

Doc. XXIII
n. 16

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE

(istituita con legge 19 ottobre 2001, n. 386)

(composta dai senatori: *Centaro*, Presidente, *Dalla Chiesa*, Segretario; *Ayala*, *Battaglia Giovanni*, *Bobbio*, *Boscetto*, *Brutti Massimo*, *Bucciero*, *Calvi*, *Cirami*, *Crinò*, *Curto*, *Ferrara*, *Florino*, *Gentile*, *Manziona*, *Marini*, *Maritati*, *Novi*, *Peruzzotti*, *Ruvolo*, *Thaler Ausserhofer*, *Veraldi*, *Vizzini*, *Zancan*; e dai deputati: *Ceremigna*, *Napoli Angela*, Vice Presidenti; *Parolo*, Segretario; *Bertolini*, *Bova*, *Burtone*, *Cicala*, *Cristaldi*, *Diana*, *Drago*, *Fallica*, *Gambale*, *Grillo*, *Lazzari*, *Leoni*, *Lisi*, *Lumia*, *Minniti*, *Misuraca*, *Palma*, *Russo Spena*, *Santulli*, *Sinisi*, *Tagliatela*, *Taormina*)

Relazione conclusiva

approvata dalla Commissione nella seduta del 18 gennaio 2006

(Relatore: senatore CENTARO)

Trasmessa alle Presidenze il 20 gennaio 2006

ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2001, n. 386

TOMO II

PAGINA BIANCA

INDICE**TOMO I**

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i>	11
 CAPITOLO 1 – Criminalità organizzata di tipo mafioso e territorio: regioni tradizionalmente interessate dal fenomeno ..		
1. La Calabria	»	13
2. La Sicilia	»	248
3. La Campania	»	478
4. La Puglia	»	590
 CAPITOLO 2 – Criminalità organizzata di tipo mafioso e territorio: regioni non tradizionalmente interessate dal fenomeno ..		
1. Valle d'Aosta e Piemonte	»	631
2. Liguria	»	690
3. Emilia Romagna	»	717
4. Lazio	»	744
 CAPITOLO 3 – Fenomenologia del crimine organizzato transnazionale		
1. Immigrazione clandestina, tratta degli esseri umani e criminalità organizzata transnazionale	»	767
2. La criminalità di matrice cinese	»	799
3. La criminalità di matrice albanese	»	919

TOMO II

CAPITOLO 4 – Rapporti internazionali della Commissione: verso la codificazione di uno spazio antimafia europeo?	»	7
1. Note sulla cooperazione giudiziaria	»	7
2. Lo spazio giuridico europeo	»	10
3. L'aggressione dei patrimoni illeciti	»	15
4. La cooperazione giudiziaria in tema di ricerca e cattura dei latitanti	»	23

5. Organi e protocolli della cooperazione giudiziaria . . .	Pag. 28
6. Cooperazione di polizia	» 36
7. I lavori della Commissione in Olanda	» 40
8. La visita della Commissione al Parlamento Europeo .	» 52
9. La visita alla Commissione Europea	» 53
10. La Convenzione ONU contro i crimini transnazionali	» 58
11. La missione negli Stati Uniti	» 73
12. Incontri con delegazioni straniere	» 103
CAPITOLO 5 – <i>Alterazione del libero mercato e lesione della concorrenza</i>	
	» 109
1. L'inquinamento mafioso negli appalti e nelle opere pubbliche	» 109
2. Il caso di Favara	» 210
3. Riciclaggio ed economia	» 248
4. La dimensione metaterritoriale del crimine informatico	» 285
CAPITOLO 6 – <i>Forme e contesto del mercato criminale dell'estorsione e dell'usura</i>	
	» 295
1. <i>Racket</i> delle estorsioni e dell'usura	» 295
2. Il ruolo delle Associazioni e l'Assise di Siracusa	» 310
CAPITOLO 7 – <i>Affinamento degli strumenti normativi di contrasto al crimine organizzato</i>	
	» 317
1. Questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario .	» 317
2. Analisi ragionata delle scarcerazioni, durante la fase cautelare, di soggetti detenuti nel regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario	» 341
3. Problematiche concernenti il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali	» 360
4. Recenti interventi legislativi di contrasto alla criminalità organizzata	» 416
5. L'apporto conoscitivo del Procuratore Nazionale Antimafia	» 419
6. Collaboratori e testimoni di giustizia	» 427

CAPITOLO 8 – <i>Studi, ricerche e monitoraggio</i>	Pag. 439
1. Monitoraggio e analisi di impatto	» 439
2. Analisi spaziale e temporale delle sentenze di condanna per il reato di associazione per delinquere di tipo ma- fioso	» 444
3. Spunti di riflessione sulla criminalità minorile	» 459
CAPITOLO 9 – <i>Il network culturale e sociale della consapevo- lezza antimafia</i>	» 469
1. Protocolli d'intesa	» 469
2. Gli organismi di contrasto alla illegalità mafiosa isti- tuiti dalle Regioni e dagli Enti Locali	» 474
CAPITOLO 10 – <i>Mafia e politica</i>	» 485
1. Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso	» 485
2. Problematiche concernenti la relativa normativa sullo scioglimento dei consigli comunali	» 489
3. I processi Andreotti	» 499
4. Prospettive di modifica normativa	» 949
CONCLUSIONI	» 961
ALLEGATI	
1. L'attività della Commissione in sede plenaria	» 983
2. Audizioni svolte nel corso delle missioni	» 991
3. Schema riepilogativo	» 1017

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 4

RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLA COMMISSIONE:
VERSO LA CODIFICAZIONE DI UNO SPAZIO
ANTIMAFIA EUROPEO?

1.0 NOTE SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

L'art. 1, lettera *d*), della legge istitutiva assegna alla Commissione il compito di accertare quali siano i processi di internazionalizzazione e di cooperazione delle associazioni criminali di stampo mafioso con altre organizzazioni criminali, al fine di gestire attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni. Questo compito impegnativo ha indotto la Commissione a intensificare l'attività conoscitiva nel semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea e nei mesi successivi, svolgendo anche una serie di missioni all'estero, con significative acquisizioni di cui si darà conto in seguito.

Ci si è indirizzati a livello europeo non solo verso la diffusione di adeguati strumenti legislativi ma anche verso la promozione della cultura antimafia affinché nessuno sia impreparato a combattere un fenomeno ormai dilagato e presente quasi ovunque, benché con modi di atteggiarsi e con fini diversi. Deve crearsi un identico modo di sentire, una medesima sensibilità affinché lo spazio giuridico comune si regga sul contrasto al crimine organizzato e non solo sui rapporti commerciali od industriali.

Non è un caso che anche l'Unione Europea si sia finalmente orientata verso la scelta di nuovi istituti e la creazione di organismi in grado di rimanere almeno al passo con l'evoluzione transnazionale del fenomeno criminale e di combatterlo efficacemente.

Nell'ordinamento italiano le fonti normative che consentono il riferimento alla legislazione dell'Unione Europea sono, da una parte, l'art. 10 della Costituzione e, dall'altro, l'art. 696 c.p.p. che, nell'introdurre il libro XI dedicato ai rapporti con le autorità giudiziarie straniere, stabilisce il primato del diritto comunitario rispetto al diritto interno, disponendo che le norme del codice possono essere applicate solo nelle materie che non sono espressamente disciplinate dalle convenzioni internazionali in vigore e dalle norme di diritto internazionale generali.

Occorre anche ricordare che le decisioni dell'Unione Europea non hanno efficacia diretta nel nostro sistema processuale ma devono essere

recepite attraverso le modalità previste dall'art. 34 del Trattato sull'Unione Europea (T.U.E.), o Trattato di Amsterdam, con strumenti (posizioni comuni, decisioni quadro, convenzioni) che sono adottati all'unanimità e sono vincolanti quanto agli obiettivi per gli Stati membri.

Lo scopo finale è quello di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia mediante il riavvicinamento delle legislazioni e la cooperazione tra le autorità giudiziarie e di polizia (artt. 29 e 30 T.U.E.).

E' necessario puntualizzare alcuni concetti emergenti sulla necessità di ripensare e di rimodulare i criteri di cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale. La cooperazione giudiziaria può essere definita come un processo a più fasi, che comprende:

- L'attività internazionale del Ministero della Giustizia
- La cooperazione con i Paesi dell'Unione Europea
- L'armonizzazione comunitaria
- La cooperazione con i Paesi Terzi
- La tutela dei diritti fondamentali dei cittadini

1.1 *L'attività internazionale del Ministero della Giustizia*

La globalizzazione dei rapporti di scambio, la maggiore facilità di circolazione delle persone, dei beni e delle risorse economiche e la transnazionalità del crimine sono i fattori che hanno incrementato le necessità di una maggiore collaborazione giudiziaria.

Il Ministero della Giustizia svolge attività di negoziazione per raggiungere due obiettivi:

- sottoscrivere con altri Paesi accordi di cooperazione che supportino in condizioni paritetiche la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, la regolamentazione dei rapporti interpersonali e la certezza dello sviluppo delle reciproche relazioni economiche e commerciali;
- favorire forme avanzate ed efficaci di collaborazione nel contrasto alla criminalità sia sotto forma di accordi di cooperazione ed assistenza investigativa e giudiziaria sia come accordi di estradizione di quanti sono perseguiti o condannati per aver commesso reati.

1.2 *La cooperazione con i Paesi dell'Unione Europea*

Un significativo numero di accordi lega i Paesi membri dell'Unione Europea che, nel contesto di una progressiva integrazione, si stanno dotando di strumenti operativi per creare le regole comuni in materia di diritto civile, operando nell'ambito delle competenze del

Primo Pilastro¹, e regole comuni in materia di libertà, sicurezza e giustizia², operando nell'ambito delle competenze del Terzo Pilastro³.

1.3 *L'armonizzazione comunitaria e cenni sull'ordinamento giuridico italiano*

La nozione di armonizzazione comunitaria, come previsto dagli articoli da 94 a 97 T.U.E., si concretizza nel progressivo ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, secondo le direttive impartite dal Consiglio dell'Unione, al fine di eliminare ogni ostacolo normativo o amministrativo alla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. Tali istanze divengono ancora più forti nella Costituzione Europea sottoscritta di recente.

1.4 *Cooperazione con Paesi Terzi*

Anche con i Paesi non facenti parte dell'Unione Europea esiste un significativo insieme di accordi e trattati internazionali, che nel passato si sono prevalentemente rivolti al settore della cooperazione ed assistenza in materia penale ma che nel presente tende a considerare, come elemento

¹ Si definiscono, in senso figurato, *Pilastri* dell'Unione europea le tre strutture normative sulle quali si fonda l'architettura dell'Unione delineata dal Trattato di Maastricht. Il Primo Pilastro corrisponde alla dimensione comunitaria, disciplinata dal Trattato istitutivo della Comunità europea, della CEEA e dell'Euratom. Per le materie del Primo Pilastro, quali la cittadinanza europea, le politiche comunitarie, l'unione economica e monetaria, si applica il c.d. metodo comunitario, che riduce il ruolo dei Governi nazionali in favore delle istituzioni comunitarie: Commissione, Consiglio dell'Unione, Parlamento Europeo.

Nell'ambito del Secondo e del Terzo Pilastro opera il metodo della cooperazione intergovernativa che attribuisce l'intero potere decisionale ai Governi degli Stati Membri. Con il processo c.d. di comunitarizzazione previsto dal Trattato di Maastricht, il numero delle materie che saranno decise con il metodo comunitario è destinato ad aumentare. Il processo di comunitarizzazione è stato per la prima volta applicato con il Trattato di Amsterdam e con riferimento alle materie dell'asilo, dei visti, dell'immigrazione e della cooperazione doganale, materie che passano così dall'ambito di competenza del Terzo Pilastro a quello del Primo Pilastro.

² Essenzialmente in tema di assistenza giudiziaria in materia penale, estradizione, trasferimento delle persone condannate, altre attività di cooperazione giudiziaria.

³ Il Terzo Pilastro riguarda la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, c.d. "CGAI", disciplinata dal Titolo VI del Trattato di Maastricht. All'interno del Terzo Pilastro si applica il metodo della cooperazione intergovernativa che attribuisce il potere decisionale ai Governi degli Stati Membri e non alle istituzioni comunitarie. Secondo quanto previsto dall'art. 34 del T.U.E. gli strumenti caratteristici della cooperazione intergovernativa sono: le azioni comuni, le posizioni comuni, le decisioni e le decisioni quadro, le convenzioni.

Sono atti quasi sempre adottati all'unanimità, che vincolano gli Stati membri in misura varia a seconda del tipo di strumento. La Convenzione è l'unico tipo di atto che può diventare pienamente vincolante, ma solo se è ratificata dagli Stati Membri. Il Trattato di Maastricht ha previsto che alcune materie del Terzo Pilastro possano essere trasferite nel Primo, mediante il processo c.d. di comunitarizzazione. Con il Trattato di Amsterdam, tale operazione è stata compiuta per la prima volta con riferimento alle materie dell'asilo, dei visti, dell'immigrazione e della cooperazione doganale.

di equilibrio per la sicurezza, anche l'adozione di misure in materia civile, economica e commerciale. Gli accordi ed i trattati con i Paesi non facenti parte dell'Unione Europea sono spesso strumenti bilaterali o multilaterali di natura aperta.

1.5 *La tutela dei diritti fondamentali dei cittadini*

La cooperazione internazionale riguarda anche i principi comuni di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; tutela sancita per tutti gli Stati aderenti alle relative convenzioni e tale da accrescere progressivamente il ruolo degli istituti di giustizia internazionali.

L'espansione dei ruoli transnazionali della criminalità organizzata crea la necessità vitale di una corrispondente espansione internazionale della valenza delle leggi, della giustizia penale e delle autorità investigative.

Negli ultimi decenni la cooperazione internazionale giudiziaria è stata incentrata sull'allarme suscitato dai fenomeni del terrorismo e del traffico di stupefacenti, mentre oggi si assiste alla crescita di una comune riflessione sui rischi delle nuove potenzialità pervasive delle organizzazioni criminali e dell'influenza riflessa dal processo di globalizzazione sulle imprese e sui patrimoni illegittimi.

2.0 LO SPAZIO GIURIDICO EUROPEO

Esiste una chiara discrasia tra l'apparente facilità con la quale il crimine organizzato sa muoversi nel contesto transnazionale e la rigidità con cui, in generale, si muove il mondo procedurale dello spazio giuridico internazionale.

Questa discrasia appare di difficile comprensione per l'opinione pubblica. In realtà, le difficoltà di conseguire un sistema normativo transnazionale omogeneo trovano profonde radici nelle sostanziali differenze esistenti all'interno dei singoli contesti nazionali; tali differenze, che esprimono portati culturali storici, rendono assai complessa un'estesa cooperazione nel campo del contrasto alla criminalità senza passare attraverso un rigoroso processo di preliminare armonizzazione delle leggi e dei regolamenti.

Il problema è direttamente correlato con la difficoltà con la quale i singoli Stati sono disposti a cedere significative parti della loro sovranità alla comunità internazionale. In assenza di riflessioni approfondite, l'istanza stessa di cooperazione rischia di ridursi a mera «parola talismano», il cui contenuto emotivo supera largamente la reale fattibilità. Non si tratta di affrontare il problema discutendo dei singoli strumenti operativi, ma di identificare un percorso che sia capace di configurare un *humus* condiviso sulle basi giuridiche della cooperazione.

Afferma il prof. Ernesto U. Savona in un convegno sulla questione criminale nella società globale, tenuto a Napoli nel dicembre 1998:

«Le differenze culturali sono profonde, specialmente quando si riferiscono al trade-off esistente tra il rispetto dei diritti umani e l'effettività delle sanzioni criminali. A queste devono aggiungersi altre differenze, di tipo organizzativo, esistenti all'interno delle strutture di investigazione e di giustizia, che contribuiscono a render più complicata la cooperazione internazionale, poiché le interazioni tra i differenti attori del sistema penale variano da sistema a sistema. Il Ministro della Giustizia, il Ministro degli Interni ed il Pubblico Ministero rivestono ruoli diversi ed hanno a che fare con diverse autorità in ciascuna giurisdizione»⁴.

Il processo cooperativo necessita dunque di uno sviluppo graduale e di un approccio realistico. La crescita oggettiva della cooperazione deve essere misurata in ragione degli strumenti che vengono realizzati ad ogni stadio evolutivo del processo medesimo. In tale senso si può affermare che nel primo stadio è stata generalizzata la consapevolezza del problema, cui è conseguita la nascita dei trattati di estradizione come prima forma di strumento cooperativo bilaterale o multilaterale.

«Il secondo stadio è stato caratterizzato dalla creazione di meccanismi internazionali e di apparati normativi: la Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988; il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale dei sette paesi più industrializzati del mondo (GAFI), costituito a Parigi a seguito del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi maggiormente industrializzati del 14 e 15 luglio 1989; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990; la Direttiva europea anti-riciclaggio n. 308 del 1991; le raccomandazioni emanate dall'Organizzazione degli Stati Americani. Il risultato di questa trasformazione da «soft laws» delle convenzioni internazionali in «hard laws» degli Stati è stato quello di creare una base per combattere la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico di stupefacenti ed il riciclaggio di proventi illeciti»⁵.

In questo secondo stadio di sviluppo del processo cooperativo è già contenuta l'anticipazione della fase finale – la cooperazione diretta a specifici obiettivi – poiché un numero crescente di Stati ha cominciato ad adattare la propria legislazione nazionale alle norme ed ai regolamenti contenuti nei nuovi accordi.

Appare evidente che una migliore consapevolezza dei rischi indotti dal crimine organizzato costituisca una potente leva per incrementare i processi di cooperazione tra Stati. Non è sufficiente operare un'analisi statica dei fenomeni criminali di natura transnazionale, ma occorre capirne le

⁴ http://www.transcrime.unitn.it/download.dhtml?file=docs%2F33-x_file_enename=Wp29.PDF

⁵ *Ibidem*

tendenze evolutive e la capacità di occupare i principali segmenti del mercato illecito globale. Non è corretto, inoltre, presupporre una strategia unica dei sistemi criminali, in quanto le evidenze dei grandi progetti investigativi depongono per l'esistenza di una generale ricerca di *joint venture* tra i gruppi indagati, che però si atteggia su istanze talora sinergiche, talvolta dialettiche; è certamente possibile affermare che determinati traffici richiedono la cooperazione criminale di più strutture a più livelli e che certamente le grandi organizzazioni si dimostrano capaci di agire sui c.d. «nodi deboli» del mondo globalizzato contemporaneo per realizzare enormi profitti illeciti⁶. In questa dimensione di intrinseca vulnerabilità del sistema globale, i traffici internazionali di stupefacenti, di armi e di esseri umani si pongono come eventi paradigmatici.

Questa situazione genera una sostanziale difficoltà a combattere il crimine organizzato in modo settoriale e, per converso, induce alti rischi per i singoli paesi, atteso il fatto che l'enorme arricchimento delle strutture criminali sostanzia obiettivamente un contropotere reale ed al contempo occulto, capace di inquinare la vita economica e politica delle nazioni.

L'entità di questo rischio diviene allora un elemento pregnante di interesse nazionale e tale da fornire ampia materia per suggerire la necessità non solo di temperare ragionevolmente la propria sovranità interna – in ragione del fine più alto della *salus rei publicae* – ma anche di prevedere l'investimento di risorse nel settore transnazionale degli apparati investigativi e giudiziari.

Una buona leva di riflessione può essere la dimostrata incidenza negativa della criminalità organizzata sullo sviluppo economico di determinate aree, in ragione dell'aspetto parassitario e non produttivo dell'economia illegale.

L'approccio al problema non passa attraverso l'invocazione sterile di un interesse astratto della comunità internazionale ma attraverso la realistica definizione di aggregazioni specifiche di interessi di sicurezza nazionali, pesantemente minacciati dalla dimensione transnazionale del crimine, specie a fronte di un allargamento dell'Unione in aree storicamente sensibili ai grandi fenomeni criminali.

In questa ottica interpretativa, le ragioni profonde della cooperazione internazionale in materia di giustizia penale vanno esplicitate utilizzando un criterio realistico che sottolinei i vantaggi in termini di maggiori benefici misurabili nel contrasto al crimine organizzato, a fronte di minori costi di quelli che si esplicherebbero con l'azione individuale.

In sostanza, così come la vigente dottrina militare N.A.T.O. espande il concetto di sicurezza fuori dal territorio nazionale, abilitando le operazioni «fuori area», la nuova filosofia anticrimine deve necessariamente proiettarsi su un dinamismo proattivo che comprenda la dimensione transnazionale dei fenomeni.

⁶ Un esempio classico è fornito dalla difficoltà reale di imporre controlli a tappeto sul traffico dei *container*.

«La nuova filosofia della cooperazione internazionale basata sugli interessi può essere rappresentata come una spirale tra efficacia e legittimazione. La cooperazione internazionale può diventare efficace e per questo legittimata soltanto se le attività alle quali dà luogo producono benefici a tutti gli Stati – e quindi alla comunità internazionale – maggiori di quelli che un singolo Stato potrebbe ottenere attraverso la sua azione individuale»⁷.

L'abbandono di una mera prospettazione astratta dei principi di cooperazione permetterà di identificare con chiarezza gli obiettivi ed i metodi e manterrà il contesto generale aderente a scopi misurabili e condivisi; tale *framework* metodologico è consistente ad impedire che le attività di cooperazione si arroccino in posizioni meramente nominalistiche o siano orientate dagli interessi politici di singole nazioni, piuttosto che dalle necessità del mondo reale. In sostanza, la cooperazione internazionale in materia di criminalità deve poter esprimere istanze integrate in termini di volontà politica, metodo ed impegno economico.

L'integrazione degli sforzi deve passare attraverso quattro passi tesi a razionalizzare i processi decisionali e a «spoliticizzare» le scelte:

- l'informazione sugli interventi in corso da parte dei vari paesi e delle agenzie internazionali;
- l'analisi puntuale delle necessità e la correlativa programmazione degli interventi;
- la scelta sulle priorità;
- il controllo a *feedback* dei risultati.

2.1 La logica dell'equalizzazione del rischio

La finalità concreta del processo di cooperazione giudiziaria è quella di arrivare ad una equalizzazione del rischio per i criminali nei vari paesi, per rendere meno paganti i processi di globalizzazione dei reati.

Il successo di tale operazione si misurerà attraverso la crescente consapevolezza del tessuto criminale di dover affrontare analoghi rischi, qualunque sia il territorio ove essi intendono esplicare attività illecite; questo deve condurre non solo ad un più omogeneo rischio di individuazione e di privazione della libertà personale ma anche di subire pesanti misure patrimoniali sui proventi economici dei crimini commessi. In tale dimensione, la globalizzazione dell'attività criminale non sarà più la via maestra di facilitazione per conseguire il successo operativo.

Tale scelta strategica della comunità internazionale consiste *in primis* nello stabilire una seria normazione condivisa sul reato associativo e un *set* di misure minime di contrasto che tutti gli Stati dovranno predisporre, in analogia a quanto già praticato con successo nel settore della lotta al riciclaggio; se si considera il poderoso e progressivo abbassamento

⁷ *Ibidem*

numerico della lista degli Stati non cooperativi nella lista «nera» del GAFI.

Il *trend* positivo deve consistere nella crescita della collaborazione formale tra le forze di polizia ed i magistrati di diversi paesi e nella diminuzione delle investigazioni intraprese dalle autorità sulla base di cooperazione informale.

Per quanto attiene all'investimento di risorse condivise, gli sforzi strategici necessari devono essere esperiti in due aree: risorse umane e tecnologia.

La criminalità transnazionale deve essere contrastata da una controparte in grado di utilizzare tutti gli strumenti e le nuove tecnologie a disposizione, attivando un costante ciclo virtuoso di ricerca e sviluppo.

Questo comporta non solo investimenti in termini di risorse tecnologiche ma anche in termini di formazione delle risorse umane dell'apparato di giustizia e delle forze investigative, in modo tale da conseguire uno *standard* internazionale di professionalità specifiche.

Il criterio della flessibilità organizzativa caratterizza i maggiori gruppi criminali transnazionali, che hanno la capacità di realizzare penetranti strutture di tipo reticolare.

Tale situazione induce la necessità che anche le strutture investigative debbano perdere le caratteristiche di rigidità ed assumere modalità di relazione interna ed esterna di tipo flessibile e reticolare, con nuovi criteri nella circolarità dell'informazione e nella gestione dei processi di contrasto⁸.

Queste notazioni non sorgono solo per lo spazio giuridico europeo ma assumono una valenza mondiale. Gli effetti della crisi irakena hanno indotto in tutti gli osservatori accreditati una profonda riflessione sulla necessaria riforma delle Nazioni Unite in modo tale da progettare una organizzazione più efficiente ed in grado di assumere le misure necessarie per assicurare la pace e la sicurezza nel mondo.

Uno degli obiettivi principali consiste nel razionalizzare la struttura, unificando gli uffici e le agenzie che all'interno dell'ONU si occupano di materie simili. In base a tali criteri, le unità che lavorano sui problemi legati alla criminalità e alla giustizia penale si troverebbero integrate in un unico ufficio a cui sarebbe affidato il compito di coordinare nel migliore dei modi le attività, riducendo la verticalizzazione della struttura ed evitando sprechi di risorse.

In vista di questo fine sono importanti non solo le convenzioni internazionali – come quella di Palermo – ma anche gli studi specialistici che vengono effettuati per creare una cultura di base condivisa sulle diversifi-

⁸ Questa notazione è tanto più vera quanto più la criminalità tende ad appoggiarsi sulle risorse delle reti virtuali che globalizzano il pianeta. La *cyberwar*, cioè l'uso delle reti telematiche da parte della criminalità organizzata, è già descritta in precise dottrine che invocano la strutturazione di forze di contrasto di eccezionale livello professionale e tecnologico e di organizzazioni di tipo reticolare e altamente flessibili.

cate realtà del crimine organizzato, armonizzando in una metodologia comune le ottiche interpretative e le priorità operative dei diversi paesi.

3.0 L'AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITI

3.1 *Legislazione italiana*

L'ordinamento italiano dispone di una gamma considerevole di strumenti di aggressione dei patrimoni illeciti e, in particolare, di quelli costituenti profitto delle organizzazioni criminali.

Il sistema dei sequestri e delle confische – in generale, dei provvedimenti d'indirizzo patrimoniale – è rappresentato da una serie di norme, alcune delle quali contenute nei codici, penale e di procedura, altre introdotte, invece, da leggi speciali molto spesso varate sull'onda di fatti emergenziali ma che, grazie alla loro positiva e sperimentata capacità d'incidenza, hanno finito per stabilizzarsi in strumenti agili ed efficaci, dall'uso versatile anche in ragione di altre successive urgenze.

A tal riguardo e a titolo di esempio, valga qui ricordare che il procedimento ablativo contemplato dalla norma dell'art. 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 (provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), sorto per introdurre una confisca onnicomprensiva, allargata cioè a tutto il patrimonio riferibile a criminali condannati per reati rivelatori di una spiccata tendenza all'illecito arricchimento, sia stato, nel tempo e con opportuni ritocchi normativi, adattato ad operare per la sottrazione di patrimoni, piuttosto che costituenti presunto «provento» di reato, destinati invece alla vitalità di organizzazioni terroristiche e dei loro operati. Ciò è accaduto, infatti, in forza della legge n. 45 del 2001 che, all'indomani di pericolosi rigurgiti terroristici, interni ed esterni al nostro Stato, ha inteso dare una risposta ferma anche sul versante patrimoniale, estendendo l'operatività di un meccanismo di confisca già ampiamente sperimentato sul terreno dell'azione antimafia.

La filosofia che da tempo ormai regge e giustifica in Italia plurime iniziative legislative sul fronte del contrasto criminale risiede nella semplice constatazione secondo la quale, quanto maggiore è l'incidenza dei sistemi di sottrazione economica alle organizzazioni mafiose e criminali in genere, tanto più efficace sarà l'azione oppositiva statale in termini di risultato reale.

Sulla falsariga del menzionato art. 12-*sexies*, la recente legge n. 300 del 2000 — che ha recepito le disposizioni della Convenzione europea sulla lotta alla corruzione e alle truffe comunitarie — ha peraltro introdotto forme di confisca obbligatoria, anche «per equivalente», dei beni che costituiscono profitto o prezzo di delitti contro la pubblica amministrazione, come la corruzione e il peculato, nonché di delitti di truffa comunitaria e di frode informatica (artt. 322-*ter* e 640-*quater* c.p.).

Ed ancora, lo Stato italiano, con legge n. 228 del 2003, recependo la decisione-quadro del 2002 sulla tratta delle persone, oltre che la Conven-

zione ONU del 2000 di Palermo sulla criminalità organizzata, ha introdotto, all'art. 600-*septies* c.p., la confisca obbligatoria, ancora una volta per equivalente, sia riguardo al prezzo sia riguardo al profitto del reato.

In tempi recentissimi, poi, la legge n. 62 del 2005, che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate, alla manipolazione ed abusi del mercato e le direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha introdotto nel T.U. n. 58/98, in materia di intermediazione, i reati di abuso e manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 T.U. cit.), sanzionandoli anche con la confisca obbligatoria per equivalente sia del prodotto che del profitto del reato sia dei beni utilizzati per commetterlo (art. 187 T.U. cit.).

I ricordati innesti normativi appaiono dunque collocarsi in stretta aderenza al principio secondo cui nessun effettivo ristoro dal crimine è tale se disgiunto da meccanismi di recupero forzoso del maltolto; indirizzo, peraltro, tendenzialmente orientato, grazie all'incidenza delle fonti comunitarie, a riconoscere analoga capacità satisfattiva anche con l'operatività di confische del *tantundem*.

Ma la tendenza verso forme fortemente efficaci di confisca ha trovato espressione, nell'ordinamento italiano, soprattutto nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali disciplinate dagli artt. 2-*bis* e 2-*ter* della legge n. 575 del 1965 (introdotti dall'art. 14 della legge n. 646 del 82, successivamente modificati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge n. 55 del 1990).

Il compito affidato a queste tipologie di intervento ablativo non ha tradito il risultato di restituire effettività ai traguardi di politica criminale rimasti insoluti attraverso le forme «tradizionali» di confisca delineate dal codice penale (artt. 240 e 416-*bis* c.p.).

Per ben comprendere la significativa incidenza dello strumento di prevenzione, così come della confisca disciplinata dal sopra ricordato art. 12-*sexies*, basti qui rimarcare che il primo concerne l'applicazione di misure reali *praeter delictum*, attestate, cioè, su un giudizio di pericolosità che ha il vantaggio di prescindere dalla precedente commissione di reati da parte del soggetto interessato; la seconda – la confisca c.d. allargata – dipende da una condanna penale, ne costituisce in buona sostanza un accessorio, e su di essa fonda la «presunzione» che tutto il patrimonio ingiustificato e sproporzionato sia di fonte illecita e dunque da acquisire alla mano pubblica, salva la prova che l'interessato sia in condizioni di offrire circa la giustificazione della sua origine.

La portata applicativa della confisca di prevenzione annovera sia i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta (al pari della confisca *ex* art. 12-*sexies*), sia i beni che costituiscono il frutto o il reimpiego di attività illecite. E' sufficiente, quindi, la ragionevole probabilità, supportata da concreti elementi di fatto, che i beni provengano, anche in via mediata, da qualsivoglia attività illecita, non essendo vincolante per l'operatività della confisca di prevenzione che essi siano necessariamente di provenienza mafiosa. I concetti di

«frutto» e di «reimpiego» hanno peraltro il pregio di estendere notevolmente l'operatività dell'intervento di prevenzione patrimoniale fino a far coincidere il suo oggetto con la nozione lata di «provento di reato» enucleata dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, approvata a Palermo il 16 dicembre 2000. In tale ottica, le misure di prevenzione patrimoniali si connotano indubbiamente quale strumento di spiccata modernità, portatrici di una peculiare capacità anticipatrice.

Riguardate sotto il profilo dell'obiettivo patrimoniale cui esse tendono, le misure di prevenzione c.d. reali vigenti in Italia sono in grado di attingere una gamma sconfinata di cespiti economici.

L'interpretazione giurisprudenziale ha considerato «frutti» suscettibili di confisca i risultati empirici delle azioni criminose – ossia le cose create, trasformate o acquisite mediante reato – così come le utilità economiche conseguite tramite la realizzazione delittuosa. Appaiono rientrare poi nella nozione di «reimpiego» i beni che denotano una relazione indiretta con la condotta criminosa, come, ad esempio, l'investimento in attività economiche o finanziarie, anche imprenditoriali, dei profitti illeciti.

L'area di applicazione della confisca *ex art. 12-sexies* della legge. n. 356 del 1992 – come sopra si è anticipato – prescinde invece dal nesso di derivazione del patrimonio dal delitto; essa si regge sul solo presupposto che l'interessato sia raggiunto da una condanna per uno dei reati previsti dalla norma e che il suo patrimonio, oltre che apparire sproporzionato, non possa ritenersi giustificato da dichiarazioni a fini fiscali o attività economiche ufficiali.

Infine, sia la confisca di prevenzione che quella ora ricordata tendono ad operare anche nei confronti di tutti i possibili prestanomi, ossia di tutti i terzi che dovessero risultare intestatari formali di beni riconducibili invece al soggetto interessato dall'azione giudiziaria.

3.2 *Legislazione comunitaria*

Tuttavia, la grande capacità «invasiva» di cui il nostro ordinamento dispone nei riguardi dei patrimoni connessi ad attività illecite, la modernità e la scioltezza sul piano operativo che gli strumenti italiani di tipo ablativo denotano in concreto, è un potenziale destinato spesso a vedere mutilata la sua effettiva incidenza allorquando ci si confronta sul piano della collaborazione giudiziaria internazionale. Il riferimento è all'esigenza – sempre più intensa e frequente nella pratica dei sequestri e delle confische, stante il carattere tendenzialmente transnazionale delle organizzazioni criminali – di sottoporre a tali vincoli patrimoni situati all'estero.

Il settore dei sequestri e delle confische, in ambito comunitario, trova le sue fonti nella triplice disciplina comunitaria offerta dalla Convenzione di Strasburgo del 1959, dalla Convenzione di Bruxelles del 2000 e, principalmente, dalla Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, cui l'Italia ha dato esecuzione con legge n. 328 del 1993, con la quale si è

tra l'altro inciso, riportandone il testo in linea con l'indirizzo comunitario, sulla formulazione normativa dei reati di ricettazione e riciclaggio presenti nel nostro codice penale (artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* c.p.).

Ora, pur alla luce delle significative sollecitazioni che tali discipline comunitarie convenzionali hanno innescato sul piano dell'azione di contrasto al crimine, specie sul fronte economico-patrimoniale, non può disconoscersi che esse restano comunque distanti dalla logica del reciproco riconoscimento, apparendo di contro saldamente ancorate alla tradizionale ottica della cooperazione giudiziaria; inoltre – in specie, per la Convenzione di Strasburgo che, delle tre, appare la più incisiva – rimane assai distante la possibilità di farvi ricorso per l'esecuzione all'estero delle confische italiane riconducibili al procedimento di prevenzione e di quelle introdotte e disciplinate dall'art. 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992.

Vero è che l'art. 7 della Convenzione prevede che gli Stati-parte cooperino tra loro nel modo più esteso possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti finalizzati alla confisca dei proventi e dei mezzi occorrenti per la commissione del reato, adottando inoltre tutte le misure necessarie per consentire l'esecuzione delle richieste di confisca dei suddetti beni anche per equivalente, ossia, in quest'ultimo caso, incamerando una somma pari al valore degli stessi. Altrettanto vero è però che la proiezione applicativa della Convenzione di Strasburgo, in forza dei principi enunciati all'art. 1, rimane circoscritta all'interno di un perimetro operativo «condizionato» al duplice requisito che l'ordine di confisca sia contenuto in una pronuncia giudiziaria volta all'accertamento di fatti costituenti reato e che esso abbia ad oggetto proventi o strumenti di reato, ovvero somme di denaro di equivalente valore.

E' scontato allora riconoscere che l'ambito della sua operatività risulta estraneo sia al nostro procedimento di prevenzione che al procedimento, altrettanto italiano, finalizzato alla confisca «allargata» prevista dal più volte citato art. 12-*sexies*. Il primo, infatti, è destinato all'accertamento della pericolosità del soggetto e «sfiora» la disamina del delitto – senza tuttavia verificarlo – solo per l'aspetto rivelatore del requisito di pericolosità; né peraltro i beni attinti da confisca di prevenzione appaiono accostabili al termine di «provento o strumento di reato» nell'accezione considerata dalla Convenzione di Strasburgo. Del pari, la non necessità che sussista un vincolo di pertinenzialità tra patrimonio e crimine, ossia l'inesigibilità del rapporto di necessaria derivazione criminosa dei beni confiscati rispetto alla decisione di condanna, che è requisito non ostativo per l'ordinamento dello Stato italiano all'ingresso del procedimento di confisca *ex* art. 12-*sexies*, colloca tuttavia anche quest'ultimo strumento fuori dall'ambito di applicazione della Convenzione di Strasburgo, ai sensi della quale il concetto di «provento» confiscabile coincide con ogni vantaggio economico proveniente da reati.

Alla luce delle suddette fonti convenzionali comunitarie, per quanto recepite dagli Stati membri, l'Italia è dunque fortemente penalizzata nelle prospettive di acquisizione forzata in territorio europeo dei patrimoni di sospetta provenienza illecita, vedendo limitate sul punto le proprie prero-

gative normative all'esclusiva area della confisca «ordinaria» che, come si accennava in esordio, non ha dato alcuna prova di concreta incidenza anti-criminale.

V'è da rimarcare peraltro che la normazione italiana, in particolare proprio con riguardo allo statuto operativo della confisca *ex art. 12-sexies* della legge del 1992, si è spinta coraggiosamente fino a riconoscere la sussistenza di una presunzione *iuris tantum* di provenienza o di strumentalità illecita del bene, giustificata dalla sopravvenienza di un pronunciato di condanna che funga da pilastro probatorio, avverso il quale l'interessato, secondo un modulo soltanto apparente di prova invertita, è chiamato ad allegare la dimostrazione liberatoria della lecita provenienza del bene o della sua estraneità a *establishment* di strumentalità criminale.

Un siffatto schema non ha potuto che generare problemi non trascurabili specie nell'area dei sistemi dell'Europa continentale ove le soglie di riconoscimento delle garanzie individuali hanno margini elevati e assai distanti dalle nostre.

Ciò spiega perché le fonti normative proprie dello spazio europeo, pur spingendo verso un allineamento delle legislazioni degli Stati membri in direzione della necessità di rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata (valga per tutti il riferimento all'azione comune del 3 dicembre 1998 (98/699/GAI) sul riciclaggio di denaro, sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio in base all'art. K.3 del T.U.E., nonché al par. 22 del documento conclusivo della sessione straordinaria del consiglio GAI del 20 settembre 2001), mostrano di non percorrere, neppure sotto il profilo dell'auspicio, il tracciato dell'inversione dell'onere della prova quale meccanismo di semplificazione, nei rapporti tra gli Stati membri, dei rimedi ablativi dei patrimoni illeciti e degli strumenti di commissione criminosa.

E la Convenzione di Strasburgo ne è esempio più che eloquente, avendo omesso di pronunciarsi sul punto ed annoverando inoltre tra i motivi di rifiuto della collaborazione (art. 18, par. 1, lett. a) l'ipotesi in cui la misura oggetto della domanda sia «*contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico della parte richiesta*».

Successivamente, nel testo del par. 28 della risoluzione del Parlamento Europeo sul piano d'azione contro la criminalità organizzata del 1997, l'organo comunitario, in tema di sequestro e confisca dei proventi di reato, ebbe a prospettare la possibilità di «agevolare» il tema delle prove per ciò che concerne la confisca dei proventi illeciti di un'organizzazione criminale, senza però pervenire all'inversione dell'onere probatorio ma rimarcando tuttavia la necessità – ed il riferimento allo Stato italiano fu orgogliosamente percepito – di tenere conto delle esperienze di quegli Stati membri che hanno già introdotto tali agevolazioni.

Un timido passo in avanti, accompagnato da un impulso ad un intervento più incisivo da parte degli Stati dell'Unione, deve ricondursi al contenuto della raccomandazione proveniente dal Consiglio Europeo di Tampere, del 15-16 ottobre 1999, con la quale, esprimendo ferma determina-

zione «*ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato*», si procedette a sollecitare gli Stati membri ad applicare il reciproco riconoscimento, oltre che alle decisioni giudiziarie concernenti la libertà personale, anche alle «*ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili*».

Malgrado le «buone intenzioni» consiliari, quella sollecitazione mancò di tradursi sul piano normativo in un'occasione per affrontare finalmente il punto dell'agevolazione probatoria sul rapporto di derivazione dei beni da attività illecite. Sappiamo che l'esito fu infatti la decisione-quadro del Consiglio del 26 giugno 2001 (2001/500/GAI) riguardante il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, con la quale ci si limitò a stimolare la legislazione degli Stati membri ad adeguarsi al riconoscimento di forme di confisca c.d. per equivalente, già contemplate dalla Convenzione ONU contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1998 e dalla Convenzione Europea di Strasburgo.

Se un ulteriore spunto pare poi riscontrarsi nella raccomandazione n. 19 contenuta nel documento su «*prevenzione e controllo della criminalità organizzata - strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio*», trasmesso il 3 marzo 2000 dal comitato di esperti al Consiglio Europeo, in cui si sollecita l'introduzione, negli ordinamenti nazionali, di uno strumento che serva a «*mitigare...l'onere della prova*» per quanto concerne l'origine dei beni connessi alla criminalità organizzata, la formula sintattica originale («*by a person convicted for an offence related to organized crime*») non lascia tuttavia alcun residuo dubbio sulla qualità di «condannato» che deve assumere l'interessato.

Sicché, anche in tal caso, resta purtroppo impregiudicato quel nesso di derivazione bene-reato ampiamente superato e reso inattuale dallo Stato italiano grazie al sistema delle confische di prevenzione e di quelle particolari riferibili all'art. 12-*sexies*.

Limature non indifferenti sul tema, nel segno di un significativo accostamento all'orizzonte dei meccanismi italiani di aggressione patrimoniale con specifico riferimento all'area delle misure di prevenzione, si registrano invece tra la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo la quale, con decisioni attestatesu un arco temporale abbastanza esteso che giunge fino a tempi recenti, ha ritenuto le norme sulle misure di prevenzione patrimoniali vigenti in Italia non contrastanti con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

In particolare, con le decisioni Raimondo c. Italia del 22 febbraio 1994 e Prisco c. Italia del 15 giugno 1999, la Corte ha riconosciuto l'adeguato livello di «contraddittorio» garantito dal sistema di prevenzione italiano, la non conflittualità con la presunzione d'innocenza e la sua indispensabilità ai fini di un efficace contrasto alle organizzazioni criminali

che in Italia hanno assunto – ha chiaramente sostenuto la medesima Corte, specie nell'affare Prisco – proporzioni di allarme davvero preoccupanti.

Si vedrà più avanti che l'ultima e recentissima decisione-quadro del 24 febbraio, 2005/212/GAI del Consiglio dell'Unione Europea in tema di proventi confiscabili, sembra però avere vanificato le risagomature interpretative operate dalla Corte Europea, richiamando nel suo seno l'applicabilità della presunzione di innocenza in termini tali (art. 5) da esiliare dal perimetro applicativo della fonte comunitaria il sistema italiano delle misure di prevenzione.

Prima di essa due decisioni-quadro si erano succedute sull'onda generata dal vertice dei Capi di Stato e di Governo tenutosi a Tampere nel semestre di presidenza finlandese: la decisione-quadro del Consiglio Europeo 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri e la decisione-quadro del Consiglio Europeo 2003/577/GAI del 22/7/2003 relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

La seconda decisione-quadro, ancora parzialmente accolta dagli Stati membri, mira ad applicare al settore dei sequestri e delle confische internazionali il principio del mutuo riconoscimento (definita dal Consiglio di Tampere come la «pietra angolare» della nuova cooperazione giudiziaria), superando la logica rogatoriale, causa di riti instabili nei tempi e negli esiti, e favorendo le relazioni dirette tra autorità giudiziarie. In questa decisione ricompare, tuttavia, una definizione di «bene» quale prodotto o valore equivalente dei reati ivi contemplati oppure ancora come strumento o oggetto di tali reati.

Ancora una volta, quindi, l'enunciazione condizionante del nesso derivativo bene-reato finisce per negare quel lasciapassare comunitario che il sistema delle nostre misure di prevenzione e delle altre forme ablativo più volte sopra considerate meriterebbe di conquistare.

Né può contribuire il contenuto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione francese (*Cour de Cassation, Chambre Criminelle*, 13 novembre 2003, Crisafulli-Friolo) che, sulla scorta della Convenzione di Strasburgo, ritenuta la conformità alla legislazione francese e l'assenza di lesività dell'ordine pubblico interno, ha autorizzato l'esecuzione in territorio francese di un decreto di confisca adottato in un procedimento di prevenzione dal Tribunale di Milano. Nel caso ora richiamato, a ben vedere, infatti, la misura reale era stata adottata in pregiudizio di soggetto già condannato nel concorrente processo penale per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sicché non sembra ultoraneo ritenere che la Corte d'Oltralpe si sia ispirata all'accoglimento una volta tacitata da una confisca che, pur con giudizio indiretto, indiziario e di sostanziale equipollenza al principio francese per cui la misura ablativa consegue solo ad un giudizio penale, avesse la sua giustificazione nei proventi del reato per il quale era intervenuta condanna.

Tale pronuncia, alla luce del contesto normativo comunitario radicatosi negli anni, finisce dunque per limitare enormemente l'ambito di ope-

rattività internazionale delle confische italiane (il riferimento è sempre alla confisca *ex art. 12-sexies* della legge n. 356 del 1992 e alle misure di prevenzione patrimoniali), confinandolo al più nell'ipotesi in cui i provvedimenti ablativi possano, per avventura, fondarsi su un parallelo procedimento penale di responsabilità ed abbiano ad oggetto beni costituenti provento o strumento dei reati cui attiene la condanna inflitta all'interessato.

La decisione-quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 segue le due appena citate e si colloca come ultima produzione normativa comunitaria in tema di provvedimenti ablativi.

Essa, nel recepire la raccomandazione contenuta nell'art. 12 della Convenzione ONU, ha sollecitato gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a consentire la confisca, coagulandone le ipotesi in tre *chance* alternative (art. 3 comma 2):

- quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in oggetto sia il provento di attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per uno dei reati contemplati dalla stessa decisione-quadro ritenuta ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie;

- quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene sia il provento di attività criminose analoghe a quelle per le quali la persona è stata condannata;

- quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata stessa.

Neppure alla luce di tale decisione può tuttavia dirsi compiuto quel significativo ed auspicato progresso culturale in materia di sequestri e confische idoneo a finalmente ricomprendere e giustificare l'incisiva area di confiscabilità propria della legislazione italiana, sopra più volte richiamata.

Pur vero è che la decisione, in punto di esemplificazione probatoria, sembra abbracciare l'ottica di una indagine soltanto indiziaria; altrettanto vero è che essa pare riconoscere, inoltre, la possibilità del ricorso a presunzioni, ritenendo infine l'intervenuta condanna del possessore del bene come fattore «agevolativo» della dimostrazione circa la sua origine illecita. Non può mancarsi di rilevare, però, che ancora una volta gli espliciti richiami alla necessità della condanna dell'interessato ed alla presunzione di innocenza – figuranti nel testo dell'atto – finiscono per ribadire quel limite ostativo alle misure ablativo italiane, relegandole ancora una volta fuori dall'ambito comunitario da ultimo innovato con la ricordata decisione-quadro.

Né la previsione – contenuta al comma 4 dell'art. 3 del testo comunitario – secondo cui «*gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l'autore del reato dal godimento del bene*» appare francamente idonea a soddisfare le aspettative dell'ordinamento italiano; il riferimento all' «autore del reato» e, con esso, all'imprescindibile esigenza che il soggetto attinto da misure ablativo sia con-

temporaneamente raggiunto da condanna penale costituisce fattore fortemente antagonista, escludendo in radice un riconoscimento comunitario alle confische *praeter delictum* e a quelle che prescindono dal nesso derivativo bene-reato.

In conclusione, occorre esprimere un forte auspicio circa l'indirizzo dei prossimi itinerari comunitari e, in tal senso, giova fin d'ora sollecitare l'alto organismo europeo a stimolare, sulla scorta della positiva esperienza italiana, insorta e sperimentata sull'onda di un terrorismo mafioso e di una criminalità feroce e vitalissima, un'opera di omogeneizzazione delle legislazioni nazionali sui temi delle misure provvisorie e definitive di ablazione patrimoniale, nel segno della costruzione di quel «*livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*» forgiato dal Trattato di Amsterdam del 1997.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'atteso orizzonte di una competenza penale concorrente dell'Unione sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata transfrontaliera, così come concepita nella nuova Costituzione Europea, è reso al momento grandemente incerto dai risultati dei referendum francesi e olandesi, in forza dei quali gli elettori di quei Paesi, com'è noto, hanno rifiutato la ratifica della Carta sovranazionale⁹.

4. LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN TEMA DI RICERCA E CATTURA DEI LATITANTI

La rapidità di trasformazione del crimine organizzato, la diversificazione degli impieghi nei settori illeciti, il progresso evolutivo delle modalità operative e le rinnovate rotte assunte nei traffici criminali che si trasformano velocemente al mutare dei cambiamenti socio-economici e politici, rendono ormai da tempo attuale e pressante l'esigenza di perfezionare la cooperazione internazionale sia in punto di assistenza giudiziaria che di Forze di polizia.

Uno degli ambiti nel quale si rivela con maggiore urgenza l'esigenza anzidetta – probabilmente il più intimamente connesso al superiore obiettivo dell'effettività della pena – è quello relativo al rintraccio e alla cattura dei ricercati.

I passaggi procedurali della cooperazione comunitaria, in ambito europeo, hanno visto di recente trasformarsi il relativo *iter*.

Con l'anzidetta decisione-quadro dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, il Consiglio dell'Unione Europea, nell'auspicata ottica dell'abolizione tra gli Stati membri della procedura formale di estradizione per i condannati-ricercati nonché della sua accelerazione per coloro soltanto so-

⁹ Per la redazione del paragrafo 3 contributi utili sono stati tratti da Antonio Balsamo, "Le misure patrimoniali nelle realtà locali e nel processo di integrazione giuridica europea", relazione all'incontro di studi sul tema "Le misure di prevenzione patrimoniali", C.S.M., Palermo 19-5-2005, e da Giovan Battista Tona, "Strategie di contrasto della "mobilità patrimoniale" del crimine organizzato transnazionale: dalla cooperazione giudiziaria al reciproco riconoscimento degli ordini di sequestro e confisca dei proventi del reato", relazione all'incontro di studi "Criminalità organizzata transnazionale: strumenti di contrasto e forme di cooperazione giudiziaria" - C.S.M., Roma 6/8-6-2005.

spettati di avere commesso un reato, ha inaugurato il «mandato d'arresto europeo» quale decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di altro Stato membro.

L'Italia ne ha dato piena attuazione con legge n. 69 del 2005, in vigore dal 14 maggio seguente. Tuttavia i problemi connessi alle procedure di consegna tra Stati non sono affatto cessati e ciò sia per l'inevitabile rodaggio di una normativa comunitaria recepita, in taluni casi, soltanto in tempi assai recenti, sia ancora per la diversità di procedure che caratterizzano la disciplina dell'arresto europeo.

La decisione quadro del Consiglio si è fatta carico di equiparare la segnalazione nel S.I.S. (Sistema d'informazione Schengen), effettuata in conformità all'art. 95 della relativa Convenzione, al mandato d'arresto europeo; ciò per snellire l'*iter* di rintraccio in attesa del ricevimento dell'originale in forma debita da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato eseguento. Conseguentemente l'art. 29 della legge attuativa ha conferito il potere di disporre la segnalazione in esame alle autorità giudiziarie competenti ad emettere il titolo cautelare europeo.

Resta così intensamente modificato il regime previgente, nel quale la segnalazione al S.I.S., al pari di ogni domanda di arresto provvisorio dell'imputato o del condannato a fini estradizionali, era disposta dal Ministro della Giustizia (art. 720, co. 5, c.p.p.) e materialmente inserita tramite appositi formulari nel S.I.S. della Divisione S.I.R.E.N.E. (*Supplementary Information Request at the National Entries*) del Ministero dell'interno, divenuta operativa dall'ottobre del 1997 a seguito dell'adesione nel 1990 dell'Italia all'Accordo Schengen e alla relativa Convenzione applicativa.

Tuttavia, la segnalazione immessa nel S.I.S. opera esclusivamente nei confronti degli Stati membri che aderiscono alla c.d. area Schengen e che dispongono del collegamento con la banca-dati del S.I.S.; per gli altri Stati membri, le cui forze di polizia non hanno ancora accesso a quella banca-dati, le ricerche internazionali finalizzate alla localizzazione e all'arresto del ricercato continueranno ad essere disposte secondo il vigente regime, ossia attraverso la Direzione S.I.R.E.N.E. per l'area Schengen e tramite Servizio Interpol per tutti gli altri Stati, fintantoché non sarà operativo il nuovo sistema S.I.S. II, al quale aderiranno tutti gli Stati membri dell'U.E. nella prevista data del marzo 2007.

La duplicità del sistema comunitario di rintraccio e di arresto dei ricercati non agevola certo l'esigenza di particolare accelerazione del rito comunitario e a tal fine lo Stato italiano, tramite apposito Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen (nonché di vigilanza sull'attività di Europol ed in materia di immigrazione), nel giugno di quest'anno, si è dato carico di un'indagine conoscitiva, della durata di otto mesi, sullo stato di attuazione dell'Accordo e, più nel dettaglio, dell'analisi sulla messa in opera del Sistema informativo Schengen (S.I.S.) di ultima generazione.

Si consideri inoltre la grave minaccia del terrorismo internazionale che in Europa ha dato eclatante dimostrazione di vitalità e di pericolo e che ha condotto alcuni Stati (la Francia), dopo gli attentati londinesi del

7 luglio, a «sospendere» i risultati comunitari connessi alla libertà di movimento e circolazione. Non v'è dubbio che anche tali fattori incidono significativamente sullo snellimento operativo che l'Europa progressivamente tende a realizzare, finendo per appesantire, piuttosto che sgravare, le procedure di rintraccio e di consegna dei ricercati in ambito comunitario.

Ma l'ostacolo che si è mostrato e continua a mostrarsi più influente sull'obiettivo primario consacrato oggi nei principi della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo – obiettivo coincidente con quel sistema di libera circolazione «fiduciaria» (vedi punto 10 del preambolo) delle decisioni giudiziarie in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia inaugurato con il Trattato di Amsterdam – è la ricorrenza di «resistenze» interne di vari Stati membri alla rapida formalizzazione delle procedure di consegna, se non, a volte, il troppo frequente ricorso alle ragioni «facoltative» di non esecuzione da parte degli Stati richiesti, in forza di determinazioni eccessivamente radicali, foriere di irrigidimenti «di principio», o di asserita insufficienza di adeguate «garanzie» da parte degli Stati richiedenti.

Persiste, inoltre, nell'articolato della decisione-quadro 2002/584/GAI il problema della contumacia. Ci si riferisce alle ipotesi, assai frequenti nella prassi e che inevitabilmente si riproporranno alla luce della nuova disciplina comunitaria, in cui dovesse richiedersi la consegna di persone condannate con sentenza pronunciata in contumacia.

Le AA. GG. italiane, in tali casi, in forza del disposto dell'art. 5 n. 1 della D.q., avrebbero l'onere di fornire allo Stato richiesto, quale specifica condizione per la consegna, *«assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio»*. Si consideri che per l'ordinamento tedesco, ad esempio, la disciplina attuativa del mandato di arresto prevede quale condizione della consegna la natura non contumaciale della sentenza (con l'eventuale garanzia di un nuovo giudizio destinato a vedere «ampiamente esaminata» l'accusa). A sua volta, il Regno Unito distingue sul punto tra volontaria e involontaria sottrazione al giudizio, richiedendo apposita verifica per acclarare tale aspetto al fine di «condizionare», nella ricorrenza del primo caso, la consegna alla garanzia di un nuovo giudizio e del relativo contraddittorio. Non dissimili previsioni sono state peraltro adottate nelle legislazioni attuative di altri Stati membri, quali Lussemburgo, Svezia e Belgio.

Al riguardo, non deve però passare inosservato che l'Italia ha recentemente allargato l'area delle garanzie verso i contumaci – in particolare in tema d'impugnazione delle sentenze e dei decreti penali di condanna – con il varo del d.l. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modificazioni nella legge n. 60 del 2005, ispirandosi in tal guisa alle indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e nel tentativo, dunque, di allineare la normativa interna agli *standard* europei.

L'auspicio è dunque che il nuovo impianto di ispirazione europea e principalmente la prassi applicativa che ne conseguirà possano seriamente segnare un effettivo progresso sul piano dello snellimento e della semplificazione dei momenti di localizzazione e di consegna intracomunitaria dei soggetti ricercati, siano essi condannati o soltanto indagati/imputati.

Sull'esperienza ad oggi vissuta dall'Italia, appare utile intanto fornire qui qualche illuminante esempio.

Un'indagine ricognitiva effettuata in tempi assai recenti dalla Commissione ha consentito di apprezzare un variegato ventaglio di esperienze in materia di cooperazione giudiziaria intereuropea sul tema della localizzazione e cattura di soggetti ricercati.

La maggiore densità di richieste a fini estradizionali e, più a largo raggio, di cooperazione investigativa ha prevalentemente caratterizzato il sud Italia, relativo ad aree, compresa quella siciliana, in cui il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa è notoriamente più intenso e tradizionale.

E' interessante segnalare come si sia rivelata in termini ottimali, quanto a celerità del riscontro ed effettività dei risultati, la cooperazione investigativa prestata alla A.G. inquirente del capoluogo siciliano (Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Palermo) da Paesi quali la Francia e la Repubblica Ceca; ciò in occasione di delicatissime indagini come quelle riconducibili alla ricerca del notissimo capomafia Bernardo Provenzano (Francia) e alla cattura del pericoloso latitante, appartenente all'organizzazione mafiosa agrigentina, Luigi Putrone (Rep.ca Ceca). Quest'ultimo Paese ha poi dato corso con rapidità ed efficienza a un *iter* estradizionale richiesto dall'A.G. di Brescia.

A buon fine e in tempi sufficientemente brevi risultano condotte, inoltre, alcune procedure estradizionali eseguite dalla Francia sempre su richiesta dello Stato italiano; in altri casi, sempre a fini estradizionali, quel Paese ha fatto invece registrare ingiustificati ritardi. Risulta infine un caso di rifiuto di estradizione da parte del medesimo Stato transalpino, ma esso riguarda la chiesta consegna di un condannato appartenente al gruppo terroristico «Brigate rosse», ossia per un fatto penalmente rilevante per lo Stato italiano ma per il quale, tuttavia, la Francia non contempla possibilità alcuna di estradizione, trattandosi di reato di natura politica.

Di livello non sempre lusinghiero è definibile, in alcuni casi, l'assistenza assicurata in ambiti d'indagine dal Belgio (Procure di Napoli e Bari); tuttavia risultati positivi appaiono raggiunti quanto a procedure estradizionali attivate verso quel Paese (A.G. Brescia).

Germania e Spagna hanno, a loro volta, prontamente recepito richieste di cooperazione investigativa provenienti da AA. GG. italiane (servizi di osservazione, controllo e pedinamento; di perquisizione; di individuazione e intercettazione di utenze estere); il primo Stato, in alcuni casi, non ha però risposto in termini adeguati alle richieste rogatorie degli organi di giustizia italiani: frammentaria e non congrua si è rivelata infatti l'attività assistenziale tedesca a fronte di richieste avanzate dalla Procura Distrettuale di Napoli in relazione a gravissimi reati di camorra. Ancora la

Germania risulta ancor oggi frapporre vive resistenze all'extradizione in Italia del mafioso Joseph Focoso, catturato in quello Stato grazie all'assistenza prestata dalla Procura di Saarbrücken e dal BKA di Wiesbaden. La Spagna, quanto a procedure estradizionali, ha fatto registrare ingiustificati ritardi tuttora non superati, così come segnalato dalle Procure Distrettuali di grossissimi centri quali Torino, Milano e Napoli.

Ugualmente non soddisfacente è risultata l'assistenza in sede investigativa prestata dall'Austria.

Ancor di più l'Olanda è apparsa scarsamente recettiva delle istanze di cooperazione avanzate da organismi giudiziari italiani. Numerose Procure (Napoli, Roma e Trieste), debitamente interpellate, hanno infatti lamentato un'assai ridotta partecipazione operativa nonché eccessivi ed ingiustificati ritardi; e ciò sia in procedure di assistenza investigativa orientata anche alla ricerca di pericolosi latitanti, sia con riguardo ad estradizioni chieste a quel Paese. Soltanto verso l'A.G. di Brescia sembra andata a buon fine, senza alcun disguido, una procedura di estradizione ad opera dell'Olanda.

Altrettanto la Grecia, richiesta di prestare collaborazione investigativa ai fini del rintraccio di latitanti ricercati dall'A.G. di Lecce, non sembra abbia adeguatamente risposto, avendo mostrato scarsa, se non nulla, disponibilità a cooperare.

Estremamente complessi, poi, i rapporti con il Regno Unito che, a fronte di richieste estradizionali avanzate dalla Procura di Napoli interessanti un pericoloso criminale, ha frapposto ostacoli di non agevole superabilità.

Il caso - che qui merita di essere richiamato per il suo articolato *iter* burocratico - è quello relativo all'arresto di Tiberio Francesco La Torre, uno dei più temibili esponenti dell'omonimo clan camorristico «La Torre». Costui è stato oggetto di una richiesta di arresto provvisorio che le autorità inglesi non ritennero sufficienti per ottenere l'arresto in quanto, a loro giudizio, difettava il pericolo di fuga. In conseguenza di ciò, il Ministero della Giustizia italiano inviava una prima domanda di estradizione da sottoporre al vaglio del *Crown Prosecution Service* (C.P.S.), ossia l'organo che, secondo l'ordinamento inglese, rappresenta l'accusa e chiamato, nella specie, a valutare se la domanda di estradizione avesse tutti i requisiti necessari ai sensi dell'ordinamento britannico per ottenere la vittoria nel procedimento estradizionale. Sulla prima domanda presentata alle autorità inglesi il C.P.S. si pronunciava negativamente, asserendo che l'anzidetta domanda, innanzi all'*Home Office* (organo equiparabile al Ministero della Giustizia italiano) avrebbe potuto prestarsi a valide obiezioni da parte della difesa con segnato riguardo agli elementi di prova su cui si era fondata la sentenza di condanna e, quanto all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sulla previsione del reato di associazione a delinquere solo parzialmente corrispondente al reato di *conspiracy* inglese. Ne seguiva così una seconda domanda maggiormente dettagliata in ordine agli elementi di prova e si dava luogo inoltre ad una fitta corrispondenza tesa a spiegare alle autorità del Regno Unito le ampie similitudini tra il reato associativo e la *conspiracy*. A tal riguardo è da rimarcare che, seb-

bene l'ordinamento inglese si fondi sulla «probabile cause» e benché, a norma dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione, la valutazione sulla domanda dovrebbe arrestarsi ad un livello di mera legittimità, le autorità inglesi, sulla scorta della loro legislazione interna, continuano a fondare il proprio giudizio sul merito della domanda. A seguito di tale ulteriore richiesta, La Torre veniva finalmente ristretto in carcere ma, malgrado la redazione comune di un nuovo *memorandum* d'intesa volto a superare ogni altra difficoltà, la successiva procedura estradizionale, legittimamente innescata dalla Procura Distrettuale di Napoli, si è arenata.

Il quadro delle esperienze di cooperazione intracomunitaria è infine completato dall'assai positiva condotta riferibile alla Danimarca. Quest'ultimo Stato – così come rassegnato da più AA. GG. italiane (Brescia, Roma) – ha sempre riscontrato con tempestività ed efficacia di risultato sia le richieste di ausilio investigativo che quelle a fini estradizionali.

5. ORGANI E PROTOCOLLI DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Sulla base delle considerazioni espresse, si può affermare che stiamo vivendo il terzo stadio della cooperazione internazionale, sia pure a fronte di molte problematiche residuali. Questo è particolarmente vero per quanto attiene l'Unione Europea.

La cooperazione europea era nata come «cooperazione intergovernativa» nella Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 che prevedeva, per gli istituti dell'extradizione e della rogatoria, le caratteristiche della doppia incriminazione. La cooperazione poteva essere prestata solo nei casi in cui il fatto fosse previsto come delitto in entrambi i Paesi interessati; inoltre, vigeva il principio di reciprocità, secondo cui può essere richiesta assistenza solo attraverso strumenti che si è disposti a concedere. In ultimo, si poneva il vincolo dell'*exequatur*, che attribuiva poteri specifici al Ministro della Giustizia con facoltà di interferire nelle procedure di cooperazione per motivi di natura politica, di ordine pubblico, ecc., secondo il meccanismo disposto dagli articoli 697 e segg. del c.p.p.

La fase della cooperazione intergovernativa è stata progressivamente superata dal principio di reciproca fiducia fra gli Stati membri dell'Unione Europea e dalla necessità di contrastare pericolosi fenomeni criminali, che l'art. 29 del T.U.E. individua nel crimine organizzato, nel traffico di stupefacenti e nel terrorismo, in quanto essi costituiscono una minaccia globale per la democrazia nell'Unione Europea.

Una vera e propria svolta nella cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni si è avuta con la firma, nell'ottobre del 1997, del Trattato di Amsterdam, in vigore dal maggio 1999, che ha posto al centro dell'agenda dell'Unione Europea la creazione di uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia.

Oltre a stabilire il principio del mutuo riconoscimento degli atti giudiziari, il Trattato rende più agevole l'adozione di norme minime relative all'armonizzazione del diritto processuale e materiale.

Le attuali procedure decisionali, caratterizzate dalla preminenza dell'unanimità e dal ruolo secondario del Parlamento Europeo, vengono sostituite dalla «procedura legislativa ordinaria», corredata da un meccanismo detto «freno di emergenza», che consente di portare all'attenzione del Consiglio Europeo i provvedimenti che influenzino aspetti fondamentali del sistema giudiziario di uno Stato membro.

Sulla base delle novità introdotte dal Trattato di Amsterdam, il Consiglio Europeo di Tampere ha dedicato una sessione monotematica al settore Giustizia ed Affari Interni, che ha conferito ulteriore slancio alla cooperazione. Le conclusioni di Tampere indicano quattro direttrici fondamentali: una politica comune in materia di asilo ed immigrazione; un autentico spazio di giustizia europeo; un impegno a livello dell'Unione contro la criminalità; un'azione esterna di maggiore incisività. L'articolo 46 delle conclusioni istituisce Eurojust, secondo quanto si dirà più avanti.

Il sistema tradizionale fondato sugli istituti della rogatoria e dell'extradizione è ormai storicamente inadeguato a fronteggiare i problemi della criminalità organizzata transnazionale, che sa usare come leve di successo le differenze esistenti tra le leggi penali nazionali. Si è passati così ad una fase caratterizzata da rapporti diretti fra le singole autorità giudiziarie all'interno dei Paesi dell'Unione, con la conseguente eliminazione del potere di *exequatur* del Ministro.

Le fonti della cooperazione orizzontale possono essere ricondotte all'art. 53 della Convenzione di Schengen, introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 388 del 1993, e all'art. 10 della Convenzione di Strasburgo contro il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, anch'essa ratificata nel 1993 con legge n. 328.

Entrambe le convenzioni consentono la trasmissione diretta delle richieste di assistenza giudiziaria nonché la trasmissione di iniziativa di notizie ed informazioni utili alla cooperazione giudiziaria.

Questa forma di cooperazione ha subito ulteriori sviluppi negli anni successivi, innanzitutto con l'azione comune del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 1996, istitutiva della rete dei magistrati di collegamento, che prevede «*l'invio o scambio di magistrati o di funzionari particolarmente esperti nel campo delle procedure riguardanti la cooperazione giudiziaria, denominati «magistrati di collegamento», fra gli Stati membri, in base ad accordi bilaterali o multilaterali*».

Le funzioni sono solo intese a facilitare e ad accelerare, attraverso contatti diretti con le autorità giudiziarie competenti, tutte le forme di cooperazione giudiziaria in materia sia civile sia penale. L'esperienza nel complesso non è del tutto soddisfacente.

Il Ministero della Giustizia ha in corso programmi di scambio con Francia e Regno Unito.

Si è anche stabilito il 29 giugno del 1998 di istituire una rete di «punti di contatto» giudiziari tra gli Stati membri, la cosiddetta rete giudiziaria europea (*European Judicial Network*), composta «*delle autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazionale, delle autorità giudiziarie o di altre autorità competenti con responsabilità spe-*

cifiche nell'ambito della cooperazione internazionale, sia in generale che per alcune forme di criminalità grave, quali la criminalità organizzata, la corruzione, il traffico di stupefacenti o il terrorismo».

Con decisione del 28 aprile 1999 della Commissione è stato istituito l'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), nell'ambito delle nuove competenze in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. La lotta contro le frodi comunitarie s'inserisce nel quadro della «Cooperazione di Polizia e giudiziaria in materia penale» del titolo VI del T.U.E., ma, contemporaneamente, il perseguimento dei reati che colpiscono gli interessi finanziari europei costituisce anche una materia a sé stante, specifica e determinata, perché ad essere aggredite sono le risorse economiche europee e dunque si colpiscono direttamente anche gli Stati membri e i suoi contribuenti.

L'OLAF può svolgere indagini esterne, ossia su tutto il territorio dell'Unione Europea, *«al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie»* e di indagini interne; all'interno cioè delle istituzioni comunitarie. Le finalità delle indagini interne sono quelle di *«lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità; ricercare fatti gravi, connessi con l'esercizio di attività professionali, che possano costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari ed agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale o che possano costituire inadempimento degli obblighi analoghi incombenenti ai membri delle istituzioni e organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti»* (art. 2).

I risultati delle sue indagini possono essere ammessi come prove nei procedimenti penali degli Stati membri. Il dato è molto significativo perché per la prima volta un organo sovranazionale ha la possibilità di raccogliere elementi di prova ai quali l'ordinamento comunitario assicura poi una effettiva utilizzabilità processuale nei singoli Stati.

Un ulteriore sviluppo si è realizzato con l'attuazione del principio previsto dall'art. 32 del T.U.E., secondo cui è consentito non solo alla Polizia ma anche all'autorità giudiziaria di *«operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e di intesa con le autorità di quest'ultimo, sia pure alle condizioni ed entro i limiti previamente stabiliti dal Consiglio»*.

Per realizzare questo obiettivo il 29 maggio 2000 è stata sottoscritta tra gli Stati membri dell'Unione Europea la Convenzione di mutua assistenza giudiziaria penale, contenente alcune importanti innovazioni, quali l'esecuzione delle rogatorie nelle forme dello Stato richiedente, la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie nonché nuovi strumenti e tecniche investigative, come le consegne controllate, le squadre investigative comuni e le operazioni di infiltrazione.

L'art. 13 prevede la possibilità di costituire squadre investigative comuni, che possono compiere atti di polizia giudiziaria nei territori interessati dai crimini transnazionali. Queste squadre possono essere costituite se le indagini condotte in uno Stato membro comportano attività investigative complesse che hanno un collegamento con altri Stati membri o quando più Stati svolgono indagini su reati che comportano un'azione coordinata. Il 16 ottobre 2001 è stato siglato un protocollo aggiuntivo per le indagini patrimoniali, secondo il quale all'interno dell'Unione Europea non sono opponibili il segreto e le altre clausole dettate a tutela della riservatezza dell'attività bancaria; non si può rifiutare l'esecuzione delle richieste di assistenza per la natura fiscale del reato; sorge l'obbligo di adottare misure che consentano di individuare i conti bancari nella disponibilità di una persona.

Il 13 giugno 2002, come si è detto, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la decisione quadro sul mandato di arresto europeo, quale strumento destinato a sostituire le tradizionali procedure di estradizione.

Il mandato viene definito, all'art. 1, comma 2, come *«una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale»*.

La competenza a dare esecuzione a un mandato europeo appartiene, nell'ordine, alla Corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

Analogo sforzo è stato intrapreso nell'ambito del Consiglio d'Europa con la stipula del secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo del 1959 sulla mutua assistenza giudiziaria, che innova profondamente i meccanismi dell'assistenza giudiziaria penale, trasponendo sostanzialmente nel più vasto ambito territoriale del Consiglio d'Europa i modelli di collaborazione tra autorità giudiziaria già delineati nella Convenzione del 29 maggio 2000.

La Conferenza intergovernativa del 18 giugno 2004 ha adottato il testo finale del progetto di Trattato istitutivo di una Costituzione per l'Europa, poi firmato a Roma il 29 ottobre 2004 ma non ancora entrato in vigore, che ha ad oggetto disposizioni specifiche tese a garantire le misure necessarie per consentire una efficace cooperazione in materia penale, sulla base dei principi del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e il progressivo riavvicinamento delle legislazioni nazionali nelle norme penali e procedurali; quantomeno sotto il profilo delle norme minime di garanzia.

Appare fondamentale il disposto dell'articolo 41, secondo cui l'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia attraverso l'adozione di leggi europee e leggi quadro europee intese a ravvicinare le legislazioni nazionali; la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri viene incrementata sulla base del riconoscimento reciproco

delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Le misure tecniche di accompagnamento di tali norme prevedono una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni penali.

5.1 Europol

L'Ufficio europeo di polizia (Europol), con sede a L'Aja, Paesi Bassi, è nato nel 1992 per occuparsi di *intelligence* applicato a livello europeo in ambito criminale.

Sotto forma dell'Unità antidroga Europol (EDU), ha avviato le attività in modo limitato il 3 gennaio 1994, aggiungendo progressivamente altri importanti settori criminali. Dal 1° gennaio del 2002 il mandato di Europol è stato esteso a tutte le gravi forme di crimine internazionale elencate nell'annesso alla relativa Convenzione: il traffico di stupefacenti; le reti di immigrazione clandestina; il traffico di veicoli rubati; la tratta degli esseri umani, compresa la pornografia che coinvolge i bambini; la contraffazione di denaro e altri mezzi di pagamento; il traffico di sostanze radioattive e nucleari; il terrorismo.

La Convenzione Europol è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione ed è entrata in vigore il 1° ottobre 1998.

Il sostegno di Europol agli Stati membri consiste nell'agevolare lo scambio di informazioni fra servizi nazionali incaricati di far osservare le leggi; fornire analisi operative; elaborare relazioni strategiche e analisi criminali sulla base di informazioni pubbliche e riservate fornite dagli Stati membri; mettere a disposizione le proprie competenze e il sostegno tecnico ai fini delle indagini e delle operazioni condotte nell'Unione.

L'intervento di Europol è condizionato dalla sussistenza di indizi concreti sull'esistenza di un gruppo criminale che interessi due o più Paesi e dalla pericolosità conclamata del medesimo, così da esigere l'azione integrata degli altri Stati membri.

La Convenzione Europol dispone, inoltre, che l'Ufficio gestisca un sistema informatizzato per consentire l'inserimento, l'accesso e l'analisi di dati. Un'autorità di controllo comune, composta da due esperti in materia di protezione di dati per Stato membro, controlla il contenuto informativo e il successivo utilizzo di tutti i dati personali conservati dall'Europol.

Il sistema di informazioni di Europol è alimentato costantemente e direttamente dagli Stati membri rappresentati dalle unità nazionali e dalle strutture centrali di Europol stesso, che è anche responsabile per il suo corretto funzionamento, sia da un punto di vista tecnico e funzionale.

Questa base dati associativa contiene informazioni che riguardano le persone sospettate, in base alla legislazione nazionale, di aver commesso o partecipato alla commissione di un reato o che sono state condannate, se il reato rientra nelle competenze di Europol.

Il sistema contiene, inoltre, elementi su individui sospettati di poter compiere reati che ricadano nell'ambito operativo di Europol o su persone che si ritengono affiliate ad organizzazioni criminali. Quando il procedimento contro l'interessato è definitivamente archiviato o se l'imputato viene assolto, i dati relativi a questo *file* devono essere cancellati.

Il diritto d'accesso ai dati è molto severo e le abilitazioni sono concesse solo alle unità nazionali, agli ufficiali di collegamento, al direttore, ai vicedirettori ed agli agenti Europol.

Secondo la Convenzione istitutiva, ogni nazione destina almeno un ufficiale di collegamento alla sede centrale, definendo anche il numero massimo di personale che può essere impiegato nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda le problematiche di tipo logistico-organizzativo, in generale, mentre i locali necessari all'espletamento delle attività degli ufficiali di collegamento sono messi a disposizione gratuitamente dall'Europol, le altre spese, comprese quelle per le attrezzature, sono a carico dei singoli Stati.

L'Europol risponde del proprio operato al Consiglio «Giustizia e Affari interni», ossia a tutti i Ministri riuniti della Giustizia e degli Affari interni degli Stati membri. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro.

5.2 Eurojust

Il Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Affari interni dell'Unione europea ha formalmente adottato il 28 febbraio 2002 la Decisione che istituisce l'Eurojust, con sede all'Aja, per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Già il Consiglio Europeo di Tampere nelle sue conclusioni contemplava iniziative dirette a potenziare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie anche in materia penale e la cooperazione effettiva tra le autorità degli Stati membri. A tal fine, al punto 46 delle conclusioni, si prevedeva l'istituzione di un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. L'unità avrebbe avuto i compiti di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base delle analisi di Europol, e di cooperare strettamente con la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare l'esecuzione delle rogatorie.

L'accordo politico sul relativo progetto di Decisione è stato raggiunto all'esito del precedente Consiglio GAI svoltosi a Bruxelles il 6-7 dicembre 2001 e l'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (detta Pro-Eurojust), istituita con decisione del Consiglio del 14 dicembre 2000, ha cessato di esistere a decorrere dal 6 marzo 2002.

Eurojust, che sostituisce in via definitiva il precedente organismo provvisorio, è dotata di personalità giuridica ed è composta da quindici membri nazionali, aventi il titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative, distaccati da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico. I membri lavorano in condizioni di parità nell'ambito di una «tavola rotonda».

Mediante l'istituzione dell'Eurojust, il Consiglio dell'Unione Europea ha fornito una risposta alle difficoltà che incontra la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione Europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti forme pericolose di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.

La Commissione Europea, nella Comunicazione del 22 novembre 2000, si è dichiarata favorevole a che l'organismo eserciti una sfera di competenze che travalichi le forme gravi di crimine organizzato, in quanto l'esigenza di coordinamento dell'azione penale è un'esigenza di carattere generale non limitata a forme specifiche di criminalità.

L'ambito di competenza generale dell'Eurojust è particolarmente ampio e riguarda i reati per i quali è competente Europol a norma dell'art. 2 della Convenzione del 26 luglio 1995, vale a dire la prevenzione e la lotta contro il terrorismo; il traffico illecito di stupefacenti; la tratta di esseri umani; le reti d'immigrazione clandestina; il traffico illecito di materie radioattive e nucleari; il traffico illecito di autoveicoli; la lotta contro la falsificazione dell'euro; il riciclaggio dei proventi di attività criminali internazionali; specifiche forme di criminalità, quali la criminalità informatica, la frode, la corruzione, qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari dell'Unione Europea; il riciclaggio dei proventi di reato; la criminalità ambientale; la partecipazione ad un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione Europea.

Eurojust può esercitare le sue funzioni sia tramite il collegio, sia attraverso i suoi membri nazionali. Il membro nazionale, in particolare, può chiedere di valutare se avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati, esercitando quindi un'attività di impulso, porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati e organizzare squadre investigative comuni. Queste ultime hanno particolare valenza, dal momento che la rogatoria viene svolta da un magistrato, che non conosce bene la documentazione e riceve impulso da altra autorità; non può pertanto mettere a disposizione dell'esecuzione dell'attività il bagaglio di esperienze e conoscenze indispensabile per ottenere i risultati migliori.

Il collegio interviene quando uno o più membri nazionali interessati al caso ne facciano richiesta ovvero quando il caso riguardi indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione Europea. La particolarità del metodo di lavoro adottato da Eurojust consiste nella rilevanza che assumono le riunioni di coordinamento organizzate dai membri per agevolare lo scambio di informazioni tra i magistrati inqui-

renti dei diversi Paesi e per analizzare (e possibilmente tentare di risolvere) gli eventuali ostacoli giuridici che esistono alla cooperazione comunitaria.

Eurojust, con un atto motivato, può chiedere, tra l'altro, alle competenti autorità nazionali di valutare se:

- avviare un'indagine penale;
- porre in essere un'attività di coordinamento;
- istituire una squadra investigativa comune;
- comunicare le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni.

Inoltre, il nuovo organismo dovrà mantenere una stretta cooperazione con Europol, collaborare e consultarsi con la Rete giudiziaria europea. Gli elementi essenziali della cooperazione con Europol sono definiti in un accordo che disciplina lo scambio di informazioni operative, strategiche e tecniche e il coordinamento di attività fra l'Ufficio europeo di polizia e quello giudiziario con previsione, tra l'altro, di consultazioni regolari, trasmissione di informazioni, partecipazioni a riunioni di lavoro. Sono previsti rapporti di stretta cooperazione anche con l'OLAF, che può contribuire all'attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea svolta dall'Eurojust.

Questa complessità è uno dei punti negativi da sottolineare, in quanto Eurojust, ritenuta un punto di partenza per arrivare alla cosiddetta Procura europea, impatta con la presenza di altri istituti, quali i magistrati di collegamento, la rete giudiziaria europea e l'OLAF.

Questa pluralità di soggetti determina una farraginosità complessiva, che andrebbe semplificata eliminando dalla scena alcuni soggetti e sostituendoli soltanto con Eurojust, proprio in funzione della strutturazione finale unitaria degli istituti della cooperazione giudiziaria.

Vi è poi la problematica dell'informazione reciproca delle autorità giudiziarie, che deve sfociare nella sia pur difficile valutazione della maggiore competenza di altra autorità giudiziaria di altro Stato membro ai fini della istruzione del processo. Infatti, poiché i traffici illegali si articolano in modo transnazionale, può darsi che una determinata autorità possa essere la più adatta anche solo per un criterio di prevalenza di attività criminose sul territorio di un solo Stato. Per evitare le duplicazioni, è fondamentale che si svolga questa attività di coordinamento informativo di base.

Al fine di ottenere le informazioni necessarie, di particolare valenza è la possibilità di richiedere informazioni alle autorità giudiziarie che hanno procedimenti pendenti; tali notizie devono essere fornite al membro nazionale di Eurojust anche in deroga alla disciplina nazionale del segreto investigativo.

Analoghe prescrizioni valgono per accedere alle notizie contenute nel casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nei vari *database* delle sanzioni amministrative e anche nei sistemi di informazione Schengen, oltre

che nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari.

Si ha, cioè, la possibilità di integrare un patrimonio di conoscenze, nella gran parte segrete, assolutamente indispensabile perché si possa coordinare compiutamente tra più autorità giudiziarie una indagine tale da illuminare la portata dell'attività illecita e le metodiche attraverso le quali i reati si attuano in territori diversi.

La Decisione istitutiva di Eurojust è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (6 marzo 2002), ma, pur essendo vincolante per gli Stati membri, non ha sortito un'efficacia immediata, dovendo gli stessi recepire le complesse disposizioni normative in essa previste con gli opportuni provvedimenti di adattamento delle relative legislazioni nazionali.

Il governo italiano ha dato attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea istitutiva di Eurojust con la legge n. 41 del 2005.

6.0 COOPERAZIONE DI POLIZIA

Anche nel campo della cooperazione di polizia il Consiglio Europeo di Tampere ha sancito misure operative, quali l'istituzione di una Task Force dei Capi della Polizia incaricata di collaborare con Europol nello scambio di informazioni e di esperienze nonché un coordinamento tra Europol ed Eurojust al fine di potenziare la cooperazione nella lotta alla criminalità.

La raccomandazione n. 44 stabilisce che *«il Consiglio europeo chiede l'istituzione di una Task Force operativa dei Capi della Polizia, incaricata di scambiare, in cooperazione con Europol, esperienze, migliori prassi e informazioni sulle tendenze attuali della criminalità transnazionale e di contribuire alla predisposizione di azioni operative»*.

La Task Force agisce lungo tre diverse direttrici di intervento:

- **verso l'alto**, fornendo ai responsabili politici, da cui i membri dell'organismo direttamente dipendono, tutti gli elementi conoscitivi utili a formulare proposte in sede di Consiglio dei Ministri;
- **verso il basso**, dando immediata attuazione alle decisioni assunte in sede politica o in sede tecnica attraverso le strutture di polizia che dipendono dai componenti della Task Force;
- **in senso orizzontale**, fornendo il massimo supporto agli organismi comunitari, primo fra tutti Europol.

«L'attività della TFCP dovrà dunque assumere un sempre maggiore rilievo strategico, privilegiando il momento della valutazione delle nuove emergenze criminali e del loro impatto sulla situazione della sicurezza di tutti i partner europei allo scopo di determinare le grandi direttrici lungo le quali allineare i progetti operativi secondo priorità preventivamente individuate».

Nel nostro sistema nazionale, grazie alla legge di riforma n. 121 del 1981, è stata creata una Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, con sede a Roma, presso la quale i quadri dirigenti delle forze di polizia vengono formati alla cultura del coordinamento. La Scuola, e segnatamente il suo Direttore, è referente nazionale in ambito comunitario per l'Accademia Europea di Polizia (AEP), istituita dal primo gennaio 2001 con la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000.

L'AEP, che ha sede a Bramshill, nel Regno Unito, è costituita in forma di *network* di competenze e riunisce gli istituti nazionali di formazione degli alti responsabili delle forze di polizia. L'Accademia è assistita da un segretariato permanente ed è diretta da un consiglio di amministrazione, formato dai direttori degli istituti nazionali di formazione. Ogni delegazione nazionale (costituita da uno o più direttori di istituti nazionali di formazione) dispone di un voto in seno al consiglio di amministrazione. Rappresentanti del segretariato generale del Consiglio, della Commissione e di Europol assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori, senza disporre del diritto di voto.

Lo scopo dell'Accademia è di contribuire alla formazione degli alti funzionari degli Stati membri sviluppando una metodologia di approccio comune ai diversi settori della lotta contro la criminalità, della prevenzione della delinquenza e del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza; specie a livello transfrontaliero. L'AEP elaborerà anche programmi di formazione specializzata per i funzionari di livello intermedio ed il personale che opera sul campo, per i formatori stessi e per gli agenti impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata o nella gestione non militare delle crisi nei paesi terzi.

6.1 Gendarmeria Europea

Nel corso della riunione informale dei Ministri della Difesa dell'UE, tenutasi a Roma l'8 ottobre 2003, il Ministro francese Alliot Marie e il Ministro Antonio Martino convennero sulla necessità di costituire una Forza di Gendarmeria Europea (EGF) al fine di valorizzare le peculiari capacità che le forze di polizia ad ordinamento militare (*gendarmerie*) potevano esprimere nelle operazioni di *peace keeping*. Per dare corso alla volontà politica fu decisa l'istituzione di un tavolo tecnico, la cui direzione, su disposizione dello Stato Maggiore della Difesa, è stata poi affidata all'Arma dei Carabinieri attesa la specifica esperienza vantata in materia con la formula originale della *Multinational Specialized Unit* (MSU), forza specializzata dello strumento militare in possesso di capacità di polizia, che si è imposta all'attenzione della comunità internazionale come particolarmente efficace per rispondere alle più moderne esigenze delle operazioni in aree di crisi.

Le esperienze maturate dai reggimenti MSU nei Balcani hanno influito anche sulla riflessione operativa europea per la costituzione della «capacità di polizia» in operazioni per la gestione delle crisi internazionali.

L'iniziativa è stata raccolta da Spagna, Portogallo e Olanda, in modo tale che al tavolo tecnico hanno partecipato anche la *Guardia Civil* spagnola, la *Guarda Nacional Republicana* portoghese e la *Marechaussée* olandese.

Nel corso dei lavori che si sono svolti a Parigi il 14 novembre 2003, a Roma il 19 dicembre 2003 e il 05 febbraio 2004, all'Aja il 18 maggio 2004 e a Madrid il 23 e 24 giugno 2004, sono state affrontate le problematiche concernenti la costituzione di una Forza – capace di assolvere l'intero spettro dei compiti di polizia nell'ambito della gestione delle crisi – da rendere disponibile principalmente all'Unione Europea ma anche ad altre Organizzazioni Internazionali (ONU, OSCE, NATO etc).

L'EGF, pertanto, dovrà essere in grado di schierare fino a 800 unità in trenta giorni ed operare dalla fase iniziale dell'operazione, schierandosi in Teatro con le forze militari per svolgere i propri compiti di polizia, alla fase di transizione; la medesima struttura potrebbe continuare a svolgere la propria missione, sia in proprio che in sinergia con altra forza militare, facilitando il coordinamento e la cooperazione con le unità di Polizia locale o internazionale.

Infine, durante la fase di disimpegno, essa potrebbe facilitare, qualora necessario, il passaggio di responsabilità alle autorità ed agli enti civili che prendono parte agli sforzi di cooperazione.

Nel rispetto del mandato di ogni operazione, l'EGF condurrà un ampio spettro di attività, correlate alle proprie caratteristiche, come:

- svolgere missioni inerenti la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, nonché la raccolta informativa e l'*intelligence* criminale;
- monitorare e fornire consulenza alla Polizia Locale nell'adempimento dei servizi di *routine*, incluse le investigazioni criminali.

Il tavolo tecnico ha inoltre predisposto una Dichiarazione Comune, avendo a riferimento il testo firmato nel 1995 a Lisbona per la costituzione di EUROFOR. Tale dichiarazione, firmata in Olanda, sarà immediatamente esecutiva e verrà poi recepita in un trattato internazionale.

In ragione della sua natura di «accordo in forma semplificata», la Dichiarazione sarà immediatamente vincolante, per cui saranno predisposti degli Accordi Tecnici necessari al funzionamento della costituenda struttura che potrà essere operativa già nel 2005.

Il progetto è stato illustrato all'Unione Europea con due presentazioni tenute il giorno 8 settembre 2004 dinanzi al Comitato Militare (*MC- Military Committee*) e al Comitato per la gestione degli aspetti civili delle crisi (CIVCOM). In particolare, un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri ha illustrato il progetto al Comitato Militare, mentre un rappresentante della Gendarmeria Nazionale Francese lo ha rappresentato al CIVCOM.

La firma del documento è avvenuta a margine della riunione informale dei Ministri della Difesa dell'UE, che la Presidenza olandese ha organizzato per il 16 e 17 settembre 2004 all'Aja.

La Commissione rileva che la nuova Forza di Gendarmeria Europea nelle aree di crisi rappresenta certamente un positivo ed utile strumento

per la lotta al crimine e ritiene che un tale sforzo di cooperazione, operativamente ed economicamente oneroso, debba trovare una costante e virtuosa ottimizzazione funzionale anche per quanto attiene il contrasto alle consorterie mafiose transnazionali.

Infatti, la criminalità organizzata ha saputo sempre trarre profitto non solo dalle situazioni di crisi post-belliche ma anche dalle difficoltà che la comunità internazionale ha manifestato nella strutturazione di efficaci strumenti di polizia nelle aree di crisi, sia a causa della necessità di mediare approcci metodologici diversificati, sia a fronte dell'impiego di risorse umane non adeguatamente *skilled* e, in ultimo, in ragione di trapassi non sempre bene pianificati della c.d. *police primacy* tra le forze militari e quelle civili.

Ne è un esempio l'attuale situazione delle consorterie criminali in Kosovo, la cui attività si proietta in Europa con l'addestramento di guerriglieri, il traffico di stupefacenti e di esseri umani; non sono ultimamente mancate ragionate critiche all'azione di contrasto esperita dalla polizia ONU (UNMIK *Police*) e dalle strutture militari della KFOR, pur nel riconoscimento unanime degli sforzi compiuti dalle unità MSU dei Carabinieri. La lettura di questi fatti depone per la necessità di fornire la massima qualificazione alla neonata EGF.

La Commissione raccomanda che le funzioni investigative e di analisi criminale siano adeguatamente supportate nei nuovi reparti in istituzione, non solo attraverso il dispiegamento di adeguate risorse umane e strumentali ma anche con la predisposizione e la ratifica di una metodologia aggressiva del processo di *intelligence*, che negozi ed abiliti funzioni effettive di penetrazione informativa sul territorio da parte di *team* specialistici e non si racchiuda nella semplice ulteriore elaborazione di quanto ricavato dalle attività di normale raccolta informativa da parte delle unità nel corso dell'attività di pattugliamento delle aree sensibili, pur essendo questo patrimonio informativo la base essenziale per comprendere le dinamiche principali dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Si ritiene che il crimine organizzato e quello terroristico richiedano un approccio di *intelligence* assai più mirato e specialistico, con la necessità di correlativi strumenti più sofisticati di penetrazione.

Ne segue anche l'opportunità di stabilire un'adeguata circolarità informativa dei dati di *intelligence* inerenti situazioni transnazionali che, inevitabilmente, debordano dalle aree di crisi. In sostanza, le unità EGF dovrebbero poter espletare reali e non nominalistiche attività info-investigative, onde creare specifici presupposti conoscitivi per la pianificazione nelle sedi responsabili di efficaci azioni di contrasto.

Per quanto attiene alle investigazioni, la situazione, come da dottrina consolidata, varia in ragione dell'esistenza e del grado di efficienza delle polizie locali; in situazioni come la Bosnia il compito delle EGF graviterà su azioni di supporto per monitorare lo scenario e fornire consulenza alla Polizia Locale nell'adempimento dei propri servizi quotidiani, incluse le investigazioni criminali, mentre in altre aree, a minore livello di struttura-

zione della sicurezza, tali attività dovranno essere supportate in proprio, in ragione dello stato di *police primacy* esistente.

Ne consegue che l'investigazione si pone come un fattore ad intensità variabile nello scenario operativo delle gendarmerie, mentre l'*intelligence* criminale risulta essere un presupposto operativo ineliminabile, stante anche il rapporto che esiste tra le attività del crimine organizzato e la protezione stessa della forza militare operante in teatro; da questa continuità nel tempo della specifica attribuzione funzionale promana la raccomandazione della Commissione affinché essa venga progettata e dispiegata in Teatro nella forma più proattiva ed efficace possibile.

7.0 I LAVORI DELLA COMMISSIONE IN OLANDA

Nell'ambito della promozione della cultura antimafia a livello europeo una delegazione della Commissione si è recata dal 22 al 24 settembre 2003, in Olanda, all'Aja, per una serie di incontri con esponenti del Parlamento e del Governo olandese, con dirigenti di Europol e delle strutture di controllo e sicurezza nazionali olandesi.

Gli incontri hanno avuto lo scopo di approfondire e condividere le esperienze maturate dall'Italia e dall'Olanda nel campo della lotta al crimine organizzato, con un'attenzione particolare alle questioni legate ai crimini transnazionali ed ai traffici internazionali di droga, armi ed esseri umani. Questi aspetti sono stati approfonditi ulteriormente nella visita della Commissione al quartier generale di Europol.

7.1 Incontro con il Ministro della Giustizia olandese

Nell'incontro con il Ministro della Giustizia olandese, Piet Hein Donner, è stato auspicato un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati dell'Unione sul versante investigativo e di indagine, in vista di un processo che sfoci in norme europee contro la criminalità organizzata e i suoi traffici più pericolosi, presupposto per l'eventuale istituzione di una magistratura europea specializzata al riguardo.

L'attenzione è stata posta sul riciclaggio, sulla tratta degli esseri umani e sul traffico di stupefacenti. Su quest'ultimo argomento la Commissione si è soffermata con una delegazione del ministero guidata dal direttore per gli affari penali internazionali e la politica sulla droga, Arje Ijzerman, che ha illustrato l'atteggiamento del governo.

Nella politica e nella legislazione olandese le droghe pesanti vengono distinte dalle droghe leggere sulla base dei rischi che gli stupefacenti comportano per la salute del consumatore. In base a ciò il possesso di droghe leggere per uso personale (fino alla quantità di 30 grammi) non viene considerato un reato ma un'infrazione.

La vendita di droghe leggere nei *coffeeshop* non viene perseguita se avviene in condizioni severamente controllate. L'obiettivo dichiarato di questa politica è quello di evitare che i consumatori di droghe leggere vengano emarginati o vengano a contatto con altre droghe più pesanti.

Nei Paesi Bassi, quindi, la distinzione tra le tabelle di droghe pesanti e droghe leggere è basata su una valutazione dei rischi per la salute legati all'uso:

- le droghe pesanti, quali l'eroina, la cocaina e le droghe di sintesi come l'ecstasy, sono sostanze che comportano rischi inaccettabili per la salute;
- le droghe leggere sono sostanze che causano minori disturbi alla salute. Si tratta dei prodotti della canapa (derivati dalla canapa indiana), quali marijuana e hashish¹⁰.

La legge olandese sulle sostanze stupefacenti e psicotrope (*Opiumwet*) esprime questa distinzione anche nella severità delle pene imposte per vari reati e nella scala di priorità adottata nel campo delle indagini. La *ratio* delle norme è nel ritenere che il passo verso la richiesta di assistenza diventi più facile, se i consumatori di stupefacenti non devono temere di essere perseguiti nel caso che la droga sia esclusivamente per consumo personale.

La finalità principale della politica olandese in materia di stupefacenti è, dunque, far diminuire la domanda e l'offerta di droga e ridurre i rischi associati all'uso di stupefacenti per gli assuntori, per l'ambiente in cui si muovono e per la società. In questa ottica, si ritiene, per la verità su basi scientifiche e criminologiche non universalmente condivise¹¹, che le droghe leggere richiedano un diverso approccio delle droghe pesanti.

Sarebbe comunque scorretto sostenere che nei Paesi Bassi la droga sia legalizzata, in quanto sono punibili, sia per le droghe leggere che per quelle pesanti, il commercio (importazione/esportazione), la vendita, la produzione e la detenzione.

Sotto il profilo dell'applicazione della legge penale è d'importanza fondamentale il *principio dell'opportunità*, un principio generale del diritto penale dei Paesi Bassi, secondo il quale, per motivi riguardanti l'interesse della collettività, è possibile, per la legge olandese, desistere dal perseguire un reato. La massima priorità per le indagini e il procedimento penale è data al traffico su grande scala, sia di droghe pesanti che di droghe leggere. Anche la vendita di droghe pesanti è combattuta energicamente. Alle indagini sulla vendita ed il possesso di droghe leggere per uso personale è assegnato un gradino molto inferiore nella scala delle priorità.

Le indagini e il procedimento penale per la vendita di droghe pesanti, indipendentemente dalla quantità, hanno la massima priorità e il reato viene punito con pene severe. Per le droghe leggere è invece importante la quantità. Non viene attivamente indagata la vendita di una quantità massima di 5 grammi in *coffee shop* autorizzati, mentre la vendita di quantità maggiori viene colpita duramente. La vendita in bar, caffè e ri-

¹⁰ Vedi la pubblicazione al sito ufficiale <http://www.minbuza.nl/>

¹¹ Sui danni da Delta-9-Tetraidrocannabinolo vedasi ad esempio <http://www.nida.nih.gov/>

storanti e altri locali simili, per strada o in abitazioni viene indagata attivamente.

Se un soggetto è dipendente da droghe pesanti ed è fermato per possesso di sostanze stupefacenti o per attività criminali motivate dalla necessità di procurarsi la droga, la polizia si mette in contatto con i servizi di assistenza. La collaborazione tra polizia e organi giudiziari, da un lato, e servizi di assistenza dall'altro è un fattore distintivo della politica olandese.

Le sostanze stupefacenti sintetiche sono ritenute droghe pesanti ed hanno quindi una alta priorità per le indagini e il procedimento penale. Si tratta spesso di attività inerenti la criminalità organizzata, contro cui, secondo il diritto penale olandese, si può richiedere una pena più severa di quella massima contemplata per il reato in questione.

Nei Paesi Bassi la coltivazione di canapa indiana è proibita. La normativa in questo campo è diventata più severa nel 1999. La pena massima per la coltivazione professionale o industriale di canapa indiana è stata portata da due anni di reclusione o NLG 25.000 di multa a quattro anni di reclusione o NLG 100.000 di multa¹². Lo svolgimento di indagini e la promozione di azioni legali contro la coltivazione professionale o industriale ha un'alta priorità. La coltivazione di canapa indiana è permessa solamente all'aria aperta ed a pieno campo per la produzione di fibre.

Per quanto riguarda i tossicodipendenti che si trovano nei Paesi Bassi illegalmente e che commettono reati, si segue un'attiva politica che porta alla loro espulsione: indagini mirate, imputazioni e processi, con eventuale trasmissione della sentenza in un altro paese.

Per combattere l'esportazione delle droghe leggere da parte dei cosiddetti «turisti della droga», la quantità di sostanze «leggere» che è permesso vendere nei *coffee shop* senza incorrere in sanzioni penali è limitata ad appena 5 grammi.

L'esportazione di tutte le droghe, anche di piccole quantità di droghe leggere, è sempre punibile. Sono stati rilevati alcuni tentativi di penetrazione del crimine organizzato nei *coffee shop* nonché un aumento del turismo diretto verso questi luoghi e un aumento della coltivazione di cannabis, dalla quale derivano l'hashish e la marijuana.

I Ministeri olandesi della Sanità, Interni e Giustizia hanno lanciato più di un allarme in materia, suggerendo di procedere ad una maggiore regolamentazione dei *coffee shop* poiché l'abbassamento della soglia di età dei consumatori e il libero accesso di giovanissimi desta preoccupazione. Il fenomeno del consumo di cannabis si è dimostrato poi in costante aumento nel tempo. Su ciò comunque le autorità non si sono mostrate preoccupate, anche se tale elemento contrasta chiaramente con il dichiarato obiettivo di stabilizzazione del fenomeno.

Negli anni '90 si sono progressivamente sviluppate nei Paesi Bassi particolari forme di coltivazione al coperto di cannabis, cosiddette *indoor*,

¹² 1 NLG = 0.45 Euro

tecnica che consente quattro raccolti l'anno, con tassi di principio attivo (THC tetraidrocannabinolo), compresi tra il 20% e il 30%, il triplo rispetto alla percentuale di principio attivo solitamente riscontrato nelle piante a coltivazione tradizionale. Il prodotto stupefacente olandese assume il nome di *nederwiet* ed è destinato soprattutto alla vendita nei *coffee shop*.

Per rendere l'idea della mole complessiva della produzione di derivati della cannabis in l'Olanda, si segnala che nel 1999 i sequestri di marijuana attestano il paese all'ottavo posto della graduatoria mondiale (primo in Europa), mentre i sequestri di hashish lo pongono al quarto posto della graduatoria mondiale (terzo in Europa, preceduto da Spagna e Francia, questi ultimi territori di transito delle rotte dell'hashish marocchino).

I gestori dei *coffee shop* si approvvigionano in parte da grossisti e in parte da persone che in ogni caso hanno rapporti con il traffico di cannabis e dei prodotti da essa derivata. Con il successo del *nederwiet* alcuni gestori di *coffee shop* coltivano per proprio conto o intrattengono dei contatti con differenti piccoli coltivatori a domicilio, dai quali essi acquistano la raccolta. In questo modo tutta la catena di produzione e di vendita può essere infiltrata dalle organizzazioni criminali. Le inchieste giudiziarie rivelano regolarmente l'esistenza di organizzazioni criminali che si dedicano all'importazione, al commercio all'ingrosso e alla vendita al dettaglio della cannabis ai gestori sia dei *coffee shop* sia di altri stabilimenti quali hotel, ristoranti e bar.

Sono allo studio progetti per affrontare i problemi emergenti. In particolare è iniziato il trasferimento di numerosi *coffee shop* nelle zone periferiche delle città e sono aumentati i controlli per scoraggiare le nuove coltivazioni. Aumenta, infatti, il numero dei centri di coltivazione individuati e chiusi, così come aumenta la loro estensione.

Il governo olandese considera prioritaria la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al traffico della droga. I problemi maggiori vengono dalla vicinanza alle colonie di paesi di coltivazione o di transito, come la Colombia e il Venezuela; si tenta di ridurre il transito dall'area dei Caraibi agli altri paesi dell'Unione Europea, che avviene tramite l'aeroporto di Schipol, presso Amsterdam. A questo scopo sono adottate nell'aeroporto le stesse misure utilizzate nel porto di Amsterdam, basate soprattutto sull'uso di scanner fissi e mobili, che avrebbero dato buoni risultati nei confronti del traffico di droga e del contrabbando.

Ci sono iniziative, a partire dal 2002, per rafforzare le norme penali, aumentare il numero delle carceri, procedere a nuove assunzioni nella magistratura e incrementare la cooperazione con le isole caraibiche nonché celebrare i giudizi per direttissima in aeroporto per procedere all'espulsione immediata.

In Olanda, tuttavia, non ci sono strutture di polizia, o nella magistratura, specializzate nella lotta al traffico di stupefacenti, salvo un'unità d'indagine e cinque squadre di polizia deputate al contrasto della produzione e del commercio dell'ecstasy e, più in generale, delle droghe sintetiche.

Di questo bisogna tenere conto quando si legge nelle dichiarazioni ufficiali che i traffici sono *attivamente* indagati.

Il vero problema che va sottoposto all'esame e alla riflessione anche politica di tutti i Gruppi è un altro ed è quello che la Commissione riscontra ed ha riscontrato nei suoi rapporti con i Paesi esteri. Il vero problema non è costituito tanto dal recepimento nel nostro ordinamento di istituti che come ho detto spesso già esistevano anche se possono comunque essere migliorati, ma è dato dal fatto che nella stragrande maggioranza dei Paesi esteri non esiste una legislazione così avanzata come quella italiana. Tuttavia, questo potrebbe rappresentare ancora un problema relativo se esso dipendesse soltanto da un ritardo nella modernizzazione – in virtù delle transnazionalità delle organizzazioni criminali – della legislazione, giacché si tratterebbe di un aspetto al quale con buona volontà si potrebbe immediatamente ovviare anche prendendo spunto da chi questi problemi li ha già trattati. Quello che si riscontra e che è ancora più pericoloso è invece una ritrosia culturale e giuridica ad accogliere determinati istituti nel proprio ordinamento. Ciò a partire dalle ipotesi associative, giacché in molti ordinamenti si continua a battere sulla problematica del concorso, e del suo eventuale aggravamento in talune occasioni, ma anche dall'approccio nei confronti di quella che è la questione della coltivazione di piante destinate alla produzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della visita in Olanda si è disquisito sull'opportunità di punire o meno una coltivazione di cannabis, anche abbastanza estesa, magari realizzata nell'ambito di appartamenti, a cui eventualmente applicare imposizioni tributarie, rendendo in tal modo per certi versi legittima la coltivazione stessa. Allora, il vero problema non è solo quello del ritardo degli altri, ma quello di una ritrosia culturale e politica che deriva dalla necessità di evitare che molti Paesi non siano più il circuito economico privilegiato per il riciclaggio di denaro sporco. Ciò vale anche per alcuni Paesi dell'Unione Europea che non hanno normative antiriciclaggio e spesso nemmeno sensibilità antiriciclaggio elevate come quella italiana.

7.2 Incontro con le Forze di Polizia olandesi

Anche dall'incontro con il Direttore della Polizia Goed, il suo Vice ed altri esperti del Ministero dell'Interno nonché con i responsabili del Servizio di Polizia Nazionale si è avuto conferma che l'interesse preminente di tutti i gruppi criminali è il traffico della droga.

Si ritiene, tuttavia, dalle autorità locali che il crimine organizzato nei Paesi Bassi sia di natura transitoria e riguardi principalmente il traffico transfrontaliero di esseri umani, denaro e beni. Non sembrerebbe esistere una tendenza a creare un dominio criminale territoriale come in Italia o negli Stati Uniti: i profitti criminali sono un «*cross-border illegal trade*». Sono queste le conclusioni anche del *Research and Documentation Centre* (WODC) e della *Free University* (VU) di Amsterdam, contenute in un rapporto inviato al Parlamento olandese, dal titolo *Organised crime in*

the Netherlands. I circuiti criminali esaminati apparirebbero assai poco strutturati e privi di una chiara divisione di compiti, senza evidenti codici comportamentali mafiosi. Si tratterebbe di circuiti con organizzazione interna piatta, paritaria, ove i capi sono tali per capacità organizzative, finanziarie e di relazione. Questi *leader* sarebbero facili da sostituire e non indispensabili per le organizzazioni. La corruzione di funzionari di polizia, autorità di giustizia e doganieri da parte di trafficanti di cocaina, sarebbe limitata a casi sporadici, specialmente a traffici che implicano il vettore aereo. Il riciclaggio di denaro utilizza i mezzi noti, quali corrieri, istituzioni bancarie e *money transfer*: molte transazioni illecite avrebbero luogo attraverso canali ufficiali. I proventi di reato vengono poi reinvestiti in immobili, imprese da utilizzare come facciata e strutture di *catering*.

Le autorità ritengono necessario modificare il sistema sanzionatorio, dal momento che la popolazione carceraria è aumentata dal 1987 al 2001 del 182%, specialmente per l'arresto dei corrieri della droga. Non potendo pensare di incrementare l'edilizia carceraria, il Ministro punta alla coabitazione dei detenuti, alla modifica delle sanzioni e alla sorveglianza elettronica di detenuti in libertà condizionata. Viene lanciato l'allarme sulla crescita del crimine giovanile, che necessita di un approccio fermo e pianificato per la risocializzazione e la rieducazione. L'obiettivo è quello di abbattere nei prossimi 5 anni le recidive.

Sotto l'aspetto preventivo si dà grande importanza al progetto, che vede la sinergia dei privati con gli enti pubblici (il Ministero della Giustizia e quello dell'Interno) per la realizzazione di un centro per la prevenzione del crimine e per la sicurezza. Si punta più alla prevenzione che alla repressione, stimolando le amministrazioni locali a impegnarsi contro la criminalità organizzata per assicurare la vivibilità dei quartieri.

La criminalità crea reti temporanee sulla base delle «competenze» specifiche. Non vi sono capi storici da colpire, perché la maggior parte dei responsabili delle organizzazioni criminali straniere risiedono fuori del paese e ne utilizzano le infrastrutture. I flussi commerciali facilitano l'accesso dei criminali, che si appoggiano a società che operano nel settore portuale e danno supporto logistico, senza conoscere il contenuto illegale eventuale dei *container*.

Nel porto di Rotterdam sbarcano ogni anno sei milioni di *container*, di cui il 70 per cento è in transito, e controlli accurati vengono effettuati solo dietro segnalazione specifica. Agisce, infatti, un sistema di *intelligence* presso la dogana, che entra in azione di fronte a operazioni inusuali o merci provenienti da società sospette e fa scattare i controlli, eseguiti mediante uso di scanner, raggi X, cani ed eventualmente l'apertura dei contenitori. Le società coinvolte in operazioni criminali vengono private dei diritti di atterraggio o di ormeggio.

Viene compiuto un monitoraggio anche sulle società che effettuano traffici da zone sospette, come il Sud America, cercando di far eseguire i controlli sulle persone già nei paesi di provenienza, ma queste misure incontrano un limite quando toccano interessi commerciali internazionali

o comunque rilevanti, perché le lunghe soste causate dai controlli recano danni, anche significativi, alle merci e alle compagnie.

7.3 Incontro con Europol

In occasione della visita al quartier generale di Europol e dell'incontro con il direttore Jurgen Storbeck la Commissione non ha nascosto la propria preoccupazione per il volume di affari che il crimine organizzato gestisce in tutti gli Stati europei senza eccezione alcuna e con possibili intersezioni con il terrorismo e il traffico di armi. Nel corso della riunione, al comune apprezzamento nei confronti dell'attività delle forze dell'ordine italiane, anche nella capacità di collegamento con Europol e le altre polizie europee, si è aggiunto un forte auspicio per il rafforzamento dei meccanismi di trasmissione delle informazioni dai singoli Stati dell'Unione.

La caratteristica dell'Europol, ha ribadito Storbeck, è proprio nella capacità di combinare le informazioni provenienti da più paesi: l'analisi informativa differenzia questo organismo da Interpol, che svolge anche indagini e operazioni di polizia.

È stata ribadita la necessità di creare meccanismi di trasmissione automatica delle informazioni sul modello interno italiano della Direzione nazionale antimafia e di rilanciare e sviluppare Europol come terzo pilastro dell'Unione Europea. Soprattutto per il riciclaggio, il contrasto dei singoli Stati può risultare inadeguato senza il supporto strategico e di insieme che solo una struttura comunitaria può garantire.

La scelta del canale Europol, ritiene la Commissione, non dovrebbe più essere una opzione discrezionale totalmente libera. Si devono sostenere gli sforzi per individuare in esso il soggetto al quale dare obbligatoriamente e dal quale ricevere le informative su tutte le operazioni del crimine organizzato. Senza questa visione di insieme la comprensione frammentata delle attività criminali rischia di precludere un'azione di contrasto efficace e, in assenza di un coordinamento nei controlli, anche l'individuazione dei criminali appare difficile.

Gli incontri di lavoro presso l'Europol (con Kevin Philip O'Connell, vice direttore, e Dick Heimans, sui problemi derivanti dall'allargamento dell'Unione Europea, il capitano Roberto Di Legami sulla criminalità organizzata, il Col. CC Antonio Saccone sull'analisi criminale, Richard Weijenburg sul traffico di stupefacenti e Christian Jacquier su riciclaggio e crimini finanziari) hanno messo in evidenza gli interessi principali dell'Ufficio: il contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto dell'Europa orientale; il traffico di stupefacenti (cocaina, eroina e droghe sintetiche); il riciclaggio e i crimini finanziari nonché problematiche diverse come la contraffazione dell'euro e la proliferazione in alcuni Paesi di bande criminali di motociclisti¹³.

¹³ Questo problema, ritenuto molto grave in Europa, si è manifestato marginalmente anche in Italia, come dimostrano le indagini condotte nel 2003 dalla Squadra Mobile di Bolzano. Nel settembre 2003 una persona è morta ed un'altra rimase ferita in Alto Adige,

L'impegno maggiore di Europol è rivolto a contrastare il traffico della droga, di cui sono state illustrate alla Commissione le rotte principali nonché le aree di produzione e trasformazione in base alle diverse sostanze stupefacenti.

Le aree geografiche con le maggiori coltivazioni di papavero da oppio, sostanza naturale per la produzione dell'eroina, si identificano con il Sud-Ovest Asiatico (area della Mezzaluna d'oro), il Sud-Est Asiatico (area del Triangolo d'oro), il Centro e Sud America.

Nell'area del Sud-Ovest asiatico primeggia l'Afghanistan, dove nel 2003 è stato prodotto il 77% dell'oppio a livello mondiale, con un incremento del 6% rispetto alla produzione dell'anno 2002. Il picco culminante di produzione di oppio in Afghanistan è rappresentato dalle 4.600 tonnellate prodotte nel 1999, durante il regime talebano.

La crescente produzione di oppio ed eroina in Afghanistan trova i principali mercati di destinazione in Europa Occidentale e Russia. Oltre alle tradizionali rotte di transito attraverso l'Iran ed il Pakistan, Paesi che hanno intensificato l'azione di contrasto ai narcotrafficienti, da tempo va acquisendo crescente importanza la cosiddetta «rotta settentrionale», attraverso i confini delle Repubbliche *ex* sovietiche dell'Asia Centrale (Tajikistan, Turkmenistan, Kirgizistan, Uzbekistan, Kazakhstan).

Nel continente americano, Messico e Colombia sono le aree di produzione degli oppiacei. Dalla Colombia proviene, in prevalenza, eroina di alta qualità, contraddistinta dal colore bianco, tipico di un livello di purezza dell'80-90%, mentre dal Messico proviene stupefacente di bassa qualità, caratterizzato dal classico colore nero catrame o marrone scuro. Il tradizionale polo geografico di coltivazione della foglia di coca, sostanza naturale per la produzione della cocaina, rimane il Sud America. In particolare, il Brasile ed il Venezuela sono utilizzati dai cartelli colombiani come ponte per l'invio di grosse quantità di cocaina in USA ed Europa agevolati dall'assenza, sotto il profilo finanziario, di idonei meccanismi di contrasto. La cocaina prodotta in Colombia raggiunge l'Europa e gli U.S.A. attraverso il Venezuela, mentre la maggior parte dell'hashish introdotto in Europa proviene dal Marocco.

Per quanto riguarda il fenomeno del traffico e dell'uso di sostanze sintetiche, in particolare ecstasy e amfetamine (dettagliatamente analizzato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta al crimine organizzato e al traffico internazionale di droga, che ha prodotto, al riguardo, un articolato rapporto ¹⁴) desta allarme l'aumento in numero e dimensione dei luoghi di produzione, principalmente in Europa e Nord-America. Si stima che ven-

in una sparatoria tra due bande di motociclisti, avvenuta nei pressi di un albergo alla periferia di Lana, in una stretta gola dove corre una passeggiata panoramica. Si trattava di una resa dei conti tra due bande rivali - i *Bandidos* e gli *Hell's Angels* - di *bikers* che la precedente primavera, sempre nella zona di Merano, avevano dato vita ad una violenta rissa.

¹⁴ United Nations. Office on Drugs and Crime, *Ecstasy and Amphetamines. Global Survey 2003*. Il rapporto completo in formato PDF è disponibile sul sito dell'UNODC all'indirizzo http://www.unodc.org/unodc/world_drug_report.html.

gano prodotte oltre 500 tonnellate di stimolanti di tipo amfetaminico (STA) all'anno; nell'ultimo decennio i sequestri di questi stimolanti sono decuplicati, passando dalle 4 tonnellate del 1990/1991 alle quasi 40 tonnellate del 2000/2001.

Bassi costi, alti ricavi, laboratori facilmente mimetizzabili e vicini ai punti di smercio rendono il commercio di STA estremamente attraente per la criminalità organizzata. Meno di un chilo di droga illegale può consentire di ricavare un profitto tale da ammortizzare i costi di installazione di un piccolo laboratorio. A differenza delle droghe di origine naturale (eroina, cocaina, cannabis), per le quali è possibile individuare aree di produzione e di trasformazione, per le droghe sintetiche una siffatta indicazione è pressoché impossibile perché si possono produrre ovunque.

L'Europa riveste un ruolo di primo piano nella produzione di droghe di sintesi, prima tra tutte la metilendiossianfetamina (MDMA), e da questo continente si dirama la maggior parte del traffico destinato al mercato globale. In Europa Orientale sono attivi gruppi del crimine organizzato ai fini della produzione illecita di droghe sintetiche. Relativamente alla produzione, alcuni Paesi, in particolare Olanda e Belgio, sono noti quali centri di eccellenza nella produzione di MDMA.

I sequestri di laboratori, attrezzature, precursori e prodotti finiti, così come i dati sul consumo, indicano che il mercato degli STA è in radicale cambiamento. Il rapporto dell'ONU documenta l'allarmante aumento in numero e dimensione dei luoghi di produzione in sempre più paesi, principalmente in Europa e Nord America. Le forze di polizia hanno smantellato un numero record di laboratori domestici, ma sono anche emerse manifatture clandestine con capacità produttive di 100 chili alla settimana, l'equivalente di un milione di pasticche di ecstasy e il 4% del consumo mondiale settimanale. Nel 2001 sono stati sequestrati quasi 8000 laboratori di metanfetamina, per lo più negli Stati Uniti, mentre il numero di sequestri di laboratori di ecstasy tra il 1991-2001 è sestuplicato.

Sempre più i produttori clandestini si avvalgono della diffusione di tecnologie, compreso l'uso di Internet, per attrezzare laboratori dove esistono condizioni favorevoli quali l'accesso ai precursori chimici, la corruzione, le scarse capacità di contrasto da parte delle forze di polizia, la mancanza di accordi di estradizione e pene poco severe. Questi aspetti hanno favorito un sempre maggiore coinvolgimento dei gruppi criminali, che adottano forme violente di commercio.

I Paesi europei sono assediati da un flusso continuo, agevolato dall'insediamento all'estero delle proiezioni di alcune organizzazioni criminali originarie degli Stati europei¹⁵. Si registrano vere e proprie alleanze su scala planetaria che sfuggono al controllo degli Stati e minano gli assetti democratici. All'interno dell'Unione ciascuno deve dare il proprio contributo, perché non vi è Paese di transito, come l'Olanda, che nel tempo non si trasformi fatalmente in Paese di consumo. I luoghi a rischio

¹⁵ Si pensi *in primis* alla 'ndrangheta calabrese.

elevato sono i porti e gli aeroporti. I controlli attraverso gli scanner sono solo un punto di partenza che hanno dato buoni risultati, ma sono comunque marginali rispetto al volume del traffico commerciale. Ogni Stato deve dunque sviluppare forme di cooperazione e di investigazione integrate, perché ogni singolo approdo in uno Stato membro rappresenta il luogo di ingresso per l'intera Unione Europea.

Un'altra delle finalità della visita della Commissione in Olanda è quella di discutere il fenomeno del riciclaggio di capitali illeciti e di analizzare lo stato attuale dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di contrasto a livello europeo.

L'attenzione di Europol è rivolta verso il fenomeno del riciclaggio, nelle sue dinamiche caratteristiche, in armonia con la consolidata dottrina del GAFI.

Nella precedente relazione della Commissione venne dato ampio spazio alla illustrazione dei momenti principali del fenomeno, osservato come un processo operativo a più fasi integrate:

- **collocamento** (rappresenta l'introduzione del denaro tipicamente contante nel circuito finanziario);
- **stratificazione** (intrecci e frammentazione di operazioni finanziarie operate attraverso finanziari, società commerciali, contabili ecc.);
- **integrazione** (conclude e perfeziona il processo rendendo pressoché impossibile ricostruire a ritroso tutto l'*iter* seguito, con la forte mimetizzazione delle cosiddette «piste di carta» e «piste digitali»).

La Seconda Direttiva Europea anti-riciclaggio – Direttiva 97/2001 entrata in vigore il 15 giugno 2003 – introduce prescrizioni che richiedono l'adempimento delle misure antiriciclaggio anche da parte di avvocati, notai, commercialisti e revisori qualora essi si trovino ad effettuare operazioni finanziarie per conto del cliente (sono escluse le operazioni inerenti l'area della difesa legale) che possano esporre al rischio di riciclaggio.

Le principali tecniche di contrasto mantengono validità operativa:

- attività investigativa tradizionale avviata contro persone e/o gruppi appartenenti alla criminalità organizzata;
- monitoraggio delle transazioni sospette trasmesse dalle unità di informazione finanziaria (FIU);
- informazioni provenienti dalle dogane sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.

Il monitoraggio delle dichiarazioni sospette destinate ai Servizi di Polizia si svolge in ottemperanza all'art. 30-1 B del Trattato di Amsterdam e necessita, in un mercato europeo integrato da una sola moneta unica, di un centro di analisi delle dichiarazioni finanziarie sospette presso l'Europol capace di operare un'analisi in ambito UE. Tale metodologia avanzata richiede l'istituzione di un «*File di Analisi*» (SUSTRANS), limitato alle dichiarazioni sospette destinate alle Autorità di polizia o giudiziaria e dotato di un alto livello di protezione e confidenzialità dei dati trasmessi.

Le finalità strategiche di SUSTRANS sono il monitoraggio del *cash flow* e delle società, persone singole e/o gruppi che hanno effettuato la transazione sospetta. Invece, le finalità operative ineriscono la possibilità di sondare i collegamenti tra le transazioni sospette nell'ambito dell'UE, i differenti Files di Analisi (AWFs) e le indagini avviate dai Paesi membri in Cooperazione con Europol.

Europol sta realizzando, inoltre, il progetto *Criminal Asset Knowledge Center*, i cui obiettivi consistono nell'ottimizzazione dei processi di identificazione, sequestro, congelamento e confisca di beni provento di attività delittuose al fine di privare le organizzazioni criminali transnazionali del loro supporto finanziario. Ciò implica l'assistenza ai Paesi membri, il supporto tecnico-informativo per identificare i beni provenienti da attività illegali e situati in Paesi esteri, i rapporti di cooperazione con il settore privato, con particolare riferimento alle banche dati commerciali, registri immobiliari, la società SWIFT, Europay, ecc., il collegamento con i paesi terzi firmatari di accordi di cooperazione con Europol.

Il fenomeno del riciclaggio richiede la cooperazione tra le unità del *Serious Crime Department*. A tal fine si è proceduto ad avviare una cooperazione di tipo orizzontale, ad esempio con l'Unità SC1 in riferimento a specifiche indagini in corso contro la criminalità organizzata proveniente dai paesi dell'ex URSS, e l'identificazione della dinamica delle tecniche di riciclaggio impiegate con finalità di contrasto.

Il complesso meccanismo di riciclaggio usato da organizzazioni criminali dell'ex URSS suscita notevole interesse investigativo. Esso comprende:

- società di copertura utilizzate nella fase della «stratificazione» (*Front Shell companies*);
- frequente avvicendamento di vari soggetti ai vertici delle società per assicurare l'occultamento dei personaggi chiave effettivamente esercitanti il controllo delle stesse;
- occultamento dell'origine del denaro attraverso la stratificazione operata con capitali provenienti da paesi terzi;
- profonda conoscenza del diritto societario interno vigente nei paesi coinvolti;
- non esecuzione di condotte penalmente rilevanti nei paesi coinvolti nell'attività di stratificazione e/o investimento;
- difficoltà di identificazione del reato presupposto.

Le attività di Europol, per quanto attiene l'analisi, possono essere così ripartite:

- **analisi Operativa** (85% del carico di lavoro complessivo), diretta a studiare un fenomeno o un caso reale a finalità pratiche di natura tipicamente investigativa;
- **analisi Strategica**, finalizzata a comprendere l'evoluzione e la natura di fenomeni e non di singoli casi;
- **attività formativa nel settore analisi**;

- **promozione e standardizzazione delle tecniche nei paesi membri e in quelli candidati all'accesso;**
- **sviluppo delle *best practices* nell'analisi criminale.**

Dovendo armonizzare l'approccio di più Paesi al problema del crimine organizzato, Europol ha dovuto esplicitare una definizione¹⁶ del medesimo, suggerendo che determinati criteri siano pertinenti a descriverlo:

- la collaborazione di più di due soggetti, ognuno con il proprio specifico compito;
- la struttura criminale deve operare per un tempo prolungato o tendenzialmente indefinito;
- l'esistenza di una forma di disciplina e di controllo interno;
- i soggetti partecipanti sono sospettati di commettere gravi crimini;
- la struttura opera a livello internazionale;
- la violenza viene utilizzata, insieme ad altri mezzi, per l'intimidazione delle vittime;
- vengono utilizzate strutture commerciali o finanziarie;
- la struttura opera nel riciclaggio;
- viene esercitata un'influenza sulla sfera politica, sull'informazione, sulla pubblica amministrazione, sulle autorità giudiziarie o sull'economia;
- il gruppo criminale è determinato dalla ricerca di profitto e/o di potere.

Lo studio della criminalità organizzata che agisce sul territorio della UE può essere sintetizzato in termini quantitativi, asserendo che esistono migliaia di gruppi con decine di migliaia di associati, che hanno un giro annuo di affari illeciti valutabile in miliardi di Euro. L'approccio di analisi quantitativo fornisce immediatamente e con chiarezza il livello complessivo della minaccia.

I principali gruppi criminali possono essere distinti in:

- **indigeni**, in particolare alcuni gruppi belgi, olandesi ed italiani;
- **gruppi etnici**, quali i sodalizi di etnia albanese, russa, turca e i gruppi colombiani.

Come evidenziato in precedenza, l'Analisi Operativa costituisce un ausilio alle indagini per conseguire:

- la ricostruzione degli organigrammi criminali;
- la definizione dei ruoli, dei *modus operandi* e delle rotte dei traffici;
- nuovi settori investigativi;
- lo studio della vulnerabilità dei settori di interesse criminale;
- l'aumento del coordinamento;
- la prevenzione dei crimini.

¹⁶ Questi criteri sono un sottoinsieme di quelli utilizzati in sede ONU, dei quali viene data ampia disamina in questa Relazione nella parte dedicata alla situazione calabrese.

Dalle analisi di Europol emergono chiaramente nuove forme di criminalità che sfruttano strumenti innovativi nella frammentazione attività criminali in diverse giurisdizioni, specie per quanto attiene il crimine cibernetico.

8. LA VISITA DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

Il 29 settembre 2003 una delegazione della Commissione si è recata presso il Parlamento Europeo, a Bruxelles, incontrando i componenti della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e una rappresentanza della Commissione giuridica e per il mercato interno in una seduta dedicata all'entrata in vigore, proprio quel giorno, della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta transnazionale al crimine organizzato, la cosiddetta Convenzione di Palermo. Nella seduta, presieduta dall'on. Jorge Salvador Hernández Mollar, hanno preso la parola e hanno risposto a domande dei parlamentari presenti il dottor Antonio Maria Costa, vice segretario generale delle Nazioni Unite e direttore dell'Agenzia ONU per la lotta al crimine organizzato e al traffico internazionale di droga, e il presidente della Commissione, sen. Roberto Centaro.

Il dottor Costa ha illustrato il lavoro compiuto dall'Agenzia da lui diretta, osservando innanzitutto che la diffusione della droga non può essere contrastata solo con un'attività repressiva ma anche con una politica volta a scoraggiarne il consumo grazie a campagne pubblicitarie mirate e a ridurre la produzione in loco, diminuendo la resa economica del prodotto e incoraggiando i contadini a tornare alle colture tradizionali dei rispettivi paesi. A questo scopo, invece, non è efficace la liberalizzazione, viste le conseguenze negative del consumo e i problemi sanitari ad esso collegati. Il nuovo fronte che da qualche anno impegna le agenzie internazionali è quello delle droghe sintetiche, la cui diffusione non è legata più alla produzione di materia prima in qualche paese del terzo mondo ma alla pura volontà di guadagno delle organizzazioni criminali che le commerciano. Per contrastare adeguatamente la fenomenologia mutante del pericolo droga è necessario attivare tutte le tecniche di dissuasione del consumo.

Ha illustrato, quindi, il contenuto della Convenzione di Palermo, segnalando che soltanto due Stati dell'Unione Europea, Francia e Spagna, a quella data avevano proceduto alla sua ratifica, mentre i dieci nuovi aderenti avevano già provveduto. Ha preannunciato, infine, la conclusione dei lavori sulla Convenzione contro la corruzione, che è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 30 ottobre dello stesso anno e firmata a Merida, in Messico, l'11 dicembre 2003.

Il Presidente Centaro ha illustrato l'esperienza italiana nella lotta contro la criminalità organizzata e ha proposto la creazione di un organismo europeo analogo alla Commissione parlamentare antimafia, sottolineando la necessità di un'istituzione politica e legislativa a livello comunitario per la lotta al grande crimine.

I profitti delle attività criminali (soprattutto traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio) hanno raggiunto, infatti, livelli tali (fra il tre e il cinque per cento del prodotto lordo mondiale) da costituire un pericolo rilevante per il sistema economico internazionale ed anche per quello politico, soprattutto nelle giovani democrazie dell'Europa orientale. Si rileva un flusso di denaro, originato da traffici illeciti esteri o anche svolti in Italia, di proporzioni enormi, che deve posizionarsi in uno o più dei mercati economici.

Al riguardo è stato ribadito quanto affermato nel corso della visita in Olanda e cioè che l'azione dei singoli Stati sarà inadeguata senza il supporto strategico e la visione di insieme che solo una struttura comunitaria può garantire. Per questo motivo si devono sostenere gli sforzi affinché Eurogol diventi il soggetto al quale dare obbligatoriamente e dal quale ricevere le informative su tutte le operazioni del crimine organizzato.

Nel dibattito che è seguito sono intervenuti sia alcuni parlamentari europei sia i componenti della Commissione, l'on. Angela Napoli e i senatori Ayala e Dalla Chiesa, che hanno sottolineato l'urgenza di una maggiore cooperazione giudiziaria di una omogeneizzazione del diritto sostanziale transnazionale.

9.0 LA VISITA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

9.1. *Preambolo*

Tra gli obiettivi primari della Commissione va senz'altro annoverato quello relativo alla materia degli strumenti e delle discipline che attengono all'aggressione dei patrimoni di mafia, alla loro gestione e destinazione a finalità sociali.

Su tale fronte d'intervento lo Stato italiano ha saputo dotarsi negli anni di un impianto legislativo efficiente, altamente sofisticato e strutturato in modo complesso.

L'istituzione di strumenti ablativi di grande efficacia, il cui debutto applicativo ha da tempo collocato l'Italia tra le nazioni all'avanguardia nel settore del contrasto alle organizzazioni criminali, specie quelle d'impronta mafiosa e similare, spazia tra meccanismi «coinvolti» nel processo penale, come la confisca classica disciplinata dal codice di procedura penale e istituti parapenali ed extrapenali quali la peculiare confisca di cui all'art. 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 e l'area delle confische di prevenzione.

La poderosa carica aggressiva di un siffatto sistema normativo, il «tratto» di eccezionale modernità e di scioltezza operativa sperimentato sul campo costituisce tuttavia un potenziale talvolta destinato a fallire allorché ci si confronta sul piano della collaborazione internazionale.

La constatazione di effettivi momenti di crisi nell'attitudine che detti strumenti di aggressione patrimoniale manifestano al confronto con organizzazioni criminali di carattere transnazionale e le connesse esigenze di

«inseguire», spesso infruttuosamente, beni e valori dislocati in territorio estero ha indotto questa Commissione a programmare una visita presso la Commissione Europea di Bruxelles, offrendosi quale occasione e stimolo per una forte sollecitazione a livello comunitario affinché vengano condivisi e intrapresi itinerari di omogeneizzazione delle singole legislazioni nazionali dei Paesi membri sui temi delle misure provvisorie e definitive di ablazione patrimoniale e, ancora e conseguentemente, affinché l'U.E. possa farsi portavoce attiva di un percorso normativo teso a riconoscere l'efficacia delle misure di ablazione italiane, sia con riguardo ai vincoli patrimoniali (sequestri e confische) giustificate da esigenze di prevenzione che a quelli discendenti dalla disciplina dell'art. 12-*sexies* sopra ricordato.

E' noto infatti come la normativa da ultimo citata poggi la sua potenzialità aggressiva sull'operatività di una presunzione, ossia il convincimento, assunto dall'ordinamento con la disciplina in esame, che il patrimonio del soggetto attinto da condanna penale per un delitto espressivo di tendenza all'illecito arricchimento, ove non giustificato, sia anch'esso provento di reato e dunque suscettibile di essere «restituito» allo Stato mercé lo strumento della confisca.

Altrettanto noto è poi come il nostro sistema delle misure di prevenzione, con i suoi importanti addentellati patrimoniali, prescindendo dalla pronuncia di una condanna penale e dunque mantenendosi estraneo al tema della responsabilità, tragga giustificazione dalla sola situazione di pericolosità di coloro che appaiano raggiunti da sospetti di affiliazione criminale.

Ebbene, mancando in ambito europeo uno strumento normativo idoneo a riconoscere efficacia agli anzidetti sistemi di aggressione reale di cui l'Italia è stata lungimirante artefice, la Commissione ha assunto l'iniziativa di stimolare con la missione a Bruxelles la formazione di un'area di consenso comunitario grazie al quale la Commissione Europea possa finalmente approdare al varo di strumenti normativi idonei a riconoscere efficacia al nostro sistema di incidenza sui patrimoni criminali.

Da qui l'obiettivo di realizzare un incontro con l'on. Franco Frattini, Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, onde illustrare la sintesi delle ragioni di preoccupazione per uno straordinario impianto normativo, come quello italiano, allo stato condizionato nella sua efficacia extraterritoriale da un *deficit* normativo di carattere comunitario.

La visita della Commissione perseguiva dunque la finalità primaria di stimolare e garantire l'attuazione di un più ampio perimetro europeo, nel quale il sistema italiano dei sequestri e delle confische antimafia possa offrirsi anche come parametro utile di riferimento normativo e operativo; perimetro al momento disomogeneo ed incompleto ma verso cui la Commissione Europea è in grado di porsi come volano di catalizzazione e di pungolo nei riguardi degli Stati membri e, segnatamente, verso quelli meno attenti ai risultati di vantaggio che l'aggressione ai patrimoni criminali può significare nell'attività di contrasto al crimine organizzato, quale indi-

scusso obiettivo di valenza transnazionale trasfuso nei valori condivisi dal trattato di Amsterdam del 1997. Ma la missione a Bruxelles mirava altresì ad assicurare l'assunzione di un incisivo impegno politico in seno alla Commissione Europea da parte del Vice Presidente Frattini.

L'occasione di un incontro di respiro europeo e d'indubbio valore programmatico come quello in argomento ha ispirato altresì l'esigenza, unanimemente assunta dalla Commissione, di «fare il punto» sulla situazione della cooperazione giudiziaria europea in materia di ricerca e cattura dei latitanti; settore in cui, com'è noto, il ricorso alla solidarietà operativa internazionale va considerata basilare e imprescindibile e nel quale peraltro è solita misurarsi l'effettiva vocazione dei singoli Stati verso obiettivi di Giustizia effettiva, da valere al di là degli stretti confini nazionali.

Infatti, un recente monitoraggio presso le AA.GG. distribuite sul territorio nazionale effettuato da questa Commissione ha fatto registrare disguidi ed irrigidimenti nei rapporti con altri Paesi di area U.E. quanto a richieste di cooperazione giudiziaria per la ricerca e cattura dei latitanti. La ricorrenza di «resistenze» interne di vari Stati membri alla rapida formalizzazione delle procedure di consegna nonché, a volte, il frequente ricorso a ragioni «facoltative» di inesecuzione estradizionale in forza di radicalismi eccessivi o di formalismi esasperati ha condotto le varie AA.GG., e per esse lo Stato italiano, a trattative estenuanti in vista di risultati che avrebbero dovuto essere piuttosto di rapida ed agevole risoluzione.

Anche su questo rilevante fronte comunitario va dunque stimolata l'attenzione della Commissione Europea onde pervenire alla maggior semplificazione possibile, anche a costo di rivedere alcuni requisiti assunti nella decisione-quadro C.E. del 13/6/2002 sul mandato d'arresto europeo e di riconsiderare, in un'ottica più realistica ed omogenea, i criteri cardine in materia di condanna contumaciale.

A tali fini è stato predisposto, a cura della Commissione, un documento intestato agli *Aspetti problematici dell'attività di cooperazione giudiziaria in materia di criminalità organizzata mafiosa o similare nell'ambito dell'Unione Europea* - pubblicato nella presente relazione - distinguendo in esso l'aspetto proprio della legislazione italiana e comunitaria in materia di misure di ablazione patrimoniale e quello, non meno rilevante, attinente alla cooperazione giudiziaria in tema di ricerca e cattura dei latitanti. Il documento racchiude altresì in allegato l'insieme degli atti ufficiali raccolti da questa Commissione nel corso dell'attività prope-deutica, consistenti nelle risposte formulate dai singoli Procuratori Distrettuali sui temi d'interesse.

9.2 Sintesi dell'evento

Una delegazione della Commissione, composta dal Presidente sen. Roberto Centaro, dal Vice Presidente on. Angela Napoli, e dai sen.ri Giuseppe Maria Ayala, Giampaolo Zancan, Emiddio Novi e dall'on. Gianni-

cola Sinisi, si è recata in missione a Bruxelles il 4 ottobre 2005 e ha incontrato l'on. Franco Frattini nella sede della Commissione Europea.

L'incontro, svoltosi in un clima di grande attenzione reciproca e di viva cordialità, ha visto esordire il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia con l'illustrazione tematica del documento redatto, subito seguita dalla sua formale consegna all'on. Frattini con l'auspicio che esso possa costituire la base per un utile approccio in ambito europeo in vista dell'opera di omogeneizzazione legislativa nella materia del contrasto ai patrimoni di mafia e criminali in genere.

La giusta valorizzazione degli organismi comunitari Europol ed Eurojust, la necessità di automatizzare l'afflusso dei dati informativi al primo e l'esigenza di potenziare il secondo o, in alternativa, esaltare la funzione del collegamento attraverso il mantenimento di magistrati con compiti appositi nella RGE (Rete Giustizia Europea) hanno poi caratterizzato il prosieguo del discorso del sen. Centaro.

Con parole di vera riconoscenza per l'iniziativa, l'on. Frattini ha offerto ampio e incondizionato riscontro alle istanze coltivate dalla Commissione, richiamando l'elevatissima soglia normativa conquistata dall'Italia nell'azione di contrasto al crimine e riferendosi, in particolare, agli obiettivi di ablazione patrimoniale finora attinti grazie ai formidabili strumenti di cui il nostro Stato dispone. Il Vice Presidente della Commissione Europea ha inoltre confermato la funzione di stimolo che in tale settore l'Italia rappresenta in ambito comunitario; ha ricordato la peculiare funzionalità dei meccanismi ablativi di cui dispone il nostro Stato, richiamandone l'efficacia, specie con riferimento agli strumenti della confisca prevista dall'art. 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 ed al sistema dei provvedimenti patrimoniali propri del settore delle misure di prevenzione, segnalando tuttavia l'esigenza di realizzare formule che assicurino un miglior coordinamento nazionale nella materia delle misure reali.

L'on. Frattini si è ancora soffermato sull'impegno assunto dalla Commissione Europea in ordine alla configurabilità di forme associative criminali di respiro transnazionale, al rafforzamento delle misure di aggressione patrimoniale, accennando alle visite mirate che l'alto organismo comunitario ha effettuato e che prossimamente effettuerà in Romania e nei Balcani, luoghi notoriamente sempre di «rifugio» economico per le grandi realtà criminali. Il potenziamento dello strumento della confisca in ambito europeo - sempre a dire del Vice Presidente della C.E. - non può prescindere da uno studio attento sulle venticinque legislazioni dei Paesi membri dell'U.E. e da un contenimento e rimeditazione dello strumento della «riserva parlamentare» che anche in Italia ha condotto, invero, a recepimenti parziali e disomogenei.

La constatazione, da un lato, di una scarsa rapidità nel recepire le direttive comunitarie e, dall'altro, l'esigenza di perseguire unitariamente una linea di tendenziale armonizzazione nel settore delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale devono costituire, per l'on. Frattini, ambiti imprescindibili di riflessione comunitaria onde pervenire all'auspicato traguardo di un mutuo riconoscimento in condizioni di piena reciprocità tra

Stati membri. Nel convenire sugli sforzi legislativi compiuti dall'Italia in punto di normativa sulla contumacia degli imputati/condannati in ossequio alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - il riferimento è al d.l. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. con modif. nella l. n. 60 del 2005 - il nostro rappresentante alla C.E. ha segnalato che il giudizio c.d. *in absentia* costituirà peraltro una delle priorità del prossimo semestre di presidenza austriaca, cui l'Italia si ripromette di contribuire con un apposito «libro verde».

Quanto a Eurojust ed Europol, dalle parole dell'on. Frattini è giunta conferma di un'opera di potenziamento in corso, da realizzarsi anche attraverso convenzioni di carattere internazionale (è in atto negli Stati Uniti la negoziazione di una convenzione con Eurojust). Ragione di particolare vanto costituisce, peraltro, l'indicazione dell'Italia quale, in assoluto, il terzo Paese utilizzatore di Eurojust. La struttura di Europol, a sua volta, è meta di ampie collaborazioni da parte di Stati al momento esterni ad essa: la Russia, ad esempio, sarebbe già pronta ad inviare un ufficiale di polizia giudiziaria in tale organismo investigativo comunitario.

Il Vice Presidente ha infine comunicato che è allo studio l'analisi dei possibili meccanismi destinati ad essere inclusi in un futuro strumento comunitario sulla confisca in ambito penale. La necessità di contemperare esigenze di snellezza operativa, di garanzia probatoria e di contraddittorio potrebbe indurre così a sperimentare ipotesi di confisca anche senza condanna penale purché assistite da adeguato supporto probatorio; ad elaborare, inoltre, modelli di prova specifici e mirati alla dimostrazione della provenienza criminale dei beni; ad immaginare possibili inversioni probatorie a carico dell'accusato, pur sempre, però, a fronte di una ragionevole preponderanza di probabilità che il patrimonio sospetto provenga dal crimine. Nell'analisi in corso non va altresì trascurato l'esame - in conformità al Piano d'azione del Programma dell'Aja adottato dal Consiglio d'Europa il 4 e 5 novembre del 2004 ed alle sue priorità - dei criteri per la restituzione dei beni confiscati come indennizzo per le vittime del reato o ai fini dell'utilizzo nell'ambito di programmi a favore della comunità locale o per la prevenzione dei reati.

Il cons. Salazar, membro del Gabinetto del Vice Presidente della Commissione Europea per la sicurezza interna e la giustizia penale, prendendo la parola, ha avuto cura di segnalare i disguidi discendenti talvolta dall'uso non sufficientemente affinato della riserva parlamentare, citando l'esperienza danese.

Nel segno di uno stimolo forte da far valere verso l'U.E. nell'area dei meccanismi aggressivi dei patrimoni criminali è stato l'intervento del sen. Ayala, che ha auspicato la funzione di Stato-guida dell'Italia *in subiecta materia*.

Il sen. Novi ha tenuto ad evidenziare le difficoltà per un'omogeneizzazione efficace degli strumenti in parola, nascenti dalle resistenze manifestate da Paesi quali l'Olanda, il Regno Unito e la Spagna, indicati quali terminali di capitali mafiosi.

L'on. Sinisi, nel ribadire il senso positivo dell'incontro, sollecitato anche da varie AA.GG. italiane desiderose di utilizzare normative più agili nel contrasto antimafia, ha segnalato alcune incongruenze della recente disciplina di attuazione della direttiva-quadro in materia di mandato di arresto europeo, auspicando prassi più dinamiche e meno complesse; inoltre, ha manifestato l'esigenza di un miglior funzionamento della R.G.E (Rete Giudiziaria Europea), accennando, infine, alle situazioni «anomale» dei Paesi d'oltremare quali le Antille olandesi.

L'on. Napoli ha chiesto di conoscere se sussistano allo stato effettive resistenze da parte dei Paesi membri in vista di un'opera di armonizzazione comunitaria nella materia dei sistemi ablativi dei patrimoni criminali.

Il Vice Presidente on. Frattini, prendendo da ultimo la parola, dopo avere rassicurato l'on. Napoli sulla assenza di condotte ostruzionistiche o anche di mere resistenze verbali da parte dei Paesi dell'U.E., ha convenuto sulla necessità di interventi correttivi in ordine alla disciplina del mandato d'arresto europeo, richiamando l'imprescindibile esigenza di tenere alta l'attenzione sulla Rete Giudiziaria Europea attraverso periodici incontri tematici diretti a snidare e scongiurare difetti operativi.

In conclusione, nell'apprezzare l'iniziativa di questa Commissione, l'on. Frattini ha dato ampia assicurazione di un costante impegno politico in seno alla Commissione Europea affinché vengano realizzate le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi normativi e operativi che, nei settori qui d'interesse, l'Italia da tempo legittimamente pretende.

10. LA CONVENZIONE ONU CONTRO I CRIMINI TRANSNAZIONALI

La Commissione, in adempimento dei compiti di istituto fissati dalla legge istitutiva, ha affrontato nelle sedute del 2 e 9 dicembre 2003, 20 gennaio, 3 e 17 febbraio, 23 marzo 2004 i temi del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale in relazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, aperti alla firma nella Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000.

L'importante discussione svoltasi nel *plenum* della Commissione sui temi del contrasto alla criminalità organizzata in relazione alla ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione, ha individuato profili tecnici ed argomentazioni politiche idonei ad integrare ed arricchire in maniera valida il disegno di legge di ratifica presentato dal governo il 25 giugno 2003, onde pervenire a soluzioni legislative che rendano il più possibile efficace il contrasto alla criminalità transnazionale ed alle mafie italiane.

All'esito dell'approfondito dibattito è stato redatto un documento, approvato all'unanimità, con il quale la Commissione ha inteso rassegnare un contributo con l'auspicio che i contenuti della legge di ratifica, attraverso l'introduzione di appropriate innovazioni e riforme della normativa

nazionale vigente, consentano una proficua esecuzione in Italia del trattato mondiale contro la criminalità transnazionale.

10.1 *Le ragioni dell'accordo mondiale*

«La via decisiva per combattere la criminalità organizzata presuppone una collaborazione internazionale energica ed efficace e richiede la predisposizione di una legislazione internazionale adeguata».

Sono le parole con cui Giovanni Falcone, con straordinaria lungimiranza, esortava la politica ad affrontare risolutamente la lotta alla criminalità organizzata sovranazionale.

Fino a qualche anno fa, infatti, i parlamenti ed i governi di tutti gli Stati si preoccupavano di garantire la tutela della legalità e della sicurezza nell'ambito dei confini nazionali.

Oggi non è più così. Oggi il crimine organizzato riesce a muoversi attraverso tutti i Paesi del mondo perché ha approfittato della liberalizzazione dei mercati e del progressivo abbattimento delle barriere nazionali nella circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.

Il tema delle nuove mafie e della criminalità transnazionale ha quindi assunto un rilievo centrale nell'analisi del fenomeno della criminalità organizzata e di tipo mafioso. Le note strutturali del crimine organizzato sono costituite proprio dalla dimensione transnazionale delle sue attività, dalla integrazione tra i diversi gruppi criminali operanti in settori e in territori diversi, dalla disponibilità di ingenti somme di danaro, attraverso le quali penetra nel mercato e nella società, distorcendone le regole.

I processi che hanno influito direttamente su una tale evoluzione del crimine sono stati da tempo individuati nella globalizzazione dell'economia e nelle grandi migrazioni di persone dalle parti povere del mondo a quelle ricche.

La relazione finale della Commissione antimafia della XIII Legislatura, ha sottolineato come *«la transnazionalità del crimine organizzato e mafioso, non costituisce solo un aspetto particolare ed eccezionale, seppur importante, del fenomeno della criminalità organizzata: il carattere transnazionale oramai connota di sé, in modo ordinario, ogni importante attività criminale organizzata».*

La lotta ad una siffatta criminalità organizzata è oggi una priorità politica tanto per gli Stati nazionali quanto per i grandi soggetti internazionali.

È dunque significativo che il primo accordo internazionale promosso dall'ONU nel secolo XXI riguardi proprio questa materia.

Il rafforzamento della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata costituisce un obiettivo pluridecennale delle Nazioni Unite. Alla istituzione del Programma per la Prevenzione della Criminalità e per la Giustizia Penale fece seguito, nel 1992, la creazione della Commissione sulla Prevenzione della Criminalità e per la Giustizia Penale,

avente come fine il potenziamento delle iniziative contro la criminalità organizzata transnazionale.

In occasione della prima riunione della Commissione, tenutasi pochissimi mesi prima della strage mafiosa che ne avrebbe determinato la morte, il giudice Giovanni Falcone, capo della delegazione italiana, prospettò l'idea di una conferenza internazionale incentrata sulla cooperazione multilaterale nella lotta al crimine organizzato.

Nel novembre 1994, ospitata dal Governo italiano, si tenne la Conferenza Ministeriale Mondiale sulla Criminalità Organizzata (Napoli, 21-23 novembre), che rappresentò uno dei più significativi eventi nella storia del Programma sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale delle Nazioni Unite: i 142 Stati partecipanti (86 dei quali a livello ministeriale, gli altri con i rispettivi Capi di Stato o di Governo) adottarono, all'unanimità, la Dichiarazione Politica e il Piano di Azione globale contro il crimine organizzato transnazionale; in essi venivano sottolineati il bisogno e l'urgenza di un'azione globale contro la criminalità organizzata con caratteri di transnazionalità.

La Dichiarazione fu approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite un mese più tardi e fu raccolta l'idea, lanciata durante i lavori della Conferenza, di una convenzione globale contro la criminalità organizzata transnazionale.

L'elaborato processo di definizione di un testo che sancisse una nozione unanime di crimine organizzato, come base per migliori risposte a livello nazionale e per una più efficace cooperazione internazionale, si sviluppò attraverso la Conferenza interministeriale latino americana sui seguiti della dichiarazione di Napoli, nel novembre 1995, nonché attraverso una serie di seminari regionali (Dakar 1997, Manila 1998), due riunioni di esperti, la prima a Palermo, nell'aprile 1997, la seconda a Varsavia, nel febbraio 1998.

Su raccomandazione del Consiglio Economico e Sociale, l'Assemblea Generale, con Risoluzione del 9 dicembre 1998, deliberò di costituire formalmente un Comitato intergovernativo, con lo scopo di redigere una Convenzione internazionale globale contro il crimine organizzato transnazionale, nonché di discutere strumenti pattizi internazionali concernenti il traffico di donne e bambini, il traffico illecito di armi e munizioni, ed il traffico e trasporto illegale di migranti, anche via mare.

Il Comitato, nel luglio del 2000, approvò la Convenzione e, nell'ottobre dello stesso anno, i Protocolli sul Traffico delle persone e contrabbando di immigranti. Il 15 novembre, l'Assemblea Generale ha formalmente adottato questi strumenti che furono, poi, sottoscritti a Palermo nel mese di dicembre 2000. Il Protocollo concernente le armi leggere da fuoco è stato adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel maggio 2001.

È agevole rintracciare, nell'accresciuta attenzione per il fenomeno della criminalità organizzata del massimo organismo mondiale interstatale, i segni di un'evoluzione culturale sorretta da una nuova consapevolezza delle dinamiche criminali globali.

10.2 *I contenuti del trattato mondiale contro la criminalità transnazionale*

La Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale, aperta alla firma a Palermo il 12-15 dicembre 2000, e i protocolli relativi sul traffico di migranti, sulla tratta di esseri umani e sul traffico di armi da fuoco e relative munizioni, costituiscono uno strumento particolarmente importante poiché vincolano giuridicamente le nazioni firmatarie impegnandole ad una lotta più incisiva contro il crimine organizzato.

La Convenzione punta ad armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resta tale in qualsiasi paese. E, se i paesi varano o aggiornano la legislazione interna vigente sulla criminalità transnazionale, saranno in grado di collaborare nelle indagini, nel procedimento giudiziario e nella esecuzione delle pene.

Ecco, in sintesi, gli impegni che i paesi di tutto il mondo dovranno assumere ai sensi della Convenzione ONU di Palermo:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato, anche attraverso le video conferenze;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'extradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

10.3 *I protocolli aggiuntivi*

Si sottolinea, poi, l'importanza dei tre protocolli aggiuntivi che esaltano l'incidenza della Convenzione in particolari settori di interesse del crimine transnazionale.

Il Protocollo sul traffico di migranti concerne un settore nel quale la criminalità ha assunto una spiccata dimensione transnazionale, mentre l'eterogeneità delle politiche nazionali rappresenta spesso un ostacolo ad un'efficace attività di prevenzione e repressione.

Il Protocollo contro il traffico di persone, in particolare donne e bambini, è destinato a contrastare, con ulteriori strumenti, ancora più mirati rispetto a quelli previsti dalla Convenzione, il fenomeno mondiale della tratta, con particolare accentuazione delle misure specifiche di preven-

zione e di protezione delle vittime, spesso ingannate ed indotte ad emigrare contro la loro volontà o con un consenso viziato.

Il Protocollo sulle armi leggere da fuoco, adottato alla fine di maggio del 2001, cinque mesi dopo gli altri strumenti, si pone l'obiettivo di contrastare l'illecito traffico nella materia, anche mediante misure che rendano obbligatoria l'identificazione dell'arma e permettano così di individuare il produttore, l'importatore e il distributore dell'arma.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare intende sottolineare il ruolo centrale rivestito dall'Italia nel processo che ha condotto alla Convenzione di Palermo: è stato già ricordato che il nostro Paese ospitò sia la Conferenza di Napoli, sia quella per la firma della Convenzione, dal 12 al 15 dicembre 2000.

Ma il dato che più preme di menzionare è il qualificato e determinante apporto fornito ai negoziati. L'Italia, peraltro tra i principali finanziatori dei programmi delle Nazioni Unite di Vienna per la lotta alla droga e la prevenzione della criminalità, è portatrice di esperienze operative e giudiziarie di primo piano nella lotta contro la criminalità organizzata e possiede un apparato normativo particolarmente esteso e coerente in materia, frutto di un'elaborazione legislativa, giurisprudenziale e dottrina assai ricca e attenta.

Basti far riferimento alla normativa in materia di aggressione del patrimonio criminale, alle misure per la protezione dei testimoni, alle tecniche investigative speciali. Siffatta esperienza è stata fatta confluire, ove possibile, nel negoziato, nell'ambito del quale molte delle proposte presentate sono state accolte (in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione, in materia di tutela delle vittime nel protocollo contro il traffico di persone). Va, peraltro, posto in evidenza che il Protocollo sul traffico illecito di migranti è di iniziativa italiana (insieme con l'Austria).

10.4 *Le prospettive del trattato e il ruolo dell'Italia*

La straordinaria importanza della Convenzione di Palermo consiste nella presa di coscienza da parte degli Stati firmatari della ineluttabile necessità di dotarsi di strumenti ordinamentali adeguati rispetto all'evoluzione criminale.

Grandi, in effetti, sono le prospettive di efficace e concreta collaborazione che, con la Convenzione, si aprono alle attività degli Stati contro il crimine organizzato.

In tal senso è diffusa la consapevolezza che occorre il più rapidamente possibile rendere efficace in Italia quel fondamentale strumento di contrasto del crimine organizzato. E ciò non solo per l'alto valore simbolico che assume la ratifica da parte di un Paese come il nostro, segnato dall'azione pervicace del crimine mafioso ma altrettanto determinato e fermo nella battaglia contro di esso, ma perché da quell'atto di ratifica e dalle disposizioni di accompagnamento deriverebbe un concreto miglioramento delle condizioni normative ed operative della lotta da parte degli

Stati, della magistratura e delle forze dell'ordine contro le mafie, vecchie e nuove.

E proprio il nostro Paese, che ha significativamente ospitato a Palermo, città simbolo della lotta antimafia, l'assise mondiale delle Nazioni Unite, deve essere protagonista di un grande sostegno politico alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione, sia nelle sedi internazionali sia nei rapporti bilaterali.

La Commissione, nel documento approvato, ha auspicato una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, non apparendo più rinviabile l'attuazione dell'impegno assunto a Palermo con la firma della Convenzione.

E' necessario, pertanto, dare priorità politica alla ratifica della Convenzione di Palermo per il significato intrinseco che tale ratifica ha per l'Italia, ma anche per tutti gli altri Stati firmatari che riconoscono nell'Italia uno dei Paesi più impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Lo strumento della Convenzione servirà come spinta innovatrice per tutti gli Stati che hanno preso parte ai lavori: servirà a quei Paesi che non hanno ritenuto finora di essere interessati dalla criminalità internazionale, per dotarsi di strumenti legislativi innovativi; servirà anche a Paesi come l'Italia i quali, pur essendo già dotati di una pluralità di strumenti normativi specifici – perché tristemente interessati da gravi fenomeni criminali –, non possono venire meno alla necessità che tali strumenti vengano adeguati ed aggiornati.

L'occasione della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale va opportunamente colta dal Parlamento per introdurre nell'ordinamento nazionale modifiche ed aggiornamenti che rendano lo specifico comparto normativo già esistente compatibile con la disciplina dell'accordo. D'altro canto, l'occasione appare propizia per introdurre nuovi strumenti legislativi rispondenti nella sostanza alla volontà espressa dalle Nazioni Unite negli accordi sottoscritti a Palermo nel dicembre del 2000.

10.5 *L'ambito di applicazione*

Preliminarmente si deve sottolineare l'importanza che nella legge di ratifica riveste l'articolato che, recependo nel nostro ordinamento la Convenzione ed i Protocolli di Palermo, ne definisce l'ambito di applicazione.

In merito, le osservazioni della DNA raccomandano il rispetto delle previsioni approvate in sede di accordo internazionale, in particolare agli articoli 3 – ambito di applicazione – e 18, in tema di presupposti per la mutua assistenza giudiziaria. Ed infatti, una norma che, andando a delineare i contorni dell'ambito applicativo, recasse con sé una restrizione di quanto accettato in sede internazionale sarebbe destinata ad essere disapplicata dai giudici nazionali in forza del principio di prevalenza del diritto internazionale convenzionale di cui all'art. 696 c.p.p., poiché le norme della Convenzione sul punto specifico sono *self-executing*.

10.6 *Il riciclaggio*

La Convenzione, all'art. 7, ribadisce l'obbligo per gli Stati-parte di istituire e mantenere un sistema di prevenzione del riciclaggio che soddisfi le prioritarie esigenze di identificazione dei clienti, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.

A tale riguardo va rilevato, in primo luogo, come il nostro Paese si sia dotato, fin dal 1991, con il decreto-legge n. 143, convertito nella legge n. 197 del 1991, di una disciplina adeguata ed efficace che, prevedendo gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazioni di movimentazioni sospette, ha anticipato i capisaldi delle misure antiriciclaggio individuati proprio dalla Convenzione in esame (art. 7, paragrafo 1, lett. a).

La Commissione ha ritenuto di ribadire la necessità di dare piena attuazione alla normativa di settore, con particolare riferimento all'operatività dell'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito alla cui istituzione – prevista dall'art. 20, comma 4, della legge n. 413 del 1991 – si è dato luogo mediante decreto interministeriale n. 269 del 2000 ma che, tuttavia, difetta dell'ulteriore normativa di attuazione.

Ha ritenuto, inoltre, malgrado la legge n. 350 del 2001 non abbia inciso sulla disciplina antiriciclaggio, che debba compiersi uno sforzo ulteriore, al fine di rendere le attività economiche assolutamente trasparenti e identificabili nei soggetti interessati (soprattutto, sotto il profilo sostanziale) nonché rintracciabili i percorsi dei flussi di denaro.

Recenti scandali finanziari, ancorché allo stato non risultino coinvolgenti di soggetti riferibili ad organizzazioni criminali, hanno dimostrato l'esistenza di punti critici del sistema, di cui è naturale ritenere possano avvalersi anche le organizzazioni criminali. Deve, quindi, considerarsi indispensabile un esame complessivo della normativa vigente, allo scopo di migliorarne l'efficacia, oltre che l'effettività applicativa, nonché di eliminare profili contrari ai principi sanciti dalla Convenzione di Palermo.

10.7 *La tratta degli esseri umani*

Premesso che la legge n. 228 del 2003 sulla tratta di persone e il T.U. 286 del 1998 relativo alla disciplina sugli stranieri possono intendersi come una sorta di ratifica anticipata dei due Protocolli allegati alla Convenzione di Palermo, il disegno di legge n. 2351 Senato persegue l'obiettivo di adeguare l'ordinamento interno alle esigenze di prevenzione e contrasto al crimine transnazionale enunciate dalla Convenzione e dai Protocolli delle Nazioni Unite adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Ai fini della Commissione parlamentare antimafia quel che rileva è considerare se talune delle modifiche normative che si intendono apportare al *corpus* delle disposizioni sostanziali e processuali vigenti siano in grado di condizionare, agevolandola o meno, l'attività delle forze di po-

lizia e della magistratura inquirente nel vitale settore del contrasto al crimine transnazionale.

Un primo punto fondamentale attiene alla scelta operata nel DDL di attribuire rilievo penale al dato che un determinato reato sia stato perpetrato in un contesto criminale transnazionale o internazionale.

A tal fine, il testo in esame ha previsto l'introduzione di una specifica circostanza aggravante che sanziona l'ipotesi in cui si sia in presenza di un «*reato di natura transnazionale*» da stimarsi «*grave*» ai sensi dell'art. 2, lettera b), della medesima Convenzione. L'articolo qualifica, a sua volta, quale «*reato grave*» ogni fatto punito con una pena detentiva di «*almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata*».

Il testo del disegno di legge all'attenzione della Commissione, costringendo l'interprete ad una poco agevole individuazione della fattispecie disciplinata, atteso il rinvio plurimo e contestuale a ben tre disposizioni di legge, può generare incertezze per quanto attiene alla stessa individuazione dei reati cui essa è applicabile.

Appare opportuno citare i problemi interpretativi ed applicativi derivanti da un'esegesi letterale della legge n. 228 del 2003 così come emersi nel corso della discussione in Commissione. L'art. 10 della predetta normativa, richiamando anche l'art. 4, comma 4, della legge n. 438 del 2001 avrebbe determinato che la conduzione delle attività sotto copertura in materia di tratta di persone è consentita soltanto agli «*ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi...specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e al...finanziamento del terrorismo*» e, poiché si tratta di norma eccezionale non risulterebbe emendabile in via interpretativa.

Invero, oltre alla possibilità di prevedere la correzione in parola, l'approvazione dell'art. 7 potrebbe consentire una più complessiva ed organica sistemazione della delicata materia delle operazioni *undercover* in materia di criminalità organizzata e terroristica, oggetto sinora di plurime discipline mal coordinate, frammentarie e pericolosamente lacunose.

Sulla base di tali premesse, uno schema normativo unitario potrebbe essere costruito nel seguente modo:

- individuare compiutamente il catalogo di fattispecie per le quali sono consentite le operazioni sotto copertura;
- ridefinire le attività per le quali opera la condizione di non punibilità;
- rendere organica la individuazione degli ufficiali di polizia giudiziaria a cui si applica la menzionata condizione di non punibilità in relazione alla specifica competenza di ciascuno dei corpi di polizia;
- precisare i presupposti delle operazioni sotto copertura e indicare i soggetti legittimati a disporle;
- indicare le modalità temporali di comunicazione dell'avvio, dei partecipanti e dell'esito dell'operazione all'organo che la dispone e al Pubblico ministero;

- precisare l'estensione della non punibilità alla attività posta in essere da ausiliari dei quali eventualmente ci si avvalga;
- prevedere l'utilizzabilità di beni mobili, immobili e documenti di copertura e fissarne le modalità;
- prevedere la possibilità, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili di talune categorie di gravi delitti che gli ufficiali di polizia giudiziaria e, quando si procede in relazione ai delitti di cui al DPR 9 ottobre 1990 n. 309, le autorità doganali omettano o ritardino gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedano a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore;
- prevedere la possibilità, in relazione alle ipotesi di cui al punto precedente, che il Pubblico ministero, con decreto motivato, ritardi l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro o dell'ordine di esecuzione di pene detentive, disciplinando anche i casi di urgenza e stabilendo che le comunicazioni e i provvedimenti di cui ai punti precedenti siano senza ritardo trasmessi al Procuratore generale presso la Corte d'Appello e, nei casi previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., al Procuratore Nazionale Antimafia;
- prevedere l'espressa abrogazione delle disposizioni di legge incompatibili con la nuova normativa.

10.8 *La responsabilità delle persone giuridiche*

In ordine alla responsabilità delle persone giuridiche, la Commissione consiglia di prevedere, nell'ambito della disposizione di cui all'art. 8, in tema di responsabilità degli enti, una più coerente attuazione degli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale con la sottoscrizione della Convenzione. Questa, infatti, all'art. 10, nel sancire l'obbligo di adozione di misure regolative della responsabilità delle persone giuridiche, delinea un'area di intervento ben più ampia di quella segnata dall'art. 8 del disegno di legge in esame. In particolare, il catalogo di fattispecie rilevanti per la Convenzione comprende anche il delitto di corruzione, nonché tutti i «reati gravi» che coinvolgono un gruppo criminale organizzato. Ne consegue la necessità di ampliare i meccanismi di controllo, contrasto e repressione proprio nel settore delle persone giuridiche, prevedendo strumenti sanzionatori sempre più efficaci, proporzionati e dissuasivi.

Non va, peraltro, sottaciuta la possibilità che il coinvolgimento degli enti sul piano penale induca gli stessi all'autoregolamentazione, all'adozione di modelli organizzativi e di sistemi preventivi idonei a minimizzare il rischio di reati e, dunque, il rischio di incorrere nelle relative sanzioni amministrative.

Un sistema di previsione siffatto, specie per reati quali il riciclaggio ed il reimpiego di denaro di provenienza illecita, si ritiene suscettibile di generare con effetto moltiplicatore un circuito virtuoso.

Un sistema di sanzioni più pregnanti, peraltro, non sarebbe nuovo nel nostro ordinamento, poiché la Banca d'Italia già detiene penetranti poteri di controllo – in ordine alla verifica di una sana e prudente gestione (art. 5 T.U.L.B.) – che possono condurre all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa, al divieto di intraprendere nuove operazioni o alla chiusura di succursali.

Sul piano delle misure da introdurre, rimane fermo l'ambito dei limiti e dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 203 del 2001; restano pienamente validi, quindi, i criteri di imputazione della responsabilità dell'ente collettivo che lasciano intravedere la «colpevolezza» dell'ente – nel senso che l'illecito consumato dalla persona fisica deve essere riconducibile all'impresa (anche come mancata predisposizione di misure idonee a prevenire l'illecito commesso) – in un'ottica di garanzia di «copertura costituzionale», resa necessaria dal carattere pur sempre afflittivo delle sanzioni, il che renderebbe non percorribili previsioni di responsabilità a titolo meramente oggettivo.

La previsione di competenza all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni in capo al giudice, sul versante procedimentale deve unirsi a forme di adeguata partecipazione e difesa nel processo a favore dell'ente.

Le sanzioni da introdurre, pertanto, dovranno prevedere che, in caso di accertamento di reati di cui alla Convenzione, il giudice dispone la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote; dispone, altresì, a carico dell'ente l'interdizione dall'esercizio dell'attività e nomina un commissario giudiziale che prosegue l'attività dell'ente in caso di esercizio di un servizio pubblico o di pubblica necessità, in modo da non recare pregiudizio alla collettività o causare ripercussioni sull'occupazione.

La prosecuzione dell'attività non viene disposta nei casi in cui l'ente o l'unità organizzativa venisse stabilmente utilizzata all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati previsti dalla Convenzione.

In caso di condanna per uno dei reati previsti dalla Convenzione, il giudice dispone l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ed il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice, altresì, dispone con la sentenza di condanna la confisca di profitto e prezzo del reato, anche per equivalente, fatti salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede.

Va, inoltre, definita con maggiore compiutezza, e nel rispetto dei principi regolativi della funzione che le è propria, l'attività di indagine a fini di confisca. L'inerenza del provvedimento di confisca alla valutazione nell'ambito del processo penale mal tollera una dilatazione dell'attività di indagine in materia patrimoniale, come prevista dall'art. 10 del DDL, oltre i limiti ed i presupposti fissati dall'art. 430 c.p.p.

Appare del tutto evidente, infatti, la necessità che il materiale raccolto, anche a fini di confisca, sia ritualmente veicolato verso la cognizione del giudice chiamato a pronunciarsi, contestualmente, sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria e in materia di confisca: del tutto incongrua

deve ritenersi la protrazione di un'attività investigativa a fini di confisca con riferimento ad un momento successivo a quello in cui le parti processuali formulano e illustrano le rispettive conclusioni dibattimentali.

10.9 *Confisca e sequestro. Gli amministratori giudiziari*

L'art. 12 della Convenzione tratta delle misure ablatorie reali, da prevedere anche nella forma 'per equivalente', che gli Stati firmatari si impegnano a disporre a carico dei proventi dei reati previsti dalla Convenzione. Nello specifico, l'ordinamento italiano, come quello di altri Stati, è dotato di una normativa che, partita dalle ipotesi previste dall'art. 240 c.p., si è andata estendendo con altre forme, quale è quella prevista dall'art. 416-bis, comma 7, c.p. e con il decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con modificazioni in legge n. 56 del 1992, nella forma vigente dell'art. 12 *sexies*; si tratta, dunque, di allargare lo spettro operativo delle norme già esistenti consentendo l'ingresso di altri gravi fattispecie di reato nel novero delle condizioni legittimanti l'adozione degli strumenti cautelari ed ablatori.

L'esistenza di tali strumenti dimostra che l'importanza di sottrarre i patrimoni illeciti ai soggetti riconosciuti colpevoli di reati di mafia e di altri reati di gravissimo allarme sociale, è da tempo stata riconosciuta nel nostro ordinamento; sicché, la strada del perfezionamento degli strumenti giuridici a disposizione di chi opera appare certamente la più utile a seguirsi per i risultati benefici che tale attività può conseguire in favore dello Stato-società (basti pensare al devastante effetto sui meccanismi concorrenziali suscitati da imprese che – disponendo di risorse illecite illimitate ed a costo zero – adottano politiche di prezzi che pongono fuori mercato le imprese che, invece, ricorrono agli ordinari canali di finanziamento).

Al di là della necessità, avvertita da più parti, di risistemare la stratificata normativa dello specifico comparto al fine di restituirla ad organicità, è necessario che gli sforzi profusi per individuare e sottrarre ai colpevoli di gravi reati i patrimoni costituiti con le illecite attività non siano vanificati dalle procedure successive.

E' noto che nelle more della definizione del procedimento di captazione dei beni, sia esso di prevenzione, sia esso quello anticipatorio della confisca prevista dalla legge n. 356 del 1992, viene nominato un amministratore giudiziario per i beni sottoposti a sequestro o confiscati sino a quando il bene non venga definitivamente acquisito allo Stato.

La funzione di garanzia svolta dall'amministratore in quella fase è estremamente importante. L'attività svolta dall'amministratore, infatti, deve garantire le parti sino alla conclusione della procedura custodendo ed amministrando i beni oggetto della procedura, anche al fine di aumentare la redditività.

Un amministratore, che non garantisca i beni nel corso della procedura e che non si adoperi per accrescere il loro valore secondo i canoni di diligenza a lui richiesti, causerà certamente danni:

- alla parte che alla conclusione del procedimento rientri *in bonis*;
- o, in caso di confisca definitiva, allo Stato e, in ultima analisi, anche alle vittime di alcuni gravi reati che ricevono forme di solidarietà da fondi alimentati anche con i proventi della gestione e della vendita dei beni confiscati.

Alla luce anche solo di tali semplici considerazioni, appare chiaro che una specifica attenzione deve essere rivolta alla condotta dell'amministratore giudiziario per la valenza che essa assume nell'intero contesto, troppo spesso sottovalutata.

Il comportamento anche solo colpevolmente accondiscendente di un amministratore giudiziario è in grado di annullare gli effetti sino allora ottenuti. Non deve sfuggire, infatti, il significato formale e sostanziale che assume, nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, l'ablazione da parte dello Stato dei patrimoni illecitamente accumulati; spossessamento che deve rimanere effettivo, senza alcuna possibilità che il soggetto riconosciuto colpevole ne rientri, direttamente o indirettamente, in possesso. Poiché in tale ultimo caso l'effetto negativo che ne deriva è devastante anche per l'immagine dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata.

I rimedi opponibili ai rischi appena evidenziati, qualora non si voglia ricorrere a previsioni sanzionatorie di comportamenti negligenti dell'amministratore giudiziario all'origine dell'aggiramento del regime dei divieti e delle decadenze di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, che inducano all'adozione di un opportuno grado di diligenza, possono consistere nella trasformazione della figura dell'amministratore giudiziario, affidandone le funzioni ad un soggetto dell'amministrazione statale, nell'ambito di un regime regolativo in grado di assicurare in maniera più stringente la soddisfazione delle esigenze di imparzialità trasparenza ed efficacia della gestione.

Inoltre, un'ottica di aggiornamento e di adeguamento della specifica normativa di prevenzione antimafia deve riguardare l'azione di prevenzione sotto l'aspetto delle modalità di esercizio e dei poteri.

Uno sforzo adeguativo della normativa già esistente, verso un assetto più confacente all'effettività dell'azione antimafia, potrà interessare:

a) l'introduzione del principio di obbligatorietà dell'azione di prevenzione, al pari di quella penale; ovviamente la legge dovrà tassativamente individuare le figure di reato per le quali l'azione è obbligatoria;

b) la previsione del potere di proposta di misure di prevenzione patrimoniale in capo al Procuratore Distrettuale Antimafia, per i reati di sua competenza, nonché in capo al Procuratore Nazionale Antimafia, già titolare di poteri di proposta di misure di prevenzione personali, nell'ambito dell'attuale assetto normativo di quest'ultimo organismo, con la previsione

di norme che favoriscano il coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni o inerzie.

10.10 *La protezione dei testimoni*

Per quanto concerne le norme che, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il nostro Stato è chiamato a predisporre a protezione dei testimoni che depongono in un processo penale, è opportuno operare alcune distinzioni e chiarire chi sono i testimoni, a difesa dei quali lo Stato deve predisporre adeguate misure di protezione.

La normativa vigente (art. 13 della legge n. 45 del 2001) ammette alle speciali misure di protezione coloro i quali assumono, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono dichiarazioni, la qualità di:

- persona offesa dal reato;
- persona informata sui fatti;
- testimone.

Le ulteriori condizioni sono che il soggetto non sia destinatario di misure di prevenzione, già irrogata o in corso di applicazione, ai sensi della legge n. 575 del 1965.

Il tenore delle norme vigenti, dunque, ammetterebbe in astratto alle pregnanti misure di protezione anche soggetti che, pur non essendo interessati da procedimenti di applicazione di misure di prevenzione – definiti o in via di definizione –, sono soggetti sostanzialmente diversi dal testimone di giustizia che il legislatore aveva voluto immaginare: il cittadino comune che si schiera decisamente a fianco dello Stato con un comportamento attivo, con ciò mettendo in pericolo la sicurezza propria e quella dei suoi familiari, la sua vita, i suoi beni. Con la normativa vigente si rischia di ammettere alle speciali misure di protezione soggetti che hanno scelto diversamente, che hanno ad esempio commesso gravi reati e che per questo sono stati condannati e che durante la detenzione hanno appreso fatti altrui che decidono di andare a riferire e che per tale motivo ritengono di potersi attendere legittimamente trattamenti "speciali" aggirando di fatto tutte le norme dettate in materia di collaboratori di giustizia – ad esempio quelle relative alle dichiarazioni in ordine ai patrimoni posseduti – per l'ammissione alle speciali misure di protezione.

Appare necessario arginare questo rischio aggiungendo alle cause di esclusione dalle speciali misure di protezione previste per i testimoni di giustizia, non solo i destinatari di misure di prevenzione, ma anche chi risulta processato o condannato per uno dei gravi reati previsti dalla Convenzione, la cui posizione rientrerebbe nella disciplina prevista per i collaboratori di giustizia.

10.11 *La tutela delle vittime di reati*

L'art. 25 della Convenzione impegna gli Stati contraenti a dotarsi di adeguata normativa per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati previsti dalla stessa Convenzione.

Il nostro ordinamento contiene una serie di norme a tutela delle vittime di alcuni reati. Esiste, infatti:

- un fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e di usura, istituito con D.P.R. n. 455 del 1999 ai sensi dell'art. 21 della legge n. 44 del 1999;
- un fondo delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata approvato con D.P.R. n. 510 del 1999 in attuazione delle norme previste dalla legge n. 302 del 1990;
- un fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di tipo mafioso istituito con legge n. 512 del 1999 (regolamento di attuazione con D.P.R. n. 284 del 2001);
- un fondo di garanzia per le vittime della caccia;
- un fondo di garanzia per le vittime della strada;
- norme nel codice di procedura penale a tutela dell'identità dei minori o relative all'esame testimoniale dei minori.

La ratifica della Convenzione si pone come occasione favorevole per realizzare un sistema coordinato che tuteli ulteriormente le vittime di reati.

Tale sistema dovrà articolare le forme di tutela lungo le seguenti tre direttrici fondamentali:

- a) la protezione delle vittime dei reati e la tutela dei loro diritti nel processo penale;
- b) la tutela risarcitoria delle vittime dei reati.

La protezione della vittima deve comprendere la difesa dell'identità in ogni stato e grado del procedimento. Tale difesa va attuata:

- con la previsione dell'obbligo da parte del giudice di valutare le esigenze della vittima al fine di disporre separatamente l'esame della vittima e dell'imputato, con la disposizione del confronto solo ove il diritto di difesa dell'imputato non possa essere garantito in altro modo;
- con misure volte a prevenire il rischio che il testimone entri in contatto anche con familiari dell'imputato, per impedire che venga sottoposto ad intimidazioni;
- con la previsione, inoltre, di norme che assicurino adeguate misure indennitarie a fronte delle spese che il testimone sostiene nel corso del processo (ristoro integrale delle spese di viaggio e soggiorno, nonché diritto a permessi retribuiti dal lavoro), che gli consentano di raggiungere il luogo del processo e di rendere la preziosa testimonianza senza ulteriori aggravii.

La tutela risarcitoria, infine, deve mirare al completo ristoro del danno subito dalla vittima del reato, prevedendo la confisca per equivalente a carico dell'autore del reato su beni di cui egli abbia la disponibilità diretta o indiretta, anche per interposta persona fisica o giuridica, e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

A tal proposito, le somme derivanti dalla gestione dei beni sequestrati e dalla vendita dei beni confiscati per i reati di cui alla Convenzione affluiscono in un fondo destinato al risarcimento delle vittime di tali reati.

Inoltre, è disponibile, a partire dall'anno 2004, una quota pari al 25% del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, e dall'art. 2-*decies* della legge n. 575 del 1965, ovvero una quota pari al 25% dei proventi della vendita di tali beni.

Tale quota, infatti, era stata destinata – con l'art. 145, comma 64, della legge n. 388 del 2000, la legge finanziaria del 2001 – per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite, *Office for Drug Control and Crime Prevention*, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali.

10.12 *Formazione e assistenza tecnica*

In ordine alla formazione ed all'assistenza tecnica di cui all'art. 29 della Convenzione, l'Italia potrebbe con ragionevole probabilità di successo candidarsi all'istituzione di una scuola di formazione, soprattutto con riferimento ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, di maggiore interesse per la nostra sicurezza.

Le ragioni di ottimismo in ordine al successo di tale candidatura risiedono nelle capacità universalmente riconosciute ai nostri investigatori. Inoltre, l'istituzione di una scuola di formazione consentirebbe di allargare alle altre Parti contraenti le conoscenze che costituiscono consolidato patrimonio delle nostre Forze di polizia.

Le sinergie, che si creerebbero, aumenterebbero con effetto moltiplicatore l'efficienza e l'efficacia dell'azione preventiva e repressiva nelle aree di precipuo interesse per la sicurezza dell'Italia e, in definitiva, dei Paesi dell'UE.

La scuola potrà essere organizzata come Centro Internazionale di specializzazione, per dirigenti delle forze di polizia e magistrati del pubblico ministero, con l'obiettivo di cooperare con le Nazioni Unite nella formazione specialistica concernente la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata transnazionale.

La formazione sarà attuata attraverso cicli di conferenze ai quali avviare i partecipanti al fine di dotare gli stessi dei necessari strumenti di conoscenza in materia di azione giudiziaria internazionale e cooperazione con altri Stati.

Non è inutile ribadire in chiusura l'auspicio espresso dalla Commissione affinché l'*iter* di approvazione del disegno di legge di ratifica ed

esecuzione della Convenzione - concluso favorevolmente in Senato il 14 dicembre 2005 - venga sollecitamente portato a conclusione.

A ciò si aggiunga la necessità di dare corso alle riforme sin qui indicate, necessarie per la piena e coerente esecuzione della Convenzione ONU di Palermo, nella consapevolezza che l'attuazione di un siffatto quadro normativo favorisce un più efficace contrasto alla criminalità organizzata ma rilancia e consente alla comunità internazionale degli Stati di trovare, ancora una volta, nel nostro Paese un protagonista della collaborazione e della cooperazione nella lotta contro tutte le mafie.

11.0 LA MISSIONE NEGLI STATI UNITI

Una delegazione della Commissione si è recata negli Stati Uniti dal 29 febbraio al 6 marzo 2004 per una serie di incontri bilaterali con esponenti delle istituzioni politiche, della magistratura e delle forze di sicurezza che si occupano del contrasto alla criminalità organizzata, della lotta al riciclaggio e della gestione e protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia.

11.1 *Incontro con l'Attorney General John D. Ashcroft e con Christopher Wray, Assistant for Criminal Division*

Le principali realtà visitate (DEA, FBI, *Marshalls Service* e lo stesso Dipartimento per la Sicurezza Nazionale) sono collocate nell'ambito del Dipartimento della Giustizia, allora diretto da John D. Ashcroft.

Un momento significativo dei lavori della Commissione è stato appunto l'incontro con l'*Attorney General*, che ha rimarcato l'eccellente rapporto di collaborazione ed amicizia esistente tra Stati Uniti ed Italia sui temi del contrasto al crimine organizzato.

Christopher Wray, il suo diretto collaboratore in tema di criminalità organizzata, ha svolto alcune considerazioni osservando che sotto l'aspetto strutturale non viene rilevata la presenza di «cartelli» di organizzazioni criminali, ma piuttosto di un diffuso regime di concorrenza fra le varie «mafie» presenti negli Stati Uniti. I gruppi criminali, sotto il profilo interno e funzionale, potenziano i loro livelli di organizzazione e di comando, intimidiscono i testimoni, agiscono segretamente. Questi sono criteri comuni di comportamento criminale ma non si evince nessuna altra similitudine con la ben diversa sostanza qualitativa di Cosa Nostra.

Molte forme criminali si articolano su base etnica: vi sono gruppi di matrice vietnamita, balcanica, russa e cinese nell'area nord-orientale del Paese ma anche in altre zone, per esempio Miami in Florida, dove si manifestano dialettiche concorrenziali.

L'indagine sociologica sui gruppi indagati mette in luce l'influenza soggiacente di fenomeni quali povertà, disperazione, crisi della famiglia, in specie per quanto riguarda il reclutamento criminale delle nuove leve. Il governo sta cercando di creare *task force* fra le unità di polizia

anche locale e le varie agenzie per attivare nuove fonti informative, anche collaboratori di giustizia, nella lotta contro la criminalità organizzata.

La criminalità di origine albanese, implicata in una gamma molto vasta di reati, costituisce anche negli Stati Uniti una minaccia crescente, soprattutto per la violenza dei suoi adepti. Si stanno esplorando in questo settore modalità di collaborazione con l'Italia, nella consapevolezza che la specifica azione di contrasto debba essere potenziata.

La legge antiracket (RICO) consente di mettere efficacemente sotto inchiesta le relazioni fra i criminali, tenendo conto dei legami fra loro esistenti, di confiscare i proventi delle organizzazioni e di perseguire anche i reati locali. La legge sulla confisca (CAFRA) ha reso più facile l'opera di prevenzione e repressione. La lotta al terrorismo sarà per lungo tempo una priorità, ma gli USA continueranno a sostenere adeguatamente i programmi di *law enforcement* antimafia.

11.2 *Drug Enforcement Administration*

La Commissione ha incontrato quindi l'Amministratore della *Drug Enforcement Administration* (DEA), Ms. Karen Tandy, e ha partecipato ad alcune riunioni, presso il quartier generale dell'Amministrazione, sul traffico internazionale di stupefacenti e i legami con organizzazioni criminali italiane.

Obiettivi strategici diversificati sono affidati dal quadro giuridico statunitense alla DEA, soprattutto assicurare il rispetto delle leggi e delle regole sulle sostanze stupefacenti; perseguire le organizzazioni e i principali membri delle organizzazioni coinvolte nella coltivazione, nella produzione o nella distribuzione di droghe destinate a traffici illeciti negli Stati Uniti; collaborare alla definizione di programmi non repressivi volti a ridurre la disponibilità di sostanze illecite sul mercato nazionale e internazionale.

Per conseguire gli obiettivi descritti, la DEA pone in essere molteplici attività sul territorio degli Stati Uniti e sullo scenario internazionale:

- investigazioni e istruttorie per la sottoposizione a procedimento penale dei maggiori contravventori alle leggi sulle sostanze stupefacenti che operano a livello interstatale negli USA e internazionale nonché di criminali e bande nel settore della droga;
- direzione di un programma nazionale di *intelligence* nel settore della droga, in cooperazione con pubblici ufficiali federali, statali, locali e stranieri, al fine di raccogliere, analizzare e diffondere informazioni strategiche e operative;
- sequestro e confisca di beni riconducibili, attribuibili o destinabili alla realizzazione di traffici di sostanze stupefacenti;
- coordinamento e cooperazione con le agenzie federali, statali e locali e con i governi stranieri in programmi indirizzati a ridurre la disponibilità di droghe vietate sul mercato interno degli Stati Uniti mediante sistemi non repressivi come sradicamento delle piante, sostituzione delle colture e addestramento degli ufficiali di polizia stranieri;

– collegamenti con le Nazioni Unite, con l'Interpol e con le altre organizzazioni in materia di programmi relativi ai programmi internazionali di controllo della droga.

Si riportano le più importanti considerazioni sulla situazione attuale del traffico mondiale di stupefacenti, così come desunte dai colloqui effettuati nella visita della Commissione.

11.2.1 Dichiarazioni di Karen Tandy, amministratore della DEA

L'Amministratore della DEA ha sottolineato innanzitutto l'importanza della Conferenza Internazionale sulla droga svoltasi nel febbraio 2003 in Afghanistan, alla presenza del dottor Antonio Maria Costa, Vice Segretario Generale dell'ONU e Direttore Esecutivo dell'UNODC.

Alla conferenza, cui partecipava anche una rappresentanza italiana, sono state tracciate le linee guida di un piano strategico per sradicare gli oppiacei e sviluppare nuove colture. Dal punto di vista della DEA esiste la possibilità di attuare un progetto di cooperazione più impegnativa con quei Paesi, soprattutto il Regno Unito, che sono all'avanguardia nell'impegno in Afghanistan¹⁷, e di attivare in quell'area un direttorato anti-droga, peraltro già in via di costituzione.

Le possibilità operative sul territorio afgano diventano più incisive a fronte dell'innalzamento dei livelli di sicurezza globali, ora che è possibile una maggiore libertà di movimento nella regione. L'obiettivo strategico deve essere quello di mantenere alta l'attenzione ed evitare che l'Afghanistan finisca come la Colombia, dove opera una realtà difficilmente controllabile di natura parastatale anarchico-terroristica¹⁸.

La DEA, che ha suoi agenti in Afghanistan, non si occupa dello sradicamento delle sostanze stupefacenti ma fornisce assistenza e *intelligence* per eliminare i laboratori e fermare l'esportazione di oppio ed eroina in Europa, anche dando assistenza al Pakistan, all'Uzbekistan e, indirettamente, al Tajikistan, che sembrano collaborare seriamente all'iniziativa. L'Amministrazione non è presente in Iran e in Turkmenistan ma ha un forte presidio in Turchia, area strategica per il traffico di stupefacenti¹⁹.

Nelle analisi della DEA è presente anche un elevato livello di preoccupazione sull'uso dei rilevanti proventi derivanti dal narcotraffico, soprattutto in Medio Oriente, evidentemente per connesse problematiche di possibile finanziamento di componenti terroristiche²⁰.

¹⁷ Il Regno Unito, come dimostrato anche nelle fasi iniziali dell'operazione militare *Enduring Freedom*, possiede in Afghanistan una buona penetrazione sotto il profilo dell'*intelligence* rispetto alle altre forze della coalizione.

¹⁸ Pienamente riscontrata nelle indagini DECOLLO del R.O.S. Carabinieri, di cui si dà riscontro in altra parte della presente relazione.

¹⁹ Come ben descritto nell'apposito capitolo della Relazione della Commissione per l'anno 2003.

²⁰ Come già rilevato in Turchia per il PKK e in Occidente per l'ETA.

11.2.2 *Presentazione di Martin Pracht, Chief of International Operations*

Nelle valutazioni di Pracht il Medio Oriente desta particolare preoccupazione, anche se i rapporti con la Turchia sono molto buoni e consentono un flusso continuo di informazioni operative; così come si sta procedendo alla creazione di un'unità di analisi in collaborazione con le autorità di polizia dell'Uzbekistan.

In accordo con il Ministero della Difesa statunitense, la DEA sta pensando di creare un centro d'*intelligence* a Kabul per aiutare i paesi limitrofi ma non ci sono ancora forze dell'ordine locali veramente rappresentative ed efficienti con cui attivare un serio interscambio informativo.

Il Regno Unito ha assunto il ruolo di paese guida per il coordinamento dell'assistenza internazionale nella lotta alla droga in Afghanistan, elaborando con Kabul una «strategia dei 10 anni» per l'eliminazione o la sostanziale riduzione entro il 2013 delle coltivazioni di oppio con interventi di sviluppo alternativo.

Va ricordato che l'Italia, da parte sua, ha allocato nel 2003, tramite l'agenzia UNODC, 550.000 dollari per il finanziamento di programmi antidroga in Afghanistan e altri 850.000 dollari per le repubbliche dell'Asia Centrale.

In Francia, nel maggio del 2003, si è tenuta una Conferenza sulle rotte del narcotraffico dall'Asia Centrale, cui hanno partecipato 55 Ministri degli Esteri, i quali hanno sottolineato l'importanza di una risposta globale e coordinata a livello internazionale e regionale per contrastare efficacemente sia l'espansione delle coltivazioni di oppio in Afghanistan sia il relativo traffico, soprattutto attraverso i Balcani e l'Asia Centrale.

Grave preoccupazione desta la situazione particolare della Colombia e, più in generale, quella dell'America Latina, anche perché l'intera produzione di coca colombiana e gran parte di quella prodotta in Perù o Bolivia viene raffinata dalle organizzazioni criminali colombiane che operano protette da organizzazioni paramilitari – per il 70 per cento le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane (FARC) e per il rimanente 30 per cento dall'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) – le quali dal narcotraffico attingono i finanziamenti necessari per la lotta armata.

Nell'ambito di dette organizzazioni si è registrato un ruolo particolarmente attivo di consorterie di origine calabrese appartenenti alla 'Ndrangheta, che interagiscono con quelle colombiane per l'importazione di cocaina.

L'attenzione della DEA è rivolta anche ai Paesi produttori dei cosiddetti precursori chimici, allo scopo di migliorare i controlli lungo le frontiere dell'Afghanistan per interdire l'arrivo di queste sostanze indispensabili per produrre l'eroina²¹.

²¹ Il governo turco ha spesso sollevato il problema dei precursori chimici per la trasformazione della morfina base, la cui fonte industriale era, almeno negli anni trascorsi, essenzialmente europea. Attualmente si registra l'attività di fonti produttive dell'Est europeo e asiatiche.

I precursori si identificano con particolari sostanze chimiche, acquisibili lecitamente, necessarie per la produzione di stupefacenti e sostanze psicotrope. Contrariamente a quanto avviene per il traffico internazionale delle droghe, non è sempre agevole definire le rotte seguite dalle sostanze chimiche di base e dai precursori. E' però possibile risalire ai Paesi che intrattengono significativi rapporti commerciali con i Paesi, definiti «sensibili», cioè potenzialmente coinvolti nella fabbricazione illecita, secondo la tripartizione adottata dal Dipartimento di Stato USA nell'annuale Rapporto sulle strategie di controllo al narcotraffico (INCSR): emisfero occidentale (Argentina, Brasile, Canada, Messico, Stati Uniti), Asia (Cina, India) ed Europa (Germania, Olanda).

A riprova della particolare attenzione rivolta al fenomeno, nel corso del 2003 si è tenuta, a Valencia, in Spagna, la 1^a Conferenza europea sullo storno dei precursori chimici. Hanno aderito tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, la Turchia, gli organismi competenti in materia della Commissione Europea nonché Europol, Interpol, INCB (*International Narcotics Control Board*) e CICAD (Commissione Interamericana per il Controllo sull'Abuso di Droga). La Conferenza si è conclusa con la constatazione che il «disvio» dei precursori chimici è di portata transnazionale e che occorre perfezionare i meccanismi di prevenzione e controllo nonché intensificare i rapporti di collaborazione.

La DEA si fa carico di incentivare la circolarità delle informazioni e delle analisi tra i paesi interessati, anche tramite scambi in tempo reale di informazioni investigative sensibili per bloccare in flagranza i corrieri mentre viaggiano. Questa rete informativa prende il nome di *Drug net* ed ha conseguito negli Stati Uniti significativi successi operativi.

Sotto il profilo delle misure patrimoniali contro i trafficanti è stata varata da due anni la legge sulla confisca dei beni, che ha ovviamente dei precisi limiti a garanzia dei cittadini. La legislazione ha prodotto più lavoro di natura burocratica, facendo risaltare talune carenze di personale nell'organizzazione. La complessità delle procedure fa sì che in taluni casi si debba procedere alla restituzione dei beni, che successivamente non possono essere più sequestrati per lo stesso motivo.

Sono soggette al sequestro anche le società, mentre gli immobili sono sequestrati dal procuratore e poi dati in amministrazione alla DEA. Un bene confiscato può essere alienato con asta pubblica e il ricavato va in un fondo a favore delle forze dell'ordine; possono essere vendute anche le imprese confiscate.

Non è stato rilevato un tempo medio che intercorre fra il sequestro e la confisca poiché la procedura varia da caso a caso. Nello spazio di tempo intercorrente tra i due momenti giuridici del sequestro e della confisca il bene può essere affidato a un amministratore o si può chiedere al giudice l'autorizzazione a una vendita interlocutoria. Determinati beni, per esempio i veicoli, possono essere utilizzati a fini operativi.

11.2.3 *Presentazione di Raul Morales, Section Chief Office of Europe, Africa, Middle East*

La DEA segue la proliferazione e il commercio illegale dei precursori chimici, soprattutto permanganato di potassio e acetone – servono da 100 a 200 grammi del primo e molti litri del secondo per produrre un chilogrammo di cocaina –, scambiando informazioni e procedendo al sequestro di queste sostanze.

Operazioni regionali sono state avviate nel gennaio 2003 nell'ambito del Progetto Prisma, un'operazione su scala mondiale per prevenire la diversione dei precursori chimici, che i trafficanti utilizzano per la produzione clandestina di stimolanti anfetaminici (ATS). Queste attività hanno rafforzato i programmi già esistenti, avviati dall'*International Narcotic Control Board* (INCB) circa dieci anni fa per contrastare il commercio illegale internazionale di «precursori» metanfetaminici. Il Progetto Prisma segue il lancio dell'Operazione Viola nel 2001 e dell'Operazione Topazio nel 2002, che si concentravano sul controllo di precursori chimici per la cocaina e l'eroina. Il Progetto Prisma pare fornire ai governi la capacità di affrontare il problema dell'ATS attraverso un doppio approccio: prevenire la produzione illecita di sostanze impedendo ai trafficanti di ottenere i prodotti chimici a loro necessari e identificando e smantellando i laboratori dove questa produzione avviene già, grazie a particolari tecniche investigative come il controllo delle forniture.

A seguito del buon coordinamento investigativo raggiunto i trafficanti hanno diversificato le fonti di approvvigionamento e ricorrono anche alle industrie dell'Asia Centrale mentre dall'Europa e dagli USA vengono segnalate poche consegne illegali.

Raul Morales, rispondendo a domande della Commissione, ha anche precisato che sotto il profilo geo-criminale Haiti è una via di transito della cocaina. I traffici illegali venivano facilitati dal clima di corruzione esistente nel governo precedente e sembra che anche fra le fazioni della rivolta popolare del 2003 ci fossero collegamenti con i narcotrafficanti.

Per quanto riguarda, infine, le relazioni fra terrorismo e traffico di stupefacenti, del tutto plausibili, non sono stati riscontrati collegamenti palesi. E' probabile che nella cerchia di organizzazioni terroristiche che ruotano intorno al noto Bin Laden vi siano tentativi di sfruttare tale tipo di finanziamento. In ogni caso il narcotraffico costituisce anche una forma diretta di guerra non convenzionale, minando la salute pubblica dei paesi nemici.

11.2.4 *Considerazioni della Commissione*

La Commissione prende atto delle analisi della DEA e rileva che deve essere posta la massima attenzione investigativa anche al settore del traffico dei precursori chimici degli stupefacenti. Per quanto attiene ai rapporti tra terrorismo e narcotraffico la Commissione, oltre a desumere

preoccupanti segnali da specifici riscontri giudiziari²², ritiene che il maggiore problema operativo si situi nel finanziamento dei gruppi attraverso il riciclaggio dei narcoproventi.

Si ritiene che un'adeguata risposta ai predetti fenomeni possa essere espressa tenendo in debito conto l'approccio integrato del G.A.F.I. – delineato nelle sue più recenti raccomandazioni – per quanto attiene le verifiche ed i controlli sui versanti bancari e finanziari dell'economia globalizzata.

Al fine di mettere in atto ogni iniziativa utile al potenziamento dell'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale e al traffico della droga in particolare, la Commissione ritiene di sottolineare le seguenti opportunità strategiche:

- migliorare ulteriormente i collegamenti, già esistenti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, tra gli organi investigativi deputati alla repressione del narcotraffico in quelle indagini che vedono coinvolti più Stati;

- svolgere una forte azione di sensibilizzazione e sollecitazione, sia a livello comunitario che verso i paesi extraeuropei, in particolare quelli maggiormente interessati ai processi di produzione (Marocco per le sostanze leggere; Afghanistan, Turchia e Thailandia per l'eroina; Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela ed Ecuador per la cocaina), affinché le diverse legislazioni si uniformino a principi comuni e si stipulino trattati bilaterali o multilaterali per rendere più snella la cooperazione giudiziaria e più efficace il contrasto al crimine organizzato;

- potenziare un'attività preventiva comune nel campo delle sostanze «acide» o metamfetaminiche in genere nonché dei precursori chimici, anche attivando procedure legali per il monitoraggio sulla rete Internet²³ delle transazioni in materia e delle informazioni sulle «ricette» per la produzione in proprio;

- intensificare le attività sotto copertura tra gli Stati Uniti (dove è lecita l'attività sotto copertura anche dell'ausiliario di polizia giudiziaria) e l'Italia (dove ciò non è ancora possibile, ma è previsto nel disegno di legge governativo sulla disciplina degli stupefacenti²⁴) al fine di mettere in luce i passaggi delle sostanze stupefacenti dal produttore al destinatario finale e individuare le basi operative negli Stati di transito.

La Commissione, inoltre, ritiene di particolare importanza il monitoraggio dei principali sequestri di sostanze stupefacenti in tutti gli Stati, al fine di giungere all'individuazione del comune fornitore-produttore; lo svi-

²² Indagini DECOLLO del R.O.S. Carabinieri.

²³ Una navigazione sul sito www.homemadedrugs.net renderà chiara la disponibilità a fronte di minima spesa delle più dettagliate istruzioni documentali per sintetizzare, purificare e coltivare droghe *at home*.

²⁴ Nelle indagini DECOLLO del R.O.S. l'attività sotto copertura di un non appartenente alla p.g. fu resa possibile a mente della previsione normativa dell'art. 4 D.L. 18 ottobre 2001 n. 374, convertito nella legge 15.12.2001 n. 438, che disciplina la figura dell'ausiliario della polizia giudiziaria sotto copertura, poiché i riscontri investigativi lasciavano emergere la compromissione di strutture terroristiche colombiane e spagnole.

luppo di efficaci collegamenti informativi e investigativi nei casi di sospetta programmazione di traffici di stupefacenti tra l'America e l'Europa; l'individuazione, nell'ambito delle legislazioni vigenti, di strumenti che consentano scambi di informazioni e conoscenza di dati utili all'avvio di attività investigative sui rispettivi territori; la realizzazione di periodiche riunioni informative, possibilmente con una cadenza più ravvicinata di quella biennale con cui Italia e Stati Uniti verificano i rapporti di reciproca collaborazione nell'apposito comitato, allo scopo di individuare i profili di collegamento scaturenti dalle dinamiche criminali, di aggiornare i rispettivi patrimoni di conoscenze specifiche e di elaborare strategie investigative adeguate ed efficaci; la realizzazione di collegamenti informativi e di eventuali banche dati di comune consultazione.

Infine, la Commissione ritiene di grande importanza giungere ad una piena attuazione delle Convenzioni in materia di lotta alla droga e in particolare di quella delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, pienamente recepita dalla legislazione italiana, soprattutto con il D.P.R. n. 309 del 1990.

Esistono ancora significativi rallentamenti nella cooperazione giudiziaria, investigativa e operativa, che rendono problematiche non solo le politiche di riduzione della diffusione e della domanda di sostanze stupefacenti ma anche l'impegno contro la criminalità dedita al narcotraffico. Esse derivano non solo da un divario tra le legislazioni dei paesi dell'Unione Europea nonché fra queste e quelle di numerosi Stati extraeuropei, ma anche dall'applicazione delle procedure che a livello dei singoli Stati realizzano le modalità di mutua assistenza giudiziaria e operativa prevista dalle Convenzioni delle Nazioni Unite.

11.3 *Federal Bureau of Investigation (FBI)*

La Commissione si è recata, quindi, al quartier generale dell'Fbi dove ha incontrato il direttore, Robert Mueller III, il vice direttore, Grant Ashley, i dirigenti della *Criminal Division* e investigatori degli uffici di New York.

11.3.1 *Introduzione del direttore dell'FBI, Robert Mueller III*

Il direttore dell'FBI ha presentato l'attività operativa del *Bureau*, che è assicurata da una serie di «unità», strutture investigative e di *intelligence* specializzate in singoli settori e responsabili del perseguimento di specifici progetti di contrasto alla criminalità.

La missione dell'*Organized Crime Program* dell'FBI è quella di disarticolare le associazioni per delinquere che costituiscono la più pericolosa minaccia per la società americana. Questo obiettivo viene perseguito attraverso il supporto e il coordinamento delle investigazioni nonché mediante il ricorso agli strumenti normativi penali e civili del *Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO) Statute*.

La *Organized Crime Section* opera presso la Direzione generale dell'FBI e, unitamente con l'*Executive Management*, è responsabile del coordinamento complessivo e del supporto di tutte le investigazioni contro il crimine organizzato. La *Organized Crime Section*, inoltre, determina le priorità investigative, valuta le necessità di addestramento e formazione, formula i bilanci, indirizza l'allocazione delle risorse e realizza i collegamenti e le attività formative nell'ambito del complessivo programma contro il crimine organizzato.

Il contrasto efficace ed effettivo nei confronti di queste associazioni criminali avviene attraverso le seguenti sub-unità specializzate, costituite in seno alla *Organized Crime Section* dell'FBI: *La Cosa Nostra /Italian Organized Crime /Labor Racketeering*; *The Eurasian Organized Crime*; *The Asian/African Criminal Enterprise*.

Ciascuna delle 56 articolazioni periferiche (*Field Divisions*) dell'FBI, insediate nelle maggiori città del Paese, è competente e responsabile in relazione alle organizzazioni criminali attive nell'ambito del territorio di pertinenza, secondo le indicazioni della strategia nazionale dell'FBI.

Oltre al personale con la qualifica di Agente Speciale, la metodologia operativa contro il crimine organizzato prevede l'utilizzazione di *task force* congiunte con altre agenzie di *law enforcement* federali, statali e locali. Ciò determina la disponibilità di realizzare, all'occorrenza, *equipe* miste tra le varie agenzie, favorendo l'efficienza di ciascuna di esse nella lotta al crimine organizzato.

11.3.2 *Dichiarazioni del vice direttore dell'FBI, Grant Ashley e di George Hanna, Supervisory Special Agent*

Le attività principali di Cosa Nostra americana sono le frodi, la falsa fatturazione, il traffico di droga e il racket. Il riciclaggio della mafia italiana è storicamente collegato ai conti caraibici, in particolare ad Aruba, a differenza del riciclaggio posto in essere dalle organizzazioni criminali di matrice russa, che privilegia gli investimenti immobiliari, soprattutto a New York.

Cosa Nostra americana, ormai da alcuni decenni, ha subito gli effetti di una forte strategia di contrasto, in particolare a New York e nelle zone circostanti, ma sta cercando di riorganizzarsi, anche ricominciando a guardare alla Sicilia per reclutare nuovi adepti, caratterizzati dall'aggressività e dalla levatura criminale tradizionalmente necessarie a quel tipo di organizzazione e non più facili da trovare negli Stati Uniti.

Otto squadre investigative lavorano a New York, dove cinque famiglie mafiose italiane (Colombo, Gambino, Lucchesi, Genovesi e Bonanno) sono ancora operanti.

Quando una «famiglia» è colpita da severi provvedimenti giudiziari vi si presta meno attenzione investigativa ma il gruppo tende inevitabilmente a ricostituire le sue posizioni di potere criminale e può ritornare sulla scena anche più forte di prima. Questo paradigma sembra valere allo stato attuale per i Bonanno, pur colpiti duramente in passato.

New York è il centro decisionale del crimine organizzato negli USA, da cui si diramano anche gli ordini per le articolazioni presenti nelle altre parti del Paese.

La prospettiva operativa non è quella di vincere definitivamente la battaglia ma quella, realistica, di infliggere costantemente più danni possibili alle consorterie criminali.

Il *detective* capo Hanna si occupa in generale della criminalità italiana e specificatamente delle famiglie Bonanno e Cavalcanti. Il gruppo investigativo da lui diretto ha cominciato ad operare alla fine degli anni '70, occupandosi di sequestri di TIR e di problematiche criminali residuali ma con una visione metodologica non frammentata che ha consentito di acquisire notizie approfondite sull'intero scenario del crimine organizzato.

Dopo le indagini *Pizza Connection* e *Dane Brasco* gli investigatori si trovarono a non avere più informatori né su Bonanno né sulle famiglie della mafia siciliana che operavano al di là del fiume Hudson. La legge RICO ha inciso profondamente sulla durata delle condanne, facilitando così il ricorso all'istituto della collaborazione. Negli anni '80 a New York diversi boss sono stati condannati singolarmente a più di 100 anni di carcere. In tale prospettiva i condannati preferiscono scegliere la via della collaborazione.

Negli ultimi due anni, invece, indagando sulle famiglie Cavalcanti e Bonanno, sono state assicurate alla giustizia, grazie ad un collaboratore, 108 persone, raccogliendo molte informazioni anche sui rapporti fra Cosa Nostra americana e Cosa Nostra in Italia. Per quanto attiene l'Italia, si ha notizia della disponibilità di case sicure per i latitanti ad Agrigento, di sistemi di trasmissione e della possibilità di procedere alla falsificazione di documenti. Sui Bonanno è stata compiuta una *survey* accurata, passando in due anni da una lista inesatta di 120 persone sospettate a un elenco più preciso di 217 persone. Viene confermato che le nuove reclute di Cosa Nostra americana vengono dalla Sicilia, dove i soldati sono più disciplinati e più violenti; il gruppo Cavalcanti, per esempio, ha sodali che non parlano neppure inglese, mentre le altre organizzazioni mafiose sono molto americanizzate e alcune non hanno più contatti con l'Italia. Molti sono gli investimenti di Cosa Nostra americana in Sicilia, come dimostrerebbero i tanti acquisti immobiliari vicino Punta Raisi in provincia di Palermo.

Esiste una forte mutazione strutturale in atto: i figli dei vecchi mafiosi sono professionisti e sarebbe un grande errore considerarli solo dei criminali poco capaci. Lo spettro delle attività criminali spazia dagli omicidi al narcotraffico ma comprende anche riciclaggio e operazioni finanziarie. A fronte dell'evoluzione dello scenario, l'FBI deve essere pronta a cambiare strategia e ampliare la visuale.

Negli ultimi dieci anni si sono moltiplicate le possibilità di avvicinarsi ai latitanti grazie alla cooperazione con le unità operative italiane. Il lavoro investigativo risulta più preciso e tempestivo, quindi più adeguato ai metodi mafiosi.

Le cinque «famiglie» di New York sono raggruppate in «tribunali»; esiste una rigida compartimentazione territoriale, secondo la quale le attività criminali dei singoli gruppi non varcano mai i confini stabiliti.

Negli Stati Uniti Cosa Nostra non manifesta l'intenzione di compiere vendette contro i collaboratori. In realtà, Francesco Polizi, della famiglia Cavalcanti, voleva «*tornare ai vecchi metodi siciliani*» ma è stato fermato in tempo.

Giuseppe Masino è il boss più potente ma vive un momento di profonda crisi perché ciò che lo circonda, in termini di struttura criminale e possibilità finanziarie, appare profondamente disarticolato. Alcuni membri della famiglia sono sospettati di essere collaboratori della giustizia e il gruppo avverte la pressione investigativa, anche a seguito del sequestro di beni per 11,7 milioni di dollari, che, comunque, è una piccola percentuale dei suoi capitali. Per esempio Rizzato sta vendendo o ha venduto la sua parte azionaria in una società di formaggi (*Saputo Cheese*) alla Kraft asseritamente per 1.2 miliardi di dollari²⁵.

Cosa Nostra americana non pianifica attentati alle istituzioni perché è ben conscia dell'inutilità strategica di tali gesti. Si rileva invece un'azione *soft* molto penetrante ed espressa nella capacità di infiltrare le forze dell'ordine, le società telefoniche e le banche per ottenere informazioni anche sui collaboratori.

E' però necessario sottolineare ancora una volta che Cosa Nostra ha lanciato dall'America un'intensa campagna di reclutamento di nuove forze in Sicilia, soggetti con un approccio operativo totalmente diverso da quello delle compagini statunitensi.

I «soldati» che arrivano negli Usa dall'Italia sono già stati monitorati nelle intercettazioni e scoperti a discutere di possibili attentati contro magistrati e investigatori: una realtà aggressiva del tutto nuova negli Stati Uniti.

Il reclutamento dalla Sicilia è un fenomeno che riguarda le famiglie di New York, Chicago e Filadelfia, in particolare i Cavalcanti e i Bonanno, che trovano nuove leve soprattutto nella provincia di Palermo, in un momento in cui tutte le inchieste giudiziarie parlano di un sostanziale declino delle famiglie storiche di New York, la cui *leadership* è stata decimata da arresti e defezioni. Come già evidenziato, le organizzazioni mafiose americane sono interessate ad avere «soldati» siciliani, che vengono ritenuti più sicuri e meno inclini a collaborare con gli investigatori.

L'interscambio diretto senza mediazioni procedurali consente di accelerare la trasmissione delle informazioni, come avviene nei contatti giornalieri con le forze dell'ordine e con i magistrati in Italia. Viene dunque

²⁵ La cifra riportata è molto elevata. Si tenga presente, per un'opportuna valutazione, che *Kraft Foods Italia* fa parte di *Kraft Foods Inc.*, secondo gruppo alimentare del mondo per dimensioni di fatturato. *Kraft Foods Inc.* è quotata al New York *Stock Exchange* con la sigla KFT. La quotazione è avvenuta il 13 giugno 2001 a seguito di un'Offerta Pubblica attraverso la quale *Philip Morris* (ora *Altria Group, Inc.*) ha immesso sul mercato azioni *Kraft Foods*. L'operazione ha registrato il valore di 8,7 miliardi di dollari.

confermata una proficua collaborazione con i magistrati e con le forze di polizia italiane.

Per quanto attiene al traffico di stupefacenti, le famiglie Caruana e Cuntrera, ora in Venezuela, hanno legami con gli esponenti della famiglia calabrese Mancuso operanti in Colombia. Probabilmente le medesime famiglie hanno legami anche con il gruppo Cavalcanti. Alcuni giovani esponenti della famiglia Gambino sono molto attivi e potenti, specie per quanto attiene la capacità di riciclaggio dei narcoproventi.

11.4 *Incontro con Cresencio Arcos, Senior Policy Advisor del Segretario del Dipartimento della Homeland Security*

L'*Homeland Security Act*, del 25 novembre 2002, ha mobilitato e organizzato il Paese per far fronte agli attacchi terroristici. A questo scopo è stato istituito il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, che provvede a coordinare il vasto *network* di organizzazioni e istituzioni – per un totale di circa 180.000 persone – coinvolte nello sforzo di garantire appunto la sicurezza del Paese.

La Commissione ha incontrato Cresencio (Cris) Arcos, direttore del dipartimento degli Affari Internazionali della *Homeland Security*.

Arcos ha illustrato innanzitutto l'attività della *Homeland Security*, che nel suo primo anno di attività ha posto le basi per coordinare lo sforzo operativo di ben 22 agenzie, di cui 6-7 di rilievo federale.

Le attività di rilievo sono il Servizio di Protezione, il Servizio che coordina le indagini su riciclaggio e contraffazione e la Sezione per la Sicurezza dei Trasporti, articolata su tre grandi agenzie: *Customs*, *Security Transport* (spazi aerei), *SBA* (visti). Nel Dipartimento sono allocate anche le funzioni dell'*Air Marshall* e dei tradizionali uffici di immigrazione, che si occupano della tratta degli esseri umani e della pornografia infantile nonché di uno scambio di *intelligence*²⁶ con autorità straniera, comprese quelle italiane, sul traffico aereo.

Il dipartimento diretto da Arcos segue lo sviluppo del traffico internazionale di stupefacenti e provvede al monitoraggio dei collegamenti fra criminalità organizzata e terrorismo. La riflessione operativa del cambiamento di strategia è partita dalla individuazione dei punti di debolezza, a cominciare proprio dall'*intelligence*, che evidentemente mancava di coordinamento. Non c'è un'agenzia tradizionale di *intelligence* ma si cerca di elaborare la notevole mole di tutte le informazioni sparse, che arrivano al governo e al Dipartimento. Da questo contesto informativo integrato nasce la valutazione sulla minaccia terroristica per apprezzare in tempi brevi la rilevanza degli allarmi. Per migliorare i rapporti fra USA, Italia ed altri paesi è importante la condivisione dell'*intelligence*.

²⁶ Vale a dire del prodotto di analisi su scenari e situazioni, che è diversa dal mero interscambio informativo.

Alle frontiere è stato portato avanti con determinazione il progetto per la diffusione di architetture informatiche dedicate alla verifica in tempo reale dei dati biometrici dei viaggiatori in entrata; analoghe attività di analisi informatizzata vengono condotte sulle transazioni finanziarie.

Secondo il Dipartimento della Sicurezza Nazionale il terrorismo utilizza il narcotraffico per i proventi finanziari che ne derivano.

Si sottolinea l'importanza delle operazioni estere del Dipartimento. E' necessario diversificare le strategie delle indagini penali e portare la capacità di reazione a livello regionale dove sorge la minaccia. In questa prospettiva sono stati realizzati uffici nel Medio Oriente, ad Abu Dhabi, e ne verranno istituiti anche al Cairo, Istanbul e Ankara.

Potenziando le capacità di analisi situazionale locale con investigatori sul luogo e risorse tecnologiche e di *intelligence*, gli obiettivi strategici della sicurezza potranno essere più facilmente conseguiti.

L'attuale contesto normativo dei trattati è sufficiente: va quindi potenziato l'aspetto esecutivo dei contatti e dei gruppi di lavoro comuni e periodici, stabilendo un'agenda delle attività che possono essere compiute insieme. È necessario intensificare la collaborazione perché le minacce della criminalità e del terrorismo sono sempre più pericolose. Ad esempio, i colombiani sembrano possedere notevoli capacità di aggirare i controlli delle strumentazioni elettroniche poste a presidio delle dogane.

Il Dipartimento rimarca l'eccellente rapporto di cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti, evidenziando l'efficacia delle politiche di sicurezza che il Ministero dell'Interno italiano persegue. Al riguardo si ha molto interesse per la costituzione di gruppi di lavoro tra l'*Homeland Security Department* ed il Ministero dell'Interno, volti a compiere analisi congiunte sulla scorta dei rispettivi elementi di conoscenza sugli scenari transnazionali presenti e futuri in tema di criminalità organizzata ma anche di terrorismo.

11.5 *Marshalls Service*

Presso la sede del *Marshalls Service*, il servizio specializzato fra l'altro nella protezione dei testimoni, la Commissione ha incontrato il Direttore Benigno Reyna e i *Chief Inspector* Joseph Paonessa e Chris Dudley.

Compito del Servizio è proteggere le Corti federali e assicurare l'effettiva funzionalità del sistema giudiziario. È dunque responsabile, a livello federale, della protezione dei giudici, del trasporto dei detenuti, della protezione dei testimoni in pericolo e della gestione dei beni sequestrati alle associazioni criminali.

L'ufficio è cresciuto molto negli ultimi venti anni. Il personale del *Marshalls Service* ha arrestato finora il 55% degli evasi e latitanti federali; più di quanto facciano tutte le altre agenzie federali insieme.

Il programma di protezione previsto dalle norme statunitensi ha funzionato bene. La strategia adottata consiste nello sfruttare i vantaggi operativi offerti dalle nuove tecnologie sia a fini intercettativi di comunicazioni sia per proteggere i numerosi informatori.

Per supportare le indagini interne sono state realizzate 88 *task force*, che riuniscono varie agenzie che si occupano dei latitanti in una certa regione. Nel 2000 il Congresso ha autorizzato la creazione anche di *task force* regionali (quella di New York riunisce circa cento agenti), finanziate direttamente dal Congresso.

Il comandante di ogni unità si trova sul terreno operativo ma un rappresentante è presente anche in sede centrale a fini di coordinamento.

Per quanto attiene l'entità del supporto analitico, il Servizio possiede il più grande *data base* sui latitanti negli USA. Il *Marshalls* è *leader* anche nella capacità di condivisione dei dati, soprattutto dopo l'11 settembre, a favore delle altre agenzie e del Dipartimento di Stato.

L'unità internazionale del servizio si occupa di estradizioni: nel 2003 ha ottenuto 521 provvedimenti di estradizione. Il programma internazionale è finanziato con 2,5 milioni di dollari ed evidenzia un livello di collaborazione crescente con le forze di polizia di altri Paesi.

Il programma sui latitanti è finalizzato a cooperare con i paesi esteri per la loro cattura e si preoccupa anche di ottenere mandati di arresto internazionale in stretto rapporto con l'Interpol. I dipendenti del servizio sono circa 4500 di cui 2500 operativi sul campo.

La differenza funzionale è chiara: tutti i mandati d'arresto emessi spettano al *Marshalls*, a meno che sia pendente un'indagine dell'FBI che esegue anche le relative catture. La pluralità di agenzie causa talvolta problemi di competenza, specialmente quando i latitanti sono inseriti nel traffico di stupefacenti ma il Congresso ha formulato direttive stringenti affinché il coordinamento delle *task force* funzioni al meglio.

Sotto il profilo della metodologia operativa si tende a escludere il ricorso all'istituto della taglia, preferendo sovvenzionare l'attività di informatori per scoprire gli evasi. Tuttavia, nei casi più seri, vengono disposte taglie insieme ad altre agenzie. Tramite Interpol e l'attività di rappresentanti del Ministero di Giustizia statunitense e italiano sono stati arrestati esponenti della mafia italiana.

Non esistono differenze di protezione fra testimone e collaboratore sotto il profilo dei servizi assicurati, anche se il 98% degli interessati dal programma appartiene alla categoria dei collaboratori.

Il programma per i testimoni è di difficile esecuzione e si registrano iniziative dei singoli Stati, specie per facilitare i necessari cambiamenti di residenza.

Per quanto attiene alle ritorsioni contro i testimoni sono pochi in percentuale gli omicidi di mafia, anche se esistono sicuramente le minacce delle *gang*. In quei casi l'obiettivo è mantenere in vita la persona, assicurargli nuova identità e le stesse condizioni di vita che aveva prima di divenire testimone. Ai criminali si dà una formazione o un'attività professionale.

Il Servizio non offre per i testimoni e i collaboratori opportunità all'estero: normalmente vengono offerte cifre significative in contanti. Il 17-20 per cento dei collaboratori torna a delinquere, ma non di più, grazie alle opportunità economiche che il servizio fornisce.

Il *Marshalls*, non essendo un'agenzia investigativa in senso stretto, non conduce solitamente attività di infiltrazione sotto copertura nei gruppi criminali mentre coordina un *pool* di analisti attenti alla documentazione e ai cambi di identità.

Sul programma di protezione decide l'ufficio del programma dei collaboratori di giustizia (Ministero della Giustizia), che valuta l'importanza del caso, quella della testimonianza, la natura e il grado della minaccia come risultato della testimonianza, la presenza di pregiudizi penali e la possibile futura minaccia per la comunità dove il soggetto andrà a vivere.

Nei casi che riguardano i soggetti mafiosi, l'FBI produce per il Procuratore un'informativa completa, rappresentando la vicenda e valutando la minaccia. La pratica viene trasmessa all'ufficio del Ministero della Giustizia, che valuta il caso secondo i criteri descritti e dà incarico al *Mars-halls* di prendere contatto con il collaboratore, il Procuratore e l'FBI per valutare l'idoneità del collaboratore.

Alla fine dell'istruttoria il *Marshalls*, se ritiene che il collaboratore si trovi nelle condizioni di poter usufruire del programma, esprime parere favorevole all'ufficio del Ministero. La metodologia di applicazione del programma di protezione prevede per i soggetti interessati la frequentazione di un corso iniziale della durata di una settimana per comprendere il successivo percorso e per chiarire lo specifico *memorandum of understanding*.

Sono previste attività di supporto psicologico per coloro che sono inseriti nel programma e per i loro familiari, tenendo presente il fatto che i figli sono soggetti particolarmente esposti.

Si verifica una sorta di patteggiamento fra Procuratore e collaboratore, il quale si impegna a rivelare tutta la verità sui fatti conosciuti a pena di essere estromesso dal programma e di subire una condanna. La legge prevede l'esistenza di un conflitto d'interessi se un medesimo avvocato intraprende la difesa di più collaboratori.

Come accennato in precedenza, esistono problemi per la competizione fra organismi diversi ma appare chiaro che, dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti non possono più tollerare inefficienze operative dovute alla concorrenza tra diverse componenti dei pubblici apparati.

Le associazioni mafiose non sono in grado di infiltrare in modo significativo le polizie federali, anche se sono riportati casi di corruzione. Invece le bande di motociclisti riescono a captare informazioni, stabilendo relazioni con il personale femminile che ha incarichi amministrativi nelle forze di polizia. In questo particolare contesto criminale i più sofisticati sono gli *Hell's Angels*, che si finanziano con il narcotraffico e hanno una buona assistenza legale.

11.6 *Incontro con l'US Attorney per il District of Columbia, Roscoe C. Howard, Jr.*

Washington non è uno Stato ma una *enclave* federale, quindi il procuratore ha competenze sia federali sia locali.

Nell'anno 2003 nel distretto sono stati discussi 22.000 casi penali, di cui 8000 concernevano reati punibili con almeno un anno di reclusione. A livello federale vengono trattati molti casi di narcotraffico e corruzione, quest'ultima legata alla presenza di molte agenzie governative sul territorio.

L'Ufficio presenta una sezione transnazionale, che discute reati commessi all'estero a danno di cittadini statunitensi. Un *pool* di otto procuratori si occupa di questi casi, che comprendono, ad esempio, l'attività delle FARC colombiane, delitti compiuti a Giacarta, l'attentato all'Università di Gerusalemme, l'omicidio di due cittadini USA in Ruanda.

Un'aliquota di 26 persone opera nel reparto che assicura protezione ai testimoni, fatti salvi i casi più complessi che vengono affidati al *Mars-halls*. La protezione dei testimoni vale solo fino a 90 giorni dopo la fine del processo e non viene cambiata identità dell'interessato. Raramente viene disposta la protezione dell'abitazione. Le procedure di protezione fanno sì che pochi siano disponibili a interrompere le loro comunicazioni con i familiari.

Per quanto attiene alla durata dei processi, il processo più lungo – contro otto imputati di narcotraffico – è durato un anno; la media è sotto il mese, in genere una settimana nei tribunali locali. Le udienze si svolgono tutti i giorni, da lunedì a giovedì. L'Ufficio ha un organico di 360 procuratori e avvocati specializzati per l'attività federale, per quella locale e nel civile.

A Washington non è pendente alcun processo che evidenzi collegamenti con Cosa Nostra: processi di tale natura sono pendenti invece a New York e a Miami.

Il sistema della giuria popolare funziona quasi sempre. Nei processi di criminalità organizzata si possono utilizzare diversi strumenti per proteggere la giuria, addirittura nascondendola. Le leggi a protezione dei giurati sono molto severe e prevedono condanne fino a 20 anni. E' ancora più grave l'intimidazione contro i testimoni.

I provvedimenti di custodia cautelare sono emessi se esiste un sospetto di fuga della persona sotto processo o se essa è pericolosa; l'applicazione di tale provvedimento è frequente soprattutto per i crimini violenti.

Non esiste nel quadro giuridico la previsione del reato di associazione criminale. Le recenti modifiche normative, quali il *Patriot Act*, riguardano la condotta di chi fornisce il supporto materiale a terroristi o li favorisce ma tali previsioni non si estendono alla criminalità organizzata.

La legge RICO agisce contro associazioni di racket e viene applicata se il soggetto ha compiuto il reato fine e non in virtù della mera associazione. Si può perseguire chi organizza un'associazione a delinquere e sa che viene commesso il crimine. Il soggetto indagato deve conoscere tutti gli elementi del reato ed è compito dell'accusa dimostrare che i sodali sapevano e che avevano stipulato un accordo criminoso.

Nel sistema federale i Procuratori sono nominati dal Parlamento, in quello statale sono eletti e si possono avere dei Vice Procuratori di un partito diverso, anche se avviene raramente.

Anche la Procura valuta con preoccupazione il fenomeno della banda criminale *MS-13* per la violenza delle sue attività, che conducono ad omicidi e scontri con altre bande. La Procura ritiene che esistano alcune analogie con Cosa nostra, ma i soggetti sono molto giovani e non si preoccupano di esercitare una influenza sulla comunità o sulla politica.

11.7 *Incontro con il Capo della Polizia di Washington, DC, Charles H. Ramsey*

L'organizzazione della polizia di Washington, DC, comprende 3800 agenti, dotati di 1400 auto. Il 70 per cento della forza è impiegato in operazioni di pattugliamento. Nelle ore notturne sono mediamente in servizio 120 autopattuglie per un totale di 2000 poliziotti impiegati, più nove unità cinofile su un territorio di 65 chilometri quadrati.

Le leggi sulle armi da fuoco sono molto severe nello Stato ma è facile comprarle nelle aree circostanti, per esempio in Virginia.

L'85 per cento delle vittime nel 2003 era costituito da soggetti maschi d'origine africana e il 77 per cento da pregiudicati. Le liti tra criminali e le rapine costituiscono gli aspetti principali del fenomeno violenza. Si registra la presenza di agguerrite *gang* di matrice etnica latino-americana: la più diffusa è la cosiddetta *MS-13* con circa 3500 membri solo a Washington. Esistono poi le bande di quartiere, riunite occasionalmente. Un obiettivo strategico dell'azione di polizia consiste nel prevenire gli omicidi commessi dalle *gang*. Nell'anno 2003 sono stati effettuati 2800 arresti con questa finalità.

E' necessario premettere che la legge non punisce la partecipazione a bande ma interviene solo sulla commissione dei singoli reati. Per intervenire profondamente sul contesto socio-criminale delle *gang* più virulente è stato pianificato un processo in tre fasi che non prevede solamente interventi di polizia ma anche misure sociali ed educative per far fronte ai bisogni soprattutto della comunità ispanica:

- applicazione della legge/intervento/prevenzione di polizia;
- coinvolgimento della scuola e delle componenti della società per la cultura della prevenzione;
- assistenza materiale, spirituale e per cercare lavoro fornita da altre agenzie.

Per la scuola è stato ideato un programma speciale per insegnare ai giovani a resistere alle pressioni delle *gang* e a evitare l'uso degli stupefacenti.

I gruppi criminali stabiliscono relazioni con *gang* di altre città. A Chicago sono stati registrati contatti con la criminalità organizzata classica nelle attività di traffico di stupefacenti, traffico di esseri umani e prostituzione. Sotto il profilo dell'identità sociologica i gruppi non sono formati solo da ragazzi ma anche da adulti che si occupano del reclutamento dei più giovani. Non si registrano da parte loro attività consolidate di racket né un costante controllo del territorio, anche perché le bande si spostano di continuo e non hanno un serio radicamento.

A Chicago invece si è realizzato un preoccupante radicamento territoriale con la correlativa suddivisione delle aree di influenza. Nella stessa area sono state svolte indagini sugli investimenti immobiliari e si è verificato che le *gang* pagavano la preparazione professionale dei loro affiliati.

La distinzione fra *gang* di Chicago e criminalità organizzata ormai è solo convenzionale mentre a Washington le differenze qualitative sono ancora valide. L'*MS-13*, per esempio, esercita il racket e l'estorsione e gestisce il narcotraffico direttamente dai paesi di provenienza della droga, evidenziando collegamenti con i guerriglieri del Salvador e con la criminalità organizzata messicana. Le *gang* non hanno penetrazione nel tessuto sociale, come invece la mafia, né hanno contatti con le istituzioni; neanche a Chicago, dove il loro radicamento è maggiore.

11.8 *Incontro con il capo della polizia (City Police Commissioner) di New York, Raymond W. Kelly, e il Deputy Inspector Brian H. O'Neill*

Una preoccupazione analoga nei confronti dell'attività delle *gang* è stata espressa anche dai vertici della polizia di New York, che hanno sottolineato le dimensioni dei gruppi, con circa 15.000 membri diversificati su base etnica. A New York operano messicani e portoricani nonché il gruppo *Blood*, costituito da persone di colore. Il problema, tuttavia, è ben più grave a Los Angeles e Chicago, dove il numero degli affiliati raggiunge le 200.000 unità.

La priorità resta ovviamente il terrorismo e a questo scopo è stato costituito in città un ufficio specifico con 250 detective più 140 in collaborazione con l'*FBI*; ogni giorno circa mille poliziotti sono assegnati a operazioni antiterrorismo.

Non è stato rilevato alcun collegamento fra mafia e terrorismo semmai fra traffico di droga e terrorismo, ma non nel territorio di New York.

Il crimine organizzato ha perso potere a New York negli ultimi anni. Anche i gruppi criminali di altre nazionalità hanno un impatto relativamente modesto e stabile. Sono in corso indagini con *FBI* sulle dichiarazioni di collaboratori che stanno dando informazioni sugli omicidi di fine anni '80-inizio anni '90.

Si è conseguito un successo nella riduzione del crimine del 60 per cento negli ultimi undici anni. Sono stati perpetrati 596 omicidi nel 2003 e 587 nel 2002; si ritiene comunque un fattore positivo il poter stare sotto i 600 omicidi l'anno. Questi risultati sono stati ottenuti rinforzando del 30 per cento le risorse del dipartimento e riorganizzandone le strutture.

L'organico conta 37.000 poliziotti (25.000 poliziotti, 6.000 sergenti, 6.000 sottufficiali) e 51.000 impiegati, con una distribuzione statistica di quattro operatori ogni 1000 abitanti, invece di due come nelle altre città.

Non ci sono indagini su collegamenti fra mafia americana e italiana ma a livello più basso ci sono nuovi arrivati dalla Sicilia che vanno a vivere nelle zone interessate dalle attività delle famiglie. I nuovi arrivi dall'Italia vengono sorvegliati solo se esiste il fondato sospetto di un'attività criminale soggiacente.

Viene confermato che le cinque principali famiglie sono indebolite e che tutti i boss si trovano ristretti in prigione per effetto della disarticolazione strutturale seguita alle indagini e ai processi degli ultimi anni.

I mafiosi preferiscono agire come imprenditori in altre aree: si occupavano anche della rimozione di rifiuti industriali ma ora sono stati fermati. Si registra, invece, un'influenza di esponenti di Cosa Nostra all'interno dei sindacati.

La dimensione delle famiglie di Cosa Nostra è la seguente:

- famiglia Genovese: 230 affiliati;
- famiglia Bonanno: 210;
- famiglia Lucchese: 150.

La famiglia Cavalcanti ha la base nel New Jersey e per una quindicina d'anni ha gestito un grande potere criminale. Le operazioni dell'FBI sul gioco d'azzardo hanno molto ridimensionato l'importanza del sodalizio. È difficile quantificare la consistenza dell'indotto criminale minore, costituito da soggetti che spesso lavorano *part-time*.

Il riciclaggio esiste nel settore della ristorazione e nel mercato azionario.

Esiste una grande comunità russa a Brooklin; inizialmente sono state rilevate piccole estorsioni e usura ma adesso la criminalità controlla la comunità e ha allargato la sfera dei suoi interessi.

11.9 *Incontro con l'U.S. Attorney del Southern District di New York, David Kelly*

Le notizie sul reclutamento in Sicilia tra le file di Cosa Nostra italiana sono state confermate alla Commissione dal Procuratore Kelly, il cui ufficio ha giurisdizione su una parte dello Stato di New York e sulla città di New York. I nuovi arrivati dalla Sicilia riportano in auge le antiche tradizioni violente, che da tempo erano state abbandonate da Cosa Nostra americana. Attualmente i principali esponenti delle cinque famiglie «storiche» e della famiglia Cavalcanti sono in carcere o in libertà vigilata dietro cauzione. I mafiosi sono spaventati dalle indagini in corso e alcuni

esponenti delle famiglie vorrebbero tornare alla pratica di metodi violenti contro famiglie di collaboratori e contro i procuratori americani. I successori dei vecchi boss incarcerati non possiedono la medesima caratura criminale dei loro predecessori.

Sulle attività di narcotraffico esiste un livello di collaborazione operativo fra Cosa Nostra italiana e la consorella americana. Si registrano scambi di eroina per cocaina e operazioni di riciclaggio, anche se negli ultimi tempi le notizie in tal senso sono diminuite.

Alla Procura non risultano evidenze di collegamenti fra mafia e terrorismo; esistono tracce di collaborazione similare ma con la mafia russa.

Per quanto attiene al riciclaggio nella Borsa di New York, è un dato acquisito che le cinque famiglie abbiano operato sul mercato azionario. In genere i mafiosi investono su una società quotata al *Nasdaq* e provocano un rialzo del prezzo prima della vendita.

Sotto il profilo delle attività criminali territoriali si hanno evidenze sul controllo di società (*night club* e società edili) tramite estorsioni; le vittime hanno i loro vantaggi sotto il profilo della sicurezza e sotto quello di poter accedere al giro degli appalti truccati. Il racket è in calo per i negozi mentre risultano più esposti i *night club*, dove il giro finanziario è maggiore.

Le *gang* non hanno collegamenti con la criminalità organizzata, tranne quelle di matrice etnica albanese e dei paesi dell'Est, specie nel Bronx. Tendenzialmente cercano di evitare i conflitti reciproci, pur manifestandosi qualche scontro con vittime. Si ha notizia di contatti non stabili fra la famiglia mafiosa dei Gambino e gli albanesi per quanto attiene alle estorsioni, all'usura e alla protezione dei luoghi ove si gioca d'azzardo. I figli di alcune famiglie mafiose, come la famiglia Lucchese, hanno organizzato una loro *gang* molto violenta ma ora molti sono in stato di detenzione.

Le attività mafiose provenienti dal circuito carcerario sono state scoraggiate, controllando le telefonate e le conversazioni in cella.

Sono pochissimi i casi di politici collusi con Cosa Nostra mentre il livello di corruzione è elevato nei sindacati, anche se la situazione è certamente migliore del passato. Non ci sono membri di famiglie mafiose che hanno cariche nei sindacati ma l'attività di infiltrazione viene svolta da persone a loro collegate.

Per quanto attiene alla cosiddetta mafia albanese, si registrano eventi criminosi locali e non risultano in essere attività congiunte con le autorità italiane.

11.10 *Immigration and Customs Enforcement*

Con l'istituzione del Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS) le funzioni e le risorse delle molte agenzie di sicurezza sono state accorpate e riorganizzate nell'*Immigration and Customs Enforcement* (ICE), la più grande agenzia investigativa del DHS, che comprende le risorse investigative e di *intelligence* dell'*United States Customs Service*, dell'*Immi-*

gration and Naturalization Service, del *Federal Protective Service* e del *Federal Air Marshalls Service*.

ICE è il braccio investigativo del *Border and Transportation Security Directorate* (BTS), la direzione operativa del DHS che controlla i confini nazionali e le vie di comunicazione. ICE ha circa 15.000 impiegati, addetti soprattutto al rispetto delle leggi doganali e sull'immigrazione.

Presso il Dipartimento Interni-Ufficio Immigrazione e Dogane degli Stati Uniti la Commissione ha assistito a una presentazione della *Financial Investigative Division* (FID) su normativa e investigazioni internazionali antiriciclaggio.

La FID investiga per conto dell'ICE sui reati finanziari e si sforza di individuare e di eliminare eventuali punti deboli nelle strutture finanziarie del Paese, occupandosi di riciclaggio, diritti di proprietà intellettuale, traffico di beni contraffatti e altri reati finanziari.

Joseph Gallion, *Program Manager* del *U.S. Immigration and Customs Enforcement Financial Investigations-Cornerstone*, ha illustrato i seguenti punti:

- Cornerstone, il modello e la missione delle investigazioni finanziarie dell'ICE;
- Fonti e metodi dell'illecito finanziario;
- Metodi per identificare e minimizzare la vulnerabilità;
- Casi di studio;
- Riferimenti normativi.

ICE ha cominciato ad operare come agenzia combinando in una sola entità di *law enforcement* 3500 agenti del *Customs Service (USCS)*, 2.050 dell'*Immigration and Naturalization (INS)*, 4.000 impiegati dei servizi di immigrazione e 1.500 del *Federal Protective Service (FPS)* e del *Federal Air Marshalls (FAMs)*.

I suoi compiti principali sono la vigilanza sul Bank Secrecy Act e il contrasto al riciclaggio, all'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani.

La *Financial Investigations Division* ha il compito di identificare e reprimere le organizzazioni criminali che cercano di sfruttare le vulnerabilità del sistema finanziario e cambistico degli Stati Uniti. Le investigazioni finanziarie riguardano il riciclaggio, lo spaccio di moneta falsa, i crimini transfrontalieri e quelli finanziari. La Divisione investiga sul riciclaggio dei proventi della droga e di altri crimini e monitorizza le operazioni coperte di polizia. Inoltre, analizza e cerca di contrastare i metodi usati dalle organizzazioni criminali per penetrare i sistemi finanziari e studia le vulnerabilità dei medesimi, ricercando delle *partnership* cooperative.

A questo scopo usa verso le controparti private degli ufficiali di collegamento e pubblica un completo *report* – denominato *Tripwire*, edito su carta e pubblicato su Internet – per censire i metodi di riciclaggio e di alterazione dell'economia legale. In base alle analisi dei casi censiti vengono fornite le adeguate raccomandazioni.

Il DHS e il Dipartimento di Giustizia hanno stilato un protocollo di intesa. Come risultato, esiste un'unità mista ICE/FBI per i crimini finanziari connessi al terrorismo. Vengono anche sottoposte a investigazioni le imprese criminali, il traffico di droga, le truffe su carte di credito e assicurazioni, il contrabbando di stupefacenti, la violazione dei diritti di autore e lo sfruttamento di minori.

Il *Bank Secrecy Act* (BSA) prevede che vengano stilate diverse documentazioni:

- Il *Currency Transaction Report* (CTR) per transazioni interne agli USA oltre i \$10,000
- Il *Currency and Monetary Instrument Report* (CMIR) per l'import o l'export di valuta o titoli oltre i \$10,000
- Il *Suspicious Activity Report* (SAR) per allertare le autorità su transazioni sospette;
- L'IRS Form 8300 per le transazioni *cash* oltre \$10,000
- Il *Foreign Bank Account* (FBA) per cittadini statunitensi che hanno conti bancari all'estero.

Il *Numerically Integrated Profiling System* (NIPS) è un potente sistema informatizzato di analisi che elabora grandi insiemi di informazioni commerciali, di cambio, di viaggio, finanziarie ed investigative per scoprire anomalie, *pattern* criminali e specifiche transazioni. NIPS traccia il movimento delle persone, i flussi finanziari e i carichi dentro e fuori gli Stati Uniti. Nella metà degli anni '90 NIPS scoprì un traffico di riciclaggio e di esportazione illegale di oro con il Venezuela, la Guyana e il Suriname.

Le compagnie di assicurazione sono diventate uno strumento per il riciclaggio ed altri illeciti. Recenti investigazioni hanno scoperto in questo contesto attività di riciclaggio per milioni di dollari. Sono oggetto di investigazione anche *Money Service Business* (MSBs), quali i cambisti, i servizi *online* di pagamento *On-line Payment Services* (OPS), i *money transfer*.

Le strategie di contrasto del *Cyber Smuggling* prevedono il tracciamento degli *Internet Provider* per identificare i server *host* e per analizzare i metodi di pagamento e la «traccia digitale» lasciata dalle transazioni illegali.

11.11 *Securities and Exchange Commission (SEC)*

La Commissione ha incontrato, quindi, presso la sede della *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC), Mr. Barry Rashkover, *Associate Regional Director*, e Mr. Jason R. Gettinger, *Regional Litigation Counsel*.

Il compito principale della SEC è quello di proteggere gli investitori e di mantenere l'integrità dei mercati azionari.

L'organizzazione è basata su cinque Commissari, quattro Divisioni e diciotto Uffici. Potendo contare su uno *staff* di circa 3.100 impiegati, la SEC è piuttosto piccola per lo *standard* delle agenzie federali.

La sua sede centrale è a Washington, DC. Possiede anche 11 uffici regionali e distrettuali nel Paese. I cinque Commissari vengono nominati dal Presidente degli Stati Uniti su parere favorevole del Senato. Durano in carica cinque anni e i loro mandati sono sfalsati in modo che ognuno di essi termina il 5 giugno di ciascun anno. Per assicurare che la Commissione operi in maniera imparziale non più di tre Commissari possono appartenere allo stesso partito politico. Il Presidente degli Stati Uniti designa anche uno dei Commissari quale Presidente della Commissione.

New York è l'ufficio regionale più importante della SEC. L'Agenzia è indipendente, crea norme nel settore ed ha la capacità di farle applicare a livello civile. Il personale è composto di circa 100 avvocati a New York più 200 investigatori.

Per quanto attiene al controllo delle imprese risulta impossibile andare continuamente a esaminare le compagnie quotate in borsa. Vi è la facoltà di visionare i documenti contabili senza autorizzazione o preavviso, a meno che la compagnia non sia collegata al mercato finanziario.

Il Ministero della giustizia può intervenire a livello penale nei casi che interessano il mercato finanziario. La Commissione non può lavorare in incognito o inviare un investigatore sotto copertura come invece accade per altre agenzie.

Esistono procedure complesse sulle società di intermediazione e viene svolto il monitoraggio della Borsa per controllare che rispetti le sue proprie regole. In caso di violazione si possono ottenere dal Tribunale una serie di interventi quali multe, ingiunzioni e diffide per far restituire i guadagni illeciti. Raramente si possono ottenere ingiunzioni per bloccare ogni attività illecita senza l'intervento del Tribunale.

E' previsto il ricorso ad un giudice amministrativo per chiedere l'applicazione di procedure senza coinvolgere il tribunale federale nei casi meno seri, che consistono in violazioni di regole più che in vere frodi.

E' possibile anche nel campo azionario sospendere una ditta o radiare dall'albo un agente o impedire che una persona sia rieletta in un consiglio di amministrazione. La Commissione impone a società di *brokeraggio* che esperti esterni ne controllino l'operato. Ovviamente vengono svolte indagini, anche all'estero, con la raccolta di prove.

Inizialmente non esistevano regole federali per intervenire in questo settore e la regolamentazione è nata sotto la presidenza di Franklin D. Roosevelt, con regole specifiche per le varie borse e la previsione di rapporti annuali da tutte le società quotate.

Molti aspetti del diritto societario sono regolati a livello statale. Nel 2002 il *Sorbein-Haxley Act* ha nazionalizzato gli standard minimi di gestione delle società, con la previsione di amministratori e revisori dei conti indipendenti.

Le società vengono esaminate da commissioni esterne, anche per indagare se le società prestino soldi ai loro dirigenti sotto forma di azioni,

senza obbligo di restituzione se il valore delle azioni crolla. Molta attenzione viene riposta negli ultimi tempi alle filiali contabili.

Le indagini della Commissione non sono pubbliche.

Esiste un coordinamento con il livello federale, che svolge la sua indagine con scambi di prove e di documenti. La Commissione ha grande autorità e può convincere le persone a collaborare, il che favorisce la sinergia con l'attività della giustizia penale. Non si occupa invece di riciclaggio, sulla quale indaga l'autorità giudiziaria.

La Commissione controlla se le società di *brokeraggio* si diano regole atte a prevenire il riciclaggio. Le banche e le società di *broker* hanno l'obbligo di presentare relazioni nel caso di attività transattive sospette.

Viene praticata una stretta collaborazione con le controparti all'estero su casi specifici, come è avvenuto per il crack della società Parmalat con scambio di informazioni dall'Italia. È operante un *memorandum of understanding* delle società di controllo nazionali sulle borse, che include la SEC negli Stati Uniti e la Consob per l'Italia.

Sul caso Enron la SEC è arrivata ad un accordo con alcune banche, che hanno aiutato la Enron a dare la falsa impressione di un bilancio positivo. Nell'accordo le banche non ammettono o negano il loro coinvolgimento ma hanno pagato penali molto elevate, fra cui una di 250 milioni di dollari.

Esistono limiti alle informazioni volontarie delle banche e spesso servono ingiunzioni per ottenere la documentazione. Nel caso di un'indagine che riguardi pesanti violazioni da parte di una banca, la Commissione ha il potere di richiedere tutte le informazioni necessarie. La banca non può fingere di non sapere che un cliente sta compiendo azioni non corrette. E' possibile attivare procedure di blocco di compravendite per una durata di dieci giorni nel caso di informazioni omesse o fuorvianti.

Si è registrata la manipolazione di azioni in Borsa da parte delle cinque famiglie mafiose di New York a fine di riciclaggio.

Negli anni '90 venne decisa un'operazione integrata di contrasto, con l'utilizzo di poliziotti sotto copertura e la realizzazione di false ditte di *broker* per attirare le famiglie mafiose, che si affidavano a tali servizi per gonfiare le proprie azioni. La Commissione ha avviato un procedimento amministrativo e i giudici quello penale, giungendo al risultato finale di 60 arresti in un solo giorno.

11.12 *Visite in Italia di delegazioni della DEA, dell'FBI e del Dipartimento di Giustizia*

Il rapporto instauratosi con la visita negli Stati Uniti fra la Commissione e alcune importanti Agenzie dell'amministrazione statunitense è proseguito con la venuta in Italia della responsabile della DEA e di una delegazione mista dell'FBI e del Dipartimento di Giustizia.

La necessità di rafforzare, a tutti i livelli, la cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti e di mettere in atto ogni iniziativa utile al potenziamento dell'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale e al traffico

della droga in particolare è stato l'obiettivo dell'incontro a Palazzo Giustini tra una delegazione della commissione e una rappresentanza della DEA, guidata dall'amministratore Karen Tandy, il 27 aprile 2004.

Sono state ipotizzate modifiche legislative da suggerire al governo per favorire una collaborazione più incisiva, anche con il potenziamento dei collegamenti informatici, nonché una serie di scambi informativi tra la DEA e l'autorità giudiziaria italiana. La Commissione ritiene che si potrebbe individuare nella Procura Nazionale Antimafia l'organismo in grado di mantenere tali rapporti con le autorità giudiziarie statunitensi e di fungere da collettore delle informazioni ricevute ai fini della loro successiva diramazione alle Procure distrettuali competenti, nell'ambito del potere di coordinamento attribuito dalla legge.

L'amministratore Tandy ha sottolineato l'importanza di avere una *partnership* come quella italiana, dove è stato adottato un modello simile a quello americano per ostacolare il narcotraffico, dal momento che ormai le organizzazioni criminali operano a livello globale e costituiscono una minaccia per la democrazia.

Successivamente una rappresentanza della Commissione ha incontrato a Roma, il 20 maggio 2004, una delegazione statunitense guidata da Pasquale d'Amuro, assistente del direttore dell'Fbi, e da Roslynn Mauskopf, procuratore dell'*Eastern District* di New York.

La riunione, oltre a fornire delle tematiche di comune interesse che saranno approfondite successivamente, ha consentito anche di consolidare i legami fra le due realtà. Sono stati presi in esame i rapporti tra Cosa Nostra americana e Cosa Nostra siciliana, che hanno seguito l'evoluzione delle varie famiglie ma che restano ancora oggi molto saldi, come dimostrerebbero gli asseriti flussi finanziari tra le due realtà criminose.

Il provento di tali transazioni – sulle quali è necessaria una puntuale attività investigativa congiunta – verrebbe investito in attività finanziarie e immobiliari in Italia, negli Stati Uniti ma anche in altri Paesi come, ad esempio, il Canada.

A garantire i proventi maggiori, come sempre, sono il traffico di droga e il riciclaggio. Si è parlato anche del recente interesse dimostrato dalla mafia statunitense verso i «soldati» di Cosa nostra siciliana, ritenuti più affidabili degli elementi locali; ci sono indagini in corso e le autorità Usa hanno avviato un monitoraggio del fenomeno.

Il procuratore Mauskopf ha confermato che nell'*Eastern District* di New York, interessato dalla presenza dei principali responsabili di Cosa Nostra americana, i capi di cinque famiglie sono in carcere, condannati o in attesa di giudizio. Questi successi sono stati ottenuti grazie all'esperienza maturata nelle indagini e alle ottime relazioni con le autorità e gli investigatori italiani. I risultati ottenuti negli ultimi anni sono significativi ma c'è ancora molto lavoro da fare di fronte alla dimensione internazionale del crimine ed è fondamentale l'attività di prevenzione, facilitata dalla cooperazione bilaterale e internazionale. Il procuratore ha annunciato quindi l'imminente costituzione a New York di una nuova *task force*, con la presenza di esperti di FBI, DEA, *Review Service* e *Investigative Service*,

allo scopo di coordinare le attività investigative d'*intelligence* e l'analisi finanziaria per contrastare il traffico internazionale di droga.

L'impegno assunto è quello di intensificare lo scambio reciproco di informazioni, al fine di meglio delineare l'attuale quadro dei rapporti tra le organizzazioni mafiose americane e quelle siciliane. Uno scambio epistolare, conclusosi con lettera del 2 dicembre 2004 da parte dell'FBI, ha consentito di approfondire la conoscenza dei legami fra le famiglie di Cosa Nostra operanti in USA e Canada e le famiglie operanti in Sicilia.

Il Canada, soprattutto le regioni dell'Ontario e del Quebec, è utilizzato dagli italiani in primo luogo come area di passaggio di gruppi di clandestini verso gli Stati Uniti, quindi per il traffico di stupefacenti attraverso il confine settentrionale degli Stati Uniti verso il Canada.

Come illustrato più avanti, membri della mafia siciliana hanno formato alleanze con famiglie di Cosa Nostra americane. Alcune informazioni indicano collegamenti tra il clan Ribera di Agrigento della mafia siciliana e la famiglia DeCavalcante²⁷ di Cosa Nostra, tra la fazione della mafia siciliana della provincia di Palermo e la mafia di Castellamare del Golfo e la famiglia Bonanno di Cosa Nostra. La mafia siciliana ha tradizionalmente intrattenuto legami con la famiglia Trafficante di Cosa Nostra nel sud della Florida, soprattutto nel settore del narcotraffico. La famiglia Gambino di Cosa Nostra ha anch'essa rapporti con la mafia siciliana.

Famiglia Bonanno: ha legami evidenti con la mafia siciliana. Tuttavia, numerosi esponenti di spicco della famiglia, che collaborano attualmente con l'FBI hanno indicato che il boss dei Bonanno Joseph Massino non si fida dei siciliani. Inoltre, tali «collaboratori» non sono a conoscenza di alcuna attività criminale in atto tra la famiglia Bonanno di Cosa Nostra ed eventuali famiglie dedite alla criminalità organizzata in Italia.

Solo un paio di membri della famiglia Bonanno risultano essere nati in Italia: Baldassarre Amato e Sandro Aiosa. Vito Grimaldi è anch'egli al servizio dei Bonanno ed ha stretti contatti con Amato e Aiosa. I tre sono incriminati o stanno scontando una pena presso un penitenziario federale. Amato è stato incriminato nel gennaio del 2004 per accuse relative alla legge RICO, comprendenti l'ipotesi di omicidio.

La famiglia Bonanno di Cosa Nostra comprende anche una squadra di uomini nella zona di Montreal, in Canada. Ufficialmente, tale gruppo dovrebbe contare solo nove o dieci uomini, ma di fatto ne comprende circa diciotto. Pur facendo parte della famiglia Bonanno, esso è per molti aspetti indipendente. Alla guida della squadra di Montreal era un tempo il capo della famiglia Bonanno Gerlando Sciascia, fino a quando Massino ha ordinato il suo assassinio il 19/3/1999. Dopo la morte di Sciascia, Massino ha chiesto a Vito Rizzuto, del Canada, di diventare il capo ufficiale del gruppo canadese. Rizzuto, residente a Montreal, non ha ufficialmente accettato questa posizione per deferenza verso suo padre Nicolò, che è an-

²⁷ NdT: questo e gli altri nomi sono stati trascritti come nel documento in inglese

ch'egli membro «a pieno titolo» (*made member*) della famiglia Bonanno di Cosa Nostra.

In ogni caso, Rizzuto è a capo del gruppo. Ogni Natale il gruppo canadese invia un tributo di 10.000 dollari a Joseph Massino. A parte ciò, il gruppo agisce spesso in modo indipendente e recluta membri senza consultarsi con gli americani.

Vito Rizzuto è stato incriminato negli Stati Uniti nel gennaio del 2004 per il suo coinvolgimento nell'assassinio di tre capi della famiglia Bonanno avvenuto nel 1981 a New York. Attualmente è detenuto in Canada e si oppone all'extradizione negli Stati Uniti.

Famiglia De Cavalcante: la famiglia, del New Jersey, ha avuto legami con la criminalità organizzata in Sicilia. Negli ultimi anni le indagini dell'FBI riguardanti i De Cavalcante hanno prodotto buoni risultati. Di conseguenza, diversi membri «a pieno titolo» nonché diversi personaggi associati hanno collaborato con l'FBI.

Purtroppo, nessuno dei collaboratori è nato in Italia e nessuno ha fornito informazioni rilevanti sui legami della famiglia De Cavalcante con la criminalità organizzata italiana.

Francesco Polizzi, al servizio di De Cavalcante, è stato incriminato per accuse RICO nell'ottobre del 2000, ma è morto per cause naturali prima del processo. Polizzi, originario di Ribera, sembrava avere i legami più forti con l'Italia. Frank Scarabino, legato a Polizzi, sta collaborando con l'FBI ed ha accesso a limitate informazioni sul rapporto tra la famiglia De Cavalcante di Cosa Nostra e l'Italia.

Intorno al 2000, Polizzi ha riferito a Scarabino di un flusso di droga che proveniva dalla Sicilia e arrivava negli Stati Uniti passando per Toronto e quindi la Florida ed altre parti degli USA. Polizzi aveva parlato del suo desiderio di mandare Scarabino in Sicilia a impratichirsi del narcotraffico, ma Polizzi e Scarabino sono stati entrambi arrestati prima che questo piano potesse andare in porto.

Polizzi ha inoltre riferito a Scarabino che la famiglia De Cavalcante di Cosa Nostra disponeva di luoghi di rifugio in Canada e che i siciliani venivano fatti entrare negli USA attraverso quel Paese. Gli ha anche detto che l'orfanotrofio San Giuseppe di Ribera, in Italia, veniva usato per incanalare i proventi del traffico di droga. Nessuno degli altri testimoni della famiglia De Cavalcante era al corrente che l'orfanotrofio veniva utilizzato a questo scopo.

Famiglia Gambino: ha avuto anch'essa legami con la criminalità organizzata in Italia. Nel 2002 un'iniziativa investigativa congiunta dell'FBI e della *Royal Canadian Mounted Police* ha messo in luce legami tra i membri della famiglia Gambino Frank Cali e Pietro Inzerillo e membri del cartello criminale Siderno della 'ndrangheta.

E' stato inoltre rilevato un collegamento tra i telefoni di Cali e numeri di telefono associati a Salvatore Lo Piccolo, un latitante ricercato dal governo italiano.

La divisione FBI di Newark ha condotto con successo indagini sui legami siciliani della famiglia Gambino nella zona di Cherry Hills, in New Jersey.

Altre famiglie di Cosa Nostra: riguardo alle famiglie Colombo, Genovese e Lucchese, l'FBI non ha informazioni che indichino un collegamento diretto con la criminalità organizzata in Italia.

Sui flussi relativi a investimenti finanziari e riciclaggio di denaro di organizzazioni criminali di Stati Uniti e Italia da parte di clan operanti in USA e in Italia, l'FBI ha riferito alla Commissione che i gruppi italiani usano «facciate» commerciali legittime, di solito pizzerie, per nascondere attività criminose e i proventi del riciclaggio e di tali attività attraverso i conti bancari legati alle suddette attività commerciali. La famiglia Villico, vicina alla fazione dei Gambino della mafia siciliana, gestisce tuttora una pizzeria a Filadelfia, che sembra venga usata come canale per introdurre illegalmente eroina negli Stati Uniti.

È stato riferito che la criminalità organizzata italiana, allo scopo di riciclare gli utili, usi imprese immobiliari, casinò, e negozi che vendono merce contraffatta.

L'FBI non ha indagini in corso che abbiano identificato attività di riciclaggio svolte da membri di Cosa Nostra.

Su eventuali collegamenti fra terrorismo internazionale ed organizzazioni di stampo mafioso operanti in Italia e negli Stati Uniti non è stato identificato alcun collegamento che possa indicare che la criminalità organizzata italiana appoggi il terrorismo.

Circa eventuali attività criminali condotte dai membri di queste famiglie operanti nell'operazione già denominata *Pizza connection*, la divisione di New York ha avviato un progetto per rintracciare lo *status* degli imputati di *Pizza Connection* e ad oggi ha compilato la seguente lista:

1. Pietro Alfano. Il 28 ottobre 1987 è arrestato per organizzazione a delinquere a fini di traffico di stupefacenti ed estorsione. Il 27 ottobre 1988, arrestato di nuovo per traffico di stupefacenti. Ha scontato una pena detentiva di dieci anni. Gli archivi dell'Ufficio immigrazione e dogane (*Bureau of Immigration and Custom Assessment*, BICE) indicano che il soggetto è stato espulso dagli Stati Uniti. Non esistono indicazioni di reingressi.

2. Baldassare Amato. Informazioni federali datate 9 maggio 1984 indicano che fu arrestato per reati connessi a narcotici, favoreggiamento dell'estorsione, droghe pericolose e RICO e condannato a cinque anni. Arrestato il 5 gennaio 1989 per associazione a delinquere a scopo di estorsione. Rilasciato il 6 novembre 1990. Arrestato il 10 giugno 1999 per associazione a delinquere, partecipazione ad estorsione, possesso di arma da fuoco, violazione della RICO. Riconosciuto colpevole il 14 luglio 2000 e condannato il 17 settembre 2001 a 70 mesi di reclusione.

3. Gaetano Badalamenti, deceduto.

4. Giovanni Cangialosi. Il 21 luglio 1987 fu condannato a 12 anni per violazione della legge RICO ed associazione per delinquere; scarce-

rato ed espulso dagli Stati Uniti il 19 maggio 1993. Non è stata trovata registrazione di nuovo ingresso legale.

5. Filippo Casamento. Il 22 aprile 1973 fu arrestato dalla DEA per vendita di eroina e violazioni sugli stupefacenti, seguito da un arresto il 4 dicembre 1973 per spaccio di stupefacenti. E' stato condannato a 15 anni. Il 9 aprile 1984 è stato arrestato dall'FBI di New York per associazione per stupefacenti. E' stato allora condannato il 23 giugno 1987 alla multa di \$75.000 ed alla restituzione di \$200.000. Il 2 ottobre 1984 è stato inserito nell'elenco dei latitanti dalla giustizia italiana. E' stato condannato il 23 giugno 1987 per associazione per delinquere a scopo di estorsione a 30 anni. E' stato liberato sotto controllo il 21 agosto 2002 ed espulso dagli Stati Uniti il 2 settembre 2002.

6. Francesco Castronovo. Il 9 aprile 1984 fu arrestato dall'FBI di Newark per violazioni sugli stupefacenti ed importazione di eroina. Fu condannato il 23 giugno 1987 a 25 anni di reclusione. Ha terminato la pena il 20 aprile 2001. Un'interrogazione al BICE indica che questo soggetto è stato naturalizzato cittadino statunitense.

7. Salvatore Catalano. Arrestato il 9 aprile 1984 per stupefacenti, riciclaggio, associazione per delinquere e violazioni alla legge RICO, è stato riconosciuto colpevole e condannato a 45 anni di reclusione, alla multa di \$115.000 ed alla restituzione di \$100.000. Il 5 agosto 1987 fu condannato per associazione per delinquere per stupefacenti e violazioni alle leggi bancarie. La data prevista per la sua scarcerazione è il 14 novembre 2009.

8. Lorenzo Devardo. Il 9 aprile 1984 fu arrestato dall'FBI di New York per importazione e distribuzione di sostanze stupefacenti. Fu condannato a 4 anni il 24 luglio 1987. Il 7 agosto 2001 è stato arrestato dagli *U.S. Marshals* su un mandato di arresto provvisorio italiano per contrabbando di eroina. Infine, arrestato dal BICE l'11 giugno 2003 per violazione della legge sull'immigrazione. È stato scarcerato il 10 agosto 2001. Una ricerca presso il BICE indica che questo soggetto è legalmente residente negli Stati Uniti come residente permanente e può vivere e lavorare negli Stati Uniti.

9. Salvatore Evola. Il 12 agosto 1989, sotto il nome di Samuel, fu arrestato associazione per delinquere in materia di stupefacenti e per associazione per delinquere a scopo di estorsione. Si dichiarò colpevole il 12 ottobre 1989 e fu condannato a 5 anni di custodia, a tre anni di termine speciale di rilascio sulla parola, da espiare in concorrenza con una sentenza di 15 anni emanata dal Distretto Meridionale di New York. Scarcerato il 6 marzo 1996, è stato espulso dagli Stati Uniti per l'accusa di un grave delitto criminale.

10. Salvatore Greco. Il 9 aprile 1984 fu arrestato dall'FBI di Newark per distribuzione di stupefacenti ed associazione per delinquere ai sensi della legge RICO. Il 22 luglio 1987 fu arrestato per associazione per delinquere concernente le sostanze stupefacenti, associazione per delinquere allo scopo di violare le leggi valutarie, fallimento per eludere le leggi valutarie ed associazione per delinquere a scopo di estorsione. Il 24 gennaio

1990, fu arrestato per le norme bancarie RICO. Fu condannato a 20 anni. Scarcerato il 7 gennaio 1993. I dati BICE indicano che questo soggetto non si trova legalmente negli Stati Uniti e sembra essere soggetto a procedimento di espulsione.

11. Joseph Lamberti. Il 9 aprile 1984 fu arrestato dall'FBI di Albany per associazione per delinquere in materia di stupefacenti (eroina). Fu condannato a 30 anni di prigione, \$150.000 di multa e \$ 500.000 di restituzione. Dalla sua scarcerazione, il 24 settembre 2004, è presumibilmente residente a Brooklyn e sta tentando di comprare un passaporto degli Stati Uniti.

12. Salvatore Lamberti. Il 9 aprile 1984 arrestato dall'FBI di New York per stupefacenti, associazione per delinquere, RICO ed eroina. Fu condannato a 20 anni di reclusione, alla multa di \$50.000 ed alla restituzione di \$500. Scarcerato il 7 agosto 1998.

13. Salvatore Mazzurco, deceduto.

14. Emanuele Palazzola. I suoi arresti iniziano il 9 aprile 1984 per associazione per delinquere allo scopo di importare e distribuire stupefacenti. Fu giudicato colpevole il 27 giugno 1987 e condannato a 12 anni ed alla multa di \$50.000. Fu scarcerato il 29 ottobre 1993. Un'interrogazione al BICE ha indicato che questo soggetto fu espulso dagli Stati Uniti il 26 marzo 1996. Non è stata trovata registrazione di un rientro legale.

15. Vito Roberto Palazzolo. C'è un'autorizzazione all'arresto attiva negli archivi NCIC (*National Crime Information Center*) datato 8 aprile 1984, emesso dall'FBI di New York a suo carico per droghe pericolose. Attualmente vive in Sudafrica.

16. Francesco Polizzi, deceduto.

17. Vincenzo Randazzo. L'interrogazione al BICE riporta che questo soggetto fu registrato nel *Varick Street Service Processing Center* il 24 giugno 1986 e scarcerato sotto ordine di cauzione nello stesso giorno. I dati BICE indicano che questo soggetto non si trova legalmente negli Stati Uniti e sembra essere soggetto a procedimento di espulsione.

18. Salvatore Salamone. Arrestato il 9 aprile 1984 dall'FBI di Filadelfia per associazione per delinquere allo scopo di importare, detenere e distribuire eroina, elusione della normativa concernente le transazioni valutarie di importo superiore a \$10.000 e riciclaggio. Fu anche accusato, il 16 novembre 1984, di possesso illegale di arma da fuoco. È stato condannato a 16 anni di reclusione ed alla multa di complessivi \$35.000. Scarcerato il 14 ottobre 1994.

19. Giuseppe Trupiano. Arrestato il 4 aprile 1968 per un procedimento di espulsione da parte del BICE di Chicago. Il 9 aprile 1984 fu arrestato in East St. Louis per associazione criminale di tipo mafioso, traffico di droga ed associazione per delinquere allo scopo di estorsione. Fu scarcerato su garanzia dopo un anno, con cinque anni di libertà vigilata. Trupiano fu condannato ad un anno, più cinque anni di libertà vigilata, per le associazioni dedite a stupefacenti ed estorsioni. Un'interrogazione al BICE lo indica come cittadino naturalizzato U.S.A.

20. Benito Zito. Dal *database* NCIC (*National Crime Information Center*) risulta un mandato d'arresto datato 19 aprile 1984, emesso dall'FBI di New York nei confronti di Zito per droghe pericolose. Zito è attualmente in stato di detenzione in Italia.

21. Altri soggetti che risultano deceduti sono Cesare Bonventre (decaduto il 2/4/1984); Giuseppe Ganci (decaduto il 11/2/1986); Giovanni Ligamari (decaduto il 21/5/1999); Gaetano Mazzara (decaduto il 2/12/1986); Francesco Polizzi (decaduto il 30/3/2001).

Sul ruolo svolto da Rosario Mancuso alla guida di un'organizzazione paramilitare operante in Colombia allo scopo di gestire il traffico internazionale di cocaina l'FBI di New York ha contattato le fonti del caso con risultati negativi.

L'FBI, inoltre, non dispone di informazioni basate su fonti o su indagini in corso che colleghino il clan Gallina o Matteo Messina Denaro con la criminalità organizzata statunitense.

Per quanto riguarda un quadro aggiornato dei canali di rifornimento e distribuzione della droga a livello internazionale l'FBI ha confermato, anche dall'indagine condotta a metà degli anni '80 su *Pizza Connection*, che i gruppi italiani contano sui gruppi di criminalità organizzata colombiani per importare eroina e cocaina negli Stati Uniti. L'eroina è spesso scambiata negli Stati Uniti con cocaina colombiana, che viene quindi esportata in Italia e in Europa occidentale. Recenti informazioni delle fonti indicano che la fazione Gambino della mafia siciliana potrebbe aver iniziato a rifornirsi in Afghanistan. Le tradizionali pizzerie e i piccoli esercizi commerciali sono stati le colonne portanti dei gruppi italiani dediti alla distribuzione di droga a livello nazionale, ma per quest'ultima attività sono stati reclutati anche piccoli criminali. I gruppi italiani hanno optato di preferenza per l'importazione e esportazione di quantitativi su vasta scala di sostanze illegali, che rendono più dello spaccio in strada. Usando diverse rotte attraverso Chicago o il Canada, i gruppi italiani hanno usato gli scomparti dei bagagli di aerei Alitalia per portare illegalmente cocaina attraverso l'Oceano Atlantico fino all'Italia. Al tempo stesso, la mafia siciliana ha continuato a inviare eroina negli Stati Uniti. Donne imparentate con esponenti della criminalità organizzata siciliana hanno continuato ad essere usate come corrieri per trasportare droga da un paese all'altro.

12.0 INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

12.1 *Incontro con una delegazione del Senato francese*

La Commissione ha sviluppato una intensa attività sul piano della cooperazione internazionale, seguendo due filoni principali: il primo teso al rafforzamento ed al coordinamento delle politiche di contrasto al crimine organizzato all'interno dello spazio giuridico dell'Unione Europea; il secondo orientato alla instaurazione di rapporti diretti con le istituzioni di Stati extracomunitari.

All'interno dell'Unione Europea è stato condiviso un percorso di reciproca informazione e scambio di analisi con il Senato della Repubblica francese, in occasione della discussione del disegno di legge presentato dal Governo francese relativo alle riforme legislative necessarie per contrastare la criminalità organizzata. L'iniziativa di quel Governo è stata discussa a Roma con una delegazione di parlamentari ed ha riguardato innanzitutto la problematica della legislazione premiale. Nell'ambito del diritto penale sostanziale il testo approvato dal legislatore francese definisce alcune circostanze che comportano l'inasprimento, la diminuzione o l'esenzione delle pene e, segnatamente, si introduce un criterio di esonero dalla pena per il soggetto che, avendo tentato di commettere quel tipo di reati di competenza della Corte d'Assise o del Tribunale, avverta l'autorità amministrativa o giudiziaria prima di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e permetta in tal modo di evitare la consumazione della fattispecie delittuosa. La riduzione di pena è invece prevista a favore dell'autore di reato che, avvertendo l'autorità amministrativa, consenta di far cessare il reato medesimo o comunque eviti che il fatto produca danno, ovvero consenta l'identificazione di altri colpevoli.

Sul punto va rilevato che nonostante la somiglianza della legislazione italiana e di quella francese, permangano differenze di inquadramento sistematico degli istituti. La ragione, infatti, della esenzione dalla pena per l'ordinamento italiano – art. 56 c.p. – deriva dalla circostanza che la desistenza impedisce la stessa configurazione del delitto tentato, in quanto viene meno il fatto tipico. Per il secondo aspetto, l'ordinamento italiano distingue la normativa penale sostanziale da quella relativa ai collaboratori di giustizia, mentre l'ordinamento francese come novellato dalla recente riforma tende ad accomunare la cessazione del reato ovvero l'improduttività di danni del medesimo alla possibilità di identificazione di altri colpevoli.

Sul piano più strettamente giusprocessualistico la riforma francese utilizza lo schema ampiamente noto del cosiddetto doppio binario. Infatti, per i fenomeni di delinquenza e di criminalità organizzata – rientrano in tale definizione i più gravi reati commessi contro la persona per il mezzo di banda organizzata, tra i quali l'omicidio, la tortura, l'atto di barbarie, il traffico di stupefacenti, il rapimento ed il sequestro di persona, il prosenetismo e la tratta di esseri umani, la mera associazione per delinquere e quella finalizzata alla commissione dei medesimi reati, nonché i reati aggravati dalla circostanza di banda organizzata – è prevista la giurisdizione specializzata interregionale, restando invece confermata la competenza del Tribunale di Istanza di Parigi per i casi di terrorismo. Inoltre, la normativa in materia di indagini inizialmente limitata ai soli reati di terrorismo viene estesa alle fattispecie penali innanzi specificate. In dettaglio, si introduce una disciplina specifica sul prolungamento del fermo di polizia, sulle tecniche di infiltrazione finalizzate alla rivelazione di reati, sulle perquisizioni notturne, sulle intercettazioni telefoniche cosiddette brevi, sulle videoconferenze, sulle misure conservative patrimoniali.

Durante il confronto tra la Commissione e la delegazione francese si è convenuto sulla necessità di definire a livello europeo una disciplina comune capace di colpire l'organizzazione criminale su tre fronti: l'acquisizione dei patrimoni; la trasformazione del patrimonio al fine di occultarne la provenienza illecita; il godimento del patrimonio medesimo.

Tra gli strumenti indispensabili per un contrasto efficace si è inoltre riaffermata la necessità di definire forme di mutua assistenza internazionale sul modello Eurojust, la creazione di una rete efficiente per lo scambio di informazioni e la reciproca assistenza legale. Si è infine rilevato che uno dei passaggi preliminari per la realizzazione di un progetto di così ampio respiro resta la omogeneizzazione delle normative nazionali, dovendosi constatare che il reato associativo è ancora pretermesso in numerosi ordinamenti stranieri.

Al termine dell'incontro con il Presidente della Commissione Antimafia, sen. Roberto Centaro, il sen. François Zucchetto, relatore al Senato francese sul provvedimento contro la criminalità organizzata, si è dichiarato molto soddisfatto degli incontri con l'organismo parlamentare italiano, che hanno consentito alla delegazione di conoscere più direttamente il funzionamento della legislazione italiana contro il crimine organizzato e di valutare quali aspetti potessero essere utilizzati nel disegno di legge allora in discussione al Senato francese dopo essere stato approvato dalla Camera. Si tratta – ha proseguito il senatore Zucchetto – di una nuova disciplina che riprende alcune norme italiane su questo tema perché le leggi italiane in materia sono sicuramente un modello essenziale. Interesse particolare suscitano la creazione di uffici specializzati nella lotta al crimine organizzato, l'istituto del collaboratore di giustizia e lo strumento del patteggiamento.

12.2 Incontro con una delegazione di magistrati dell'Afghanistan

L'Ufficio di Presidenza della Commissione ha incontrato a Roma il 19 novembre 2003 una delegazione di magistrati dell'Afghanistan, all'interno del progetto di formazione di un sistema giudiziario efficiente e dei magistrati, attuato dal Governo italiano su incarico dell'ONU. L'occasione si è rivelata di particolare interesse non solo per le informazioni offerte dalla Commissione in tema di contrasto al crimine organizzato secondo la normativa e la giurisprudenza italiane, ma anche perché si è svolta una prima discussione sul traffico delle sostanze stupefacenti e, più specificamente, sulla produzione di oppio, anche come fonte di finanziamento delle organizzazioni terroristiche.

12.3 Incontro con una delegazione del Parlamento lettone

Una delegazione della Commissione, guidata dal suo Presidente, ha incontrato il 16 dicembre 2003 una rappresentanza della Commissione per la prevenzione e la lotta alla corruzione, al contrabbando e al crimine

organizzato del Parlamento della Repubblica di Lettonia, composta dal Presidente Ainars Latkovskis e dal deputato Mihails Pietkevics.

La delegazione lettone ha manifestato il suo interesse verso la legislazione italiana di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Sono state illustrate in due sessioni le modalità operative della Commissione parlamentare antimafia, i suoi poteri, i suoi rapporti con il Parlamento e con le altre istituzioni preposte alla lotta contro la criminalità organizzata nonché le misure vigenti in materia di riciclaggio e le tecniche di analisi a livello strategico utilizzate dalla Commissione per lo studio dell'evoluzione dei fenomeni del crimine organizzato.

I parlamentari ospiti hanno dato conto dei progressi effettuati negli ultimi anni dalla legislazione lettone per il contrasto alla grande criminalità nonché per il controllo delle frontiere e per la lotta contro il traffico di droga, come attestano le relazioni stese nel novembre 2001 e nell'ottobre del 2002 dalla Commissione Europea in vista dell'ingresso nell'Unione. In quei documenti erano segnalati progressi soddisfacenti in materia di controlli, di visti e di protezione dei dati personali e nel campo dell'armonizzazione legislativa.

La Lettonia ha ratificato la Convenzione di Palermo e ha intavolato una serie di consultazioni per un accordo di cooperazione con Europol. Nel giugno 2001 il codice penale è stato modificato, nel senso di inasprire le sanzioni nei confronti di coloro che vendono sostanze stupefacenti ai minori. È in corso un ammodernamento delle capacità amministrative e delle infrastrutture per migliorare la cooperazione internazionale di polizia e la lotta contro le nuove forme di criminalità: tratta degli esseri umani, pornografia infantile, criminalità informatica. Per quanto riguarda il riciclaggio dei capitali è stata costituita una cellula di informazioni finanziarie cui vanno segnalate tutte le operazioni sospette ma essa non ha potere d'indagine e riferisce solo al Parlamento, su richiesta di quest'ultimo. Sono stati istituiti reparti specializzati nella lotta al riciclaggio presso la Polizia economica e la Polizia finanziaria del Fisco.

È stato espresso un giudizio positivo sul *memorandum* per la cooperazione fra la Procura Generale della Lettonia e la Direzione Nazionale Antimafia italiana nella lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio dei proventi di reato, firmato a Roma il 26 febbraio 2002.

L'incontro è stato anche l'occasione per ribadire l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alle mafie ed in particolare è stato ricordato come il riciclaggio dei proventi delle attività criminali interessi ormai tutti i paesi. Per questo, è stato ribadito nel corso dell'incontro, occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria ed investigativa tra i paesi ballici e l'Unione Europea, per migliorare il trasferimento di conoscenze e permettere una lotta al crimine transnazionale sempre più efficace.

12.4 *Incontro con una delegazione del Senato thailandese*

Il 5 gennaio 2004 una rappresentanza della Commissione ha incontrato una delegazione della Commissione sulla corruzione del Senato del Regno di Thailandia, guidata dal suo Presidente, sen. Prasit Pitulkija.

Sono stati illustrati i poteri e le attività della Commissione parlamentare antimafia ed è stato manifestato l'interesse della Commissione in ordine all'acquisizione di elementi informativi sul cosiddetto «Triangolo d'oro», sulle risultanze di eventuali inchieste o approfondimenti svolti nel Regno di Thailandia sul traffico di droga e di armi, sulla criminalità organizzata e/o su organizzazioni terroristiche nonché su rapporti tra il crimine organizzato locale e quello internazionale.

I parlamentari thailandesi hanno descritto i problemi principali collegati alla grande criminalità organizzata, cioè la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e la prostituzione.

La Thailandia rientra in buona parte nel cosiddetto Triangolo d'oro, comprendente anche il Laos e la Birmania, dove vi sono amplissimi campi di papaveri ed è molto sviluppata la produzione di oppio. Il governo con l'aiuto degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite sta conducendo una campagna per l'introduzione di coltivazioni alternative, quali quelle del caffè, della frutta o dei fiori. Nel 2003 il primo ministro Thaksin Shinawatra ha lanciato una delle più imponenti operazioni contro la diffusione degli stupefacenti, inasprendo le già durissime sanzioni per il possesso di piccole quantità di droga.

Secondo quanto evidenzia il *Rapporto Mondiale 2005 sulla Droga*, pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine il 29 giugno 2005, «la produzione di oppio nel Sud-Est asiatico rappresenta attualmente circa il 78% del totale mondiale, percentuale molto più bassa di quella registrata nel 1996. In questa regione si prevede un'ulteriore diminuzione dopo il 2005 e, qualora questi decrementi si intensificassero, potrebbe diventare una possibilità concreta la prospettiva che il Sud-Est asiatico si liberi dalle coltivazioni di oppio».

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 5

ALTERAZIONE DEL LIBERO MERCATO
E LESIONE DELLA CONCORRENZA

1. L'INQUINAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NELLE OPERE PUBBLICHE

La relazione della Commissione Antimafia per l'anno 2003 aveva affrontato la problematica dell'infiltrazione della criminalità organizzata nei pubblici appalti, innanzitutto offrendo un approccio storico-metodologico finalizzato a descrivere l'evoluzione specifica nel tempo dei processi illegali posti in essere per assicurare alle diversificate consorterie mafiose la possibilità di condizionamento occulto della specifica sfera produttiva, attraverso vari passaggi.

Questi sfumano dagli iniziali e/o prodromici meri atteggiamenti predatori dell'estorsione brutta sino ai più sofisticati metodi di cooperazione con cartelli imprenditoriali preesistenti, per la creazione di «tavolini» di regia di significativi settori dell'investimento pubblico e, infine – parallelamente – alla concretizzazione di vere e proprie imprese mafiose, atte a riciclare capitali illegali nel contesto economico, sconvolgendo in profondità il tessuto connettivo profondo del libero mercato.

L'analisi dei comportamenti di Cosa Nostra, della 'Ndrangheta e delle varie articolazioni della camorra campana in materia di controllo dei pubblici appalti continua ad evidenziare, anche ai nostri giorni, un quadro di riferimento, nel quale, trascendendo talune differenziazioni operative determinate dal diverso contesto socio/economico e dai diversi assetti delle strutture criminali¹, si può delineare un significativo paradigma comune di comportamenti convergenti, che consiste:

– nella ricerca di un impatto *low profile*, atto non solo a minimizzare i rischi di suscitare attenzioni investigative ma anche a non instaurare nei confronti degli imprenditori una pressione eccessiva di natura economica, arrivando, addirittura, a farsi carico di porre autonomamente in essere le opportune metodiche attraverso le quali l'impresa possa, interagendo con strutture economiche direttamente gestite dalla criminalità per

¹ Essenzialmente è stato rilevato il diverso impatto derivato dall'assenza di strutture di vertice consolidate e collaudate nella 'Ndrangheta e nella camorra. Giova, però, ricordare che, nelle indagini sul condizionamento mafioso di taluni lavori sull'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, sono emersi chiari e preoccupanti segni di patteggiamenti, se non di coordinamento, tra *locali* diversi della 'Ndrangheta, storicamente non interagenti se non in modo dialettico.

le forniture e/o sfruttando precise patologie nella fase di collaudo delle opere, recuperare il danno economico delle tangenti versate;

– in un pesante coinvolgimento di politici e di pubblici funzionari, non solo per gestire le diverse fasi di manipolazione illegale degli appalti², ma anche per accertare eventuali attenzioni investigative³ in corso e, conseguentemente, adottare adeguate contromisure;

– nella messa in campo di nuove professionalità all'interno dei gruppi criminali, che si vanno progressivamente diversificando, nell'estrazione culturale e sociale, dalle strutture precedenti⁴. La necessità di «*rimettere il giocattolo in piedi*», per usare un'espressione tratta dall'intercettazione telefonica del 2 agosto 2000 delle comunicazioni tra Giuseppe Lipari e Salvatore Miceli, necessita una diversa strategia operativa di Cosa Nostra ma anche una diversa qualificazione degli affiliati⁵;

– nella ricerca di nuovi settori di investimento, quali la Sanità⁶ in Sicilia e il trattamento dei rifiuti in Campania⁷, così come si desume dalla

² Vedasi vicende ANAS nell'inchiesta «TAMBURO» sull'Autostrada Salerno-Reggio Calabria.

³ Vedasi il ruolo di «talpe» presso la Procura di Palermo, ricoperto da Giuseppe Ciuro della DIA e Giorgio Riolo del ROS Carabinieri a favore dell'imprenditore della sanità privata Michele Aiello. Del resto, il concetto appare acclarato già nell'ordinanza di custodia cautelare 351/99: «*L'infiltrazione di Cosa Nostra nel sistema viene quindi attuata mediante alcuni personaggi organicamente collegati all'associazione mafiosa, i quali, per essere dotati dei necessari requisiti – competenza tecnica, dislocazione strategica in punti chiave del sistema, patrimonio di relazioni personali –, sono in grado di svolgere l'infungibile e delicata funzione di collegamento fra Cosa Nostra e mondo imprenditoriale*».

⁴ A questo proposito, sono illuminanti le risultanze del procedimento penale 5212/02 RGNR, scaturito dalla nota indagine «Ghiaccio», contro Giuseppe Guttadauro + 45, frutto di una complessa attività investigativa del ROS di Palermo sul *mandamento* di Brancaccio: tale indagine rappresenta non solo un documento probatorio sui processi decisionali, organizzativi ed operativi dell'imposizione estorsiva di Cosa Nostra sul territorio, ma anche sulle dinamiche evolutive che investono direttamente il futuro dell'intera organizzazione criminale, in termini di mutamenti di livello culturale, ordinamento interno e rapporti tra gli affiliati.

⁵ Nell'audizione del 3 aprile 2003, il Procuratore Aggiunto Nazionale Antimafia dott. Di Pietro asseriva: «*non possiamo immaginare più il mafioso, il camorrista, lo 'ndranghetista come la figura di un «Sandokan», di uno Schiamone Francesco nel Casertano, di un Provenzano in Sicilia e via discorrendo: dobbiamo guardare a queste persone come a dei simboli che hanno però alla loro corte una serie di persone – mi spiace dirlo – che svolgono attività legale, amministrativa e commerciale... il mafioso e la sua corte oggi sono veri e propri imprenditori che si comportano come tali*».

⁶ Particolarmente significativa è l'o.c.c. 12790/2002 DDA e 5011/2003 R.G. GIP del 4.11.2003, emessa dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti dell'imprenditore Michele Aiello per il delitto di cui all'art. 416/bis CP e la o.c.c. 5011/2003 del 6.2.2004 con la quale il G.I.P. di Palermo disponeva la misura cautelare in carcere nei confronti di Antonio Borzacchelli, segretario della Commissione legislativa permanente per le attività produttive.

⁷ Nell'audizione del 9 febbraio 2004, il Prefetto di Caserta, dott. Schilardi, affermava: «*per quanto riguarda i rifiuti...avete efficacemente compreso che la proprietà di parecchie imprese che operano sul territorio, anche in modo non palese, è del crimine organizzato... per quanto concerne il caso del CE4 (consorzio per il trattamento rifiuti) non sono risultate altre presenze, ma solo...parentele abbastanza strette di alcuni soggetti intimamente presenti nel CE4 ed anche in altri consorzi e il crimine organizzato. Tutte le attività che in qualche modo hanno a che fare con il settore pubblico vedono purtroppo queste presenze*». Si rammentano anche le inchieste «Artemide», che vide tra gli imputati Gia-

cronaca e dai contenuti delle audizioni effettuate dalla Commissione sui rispettivi territori.

Una relazione semestrale della DIA⁸ ripropone questa ambivalenza dell'evoluzione del contesto mafioso siciliano, pur tentando una sintesi di elevato livello tra istanze della «vecchia» e «nuova» mafia che apparirebbero fortemente dialettiche:

«Il connubio alla guida di «cosa nostra» tra Riina e Provenzano è sempre stato caratterizzato dal confronto tra l'ideologo della violenza ed il mediatore di affari. Un confronto che non si è mai concluso con una rottura perché l'obiettivo perseguito da entrambi e che li lega indissolubilmente, al di là del loro rapporto personale, che pure deve avere la sua importanza se dura sin dagli anni '50, è la loro stessa prosperità, che è inscindibile da quella di «cosa nostra» e dei suoi affiliati. A tal proposito, già nella precedente relazione semestrale si è ricordato quanto hanno detto Salvatore Cancemi («Tutti sanno in cosa nostra che non c'è mai stata decisione che non sia stata adottata congiuntamente dai due») e Antonino Giuffrè («Ricordo che Riina in un colloquio a quattr'occhi, mi disse: io e il Provenzano, Binnu, possiamo avere anche dei contrasti, però non ci alziamo dal tavolo prima di esserci messi d'accordo»). Si riportano nuovamente queste frasi, perché si tratta di affermazioni che trovano conferma in ulteriori risultanze investigative, dalle quali emerge l'esigenza, per «cosa nostra», di trovare nuove strategie protese a ricucire vecchi «strappi» e realizzare gli obiettivi di sempre: il perseguimento del potere e l'illecito arricchimento. L'acquisizione investigativa è di evidente valenza strategica: da un lato conferma che «cosa nostra» è da tempo impegnata in un'opera di ricostruzione e, dall'altro, che tale progetto è condotto d'intesa tra Provenzano, latitante, e Riina, detenuto».

Alcuni concetti di questo brano sono desumibili dal contenuto del già citato colloquio intercettato il 2 agosto 2000 tra Giuseppe Lipari «Pino» e Salvatore Miceli, dove si dice che *«il giocattolo si è rotto...quello è restio per una cosa, per dire «signori miei, rimettiamo questo giocattolo in piedi», che succede se io, dice, non ricevo dal carcere le indicazioni per farlo ...perché significa che io devo andare contro di loro...contro Totuccio...Riina...contro Bagarella...c'è gente che si sente delusa...sugli errori uno prende e ci fa il quadro...per dire, sì, si è sbagliato...tempo ci vuole!»*.

Come si percepisce, la classica descrizione gerarchica, di «buscettiana» memoria, della «cupola» di Cosa Nostra sta divenendo inadatta a descrivere i nuovi assetti criminali e la nozione dell'esistenza di un *net-*

come Diana, ex gestore della discarica abusiva Bortolotto di Castelvoturno, in associazione con esponenti del clan La Torre e l'inchiesta «Cassiopea», che vede protagonisti imprenditori veneti e piemontesi, in associazione con faccendieri e mediatori vari, per lo smaltimento abusivo di rifiuti (un milione di tonnellate solo in provincia di Caserta nell'arco temporale 1997-2001).

⁸ Tale Relazione al Parlamento per il secondo semestre 2003, nella parte su Cosa Nostra, è speculare all'analisi della DDA di Palermo inviata alla Commissione.

work funzionale sta giustamente prendendo corpo nell'interpretazione degli analisti, sostituendo scenari organizzativi un tempo validi per spiegare il reale, ma probabilmente superati dalle modificazioni intervenute, frutto dell'interazione dei gruppi criminali con un mutato contesto politico, sociale ed economico.

Scriva la DIA ⁹:

«L'assunzione della direzione di «cosa nostra» da parte di Bernardo Provenzano, dopo gli arresti di Salvatore Riina e Leoluca Bagarella, ha comportato una rimodulazione dei criteri di scelta degli uomini alla guida e al coordinamento delle famiglie palermitane. In sintesi, questi personaggi sono espressione di una nuova figura di capo famiglia, non necessariamente legato ai vecchi schemi del mandamento di competenza, al quale fanno però riferimento i reggenti locali, dotati di limitata autonomia ed incaricati, di massima, della raccolta dei proventi derivanti dalle estorsioni e dalle altre attività illecite».

Ciò vale soprattutto in considerazione del tessuto operativo dei quadri intermedi, peraltro significativamente colpiti da numerosi arresti eccellenti ¹⁰:

«Per soddisfare questa esigenza Provenzano ha provveduto ad individuare un selezionato gruppo di responsabili che non corrispondono più esattamente alle tradizionali figure di capi famiglia o capi mandamento. Si tratta di elementi sotto la cui guida sono stati posti territori che travalicano i limiti dei mandamenti, così come erano conosciuti. In altri termini alla guida e al coordinamento delle famiglie palermitane vi sono meno uomini, una sorta di direttorio, da cui dipendono i reggenti locali, dotati di limitatissima autonomia e ai quali, in sostanza, è affidata solo la raccolta dei proventi delle estorsioni e delle altre attività illecite esperibili sul posto. La selezione degli uomini del direttorio è stata accuratissima, vuoi in senso qualitativo, vuoi ai fini della realizzazione di un gruppo affiatato ed affidabile.

Si pensi, ad esempio, alla figura di Giuseppe Guttadauro ¹¹, arrestato lo scorso mese di giugno, designato quale capo del mandamento di Brancaccio. Un capo mafia laureato in medicina, con due fratelli sul cui conto risultano precedenti per associazione mafiosa, uno dei quali cognato del rappresentante provinciale di Trapani, il latitante Matteo Messina Denaro.

⁹ Relazione al Parlamento per il secondo semestre 2004.

¹⁰ La DDA nota che non sarà facile sostituire i «reggenti» incarcerati, per cui aumenta il pericolo di ingovernabilità del «giocattolo».

¹¹ Vi è da sottolineare che le intercettazioni esperite dal R.O.S. presso l'abitazione del Guttadauro nell'ambito del procedimento penale 2358/99 N.C. – DDA/Palermo hanno evidenziato come il medesimo si dedicasse a pieno titolo alla gestione anche di dettaglio di un traffico di stupefacenti che è stato pienamente disvelato nelle parallele indagini IGRES, di cui si dà ampio conto nella presente Relazione. Giuseppe Guttadauro non è solo un «colletto bianco» ed intelligente procacciatore di possibili penetrazioni illecite nell'economia sanitaria della regione ma anche un classico *uomo d'onore*, che dirige operativamente gli storici traffici illeciti di Cosa Nostra.

Si tratta di un caso che dimostra la volontà di disporre di un vertice qualificato anche culturalmente, di sicura estrazione mafiosa e, possibilmente, legato da stretti vincoli con gli altri maggiori esponenti di «cosa nostra»¹².

Tali analisi vengono ribadite nel Rapporto sulla sicurezza per il 2004 del Ministero dell'Interno, nel quale, con riferimento a Cosa Nostra, si scrive:

«Al suo interno, la posizione dominante è ancora appannaggio della frangia corleonese, con la leadership del latitante Bernardo Provenzano, al quale andrebbero riferite le scelte strategiche che l'organizzazione ha adottato per rimodularsi più efficacemente nello scenario attuale. In particolare, Cosa Nostra si è evoluta per fronteggiare le difficoltà organizzative, per il recupero del consenso interno ed esterno, per consolidare le strutture compromesse dall'attività di contrasto e dalla collaborazione con la giustizia, per ricompattarsi al fine di massimizzare i profitti in un'ottica orientata a ricomporre i conflitti relazionali tra la parte "moderata" e i gruppi più intransigenti vicini ai "corleonesi". Nell'attuale momento storico Cosa Nostra privilegia ancora la tecnica dell'"inabissamento", ritenuta altresì una condizione favorevole per la realizzazione dei propri programmi di infiltrazione nel tessuto economico e finanziario, evitando situazioni di aperta conflittualità con lo Stato che ha già dimostrato di essere capace di fornire forti ed incisive risposte istituzionali. Questa sua azione, all'insegna della scarsa visibilità, permette alla mafia di esercitare un attento controllo nella gestione degli affari illeciti, in modo da non sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica e non creare allarme sociale, optando per la pacifica spartizione degli illeciti guadagni, con particolare riferimento a quelli acquisiti nel settore degli appalti. ... Mentre la gestione delle attività illecite sul territorio continua ad essere affidata alle "famiglie", la grande criminalità economica e finanziaria, con particolare riguardo al settore degli appalti pubblici, è curata da personalità emergenti, ma soprattutto "pulite" sotto l'aspetto giudiziario, che si relazionano direttamente con i vertici dell'organizzazione».

Una residuale incertezza interpretativa permane sull'evoluzione futura del fenomeno¹³, che taluni vogliono assolutamente consolidato e pervasivo ed altri invece definiscono meno monolitico e in viraggio verso una sorta di possibile frammentazione, anche gangsteristica¹⁴: si ha l'impressione che la caduta del cosiddetto «teorema Buscetta» abbia lasciato un

¹² *Ibidem*, Relazione semestrale DIA per il 2° semestre 2003.

¹³ La DDA scrive: «Non è possibile prevedere con ragionevole certezza quali saranno le strategie di Cosa Nostra».

¹⁴ *Ibidem*. In effetti, prendendo in visione alcune realtà analoghe straniere, ad esempio i cartelli colombiani, si assiste ad una progressiva frammentazione delle strutture monolitiche (ad esempio il grande Cartello del Nord). Un viraggio tendenziale di questo tipo fu descritto anche dal Pref. Mori, Direttore del SISDE, nel corso della sua ultima audizione avanti alla Commissione Antimafia.

vuoto conoscitivo di non poco momento e che gli attuali analisti accreditati non riescano, a parte la riedizione di cose note con parole diverse, a proporre un paradigma interpretativo pienamente consistente sulla realtà di Cosa Nostra sotto un profilo strategico.

Sul piano tattico, poiché la prassi criminale dipende dalla struttura operativa di vertice dell'organizzazione mafiosa, l'incertezza di fondo rimane evidente anche nei doverosi *distinguo* presenti nell'ultima relazione della D.D.A. di Palermo alla Commissione, anche per quanto attiene le modalità di influsso criminali sulle varie fasi degli appalti, approccio in cui sembrano coesistere metodologie e prassi non unitarie.

Occorre dire che dalle dichiarazioni di Giuffrè sembrerebbe emergere un disegno strategico di riconduzione progressiva all'unità della struttura di Cosa Nostra, asseritamente compromessa da profonde dialettiche tra gli «stragisti» di Bagarella e Vito Vitale e l'ala «affaristica» di Provenzano¹⁵: in questo senso, le famiglie di Agrigento e Trapani avrebbero avuto un grande processo di riavvicinamento alle posizioni di Provenzano, analogamente a quanto avvenuto a Palermo¹⁶.

Non manca di interesse neppure l'ipotesi, tutta da verificare, secondo la quale le apparenti antinomie del carcerario di Cosa Nostra con la realtà esterna dell'associazione delittuosa siano state momenti concordati di un medesimo disegno strategico, ampiamente battuto dalla stabilizzazione del 41-bis: immediatamente dopo, si verificava l'episodio dello striscione allo stadio di Palermo¹⁷ e si avevano anche talune dichiarazioni del Riina¹⁸, che alludevano a *trattative* tra i Servizi di Sicurezza e Cosa Nostra¹⁹.

¹⁵ Definire quest'ala «moderata» è un errore che non tiene conto della storia del segmento corleonese di Cosa Nostra, come dimostrato ampiamente in sentenze.

¹⁶ La Relazione DIA evidenzia che il caso del Guttadauro, in particolare, il suo legame di affinità con il Matteo Messina Denaro rivela chiaramente che tra i sodalizi mafiosi palermitani e quelli trapanesi vi è, allo stato, totale unità di intenti sotto la guida di Provenzano. A riscontro dell'esistenza di uno stretto legame tra i capi palermitani e trapanesi nonché di una strategia comune e di largo respiro, si può rammentare una indagine, conclusasi recentemente, che ha permesso di individuare una intensa attività mirante ad importare rilevanti quantitativi di cocaina dal Sud America.

Il traffico era stato organizzato unendo le forze e l'esperienza di alcune delle cosche più importanti della 'Ndrangheta calabrese, quelle di Platì, Marina di Gioiosa Jonica e Siderno, e delle «famiglie» di Cosa Nostra di Brancaccio (PA) e Mazara del Vallo (TP), rispettivamente guidate, per l'appunto, da Giuseppe Guttadauro e da Mariano Agate, uno dei più esperti trafficanti internazionali di stupefacenti del sodalizio mafioso, entrambi detenuti e tuttavia saldamente alla testa delle loro consorterie mafiose.

Per loro conto e a livello operativo, sul territorio vi erano Epifanio Agate, figlio di Mariano, e Filippo Guttadauro, fratello di Giuseppe e cognato di Matteo Messina Denaro. Quest'ultimo, a dimostrazione che l'intera iniziativa promanava da direttive di vertice, veniva più volte menzionato come colui al quale occorreva obbligatoriamente riferire circa l'andamento degli affari.

¹⁷ «Uniti contro il 41-bis – Berlusconi dimentica la Sicilia», in data 22.12.2002.

¹⁸ 25.03.2003 presso la Corte di Assise di Firenze.

¹⁹ Riina ed altri, tra i quali Antonino Gioè, erano convinti che il noto Bellini, informatore dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio Artistico, fosse in realtà un operatore dei Servizi: in tal senso, talune idee sul colpire i beni culturali apparivano a Cosa Nostra frutto di importanti fonti esterne.

Le indagini della Squadra Mobile di Palermo ed Agrigento, che hanno condotto nel luglio del 2002 all'irruzione in un casolare di campagna dove si teneva l'elezione del nuovo «rappresentante provinciale», sembrerebbero deporre in questo senso.

A proposito di Matteo Messina Denaro, nella citata relazione la DIA così si esprime:

«... occorre dire che la sua statura mafiosa sembra ormai essere cresciuta al punto da non poter essere più considerato soltanto la figura principale della provincia di Trapani, ma che occorre cominciare a considerare anche come l'unico in grado di stare al livello di Provenzano. C'è da pensare, infatti, che, come Bagarella potrebbe essere il naturale successore di Riina nella veste di leader del "fronte carcerario" e di "mente militare", così Matteo Messina Denaro sembra essere il più probabile successore di Provenzano in ambito esterno e in veste di coordinatore per la gestione degli affari. Un futuro vertice di "cosa nostra" formato dal connubio Bagarella-Messina Denaro non sarebbe, del resto, una soluzione improvvisata; esso si fonderebbe, invece, su basi più che solide. Basti ricordare che i due sono stati tra i principali protagonisti della stagione delle stragi del '93: Bagarella, in veste di continuatore della politica stragista di Riina dopo l'arresto di quest'ultimo, Matteo Messina Denaro, in veste di organizzatore materiale delle stragi».

Tale analisi è interessante, anche se appare più di metodo che di sostanza, essendo atta a «compiere la quadra» di un cerchio di personaggi, le cui rispettive dinamiche di relazione non sono poi così facilmente riducibili a semplificazione.

Comunque sia, attraverso le analisi strategiche ufficiali, il quadro di insieme che risulta, a livello regionale, è *«quello di una «cosa nostra» con dei vertici in piena sintonia tra loro a Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Messina. Meno stabile è la situazione nelle rimanenti province, come del resto conferma una intercettazione raccolta nel 2002 tra due soggetti coinvolti in un traffico di stupefacenti. Nel corso di detta conversazione, infatti, il primo richiedeva al suo interlocutore di interessarsi per vedere se c'era la disponibilità di una fornitura di cinquanta/cento fucili mitragliatori kalashnikov da inviare in Sicilia: un quantitativo giustificabile solo con la preparazione di una guerra di mafia. Nella circostanza non veniva menzionato a chi sarebbero state destinate le armi in parola, tuttavia i pregressi rapporti di uno dei due interlocutori con ambienti criminali catanesi farebbero pensare a questi ultimi»*²⁰.

Scrive ancora la DIA nel 2005²¹:

«La condizione di "apparente pacificazione" non deve indurre a sottovalutare i rischi insiti in una situazione che presenta taluni aspetti di precarietà. Non si può, infatti, escludere che qualora vengano modificati

²⁰ Relazione DIA, cit.

²¹ Relazione DIA al Parlamento 1° semestre 2005.

i sensibili equilibri mafiosi attualmente concordati, potrebbero sorgere violenti conflitti all'interno dei gruppi di "cosa nostra", tali da creare un clima di accentuata instabilità, accompagnata eventualmente da manifestazioni delittuose gravi. A tal proposito, si rivela sicuramente utile capire l'attuale evoluzione del dissidio tra i capi mafia detenuti e quelli in libertà, nella considerazione che coloro che sono ristretti negli istituti di pena soffrono per l'impossibilità di gestire, comodamente ed adeguatamente, i propri interessi, mentre chi è libero ha tutto l'interesse a tenere una linea moderata che eviti il ricorso ad azioni eclatanti, tali da creare allarme sociale e quindi determinare una maggiore attenzione da parte delle istituzioni».

Al fondo della vicenda, stante anche la perdurante situazione di equilibrio, pur non escludendo possibili futuri viraggi significativi, sembrerebbe essere costante la strategia di inabissamento di Cosa Nostra, tendente ad assumere il profilo più basso possibile per favorire la propria infiltrazione nella sfera economica.

Scrive la D.I.A. nella relazione al Parlamento per il secondo semestre 2004:

«In buona sostanza, tale connotazione non è altro che il ritorno agli archetipi del fenomeno criminale mafioso che trova più remunerativa la convivenza in luogo della contrapposizione violenta e sanguinaria con la società civile, modello operativo più comunemente indicato come "strategia dell'inabissamento" (di cui Bernardo Provenzano è il più convinto fautore), alla lunga dimostratosi vincente anche solo per il fatto di aver consentito all'organizzazione di sopravvivere malgrado la penetrante azione di contrasto delle Istituzioni».

Se ne consegue che nel secondo semestre 2004 «... non sono stati rilevati mutamenti nell'organizzazione e nelle strategie di «cosa nostra», i cui vertici appaiono fermamente orientati a non turbare l'equilibrio raggiunto e mantenere, quindi, l'attuale stato di «pacificazione generale».

L'omicidio di Salvatore Geraci²², avvenuto in Palermo il 5.10.2004, potrebbe, secondo le dichiarazioni pubbliche del Procuratore di Palermo, dott. Grasso, essere inquadrato in una logica «chirurgica» che vuole inabilitare il ritorno in servizio attivo di soggetti troppo compromessi dalle precedenti indagini sugli appalti illeciti e quindi costituenti un momento reale di rischio per l'organizzazione²³.

Salvatore Geraci era già stato condannato a 5 anni ed 8 mesi per associazione mafiosa a seguito delle prove documentali ritrovate dagli investigatori e delle dichiarazioni di Giovanni Brusca ed Angelo Siino sul ruolo ricoperto dal predetto nella gestione delle relazioni tra Cosa Nostra

²² L'evento è avvenuto a poche ore di distanza dall'omicidio di Oreste Lo Nigro nei pressi di Altofonte. La vittima era figlio di Enrico Lo Nigro ucciso in contrada Rebottana da killer appartenenti al gruppo di Baldassarre Di Maggio.

²³ Giornale di Sicilia del 7.10.2004.

ed imprenditoria nella gestione illecita degli appalti nella Provincia di Palermo.

A questi elementi ipotetici di fondo sul piano dell'*intelligence*, si raccorda, invece, il superamento processualmente accertato di vecchie metodiche e, conseguentemente, l'abbandono degli ormai desueti sistemi di gestione diretta e centralizzata del sistema degli appalti nella fase della loro aggiudicazione.

Per quanto attiene a Cosa Nostra, le propalazioni del collaborante Antonino Giuffrè hanno consentito di stabilire che, una volta superato il metodo del c.d. «tavolino di Siino», l'organizzazione criminale ha ritenuto di «...lasciare ai «politici» il compito di gestire, a monte, la fase di individuazione e finanziamento dei lavori da eseguire, alle «amministrazioni pubbliche» il compito di regolare la fase intermedia di predisposizione dei bandi di gara, ed infine alle «eventuali imprese di riferimento» ed ai «comitati di affari» il compito di gestire, a valle, la fase della aggiudicazione degli appalti...questa nuova modalità comportamentale prevede che Cosa Nostra rimanga apparentemente estranea alla manipolazione delle gare in fase di aggiudicazione degli appalti²⁴, limitandosi, semmai, ad influire... sulla aggiudicazione degli appalti in favore di proprie imprese intestate a «prestanome» dal volto pulito, ovvero in favore di altre imprese gestite da soggetti collegati o comunque disponibili a venire a patti con Cosa Nostra... Il nuovo sistema di controllo invisibile e non totalizzante del sistema di aggiudicazione degli appalti presuppone l'utilizzo di imprenditori, dal volto apparentemente pulito e comunque non formalmente combinati, disponibili a farsi diretti od indiretti portatori delle esigenze di Cosa Nostra»²⁵.

In sostanza, si realizza un sistema di reciproca «compenetrazione di interessi» tra la compagine criminale e diversi soggetti che, pur non essendo formalmente affiliati, contribuiscono con le proprie condotte illecite al raggiungimento degli scopi del sodalizio criminoso²⁶ e vanno a creare «l'area grigia» di continuità tra il mondo economico e la mafia.

Vi è da dire che la lettura attenta di questi verbali e dell'intero contenuto della relazione della D.D.A. di Palermo, in verità, non esprime una realtà così difforme da quanto esplicitato dal ROS Carabinieri nelle sue informative del 1992, che ponevano in risalto una costruzione non meramente meccanica del tavolino e tendevano, appunto, a far risaltare non solo l'elemento direttivo mafioso, ma anche il ruolo primario degli imprenditori e dei politici coinvolti; ruolo che, a quel tempo, la Procura di Palermo non ritenne sufficientemente provato.

²⁴ Nel corpo dello stesso documento, la DDA di Palermo precisa che questo aspetto «costituisce una semplice linea di comportamento tendenziale, suscettibile, in non pochi casi, di eccezioni».

²⁵ Dalla relazione della DDA di Palermo per l'audizione del 24-25/03/2004.

²⁶ Va dato atto al ROS Carabinieri di avere evidenziato già nei primissimi anni '90 questa dinamica collusiva, all'interno dei noti e discussi «Rapporti De Donno», che, sfortunatamente, non vennero recepiti in tutta la loro portata da taluni referenti della Procura palermitana.

È probabile che una rilettura critica di quegli atti potrebbe essere significativa, anche solo nello stabilire una «profondità» storica di certi comportamenti, che, invece, si vuole leggere come segni di sostanziale discontinuità con il passato.

L'interesse di Cosa Nostra palermitana negli appalti è confermato dalla DNA:

«Il settore degli appalti si conferma come un ambito primario dell'operatività di Cosa Nostra, sintomatico della sua strategia di inabissamento e di controllo sistematico dei rapporti economici e produttivi. Esso evidenzia le molteplici occasioni di collegamento affaristico con soggetti istituzionali in una prospettiva di locupletazione illecita e di diffuso parassitismo.

Conseguentemente si rafforza un'area di fiancheggiamento e connivenza che costituisce un forte fattore di stabilità degli equilibri di potere mafiosi. La proiezione di tale specifico contesto criminale sul piano degli assetti istituzionali comporta la perpetuazione e l'espansione di un tessuto di relazioni internazionali che può essere considerato l'espressione di una vera e propria politica di infiltrazione di Cosa Nostra negli apparati amministrativi ed istituzionali. In questa prospettiva, il dato più significativo è dato dalla scoperta dell'esistenza di veri e propri reticoli informativi al servizio dei mafiosi la cui stabilità ed entità lascia trasparire una strategia criminale compiuta e sofisticata ed un elevatissimo rischio per le istituzioni pubbliche, ed in particolare per le stesse strutture investigative».

Nel febbraio del 2004 sono stati tratti in arresto quattro imprenditori edili, due loro collaboratori e un funzionario civile perché ritenuti responsabili di inquinamento degli appalti presso la base militare di Sigonella (CT). Il Tribunale del riesame ha confermato unicamente il provvedimento riguardante Vincenzo Dispenza, che opera come ispettore dell'Ufficio Contratti della base. La vicenda aveva assunto un qualche interesse sia per i rapporti parentali di un indagato con il noto Benedetto Santapaola sia per un precedente investigativo sugli appalti nella base militare, costituito dall'indagine SAIGON, a seguito delle dichiarazioni di Angelo Siino. Anche tale indagine si era conclusa con il proscioglimento dei 18 imputati richiesto dal P.M. in dibattimento.

La DNA²⁷ rappresenta che -nel territorio di Ragusa- «una delle forme più diffuse di infiltrazione è il rialzo artificioso dei prezzi delle forniture. L'appalto all'aeroporto di Comiso, aggiudicato ad un Raggruppamento di imprese nel quale è presente una ditta individuale di Santa Venerina, sospettata di collusioni mafiose, è monitorato dal Gruppo interforze coordinato dalla DIA e dalla Prefettura».

Nel marzo 2004 su indagini della competente D.D.A. il GIP di Palermo emetteva 43 ordinanze di custodia cautelare in carcere per un intreccio di interessi illeciti tra gruppi mafiosi, politica ed imprenditoria fi-

²⁷ Relazione per l'anno 2005.

nalizzato alla gestione degli appalti pubblici. Venivano arrestati il deputato regionale Vincenzo Lo Giudice, il Sindaco di Canicattì Antonio Scrimali e il consigliere provinciale Salvo Iacono. Maurizio Di Gati, boss di Agrigento, si rendeva irreperibile. Venivano tratti in arresto anche Vito Augello, presidente della «Banca Popolare di San Francesco di Canicattì, Salvatore Failla, presidente dell'IACP di Agrigento, Calogero Ferrugio, medico responsabile dell'igiene pubblica di Canicattì, Salvatore Vaccaro, segretario comunale di Comitini, Francesco Marsala, commissario straordinario in vari comuni e Calogero Gentile, funzionario di banca a Canicattì.

Antonio Scrimali, legato con rapporti di parentela con Diego Guarneri, appartenente a Cosa Nostra, avrebbe assicurato alla famiglia mafiosa di riferimento il possesso reale di circa 20 ettari di terreno coltivato, confiscati dal Tribunale di Agrigento²⁸; ciò sarebbe avvenuto attraverso l'assegnazione della gestione provvisoria del bene confiscato alla cooperativa «Graziano Di Giovanna», fittiziamente costituita.

Scrimali come contropartita avrebbe avuto da Guarneri l'appoggio elettorale nelle elezioni a Sindaco svoltesi nel giugno 1998 e nell'aprile 2000.

Alcuni appalti indagati riguardavano il complesso parrocchiale della Sacra Famiglia da completare con fondi *ex Gescal* a Comitini.

Nel luglio successivo la sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento applicava la sorveglianza speciale per 17 dei 43 soggetti indagati, ivi compreso Lo Giudice.

In questa operazione, definita «Alta Mafia», i provvedimenti restrittivi sono scaturiti da una lunga attività di indagine rivolta verso la famiglia mafiosa di Canicattì, risultata talmente influente da esprimere il vertice di un *mandamento* comprendente il territorio di Licata, Campobello di Licata, Naro e Racalmuto.

Per quanto riguarda le indagini sugli appalti in Messina, la DNA²⁹ scrive:

«... appare interessante rilevare come le indagini .. – svolte dal ROS Carabinieri e che hanno condotto all'esecuzione di n. 17 ordinanze di ordinanze di custodia cautelare – abbiamo fornito la riprova della continuità di legami tra l'aggregato barcellonese e la "famiglia" catanese di Cosa Nostra che – almeno dalla metà degli anni '70 – ha individuato la fascia tirrenica della provincia di Messina come zona di accentuata espansione sia per finalità propriamente criminali – si ricordi tra l'altro il periodo di latitanza di Benedetto Santapaola proprio a Barcellona P.G. – sia per il reinvestimento di capitali di provenienza illecita....Dall'esito dell'indagine "Omega", di cui si è detto con riferimento alla fascia tirrenica della provincia, è emerso infatti come, in una prima fase, l'impresa mafiosa, appoggiandosi ad aziende che, per capacità tecnica ed organiz-

²⁸ Provvedimento 20/93 R.D.M.P. del 21.07.1993.

²⁹ Relazione per l'anno 2005.

zativa erano abilitate ad aggiudicarsi gli appalti, sia riuscita a superare i vincoli stabiliti nel bando. In tal modo, soprattutto nell'ambito delle associazioni temporanee di imprese o di consorzi spesso appositamente costruiti, si è garantito il controllo dei lavori, delegando all'imprenditore "pulito" funzioni di facciata. Sono emerse, altresì, tutte le modalità di condizionamento dell'istruttoria e dell'aggiudicazione dell'appalto, adottate in una seconda fase attraverso:

a) la determinazione «preventiva» sia dell'impresa designata, sia delle imprese partecipanti "in appoggio";

b) la realizzazione di un sistema di offerte di ribasso tanto antieconomiche da favorire l'aggiudicazione ad un'impresa prescelta.

L'azione delittuosa è continuata pure nella fase esecutiva dei lavori con l'imposizione di scelte economiche (sub-appalti, acquisto di materiale edile presso impianti ed imprese. Gli appalti di lavori pubblici, peraltro, certamente non esauriscono i settori produttivi ed economici in cui sono risultate operare le "imprese mafiose" del messinese. Il settore dei servizi, delle attività commerciali, dallo svago (discoteche, sale giochi), dello smaltimento dei rifiuti, non sono risultati per nulla immuni da infiltrazioni. Il procedimento N° 2374/01R.G.N.R. a carico di Conti Antonio + 39, imputati del reato di cui all'art. 416 bis ed altro, ha consentito di accertare l'esistenza di interessi criminali orbitanti intorno alla gestione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Città di Messina, gestito da società mista "Messinambiente". Nell'ambito di tale indagine, è stato, tra l'altro, accertato che Giacomo Spartà, Carmelo Ventura e Giuseppe Gatto rispettivamente ai vertici dei gruppi criminali di Messina-Sud, di Messina-Centro e di Messina-Nord, sono di sovente intervenuti anche congiuntamente per sollecitare precise scelte in favore dei loro associati da parte dei vertici di "Messinamambiente", i quali – dal canto loro – conoscevano perfettamente il ruolo dei predetti all'interno delle consorterie mafiose, alle quali sono conseguentemente risultati affiliati molti dipendenti della stessa società. In particolare, dalle intercettazioni ambientali è emersa l'esistenza di uno stabile accordo raggiunto tra le diverse famiglie mafiose messinesi e la società "Messinambiente", in forza del quale quest'ultima, in cambio della "protezione", elargiva somme di denaro da distribuire ai consociati, onde evitare malcontenti all'interno dei sodalizi che avrebbero potuto indurre gli affiliati a collaborare con la giustizia, ed altre utilità, consistenti principalmente nella assunzione di molti aderenti ai clan, dei quali veniva, per converso, sfruttata la caratura criminale, a scopo intimidatorio, al cospetto del Consiglio Comunale e, più in generale, come "scudo protettivo" per l'attività societaria».

Scriva il Prefetto di Agrigento³⁰, dott. Sodano:

«Sono stati individuati soggetti impegnati in attività imprenditoriali o professionali che pur non essendo organicamente inseriti in Cosa Nostra

³⁰ Relazione alla Commissione per la missione del 18/20 ottobre 2004.

hanno dato un valido contributo all'associazione criminale nella qualità di "avvicinati"».

In relazione alla predetta operazione la Prefettura ha richiesto al Ministero dell'Interno l'attivazione della procedura di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Canicattì per condizionamento e infiltrazione mafiosa; il prefato Comune è stato sciolto, ai sensi dell'art. 143 del D.L. vo n. 267 del 2000, per 18 mesi.

Nella parte sulle infiltrazioni mafiose nelle imprese edili di Favara (AG) questa operazione verrà più puntualmente analizzata in distinto paragrafo per quanto attiene il ruolo degli imprenditori coinvolti e la più generale portata dell'imprenditoria mafiosa dell'agrigentino.

Sul problema degli appalti nell'agrigentino scrive la DNA ³¹:

«Quanto al settore dei pubblici appalti, dalle relative indagini emerge che tutti i grandi appalti per opere da effettuarsi nella provincia di Agrigento (area ASI, dissalatore Porto Empedocle, dighe, appalti ESA) hanno visto come aggiudicatarie le imprese riconducibili al gruppo Salamone, Micciché Vita, di volta in volta in associazione di imprese con ditte del Nord-Italia o con la Sailem di Benedetto D'Agostino. Per quanto riguarda le piccole imprese cresciute all'ombra dei grandi appalti dell'agrigentino per chiara indicazione mafiosa, va segnalato che il primo gruppo di interesse è certamente formato dalle imprese "favaresi" il cui numero è assolutamente sproporzionato in eccesso rispetto al contesto economico-sociale nel quale sorgono, e le cui concrete dimensioni finanziarie e organizzative appaiono molto spesso palesemente inadeguate rispetto al tipo ed al numero di gare d'appalto cui partecipano; a tutt'oggi risultano esistenti 623 imprese edili aventi sede nel comune di Favara, su di una popolazione di circa 30.000 abitanti, cioè una ogni 48 abitanti, il cui ambito operativo peraltro non è limitato alla sola Sicilia ma è esteso a tutta Italia».

Nel marzo del 2004, il Sindaco di Gela, dott. Crocetta ha esplicitato la sua preoccupazione per possibili infiltrazioni criminali nel settore petrolchimico ed il rischio appare confermato dalle indagini in corso.

Su Gela scrive la DIA ³²:

«Una specifica attenzione merita la città di Gela, ove permane una convivenza forzata tra "cosa nostra" e "stidda". Parrebbe quindi fortemente sedimentata la pax mafiosa concordata già da diversi anni tra i clan rivali, da una parte gli Emmanuello - Rinzivillo per "cosa nostra", dall'altra i Fiorisi-Cavallo per la "stidda", per la spartizione dei proventi derivanti dalle attività illegali condotte nel gelese. Di rilievo l'investigazione giudiziaria "Terra nuova", iniziata nel novembre 2002 e conclusa nel decorso mese di maggio dalla DIA, che ha permesso di delineare un quadro della situazione e delle dinamiche delinquenziali dei gruppi

³¹ Relazione della DNA per il 2005.

³² Relazione al Parlamento per il 1° semestre 2005.

mafiosi che si fronteggiano nella zona di Gela. In tale contesto sono stati individuati beni immobili ed attività economiche riconducibili a "cosa nostra" e "stidda"; sono stati altresì evidenziati i metodi di occultamento e di reimpiego delle ingenti disponibilità finanziarie, riconducibili alla consumazione di estorsioni e di reati in materia di stupefacenti. L'indagine della Direzione ha permesso, inoltre, di far luce sul sistema utilizzato dai gruppi mafiosi per inquinare le procedure di assegnazione e di esecuzione degli appalti».

A Marsala, sempre nel marzo 2004, veniva tratto in arresto l'imprenditore Maurizio Vincenzo Errera, titolare di una ditta di calcestruzzi e lavori stradali, per essersi adoprato in concorso con la criminalità organizzata a convincere gli imprenditori restii a pagare le richieste tangenti.

Nel maggio 2004 viene ucciso a Lercara Freddi l'imprenditore Agostino Sinagra. L'imprenditore, contitolare di una cava, era stato sottoposto ad accertamenti in esito alle dichiarazioni di Antonino Giuffrè ma mai iscritto nel registro degli indagati.

Un altro imprenditore di Licata, Francesco Ritrovato, veniva ucciso, sempre nel maggio 2006, a Butera (Caltanissetta).

Il Rapporto sulla sicurezza per l'anno 2004 del Ministero dell'Interno ribadisce un interesse costante per l'infiltrazione nei pubblici appalti anche per le altre forme storiche della criminalità organizzata italiana.

Per quanto attiene alla Camorra, si evidenzia che *«gli introiti più consistenti sono però assicurati dall'infiltrazione, a vari livelli, in talune opere pubbliche nell'ambito degli importanti progetti in corso (linea ferroviaria ad alta velocità, risanamento del fiume Sarno, riqualificazione di Bagnoli, lavori di ammodernamento della rete autostradale Salerno – Reggio Calabria)».*

Nelle audizioni effettuate a Napoli a seguito dell'emergenza creatasi per l'esplosione della nota faida nei quartieri di Scampia e Secondigliano la Commissione ha affrontato il problema dell'inquinamento camorristico degli appalti, verificando una notevole attenzione da parte del Prefetto che ha fornito una dettagliata analisi delle misure preventive adottate specie nel settore della inabilitazione delle imprese sospette a partecipare ai pubblici appalti. I dati statistici del relativo contenzioso innanzi agli Organi Giurisdizionali Amministrativi appaiono favorevoli e lasciano trasparire la qualità dei meccanismi istruttori che stavano alla base delle determinazioni prefettizie.

In tale linea il Presidente dell'INAIL di Salerno, dott. Luigi Crucito ha dichiarato che il problema dell'infiltrazione camorristica nel sistema delle imprese è *«un pericolo reale e concreto, anche perché nel settore del mercato del lavoro, soltanto in Provincia di Salerno, sono segnalati migliaia di lavoratori extacomunitari che passano da azienda ad azienda, pur non avendo conoscenza diretta degli imprenditori...dal mio osservo-*

*rio riscontro che una parte del mercato del lavoro è governata direttamente dalla malavita organizzata*³³.

Il mezzo di penetrazione della criminalità organizzata nell'industria agricola sembra essere il credito usurario:

*«Oltre a governare il mercato del lavoro, il camorrista indossa abiti da imprenditore...La malavita organizzata, a mio parere, è già nel settore: si vede anche dal cambio di alcune produzioni... imprenditori che mettono in campo produzioni sconosciute al mercato locale. E la produzione dei fiori, per l'appunto, è uno di quei settori che potrebbero avere legami con la criminalità organizzata»*³⁴.

Analoghe preoccupazioni sono state espresse nel settembre 2004 dal Sindaco di Salerno De Biase in ordine alle richieste di tangenti del 10% esperite dalle consorterie camorristiche per gli appalti sul territorio napoletano. Tali dichiarazioni hanno prodotto una poco comprensibile *querelle* da parte del Sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino.

La Commissione rileva che nel giugno 2004 si è concretizzato l'arresto di Antonio Iovino e di altri 12 sodali. La caratura criminale del soggetto è stata ampiamente descritta nella precedente relazione della Commissione, che aveva accertato con stupore, a seguito di analisi dei riscontri di dirette ricognizioni documentali, come il soggetto continuasse a svolgere attività imprenditoriali, attraverso le ditte gestite in proprio o dalla consorte, sui cantieri dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonostante la sua chiara filiazione criminale, giudiziariamente accertata, con il clan camorristico Fabbrocino³⁵.

Per tali ragioni, chiaramente desumibili dai meri atti documentali sui subappalti e dei noli in essere nei cantieri, la Commissione aveva stigmatizzato l'assenza di controlli penetranti e stimolato le Autorità competenti a procedere ad atti più concreti.

L'indagine che ha condotto all'arresto di Iovino riguarda i lavori di ricostruzione e risanamento dei suoli di Sarno dopo l'alluvione del '98 su appalti del Commissariato delle emergenze per i canali in Sarno e il rifacimento di talune opere pubbliche, quali la piazza del paese.

È stata ricostruita la pressione camorristica sulle forniture di calcestruzzo e la ripetuta elusione dei controlli antimafia nei lavori di costruzione dell'Ospedale «Villa Malta», appaltato dalla ASL di Salerno.

Sotto il profilo delle dialettiche criminali le attività investigative hanno anche rilevato una rottura della *pax camorristica* con il clan Serino, tradizionalmente presente in Sarno, tanto da pianificare l'omicidio di Mat-

³³ Da il «Denaro.it» del 14.02.2004.

³⁴ Ibidem.

³⁵ Nell'agosto 2004 Mario Fabbrocino, erede di Carmine Alfieri, esce dal carcere in quanto la giurisdizione argentina non ha mai concesso l'extradizione per associazione mafiosa.

teo Serino, che, tratto in arresto, fu fattualmente sottratto alle intenzioni degli attentatori.

Il 21 aprile 2005, in esito alle indagini condotte dalla D.D.A. di Salerno tramite l'integrazione investigativa di reparti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il GIP del Tribunale di Salerno ha emesso tredici ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un comitato camorristico-imprenditoriale che svolgeva attività illecite sui cantieri della A3 nel tratto Napoli-Salerno e Salerno-Campagna per quanto attiene gli svincoli di Castellammare di Stabia (NA) e Scafati (SA) e i Caselli di Nocera Inferiore (SA) e Cava dei Tirreni (SA).

I provvedimenti hanno riguardato esponenti già in carcere del clan Cesarano, affiliati del clan Pecoraro e imprenditori collusi quali Vincenzo D'Oriano e – ancora una volta – Antonio Iovino. Agli arresti domiciliari due dirigenti della Todini S.p.A. tali Francesco Paolo Titta e Luigi Ambu e Attilio Fanchin dipendente della medesima impresa insieme al rappresentante legale della Italsud S.r.L. Carmine Marinelli.

La metodologia di infiltrazione nei lavori dei cantieri consisteva nell'imposizione di materiali di scarsa qualità per le costruzioni attraverso la falsificazione dei risultati peritali di taluni laboratori.

In aderenza alla crescita interna dei meccanismi di trasparenza e legalità l'ANAS ha collaborato alle indagini fornendo la disponibilità di laboratori per le perizie come riconosciuto dal P.M. Antonio Centore.

Purtroppo – come sempre accade a seguito di vicende analoghe – diverranno adesso necessarie procedure di verifica peritale delle opere già realizzate per testare i requisiti di sicurezza, a dimostrazione di come il danno dell'infiltrazione mafiosa si rifletta, anche qualora scoperto, in ritardi e costi aggiuntivi.

La Commissione intende sottolineare come la ricorrente presenza di Iovino nelle inchieste sul tratto campano dell'A3 e comunque sui lavori pubblici nell'area salernitana metta in luce una patologia soggiacente sia dell'applicazione delle misure preventive antimafia sia dei procedimenti penali in ordine ai reati associativi ascritti e si augura che tale soggetto venga definitivamente inabilitato sotto il profilo delle capacità imprenditoriali dirette o mediate attraverso familiari e prestanomi.

Nel giugno 2004 sono stati effettuati in Campania importanti sequestri preventivi di beni ed aziende a imprenditori collusi, come avvenuto per Dante Passarelli³⁶, imputato nell'indagine Spartacus 1 e per Domenico Romano³⁷, vicino al clan Nuvoletta. Da segnalare anche il sequestro di beni per un valore di tre milioni di Euro esperito nei confronti dell'imprenditore Raffaele Sarnataro legato al clan La Torre nel Casertano.

³⁶ Beni per 25 milioni di Euro.

³⁷ 14 aziende di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

A Torre del Greco, nel luglio 2004, sono stati eseguiti gli arresti di 28 componenti del clan Falanga, che censivano accuratamente le imprese aggiudicatarie di appalti³⁸ per sottoporle ad attività estorsive. Arrestati anche il consigliere comunale Aniello Esposito e un addetto informatico del Centro Elaborazione Dati del Comune di Torre del Greco, tale Vincenzo Palomba.

Un'interessante notazione sui metodi di infiltrazione della Camorra è esplicitata dalla DNA³⁹:

«La penetrazione camorrista nel sistema degli appalti utilizza soggetti i quali costituiscono l'interfaccia tra mondo politico – economico e mondo criminale in ragione della loro posizione professionale o delle relazioni personali di cui sono dotati: tutti i grandi appalti che interessano le province a più alta incidenza criminale come quelle di Napoli, Caserta e Salerno sono nel mirino dei clan camorristi. Forti sono gli interessi della Camorra per le opere di dismissione degli impianti nel complesso Ilva di Bagnoli, per i lavori autostradali tra Salerno e Reggio di Calabria, tra Caserta e Benevento e per le opere previste per i porti e gli aeroporti della regione. In particolare per i lavori di ammodernamento della autostrada la Camorra è risultata giovare della complicità dei direttori dei cantieri appaltatrici e della collusione con funzionari dell'Anas in relazione alle autorizzazioni di subappalti e alle varianti in corso d'opera. Analogamente altre indagini hanno accertato il controllo da parte della Camorra di importanti appalti pubblici nei Comuni di Pompei, Torre Annunziata, Bosco Reale e Bosco Tre Case, tra i quali si segnalano i lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Torre Annunziata – Pompei e l'ampliamento della stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia».

Analoghe considerazioni vengono svolte dal Ministero dell'Interno per la 'Ndrangheta:

«...le organizzazioni criminali calabresi continuano a rivolgere grande interesse verso le infiltrazioni negli appalti, realizzate anche attraverso l'inquinamento delle relazioni politico-amministrative a livello locale. L'interesse rivolto dalle cosche verso il settore dei pubblici appalti – accentuato in considerazione dei capitali stanziati per la realizzazione di importanti e primarie opere pubbliche – è inoltre determinato dalle opportunità offerte dal comparto in questione per riciclare e reimpiegare le ingenti disponibilità economiche dei sodalizi, attraverso un reticolo di società direttamente controllate, il cui reale assetto societario spesso è di difficile decifrazione. La penetrazione nelle attività concernenti la realizzazione delle opere pubbliche avviene comunque principalmente attraverso l'imposizione agli imprenditori del cosiddetto «pizzo», facendo ricorso anche alla minaccia di attentati e gravi violenze».

³⁸ Lavori sulle scuole cittadine (2002-2003), lavori per rifacimento di strade e ristrutturazione di fabbricati.

³⁹ Relazione per l'anno 2005.

Nella parte della presente relazione che tratta della situazione calabrese viene dato ampio risalto alle emergenze sul fronte dell'inquinamento degli appalti ad opera della 'Ndrangheta.

Per quanto attiene la situazione in Puglia si ricorda un'importante indagine della D.D.A. di Bari, operativamente condotta dal R.O.S. Carabinieri, che nell'ottobre 2003 ha condotto all'arresto in Foggia di sei imprenditori e quattro pregiudicati per reati associativi, tali Franco Spiritoso, detto «Capone», Giuseppe Spiritoso, vuolsi «Papanomo», Antonio Bernardo e Matteo Gramazio. L'indagine aveva messo in luce la struttura di un'organizzazione di tipo mafioso tesa ad assicurarsi l'egemonia nelle attività economiche ed imprenditoriali, anche controllando le attività delle pubbliche amministrazioni. Tali conclusioni sono state depotenziate dal Tribunale del riesame che ha messo in libertà gli imprenditori, ritenendo che essi pagassero una tangente e non un contributo volontario. Nella vicenda sono indagati l'assessore regionale all'urbanistica Enrico Santariello, Massimo Zanoi, consigliere dell'opposizione, Bruno Longo, assessore comunale ai lavori pubblici e Pasquale Casillo, *ex* proprietario del Foggia Calcio.

Sempre su indagini dei Carabinieri, la D.D.A. di Lecce nel marzo 2004 ha concluso le indagini su un gruppo criminale facente capo ai fratelli Angelo e Sergio Soloperto e a Vito Spagnuolo per tutta una serie di atti estorsivi condotti ai danni delle ditte appaltatrici dei lavori sull'invaso Pappadei e sull'elettrificazione della tratta ferroviaria Taranto-Brindisi.

Ancora nel marzo 2004 la D.D.A. di Lecce è tornata a focalizzare la propria competenza su taluni segmenti dell'indagine sulle tangenti per il porto di Brindisi, specie per quanto attiene gli affari sul carbone, il voto di scambio, le relazioni degli amministratori brindisini con personaggi della criminalità organizzata inseriti nelle *famiglie* di Tutturano.

Per quanto attiene le proiezioni della criminalità organizzata fuori dalle classiche regioni a rischio, si possono ricordare a titolo di esempio le operazioni condotte nel Lazio che hanno disvelato rischi oggettivi di infiltrazione mafiosa nel Porto di Civitavecchia, a Gaeta e a Fondi. Anche a Viterbo – nel maggio 2004 – si è avuta la condanna dell'imprenditore Fabio Ceccacci per gli appalti eseguiti nel penitenziario di via Tarquinia. Il predetto era legato a Pietro Canale sospettato di avere a sua volta legami con la famiglia mafiosa dei Rinzivillo.

A Frosinone, nel gennaio 2005, una puntuale indagine ha condotto all'arresto di 17 camorristi del clan «Esposto-Muzzone» – gruppo legato ai Casalesi – e un presunto rappresentante del clan Morabito della 'Ndrangheta. Non solo venivano pianificate ed eseguite continue estorsioni sulle ditte che si aggiudicavano i pubblici appalti (rilevati dagli Uffici Tecnici dei Comuni con un escamotaggio) ma il gruppo criminale era arrivato ad esprimere notevoli pressioni sulle ditte dell'Alta Velocità che operavano nei lavori tra Rocca d'Evandro e San Vittore con conclamati atti di intimidazione sui cantieri e addirittura con il sequestro temporaneo di un direttore dei lavori. Il rapporto con le consorterie criminali calabresi era in-

vece finalizzato ad alimentare il flusso di stupefacente, che costituiva un'altra attività delittuosa espressa dal gruppo disarticolato dalle indagini.

A Pordenone nel settembre 2004 si è registrato l'arresto di Armando Giuseppe D'Arma, detto *U lupu*, impresario edile siciliano che avrebbe gestito subappalti nella realizzazione del progetto Aviano 2000. Nello stesso mese si è realizzato l'arresto dei due fratelli Capone, imprenditori edili di Lamezia Terme, collegati alla cosca Muto di Cetraro in provincia di Cosenza, che operavano nei cantieri edili della Pedemontana.

Per quanto attiene ad altri gruppi criminali, la DNA⁴⁰ riporta un'indagine degna di attenzione che ha attinto il settore dei lavori pubblici nel territorio di Campobasso:

«Procedimento nr. 1243\04 relativo alla Superstrada Termoli-San Vittore.

Questo è attualmente il procedimento che appare di maggiore interesse investigativo.

Le relative indagini sono in fase avanzata e sono state emesse anche ordinanze di custodia cautelare, oltre a sequestro di una parte del viadotto già realizzato interessante la c.d Variante esterna di Venafro. Sinteticamente, circa la predetta Variante, costituente un primo tratto della suindicata Superstrada, si tratta di un appalto pubblico – del valore pari a circa € 55.000.000 – per la realizzazione di un viadotto. In merito a questo appalto è emersa una molteplicità di sub-appalti anche per la fornitura del cemento, che, per la realizzazione di viadotto, deve possedere determinate caratteristiche tecniche. Le prime risultanze hanno rivelato un "addomesticamento" dei risultati da parte del Laboratorio tecnico deputato a certificare la qualità dell'opera. Le indagini indicano che vi è stata frode nella fornitura del cemento da parte della impresa subappaltatrice, avendo questa impiegato cemento diverso da quello previsto dal capitolato speciale di qualità diversa ed inferiore a quella contrattuale. A tal fine, per eludere i controlli dell'A.N.A.S., sono stati falsificati ad arte le prove sui campioni; particolari accorgimenti venivano adottati anche per evitare che in sede di controllo potesse apparire a vista l'inadeguatezza del materiale utilizzato. La principale ditta subappaltatrice – esecutrice di parte dei lavori – appartiene al gruppo familiare di una nota personalità politica locale, vice presidente della Giunta regionale, la quale risulta essere «intervenuta» presso il suindicato Laboratorio di analisi. Le intercettazioni hanno, altresì, evidenziato sollecitazioni verso soggetti che sembrerebbero collegati ad un clan malavitoso (famiglia Garofalo di Petilia Policastro) per fare procurare voti al predetto esponente politico, candidato nelle elezioni politiche per il Parlamento europeo. A questo quadro, già di per sé delicato, si aggiunge il fatto che diversi operatori delle forze di polizia sono apparsi «disponibili» nei confronti dei soggetti coinvolti nelle indagini».

⁴⁰ Relazione per l'anno 2004.

1.1 *Gli indicatori statistici del contesto «Lavori Pubblici»*

Si ritiene importante analizzare l'impatto della criminalità organizzata, innanzitutto tramite l'esplicitazione – sia pure sintetica – dei caratteri strutturali del sottoinsieme dei lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, dedotti dagli studi condotti dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici: in questo modo sarà più agevole compendiare i rilievi tecnico/statistici dell'Autorità con le risultanze dei lavori della Commissione e, in particolare, del suo III Comitato.

Al di là delle Relazioni al Parlamento, l'Autorità ha pubblicato una serie di studi, compendati in quaderni analitici: in questa sede, verranno usati, in ragione della completezza dell'analisi, i dati contenuti nel Quaderno n. 4, intitolato «*Caratteristiche strutturali del mercato dei Lavori Pubblici*».

Tale studio abbraccia 51.061 interventi aggiudicati nel triennio 2000-2002, per i quali sono pervenute all'Osservatorio, entro il 31 ottobre 2003, le schede inerenti le comunicazioni obbligatorie *ex art. 4*, commi 17 e 18, della legge n. 109 del 1994.

Le elaborazioni mostrano un quadro d'insieme sui lavori pubblici del triennio e consentono, quindi, una confrontabilità temporale per quanto concerne gli interventi aggiudicati nei singoli anni.

I lavori del triennio sono così ripartiti: 16.012 interventi nel 2000, 18.078 nel 2001 e 16.971 nel 2002, per importi parziali relativi a ciascun anno rispettivamente pari a 13.957 milioni di euro, 13.731 milioni di euro e 13.888 milioni di euro, i quali determinano un importo complessivo del triennio di 41.577 milioni di euro.

Se anche non vi fossero fattuali evidenze investigative in proposito, questo dato numerico basterebbe a far intendere l'evidente portata dell'interesse criminale per il controllo anche di parti limitate dello specifico settore; portata il cui valore strategico in termini economici spiega lo specifico, costante ed incessante impegno mafioso nel trascorrere del tempo.

Appare interessante, al proposito, la circostanza, apparentemente banale, secondo la quale la D.I.A. ha reperito in Cuneo, durante la perquisizione ad esponente della 'ndrangheta, tale Giuseppe Greco, un elenco completo, peraltro disponibile su fonti aperte, delle imprese che operano all'interno degli appalti per le Olimpiadi 2006: si possiede in tal modo la dimostrazione di una situazione seguita attentamente per pianificare la possibilità di infiltrazione, sia pure in un contesto che è stato abbondantemente blindato non solo sul piano della trasparenza delle procedure ma anche sul versante dei controlli preventivi e successivi.

L'importanza strategica di poter condizionare il mercato dei lavori pubblici ha inciso profondamente sulla storia delle grandi organizzazioni criminali italiane; per quanto riguarda Cosa Nostra, si sottolinea, come di illuminante importanza al proposito, una delle ultime dichiarazioni del collaborante Antonino Giuffrè.

Nel processo d'appello per le stragi del 1992, il soggetto anzidetto ha deposto in videoconferenza dinanzi ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Catania.

L'ex capo mandamento di Caccamo si è soffermato sul meccanismo con cui venivano controllati gli appalti pubblici, confermando le ormai consolidate acquisizioni processuali sul controllo delle gare pubbliche tramite il *tavolino*, un organismo sinarchico che rappresentava gli interessi di mafia, politica e imprenditoria.

Rispondendo alle domande del pubblico ministero Michelangelo Patanè, il Giuffrè si è soffermato a lungo sul meccanismo di controllo delle gare pubbliche:

«Sugli appalti Cosa Nostra aveva messo a punto un congegno perfetto con parte del mondo politico e della classe imprenditoriale; su questo c'era una spartizione capillare. Dopo il 1988 questo meccanismo, che era stato controllato ampiamente da Angelo Siino, fu migliorato. Fu costituito il cosiddetto 'tavolino' al quale prendevano parte personaggi molto importanti...Salamone fu uno di quelli che ebbe un ruolo importantissimo, tramite l'ingegnere Bini, il tecnico che si occupava di calcestruzzi per conto della Ferruzzi e che divenne il punto di collegamento con i mafiosi e con i politici. È stato lui sino ad un certo periodo a pilotare gli appalti. Quello fu il momento della 'saldatura' tra la mafia e parte della politica e dell'imprenditoria»⁴¹.

Il collaboratore ha definito questo sistema *«un meccanismo perfetto che verrà poi copiato e applicato in diverse parti d'Italia, il fiore all'occhiello di Cosa Nostra. ...Molti anni dopo, posso dire che è cessato il tavolino, ma non il legame tra i politici, gli imprenditori e i mafiosi.... In questo modo è venuta meno la concorrenza imprenditoriale. I ribassi si sono ridotti e non di poco. La mafia dava sicurezza e in cambio otteneva il 2 per cento. Più tardi Riina pretese per sé lo 0,80 per cento, somme di denaro che costituivano un fondo cassa per le spese più impellenti. Alla fine però io non ho mai saputo dove è finito quel denaro»⁴².*

Peraltro, nella relazione della D.D.A. di Palermo inviata alla Commissione, esiste in allegato un significativo interrogatorio del medesimo collaborante, dove i meccanismi di inquinamento degli appalti sono molto bene identificati dal medesimo, che parla, invero con lessico raffinato, di «simbiosi mutualistica».

«Sulle stragi, Giuffrè ha affermato che a Capaci vi fu la regia di Totò Riina, mentre per via D'Amelio l'organizzatore fu Bernardo Provenzano»⁴³.

⁴¹ Catania, 28 gennaio 2003. – (fonte Adnkronos).

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Catania, 28 gennaio 2003. – (fonte Adnkronos).

Giuffrè si è anche dimostrato certo del fatto che la nascente attenzione investigativa del ROS sulla gestione da parte di Cosa Nostra degli appalti pubblici sarebbe la causale degli eccidi, in cui persero la vita i magistrati palermitani nel '92.

Il collaborante avrebbe riferito:

*«Una indagine dei carabinieri mise a nudo il legame strettissimo tra Cosa nostra, il mondo imprenditoriale e quello politico per la spartizione delle commesse pubbliche. Falcone e Borsellino capirono subito l'importanza di questo legame che di fatto diede un'accelerazione nell'ideazione delle stragi»*⁴⁴.

Giuffrè ha risposto alla domanda sul fallito attentato all'Addaura contro Giovanni Falcone: *«Il magistrato aveva avviato una delicata indagine con il magistrato Carla Del Ponte per bloccare flussi di denaro mafioso che da Palermo andavano a finire in Svizzera. Fu Riina "a muta a muta" (in sordina ndr) a organizzare l'attentato che non riuscì»*.

Ed ancora: *«Borsellino dopo la morte del suo amico Falcone non fece un passo indietro di un solo millimetro. Non ebbe paura di morire e a quel punto Cosa nostra ebbe paura che la poltrona della Direzione Nazionale Antimafia fosse ricoperta proprio da Borsellino. Fu così decisa la strage»*.

In sostanza, rispetto ad una prospettiva assurdamente monotematica delle precedenti, infruttuose indagini sui c.d. «mandanti occulti», rispetto alle quali, per usare una icastica riproposizione di una frase di Friedrich Nietzsche, «non ci sono fatti ma solo interpretazioni»⁴⁵, sta lentamente crescendo una consapevolezza maggiore sulle radici della stagione stragista, tra le quali di primissimo momento è stata la necessità di rimuovere l'attenzione investigativa dal campo dell'infiltrazione negli appalti e dalle grandi operazioni economiche di Cosa Nostra⁴⁶; attesa la posta in gioco, tale obiettivo acquisiva un valore determinante, probabilmente in sinergia con gli altri moventi acclarati in sentenza (problema delle collaborazioni, art. 41-bis e nuove tendenze della Corte di Cassazione nell'erogare sentenze definitive pesantemente sanzionatorie).

Per dovere di completezza si segnala che Giovanni Brusca nelle sue dichiarazioni aveva citato l'importanza delle indagini svolte da Giovanni Falcone su «Mafia e Appalti» come *«goccia che aveva fatto traboccare il vaso»* nelle determinazioni stragiste di Cosa Nostra; il collaboratore

⁴⁴ fonte ANSA.

⁴⁵ Dalla *Nascita della Tragedia*. Al proposito, il PM nisseno scriverà il 2.12.1998: *«Un'altra premessa appare importante; diceva Nietzsche «Non ci sono fatti, ma solo interpretazioni»...questo viene da pensare leggendo e rileggendo la voluminosa opposizione presentata dal dott. Lo Forte»*. Quanto sopra, a critica delle controdeduzioni del dott. Lo Forte sulla nota vicenda delle denunce dell'allora cap. De Donno in merito a presunti inquinamenti mafiosi delle indagini esperite dalla Procura di Palermo sul settore mafia-appalti.

⁴⁶ Tra le quali il riciclaggio all'estero e, specificatamente, in Svizzera dei proventi dei traffici internazionali di stupefacenti, come si evince dalle indagini sul fallito attentato dell'Addaura, di cui trattano le citate dichiarazioni del collaborante Giuffrè.

aveva sottolineato che la gestione illecita degli appalti costituiva per Salvatore Riina una opportunità per favorire imprenditori – segnatamente i noti fratelli Costanzo e altri operatori palermitani – che poi costituissero un possibile anello di congiunzione con il mondo delle istituzioni – «...non solo politici, ma...magistrati o politici locali...» – onde ottenere specifici favori; »...spesso e volentieri si interveniva sui Costanzo o sui Ciancimino per arrivare al magistrato X o al politico X o per arrivare a qualche funzionario; e viceversa, poi loro quando avevano di bisogno Salvatore Riina li garantiva, cioè nel fargli prendere gli appalti, li favoriva nel fargli dare preferenza»⁴⁷.

Come si evince chiaramente, tale ricerca di giunzioni tra mafia e politica attraverso l'imprenditoria era dunque rivolta a conseguire obiettivi specifici – «favori» – di natura tattica per l'organizzazione criminale e non esprimeva un disegno politico di natura strategica; si tratta in sostanza della continua sapiente alimentazione di un circuito «simbiotico» – pericolosamente autorigenerante – di corruzione, del quale non vanno assolutamente dimenticate le vantaggiosissime ricadute di ordine economico per la compagine criminale. Si deve sottolineare come le saldature tra mafia e politica tendano ad essere realizzate a tutto campo, non privilegiando particolari orientamenti politici, come dimostrano le risultanze dell'indagine *Coop Impero 5*, svolta nel settembre 2000 a carico di imprenditori delle c.d. «cooperative rosse»⁴⁸ e di amministratori locali accusati di condizionamento mafioso a Palermo.

Il nucleo centrale dell'indagine era costituito dalle dichiarazioni di Angelo Siino, riscontrate da numerosi altri collaboratori, tra i quali figurano Giovanni Brusca, Vincenzo La Chiusa e Salvatore Lanzalaco. Riscontri specifici alle rivelazioni di Siino sul tema dei rapporti tra l'imprenditore mafioso Stefano Potestio e alcuni esponenti politici erano stati offerti dall'imprenditore agrigentino Filippo Salamone.

Nell'ambito dell'indagine i P.M. Gaspare Sturzo e Gaetano Paci inviavano un avviso di garanzia a Domenico Giannopolo, deputato regionale e sindaco di Caltavuturo, e Gianni Parisi, ipotizzando il loro coinvolgimento nel quadro della gestione illecita degli appalti. Per entrambi è stata chiesta ed ottenuta dai P.M. l'archiviazione, mentre gli imprenditori coinvolti hanno patteggiato la pena. L'indagine ricostruisce un contesto imprenditorial-mafioso nel quale le cooperative si sarebbero mosse nell'ambito di un accordo spartitorio illecito garantito da Cosa Nostra; da un lato venivano aperti canali con Cosa nostra per ottenere una quota di appalti nella spartizione illegale del «tavolino»; dall'altro, venivano attivati rap-

⁴⁷ Citato in *I misteri dell'Addaura*, di Luca Tescaroli, Rubbettino, Catanzaro 2001.

⁴⁸ La dizione proviene direttamente dall'interrogatorio del collaborante Angelo Siino in dibattimento, come da archivio sonoro di Radio Radicale Ca n. 177.797 – 177.798 – 179.827 (Processo per la tangentopoli siciliana «De Eccher +31», Palermo, 25.05.1998/11.06.1998).

porti privilegiati con l'area politica di riferimento per ottenere la «gestione politica» di quegli appalti.

La vicenda consente di spendere una qualche riflessione sul concetto di «borghesia mafiosa» che spesso viene evocato, anche in sede tecnica e giudiziaria, per definire suggestivamente l'area di continuità tra mafia, economia e politica; ad una analisi storica e sociologica tale definizione appare assai carente ed inabile a spiegare determinati fenomeni, stante la difficoltà di dichiarare nel mondo attuale le caratteristiche strutturali stesse di una eventuale «classe» borghese che certo non corrisponde più alle datate analisi ottocentesche di Karl Marx o di Werner Sombart.

«Borghesia mafiosa» è un'altra parola talismano che dovrebbe essere rimossa dal lessico dell'analisi criminale a fronte di letture più laiche degli eventi; ciò eviterebbe di suggerire una strana teoria sociale nella quale si definisce di fatto un gruppo polimorfo di individui, anzi una vera e propria «massa dannata» di agostiniana memoria⁴⁹, che va ad identificare una tipologia umana decaduta per congenite tendenze interiori consociative tali da ingenerare – come una sorta di «peccato originale» – l'inevitabile ricerca di compromesso con la criminalità.

Peraltro, anche accettando l'idea più sfumata che la «borghesia mafiosa» sia il mero epifenomeno delle attività di controllo sociale di un asserito «blocco borghese» geneticamente evolutosi in Sicilia per peculiari problematiche storiche, sarebbe necessario espandere molto le dimensioni di riferimento politico-sociale di tale invocata realtà culturale ed operativa; in sostanza, si dovrebbero almeno condividere le affermazioni di Antonio Marceca⁵⁰, che, riferendosi all'indagine sulle cooperative, dice: *«La storia del riformismo in Sicilia è caratterizzata dalla ricerca di un'alleanza con la borghesia, fino ad inglobare frazioni della stessa borghesia mafiosa, questo è successo nel vecchio Partito socialista ai primi anni del '900 come in questi giorni del 2000...»* sino alla *«deriva consociativa che si è aperta nel PCI negli ultimi anni e che privilegiando alla diversità il rapporto con le imprese e la corsa al governo a tutti i costi, ha modificato il suo rapporto con la società»*.

Questo inevitabile enorme allargamento di confini definisce in modo palmare l'inutilità sostanziale e la chiara suggestività del concetto di «borghesia mafiosa» nell'analisi dei fenomeni e depone per un approccio più secco e più tecnico.

Parallelamente, oltre il fatto storico, non si può fare a meno di riconoscere che l'azione criminale di Cosa Nostra negli appalti costituisca ancora oggi un settore primario dell'interesse mafioso, così come peraltro facilmente intuibile dai contenuti del materiale cartaceo – i c.d. «pizzini» – contenente le comunicazioni tra il Giuffrè e il latitante Bernardo Provenzano.

⁴⁹ S. Agostino, *«De civitate Dei»*.

⁵⁰ *I Comunisti e la borghesia mafiosi*, in http://xoomer.virgilio.it/mgangaro/archivio/2000/p_marceca_mafia.htm.

Ribadita doverosamente l'importanza dello specifico filone investigativo, su cui in passato non si è appuntata tutta la possibile attenzione⁵¹ a favore di più deboli «interpretazioni» del reale, si può riprendere l'analisi del contesto italiano dei pubblici appalti, sulla base di taluni elementi strutturali, che possono meglio far comprendere talune dinamiche interne.

Come primo dato di evidenza, nell'arco temporale 2000-2002 la regione italiana con la più elevata concentrazione di interventi e con il maggior importo destinato alle opere pubbliche, pari al 14,96% del totale nazionale, è la Lombardia.

Sul territorio nazionale l'importo medio significativamente più alto risulta essere relativo alla regione Sicilia per l'anno 2000, pari a circa 1.400.000 euro, mentre la regione Marche occupa nei tre anni sempre posizioni finali nella graduatoria.

La categoria d'opera di maggiore rilevanza è quella relativa alle strade, con un'incidenza percentuale oscillante tra il 25% ed il 36% dell'importo totale, insieme alle altre categorie riguardanti l'ambiente, l'edilizia sociale e scolastica e l'altra edilizia pubblica.

Poco rilevanti, invece, sono le categorie infrastrutture del settore energetico e telecomunicazioni e tecnologie informatiche, costantemente sotto il punto percentuale nel triennio.

Le opere che hanno interventi di importo mediamente più elevato sono le ferrovie, le infrastrutture di trasporto, escluse le strade, e l'edilizia sanitaria. In particolare, le ferrovie sono la categoria che presenta nel periodo il valore mediano più elevato.

Le strade, quindi, sono la categoria con il più alto numero di interventi a livello nazionale.

⁵¹ In verità, dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, il dott. Borsellino si adoperò per ricercare qualunque elemento che potesse contribuire all'individuazione dei responsabili e dei moventi. Egli prese le mosse dai c.d. «*diari Falcone*», che erano stati pubblicati da Liana Milella su *Il Sole 24 ore*, e contenevano riferimenti alle aspre conflittualità della Procura di Palermo diretta dal dott. Giammanco e accenni a specifiche vicende processuali, tra le quali quella mafia-appalti. La giornalista dichiarerà poi che Falcone gli aveva consegnato gli appunti nel luglio 1991 e che, in quella data, aveva qualificato «riduttive» le scelte operate dal PM di Palermo sull'indagine del ROS, commentando che si erano voluti evitare sviluppi sui personaggi politici. Il dott. Borsellino, che era pure oberato di notevoli impegni, dovette ritenere che quella indagine dovesse contenere spunti investigativi di notevole interesse per la Strage di Capaci, se volle fissare un incontro riservato con Mori e De Donno, ai quali diede incarico di pianificare un progetto investigativo tendente a sviluppare la precedente informativa. Tale iniziativa appare singolare se si considera che nel medesimo contesto temporale i dott. Lo Forte e Scarpinato stavano redigendo la richiesta di archiviazione per gli esponenti dell'imprenditoria e della politica e il dott. Borsellino certamente era a conoscenza degli sviluppi. L'incontro si svolse, a pochi giorni dalla strage di via D'Amelio, non presso il Palazzo di Giustizia, ma nei locali della Sezione Anticrimine dei Carabinieri, poiché «*il magistrato non voleva che si sapesse in Procura a Palermo di questa sua iniziativa e di questo incontro*»: la ripresa dell'attività investigativa avrebbe dovuto avere carattere riservato e i due Ufficiali avrebbero dovuto riferire a lui solo, poiché nel problema degli appalti consisteva una delle causali della strage di Capaci. A lungo il GIP di Caltanissetta si interroga sulle ragioni di questo anomalo comportamento del compianto dott. Borsellino, senza giungere a nulla di concreto sulle ragioni del forte sospetto, che il medesimo nutriva per la Procura palermitana sulla specifica materia degli appalti.

In linea con la normativa vigente, la procedura di scelta del contraente più utilizzata è il pubblico incanto, seguito dalla licitazione privata e dalla trattativa privata.

L'appalto concorso mostra importi in media significativamente più elevati rispetto alle altre classi, in accordo con la specifica natura operativa dell'istituto, atteso che le norme prevedono il ricorso a tale procedura di scelta solamente per specifici lavori di elevata complessità e ad elevato contenuto tecnologico.

I dati rilevati evidenziano come le stazioni appaltanti utilizzino la licitazione privata semplificata meno frequentemente e per lavori di importo minore rispetto alla licitazione privata non semplificata, offrendo quest'ultima maggiori garanzie in termini di qualità del contraente.

In sostanza, quindi, sotto il profilo generale, si estende positivamente l'utilizzo di procedure aperte di scelta del contraente e ciò costituisce un positivo segnale di recuperata trasparenza rispetto ad un eccessivo uso passato della trattativa privata.

L'analisi del numero degli interventi suddivisi per tipologia di stazione appaltante per il triennio 2000-2002 mostra una sostanziale regolarità dell'andamento del fenomeno: le oscillazioni maggiori si registrano tra l'anno 2001 e l'anno 2002 per le province, che passano dal 10,63% dei lavori al 12,23% con un incremento dell'1,6%.

Per quanto riguarda gli importi, invece, l'incremento positivo massimo si riscontra con riferimento all'ANAS dal 2000 al 2002 (6,34%); il decremento maggiore si ha per i concessionari ed imprese di gestione di reti ed infrastrutture e di servizi pubblici.

Il maggiore valore medio degli importi degli appalti si registra per le ferrovie, il cui valore si attesta sui 4 milioni di euro per l'anno 2000 e sui 2 milioni di euro per gli anni 2001-2002.

Per quanto attiene la tipologia della stazione appaltante, in relazione agli importi, si può osservare come tale variabile registri il suo valore massimo nell'anno 2000 per le ferrovie con un importo pari a 235.855.713 €.

I comuni costituiscono le stazioni che hanno appaltato la quota maggiore di grandi lavori, in termini di interventi e di importo, con riferimento a ciascuno dei tre anni (7.618 interventi nell'anno 2000, 8.715 nell'anno 2001 e 8.230 nell'anno 2002, con percentuali relative all'importo rispettivamente pari al 31,98%, 34,53% e 32,33% del totale).

Questi primi dati «di superficie» depongono positivamente per la bontà delle scelte della Commissione, che ha privilegiato lo studio dei possibili meccanismi di infiltrazione criminale sulle opere di viabilità e sulle grandi stazioni appaltanti, focalizzando la propria attenzione sull'ANAS ma riservandosi anche un approfondimento sugli appalti del settore ferroviario, specie dopo taluni segnali negativi sul territorio siciliano.

Nel prosieguo del documento verranno evidenziati taluni elementi portanti del patrimonio informativo conseguito, non solo in termini di analisi di situazione ma anche in funzione del tracciamento delle opportune misure di contrasto ai punti di debolezza riscontrati nel sistema.

Per quanto attiene ai Comuni, come stazioni appaltanti, i lavori della Commissione in sede di sopralluogo e/o di audizione hanno sempre coin-

volto il problema della legalità delle procedure di appalto e della regolarità dei meccanismi di controllo posti in essere, evidenziando non solo le discrasie ancora numerose esistenti ma anche i positivi passi avanti compiuti nel recupero della correttezza amministrativa, sia sotto forma di sinergie con le Prefetture mediante l'adozione di cautele ispettive maggiori, sia sotto l'aspetto della stipula di protocolli di legalità.

L'Autorità ha anche studiato gli indici di dissomiglianza dei comportamenti tenuti nell'aggiudicazione di lavori pubblici durante il triennio nelle varie regioni, tenendo conto delle numerose variabili esistenti, quali la categoria d'opera, la classe di importo, la procedura di scelta del contraente, la tipologia della stazione appaltante, etc., rilevando che gli indici mostrano un grado di dissomiglianza non elevato e concludendo che, di conseguenza, il settore tende, positivamente, ad una normalizzazione dei comportamenti.

Le stazioni appaltanti che avviano il maggior numero di appalti sono:

- i «Comuni» 57,32%, (59,5% nel 2001; 56,8% nel 2000;
- le «Province», 10,98%, (8,4% nel 2001; 5,9% nel 2000);
- le «Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo» 7,89%, (7,1% nel 2001; 7,9 % nel 2000);
- le «Regioni e Comunità montane» 5,62%, (5,0% nel 2001; 5,2% nel 2000);
- l'«ANAS ed altri soggetti non altrove classificati», 4,71%, (6,3% nel 2001; 8,0% nel 2000).

Tutte queste Stazioni Appaltanti determinano in totale un valore di affidamenti e/o aggiudicazioni pari a 1.465 milioni di € (1.186 milioni di € nel 2000 e 1.479 milioni di € nel 2001).

Le procedure che le sopracitate stazioni appaltanti maggiormente adottano in termini di numero di interventi sono:

- i lavori in economia (cottimo fiduciario) che assorbono il 30,92% (33,6% nel 2000; 41,9% nel 2001);
- il pubblico incanto che assorbe il 30,37% (9,3% nel 2000; 22% nel 2001);
- la trattativa privata che assorbe il 23,30% (38,6% nel 2000; 18,5% nel 2001);
- la licitazione privata che assorbe il 5,28% (10,5% nel 2000; 9% nel 2001).

Le stazioni appaltanti che manifestano una maggiore produttività annuale, i Comuni, si collocano nella più elevata posizione rispetto ad una ipotetica scala quantitativa, avviando il 57,32% degli interventi totali (56,8% – 2000; 59,5% nel 2001) e concludendone circa il 53,31% (36% – 2000; 55,3% nel 2001); seguono le Province, che avviando il 10,98% degli interventi totali (5,9% nel 2000; 8,4% nel 2001) ne concludono il 9,11% (5,7% nel 2000 e nel 2001); le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo avviano l'7,89% degli interventi totali (7,9% nel 2000; 7,1% nel 2001) e concludono, sempre degli interventi totali, il 6,66% (7,0% nel 2000; 7,7% nel 2001); chiudono l'ipotetica scala quan-

titativa sia le Regioni e Comunità montane, che avviando il 5,62% (5,2% nel 2000; 5,0% nel 2001) ne concludono il 4,20% (5,3% nel 2000; 5,0% nel 2001) sia l'ANAS ed altri soggetti non altrove classificati che avviano il 4,71% (8,0% nel 2000; 6,3% nel 2001) degli interventi totali e ne concludono, entro l'anno, il 4,95% (4,6% nel 2000; 7,2% nel 2001).

1.2 Le stazioni appaltanti

A fronte dei dati espressi, si ripropone il noto problema del numero eccessivo delle stazioni appaltanti, poiché, come peraltro spesso indicato negli atti della Commissione, l'estrema parcellizzazione delle medesime, pur rispondendo talvolta a criteri legittimi di radicamento locale degli interventi, costituisce un chiaro elemento di propagazione del rischio di inquinamento criminale, specie laddove non sia possibile esperire un livello sofisticato di controllo⁵².

Nella realtà siciliana, dove il problema era particolarmente avvertito, si è concretizzato un momento reale di svolta con le due leggi regionali 7/2002 e 7/2003, sulle quali avremo modo di ritornare in modo più approfondito nel successivo corso dell'analisi: si può certamente affermare che un significativo passo in avanti nell'azione di contrasto ai tentativi di condizionamento mafioso degli appalti verrà instaurato con la totale concreta applicazione del combinato disposto delle prefate leggi.

Infatti, è prevista l'attuazione dell'Ufficio Regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, incardinato presso l'Assessorato Regionale Lavori pubblici e articolato in una sezione centrale con sede in Palermo – che cura gare di interesse sovra-provinciale con importo a base di asta superiore a 1250 migliaia di euro – e sezioni provinciali per l'espletamento di gare di pari importo per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale.

La citata normativa regionale prevede anche l'istituzione di un Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici, cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori sono tenuti a comunicare tutti i dati relativi ad appalti di importo superiore a 150.000 euro.

L'Osservatorio, non ancora operativo, sarà finalizzato a rilevare e raccogliere informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, sui subappalti, sulla contrattazione collettiva e sulla prevenzione degli infortuni, prevedendo anche una base di dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale.

Con la medesima normativa è stata riconosciuta piena operatività in Sicilia all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, con la quale l'assessore regionale competente ha stipulato apposita convenzione per l'as-

⁵² Secondo il dott. Di Pietro, Procuratore Aggiunto Nazionale Antimafia, «...immaginare 24.000 stazioni appaltanti è come immaginare 24.000 possibilità in astratto di infiltrazioni mafiose, naturalmente con maggiore rischio per quelle zone dove vi è criminalità stabile».

solvimento, nel territorio della regione, dei compiti e delle funzioni cui l'Organo è preposto.

L'urgenza di tale dispositivo è resa evidente dalla permanenza di talune discrasie nell'attività di controllo come emerge chiaramente dall'analisi degli appalti pubblici che diverse imprese sospette di Favara (AG) si sono aggiudicati nel triennio 2001-2004; per il dettaglio si rimanda all'apposito capitolo di questa relazione.

Si ritiene di condividere il giudizio del Prefetto di Palermo:

«Ove le cennate previsioni normative andassero a regime, si realizzerebbe finalmente quel sistema di «stazione unica appaltante», la cui attivazione da sempre si auspica, che, combinato con l'attività dell'Osservatorio regionale e dell'Autorità di Vigilanza, costituirebbe un efficace modello di chiusura del sistema di aggiudicazione dei lavori ad ipotesi di condizionamento e turbativa da parte delle organizzazioni criminali. Si eviterebbe infatti quella parcellizzazione sul territorio dell'esperimento delle gare di appalto, che di fatto favorisce l'azione aggressiva delle consorterie, che più agevolmente possono operare su amministrazioni meno attrezzate sul piano tecnico giuridico, puntando anche su possibili collusioni e contiguità all'interno delle strutture dell'ente locale. Accentrando l'espletamento delle procedure su di un unico organismo, siffatto rischio potrebbe essere più agevolmente eluso. La stazione unica appaltante.. potrebbe essere in grado oltretutto di esplicare una efficace azione di prevenzione, sulla base di una conoscenza più mirata della platea dei concorrenti e delle possibili pratiche discorsive, mutuata dall'analisi puntuale delle dinamiche delle procedure di gara, già definite...Ove poi si ritenesse di accompagnare parallelamente l'attività dei cennati Organismi con l'istituzione di un Gruppo Interforze integrato anche dalla DIA... per più mirati approfondimenti e verifiche sulle situazioni che presentino oggettive ragioni di problematicità sul piano della regolarità e della liceità, il sistema risulterebbe efficacemente blindato. Si tratterebbe, in buona sostanza, di immaginare qualcosa di analogo a quanto già messo in campo nella provincia di Messina in previsione della realizzazione del ponte sullo stretto»⁵³.

1.3 Il Sistema di Qualificazione delle Aziende e le certificazioni antimafia

Durante il 2002, il sistema di qualificazione, istituito con D.P.R. n. 34 del 2000, è entrato a regime dopo un iniziale periodo transitorio, andando a sostituire il vecchio A.N.C. (Albo Nazionale Costruttori), con la finalità di implementare un sistema più articolato di controlli volti a garantire, in primo luogo, la realizzazione delle opere appaltate⁵⁴. Il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, il possesso di requisiti di ordine

⁵³ Relazione alla Commissione del febbraio 2004.

⁵⁴ Dal «Quaderno n. 4» precitato. La prima finalità della qualificazione è dunque quella dell'efficienza, sotto il profilo delle potenzialità operative ed economiche.

generale e di quelli di ordine speciale sono i principali elementi che sanciscono caratteri significativi al nuovo sistema di qualificazione rispetto alle pregresse metodiche.

In questo contesto, il rilascio di attestati di qualificazione da parte delle Società Organismi di Attestazione (S.O.A.) e la conseguente verifica che queste società devono/dovrebbero svolgere sulle imprese qualificate è un elemento di grande novità nel panorama legislativo delle opere pubbliche per sancire la necessaria adeguatezza tecnico/economica delle imprese che intendono proporsi per eseguire le opere.

Il meccanismo privatistico delle S.O.A., come peraltro già preconizzato anche nella precedente relazione della Commissione, non ha mancato di suscitare talune preoccupazioni e di innescare precise attenzioni investigative.

Il Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Vigna, ha dichiarato: «*Le S.O.A. possono produrre falsi senza rischiare nulla. Per legge, infatti, sono enti di diritto privato... se si considerassero quelle false dichiarazioni fatte in un atto pubblico, allora le aziende che le rilasciano rischierebbero sino a 10 anni*»⁵⁵.

Nell'audizione del 3 aprile 2003, avanti al III Comitato della Commissione, il dott. Lucio Di Pietro, Procuratore Aggiunto Nazionale Antimafia, dichiarava che:

«*Un'attenzione particolare è stata appuntata dalla D.N.A. al problema delle S.O.A., ossia delle società di certificazione della bontà delle imprese che vanno ad operare sul mercato. Purtroppo c'è già stato dato di constatare che alcune di queste S.O.A., attenzionate dall'Autorità di Vigilanza, non si sono presentate con caratteri di estrema congruità alla legge che le ha istituite*»⁵⁶.

Su altro versante, nell'audizione del 6 marzo 2003, il prof. Francesco Garri, Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, evidenziava:

«*Il nuovo sistema di qualificazione ha avuto due effetti: in primo luogo, da 55.000 le imprese oggi attestate sono divenute 20.000; in secondo luogo, sono sorte troppe Società Organismo di Attestazione – le S.O.A. – e adesso si sta verificando un fenomeno di fusione e concentrazione. Quello dell'attestazione è un mercato, per così dire, a forma ondulare: ci sono i picchi quando si devono fare le attestazioni e i rinnovi. Poi, c'è un momento intermedio in cui si effettuano gli aggiornamenti delle attestazioni che, però, a meno di documenti falsi, richiede del tempo*».

Appare comunque evidente – ed è oggetto di indagini in corso – il fatto che il meccanismo delle S.O.A. possa costituire un polo attrattivo

⁵⁵ Dal *Sole 24 ore* del 30.01.2004.

⁵⁶ Nell'audizione del 9 febbraio 2004 in Caserta, l'on. Diana ha ricordato: «*Sulla stampa il Procuratore Vigna ha detto che in provincia di Caserta c'è un giro di società di certificazione SOA e che ogni clan ha la sua società di riferimento*».

di estremo interesse per le attenzioni della criminalità organizzata, al fine di certificare l'attività di imprese mafiose: questo timore è di non poco momento e la Commissione ritiene indispensabile l'esercizio della massima vigilanza ed del massimo rigore nel settore.

Un ulteriore aspetto consiste nel fatto che l'attestazione S.O.A. possa essere conseguita in regione del tutto diversa da quella ove l'azienda ha la sede legale con possibili scopi di mimetismo: nel capitolo sulle imprese favaresi verrà preso in considerazione un esempio specifico che mette in luce le possibili discrasie dell'attuale sistema di attestazione.

I citati Quaderni dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici rappresentano un modo per valutare criticamente determinati aspetti del complesso processo di esecuzione delle opere pubbliche: in generale, da questi studi si evince che le imprese qualificate tendono ad iscriversi soprattutto alle categorie di opere OG1 e OG3 essendo quelle che esprimono la domanda maggiore.

Inoltre, più del 46% dell'offerta potenziale si concentra in imprese aventi sede legale in sole quattro regioni: Campania, Lombardia, Lazio e Sicilia.

Le imprese qualificate sono, nella maggior parte dei casi, società di capitale costituite nella forma di società a responsabilità limitata.

I dati sulle imprese dimostrano anche come gli esecutori di lavori dotati di una struttura economica forte siano anche quelli che hanno maggiore successo nelle aggiudicazioni.

All'aumentare della massima classifica di iscrizione, aumenta anche il numero medio degli interventi aggiudicati per impresa così come, comprensibilmente, l'importo medio.

Le imprese con classifiche alte di iscrizione sono quelle che si inseriscono in tutti i segmenti di lavori, sia nei più modesti che in quelli più complessi: il mercato, anche per i piccoli lavori dove per partecipare alle gare sono necessarie basse classifiche di iscrizione, è sempre dominato da strutture imprenditoriali di una certa rilevanza.

È interessante notare che, nonostante l'elevato numero di imprese qualificate (25.497 a fine agosto 2003), quelle aggiudicatarie nel 2002 siano state solo 6.404 e di queste ben 3.561 sono risultate aggiudicatarie anche nel 2001.

Il mercato delle imprese aggiudicatarie è abbastanza mobile in quanto quelle con sede legale in una regione spesso si aggiudicano lavori al di fuori del territorio di provenienza.

In questi casi, tuttavia, esse tendono a spostarsi in regioni limitrofe o vicine: un chiaro indice di come l'impresa tenda, per costi logistici, a privilegiare, nella scelta delle gare a cui partecipare, una domanda ben localizzata.

Questo comportamento potrebbe anche essere dettato dal fatto che, spesso, i bandi di gara, sono di modesta entità e che quindi le imprese sono costrette a scegliere un mercato ben circoscritto per evitare i costi che dovrebbero sostenere nel caso in cui decidessero di operare su un ambito maggiore.

L'analisi della concentrazione non evidenzia rischi, almeno per il momento, di un mercato con posizioni dominanti.

Sugli elementi strutturali della «concentrazione» del potere economico in Italia appare però significativo lo studio condotto dalla «Casaleggio Associati» nel Gennaio 2005 dal titolo *Il «social network» dei consigli d'amministrazione delle società italiane quotate – La mappa del potere italiano in Borsa*⁵⁷, dove emerge in tutta chiarezza la natura di «Piccolo Mondo»⁵⁸ della rete dei Consigli di Amministrazione in ragione del basso numero di relazioni con le quali ogni membro può entrare in contatto con gli altri. Il citato studio dimostra che – tra i maggiori CDA italiani – ogni consigliere può entrare in contatto con qualsivoglia altro attraverso 4,2 passaggi, mentre un'analoga analisi⁵⁹ eseguita sulle prime 1000 società statunitensi elencate da Fortune evidenzia un numero di almeno 4,6.

Il numero medio di passaggi è di 3,4 il che significa come «i casi di aziende con consiglieri in comune sono pari a circa l'83%, con almeno due al 44% e superiore a due al 25%. Alcune aziende operano da connettori di rete con propri consiglieri presenti in una molteplicità di società quotate, controllate o meno. All'interno di 223 aziende quotate, un'azienda può mettersi in relazione con una qualunque altra con tre passaggi attraverso i membri dei cda»⁶⁰.

Lo studio delle connessioni aziendali porta a scoprire un vero e proprio «sottosistema centrale formato da diciotto aziende che sono tra loro collegate e che, a loro volta, hanno link con gruppi, o cluster, di aziende.

Il sottosistema è formato, in ordine alfabetico, da Autogrill, Autostrade, Banca Antoniana Popolare Veneta, Banco di Desio e della Brianza, Banche Popolari Unite, Benetton, Italcementi, Italmobiliare, Mediobanca, Pirelli, Pirelli Real Estate, Ras, Rcs Mediagroup, Telecom Italia, Telecom Italia Media, Telecom Italia Mobile, Unicredito Italiano, Vittoria Assicurazioni»⁶¹; tale sottosistema è a sua volta legato con altri cluster o gruppi di aziende.

L'analisi ha consentito anche una divisione delle principali aziende in macrogruppi gerarchizzabili per importanza. Ne risulta un'interessante categorizzazione che è in contrasto con le più diffuse favole mediatiche sui soggetti che esercitano il controllo dell'economia e dell'informazione in Italia:

«I macro gruppi sono strutture formate da più aziende, assimilabili a sistemi chiusi, in cui le informazioni possono circolare e le decisioni possono avvenire con una velocità superiore rispetto al sistema di tutte le società quotate. Lo studio evidenzia un "macro gruppo" in cui le connessioni

⁵⁷ www.casaleggio.it.

⁵⁸ Sul concetto di «Piccolo Mondo» cfr. *Collective dynamics of 'small-world' networks* di Duncan J. Watts & Steven H. Strogatz, -Department of Theoretical and Applied Mechanics, Kimball Hall, Cornell University, Ithaca, New York, USA.

⁵⁹ Business School dell'Università del Michigan.

⁶⁰ Casaleggio – studio cit.

⁶¹ Casaleggio – studio cit.

sono più sviluppate. Il macro gruppo più importante è formato da 93 aziende. La sua importanza è dovuta sia al numero delle interconnessioni, sia alla qualità di queste, qualità che equivale a connessioni con altre società che a loro volta dispongono di un numero elevato di link all'interno del macro gruppo.

All'interno del macro gruppo vi sono quattro sottogruppi dominanti, o cluster, nei quali le interconnessioni dovute alla presenza di consiglieri in più cda sono elevate. In ogni cluster vi è un'azienda di riferimento.

I cluster in ordine di importanza sono:

– cluster **Pirelli** (42 aziende) Alleanza Assicurazioni, Assicurazioni Generali, Autogrill, Autostrade, Banca Antoniana Popolare Veneta, Banca Intesa, Banca Lombarda e Piemontese, Banca Nazionale del Lavoro, Banche Popolari Unite, Banco di Desio e della Brianza, Banco Popolare di Verona e Novara, Benetton, Camfin, Capitalia, Cia, Credito Bergamasco, EBiscom, Fiat, Fondiaria-Sai, Gim, Juventus Football Club, Interpump, Ifi, Ifil, Italcementi, Italmobiliare, Premafin, Mediobanca, Milano Assicurazioni, Mittel, Pirelli, Pirelli Real Estate, Ras, Rcs Mediagroup, Smi, Società Cattolica di Assicurazione, Telecom Italia, Telecom Italia Media, Telecom Italia Mobile, Tod's, Unicredito Italiano, Vittoria Assicurazioni;

– cluster **Cir** (6 aziende) Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione, Cdb Web Tech, Cir, Cofide, Gruppo Editoriale l'Espresso, So-gefi;

– cluster **Mediaset** (5 aziende) Arnoldo Mondadori Editore, Eni, Gewiss, Mediaset, Mediolanum;

– cluster **Marzotto** (5 aziende) ItalJolly, Linificio e Canapificio Nazionale, Marzotto, Zignago e Zucchi.

Nel sistema delle aziende quotate emerge un macro gruppo dominante formato da 93 aziende»⁶².

E ancora: «Il termine betweenness centrality indica la centralità di un nodo per il sistema di cui fa parte. Le aziende al centro della comunicazione, quelle che rendono possibile la relazione tra due cda, in modo diretto per la presenza di un loro consigliere, o attraverso il più breve numero di passaggi, sono aziende di betweenness centrality elevata. I loro consiglieri sono equiparabili a actors in the middle, persone informate sul mercato e tramite le quali si sviluppano le relazioni, e che possono esercitare, per il loro ruolo, una forte influenza sul sistema. La composizione delle aziende al centro della comunicazione, o di betweenness centrality elevata, è mutata negli ultimi anni. Dal dicembre 1998 a luglio 2004, solo sette aziende sono rimaste nelle prime venti: Alleanza Assicurazioni, Camfin, Fondiaria-SAI, Mediobanca, Pirelli, RAS e Telecom Italia.

Le società, in ordine di importanza, nel 1998 erano: Pirelli, Ras, Holding di partecipazioni Industriali, Acqua Pia Antica Marcia, Camfin, Seat, Mediobanca, Alleanza Assicurazioni, Fondiaria Assicurazioni, Snia

⁶² Casaleggio – studio cit.

Bpd, Telecom Italia, Acquedotto De Ferrari Galliera, Editoriale l'Espresso, Marzotto, Cir, Italiana Assicurazioni, Autogrill, Fiat, Unicem e Rolo Banca 1473.

Nel 2004 sono, sempre in ordine di importanza: Pirelli, Mediobanca, Fondiaria, Ras, Sorin, Acea, Unicredito Italiano, RCS, Bipielle investimenti, Telecom Italia, Merloni, Camfin, Alleanza Assicurazioni, Autogrill, Telecom Italia Mobile, Telecom Italia Media, Immsi, Banca Lombarda e Piemontese, Italcementi e Sirti»⁶³.

L'analisi evidenzia alcuni punti chiave degni di riflessione:

«– Venti aziende sono centrali per la comunicazione nel sistema delle società quotate.

– Nel sistema delle aziende quotate emerge un macro gruppo centrale formatoda 93 aziende.

– Il macro gruppo centrale è formato da quattro sottogruppi o cluster.

– Diciotto aziende hanno la funzione di connettori del sistema delle aziende quotate.

– All'interno di 223 aziende quotate, un'azienda può mettersi in relazione con una qualunque altra con tre passaggi attraverso i membri dei cda.

– Un membro di un cda italiano può contattare chiunque all'interno di 223 aziende quotate con quattro strette di mano»⁶⁴.

Il meccanismo della dominanza sul mercato può essere alterato dalla criminalità organizzata. Appaiono significative le evidenze investigative, divenute di pubblico dominio nel marzo 2004, secondo le quali la camorra vendeva in regime di monopolio il latte Cirio e Parmalat imponendo una tangente di 400 milioni all'anno delle vecchie lire alla Eurolat, controllando le società di distribuzione e inabilitando tutti i possibili concorrenti di mercato con minacce ed attentati.

Il Procuratore di Napoli, dott. Agostino Cordova dichiara l'esistenza di *«prezzi più alti che nel resto d'Italia, i marchi avevano assunto una posizione dominante»⁶⁵.*

Un consulente della società Eurolat era legato alla famiglia camorristica Moccia ed era privo di qualunque requisito professionale atto a giustificare la sua carica. Il problema della distribuzione del latte in Campania è antico, se si considera che l'Autorità Garante per la concorrenza, già alla fine degli anni '90, aveva imposto ad Eurolat di cedere alcuni marchi e rami di azienda.

Il numero complessivo delle imprese qualificate ha raggiunto, a fine agosto 2003, quota 25.497, circa 4000 unità in più rispetto all'ultimo aggiornamento, per un totale di 65.783 iscrizioni.

⁶³ Casaleggio – studio cit.

⁶⁴ Casaleggio – studio cit.

⁶⁵ Corriere del Mezzogiorno del 3 marzo 2004.

Il numero medio di iscrizioni per impresa risulta pari a 2,6 categorie di lavori pubblici e oltre i tre quarti (78%) delle imprese del sistema non possiede più di tre iscrizioni a categorie di lavori.

Le categorie di lavori per le quali si registra il maggior numero delle iscrizioni sono quelle:

- degli edifici civili e industriali – OG1 (20,8%);
- delle strade, autostrade, ponti, ecc. – OG3 (14,6%);
- degli acquedotti, gasdotti, ecc. – OG6 (10,9%).

Tra le categorie speciali, il numero più accentuato delle iscrizioni rispetto al totale riguarda i lavori connessi agli impianti elettrici, telefonici, televisivi, ecc. – OS30 (5,0%) e alle opere strutturali speciali – OS21 (3,5%).

Il numero complessivo delle iscrizioni tende a diminuire con l'aumentare della classifica considerata, che, nell'ambito di ciascuna categoria di opera pubblica, fornisce un'indicazione della grandezza economica del lavoro che l'impresa è abilitata ad eseguire con l'iscrizione al Casellario.

Coerentemente ai dati citati, gran parte delle imprese qualificate risulta concentrata in poche regioni: la Campania (13,5%), la Lombardia (13,2%), il Lazio (10,9%) e la Sicilia (9,3%).

Le medesime regioni presentano anche le quote più accentuate di iscrizioni rispetto al totale nazionale.

L'analisi per forma giuridica mostra come oltre la metà delle imprese qualificate a svolgere lavori pubblici sia costituito da società di capitale (53,6%) e in particolare modo da società a responsabilità limitata (46,8%).

Società di persone e imprese individuali rappresentano, entrambe, circa il 20% del mercato. Il numero medio di iscrizioni ad impresa più elevato si rileva in corrispondenza delle cooperative e dei consorzi (3,8) e delle società di capitale (2,9), mentre le società di persone mostrano un valore inferiore alla media nazionale (2,1).

Un confronto con i dati complessivi relativi all'industria delle costruzioni (dati Infocamere aggiornati al 2002) mostra come la struttura per forma giuridica del sottoinsieme delle imprese qualificate ad eseguire opere pubbliche sia sostanzialmente molto più consolidata di quella dell'intero comparto di riferimento.

Le società di capitale, infatti, pesano solo per l'11,4% del totale delle imprese di costruzioni attive, le società di persone costituiscono il 15% delle attive, mentre la prevalenza delle imprese è rappresentata dalle ditte individuali (70%).

Dalla distribuzione delle imprese qualificate secondo il numero di categorie per le quali risulta l'iscrizione al Casellario, emerge che il 37% delle imprese qualificate possiede l'iscrizione ad una sola categoria di lavori.

Le imprese con al massimo due iscrizioni rappresentano quasi il 63% del mercato (due iscrizioni è anche la mediana della distribuzione), mentre oltre il 90% delle qualificate non risulta iscritta a più di cinque categorie,

a denotare una forte specializzazione dell'apparato produttivo esistente su un insieme limitato di tipologie di lavori.

Le imprese presumibilmente più solide da un punto di vista economico, almeno sulla base del valore della cifra d'affari in lavori conseguita nell'ultimo quinquennio, non solo possono qualificarsi, come stabilisce il Regolamento di qualificazione, per lavori di importo più elevato rispetto alle altre, ma sembrano anche in grado di diversificare la loro attività di esecutori di opere pubbliche all'interno di più categorie di lavori.

La cifra d'affari realizzata in lavori negli ultimi cinque anni rappresenta, insieme ad altre variabili quantitative rilevate attraverso il Casellario (i costi sostenuti per il personale, i versamenti alle casse di previdenza, ecc.), un indicatore della struttura economica delle imprese facenti parte del sistema di qualificazione.

In base alle elaborazioni la classe di cifra d'affari in corrispondenza della quale si registra il maggior numero di imprese (24,6%) è quella compresa tra 1.032.913 e 2.582.284 di euro a partire dalla quale la percentuale di imprese gradualmente diminuisce, per poi salire all'11,3% in corrispondenza dell'ultima che ha però natura di classe aperta (cifra d'affari superiore a 15.493.707 di euro).

Come prevedibile, a classi di cifra d'affari più elevate è correlato un numero medio di iscrizioni più alto.

Un ulteriore approfondimento dei dati è rappresentato dall'analisi delle informazioni contenute nella distribuzione territoriale risultante dall'elaborazione della cifra d'affari media ad impresa secondo la localizzazione geografica.

Posto pari ad 1 il valore medio nazionale, le imprese lombarde registrano, mediamente, una cifra d'affari doppia (indice pari a 2,1), seguite da quelle emiliane (1,7) e campane (1,0).

Le imprese più svantaggiate sembrano essere invece quelle calabresi (0,2); ciò costituisce un ulteriore elemento di riflessione sulle problematiche economiche strutturali della regione.

Circa la metà delle imprese qualificate (49,5%) possiede un certificato emesso dalla SOA attestante nel corso dell'anno 2002, mentre gli attestati di più recente emissione (2003) riguardano una quota di imprese pari a circa il 40% del totale. Le restanti attestazioni risalgono quasi interamente all'anno 2001.

È preconizzabile il fatto che la quota delle imprese di più recente registrazione andrà progressivamente aumentando, non solo di pari passo con le nuove iscrizioni da parte di imprese che per la prima volta conseguono l'attestato di qualificazione, ma anche come conseguenza delle nuove emissioni di certificati a favore di imprese già iscritte, secondo il meccanismo illustrato in audizione dal prof. Garri.

La Legge Quadro sui lavori pubblici prevede l'estensione della validità dell'attestato da tre a cinque anni, con verifiche sul mantenimento dei requisiti entro il terzo anno.

Nel caso di variazioni minime alle attestazioni (denominazione dell'impresa, ragione sociale, rappresentanza legale, direzione tecnica, si-

stema della qualità) la S.O.A. rilascia un nuovo certificato, che modifica e sostituisce il vecchio pur mantenendone inalterata la scadenza. Il conseguimento di nuove categorie o l'aumento della classifica all'interno della medesima categoria danno invece luogo all'emissione di un nuovo attestato con rinnovata durata di efficacia. Infine, eventuali processi di fusione tra S.O.A. determinano il ritiro delle attestazioni rilasciate dalla S.O.A. incorporata e la loro sostituzione con altri attestati, di medesima durata ed efficacia, a firma della S.O.A. incorporante.

Come ricordato, il sistema di qualificazione ha notevolmente ridotto il numero di imprese presenti sul mercato dei lavori pubblici, rispetto ai dati dell'Albo Nazionale dei Costruttori.

Il modello di qualificazione attraverso le S.O.A. ha di fatto lasciato sul mercato solo quelle imprese in grado di garantire l'esecuzione dei lavori aggiudicati, in quanto dotate di una adeguata struttura organizzativa e finanziaria, naturalmente in assenza di patologie delittuose del sistema di certificazione.

L'analisi di questo particolare segmento di imprese risulta di grande interesse soprattutto in questo momento di passaggio da un vecchio ad un nuovo sistema: l'analisi della concentrazione del mercato è necessaria per verificare eventuali barriere per il mercato e nel mercato.

L'indice⁶⁶ è stato calcolato per 24.128 imprese qualificate (tale è il numero di imprese per le quali risulta utilizzabile il fatturato) e ha mostrato un mercato in cui il pericolo di concentrazione è molto lontano.

Tuttavia, asserire con certezza che il mercato dei lavori pubblici non presenta livelli di concentrazione può essere errato, qualora si analizzino le associazioni temporanee e la struttura delle imprese che in esse partecipano. Le analisi svolte, infatti, sono state impiantate sempre sui dati delle singole imprese tralasciando tutto quell'ampio segmento di gare in cui le imprese partecipano in raggruppamenti: risulta evidente, come verrà più oltre esplicitato in modo più analitico, che l'analisi debba essere effettuata sul momento dinamico delle relazioni aziendali e non solo sul criterio statico del comportamento economico della singola impresa.

Stante il predetto meccanismo di qualificazione delle aziende, assume grande rilevanza il problema dei regimi di prevenzione antimafia, con i quali si tende a fare divieto a soggetti mafiosi di intrattenere rapporti con la P.A.: l'attuale quadro normativo comprende due ipotesi, la «Comunicazione Antimafia» e «la Informazione del Prefetto».

La Comunicazione Antimafia è una certificazione che va obbligatoriamente acquisita dalle PP.AA. per l'adozione di provvedimenti ed atti, nonché per la stipula di contratti e per le erogazioni oltre la soglia di 300 milioni delle vecchie lire: certifica l'insussistenza di cause interdittive e/o decadenziali nei riguardi di chi è stato sottoposto con provvedimento definitivo all'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, nonché di quanti risultano condannati in via definitiva o

⁶⁶ Indice di Herfindahl – Hirshman (HH).

con sentenza confermata in grado di appello per i delitti consumati o tentati di cui all'art. 416-*bis* e 330 c.p., per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 416-*bis*, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 64 del TU approvato con DPR 309/1990.

Un punto assai critico della norma consiste nella esclusione dalla Comunicazione Prefettizia dei conviventi delle persone fisiche interessate, in quanto l'estensione dell'interdizione non discende più *ex lege* – come nella vecchia formulazione dell'art. 10 della legge n. 575 del 1965 – ma viene disposta dal giudice con specifico provvedimento, come dispone lo stesso articolo al 4° comma, nella formulazione novellata dalla legge n. 90 del 1995: i conviventi del mafioso sono quindi considerati *ex se*, come persone da assoggettare a specifica causa di interdizione.

Inoltre, al fine di accelerare le procedure, è stata prevista l'equiparazione alla comunicazione prefettizia della certificazione rilasciata dalle Camere di Commercio, qualora posseda la dicitura «*nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni*»: in pratica, la certificazione antimafia è prodotta dallo stesso interessato con il certificato camerale integrato dal predetto nulla osta, con la conseguenza che i pubblici appalti sotto la soglia comunitaria sfuggono totalmente alle valutazioni della Prefettura e, quindi, degli Organi di Polizia.

Si rende così possibile per la P.A. stipulare un contratto di appalto sotto la soglia comunitaria con un soggetto appartenente a famiglia mafiosa, ove lo stesso non risulti gravato da provvedimenti giudiziari interdittivi⁶⁷.

Il III Comitato della Commissione sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore degli appalti delle opere pubbliche ha esaminato una vicenda paradigmatica nella quale una PA ha stipulato contratti con un soggetto potenzialmente contiguo con la criminalità organizzata, con la cessione di un bene immobile confiscato in Afragola (NA), da parte dell'Agenzia del Demanio ad un'impresa che, munitasi di regolare concessione edilizia per la realizzazione di un *megastore*, ha in seguito ceduto l'intero «pacchetto» di terreni ed autorizzazioni amministrative alla società che di fatto eserciterà l'attività commerciale nel settore della grande distribuzione.

L'amministratore della NAC Costruzioni, Sebastiano Sicignano, è risultato direttamente collegato al Domenico Barbato, soggetto con pregiudizi penali e di polizia, destinatario di proposta per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali *ex lege* n. 575 del 1965⁶⁸, perché ritenuto organicamente collegato al clan camorristico Alfieri-Cesarano.

⁶⁷ Così come fattualmente avvenuto sulla Autostrada Salerno-Reggio Calabria per le ditte di Antonio Iovino, peraltro certificate SOA.

⁶⁸ In particolare, Sebastiano Sicignano risulta:

– sindaco effettivo della «Orchidea srl», con sede in Castellammare di Stabia (NA); amm/re unico Paola Imparato, moglie di Domenico Barbato;

In particolare, le strutture societarie facenti capo al Domenico Barbato avevano tratto cospicui vantaggi in pregiudizio delle imprese concorrenti, in virtù della forza intimidatrice del vincolo associativo del clan suddetto, aggiudicandosi la realizzazione di «Città mercato».

Giova sottolineare che, con riferimento alla vicenda, peraltro analoga a quella oggetto della presente trattazione sotto il profilo della natura dell'insediamento da realizzare, le indagini avevano rilevato – secondo quanto risulta dalla richiesta di applicazione di misure di prevenzione – la compiacenza delle amministrazioni locali che denotavano *«un'anomala disponibilità nella riqualificazione dei fondi interessati»*.

Per quanto allo stato non risulti noto alla Commissione la sottoposizione del Sicignano a procedimento di prevenzione o penale, l'Agenzia del Demanio ha stipulato con il medesimo contratto di compravendita ed il Comune di Afragola gli ha rilasciato regolare concessione edilizia.

L'intera vicenda che, nel suo complesso, appare connotata da un rispetto formale, sia pure superficiale riguardo alle norme di vario ordine e rango che regolano gli specifici aspetti, suggerisce alcune considerazioni: nella sostanza appare avvantaggiato dalle soluzioni adottate un soggetto che risulta in atti di polizia direttamente collegato, attraverso varie strutture societarie, con altri, ritenuto socialmente pericoloso perché responsabile di gravi reati associativi di notevole allarme sociale riconducibili proprio all'ambito dell'infiltrazione delle imprese mafiose nel tessuto economico lecito.

Ora, in ordine alla concessione edilizia alla NAC Costruzioni⁶⁹, il Comune sembrerebbe non aver posseduto strumenti per opporsi al rilascio del provvedimento richiesto, visto che il richiedente mostrava di soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge.

Le considerazioni che occorre svolgere attengono all'opportunità di prevedere strumenti normativi che consentano, in situazioni analoghe, alla P.A. in generale di sottrarsi alla possibilità di rapporti con elementi contigui alla criminalità organizzata.

L'estensione della normativa in materia di certificazioni e comunicazioni antimafia, già applicata per gli appalti, al rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni da parte degli enti locali e della P.A. in genere, può costituire strumento utile ad arginare in prima battuta il problema.

– presidente del C. di A. della «Aroma Immobiliare srl» con sede in Castellammare di Stabia (NA); soci al 50% lo stesso Domenico Barbato e la moglie Paola Imparato;
– presidente del collegio sindacale della «Adroma Impianti srl» con sede in Castellammare di Stabia (NA); amm/re unico Domenico Barbato.

⁶⁹ Come noto la 'concessione edilizia' si differenzia dalla concessione tecnicamente intesa per la mancanza di discrezionalità; la P.A., infatti, nel corso del procedimento (che la dottrina ritiene debba essere considerato nel suo complesso, a partire dall'adozione dello strumento urbanistico generale, fino al provvedimento finale), agisce con un margine di discrezionalità che si va via via restringendo da un passaggio all'altro. Così, nei Comuni dotati di PRG, l'atto concessorio non può implicare nuove valutazioni di carattere urbanistico, ma deve limitarsi ad un apprezzamento (prevalentemente tecnico) delle relazioni tra i singoli insediamenti da autorizzare ed il contesto territoriale in cui devono inserirsi.

I divieti di cui alla normativa antimafia (in particolare quelli di cui all'art. 10 comma 2 ed anche comma 1 lett. c) della legge n. 575 del 1965, relativamente alle concessioni di costruzione nonché di costruzione e gestione), fanno riferimento alla concessione in appalto di «*opere riguardanti le pubbliche amministrazioni*»; si tratta di una espressione che la dottrina ha ritenuto volutamente generica ed esprimente un concetto più ampio di «opera pubblica» espresso in termini soggettivi e non finalistici.

Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza, la normativa antimafia si applica non solo ai contratti d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, ma più genericamente a tutti i contratti mediante i quali la P.A. si assicura l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e di servizi. Analogamente, la dottrina ritiene che, per rientrare nell'ambito di applicazione della normativa antimafia è necessario ma anche solo sufficiente che un'opera «riguardi» l'amministrazione pubblica, ossia si riferisca alla sua sfera di competenza, sia perché essa ha obiettivamente natura di opera pubblica, sia perché essa rientra nella titolarità patrimoniale di una pubblica amministrazione, o ancora infine perché attiene all'interesse pubblico da essa rappresentato. In tale concetto sono state fatte rientrare, pertanto, anche le opere eseguite – eventualmente per il tramite di terzi soggetti materiali esecutori – dai concessionari di lavori, di servizi pubblici ovvero dai privati destinatari di finanziamenti pubblici.

Quanto poi all'individuazione specifica delle «attività» soggette alla disciplina antimafia, soccorre l'elencazione nominativa dell'art. 10 della legge n. 575 del 1965 che nella sua attuale formulazione richiama i contratti d'appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi e relativi sub contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

A questi, parte della dottrina aggiunge anche i contratti collaterali ed accessori al contratto principale aventi funzione di supporto dell'attività finalizzata alla realizzazione del lavoro pubblico.

Come in precedenza sottolineato in ordine alle modalità secondo cui viene effettuato l'accertamento antimafia alla luce del disposto del Decreto Legislativo n. 490 del 1994, come parzialmente abrogato ed integrato dal D.P.R. n. 252 del 1998, la verifica dell'esistenza o meno di una causa interdittiva antimafia, originariamente disciplinata dall'art. 10-sexies della legge n. 575 del 1965, dopo una prima modifica apportata dall'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 1991 convertito nella legge n. 203 del 1991, è stato ulteriormente modificato con la legge n. 47 del 1994 di delega al Governo all'emanazione di una nuova disciplina delle cause di incompatibilità a contrattare con la P.A. e delle comunicazioni e certificazioni antimafia, attuato con il decreto legislativo n. 490 del 1994, anch'esso poi in parte abrogato ed integrato dal D.P.R. n. 252 del 1998.

È, pertanto, al combinato disposto di queste due fonti normative da ultimo citate che occorre fare attenzione, quanto al regime di accertamento di precedenti antimafia e procedura di certificazione.

In particolare, l'art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 252 del 1998 contempla le modalità con le quali le P.A., gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche – ad esclusione dei rapporti di cui al comma 2⁷⁰ – possono acquisire la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto/sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994. La «fascia di valore» degli oneri documentali, è data, come già ricordato, dai provvedimenti, atti e contratti il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire (art. 1, comma 2, lett. e) D.P.R. n. 252 del 1998).

Il sistema d'indagine e d'informazione che emerge dal combinato disposto del decreto legislativo n. 490 del 1994 e dal D.P.R. n. 252 del 1998 è complesso e si articola in una pluralità di strumenti fruibili, tra loro in via alternativa.

Già con la legge delega n. 47 del 1994 era stato previsto un impegno programmatico volto alla nuova disciplina del regime delle comunicazioni e certificazioni di cui alla legge n. 575 del 1965; con il decreto legislativo n. 490 del 1994 come successivamente integrato dal D.P.R. n. 252 del 1998, il già detto regime improntato all'abolizione della «certificazione prefettizia», risulta articolato sul duplice binario della «comunicazione» nelle sue diverse sotto categorie – «comunicazione informatica» (art. 4), «comunicazione scritta» (art. 3), «certificazione camerale» (art. 6), «auto-certificazione» (art. 5) –, in alternativa all'«informazione prefettizia» (art.10).

Alla base dell'attività certificativa/informativa prevista nell'interesse della P.A. appaltante si pone un sistema di controllo e monitoraggio teso a rilevare l'esistenza di procedimenti o provvedimenti applicativi di misure di prevenzione interdittive o di condanna, che comportino *ex art. 32-quater c.p.* il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

In tal senso, l'art.1-*bis* della legge n. 575 del 1965 prevede che le cancellerie dei Tribunali, delle Corti d'Appello e della Corte di Cassazione comunichino alla Questura nella cui circoscrizione hanno sede, entro cinque giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per l'impugnativa nel caso di atti ancora soggetti a gravame, copia dei provvedimenti emanati.

Quanto al contenuto delle informazioni, la «comunicazione» prefettizia attesta l'esistenza o meno, in capo all'aspirante contraente delle cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 10 della legge n. 575 del

⁷⁰ Ed in particolare i rapporti fra gli stessi soggetti pubblici sopra detti, ed i rapporti tra la P.A. e quei soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione/controllo sono sottoposti per legge o regolamento alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una possibile causa di sospensione, decadenza o divieto *ex art. 10* della legge n. 575/1965.

1965 ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del diverso D.P.R. n. 490 del 1994.

Il regime delle informazioni prefettizie è disciplinato essenzialmente dall'art. 10 del D.P.R. 252 del 1998, che ha parzialmente derogato il precedente disposto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 252 del 1998, in caso di stipula, autorizzazione o approvazione di contratti o sub contratti, ovvero di rilascio delle concessioni/erogazioni di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965 il cui valore sia:

«a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, superiori a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di sub contratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche, l'amministrazione procedente o anche il soggetto interessato devono richiedere al Prefetto competente informazioni circa l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella società/impresa».

La norma va interpretata nel senso che, per i contratti le cui soglie di valore siano quelle di cui ai punti a) e b) sopra detti, per far luogo alla stipula, non è sufficiente la mera «comunicazione» dell'inesistenza delle predette cause di interdizione antimafia ma è necessario acquisire per via prefettizia la più dettagliata «informazione», integrativa della prima perché tesa ad acclarare *«l'esistenza o meno di notizie ed elementi sintomatici di tentativi di infiltrazioni mafiose nelle imprese o società interessate da parte della delinquenza organizzata»*.

Soccorreva e soccorre tuttora la speciale normativa riguardante gli interventi dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (D.L. n. 629 del 1982), sia con riguardo ai poteri di accertamento e di accesso, sia con riguardo all'iniziativa di poter rendere noti alle amministrazioni o enti interessati gli elementi utili per meglio determinare le valutazioni discrezionali di competenza: poiché, a seguito della soppressione della predetta Autorità, i poteri descritti sono passati ai prefetti, essi possono farvi ricorso, appunto in quanto il legislatore ha previsto tutto il sistema degli accertamenti prefettizi allo scopo di prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa anche in quei casi in cui non siano presenti provvedimenti di condanna, cautelari o di prevenzione.

Il Prefetto di Napoli in un suo documento consegnato alla Commissione in occasione dell'audizione del decorso dicembre 2004 ha ritenuto di segnalare la necessità di taluni approfondimenti sulla normativa inerente il rilascio di provvedimenti antimafia.

In particolare la prefata Autorità segnalava che l'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998, limitatamente alle ipotesi di contratti di appalto, subappalto, cottimi fiduciari, forniture, subaffidamenti etc, nell'ancorare il rilascio delle «comunicazioni» o delle «informazioni» antimafia a rigidi limiti di valore consenta di fatto di rilasciare in favore di ditte considerate in «odore di mafia» provvedimenti liberatori *ex art. 3* (comunicazione) o *ex art. 6* (certificati della Camera di Commercio recanti la dicitura di Nulla Osta antimafia) solo perché il valore dei contratti è inferiore ai limiti del citato art. 10; in tale modo una ditta già destinataria nel tempo di uno o più provvedimenti interdittivi *ex art. 10* potrà legittimamente ottenere un provvedimento antimafia di natura liberatoria *ex art. 3* o *6* del predetto D.P.R..

Lo stesso DPR – in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 10 – sancisce l'obbligo per le P.A. e gli Enti Pubblici di acquisire le informazioni prefettizie antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti con la contemporanea possibilità – ai sensi dell'art. 11, comma 2 – di procedere alla stipula sotto condizione risolutiva degli stessi contratti in assenza del rilascio del provvedimento prefettizio entro 45 gg. dalla data della richiesta inoltrata all'UTG.

La medesima previsione normativa sancisce però non l'obbligo ma la mera facoltà delle stazioni appaltanti di procedere alla revoca dei contratti già stipulati nel caso di rilascio del provvedimento interdittivo oltre il 45° giorno.

Il Prefetto di Napoli auspicava una revisione della citata normativa stabilendo l'obbligo di revoca dei contratti stipulati sotto condizione risolutiva e l'applicazione dell'art. 3 e 6 del DPR n. 252 del 1998 ai soli casi finalizzati al rilascio da parte della PA di provvedimenti amministrativi sottoponendo tutti i provvedimenti patrimoniali – senza prefissati limiti di valore – alla disciplina degli artt. 10 e 11.

I provvedimenti interdittivi *ex art. 10* e *11* del citato D.P.R. dovrebbero essere comunicati per via telematica dalle Prefetture alle Camere di Commercio ai fini della conseguente annotazione sui relativi certificati camerali con contestuale comunicazione anche al Ministero dell'Interno affinché le «informazioni ostative» possano divenire un'informazione consultabile da tutte le Prefetture ottimizzando la concreta operatività cautelare.

Adattando le norme al caso concreto in Afragola, il parametro della rilevanza pubblicistica dell'opera che si insedierà su quel territorio, così come individuato dalle Autorità citate allorquando hanno consentito l'insediamento in zona F, riservato come sopra esplicitato ad «*attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse generale*», costituisce elemento logico certamente utilizzabile ai fini dell'auspicata estensione della normativa in materia di certificazione antimafia anche ad ipotesi analoghe all'oggetto del presente esame.

Si sottolinea nuovamente il fatto che il pacchetto di terreni trattato comprende anche un'area confiscata alla camorra⁷¹.

Ciò getta una luce ancora più inquietante sull'intera vicenda, atteso che tutte le Autorità interessate al prescritto parere – Prefettura, Comune di Afragola e Agenzia del Demanio – sembrano essere state nella condizione di ignorare e di poter ignorare la caratura dell'interlocutore imprenditoriale, almeno per quanto riguarda le informazioni di polizia, che avrebbero immediatamente evidenziato severi aspetti di problematicità.

Al contrario, come risulta dalla documentazione, la destinazione del bene confiscato è stata esaminata solo sotto l'aspetto del beneficio economico immediato e dei suoi indotti sull'occupazione, senza preoccuparsi di vagliare il contesto della sicurezza; l'atteggiamento va senza dubbio stigmatizzato, rilevandone anche talune inconsistenze di fondo ancora da approfondire.

Infatti, a fronte del chiaro dettato normativo non trova plausibili spiegazioni, nell'ambito dei fini prettamente di utilità pubblica perseguiti dalla normativa specifica, l'equivoca procedura seguita dall'Agenzia del Demanio che, con nota del 3 settembre 2002, chiede al Prefetto il parere *ex art. 2-decies* della legge n. 575 del 1965 omettendo qualunque riferimento alla qualificazione di bene aziendale in relazione al cespite oggetto della questione.

Sulla scorta degli atti pervenuti alla Commissione appare deducibile che tale omissione abbia ingenerato l'impossibilità per il Prefetto di interloquire compiutamente con l'Agenzia del Demanio in ordine proprio alla qualificazione del bene, inducendolo a ritenere che il predetto bene fosse pacificamente ritenuto, anche dalla stessa Agenzia, mero bene immobile.

Il disagio avvertito nella ricostruzione della vicenda si è accresciuto con l'esame della successiva nota del 15.11.2002 dell'Agenzia del Demanio di Napoli, con la quale si inoltrava proposta di destinazione del bene *ex art. 2-decies* della legge n. 575 del 1965; in tale nota il bene veniva qualificato come bene aziendale consentendo, conseguentemente, all'Agenzia del Demanio di addivenire alla proposta di affitto o vendita del bene.

Appare evidente che questo diviene il punto cruciale della questione: infatti, dalla natura del bene nasce la praticabilità di una strada o dell'altra, tra quelle segnate dalla legge.

Sul punto specifico l'Agenzia del Demanio, nella predetta nota del 15.11.2002, risolve il problema definendo direttamente il bene confiscato come bene aziendale accedendo, sembra, alla tesi che tutto ciò che è confiscato ad un'azienda sia classificato come bene aziendale, che sia esso adibito o no all'esercizio dell'impresa, e con ciò pervenendo alla classificazione del bene in questione in autonoma categoria concettuale dei «beni

⁷¹ Terreno in Afragola, riportato nel N.C.T. al foglio 15, mappale 101, che, ricadendo al centro dell'intervento per la realizzazione del megastore Ikea, costituiva un bene strategico. Il Decreto di confisca del Tribunale di Napoli è il n.442/92 reg. decr. N. 106/91 R.G. del 9.12.92, confermato con decreto della C.A. di Napoli n. 208/96 del 4.07.96.

aziendali confiscati singolarmente», alla quale, peraltro, viene ritenuta applicabile la procedura di cui al comma 3 dell'art.2-undecies della legge n. 575 del 1965.

Circa la connotazione aziendale del bene, siffatta scelta non appare adeguatamente illustrata e motivata dai vari organi che anche successivamente si sono occupati della questione, facendone derivare un vistoso *vulnus* alle esigenze di trasparenza, efficienza, correttezza e legalità dell'azione della P.A.

In ultimo, non va sottaciuto quanto è emerso dalla realtà dei fatti che si sono verificati in seguito.

Il riferimento è alla cessione che, in data 21.5.2003, la NAC Costruzioni srl ha fatto in favore della IKEA ITALIA RETAIL srl, in relazione all'intera area ed alle concessioni ottenute, al prezzo complessivo di Euro 14.880.000/00 più IVA. La cessione dimostra che, in realtà, la NAC Costruzioni srl, e per essa Sebastiano Sicignano, null'altro ha posto in essere che una mera operazione di speculazione edilizia sul territorio, procedendo all'individuazione ed alla conseguente acquisizione dei terreni, all'ottenimento delle necessarie licenze ed autorizzazioni ed alla successiva vendita dell'intero «pacchetto» alla società IKEA ITALIA che, sin dall'inizio, di fatto era interessata all'insediamento del *megastore*.

Ciò contrasta con l'asserita competenza specifica della NAC Costruzioni srl nella costruzione di *megastore* (competenza che, peraltro, era rimasta solamente asserita e mai dimostrata) e, probabilmente, contrasta anche con le aspettative di vedere realizzata, attraverso tale insediamento commerciale, una finalità ed una utilità in qualche modo pubbliche.

Uscendo dal caso di specie, che, però, si presenta come utilmente paradigmatico delle difficoltà operative nell'interpretazione delle norme e della effettiva debolezza del sistema informativo di contrasto, rimane da sottolineare quanto evidenziato dal Prefetto di Palermo a proposito delle informazioni prefettizie:

«Vero è che un siffatto potere discrezionale ha esposto e tuttora espone il prefetto ad un elevato contenzioso amministrativo, tuttavia i Tribunali Amministrativi, pienamente considerando le forti preoccupazioni del legislatore.. hanno sviluppato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di favore, condiviso dal Consiglio di Stato, ritenendo le informazioni antimafia «una tutela avanzata dell'ordinamento rispetto agli scopi da proteggere, in ragione sia dell'interesse capitale che lo Stato persegue nella prevenzione antimafiosa, sia della configurazione proteiforme ed ambigua del fenomeno della criminalità organizzata».... tanto da privilegiare una concezione della pericolosità in senso oggettivo che prescinde dalla individuazione di responsabilità personali di rilevanza penale ... tuttavia non può non registrarsi con preoccupazione l'affermazione di un diverso orientamento giurisprudenziale del TAR di Catania, che, con sentenza 1490 del 22.08.2001, nella considerazione dell'avvenuto annullamento di procedimenti giudiziari a carico della persona interessata, ha accolto il ricorso prodotto da una ditta societaria avverso il ri-

lascio di informazioni antimafie negative per la stipula di un contratto di fornitura di calcestruzzi con la impresa aggiudicataria dell'appalto relativo alla realizzazione di un lotto della costruenda autostrada Messina-Palermo, sito nella zona Castel di Tusa. Il Prefetto aveva preso in attenta considerazione le informative rese dall'Arma dei Carabinieri, che riferivano sussistere aspetti di interconnessione tra l'impresa interessata ed una società di costruzioni, il cui titolare era stato tratto in arresto per estorsione aggravata e continuata in concorso e per associazione di tipo mafioso...senonché, in relazione all'annullamento da parte del Tribunale della Libertà dei provvedimenti restrittivi a carico dell'indagato e dell'intervenuta successiva archiviazione del procedimento penale a carico del predetto, il TAR ha annullato il provvedimento prefettizio condannando per di più l'Amministrazione dell'Interno al risarcimento del danno arrecato all'impresa per la presunta mancata realizzazione della fornitura».

Sembrerebbe, dunque, importante riflettere sulle possibili conseguenze di queste decisioni, onde determinare meccanismi di interdizione più legati alla pericolosità ritenuta dei soggetti che al quadro probatorio processuale che sui medesimi possa essere stato raccolto, nel senso di positive determinazioni di colpevolezza in sentenza.

Il terreno è abbastanza scivoloso in termini di tutela del diritto ma si ritiene che, nel settore della prevenzione, vada valutato positivamente non solo il contesto dei quadri certi di compromissione mafiosa, ma anche quello delle situazioni più sfumate, purchè dotate di elementi di base di una certa caratura, accertati e suggellati dall'Autorità prefettizia.

Nella parte finale del documento, si tracceranno alcune linee possibili di soluzione, che tengano conto delle predette ambivalenze.

1.4 *Analisi delle imprese aggiudicatarie*

Per l'anno 2002 sono disponibili i dati per l'analisi delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici.

Attraverso l'incrocio della banca dati degli interventi con quella delle imprese qualificate, risultanti dal casellario, è stato possibile individuare 14.032 interventi aggiudicati da 6.404 imprese.

Il risultato di questa operazione di incrocio tenta di evidenziare sia la relazione tra la localizzazione degli interventi e quella delle imprese aggiudicatarie, sia quella esistente tra classe di importo degli interventi e la massima classifica di iscrizione delle imprese aggiudicatarie.

In quest'ultimo caso ciò che è possibile evidenziare è che le imprese con massima classifica di iscrizione pari alla terza e alla quarta sono quelle che riescono ad aggiudicarsi un numero maggiore di interventi, rispettivamente 3.811 per le imprese con classifica massima di iscrizione pari alla terza e 3.865 per quelle con massima classifica di iscrizione pari alla quarta.

È abbastanza elevato il numero di interventi eseguiti da imprese con massima classifica di iscrizione, pari all'ottava.

Questo dato dimostrerebbe come le imprese strutturalmente più forti siano anche quelle in grado di soddisfare qualsiasi tipo di domanda, non solo quella relativa agli interventi di maggiore complessità.

La localizzazione degli interventi e delle imprese ha permesso anche di calcolare un indicatore di mobilità ed un altro indicatore relativo al livello di attrazione che una regione riesce ad avere su imprese con sede legale in una regione diversa.

L'indice di mobilità è stato calcolato come rapporto tra gli interventi eseguiti al di fuori dell'ambito regionale delle imprese che li hanno eseguiti con il numero complessivo di interventi svolti da imprese localizzate in una data regione.

In particolare gli indici di maggiori mobilità sono rilevati nelle Marche, in Umbria, in Basilicata e in Molise e, nel nord Italia, in Valle d'Aosta.

Si tratta di regioni medio piccole per cui una spiegazione dell'elevata mobilità delle imprese localizzate è che, a causa della limitatezza territoriale, esista una minore domanda rispetto all'offerta che porta le imprese a partecipare a gare in regioni diverse.

Analogamente all'indice di mobilità, è stato calcolato un indice di attrazione, che esprime una misura del modo in cui una determinata regione riesce a convogliare sul proprio territorio l'offerta proveniente da imprese localizzate altrove. In questo caso l'indice è stato calcolato come rapporto tra il numero di interventi in una regione non eseguiti da imprese localizzate in quella regione con il numero complessivo di interventi della regione.

Ciò che emerge dall'analisi congiunta di questo indice con quello di mobilità è che in alcune regioni esistono imprese con una elevata mobilità ma allo stesso tempo queste stesse regioni sono anche quelle in grado di attirare imprese provenienti da altre località. Il caso della Valle d'Aosta e del Molise rappresentano un esempio di questi comportamenti.

Al contrario, in una regione come la Sardegna si registra una tendenza per cui le imprese sarde riescono ad aggiudicarsi lavori al di fuori del proprio territorio mentre imprese di altre regioni hanno una maggiore difficoltà ad eseguire lavori in Sardegna. A tale proposito, l'entità dei lavori pubblici esperiti in Sardegna da imprese edili di Favara costituisce un «segnale atipico» che meriterebbe un approfondimento conoscitivo.

Più in generale le regioni di frontiera sono anche quelle che attirano meno imprese localizzate in regioni diverse. Fa eccezione la Valle d'Aosta, ma in questo caso è doveroso sottolineare che le imprese non valdostane che eseguono lavori su questo territorio sono quasi sempre imprese piemontesi.

L'analisi evidenzia un discreto potere attrattivo delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Non appare di minore momento segnalare che il dato della mobilità aziendale favorisce anche una certa discrasia tra diverse capacità di affi-

namento dell'analisi dei soggetti societari ai fini del rilascio delle certificazioni antimafia, introducendo possibili rischi nel meccanismo generale: si è avuto riscontro di imprese che, sfruttando diverse dislocazioni, hanno ottenuto certificazioni in zone assai lontane da quella di origine, ove, per la conoscenza di fatti pregressi, sarebbero scattate assai più puntuali informative prefettizie.

Al proposito, vale la pena di riportare le dichiarazioni del dott. Lembo della D.N.A.:

«Stiamo analizzando i nuovi metodi di mimetizzazione delle imprese di sospetta matrice mafiosa, consistenti essenzialmente nella loro migrazione dalle zone di origine ad altre zone, con una sorta di interscambio, di coperture e di appoggi logistici con imprese locali. Abbiamo verificato la migrazione di imprese sospettate di contiguità con le organizzazioni criminali in altre zone più tranquille, dove possono operare perché non conosciute approfonditamente sia dagli organismi locali di investigazione, sia dalla magistratura inquirente, anche distrettuale»⁷².

In questa dichiarazione, torna il grave problema della circolarità dell'informazione, che, allo stato, soffre ancora di eccessive compartimentazioni, alle volte collegate con la tutela del segreto investigativo, alle volte dovute a meccanismi non cooperanti tra poteri dello Stato; spesso, addirittura, tra articolazioni del medesimo potere.

In taluni casi si profila l'ipotesi che la segretazione dell'informazione sia più di nocumento, che non di ausilio, ai procedimenti di contrasto, cui essa teoricamente dovrebbe essere finalizzata e che talune viscosità burocratiche nella circolarità informativa, peraltro non sempre neppure supportate da opportuna *ratio*, costituiscano i migliori alleati per aggirare i livelli di allarme previsti dalla norma.

Dall'analisi delle informazioni sulla base della forma giuridica dell'impresa, oltre il 60% delle aggiudicatarie è rappresentato da società di capitale e in particolar modo da società a responsabilità limitata (52,5% rispetto al totale generale), mentre le imprese organizzate nella forma di società per azioni costituiscono l'8,6% del totale.

Le imprese individuali e le società di persone contribuiscono al totale del numero delle aggiudicatarie con percentuali inferiori al 20%.

Le società di capitale rappresentano una quota più consistente del mercato dei lavori pubblici, rispetto alle altre forme giuridiche, anche in termini di numero di interventi aggiudicati (66,1% del totale) e di valore economico degli stessi appalti (75% del totale). Si noti anche che per tali imprese, così come per le società cooperative e i consorzi, la quota di mercato risultante dal processo di aggiudicazione dei lavori risulta più accentuata qualora venga misurata dal valore complessivo degli interventi aggiudicati, piuttosto che dalla loro consistenza numerica, mentre accade esattamente il contrario nei casi in cui il soggetto aggiudicatario sia una società di persone o una impresa individuale.

⁷² Audizione del 3 aprile 2003.

Dai dati a disposizione emerge un numero medio di interventi ad impresa superiore alla media generale (2,2), nei casi delle società cooperative e dei consorzi (4,2) e delle società di capitale (2,4), mentre tutte le altre forme giuridiche registrano valori inferiori alla media.

Per quanto riguarda l'importo medio aggiudicato ad impresa, le società cooperative e i consorzi registrano un valore pari a oltre tre volte il dato medio nazionale.

Per le società di capitale il dato è leggermente superiore alla media, anche se si registra l'ottima *performance* delle società per azioni che risultano aggiudicatrici di lavori per un valore monetario di 3,8 volte superiore a quello mediamente aggiudicato da un'impresa del sistema.

Dalla distribuzione delle imprese in base alla localizzazione emerge, coerentemente ai dati strutturali sull'universo delle imprese qualificate, che quote rilevanti delle aggiudicatrici si concentrano nelle regioni Lombardia (14,6%), Campania (10,8%) e Lazio (10,0%).

Le imprese lombarde detengono anche la quota più ampia di mercato in termini di lavori aggiudicati (16,9% del totale) alla quale corrisponde un valore economico pari a 1 miliardo e 530 milioni di euro, il 13,2% del valore totale degli interventi complessivamente risultanti dall'incrocio delle due banche dati considerate.

La quota più elevata di mercato espressa in valore spetta comunque alle imprese del Lazio (14,1% del totale), le più modeste, invece, alla Valle d'Aosta (0,2%), al Molise (0,7%) e alla Basilicata (0,9%).

Le imprese che si aggiudicano mediamente un numero di interventi più accentuato e superiore alla media nazionale sono quelle dell'Emilia e del Friuli (rispettivamente 3,5 e 2,9 interventi ad impresa). In termini di valore, si segnala, ancora, il caso delle imprese dell'Emilia Romagna e di quelle dell'Abruzzo che, nel 2002, hanno ottenuto in appalto lavori per un importo complessivo, calcolato in media, di circa il doppio rispetto a quello aggiudicato dalle imprese nazionali.

1.5 Il processo di aggiudicazione dei lavori e le possibili anomalie

Il confronto tra i dati strutturali delle sole aggiudicatrici con quelli relativi all'intero universo delle qualificate mette in luce un importante aspetto del mercato dei lavori pubblici, vale a dire l'esito, per l'impresa, del processo di aggiudicazione dei lavori nel corso dell'anno di riferimento (almeno una aggiudicazione).

Come premesso, solo una parte delle imprese registrate nel Casellario risulta aggiudicataria di lavori appaltati nel 2002. Tale quota, rimasta pressoché costante tra il 2001 e il 2002, è pari a circa il 25% se si considera l'aggiornamento dei dati per entrambi gli anni.

Inoltre, buona parte delle aggiudicatrici del 2001 risulta anche aggiudicataria di lavori del 2002.

I più interessanti approfondimenti sulle imprese non aggiudicatrici riguardano i possibili motivi della loro presenza e permanenza all'interno del sistema di qualificazione, l'effettiva partecipazione alle gare, le ragioni

del ricorrente insuccesso nei meccanismi di aggiudicazione, il possibile coinvolgimento nei subappalti e l'organizzazione in associazioni temporanee di impresa.

Dall'elaborazione delle informazioni per forma giuridica emergono valori più elevati del quoziente di aggiudicazione nel caso delle società di capitale (26% complessivo con un 30% in corrispondenza delle società per azioni) rispetto a tutte le altre forme giuridiche.

Lo stesso indicatore, analizzato in base alla localizzazione d'impresa, evidenzia valori compresi tra il 18 e il 40%. I valori più accentuati si registrano nei casi del Friuli (41,7%), della Liguria (32,2%), della Sardegna (31,7%) e dell'Emilia (31,3%): tali regioni, pur accogliendo un numero relativamente inferiore di imprese rispetto ad altri territori, producono un numero in proporzione maggiore di casi di successo in termini di aggiudicazione di lavori.

Infine, il quoziente di aggiudicazione tende ad aumentare con il crescere del numero delle iscrizioni e della classifica massima di qualificazione dell'impresa.

Alcune di tali imprese sembrano infatti essere più favorite rispetto ad altre in quanto aggiudicatrici di un numero di interventi superiore, in media, ai corrispondenti valori nazionali.

Il fenomeno della ricorrenza della medesima aggiudicatrice in più gare nel corso dello stesso anno di riferimento sembra acquisire un maggiore rilievo nei casi di imprese caratterizzate da un'organizzazione giuridica più complessa, come le società per azioni e i consorzi, e da una struttura economica più solida.

1.6 Ribassi praticati in gara

I risultati ottenuti sono estremamente variabili e vanno dai massimi registrati in Basilicata ed in Molise ai minimi della Lombardia, del Veneto e della Toscana.

In generale, è molto più evidente la relazione diretta tra il ribasso ed il numero di offerte ammesse nelle regioni meridionali piuttosto che in quelle settentrionali e centrali.

In generale, si palesa che, al crescere dei partecipanti ad una gara, il ribasso di aggiudicazione cresce, con conseguente beneficio economico per il bilancio della stazione appaltante. Tuttavia, gli stessi indici dimostrano che, come era prevedibile, il fenomeno ribassi non è spiegabile unicamente attraverso il numero delle offerte ammesse, ma dipende anche da altri fattori, quali la localizzazione dell'intervento, la categoria/tipologia dei lavori e il prezzario utilizzato per definire l'importo a base d'asta.

In particolare, si dimostra che il fenomeno di ribassi sia influenzato dalla localizzazione.

Ne deriva che circa il 44,6% della variabilità osservata nei ribassi è dovuta alla localizzazione dell'intervento.

In conclusione, i risultati ottenuti sembrano confermare l'opinione diffusa secondo cui il numero delle offerte ammesse (la concorrenza) e

la localizzazione influenzano la determinazione del ribasso di aggiudicazione.

1.7 Il caso siciliano

Il 9 settembre 2002 è entrata in vigore in Sicilia la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002. Questa legge ha disposto l'applicazione sul territorio della Sicilia, salvo alcune modifiche ed integrazioni, della normativa della legge n. 109 del 1994, come innovata dalla legge n. 166 del 2002, art. 7.

È stata recepita, fra l'altro, la norma dell'art. 21, comma 1-*bis*, che disciplina i criteri di aggiudicazione. L'effetto è stato quello di estendere il criterio della legge n. 109 del 1994 ai lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, banditi dalle stazioni appaltanti di rilievo regionale, sostituendo così il precedente criterio previsto dalla legge regionale 21/1998, art. 1, comma 6.

Dai dati elaborati si evince che gli interventi in vigenza della legge 7/2002 hanno registrato un ribasso di aggiudicazione medio (18,1%), molto superiore a quello degli interventi in vigenza della precedente normativa (5,1%).

Questa variazione, in realtà, è esclusivamente imputabile alle stazioni appaltanti di rilievo regionale, che sono i soli soggetti per i quali è intervenuta la nuova normativa (l.r. 7/2002) e quindi il nuovo criterio di aggiudicazione.

In particolare si apprezza una notevole variazione del dato relativo alla Regione, alle province e ai comuni, nonché alle aziende del SSN e agli IACP.

I risultati più interessanti riguardano però l'incidenza dei ribassi di aggiudicazione inferiori all'1%. Gli interventi «post riforma» mostrano una incidenza molto bassa (1,7%). Al contrario, la maggior parte degli interventi «ante riforma» (65,6%) è stata aggiudicata con un ribasso «irrisorio».

Dal confronto appena illustrato sembra che il nuovo criterio di aggiudicazione, recepito dalla legge n. 109 del 1994, ostacoli notevolmente la determinazione di ribassi «irrisori».

È interessante notare che tra gli stessi interventi «ante riforma» l'incidenza dei ribassi «irrisori» per tipologia di stazione appaltante è stata molto diversa. Infatti, è stata altissima per la Regione (92,8%), le Province (91,5%), i Comuni (82,4%), le Aziende del SSN (80,5%), le Aziende speciali (84,0%) e gli IACP (66,1%), è stata bassa invece tra gli Enti pubblici (18,5%); addirittura non sono state registrate aggiudicazioni con ribasso inferiore all'1% per le Amministrazioni dello Stato, le «Ferrovie» e l'ANAS.

È evidente che quanto detto avvalora l'ipotesi che il criterio di aggiudicazione *ex lege* n. 21 del 1998 favorisse la determinazione di ribassi irrisori.

Un'analisi dei Carabinieri di Palermo su 1378 appalti del 2001 di importo inferiore a 5 milioni di ECU dimostrava che il 95,9% era stato aggiudicato con ribasso inferiore all'1%, mentre i ribassi di aggiudicazione per gli appalti superiori a 5 milioni di ECU (per i quali non si applicava l'art. 1, comma 6, della legge n. 21 della 1998) si attestavano tra il 15 e il 20%.

Si può avanzare l'ipotesi legittima che questo sia avvenuto perché il criterio *ex lege* n. 21 del 1998 avrebbe consentito almeno ad una parte degli offerenti, preventivamente accordatisi in cartello, di controllare e tenere bassissima la media dei ribassi, determinando l'esclusione delle offerte superiori alla media.

Anche riguardo alla numerosità delle offerte, i risultati della elaborazione sono interessanti.

Infatti, le stazioni appaltanti per le quali è intervenuto il nuovo criterio di aggiudicazione (Regione, province, comuni, ecc.) hanno registrato una forte diminuzione delle offerte ammesse alla gara rispetto alla situazione in vigenza della legge n. 21 del 1998.

Ciò può essere spiegato ipotizzando che, essendo venute meno le condizioni che agevolavano l'operazione di turbativa di cui si è detto, sia venuto meno anche l'incentivo a presentare un numero di offerte molto grande al solo fine di controllare la media.

Il «controllo» è reso più difficile dalla diversa «soglia di anomalia» e dal più contenuto «taglio delle ali»: il combinato disposto delle Leggi Regionali 7/2002 e 7/2003 ha introdotto una disciplina organica e completa, che prevede, peraltro, la redazione di un programma triennale di opere da realizzare, secondo priorità specificatamente individuate, e da aggiudicare ad aziende certificate S.O.A.

I nuovi meccanismi hanno dunque costretto le consorterie criminali a ricercare più sofisticati sistemi per controllare l'aggiudicazione degli appalti, specie in ragione del prima citato livello di ribasso del 15-18%.

Cosa Nostra ha dimostrato di saper metabolizzare tempestivamente le modifiche legislative introdotte, onde mettere in campo i dovuti correttivi, atti a mantenere in piedi l'alterazione storica della libera concorrenza a vantaggio della compagine imprenditoriale/mafiosa.

Infatti, superato il primo periodo di vigenza del sistema, sono cominciate ad apparire nelle gare di appalto offerte molto vicine tra loro, ovvero offerte di pari importo: nel primo caso, le offerte si aggregavano in fasce che, al loro interno, si differenziavano per scostamenti di ribasso quasi impercettibili.

Il Prefetto di Palermo analizza il fenomeno nei seguenti termini ⁷³:

«Si evidenzia, così, la presenza di cordate tra più imprese che presentano ribassi molto vicini tra loro, apparentemente in contrapposizione per aggiudicarsi la gara, ma in realtà il "sistema delle fasce" rivela l'accordo per prevaricare la soglia di anomalia, turbando la gara e guidan-

⁷³ Relazione alla Commissione per il sopralluogo del 24-25/2/2004.

done l'aggiudicazione. Nel nuovo sistema di aggiudicazione degli appalti, l'identità dei ribassi finisce per essere un fattore di distorsione e non elemento idoneo ad esprimere il valore della concorrenza. Il fenomeno delle offerte pari, infatti, altera completamente il quadro normativo, incidendo sia sulla determinazione della soglia di anomalia, sia sul numero massimo di imprese che possono essere escluse (10% fissato per legge) turbando così la regolarità della gara. Il fenomeno delle offerte eguali è un sintomo non secondario di un accordo tra le imprese... costituisce un indice significativo della volontà comune a quasi tutti i concorrenti di condizionare la media... sintomo di una prassi imprenditoriale rivolta ad alterare il risultato delle gare».

E ancora: «...nel caso di cordate con offerte a pari ribasso, dette offerte vadano considerate valore unico e quindi escluse allorché rientrino nell'indice di anomalia; mentre nella fase dell'aggiudicazione le offerte eguali dovranno essere valutate come unica entità economica»⁷⁴.

La D.I.A. ricorda⁷⁵ pertinenti indagini in materia sul territorio siciliano:

«Anche gli esiti investigativi di recenti operazioni di polizia giudiziaria, condotte in particolar modo dalle Procure distrettuali antimafia di Messina e Catania, hanno fatto emergere il profilo di una mafia meno sanguinaria e grossolana di un tempo, ma sempre assetata di denaro e potere. Si tratta di due filoni d'inchiesta congiunti, fondati su attività dinamiche d'indagine e sulle rivelazioni dei collaboratori di giustizia Angelo Siino ed Antonino Giuffrè. Sul versante catanese l'operazione denominata "Obelisco" (ordinanza di convalida di fermo e di applicazione di misura cautelare n. 14763/00 R.G.N.R., n. 10322/01 R.G.G.I.P., n. 580/03 R.O.C.C., emessa il 02.08.2003 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania) è scaturita da un'informativa riservata del N.O.S.E. ed ha consentito di sottoporre a fermo 11 persone, in prevalenza imprenditori, mentre un altro centinaio di soggetti risulterebbe indagato. Dall'inchiesta messinese, battezzata "Omega" (o.c.c. n. 3343/98 R.G. e n. 2966/01 R.G.G.I.P., emessa il 18.07.2003 dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina), è scaturita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita nei confronti di 16 persone, con altre 22 indagate. Le accuse contestate sono di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata all'acquisizione, alla gestione ed al controllo degli appalti pubblici banditi in Sicilia. Le indagini di polizia giudiziaria hanno evidenziato come il fenomeno sia esteso a tutta la Sicilia. Infatti su 95 gare d'appalto indette da Comuni delle province di Catania, Ragusa, Enna, Agrigento e Palermo e concernenti, prevalentemente, la realizzazione di opere fognarie, impianti di depurazione, acquedotti e alloggi popolari, è emerso che le imprese coinvolte nelle indagini, pur se formalmente indenni da pregiudizi, in taluni casi sono risultate collegate in modo evidente al cartello di "Cosa No-

⁷⁴ *Ibidem.* Cfr. nota 11.

⁷⁵ Relazione al Parlamento per il secondo semestre 2003.

stra". Un'ulteriore "...minaccia ambientale sull'economia degli appalti ...è rappresentata dalla cosiddetta messa a posto, che prevede l'obbligo da parte dell'imprenditore che abbia vinto un appalto di rivolgersi al capomafia della zona". Con tale strumento "cosa nostra" interviene nel settore "...con una rigida divisione territoriale in zone d'influenza ...". Infatti, nel caso in cui "...l'imprenditore proviene da altri territori, si deve rivolgere al capomafia del suo territorio, che a sua volta sarà il tramite con il responsabile di mafia dell'area in cui si svolgeranno i lavori. È un dato certo, rilevato dalle indagini in corso. Il pagamento di questo balzello produce un gravoso costo per l'imprenditore, assicurandogli però la tranquillità. L'omesso pagamento dell'estorsione comporta danneggiamenti ed attentati via via sempre più gravi ...". In tale contesto la "... messa a posto è talmente recepita come atto dovuto, da essere sostanzialmente considerata ... alla stessa stregua di un costo di produzione"»⁷⁶.

1.8 Le anomalie di gara

Non si deve ritenere che i prefati meccanismi illeciti siano limitati al solo contesto siciliano, essendo le anomalie di ribasso un indice essenziale nell'analisi dei tentativi di infiltrazione criminale negli appalti.

Nel citato Rapporto sullo stato della sicurezza nel 2004, il Ministero dell'Interno scrive:

«L'ingresso dei sodalizi criminali nel mercato degli appalti, oltre a recare danno alle finanze dello Stato e degli enti territoriali, è in grado di stravolgere le dinamiche "legali" dell'economia nazionale (in particolare, sviluppando concorrenza sleale e penetrazione in realtà imprenditoriali sane), rischiando di agevolare il controllo economico del territorio da parte degli stessi gruppi criminali. Attualmente, come è stato evidenziato anche da recenti indagini, per la spartizione degli illeciti interessi nel settore degli appalti le cosche ricorrerebbero ad un sistema più sofisticato ed articolato rispetto a quello adottato negli anni Ottanta e Novanta; cercherebbero, cioè, di interferire nell'aggiudicazione di pubblici appalti con metodi intimidatori non plateali come quelli utilizzati nel passato, preferendo ricorrere a cordate di imprese compiacenti, concordare ribassi irrisori ed acquisire forniture di beni e/o servizi.

In particolare, il gruppo mafioso pianifica le offerte delle imprese partecipanti ed il minimo ribasso con il quale le stesse dovrebbero, a turno, vincere. Lo stesso gruppo provvede alla costituzione di apposite società consortili, alla dissuasione delle imprese non consenzienti, all'intimidazione nei confronti delle ditte concorrenti estranee agli interessi mafiosi allo scopo di entrare in possesso delle buste contenenti le offerte ed anche a procurarsi la complicità di funzionari pubblici. Quindi vengono

⁷⁶ Interventi di Pietro Grasso, Anna Maria Palma e Maurizio De Lucia (Magistrati della D.D.A. di Palermo) e di Piercamillo Davigo (consigliere di Corte d'Appello di Milano) al Convegno «Economia e legalità», organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati in memoria del giudice Rosario Livatino (Agrigento, 20-21 settembre 2003).

fissate l'offerta che dovrebbe vincere e la ditta che dovrebbe aggiudicarsi l'appalto. In qualche caso è processualmente emerso che, prima di riproporla in sede ufficiale, la gara d'appalto è stata addirittura simulata con l'uso del computer e di idonei software che consentono di predisporre offerte concordate, fissate con oscillazioni talmente ridotte da rendere necessari i numeri decimali. Poiché dalla valutazione rimanevano escluse prima le offerte con un ribasso eccedente un quinto della media, il cosiddetto taglio delle ali, e poi la metà delle residue offerte, risultava praticamente scontata l'assegnazione dell'appalto a una delle imprese controllate, le cui offerte erano caratterizzate da variazioni pressoché insignificanti, a volte con ribassi prossimi allo 0%. La normativa di contrasto varata dallo Stato e l'organizzazione dei controlli più aggiornata e puntuale, anche con la previsione di gruppi di vigilanza interforze, hanno, inoltre, reso necessario anche il ricorso a nuovi modelli operativi: un cambiamento di strategia, caratterizzata da un interesse, più che per la fase prodromica dei finanziamenti (c.d. metodo Siino), per quella del ricorso ai cosiddetti «contratti derivati», primo fra tutti il subappalto, la cui eventuale natura illecita viene accertata attraverso un'analisi approfondita dei fattori della produzione delle imprese interessate, utilizzando i poteri e le metodologie di accertamento tipici della polizia tributaria. Il quadro dell'attività operativa delle Forze dell'ordine evidenzia un'ingerenza delle organizzazioni criminali nel settore degli appalti pubblici più marcata nelle regioni tradizionalmente interessate al fenomeno mafioso, in particolare, in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia».

In particolare, oggetto di interesse debbono essere:

- gare con ribassi molto contenuti e con scostamenti limitati tra offerte;
- forti ribassi nel valore assoluto e con impercettibile scostamento tra le offerte stesse;
- numero elevato di partecipanti con offerte in «cordata».

Per quanto attiene a tale fenomeno, l'Autorità evidenzia che l'osservazione degli esiti di gara di un certo numero di appalti, effettuata dal Servizio Ispettivo-Ufficio Affari Speciali, ha messo in luce la ricorrenza, in determinati ambiti territoriali, di una particolare modalità di turbativa degli incanti individuabile attraverso il riscontro congiunto di due caratteristiche:

- valori dei ribassi di minima entità rispetto all'importo a base d'asta;
- valori degli scostamenti (tra le singole offerte) molto contenuti.

In particolare, sono state rilevate gare con ribassi, rispetto all'importo a base d'asta, di valore molto ridotto e caratterizzati da scostamenti molto contenuti, sia per gare con grande numero di partecipanti (centinaia di offerte) sia in gare con pochi partecipanti (quattro, cinque offerte o poco più).

Tale fenomeno merita particolare attenzione sotto diversi profili.

In primo luogo, si configura una distorsione delle regole del mercato ed un'alterazione del principio della libera e piena concorrenza, che assume a valore fondamentale nella legislazione sia nazionale che comunitaria.

Il fenomeno in esame sembra, infatti, dissimulare, nelle gare segnalate, la presenza di un centro decisionale unitario – una sostanziale regia di cartello – che, in modo occulto, predetermina il livello contenuto del ribasso a cui tutti i concorrenti devono attenersi.

In tali ipotesi, resta da verificare se il sistema posto in atto sia talmente sofisticato da consentire una «turnazione» nella distribuzione degli appalti, arrivando a pre-individuare l'aggiudicatario, ponendosi come una continuazione ideale dello sperimentato «metodo Siino».

In secondo luogo, il medesimo fenomeno integra gli estremi della fattispecie delittuosa della «turbativa d'asta», ai sensi dell'art. 353 c.p.: tale figura di reato sussiste quando viene alterato il regolare svolgimento della gara attraverso alcuni strumenti specifici, individuati dalla norma, tra cui rientra anche la collusione ovvero l'intesa clandestina tra i partecipanti idonea a turbare in modo evidente la libertà degli incanti.

Premesso ciò è possibile passare all'esposizione dei risultati dell'indagine condotta dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.

Al fine di individuare gli interventi con ribassi molto contenuti, è stato utilizzato, in maniera empirica, il valore del ribasso di aggiudicazione inferiore o uguale al 2%, così come calcolato a partire dai dati pervenuti in seguito all'indagine sui ribassi, di cui si è dato in precedenza un sintetico riscontro.

È stato utilizzato un primo elenco di 178 appalti sui 633 oggetto dell'analisi, ordinato secondo le usuali dimensioni.

Dall'esame di tale elenco si traggono le seguenti considerazioni:

- dal punto di vista territoriale, sono predominanti gli appalti localizzati in Sicilia (dato riconducibile alla diversa legislazione in materia di appalti di lavori pubblici vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002);
- sono predominanti i lavori appartenenti alla categoria «strade», commissionati per lo più da Amministrazioni Comunali e Provinciali;
- sono predominanti gli interventi che si collocano nella classe d'importo tra i 150.000,00.

Per determinare, invece, gli interventi con scostamenti limitati tra i ribassi offerti, si sono applicati ai 178 appalti precedentemente individuati i due indicatori sopracitati (indicatore delle differenze e indicatore di densità).

L'applicazione dei due indicatori ha consentito di individuare 117 interventi «sospetti» e sui quali sono necessari ulteriori accertamenti.

In primo luogo, emergono situazioni caratterizzate da forti ribassi.

Le cause esplicative di tale fenomeno (ribasso di aggiudicazione elevato) sono riconducibili a tre possibili tipologie:

- una prima interpretazione può attribuirsi ad una valutazione dei prezzi che formano la base d'asta non corretta e non corrispondente agli effettivi valori di mercato;

- una seconda interpretazione può riferirsi ad una compiacente contabilizzazione dei lavori, nel senso che l'impresa esegue quantità di lavorazioni minori e non facilmente controllabili rispetto a quelle contrattuali, rimanendo invariato il compenso pattuito; ciò presuppone, di conseguenza, alterazioni delittuose più o meno sensibili nelle operazioni di supervisione dei lavori e di collaudo;

- una terza ed ultima interpretazione può correlarsi al fenomeno di riciclaggio del danaro proveniente da attività illecite. Questa ipotesi afferrisce alla creazione di vere e proprie imprese mafiose, la cui genesi è polimorfica ma il cui fine consiste nella reimmissione sul libero mercato di capitali illeciti ed estranei alla sfera produttiva specifica, alterando in tal modo la libera concorrenza⁷⁷.

Per individuare gli interventi con ribassi molto elevati nel valore assoluto è stato utilizzato, in maniera empirica, il valore del ribasso di aggiudicazione superiore o uguale al 35%, così come calcolato a partire dai dati pervenuti in seguito all'indagine sui ribassi. Si è ottenuto così un primo elenco di interventi, ordinato secondo le usuali dimensioni di analisi, di 185 appalti sui 633 oggetto dell'indagine.

Dall'esame di tale primo elenco si evince che:

- sono percentualmente predominanti gli appalti localizzati in Campania;

- sono predominanti i lavori appartenenti alla categoria «strade»;

- sono predominanti gli interventi che si collocano nella classe d'importo tra 150.000,00 e 500.000,00 euro.

Per individuare, invece, gli interventi con scostamenti limitati tra i ribassi offerti, si sono applicati ai 185 appalti precedentemente individuati i due indicatori sopra ricordati (indicatore di densità e indicatore di differenze).

L'applicazione di tali indicatori ha evidenziato 94 interventi «so-spetti» con un indice di densità maggiore del 68% (condizione valida solo nel caso di un numero di offerte ammesse superiore a 100) ed un in-

⁷⁷ Nella audizione del 3 aprile 2003, il Procuratore Aggiunto Nazionale Antimafia, dott. Di Pietro, ebbe a dire: «La prima regola fondamentale di chi vuole misurarsi con altre imprese è scontare il futuro...la regola del mercato lecito è quella dell'imprenditore che sconta il futuro. Entrano quindi nel mercato con le stesse regole delle imprese legali, ma con un fattore che le qualifica e che è quello dell'intimidazione, quel quid in più che riesce a qualificarli sotto un certo punto di vista e a qualificarli ulteriormente attraverso la penetrazione – e mi spiace rilevarlo – delle pubbliche amministrazioni. Questi sono i due fattori qualificanti che l'impresa mafiosa sfrutta pesantemente, oltre allo scontare il futuro, che è la prima regola dell'impresa sana».

dice di differenza maggiore del 25% (soglia stabilita in maniera empirica, considerata la novità dell'approccio al problema).

Ulteriori approfondimenti sui casi segnalati hanno evidenziato che i lavori aggiudicati con tali valori di ribasso sono stati in genere correttamente eseguiti e risultano altresì privi di contenzioso con l'Amministrazione appaltante: contrariamente alle aspettative, il valore così elevato del ribasso non avrebbe inciso sulla regolarità e qualità della prestazione, salvo le necessarie verifiche sulla bontà e la legittimità dei meccanismi di collaudo.

Come si è già accennato in merito alla situazione siciliana, il fenomeno della cordata consiste nella presentazione, da parte di gruppi di imprenditori, di offerte, preventivamente concordate, che presentano scarti di valori molto circoscritti. In tal modo, si costituiscono gruppi di offerte che, intervallati tra loro, generano al loro interno il fenomeno degli scostamenti limitati tra i ribassi.

Tale fenomeno può verificarsi in via alternativa in una delle due seguenti ipotesi:

- una competizione non tra tutti i singoli concorrenti ma tra «gruppi precostituiti» – cartelli – di imprese che si fronteggiano in modo da consentire, attraverso la preindividuazione del valore del ribasso, che una delle partecipanti si aggiudichi l'appalto;

- un'apparente competizione tra i medesimi gruppi precostituiti di imprese che falsamente si fronteggiano in modo tale da fare sì che un'impresa inserita all'interno di una delle cordate possa aggiudicarsi l'appalto.

Il fenomeno rappresenta un indice significativo di possibili collegamenti tra imprese che, mediante accordi collusivi, praticano metodi assai diversi da quello fisiologico di ottenere la commessa al maggior ribasso secondo una sana competizione.

Al fine di individuare possibili fenomeni di «cordate» tra le imprese partecipanti ad appalti di opere pubbliche, l'Autorità ha proceduto secondo due diversi criteri di analisi dei dati ricevuti.

Il primo criterio adottato è stato l'analisi di tipo soggettivo che consente di individuare, attraverso l'elaborazione successiva dei codici fiscali delle imprese partecipanti, gruppi delle stesse presenti congiuntamente in più gare.

Utilizzando tale criterio è stato possibile individuare un gruppo di 63 imprese che ha partecipato in via «congiunta» in 7 gare sul campione delle 633 gare analizzate.

Ulteriori approfondimenti di tale indagine hanno evidenziato che:

- i sette lavori appartengono alla stessa categoria d'opera, sono localizzati nella medesima provincia ed aggiudicati da un'unica Amministrazione;

- le imprese, per quanto riguarda i ribassi offerti, mantengono un comportamento costante, formando quindi una graduatoria relativa praticamente sovrapponibile;

- in sei casi su sette, risulta aggiudicataria una ditta non presente nell'elenco.

Il secondo criterio utilizzato è stato l'analisi di tipo quantitativo che consente di individuare un insieme di gare nelle quali si riscontra un numero elevato di imprese partecipanti con scostamenti limitati nei ribassi offerti (addensamento dell'offerta).

Agli interventi con un numero elevato di offerte (superiore a 100) sono stati applicati i due indicatori già ricordati (indicatore di densità e indicatore di differenze).

Risultato di tale applicazione dei due indicatori è un elenco, ordinato per Regione, classe d'importo e categoria, comprendente gli interventi con un indice di densità maggiore del 68% ed un indice di differenza maggiore del 25% (soglia stabilita in maniera empirica).

Da una lettura critica di tale analisi risulta che:

- non sempre per un valore alto del primo indicatore si registra un valore proporzionalmente alto del secondo;
- sono predominanti gli interventi localizzati in Campania e Sicilia (dato, per quest'ultima anche legato alla diversa legislazione in materia di gare vigente all'epoca);
- sono predominanti gli interventi della Categoria «strade» e tra questi in modo particolare i lavori appaltati dall'ANAS nelle sue componenti territoriali;
- la maggioranza degli interventi si colloca nella classe tra 150.000 e 500.000.

Oltre quanto già in precedenza citato, vale la pena di ricordare, in tema di «cordate di imprenditori», gli esiti del procedimento penale 59161/98 Mod 21, che costituisce il prosieguo delle indagini che il 16 settembre 2000 portarono al già citato arresto di Stefano Potestio ed altri.

L'indagine si poggia sull'analisi compiuta dai Carabinieri di Palermo su una serie di gare di appalto esplicitate nella provincia, a cavallo degli anni 1997-2000, analisi che ha messo in luce un gruppo di imprenditori che avevano costituito una vera e propria organizzazione criminale dedita alla turbativa sistematica di gare ed appalti di valore inferiore ai 10 miliardi di lire del vecchio conio e riguardanti essenzialmente opere idriche.

Gli imprenditori riuscivano a pilotare un numero significativo di offerte e, attraverso uno studio sistematico dei meccanismi di aggiudicazione della gara e la predisposizione di «schemi di aggiudicazione», erano in grado di stabilire preventivamente il valore del ribasso con cui la gara doveva essere aggiudicata e, quindi, di far vincere l'appalto ad un'impresa aderente all'accordo illecito, avendo comunque già stabilito quale delle imprese della cordata avrebbe eseguito i lavori.

Il sistema delle «cordate» o «cartelli» imprenditoriali ha trovato conferma storica in un'altra indagine della Procura di Palermo, avente ad oggetto la gestione illecita delle gare di appalto bandite dall'ANAS⁷⁸, già citata nella precedente relazione della Commissione e che aveva accertato come un cartello di sessanta imprese, riferibili a 11 famiglie imprendito-

⁷⁸ Procedimento penale 2962/98 RN.

riali, fosse riuscito ad aggiudicarsi il 40% degli appalti banditi dall'ANAS negli anni 1988-1998 per un ammontare di vecchie lire 350.647.948.396.

La Direzione Nazionale Antimafia sottolinea che un analogo scenario è storicamente presente nella provincia di Agrigento, dove tutti i grandi appalti (area ASI, dissalatore di Porto Empedocle, dighe, appalti ESA) hanno visto come aggiudicatarie le imprese riferibili al gruppo Salomone, Vita Miccichè, di volta in volta in associazione di impresa con ditte del Nord Italia o con la SAILEM di Benedetto D'Agostino.

Il gruppo più interessante è quello delle società «favaresi», il cui numero è sicuramente sproporzionato in eccesso rispetto al contesto socio-economico di riferimento e le cui dimensioni finanziarie e organizzative appaiono spesso inadeguate rispetto al tipo e al numero di gare d'appalto cui partecipano.

Sulle «cordate» poste in essere dalle aziende edili di Favara nelle gare di appalto sull'intero territorio nazionale si rimanda all'apposito capitolo.

Il fenomeno è interessante atteso il volume degli affari e il fatto che l'ambito operativo è esteso a tutta l'Italia in quanto «...oltre ad esistere società riconducibili ad alcune famiglie mafiose favaresi con sedi in altre regioni d'Italia, si è avuto modo di riscontrare la presenza di tali imprese...anche in cantieri autostradali e dell'alta velocità nel Nord Italia»⁷⁹.

Dal punto di vista del *modus operandi*, dall'analisi degli appalti monitorati è emerso che le imprese favaresi partecipano in cordata alle gare tentando di far avvenire l'aggiudicazione con ribassi minimi, sia pure con maggiore difficoltà a fronte delle nuove norme vigenti. Sembrerebbe anche esistere «...un monopolio delle forniture di inerti sotto il profilo della produzione e del trasporto», nonché l'imposizione «dell'esecuzione e del connesso mercato del lavoro»⁸⁰.

L'esempio classico dell'inquinamento degli appalti nell'agrigentino è contenuto nelle evidenze di indagine sui lavori di rifacimento della rete idrica di Racalmuto, dell'importo di lire 2.450.000.000, finanziati dalla Regione Siciliana, appalto che venne gestito dalla consorteria mafiosa legata agli interessi della famiglia Licata e del loro socio Maurizio Di Gati.

L'esecuzione dei lavori, aggiudicati ad una associazione temporanea di imprese (Falzone-Comater), venne di fatto rilevata dai fratelli Licata, violando le regole del subappalto⁸¹; sin dall'inizio della gara l'accordo criminoso prevedeva che l'appalto venisse fattualmente ceduto *in toto* per la realizzazione; il legale rappresentante dell'A.T.I. «Falzone-Comater» aveva firmato il contratto con il Comune sapendo di operare solo come prestanome del gruppo mafioso Licata-Di Gati.

Analoghe situazioni sono state riscontrate nella gestione reale delle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Palma di

⁷⁹ Relazione della DNA del 18/20 ottobre 2004.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ Art.18 co. 2 della legge 55/90 sul divieto di cessione del contratto di appalto.

Montechiaro, sia per quanto attiene l'imposizione dei noli a freddo sia per quanto attiene l'assunzione di mano d'opera.⁸²

1.9 Scostamento dei tempi di esecuzione

L'esecuzione costituisce una fase dell'intero processo di realizzazione di un intervento, posta tra la stipulazione del contratto d'appalto e il collaudo dell'opera realizzata.

L'esecuzione in senso stretto inizia nel momento della consegna dei lavori (in caso di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale; articoli 129 e 130 del D.P.R. n. 554 del 1999) e termina con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori (art. 172 del D.P.R. n. 554 del 1999). Dopo l'ultimazione dei lavori interviene il collaudo tecnico-amministrativo, il cui esito positivo rende fruibile a tutti gli effetti l'opera realizzata.

Relativamente alla fase esecutiva, occorre innanzi tutto precisare il concetto di esecuzione dei lavori. La durata della fase esecutiva non è normativamente prestabilita, poiché tale fase non ha natura procedimentale, ma negoziale. Pertanto, anche i relativi tempi rivestono tale natura. Il contratto, integrato dagli elaborati progettuali, dalle previsioni dei capitolati speciali e – ove applicabile e richiamato – di quello generale, disciplina il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto di ogni singolo appalto e deve essere consegnata l'opera.

Tale termine viene stabilito calcolando il numero di giorni consecutivi necessari per ottenere il risultato finale. Il rispetto di tale termine finale da parte dell'appaltatore e la sua coincidenza con l'ultimo giorno contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori costituisce senz'altro completo adempimento del contratto d'appalto.

Tuttavia, durante la fase esecutiva, può accadere che, a causa di eventi di varia natura, l'attività lavorativa di esecuzione dei lavori non si svolga in maniera continuativa ma subisca alcune interruzioni e conseguenti riprese. I fatti che possono dar luogo a tale soluzione di continuità attengono, per lo più, al ricorso a varianti e/o a sospensioni dei lavori, nonché alla concessione di proroghe.

Nella relazione al Parlamento del luglio 2004 la Corte dei Conti rileva al proposito:

- la persistenza di procedure di artificioso frazionamento degli appalti;
- lacune progettuali che causano inevitabili perizie di varianti e suppletive;
- la necessità di una maggiore cura da parte delle Stazioni Appaltanti.

⁸² Ignazio Allegro + 22, n. 14764/2000 RGN.

Tuttavia, lo slittamento della data effettiva di ultimazione dei lavori – causato dalla durata delle sospensioni o dovuto ai maggiori tempi concessi dall'Amministrazione per le prestazioni aggiuntive – configura senz'altro, ai fini della produzione conclusiva dell'opera, un ritardo pregiudizievole per la collettività che non ne può usufruire nei tempi previsti, pur non costituendo un inadempimento dell'appaltatore al termine contrattuale.

Nel secondo caso, invece, il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori si traduce nella maggiore durata del tempo effettivo impiegato dall'appaltatore per ultimare l'opera rispetto al tempo contrattuale finale, calcolato sulla base di tutte le proroghe e sospensioni intervenute nel frattempo (di rara evenienza è l'ipotesi inversa, che può dar luogo al riconoscimento all'appaltatore di un premio di accelerazione). La mancata coincidenza tra questi due tempi comporta, oltre al pregiudizio per la collettività, un ritardo colpevole tale da configurare un inadempimento contrattuale dell'appaltatore.

La verifica del rispetto dei tempi di esecuzione consiste, quindi, nel confronto, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, tra la data contrattualmente prevista per fine lavori, il nuovo e maggior termine finale contrattuale a seguito di sospensioni, varianti, proroghe e deliberazioni della stazione appaltante ed, infine, la data effettiva di fine lavori, risultante dal certificato di ultimazione.

Gli interventi più piccoli sono quelli che più facilmente e più celermente arrivano a conclusione. Con l'aumentare della classe gli interventi tendono a concludersi con maggiore difficoltà e si registra la crescita costante dei giorni medi di ritardo con cui si concludono gli interventi.

La categoria delle strade è di oltre sette punti percentuali più rappresentata fra i lavori conclusi di quanto non lo sia fra quelli aggiudicati. Le altre categorie sono generalmente sottorappresentate anche se in diverso modo, con quattro modeste eccezioni di cui le più rilevanti sono l'edilizia sociale e scolastica e le telecomunicazioni e tecnologie informatiche.

Le categorie maggiormente sottorappresentate – ossia quelle che giungono a conclusione con maggiore difficoltà – sono le opere di urbanizzazione, i beni culturali e le opere di protezione dell'ambiente.

Rispetto ai giorni di ritardo la situazione è molto più variegata: se si eccettua il caso delle telecomunicazioni e tecnologie informatiche, di modesta consistenza numerica con un ritardo medio di 33 giorni che fa pensare a lavori che normalmente finiscono nei termini o addirittura prima, il gruppo più consistente di interventi vede riunite le tre categorie relative ai trasporti con un numero simile di giorni di ritardo – pari a circa due mesi e mezzo; mediamente con tre o quattro mesi di ritardo si concludono i lavori di edilizia abitativa, pubblica, sanitaria, scolastica e varie infrastrutture quali per le attività industriali e commerciali, energetiche e per la protezione dell'ambiente.

Al limite dei quattro mesi ci sono i beni culturali che sono seguiti dagli ultimi tre settori con un ritardo medio nella conclusione di oltre 133 giorni; sono i settori dello sport e spettacolo, dell'urbanizzazione e delle infrastrutture per l'agricoltura e la pesca.

Anche in questa distribuzione, come nella precedente, i tempi fra le migliori categorie e le peggiori sono circa doppi.

Le regioni che sono maggiormente presenti come interventi conclusi rispetto alla composizione di quelli aggiudicati, sono l'Emilia Romagna, le Marche e la Lombardia, mentre quelle che più stentano nel concludere gli interventi sono il Lazio, la Toscana e il Friuli.

La situazione dei giorni di ritardo medio è sorprendentemente contraria alle usuali visioni incentrate sulla contrapposizione nord-sud.

Un primo gruppo di regioni, che possono essere individuate come quelle «tirreniche» presenta dei tempi medi di ritardo compresi fra uno e due mesi (Sicilia, Basilicata, Lazio, Calabria, Toscana, Campania).

Un secondo gruppo – quello delle regioni «adriatiche» (Molise, Umbria, Emilia Romagna, Puglia e Abruzzo) – con valori compresi fra i due e i tre mesi; il Molise a fare da cerniera fra i due gruppi.

La Sardegna si colloca immediatamente a ridosso di questo gruppo che è seguito da tutto il Nord senza un definibile raggruppamento su base geografica: Piemonte, Veneto, Liguria e Lombardia con ritardi medi fra i tre e i quattro mesi e a seguire il Trentino, il Friuli e la Valle d'Aosta.

L'aumentare dei ritardi nella conclusione degli interventi che si registra passando dal sud al nord, per ultime arrivando le regioni alpine, ha una possibile spiegazione nel maggior condizionamento che lo svolgimento dei lavori subisce a causa delle condizioni atmosferiche rispetto alle altre possibili cause di sospensione dei lavori.

Inoltre è possibile che la categoria d'opera «Strade» risenta delle condizioni atmosferiche in misura maggiore rispetto alle altre. Questa categoria di lavori rappresenta oltre il 38% degli interventi conclusi ed ha quindi una massa critica tale da influenzare pesantemente la distribuzione generale: il meccanismo delle date di affidamento, in qualche caso, genera poi sospetti sulle future sospensioni, anche in ragione della prevedibilità di certi eventi stagionali.

Pertanto, il problema dei ritardi ha investito pesantemente anche talune «grandi opere», quale l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria.

In proposito, l'ing. Pozzi, Presidente e Amministratore Delegato dell'ANAS, ha dichiarato⁸³:

«...il nostro è uno Stato di Diritto per cui non posso risolvere un contratto con un'impresa solo perché mi sta antipatica – mi si consenta il termine. Per arrivare a questo devo chiaramente disporre di prove che attestino gravi inadempienze, cosa che è avvenuta di recente. Purtroppo abbiamo assunto una decisione – come sempre avviene, malvolentieri, perché comporta una perdita di tempo e un aumento di costi – proprio con riferimento al tratto autostradale Salerno- Reggio Calabria. In pratica, assieme al direttore generale, abbiamo stabilito di risolvere il contratto con la Todini, pur essendo un'impresa seria, perché purtroppo un

⁸³ Audizione del 3 marzo 2003.

suo cantiere dopo due anni ha prodotto solo il 6% dei lavori e a noi imprese di questo genere non ci servono. Quindi tutti a casa».

I ritardi hanno radici anche nelle varianti in corso d'opera e negli errori progettuali⁸⁴, elementi che sembrano essere estremamente sensibili sui lavori della Salerno-Reggio Calabria, tanto da essere oggetto di un noto atto di informazione al Parlamento da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Il Presidente dell'ANAS, ing. Pozzi, ha specificato che i cantieri su cui si sono appuntati i riscontri negativi dell'Autorità erano incardinati dal 1997 e che *«sarebbe molto più semplice per me e per l'ANAS acquisire gli atti di una serie di cantieri, valutare che probabilmente le progettazioni fatte a suo tempo erano inadeguate, che era censurabile definire esecutivi certi progetti e risolvere i relativi contratti. Ma faremmo l'interesse del Paese o il nostro? Faremmo il nostro interesse, perché ci scaricheremmo di responsabilità, che invece ci stiamo assumendo nel gestire fatti antichi, incardinati da un'altra gestione e – mi permetto di dire – da un'altra ANAS. Infatti, da un anno a questa parte l'ANAS con le stesse facce sta cambiando volto⁸⁵ e sta dando risultati che un anno fa potevano essere definiti utopici, neanche ipotizzabili. Quindi il presidente Garri ha ragione, queste situazioni c'erano e ci sono e noi dobbiamo continuare a gestirle, però in modo più fermo e risoluto. Ho già parlato delle 35 nuove unità...destinate alla Salerno-Reggio Calabria: questo significa incardinare una struttura completamente nuova. E tra l'altro, abbiamo previsto...che il Politecnico di Torino vada a controllare e verificare con laboratori specializzati l'operato pregresso e anche quello presente»⁸⁶*

A riprova di quanto sia sensibile il problema della Salerno-Reggio Calabria, si ricorda che ancora nel marzo 2004 a Salerno sono state emesse 28 ordinanze di custodia cautelare in carcere per un gruppo camorristico che, sulla base dei riscontri evidenziati dall'Arma dei Carabinieri, gestiva estorsioni sui cantieri nel tratto tra Salerno e Battipaglia.

In effetti, il contesto entro il quale si è mossa l'Italia nell'ultimo periodo è stato caratterizzato da sensibili «anomalie» del sistema, legate al particolare momento storico ed economico.

In particolare due fattori hanno determinato un forte ritardo nella realizzazione di opere infrastrutturali di supporto allo sviluppo del Paese:

- finanziamenti discontinui ed insufficienti;
- assetto normativo frenante in rapporto alla realizzazione in tempi rapidi e certi delle opere.

⁸⁴ Dai dati nazionali emerge che lo 0,8% degli interventi con almeno una variante ha come causa esclusiva l'errore progettuale.

⁸⁵ In data 20 gennaio 2004 ANAS S.p.A. ha ottenuto dall'Ente di Certificazione BVQI la certificazione attestante la conformità del proprio sistema di qualità UNI ISO 9001/2000 per le attività svolte nell'ambito della programmazione e della progettazione.

⁸⁶ Audizione del 3 marzo 2003.

Per utilizzare pienamente lo strumento legislativo della Legge Obiettivo, ma anche per adeguarsi alle nuove logiche di mercato (orientamento alla progettazione e più forte attenzione al monitoraggio delle opere e delle concessionarie) l'ANAS si è ristrutturata profondamente trasformandosi in SpA.

Un'altra importante novità della Legge Obiettivo è il *general contracting*, (assegnazione ad un contraente unico di un tratto stradale di maggiore estesa) che ha equiparato l'Italia agli altri paesi europei, dando un mercato interno alle imprese italiane fino ad allora operanti come *general contractor* solo all'estero.

Sotto l'aspetto tecnico/economico, come peraltro unanimemente riconosciuto, il *general contractor* è da ritenersi una valida misura per il contenimento dei contenziosi, che in passato hanno comportato dilazioni nei tempi ed incrementi nei costi. Soprattutto vengono annullati i rischi di varianti al progetto originario, che spesso scaturiscono da errori od omissioni degli atti progettuali.

Un valido esempio sui vantaggi del *general contractor* è senz'altro rappresentato dalla SA-RC, con migliore programmazione dei lavori senza interventi «a macchia di leopardo» e sulla base di progetti a base di gara, redatti a livello definitivo, evitando così rivalutazioni progettuali e successivi rallentamenti.

Si ha, inoltre, una maggiore facilità di *management* degli imprevisti e la riduzione del rischio di eccessivi ribassi.

La nuova ANAS Spa ha introdotto novità anche per quanto riguarda i programmi operativi: il Piano Triennale 2002-2004 ha previsto lavori sulle strade statali e sulle autostrade gestite direttamente dall'ANAS per circa 4.900 milioni di euro (9.500 miliardi di lire), il 21% in più rispetto al precedente piano 2001-2003 (che valeva 4.050 milioni di euro).

Vale la pena di sottolineare che nel 2003 l'ANAS ha aggiudicato 2454 gare di appalto per 4.398,72 milioni di euro, rispetto a 2456 gare nel 2002 per 3.411,64 milioni di euro e a 3057 gare per 1.132,59 milioni di euro nel 2001, con un *trend* enormemente favorevole dell'efficienza nell'impiego dei fondi.

Si tratta di un piano innovativo, più robusto finanziariamente rispetto al passato, aperto all'apporto di capitali privati, che si pone l'obiettivo di costi e di tempi certi di realizzazione delle opere.

Peraltro, anche l'infiltrazione criminale negli appalti è causa di ritardo nell'esecuzione, in quanto, una volta accertata, getta una legittima luce di sospetto sulla bontà dell'opera e, oltre alle problematiche del sequestro penale, richiede comunque un complesso accertamento di congruità dei lavori effettuati rispetto al capitolato d'opera, in ragione del fatto che uno dei metodi con i quali l'imprenditore può «autorisarcirsi» delle tangenti pagate è, appunto, una drastica diminuzione della qualità dei manufatti. Del resto, la necessità espressa di sottoporre a perizia le opere della Salerno- Reggio Calabria è appunto ricollegabile agli esiti delle inchieste della D.D.A. di Catanzaro.⁸⁷

⁸⁷ *Ibidem*. L'ing. Pozzi affermava: «...la magistratura sta accertando...che alcuni materiali non sono idonei. Dato che non ero presente...ho chiesto ad una figura imparziale -

Un ultimo aspetto sottolineato dall'Autorità, ma che non attiene direttamente alle problematiche di inquinamento mafioso degli appalti, riguarda gli obblighi di pubblicità negli appalti.

Il riscontrato mancato adempimento riguarda 6.290 casi, pari al 14,2% del numero teorico di interventi con adempimenti pubblicitari, prevalentemente concentrati nella classe di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000, seguita da quella di importo compreso tra 1 milione e 6,2 milioni.

Si conferma, inoltre, la tendenza sia per i piccoli che per i grandi interventi, di stazioni appaltanti che per uno stesso bando o avviso utilizzano più mezzi di pubblicità anche se non richiesti dalla normativa nazionale (per esempio: Albo Pretorio e GURI o BUR per piccoli interventi). Tale comportamento produce un appesantimento burocratico sia in termini di tempi che di costi.

Parallelamente, è possibile rilevare il comportamento di alcune stazioni appaltanti che ricorrono a forme di pubblicità più elevate, ritenendo che in esse siano comprese anche quelle di ordine inferiore; un siffatto comportamento può sia pure marginalmente indurre effetti distorsivi sulla concorrenza, in quanto non consente alle imprese di acquisire le necessarie informazioni nelle forme previste dalla normativa.

1.10 *Linee di contrasto*

Il lavoro della Commissione sul settore dell'inquinamento mafioso dei pubblici appalti ha evidenziato la necessità di porre in essere talune linee evolutive, sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo del potenziamento dei pubblici poteri in fase esecutiva.

Sotto il profilo normativo, appare prioritaria una semplificazione della normativa in materia, che porti alla strutturazione di un Testo Unico sugli appalti, così come suggerito dalla Direzione Nazionale Antimafia, al fine di evitare la esistente farraginosità della disciplina in materia e, quindi, le conseguenti difficoltà di interpretazione combinata.

In tale contesto più snello ed omogeneo, dovrebbe trovare spazio una modifica dell'impianto che contempli una puntuale previsione di ulteriori ipotesi di estromissione dai pubblici appalti e dai contratti da essi derivati di soggetti nei cui confronti sussista la fondata preoccupazione della loro vicinanza ad ambienti della criminalità.

In tale ottica si potrebbe considerare la possibilità di sospendere cautelativamente l'operatività imprenditoriale e/o commerciale delle imprese i cui rappresentanti o soci partecipanti si trovino ad essere inquisiti per reati di stampo mafioso; le misure interdittive dovrebbero decorrere già dalla richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 416-bis, ovvero an-

quale poteva essere il Politecnico di Torino – per capacità, per levatura, per fama e per logistica, di analizzare a fondo la situazione della Salerno-Reggio Calabria e di fare una verifica a tappeto di tutti i materiali utilizzati».

che di concorso in associazione mafiosa, per i reati di estorsione e di danneggiamento connessi all'estorsione nonché nella ipotesi dell'adozione di misure cautelari per i medesimi reati.

La predetta estensione della norma appare essere equilibrata, così da risolvere talune problematiche emerse, senza, peraltro, incidere pesantemente in senso antigarantista, dovendosi, comunque, poggiare su elementi positivamente vagliati, sia pure allo stadio iniziale, del procedimento da un giudice terzo.

Analogamente, gli effetti interdittivi dovrebbero estendersi quanto meno ai congiunti conviventi di fatto o di diritto con i predetti soggetti, così come era previsto nella originaria formulazione della legge Rognoni-La Torre, poi modificata dalla legge n. 55 del 1990, onde evitare che, con semplici accomodamenti societari, elementi appartenenti alla criminalità organizzata possano operare sul mercato attraverso società dirette da parenti stretti.

La normativa in vigore prevede la possibilità della sostituzione dell'impresa aggiudicataria di lavori in Associazione Temporanea di Impresa, nei cui confronti è stata accertata una causa interdittiva, qualora la stessa non sia impresa mandataria: sarebbe preferibile negare alla stessa ATI la possibilità di contrarre con la PA, essendo indubitabile, come confermato dalla storia giudiziaria, che le altre imprese difficilmente possono asserire di non essere state consapevoli della caratura criminale dell'impresa associata.

Il Prefetto di Caltanissetta⁸⁸ suggerisce di aumentare il numero delle cause ostative di cui all'allegato 1 del D.L. n. 490 del 1994, prevedendovi anche l'ipotesi della condanna per il reato di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), onde inibire imprese che abbiano violato il principio della libera concorrenza.

A fronte di una maggiore severità della norma andrebbe comunque progettato un sistema integrativo di tutele per i lavoratori delle imprese colpite da provvedimenti ostativi onde evitare che venga alimentato il concetto secondo il quale « *la mafia dà lavoro e lo Stato lo toglie* ».

La gravità di situazioni simili è emersa in Gela a seguito dell'adozione di provvedimenti ostativi della Prefettura-UTG di Roma nei confronti dell'impresa CO.NA.PRO operante nell'indotto del petrolchimico, che hanno dato origine a manifestazioni di protesta che lasciavano intravedere un tentativo di strumentalizzazione del disagio: in tale delicato contesto la Prefettura di Caltanissetta è riuscita a mediare felicemente l'assorbimento dei dipendenti del CO.NA.PRO da parte delle imprese subentranti nei contratti in essere con la Raffineria di Gela S.p.A..

Inoltre, andrebbe maggiormente unificato, sotto il profilo degli obblighi di controllo, il diversificato contesto delle forniture, dei lavori e dei servizi, che ha già evidenziato problemi, almeno per quanto attiene la pro-

⁸⁸ Audizione 27 giugno 2005.

gettazione delle opere ed i collaudi delle stesse⁸⁹, atteso che, spesso, una parte rilevante dell'investimento viene sottratta all'evidenza pubblica.

Una ulteriore problematica è legata alle richieste di aggiornamento delle informazioni antimafia da parte di imprese che – essendo state colpite da provvedimenti ostativi – dichiarano la cessione di quote azionarie da parte dei soggetti a rischio e la sostituzione dei componenti dei quadri societari e dei consigli di amministrazione sospetti.

È il caso dell'impresa Di Vincenzo S.p.A. di Caltanissetta che veniva raggiunta da provvedimenti ostativi *ex art.* 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 in data 15.02.2002 a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'art. 416-*bis* c.p., emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di Pietro Di Vincenzo che – pur non rivestendo alcun incarico – possedeva oltre il 90% del capitale sociale.

In data 15.03 2002 la citata ditta faceva pervenire alla Prefettura una motivata richiesta di aggiornamento delle informazioni antimafia significando che il Di Vincenzo aveva ceduto le quote azionarie possedute in comodato gratuito biennale a favore del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Caltanissetta e che i componenti del Consiglio di Amministrazione erano stati sostituiti con un amministratore unico.

L'istruttoria della Prefettura, sebbene approfondita, non riusciva ad acclarare elementi conclusivi della permanenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e la richiesta di aggiornamento veniva accolta.

Il successivo monitoraggio dell'impresa ha consentito una ulteriore recente emanazione di provvedimento ostativo nei confronti della citata azienda, stante l'aggravamento della posizione giudiziaria di Di Vincenzo, condannato con sentenza del 5.5.2004 del Tribunale di Roma per i reati di cui all'art. 110 e 416-*bis* c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni tre e mesi sei dal Tribunale di Caltanissetta-Sezione Misure di Prevenzione. Peraltro Di Vincenzo è ritenuto soggetto capace di mediare efficaci relazioni nel settore della P.A. locale attraverso personaggi a lui correlati.

La Di Vincenzo partecipava ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese che effettuava servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani nel Comune di Caltanissetta per conto dell'ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale CL1 S.p.A, costituito da 14 comuni che detengono il 90% del capitale mentre la Provincia Regionale di Caltanissetta detiene il rimanente 10%.

Il valore dell'appalto che l'A.T.O. CL1 chiedeva di prorogare in data 24.03.2005 era di Euro 2.832.307,01.

In relazione poi al regime delle informazioni antimafia, si deve osservare che i tempi previsti per le verifiche sono estremamente brevi e non consoni a rilevare la reale influenza sulle imprese di componenti mafiose,

⁸⁹ Il problema dei possibili «tavolini» dei progettisti è già stato portato all'attenzione del III Comitato della Commissione.

accertamento che può essere di difficile esecuzione e, quindi, richiedere una tempistica procedimentale maggiore.

Parimenti, assumerebbe significativa valenza la prescrizione normativa di controlli sistematici e periodici sull'effettiva consistenza aziendale delle ditte che partecipano alle gare di appalto.

Recependo l'allarme della D.N.A., sono altresì necessarie approfondite riflessioni sui nuovi istituti di maggior rilievo, vale a dire il *general contractor* e il *project financing*, pur dovendo rilevare che, in ordine alle disamine normative prima condotte, la privatizzazione a valle di tutti i subcontraenti non diminuisce *ipso jure* l'evidenza pubblica su cui si è basato il vecchio sistema.

Il problema sembra invece essere quello di un attento monitoraggio sulle eventuali patologie di applicazione normativa che si dovessero manifestare.

Si richiama a tale proposito il protocollo firmato a Salerno nel giugno 2004 tra la locale Prefettura, la Cooperativa Muratori e Cementiti-C.M.C. di Ravenna (*general contractor* del maxi lotto di lavori sull'Autostrada Salerno-Reggio Calabria tra Sicignano degli Abruzzi e Atena Lucana) e l'ANAS. Secondo tale protocollo le forniture ed i subappalti passano al vaglio dell'Alta Sorveglianza e verranno costantemente monitorati dal Gruppo Interforze presso la Prefettura di Salerno, con la costituzione di una banca dati e con l'obbligo di denuncia di ogni illecita interferenza esterna. Il *general contractor* ha potere di sanzione nei confronti delle società subappaltatrici, compresa la possibilità di revocare gli affidamenti o di risolvere il contratto o il subcontratto nei casi di mancata comunicazione dei dati sulla sicurezza.

Taluni rischi sembrano emergere anche dalle attività di società consortili, come si evince, sia pure senza l'attuale percezione di infiltrazione mafiosa, nella vicenda dell'IACP «Futura» di Salerno, della quale si è occupata non solo l'Autorità di Vigilanza ma anche il III Comitato della Commissione, ritenendo che l'impianto contrattuale potesse suggerire una riflessione sul piano generale e normativo.

La previsione di far realizzare tutte le opere attraverso i soci esecutori, ossia attraverso l'impresa edile privata consorziata, seppure connotata da un'apparente regolarità formale, in quanto esito di gara pubblica iniziale, espone l'operato dell'ente pubblico ad alcune considerazioni critiche di rilievo, anche con riferimento alle possibili ripercussioni in ordine alle cautele predisposte nell'ordinamento ad argine del rischio di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti pubblici.

La prima di tali considerazioni attiene alla possibilità che, attraverso tale procedura, l'IACP, di fatto, affidi nel tempo tutta una serie di appalti senza indicarne l'importo.

Lo specifico aspetto dell'indicazione dell'importo è di primaria importanza, perché il superamento della soglia di rilevanza comunitaria determina la necessità di adottare più in generale una procedura diversa; essa è tale sin dalla pubblicazione del bando che, per previsione normativa, deve avvenire anche sulla GUCE.

Inoltre, ed è l'effetto che maggiormente preoccupa la Commissione, la formula sostanzialmente elusiva della regola della predeterminazione dell'importo dell'appalto comporta un sostanziale aggiramento degli obblighi derivanti alle stazioni appaltanti dal sistema delle cosiddette cautele antimafia, poiché anche tale genere di obblighi è ancorato al valore dell'appalto.

L'evidente rischio è, quindi, che, se consimili procedure divenissero usuali nella pratica amministrativa, possibili contraenti non sufficientemente vagliati sotto il profilo antimafia non solo si troverebbero ammessi all'ingresso in una compagine societaria con l'ente pubblico ma verrebbero anche ad essere alimentati con risorse pubbliche, in quanto tramite per la realizzazione di un programma di edilizia agevolata.

Ritornando all'istituto del *general contractor*, è necessario che il soggetto che agisce come tale non solo garantisca la massima trasparenza ma assuma reali rischi imprenditoriali e non si ponga come mero intermediario, poiché questo, come sottolineato dall'Autorità di Vigilanza, andrebbe a costituire una fonte certa di corruzione. In questo senso, avrà grande momento la regolamentazione del sistema di qualificazione dei *general contractor*.

Ad esempio, per quanto attiene il Ponte sullo Stretto, è opportuna una riflessione per chiarire la natura del capitale di rischio che gli azionisti e principalmente Fintecna, ANAS e RFI immetteranno nell'iniziativa.

Le risorse destinate al ponte rappresentano un investimento imprenditoriale, basato su analisi di rendimento e prospettive di recupero e non un contributo a fondo perduto. Infatti, seppure il capitale di rischio investito nel progetto provenga da Società a controllo pubblico (Fintecna, ANAS e RFI), il suo impiego discende da analisi tecniche di investimento ed è disciplinato da logiche tipicamente privatistiche di mercato.

Il vero impiego di «risorse pubbliche» si avrebbe qualora il progetto, secondo schemi seguiti in passato, venisse finanziato in larga misura (almeno il 50%) con contributi a fondo perduto.

Una società per azioni, seppure a controllo pubblico, in generale investe in un progetto quando i parametri consentono di prevedere il recupero del capitale e la sua remunerazione. È questo il motivo per cui le risorse destinate al ponte non potrebbero essere impiegate in altri progetti che non avessero la possibilità di remunerare e rimborsare il capitale.

Pertanto, non gravando la realizzazione del ponte sul bilancio dello Stato, le risorse disponibili potranno essere destinate alla realizzazione di altre opere previste dal Governo.

Il consulente Pricewaterhouse Coopers ha espresso una positiva valutazione sulla struttura proposta dalla «*Stretto di Messina*», ritenendola realizzabile secondo parametri di mercato, con la componente privata che assicura la copertura di circa il 60% del fabbisogno complessivo.

La possibile partecipazione al finanziamento dell'iniziativa da parte di Infrastrutture SpA, considerati il suo elevato *rating* e l'opportunità di concedere finanziamenti per durate più lunghe rispetto a quelle normal-

mente praticate dal sistema creditizio, potrà ulteriormente migliorare la redditività del progetto, contenendone i costi finanziari.

Lo stesso consulente ha peraltro confermato quanto già individuato nel 2001 e cioè che l'ipotesi di un concessionario privato per il ponte ed i collegamenti – nonostante un possibile contributo pubblico a fondo perduto nella misura del 50% dell'investimento complessivo – non appare fattibile per motivi legati alla mancanza di un contesto competitivo per una unica concessione di costruzione e gestione relativa ad un progetto di tale dimensione e complessità.

Da ultimo, va rilevato che lo schema delineato consentirebbe la privatizzazione della Società. Tale processo potrebbe essere avviato anche in prossimità della chiusura dei lavori per completarsi in fase di esercizio dell'opera⁹⁰.

⁹⁰ Il sito www.strettodimessina.it riporta le fasi di avanzamento dell'opera. Il 5 dicembre il Consiglio dei Ministri europeo dei Trasporti europei ha approvato la proposta della Commissione Ue del 1° ottobre di revisione delle Reti Transeuropee di Trasporto (TEN), che prevede anche la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Il 12 dicembre il Consiglio europeo ha approvato l'Azione europea a favore della crescita. Tale Azione contempla investimenti, tra gli altri, nel settore delle infrastrutture, con lo sviluppo delle Reti Transeuropee di Trasporto (TEN), basato sui lavori effettuati dal gruppo Van Miert, che aveva già indicato il Ponte sullo Stretto tra le Opere prioritarie.

Il 16 dicembre il Consiglio di Amministrazione ha concordato sui seguenti punti:

- i principali contenuti della nuova Convenzione e dell'allegato Piano Finanziario, che deve essere stipulata tra il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Concessionaria Stretto di Messina S.p.A.;

- l'opportunità di indire la gara per l'individuazione di un unico Contraente Generale, a cui affidare, tra l'altro, le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione delle Opere.

In merito alla esecuzione della prima *tranche* di aumento di capitale, alla scadenza del prefissato termine del 10 dicembre hanno esercitato il proprio diritto d'opzione gli Azionisti Fintecna S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ANAS S.p.A.. Gli Azionisti Regione Calabria e Regione Siciliana, confermando la loro attenzione e l'impegno nei confronti del Progetto del Ponte sullo Stretto, *hanno comunicato la decisione di non procedere alla sottoscrizione delle Azioni di rispettiva competenza, in piena sintonia con il Piano finanziario che prevede un prevalente ricorso al capitale privato. Gli Azionisti Fintecna, Rfi e ANAS hanno pertanto richiesto di sottoscrivere, in conformità all'impegno assunto nell'Assemblea del 28 aprile scorso, le Azioni rimaste inoplate.*

Il 22 dicembre gli Azionisti Fintecna S.p.A., Rfi Spa e ANAS S.p.A. hanno sottoscritto e contestualmente versato i rispettivi importi corrispondenti ai 3/10 delle Azioni rimaste inoplate.

Il 30 dicembre il Ministero delle Infrastrutture e la Società Stretto di Messina hanno stipulato la Convenzione, comprendente il Piano finanziario.

Il 16 gennaio 2004 è stata approvata la Convenzione e l'allegato Piano finanziario con firma del Decreto del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia, sentite le Regioni Sicilia e Calabria.

Il 25 febbraio il Ministero delle Infrastrutture e la Società Stretto di Messina hanno stipulato l'Atto Aggiuntivo alla nuova Convenzione, relativo alle modalità di approvazione dei futuri aggiornamenti del piano finanziario.

Il 15 marzo è stato approvato l'Atto Aggiuntivo alla nuova Convenzione, con la firma del Decreto del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia.

Il 24 marzo il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bando di gara per l'affidamento al *General Contractor* della progettazione definitiva e della realizzazione dell'Opera.

In questo nodo dei nuovi istituti in tema di appalto si gioca molto della riflessione giuridica dei tempi futuri, specialmente nella capacità di saper coniugare – ma anche adeguatamente gerarchizzare – le scelte di efficienza economica con i valori della sicurezza e della legalità.

Infatti, per quanto attiene il Ponte sullo Stretto, le Prefetture interessate e la DNA si sono da tempo attivate per porre in essere un sofisticato

L'8 aprile, successivamente all'avvenuta registrazione dei suddetti decreti interministeriali da parte della Corte dei Conti, la Società ha inviato il bando di gara alla Gazzetta Ufficiale Europea ed alla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Il 15 e 16 aprile rispettivamente la Gazzetta Ufficiale Italiana e la Gazzetta Ufficiale Europea hanno pubblicato il bando di gara per la selezione del General Contractor al quale affidare la progettazione definitiva e la realizzazione dell'Opera.

Il 21 aprile il Parlamento Europeo ha approvato in seconda lettura l'Azione europea a favore della crescita. Tale piano contempla investimenti, tra gli altri, nel settore delle infrastrutture, con lo sviluppo delle Reti Transeuropee di Trasporto (TEN), che prevede anche la realizzazione del Ponte sullo Stretto. In tale occasione il Parlamento ha respinto l'emendamento approvato l'11 marzo volto ad escludere l'Opera dalla lista delle priorità. Il 16 settembre la Stretto di Messina ha costituito la Commissione di prequalifica incaricata di verificare, sulla base del bando di gara, il possesso dei requisiti dei cinque candidati-concorrenti per la selezione del *General Contractor*.

Il 28 ottobre si è conclusa la fase di prequalifica per la scelta del *General Contractor*. Sulla base delle risultanze della Commissione di prequalifica, la Stretto di Messina ha inviato le lettere di invito alla presentazione delle offerte a tre concorrenti.

Il 26 e 29 gennaio 2005, la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e la Gazzetta Ufficiale Italiana hanno pubblicato il bando di gara internazionale per la selezione del soggetto al quale affidare i servizi di *Project Management Consulting* in relazione alle attività riguardanti la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari.

Il 5 aprile alla scadenza del termine prefissato, la Stretto di Messina ha ricevuto nove richieste di partecipazione alla gara per la scelta del soggetto al quale affidare i servizi di *Project Management Consulting*.

Il 9 maggio si è conclusa la fase di prequalifica per la selezione del soggetto al quale affidare i servizi di *Project Management Consulting*. Sulla base delle risultanze della Commissione di prequalifica, la Stretto di Messina ha inviato le lettere di invito alla presentazione delle offerte a sette soggetti selezionati.

Il 25 maggio alla scadenza del termine prefissato, sono pervenute alla società Stretto di Messina due offerte per la gara di affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina ed i suoi collegamenti stradali e ferroviari sul versante Calabria e Sicilia.

Il 3 giugno la Società Stretto di Messina ha costituito la Commissione giudicatrice che avrà il compito di esaminare e valutare le offerte relative alla gara per l'affidamento a contraente generale della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari. Il 13 giugno è fissata la prima riunione della Commissione.

Il 30 giugno la Gazzetta Ufficiale Italiana ha pubblicato il bando di gara internazionale per la selezione del responsabile del Monitoraggio ambientale in relazione alla progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari. Il 1 luglio il bando è stato pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il 4 e il 6 luglio la Gazzetta Ufficiale Italiana e la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea hanno pubblicato il bando di gara internazionale per la selezione del soggetto al quale affidare i servizi di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo in relazione alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il 2 agosto il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere – istituito con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14 marzo 2003 – e la Società Stretto di Messina hanno sottoscritto un protocollo d'intesa concernente l'attività di moni-

network info-investigativo⁹¹, che mette in campo l'operato delle DDA di Reggio Calabria e di Messina e un vasto circuito di investigatori delle diverse Forze di Polizia, andando a monitorare non solo gli sviluppi del contesto aziendale di riferimento ma anche gli acquisti dei terreni su cui poggeranno le diversificate infrastrutture industriali dell'opera: in questo caso, l'azione di contrasto è stata pianificata per tempo e nel dettaglio, secondo una metodologia collaudata di *intelligence*, che si auspica possa trovare estensione operativa sull'intero territorio nazionale.

È stata portata avanti una vasta indagine conoscitiva attraverso il monitoraggio di migliaia di aziende a tramite l'analisi del Piano Regolatore e delle relative mappe catastali, specie della zona prevista per l'insediamento dei cantieri. Sono state monitorizzate le vendite di cave e di impianti di calcestruzzo, le ditte di trasporto e anche le agenzie di consulenza per la fusione di aziende.

I rischi da monitorare sono seri, come già si evinceva da una considerazione emblematica della Dia: *«Per quanto riguarda in particolare la realizzazione del ponte sullo stretto, come già evidenziato nelle precorse relazioni, esistono elementi che inducono a ritenere che la 'ndrangheta si stia preparando per tentare di inserirsi in questo affare miliardario, tanto che non si esclude che sia stato costituito ad hoc un consorzio cri-*

toraggio finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle transazioni finanziarie relative alla realizzazione del ponte sullo Stretto e dei suoi collegamenti.

Il 7 e 8 settembre la Stretto di Messina ha ricevuto rispettivamente sette e quattro richieste di partecipazione alle gare per la scelta del consulente e Broker assicurativo e del responsabile del Monitoraggio ambientale

Il 30 settembre sono pervenute alla società Stretto di Messina tre offerte per la gara di affidamento dei servizi di *Project Management Consulting*, in relazione alle attività riguardanti il controllo e la verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari.

Nella stessa data, si è conclusa la fase di prequalifica delle gare per il Monitoraggio ambientale e il servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo. Sulla base delle risultanze delle Commissioni di prequalifica, la Stretto di Messina ha inviato le lettere di invito alla presentazione delle offerte a due raggruppamenti d'impresa per il Monitoraggio ambientale e a sei soggetti selezionati per il servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo.

Il 12 ottobre il raggruppamento guidato da Impregilo è risultato aggiudicatario provvisorio della gara per il *General Contractor* del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari, secondo i risultati della Commissione giudicatrice.

Il 16 novembre la statunitense *Parsons Transportation Group* è risultata aggiudicatario provvisorio della gara di affidamento dei servizi di *Project Management Consulting* per le attività riguardanti il controllo e la verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari.

Completato lo svolgimento delle procedure di approvazione del progetto definitivo, nel 2006 apriranno i primi cantieri.

Nel 2011 il completamento dei lavori e l'apertura al traffico.

Il 2012 quale primo anno completo di esercizio dell'Opera.

⁹¹ Nella Relazione per l'anno 2005 della DNA si legge: *«in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, viene svolta un'attenta attività di monitoraggio di tutte quelle iniziative che potrebbero essere indicative di interferenze di tipologia mafiosa; a tal fine è stata istituita presso la Questura la «Sezione Intelligence Ponte sullo Stretto» (SI-POS) che ha già presentato alcune informative preliminari».*

minale fra le cosche reggine, che avrebbero già pianificato le modalità d'intervento»⁹².

Sotto il profilo esecutivo, la risposta primaria è quella di affinare la rete esistente di monitoraggio e controllo, superando le residuali vischiosità, e di potenziare la crescita della legalità nel sociale attraverso lo strumento dei protocolli di legalità.

Quanto minore è il livello di controllo, tanto maggiore deve essere la burocratizzazione dell'evidenza pubblica, che, a quel punto, si pone come ultimo baluardo alla patologia del sistema: immaginare un sistema più libero nei rapporti pubblico-privato, quale quello del *general contractor*, i cui vantaggi tecnico/economici sono chiarissimi, significa, però, aver già parallelamente strutturato un sistema di controlli di eccezionale livello qualitativo.

È necessario sottolineare che il meccanismo investigativo ha pienamente funzionato inabilitando sul nascere un tentativo di infiltrazione mafiosa nella fase di prequalifica della gara per l'individuazione del *general contractor*.

La Direzione Investigativa Antimafia sotto il coordinamento della DDA di Roma ha sviluppato una segnalazione della Polizia canadese che nel 2002 riferiva di aver accertato sul proprio territorio una «*vasta organizzazione criminale capeggiata da Vito Rizzuto. I canadesi riferivano che l'organizzazione operava anche in Italia con lo scopo di acquisire il controllo di attività economiche e..che il referente italiano era l'Ing. Giuseppe Zappia. Vito Rizzuto sarebbe a capo di un'associazione mafiosa molto vasta che avrebbe carattere transnazionale con una molteplicità di «cellule» operanti non solo in Canada e in Italia ma in diverse zone del mondo.*

Oltre alla commissione di vari delitti, uno degli scopi dell'organizzazione sarebbe quello di investire gli enormi capitali di cui dispone in attività economiche lecite onde ottenerne il controllo...l'attività sulla quale si sarebbe appuntata l'attenzione è quella della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

Il Rizzuto avrebbe quindi delegato a tal fine l'Ing. Giuseppe Zappia, imprenditore apparentemente «pulito», privo di precedenti penali e con una pregressa esperienza nel campo delle opere pubbliche. L'interesse dell'organizzazione sarebbe quello di finanziare l'opera indipendentemente da un coinvolgimento diretto nella sua realizzazione...il denaro necessario per tale operazione deriverebbe anche dalla riscossione di un ingente credito che l'organizzazione vanterebbe nei confronti di un «principe arabo» per il cui effettivo pagamento starebbe «lavorando» tale Hakim Hammoudi, altro membro dell'associazione. Lo Zappia sarebbe coadiuvato, per la cura degli aspetti economici e finanziari, da un certo Sivalingam Sivabavanandan. I suoi contatti con il Rizzuto sarebbero tenuti da un altro associato, tale Filippo Ranieri»⁹³.

⁹² Relazione al Parlamento per il secondo semestre 2003.

⁹³ Ordinanza di custodia cautelare in carcere del 22.12.2004, Proc. Pen. 6332/04, emessa dal GIP del Tribunale Penale di Roma.

Vito Rizzuto è personaggio criminale di elevato spessore e strettamente legato alla famiglia mafiosa Cuntrera-Caruana, come evidenziato da diversi collaboratori di giustizia che hanno descritto l'entità dei traffici di cocaina da lui organizzati dal Venezuela al Canada. Sul Vito Rizzuto pende una richiesta di estradizione del Governo degli Stati Uniti per un triplice omicidio da lui commesso nel 1981 in pregiudizio di tre appartenenti alla famiglia mafiosa dei Bonanno (per tale imputazione il Rizzuto è detenuto in Canada dal 21.01.2004).

Le attività intercettive poste in essere sul conto degli indagati dalla DIA hanno disvelato non solo il vincolo associativo ma anche la piena consapevolezza da parte di tutti gli indagati della caratura criminale del Rizzuto come elemento capace di assicurare l'opportuna forza intimidatrice per superare talune resistenze esterne al piano criminale: tali elementi di informazione – atti a configurare il delitto di associazione mafiosa – emergono dalle preoccupazioni manifestate dagli indagati a seguito dell'arresto del Rizzuto in Canada e della pendente procedura di estradizione negli Stati Uniti.

La captazione delle investigazioni ha reso evidente, sin dal giugno 2003, il piano criminoso riguardante la prequalifica della gara per il *general contractor* del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, ove il gruppo criminale intendeva convogliare ingenti capitali recuperati dagli Emirati Arabi. Zappia si diceva sicuro di poter acquisire la commessa e di gestire successivamente un accordo con le organizzazioni criminali locali siciliane e calabresi. Per raggiungere lo scopo il prefato ingegnere si diceva capace di sostanziare un capitale di finanziamento pari a cinque miliardi di euro provenienti da due filoni di finanziamento occulti.

Si deve invero sottolineare che il Sivabavanandan nutriva una qualche perplessità sul fatto che le società di Zappia – stante la loro formale inconsistenza – potessero superare la prequalifica ma Zappia puntava sulla sua capacità di finanziamento e si dimostrava sicuro delle prospettive future, magari attraverso la mediazione dell'appoggio economico occulto al gruppo canadese dell'impresa Vinci-Impregilo (che, effettivamente, supererà la prequalifica).

«Infine il 28 ottobre 2004, la Società Stretto di Messina ha comunicato di aver invitato tre società – Astaldi, Impregilo e Strabag – alla partecipazione per il General Contractor e di avere escluso (per mancanza di requisiti) un gruppo canadese ed una cordata di società siciliane. Tale avvenimento avrebbe dovuto intaccare la sicurezza manifestata da Zappia e dall'associazione mafiosa alla quale appartiene di partecipare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Invece la strategia di intervento non cambia perché, come si evince dalle telefonate...questi ha partecipato alla gara pur sapendo di non avere i requisiti...ma essendo convinto che l'opera pubblica verrà realizzata con il suo intervento in qualità di finanziatore...a cagione della carenza di disponibilità finanziarie di alcuni preselezionati»⁹⁴.

⁹⁴ Ordinanza di custodia cautelare 6332/04.

Zappia, attesa l'età avanzata (79 anni), è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari mentre è stata disposta la custodia cautelare degli altri quattro sodali che si trovano all'estero. Ulteriori indagini sono ancora in corso con la collaborazione delle rispettive polizie straniere.

La vicenda presenta caratteri estremamente interessanti per l'analisi strategica:

- il dinamismo criminale parte da un consistente circuito transnazionale di riciclaggio che vede fusi capitali provenienti dal ciclo della cocaina e capitali del mondo arabo sicuramente legati a pregresse speculazioni del gruppo Rizzuto;

- la dimensione transnazionale delle attività del gruppo è elevata;

- la disponibilità di fondi è – almeno asseritamente – elevatissima, lasciando intendere una caratura finanziaria delle famiglie mafiose canadesi ben diversa da quella delle famiglie italiane che si può evincere dalle evidenze investigative specifiche⁹⁵;

- non risulterebbero accordi preventivi con le organizzazioni criminali siciliane e calabresi; anzi, la figura dell'Ing. Zappia è appunto pensata come possibile futuro mediatore. Si tratta quindi di un progetto autonomo che parrebbe in qualche misura trascendere i noti vincoli mafiosi della competenza territoriale;

- nell'ordinanza di custodia cautelare il GIP riassume tutti gli elementi che portano a configurare il delitto di associazione mafiosa da parte degli indagati. Tale esplicitazione – sulla base degli atti resi noti – è condivisa dalla Commissione e sicuramente rilevante da un punto di vista penale; tuttavia, da un punto di vista criminalistico, se si esclude il Vito Rizzuto, siamo in presenza di un insieme di «colletti bianchi» che configura in pieno una delle architetture che l'Office on Drug and Crime delle Nazioni Unite suggerisce nelle sue *Pilot Survey* per l'analisi strategica del crimine organizzato mondiale; intendiamo riferirci al *network criminale* cioè una fluida rete di individui, spesso dotati di particolari *skill*, che si costituiscono come realtà operativa su progetti criminali. In sostanza, si ha l'attività di personaggi chiave in un quadro di mutevole alleanza: queste persone non si considerano criminali e spesso non sono percepiti come tali neppure dall'esterno. La fluidità di tale struttura reticolare può comportare qualche problema ad essere incasellata nelle norme giuridiche nazionali ed internazionali pensate per combattere organizzazioni criminali gerarchiche e monoliticamente configurate.

La Commissione ritiene la vicenda paradigmatica dell'evoluzione transnazionale del fenomeno mafioso anche in materia di inquinamento degli appalti; sarà interessante verificare la tenuta globale delle tesi accusatorie nel dibattito e valutare anche il grado e i modi della risposta dei meccanismi di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia,

⁹⁵ Vedasi le conversazioni intercettate del dott. Guttadauro, capo del mandamento mafioso di Brancaccio, nel corso dell'indagine IGRES di cui si dà ampio risalto nel capitolo sulla situazione criminale della Calabria.

stante il fatto che tre destinatari dei provvedimenti – a parte Vito Rizzuto detenuto in Canada – risiedono all'estero.

Va segnalata in questa sede la procedura del «dialogo competitivo», introdotta dalla direttiva n. 2004/18/CE per gli *«appalti particolarmente complessi»*, utilizzabile (facoltativamente) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non sia obiettivamente in grado di definire gli strumenti tecnici rispondenti alle proprie esigenze specifiche ovvero di stabilire le operazioni giuridiche o finanziarie relative ad un progetto. In simili circostanze, la stessa amministrazione ha facoltà di instaurare un "dialogo" con i soggetti interessati, finalizzato allo sviluppo di possibili soluzioni, al termine del quale i candidati stessi sono invitati a presentare un'offerta finale comprensiva di tutti gli elementi richiesti e necessari. Tale offerta sarà valutata in funzione di criteri di attribuzione prestabiliti, con possibilità di ulteriori chiarimenti non discriminatori.

Va precisato che, in sede di eventuale recepimento della specifica normativa comunitaria concernente il dialogo competitivo – recepimento che, come anticipato, va considerato facoltativo – potranno essere precisati alcuni caratteri della procedura, nell'ottica di una sua migliore fruibilità e trasparenza.

In particolare:

- in primo luogo occorre temperare la particolare flessibilità ed informalità della procedura in questione con le esigenze di tutela connesse alla disciplina antimafia. In particolare, in sede di recepimento, il legislatore italiano dovrebbe introdurre elementi che, senza pregiudicare il complessivo assetto dell'istituto, consentano l'integrale applicazione delle previsioni volte a scongiurare le pressioni e le ingerenze della criminalità organizzata sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed a garantire la trasparente attività delle stazioni appaltanti;

- dovranno poi essere dettate specifiche norme a tutela della proprietà intellettuale, riconducibile alle risorse investite dai diversi soggetti partecipanti alla procedura in questione;

- dovrà tenersi conto dei profili di criticità, relativi alla gestione delle varie fasi della procedura, con particolare riferimento al rischio dell'instaurarsi di contenziosi, dovuti proprio alla riscontrabile dialettica tra i candidati e le amministrazioni aggiudicatrici.

Per quanto attiene l'affinamento della rete di controlli, vi è da rilevare che il decreto interministeriale (Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) del 14 marzo 2003⁹⁶ ha sancito un significativo passo avanti nella definizione di una reale rete di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle Grandi Opere, in vista della prevenzione e della repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

⁹⁶ Modificato con decreto dell'8 giugno 2004.

Con decreto del 24 giugno 2004 il Ministro dell'Interno ha costituito il previsto Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza nelle grandi opere presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro ed ha decretato le nomine dei membri e delle risorse umane tecnico amministrative di supporto.

La rete di monitoraggio, che comprende soggetti pubblici e privati, tende ad assumere un vasto patrimonio informativo sulla tipologia dei lavori, sulla qualificazione delle imprese, sulle procedure di affidamento, sugli assetti societari relativi al concessionario e, elemento di primaria importanza, sulle informazioni acquisite attraverso le rilevazioni effettuate direttamente presso i cantieri.

Il progetto informatico di supporto, finanziato modularmente con fondi PON e CIPE, è giunto, per la parte PON, alla fase di collaudo e, secondo pianificazione, dovrebbe divenire pienamente operativo nel 2007⁹⁷.

Pur ritenendo estremamente importanti i controlli di verifica sulle fasi di aggiudicazione degli appalti e di *screening* delle aziende concorrenti, specialmente nel senso di fornire un substrato omogeneo in tutta Italia per le certificazioni antimafia⁹⁸ e per portare alla luce le «cordate» illegali, la Commissione, conformemente al parere di altre Autorità, prima tra tutte la D.N.A.⁹⁹, non si stancherà mai di ripetere che è nel cantiere che si deve verificare, *in corpore vili*, la reale bonifica del tessuto produttivo dalle infiltrazioni criminali e che tale attività preventiva deve assumere i caratteri della continuità e del servizio pianificato, essendo la sporadicità dei sopralluoghi un elemento di debolezza del sistema, attesa la assoluta plasmabilità del contesto criminale sempre flessibile nella capacità di cogliere ogni possibile occasione di penetrazione.

⁹⁷ Nella speranza che vengano compressi al minimo i tempi di attraversamento delle relative procedure di esecuzione del progetto, appare adeguata la notazione espressa dal Sottosegretario all'Interno, on. Mantovano, in un suo contributo sulle prospettive di *e-government* nel campo della pubblica sicurezza: «*In particolare, corre l'obbligo di sottolineare come i progetti siano spesso caratterizzati da tempi di attraversamento estremamente lunghi e, spesso, non correlati all'esigenza operativa. Questo accade non solo in ragione di limiti burocratici, tipici dei meccanismi di acquisizione di beni e servizi in tutta la P.A., ma anche in virtù di una progettualità, che, spesso, predilige realizzazioni di grande consistenza rispetto ad una pianificazione più flessibile, razionale e modulare. L'esperienza dimostra che, talvolta, i grandi progetti possono condurre a risultati meno remunerativi di quanto atteso in fase di analisi: lo studio dei benefici sottesi ad una progettazione non può mai essere dissociato dal fattore temporale, attesi i rapidi mutamenti non solo dello scenario operativo di riferimento, ma, soprattutto, del contesto tecnologico*».

⁹⁸ Il dott. Lembo della DNA, nell'audizione del 3 aprile 2003, ha dichiarato «*È opportuno attivare meccanismi di segnalazione – che noi stiamo studiando – proprio per fare sì che le informazioni che provengono dalla zona di origine possano trasmigrare, unitamente alle imprese sospette di mafiosità, anche nelle zone di destinazione o di nuove prospettive lavorative che l'impresa intraprende*».

⁹⁹ Il Procuratore Aggiunto Nazionale Antimafia Di Pietro ha sostenuto nella sua audizione del 3 aprile 2003: «*Il cantiere ci dà la prova fisica dell'infiltrazione mafiosa; prova fisica che fino ad oggi raramente o scarsamente è stata appresa dagli organi giudiziari, perché le strutture amministrative di controllo e gli stessi organismi di cantiere non l'hanno espletata. Ecco perché al Procuratore Nazionale Vigna...piacerebbe avere un poliziotto di cantiere*».

In questa ottica, appare significativo il giudizio netto del Presidente dell'ANCE, ing. De Albertis: *«l'auspicato controllo del territorio da parte dello Stato, che è la condizione base, almeno per noi, per esercitare la nostra attività imprenditoriale, non c'è. Forse c'è a parole, negli auspici, ma sostanzialmente questo controllo non c'è e questo, ripeto, è uno degli aspetti fondamentali»*¹⁰⁰.

Questa tesi dipende essenzialmente da una visione che tende a spostare sull'attività di polizia l'intera responsabilità delle patologie del sistema, senza tenere conto del ruolo dell'imprenditoria nella riaffermazione della legalità e nel diritto/dovere dell'imprenditore ad essere parte attiva nella lotta antimafia, senza dover immaginare condotte eroiche ma anche senza fare sconti non necessari¹⁰¹ alle estenuate giustificazioni di condotte omertose; tuttavia, andando oltre le motivazioni dell'approccio vittimologico al problema, è necessario assumere le frasi del Presidente dell'ANCE come un reale momento di allarme e come una precisa richiesta di maggiore efficienza del comparto statale.

Ad essi si deve accompagnare, senza soluzione di ritmo e senza pregiudiziali, un'ampia condotta di collaborazione delle parti sociali, arrivando anche a ipotizzare meccanismi penalizzanti per l'imprenditoria che si rende partecipe mediante false dichiarazioni dell'infiltrazione mafiosa e procedure premiali per chi sappia esprimere un dovere civico, che, sotto ogni aspetto, determina anche un grado di reale libertà.

Pertanto, l'attuale meccanismo mafioso, delineato a sufficienza nelle linee essenziali, tende a sfumare grandemente la qualità di vittima dell'imprenditore, che, sempre più spesso, nel rapportarsi anche passivamente con le realtà criminali, assume invece quella di volenteroso colluso e di acquiescente destinatario di privilegi illegittimi in una prospettiva economica distorta. All'interno di essa, poi, possono esistere diverse motivazioni di interesse a permanere, potendosi, poi, sempre elevare a esimente lo stato di necessità evocato dal vincolo dell'intimidazione mafiosa.

È, altresì, evidente che il maggior punto di forza del nuovo sistema di controllo consiste nella possibilità di analisi puntuale delle informazioni recepite sul campo, facendo interagire domini informativi distinti e cooperanti, abbattendo le lungaggini determinate dalle procedure cartacee e dalle spesso incomprensibili barriere burocratiche.

¹⁰⁰ Audizione del 27 marzo 2003.

¹⁰¹ In data 3.06.2004 dinanzi ai Giudizi della 4^a Sezione della Corte di Appello di Palermo il Sostituto Procuratore Generale, dott. Florestaro Cristodoro, ha invocato per l'imprenditore Carmelo Spitale l'esimente dello stato di necessità, avendo sempre il predetto negato i condizionamenti mafiosi nei lavori per la strada di collegamento tra Termini Imerese e lo svincolo dell'autostrada, tanto da essere poi condannato in primo grado per favoreggiamento. Nel medesimo processo emerge la figura di un altro imprenditore che aveva collaborato con la giustizia e si era esposto denunciando di essere stato costretto a non partecipare all'appalto per i lavori del Palazzetto dello Sport di Cefalù.

A questo proposito, si rileva che, pur essendo stati compiuti passi importanti nella formazione del personale delle Prefetture addetto all'immissione dei dati¹⁰², risultano ancora oggettivamente pochi, rispetto all'esigenza reale, i controlli effettuati sui cantieri pur concordando con la Direzione Nazionale Antimafia che ne valuta comunque il *trend* positivo crescente; allo stesso modo non risulta ancora perfettamente definita l'architettura di cooperazione delle diverse banche dati dei soggetti istituzionali coinvolti, che pure si sono scambiati precisi protocolli di intesa.

La D.I.A. offre nella sua relazione al Parlamento¹⁰³ il punto della situazione dei controlli: *«Per quanto concerne i controlli presso i cantieri, si evidenzia che, a partire dai primi mesi del 2003, sono stati eseguiti, sino a dicembre 2004, in esecuzione di appositi provvedimenti emessi dai Prefetti competenti, 34 accessi nei cantieri, con il conseguente controllo di 1946 persone fisiche, 784 persone giuridiche e 1325 automezzi. In particolare, negli ultimi sei mesi del 2004 sono stati effettuati 22 accessi nei siti interessati alla realizzazione delle «Grandi Opere» pubbliche, controllate 1.164 persone fisiche, 435 persone giuridiche e 727 automezzi.*

In termini analitici, i Gruppi Ispettivi istituiti presso le Prefetture-U.T.G. ai sensi del già citato decreto interministeriale hanno effettuato, con il coordinamento ed il supporto informativo della DIA, accessi presso i cantieri:

- *dell'autostrada A3 «Salerno-Reggio Calabria» e «Napoli-Pompei- Salerno»;*
- *della TAV di Afragola (NA), assi «Padova-Venezia», «Torino-Novara» e «Torino-Milano»;*
- *dell'autostrada «Asti-Cuneo»;*
- *della SS 589, presso Saluzzo (CN);*
- *del metanodotto «Libia-Italia»;*
- *del raddoppio ferroviario «Bari-Lecce».*

Gli elementi informativi acquisiti nel corso di tali interventi sono stati inseriti nella banca dati dell'Osservatorio Centrale sugli Appalti istituito presso la DIA, a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia...In termini conclusivi, i dati suesposti attestano un «trend» degli accessi decisamente positivo e taluni primi positivi risultati, conseguiti segnatamente in Campania, testimoniano anche l'efficienza e l'efficacia del modulo operativo adottato. La loro lettura evidenzia, altresì, una tendenza espansiva di siffatto modulo operativo anche in altre

¹⁰² Relazione semestrale della DIA per il primo semestre 2004: *«Nei mesi di marzo e aprile 2004 si sono tenuti appositi corsi...cui hanno partecipato 40 operatori provenienti dagli UTG della Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia, nonché da quelli di Torino, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Durante gli incontri di studio sono state illustrate le potenzialità del sistema informatico dell'Osservatorio Centrale sugli appalti, fornendo agli utenti del servizio a livello periferico le nozioni indispensabili per utilizzare il software applicativo».*

¹⁰³ Relazione per il secondo semestre 2004.

regioni del Paese (Veneto e Piemonte), oltre che nelle realtà territoriali del Mezzogiorno d'Italia caratterizzate dallo storico radicamento sul territorio di organizzazioni criminali fortemente aggressive, a conferma della bontà dell'innovativa metodologia di intervento per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti. In merito poi al monitoraggio delle imprese impegnate nella realizzazione della c.d. «Grandi Opere», l'attività svolta dall'Osservatorio Centrale sugli Appalti è stata rivolta principalmente a quelle imprese operanti nelle zone del Paese in cui è più insidiosa la minaccia criminale sull'ordine economico nazionale. Da luglio a dicembre 2004 sono stati effettuati 14 monitoraggi su società, associazioni e raggruppamenti temporanei d'imprese, interessati alla realizzazione delle «Grandi Opere», procedendo al successivo controllo di 228 società collegate e 847 persone fisiche. I documenti in proposito elaborati dall'Osservatorio sono stati inviati ai Prefetti territorialmente competenti, per le opportune valutazioni ed iniziative».

Per quanto riguarda il 2005:

«...nei primi sei mesi del corrente anno i Gruppi Interforze presso le Prefetture – UTG, sulla scorta dei provvedimenti autorizzatori dei rispettivi Prefetti e raccordati dalla DIA in sede centrale, hanno operato ben 35 interventi, procedendo al controllo di 2579 persone fisiche; 557 persone giuridiche e di 1613 automezzi e portando così a 69 il numero degli accessi eseguiti a far data dal 2003, con il controllo di 4525 persone fisiche, 1341 persone giuridiche e 2938 automezzi. Si tratta di dati confortanti sotto diversi profili. Anzitutto, quello numerico, poiché il loro incremento esponenziale è sicuramente espressivo di un ormai avviato processo di «metabolizzazione» da parte degli Organi territoriali della innovativa metodologia operativa, fondata – ed è bene ricordarlo – su un lavoro di «team» che viene svolto collegialmente dai componenti del Gruppo Interforze e che richiede, per la sua felice riuscita, un positivo clima in cui sia possibile la condivisione delle informazioni e delle iniziative»¹⁰⁴.

Nelle audizioni della Commissione si è potuto accertare la dotazione, a livello delle singole Amministrazioni, di architetture informatiche dotate dei necessari nuclei funzionali di elaborazione dei dati, dei quali, tuttavia non è sempre emersa la capacità a porsi fattualmente come componenti pienamente interagenti in un *network* cooperativo.

Il Prefetto di Caltanissetta, dott. Santoro, nella sua relazione sullo stato della Provincia¹⁰⁵ scrive:

«...le modalità di accertamento circa il possesso...dei requisiti necessari per intrattenere rapporti economici con le PP.AA...sono piuttosto lunghi, richiedendo, a tutt'oggi, numerosi passaggi di atti tra i vari uffici interessati. Tale anacronistica metodologia si scontra con l'esigenza di snellimento delle procedure e, spesso, comporta un ulteriore appesantimento a

¹⁰⁴ Relazione DIA al Parlamento per il 1° semestre 2005.

¹⁰⁵ Audizione del 27 luglio 2005.

carico degli uffici preposti all'istruttoria con la conseguenza che, per ragioni di celerità, gli stessi sono costretti a disporre l'impiego di personale presso le cancellerie dei Tribunali per acquisire direttamente notizie aggiornate sullo stato dei procedimenti, distraendo, dunque risorse organiche dai compiti d'istituto...gli effetti negativi ora delineati in ordine all'attuale sistema organizzativo non determinano solo il prolungamento dei tempi...per l'adozione dei provvedimenti amministrativi ma si estendono anche alla reale incisività dei controlli preventivi sui possibili tentativi di infiltrazione mafiosa...si ritiene assolutamente indispensabile ed urgente la realizzazione di un collegamento tra i sistemi informatici in uso ai Ministeri dell'Interno e della Giustizia, che consenta la verifica in tempo reale dei dati inerenti lo stato dei procedimenti giudiziari, quali la richiesta di rinvio a giudizio, data delle udienze, estremi e dispositivi delle sentenze, pendenza di proposte per l'applicazione di misure».

Sarebbe auspicabile che il patrimonio informativo complessivo dei provvedimenti interdittivi emessi a carico di imprese sospette da tutte le Prefetture italiane venisse unificato in un unico *repository* informativo per poter accertare – in sinergia operativa automatizzata con altre basi dati pubbliche – se tali realtà continuano ad operare nel campo dei pubblici appalti sia in contratti sotto soglia sia attraverso modificazioni sapientemente condotte della denominazione sociale o attraverso il controllo di imprese consociate. In tale ottica potrebbero più facilmente emergere quegli indicatori di rischio che consentirebbero di individuare gli appalti sospetti da indagare in modalità assai approfondita non solo sotto il profilo dei documenti di gara presentati ma anche sotto quello dell'aggiudicazione e – prima ancora – della progettazione.

Scrivo al proposito il Prefetto di Caltanissetta¹⁰⁶:

«Altro elemento che concorre a ridurre l'efficacia, in sede di applicazione, della normativa di cui al DPR n. 252/98 è la mancata previsione dell'inserimento dei dati inerenti ai provvedimenti rilasciati dal Prefetto – attestanti la sussistenza di cause ostative nei confronti di soggetti di cui all'art. 2 del DPR 3.6.98 n. 252 – nella procedura informatizzata in uso al Centro Elaborazione Dati di cui all'art.8 della Legge 1 aprile 1981, n. 121. L'esigenza muove dalla circostanza che, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 7 del richiamato DPR, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazioni mafiose possono essere desunte non soltanto dalle risultanze processuali...ma, altresì, dagli accertamenti ispettivi disposti dal Prefetto o da quelli svolti nei confronti di ogni altro soggetto in grado di determinare scelte ed indirizzi dell'impresa...con la conseguenza che tali elementi, ove non acquisiti nel suddetto patrimonio informativo, impedirebbero alla Camera di Commercio di rimettere alla Prefettura-UTG la competenza al rilascio della documentazione antimafia richiesta. In assenza di un correttivo in tal senso, sotto il profilo giuridico

¹⁰⁶ Relazione citata.

si determina un'anomalia del sistema, in quanto, nel caso di avvenuto riscontro circa la sussistenza delle situazioni suddette nei confronti di un'impresa, la stessa può essere abilitata ad intrattenere rapporti con la P.A. da parte della Camera di Commercio per lo svolgimento di attività che non rientrano, in base alla tipologia del provvedimento da rilasciare ovvero al valore economico del contratto, tra le ipotesi per le quali è necessario acquisire le informazioni prefettizie».

Appare ovvio – come dimostrato in altra parte di questa relazione – che l'aspetto corruttivo trovi maggiore spazio dove si situa una bassa specificità dei procedimenti ed un'elevata transattività delle operazioni; questa circostanza abilita a considerare che l'area di maggiore rischio nell'inquinamento degli appalti si situa sicuramente in situazioni locali di basso valore economico più che dove l'importanza dell'appalto richiama un'elevata soglia di attenzione e di controlli.

Queste considerazioni spingono non solo a mantenere alta la soglia dei controlli sugli appalti di rilevante interesse ma anche a diffondere progressivamente verso il basso i meccanismi di *intelligence*, prevenzione e repressione che sono stati pianificati per le c.d. grandi opere auspicando il coinvolgimento di adeguate risorse intellettuali e un ruolo di elevato impatto della leva tecnologica informatica nella cooperazione tra domini applicativi differenti delle varie amministrazioni. Secondo un moderno modello analitico – di cui si da conto nel capitolo sull'analisi delle imprese edili di Favara (AG) – è quindi necessario raggiungere in tempi assolutamente brevi il consolidamento di una base informativa globale nella quale possano confluire sia i dati che provengono dai sensori sul territorio sia tutti i prodotti di analisi delle attività preventive ed investigative esperite nel passato in modo tale che dal confronto con i parametri attesi di normalità possano emergere con immediatezza i comportamenti imprenditoriali asincroni meritevoli prima di approfondimento cognitivo e poi, se del caso, di vere e proprie indagini preliminari.

La Commissione auspica che il patrimonio informativo sugli appalti, nel rispetto delle regole procedurali vigenti, sia reso pienamente fruibile ai decisori finali degli apparati preventivi, al fine di raggiungere le finalità di bonifica dell'inquinamento mafioso che tutti si augurano e che, dopo molti anni di inerzia, l'attuale normativa stimola, prevede e consente.

Questo significa porre in essere un processo di armonizzazione dei dati posseduti, eliminando le ridondanze ed esplicitando una metodologia di analisi univoca e razionale delle risultanze, onde evitare che si manifesti un'eccessiva complessità nelle operazioni di raccolta del dato, di elaborazione dell'informazione e di diffusione del referto, lamentata dal Presidente dell'ANCE in sede di audizione.

Il risultato atteso è che si possa intervenire per tempo non assumendo rapporti economici con imprese sospette e rescindendo immediatamente quelli che evidenziano problematiche di inquinamento mafioso nella prassi cantieristica, senza dover attendere i lunghi anni tipici del procedimento penale.

La rete di monitoraggio sta adesso muovendo i primi passi e conseguendo i primi risultati, come peraltro testimoniato dai Prefetti delle province interessate alle grandi opere; è probabile che dall'esperienza in corso debbano essere tratti opportuni *feed-back* per affinare lo strumento e per meglio definire i compiti delle singole componenti istituzionali.

Si renderà anche necessario comprendere se le risorse organizzative allocate per questo scopo siano sufficienti ad esaudire il compito o se siano necessari dei riallineamenti, al fine di evitare che talune strutture – e ci si riferisce in particolare ai Gruppi Interforze presso le Prefetture – corrano il rischio di assumere valenze più nominalistiche che operative.

In questo senso, stante anche la sostanziale monotematicità¹⁰⁷ espressa negli ultimi anni dalle Direttive Generali per l'attività amministrativa e per la gestione del Ministro dell'Interno, per quanto attiene i compiti della Direzione Investigativa Antimafia, potrebbe essere finalmente rivista la missione di questo ultimo organismo¹⁰⁸, incardinandola prevalentemente sul controllo delle infiltrazioni mafiose negli appalti e stabilendo in materia precise ed efficaci regole di primazia sulla titolarità del compito – quale Servizio Centrale di P.G. specializzato – e di cooperazione e di concreto interscambio informativo con le Forze di Polizia nazionali ed estere e con il sistema D.N.A./D.D.A.

Più volte e da più parti, nei lavori della Commissione, è emersa la necessità di esaminare ed eventualmente proporre una ridefinizione dei compiti della D.I.A. La soluzione prospettata presenta i vantaggi di aderire sostanzialmente alla strategia esistente del comparto interforze e, al contempo, di salvaguardare il patrimonio di esperienze e di risorse umane conseguito nel tempo, razionalizzando in maniera ottimale l'impiego delle forze su un fronte operativo che si presenta assai vasto e tale da non poter essere affrontato in maniera dispersiva e disomogenea sul territorio.

La stessa rete di monitoraggio richiede, con ogni possibile certezza, l'esistenza di un attore cardine totalmente dedicato, che serva da volano per le attività di coordinamento dei numerosi impegni e consenta di esplicare al massimo le potenzialità previste per la parte di *intelligence* centrale e per il supporto ai Gruppi Interforze presso le Prefetture, onde evitare che, nel grande mare dei molteplici impegni delle Forze di Polizia e della D.I.A. stessa, talune prospettive rimangano a livello embrionale.

A questo si aggiunge la necessità di seguire le investigazioni complesse che, sotto il profilo giudiziario, nascono dalle attività di monitoraggio; investigazioni che richiedono una particolare sensibilità e necessitano di una visione integrata – anche transnazionale – di tutto lo scenario.

A tale proposito scrive la DIA¹⁰⁹: «*In tale contesto, ulteriori elementi sintomatici del crescente assorbimento, da parte degli organismi territoriali di polizia, della metodologia d'intervento surrichiamata e, so-*

¹⁰⁷ Per il 2004: Obiettivo Operativo A.7.1 monitorare gli appalti pubblici relativi alle c.d. «21 grandi opere» per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nell'ambito delle competenze del ministero dell'interno.

¹⁰⁸ La missione della DIA è attualmente regolata dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.

¹⁰⁹ Relazione al Parlamento per il 1° semestre 2005.

prattutto, della consapevolezza maturata dagli investigatori in ordine alle maggiori possibilità operative che, obiettivamente, consente lo strumento dell'accesso, sono testimoniati dalle iniziative assunte da taluni Centri Operativi DIA ed autorizzate dalle Autorità ed Organi competenti, relative all'avvio delle c.d. «intercettazioni preventive» ex art. 226 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, scaturite proprio dallo sviluppo e dalla adeguata valutazione di elementi conoscitivi concernenti soggetti facenti parte di compagini societarie sospettate di essere collegate al crimine mafioso, acquisiti a seguito di accessi presso cantieri di Grandi Opere allocate in Calabria e Piemonte».

In quest'ottica andrebbero mantenute, potenziate e rifocalizzate tutte le strutture centralizzate e periferiche della Direzione Investigativa Antimafia al fine di implementare uno strumento territorialmente diffuso e capace di raccordare potenzialità di *intelligence*, di investigazione e di rapporti internazionali con organi paralleli di polizia nell'ottica globale dello specifico contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti.

Peraltro, in questa ottica, la stessa premessa alla relazione semestrale D.I.A. per il primo semestre 2004 esplicita che è in atto un'ottica di omogeneizzazione dei vari rapporti sullo stato della sicurezza predisposti dal Ministero dell'Interno per la sua attività istituzionale nell'asserito fine di *«assicurare una compiuta uniformità dei criteri di redazione e di presentazione delle relazioni...in un unico Rapporto, una sorta di Testo Unico sullo Stato della Sicurezza, che diverrà un contenitore formale dei diversi elaborati prodotti. In tale prospettiva, i lavori di analisi in ordine ai fenomeni criminali di competenza di questa Direzione...troveranno espressione nei contributi che verranno offerti al Gruppo di lavoro interforze... presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, per la stesura del documento attinente alla situazione della criminalità organizzata in Italia...Premesso quanto sopra, il presente elaborato ... focalizza l'attenzione sugli aspetti emersi nel primo semestre 2004 anche alla luce dell'obiettivo strategico e di quello operativo affidati alla DIA per il corrente anno»*¹¹⁰.

Nella medesima relazione si riporta: *«La sintesi statistica dell'attività di monitoraggio effettuata a livello centrale dall'Osservatorio Centrale sugli appalti può essere così riassunta:*

- Monitorate n. 18 società;*
- Redatte n. 304 schede su società collegate alle monitorate;*
- Controllate, attraverso atti archivio e sistema informatico d'indagine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (SDI) n. 638 persone fisiche».*

Anche per il secondo semestre 2004 la Direzione Investigativa Antimafia nella sua relazione al Parlamento dimostra una forte focalizzazione

¹¹⁰ Relazione Semestrale della DIA per il primo semestre 2004.

sul sistema appalti e tende a mettere in evidenza un *trend* costante dei controlli sulle Grandi Opere:

«In merito poi al monitoraggio delle imprese impegnate nella realizzazione della c.d. «Grandi Opere», l'attività svolta dall'Osservatorio Centrale sugli Appalti è stata rivolta principalmente a quelle imprese operanti nelle zone del Paese in cui è più insidiosa la minaccia criminale sull'ordine economico nazionale. ...Con riferimento all'attività di informazione e di addestramento... si è ritenuto opportuno e proficuo intensificare vieppiù gli sforzi nell'area addestrativa con il chiaro intento di pervenire ad un rapido assorbimento delle metodologie operative da parte degli Organi Territoriali, nella ferma convinzione che la funzionalità del complesso sistema di monitoraggio e di controllo delle c.d. «Grandi Opere» – incentrato, a livello periferico, sul perfetto raccordo funzionale tra Prefetture-U.T.G. e Gruppi Interforze, nonché, in sede centrale, tra DIA e Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza – non possa prescindere anche da un'accurata pianificazione addestrativa, in grado di generare in tutti gli operatori interessati l'indispensabile condivisione delle iniziative, stimolandoli, nel contempo, al raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto non può essere sottaciuto il contributo che la DIA ha offerto anche alle attività addestrative programmate dal Ministero dell'Interno, proprio a favore dei funzionari di Prefettura Coordinatori dei Gruppi Interforze presso gli U.T.G... Infatti, la partecipazione di Ufficiali della DIA, responsabili del settore relativo al controllo degli appalti, ai seminari succitati si è rivelata di straordinaria utilità per stabilire un contatto diretto con i funzionari coordinatori dei Gruppi Interforze sul territorio, nonché per avviare un esame congiunto delle concrete problematiche emerse in sede di avvio del complesso sistema di controllo, allo scopo anche di tracciare «linee guida» comuni e di pervenire ad un'auspicata «standardizzazione» delle procedure. Inoltre, nel semestre in argomento, in esecuzione delle direttive impartite dal Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della P.S., è stato programmato e svolto un ulteriore corso a favore del personale delle Prefetture incaricato di assicurare la piena funzionalità telematica tra gli U.T.G. e l'Osservatorio Centrale sugli Appalti istituito presso la D.I.A.. Al corso, che ha consentito – tra l'altro – di completare l'addestramento degli operatori in servizio presso tutte le Prefetture allocate nelle regioni «Obiettivo 1», hanno partecipato 22 frequentatori».

La creazione di una struttura specializzata interforze, integralmente e formalmente finalizzata al contrasto delle infiltrazioni mafiose degli appalti, andrebbe a:

- incrementare in maniera notevole la valenza quantitativa e qualitativa della precitata attività di monitoraggio e di *intelligence* preventivo;
- migliorare il coordinamento del quadro investigativo, che, in atto, è perturbato da molteplici deleghe delle DDA a diversificati Servizi Centrali di P.G.¹¹¹;

¹¹¹ Vedasi le problematiche verificatesi in ordine alle deleghe di indagine sulla Salerno-Reggio Calabria.

– costituire, come valore aggiunto, un segnale preciso di attenzione all'importanza critica del settore, incardinando finalmente una struttura territorialmente diffusa con capacità di adeguato livello e non distolta da molteplici obiettivi di ordine operativo.

Una volta costruito un solido strumento organizzativo dei controlli e delle investigazioni, dotato delle migliori metodiche di analisi dei riscontri, si manifesterà progressivamente l'effetto preconizzato dal Prefetto di Palermo: *«In questa ottica, i Protocolli di Legalità...costituirebbero, allora sì, un utile strumento di intervento e verifica sul territorio, integrando il sistema ora descritto»*¹¹².

Si avrebbe allora concretizzato un integrato ed efficace sistema di controllo, più volte evocato dal Ministro Lunardi:

*«Controlli legittimi, efficaci e non puramente formali, in ordine al corretto e legittimo utilizzo delle risorse finanziarie interessate, diretti altresì ad accertare in tempo reale ogni deviazione dalla legalità»*¹¹³.

La materia dei protocolli di legalità è ampia e difficile, poiché si tratta di individuare in qualche modo delle clausole di gradimento delle imprese, clausole collegate alla finalità di assicurare l'aggiudicazione regolare dell'appalto e, successivamente, lo svolgimento regolare dei lavori intrapresi. Sostanzialmente, si richiede alle aziende un'attestazione su particolari profili di rischio e, quindi, di esistenza di pressioni criminali, di situazioni di collegamento e controllo occulti da parte di altre aziende; tali impegni si vanno a sommare a vincoli a non cedere il subappalto ad imprese che hanno partecipato alla gara per evitare la creazione di un sistema di spartizione.

In taluni casi, il protocollo di legalità si inserisce come metodo di preselezione delle imprese: nel Comune di Napoli, il protocollo richiede che le società, prima dell'aggiudicazione, accettino la preconditione di denunciare i tentativi di infiltrazione, in modo tale che, in caso di violazione di tale dovere, verrebbe meno quel rapporto fiduciario che è presupposto stesso dell'aggiudicazione del lavoro.

Si tratta poi di coniugare la previsione di queste clausole con la loro effettiva efficacia nel contesto reale; efficacia sulla quale esistono dubbi¹¹⁴, se il Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, prof. Garri, ha potuto affermare:

*«Qui ci sono le mode: ci sono le mode dei protocolli di intesa e ci sono le mode degli osservatori. C'è poi una terza moda, quella dei protocolli di legalità; prima li facevano solo le Prefetture, adesso li fanno pure i Comuni. È il concetto della confessione che viene in rilievo come uno dei possibili strumenti»*¹¹⁵.

¹¹² Relazione alla Commissione del febbraio 2004.

¹¹³ *La Città – Quotidiano di Salerno e Provincia*, del 05.06.2004.

¹¹⁴ Dubbi manifestati anche dal dott. Lembo della DNA nella sua già citata audizione.

¹¹⁵ Audizione del 25 marzo 2004.

Sullo specifico la Commissione evidenzia che i protocolli di legalità non costituiscono che una parte della globale azione di contrasto all'infiltrazione mafiosa e che in tale ottica deve essere valorizzata la loro diffusione, così come avvenuto per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, per l'Autostrada e la zona industriale di Catania, per l'aeroporto di Comiso e per il Porto di Civitavecchia, solo per citare alcuni esempi di iniziative a favore della legalità degli appalti in cui si è manifestato il diretto supporto del Presidente della Commissione.

In effetti, così come abbiamo segnalato la negativa tendenza dell'imprenditoria a evocare una sorta di impossibilità a resistere in assenza di un forte supporto statale, esiste anche l'opposta tentazione di spostare a carico della società civile gli oneri che invece debbono essere propri della *potestas* statale, sostituendo tendenze movimentistiche e pattizie del sociale alle attività istituzionali o pretendendo che l'associazionismo detti le linee operative generali; quasi che tutto ciò che promana dallo Stato sia in natura infetto dei germi dell'inefficienza e della radicale lontananza dai problemi reali, mentre tutto ciò che promana dalla «società»¹¹⁶ sia *in re ipsa* buono.

Si dà luogo in questo contesto allo sviluppo di una sorta di oscuro nodo psicologico irrisolto all'interno del quale lo Stato, novello Bellerofonte, deve comunque cedere nella sua pretesa organizzatrice rispetto a realtà subordinate che pretendono di incanalare il flusso dell'azione di contrasto ai fenomeni corruttivi e criminali su vie autonome¹¹⁷.

Un tale rivolgimento strutturale, qualunque ne siano le motivazioni, appare inaccettabile.

Il fondamento costante dello Stato, infatti, consiste nella trascendenza oggettiva del suo principio, cioè del principio della sovranità, dell'autorità e della legittimità, differenziandosi da qualsiasi unità di fatto, da qualsiasi forma di associazione naturalistica o di diritto naturale, da ogni aggregazione determinata da fattori sociali o economici, biologici, utilitaristici e eudemonistici.

Lo Stato non si costituisce come inevitabile, quasi doloroso complemento della società, solo laddove essa non arrivi manifestamente a gestire il proprio equilibrio nel conflitto di interessi contrapposti.

La sfera propriamente politica si definisce con valori ideali, spesso dolorosamente antiedonistici, che la staccano nettamente dall'ordine dell'esistenza naturalistica e vegetativa; i veri fini politici sono in gran parte autonomi – non derivati – e si legano ad interessi ed ideali diversi da quelli della pura economia, rimandando ad una dimensione superiore e ad un distinto ordine di dignità.

¹¹⁶ Ed anche qui andrebbe distinto il volto della società civile, che vive, lavora e produce dalla maschera della sua virtualizzazione nei paradigmi ideologici e partitici, ove spesso vive un diverso «popolo» con interessi assai spesso divergenti dal popolo reale.

¹¹⁷ Sulla profondità archetipica dei contrasti tra realtà giusnaturalistiche e istituti legati all'*imperium* statale vedasi J.J. Bachofen, *Il Matriarcato*, Einaudi 1988.

La legittimazione più alta di ogni ordine politico sta in una dimensione anagogica; cioè nel suo coltivare, suscitare e sorreggere le disposizioni del singolo ad agire e pensare, a vivere e, se necessario, lottare ed eventualmente morire in funzione di qualcosa che trascende l'egoismo individualista.

In questo consiste il nucleo vivente della «questione morale», che, anche recentemente, il Presidente della Commissione ha ritenuto di dover sollevare come elemento fondante di riflessione politica, dopo gli arresti operati in Calabria dalla D.I.A. nei confronti dei Sindaci e degli amministratori collusi.

L'antitesi vera nella dignità della potestà statuale è quella esistente fra un sistema nel quale l'economia e le fazioni sono sovrane, qualunque sia la forma che esse rivestono, e un sistema in cui esse sono subordinate a fattori extraeconomici ed extrapartitici, entro un ordine assai più vasto e complesso, regolato dal principio di organicità e tale da conferire alla vita umana un senso profondo e da permettere lo sviluppo delle potenzialità più alte di essa.

La politica è, quindi, sovrana sull'economia ai fini dell'imposizione di limiti e di freni a processi che sembrano divenuti onnipotenti e minacciano di porsi come distruttivi, sia pure dovendo anteporre pesanti barriere a talune tendenze centrifughe del libero mercato; così come già la Commissione ha operato in passato, non risultando aliena da critiche, in materia di limiti alle possibilità di subappalto.

In questo senso, il rimedio alle patologie criminali dell'economia non consiste nella mera sollevazione dialogica del problema mafioso, né nell'esclusiva ricerca di *memoranda of understanding* tra le parti sociali, accordi spesso falsati ed avvelenati *in nuce* da una prospettiva meramente nominalistica¹¹⁸, ma si riferisce ad una crescita della legalità che passa attraverso l'assunzione di responsabilità e di dignità esistenziale dei singoli uomini e, in primo luogo, tramite l'effettiva efficienza delle istituzioni e l'efficacia delle leggi.

Esse, a fronte di una criminalità aggressiva e di un circuito economico estremamente dinamico, debbono contemplare più forti restrizioni, anche proattive, all'arbitrio individuale ed associativo.

Come si evince dall'analisi degli ampi riscontri disponibili, la strategia del contrasto all'infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti, per conseguire adeguati effetti di efficacia, deve porsi come un processo difensivo integrato e potente, atto a conseguire la neutralizzazione dei disegni criminali nelle primissime fasi della loro attivazione.

Il controllo globale del sotteso scenario amministrativo, economico ed imprenditoriale richiede, quindi, non solo l'esame accurato delle com-

¹¹⁸ Ci si riferisce alla testimonianza, resa all'Assise di Siracusa, di un imprenditore che, recatosi in un Istituto Bancario, a richiedere delle condizioni di prestito di favore in virtù di protocolli di intesa firmati il giorno precedente, si sentì rispondere che il prestito non era erogabile e che il protocollo era stato firmato dalla Banca per ragioni «politiche», alle quali non si connetteva alcun riferimento reale, ma solo mediatico.

ponenti e delle metodologie aggressive nei loro fattori caratterizzanti, così come traspaiono dalla prassi criminale, ma anche un'analisi costante ed impietosa del contesto di difesa della legalità, che viene progressivamente dispiegato in contrapposizione.

I fattori caratterizzanti il dispositivo di contrasto – come, del resto, quelli dell'*humus* criminale che si intende aggredire – sono essenzialmente di ordine giuridico/culturale, organizzativo e funzionale e devono trovare un'armonica sintesi operativa nello scopo finale di neutralizzazione controllata di una vasta gamma di sollecitazioni devianti, che emergono quali fattori, alle volte elusivi, di disequilibrio del delicato e per certi versi fragile sistema di aggiudicazione e realizzazione degli appalti pubblici.

Dalle qualificate riflessioni recepite dalla Commissione nei suoi lavori emerge chiaro che ogni tentativo di corazzare il sistema giuridico degli appalti con norme severamente limitanti produce, irrimediabilmente, una perdita di efficacia del processo produttivo e corre il rischio di strutturare paradigmi legislativi scarsamente aderenti all'evoluzione anche internazionale degli istituti economici; come peraltro si evince nella disamina, ancora iniziale, sui rischi/benefici della figura del *general contractor*.

Difendere i pubblici appalti dall'aggressione della criminalità organizzata significa, dunque, progettare e concretizzare un processo flessibile e credibile, che tenga conto di tre fasi critiche:

- la percezione della minaccia;
- la valutazione/decisione in ordine alle contromisure;
- la capacità attuativa di una reazione adeguata.

Si può, con ogni ragionevole certezza, affermare che l'efficacia reale della strategia difensiva è essenzialmente correlata allo spazio temporale che intercorre tra la percezione dell'attacco criminoso e l'esecuzione dell'appropriata reazione dell'apparato pubblico: ne consegue che il principale attuale fine strategico del complesso *network* di monitoraggio e vigilanza sui pubblici appalti consista nell'affinare ed estendere le proprie capacità difensive in vista di un livello di risposta ottimale, nel quale la percezione della minaccia, la valutazione/decisione e la reazione appropriata si manifestino quasi simultaneamente, in modo tale che l'intero processo non presenti angoli morti e punti di debolezza e potendo così raggiungere la neutralizzazione dei disegni criminosi senza esitazioni e senza debolezze di ordine strutturale.

Nella prima fase della percezione, la pratica investigativa dell'analisi criminale ha ormai standardizzato un ampio insieme di fattori critici e di correlati indicatori – taluni assolutamente espliciti, altri dipendenti dal progressivo affinamento cognitivo dell'esperienza degli operatori nel lavoro analitico – che consentono di rilevare l'effettiva o probabile presenza criminale dietro le quinte degli appalti. Risulta evidente come l'attitudine percettiva dello strumento di contrasto sia tanto più efficace, quanto più vaste siano le attività ricognitive sul territorio e quanto maggiore sia la

diffusione di specifici sensori nei diversi livelli su cui si articola il contesto¹¹⁹.

In quest'ottica emerge immediatamente la necessità, sulla base di un opportuno *feedback* operativo mutuato dalle recenti esperienze reali, di minimizzare le ridondanze e le sovrapposizioni interne al *network* di monitoraggio, al fine di rendere pulito lo strumento e di massimizzarne l'efficacia, verificando se bastino i normali processi di coordinamento o se si richiedano, allo scopo, precisi indirizzi regolamentari o legislativi.

Rimane ovvio che un'attività ricognitiva inconsapevole e dispersa – in termini di spazio e di tempo – non potrà mai cogliere gli stessi risultati di un processo informativo metodologicamente cosciente e tematicamente concentrato, anche in termini di controllo particolareggiato dello specifico «metaterritorio», che non consiste solo di cantieri e di documentazioni di gara ma di tutto ciò che è correlabile all'interazione tra criminalità e pubblico appalto, in termini di strutture, relazioni e servizi.

Alla percezione del tentativo di infiltrazione criminale dovrebbe seguire l'immediata valutazione dei suoi fattori caratterizzanti – in termini di intensità, localizzazione, individuazione, pericolosità e momento dinamico – al fine di decidere le misure di neutralizzazione appropriate.

Ne consegue che la fase finale della reazione tecnica debba possedere indubbie valenze di congruità e di geometrica valenza dimostrativa, anche in sede di riesame, onde inabilitare l'avversario senza prestarsi ad ambivalenze di ordine interpretativo, come più volte verificatosi in tema di negazione di certificazioni prefettizie antimafia.

È necessario quindi puntare a potenziare il raccordo informativo tra i centri di responsabilità e ad incrementare la professionalità degli analisti, in modo da diminuire le esitazioni operative ed abbattere i tempi di attraversamento delle procedure di contrasto, elementi, questi, che costituiscono il reale valore aggiunto di tutto lo schema generale.

Una strategia per l'assicurazione della legalità degli appalti positiva e normale non è quindi solo correlata all'emissione di norme e alla realizzazione di strutture *ad hoc* ma deve superare i tipici nominalismi di certa cultura giuridica per divenire specifica, immediata, coerente e fattivamente energica.

La strategia è specifica quando offre un modello di reazione commisurato al rischio aggressivo e alla reale dinamica dei gruppi criminali, senza eccedere in complessi imbrigliamenti del libero mercato, che non solo sono poi facilmente aggirabili ma manifestano anche problematiche accessorie sullo stesso contesto economico sano, come sembra emanare da talune proposte eccessivamente legate ad un criterio dirigistico e meccanicistico dell'economia.

È necessario, però, subito premettere che, in taluni gangli vitali del processo decisionale ed esecutivo dei pubblici appalti, deve essere garan-

¹¹⁹ Nel Rapporto sulla sicurezza per il 2004 si ricorda: «L'analisi di ogni fenomeno sociale richiede chiarezza d'intenti, cautela d'interpretazione ed impiego di strumenti corretti e sempre più dedicati e specifici nella costruzione del dato».

tita una maggiore penetrazione dell'azione pubblica e, in specie, deve essere pensato un potenziamento responsabile dei poteri prefettizi.

Lo schema di contrasto possiede il requisito dell'immediatezza quando la reazione scatta in modo armonico, naturale e rapido, non ponendosi, quindi, con i criteri, purtroppo diffusi, dell'eccezionalità.

Il poter applicare tecniche di neutralizzazione quando l'infiltrazione è ancora in sviluppo nelle sue fasi prodromiche, ad esempio nelle procedure di emissione dei bandi di gara e nell'aggiudicazione dei medesimi, appare un momento qualitativamente più elevato di un successivo intervento giudiziario di sequestro dell'opera, i cui tempi lunghi non sono sempre coerenti con il fine generale di prevenzione che sarebbe atteso.

La strategia sarà coerente quando diverrà un *habitus* costante della cultura e della prassi amministrativa, cioè quando l'intero sistema dei poteri delegati avrà l'energia e la capacità di governare dinamicamente e senza incertezze il processo difensivo della legalità negli appalti in aderenza e non in successione ad ogni minaccia nascente.

Un processo di difesa non perfettamente integrato mostra, al contrario, diverse e significative lacune funzionali: la percezione della minaccia diviene anticipata ed illusoria oppure limitata e troppo ritardata rispetto alla pericolosità degli eventi, sì da raggiungere la nozione di concretezza di un rischio quando ormai il danno si è realizzato.

Vale la pena di ribadire come, una volta consentito il radicamento anche parziale dell'impresa mafiosa o del meccanismo estorsivo, divenga poi difficile la bonifica del circuito inquinato, sino a dover affrontare persino documentate e plateali resistenze anche da parte della società civile.

Essa, tragicamente, vede nell'azione economica mafiosa una reale fonte di lavoro e di mantenimento, che, in un'estrema inversione di valori, lo Stato, invece, non garantisce, anzi sottrae nel limitare l'azione delle aziende indagate.

Quando i rapporti economici sono stati profondamente sconvolti dalla presenza della criminalità organizzata, è sicuramente arduo perseguire la restaurazione di un equilibrio legale, come paradigmaticamente traspare dalla storia dei lavori pubblici in Sicilia e nel territorio campano dominato dalla camorra.

Naturalmente, il criterio della rapidità percettiva non è sufficiente per assicurare il voluto livello qualitativo della rete di monitoraggio e di prevenzione, essendo ancora possibile che l'attenzione si vada sviando su dettagli irrilevanti o fuorvianti dal contesto criminale, sì da permettere invece alle dinamiche più virulente di agire indisturbate.

Nell'affrontare le molteplici distorsioni del contesto, deve dunque essere stabilita una chiara priorità delle soglie di interesse.

La seconda fase della valutazione/decisione deve essere sorretta da un meccanismo decisionale coerente ed adeguato, ciò allo scopo di evitare scelte non paganti tra le possibili misure di contrasto, andando così a produrre una reazione inadeguata, disomogenea, costosa se eccessiva e disastrosa se debole.

Per quanto emerga chiaramente nelle linee guida legislative e regolamentari vigenti che il processo di contrasto debba scorrere unitario, integrato, fluido, costante e potente, numerose interferenze, sia soggettive che oggettive, possono intervenire a frammentarne lo sviluppo.

Il ciclo virtuoso della vigilanza sui pubblici appalti si deve concentrare nell'eliminazione di queste interferenze, operando, innanzitutto, sui fattori interni costituiti dalle risorse umane dedicate.

Risulta infatti chiaro che gli aspetti esterni, organizzativi e tecnici, sono dipendenti nella loro reale efficacia al controllo dei fattori interni.

In questa dimensione, appare importante citare la necessità di un continuo sforzo culturale e formativo che crei negli operatori un'elevata capacità di autonomia cognitiva, di indipendenza di giudizio, di valutazione e di decisione, in modo tale che l'analisi del mondo fenomenico filtri solo i particolari significativi e non si disperda nella routinaria classificazione di aspetti irrilevanti.

Questa «centralizzazione intellettuale» degli obiettivi dell'azione serve a non cadere vittime dell'inevitabile suggestione negativa a ritenere ingovernabili i sistemi complessi, specie laddove il reticolo delle relazioni emergenti sia di difficile razionalizzazione.

L'attitudine a questo tipo di analisi specifica deve condurre ad una forte flessibilità di giudizio e di intuizione, che si plasmi direttamente sulle situazioni, senza rigidità di schematismi interpretativi.

Si tratta di assumere un atteggiamento reattivo altamente dinamico, che fluisca in costante sinergia e sintonia con i mutamenti dell'attività osservata, così come preconizzato dal Prefetto di Palermo nelle sue citate e puntuali riflessioni.

Questo significa preconstituire istituti e procedure che vadano molto più avanti di una semplice «guardiania», sia pure qualificata, dei cantieri o, in campo amministrativo, dei semplici controlli *ex post* di legalità sulle gare e le assegnazioni.

Come già accennato, bisogna porsi progressivamente, ma decisamente, in discontinuità operativa con le desuete metodologie dei controlli saltuari e a campione, presupponendo una visione globale e ciclopica dell'intero scenario, all'interno del quale un dato non significativo su un appalto può costituire l'elemento privilegiato di riscontro critico della creazione di un cartello illegale in diversa procedura.

Attesa la notevole mobilità aziendale che si rileva dai dati dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, gli appalti costituiscono un *continuum* e non una serie casuale di elementi discreti; per cui è ben possibile far emergere il parametro deviante non solo, come raramente accade, per la sua significativa distanza dalla norma statistica ma anche in ragione

dello studio dei comportamenti economici mutevoli all'interno del complessivo dinamismo delle aggregazioni imprenditoriali ¹²⁰.

L'attenzione analitica ai pubblici appalti richiede una costante presa di contatto con la realtà degli enti pubblici e dei cantieri, presa di contatto che deve essere fluida ma costante e non soffocante: per usare un'immagine plastica di un antico trattato cinese, si deve richiamare l'immagine di un neonato che, per quanto creatura soffice, può aggrapparsi ad un oggetto con una presa così intensa da apparire sproporzionata all'età e alla mole ¹²¹.

È stato più volte ricordato che la massima pericolosità dell'infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti si realizza quando essa viene scoperta solo successivamente al consolidamento della sua presenza.

Le azioni repressive successive non potranno, comunque, evitare il danno economico per la P.A. e, fattore ancora più decisivo, l'avvenuto turbamento delle regole di mercato del tessuto imprenditoriale.

L'azione di contrasto deve dunque situarsi assai prima, andando a stabilire punti di controllo efficienti sulle primissime fasi prodromiche del disegno criminale – pensiamo al meccanismo delle certificazioni aziendali S.O.A. –, vanificando immediatamente la strategia avversaria e conducendo nel vuoto il meccanismo parassitario prima che raggiunga una consistenza sensibile.

Estraniare dalle gare di appalto le società sospette, disarticolare e denunciare i cartelli imprenditoriali e/o imprenditorial/mafiosi, identificare e rimuovere dal cantiere le presenze criminali ¹²², rendere estremamente difficoltosi i noli illegali in favore di imprese inquinate costituiscono i paletti operativi di un'azione dinamica che tenda, sia pure con forme apparentemente soffici e senza necessità di presidi di natura militare, a riguadagnare il «metaterritorio» degli appalti ad una sfera di tutela globale.

Nel prospettare alcune modifiche normative che si rendono necessarie per superare talune difficoltà dell'attuale sistema, modifiche delle quali si è dato sufficiente commento, si deve comunque ricordare che la priorità emergente consiste nella verifica dell'efficacia reale dell'impianto dinamico del meccanismo di contrasto, senza la quale le norme, per quanto puntuali, rischiano di assurgere a vuote formule nominalistiche.

In sostanza, la rete di monitoraggio deve trovare un progressivo consolidamento delle sue estrinsecazioni pratiche in un'opera di controllo altamente fattiva, proattiva ed estesa, tale da non lasciare spazi di movimento alle nascenti intenzioni criminali.

Questa finalità di consolidamento potrà richiedere l'allocazione di ulteriori risorse umane e tecniche, parallelamente all'estensione di una rete integrata e sempre più fitta di sensori, secondo metodologie adeguate e

¹²⁰ In questo senso, taluni scetticismi sull'uso di tecniche analitiche e statistiche nell'ambito criminale, spesso ripetuti, anche autorevolmente, costituiscono solo un banale luogo comune.

¹²¹ Ci si riferisce al *Tao Te Ching* di Lao Tze.

¹²² Spesso sintomo dell'estorsione soggiacente.

coerenti con le situazioni. La misura del progressivo aumento di efficacia del dispositivo costituirà un campo privilegiato per l'azione di controllo della Commissione, in termini di verifica dell'efficacia e della congruità dei pubblici poteri nella lotta al crimine organizzato.

1.11 *Il problema del credito alle imprese*

L'analisi sulle problematiche imprenditoriali negli appalti non sarebbe completa se mancasse di prendere in considerazione il rapporto tra le imprese e le banche, che costituisce un importante anello nella catena del valore che abbiamo tentato di descrivere come modello architetturale per la progressiva bonifica delle dinamiche di inquinamento mafioso della sfera economica. In questo contesto appare di grande rilevanza un'analisi delle tendenze a breve termine nel contesto finanziario e creditizio.

«Basilea 2» è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche dei paesi aderenti in base al quale gli istituti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del *rating*.

Gli accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito nel 1974 dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati.

I paesi membri attuali del Comitato sono Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Il Comitato opera in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali (*Bank for International Settlements*, BIS¹²³), con sede a Basilea; trattasi di un'organizzazione internazionale che ha finalità di promozione della cooperazione fra le Banche Centrali per perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.

Le linee guida e le raccomandazioni del Comitato sono destinate alle Autorità nazionali allo scopo di sollecitare disposizioni operative che tengano conto sia delle realtà dei singoli Stati che di un approccio comune e standardizzato al credito.

Nel 1988 il Comitato di Basilea introduceva il sistema di misurazione del capitale, stabilendo l'obbligo per le banche di accantonare capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività.

A tale primo accordo, comunemente chiamato «Accordo di Basilea sul Capitale», hanno aderito le autorità centrali di oltre 100 paesi.

Il predetto accordo del 1988 – nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni successivi – veniva ritenuto poco sensibile ai diversificati contesti in quanto fissava una quota di accantonamento troppo elevata per le

¹²³ www.bis.org.

controparti poco rischiose e, allo stesso tempo, insufficiente per le controparti caratterizzate da significativi indicatori di rischio.

Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea pubblicava il documento *The New Basel Capital Accord* per definire una nuova e più efficiente regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche. Il documento definitivo è stato rilasciato nel giugno 2004 e dovrà essere recepito in legge nei singoli stati (in Europa sarà recepito con una direttiva comunitaria che aggiorna la direttiva del 2000 sul sistema bancario). Il nuovo accordo entrerà in vigore alla fine del 2006 per le banche che adotteranno il sistema «IRB (*internal rating*) Base» e l'anno successivo per quelle che adotteranno l'approccio «IRB Avanzato».

L'*internal rating* è «un insieme strutturato e documentabile di metodologie e processi organizzativi che permettono la classificazione su scala ordinale del merito di credito di un soggetto e che quindi consentono la ripartizione di tutta la clientela in classi differenti di rischio a cui corrispondono diverse probabilità di insolvenza»¹²⁴.

Il nuovo accordo, detto «BASILEA 2», si articola su tre pilastri:

- i Requisiti patrimoniali minimi. Si tratta, in sintesi, di affinare la misura prevista dall'accordo del 1988 che richiedeva un requisito di accantonamento dell'8% tenendo conto del rischio operativo (nuovo requisito) e del rischio di mercato. Per il rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei requisiti. Le metodologie più avanzate consistono in sistemi di *internal rating*, allo scopo di garantire una maggior sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo. La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d'insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate;

- il ruolo della vigilanza delle Banche Centrali, che, in ragione delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, si potranno muovere con maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi;

- la disciplina del mercato attraverso l'editazione di regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui profili di rischio e sulla loro gestione.

Sul documento originario di "Basilea 2" sono stati rilevati diversi aspetti critici che hanno adombrato possibili ricadute negative, ad esempio per quanto attiene un aspetto di distorsione nella competizione tra banche, dovuta al fatto che i piccoli istituti non potranno utilizzare le metodologie più avanzate e quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi gruppi solo tenendo conto del fatto che diverrà necessario avere a disposizione un sistema avanzato di *datawarehousing* dei dati storici.

La conseguenza negativa più sostanziale è comunque legata alla probabile penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese in-

¹²⁴ Definizione dell'ABI riportata in www.sesa.it.

dotto dal sistema dei *rating* interni; tale effetto si amplifica nei periodi di rallentamento economico secondo il modello della c.d. «prociclicità finanziaria» poiché l'Accordo avrebbe il chiaro effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi economica in atto.

È evidente che i meccanismi dell'accordo implicano inevitabilmente che i prezzi dei finanziamenti o degli investimenti divengano maggiormente sensibili al rischio implicitamente contenuto. In seguito al recepimento delle nuove disposizioni il legame fra *rating* interno e *pricing* si farà più solido, più strutturato e più trasparente. Ciò potrà indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese, in particolare le piccole e medie, in quanto gli imprenditori di minore qualità creditizia potrebbero subire un effetto negativo sulle condizioni di credito attualmente praticate con una compressione della capacità di indebitamento e con peggiori condizioni sulle opportunità di finanziamento disponibili.

Le banche – secondo molti analisti accreditati – sarebbero indotte a ridurre il credito destinato alle piccole e medie imprese e ad aumentare parallelamente i tassi di interesse.

Secondo uno studio di Unioncamere dell'ottobre 2003¹²⁵ si avrà un miglioramento dell'accesso credito per imprese medie con buon fatturato e buon *rating* mentre è atteso un peggioramento medio per le imprese di fatturato medio-piccolo (2 su 3) con costi più elevati e probabile necessità di reperire risorse fuori del sistema bancario per almeno il 15% delle imprese. Questo ultimo dato appare alla Commissione particolarmente allarmante specie se calato nei contesti ambientali ad elevato rischio criminale nei quali è già presente un forte ricorso all'usura.

Il peggioramento dell'accesso al credito – che già in atto presenta debolezze strutturali più volte rilevate e denunciate dalla Commissione – potrebbe divenire una leva ulteriore dell'inquinamento mafioso della sfera economica consegnando ulteriori imprese al ciclo mafioso che è stato ampiamente descritto.

Si ritiene dunque di significare la delicatezza e l'importanza di tutte le possibili misure di accompagnamento che dovranno da subito caratterizzare la fase di passaggio al modello di credito previsto da "Basilea 2".

Sono in corso diversi correttivi al predetto problema:

*«Le pressioni di Banca d'Italia e della Bundesbank, volte a difendere la specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati dalla presenza di migliaia di piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese»*¹²⁶.

Queste misure potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di "Basilea 2" sulle piccole e medie imprese per le quali sarà necessario un forte cambiamento nelle relazioni operative ed informative con gli istituti di

¹²⁵ www.sesa.it.

¹²⁶ www.basilea2.com.

credito, pianificando un ruolo strategico per la finanza d'impresa ed impostando specifiche procedure per migliorare il proprio *rating* attraverso meccanismi di seria autovalutazione e di identificazione delle aree di intervento e degli obiettivi.

Diverrà essenziale una specifica focalizzazione delle aziende su:

- bilancio;
- centrale dei rischi;
- andamentale;
- parametri qualitativi, settoriali e strategici;
- pregiudizievoli.

Si renderà necessario per molte piccole e medie aziende acquisire nuove professionalità ed intervenire profondamente sui processi amministrativi interni e sui sistemi informatici di supporto.

Sotto il profilo normativo dovranno invece essere prese in considerazione i nuovi principi internazionali sul piano contabile, dovranno essere progettate nuove norme sui ritardi di pagamento tra le aziende mentre si attende una positiva ricaduta dalla riforma del diritto societario e dei confidi, secondo una dinamica virtuosa che è stata bene espressa in sede di audizione delle rappresentanze imprenditoriali della Provincia di Caltanissetta¹²⁷.

1.12 Normative CE

La Commissione ritiene importante riportare, condividendole, le puntuali considerazioni esperite dalla DNA nella Relazione annuale per il 2005 sui rischi connessi alla recente normazione europea nel settore degli appalti:

«Il riordino dell'intera materia dei pubblici appalti nel sistema del diritto comunitario è avvenuto sia con l'emanazione della direttiva sopra indicata (che raccoglie, coordina ed aggiorna, in una sorta di testo unico comunitario, l'intera materia degli appalti pubblici, aventi ad oggetto non soltanto i lavori, ma anche le forniture di servizi), sia con la contestuale adozione della direttiva 2004/17/CE, emanata anch'essa il 31 marzo 2004, con la procedura della codecisione, dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, allo scopo di coordinare le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. Si tratta dei c.d. appalti esclusi, indicati nel titolo 2, capo II, sezione III, art. 12 della direttiva 2004/18/CE, il cui catalogo va ampliato con l'elencazione degli appalti di cui agli artt. 14-15-16-17 e 18 della direttiva medesima.

Anche in relazione ai criteri di qualificazione e selezione qualitativa indicati dall'art. 54 della direttiva 2004/17/CE, è stabilito il ricorso a «re-

¹²⁷ Audizione del 6 luglio 2005.

gole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati» (art. 54, paragrafo 1).

Per quanto riguarda la selezione dei candidati è prevista la fissazione di analoghi criteri da parte degli enti aggiudicatori, sia nelle c.d. procedure aperte che nelle procedure di appalto ristrette o negoziate (art. 54, paragrafo 2), per le quali detti criteri possono obbedire all'esigenza, per l'ente aggiudicatore, «di ridurre il numero dei candidati ad un livello che corrisponda ad un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari per la sua realizzazione» (art. 54, paragrafo 3). I criteri in questione (e, segnatamente, quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 54 ult. cit.) «possono comprendere quelli di esclusione elencati all'art. 45 della direttiva 2004/18/CE» (art. 54, paragrafo 4). Si tratta dei criteri di selezione qualitativa che riguardano specificamente la situazione personale del candidato o dell'offerente.

A tal riguardo va osservato che lo stesso art. 45 prevede cause di esclusione obbligatoria dalla partecipazione di un appalto pubblico di lavori, di forniture di servizi e cause di esclusione facoltativa degli operatori economici candidati o offerenti nelle procedure relative al conferimento degli appalti medesimi. Nel precisare e puntualizzare quanto affermato in via di principio nel preambolo della direttiva, detto articolo individua, quale causa di esclusione obbligatoria (arg. dalla espressione: «È escluso...»), la condanna del candidato o dell'offerente, con sentenza definitiva, di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza, per una delle seguenti ragioni:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;

b) corruzione, quale definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'art. 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea;

d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito dall'art. 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Va segnalato che lo stesso art. 45 prevede non solo che gli Stati membri possono precisare, «in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario», le condizioni di esclusione obbligatoria sopra elencate (v. paragrafo 1, secondo periodo), ma possono altresì «prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale» (v. paragrafo 1, terzo periodo).

Di particolare rilievo, inoltre, è la statuizione contenuta nell'ultima parte del primo comma dell'art. 45 cit., là dove, in alternativa alla richiesta che le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgere, se del caso, «ai candidati e agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo

3», è prevista la possibilità da parte delle stesse amministrazioni di «rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati offerenti che reputino necessarie».

Tali informazioni, nel caso di candidati od offerenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, possono essere richieste all'autorità competente dello Stato di stabilimento e riguarderanno sia le persone giuridiche che le persone fisiche, «compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente».

Le cause di esclusione facoltativa («Può essere escluso...»: art. 45 paragrafo 2 della direttiva 2004/18/CE) dalla partecipazione all'appalto sono indicate nel secondo paragrafo dell'art. 45 cit. Esse riguardano «ogni operatore economico»:

a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;

b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;

c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;

d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste (...) o che non abbia fornito dette informazioni.

La direttiva 2004/18/CE prevede, inoltre, specifiche norme dirette a fissare i criteri di valutazione e verifica della capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale degli operatori economici interessati a partecipare ad appalti pubblici.

A voler prescindere da ogni altra considerazione di dettaglio, può osservarsi in linea generale che il nuovo sistema normativo introdotto dal diritto comunitario al fine di disciplinare le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, di lavori e di servizi costituisce un valido tentativo di sistemazione organica della materia, sicuramente dettato dalla consapevo-

lezza del pericolo d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore in questione. E tuttavia, la ricerca di un minimo comune denominatore nella determinazione della strategia di contrasto nel settore medesimo rischia di costituire un grave limite per l'intera disciplina normativa dei pubblici appalti.

Il rischio principale è rappresentato dal pericolo che le imprese e gli operatori economici, già contaminati dal virus della criminalità organizzata, possono trasferirsi, grazie alla libertà di stabilimento, garantita a livello comunitario, nel libero mercato europeo e nei Paesi dell'Unione che, pur rispettando gli standard minimi fissati dalla direttiva in esame, non si sono ancora dotati, al pari del nostro ordinamento, di norme adeguate a contrastare efficacemente il pericolo d'infiltrazione mafiosa. Ad esempio, la previsione, tra le cause di esclusione dai pubblici appalti, della necessità di una condanna definitiva per una serie di reati di stampo tipicamente mafioso o comunque rientranti nel novero di quelli che solitamente caratterizzano l'infiltrazione della criminalità organizzata anche nel sistema dei pubblici appalti, costituisce un ampio spiraglio normativo che consente di eludere la finalità precipua della nuova disciplina, con particolare riguardo alla prevenzione del pericolo in questione. È infatti largamente prevedibile che le imprese mafiose e quelle direttamente o indirettamente controllate o finanziate dalla criminalità organizzata, allo scopo di mettersi al riparo da possibili azioni di contrasto degli organi degli Stati membri che abbiano, come l'Italia, apprestato efficaci strumenti di prevenzione e repressione della criminalità economica e imprenditoriale, possano, per così dire, «emigrare» nel territorio di Stati più «permissivi» ed ivi impunemente operare grazie alle libertà di stabilimento e d'intrapresa garantite dal diritto comunitario.

A ciò si aggiunga che l'ulteriore abbassamento della soglia dei criteri di selezione qualitativa per la partecipazione ai pubblici appalti fino al punto da non escluderne neanche l'operatore economico dichiarato fallito o definitivamente condannato per un reato che incida sulla sua moralità professionale o che abbia reso false dichiarazioni nel fornire le dovute informazioni all'autorità competente circa la propria situazione personale o le proprie capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali, rappresenta un grave vulnus per l'intero sistema.

E ciò appare tanto più evidente se solo si consideri che, in Italia, l'esperienza giudiziaria degli ultimi anni ha ampiamente dimostrato che proprio questo è il terreno di elezione dell'impresa mafiosa o, comunque, collegata alle c.d. mafie storiche (cosa nostra, 'ndrangheta e camorra) le quali, per raggiungere l'obiettivo dell'infiltrazione nel sistema dei pubblici appalti, non hanno finora esitato ad utilizzare lo strumento della frode e del falso, oltre che la pratica illegale della violazione sistematica degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dell'omissione totale o parziale del pagamento delle imposte e delle tasse, allo scopo di procurarsi, in tutto o in parte, la provvista da destinare al pagamento della tangente mafiosa.

Le suddette considerazioni valgono anche per la disciplina coordinata delle procedure relative ai c.d. appalti esclusi di cui sopra si è fatto cenno. A ben guardare, infatti, la disciplina degli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali presenta stranamente maglie ancora più larghe di quelle previste per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE. Per limitarci ai criteri di selezione quantitativa dei candidati, sia in una «procedura aperta» che in una «procedura di appalto ristretta o negoziata», vale la pena sottolineare che detti criteri «possono comprendere quelli di esclusione (obbligatori o facoltativi: n.d.r.) elencati all'art. 45 della direttiva 2004/18/CE». Solo nel caso in cui «l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 lett. a)», i suddetti criteri comprendono anche quelli di esclusione (obbligatoria), elencati all'art. 45, paragrafo 1, della stessa direttiva 2004/18/CE, sopra citata. In proposito, di fronte alla constatazione dell'apparente maggiore permissività della normazione comunitaria in materia di appalti nei settori di «pubblica utilità», «paradossalmente orientata ad allentare le maglie del controllo preventivo», si è osservato che la soluzione cui è orientata la direttiva 2004/17/CE (definita direttiva «utilità») sembra essere quella del «doppio binario», secondo la quale mentre alle amministrazioni aggiudicatrici è richiesto di esigere anche nel settore «utilità» il medesimo profilo «morale» del partecipante ad una gara nel settore «classico», alle «imprese pubbliche» e invece lasciata la facoltà di scelta se applicare o meno i criteri di esclusione di cui all'art. 46, comma 1 della proposta di nuova direttiva «classica». La ratio di ciò viene ravvisata nel fatto che «mentre è pacifico che in tutti gli Stati membri dell'Unione le «amministrazioni aggiudicatrici» abbiano accesso ad elementi di prova incontestabili, quali i «casellari giudiziali», circa l'insussistenza delle cause di esclusione viste a proposito della direttiva «classica», non altrettanto pacifica nell'Unione è la possibilità che sia accordato anche alle «imprese pubbliche» un accesso generalizzato a tale tipo di informazioni».

In definitiva, pur apprezzando il notevole progresso compiuto dalla normativa comunitaria del Primo pilastro nella materia in esame, deve riconoscersi che siamo ancora lontani da un modulo normativo che sia davvero idoneo, alla luce dell'esperienza finora acquisita in ambito comunitario e, segnatamente, in Italia, a contrastare efficacemente il pericolo d'infiltrazione mafiosa in questo vitale settore della pubblica e privata economia.

È questo un campo che attende ancora d'essere arato, nella prospettiva delle iniziative intergovernative da assumere nell'ambito del Terzo pilastro dell'UE».

2.0 IL CASO DI FAVARA

Il problema delle imprese di Favara (AG) operanti nel ramo delle costruzioni ed attività affini nasce dal portato dei contenuti della Relazione

del Prefetto di Agrigento, dott. Sodano, per la missione della Commissione in data 18/20 ottobre 2004.

Tali dati sono poi divenuti di pubblico dominio, lasciando conseguire alcune considerazioni in parte ultronee rispetto al loro specifico contenuto informativo e probatorio in senso classico.

È bene immediatamente premettere che i successivi lavori della Commissione hanno messo in luce la necessità di esplicitare un attento monitoraggio delle imprese favaresi ma hanno anche evidenziato che le ragioni di tale attenzione promanano da considerazioni di natura tecnica e puntuale e non dalla mera analisi statistica dei dati generali di numerosità delle aziende interessate al contesto in esame.

L'aspetto criminologico della natura e del livello ¹²⁸ dell'infiltrazione mafiosa nelle aziende di Favara necessita di una preventiva analisi dello scenario economico e di uno studio dei dinamismi imprenditoriali nel campo dei pubblici appalti sia in Sicilia che nel resto del territorio nazionale.

A tale proposito si segnala l'analisi contenuta in altra sezione di questa Relazione che riporta ed approfondisce le valutazioni ufficiali dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ¹²⁹; vale la pena di sottolineare che l'Autorità ha messo in luce come la categoria d'opera di maggiore rilevanza sul territorio nazionale sia quella relativa alle strade, con un'incidenza percentuale oscillante tra il 25% ed il 36% dell'importo totale, insieme alle altre categorie riguardanti l'ambiente, l'edilizia sociale e scolastica e l'altra edilizia pubblica.

Da questa incisività generale del settore delle costruzioni promana un'ulteriore ragione per l'interesse dell'analisi sul circuito imprenditoriale di Favara.

Peraltro, in un'analisi della Camera di Commercio di Agrigento sulla situazione del tessuto economico provinciale riferita all'anno 2001 si evince chiaramente l'importanza locale dell'industria delle costruzioni:

«La suddivisione del numero delle imprese per forma giuridica consente di comprendere la forte presenza di ditte individuali: il 79,17% del totale delle imprese iscritte. Il rimanente 20,83% è dato dalle società di persone (n. 4.342, pari al 9,51%), dalle società di capitali (n. 2.323, pari al 5,09%) e dalle società cooperative ed altre non classificate (n. 2.847, pari al 6,24%)... Si riscontra, inoltre, nell'ultimo triennio un incremento delle imprese di costruzione, a conferma che il settore cerca di uscire dalla grave crisi che lo ha coinvolto negli anni 92/93, causata tra l'altro dalla riduzione delle commesse pubbliche.

¹²⁸ Viene adottata la metodologia di analisi espressa nel *Global Programme Against Transnational Organized Crime* dell'*Office on Drugs and Crime* delle Nazioni Unite, così come espressa nello studio *Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries* del Settembre 2002. Nel prefato studio il livello di penetrazione è ritenuto un *pattern* importante nella vasta gamma di attività illecite che spazia da investimenti limitati ad un intensivo passaggio di capitali dal contesto illegale a quello legale.

¹²⁹ In modo speciale nel Quaderno n. 4, intitolato «Caratteristiche strutturali del mercato dei Lavori Pubblici».

Dai dati sopra riportati si evince che l'incidenza delle società in genere e di quelle artigiane in particolare sull'intero comparto è, tutto sommato, marginale; circostanza questa che ribadisce come la struttura imprenditoriale in provincia di Agrigento si caratterizza prevalentemente in strutture di piccola dimensione, raggiungendo raramente ambiti più considerevoli. Si può, quindi, cogliere il dato della eccessiva frammentazione del sistema impresa agrigentino in microcosmi a struttura e dimensione unifamiliare, non sempre inclini all'investimento in innovazioni tecnologiche, ad adattamenti alle variazioni della domanda di mercato e, tutto sommato, piuttosto rigidi nella struttura ed incapaci di operare salti di qualità in avanti verso forme più evolute d'impresa...Un paragrafo a sé merita l'industria delle costruzioni per il rilievo che ha assunto nell'economia provinciale. Anche in questo caso si fa riferimento ai dati relativi al 1998 che sono i più recenti di cui al momento si dispone. Il valore aggiunto al costo dei fattori nell'anno di riferimento è stato di 807 miliardi di lire per la provincia di Agrigento e di 5.772 miliardi di lire per la regione Sicilia con un incidenza della provincia sul totale regionale pari al 13,98%.

Confrontando tali dati con quelli dell'anno precedente, si riscontra una situazione di stabilità nel dato provinciale alla quale corrisponde un decremento regionale pari all'1,01%. Il settore delle costruzioni ha inciso nel 1998, sul totale dell'industria per il 55,16% a livello provinciale e per il 29,83% a livello regionale confermando l'importanza del settore per la nostra provincia. Bisogna tuttavia rilevare una diminuzione nell'incidenza del settore sul totale industria rispetto all'anno precedente: la percentuale è passata dal 56,55% al 56,16%.

L'incidenza del settore sul totale del PIL provinciale è stata del 10,23% nel 1998 e del 10,22% nel 1997. A livello regionale il dato è passato dal 5,58% al 5,52%.

Analizzando le variazioni percentuali annue dal 1996 al 1998 del valore aggiunto al costo dei fattori relativamente al settore costruzioni, si rileva come a livello provinciale si sia raggiunta una stabilità (la variazione percentuale per il biennio 1997/1998 è stata dello 0% rispetto all'aumento del 7,19% del biennio 1996/1997) mentre a livello regionale il settore, che aveva guadagnato l'1,78% tra il 1996 e il 1997, perde l'1,01%. Il trend generale è dunque in perdita, ma resta stabile la situazione di forte incidenza della provincia sul totale regionale»¹³⁰.

2.1 Valutazione dei dati forniti

Prima di avventurarci in analisi sul portato criminale del fenomeno, è quindi necessario fornire talune premesse.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento ha consegnato alla Commissione un documento nel quale è presente un rile-

¹³⁰ Il documento completo si trova nel sito <http://www.cameradicommercio.ag.it/>.

vamento statistico di un totale di 547 imprese, censite sulla banca dati delle Camere di Commercio in base ai seguenti codici:

- 3503 edilizia non residenziale;
- 3500 edilizia residenziale;
- 3505 costruzioni opere pubbliche;
- 3510 installazione impianti;
- 45230 costruzione autostrade, strade e simili;
- 45250 altri lavori speciali di costruzione.

L'analisi avrebbe fornito una consistenza di:

- 66 società di capitali (1 SPA e 65 SrL);
- 54 società di persone (tra cui 15 SNC);
- 34 S.a.S;
- 5 S.di F.;
- 15 cooperative a responsabilità limitata;
- 412 imprese individuali.

Taluni errori numerici probabilmente dovuti a refusi nella trascrizione dei dati ed un uso incomprensibile di taluni codici di attività aziendale hanno reso impossibile riprodurre il campione di aziende citato nel referto della Guardia di Finanza di Agrigento, facendo prevalere l'ipotesi di lavoro di costituire un nuovo ed autonomo *repository* informativo su cui esperire tecniche successive di analisi.

Successivamente il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento ha fatto pervenire un documento contenente una rivisitazione dei dati trasmessi in corso di audizione, dal quale si evince la presenza in Favara di 600 aziende operative nel campo delle costruzioni, di cui 174 Società di Capitali, 57 Società di Persone e 439 Società Individuali.

Si è comunque abbandonata l'idea di procedere ad una mera verifica dei dati comunicati nel corso dell'audizione del 18/20 ottobre 2004, strutturando un progetto di analisi, che tentasse di offrire risposte più adeguate ai fini ricognitivi della Commissione.

Pertanto, la Guardia di Finanza esprime nel suo documento la difficoltà di gestire informazioni inerenti gli appalti conseguiti dalle imprese di Favara se non interpellando le singole stazioni appaltanti, ostacolo, questo, che si è inteso superare attraverso il *downloading* delle informazioni contenute nelle pagine web del sito dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ed esposte in un indirizzo internet riservato.

In tale modo non si è conseguita la certezza e la completezza assoluta delle informazioni ma si è potuto descrivere con adeguata approssimazione il fenomeno: interpellare le innumerevoli Stazioni Appaltanti avrebbe significato rinunciare fattualmente a descrivere la situazione in tempi ragionevoli, atteso il prevedibile lunghissimo tempo di attraversamento dei processi burocratici.

Si sottolinea, al proposito, che l'obiettivo finale della ricerca consisteva in un'attività ricognitiva sul fenomeno evidenziato e non nella col-

lazione di un insieme di dati a finalità probatorie che avrebbero richiesto un livello assai maggiore di precisione.

Si è quindi dovuto procedere ad una nuova operazione di pianificazione della raccolta dei dati, non solo avvalendosi di plurime sorgenti di informazione ma anche riconfigurando in modo diverso e più estensivo i parametri di ricerca.

Una prima analisi compiuta sul sito di *Infoimprese*¹³¹ evidenziava alla data della ricerca un dato sintetico di 604 imprese in Favara alla voce «Edilizia», dato questo che si dimostra finalmente compatibile con quanto comunicato in seconda istanza dalla Guardia di Finanza.

Il sito di *Infoimprese* è direttamente collegato in tempo reale con la banca dati delle Camere di Commercio dalla quale estrapola solo un ridotto *set* di informazioni sulle aziende, consistente nella loro denominazione, nell'indicazione delle attività svolte e nella relativa localizzazione sul territorio.

Solo in una minoranza di casi sono presenti schede informative aggiuntive.

Di contro, le informazioni presentate all'utente non possono essere utilizzate altro che per la consultazione *on line* e non si prestano facilmente ad essere integrate in un database a fini successivi di analisi.

In conclusione, si assume che la maggiore precisione sul numero di aziende in Favara implicate nel settore edilizio (categoria F codice 45) sia imputabile al sito *Infoimprese*, con il dato di 604 imprese attive.

2.2 Criteri di interpretazione

L'analisi del Prefetto di Agrigento e della G.d.F. dedicava particolare attenzione ai rapporti tra imprese/popolazione e alla «mortalità» delle imprese.

Non si può fare a meno di sottolineare come sia necessaria una somma cautela nell'uso dei dati statistici, la cui estrapolazione improvvisata rischia di condurre a valutazioni del tutto incongrue.

L'uso della statistica nel campo criminalistico costituisce l'applicazione di un particolare metodo di inferenza detto *abduzione*. La proprietà più importante dell'*abduzione* è quella di essere in grado di giungere a una conclusione anche in mancanza di informazione.

Per gli scopi pratici l'*abduzione* è sempre riconducibile a una forma di «diagnosi», la cui finalità consiste nel determinare quale sia la teoria migliore per spiegare un certo insieme di dati.

Nel caso di specie la densità numerica delle imprese è stata invocata come un sintomo preciso di inquinamento mafioso dell'economia locale ed è quindi doveroso interrogarsi sulla validità essenziale di questo indicatore criminologico.

¹³¹ <http://www.infoimprese.it>.

L'inferenza di tipo statistico nella ricerca operativa è soggetta a diversificati limiti caratteristici, tra i quali emergono¹³²:

- la *teoria del campionamento*, ossia la modalità di scelta del campione per essere veramente rappresentativo della popolazione totale da studiare;
- la *stima dei parametri e il test di ipotesi*, ovverosia la metodologia di deduzione delle caratteristiche della popolazione totale a partire da quelle del campione rappresentativo.

Appare opportuno segnalare come il problema delle imprese edili di Favara possa essere ricondotto ad una discussione che sta appassionando la comunità degli analisti di *intelligence* nel mondo e che si riferisce alla necessità di poter estrarre dal mondo delle informazioni disponibili i segnali atipici che siano rivelatori di un comportamento significativamente deviante.

A tale proposito è stata preconizzata una nuova metodologia denominata *Atypical Signal Analysis and Processing (ASAP)*, che si fonda su sei passi formali:

- raccolta di informazioni da sorgenti diversificate (governative, commerciali ed aperte) sulle entità oggetto di osservazione. La base dati di riferimento viene implementata anche con i risultati di precedenti analisi su comportamenti devianti (ad esempio con sentenze e pregresse informative di polizia giudiziaria) venendo così a contenere non solo dati sugli oggetti osservati ma anche metadati (chi ha lavorato/lavora sui dati di interesse e per quale motivo);
- attivazione di «agenti» *software* intelligenti che sappiano filtrare l'informazione per scoprire i «segnali fuori dall'ordinario» in ordine a fenomeni rilevanti quali l'inquinamento mafioso degli appalti. Tali segnali divengono i *dots* su cui operare;
- arricchimento del profilo informativo dei *dots* e loro correlazione;
- creazione di ipotesi di lavoro per spiegare le relazioni evidenziate. In molti casi la verifica delle ipotesi condurrà a negare il fatto che il fenomeno osservato sia realmente inusuale;
- analisi in profondità delle ipotesi residuali che hanno superato la fase di verifica. L'obiettivo è quello di generare ipotesi competitive e di mettere in evidenza soprattutto le analisi che vanno oltre l'ordinario;
- strutturazione di una piattaforma cooperativa per migliorare lo scambio informativo tra gli analisti e per rendere il problema contestualizzato e mai astratto. L'obiettivo è quello di costituire una base di conoscenza che contenga tutte le possibili «chiavi analitiche» per giungere alla definizione di regole inferenziali atte a meglio comprendere quali fe-

¹³² Vedasi, a livello estremamente basico, «*La Matematica di oggi. Calcolo delle probabilità, statistica e ricerca operativa*», Anna Maria Cerasoli et alii, Zanichelli, Bologna 1989.

nomeni possano essere catalogati come «ordinari» e quali invece «straordinari».

Nella nostra analisi si è tentato di aderire a questa nuova metodologia affrontando la validazione di talune ipotesi come reali indicatori di mafiosità di un contesto.

Si sottolinea come non sia assolutamente banale ottenere dati identici dalle diverse banche di informazioni pubbliche, in ragione di una evidente diversa articolazione del patrimonio informativo basata sulla categorizzazione non univoca delle aziende e sulle plurime modalità di aggregazione del dato dei sistemi applicativi che gestiscono le basi di dati di riferimento.

È del pari ovvio che i dati sono sensibili al fattore temporale per cui la loro significatività appare correlata alle dinamiche delle aziende negli anni, risultando così consigliabile procedere ad analisi sui dati recenti.

L'assenza di ridondanza è la ragione per cui il dato di 604 imprese rilevato su Infoimprese non è lo stesso ottenibile con richieste di elenco esperite sulla Banca Dati «Telemaco». Vi è inoltre da sottolineare come la stessa Banca Dati «Telemaco» tenda ad offrire dati differenziati in ragione di diverse tipologie di interrogazione da parte dell'utente.

La metodica intrapresa consente di condurre l'analisi su patrimoni informativi comuni ed accessibili anche se introduce il problema – sul quale torneremo più oltre – di normalizzare le ridondanze che sono presenti nelle tabelle che «Telemaco» produce a fronte delle richieste dell'utente finale, probabilmente per fornire un valore aggiunto nel significare che un'azienda esplica anche altre attività oltre a quella per la quale è stata avviata la ricerca.

Vi è ancora da sottolineare come «Telemaco» renda disponibili molti dati interessanti per ogni azienda – al netto delle lacune informative esistenti – che ci permetteranno di ottimizzare talune valutazioni un po' sbrigative che sono state offerte dalle Autorità agrigentine.

Scrive nella sua Relazione il Prefetto di Agrigento:

«In tale contesto, sicuramente significativo di tale evoluzione, è la situazione imprenditoriale favarese. Infatti, il numero delle imprese, che hanno sede legale nel piccolo centro della provincia, è assolutamente sproporzionato in eccesso rispetto al contesto economico sociale in cui nascono ed operano e le cui concrete dimensioni finanziarie ed organizzative appaiono molto spesso palesemente inadeguate rispetto al tipo e al numero di gare a cui partecipano anche in ambito nazionale. Il dato statistico esprime meglio quanto esposto: 623 imprese edili su circa 30.000 abitanti; cioè 1(una) su ogni 48 abitanti. Tutto ciò non può trovare una valida spiegazione se non nel fatto che quella frastagliata realtà imprenditoriale altro non è che l'espressione di un progetto che permette a queste imprese, molte delle quali amministrate da famiglie ad estrazione mafiosa, di organizzarsi in cartelli ed acquisire gli appalti in violazione dei principi in materia di libertà degli incanti e di lecita concorrenza».

Il precitato meccanismo inferenziale, che porta alla conclusione dell'esistenza di un preciso progetto imprenditoriale/mafioso di alterazione del libero mercato, si fonda su varie premesse:

- il numero eccessivo di imprese di costruzione in Favara;
- la discrasia esistente tra la consistenza imprenditoriale delle prefate imprese e gli appalti cui partecipano;
- la riconosciuta filiazione mafiosa di molte di tali aziende.

Appare opportuno, prima di parlare della situazione delle imprese di Favara, estrapolare dal sito *Infocamere* una serie di situazioni aziendali sull'intera Provincia di Agrigento, onde poter raffrontare gli indici statistici ricavati.

Peraltro, le tabelle generali delle attività produttive per gli anni 2001-2004¹³³ possono consentire una visione di sintesi dell'andamento di tutta l'economia della Provincia in esame.

2.3 Il rapporto popolazione/imprese

Il rapporto popolazione/imprese per la Provincia di Agrigento, sulla base dei dati del 2003¹³⁴ e ragionando per la categoria F (codice 45 Costruzioni), è dato dalla formula 487.311 abitanti/ 3739 imprese, che da un valore approssimato di 1 (una) azienda ogni 130 abitanti.

Il Comune di Favara ha una popolazione di 32.874 abitanti¹³⁵ e presenta sulla banca dati di *Infoimprese* – che abbiamo asserito essere la fonte meno ridondante di informazione – 604 imprese di costruzione: si ottiene il valore approssimato di 1 azienda ogni 54 abitanti.

Ne consegue che la densità del rapporto popolazione/aziende è effettivamente molto più alta in Favara – di un fattore quasi pari a 2,4 – rispetto ai dati dell'intera Provincia.

Nel nostro campionamento delle aziende favaresi abbiamo ritenuto importante non limitarci al settore dell'edilizia ma estendere la raccolta del dato anche ad altre attività nelle quali normalmente si appunta l'interesse mafioso, quali i noli a freddo di macchine ed attrezzature per lavori edili, la produzione di cemento e di conglomerati, la produzione di mattoni, etc¹³⁶, seguendo le consolidate linee guida da tempo emesse dalla Procura Nazionale Antimafia per le investigazioni sugli appalti.

Del resto, la stessa Relazione del Prefetto di Agrigento presenta riflessioni interessanti su questi argomenti:

«Sempre in materia di lavori pubblici, altro caratteristico aspetto inquinante è l'imposizione, da parte dell'organizzazione mafiosa, di mezzi, manodopera, forniture di materie prime per la costruzione (calcestruzzo,

¹³³ Sino al terzo trimestre.

¹³⁴ <http://www.infocamere.it/movi.htm>.

¹³⁵ http://sindaci.ancitel.it/detail.php?key_istat=084017.

¹³⁶ Ivi comprendendo anche le società di ingegneria e di progettazione, sulle quali è emerso un recente interesse del III Comitato della Commissione.

ferro, inerti) a prezzi non competitivi per l'impresa, con stravolgimento delle regole del libero mercato e dell'economia»¹³⁷.

In ragione di questa scelta – a nostro parere non solo corretta ma cogente – l'universo di dati disponibili è divenuto assai più ampio e capace di coprire uno spettro di analisi più puntuale.

Nel lavoro della Commissione sono stati recepiti molti più codici significativi di attività rispetto al semplice 45 ma si è anche provveduto a normalizzare euristicamente per quanto possibile la base di dati onde ridurre al minimo la presenza di imprese ripetute e quindi diminuire la ridondanza delle informazioni.

Ne risulta un totale finale di 773 aziende attive di interesse, che appare accettabile come insieme deputato ad una successiva analisi.

Sulla base di tale valore numerico, il rapporto approssimato popolazione/imprese studiate è quindi di 1 azienda su 42 abitanti ma tale dato richiede una riflessione molto più puntuale per essere compreso e per validarne la dignità a costituire un indicatore di mafiosità del contesto economico.

Nel prosieguo del documento si tenterà di delineare un'interpretazione coerente.

In merito alla «mortalità» delle aziende nel tempo, una seconda analisi effettuata sui dati di sintesi del sito Infocamere¹³⁸ per gli anni dal 2001 al 2004¹³⁹ nella Provincia di Agrigento rende manifesto un andamento non particolarmente strano per le aziende censite alla categoria «F» Costruzioni.

Infatti i dati possono essere così sintetizzati:

Anno/trim.	Codice	descrizione	Tot. Regis	attive	Iscritte nell'anno	Cessate nell'anno	variazione
2001	F	Costruzioni	3928	3599	205	234	71
2002	F	Costruzioni	4020	3690	258	237	71
2003	F	Costruzioni	4094	3739	235	218	57
2004/ I t.	F	Costruzioni	4102	3732	74	87	21
2004/ II t.	F	Costruzioni	4164	3797	88	58	32
2004/ III t.	F	Costruzioni	4186	3810	64	51	9

Le tendenze di movimento delle aziende "F" in Agrigento non sembrano poi così lontane da quello che avviene in altre provincie sicuramente immuni dal problema mafioso.

L'esempio è dato dai movimenti nella Provincia di Livorno, presa in considerazione su parametro di scelta volutamente del tutto inaffidente al contesto e casuale.

¹³⁷ Relazione per la missione della Commissione del 18/20 Ottobre 2004.

¹³⁸ <http://www.infocamere.it/movi.htm>.

¹³⁹ Primi tre trimestri.

Anno/trim.	Codice	descrizione	Tot. Regis	attive	Iscritte nell'anno	Cessate nell'anno	variazione
2001	F	Costruzioni	3654	3289	340	229	69
2002	F	Costruzioni	3877	3504	367	221	77
2003	F	Costruzioni	4016	3638	340	229	28

Per una migliore comparazione si offrono i dati delle due Province:

– *Livorno*: superficie totale di 1220 Km². di cui 277 suddivisi tra le isole. Oggi gli abitanti sono circa 360.000¹⁴⁰;

– *Agrigento*: Superficie Km². 3.041. Abitanti: 487.311.¹⁴¹

Per quanto attiene il Comune di Favara, l'elaborazione sui dati di «Telemaco» ha permesso di fornire i seguenti risultati:

Anno	Imprese Cessate	Imprese Iscritte
1999	15	20
2000	18	25
2001	17	10
2002	8	23
2003	26	17
2004	22	26

Tali dati sono paragonabili in tendenza al territorio della Provincia di Agrigento anche se sembrano sottolineare una maggiore crisi del settore edilizio in Favara, forse correlata agli effetti di più forte incidenza delle problematiche del settore in una popolazione di imprese più densa.

Si è dunque proceduto in autonomia ad uno studio analitico dei dati presenti su basi informative pubbliche onde acclarare:

- la consistenza delle imprese di Favara sia attive che inattive;
- la divisione delle imprese campionate in base a diversi criteri e tipologie;
- il grado del loro coinvolgimento negli appalti pubblici – in Sicilia e sul territorio italiano – superiori a 150.000 euro nel periodo temporale dal 2001 al 2004;
- la tendenza a riunirsi in cartelli imprenditoriali;
- l'influenza criminale sulle imprese.

Tale attività, a fronte di talune inconsistenze delle sorgenti di dati – inconsistenze sulle quali torneremo a discutere con maggiore dettaglio nel corpo del documento –, non potrà fornire dati assolutamente certi ma solo più che credibili indicazioni sulla natura di un fenomeno economico.

Purtroppo, la descrizione delle aziende è diversa nelle sorgenti di dati utilizzabili e ciò rende assai complessa l'attività di *matching* delle entità, stante che – a titolo di mero esempio – è facile comprendere l'eguaglianza

¹⁴⁰ <http://www.provincia.livorno.it/>.

¹⁴¹ <http://www.informasicilia.it/agrigento/>.

informativa sostanziale tra la stringhe di caratteri «ACME Costruzioni S.R.L.» e «ACME Srl»¹⁴² se non si possiedono ulteriori elementi di individuazione univoca.

In una fase successiva lo studio delle aziende di Favara coinvolte in pubblici appalti ha richiesto una successiva esplicitazione del puntuale quadro societario di ognuna di esse al fine di comprendere le cointeressenze; si è anche proceduto ad un primo *screening* di natura criminalistica sulle persone fisiche emerse per dare una risposta la più oggettiva possibile alle problematiche evidenziate in merito all'inquinamento mafioso delle aziende favaresi, dichiarato ma non dimostrato dal Prefetto di Agrigento.

Anche nella relazione della DDA di Agrigento si legge:

«Come noto infatti sono diverse le famiglie mafiose operanti in Favara che svolgono attività imprenditoriale. L'ambito operativo di tali imprese, per giunta, non è limitato alla sola Sicilia ma è esteso a tutta Italia: infatti oltre ad esistere società riconducibili ad alcune famiglie mafiose favaresi con sedi in altre regioni d'Italia, si è avuto modo altresì di riscontrare la presenza di tali imprese – e il dato si riferisce anche ad altre imprese orbitanti comunque in contesti mafiosi di altri centri della provincia di Agrigento – anche in cantieri autostradali e dell'alta velocità nel Nord Italia. Dal punto di vista del modus operandi, dall'analisi degli appalti monitorati è emerso che le imprese favaresi partecipano in cordata alle gare facendo così in modo che l'aggiudicazione avvenga quasi sempre con ribassi inferiori all'1%».

¹⁴² Si è provveduto ad analizzare le descrizioni delle imprese contenute nel sito dell'Autorità con un *software* realizzato *ad hoc* e costruito su un algoritmo *fuzzy* che si basa sul concetto di «*simpatia*» tra due frasi. Siano:

F1 = frase comparanda;

S1[] una matrice contenente le singole parole che compongono la frase comparanda (Frase 1);

F2 = frase comparata;

S2[] = array contenente le singole parole che compongono la frase comparata (Frase 2).

Si definisce la «*distanza di Levenshtein*» come la quantità di inserimenti, sostituzioni e cancellazioni affinché una parola (*source*) diventi uguale ad un'altra (*target*).

Es. **D(«pippo», «poppo»)** = 1 Basta cambiare la «i» con la «o»

Es. **D(«pippo», «pepe»)** = 3 Si cambia la «i» in «e», si aggiunge una «p» e si cambia la «o» in «e»;

Si calcola il rapporto R tra la lunghezza della parola e la distanza; ovviamente una distanza pari a 1 incide maggiormente su una parola di 10 caratteri anziché su una di 4. L'applicativo crea in memoria **M[i,j]**, vale a dire una matrice contenente tutti i rapporti tra le distanze tra le parole di **S1[1..i]** e **S2[1..j]**; a questo punto si calcola per tutte le parole di **S1** la minima distanza con le parole di **S2**. Tramite operazioni vettoriali sulla matrice creata si ottiene la funzione «*Simpatia*» che viene così definita: *Simpatia(Frase1, Frase2) -> 0 .. 10 dove 0 sta ad indicare una quasi assoluta differenza, 10 invece una quasi assoluta somiglianza*. Operando sui record contenenti le descrizioni delle Ditte Appaltanti e impostando quale distanza tra le parole un valore inferiore a 3 e una percentuale di riconoscimento superiore al 85%, l'applicativo ha rilevato che esiste un rapporto statistico di eccessiva similitudine tra le stringhe memorizzate, dimostrando che coesistono molte istanze della medesima impresa che, però, hanno una descrizione diversa. La lista delle similitudini prodotta indica che quanto predetto corrisponde alla realtà.

La Commissione rileva che l'aspetto di riconducibilità di un'impresa al contesto mafioso presenta due tipi di valenze:

- L'accertata presenza di elementi mafiosi nel quadro societario e/o nelle strutture tecniche di riferimento;
- Una situazione di relazioni più sfumate, spesso ricollegabili a legami non diretti dei quadri societari con soggetti criminali ma pienamente suscettibili di approfondimenti investigativi e di attenzioni in sede preventiva onde passare da criteri meramente presuntivi a quadri conoscitivi più delineati e tali da consentire l'intervento normativo.

Nel primo caso possono essere pienamente assunti rapidi provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Prefettizia per inabilitare l'azienda alla partecipazione a pubblici appalti, mentre nella seconda fattispecie l'approccio diviene più complesso in ragione della qualità dei riscontri posseduti e/o ottenibili che comunque possono essere posti alla base del regime interdittorio delle c.d. «informazioni prefettizie» di cui si ha ampio riscontro – proprio per quanto riguarda gli aspetti normativi problematici sui legami familiari dell'imprenditore con soggetti mafiosi – in altra parte della presente Relazione.

Inoltre, la vigente normativa regionale siciliana sugli appalti pubblici del 2 agosto 2002 n. 7 rende difficile strutturare «cordate» aziendali per ottenere ribassi minimi nella prefata soglia indicata dalla DDA.

Questa legge ha disposto l'applicazione sul territorio della Sicilia, salvo alcune modifiche ed integrazioni, della normativa della legge n. 109 del 1994, come innovata dalla legge n. 166 del 2002, art. 7.

Dai dati elaborati a livello regionale si evince che gli interventi in vigenza della legge 7/2002 hanno registrato un ribasso di aggiudicazione medio (18,1%), molto superiore a quello degli interventi in vigenza della precedente normativa (5,1%).

Questa variazione, in realtà, è esclusivamente imputabile alle stazioni appaltanti di rilievo regionale, che sono i soli soggetti per i quali è intervenuta la nuova normativa (legge n. 7 del 2002) e quindi il nuovo criterio di aggiudicazione.

In particolare, come rilevato dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, si apprezza una notevole variazione del dato relativo alla Regione, alle province e ai comuni, nonché alle aziende del SSN e agli IACP.

I risultati più interessanti riguardano però l'incidenza dei ribassi di aggiudicazione inferiori all'1%. Gli interventi «post riforma» mostrano una incidenza molto bassa (1,7%). Al contrario, la maggior parte degli interventi «ante riforma» (65,6%) è stata aggiudicata con un ribasso «irrisorio».

Dal confronto appena illustrato sembra che il nuovo criterio di aggiudicazione, recepito dalla legge n. 109 del 1994, ostacoli notevolmente la determinazione di ribassi «irrisori».

Da questi dati si ricava l'ipotesi che la situazione dei ribassi ottenuti, così come descritta dalla DDA per le imprese favoresi sia da ascrivere ad

un contesto storico e non attuale e probabilmente derivata dal quadro di insieme delle pregresse inchieste.

Analizzando gli appalti superiori a 150.000 euro conseguiti nel triennio dalle imprese favaresi si evidenziano imprese i cui titolari e/o esponenti tecnici presentano in misura statisticamente molto significativa precedenti penali e/o di polizia per reati contro la P.A. e contro la libertà degli incanti. Solo in limitati casi taluni soggetti vantano pregiudizi per associazione a delinquere di stampo mafioso. Come meglio emergerà nel corso dell'analisi, le investigazioni condotte sugli illeciti di gara sono comunque riferite ad un contesto di criminalità organizzata anche se il quadro probatorio non ha consentito la piena contestazione dell'associazione a delinquere di stampo mafioso; nell'ottica di studio del fenomeno a finalità preventive tali acquisizioni sono comunque rilevanti nello stabilire la pericolosità del contesto anche se sul piano processuale non si sono ancora conseguiti risultati definitivi.

Siamo dunque in presenza di un nodo che deve essere sciolto, non potendosi ulteriormente tollerare riserve di accertamento e di intervento.

Per meglio evidenziare gli aspetti della patente discrasia tra l'invocata «notorietà» della presenza mafiosa negli appalti delle ditte favaresi e gli atti esperiti dalla Pubblica Amministrazione, va sottolineato che è oggettivamente irricevibile una documentazione che attesti una diretta ed acclearata mafiosità dei soggetti emersi nel campione di aziende attenzionate – che in effetti continuano a svolgere attività imprenditoriale anche di ampio respiro – senza che vengano assunti validi provvedimenti interdittivi.

Vi è da significare che il problema appare vincolato al *deficit* normativo che caratterizza le potestà prefettizie in merito ai possibili controlli sulle Stazioni Appaltanti in assenza di specifici protocolli di intesa; questo contesto introduce nelle strategie di monitoraggio una situazione «a macchia di leopardo» secondo un criterio pattizio che – con ogni probabilità – andrebbe tradotto in norme obbligatorie per conseguire la massima efficienza e diffusività.

Questa discrasia può indicare sia la necessità di rivedere le norme esistenti¹⁴³ onde renderle più efficaci e penetranti ma può anche significare la necessità di un migliore e più integrato lavoro di monitoraggio delle realtà imprenditoriali al fine di definire un quadro conoscitivo più esaustivo e operativamente valido.

Allo scopo di fugare ogni ombra appare chiara l'estrema ed urgente necessità di un esauriente progetto investigativo sui quadri societari sospetti delle aziende favaresi, che dovrà essere compiuto dalle Autorità di Polizia territoriali preposte anche avvalendosi, in fase di pianificazione degli interventi, degli insostituibili supporti conoscitivi del Servizio Appalti della Procura Nazionale Antimafia.

¹⁴³ Nel capitolo sull'inquinamento degli appalti della presente Relazione vengono offerte le linee guida per una riflessione sulla normativa vigente dei due regimi interdittivi.

L'allocazione di tale compito potrebbe essere definita all'interno del Gruppo Interforze dell'UTG se si riuscisse a superare la specificità dei contenuti del Decreto Interministeriale del 14.03.2003 – emanato in attuazione dell'art. 15 del D.L.vo n. 190 del 2002 – che limita l'intervento del predetto organo alle c.d. «grandi opere» contenute nella «legge obiettivo» elencate nella delibera CIPE del 21.12.2001. Come indicato in altra parte della presente Relazione, è infatti giunto il momento di dare un globale momento di razionalizzazione alla normativa presente sulla base delle esperienze raccolte.

La Commissione non mancherà di monitorare i risultati conseguiti.

2.4 *Metodi e materiali*

In questo paragrafo verranno illustrate le metodologie usate per l'analisi e gli strumenti impiegati.

L'obiettivo consiste nel valutare la possibile penetrazione nell'economia legale di Favara di strutture mafiose che possano aver creato imprese legate al contesto criminale come diretto strumento di manipolazione del libero mercato.

Lo studio effettuato abbraccia una serie di metodologie e di tecniche formali¹⁴⁴ atte a supportare il cosiddetto *intelligence*¹⁴⁵, cioè un processo informativo, tipicamente costituito da un ciclo virtuoso in quattro fasi¹⁴⁶ di raccolta dei dati, analisi, conclusioni e diffusione dei risultati.

La raccolta del dato fuori dal contesto formale delle indagini preliminari è sempre complessa in quanto è necessario muoversi su diversificati patrimoni informativi spesso non immediatamente congruenti e difficilmente integrabili.

In questa dimensione appare particolarmente utile quello che viene definito *open sources intelligence*, cioè l'analisi delle sorgenti pubbliche di informazione che richiede la necessità di vagliare al massimo grado la genuinità della notizia e l'attendibilità della fonte: nel caso di specie si tratta di fonti istituzionali e pubbliche da ritenersi attendibili, salvo le lacune esistenti nell'insieme dei dati; tali lacune sono in qualche caso sensibili a causa di mancato od errato inserimento del dato nei sistemi informatici da parte degli organi deputati.

La parte statistica di questo studio è minimale in quanto il campione oggetto di studio è molto destrutturato e contiene all'interno situazioni recursive che tenderebbero a falsare i risultati finali, come verrà illustrato in dettaglio.

¹⁴⁴ Vale a dire definite in modo canonico.

¹⁴⁵ Vedasi *Applications in Criminal Analysis – a sourcebook* di Marilyn B. Peterson, Ed Praeger, Westport 1994. La validità del testo consiste nell'erogare al lettore una visione globale delle tecniche di analisi criminale, discutendone in modo chiaro il campo di applicazione ed i relativi limiti, sia pure in un'ottica segnata dall'esperienza criminale nel mondo anglosassone.

¹⁴⁶ Per la CIA statunitense le fasi sono cinque, vedi http://www.cia.gov/cia/publications/facttell/intelligence_cycle.html.

Inoltre, i risultati dell'indagine statistica devono poi essere rimeditati sulla base delle caratteristiche intrinseche del campione, onde evitare di definire indicatori falsati di un fenomeno, a causa dei ben noti *framing effect* emotivi, vale a dire dei «tranelli logici» che perturbano l'oggettività dell'analisi¹⁴⁷.

Sono state prodotte diverse tipologie di classificazione dei dati onde determinare la natura delle imprese studiate, suddivise e degranulate attraverso molteplici indicatori di interesse.

La metodologia usata massivamente in questo contesto è l'*Analisi associativa* delle informazioni possedute.

Il contesto criminale organizzato, per voler riprendere una notazione felicissima di Giovanni Falcone, è un «fenomeno umano»¹⁴⁸, che si muove in un determinato ambito storico: in sintesi, quindi, il fenomeno è costituito da comportamenti umani che si atteggiano nel tempo in una serie di dinamiche socialmente devianti e penalmente rilevanti, muovendosi su un sostanziale terreno di interrelazione tra soggetti.

Anche in campo dottrinale, si tende a definire la *Criminal Intelligence Analysis* (CIA) come un sottoinsieme della più generale *Social Network Analysis* (SNA)¹⁴⁹, che tratta lo studio delle relazioni umane a fini scientifici.

Le componenti fondamentali di un diagramma entità-relazioni¹⁵⁰ che interessano in analisi criminale sono:

- tipi di oggetto;
- relazioni.

I tipi oggetto rappresentano un insieme di oggetti, cioè cose del mondo reale, i cui singoli membri (detti istanze dell'entità) possono essere univocamente determinati da qualche attributo: ad esempio un'istanza del tipo oggetto «persona giuridica» può essere distinto per codice fiscale, descrizione, data di iscrizione ai pubblici registri ed altro.

Da queste connotazioni deriva il fatto che il nucleo principale delle tecniche di analisi criminale sia diretto allo studio delle relazioni associative tra entità, al fine di ricostruire con la massima precisione la mappa delle medesime: il prodotto finale di queste tecniche formali è la cosiddetta *matrice di associazione* o, in versione più avanzata, la *association chart*, cioè un diagramma simbolico grafico.

Preme ricordare che l'analisi associativa prevede che l'analista definisca con precisione l'insieme delle relazioni che intende studiare, rela-

¹⁴⁷ Vedi gli studi di Amos Tversky e Daniel Kahneman, Una buona disamina dell'argomento è contenuta in *L'illusione di sapere* di Massimo Piattelli Palmarini, Mondadori Milano 1995.

¹⁴⁸ La notazione non è affatto tautologica se si considerano i portati e anche il contesto di molte interpretazioni del fenomeno mafioso tendenti a rappresentarlo come una sorta di «forza» dentro la Storia.

¹⁴⁹ Vds. <http://www.analytictech.com/networks/>.

¹⁵⁰ Una più ampia descrizione delle tecniche ERA si trova in Edward Yourdon, *Analisi strutturata dei sistemi*, 1990 Prentice-Hall, Gruppo Editoriale Jackson, Milano.

zioni che, in molti casi, travalicano il tessuto connettivo criminale e comprendono anche normali relazioni di ordine economico-sociale, parentale e di frequentazione, che, in determinati contesti, possono assumere, come vedremo nello specifico, assai significative valenze: inoltre, lo studio analitico prevede la valutazione del «peso» delle relazioni in ordine alla loro oggettiva natura e alla loro intensità, normalmente espressa nella ripetitività temporale dei contatti e/o – come nel nostro caso – in termini di valore economico dell'appalto conseguito.

L'ambiente applicativo utilizzato è costituito da:

- Base dati. È stato realizzato un unico *database* che contiene le informazioni relative all'impresa di Favara censite su «Telemaco» e tutti gli appalti in Italia di valore superiore a 150.000 Euro riferiti al periodo temporale 2001-2004. Sono inoltre contenuti i dati sulle certificazioni SOA, sui quadri societari con le loro cointeressenze di primo livello e i precedenti di polizia emersi a carico dei singoli soggetti titolari delle imprese censite.

- *Software* applicativo. È costituito dall'insieme degli strumenti *software* di analisi criminale *Analyst's Notebook/ Ibase* della I2 Limited¹⁵¹ che consentono l'esplorazione grafica incrementale della base di dati e l'analisi delle carte associative ottenute.

2.4.1 L'analisi del grafo delle relazioni.

La nuova frontiera dell'analisi criminale è data dai sistemi che prevedono una esplorazione incrementale del contenuto informativo delle basi di dati contenenti entità e relazioni senza alcuna preventiva conoscenza delle medesime¹⁵².

In sostanza l'analista evoca le sue domande partendo da un'entità oggetto ed esplorando progressivamente le successive relazioni attraverso un opportuno uso di filtri ed interrogazioni di tipo grafico: questo tipo di lavoro non prevede alcuna preventiva determinazione e consente una flessibilità notevole dell'uso dello strumento.

Non solo è possibile reperire tutti gli oggetti che sono direttamente o indirettamente legati ad una entità specificata ma è anche possibile specificare la profondità e il tipo delle relazioni su cui si vuole compiere l'analisi.

In un grafo di relazioni complesso è possibile trovare i percorsi che connettono due specifiche entità, specificando anche il tipo e il senso delle relazioni prescelte; è possibile trovare connessioni tra vari gruppi di oggetti studiando la «clusterizzazione» del grafo ed è fattibile la ricerca di oggetti che sono simili in forza di attributi identici.

¹⁵¹ Vedasi <http://www.i2inc.com/> Tale *suite software* è uno *standard* di mercato nell'analisi criminale ed è utilizzata da tutte le Forze di Polizia italiane, da Europol e da tutte le principali Agenzie di investigazione e di *intelligence* del mondo.

¹⁵² Questi criteri sono stati codificati nello studio *The Exploratory Construction of Database Views* di M.N. Smith e P.J.H. King – University of London.

Il lavoro sul grafo permette di scoprire similarità sconosciute tra due diversi oggetti, evidenziandone le relazioni comuni.

Lo studio dell'intensità delle relazioni permette di valutare l'importanza di talune entità che si pongono come nodi essenziali del grafo associativo.

È possibile impostare graficamente delle *queries* che tengano conto degli attributi delle entità e delle relazioni, filtrando in tale modo il rumore informativo¹⁵³.

È evidente che il diagramma di associazione cresce con l'approfondirsi del livello di studio delle relazioni, per cui bisogna saper decidere quali rami del grafo associativo vanno delineati con maggiore dettaglio e quali lasciati ad un livello primario: l'opera di «potatura» del grafo delle relazioni è un problema euristico, suscettibile di approcci iterativi e di ripensamenti successivi in base alle evenienze.

In questa fase viene espletata l'attività di studio della *pertinenza* degli oggetti e delle loro relazioni con il caso criminale in esame.

Si ha dunque un *ciclo di espansione* del modello entità-relazione seguito poi da una *compressione* che elimina ciò che viene ritenuto almeno provvisoriamente inaffidente.

Rimane evidente che una modellizzazione grafica delle situazioni relazionali rende assolutamente più praticabili le operazioni di valutazione rispetto alle manipolazioni di una mera e sicuramente corposa descrizione testuale delle relazioni, alle volte sostanzialmente illeggibile e poco flessibile.

È necessario sottolineare ancora una volta che l'interfaccia grafica permette la navigazione esplorativa di più «viste» della base dati, creando grafi di associazione che possono essere unificati trovando in modo automatico le entità che hanno attributi comuni tramite le funzioni di *matching entities*, che costituiscono uno dei più potenti strumenti a disposizione dell'analista per scoprire elementi comuni (o presunti tali) tra diversi domini informativi.

Questa funzione di *matching* rappresenta una potente arma a doppio taglio: da un lato costituisce uno strumento insuperabile per integrare patrimoni informativi discreti e non omogenei, dall'altro sostanzia il rischio di perdere informazioni e/o di creare informazioni falsate.

Nell'applicazione specifica ai dati di questa ricerca il *software* ha dimostrato ottime capacità di *matching* semi-automatico di entità identiche ma descritte in modo difforme, evidenziando una soglia di errore del tutto accettabile. In taluni casi il *software* è stato capace di tracciare occorrenze di appalti non rilevabili sul sito dell'Autorità con la semplice imputazione

¹⁵³ Cfr. la sintesi di Andrea Coppa e Maria Ranieri in <http://digilander.libero.it/mogent1/cm2/temi/11comunling/index.ppt> che include il problema della teoria del rumore di Shannon. È bene introdurre al proposito una breve notazione sul concetto di «rumore informativo»: in presenza di una grande massa di dati presentati in modo indifferenziato, rimane particolarmente difficile scremare l'aspetto qualitativo delle medesime, creando il rischio concreto di perdita dell'informazione, cioè di dato operativamente utile.

del codice fiscale delle aziende studiate, specie a fronte della loro partecipazione in associazioni temporanee di imprese.

Peraltro, l'attuale paradigma di fruizione dell'informazione¹⁵⁴ prevede la sostanziale integrazione *live* dei patrimoni informativi a fronte di architetture tecnologiche capaci di esperire servizi di ricerca univoci su basi dati compartimentate, eliminando, a fronte di specifiche e rigorose *policies* automatiche di sicurezza, la necessità di accessi differenziati e plurimi da parte dell'utente abilitato: è auspicabile che tale paradigma architettonico si estenda progressivamente anche al patrimonio informatico delle istituzioni votate al contrasto della criminalità, patrimonio che soffre ancora di troppe rigidità strutturali, alle volte mascherate con l'improvvisa invocazione di criteri di sicurezza.

Si vuole positivamente sottolineare che il metodo analitico informatizzato sta divenendo uno strumento di rilievo nelle indagini sugli appalti come dimostra l'esito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Caltagirone che, nel marzo 2005, ha individuato 26 imprese ritenute responsabili di turbativa degli incanti sul territorio colatino proprio attraverso un monitoraggio dei dati realizzato tramite un *software* messo a disposizione dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Catania; la Commissione si augura che si possa giungere ad una progressiva standardizzazione delle metodologie e degli strumenti per una diffusione omogenea dei medesimi nella prassi investigativa e preventiva.

2.4.1 Strumenti

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- la Banca Dati *Telemaco* delle Camere di Commercio;
- la Banca Dati *Infoimprese*;
- il Sito Internet dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- il Sistema d'Indagine del Dipartimento di P.S.¹⁵⁵;

¹⁵⁴ I cosiddetti *Web Services*. Cfr. per una puntuale informazione <http://www.w3.org/2002/ws/>.

¹⁵⁵ L'utilizzo delle relative informazioni è limitato dall'art. 42 della legge n. 675 del 1996, «Modifiche a disposizioni vigenti. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: "Art. 10 – Controlli

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.» In base a questa norma, nel presente studio, in analogia a quanto praticato anche nelle Relazioni del Commissario Straordinario del Governo per la lotta antiracket ed antiusura, non verranno forniti elementi di diretto riscontro sul materiale informativo dedotto da SDI ma solo indicazioni di natura generale, atte a chiarificare con valori numerici l'impatto delle cointeressenze criminali del tessuto economico favarese.

- l'Anagrafe Tributaria;
- un *software* sviluppato *ad hoc* per velocizzare ed automatizzare lo scarico dei dati da Internet minimizzando l'uso di risorse umane;
- l'ambiente *Microsoft Access 2000* per l'assemblaggio dei dati e la bonifica dei medesimi;
- l'ambiente *Microsoft Excel 2000* per le liste e i relativi calcoli numerici;
- l'ambiente *iBase 4* della *I2 Limited* per costituire le basi dati di analisi;
- l'applicativo *Analyst's Notebook ver.6* per l'analisi associativa delle informazioni contenute in *iBase*.

2.5 Discussione

Nella pianificazione della raccolta del dato si è analizzata la corposa documentazione inerente i codici di attività «Atecori» della banca dati al fine di definire al meglio l'insieme delle imprese da studiare.

Nella fase di raccolta del dato sono stati scaricati da «Telemaco» gli elenchi di aziende con sede legale in Favara secondo i seguenti codici:

- *Codice 45 «Costruzioni»* con tutti i suoi sottocodici, che trattano aziende con uno spettro di attività dalla preparazione del cantiere edile, all'edilizia e genio civile, all'installazione dei servizi in edifici, ai lavori di completamento degli edifici e al noleggio con manovratore di macchine ed attrezzature per la costruzione, la demolizione e il movimento terra;
- *Codice 74201 «Studi di Architettura e di Ingegneria»;*
- *Codice 7132 «Noleggio senza manovratore di macchine ed attrezzature per lavori edili e di genio civile...»;*
- *Codice 2952 «Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e cantiere...»;*
- *Codice 2651 «Produzione di Cemento»;*
- *Codice 26.4 «Fabbricazione mattoni, tegole...»;*
- *Codice 25.23 «Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia»;*
- *Codice 29.22 «Fabbricazione, installazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione...».*

Molti altri codici «Atecori» esplorati hanno dato per il territorio di Favara esito negativo.

Si fa presente che la raccolta dati è stata effettuata senza limiti temporali, prelevando tutte le imprese corrispondenti ai codici censite negli anni nel Registro Imprese.

Le tabelle testuali formattate prodotte da «Telemaco» sono state importate in formato *Microsoft Access 2000* per consentire la successive attività di bonifica dei dati spuri, integrazione e analisi statistica.

La situazione numerica delle imprese caricate è la seguente:

<i>Codice Attività</i>	<i>Imprese Attive</i>	<i>Imprese Cessate</i>
45	830	387
7420	48	11
7132	52	7
2952	1	
2651	28	19
26.4	1	
2523	2	
2922	3	
Totali	965	424

Poiché numerose istanze delle imprese censite (totale 1389) risultavano ripetute, si è provveduto ad una normalizzazione che ha condotto al seguente campionamento finale, che costituisce il contesto di riferimento per il lavoro analitico.

<i>Aziende Attive</i>	<i>Aziende Cessate</i>	<i>Totale</i>
773	383	1156

2.5.1 Analisi delle imprese di Favara in base alle loro caratteristiche intrinseche

Se si procede ad un'analisi più granulare delle imprese attive si noterà che la maggioranza è costituita da imprese individuali (in numero di 512), il che da anche conto, in accordo con gli studi sul tessuto economico agrigentino, dell'alto indice popolazione/imprese.

Le Società a responsabilità limitata sono 166; quelle consortili a r.l. 11; le società cooperative a responsabilità limitata 10.

Si nota la presenza di un significativo numero di aziende che – nella specifica analisi – forniscono una decodifica errata. Questo dato è indipendente dalla metodologia utilizzata ed è già presente nelle tabelle native della banca dati «Telemaco» ad indicare che non sempre i dati inseriti sono corretti e coerenti. Questa dizione rappresenta dunque l'espressione dei limiti di qualità della sorgente di dati utilizzata.

Dagli elenchi è anche possibile determinare il numero di addetti e il capitale. Purtroppo la banca dati si dimostra piuttosto lacunosa per le imprese favaresi e non si è quindi in grado di fornire dati significativi.

Il numero di addetti è in media molto basso e solo in pochissimi casi supera le 20 unità. Il capitale, laddove espresso, è in media di 5000 euro.

Tra le società attive sono presenti **63** imprese con procedura di liquidazione in corso.

La situazione descritta per le aziende attive si riflette specularmente anche per le cessate, ove si nota la predominanza di imprese individuali (355) a fronte di sole 13 società a responsabilità limitata; è ovvio che

la resistenza di imprese di maggiore consistenza sia maggiore nelle vicissitudini economiche dei periodi di recessione economica.

La predominanza di ditte individuali rende chiaro il fenomeno della diffusione, peraltro nota a livello della storia economica di Favara.

Favara è nota agli analisti criminali non solo per la gravità dei fenomeni associativi mafiosi che vi hanno attualmente sede¹⁵⁶ ma anche per l'importanza storica nella genesi del fenomeno criminale organizzato siciliano della c.d. «Fratellanza», ovverosia un'associazione di tipo settario, attiva nel secolo XIX, che prevedeva un «rito di iniziazione» per l'accesso di nuovi adepti.

La Fratellanza, estesa a vari paesi dell'area dello zolfo e del latifondo, *«contava oltre 500 soci, per lo più zolfatari, contadini e artigiani, e funzionava ambigualmente anche come società di mutuo soccorso. Una guerra intestina permise alla forza pubblica di scoprire l'organizzazione. La Fratellanza era organizzata su base intercomunale: uno o più capi-testa comandavano più capi-decina, ognuno dei quali aveva sotto di sé non più di dieci soci. La struttura organizzativa, le modalità di accesso e il giuramento, con espliciti riferimenti a cerimonie di stampo settario (carboneria, massoneria, ecc.), erano simili a quelle delle altre cosche mafiose. Il processo alla Fratellanza di Favara si svolse nel 1885 e, non disponendo il tribunale di aule sufficientemente capienti, si celebrò in una chiesa di Agrigento: gli imputati (solo del reato di associazione a delinquere) furono quasi tutti condannati»*¹⁵⁷.

Al contempo Favara è anche luogo di ampia capacità imprenditoriale diffusa sino ai minimi livelli; non appare inutile riportare una sintesi dell'evoluzione del comparto economico specifico del Comune¹⁵⁸:

«Nei primi del '900 molti favaresi emigrarono oltre l'Atlantico. In questo periodo Favara era un paese prevalentemente agricolo e minerario e tale rimase fino agli anni 60. Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale contava circa 5.500 braccianti agricoli e 1.500 minatori. Tale periodo coincide con un flusso migratorio, clandestino e non, verso i paesi dell'Europa Occidentale¹⁵⁹ (Germania, Belgio, Francia). Non a caso Pietro Germi girò a Favara uno dei suoi film più noti «Il cammino della spe-

¹⁵⁶ Il collaboratore Francesco di Carlo ha definito Favara «un vulcano» e Daniele Sciabica ha riferito l'esistenza di 140 famiglie mafiose in tale comprensorio, come citato nella Relazione della DDA di Agrigento. Tali situazioni hanno trovato riscontri nella sentenza del processo AKRAGAS del luglio 2001 e nei procedimenti penali 1997/99 DDA e 3877/01 DDA, riferiti rispettivamente all'operazione «Fratellanza» e «Cupola».

¹⁵⁷ Dalle lezioni di Lupo al sito <http://www.cliomediaofficina.it/7lezionionline/lupo/glossario.html#Fratellanza>. Un ottimo lavoro sull'argomento è lo studio del prof. Paolo Pezzino dell'Università di Pisa "Ottocento: "La Fratellanza" di Favara, in *Economia e società nell'area dello zolfo (secoli XIX e XX)*, a cura di Giuseppe Barone e Claudio Torrisi, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1989, pp. 165-188 (ristampato in Idem, *Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia post-unitaria*, Milano, Angeli, 1990).

¹⁵⁸ Tratta dal sito <http://www.cittadifavara.it/city/storia/index.asp>.

¹⁵⁹ Nell'analisi condotta sul campione di aziende più significativo diversi imprenditori risultano nati all'estero.

ranza». Ma le rimesse degli emigranti produssero uno sviluppo economico e sociale mai conosciuto prima, un'esplosione dell'attività edilizia e, indirettamente, la formazione di una manodopera altamente qualificata nei settori delle costruzioni.... Con la chiusura delle miniere, perché diventate improduttive e con l'entrata in crisi dell'agricoltura, vengono meno migliaia di posti di lavoro, per cui il paese perde la sua identità agricola e mineraria. Molti cittadini, per sopperire alla crisi, avviano attività commerciali, fioriscono centinaia di imprese edili, che producono ricchezza e lavoro, il paese si espande urbanisticamente in maniera non sempre ordinata; gli autotrasportatori favaresi conquistano il primato nazionale nel trasporto delle merci dal Sud al Nord, dal Settentrione al Mezzogiorno. Aumentano i diplomati e i laureati, la cultura entra in ogni famiglia. Tutto questo coincide con un periodo di massima floridezza economica e sociale e con un lungo periodo nel quale non si conoscono atti di violenza o di criminalità organizzata. Molti emigrati rientrano e trovano possibilità di lavoro nella loro terra... All'inizio del terzo millennio la situazione è cambiata. Favara vive i drammi di tutti i paesi del Sud e della Sicilia in particolare. Riparte l'emigrazione. Il tasso di disoccupazione è molto elevato. Moltissimi giovani «cervelli» (medici, tecnici, economisti e studiosi di valore) riprendono ad emigrare verso il Nord e verso l'Estero. Le imprese edili, che in parte hanno fatto la fortuna economica di questo paese, sono fortemente in crisi, paralizzano le aziende agricole ed in difficoltà anche quelle commerciali».

Da quanto esposto si dedurrebbe che la forte dinamicità favarese nel campo dell'edilizia sarebbe credibilmente legata ad una ricaduta di fattori storici, tra cui le rimesse degli emigranti all'estero, e alla necessità di riconfigurare le prospettive del contesto produttivo a seguito di trasformazioni storiche del contesto economico locale, quali la cessazione delle attività estrattive minerarie e la crisi dell'agricoltura.

Se ne desume che l'attività edilizia costituisce un *asset* fondamentale storico in Favara, specie nella sua dimensione di impresa individuale a radice familiare.

Nella considerazione di tutte le predette situazioni, la forte presenza statistica del settore imprenditoriale legato alle costruzioni non appare immediatamente riconducibile – almeno *ex se* – a impulso criminoso esterno.

Naturalmente, poiché la mafia dimostra interesse per tutto ciò che esprime reddito, il contesto dell'edilizia è divenuto negli anni un obiettivo strategico di penetrazione e in parte anche uno strumento criminale per conseguire proventi illeciti ed esperire il riciclaggio di patrimoni illegali attraverso imprese controllate da Cosa Nostra.

Tale evoluzione negativa si evidenzia non solo nei riscontri investigativi antichi e recenti su talune imprese di Favara ma è stata paradigmaticamente dimostrato nell'ambito del procedimento penale 1389/99 contro Francesco Licata + 9 in merito ai lavori di rifacimento del secondo lotto della rete idrica interna di Racalmuto, ove si notava la saldatura tra compagini imprenditoriali agrigentine e il latitante di mafia Maurizio

Di Gati¹⁶⁰; per ultimo, analoghe compromissioni di imprenditori del settore delle costruzioni emergono anche nell'operazione «ALTA MAFIA», conclusasi con l'esecuzione di 41 custodie cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Palermo in data 18.03.2004. Si aggiunge che taluni imprenditori inquisiti nella predetta operazione risultano fattualmente collegati ad imprese di Favara ed emergono nell'ambito di pregresse indagini sugli inquinamenti mafiosi degli appalti. Rimane quindi evidente il fatto che non sia possibile studiare la penetrazione mafiosa nelle imprese edili favaresi senza tenere in considerazione il contesto dell'intera provincia e quello regionale siciliano dove sulla base dei dati raccolti sembra emergere un significativo *continuum* di relazioni imprenditoriali sospette che deve essere affrontato in maniera olistica per non subire la deriva negativa delle interpretazioni localistiche dei fenomeni.

2.5.2 Le imprese di Favara negli appalti

L'analisi ha la finalità di delineare l'impatto delle imprese favaresi con il mondo degli appalti in Sicilia e su tutto il territorio nazionale.

Per fare questo sono stati «scaricati» e successivamente elaborati tutti gli appalti di un valore superiore a 150.000 euro censiti nella banca dati dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici per gli anni 2001-2004.

Nel *database* realizzato tutte le imprese di Favara hanno una numerosa serie di attributi di specificazione provenienti dalla sorgente «Telemaco» e hanno anche l'indicazione di possesso o meno della certificazione SOA; tale informazione è stata ottenuta attraverso l'integrazione informatica di una lista di 3158 aziende siciliane qualificate, ottenuta *on line* dal sito dell'Autorità.

Risulta che la maggioranza delle aziende attenzionate possiede la certificazione SOA e che solamente 16 imprese delle imprese risultate vincitrici di appalti non la posseggono.

Poiché la certificazione SOA – come peraltro espresso più volte a chiare note nelle audizioni dei rappresentanti della Procura Nazionale Antimafia – presenta non solo problemi per la sua natura privatistica ma anche taluni rischi di inquinamento criminale, la Commissione raccomanda che il successivo monitoraggio investigativo prenda in attenta considerazione il problema. Di tale problematica verrà offerto un esempio paradigmatico.

In ultimo, individuata un'impresa degna di attenzione, si è proceduto ad un monitoraggio di primo livello sui quadri societari emersi.

L'attività di preparazione del *repository* per l'analisi ha richiesto l'importazione nelle diverse basi di dati di 55.108 appalti aggiudicati sul territorio nazionale, di cui 2.638 in Sicilia.

¹⁶⁰ Dalla Relazione della DDA di Agrigento per la missione del 18/20 ottobre 2004 della Commissione.

L'aggregazione di tali dati è risultata talvolta problematica a fronte di inconsistenze interne delle informazioni in ingresso, dipendenti essenzialmente da diversificate descrizioni testuali della medesima società o della medesima Stazione Appaltante.

Stante la rilevante mole dei dati non identificati da codici univoci, non è stato possibile procedere ad una bonifica manuale dei dati e ci si è dovuti affidare alle capacità di *matching* del *software* di analisi; tale confidenza ha prodotto la possibilità di espletare il compito ma ha anche comportato un'aleatorietà intrinseca di taluni risultati, che viene doverosamente sottolineata come un limite oggettivo a tutte le considerazioni – e in modo speciale alle cifre globali sugli appalti conseguiti – che vengono esperite in questa sede.

Pertanto, l'analisi di un fenomeno a livello strategico non si oppone con il grado di ragionevole incompletezza delle informazioni trattate e permette di accettare il risultato finale come scientificamente significativo e comunque prodromico a più specifici e completi accertamenti nelle sedi pertinenti.

Tanto premesso, sono stati rilevati 223 appalti per un valore totale di 200.498.022,47 euro conseguiti dalle imprese di Favara nel triennio considerato in Italia pur evidenziando ogni cautela in tale valore.

Degranulando il campione si hanno:

- 123 appalti inferiori a 500 mila di euro;
- 51 appalti tra 500 mila e 1 milione di euro;
- 46 appalti tra 1 milione e 5 milioni di euro;
- 3 appalti superiori a 5 milioni di euro.

Il dato appare coerente non solo con i razionali economici che stanno alla base del coinvolgimento delle imprese negli appalti ma anche -astrattamente parlando- con il modello sociologico dei fenomeni corruttivi che è stato fornito in altra parte della Relazione a proposito dei rapporti mafia-politica: la corruzione appare massima nei contesti ove si manifesta un elevato numero di transazioni di basso livello, come accade nella fascia di valore più bassa degli appalti considerati.

2.5.3 *Le imprese di Favara negli appalti in Sicilia*

Il grafo associativo tra le aziende di Favara e le Stazioni Appaltanti in Sicilia rende evidente come – almeno nella classe di appalti considerata – il numero di imprese interessate sia assolutamente limitato rispetto alla numerosità precitata: si fa infatti riferimento a 69 società; questo appare in accordo con la previsione in ordine alle capacità imprenditoriali delle singole imprese, sia pure con significativi elementi di interesse.

Infatti, dal grafico delle imprese di Favara presenti negli appalti in Sicilia emergono anche imprese individuali, fatto questo che ha consigliato di procedere ad un'analisi più granulare, suddividendo gli appalti in ulteriori sottoclassi economiche.

Nella classe tra 150 mila e 500 mila euro la distribuzione tra imprese individuali e società di persone è a favore di queste ultime.

Prendendo in considerazione gli appalti siciliani di valore compreso tra 500 mila ed 1 milione di euro, si può notare come la maggioranza delle imprese sia costituito da società a responsabilità limitata ma anche come siano presenti imprese individuali in grado di aggiudicarsi gare di consistente valore.

Negli appalti di valore tra 1 milione e 5 milioni di euro il numero delle aziende decresce radicalmente e raggiunge il numero di 10. Tuttavia sono presenti due ditte individuali delle quali una non presenta la certificazione SOA.

Nella classe di appalti superiori a 5 milioni appare solamente la Costanza Costruzioni SRL (certificata SOA) che ha ricevuto un appalto dal Comune di Palma di Montechiaro per 27.022.534,00 euro.

Le imprese di Favara sono state raggruppate anche in ragione del numero complessivo delle opere aggiudicatesi.

L'analisi dimostra come 22 (ventidue) aziende riescono a conseguire un maggior numero di appalti (superiore a tre); se si tiene conto dei legami aziendali il predetto numero di imprese con significativi successi si eleva a 30 (trenta).

2.5.4 Le imprese di Favara negli appalti sul resto del territorio italiano

Esistono numerose proiezioni delle imprese favaresi sul territorio extra siciliano.

Secondo un modello di analisi simile a quello precedentemente descritto, si notano, nella classe di appalti tra 500 mila e 1 milione di euro, talune imprese individuali che in banca dati non sembrerebbero avere una consistenza adeguata.

Si nota anche una buona attività in Sardegna pur essendo questa una regione che l'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici definisce abbastanza difficoltosa per le imprese non autoctone.

La Francesco Iacolino, impresa individuale, riceve – in ATI con la Eurotel S.R.L. – nel 2002 dalla ACEA SpA un appalto di 10.600.277,85 di euro. Il titolare Francesco Iacolino vanta precedenti di polizia specifici nella turbativa di aste, essendo stato denunciato sia nell'indagine TURN OVER della Squadra Mobile di Firenze che dalla Guardia di Finanza di Porto Empedocle per aver concesso subappalti non autorizzati in una gara bandita dal Comune di Cattolica Eraclea. Nell'elenco dell'Autorità non risulta avere conseguito la certificazione SOA. Nel 2001 – in ATI con le società RAMON, ITALPALI e KOPA ENGINEERING – riceve dall'Aeroporto di Venezia «Marco Polo» SpA – un appalto di 3.560.970,31 di euro. Sempre nel 2001 l'ATI costituita da Francesco Iacolino di Favara (AG) (Capogruppo) e da CEI di Pace Gesualdo di Caltagirone (Mandante) riceve dalla Azienda Ospedaliera di Parma un appalto di 4.224.359,20 di euro.

La significatività investigativa delle Stazioni Appaltanti non è deducibile dai dati in possesso e deve essere compresa con uno studio approfondito delle singole aziende e dei rispettivi quadri societari. Si conferma comunque un buon dinamismo delle aziende anche fuori del territorio siciliano, così come rappresentato dalla DDA di Agrigento.

2.5.5 *Le cointeressenze aziendali*

Per ognuna delle 66 imprese del campione significativo sono state esplicitate le ricerche per definire il quadro societario e per tracciare le cointeressenze dei soggetti in altre imprese.

Essendo talune situazioni specifiche molto complesse, si ritiene sufficiente esplicitare l'esito riassuntivo dell'analisi condotta.

Si sottolinea che la relazione di cointeressenza tra aziende è basata sulle dinamiche imprenditoriali dei soggetti che vi compaiono in veste di titolari, amministratori, soci, direttori e responsabili tecnici; molti imprenditori risultano in banca dati come titolari di diversificate posizioni giuridiche in molteplici aziende. Da tali situazioni si evince una chiara possibilità di manovra e di raccordo, particolarmente significativa quando il soggetto dimostra di essere stato attenzionato per precedenti coinvolgimenti in illeciti.

Il 24% circa delle imprese non presenta collegamenti espliciti verso altre società; nel 42% circa dei casi si hanno legami societari verso altre imprese in un numero di relazioni non superiore a tre; nel 26% dei casi i legami societari correlano un numero più ampio di aziende (da tre a dieci); infine, solo per l'8% del campione i legami societari vanno a costituire un *network* complesso di più di dieci aziende.

L'esame degli appalti nel triennio rivela la presenza di un normale numero di ATI comprendenti imprese di Favara che si sono aggiudicate un appalto: su 223 appalti esaminati risultano infatti 25 Associazione Temporanee o Raggruppamenti di imprese che comprendono realtà aziendali favaresi.

Vi è da dire che in passato tale tendenza era molto forte come evidenziato nell'indagine «Turn over» che dedica notevole spazio alle ricorrenze delle imprese nelle cordate aziendali, sia come capofila dei raggruppamenti, sia come elementi di congiunzione tra diversificati schieramenti aziendali. Vi è peraltro da sottolineare che il meccanismo dei raggruppamenti costituisce uno strumento imprenditoriale legittimo mentre la «cordata» presuppone un accordo occulto che si manifesta in un'apparente concorrenza a minimi ribassi.

L'analisi dimostra una certa complessità del *network* imprenditoriale (probabilmente dovuto anche a soggiacenti legami di parentela, come suggeriscono talune omonimie che trovano una oggettiva consacrazione nei precisi riscontri dell'indagine «Turn over») ma non un pesante ricorso alle associazioni di impresa.

Per evidenziare il fenomeno delle cordate aziendali negli appalti considerati sarebbe necessario disporre dei documenti di aggiudicazione di

gara in ordine alle imprese partecipanti, alle offerte e ai ribassi praticati, dati questi non in possesso alla Commissione e comunque ultronei allo scopo ricognitivo prefisso.

Si fa comunque ancora presente che l'Autorità di Vigilanza esercita un attento monitoraggio sulle gare censite nei suoi archivi ed ha espresso i già citati favorevoli pareri sul miglioramento della situazione in Sicilia dopo l'entrata in vigore dei nuovi disposti di legge regionali in materia di appalti pubblici.

Per quanto attiene alle condotte illecite storicamente espletate, si fa riferimento a quanto esposto dalla Squadra Mobile di Firenze sulle metodologie utilizzate per aggiudicarsi gli appalti anche da diversi imprenditori favaresi:

«Gli elementi di prova, raccolti nell'indagine oggetto della presente comunicazione, dimostrano gli spregiudicati metodi utilizzati per la consumazione delle turbative d'asta. Nessuna cautela è stata adottata nella falsificazione di alcuni dei principali documenti idonei alla partecipazione alle gare d'appalto, nonché nelle compilazioni delle richieste di invito e di partecipazione alle gare e del loro invio:

- fidejussioni provvisorie emesse a nome di società di cauzione inattive;*
- fidejussioni provvisorie false;*
- spedizione delle buste da parte di più imprese dal medesimo ufficio postale con comprovante apposizione di numerazione progressiva;*
- impiego di fidejussioni provvisorie emesse dalla stessa società di cauzione emesse lo stesso giorno ed aventi numerazione progressiva;*
- offerte scritte con identica impostazione dei caratteri e delle stampe peraltro con buste uguali.*

Sono almeno 4 i metodi di turbativa maggiormente evidenti rilevati:

1 – offerte spropositate come ribasso rispetto alla media nazionale ed idonei a creare lo spostamento della media aritmetica, che normalmente si attesta intorno al 15/18% (da considerare lo scarto quadratico che è del 6/7%), a favore di un soggetto già prestabilito;

2 – offerte presentate come rialzo rispetto alla media nazionale ed idonei a creare lo spostamento della media aritmetica, che normalmente si attesta intorno al 15/18%, a favore di un soggetto già prestabilito;

3 – offerte presentate da numerose società, tutte assestate sulla media di aggiudicazione più probabile e presidiando uno o massimo due punti di percentuale;

4 – precompilazione delle offerte da parte della medesima matrice per conto di più imprese per la partecipazione alla stessa gara d'appalto e che moltiplica quindi le probabilità di aggiudicazione per il numero delle imprese concordi»¹⁶¹.

¹⁶¹ Procedimento penale N. 3364/99 R.G. mod. 21 – D.D.A di Firenze.

2.5.6 *L'analisi criminale dei soggetti imprenditoriali*

Nel tenere in assoluto conto le limitazioni di legge connesse all'uso del Sistema d'Indagine della Banca Dati del Ministero dell'Interno e alla necessità di acquisire i documenti originali che comprovino le informazioni acquisite, va messo in luce che su 119 soggetti variamente connessi al quadro societario delle aziende analizzate ben 54 evidenziano precedenti di polizia.

Tale situazione appare assai preoccupante e degna di un maggiore approfondimento nelle sedi dovute.

Le tipologie di precedenti variano in una vasta gamma di illeciti, che si attecchiscono in semplici condanne per contravvenzione alle norme penali del Codice della Strada, in varie violazioni fiscali¹⁶², in denunce e condanne per falso, truffa e assegni a vuoto, in reati contro il patrimonio; in una quota significativa di soggetti si possono tracciare reati contro la Pubblica Amministrazione e contro la libertà degli incanti.

La metodologia di analisi prende in considerazione in modo particolare i soggetti che presentano precedenti e/o provvedimenti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, in riferimento all'art. 2, comma 1, all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, commi 4 e 6, del D. Leg.vo n. 490 del 1994 e successive modifiche.

Vengono quindi poste in opportuno risalto non solo le situazioni correlate all'associazione mafiosa e alle condotte criminali che di essa sono indicatori (estorsione, usura, traffico di stupefacenti, riciclaggio, etc.) ma anche le vicende correlate ai reati di associazione per delinquere *ex art.* 416 c.p., specie se riferite allo specifico settore dell'inquinamento degli appalti. Analogo interesse rivestono le misure di prevenzione eventualmente adottate nei confronti dei soggetti attenzionati.

La situazione specifica più interessante nell'ambito dell'inquinamento degli appalti pubblici appare essere quella evidenziata da una complessa indagine della Squadra Mobile di Firenze, convenzionalmente definita «Turn over», che ha attinto una percentuale elevata dei soggetti attenzionati nell'analisi della Commissione.

Nel dettaglio – a seguito di indagini scaturite nel 1994 su sospette gare di appalto – sono emerse una serie di probabili condotte illecite da parte di imprenditori. Il successivo approfondimento dei riscontri ha generato nell'anno 1999 un progetto investigativo, denominato «Turn over» che è stato condotto dalla 1ª Sezione «Criminalità Organizzata» della

¹⁶² Nella citata Relazione della DDA di Agrigento si sottolinea che i reati fiscali potrebbero in una certa misura essere effetto delle concomitanti estorsioni mafiose: «*Inoltre l'aumento delle vittime di questo odioso reato crea gravi danni all'economia ed anche all'Erario che vede inevitabilmente ridotti i propri introiti a causa della «concorrente imposizione tributaria» che sovente finisce con lo stimolare fenomeni di evasione fiscale da parte di commercianti ed imprenditori che tentano in tale modo di rivalersi delle spese in nero derivanti da tale tipologia di esborsi.*».

Squadra Mobile della Questura di Firenze sino alla sua conclusione in data 26.02.2002.

A termine dell'indagine sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria più di cinquecento soggetti per i reati di cui agli artt. 416, 353 e 482 c.p..

Nel campione di soggetti imprenditoriali attenzionato dalla Commissione, 21 persone fisiche ricompaiono nell'ambito della prefata indagine, coinvolgendo 68 aziende nelle quali gli indagati rivestono un ruolo societario.

Peraltro, nell'informativa del 20 novembre 2000 nell'ambito del predetto procedimento penale N. 3364/99 R.G. mod. 21 – DDA si legge:

«In buona sostanza, è stato svolto un complesso lavoro investigativo – ancora non esauritosi – dal quale emerge che «Cosa Nostra», oltre a «controllare» il fenomeno degli Appalti Pubblici in Sicilia, da alcuni anni, ed in particolare del 1996, ha esteso tale illecita attività ad altre regioni italiane ed in particolare alla Toscana.

In questa regione, infatti, è stata accertata la partecipazione di imprese edili siciliane, in cordata, in circa 300 appalti. Nel corso delle acquisizioni documentali sono stati inoltre individuati un gran numero di altre gare dove hanno partecipato le imprese indagate ed altre loro collegate. Sono, in pratica, 536 le imprese edili siciliane che sono state individuate a seguito delle acquisizioni e tra queste sono state rilevate turbative commesse da 256 imprese, per un totale parziale di 415 persone con responsabilità penali, in 78 gare d'appalto.

Di sicuro, di fronte a tali sconcertanti dati, così come descritto anche nei capitoli che seguono, inadeguate si sono dimostrate a contrastare i vari metodi di turbativa «le prassi di vigilanza e controllo» tenute dai funzionari dei vari Enti Pubblici, compreso, in particolar modo, l'Albo Nazionale Costruttori, che comunque dallo scorso mese di gennaio è stato sciolto.

Il gran numero di persone e imprese coinvolte risultano tra esse collegate, circostanza che avvalora, nella maggior parte dei casi, la dipendenza e la complicità delle imprese secondo una strategia di monopolio del lavoro nel settore edilizio tipico delle cosche mafiose. Fenomeno questo che certamente non ha scoperto questo Ufficio, ma che è sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni di decine di collaboratori di giustizia e dalle risultanze di alcuni procedimenti penali, conclusi e pendenti, per reati associativi di stampo mafioso. Tra le persone individuate, infatti, numerose, agli archivi di Polizia, sono risultate pregiudicate per reati contro la P.A. o perché appartenenti a Cosa Nostra... Infatti, è stato accertato che, sebbene la Regione Toscana avesse istituito un osservatorio sugli appalti, non tutti gli Enti comunicavano i dati, anche perché l'omissione praticamente non prevedeva sanzione. In questo senso era assolutamente imprevedibile che proprio presso la Provincia di Firenze venissero individuate 30 gare dove risultava una considerevole presenza di imprese siciliane, ed in 14 casi, queste si sono aggiudicate la gara, come sarà meglio specificato nell'apposito capitolo. Quanto sopra, lascia chiaramente supporre che «Cosa Nostra», per potere operare in Toscana, con-

siderata la distanza e quindi le difficoltà logistiche, necessiti di persone che sul territorio favoriscano l'individuazione di appalti idonei. La presente indagine, a tal proposito, ha consentito di individuare nella famiglia dei Virga, di Marineo (PA), soggetti appartenenti alla mafia con incarichi di responsabilità nella gestione degli Appalti Pubblici, in particolar modo proprio in Toscana».

Emergono anche significativi interessi negli appalti toscani oggetto di indagine della famiglia mafiosa dei Madonia. Tali cointeressenze – anche sulla base di riscontri tecnici sui soggetti indagati – fanno ritenere che:

«Nel complesso, ed in particolar modo per quanto riguarda gli indagati Virga ed i Madonia, appaiono evidenti gli strettissimi legami ed interessi che questi hanno in comune. Sono numerose le gare d'appalto dove hanno partecipato entrambi, confermando di essere dei punti di riferimento per centinaia di imprese siciliane che evidentemente sono state da queste trainate»¹⁶³.

Nella galassia delle imprese agrigentine e favaresi che si muovevano in cordata negli appalti emergono altresì i contatti con noti personaggi mafiosi quali Salvatore Benvenuto e Stefano Potestio¹⁶⁴, la cui figura di collegamento tra mafia e c.d. «cooperative rosse» è stata analizzata in altra parte di questa relazione. Peraltro, le ultimissime indagini del ROS Carabinieri in Siena hanno evidenziato che i meccanismi di cordata delle imprese siciliane in Toscana sono ancora presenti: ci si riferisce agli appalti dell'ampliamento dello stadio di Siena e alla realizzazione di un centro anziani per il Comune di Sinalunga.

L'impresa «Icoza» – di proprietà di Gandolfo Rosario Zafarana di Polizzi Generosa (PA), già condannato nel 2002 per favoreggiamento nei confronti di Salvatore di Ganci, esponente della mafia di Sciacca –

¹⁶³ Procedimento penale n. 3364/99 R.G. mod. 21 – DDA Informativa del 27 marzo 2001.

¹⁶⁴ «Così il nome di Fontana ha portato i magistrati anche ai fratelli Potestio. Stefano e Ignazio sono ritenuti dalla procura di Palermo «i pionieri dell'instaurazione di quella fitta rete di rapporti, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, tra le imprese appartenenti all'area delle cosiddette cooperative rosse ed il resto degli imprenditori operanti nell'ambito del sistema illecito di aggiudicazione degli appalti. Tanto che Salvo Lima aveva imposto a Siino, contrariamente ad una prassi consolidata, di non richiedere a costoro il pagamento del pizzo per l'aggiudicazione dell'appalto concernente la strada di collegamento Polizzi Generosa-Caltavuturo». Tutto questo i Potestio avrebbero potuto fare in virtù degli agganci con solidi sponsor politici a sinistra. La procura ha chiamato in causa Gianni Parisi e Domenico Giannopolo, ex sindaco di Caltavuturo e deputato regionale. Per il primo, i magistrati hanno già chiesto e ottenuto l'archiviazione dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa. ...Resta aperto il caso Giannopolo. Sapeva o no che nel comune da lui guidato l'imprenditore Stefano Potestio era riuscito ad aggirare la sconfitta nell'aggiudicazione di un appalto, a mettersi in società con i vincitori e a fare lui i lavori? Realizzò la rete idrica. Avrebbe o non avrebbe dovuto l'amministrazione comunale adottare i provvedimenti necessari per evitare situazioni di illegalità? Ruota attorno a questi dubbi l'avviso di garanzia per turbativa d'asta inviato all'ex sindaco nel settembre del 2000. «Giannopolo», scrivono i carabinieri nel loro rapporto alla magistratura di Palermo, «ha ammesso di conoscere da sempre i fratelli Stefano e Ignazio Potestio in quanto militanti attivi dell'allora Pci». Il commento è tratto dalla rivista «Micromega» ed è riportato in <http://www.giuseppe.bascietto.name/Pio%20La%20Torre.htm>.

avrebbe eseguito lavori edili in subappalto per 90 mila euro nell'ambito dell'appalto dello stadio di Siena in palese violazione della normativa anti-mafia.

Per quanto attiene ai lavori della casa per anziani «Casa del Nocio» risulterebbe una cordata aziendale di 16 imprese che avrebbero favorito l'aggiudicazione dell'opera a Potestio Stefano consociato con la «Ices» di Gandolfo Agliata, società anche questa già emersa nell'indagine «Turn Over». I meccanismi di inquinamento dell'appalto sono sempre i medesimi: le offerte sarebbero state spedite tutte dallo stesso Ufficio Postale di Pieve di Sinalunga in data 21.03.2001 con numeri di protocollo progressivi e recherebbero timbri in ceralacca palesemente falsi anche ad un'indagine superficiale essendo stati impressi in taluni casi con vecchie monete da 200 lire con lo stemma dell'Arma e della Guardia di Finanza, il che dimostra la totale assenza dei dovuti controlli formali da parte della Stazione Appaltante.

La complessa trama dell'indagine «Turn Over» riporta alle considerazioni prima esperite sulla necessità di valutare i comportamenti delle imprese favaresi nel quadro più generale del contesto imprenditoriale/mafioso siciliano.

A tali conclusioni si è pervenuti non solo attraverso l'esame puntuale dei documenti di gara ma anche attraverso indagine tecniche sui flussi di comunicazione degli indagati e tramite l'esame delle fidejussioni riguardanti gli appalti in un arco temporale tra il 1998 e il 1999:

«Le 5026 fidejussioni provvisorie acquisite presso la società I.E.CA.FID. Spa, ex Old Saxons Spa dal 1998 al 1999 a mezzo collaboratori esterni della Sicilia, per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche...sono risultate fondamentali per l'individuazione di numerose imprese, già indagate oppure ad esse legate, che partecipano a gare d'appalto pubbliche «in cordata». Queste infatti, sfrontatamente acquistano le fidejussioni, quando non le acquistano false, con numerazione consecutiva per la stessa gara, a testimonianza inequivocabile di un'unica matrice che per tutte le imprese «concordi» istruisce le domande di partecipazione, ed anzi nel caso delle fidejussioni, nella busta contenente anche l'offerta. Già questo è un evidente sintomo di tentativo di turbativa. In particolare, dalle iniziali 5026 fidejussioni, a seguito di numerose elaborazioni aventi per scopo quello di individuare i gruppi ai quali fanno capo molte imprese apparentemente scollegate, si è pervenuti ad un elenco di 1770 atti.

Dall'esame generale provvisorio di tali fideiussioni, è emersa in particolar modo la presenza di due famiglie, quella dei De Francisci e dei Bruccoleri, entrambe di Favara (AG), le quali, tramite le numerose imprese gestite direttamente dai componenti delle famiglie, sono presenti nella stragrande maggioranza delle gare cui fanno riferimento le fidejussioni esaminate. Ovviamente, va sottolineato il fatto che, come già riferito nell'informativa del giorno 11.01.2000, gli «agenti» che hanno venduto o falsificato tali fideiussioni sono dell'area agrigentina, fatto che spiega la prevalente presenza di imprese di quell'area geografica. Il Comune di Favara, come noto, ha una percentuale spropositata di imprenditori edili.

Tali famiglie risultano essere presenti, molto spesso, anche contemporaneamente lasciando perciò trasparire l'esistenza di un forte legame tra loro, e che agendo di concerto, turbano e/o «pilotano» l'esito delle gare alle quali partecipano.

A tali famiglie risultano poi essere legati...altri imprenditori edili i quali concorrono alle medesime gare d'appalto dei De Francisci e dei Bruccoleri. Imprenditori che sovente partecipano alle stesse gare e per i quali vengono istruite le richieste di partecipazione alle gare, visto che evidentemente un unico soggetto acquista per loro le fidejussioni»¹⁶⁵.

Si ritiene che i riscontri di indagine riferiti ad un non remoto passato possano costituire un positivo punto di partenza per successivi approfondimenti, pur rilevando che – attesa la mole documentale del lavoro della polizia giudiziaria procedente, la precisione dei riscontri e il costo sostenuto in termini di prolungato impiego di risorse umane/tecniche e anche di consulenze – appare abbastanza difficile comprendere i motivi che hanno condotto ad un'archiviazione tanto più che – atteso l'espletamento di atti di perquisizione su taluni indagati e di numerose assunzione testimoniali – si è concretizzata una chiara *discovery* della trama investigativa che sicuramente ha giovato a suscitare futuri e più puntuali atti di mimetismo criminale.

La DDA di Firenze, richiesta di fornire la documentazione dell'indagine, ha esibito gli atti e il *database* riassuntivo della polizia giudiziaria confermando che il procedimento ha subito una richiesta di archiviazione in data 1.07.2004 con atto 3364/99. Il PM dava atto di aver proceduto in ordine ai reati di promozione, costituzione e partecipazione di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, aggravati dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 in quanto commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Venivano evidenziati sufficienti indizi di reità nella partecipazione a gare di appalto nel Comune di Empoli da parte di aziende legate a Bracco Santo di Gangi (PA) attraverso la presentazione di fidejussioni false e con anomali ribassi. Nelle perquisizioni sono stati rinvenuti timbri falsi del Comune di Gangi, del sindaco e della Polizia di Stato. Un'analisi della documentazione sequestrata evidenziava collegamenti tra le imprese che hanno partecipato anche ad altri appalti in Toscana e i rilevamenti statistici presso l'Osservatorio Regionale Appalti Concessioni e Opere Pubbliche della Regione Toscana consentivano di acclarare che nell'anno 1995 non si avevano aggiudicazioni nei confronti di aziende siciliane mentre dal 1996 tali aggiudicazioni erano in costante crescita con ribassi anomali: tali circostanze permettevano di affermare la «sussistenza di indizi, sia pure semplici, circa un «interessamento» di Cosa Nostra agli appalti in Toscana».

¹⁶⁵ Procedimento penale n. 3364/99 R.G. mod. 21 – DDA Informativa del 27 marzo 2001.

Venivano analizzate 300 gare di appalto di cui 34 vinte da aziende siciliane e «risultano coinvolte 256 imprese, molte delle quali collegate tra loro» che avevano messe in essere le condotte di turbativa d'asta in precedenza descritte nel dettaglio.

«Particolare attenzione è stata dedicata alle imprese facenti capo alla famiglia Virga insediatasi in Montelupo, Lastra a Signa, Empoli, ed alla famiglia Madonia insediatasi a Montespertoli».

Concludeva il PM di Firenze:

«...l'attività investigativa espletata ha confermato il quadro indiziario iniziale, anzi ampliandolo...ma non ha consentito di connotare gli indizi acquisiti in termini di gravità, talché gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

In attesa di conoscere il relativo provvedimento del giudice che non si è ancora espresso, la Commissione dimostra inquietudine nel leggere nelle annotazioni di polizia frasi del tipo «...la famiglia Virga ha allacciato una rete di rapporti sospetti con dipendenti di Enti Pubblici», affermazioni cui seguono precisi riscontri nelle intercettazioni di comunicazioni significative con dipendenti comunali e dell'ANAS.

Peraltro, nell'indagine «Turn over», erano anche emersi tentativi – risalenti ai primi mesi del 2001 – da parte di taluni mediatori di far ristabilire i contatti tra Carmelo e Vincenzo Virga con Giuseppe e Salvatore Riina a seguito dei contrasti emersi tra le due famiglie con la vincita dei Virga dell'appalto per i lavori al Porto di Palermo. Tale appalto sarebbe stato conseguito dai Virga in associazione con tale Mario Fecarotta – indicato da Angelo Siino quale «vicino» a Bernardo Provenzano – che sarebbe attenzionato anche per sospette infiltrazioni mafiose nell'aggiudicazione dei lavori per il porto di Livorno e l'abitato di Follonica. Tali attriti potrebbero fornire una chiave di lettura dell'attentato che subì Carmelo Virga e di una serie di avvertimenti mafiosi avvenuti ai danni di cantieri in Sicilia e denunciati alla Polizia di Stato di Partinico (PA); di tali vicende esiste traccia anche nelle intercettazioni esperite nel quadro investigativo di «Turn over»¹⁶⁶.

Tanto premesso – anche in ragione delle citate investigazioni del ROS Carabinieri – la Commissione dovrà verificare lo stato dell'infiltrazione nei lavori pubblici in Toscana e mettere in luce quanto sia stato fatto per sradicare le connivenze con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione locale in un'area che sembrava apparire sostanzialmente «anecogena» rispetto alle problematiche mafiose che sono salite alla ribalta in altre regioni non tradizionalmente affette dal crimine organizzato.

Tale compito è ineludibile in quanto le attività imprenditoriali sospette rilevate nell'indagine «Turn over» sembrano continuare nel tempo con il mero cambio di facciata nelle strutture societarie che consenta di superare soglie di controllo formali evidentemente ancora colpevolmente basse.

¹⁶⁶ Vedasi nota della Squadra Mobile di Firenze n. 500/99 S.C.O. del 7 marzo 2001.

Un caso paradigmatico nel contesto siciliano appare essere l'impresa Milioti costruzioni s.r.l., corrente in Favara in viale Aldo Moro 22. La visura storica della prefata società indica che sino al 10.05.2000 aveva rivestito la carica di amministratore unico tale Milioti Giovanni con significativi precedenti per associazione mafiosa e per essere stato denunciato nell'ambito di «Turn over».

Nell'attuale quadro societario sono presenti:

- l'amministratore unico Leonardo Zambito – denunciato nell'ambito dell'operazione «Turn over»;
- il responsabile tecnico Angelo Parla tratto in arresto nell'operazione «Alta mafia».

L'impresa ha ricevuto due certificazioni SOA¹⁶⁷ – rispettivamente la 508/52/01 in data 05/12/2003 e la 370 /52/01 in data 09/05/2003 – dalla società di Attestazione «SOA gest»¹⁶⁸. Nel certificato di attestazione Giovanni Milioti compare come direttore tecnico pur non essendo più tale nel quadro societario depositato presso la Camera di Commercio: se vi fossero dubbi sul ruolo attivo di Milioti nell'impresa – almeno sino al 2003 – questa certificazione è atta a chiarificare il quadro informativo.

La Milioti Costruzioni ha ricevuto nel 2001 un appalto dal Comune di Butera per lavori di realizzazione di fognature in c/da Spinello ed in alcune vie interne per un valore di 347.575,49; nel 2002 ha conseguito dall'Ente Acquedotti Siciliani un appalto per lavori di manutenzione straordinaria per un valore di 1.924.504,33 euro; in ATI con la società Bruccoli Massimiliano ha conseguito nel 2001 dal Comune di Caltanissetta un appalto per il consolidamento del costone a monte della panoramica San Pellegrino per un valore di 1.034.458,32 euro. Milioti risulta rivestire numerose cariche sociali (in maggioranza come liquidatore) in molteplici società; in due casi nelle società partecipate dal Milioti sono presenti soggetti i quali a loro volta ricoprono incarichi in imprese che si aggiudicano appalti pubblici. In un altro caso un socio di Milioti – con pregiudizi di polizia molto datati nel tempo – è omonimo e possiede il medesimo indirizzo di residenza di un imprenditore che si aggiudica diversi appalti pubblici. In sostanza il complesso *network* imprenditoriale di Milioti meriterebbe un approfondimento investigativo assai penetrante; si ritiene anche opportuno significare come esista una sorta di chiara saldatura tra gli esiti investigativi dell'indagine «Turn over» e i riscontri delle operazioni successive quali «Alta mafia» a dimostrazione di un modello operativo di inquinamento degli appalti che sembra costante nel tempo.

¹⁶⁷ Tratto da: <http://casellario.avlp.it/Soa/Soa3.nsf/IndexWeb?OpenFrameSet&Frame=Body&Src=%2FSoa%2FSoa3.nsf%2FQualificazione%3FOpenPage%26AutoFramed>.

¹⁶⁸ Questa SOA agisce con autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 52 del 23.03.2001. La struttura è operante in Viale delle Medaglie d'Oro, 193 – 00136 ROMA e tale circostanza evidenzia come un'impresa siciliana preferisca farsi attestare in una regione diversa da quella in cui abitualmente opera.

Per quanto attiene le relazioni specifiche con la criminalità organizzata soccorrono anche – oltre a quanto citato – in due distinti casi gli esiti di controlli di polizia disponibili, che evidenziano:

- il contatto di un imprenditore con un soggetto criminale correlato con il noto latitante Giuseppe Falsone¹⁶⁹ ;
- il ripetuto contatto di altro imprenditore con un soggetto condannato per associazione mafiosa e sottoposto al regime di sorveglianza speciale.

Anche questi ancora evanescenti riscontri, opportunamente validati, possono costituire base di successive e più penetranti riflessioni operative.

In sostanza si viene delineando un quadro di insieme che fa risaltare un terreno di soggiacente illegalità da parte di numerosi imprenditori che si sono atteggiati in passato in violazione delle norme penali sulla libertà degli incanti, anche strutturando relazioni associative a delinquere che andavano ad agire sull'intero territorio nazionale. Tali soggetti – nonostante le denunce a carico – continuano a gestire appalti pubblici.

Si possiede dunque l'evidenza investigativa – che è diversa da quella processuale – in ordine alla creazione di cartelli imprenditoriali illegali in ipotesi correlabili storicamente anche agli interessi mafiosi delle famiglie Virga e Madonna.

In un caso si assiste alla presenza di soggetti rivelatisi mafiosi in un'impresa che ha conseguito appalti nell'ultimo triennio; tali personaggi sono poi ascrivibili ad un complesso ed elusivo *network* di realtà aziendali che merita di essere ancora compiutamente investigato.

Tenendo presente la storia dell'evoluzione dei meccanismi dell'infiltrazione nell'economia legale di Cosa Nostra¹⁷⁰ che si sovrappose agli esistenti cartelli imprenditoriali illegali per dare vita ad un pericoloso sistema imprenditorial/mafioso, si può concludere che la situazione del campione studiato dimostra – sulla base dei fatti noti – almeno un *humus* chiaramente mafioso, rendendo ancora più necessari radicali interventi di natura preventiva tali da stroncare ogni possibile evoluzione verso l'innesto generalizzato del crimine organizzato in un tessuto connettivo potenzialmente recettivo.

2.6 Conclusioni

L'analisi effettuata sui meri profili aziendali consente di giudicare fisiologica l'elevata percentuale di imprese operanti genericamente nell'edilizia in Favara ma lascia trasparire anche taluni punti di attenzione sulla esistente discrasia tra la consistenza a livello documentale di talune realtà aziendali e gli appalti conseguiti.

¹⁶⁹ La caratura criminale del Falsone è chiaramente delineata nel paragrafo sui latitanti agrigentini della Relazione della DDA già citata.

¹⁷⁰ Si rimanda alla Relazione della Commissione per l'anno 2003 dove tali dinamiche evolutive del contesto criminale sono state ampiamente elucubrate.

Si ritiene che si debba seriamente circoscrivere il contesto dei passi successivi da praticarsi, nel senso di una robusta «potatura» delle entità imprenditoriali in gioco residuando un insieme più limitato e degno di severo approfondimento investigativo.

Si tratta poi – anche a fronte di citati segnali documentali non trascurabili – di ricostruire la storia dei singoli appalti per evidenziare od escludere la presenza di cordate imprenditoriali o, peggio, di cordate imprenditorial/mafiose tramite una completa ricognizione documentale presso le Stazioni Appaltanti e presso gli istituti finanziari che si occupano di fidejussioni senza limitare l'indagine al solo territorio siciliano, essendo che la delocalizzazione degli interventi può anche essere letta come strumento mimetico.

Vi è da sottolineare che l'analisi delle banche dati di polizia depone per un non soddisfacente aggiornamento degli archivi concernenti gli appalti conseguiti dalle imprese; l'attività di costante alimentazione informatica di tali informazioni sicuramente è onerosa ma appare indispensabile per le incombenze di natura ricognitiva degli investigatori e degli stessi Uffici Antimafia prefettizi rendendo immediatamente fruibile l'aspetto criminologico dei soggetti e la storia delle loro attività imprenditoriali.

Infatti, il Prefetto di Agrigento nella sua relazione descrive esattamente la tecnica di infiltrazione mafiosa negli appalti ma conclude che per il monitoraggio «...*si tratterebbe di mobilitare risorse che in definitiva non sono disponibili*»: questa *diminutio* operativa non è accettabile e deve essere risolta innanzitutto stabilendo le priorità di analisi sugli appalti di maggiore interesse e appetiti e/o conseguiti da imprese degne di attenzione in virtù dei passati comportamenti illeciti dei loro responsabili o di altri riscontri a disposizione degli inquirenti.

Probabilmente si tratta anche di assumere diverse metodologie organizzative e strumentali nella gestione delle pur limitate risorse umane e nell'impostazione del lavoro di analisi preventiva e di successivo controllo degli appalti in modo tale da acquisire uno scenario più referenziato sulle relazioni aziendali e sui soggetti da esse interessati, superando le difficoltà di accesso informativo con la stesura di opportuni protocolli di intesa con le Stazioni Appaltanti in attesa di un riordino normativo che renda più penetrante l'azione dei Prefetti.

Si ritiene che l'attività di controllo sugli appalti sia prodromica proprio ad un settore che il Prefetto di Agrigento valuta giustamente come fondamentale¹⁷¹ nel contrasto dello Stato alle cosche mafiose, vale a dire il controllo degli Enti Locali al fine di proporre lo scioglimento in caso di condizionamento o infiltrazione mafiosa. Risulta incomprensibile come si possa affrontare il contrasto al condizionamento mafioso della po-

¹⁷¹ Il Prefetto nella sua relazione scrive: «*Ho, allora preferito focalizzare l'attenzione mia e del mio Ufficio su due settori che ritengo fondamentali nel contrasto dello Stato alle cosche mafiose. Intendo riferirmi alla confisca dei beni ed al controllo degli Enti Locali, al fine di proporre lo scioglimento in caso di condizionamento o infiltrazione mafiosa*».

litica senza il monitoraggio completo degli appalti affidati dagli Enti Locali.

L'espressione massima dell'inquinamento mafioso negli Enti Locali si focalizza infatti nel controllo criminale sugli appalti pubblici, come bene evidenziato dalla citata operazione «Alta mafia», alla quale è seguita l'attivazione della procedura di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Canicattì, poi perfezionatasi con il provvedimento di scioglimento per 18 mesi ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo n. 267 del 2000.

La Commissione concorda pienamente con quanto esplicitato dalla DDA di Agrigento¹⁷² pur significando che non si tratta di auspicare nuovi processi operativi ma di dare concretezza alle norme vigenti:

«Di contro non può non rilevarsi come le indagini ed i singoli processi non consentano che a lungo andare e quindi a distanza dal realizzarsi delle mutazioni del fenomeno di stilare statistiche aderenti all'effettiva realtà dei fatti. Questo stato di cose comporta un ritardo nella conoscenza dell'evoluzione del fenomeno perché consente una ricostruzione completa quando i fatti si sono già verificati. In questo contesto..dovrebbero soccorrere altri strumenti che ...non possono inizialmente essere affidati alla DDA...sarebbe auspicabile un potenziamento dei controlli a valle cioè nei cantieri attraverso attività poste in essere dagli organi preposti quali Uffici del lavoro o Uffici della G.d.F.; la verifica dei libri e delle scritture contabili..potrebbe consentire di accertare la presenza di fatturazioni sospette, così come l'assunzione di mano d'opera occasionale o la presenza di mezzi a nolo estranei alla ditta appaltatrice..potrebbe costituire indice di intromissione della criminalità organizzata nella materiale gestione di quel determinato appalto. Altro elemento utile è quello di adottare tecniche di controllo presso gli Istituti bancari e previdenziali; si tratta di misure che permetterebbero di contrastare efficacemente le forme di arricchimento illecito delle imprese legate ad ambienti di criminalità organizzata ed alle quali poi potrebbe seguire l'intervento della D.D.A.».

L'attuale quadro normativo, come ampiamente commentato in altra parte di questa Relazione, ha finalmente fatto transitare dalla potenza all'atto questo tipo di metodologie preventive, strutturando una Rete di Monitoraggio¹⁷³ sugli appalti pubblici e puntualizzando specifiche responsabilità operative centrali e periferiche in un'ottica di elevata integrazione delle risorse e di ampia circolarità informativa.

Sotto il profilo strumentale – così come meglio riportato in altra parte di questa relazione – sono in corso sui fondi PON progetti di specifico potenziamento informatico degli UTG e dell'intera Rete di Monitoraggio nell'ottica di una sinergia informativa totale. Le procedure informatiche per consolidare le informazioni sui controlli dei cantieri nel database di analisi residente nell'Osservatorio Centrale presso la DIA sono ormai ope-

¹⁷² Nella citata Relazione.

¹⁷³ Della quale fa parte anche la Procura Nazionale Antimafia.

rative da tempo essendo stata completata anche la formazione del personale degli UTG per lo specifico incarico¹⁷⁴ pur significando la restrizione di tali attività alle c.d. «grandi opere».

Il contesto umbratile di molte aziende favaresi costituisce dunque un buon modello per la riflessione operativa sulla necessità di estendere a tutti i pubblici appalti lo schema sperimentato per le opere contenute nella citata Legge Obiettivo.

Si tratta adesso di dare impulso fattivo e pratico agli schemi di controllo che l'attuale Governo, sulla base della riflessione unanime della Commissione, ha inteso realizzare sotto il profilo normativo ed organizzativo dopo anni di colpevole latenza nei quali la politica ha completamente sottovalutato il problema dell'inquinamento mafioso degli appalti.

La Commissione confida che le Forze di Polizia e specialmente la DIA¹⁷⁵ di Agrigento possano pianificare un più puntuale quadro di attività ricognitive sulle aziende attenzionate, attivando anche verifiche sui cantieri dove le imprese operano.

Tenendo presente i dinamismi delle aziende favaresi sull'intero territorio nazionale, l'azione investigativa dovrà tenere conto di attivare un adeguato interscambio informativo con l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici onde reperire un quadro aggiornato degli appalti conseguiti.

La necessità di studiare il problema suscitato in merito alle imprese di Favara nel territorio ha consentito di raccogliere una mole notevole di informazioni sugli appalti siciliani, che nella successiva analisi hanno dimostrato talune interessanti peculiarità che sarebbe però difficile rappresentare esaustivamente in questa sede.

Una visione grafica di insieme del sistema associativo globale degli appalti in Sicilia nel settore delle costruzioni offre morfologicamente un aspetto illuminante.

La relativa carta di associazione lascia chiaramente intendere che esiste una pleora di Stazioni Appaltanti che fanno operare singole aziende locali ma anche che emerge un *cluster*¹⁷⁶ fortissimamente integrato di Stazioni Appaltanti e di Imprese che mostrano una elevata interdipendenza reciproca.

In sostanza, la maggioranza degli appalti è rivolta ad un insieme non eccessivo di aziende, sulle quali deve essere espletata la massima vigilanza poiché costituiscono il cuore dell'economia nel settore delle opere pubbliche.

Si tratta di circa 1450 aziende e 376 stazioni appaltanti, che, opportunamente ripartite tra i diversi organismi territoriali che si occupano di

¹⁷⁴ Ivi compreso anche l'UTG di Agrigento.

¹⁷⁵ Tale organismo è dotato di puntuali strumenti informatici per l'analisi delle informazioni e dispone di una avanzata metodologia operativa sul contrasto alle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti e all'accumulazione di patrimoni illeciti derivanti da reati di crimine organizzato. Queste attività costituiscono gli obiettivi principali affidati dal Ministro dell'Interno alla DIA nelle vigenti pianificazioni strategiche.

¹⁷⁶ Un raggruppamento di entità che possiede un elevato grado di relazioni che nel caso di specie sono costituite dagli appalti.

sicurezza *lato sensu* degli appalti – a mente di un'unica integrazione informativa dei riscontri e di un'unità di analisi dedicata e centralizzata – potrebbero costituire l'oggetto di un monitoraggio globale sicuramente capace di fare stato della situazione dei lavori pubblici in Sicilia e di pianificare i necessari interventi risolutivi delle discrasie evidenziate nella ricognizione della Commissione.

3. RICICLAGGIO ED ECONOMIA

Negli ultimi anni è apparsa sempre più chiara la necessità che il contrasto alla criminalità ed in particolar modo alla criminalità organizzata di tipo mafioso sia caratterizzato dalla centralità dell'azione condotta sul versante economico-finanziario.

Tale esigenza richiede l'adozione di politiche di prevenzione e di repressione innovative per ciò che riguarda la normativa, la prassi e le professionalità giudiziarie ed investigative.

Non c'è rapporto di organismo internazionale o nazionale, né sede accademica o dottrina ove non venga riconosciuto che le organizzazioni criminali traggono linfa vitale dalle stesse conquiste di libertà (ad esempio le libertà di movimento di persone, merci o capitali) che caratterizzano i processi di integrazione dei sistemi democratici avvenuti a partire dall'ultimo dopoguerra o dalle stesse conquiste della tecnologia (ed *internet* è solo l'esempio più banale); in una parola, da tutto ciò che nel linguaggio comune viene ricompreso nel termine «globalizzazione»¹⁷⁷.

Parimenti, non v'è sede ove non si riconosca che per difendere queste libertà bisogna difendersi dal crescente pericolo rappresentato dai capitali di matrice criminale che si insinuano nei circuiti economici sui quali si regge la quotidianità degli onesti cittadini¹⁷⁸.

Il problema del riciclaggio e, più in generale, dell'inquinamento del sistema finanziario ad opera di capitali di origine illecita si è ovviamente imposto all'attenzione delle autorità italiane e comunitarie all'inizio degli anni Novanta, giungendo a costituire uno dei temi più ricorrenti tanto

¹⁷⁷ Lo stesso Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi A. Annan, ha osservato: «*Gli stessi mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l'espansione transnazionale della società civile, forniscono l'infrastruttura per l'espansione di una rete globale di "società incivile" – criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi*». Questa constatazione è stata posta alla base dell'impegno al contrasto del crimine transnazionale, preso dai Paesi membri delle Nazioni Unite e successivamente confluito nella Convenzione aperta alla firma a Palermo nel dicembre 2000.

¹⁷⁸ Nella risoluzione *Criminalità organizzata ed economia illegale*, adottata dal Consiglio superiore della magistratura il 24 luglio 2002 a seguito dei lavori della Commissione (X) del medesimo C.S.M., si legge che i pericoli derivanti dall'ingresso nel mercato legale dei proventi criminali dei grandi traffici illeciti vengono pienamente avvertiti dall'opinione pubblica, che coglie anche le insidie provenienti da fenomenologie proprie della cd. criminalità degli affari (frodi fiscali, abusi degli amministratori, *insider*, bancarotte, corruzione, etc.) anch'esse produttive di relevantissimi proventi bisognosi di essere «ripuliti» (in passato lungamente sottovalutate e relegate all'ambito della cd. *cifra oscura* della criminalità economica).

nelle sedi istituzionali quanto nelle sedi accademiche e dottrinarie nonché, ma forse in misura minore, nell'opinione pubblica.

A fronte di così unanime consapevolezza, bisogna purtroppo constatare che la maggior parte della popolazione mondiale rischia ancora che i sistemi economici, politici e finanziari dei rispettivi Paesi vengano compromessi dall'azione dei capitali illeciti, liberi tuttora di passare indisturbati da un Paese all'altro del globo in pochi istanti.

La questione del riciclaggio vede in primo piano il ruolo della criminalità organizzata che trae enormi profitti dalle proprie attività illecite, condotte attraverso vari Paesi del mondo ed in sinergia con omologhe organizzazioni di altri Paesi. Tali profitti sono destinati solo in parte ad alimentare il circuito criminale attraverso il finanziamento di ulteriori attività illecite (gli economisti ritengono, infatti, che la domanda di beni e servizi illeciti sia relativamente rigida), mentre una gran parte di essi ha bisogno di divenire legittimamente fruibile e, per ottenere ciò, ha bisogno di perdere ogni traccia della propria origine illecita.

In tale contesto si inserisce l'esigenza, quasi vitale per le organizzazioni criminali, del riciclaggio dei profitti illecitamente prodotti e del successivo impiego di essi nel circuito economico pulito.

Le modalità attraverso le quali le organizzazioni criminali sopperiscono a tale esigenza sono variegate ed in continua evoluzione, sì da richiedere un impegnativo sforzo comune tendente ad adeguare gli strumenti a tutela delle libertà fondamentali della democrazia.

Tali modalità traggono vantaggio, talvolta, dall'opera di qualificati professionisti ed intermediari, altre volte dalla collusione di ambienti della pubblica amministrazione o anche del mondo economico ed imprenditoriale. Qualunque sia la modalità concreta, l'obiettivo resta costante: sbiadire ogni sembianza di illegalità dei capitali di cui le organizzazioni medesime dispongono.

Il coinvolgimento di soggetti ed ambienti apparentemente estranei a quelli degli autori dei reati da cui i proventi illeciti derivano nonché il mimetismo accentuato dalla dimostrata vocazione economica e finanziaria delle organizzazioni criminali ha determinato la maturazione, sia nelle sedi internazionali (ONU, GAFI, UE) sia nel dibattito interno, della consapevolezza di dover affrontare il fenomeno del riciclaggio dei proventi criminali in relazione a tutte le più gravi manifestazioni, con il superamento della originaria delimitazione dell'ambito dei cd. reati presupposti.

Come si avrà modo di esporre analiticamente in seguito, è all'esame del Parlamento il disegno di legge governativa recante «Interventi per la tutela del risparmio» che propone modifiche al codice penale con l'inserimento dell'art. 499-bis «*Nocumento al risparmio*» tra i delitti contro l'economia pubblica e con la modifica degli articoli 648-bis e 648-ter nella parte in cui è prevista la clausola di esclusione del reato nelle ipotesi di concorso nel reato presupposto. Il disegno di legge in questione rileva in questa sede oltre che per le norme a tutela del risparmio e degli investitori dettate al fine di assicurare la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori, anche per le modifiche

proposte ai citati articoli 648-*bis* e 648-*ter* intervenute a seguito del dibattito sull'opportunità di mantenere ancora esclusa la punibilità dell'autore del reato presupposto, esclusione scaturita – nel nostro ordinamento – dalla collocazione tradizionale dei delitti di riciclaggio tra i reati contro il patrimonio.

Gli ultimi avvenimenti della scena mondiale hanno, infine, evidenziato che anche le organizzazioni terroristiche si finanziano con i profitti di attività criminali e ne sfruttano la rete finanziaria e che, comunque, il riciclaggio dei proventi illeciti ed il finanziamento di attività delinquenziali presentano molti aspetti in comune.

La reazione a tutte queste forme di illecito comporta la necessità di un approccio unitario, attese le analogie delle condotte e delle minacce all'integrità dei mercati.

3.1 *Il riciclaggio dei capitali illeciti*

La rilevanza dell'aspetto economico e finanziario della criminalità ed i gravi rischi di contagio per l'economia appaiono evidenti già nella nozione codicistica del delitto di associazione di tipo mafioso quale enunciata dall'art. 416-*bis* c.p., laddove, tra le finalità tipiche dei sodalizi criminali in parola, è inserito lo scopo di «*acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche*».

A buona ragione, dunque, il riciclaggio – inteso nel senso più ampio di condotta idonea a far entrare nel circuito economico sano i proventi illeciti – va ritenuto snodo essenziale nell'approccio al tema della criminalità organizzata, poiché rappresenta il punto in cui la criminalità organizzata si articola col tessuto economico legale¹⁷⁹.

In quanto tale, il riciclaggio rappresenta anche uno dei momenti di «crisi» che l'associazione criminale attraversa lungo il percorso delittuoso che porta alla formazione di proventi illeciti e, soprattutto, alla loro fruizione (l'altro momento di «crisi» essendo, ovviamente, rappresentato dalla commissione del reato cosiddetto 'presupposto').

¹⁷⁹ Sulla base di studi ripresi anche dal Gafi (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), si ritiene che il processo del riciclaggio si articoli in tre fasi fondamentali:

– fase del collocamento (o *placement stage*), attraverso la quale il denaro proveniente direttamente dalle attività criminali viene tramutato in saldi attivi di rapporti intrattenuti con intermediari finanziari (cd. «moneta scritturale»);

– fase cd. *layering stage*, in cui avviene il camuffamento dell'origine e l'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, soprattutto attraverso ulteriori trasferimenti;

– fase dell'integrazione (*integration stage*) in cui avviene la completa integrazione del denaro proveniente da attività criminose nel circuito legale, cioè il vero e proprio riciclaggio, non essendo più possibile identificarne la matrice illecita.

Le tecniche seguite soprattutto nella fase dell'integrazione sono la più varie ed in continua evoluzione, grazie alle innumerevoli possibilità offerte dalla globalizzazione di cui, ovviamente, si avvantaggia anche la criminalità; in tal senso non sono infrequenti le operazioni di riciclaggio accertate che hanno articolato ognuna delle tre fasi in un Paese diverso, sovente iniziando la fase cd. *placement stage* in un centro *offshore*.

La fase del riciclaggio segna il momento in cui l'economia criminale emerge, divenendo così più facilmente visibile. Il contrasto ai fenomeni di riciclaggio deve assumersi ad obiettivo prioritario della politica criminale nazionale ed internazionale contro la criminalità organizzata.

Obiettivo difficile ma non eludibile per le stesse caratteristiche intrinseche del riciclaggio come forma di criminalità facilmente mimetizzabile, spesso confusa e sovrapposta ad attività del tutto lecite.

Inoltre, nella sua evoluzione, il fenomeno del riciclaggio si è arricchito di due ulteriori caratteristiche: una è la dimensione transnazionale, l'altra è l'estrema diversificazione di metodiche, favorite entrambe dallo sviluppo tecnologico.

Sotto l'aspetto della transnazionalità il riciclaggio è favorito dalla globalizzazione dei mercati e dell'economia che comporta maggiore libertà operativa anche per l'economia criminale.

Spesso, infatti, il reato-presupposto è transnazionale e non è un caso che la repressione del riciclaggio abbia preso spunto dalla necessità di contrastare il riciclaggio dei profitti derivanti dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con la Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.

Ancora più spesso, è transnazionale il processo di *money laundering* o di *recycling* del profitto illecito.

Il secondo aspetto, quello della diversificazione favorita dall'evoluzione tecnologica, induce a prendere in considerazione altri centri di attività che possono diventare luogo di riciclaggio, oltre a quelli cosiddetti tradizionali costituiti da banche ed intermediari finanziari. La Direttiva 2001/97/CE si fa interprete di tale consapevolezza, prevedendo che gli Stati membri estendano la normativa antiriciclaggio anche ai liberi professionisti (la direttiva – recepita nel nostro ordinamento ed in corso di attuazione – prevede che i Paesi UE estendano gli obblighi di identificazione della clientela a molti altri soggetti – revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai, altri liberi professionisti legali, commercianti di oggetti di elevato valore, case da gioco).

L'innovazione tecnologica, inoltre, consente alla criminalità di fruire di tutte le opportunità offerte dalla cosiddetta *net economy*; quando si parla, infatti, di banca 'on line' o di commercio 'on line' oppure ancora di moneta elettronica o di carte prepagate si mostra in tutta la sua difficile attuabilità il principio su cui si fondano gli attuali sistemi antiriciclaggio riferiti agli intermediari finanziari: il principio cosiddetto dello *know your customer*, cioè della conoscenza diretta del cliente e della sua operatività finanziaria.

Le affermazioni unanimemente condivise, riguardanti i rischi per l'economia che derivano dal riciclaggio dei capitali illeciti, hanno portato alla produzione di molteplici fonti normative articolate sui vari piani internazionale, comunitario e nazionale.

Gli interventi normativi effettuati a livello internazionale e comunitario in materia di riciclaggio prendono le mosse, come anticipato, dalla *Convenzione ONU contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze*

*psicotrope*¹⁸⁰ adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, primo atto attraverso il quale la comunità internazionale si impegnò nella repressione penale del riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di droga, sollecitando gli Stati membri a conferire rilevanza penale ad una serie di condotte come la conversione o il trasferimento di beni provenienti dal traffico di stupefacenti o la dissimulazione della loro natura illecita.

Allo stesso periodo risale la *Dichiarazione dei principi del Comitato di Basilea*¹⁸¹ adottata il 12 dicembre 1988 con la quale furono fissati, tra gli altri, i principi di identificazione della clientela e di collaborazione con le Autorità, giudiziarie e di polizia, nel rispetto delle norme sulla riservatezza della clientela.

Intervennero, poi, sul piano preventivo e sul piano repressivo le *40 raccomandazioni del GAFI*, uno degli organismi più autorevoli in materia¹⁸²: nell'aprile del 1990, il GAFI stilò il primo rapporto contenente le 40 Raccomandazioni per il contrasto al riciclaggio.

Le Raccomandazioni furono soggette a revisione per la prima volta nel 1996 al fine di adeguarle all'evoluzione del fenomeno ed anticipare possibili futuri trattati. Nel 2001, a seguito dei tragici accadimenti di New York dell'11 settembre, il GAFI ha emanato le 8 Raccomandazioni Speciali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Nel 2003, infine, il GAFI ha proceduto ad una completa rivisitazione e riedizione delle 40 Raccomandazioni.

Ancora sul piano internazionale, la *Convenzione ONU contro i crimini transnazionali*¹⁸³ firmata a Palermo nel dicembre 2000 ha nuovamente posto in rilievo l'importanza del problema del riciclaggio nel contrasto alla criminalità organizzata; in particolare, l'art 6, lettera a), solle-

¹⁸⁰ Ratificata dall'Italia con legge n. 328 del 1990, punti essenziali della Convenzione concernono la confisca dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti e la concessione dell'extradizione per i casi di riciclaggio dei relativi flussi finanziari.

¹⁸¹ Fu emanata dal *Comitato per la regolamentazione bancaria e le procedure di vigilanza*, Organismo formato dai rappresentanti delle Istituzioni di vigilanza bancaria degli 11 Paesi più industrializzati del mondo, con il fine di individuare le regole di comportamento cui avrebbero dovuto conformarsi le istituzioni bancarie di ciascun Paese per prevenire l'utilizzazione del sistema creditizio per scopi di riciclaggio.

¹⁸² Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) fu costituito in occasione del summit dei G7 di Parigi nel 1989 tra i Paesi appartenenti, appunto, ai G7, la Commissione europea ed altri otto Paesi, con il compito di procedere all'esame delle tecniche e dell'evoluzione del riciclaggio nonché delle azioni che già erano state intraprese a livello nazionale ed internazionale. Durante il 1991 ed il 1992 il GAFI si è allargato alla partecipazione di altri Paesi, passando da 16 a 28 membri. Attualmente è composto da 29 Paesi membri.

Agli esperti nazionali precedentemente tratti solo dalle Amministrazioni finanziarie dei vari Paesi, furono in seguito affiancati consulenti legali ed investigativi; anche la delegazione italiana riflette tale composizione poiché ne fanno parte, oltre a rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche quelli del Ministero della Giustizia e dell'Interno (mediante la D.I.A.), della Guardia di Finanza, della Banca d'Italia e dell'UIC.

¹⁸³ La Convenzione è stata definita il primo strumento giuridico mondiale per la lotta alla criminalità organizzata che, valicando i confini dei singoli Paesi, assume la forma di multinazionale dell'illegalità.

cita ogni Stato contraente ad adottare le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato alle seguenti condotte:

I. conversione o trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono provento di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare persone coinvolte nella commissione del reato ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione;

II. occultamento o dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione cessione, movimento o proprietà di beni o diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato.

Condotte, in verità, già tipizzate e penalmente sanzionate nell'ordinamento italiano, benché la ratifica della Convenzione di Palermo possa costituire occasione propizia per introdurre modifiche al sistema al fine di rendere lo stesso più efficace ed efficiente.

Il contesto europeo vede in primo piano la *Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990.

La Convenzione ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di criminalizzare il riciclaggio proveniente da tutti i delitti non colposi nonché il sequestro e la confisca dei proventi illeciti. Costituisce per l'Italia fonte ispiratrice della legge n. 328 del 1993 con cui è stato riformulato l'art. 648-bis c.p.

Inoltre, trova rilievo la *direttiva 91/308/CE* che ha dato una spinta decisiva all'armonizzazione degli ordinamenti comunitari portando in Italia all'emanazione del d.l. 143/1991 convertito in legge n. 197 del 1991.

Più di recente è intervenuta la seconda *direttiva «antiriciclaggio» n. 2001/97/CE* del dicembre 2001, con la quale si è inteso allargare la platea degli operatori obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette anche ad altre categorie di professionisti. Le categorie interessate sono quelle di notai, avvocati, revisori contabili nonché «contabili esterni e consulenti tributari» che, per la normativa italiana, vanno identificati con gli iscritti negli Albi di dottori commercialisti e ragionieri¹⁸⁴.

Come riportato più ampiamente nel seguito, con decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 56, pubblicato su G.U. n. 49 del 28.02.2004 si è data attuazione alla direttiva 2001/97/Ce¹⁸⁵.

A partire dal 1995 è stata costituita in ambito europeo un'organizzazione informale denominata *Egmont Group* di cui fanno parte alcune isti-

¹⁸⁴ Nella predisposizione dello schema di decreto legislativo giunto all'esame del Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2004, il Dipartimento delle Politiche comunitarie non ha accolto la sollecitazione giunta dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato che avevano espresso perplessità circa la limitazione degli obblighi di identificazione e segnalazione ai soli iscritti agli Albi prospettando che tale scelta possa far sì che le operazioni sospette siano indirizzate verso gli altri professionisti esclusi dalla «rete antiriciclaggio».

¹⁸⁵ Nelle scorse settimane, inoltre, la Commissione europea ha inviato ai Paesi membri la proposta di una terza direttiva antiriciclaggio con disposizioni più restrittive.

tuzioni finanziarie antiriciclaggio operanti in ambito nazionale (per l'Italia partecipa l'UIC). Obiettivo dichiarato del Gruppo è la pianificazione di riunioni per promuovere il miglioramento dei dispositivi di contrasto attraverso scambi informativi, addestramento di personale e sviluppo delle comunicazioni tra le Unità di informazione finanziaria.

Inoltre, il Consiglio dell'UE ha adottato il 17.10.2000 la *Decisione 2000/642/GAI*, concernente le modalità di cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria degli Stati membri (ai sensi della legge n. 388 del 2000 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia è l'Ufficio Italiano dei Cambi).

Sotto la spinta della produzione normativa internazionale, l'ordinamento nazionale ha subito, come visto in premessa, continui mutamenti ed aggiornamenti, sì da divenire oggettivamente uno dei più avanzati nel mondo in materia di previsioni per il contrasto al riciclaggio.

La normativa italiana in tema di prevenzione del riciclaggio¹⁸⁶ si incentra nella legge n. 197 del 1991.

Per effetto di tale legge¹⁸⁷, come modificata ed integrata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, e dalla legge n. 388/2000, la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi (UIC) sono impegnati, anche in sede internazionale, nel contrasto al riciclaggio dei capitali attraverso il sistema bancario e finanziario. Hanno, inoltre, il compito di:

- analizzare sotto il profilo finanziario le operazioni sospette;
- effettuare studi ed analisi del fenomeno del riciclaggio ai fini della prevenzione;
- collaborare, per gli aspetti di competenza, con l'autorità giudiziaria per la repressione dei fatti illeciti.

In tale ambito, la Banca d'Italia emana per gli intermediari bancari e finanziari istruzioni che contengono le regole organizzative e procedurali in materia di antiriciclaggio nonché una casistica delle operazioni e dei comportamenti anomali da segnalare all'UIC¹⁸⁸.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 153/97, l'UIC ha assunto il ruolo di 'autorità amministrativa nazionale' competente a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette; la titolarità delle funzioni è stata ribadita dalla legge n. 388 del 2000 (cd. «Legge Finanziaria 2001»), che ha riconosciuto all'Ufficio Italiano dei cambi la qualifica di «Unità di informazione finanziaria» per l'Italia.

¹⁸⁶ Che, come visto, è stata emanata sotto i forti *input* normativi di livello internazionale rappresentati primariamente dalle Raccomandazioni adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), costituito nel 1989, e dalla direttiva del Consiglio UE 91/308/CEE del 10 giugno 1991.

¹⁸⁷ In particolare, gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della legge 197/91.

¹⁸⁸ L'art. 3-bis, comma 4, della legge 197/1991 fa riferimento alle «*istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze*» volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell'assicurare «*omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni*» sospette e nel predisporre «*procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici*».

Per una corretta contestualizzazione degli argomenti da trattare è utile un riferimento compiuto alla produzione normativa nazionale, articolata su varie forme di intervento susseguitesi nel tempo sulla spinta delle indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali, di cui si è dato in precedenza conto nonché sulla scia di noti e tragici fatti occorsi in Italia.

Le principali disposizioni della normativa italiana di riferimento del settore sono:

- articoli 648-bis e 64-ter del Codice Penale vigente;
- legge 19 marzo 1990 n. 55 recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», che ha consentito l'applicazione delle norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge n. 575/65, anche ai soggetti previsti dalla legge 1423/56;
- legge 5 novembre 1990 n. 328, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fatta a Vienna il 20 dicembre 1988;
- D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni in legge n. 197/1991 recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;
- D.L. n. 419/1991, «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive»;
- D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356, «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa» che ha introdotto la possibilità di operare sotto copertura in materia di riciclaggio (art. 12-quater) nonché ipotesi particolari di confisca (art. 12-sexies);
- legge n. 328/1993 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato fatta a Strasburgo in data 8 novembre 1990; ha ampliato l'ambito dei reati presupposti del riciclaggio (prima tassativamente riferiti esclusivamente alle fattispecie di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina ed estorsione aggravata) a tutti i delitti non colposi;
- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – «Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» –, secondo cui l'attività di intermediazione finanziaria può essere svolta solo da soggetti iscritti in appositi elenchi tenuti dall'Ufficio italiano Cambi e dalla Banca d'Italia (artt. 106 e 107 del T.U.);
- D.lgs. 26 maggio 1997 n. 153, recante «Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita», che ha modificato la legge 197/1991 stabilendo, tra le altre cose, che gli intermediari finanziari inviino le segnalazioni di operazioni sospette all'U.I.C. (prima erano inviate al Questore) il quale, dopo analisi finanziaria delle stesse, provvede ad inviarle al Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ed alla Direzione Investiga-

tiva Antimafia per i successivi adempimenti (in forza di un Protocollo d'intesa stipulato da Guardia di Finanza e D.I.A., quest'ultimo organismo trattiene per gli ulteriori sviluppi le segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata, mentre la Guardia di Finanza tratta le altre segnalazioni);

– *D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*, - «Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria»-, con il quale sono stati definiti gli obblighi delle imprese e degli enti che svolgono attività di specie ed i compiti e le attribuzioni degli organismi di vigilanza del settore (in seguito, il D.Lgs. 342/1999, n. 342 ha modificato il T.U.L.B. trasferendo il potere ispettivo nei confronti degli intermediari finanziari in materia di controlli sulla trasparenza dalla Banca d'Italia all'U.I.C.);

– *D.Lgs. n. 384/1999* che ha ricompreso nelle categorie obbligate agli adempimenti antiriciclaggio anche coloro che esercitano attività non finanziarie ritenute sensibili ed esposte al rischio di infiltrazioni criminali (tra le altre, recupero di crediti per conto terzi, agenzia di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte, commercio di oro ed oggetti preziosi, case da gioco);

– *D.M. 4 agosto 2000 n. 269* istitutivo dell'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito previsto dall'art.20, comma 4, della legge n. 413/1991;

– *legge n. 388/2000* (Finanziaria per il 2001), con la quale è stato attribuito all'U.I.C. il potere di archiviare le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette non ritenute meritevoli di approfondimenti, dandone comunicazione agli organi investigativi deputati;

– *provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 12 gennaio 2001* contenente nuove «Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette»;

– *decreto legge 25 settembre 2001, n. 350* convertito con modificazioni in *legge 23 novembre 2001, n. 409*, contenente «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», norma aggiornata dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, che ha prorogato al 15 maggio 2002 i termini per l'emersione delle attività detenute all'estero. Come noto, la legge di conversione n. 409/2001 ha regolamentato, tra l'altro, il rientro dei capitali dall'estero con una sorta di sanatoria fiscale, sancendo la permanenza degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di eventuali operazioni sospette, previsti dal decreto legge 143/1991 convertito in legge 197/1991, unitamente a tutte le disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo¹⁸⁹. Il D.L. n. 12/2002 di proroga dei termini per la dichiarazione di attività detenute all'estero

¹⁸⁹ Art. 17. *Disposizioni in materia di antiriciclaggio.*

Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143/1991 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e terrorismo.

Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'ar-

ha aggiunto all'art. 17 della legge 409 il comma *2-ter*, ribadendo per una serie di gravi reati la permanenza delle sanzioni amministrative previste dal comma *2-bis* anche in caso di reati estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento. Inoltre, l'art. 14, comma 4, della legge 409/2001 specifica la permanenza, in capo agli intermediari deputati a ricevere le dichiarazioni relative al rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero, dell'obbligo di fornire i dati e le informazioni riservati quando tali dati siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti penali nonché in relazione agli accertamenti per finalità di prevenzione o per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale oppure per finalità di contrasto al riciclaggio ed agli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso¹⁹⁰.

– decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante «Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite». La norma in questione, recependo la direttiva comunitaria, modifica la legge n. 197/1991 ed amplia con le professioni legali e contabili la platea dei soggetti obbligati ad identificare i clienti che pongono in essere operazioni di importo superiore a 12.500 euro, a registrare le operazioni nonché a segnalare le operazioni sospette¹⁹¹.

articolo 3 del decreto-legge n. 143/1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.

2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* non si applicano ai reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.

¹⁹⁰ Il comma 4 dell'art. 14 della legge 409/2001 dispone:

«Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale».

¹⁹¹ I professionisti appartenenti alle categorie previste dalla direttiva sono tenuti agli adempimenti antiriciclaggio quando, in nome e per conto dei clienti, compiono qualsiasi

Rispetto allo schema di decreto legislativo portato in Consiglio, risultano aggiunti i consulenti del lavoro; restano, invece, esclusi i tributaristi in quanto non raccolti in Albo o Ordine.

Entro 240 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, inoltre, il Ministro dell'Economia dovrà fissare con un regolamento il contenuto e le modalità di esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio, avuto riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi (art. 3, comma 2).

Inoltre, il 3 febbraio 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla tutela del risparmio che, tra le altre disposizioni, reca proposte di modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice attraverso la soppressione della clausola «fuori dei casi di concorso nel reato»; ciò renderebbe punibili per i reati ivi previsti anche gli autori dei reati-pre-supposto e, dunque, non escluderebbe il concorso dei due reati.

3.2 *Analisi economica del fenomeno*

La riconosciuta inadeguatezza di scelte di politica criminale basate esclusivamente sulle teorie sociologiche ha dato, nel tempo, l'avvio alla ricerca delle soluzioni al problema della criminalità organizzata secondo l'ottica e le tecniche dell'analisi economica, con un rilievo crescente per gli aspetti finanziari legati all'intreccio tra illegalità ed economia.

Le prime elaborazioni erano basate sulle concezioni tipiche delle teorie neoclassiche che, in sintesi, fondavano le proprie soluzioni sul presupposto che le informazioni tra i soggetti presenti sui mercati fossero complete, perfette e simmetricamente distribuite.

Ai primi ripensamenti subiti da tale teoria con l'abbandono della concezione della simmetria informativa è corrisposto il tentativo degli analisti economici di applicare anche ai crimini di natura economica, in particolare al riciclaggio, le teorie dell'analisi costi-benefici che ogni soggetto effettuerebbe in maniera propedeutica alla scelta di commettere un reato.

Invero, si è osservato che la distribuzione dell'informazione tra i soggetti partecipanti al mercato è un aspetto molto importante da considerare quando si tratta di illeciti perpetrati attraverso il sistema finanziario, poi-

operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono nella progettazione o realizzazione di operazioni di:

- trasferimento di beni immobili o attività economiche;
- gestione di denaro, strumenti finanziari ed altri beni dei clienti;
- apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli;
- organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società.

Gli obblighi di segnalazione non sussistono per le informazioni che i professionisti ricevono dal cliente o ottengono a suo riguardo durante l'attività di difesa o la rappresentanza in un procedimento giudiziario.

Gli obblighi previsti dalla normativa appena introdotta, infine, restano sospesi sino all'emanazione delle disposizioni di dettaglio a cura del Ministro dell'Economia.

ché tale sistema è caratterizzato – per dirla con alcuni tra i più autorevoli studiosi della materia – da spiccata «asimmetria informativa».

Nella dottrina che ha analizzato l'intermediazione finanziaria negli ultimi anni, infatti, è stato frequentemente posto l'accento sulla distribuzione dell'informazione come aspetto che connota specificamente l'attività finanziaria; gli intermediari finanziari finiscono per caratterizzarsi come operatori che accumulano informazioni e le trattano in maniera specialistica, agendo in un mercato in cui gli utenti finali hanno patrimoni informativi molto limitati (da qui l'asimmetria). Ancor più, tra gli intermediari, la banca diviene depositaria di informazioni riservate sia sui beneficiari dei prestiti, sia sugli utilizzatori dei mezzi di pagamento (da tenere, peraltro, in debito conto che circa l'80% del risparmio nazionale è costituito nelle forme di risparmio amministrato e solo il restante 20% circa è risparmio gestito).

Un mercato così caratterizzato, in cui le informazioni non sono né complete, né acquisibili senza sforzo, diviene appetibile anche per i soggetti illegali poiché alta è la possibilità di occultare il potere di acquisto proveniente da attività illecita.

Si giunge allora ad avere il sistema degli intermediari bancari e finanziari al centro dell'attenzione sia delle organizzazioni criminali, sia delle Autorità istituzionalmente deputate al contrasto del riciclaggio: l'attenzione della criminalità potrebbe essere incoraggiata dalla presenza di intermediari inefficienti o – peggio ancora – collusi, che farebbe aumentare la possibilità di utilizzare il sistema per fini di riciclaggio o di immissione di capitali illeciti o con destinazione illecita.

Per le Autorità inquirenti ed investigative, i patrimoni informativi in possesso degli operatori del sistema bancario e finanziario possono avere un alto valore di riscontro in ordine alla verifica della presenza di organizzazioni criminali.

Da quanto detto sinora emerge la centralità assunta dall'informazione nel contesto del sistema bancario e finanziario; tale importanza, peraltro, è stata già colta dal nostro ordinamento con l'introduzione della normativa concernente le segnalazioni di operazioni sospette, cui sono soggetti gli intermediari tradizionali e le nuove categorie meno tradizionali inserite per effetto delle decisioni assunte a livello comunitario.

Il sistema antiriciclaggio attuale si basa proprio sulla creazione di un flusso informativo dagli operatori finanziari alle autorità, con riguardo ad operazioni finanziarie sospette; finora, le innovazioni introdotte hanno proceduto sempre nella direzione dell'allargamento della base dei soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette e le direttive comunitarie più recenti continuano in tale senso di marcia proponendo l'estensione di tale obbligo anche ad altre categorie, come notai e professionisti legali.

I notai, peraltro, sono già soggetti all'obbligo di trasmettere alle Questure gli atti aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali, per effetto della legge n. 310 del 1993 (cd. «Legge Mancino»).

È accertato che, alla prova dei fatti, il meccanismo previsto dalla legge 310 non ha dato gli esiti sperati, atteso che l'enorme mole di dati

pervenuta alle Questure non ha ricevuto – anche per mancanza di adeguati supporti informatici – una lettura sistematica e di insieme, ai fini investigativi: Inoltre, le modifiche normative intervenute in materia di riciclaggio, con il decreto n. 153/97 hanno operato la scelta della centralizzazione delle segnalazioni sospette, eliminando dal circuito informativo i Questori ed individuando in capo alla DIA una competenza specifica all'approfondimento investigativo dei casi sospetti di riciclaggio di capitali mafiosi. Tale situazione ha fatto sorgere la necessità di una sostanziale rivisitazione della legge 310, conclusione cui è giunta anche l'apposita Commissione di lavoro, costituita presso il Nucleo per la semplificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed incaricata di elaborare, in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 34, il regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali.

La riscontrata inadeguatezza del meccanismo previsto dall'art. 7 della legge 310 alle finalità della legislazione di settore – anche in considerazione dello scarso valore investigativo assunto dai dati catastali dei beni immobili trasferiti, generalmente molto lontani dal valore di mercato – impone la ricerca di adeguate soluzioni che il Procuratore Nazionale Antimafia individua nella creazione di un organismo centrale, ovvero di un raccordo informatico in grado di garantire la gestione centralizzata di tutte le informazioni in possesso dell'Autorità di PS in merito ai trasferimenti immobiliari:

La sopra citata Commissione di lavoro, invece, ha proposto la soppressione della norma in questione ritenendo preferibile istituire, in alternativa, un apposito collegamento informatico con le *ex* Conservatorie immobiliari (ora articolazioni territoriali del Ministero dell'Economia e Finanze) alle quali affluiscono i dati trasmessi dai notai.

Il Ministro dell'Interno ritiene che la soluzione prefigurata nell'emanando regolamento comporterà notevoli benefici in termini di attività investigativa, derivanti anche dalla possibilità di lettura incrociata dei dati che andranno a confluire nell'archivio informatico nazionale¹⁹².

3.3 *Efficienza del sistema antiriciclaggio e prospettive di adeguamento.*

Dai dati dell'Ufficio Italiano dei Cambi aggiornati a tutto il 2004, si rileva che, su un totale di 37.764 segnalazioni (di cui 2.066 collegate a sospetti finanziamenti al terrorismo) pervenute all'UIC a partire dall'anno 1997, 35.082 sono state inviate ai competenti Organi investigativi (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della

¹⁹² Benché sia forse da notare che i notai ed i professionisti legali, spesso non hanno un rapporto duraturo sulla base del quale giungere a comprendere l'incongruenza dell'operazione e quindi a segnalarla; legare, inoltre, l'obbligo di segnalazione al superamento della soglia dei «venti milioni di lire» (o, se si vuole, a quella più attuale dei 12.500 euro) potrebbe significare – almeno per le operazioni che interessano i notai – quasi una segnalazione generalizzata delle operazioni, con conseguente aggravio burocratico che creerebbe oltretutto una enorme mole di dati da trattare analiticamente, pena la loro assoluta inutilità.

Guardia di Finanza) per gli opportuni approfondimenti, con un andamento tendenziale che, secondo l'U.I.C., ha manifestato un aumento delle segnalazioni pari al 32% circa, a dimostrazione dell'accresciuta collaborazione degli intermediari ¹⁹³.

I dati forniti dall'U.I.C., inoltre, riportano una misura del grado di collaborazione attiva prestato dalle singole categorie di intermediari segnalanti: da tali dati è possibile rilevare che negli anni la quota imputabile agli enti creditizi si è quasi costantemente mantenuta al disopra della soglia dell'85%; di contro, la percentuale di segnalazioni riconducibili agli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario ha registrato un vistoso calo nel 2004 (dal 9,5% al 6,5% circa), a fronte del quale si è assistito ad uno speculare incremento della quota di segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalle banche (che hanno superato la soglia dell'88% dopo essersi attestate sull'85% nel 2003).

Inoltre, con riferimento alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per fini di terrorismo, le segnalazioni di operazioni sospette di connessione con il terrorismo internazionale risultano essere state in numero di 912 nel 2002, 321 nel 2003 e 203 nel 2004.

Altrettanto interessante è l'analisi dei dati riguardanti le regioni di provenienza delle segnalazioni di operazioni sospette, riassunti nella seguente tabella:

Tabella 1: Provenienza delle segnalazioni per Regione.

Regioni	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
ABRUZZO	0,71%	1,84%	0,77%	1,07%	0,66%	0,91%	1,04%	1,6%
BASILICATA	0,36%	0,42%	0,50%	0,25%	0,21%	0,23%	0,36%	0,3%
CALABRIA	0,36%	0,62%	1,59%	2,09%	2,39%	3,02%	3,13%	4,2%
CAMPANIA	10,60%	9,08%	7,50%	9,65%	7,73%	9,34%	8,49%	7,4%
EMILIA ROMAGNA	4,52%	7,87%	6,97%	8,24%	7,91%	8,06%	7,38%	8,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,62%	2,39%	1,59%	1,83%	0,83%	0,92%	1,10%	1,4%
LAZIO	5,95%	9,32%	10,28%	8,66%	8,45%	14,21%	12,21%	12,6%
LIGURIA	3,81%	2,67%	1,89%	2,65%	2,43%	1,86%	2,32%	2,4%
LOMBARDIA	9,52%	27,59%	31,72%	31,32%	34,76%	31,65%	34,85%	28,6%
MARCHE	3,21%	1,25%	1,54%	1,21%	1,06%	0,91%	0,80%	1,0%
MOLISE	0,00%	0,03%	0,15%	0,11%	0,21%	0,05%	0,17%	0,3%
PIEMONTE	8,45%	8,15%	8,21%	7,22%	8,64%	6,56%	6,53%	8,3%
PUGLIA	5,48%	6,10%	5,91%	5,59%	4,77%	5,28%	4,29%	5,3%
SARDEGNA	0,60%	0,62%	0,53%	0,56%	0,64%	0,57%	0,32%	0,3%
SICILIA	4,76%	4,02%	3,34%	5,62%	5,50%	4,02%	3,72%	4,1%
TOSCANA	6,43%	9,29%	8,24%	4,80%	4,79%	4,58%	6,44%	4,8%
TRENTINO ALTO ADIGE	2,98%	1,28%	1,06%	1,13%	1,75%	0,98%	0,82%	1,1%
UMBRIA	0,48%	0,76%	0,62%	0,37%	0,61%	0,83%	0,46%	0,5%
VALLE D'AOSTA	0,00%	0,10%	0,03%	0,23%	0,10%	0,25%	0,11%	0,2%
VENETO	9,17%	6,59%	7,56%	7,39%	6,57%	5,77%	5,47%	7,8%

La distribuzione territoriale delle segnalazioni di operazioni sospette mostra che la maggior parte delle segnalazioni continua a provenire dalla Lombardia, sebbene dal 2003 al 2004 la quota percentuale imputabile a

¹⁹³ Gli elementi informativi in ordine allo stato di attuazione della legge 310/1993 sono stati forniti dal Ministro dell'Interno con nota del 29 maggio 2003 diretta alla Commissione.

tale regione abbia subito una sensibile diminuzione passando da circa il 35% al 28%. A fronte di tale diminuzione, in un quadro di massima sostanzialmente invariato, spicca l'aumento del numero di segnalazioni trasmesse fatto registrare da Piemonte e Veneto.

Il numero di segnalazioni inoltrate assume, però, un significato relativo diverso se raccordato con i depositi esistenti nelle singole regioni. Accade, così, che regioni con un numero relativamente basso di segnalazioni presentino un rapporto segnalazioni/depositi più alto del rapporto espresso da regioni con un numero di segnalazioni notevolmente alto.

Nella successiva tabella 2 viene evidenziato per regioni il cosiddetto «indice di collaborazione attiva» rappresentato, appunto, dal rapporto tra le segnalazioni sospette effettuate dagli intermediari ed il valore dei depositi; come si può rilevare, le quattro regioni meridionali tradizionalmente interessate dalla criminalità organizzata di tipo mafioso figurano tra le sei regioni con il più alto indice di «collaborazione attiva».

Tabella 2: Rapporto tra segnalazioni e depositi bancari (per regione)

<i>Regione</i>	<i>Segnalazioni trasmesse da banche*</i> (1.9.97- 20.6.04)	<i>Depositi al mese di Dicembre 2003**</i> (Centinaia di milioni di Euro)	<i>Rapporto Segnalazioni/Depositi***</i>
<i>Calabria</i>	756	89,13	8,48
<i>Campania</i>	2.572	343,17	7,49
<i>Puglia</i>	1.587	248,61	6,38
<i>Lombardia</i>	8.869	1644,91	5,39
<i>Piemonte</i>	2.221	446,30	4,98
<i>Sicilia</i>	1.290	279,04	4,62
<i>Toscana</i>	1.755	381,18	4,60
<i>Emilia Romagna</i>	2.288	514,09	4,45
<i>Liguria</i>	661	157,56	4,20
<i>Lazio</i>	2.884	751,25	3,84
<i>Veneto</i>	1.839	495,86	3,71
<i>Valle d'Aosta</i>	49	14,66	3,34
<i>Friuli Venezia Giulia</i>	387	134,03	2,89
<i>Abruzzo</i>	285	99,09	2,88
<i>Basilicata</i>	90	31,83	2,83
<i>Trentino Alto Adige</i>	336	135,93	2,47
<i>Umbria</i>	163	74,63	2,18
<i>Marche</i>	321	149,20	2,15
<i>Molise</i>	37	17,84	2,07
<i>Sardegna</i>	149	114,81	1,30
ITALIA	28.539	6123,12	4,01⁴

* Fonte: Archivi UIC.

** Fonte: Banca d'Italia.

*** Il rapporto indica il numero di segnalazioni pervenute all'UIC per ogni cento milioni di euro di depositi (in Calabria, quindi, si hanno circa 8,5 segnalazioni per cento milioni di euro di depositi). Media dei valori corrispondenti a ciascuna Regione.

I dati riportati in tabella sono stati forniti dall'U.I.C. ed allegati al Rapporto «Dispositivo antiriciclaggio: bilanci e prospettive» presentato il 7 luglio 2004 dal CNEL – Osservatorio socio-economico della criminalità.

È opportuno interrogarsi sul significato da attribuire ai dati espressi dalla precedente tabella 2 per verificare la possibilità di trarre da essi indicazioni utili in ordine all'efficienza ed all'omogeneità del sistema nelle singole zone del territorio nazionale.

Le prime informazioni che la tabella fornisce indicano, come anticipato, che le regioni italiane considerate tradizionalmente 'a rischio' dal punto di vista della criminalità organizzata di tipo mafioso esprimono un alto rapporto tra il numero di segnalazioni e l'entità dei depositi.

Per alcune regioni, il divario che si evidenzia tra il numero assoluto di segnalazioni inoltrate ed il numero di segnalazioni rapportato ai depositi appare considerevole; la Calabria, ad esempio, con un numero di segnalazioni pari a meno di 1/10 delle segnalazioni prodotte dagli intermediari della Lombardia (756 segnalazioni a fronte di 8.869) e con un livello dei depositi bancari pari a circa 1/20 dei depositi esistenti in Lombardia (89,13 centinaia di milioni di euro a fronte di 1.644,91 centinaia di milioni di euro) esprime un rapporto di 8,48 segnalazioni ogni cento milioni di euro a fronte di un rapporto di 5,39 espresso dalla Lombardia.

Ma nel rapporto 2004 redatto dall'U.I.C. sull'attività di contrasto finanziario al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, vengono presi in esame ulteriori indicatori per misurare il grado di collaborazione attiva degli intermediari.

In particolare, vengono presi in esame i rapporti intercorrenti tra le segnalazioni trasmesse dagli intermediari e sportelli bancari, conti in essere e quoziente di criminalità (tabella 3).

Tabella 3: Misuratori su base regionale della COLLABORAZIONE ATTIVA degli intermediari creditizi (calcoli su dati 2004).

<i>Regione</i>	<i>Ratio sportelli*</i>	<i>Ratio conti**</i>	<i>Ratio delitti***</i>
<i>Abruzzo</i>	<i>167,2</i>	<i>0,2</i>	<i>3,6</i>
<i>Basilicata</i>	<i>82,6</i>	<i>0,1</i>	<i>1,0</i>
<i>Calabria</i>	<i>496,1</i>	<i>1,0</i>	<i>8,1</i>
<i>Campania</i>	<i>275,7</i>	<i>1,4</i>	<i>11,5</i>
<i>Emilia Romagna</i>	<i>151,3</i>	<i>0,6</i>	<i>10,7</i>
<i>Friuli Venezia Giulia</i>	<i>83,9</i>	<i>0,1</i>	<i>2,4</i>
<i>Lazio</i>	<i>288,4</i>	<i>1,1</i>	<i>12,9</i>
<i>Liguria</i>	<i>142,4</i>	<i>0,2</i>	<i>2,7</i>
<i>Lombardia</i>	<i>267,8</i>	<i>1,8</i>	<i>39,5</i>
<i>Marche</i>	<i>52,0</i>	<i>0,1</i>	<i>1,9</i>
<i>Molise</i>	<i>135,7</i>	<i>0,1</i>	<i>1,1</i>
<i>Piemonte</i>	<i>186,8</i>	<i>0,7</i>	<i>9,8</i>
<i>Puglia</i>	<i>247,2</i>	<i>1,0</i>	<i>10,4</i>
<i>Sardegna</i>	<i>23,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>
<i>Sicilia</i>	<i>150,7</i>	<i>0,8</i>	<i>8,1</i>
<i>Toscana</i>	<i>125,2</i>	<i>0,4</i>	<i>6,3</i>
<i>Trentino Alto Adige</i>	<i>75,2</i>	<i>0,1</i>	<i>2,6</i>
<i>Umbria</i>	<i>45,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>
<i>Valle d'Aosta</i>	<i>104,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>
<i>Veneto</i>	<i>138,3</i>	<i>0,7</i>	<i>12,7</i>
<i>Italia (media nazionale)</i>	<i>162,0</i>	<i>0,5</i>	<i>7,3</i>

* Ratio Sportelli: rapporto tra numero di segnalazioni e numero (in migliaia) di sportelli presenti bancari nella Regione (2004);

** Ratio Conti: rapporto tra numero di segnalazioni e numero di rapporti di conto corrente (calcolati per ogni migliaio di abitanti);

*** Ratio Delitti: rapporto tra numero di segnalazioni e quoziente di criminalità (inteso come numero di delitti denunciati all'A.G. ogni 1000 abitanti).

È opportuno, pertanto, procedere ad un'analisi comparativa dei risultati forniti dalle tabelle 2 e 3.

Intanto, l'analisi dei risultati della tabella 2 potrebbe indurre a ritenere possibile, almeno in astratto, che nelle regioni tradizionalmente considerate a rischio di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico lecito, il livello di attenzione degli intermediari sia più alto che in altre regioni, ove potrebbe apparire più remoto tale rischio.

L'esistenza, fosse pure ipotetica, di tale possibilità impone di sottolineare ancora una volta che i rischi che ne potrebbero derivare al sistema economico sarebbero gravissimi; oltre che sintomatici di considerevole inefficienza del sistema, alla quale porre decisamente freno con una maggiore sensibilizzazione degli operatori e, più in generale, degli intermediari.

Apparirebbe, infatti, oltremodo fuori luogo ed estremamente illusorio ritenere che la relativa distanza geografica di alcuni intermediari rispetto alle regioni tradizionalmente a rischio di mafia possa costituire remora efficace per le organizzazioni criminali dal porre in essere tentativi di operazioni di ripulitura ed investimento di denaro di provenienza illecita. Gli esiti delle attività investigative e giudiziarie anche recentissime hanno dimostrato, infatti, che non esistono distanze sufficienti a far sentire un intermediario «al sicuro» da tali tentativi, ponendo altresì in evidenza la necessità di una «collaborazione attiva» che sia veramente tale; che sia, cioè, caratterizzata da una soglia di attenzione costantemente alta.

Detto questo, occorre però tenere in debito conto i dati da ultimo comunicati dall'Ufficio Italiano dei Cambi, con specifico riferimento a quelli contenuti nella precedente tabella 3. In essa, infatti, l'esame dell'indice "Ratio Delitti" indurrebbe a riconsiderare le conclusioni cui era possibile giungere esaminando la tabella 2; in prima analisi, infatti, l'attività segnaletica degli intermediari localizzati in Lombardia, se rapportata al grado di criminalità attribuibile alla regione, appare chiaramente sovradimensionata rispetto a quanto rilevabile nelle altre regioni. Inoltre, rispetto al quadro che emerge dall'analisi degli indici di natura finanziaria, si può rilevare un generalizzato peggioramento dei dati concernenti le regioni tradizionalmente interessate da fenomeni di criminalità organizzata: sebbene Calabria, Campania, Sicilia e Puglia si pongano tutte al di sopra della media nazionale, la loro classificazione nella graduatoria nazionale viene sensibilmente ridimensionata.

A quanto detto si deve aggiungere che l'U.I.C. fa notare che per un gruppo nutrito di regioni (Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Trentino-Alto-Adige e Val d'Aosta) la collaborazione attiva prestata dagli intermediari appare inadeguata sia in rapporto alla loro realtà economico-finanziaria, sia in rapporto al grado di criminalità che le caratterizza.

La discrasia che emerge dalla comparazione dei risultati delle due tabelle impone un approfondimento in ordine alla validità degli indici scelti per rappresentare il grado di collaborazione attiva degli intermediari, con particolare riferimento all'indice denominato *Ratio Delitti*.

Come specificato in calce alla tabella, l'indice si fonda sul rapporto tra le segnalazioni trasmesse dagli intermediari ed il quoziente di criminalità espresso dal territorio (delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria/100.000 abitanti); l'Ufficio Italiano dei Cambi, però, non fornisce indicazioni in ordine ai reati presi a base per il calcolo del quoziente di criminalità, e quindi non è dato sapere se esso sia costruito sulla totalità dei reati denunciati all'A.G. o solo su alcuni di essi e, in questo caso, su quali.

Versandosi in tema di valutazione dell'indice di "collaborazione attiva" degli intermediari finanziari nel sistema adottato per prevenire i rischi di riciclaggio, appare chiara l'importanza che assume l'adozione di un quoziente che tenga conto del verificarsi, nei vari territori, di reati che con maggiore probabilità possano dare luogo a fenomeni di riciclaggio.

Apparirebbe, infatti, certamente più indicativa del grado di 'collaborazione attiva' prestata dagli intermediari la rappresentazione del rapporto esistente tra segnalazioni sospette e la presenza di reati più direttamente legati a fenomeni di riciclaggio (tra i quali includere, ad esempio, il traffico di sostanze stupefacenti, il contrabbando, le estorsioni, le rapine, che peraltro più tipicamente rientrano tra i reati-fine delle associazioni; ed includendo altresì i reati finanziari, societari, fallimentari o tributari, dai quali sovente nascono fenomeni di riciclaggio di rilevante entità).

D'altro canto, la costruzione di un indice di collaborazione attiva sulla base di un quoziente di criminalità che risulti gravemente influenzato dalla presenza di reati che ragionevolmente hanno minori probabilità di dare luogo a fenomeni di riciclaggio, potrebbe risultare estremamente fuorviante ai fini dell'analisi e, soprattutto, delle iniziative da adottare nell'ottica di un efficace sistema antiriciclaggio.

In mancanza di indicazioni precise, il giudizio resterà sospeso e si procederà nell'analisi attraverso la formulazione di ipotesi dalle quali far scaturire considerazioni critiche utili al miglior orientamento del sistema.

Invero, se l'*indice di collaborazione attiva* elaborato dall'U.I.C. avesse come base un *quoziente di criminalità* calcolato sulle tabelle pubblicate il 21 ottobre 2005 dall'ISTAT in relazione ai delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di polizia nell'anno 2003 (ultimo disponibile), si dovrebbe trarre un convincimento di inadeguatezza del medesimo 'quoziente' per i motivi che si possono evincere dalla seguente tabella.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4 **Delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza, per regione e ripartizione geografica - Anno 2003 (a)**

REGIONI	Delitti							
	Omicidi volontari		Violenze sessuali	Furti		In appartamenti	Di merci su automezzi pesanti	Di autoveicoli
	In totale	Per motivi di mafia, camorra o 'ndrangheta		In totale	Borseggi e scippi			
Piemonte	40	-	242	118.061	17.754	15.818	71	17.304
Valle d'Aosta	2	-	6	2.477	181	462	3	102
Lombardia	94	-	436	234.703	40.448	30.323	191	38.589
Trentino-Alto Adige	5	-	66	15.421	1.574	1.258	32	395
Bolzano-Bozen	2	-	33	7.597	657	635	18	213
Trento	3	-	33	7.824	917	623	14	182
Veneto	31	-	173	112.770	14.037	16.699	103	5.765
Friuli-Venezia Giulia	7	-	53	22.718	1.956	3.375	13	777
Liguria	22	-	73	45.772	7.675	6.795	83	5.823
Emilia-Romagna	43	-	252	122.512	22.097	13.697	141	7.589
Toscana	25	1	227	80.983	13.764	12.518	146	5.439
Umbria	10	-	39	16.148	1.161	3.558	6	1.343
Marche	10	-	62	22.065	1.925	3.485	22	1.253
Lazio	45	-	364	180.691	37.338	20.303	150	39.850
Abruzzo	7	-	54	18.858	1.090	2.982	15	1.683
Molise	2	-	9	2.864	162	407	4	303
Campania	125	70	172	116.504	19.926	11.752	159	40.850
Puglia	70	18	143	73.297	4.757	9.948	158	21.440
Basilicata	8	1	26	3.826	178	447	5	580
Calabria	69	26	66	24.723	1.303	3.119	25	7.390
Sicilia	61	10	198	86.308	6.173	12.055	70	19.616
Sardegna	36	-	83	27.649	659	4.096	35	5.452
ITALIA	712	126	2.744	1.328.350	194.158	173.097	1.432	221.543
Nord-Centro	334	1	1.993	974.321	159.910	128.291	961	124.229
Mezzogiorno	378	125	751	354.029	34.248	44.806	471	97.314

REGIONI	Delitti							Totale
	Rapine			Sequestri di persona	Contrab-bando	Produzione, commercio, ecc. di stupefacenti	Altri delitti	
	In totale	In banche	In uffici postali					
Piemonte	3.880	259	74	92	30	2.230	94.221	218.796
Valle d'Aosta	25	5	1	-	-	60	1.842	4.412
Lombardia	5.805	585	148	168	146	5.390	165.213	411.955
Trentino-Alto Adige	154	19	5	19	124	353	14.658	30.800

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bolzano-Bozen	65	2	-	8	120	194	7.437	15.456
Trento	89	17	5	11	4	159	7.221	15.344
Veneto	1.761	310	36	50	40	2.646	74.212	191.683
Friuli-Venezia Giulia	273	41	6	22	92	677	18.754	42.596
Liguria	805	44	5	33	101	1.320	38.219	86.345
Emilia-Romagna	2.001	276	81	88	27	2.591	80.129	207.643
Toscana	1.240	139	83	72	76	4.441	63.876	150.940
Umbria	253	48	18	10	4	788	14.307	31.559
Marche	315	68	25	22	46	1.089	27.627	51.236
Lazio	4.183	215	58	150	189	3.178	92.010	280.810
Abruzzo	315	71	24	18	2	714	24.393	44.361
Molise	26	5	3	2	-	109	4.886	7.898
Campania	13.764	71	36	184	555	2.940	89.105	223.349
Puglia	2.063	172	41	77	89	2.509	71.196	149.444
Basilicata	46	2	1	16	5	178	11.334	15.439
Calabria	661	64	75	39	68	2.472	42.978	71.076
Sicilia	3.726	310	91	85	44	2.801	80.430	173.653
Sardegna	451	21	15	19	15	802	33.837	62.892
ITALIA	41.747	2.725	826	1.166	1.653	37.288	1.043.227	2.456.887
Nord-Centro	20.695	2.009	540	726	875	24.763	685.068	1.708.775
Mezzogiorno	21.052	716	286	440	778	12.525	358.159	748.112

(a) I dati si riferiscono ai delitti rilevati nel momento della segnalazione all'Autorità giudiziaria da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e non comprendono quelli denunciati all'Autorità giudiziaria da altri organi (altri pubblici ufficiali, ecc.) né da privati. Essi quindi non sono confrontabili con quelli dei delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale.

Fonte: ISTAT - *Statistiche Giudiziarie Penali - Anno 2003*
Collana Annuari n.12 - Diffusione 21 ottobre 2005

Come è possibile dedurre dalla tabella, ciò che incide notevolmente sul tasso di criminalità nelle varie regioni muta notevolmente da un territorio all'altro; così, alcune regioni (come Piemonte, Lombardia, Lazio, Liguria) risultano interessate da un alto numero di delitti di furto in rapporto alla popolazione residente, mentre altre regioni (ad esempio, Campania e Calabria) esprimono un tasso di criminalità notevolmente alto in ragione di delitti di diversa natura, come estorsioni, delitti di produzione e commercio di sostanze stupefacenti, contrabbando; come già osservato, è noto che tali reati rappresentano tipicamente l'attività delittuosa-fine delle associazioni criminali di tipo mafioso operanti sul territorio, e ciò appare ancora più verosimile qualora si rilevi che il tasso di omicidi volontari nelle medesime regioni giunge anche a triplicare la media nazionale degli omicidi volontari totali.

Se, in aggiunta a tali considerazioni, si osserva che l'indice di collaborazione attiva espresso, nella medesima tabella 3, in ragione degli sportelli bancari e dei rapporti di conto in essere torna ad essere favorevole a regioni come Calabria e Campania (che esprimono rispettivamente 496 e

275 segnalazioni/1000 sportelli a fronte di 267 segnalazioni della Lombardia), ne risulta che effettivamente l'indice di collaborazione attiva espresso in ragione del quoziente di criminalità può apparire scarsamente rappresentativo dei fenomeni che rilevano in un contesto di prevenzione del riciclaggio, nonché potenzialmente idoneo a falsare l'attività di analisi dei dati, in quanto verosimilmente costruito sulla base di dati che poco rilevano rispetto al rischio di riciclaggio.

In definitiva, si ritiene che l'apprezzabile tentativo di rapportare il numero di segnalazioni sospette al tasso di criminalità espresso dai territori possa essere più precisamente definito nei contenuti e nei limiti, attraverso l'implementazione di dati relativi a reati che, secondo logiche di ragionevole probabilità oltre che di analisi statistica, possano dare luogo a fenomeni di riciclaggio; nel medesimo contesto, occorrerebbe mitigare gli effetti che alcuni reati, scarsamente significativi ai fini del rischio per il sistema finanziario di essere interessato da fenomeni di riciclaggio, producono sul tasso di criminalità del territorio.

Nell'ottica di prevenzione che si prefigge il sistema, si ritiene che ciò possa consentire analisi accurate e l'approntamento di adeguate migliorie.

In precedenza si è avuto modo di fare riferimento alle definizioni del sistema finanziario fornite dagli analisti economici che hanno affrontato il tema della criminalità economica e, in particolare, del riciclaggio; si è così fatto riferimento alle «asimmetrie informative» che caratterizzano il suddetto sistema, in ragione delle quali le informazioni sono a disposizione solo di pochi e quelle a disposizione di chi opera in materia di vigilanza del settore ed in materia di sicurezza non sono né complete, né acquisibili senza sforzo.

Osservando i dati forniti dall'UIC in ordine ai motivi di sospetto prevalenti (riportati in tabella 5), si ottiene conferma del fatto che la stragrande maggioranza delle operazioni segnalate è avvenuta sulla base di informazioni di cui, allo stato attuale delle norme, dispongono ordinariamente solo gli intermediari.

Tale aspetto evidenzia la caratteristica principale del sistema di prevenzione antiriciclaggio basato, come noto, essenzialmente sulla «collaborazione attiva» degli intermediari; a tale collaborazione sembra giunto il momento di affiancare, nella prospettiva di una maggiore efficienza, adeguate forme di «collaborazione passiva», intesa come informazioni liberamente assumibili (pur nel rispetto di tutti i diritti garantiti) dagli Organi di vigilanza e dalle Autorità cui è demandato il compito della sicurezza sociale.

Tabella 5

Motivi di sospetto prevalenti
Movimentazione bancaria incoerente con il profilo economico del segnalato in considerazione dell'entità e del numero delle operazioni eseguite.
Operazioni non collegate a sottostanti transazioni commerciali ovvero prive di altra giustificazione.
Ingente utilizzo di contante sproporzionato rispetto a livelli fisiologici di impiego.
Rapporti mantenuti in nome di persone giuridiche movimentati in modo irregolare, a volte ricollegabile a fenomeni di evasione fiscale o di distrazione di fondi a favore di amm/ri o soci.
Frazionamento delle operazioni.
Ricorso a "prestanome" ed utilizzo dei conti di "transito".
Giri di fondi tra più banche al fine di mascherare l'origine dei fondi stessi o per gonfiare la movimentazione allo scopo di ottenere finanziamenti.
Soggetti noti su piazza per il loro coinvolgimento in traffici illeciti.
Soggetti a carico dei quali è nota agli stessi segnalanti l'esistenza di procedimenti giudiziari.

Con riguardo alla tempestività con cui vengono inoltrate le segnalazioni di operazioni sospette, il dato comunicato dalla Guardia di Finanza¹⁹⁴ (l'organo deputato per legge, unitamente alla Direzione Investigativa Antimafia, a ricevere dall'U.I.C. le segnalazioni di operazioni sospette) evidenzia:

- a) le segnalazioni inoltrate dagli intermediari finanziari in ritardo rispetto alla data di effettuazione delle operazioni (la Guardia di Finanza ha convenzionalmente adottato il termine di 12 mesi dall'operazione per ritenere la segnalazione inoltrata in ritardo);
- b) le segnalazioni effettuate dopo l'estinzione del rapporto;
- c) le segnalazioni omesse, in rapporto con il totale delle segnalazioni pervenute dall'UIC suddivise per anno.

ANNO	2000	2001	2002	2003(30/4)
Segnalazioni in ritardo	35	85	182	30
Segnalaz. fatte dopo l'estinzione rapporto	64	78	152	33
Segnalazioni omesse	21	22	26	12
Totale	120	185	360	76
Totale segnalazioni inviate dall'UIC	2411	4861	8619	2469

I dati comunicati non consentono di verificare se la percentuale di incidenza delle segnalazioni inviate in ritardo o di quelle omesse sul totale delle segnalazioni sia diversa da regione a regione. Ad ogni buon conto, le percentuali deducibili dai dati appena esposti sono ritenute dalla Guardia

¹⁹⁴ Dati contenuti in "Contrasto finanziario al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo-Rapporto 2004" inviato dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

di Finanza non particolarmente elevate, benché degne di considerazione per gli intrinseci profili di anomalia.

Occorre segnalare, in merito a tale aspetto, che la Commissione ha già avuto modo di evidenziare il dato registrato nel corso dello svolgimento dell'attività istituzionale relativo all'insoddisfazione manifestata dagli investigatori e dai magistrati per il livello qualitativo e, in taluni casi, quantitativo delle segnalazioni sospette, specie in zone ad alto indice di mafiosità; a tale insoddisfazione si aggiunge il ritardo con cui spesso giungono tali segnalazioni.

L'analisi dell'efficacia del sistema, effettuata alla ricerca di idonee soluzioni, deve tenere conto dei due tipi di intermediari che si possono incontrare: l'intermediario colluso e l'intermediario inconsapevole, quello che cioè non tutela efficacemente la propria integrità.

Per l'intermediario colluso il tema centrale delle soluzioni ricorrentemente proposte è di solito rappresentato dall'inasprimento delle sanzioni e dal rischio di incorrere in esse.

La questione più difficile da affrontare riguarda gli operatori inconsapevoli, rispetto ai quali potrebbe essere opportuno aumentare il valore aggiunto offerto dalla collaborazione.

Il punto che viene in rilievo, dunque, è la costruzione di un sistema di incentivi che induca gli intermediari onesti a produrre informazioni e, soprattutto, a metterle a disposizione delle Autorità. È ovvio che siffatto comportamento ricomprende per l'operatore il sostenimento di costi legati, da un lato, alla struttura che deve gestire e trasmettere le informazioni e, dall'altro, alla perdita parziale dell'aspetto che tradizionalmente caratterizza gli operatori del mercato bancario e finanziario: la riservatezza.

La costruzione di un sistema antiriciclaggio efficace deve, quindi, innanzitutto, vincere queste prime resistenze. Certamente, la soluzione ideale vedrebbe la costruzione di regole condivise dagli operatori e dalle associazioni di categoria, ma esistono probabilmente anche altri fattori sui quali potrebbe essere opportuno fare leva.

Gli studiosi dei mercati ritengono che uno di questi fattori sia costituito dall'introduzione di incentivi in ragione dei quali l'operatore possa reputare conveniente la scelta della collaborazione e che uno degli elementi sui quali puntare per la costruzione del sistema di incentivi possa essere rappresentato dalla reputazione; poiché, se gli intermediari operano in un sistema che dà valore – tra gli altri aspetti – alla reputazione, il rischio di perdita di reputazione rappresenta un costo di cui ogni singolo operatore dovrà tenere conto nell'analisi costi-benefici che precede la scelta del proprio grado di «collaborazione attiva».

Un altro aspetto, che sempre più frequentemente ricorre nei dibattiti ad opera delle voci più autorevoli e che merita attenta considerazione in un'ottica di adeguamento normativo che renda più efficiente il sistema esistente, è offerto dall'introduzione, nel sistema antiriciclaggio, delle forme di responsabilità amministrativa di persone giuridiche, già intro-

dotte nell'ordinamento nazionale per i reati di corruzione dal D.Lgs. 231/2001, con la previsione, a carico degli intermediari collusi, di sanzioni più serie.

A tal proposito, a sottolineare l'impegno della Commissione in questa direzione, va citato il documento approvato all'unanimità nella seduta plenaria del 23 marzo 2004, con il quale la Commissione ha rassegnato al Parlamento un contributo in occasione della discussione della legge di ratifica della Convenzione ONU contro i crimini transnazionali.

In tale documento è stata affrontata, tra le altre, la questione della *responsabilità delle persone giuridiche*, in ordine alla quale la ratifica della Convenzione di Palermo è stata ritenuta occasione propizia da cogliere per estendere il regime da responsabilità amministrativa da reato, introdotto dal d. lgs. 203/2001 solo per alcuni reati, anche ai gravi reati previsti dalla Convenzione di Palermo.

È ritenuta, infatti, da non sottovalutare la possibilità che il coinvolgimento degli enti sul piano penale induca gli stessi all'autoregolamentazione, all'adozione di modelli organizzativi e di sistemi preventivi idonei a minimizzare il rischio di reati e, dunque, il rischio di incorrere nelle relative sanzioni amministrative, sino a generare con effetto moltiplicatore un circuito virtuoso.

Sul piano delle misure da introdurre, fermo restando l'ambito dei limiti e dei principi stabiliti dal decreto legislativo 203/2001 e quindi con esclusione di qualsivoglia previsione di responsabilità a titolo meramente oggettivo, accanto alle sanzioni pecuniarie, viene segnalata la necessità di prevedere che il giudice che accerti il reato a carico dell'ente disponga l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la nomina di un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività dell'ente in caso di esercizio di un servizio pubblico o di pubblica necessità, in modo da non recare pregiudizio alla collettività o causare ripercussioni sull'occupazione.

Nel medesimo documento viene, altresì, sottolineata l'opportunità di introdurre una previsione normativa che stabilisca che, in caso di condanna, venga sempre disposta, a spese dell'ente, la pubblicazione della sentenza per estratto o per intero su giornali nazionali o locali, anche in relazione alla sede dell'ente nonché mediante affissione nei Comuni ove l'ente ha la sede principale e le sedi secondarie.

Come si è avuto modo di vedere in precedenza, la normativa antiriciclaggio è stata costruita ponendo tra i suoi principali punti di forza il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette che, a sua volta, si regge sul principio della conoscenza personale del cliente e, dunque, sull'attività dell'intermediario di selezione delle operazioni nell'ottica della segnalazione di quelle sospette.

Vari aspetti hanno indotto il legislatore del 1991 (con la legge n. 197 del 1991) e del 1997 (con il d.lgs. 153/97) a ribadire con precisione la necessità che il segnalante resti anonimo: aspetti legati certamente alla tutela

dell'attività dell'intermediario, che rischia di essere compromessa ma aspetti legati anche alla sicurezza personale dei segnalanti. Quando si è in presenza, infatti, di intermediari di piccole dimensioni oppure di intermediari che operano in centri di piccole dimensioni, acquista immediato rilievo l'esigenza concreta di tutelare la persona fisica di chi materialmente effettua la segnalazione. In siffatte particolari circostanze, infatti, la struttura societaria dell'intermediario non riesce da sola a garantire l'anonimato dell'operatore che materialmente procede alla segnalazione dell'operazione sospetta, il quale diviene facilmente individuabile con evidenti rischi per la sua persona e, inevitabilmente, conseguente rischio che il sistema delle segnalazioni divenga inefficiente.

La ricerca di soluzioni efficaci in ordine a tale aspetto ha visto da più parti sottolineata l'opportunità di distanziare quanto più possibile il livello operativo, quello di svolgimento dell'operazione finanziaria, dal livello responsabile della segnalazione ipotizzando, addirittura, un livello centrale e generale responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette. Ciò significherebbe, in certo modo, oggettivizzare le segnalazioni sulla base, ad esempio, dell'implementazione in un sistema informatico di analisi dei criteri dettati dagli Organi di vigilanza del settore agli intermediari per l'individuazione delle operazioni sospette.

I modelli proposti in tal senso vengono sostenuti da dichiarati intenti di non mirare al completo ribaltamento del sistema attuale con l'esclusione di qualunque intervento dell'intermediario e di volere, inoltre, evitare inutile dispendio di energie nell'approfondimento di operazioni che, pur oggettivamente sospette, fossero però perfettamente giustificabili se calate nel contesto «operativo»; in taluni casi si è immaginato un sistema che continui a basarsi sulla conoscenza diretta del cliente da parte dell'intermediario ma in senso inverso rispetto a quanto attualmente avviene, cioè con l'intervento dell'operatore - in possesso delle informazioni necessarie sul profilo del cliente - finalizzato eventualmente a giustificare operazioni oggettivamente sospette per il livello centrale.

Al di là dei propositi dichiarati, tali proposte evidenziano *prima facie* il difetto di disperdere la ricchezza sulla quale è strutturato il sistema delle segnalazioni sospette, rappresentata dal principio cosiddetto *know your customer*; inoltre, mostrano il difetto di apparire di difficilissima realizzazione per gli ingenti investimenti di risorse, umane e materiali, necessarie a realizzare un livello centrale capace di analizzare milioni di operazioni in tempo reale, pena l'assoluta inutilità degli esiti. Va, tuttavia, considerato come debba individuarsi ed in tempi rapidi un sistema adeguato giacché la trasparenza e la tracciabilità in tempo reale dei flussi e dei percorsi del denaro sono presupposti indefettibili di un sistema economico legale e tutelano investitori ed imprenditori sani, consentendo la governabilità dell'economia.

3.4 Rapporto tra riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Un ulteriore aspetto da considerare è l'attenzione al riciclaggio ed ai sistemi finanziari internazionali, accesa dai tragici fatti occorsi l'11 settembre 2001 a New York.

Il primo atto ufficiale dell'amministrazione Bush nella lotta al terrorismo dopo gli eventi di settembre 2001 è rappresentato dalla dichiarazione della «guerra finanziaria» alle organizzazioni terroristiche. L'iniziativa ha reso immediatamente evidente la necessità di modificare uno dei capisaldi dei mercati finanziari internazionali: la neutralità dei capitali scambiati; principio in base al quale sui mercati i capitali tendevano a non avere più colore, né odore.

Ferme restando le differenze concettuali tra riciclaggio (definito anche *money laundering*) e finanziamento di attività illecite (definito anche *money dirtying*), l'elemento in comune tra le due figure è costituito dalla necessità, presente in entrambi i casi, di occultare la provenienza illecita del denaro o la destinazione illecita del denaro, oppure entrambe; ciò rende verosimile, oltre che probabile, che tecniche operative e canali di trasmissione possano almeno in parte coincidere.

Lo stato della lotta al finanziamento del terrorismo è ancora ai primi approcci; in questa fase, fare costante riferimento ai risultati finora raggiunti nella lotta al riciclaggio consentirebbe, da un lato, di non ripetere gli errori già commessi, dall'altro, di infondere nuova energia e soprattutto nuovi strumenti anche nella lotta al riciclaggio.

3.5 Prospettive di adeguamento

A tal proposito, occorre innanzitutto separare tra loro i due obiettivi principali dell'azione antiriciclaggio, cioè l'obiettivo del reperimento delle informazioni nel sistema finanziario e l'obiettivo della collaborazione degli intermediari finanziari; il che consiste, per usare termini già usati in precedenza, nella ricerca di migliori gradi di collaborazione 'passiva' ed 'attiva'.

Collaborazione «passiva»

Il primo obiettivo, dunque, è quello di consentire alle Autorità di raccogliere con efficacia informazioni finanziarie rilevanti minimizzando tempi e costi, grazie alla disponibilità dei patrimoni informativi in possesso di intermediari, imprese, professionisti; è quella che viene definita «collaborazione passiva» ed in Italia il conseguimento di questo obiettivo potrà essere facilitato dalla piena operatività dell'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito istituita con D.M. 4/8/2000 n. 269 in attuazione del disposto dell'art. 20, comma 4, della legge 413/1991; il decreto è stato pubblicato in G.U. 2.10.2000 n. 230 ed il 17.10.2000 è entrato in vigore il regolamento dell'anagrafe che raccoglierà i rapporti di conto e di deposito, nominativi o al portatore, in denaro o titoli, di qualunque importo e che dovrebbe essere gestita dal Tesoro.

L'anagrafe non è ancora operativa e quindi non è fruibile dai soggetti abilitati ad inoltrare la richiesta di informazioni.

In merito, appare opportuno fare qualche precisazione che gioverà nella comprensione dell'effettiva portata dei benefici che il sistema di contrasto al riciclaggio potrà trarre dall'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, contribuendo inoltre a ridimensionare i dubbi avanzati in ordine alle deroghe al segreto bancario recate dalla norma.

Infatti, le informazioni che sarà possibile richiedere attraverso la consultazione dell'Anagrafe dei conti concernono i conti correnti, i depositi (sia nominativi, sia al portatore, in denaro o titoli) ed ogni altro rapporto continuativo rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario relativo all'amministrazione e alla gestione dell'attività patrimoniale dell'impresa; concernono, inoltre, anche i rapporti cointestati o relativamente ai quali la persona indagata agisce in nome e per conto di altri soggetti o ne può disporre.

Le richieste potranno essere volte a conoscere se, nell'archivio dei soggetti interrogati, esistono rapporti riconducibili alla persona oggetto dell'accertamento e, in caso positivo, l'identificazione compiuta dell'intermediario ove il rapporto è intrattenuto nonché gli estremi del rapporto di conto o di deposito.

I risultati ottenibili con l'entrata in funzione del nuovo strumento operativo sarebbero sicuramente apprezzabili in termini di abbattimento dei tempi di esecuzione delle indagini bancarie.

Come risulta anche dal rapporto presentato nel luglio 2004 dal CNEL - Osservatorio socioeconomico sulla criminalità - «*Il dispositivo antiriciclaggio: bilanci e prospettive*», tutti gli organismi istituzionali ed associativi consultati dall'Osservatorio (Banca d'Italia, UIC, ABI, Organismi giudiziari ed investigativi impiegati nello specifico settore) condividono la necessità di una celere attuazione della normativa istitutiva dell'anagrafe dei conti e dei depositi, sottolineando il significativo dispendio di risorse materiale ed umane conseguente alla prassi delle notifiche 'a pioggia', da un lato, nonché gli enormi ritardi sofferti dalle indagini dovuti al diradarsi dei tempi di risposta degli intermediari alle richieste di notizie circa la sussistenza di rapporti con determinati soggetti, dall'altro. In merito allo specifico punto, pur non essendo stati prodotti dati statistici, è stato ritenuto che le indagini presso gli intermediari bancari e finanziari scontano ritardi nell'ordine di mesi a causa delle difficoltà ad individuare l'esatta allocazione dei rapporti sui quali concentrare l'investigazione.

Invero, uno dei problemi venuti in evidenza nel notevole lasso di tempo trascorso dall'emanazione della normativa che per prima ha previsto l'Anagrafe in questione è connesso alla prevista costituzione di un'unità operativa presso il Ministero del tesoro avente il compito di ricevere le richieste dagli Organi abilitati e diramarle agli intermediari; il problema è sinora consistito nel numero esatto dei destinatari finali del messaggio e nel mantenimento delle garanzie di riservatezza delle notizie.

Altro problema in più sedi evidenziato è relativo ai costi di realizzazione e di gestione della stessa Anagrafe, presumibilmente proporzionali al numero di intermediari che entrano a far parte della rete di dati.

Il dato che oggettivamente va rilevato è rappresentato dagli sprechi e dai ritardi scontati per effetto del ritardo, che si traducono inevitabilmente in una perdita di efficienza e di efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio; obiettivi cui è necessario tendere con fermezza e con la consapevolezza dei benefici che ne conseguirebbero per la sicurezza dell'intero sistema economico.

Una celere attuazione pratica della previsione normativa, infatti, avrebbe come primo effetto la velocizzazione della procedura di richiesta di informazioni da parte delle Autorità titolari dei relativi poteri di accertamenti bancari (sarà, infatti, possibile per il verificatore individuare con precisione i rapporti di conto e di deposito, evitando richieste dispersive alle varie direzioni centrali degli istituti di credito).

Tuttavia, è opportuno sottolineare, per diradare ogni residuo dubbio sulla reale portata dello strumento, che per entrare nel contenuto dei singoli rapporti e, quindi, verificare i singoli movimenti sarà necessario procedere con gli ordinari mezzi investigativi poiché i dati contenuti nell'«anagrafe» saranno relativi solo agli estremi dei rapporti, alle date di accensione e chiusura, ai codici fiscali dei titolari, dei cointestatari e di chiunque altro possa disporne. Inoltre, la precisione della previsione normativa, che fa riferimento ai conti, ai depositi e ad ogni altro rapporto duraturo, fa sì che non saranno rinvenibili nell'anagrafe tutte le operazioni che non siano state poste in essere da un soggetto in presenza di un rapporto contrattuale duraturo con l'intermediario (ad esempio, le richieste di assegni circolari o le richieste di bonifici effettuate per contanti). La normativa, inoltre, esclude espressamente i conti transitori, le cassette di sicurezza ed i depositi chiusi.

Collaborazione «attiva»

L'altro obiettivo è quello della «collaborazione attiva» degli operatori del mercato finanziario.

Come visto in precedenza, se i mercati bancari e finanziari non assumessero la legalità come valore assoluto cui tendere costantemente, la collaborazione attiva finirebbe per comportare costi che potrebbero apparire all'operatore ancora maggiori dei benefici attesi.

Ora, premessa l'opportunità, di ordine generale, di giungere all'individuazione di regole condivise dagli stessi operatori, è necessario che il sistema sia indotto ad adottare condotte di collaborazione «attiva» anche attraverso la predisposizione di norme sanzionatorie, che, nell'analisi costi-benefici, pesino sulla scelta dell'operatore in ordine al grado di collaborazione da assicurare.

In merito a tale aspetto, se si considerano analiticamente i pericoli di instabilità e di generale compromissione in cui il sistema incorre quando – con comportamenti non necessariamente collusivi ma anche semplicemente negligenti – si rende permeabile ad operazioni di riciclaggio, se ne può dedurre l'inclusione di tutte le disposizioni emanate a difesa del sistema finanziario dal rischio di riciclaggio nel più ampio novero delle norme sulla sana e prudente gestione, che costituisce uno dei perni delle

norme di vigilanza di settore raccordate nel testo unico delle leggi bancarie (d.lgs. n.385/1993).

Proprio il TULB, inoltre, prevede penetranti poteri di controllo dell'attività di vigilanza in ordine, tra le altre finalità, anche alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati¹⁹⁵; l'inosservanza di tali disposizioni può anche condurre, da parte degli Organi di vigilanza, all'adozione di provvedimenti molto incisivi, quali l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa (art. 70 e seguenti del TULB).

L'introduzione di efficaci forme di responsabilità¹⁹⁶ a carico di intermediari che non si siano dotati di adeguate strutture di controllo interno potrebbe determinare negli stessi operatori l'adozione di protocolli preventivi idonei a minimizzare il pericolo di perpetrazione del reato attraverso le proprie strutture, allontanando in tal modo il rischio di sanzioni. Questa soluzione è stata già adottata in altri ordinamenti (ad esempio nell'ordinamento francese: art. 324-9 C. pen.) ed è attualmente in discussione in altri Paesi, come quello elvetico.

Non c'è dubbio che le sanzioni appena viste rappresenterebbero per gli intermediari il «costo» dell'inosservanza delle disposizioni nella specifica materia; tale costo lieviterebbe ulteriormente qualora si prevedessero, in aggiunta all'irrogazione delle suddette sanzioni, adeguate forme di pubblicità che andrebbero ad incidere su uno dei valori su cui si regge il sistema degli intermediari bancari, finanziari ed assicurativi: la reputazione¹⁹⁷.

Un sistema di regole così costruito è certamente in grado di incidere in modo positivo su ciò che è ritenuto importante dagli intermediari, potendo addirittura determinarli a creare dall'interno una struttura di incentivi nelle singole mansioni indirizzata verso comportamenti di collaborazione attiva nell'impegno contro il riciclaggio.

I centri *off-shore*

In materia di lotta al finanziamento al terrorismo, l'OECD ha fornito quattro indicazioni di cui i singoli Stati sovrani dovranno tenere conto all'atto di predisporre la normativa di prevenzione e di contrasto al fenomeno.

La prima affermazione è la constatazione che la rete mondiale bancaria e finanziaria è vulnerabile ai rischi di finanziamento al terrorismo.

La seconda affermazione è che tale rischio equivale al rischio da riciclaggio di capitali illeciti.

La terza considerazione è che nel mercato mondiale possono verificarsi questi rischi in quanto esistono delle falle, dei «buchi neri», rappresentati dai centri *off-shore*;

¹⁹⁵ I dati sono tratti dalla nota del Comandante Generale della Guardia di Finanza pervenuta alla Commissione il 3 agosto 2003.

¹⁹⁶ Relazione annuale della Commissione – luglio 2003 – pag. 247.

¹⁹⁷ È evidente, peraltro, che il rischio di perdita della riservatezza diverrebbe inconsistente in presenza di norme che adeguatamente delimitino l'ambito di circolazione delle informazioni messe a disposizione degli Organi abilitati.

In ultimo, si afferma l'equivalenza di tali centri tra loro, in quanto catalizzatori del rischio di finanziamento al terrorismo ma anche del rischio di dannosità fiscale, poiché si ritiene che le falle della rete bancaria e finanziaria mondiale (appunto, i centri *off-shore*) facilitino il finanziamento al terrorismo, il riciclaggio dei capitali illeciti e la concorrenza fiscale sleale tra Stati sovrani.

In un volume di recente pubblicazione è stata condotta l'analisi delle precedenti affermazioni, riportate come estrema sintesi dei principi enunciati dalla produzione documentale internazionale in materia. L'analisi riconosce che oggettivamente l'industria bancaria e finanziaria mondiale è fisiologicamente vulnerabile ai rischi di finanziamento al terrorismo e di riciclaggio, a causa delle differenze di distribuzione delle informazioni tra i vari soggetti (ricorre la «asimmetria informativa»).

I Paesi *off-shore* finanziari¹⁹⁸ mostrano caratteristiche strutturali, sia economiche sia istituzionali molto omogenee, poiché sono Paesi e territori non particolarmente ricchi, poveri di risorse naturali, con forte dipendenza dal reddito prodotto dai servizi bancari e finanziari, normalmente privi di particolari problemi legati al rischio terrorismo ed al rischio criminalità organizzata.

Ciò che appare evidente a fattor comune per il rischio riciclaggio e per il rischio di finanziamento al terrorismo è l'assoluta necessità che il dibattito internazionale tenga conto del rischio causato dai centri *off-shore*, poiché la presenza di falle nel sistema compromette seriamente l'esito degli sforzi profusi a livello nazionale dai singoli Stati per contrastare condotte criminose sempre più frequentemente caratterizzate dalla transnazionalità.

L'alto beneficio che i Paesi *off-shore* si attendono dal mantenimento di una regolamentazione lassista aumenta la difficoltà a rendere conveniente per tali Paesi, a livello generalizzato, l'adozione di legislazioni idonee a prevenire i rischi di inquinamento del sistema; ciò deve impegnare la comunità internazionale ad affrontare caso per caso la realtà dei singoli Paesi alla ricerca delle soluzioni di volta in volta ritenute più appropriate.

Lo strumento cui sinora si è più frequentemente fatto ricorso in sede internazionale per il contrasto al finanziamento al terrorismo è costituito dalla *blacklist*, consistente nell'individuazione dei Paesi non cooperativi ai quali si minacciano sanzioni in assenza di credibili presidi volti ad arginare il rischio di agevolare il finanziamento al terrorismo ed il riciclaggio di capitali di matrice illecita (lo strumento della *blacklist*, alla quale collegare previsioni sanzionatorie, è stato utilizzato anche dall'Italia per individuare i Paesi *off-shore* fiscali).

¹⁹⁸ Un sistema di sanzioni più pregnanti, peraltro, non sarebbe nuovo nel nostro ordinamento. La Banca d'Italia, infatti, già detiene penetranti poteri di controllo – in ordine alla verifica di una sana e prudente gestione – previsti dall'art. 5 T.U.L.B. (D.Lgs. n.385/1993); detti poteri possono condurre all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa, al divieto di intraprendere nuove operazioni o alla chiusura di succursali.

La presenza dei centri *off-shore*, la globalizzazione dei mercati e la transnazionalità dei reati perpetrati dalla criminalità organizzata richiedono una risposta organica ed articolata sul piano internazionale, prima ancora che su quello nazionale, alla ricerca di una volontà comune tesa a predisporre mezzi di controllo, di tipo politico e di tipo giuridico, che consentano di superare il sistema che si è venuto a creare, in cui i modelli di controllo e le regole sono in notevole ritardo rispetto alla rapidità di movimento dei flussi finanziari.

È innegabile, infatti, che l'abolizione di frontiere per persone, merci e capitali si accompagna ancora oggi all'esistenza di frontiere ben salde per le istituzioni e per le regole giudiziarie e di polizia; l'avvio di processi significativi di armonizzazione e di omogeneizzazione merita attenta considerazione e nuovi impulsi da parte di ogni Paese.

In proposito, è opportuno fare un riferimento al progetto di ricerca denominato «EUROSHORE – La protezione del mercato finanziario europeo dallo sfruttamento dei Paesi offshore ed altri centri finanziari da parte della criminalità organizzata» ultimato nel corso del 2000¹⁹⁹.

Il progetto di ricerca, finanziato nell'ambito del «Programma Falcone» dalla Commissione europea, è stato realizzato da Transcrime, Centro interdipartimentale di ricerca sulla criminalità transnazionale dell'Università di Trento (prof. E. Savona), in collaborazione con il Certi – Università Bocconi di Milano (prof. V. Uckmar) – e con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Erasmus di Rotterdam in Olanda (prof. H. De-Doelder).

Mirando all'obiettivo di contribuire allo sviluppo delle azioni e degli strumenti finalizzati alla prevenzione della criminalità organizzata nel territorio dell'UE, il progetto si è basato sul concetto di prevenzione dello sviluppo delle organizzazioni criminali, attuata riducendo le opportunità dei loro affari attraverso un sistema di de-regolazione o di ri-regolazione di quei 'mercati' dove si incontrano domanda ed offerta di servizi illeciti. Tale concezione è naturalmente in linea con le strategie elaborate a livello internazionale contro la criminalità organizzata, che individuano nei Paesi off-shore un problema serio da porre ai primi posti dell'agenda delle varie istituzioni internazionali.

La ricerca ha raggruppato i 48 Paesi analizzati in tre gruppi di «centri finanziari», in base al loro livello di prossimità agli Stati membri dell'UE (prossimità politica, geografica, economica); ai tre gruppi è stato affiancato un quarto gruppo omogeneo costituito dai paesi UE (Gruppo 0).

I Gruppi sono:

Gruppo 1: *Centri finanziari e giurisdizioni offshore europei.* Sono Paesi che hanno contatti di tipo geografico, economico o politico con l'UE: Andorra, gli *Overseas Territories* (che comprendono Anguilla, Ber-

¹⁹⁹ Indebita percezione e truffa in erogazioni pubbliche, frode informatica, corruzione, concussione, falsità in monete ed ora anche delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico per effetto della legge n. 7/2003 di ratifica della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, in materia di repressione del finanziamento del terrorismo.

muda, Gibilterra, isole Vergini Britanniche, isole Cayman, isole Turks e Caicos), i *Caribbean Territories* del regno d'Olanda (che comprendono Aruba ed Antille Olandesi), Cipro, i *French West Indies Departments*, le isole del Canale (che comprendono Jersey e Guernsey), l'isola di Man, Malta, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera.

Gruppo 2: *Economie in transizione*, cioè giurisdizioni appartenenti all'ex blocco sovietico o situate nella regione balcanica: Albania, Bulgaria, Moldavia, Estonia, Lettonia e Lituania, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ucraina, Ungheria.

Gruppo 3: *Giurisdizioni offshore esterne all'UE*. Sono giurisdizioni che non hanno alcun tipo di connessione con l'UE: Bahamas, Barbados, Giamaica e Portorico, Isole Cook, Hong Kong e Macao (Cina), Malesia, Nauru, Niue, Seychelles, Singapore, Vanuatu, etc.

I risultati della ricerca risultano sintetizzati nei due grafici che seguono.

Il grafico 1 rappresenta la deviazione dei quattro gruppi di Paesi dagli *standard* di integrità per i diversi settori di regolazione considerati: maggiore è questa distanza (quando la deviazione si allontana da 0 e si avvicina a 1), peggiore è il livello di integrità di quel settore di regolazione per il relativo gruppo di Paesi.

Il grafico 2, invece, rappresenta la distanza dei tre gruppi di Paesi per i diversi settori di regolazione dai corrispondenti *standard* di integrità dei Paesi dell'UE: più la deviazione si allontana dal valore 0 e si avvicina a 1, maggiore è la distanza dei livelli di integrità di questi Paesi da quelli dell'UE. Pertanto a maggiore deviazione corrisponde un maggiore rischio di sfruttamento di questi Paesi per fini criminali e, di conseguenza, un maggiore rischio di inquinamento per il sistema finanziario europeo.

Grafico 1. Deviazione di ciascun Gruppo dagli standard di integrità in ciascun settore di regolazione.

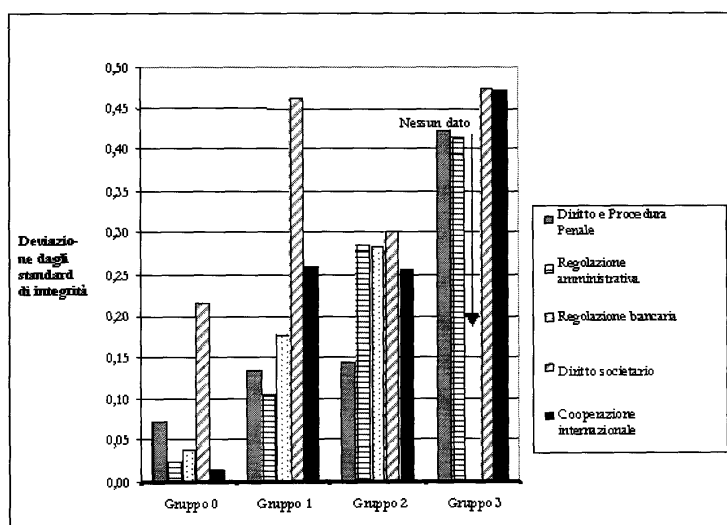
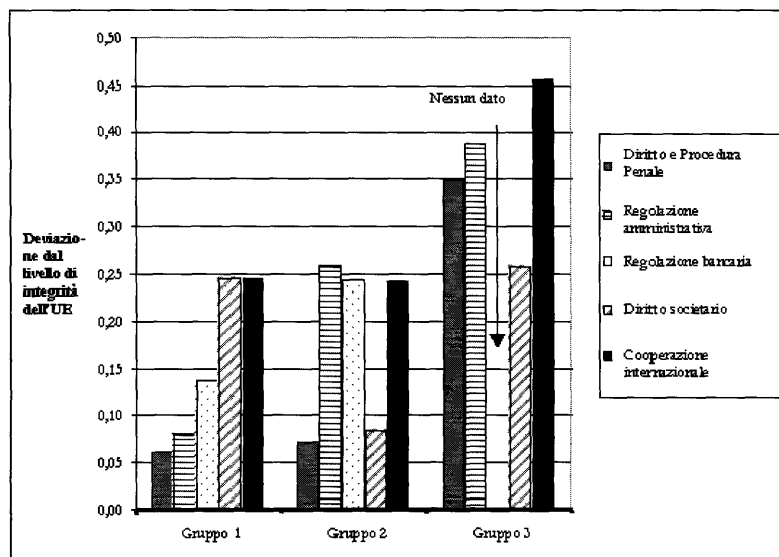


Grafico 2. Deviazione dei Gruppi 1, 2 e 3 dal livello di integrità dell'UE



Anche dalle informazioni, necessariamente sommarie, che provengono dai grafici, è chiaro che se un impegno è richiesto nei confronti delle giurisdizioni dei Paesi *offshore*, opportuno sembra anche un monito ai Paesi più vicini all'area UE o addirittura appartenenti ad essa, rispetto ai quali in alcuni settori si riscontrano differenze considerevoli tra le quali si annidano i rischi di infiltrazione dei capitali di origine o di destinazione illecita.

La lotta al riciclaggio dei capitali illeciti, così come quella al finanziamento al terrorismo, dunque, potrà presumibilmente accrescere le proprie speranze di successo innanzitutto con una effettiva presa di coscienza collettiva del rischio di destabilizzazione rappresentato dall'immissione nel circuito economico lecito di capitali di matrice o di destinazione illecita.

Tale presa di coscienza deve passare attraverso un'analisi che evidenzi tutti gli aspetti di rischio che possono derivare dal mantenimento di una situazione pari a quella attuale. Il Fondo Monetario Internazionale, con una stima peraltro non aggiornata a quest'anno, valuta che i capitali che vengono riciclati ogni anno attraverso il sistema finanziario internazionale si collocano tra 500 e 1.500 miliardi di dollari all'anno, pari a circa il 5% del prodotto monetario.

Come noto, dopo l'11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno emanato una legge più severa (si tratta del *Patriot Act*²⁰⁰) per contrastare il fenomeno e hanno intensificato l'azione di cooperazione internazionale.

²⁰⁰ Gli artt. 51 e seguenti del titolo III del TULB prevedono, ad esempio, in materia di vigilanza sulle banche, l'obbligo per gli intermediari di trasmettere alla Banca d'Italia i bilanci; o, ancora, poteri di vigilanza ispettiva in capo alla Banca d'Italia.

A livello nazionale, l'approntamento di regole idonee ad abbassare i rischi finora evidenziati potrà fruttuosamente puntare su ciò che più caratterizza i mercati bancari e finanziari: la distribuzione delle informazioni.

Solo se le informazioni circoleranno, se saranno livellate le differenze nella distribuzione delle informazioni tra Autorità – inquirenti ed investigative – ed operatori di mercati si abbasserà la vulnerabilità dei mercati bancari e finanziari al rischio di riciclaggio.

Unitamente all'incentivazione della cd. «collaborazione passiva» dovrà essere attuata l'incentivazione della «collaborazione attiva», anche mediante la predisposizione di regole condivise che adeguino il sistema sanzionatorio in modo da rendere 'conveniente' per gli intermediari il rispetto delle prescrizioni normative poste a tutela dei sistemi finanziari nazionale ed internazionale.

3.6 Conclusioni

È oramai noto l'effetto distorsivo creato dall'immissione di grandi masse di denaro liquido di provenienza illecita nel circuito economico lecito. Il principio della libera concorrenza economica, infatti, risulta fortemente turbato da imprenditori in grado di finanziare la propria attività senza fare ricorso al credito bancario; a ciò si aggiungano i rischi derivanti dal deposito di ingenti masse di capitali illeciti presso la stessa banca sì da determinare, in caso di improvviso ritiro, rischi di crisi dell'istituto di credito che, in tal modo, diviene potenzialmente esposto ad azioni ricattatorie.

Analoghe considerazioni valgono in relazione al fenomeno dell'usura ed alle conseguenti pericolose ricadute sul tessuto produttivo e sull'ordine pubblico poiché le organizzazioni criminali giungono, attraverso la concessione di prestiti a tassi usurari, al controllo ed all'acquisizione di strutture imprenditoriali lecite da utilizzare, in seguito, per il riciclaggio dei proventi dei traffici illeciti mediante la costituzione di altre linee di finanziamento illimitato, alternative ai canali bancari, e così via; fino al rischio che non residui più alcuno spazio operativo per gli imprenditori onesti²⁰¹.

È, altresì, noto a tutti i livelli che i riciclatori operano di solito in contesti transnazionali, seguendo schemi operativi resi estremamente vari anche grazie all'utilizzo delle tecnologie informatiche (per cui si trovano spesso combinati tra loro il trasferimento elettronico dei fondi, l'utilizzazione di società di copertura o l'uso di fatture per operazioni inesistenti, l'acquisizione di garanzie e via procedendo).

Le organizzazioni criminali, inoltre, ricorrono ad istituzioni finanziarie non bancarie per l'illecita esportazione di valuta, facendo confluire i fondi da riciclare nei sistemi finanziari di Paesi diversi da quelli in cui

²⁰¹ Come visto in precedenza, in dottrina si è prospettata la possibilità che la tecnica adottabile per giungere a tale estensione possa consistere nella previsione di forme di responsabilità analoghe alla responsabilità amministrativa di persone giuridiche prevista per i casi di corruzione dal D.Lgs. 231/2001.

sono stati commessi i reati presupposto e che non dispongono di adeguate legislazioni antiriciclaggio nonché utilizzando società di copertura normalmente collocate in Paesi *off-shore* o 'non cooperativi'.

La difficoltà ad operare per perseguire i responsabili di tali illecite condotte e la presa di coscienza da parte dei singoli Stati sovrani della necessità di contrastare in modo globale i crimini economico-finanziari, al fine di limitare l'espansione geografica delle conseguenze negative indotte dalla loro commissione, hanno condotto alle varie iniziative in ambito internazionale²⁰² sulla spinta delle quali viaggia l'adeguamento degli ordinamenti nazionali.

I sistemi bancari e finanziari sono sistemi caratterizzati da «asimmetria» nella distribuzione delle informazioni tra i soggetti che partecipano al mercato; le informazioni, infatti, catalizzate dagli operatori bancari che hanno sviluppato un alto grado specialistico nella loro trattazione, non sono acquisibili né facilmente, né a basso costo.

Ciò rende estremamente interessanti per le organizzazioni criminali i sistemi bancari e finanziari, poiché in mercati con tali caratteristiche è basso il rischio che l'operazione di riciclaggio emerga con rilievo investigativo.

Se la caratteristica di tali mercati è la distribuzione asimmetrica delle informazioni, probabilmente la soluzione per ottenere un sistema veramente efficiente è da ricercare proprio in tale direzione: un livellamento nella distribuzione delle informazioni che consenta alle Autorità un più facile accesso alle informazioni in possesso degli operatori.

Il versante di intervento non può, però, essere solo questo poiché è oramai chiaro che solo una partecipazione convinta degli operatori possa rendere efficace il sistema. I fattori che intervengono nell'analisi costi-benefici che ciascun operatore effettua per valutare il grado di accettabilità della normativa antiriciclaggio sono, da un lato, la perdita dell'assetto di riservatezza che caratterizza tradizionalmente gli appartenenti al sistema

²⁰² Senza alcun intento di risoluzione della questione, che meriterebbe attenta ed approfondita discussione parlamentare, si ricorda che l'art. 6, comma 3, della legge 50/1994 - recante «Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati» - prevedeva, a carico degli acquirenti di sigarette di contrabbando, sanzioni accessorie che consistevano proprio in forme di pubblicità della sanzione principale.

Il testo dell'art. 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 è il seguente:

Ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, oltre alle sanzioni penali previste dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o da altre leggi speciali, è irrogata anche una sanzione amministrativa nella misura fissa di lire centomila. In deroga alla legge 7 febbraio 1929, n. 4, e successive modificazioni, ed alla legge 24 novembre 1981, n. 689, non è ammessa alcuna forma di pagamento in misura ridotta.

Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e le relative sanzioni sono rimosse nei modi di cui agli articoli 13 e seguenti della citata legge n. 689 del 1981. L'Ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di cui all'art. 18 della medesima legge n. 689 del 1981 è individuato negli Ispettorati Compartimentali dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

L'Ispettorato Compartimentale di cui al comma 2 dispone inoltre la pubblicazione della sanzione comminata a spese del soggetto sanzionato, su uno o più giornali. (*omissis*).

bancario e, dall'altro, gli oggettivi costi che l'operatore stesso deve sostenere per mantenere una struttura che gestisca e trasmetta le informazioni.

Se però si considera che il sistema bancario si fonda anche su un altro valore, quello della reputazione dell'operatore, ecco che il sistema di soluzioni da adottare per rendere il sistema più efficace potrebbe essere orientato in altre direzioni: ad esempio, l'introduzione di ipotesi di responsabilità amministrativa per le persone giuridiche (del tipo di quelle già introdotte per fatti di corruzione) articolato non solo sulle sanzioni pecuniarie ma su sanzioni più gravi, mutuabili dallo stesso sistema di norme in materia di intermediazione bancaria e finanziaria e veicolabili all'interno del sistema di prevenzione del riciclaggio attraverso un'estensione del concetto di sana e prudente gestione.

Tali sanzioni, corredate da un adeguato sistema di pubblicità delle sanzioni irrogate, appaiono idonee a divenire efficace remora per gli operatori bancari e finanziari, ma anche per gli altri soggetti obbligati al rispetto delle norme in materia di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni; essi, infatti, sarebbero indotti a dotarsi di adeguati sistemi di controllo interno al fine di minimizzare i rischi che il sistema venga usato per fini di riciclaggio, allontanando, così, il pericolo di sanzioni.

La necessità e l'opportunità delle modifiche proposte poggia sulla considerazione, condivisa da opinioni autorevoli, che anche l'attuale sistema di repressione penale del riciclaggio risulta privo di effettività, ove per effettività si intenda sia il tasso complessivo di osservanza della norma (da parte dei destinatari e da parte di chi è destinato all'implementazione del sistema di prevenzione), sia il raggiungimento dello scopo tutelato dalle norme.

Infatti, pur a fronte del crescente volume d'affari dell'economia criminale e dunque presumibilmente anche delle relative attività di riciclaggio, l'esame dei repertori giurisprudenziali e delle statistiche giudiziarie incontra casi veramente rari in cui è stato ritenuto applicabile l'art. 648-bis c.p.; ancora meno risultano quelli in cui è stato applicato l'art. 648-ter c.p.

I pochi casi che si incontrano, peraltro, sono spesso relativi ad ipotesi delittuose-presupposto, rispetto alle quali la fattispecie del riciclaggio si presenta caratterizzata addirittura da ipereffettività; talvolta, infatti, i reati presupposto che hanno dato luogo a contestazioni per riciclaggio (punito, si ricorda, con la reclusione da quattro a dodici anni) è stato il furto di autovetture alle quali erano state sostituite le targhe o manomesso il numero di telaio²⁰³.

²⁰³ Talvolta si trovano elencazioni in cui gli *off-shore* finanziari sono distinti dagli *off-shore* fiscali; in tal caso, si intendono con i primi i Paesi con una legislazione accondiscendente che aumenta i rischi di finanziamento al terrorismo e di riciclaggio; si intendono con il termine *off-shore* fiscali quei Paesi con regimi fiscali agevolati. Peraltro, non sempre un *off-shore* fiscale è anche un Paese *off-shore* finanziario.

L'indifferibile necessità di un'azione adeguatrice del sistema trova ulteriore conforto nel documento approvato dalla VI Commissione permanente – Finanze e Tesoro – del Senato, *«Indagine conoscitiva sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'euro nel nostro Paese»*.

Nella seduta del 18 dicembre 2001, la citata Commissione ha espresso la convinzione che le esigenze di contrasto e di definitiva sconfitta delle grandi organizzazioni criminali, nazionali ed internazionali impongano un'indicazione di priorità che metta in primo piano il bisogno di legalità, sicurezza e trasparenza, rispetto a considerazioni, pur meritevoli di attenzione, di ordine garantistico.

In conclusione va citato il documento, approvato dalla Commissione nella seduta plenaria del 23 marzo 2004, con cui viene rassegnato un contributo al Parlamento in occasione della discussione della legge di ratifica della Convenzione ONU sui crimini transnazionali.

In tale documento, in ordine all'art. 7 della Convenzione, che ribadisce l'obbligo per gli Stati-parte di istituire e mantenere un sistema di prevenzione del riciclaggio che soddisfi le prioritarie esigenze di identificazione dei clienti, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, la Commissione rileva l'impegno del nostro Paese dotato, fin dal 1991 (D.L. n. 143), di una disciplina adeguata ed efficace che, prevedendo gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazioni di movimentazioni sospette, ha anticipato i capisaldi delle misure antiriciclaggio individuati proprio dalla Convenzione in esame (art. 7 paragrafo 1 lett. a).

La Commissione ha, altresì, ribadito la necessità di dare piena attuazione alla normativa di settore, con particolare riferimento all'operatività dell'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito alla cui istituzione – prevista dall'art. 20, comma 4, della legge n. 413 del 1991 – si è dato luogo mediante decreto interministeriale n. 269 del 2000 ma che, tuttavia, difetta dell'ulteriore normativa di attuazione.

Ha ritenuto, inoltre, malgrado la legge n. 350 del 2001 non abbia inciso sulla disciplina antiriciclaggio, che debba compiersi uno sforzo ulteriore, al fine di rendere le attività economiche assolutamente trasparenti e identificabili nei soggetti interessati (soprattutto, sotto il profilo sostanziale) nonché rintracciabili i percorsi dei flussi di denaro.

Recenti scandali finanziari, ancorché allo stato non risultino coinvolgenti di soggetti riferibili ad organizzazioni criminali, hanno dimostrato l'esistenza di punti critici del sistema, di cui è naturale ritenere possano avvalersi anche le organizzazioni criminali.

Viene, quindi, ritenuto indispensabile un esame complessivo della normativa vigente, allo scopo di migliorarne l'efficacia, oltre che l'effettività applicativa nonché di eliminarne profili contrari ai principi sanciti in sede internazionale e comunitaria.

4.0 LA DIMENSIONE METATERRITORIALE DEL CRIMINE INFORMATICO

Negli ultimi anni si è diffuso il concetto di «guerra asimmetrica»²⁰⁴ – un termine che oggi è familiare anche ai non specialisti – pur dovendosi rilevare che molti osservatori si sono fermati ad un primo livello ermeneutico di tale concetto, quello connesso al contesto bellico/terroristico e specificatamente alle differenti strategie fra le operazioni degli eserciti tecnologicamente avanzati e gli attacchi di realtà minoritarie, spesso sfuggenti, prive di strutture istituzionali e di potenza militare *strictu sensu* intesa.

Al contrario la «guerra asimmetrica» può divenire una semiotica adatta a descrivere anche contesti di aggressione agli Stati da parte del crimine organizzato.

La scena dell'attacco alle *Twin Towers* dell'11 settembre 2001 è bene impressa nell'inconscio collettivo; in quel contesto l'arma di distruzione di massa era l'uomo suicida, che utilizzava a fini militari oggetti che *ictu oculi* non suggerirebbero un tale uso; oggi però quella lettura merita un ampliamento, che nasce dalla presa di coscienza della vulnerabilità intrinseca di alcuni elementi che sono ormai imprescindibili nel nostro sistema di vita.

Nelle analisi di scenario più accreditate, quali quelle degli specialisti della *Rand Corporation*, John Arquilla e David Ronfeldt²⁰⁵, emerge da diversi anni l'idea che il confronto attuale contro il terrorismo e il crimine organizzato si stia spostando dal terreno reale della vita quotidiana a quello virtuale delle reti telematiche: nasce il concetto di *Netwar*, la «Guerra in Rete», all'interno del quale si preconizza un progressivo impiego delle risorse informatiche da parte dei gruppi criminali organizzati transnazionali.

Ancora più precisamente, l'aspetto di rischio transnazionale del crimine, già ampiamente messo in luce nella precedente Relazione della Commissione, troverebbe una forte amplificazione proprio nell'espandersi in un «metaterritorio» senza frontiere e definiti vincoli giuridici quale è attualmente il cosiddetto *cyberspace*, vale a dire il mondo dell'informazione supportato dalle reti telematiche, che trova in Internet la sua massima espressione di pervasività sociale.

²⁰⁴ Il progetto è stato predisposto nell'agosto del 1998 su iniziativa del Ministero della Giustizia italiano e come seguito alla Raccomandazione n. 30 del Piano d'Azione dell'UE contro la criminalità organizzata dell'aprile 1997, secondo la quale gli Stati Membri «devono analizzare quali siano le possibili modalità di intervento e adottare le difese che sono necessarie contro lo sfruttamento, da parte della criminalità organizzata, dei centri finanziari e delle giurisdizioni offshore, soprattutto se questi siano situati in località geografiche sottoposte alla giurisdizione dei Paesi Membri. Per quanto riguarda, invece, i centri finanziari e le giurisdizioni offshore situate al di fuori della giurisdizione dei Paesi Membri, il Consiglio deve adottare una politica comune, coerente con quella adottata dagli Stati Membri al loro interno, per impedire che questi centri siano, d'ora innanzi, sfruttati dalle organizzazioni criminali che operano sul territorio comunitario».

²⁰⁵ Significa: *Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism*.

Qualsiasi osservatore è in grado di constatare che tutte le funzioni vitali del nostro mondo globalizzato e complesso, dai sistemi militari a quelli economico finanziari e al mondo dell'informazione, sono da tempo traslate in uno spazio virtuale, il *cyberspace*, dal quale esse non possono fattualmente più essere richiamate, pena la caduta verticale di tutto l'equilibrio sociale e geopolitico del pianeta.

Se si vuole trovare ampia riprova del precedente assunto e fondare una corretta valutazione del rischio basta scorrere l'analisi²⁰⁶ del *trend* di crescita dei siti WEB nel mondo nel decennio 1995-2005 dalla quale si rileva una curva in fortissima crescita, salvo una lieve flessione tra il 2001 e il 2003: il numero di *host* nel dicembre 1994 era di 5.846.000 mentre nello stesso mese del 2004 si tocca la cifra di 317.646.000. Nei primi mesi del 2005 sono registrati quasi 65 milioni di siti dei quali 35 milioni esplicano un'attività rilevante. In Italia la crescita dei siti WEB e delle attività *ondine*²⁰⁷ sembra crescere più velocemente della media mondiale e si attesta, secondo i dati 2002/2004, fra le prime cinque o sei posizioni del pianeta. Significativa appare la crescita degli utenti internet cinesi, che si avviano a divenire entro la fine del 2005 la prima *cyber*-potenza mondiale nonostante l'esistenza di un forte controllo politico che limita il libero accesso alle informazioni. Vi è anche da dire che gran parte del mondo è ancora fattualmente isolato da Internet e che il Nord America e l'Europa realizzano l'80% delle attività in rete, con fortissima concentrazione delle transazioni negli Stati Uniti; tuttavia, seppure con grandi ritardi, si registra un *trend* di crescita anche in Africa.

L'espansione verticale del commercio elettronico è un esempio classico di questo processo di translazione sostanziale dei processi produttivi ma non è l'unico; anche le metodologie criminali ne subiscono un profondo influsso.

Non a caso in tema di riciclaggio si parla ormai di *tracce digitali* delle operazioni illecite, quando sino a pochi anni or sono veniva invocato il controllo della «pista di carta» lasciata dai passaggi del denaro.

²⁰⁶ Riciclaggio ed usura costituiscono, insieme, gli strumenti attraverso i quali le associazioni criminali raggiungono il controllo economico del territorio; le due fattispecie si intersecano tra loro, ciascuna costituendo di volta in volta mezzo, strumento o fine dell'altro reato. Infatti, l'organizzazione criminale ricicla i proventi illeciti anche attraverso l'erogazione di credito usurario; attraverso il credito d'usura la stessa associazione acquisisce il controllo di imprese in difficoltà che successivamente possono essere utilizzate per il riciclaggio dei proventi illeciti; le liquidità ripulite, inoltre, possono a loro volta essere reinvestite nell'usura, fino a creare un circuito perverso che rappresenta una grave minaccia per l'economia.

²⁰⁷ Si ricordano:

- la *Dichiarazione di Principi del Comitato di Basilea*, emanata nel dicembre del 1988;
- la *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope*, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988;
- le *40 raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.)*;
- la *Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- il *Gruppo Egmont*.

Un altro paradigma del mondo di Internet è dato dalla sua complessità architettuale che accentua i fattori di criticità specie nel settore della sicurezza.

Il comune dato esperienziale dell'utilizzatore di *personal computer* dimostra una diuturna crescita verticale della minaccia anche spicciola in termini di diffusione di virus informatici e di altri oggetti *software* ostili – il cosiddetto *malfare* – capaci non solo di creare indisponibilità di servizio nei sistemi posseduti ma anche di violare la *privacy* e la riservatezza delle informazioni possedute, come dimostra l'aumento costante dell'area di *business* legata al mercato di strumenti *hardware* e *software* di difesa dalle intrusioni²⁰⁸.

Vi è anche da sottolineare che talune tendenze egemoniche che caratterizzano la diffusione di soluzioni software nel mercato informatico facilitano non soltanto la creazione del *malware* ma anche la sua rapida diffusione sulle reti planetarie: così come la differenziazione biologica tra le specie costituisce un baluardo insostituibile nei confronti degli agenti patogeni, anche una razionale e pianificata diversità di ambienti operativi informatici potrebbe aumentare la resilienza dei sistemi rispetto ad un paradigma troppo uniforme.

La sensibilità per tali problemi è percepibile anche negli atti normativi comunitari, quali la direttiva 2000/31/CE (Direttiva sul Commercio Elettronico) e la direttiva 2002/58/CE (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). Questa ultima direttiva fa parte del «pacchetto Telecom» che dal 24 aprile 2002 disciplina il settore delle comunicazioni elettroniche. Con Regolamento 460/2004 in data 10 marzo 2004 il Parlamento ed il Consiglio hanno approvato l'istituzione dell'Agenzia Europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

In ambito normativo nazionale il recepimento delle direttive europee si è attuato con l'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali, avvenuta il 1° gennaio 2004.

Tale interesse tecnico-giuridico appare assai adeguato alla minaccia, in considerazione del fatto che un ulteriore aspetto della moderna *Netwar* consiste nella possibilità di sferrare attività offensive da parte di piccoli ed elusivi gruppi reticolari di specialisti – facilmente reclutabili in paesi caratterizzati da problematiche di reddito individuale ma anche da presenza di cospicue risorse umane formate in ambito tecnologico (ad esempio la Russia o l'India) – senza necessità di dover «schierare le proprie truppe», oltretutto di dover costituire una logistica visibile ed investigativamente tracciabile dell'attività criminale.

Nella riunione di marzo 2005 in sede ONU²⁰⁹ degli esperti mondiali sul sequestro di persona, cui ha partecipato come esperto italiano un con-

²⁰⁸ Tra le altre si fa riferimento a Cass., sez. II, 28.3.2003, n.18577; Cass., sez. II, 12.12.2003, n.47684; Cass., sez.I, 14.5.1997; Tribunale Asti, 13.6.2001; Tribunale Piacenza, 11.12.2000; Appello Cagliari, 18.9.1996.

²⁰⁹ Qiao Liang e Wang Xiangsui, *Guerra senza limiti. L'arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione*, Libreria Editrice Goriziana, 2001.

sulente della Commissione, i delegati dell'India e della Cina hanno presentato casi di studio sul *trend* attuale del fenomeno, evidenziando l'uso massivo delle comunicazioni internet nella fase di negoziazione del riscatto in una dimensione transnazionale che ha consentito ai gruppi criminali estremo orientali di gestire l'attività criminosa in Canada nei confronti dei parenti delle vittime.

Emerge da questi studi una nuova tipologia di coordinamento delle attività criminali che non richiede più la relazione diretta dei soggetti inseriti nel gruppo criminale e sostituisce ad essa la relazione virtuale del mondo informatico, modificando i caratteri sostanziali del *modus operandi* delittuoso e rendendo assai più complessa l'attività investigativa.

4.1 Criminalità organizzata informatica

Il Rapporto sulla Sicurezza del Ministero dell'Interno per l'anno 2005 dedica uno specifico paragrafo alla criminalità informatica attualizzando attraverso i dati operativi il rischio che ho prima tratteggiato:

«Il mondo delle comunicazioni e le sue applicazioni, in particolare internet, hanno raggiunto, negli ultimissimi anni, un elevato livello di tecnologia ed una diffusione d'uso notevole, con un conseguente ed allarmante incremento dei reati commessi attraverso l'utilizzazione o in danno di questi mezzi informatici, che ormai presidiano ogni attività della vita civile del cittadino. Si assiste, infatti, ad un moltiplicarsi di comportamenti criminali nella rete Internet, che integrano le diverse fattispecie di reati, dalle frodi telematiche e telefoniche, alle violazioni del diritto alla privacy e del diritto d'autore, alla pornografia minorile, all'aggressione dei sistemi informatici di aziende ed imprese, con danni economici incalcolabili, sia per il semplice cittadino, utente della rete, sia degli utenti qualificati pubblici e privati, per i quali la rete internet è diventata strumento imprescindibile di lavoro. Il fronte delle aggressioni informatiche e delle truffe su Internet sembra essere il contesto criminologico emergente sul piano del c.d. high tech crime. Per quanto riguarda le intrusioni informatiche da parte dei c.d. hackers vi è stato, negli ultimi dodici mesi, un aumento dei casi denunciati da parte di aziende colpite, con un conseguente incremento delle attività investigative svolte da parte della Polizia Postale e delle Comunicazioni che hanno portato alla puntuale identificazione e al deferimento all'Autorità giudiziaria dei responsabili delle aggressioni criminali subite dalle imprese. Il dato significativo rispetto al passato è che si comincia a manifestare una maggiore propensione delle aziende alla denuncia dei crimini informatici subiti²¹⁰, mettendo quindi gli inquirenti in condizione di operare con efficacia anche in tale settore particolarmente importante per la vita economica del Paese. Non vi è dubbio infatti che il patrimonio informativo delle aziende e delle imprese italiane costituisce un obiettivo remunerativo per i criminali informatici. La peculiarità

²¹⁰ *Preparing for Conflict in the Information Age*, Rand Corporation 1997.

delle truffe che sfruttano il mezzo telematico è quella di carpire piccole somme (mediamente qualche centinaio di euro) ad un gran numero di persone, raggiungendo in questo modo degli importi elevatissimi e determinando un grande numero di vittime. L'esplosione statistica del fenomeno è quindi legata alla caratteristica «ad albero» dello stesso, laddove un singolo truffatore è in grado di colpire un numero di vittime molto più elevato rispetto al panorama delle truffe tradizionali. Gli autori di questi illeciti non appartengono sempre al mondo del crimine ma sono talvolta dei soggetti risoluti che sfruttano in modo illegale le opportunità offerte dal mezzo telematico.

Le truffe ai danni degli utenti di internet si sono manifestate negli ultimi anni attraverso tre principali modalità: in primo luogo con l'impiego di programmi dialer che modificano la connessione telefonica del computer collegato ad internet all'insaputa del navigatore, dirottandola su un'utenza a valore aggiunto che provoca un addebito sulla bolletta; in secondo luogo mediante le vendite ingannevoli di merci nelle aste on line e infine attraverso il sistema delle truffe piramidali ...La diffusione delle truffe su internet attraverso i programmi dialer è un fenomeno iniziato intorno alla metà dell'anno 2002, che ha visto un'impennata nel corso dell'estate 2003 (raggiungendo circa 190.000 denunce di cittadini) ed è andato progressivamente diminuendo nel corso del corrente anno, sia per l'attività di contrasto da parte delle Forze di polizia che per gli interventi amministrativi ad opera dell'Autorità per le Comunicazioni che hanno reso meno agevole l'illecito, regolamentando in maniera diversa le numerazioni a valore aggiunto (899, 709, ecc.) e costringendo i truffatori ad orientarsi verso linee telefoniche internazionali o satellitari... Particolare allarme ha destato nell'opinione pubblica e nelle istituzioni la scoperta, dovuta ad un'indagine del Compartimento Polizia Postale di Milano, della notevole quantità di sostanze stupefacenti introdotte illegalmente nel Paese con acquisti su siti web stranieri, spedizioni per posta e pagamenti per contrassegno postale, effettuate da cittadini italiani, per lo più risultati consumatori ma anche piccoli spacciatori. L'attività investigativa ...ha portato all'individuazione di 808 acquirenti di cui 235 sono stati denunciati e 12 arrestati ed al sequestro di notevoli quantità di sostanze stupefacenti. Trentadue acquirenti sono risultati minorenni».

Il fatto che non emergano dal Rapporto specifiche connessioni provate tra il *cybercrime* e la criminalità organizzata nel territorio nazionale non depotenzia l'analisi di rischio che deve porsi in modo proattivo per cogliere anche i segnali più elusivi.

Nel mese di marzo 2005 sono stati resi noti i contenuti di uno studio di ricerca sull'utilizzo delle nuove tecnologie da parte della criminalità organizzata non solo per commettere frodi su scala continentale o mondiale ma anche per strutturare fenomeni più gravi di *racket*.

Lo studio²¹¹ è stato svolto per conto della società McAfee – molto nota al pubblico per i suoi prodotti antivirus – dall'autorevole criminologo informatico svizzero Peter Troxler, dell'ETH Zurich, l'Istituto Federale di Tecnologia Svizzero, con la collaborazione delle autorità di Regno Unito, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Italia.

Troxler sostiene che si è verificata una significativa evoluzione organizzativa nel fenomeno della criminalità informatica e che da singoli soggetti isolati si è giunti alla strutturazione di una vera e propria «cybermafia organizzata» che mobilita «migliaia di invisibili reti informatiche per perpetrare crimini su scala globale».

Nello studio si sostiene che ai fenomeni estortivi classici basati sull'uso della minaccia fisica a cose e persone si siano affiancate metodiche tecnologicamente avanzate quali le *botnet*, reti che controllano talvolta decine di migliaia di computer che possono essere utilizzati anche per aggredire o ricattare aziende ed organizzazioni presenti in rete. Le *botnet* sono formate dai cosiddetti *Zombies*, ovverosia computer connessi alla rete Internet che sono stati portati sotto il controllo unico di un *network* criminale attraverso «l'infezione» di un agente *software* appartenente alla categoria dei «troiani»: sotto tale unica direzione le risorse in rete possono essere utilizzate per sferrare potentissimi attacchi *cyber* contro siti *web* aziendali ed anche governativi.

Questi *network* illegali sarebbero gestiti da giovani bande di *cracker*, persino da minorenni, che però diventano un prezioso referente tecnologico per la criminalità organizzata e le sue «nuove operazioni». Negli ultimi due anni si è stimato un trend in rapida ascesa delle attività delle *botnet*, responsabili della diffusione di *malware* necessario a prendere il controllo dei computer da remoto, come i cosiddetti «troiani»: la valutazione dei ricercatori McAfee sottolinea una possibile crescita di 25 nuove *botnet* illegali al giorno.

Tale impiego delle nuove tecnologie da parte della criminalità organizzata si starebbe espandendo al punto da dimostrarsi competitivo nei confronti dei cybercriminali che operino al di fuori dei *network* della cybermafia, secondo un meccanismo di controllo egemonico, stavolta «metaterritoriale», ben noto nei contesti mafiosi.

Lo studio della McAfee da corpo alle mie valutazioni iniziali sul rischio in quanto certifica l'aumento statistico dei «mercenari informatici», vale a dire di risorse umane disponibili a creare e diffondere dietro compenso *malware* per commettere un vasto *range* di reati: mentre in passato *hacker* e *cracker* operavano in massima parte per una sorta di insana soddisfazione personale, il 70 per cento di tutto il *malware* esistente sarebbe realizzato a fini di lucro.

Nel citato rapporto si legge: «La criminalità organizzata sta pagando sul mercato nero per acquisire competenze informatiche e perpetrare reati

²¹¹ Cfr. *Aspetti della società dell'informazione nell'era globale*, dossier a cura del servizio studi del Senato, settembre 2005.

classici, come furti, racket e frodi in rete, soppiantando i tradizionali sistemi violenti e intimidatori con le nuove armi ad alta tecnologia del XXI secolo».

Un esempio di tali attività criminali è dato da un'indagine svolta dalla polizia specializzata della *National Hi-Tech Crime Unit* del Regno Unito che ha operato in sinergia con le forze di sicurezza russe per l'individuazione di tre soggetti che dalla Russia avevano aggredito i sistemi informatici dei *bookmaker* inglesi chiedendo migliaia di sterline per cessare i bombardamenti elettronici. Gli investigatori supponevano l'esistenza di una possibile relazione tra questo gruppo criminale e i soggetti che avevano tentato di estorcere denaro agli organizzatori del *Super Bowl* americano.

La prima denuncia per un attacco informatico contro un *bookmaker* è stata presentata nell'ottobre del 2003 e si calcola che le aggressioni telematiche, che per mesi hanno reso inservibili diversi siti di *bookmaker*, abbiano causato danni per milioni di sterline.

Uno dei paesi più sensibili sotto il profilo dei crimini informati connessi alla cybermafia è la Russia, paese nel quale il ministero degli Affari Interni ha registrato 7.053 casi di crimini informatici nel 2003, quasi il doppio di quelli del 2002 (3.782); lo scorso anno quel numero è aumentato drammaticamente, con 4.995 casi registrati nella prima parte dell'anno.

La rivista Punto Informatico²¹² ha raccolto la dichiarazione di un portavoce della NHTCU, l'Unità nazionale britannica per la lotta alla criminalità *hi-tech* in merito alle attività dei gruppi criminali di Russia, Lettonia e Svezia che stanno aggredendo imprese ed attività in tutto il mondo: «*Le informazioni in nostro possesso indicano che in Europa la criminalità organizzata sta assoldando cracker per lanciare attacchi*».

Secondo lo studio di Troxler la disponibilità di *botnet* in affitto è ormai epidemica e si possono addirittura reperire tariffe per l'uso delle reti illegali per sferrare attacchi di tipo *denial-of-service*, a prezzi non superiori ai 150 euro l'ora: «*...un numero crescente di criminali di alto livello si nasconde dietro script kiddies per ridurre il rischio di venire scoperti – proprio come farebbe un trafficante di droga con gli spacciatori minorenni ...La criminalità si serve di queste persone per individuare i bersagli più promettenti. Un esempio molto eloquente è la Germania, dove una rete organizzata di cracker, Liquid FX, ha sfruttato le conoscenze tecniche di giovani pirati per localizzare reti vulnerabili agli attacchi*».

²¹² Tale crescita è anche effetto delle politiche di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e delle specifiche politiche di finanziamento atte a rimuovere gli ostacoli strutturali e culturali per l'accesso alla rete. Si ricordano, a tale proposito, la legge 8 aprile 2002 n. 59, la legge 9 gennaio 2004 n. 4 e il DPCM del 19 settembre 2001 con l'istituzione di un Comitato di Ministri per la Società dell'Informazione allo scopo di stabilire strategie coerenti. Un particolare significato hanno rivestito le strategie di *@-government* e l'approvazione di un Piano di Innovazione digitale per il Mezzogiorno nel febbraio del 2005.

È in aumento il numero statistico delle frodi azionarie *online* secondo una strategia a più passi pianificati: i gruppi criminali organizzati acquistano a basso prezzo i titoli azionari di un'azienda, poi si servono della rete per diffondere informazioni fasulle e portare al rialzo del prezzo e in ultimo vendono le azioni con significativi guadagni.

Il livello di attenzione sul problema, come si è visto nella Relazione del Ministero dell'Interno, è elevato anche in Italia.

4.2 *Il contributo della Commissione parlamentare antimafia*

La Commissione ha affrontato il contesto con grande puntualità nella Relazione per l'anno 2003, analizzando l'impatto del *cybercrime* sulla fase di riciclaggio dei patrimoni mafiosi e mettendo in evidenza le realistiche preoccupazioni del FATF/GAFI in ordine alle accresciute potenzialità di riciclaggio connesse agli utilizzi delle tecnologie telematiche.

In particolare, tra i rischi sono stati individuati:

- incapacità ad identificare ed autenticare i soggetti che utilizzano questi sistemi;
- il livello di trasparenza della transazione;
- la mancanza o l'inadeguatezza degli strumenti di *auditing* in materia di memorizzazione ed analisi delle transazioni sospette;
- il normale utilizzo nelle sessioni di strumenti di crittografia – sempre più evoluti a fini di sicurezza contro l'*hacking* – che rendono impossibile la comprensione degli eventuali traffici internet intercettati nel corso delle indagini.

Vi è da sottolineare che il FATF/GAFI continua anche nei documenti più recenti a stimolare l'attenzione sui rischi connessi al trattamento elettronico dei trasferimenti di denaro non solo per le difficoltà connesse alla verifica dell'identità del soggetto che opera la transazione ma anche per il fatto che l'aumento delle transazioni correlato con la facilitazione data dai nuovi strumenti introduce un «rumore informativo» atto a rendere assai più complessa l'enucleazione delle procedure sospette in assenza di un forte potenziamento dei sistemi automatici di rilevamento.

Si ripropone costantemente il bisogno di attivare tavoli internazionali in cui si possa affrontare il problema di assicurare al *cyberspace* una opportuna cornice di legalità, problema di approccio assai poco semplice per tutta una serie di incertezze intorno alla natura giuridica delle reti virtuali di comunicazione, che rappresentano un meta-territorio che non appartiene ad alcun schema classico di interpretazione.

È credibile che soluzione al problema dovrà essere raggiunta per passi successivi e non potrà che realizzarsi in ambito internazionale, attraverso stipulazione di trattati e convenzioni ad ampia partecipazione di stati, sia nella finalità di conseguire un'accettabile uniformità di norme sostanziali sia nell'ottica di isolare le realtà patentemente pericolose, con una metodologia pratica di regolamentazione del fenomeno in analogia

a quanto viene percorso dalla comunità mondiale nel settore del riciclaggio.

4.3 Verso una cultura della sicurezza integrata

Oggi siamo abituati a pensare in termini di sicurezza preventiva su molti fronti, ma manca ancora una condivisa valorizzazione della sicurezza a protezione da un attacco nell'ambito dell'*Information Warfare*; vi è da dire che nell'ambito delle imprese e delle istituzioni si afferma progressivamente una maggiore sensibilità, testimoniata non solo dalle norme penali vigenti, ma anche dal lavoro di standardizzazione e di diffusione della cultura e della tecnologia della sicurezza operato dalle Autorità competenti.

Molto si è fatto ma è comunque importante continuare ad agire in modo deciso e proattivo in questo ambito anche con la consapevolezza che la sicurezza informatica ha un costo elevato e che non sempre questo costo appare proporzionato ad una valutazione superficiale di *budget*.

Il valore della sicurezza si misura in modo certo e doloroso solo quando essa viene violata; un concetto fondamentale per le istituzioni è che la sicurezza «*non si compra e non si vende*»: essa è un processo virtuoso che consiste nella continua formazione di risorse dedicate e nel continuo adeguamento intellettuale e professionale alla minaccia. Lo scenario in cui ci si muove è quello di un mondo ove si dispiega un'immensa struttura reticolare di risorse informative e decisionali minacciata da elusive ed agguerrite strutture organizzative anche esse reticolari: la *netwar* verrà vinta solo se le organizzazioni statuali e le imprese sapranno pianificare le linee strategiche di difesa e mettere in campo strutture di contrasto agili, flessibili, dinamiche e motivate capaci di opporsi al nemico in una battaglia da combattere silenziosamente ogni giorno sul filo di una sempre crescente professionalità.

Gli uomini chiamati su questo fronte devono possedere una motivazione etica non comune: essi sono i «militi ignoti» della guerra presente²¹³. L'impersonalità attiva, silenziosa e spesso non riconosciuta del loro agire è il baluardo invisibile della nostra sicurezza visibile, espressa nella libera fruizione dei servizi vitali che sono inalienabili dal nostro modo di vivere.

²¹³ Un aggiornato *blog* dedicato al crimine informatico è all'indirizzo <http://blog-s.23.nu/cybercrime>.

CAPITOLO 6

FORME E CONTESTO DEL MERCATO CRIMINALE
DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA

1. RACKET DELLE ESTORSIONI E DELL'USURA

Il fenomeno del racket delle estorsioni e quello dell'usura vengono sempre più spesso accostati negli studi di analisi criminale e anche l'usura viene inserita nel contesto dell'attività mafiosa.

Fra tali reati si tende anche ad instaurare interconnessioni di ordine causale. Ciò trova condivisione presso esponenti significativi di diversi organi istituzionali nonché della pubblicistica. Paradigmatico risulta in proposito lo schema che ha tracciato il Procuratore della Repubblica Agostino Cordova: le estorsioni generalizzate *«meccanicamente conducono all'usura anche perché, per poter pagare le tangenti, gli esercenti sono costretti a ricorrere a prestiti usurari. L'usura per altre vie viene gestita dalla stessa camorra»*¹.

Muovendo da questo schema, si trova che il tema presenta gradi crescenti di complessità, derivanti dai processi che le associazioni mafiose innescano per adeguare la gestione di queste attività criminali alla trasformazione delle realtà territoriali, col fine precipuo di consolidare il disegno strategico di massimizzare i benefici e di minimizzare i costi. In effetti, considerando gli esiti, si deve riconoscere che la mafia si rivela «sapiente» nell'ottimizzare il *business*: a fronte di una costante dilatazione del bacino delle vittime del «pizzo» e dell'usura, risulta sempre alquanto residuale il numero degli autori individuati e condannati.

La dimensione quantitativa di questo assunto è resa con chiara evidenza da alcuni semplici dati. Le stime di Sos Impresa, nello studio *Le mani della criminalità sulle imprese. Rapporto 2005*, valutano in 160.000 i commercianti annualmente colpiti dal racket delle estorsioni e in 150.000 quelli vittime di usura.

Usando queste stime come base di riferimento risulta che per le estorsioni la percentuale dei reati denunciati – poco più di 8000 nel 2004 secondo l'Istat –, rispetto a quelli presuntivamente commessi, mediamente, è intorno al 5%. L'Autorità giudiziaria, cioè, per ogni 100 estorsioni consumate verrebbe a conoscerne poco più di 5.

¹ Audizione del dott. Cordova nella 14^a seduta della Commissione del 7 maggio 2002.

Per l'usura – circa 850 procedimenti penali aperti nel 2004 secondo l'Istat – il quadro è ancora più negativo: i responsabili denunziati sono meno dell'1%. Tenendo conto delle stime relative alle vittime (160.000 estorti e 150.000 usurati), cui è da annettere un significativo grado di attendibilità, si può affermare che le due fattispecie di reato sono gravate da un «numero oscuro» di eventi che si aggirerebbe sul 98% per le estorsioni e sul 99% per gli usurai.

Se si associano a questi dati le somme di denaro che la criminalità organizzata lucra su queste attività, risulta del tutto chiaro che, in tale ambito, la mafia realizza un autentico eldorado criminale.

L'entità dei presumibili ricavi, la quasi totale impunità, il potere derivante dall'assoggettamento di ampie fasce di popolazione di particolare rilevanza economica e sociale (commercianti, imprenditori, professionisti, artigiani ecc.), che per di più si sottomettono in larga misura con docilità, esimono dall'indugiare nella ricerca di ulteriori argomenti volti a dar conto del perché la mafia assume l'attività estorsiva come fattore primario per espandere e consolidare la sua signoria territoriale.

Gli studi di analisi criminale e le statistiche internazionali² pongono il racket come un'attività tipica dei gruppi di criminalità organizzata, profondamente correlata alle dinamiche organizzative, almeno tanto quanto il traffico di stupefacenti, il controllo del gioco d'azzardo e altri illeciti.

Sarebbe un errore ritenere che questa situazione costituisca una peculiarità tutta italiana: uno studio del 2002 dell'*Office on Drugs and Crime* delle Nazioni Unite ha compiuto un'accurata analisi su quaranta gruppi criminali rilevati in sedici differenti paesi, rilevando che le attività estorsive, sia pure in forme diverse e più o meno sfumate, sono una costante significativa.

L'approccio adottato, nonostante si basi su stime, sondaggi, oltre che su dati ufficiali, risulta adeguato per fornire indicazioni affidabili sull'enorme consistenza dei due fenomeni nonché sul loro grado di sommersione.

Di contro, altrettanto non può dirsi per un'analisi che voglia individuare, con un soddisfacente livello di oggettività, le componenti interne ai fenomeni in questione.

I dati statistici ufficiali risultano infatti, oltre che carenti, distorti. Anche se in questa sede non si considera opportuno soffermarsi a discutere della qualità dei dati, va comunque segnalata la sensibilità dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura per avere dispiegato un forte impegno nell'opera di recupero, in ambito statistico, degli elementi atti a fornire rappresentazioni il più possibile aderenti alla realtà dei due fenomeni.

L'Ufficio continua a monitorare i due fenomeni criminali attraverso i differenti sistemi di rilevazione utilizzati dall'ISTAT, che registra il nu-

² Cfr. *Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries* dell'*Office on Drugs and Crime* delle Nazioni Unite, del settembre 2002.

mero dei procedimenti penali aperti per estorsione e per usura, e dalla Direzione centrale della Polizia criminale, che utilizza il numero di delitti commessi comunicati dalla Forze di polizia per l'estorsione e il numero delle persone denunciate, senza correlarlo al numero delle denunce, per il reato di usura.

Quest'ultima impostazione non consente di cogliere l'articolazione che l'usura ha in un determinato territorio; in particolare non permette di valutare se essa si iscriva o meno in un contesto criminale associativo. Ciò perché l'esistenza di un contesto associativo implica che più autori sono responsabili di ogni singolo episodio criminale mentre per l'attività criminale di tipo individuale il rapporto autori-reati si inverte: a un singolo autore corrispondono più reati. Risulta, pertanto, di tutta evidenza che l'accostamento del numero di denunce di reati e del numero di usurai denunciati permetterebbe di avere indicazioni sul grado di associazionismo di cui è gravata l'usura. E ciò sarebbe alquanto utile per definire un quadro che evidenzia la variabilità dell'indice di associazionismo criminale soggiacente all'attività usuraia nelle diverse regioni italiane.

Alla luce delle due differenti metodologie di rilevazione adottate appare opportuno evidenziare che un'immagine esaustiva dei fenomeni può essere fornita soltanto da un'analisi congiunta dei due dati. Infatti, da un'analisi disgiunta dei dati potrebbero derivare valutazioni disomogenee, atteso che le divergenze numeriche tra i dati ISTAT e i dati delle Forze di polizia appaiono riconducibili anche alla circostanza per la quale in questi ultimi possono non essere computate le denunce presentate direttamente presso l'autorità giudiziaria, gli stralci di procedimenti già avviati ovvero la nuova rubricazione di reati già comunicati agli uffici delle procure. Tanto è vero che nell'anno 2003, presso gli uffici delle procure, risultavano iscritti 7948 procedimenti penali per il reato di estorsione a fronte delle 3751 estorsioni comunicate dalle Forze di polizia; questa differenza si riscontra anche nell'andamento relativo all'arco temporale compreso tra il 2000 e il 2004.

Sulla base di quanto esposto, l'esame del quinquennio 2000-2004, relativo ai procedimenti penali per estorsione, presenta un andamento altalenante, con il minimo nell'anno 2000 (6.503 procedimenti penali) ed il picco massimo nell'anno 2002 (8.240 procedimenti penali).

Per quanto riguarda l'anno 2003, si è registrato un decremento (7.948) che, tuttavia, sembra destinato alla ripresa se si considera la proiezione del dato relativo al primo semestre 2004, che si attesta su 4.229 procedimenti penali aperti (proiezione annuale: 8.458).

Relativamente ai dati forniti dalla Direzione centrale della polizia criminale, si rileva che, dopo l'introduzione del metodo di rilevazione dei delitti commessi attraverso il sistema SDI, lo scostamento con i dati ISTAT appare in forte riduzione.

Per quanto riguarda il delitto di usura, l'analisi è ulteriormente diversificata in quanto, in ordine ai dati relativi al numero dei delitti, tiene conto solamente dei dati ISTAT poiché – come detto – per scelta di ana-

lisi, i dati delle Forze di polizia sono afferenti solo al numero delle persone denunciate e non al numero dei delitti stessi.

Per quanto riguarda un confronto tra i reati rilevati e le istanze prodotte, un ultimo confronto che appare necessario è quello, precedentemente richiamato, tra il numero dei procedimenti penali aperti e il numero di istanze di accesso al Fondo di solidarietà di cui alla legge n. 44 del 1999.

Nel 2003 sono pervenute 302 istanze, di cui 138 per usura e 164 per estorsione che rappresentano, rispettivamente, il 19 per cento circa e il 2 per cento circa rispetto al numero dei procedimenti penali rilevati nel medesimo anno.

Nel 2004 le istanze presentate ammontano a 272, di cui 143 per usura e 129 per estorsione, e rappresentano rispettivamente il 28 per cento e il 2 per cento circa nel rapporto con i dati sui procedimenti penali aperti.

Questa ragguardevole discrasia tra denunce ed istanze è in parte legata alla circostanza per la quale la rilevazione statistica riunisce fattispecie delittuose che non rientrano nella previsione normativa delle leggi nn. 108 del 1996 e 44 del 1999 che, tra l'altro, contempla l'erogazione di mutui senza interessi o l'elargizione di somme a titolo di ristoro solamente nei confronti di esercenti attività economiche vittime, rispettivamente, di usura ed estorsione.

Inoltre, ai fini dell'applicazione della predetta norma, dobbiamo rilevare che alcuni dei procedimenti penali per estorsione iscritti nei registri generali delle notizie di reato traggono origine dalle attività investigative di iniziativa da parte delle Forze di polizia e della magistratura e non scaturiscono dalla denuncia della vittima che, invece, costituisce la condizione essenziale ai fini della richiesta di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà.

L'esame dell'andamento dei procedimenti penali e delle denunce per il reato di estorsione conferma il radicamento del fenomeno del racket nelle regioni d'origine delle più agguerrite organizzazioni criminali autoctone.

È opportuno non trascurare, tuttavia, manifestazioni di taglieggiamento che sono state rilevate, a macchia di leopardo, anche in altre zone del Paese come – ad esempio – il litorale romano e la provincia di Latina, dove sono frutto dell'infiltrazione di esponenti di organizzazioni camorristiche, ovvero quelle riscontrate in Lombardia ed in Piemonte riconducibili alla presenza di esponenti della 'ndrangheta.

Allo stesso modo appare opportuno evidenziare l'operatività di alcuni gruppi criminali, ucraini e cinesi, presenti sul territorio nazionale e dediti, tra l'altro, alle attività illecite connesse allo sfruttamento di immigrati clandestini e della prostituzione, caporalato e taglieggiamento nei confronti di propri connazionali, evidenziando le caratteristiche proprie delle associazioni di tipo mafioso.

Nonostante l'attività delle predette mafie di matrice straniera trovi conferma nell'attività repressiva delle Forze di polizia e della magistratura e nelle recenti relazioni sull'attività svolta dalla DIA, non sono pervenute,

ad oggi, al Fondo di solidarietà istanze di accesso da parte di stranieri, residenti sul territorio italiano e vittime di propri connazionali, a testimonianza della forte capacità di intimidazione e di assoggettamento esercitata.

Relativamente al reato di usura, lo stesso appare distribuito in maniera più omogenea sull'intero territorio nazionale, con espressioni significative (riferite soprattutto al dato ISTAT definitivo per il 2003) rilevate in Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Piemonte che confermano sostanzialmente lo scenario delineato con il "Monitoraggio del fenomeno dell'usura", realizzato dall'Ufficio nel dicembre 2003 ed elaborato su un dato all'epoca non ancora consolidato.

Per concludere queste considerazioni sulla qualità dei dati statistici delle estorsioni, volutamente incidentali, volte a segnalare i limiti del quadro di riferimento, si propone un'ultima riflessione: le estorsioni rilevate dai Registri di reato delle Procure della Repubblica aggregano una larga varietà di condotte; di queste solo una parte è riconducibile al racket mafioso.

In tale fattispecie di reato rientra, infatti, una serie di situazioni di valenza criminale assai limitata: la «mancia» pretesa o imposta dal posteggiatore abusivo, l'esborso di denaro sollecitato dal tossicodipendente ai propri familiari, il «cavallo di ritorno», cioè la richiesta di denaro per la restituzione di beni rubati, ecc. In considerazione di questa eterogeneità di condotte, tutte sussumibili nella fattispecie di cui all'art 629 c.p., si è mutuato e si usa largamente il termine gergale «pizzo» per contrassegnare le estorsioni di matrice mafiosa. Questa differenziazione emerge anche nei fondamentali studi di Block³ sulla criminalità organizzata in New York, che hanno fornito uno spaccato illuminante sulla nascita del fenomeno estorsivo a livello organizzato e messo in luce i due tipi fondamentali di organizzazione tesa a parassitare le attività illegali:

– il primo tipo (*collusive syndacate*) è gestito da funzionari pubblici e, con metodi di concussione e di corruzione, preleva percentuali su guadagni illeciti;

– il secondo tipo (*violent syndacate*) è invece sostenuto dalla violenza intimidatrice di organizzazioni criminali, che si dispiega nelle forme classiche del ricatto su elementi della società civile.

La pratica del «pizzo», con i suoi costi devastanti in termini sociali, economici e di civiltà, ancora oggi si configura come *enclave* largamente inespugnata del dominio mafioso. Infatti, a fronte della decisa ed efficace azione di contrasto, preventiva e repressiva, scaturita dalle nuove sinergie realizzate a livello istituzionale, politico, culturale e sociale, che ha decimato i vertici degli organigrammi mafiosi, assicurato alla giustizia migliaia di gregari e luogotenenti e permesso la confisca di enormi patrimoni di provenienza criminale, l'estorsione resta per la mafia un «reato-rifugio»

³ *East Side West Side. Organizing Crime in New York, 1930-1950*, New York 1980.

di quasi totale tranquillità, sia in termini di contraccolpi giudiziari sia per la notevole consistenza dei ricavi, sia per la certezza periodica del risultato.

Di conseguenza non è un paradosso affermare che se tutti i campi di attività criminale si inaridissero, ad eccezione di quello dell'estorsione, alla mafia resterebbe uno spazio di sicura e prospera sopravvivenza, da cui muovere sia per consolidare ed espandere l'attività del «pizzo» sia per l'oculata annessione di nuovi campi operativi.

Queste valutazioni rivelano tutta l'urgenza che il fenomeno estorsivo impone, per individuare ed elaborare una nuova strategia capace di aprire breccie decisive in questo fortilizio che l'organizzazione ha saputo erigere.

Va infine notato che la rilevanza e la pervasività dell'estorsione hanno indotto l'opinione pubblica a considerarla come attività imprescindibile e caratterizzante della mafia. Ciò ha prodotto e continua a produrre spesso, nel linguaggio corrente, la sostituzione del termine mafia con l'espressione connotativa di racket delle estorsioni o racket *tout court*.

L'affermarsi del termine *racketeer*, coniato negli anni '20 e diffusosi rapidamente, lascia intendere la profonda percezione da parte del pubblico della rapida espansione di metodi criminali nella società sino a poco prima immune: il ruolo della violenza esce dai quartieri malfamati e diviene significativo in molti ambiti produttivi, specie i più sensibili, quali le aree portuali, le imprese edili, i servizi di trasporto e di raccolta dei rifiuti urbani, ove i gruppi criminali talvolta divengono una parte integrante della struttura economica soggiacente.

Allo stesso titolo, le attività commerciali si pongono come obiettivo remunerativo delle strategie intimidatrici del crimine organizzato, che si pone, nelle sue prime fasi, non come elemento integrato nella struttura economica ma piuttosto come forza di pressione esterna: solo successivamente – secondo un ciclo evolutivo perverso – la pressione estorsiva viene finalizzata alla distruzione del tessuto commerciale parcellizzato, per sostituire imprese mafiose di maggiore aggregazione e spessore, finanziate con capitali di provenienza illecita.

1.1 *L'incidenza dei valori culturali nel rapporto mafia-usura*

Come si è detto, si va affermando una certa visione che porta ad accostare estorsione mafiosa e usura nonché a stabilire, tra queste, particolari forme di connessione.

L'attività investigativa e giudiziaria, rispetto alle configurazioni di tali intersezioni non ha sortito ancora risultati apprezzabili. Ciò è da attribuire sia all'opacità determinata dall'omertà che, con motivazioni diverse, grava su estorsioni e usura, sia al fatto che l'organizzazione mafiosa non è ancora pervenuta ad una chiara, definita dislocazione nel variegato ambito dell'usura. Elementi, questi, fondamentali per evitare un loro impatto che intacchi l'immagine che la mafia ha sempre tenuto, e tiene, a dare di sé.

Queste preoccupazioni sono il portato del carattere di abiezione che, nella storia dell'umanità, ha marchiato la figura dell'usuraio. La valuta-

zione del comportamento usurario è stata oggetto, nei secoli, delle dispute di filosofi, religiosi ed economisti. Sul finire del secolo XX non viene ritenuto più sufficiente, per individuare la soglia dell'usura, il riferimento generico ad un valore che ecceda significativamente i tassi comunemente praticati nel mercato legale del credito e si afferma il principio della determinazione legale del tasso usurario.

Se, oggi, sul piano meramente storico non può negarsi il ruolo che il prestito contro interesse ha avuto nella evoluzione delle economie moderne, deve ammettersi che per certi versi è rimasta insoluta la contraddizione, sul piano filosofico e morale, tra un comportamento teoricamente biasimato e concretamente tollerato, anche mediante sottili pratiche elusive del precetto, specie di fronte a palesi eccessi nel corrispettivo.

Una deriva potenzialmente negativa del sistema industriale risiede altresì nell'accentuazione della dicotomia tra economia reale ed economia finanziaria, cioè in logiche economiche che tendono ad egemonizzare non solo la politica ma anche la vita di un paese attraverso un modello di credito che si prospetta – secondo una nota frase del poeta statunitense Ezra Pound – come «una tassa prelevata sul potere di acquisto senza riguardo alla produttività».

Sotto il profilo economico va preso atto che la crescente estensione del fenomeno usurario, attraverso le varie fasi del sistema capitalistico fino all'era post-industriale e della *net economy* contemporanea, attesta la sussistenza di perduranti forme di povertà e debolezza economica e sociale, attribuibili ad un imperfetto sistema di regole – specie nel comparto creditizio – che è compito del legislatore e dei soggetti investiti di responsabilità pubbliche ed istituzionali modificare e aggiornare, per garantire tutela al cittadino, stabilità e trasparenza al mercato e sviluppo al Paese.

Nella sua audizione del 23 giugno 2005 davanti al V Comitato della Commissione, il Prefetto Ferrigno ha presentato i risultati di uno studio condotto, a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 44 del 1999, sul complesso delle istanze presentate al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il lavoro del Comitato, infatti, costituisce un osservatorio unico dal quale, attraverso la ricerca dei documenti volti ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso ai benefici di legge, trarre gli elementi utili a comprendere l'effettivo radicamento territoriale dei fenomeni criminali in argomento.

Attraverso l'esame di circa 2.000 fascicoli è stata condotta un'analisi finalizzata ad individuare i settori economico-produttivi più esposti all'usura ed al racket, con l'auspicio di realizzare uno strumento utile alla pianificazione di mirate iniziative di prevenzione e contrasto.

Nella consapevolezza che un limite intrinseco di questo monitoraggio è costituito dal fatto che oggetto di esame non sono stati tutti i casi di estorsione o usura rilevati dalle Forze di polizia ed oggetto di procedimenti penali, ma solo quelli denunciati da imprenditori che hanno chiesto anche l'accesso ai benefici economici del Fondo di solidarietà, deve essere rilevato che lo studio di ogni fenomeno, in linea con i modelli operativi dei maggiori operatori di ricerca, si fonda sull'esame di un campione si-

gnificativo di casi specifici, che costituisce la base informativa su cui poggia il successivo lavoro di valutazione complessiva.

Il quadro che ne è conseguito esprime la sintesi delle conoscenze dell'ufficio del Commissario straordinario con riferimento alle dinamiche criminali in esame, nonché la loro mappatura sul territorio, elaborata anche sulla base delle percezioni investigative dei fenomeni in argomento.

Per quanto riguarda l'estorsione lo studio ha evidenziato che le imprese che hanno denunciato la pressione del racket sono molto spesso di modeste dimensioni, in generale a conduzione individuale o familiare, nonché piccole società (quasi sempre di persone) con ridotta struttura produttiva in cui prevale nettamente il ruolo delle persone sull'impiego del capitale.

Dal monitoraggio è, inoltre, emerso che frequentemente l'estorsione ha dinamiche in cui si riscontra un clima di intimidazione ambientale, espressione tipica delle organizzazioni mafiose, ad oggettiva conferma che il racket è dinamica determinante nelle strategie d'azione delle consorterie mafiose.

Un ulteriore spunto di riflessione può essere tratto dalla circostanza che le denunce provengono spesso da aree extraurbane.

Il quadro appena descritto, anche alla luce delle indicazioni investigative in proposito, potrebbe essere espressione di una minore disponibilità degli imprenditori cittadini a denunciare, ragionevolmente a causa di un più diffuso senso di intimidazione ambientale che la criminalità riesce a far percepire nei contesti urbani.

Una iniziativa determinante nel superare questa situazione è stata quella dell'istituzione del poliziotto/carabiniere di quartiere, i cui risultati, tuttavia, potranno essere apprezzati, nello specifico settore oggetto di analisi, nel medio e lungo periodo.

Un altro aspetto che si rileva dal complesso delle domande esaminate è la quasi completa assenza della denuncia di comportamenti estorsivi nel settore degli appalti e dell'assunzione della mano d'opera. Anche questo risultato dello studio, come il precedente, appare opportuno che sia al centro di specifica riflessione, in quanto contrasta profondamente con quanto accertato in via investigativa. A tale proposito, non può essere sottovalutata la circostanza per la quale, in tali casi, la dinamica criminale si insinua in maniera spesso determinante nei meccanismi produttivi, tanto che l'acquiescenza rappresenta, per l'imprenditore, la condizione per accedere all'intero processo produttivo.

Dall'esame delle istanze pervenute è emerso come la quasi totalità degli imprenditori siano stati sostenuti, sin dalle fasi iniziali della denuncia, dai rappresentanti delle locali organizzazioni antiracket che, svolgendo una preziosa opera di raccordo con le istituzioni e di assicurazione verso le vittime, hanno saputo rappresentare un «valore aggiunto» che la compagine sociale ha espresso contro l'arroganza della criminalità. Questo associazionismo rimane, pertanto, un elemento irrinunciabile nell'efficace azione di contrasto al racket.

In conclusione, si osserva che una percentuale ridottissima di imprenditori che hanno denunciato il racket e che hanno presentato istanza di accesso ai benefici della legge n. 44 del 1999 è stata al centro di episodi di ritorsione.

Per quanto riguarda l'usura, il monitoraggio ha indicato l'aumento dei casi in cui si è riscontrata una connessione tra le organizzazioni criminali e l'attività usuraria. La grande massa di liquidità a disposizione delle «mafie» ha una necessità di riciclaggio continuo e consistente, che si avvale certamente di società fiduciarie con sedi in Paesi *offshore*, ma che non disdegna un'aggressiva azione di penetrazione commerciale strategicamente possibile con un'accorta gestione del credito usurario. Pertanto, soprattutto in alcune aree del Paese, accanto all'estorsione, anche l'usura costituisce una delle principali attività delle consorterie criminali, che utilizzano il prestito ad usura per penetrare nell'economia legale al fine di riciclare agevolmente gli ingenti capitali provenienti dalle gestioni dei traffici illeciti. Il fenomeno criminale in argomento è, quindi, strettamente connesso con le attività illegali delle «mafie», anche se talvolta gli affiliati gestiscono l'usura in maniera autonoma, dove la «famiglia» non ritiene necessario o conveniente operare una diretta penetrazione commerciale con propositi di riciclaggio.

Come rilevato anche nello speculare approfondimento sull'estorsione, l'impresa vittima di usura è prevalentemente quella individuale, con ridotta struttura aziendale e modesto volume d'affari. Il monitoraggio ha anche confermato la natura esclusivamente economica della dinamica criminale, che ricorre molto di rado ad azioni violente, quasi sempre quando il reato è correlato ad attività estorsive. Peraltro l'usura risulta, non raramente, direttamente connessa ad organizzazioni mafiose, sebbene si sia rilevato che, molto spesso, gli usurai sono contigui alle cosche locali e gestiscono il prestito illecito con l'autorizzazione delle stesse.

A conclusione, si osserva che l'esame delle istanze ha indicato come molti imprenditori siano diventati vittime degli strozzini per una sofferenza di liquidità originaria in genere molto contenuta, dell'ordine dei 5.000-10.000 euro. Questo dato, in linea anche con l'esperienza di applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999, induce a rilevare come la direzione di intervento più efficace contro l'usura sia essenzialmente quella della prevenzione, che sostenga le imprese in difficoltà con agevolazioni per l'accesso al credito.

1.2 Nuovi scenari dell'usura e del «pizzo»

Le indagini giudiziarie hanno accertato che, fino ai primi anni '80, non sono state registrate tracce di attività usuraia da parte della mafia e che essa la considerava attività spregevole.

Queste risultanze investigative convalidano le valutazioni e le considerazioni anzi svolte e relative alle remore che ostavano all'ingresso della mafia nel mondo dell'usura.

Peraltro, analoghe considerazioni sulle ormai antiche scelte mafiose di entrare nel mercato illegale degli stupefacenti, scelte che non ebbero inizialmente una totale condivisione tra gli affiliati, a fronte di residui di un nucleo culturale che aveva oggettivamente prodotto in passato una serie di modelli puramente esteriori di comportamento e di sistemi di valori condivisi nell'organizzazione.

Per intendere il nuovo modo di porsi della mafia rispetto all'attività usuraia, possibile preludio di altri suoi debordi in aree operative considerate ancora *off limit*, bisogna fare chiarezza sulla totale mancanza di riferimento etico dei sodalizi mafiosi, nonostante il perdurare di letture fantastiche sulla presunta «onorabilità» dell'organizzazione.

L'individuo mafioso si costituisce all'interno di una rete isolata di comunicazione intersoggettiva, investito dalle forme e dal pensiero presenti nello specifico contesto associativo dove il criterio cardine è costituito unicamente dall'utile dell'organizzazione, che si esplica nella ricerca di sempre nuovi spazi di dominio; a qualsiasi prezzo.

Il carattere primario di tale obiettivo dà conto delle notevoli e disinvolute evoluzioni della strategia mafiosa e della sua straordinaria capacità di adattamento al fluire storico dei contesti che si trova ad attraversare.

Nel caso del fronte aperto nel campo dell'usura, la mafia può attivare un'opera di legittimazione della nuova attività riconsiderando diversi fattori e situazioni che, prima, costituivano remore inibenti.

Per le condizioni di sfondo occorre fare riferimento al processo di finanziarizzazione dell'economia, che ha reso virtuale l'intero sistema ed ha dilatato a dismisura il bacino di utenza del credito.

Un ambiente vivace e ricco di iniziative imprenditoriali, caratterizzato dalla molteplicità delle opportunità di investimento e produttive, rappresenta un terreno ideale per l'inserimento nel tessuto dei rapporti legali di elementi di economia illegale, che nell'abbondanza di movimentazioni e scambi trovano, al tempo stesso, strumenti di occultamento delle azioni illecite e occasioni di rinvenimento di soggetti interessati all'accesso a forme di finanziamento illegali.

Questo appare importante specie in relazione ad un tessuto economico nel quale si hanno notevoli difficoltà nell'accesso al credito senza possedere garanzie blindate, che è appunto la condizione di molti neo-imprenditori: mentre nel mondo statunitense il circuito bancario accetta dinamicamente il rischio, in quello italiano ciò non accade, verificandosi addirittura il fatto che talvolta l'utente venga intenzionalmente dirottato verso il circuito illegale.

Peraltro, determinate vischiosità residuali di un'impostazione statalista dell'economia rendono difficoltosa la gestione manageriale di talune piccole imprese e le rendono soggette ad una progressiva esposizione creditizia nei confronti delle banche, sino poi a giungere alla necessità di percorrere il circuito illegale: in sostanza, la semplificazione amministrativa, la trasparenza negli appalti, la diminuzione degli oneri fiscali e una maggiore flessibilità nell'accesso al credito sembrano essere i migliori pilastri nel contesto di prevenzione.

Questo appare essere ancora più importante in un momento nel quale la prospettiva economica mondiale presenta segnali ambivalenti e si attraversa un periodo critico per la piccola e media impresa.

Ma anche nelle fasi di crisi economica il mercato clandestino del danaro conquista spazi criminali ai danni del circuito creditizio legale, insinuandosi tra il sistema bancario e le imprese: la finalità di approfittamento parassitario della capacità redditizia dell'attività produttiva sana (o, addirittura, il fine di cannibalizzazione della stessa) conduce inevitabilmente all'aggravamento delle condizioni di gestione dell'impresa, marginalizzandola sul piano competitivo e consegnandola al controllo della malavita sempre più spesso organizzata.

Un meccanismo ingiusto, che penalizza i soggetti economicamente più deboli, che espelle dal mercato i soggetti più rispettosi delle regole, che stravolge un tessuto di piccole e medie imprese, talvolta a carattere familiare, e che, per altro verso, permette agli immensi flussi di danaro provento di attività criminali, del racket estorsivo in primo luogo, di trovare vie di investimento e riciclaggio.

Il difficile ricorso al credito ha prodotto un alto tasso di insolvenza, che ha determinato ampi contingenti di debitori alla ricerca di prestiti fuori dal mercato legale.

I prestasoldi sono divenuti così soggetti collaterali, ricercati, ai margini del mercato finanziario, le cui fila si sono ingrossate notevolmente, sia per effetto della domanda sia per l'appetibilità del *business*. Anche la struttura sociale dei loro utenti ha subito profonde mutazioni: ai vecchi utenti, in prevalenza bisognosi di far fronte a problemi individuali o familiari di sussistenza, si è sovrapposta una popolazione variegata che interseca trasversalmente tutte le fasce sociali.

È stato osservato come l'usura prosperi laddove si realizza l'incontro tra una domanda di danaro che il mercato ufficiale non soddisfa e un'offerta illegale di danaro (ma sarebbe più appropriato parlare di un'offerta di danaro illegale), che cerca una strada per immettersi nel circuito legale a scopo lucrativo e mimetico.

È evidente, quindi, la necessità di una duplice direzione di intervento per arginare ed estirpare il fenomeno: da un lato, incidere sul sistema di formazione dell'offerta di credito legale; dall'altro, agire sui meccanismi di informazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione dei soggetti potenzialmente interessati al credito stesso.

Un *business* tanto prosperoso non poteva, prima o poi, non attirare l'attenzione e l'interesse della mafia, la cui strategia criminale è sempre tesa a selezionare spazi di attività funzionali all'arricchimento e a ogni forma di dominio da conseguire con il minimo dei rischi. L'usura in questo senso risulta alquanto confacente e fa il paio con il «pizzo»: entrambi presentano alto potenziale di profitti a fronte di un rischio, per gli autori delle relative condotte, di essere penalmente perseguiti pressoché nullo. «Pizzo» e usura, oltre al connotato comune della quasi totale sommersione, hanno punti di differenziazione strutturale e altri in cui si realizzano complementarità ed effetti sinergici.

Il «pizzo», nelle forme e modalità odierne, è il punto di arrivo di un processo di gestione criminale secolare, nella quale la mafia ha dimostrato «sapiente» capacità di inserimento parassitario nell'economia con un continuo adeguamento delle forme operative al flusso delle trasformazioni economico-sociali, con il mantenimento del fine e del mezzo strumentale della violenza.

Dalla lettera di «scrocco» delle origini, inviata al nobile o al proprietario facoltoso con minaccia di violenza sul destinatario, sui suoi familiari o sui suoi beni, fino all'omicidio in caso di ritardo o di inadempienza, la mafia è passata negli anni al sequestro di persona a fine estorsivo per pervenire, quindi, al regime estorsivo generalizzato, che va dal grande imprenditore al piccolo commerciante «con le tre ruote». Questa la plastica espressione di Giuffrè, per indicare l'ambulante, il cui mezzo di trasporto non supera la «motoape»⁴.

L'allargamento del bacino delle vittime con una riduzione del peso delle imposizioni individuali, all'insegna del motto «pagare poco, pagare tutti», oltre a lasciare immutato il livello degli incassi, estende l'area sociale del controllo mafioso e riduce i rischi di ribellione: si induce la vittima a percepire l'imposizione come modesta ricompensa al servizio di protezione, di vario tipo, che viene reso. Un'altra espressione di 'arte criminale' che la mafia esibisce nel campo del «pizzo» sta nel non forzare certi confini territoriali e sociali, oltre i quali si incorrerebbe in contraccolpi destabilizzanti. Le estorsioni mafiose sono concentrate nelle regioni centro-meridionali; quelle consumate nelle altre regioni sono prevalentemente a danno di propri corregionali, che vi esercitano attività commerciali o imprenditoriali.

Ciò è chiaramente da ascrivere al fatto che le estorsioni, per avere successo, devono presupporre minacce credibili da persona, di diretta o mediata conoscenza, sicuramente temibile. È da rilevare che la mafia in questo senso funge da modello operativo per i gruppi criminali stranieri presenti in Italia: costoro selezionano le vittime tra i propri connazionali, su cui fanno incombere la minaccia di violenze a volte concretizzava in sequestri di persona e omicidi.

I dati sulle estorsioni denunciate dalle Forze di Polizia danno infatti un quadro di distribuzione regionale del reato in buona misura uniforme.

Ciò è da attribuire, come si è detto prima, al fatto che sotto la voce estorsione sono aggregate condotte estorsive disomogenee e in parte non ascrivibili alla criminalità organizzata.

Le poche estorsioni di matrice mafiosa registrate dalla Polizia, sovrastate come sono dalla maggiore consistenza numerica delle estorsioni di altra valenza criminale, non riescono a rivelare la loro caratterizzazione territoriale. Da ciò emerge la necessità di avere dati disaggregati, che consentano di apprezzare la dimensione mafiosa delle estorsioni.

⁴ Testimonianza di Antonino Giuffrè nel processo a carico di Schittino Samuele + 6, udienza del 21.12.2002, nell'aula bunker Le Vallette di Torino.

Anche il tipo di diffusione territoriale dell'usura rivela chiaramente che sul fenomeno, la criminalità organizzata non ha peso preminente. Anche in terra di mafia non è sempre riscontrabile uno stretto collegamento tra usura e criminalità organizzata, secondo quanto riscontra il Prefetto di Agrigento per la sua provincia⁵.

Contrariamente al fenomeno estorsivo, in cui il controllo dell'organizzazione è totale e non lascia spazi agli esterni, all'infuori di coloro che vengono utilizzati per funzioni esecutive (esattori, esecutori di attentati e danneggiamenti, persuasori di vittime titubanti o ribelli), nel campo dell'usura trovano libero accesso una larga varietà di figure che esercitano individualmente o in associazione. Queste, poi, al fine di costruire ampi reticoli di clienti, coinvolgono altri soggetti particolari, destinati a procacciare o individuare clienti.

In questo senso svolgono un ruolo notevole impiegati di banca e operatori finanziari: costoro, dal loro osservatorio privilegiato, possono fornire precisi riferimenti su chi è a rischio o in stato di insolvenza nonché su coloro che vengono respinti dal circuito creditizio legale per mancanza dei requisiti richiesti.

In questo spazio di attività, ampio e variegato, la mafia seleziona zone che le sono congeniali e che risultano pure funzionali al suo *business* e alle sue strategie di controllo economico e sociale. Particolare interesse per la criminalità organizzata rivestono le società finanziarie. Con esse o in esse, i mafiosi possono praticare usura nelle forme usuali, all'ombra di paraventi formalmente legali, ma possono, soprattutto, con veste rispettabile, interagire con commercianti e imprenditori in difficoltà; all'occorrenza, allettandoli con interessi non usurari o addirittura inferiori a quelli ufficiali delle banche. Ciò spesso serve a innescare processi volti a determinare condizioni di insolvenza, che trovano soluzioni nella cessione, parziale o totale, delle aziende.

A differenza dell'estorsione questi processi si sviluppano con toni felpati, privi di qualsiasi manifestazione di violenza.

Il ricorso alla violenza, come estrema *ratio*, può imporsi per superare difficoltà, di vario tipo nella riscossione dei prestiti, sia quando sono operati direttamente dalla mafia sia anche quando si tratta di esercente usuraio libero ma con riferimento alla sponda mafiosa per la sua efficacia risolutiva.

La richiesta di servizi di questo tipo alla mafia risulta ben accetta; viene riconosciuto il suo potere, esercita la sua congeniale funzione di controllo, ne può avere forme concrete di utili e, infine, incrementa il suo «capitale sociale» nell'ambito di strati sociali che hanno potenziale economico e finanziario e quindi interessanti anche sotto la prospettiva dell'imposizione estorsiva.

Tra estorsioni e usura i rapporti che possono instaurarsi sono molteplici e determinano interazioni producenti. In questa ottica, l'usura diviene

⁵ Cfr. relazione della missione del 18-20 ottobre 2004.

ambito di sinergia per il racket delle estorsioni, attività sempre vitale a dispetto dei successi delle istituzioni nel contrasto alla mafia.

L'attività del «pizzo», oltre alla riscossione «porta a porta» presso le attività commerciali, che costituisce lo zoccolo duro del *business*, realizza entrate assai consistenti nel controllo delle attività imprenditoriali. In questo ambito, la mafia si interpone tra enti appaltanti e ditte concorrenti allo scopo di favorire quelle più affidabili o di disciplinare la concorrenza; la disciplina della concorrenza tra le imprese nelle gare di appalto è volta a prevenire ribassi eccessivi al fine di non incidere sul livello complessivo dei profitti. Con questo tipo di ruolo, la mafia, oltre a pretendere precise percentuali sugli importi degli appalti, realizza profitti aggiuntivi imponendo ditte fornitrici, l'inserimento di propri protetti in mansioni lavorative più o meno fittizie, subappalti e ogni altra connessione compatibile con l'attività delle imprese.

In questo contesto il circuito usura-pizzo può attivarsi quando l'imprenditore viene a trovarsi in una morsa, nella quale su un lato agisce la pressione estorsiva sull'altro problemi di liquidità. In tal caso egli, per fare fronte alla domanda del «pizzo», deve attingere al mercato usuraio.

1.3. «Mafiosità» dell'estorsione e «mafizzazione» dell'usura

Le analisi prima riportate ci permettono di giungere ad un consolidato punto di *assessment*: l'estorsione, storicamente, ha rappresentato il primario metodo operativo delle consorterie mafiose e il principale contesto di affermazione della violenza intimidatrice; l'usura è transitata da condotte individuali, che originariamente destavano limitato allarme sociale, a vero e proprio processo delinquenziale organizzato.

Il carattere peculiare dell'estorsione è l'aspetto di continuativa penetrazione in aree di mercato economico preesistenti, lecite o illecite, condizionandone il funzionamento. L'estorsione è attività illegale da correlare a un preciso preesistente contesto organizzativo, a cui si sovrappone e di cui tende a divenire elemento di costume, diminuendo progressivamente le resistenze «immunitarie» del corpo sociale.

Sotto il profilo esecutivo, consiste nella realizzazione di un'estesa ed illecita formazione di reti di relazioni deviate e non richiede disponibilità finanziarie iniziali, pur presupponendo nelle sue forme più avanzate conoscenze tecniche di intermediazione, come rivelato dalle indagini sugli appalti inquinati della Salerno-Reggio Calabria, ove alle aziende vittime delle estorsioni veniva anche indicata la via procedimentale per il recupero delle tangenti estorsive nell'ambito di una forte distorsione delle leggi di mercato.

Peraltro, sono tristemente note forme di estorsione in cui non si drena denaro ma si costringe all'uso di risorse aziendali e di servizi asserviti all'economia mafiosa, espandendo per tale via il controllo di vaste aree di mercato, come risulta dalla storia delle imprese camorristiche campane nel campo dei lavori edili e della produzione di calcestruzzi e conglome-

rati; storia che ha suscitato l'interesse profondo della Commissione ed ha costituito per il Governo un *background* di riflessione per la realizzazione di nuovi e più efficienti istituti di contrasto al racket degli appalti.

La violenza permette l'allacciarsi della relazione e assicura il silenzio della controparte: la risorsa fondamentale del contesto criminale organizzato è la «specializzazione» dell'uso della violenza intimidatrice e la capacità di gestire il processo senza suscitare allarmi eclatanti, onde sviare l'attenzione investigativa.

Il modo in cui la violenza si manifesta e si combina ad altri tipi di risorse dà luogo a diversi tipi di configurazione estorsiva, anche se il problema maggiore sembra essere, con tutta evidenza, l'instaurazione di un circuito sommerso, in cui i confini tra vittima ed estorsore divengono spesso sfumati in una convivenza tra economia legale ed illegale che si atteggia sul consolidamento progressivo di processi di interdipendenza: non è quindi il danno materiale l'elemento di maggiore pericolo, quanto l'aumento silenzioso della permeabilità e della vulnerabilità del sociale all'inquinamento criminale.

È emerso nell'Assise di Siracusa che l'aspetto vittimologico, seppure drammatico, è inferiore rispetto alla gravità dei danni che la pratica dell'estorsione provoca al sistema produttivo: in quanto appartenenti ad una società civile, ci dobbiamo dunque sentire, non solo emotivamente ma fattualmente, tutti vittime del sistema estorsivo.

Notevoli studi criminologici sono stati effettuati sulle dinamiche di relazione tra estorto ed estortore, mettendo in luce che diversi aspetti di conflitto ma anche di cooperazione possono coesistere.

È stata evocata ripetutamente la nuova strategia mafiosa del «pagare tutti ma pagare meno», che è l'esito di un collaudato sistema di intimidazione globale, dimostrazione infausta del perdurare nel tempo di relazioni illecite di scambio tra le parti coinvolte, che finisce per rafforzare la pervasività del fenomeno.

Anche l'*estorsione anonima*, di tipo essenzialmente predatorio, in cui le richieste sono anonime, saltuarie e sostenute solo da minacce, in una sorta di riproposizione della tipologia banditesca dello «scrocco», può costituire una sorta di approccio conoscitivo per saggiare la possibilità di passare a forme più complesse e continuative, specie nel valutare la volontà di negoziazione della vittima e il suo grado di fiducia nel ricorso alla denuncia.

L'analisi delle più recenti risultanze giudiziarie e di polizia induce a ritenere sufficientemente fondato il convincimento, già prospettato in via di ipotesi negli ultimi anni, della larga riconducibilità del mercato usurario alla criminalità organizzata.

Oggi l'usura non è più solo appannaggio di personaggi locali, di mezze figure del quartiere ma è diventata lo strumento principale attraverso il quale la criminalità organizzata e mafiosa ricicla il denaro sporco. Ciò determina, soprattutto nelle regioni meridionali ove è maggiormente avvertita la condizione di assoggettamento alle forme di intimidazione delle organizzazioni criminali, la ridottissima percentuale di denunce ai

danni degli «strozzini», veri e propri emissari dei boss temuti da intere popolazioni.

Ne consegue il limitato ricorso ai benefici introdotti dalle norme anti-usura, che richiedono quale presupposto per l'accesso ai finanziamenti proprio l'avvenuta denuncia degli usurai.

L'ingresso della criminalità organizzata nel mercato dell'usura viene avvertito dall'opinione pubblica non solo alla luce del ripetersi di eclatanti eventi violenti od intimidatori ma anche sulla base della constatazione del moltiplicarsi dei casi di subentro o rilevamento di aziende ad opera di soggetti notoriamente privi di pregresse significative esperienze imprenditoriali e sempre collegabili, direttamente o mediamente, a centri di potere mafioso.

Anche nelle regioni dove minore è il potere di controllo mafioso si assiste alla progressiva scomparsa delle forme di usura svolte da singoli soggetti, semmai coadiuvati da altri membri del nucleo familiare, in favore di modalità più articolate e complesse, caratterizzate spesso dalla compresenza di figure professionali o para-professionali e gestite in forma associata, sul modello centralizzato proprio delle organizzazioni di tipo mafioso.

2. IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI E L'ASSISE DI SIRACUSA

La voce principale dell'Assise delle Associazioni Antiracket e Anti-usura siciliane, svoltasi a Siracusa dal 1° al 3 luglio 2004, è stata costituita dalle associazioni.

Il loro ruolo fondamentale nella diffusione della cultura della legalità e nel supporto alle vittime, già consacrato nella legislazione vigente, risulta confermato e vivificato dai contributi dell'Assise di Siracusa, che ha dato voce alle multiformi sensibilità espresse sul territorio.

Il tono appassionato, a tratti vibrante, di tutti gli interventi, anche negli accenti polemici, ha testimoniato un'autentica forza etica, che costituisce sorgente certa di speranza civile per un futuro senza mafia.

Si avverte da parte delle istituzioni la necessità di offrire una risposta, in termini di efficienza e di efficacia, almeno pari all'entusiasmo e allo spirito di dedizione del solidarismo associativo: occorre ottimizzare gli sforzi, per conseguire quelle sinergie operative in grado di non mortificare lo spontaneismo e la generosità dei singoli ma di esaltare il momento di coesione e di pianificazione condivisa di un percorso comune.

Degna di attenzione, allora, appare la proposta di istituire una giornata nazionale per la legalità, come appuntamento di verifica anche critica dei progressi realizzati nella affermazione della legalità.

L'Assise è stata una prima occasione per registrare, dalla viva voce dai rappresentanti delle singole associazioni, i reali problemi emergenti dalla concreta applicazione delle norme, dal funzionamento dell'apparato amministrativo e dal difficile compito di sostegno delle vittime del racket.

Gli elementi emersi nell'Assise impongono un ineludibile approfondimento della normativa vigente, che comunque conferma la validità dell'impianto complessivo.

Le Associazioni hanno di per sé un forte potere di irradiazione culturale, che può muovere le vittime del «pizzo» e dell'usura a forme organizzate di denuncia. Quando ciò si realizza, l'organizzazione criminale ne sortisce uno stato di sbandamento, che mette in crisi la strategia di intimidazione e di ritorsione: la sostituzione di un soggetto collettivo al denunziante singolo produce una reazione più intensa e visibile, con conseguente maggiore esposizione del desiderio di legalità della gente onesta.

Le potenzialità dell'associazionismo nel contrasto dell'estorsione sono, sicuramente, assai rilevanti. Va comunque detto che, malgrado i risultati finora conseguiti possono essere migliorati, a livello culturale si è avviato un percorso foriero di ricadute positive: le associazioni sono sempre più punto di riferimento per molti commercianti ma anche per la più ampia opinione pubblica. In questo solco si collocano i manifesti comparsi sui muri di Palermo il 29 giugno 2004 e successivamente a Bagheria, Ficcarazzi e Alcamo.

In essi è scritto il messaggio *«Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità»*.

Esso, al di là del limite dell'anonimato, esprime indignazione e ribellione e incita alla mobilitazione collettiva contro l'imposizione mafiosa, che, oltre a marchiare l'intera popolazione meridionale in termini di civiltà, ne deprime lo sviluppo economico.

Seppure non sia da dubitare che questa vessazione non può avere futuro eterno, è diffusa l'esigenza di avere una qualche certezza sul momento in cui si colloca l'inizio del mutamento.

Purtroppo, allo stato attuale, il messaggio della mafia «pagare è conveniente resistere no» appare prevalente rispetto a quello delle Associazioni, che ne ribalta i termini.

Nella convinzione che la persistenza della pratica estorsiva, per di più con la pervasività che ha, assicura alla mafia la possibilità di perpetuarsi in condizioni di refrattarietà all'azione dello Stato, si ritengono urgenti alcuni interventi di analisi investigativa sui fenomeni in questione al fine di sezionarli e metterne in tutta evidenza la complessa articolazione oggettiva e soggettiva.

Solo a queste condizioni si potranno individuare linee di intervento efficaci, atte a snervare il sapiente ordito che la mafia ha saputo approntare per l'esercizio del «pizzo», storicamente consolidato, e dell'attività usuraria, anch'essa consolidata.

La sensibilità dei dirigenti e dei soci delle Associazioni, derivata dalle sofferenze direttamente inflitte loro, garantisce la più adeguata intelligenza per l'osservazione intensiva e la comprensione penetrante dei fenomeni considerati.

Il rapporto dialettico, stabilitosi nel convegno tra le Associazioni e i rappresentanti della Commissione antimafia, di sicuro porterà ad avere

chiari scenari su cui iscrivere gli ulteriori interventi derivanti dall'opera di elaborazione avviata.

Questa fase iniziale costituisce un primo approfondimento, condotto con approccio innovativo, di un segmento criminale assai inquietante, dove si consolida il precipitato di fattori e azioni cospiranti ad assicurare alle organizzazioni mafiose indiscusso successo in termini di potere, di controllo di larghe fasce economiche e sociali nonché di un certo, non trascurabile e sia pur deviato, ritorno di consenso.

Il dibattito sempre animato e puntuale ha fornito contributi preziosi per successive analisi ed elaborazioni più calibrate e pertinenti.

Poiché spesso idee e proposte hanno trovato coincidenze e anche sovrapposizioni nei diversi interventi, in questa sede si procederà ad un resoconto dell'Assise ponendo in evidenza i temi e le visioni emerse, senza riferimento ai singoli autori ma conglobandoli in un portato unico, quale patrimonio base per l'impegno politico, criminologico, culturale e investigativo che i fenomeni in questione sollecitano.

2.1 *Rassegna dei contributi dell'Assise*

Va innanzitutto rilevato che dall'incontro è emerso in modo prepotente e ineludibile il fondamentale ruolo delle associazioni nella diffusione della cultura della legalità, nella rappresentazione delle problematiche strettamente connesse alla realtà e nel supporto alle vittime. Quest'ultimo ruolo, peraltro già consacrato nella legislazione vigente, risulta confermato e vivificato dai contributi dell'Assise, che ha dato voce a multiformi sensibilità.

In apertura il Presidente della Commissione ha osservato che, malgrado una legislazione nazionale e regionale che comincia a dare i propri frutti, una eccezionale attività delle forze dell'ordine e della magistratura, un associazionismo presente ed attivo anche nell'educazione alla legalità nelle scuole, estorsione ed usura rappresentano fenomeni criminali diffusi endemicamente in troppe zone del Paese e della Sicilia. È necessario, dunque, ridare slancio all'azione di legalità da parte delle istituzioni e dell'associazionismo, dialogare di più e, soprattutto, coinvolgere maggiormente gli interessati; cioè, le vittime. La Commissione ha ritenuto di dar vita a questa iniziativa, fuori dagli schemi ordinari, non solo per rassegnare i rispettivi punti di vista ma per sollecitare una riflessione e per animare un dibattito costruttivo.

Si sono registrati, quindi, 14 interventi di rappresentanti delle associazioni, che hanno evidenziato i problemi originati dalla concreta applicazione delle norme vigenti, dal funzionamento dell'apparato amministrativo e dal difficile compito del sostegno alle vittime del racket.

Si mette in evidenza che, per incidere in profondità e pervenire a soluzioni radicali, devono realizzarsi condizioni in grado di attivare un percorso condiviso, oltre che dalle istituzioni, da tutti i soggetti rappresentativi di ruoli e interessi che in varia misura intersecano i meccanismi di in-

filtrazione della criminalità nell'economia e nell'amministrazione pubblica, fino a debordare nel mondo politico.

Il Sottosegretario all'Interno Balocchi ha sottolineato che il racket delle estorsioni costituisce non solo la forma più emblematica di affermazione dell'illegalità mafiosa ma anche un potente canale di inquinamento dell'economia legale. Le risorse drenate con metodo mafioso rifluiscono nel circuito economico, attraverso i consolidati meccanismi di riciclaggio, realizzando in tal modo un'alterazione strutturale del libero mercato e della libera concorrenza e contribuendo a creare uno squilibrio tra l'impresa legale e quella supportata dalla criminalità.

Il Governo – ha proseguito il Sottosegretario –, sensibile al problema e alla necessità di rendere adeguati gli strumenti normativi ed amministrativi vigenti, ha in previsione un intervento normativo affinché siano concessi mutui in favore dell'imprenditore fallito, come già è ammesso in via interpretativa, grazie ad una scelta coraggiosa, ampiamente condivisa e stimolata dall'Esecutivo, compiuta dal Commissario Straordinario per il Coordinamento delle attività antiracket ed antiusura.

Il Governo, inoltre, mantiene una proficua collaborazione con le Associazioni attraverso la stipula di protocolli di intesa, sia a livello nazionale che locale, per imprimere impulso e vigore alle attività di sostegno alle vittime, e ha già pianificato la promozione di rinnovate e più efficaci campagne di sensibilizzazione mediatiche, volte a massimizzare la conoscenza degli strumenti a disposizione delle vittime attuali e potenziali di usura e di estorsione, come presupposto indispensabile per stimolare l'impegno civile alla denuncia. Nella prossima legge finanziaria saranno inseriti meccanismi di stabilizzazione dei criteri di mutualità tra i fondi previsti dalla legge e doterà il fondo di prevenzione di autonomia finanziaria.

Il Prefetto Ferrigno nel suo intervento ha evidenziato la rilevanza della «fiducia» nel processo virtuoso che deve condurre al raggiungimento di un maggior livello di sicurezza e, quindi, di maggior sviluppo economico. La fiducia si raggiunge attraverso la testimonianza delle opere e non certo per mezzo delle mere affermazioni di principio. Ha espresso apprezzamento per il crescente impegno dell'associazionismo e delle istituzioni locali, che stanno trovando le opportune sinergie. In questo senso, l'impegno del Commissario Straordinario, fortemente sostenuto dal Sottosegretario Mantovano, ha costantemente perseguito la realizzazione di un rapporto di stretta interazione con le associazioni antiracket, delle quali valuta con profonda attenzione e stima l'esperienza conseguita a prezzo di sacrifici sul campo contro l'illegalità. È importante la consapevolezza che la mafia possa essere sconfitta.

Il Presidente ha concluso prendendo atto con soddisfazione del concreto e schietto confronto avviato, che per essere fecondo richiede il contributo fattivo di tutte le categorie economiche (industria, commercio, agricoltura, servizi, artigianato, consumatori, mondo bancario e finanziario, sindacati, associazioni), degli ordini professionali (commercialisti, notai, avvocati, ragionieri), degli esperti della materia (economisti, magistrati, forze dell'ordine specializzate), insomma di tutta la società civile.

È, infatti, evidente che solo attraverso un percorso condiviso responsabilmente da tutti i soggetti rappresentativi di ruoli e di interessi diversi ma accomunati dall'esigenza di favorire la correttezza dei rapporti economici, quale presupposto indefettibile per lo sviluppo, si può pervenire alla individuazione esaustiva dei meccanismi di infiltrazione della criminalità nel mercato legale e, quindi, alla proposizione di soluzioni efficaci alla prevenzione ed al contrasto del più pericoloso fenomeno delinquenziale che le società organizzate del terzo millennio si trovano ad affrontare.

Gli elementi emersi nell'Assise impongono un ineludibile approfondimento della normativa vigente, che, comunque conferma la validità dell'impianto complessivo. In particolare, nel breve termine, si deve puntare a:

- attivare una campagna informativa e di sensibilizzazione in grado di potenziare la conoscenza della legislazione antiracket e antiusura anche mediante testimonianze di imprenditori che hanno denunciato;
- inserire nella prossima legge finanziaria meccanismi di stabilizzazione dei criteri di mutualità tra i fondi previsti dalla legge e dotare il fondo di prevenzione di autonomia finanziaria;
- segnalare al Governo l'opportunità di potenziare gli uffici presso le Prefetture, con funzionari preposti in via continuativa alla problematica antiracket, onde massimizzare l'efficienza e la trasparenza del trattamento amministrativo. Al contempo, si devono garantire a livello centrale gli strumenti perché l'istruttoria sia più rapida nell'accertare la sussistenza effettiva dei requisiti di legge;
- istituire presso le Prefetture un Osservatorio Provinciale permanente, composto da rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni locali, che analizzi il fenomeno del racket e le problematiche dell'accesso al credito;
- verificare l'efficacia della risposta giudiziaria sanzionatoria nei procedimenti per i reati di usura e di estorsione, con particolare riguardo a quelli denunciati dalle vittime. Esclusione dal patteggiamento ordinario e rivasitazione complessiva dei benefici penitenziari per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- prevedere meccanismi di attivazione automatica di procedure per l'applicazione di misure personali – con particolare riferimento al divieto di soggiorno nella regione ove è stato commesso il reato – e patrimoniali nei confronti di soggetti rinviati a giudizio o condannati per estorsione e usura; prevedere meccanismi di esclusione dal circuito bancario dei soggetti condannati per usura;
- stimolare nel sistema bancario un approccio dinamico nella erogazione dei crediti con riferimento alla validità del progetto di impresa;
- affermare per legge la possibilità che siano concessi mutui in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, che in atto viene già ammessa in via interpretativa, attraverso una coraggiosa scelta del Commissario Straordinario per il Coordinamento delle attività antiracket ed antiusura; scelta, peraltro, ampiamente condivisa e stimolata dal Governo;

- prevedere una rivisitazione delle norme sulle segnalazioni relative alle operazioni bancarie e finanziarie anomale, al fine di ottimizzare il contrasto antiracket;

- rendere ancora più completo il sistema di monitoraggio dei pubblici appalti, dalle fasi preliminari all'aggiudicazione della gara sino alla cantierizzazione e all'esecuzione delle opere, sfruttando pienamente le leve tecnologiche offerte dalla nuova architettura informatica, progettata per supportare la trasparenza dei grandi appalti e in via di realizzazione nell'ambito dell'azione strategica del Ministero dell'Interno;

- dare efficacia alla previsione legislativa di rotazione dei rappresentanti delle diverse associazioni nel Comitato di Solidarietà, incentivando le specifiche richieste;

- attivare un proficuo scambio informativo tra la Commissione Antimafia e le associazioni, onde assicurare la conoscenza di elementi utili rispettivamente all'attività di analisi della prima e all'operatività delle seconde;

- attivare misure di sostegno anche fiscali e borse lavoro per imprese vittime del racket, prevedendo analoghi benefici per gli imprenditori che diano la possibilità di reinserimento sociale e lavorativo a *ex* detenuti.

Al riguardo, una prima risposta è pervenuta, attraverso il Commissario Straordinario per il Coordinamento delle attività antiracket e antiusura, da parte del Ministro dell'Interno, che ha dato indicazioni perché fosse promossa la più ampia conoscenza delle misure previste dalle leggi nn. 108 del 1996 e 44 del 1999 a favore delle vittime dell'usura e del racket. Il contenuto del messaggio informativo, che ha l'obiettivo di aumentare la fiducia nelle istituzioni e favorire le denunce delle vittime, è lo stesso delle precedenti campagne: «Denunciare conviene».

Esso è stato diffuso – con inizio il 1° dicembre 2004 e termine il 31 gennaio 2005 – attraverso manifesti, *depliant* e spot televisivi con testimoni scelti tra le vittime dell'estorsione e dell'usura che, grazie al sostegno economico ottenuto dallo Stato, hanno potuto riprendere la loro attività. In particolare nel corso della campagna informativa è stato evidenziato come la collaborazione con lo Stato sia assolutamente fondamentale per contrastare e prevenire tali fenomeni ma sia anche conveniente sotto il profilo economico per la vittima che con la denuncia ha la possibilità di accedere ai benefici previsti normativamente.

Il dato più interessante riscontrabile quale effetto della campagna è che nel periodo 1° gennaio 2005-20 maggio 2005, rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, si è riscontrato un incremento considerevole del numero delle istanze di accesso presentate al Fondo di solidarietà. In particolare, nell'anno 2001 sono pervenute 231 istanze, di cui 131 di usura e 100 di estorsione; nell'anno 2002 sono pervenute 83 istanze, di cui 43 di usura e 40 di estorsione; nell'anno 2003 sono pervenute 97 istanze, di cui 41 di usura e 56 di estorsione; nell'anno 2004 sono pervenute 120 istanze, di cui 65 di usura e 55 di estorsione; nell'anno 2005 sono pervenute 148 istanze, di cui 65 di usura e 83 di estorsione.

Per quanto riguarda l'opportunità di potenziare l'attività delle Prefetture, sono stati individuati per ogni provincia funzionari dotati di specifica competenza e professionalità per seguire la materia delicata con la possibilità di avvalersi, ove occorra, di nuclei di valutazione e di conferenze di servizi. Tutto ciò nell'ambito di un coordinamento curato dall'Ufficio del Commissario anche alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa.

CAPITOLO 7

AFFINAMENTO DEGLI STRUMENTI NORMATIVI
DI CONTRASTO AL CRIMINE ORGANIZZATO1. QUESTIONI EMERSE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA IN
TEMA DI REGIME CARCERARIO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 41-BIS
DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

La Commissione, in adempimento dei compiti sanciti dall'art. 1 della legge istitutiva, ha dato corso ad un'attività d'inchiesta volta ad accertare la congruità della normativa relativa al regime di detenzione speciale previsto dall'ordinamento penitenziario all'art. 41-*bis*.

La Commissione ritiene che questo istituto costituisca uno strumento fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e, pertanto, la presente iniziativa muove dalla necessità di assicurare a quel regime le condizioni di massima operatività, nel rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciute dall'ordinamento.

Nella seduta dell'8 marzo 2005 la Commissione ha approvato all'unanimità il seguente documento.

1.1 *Il percorso della nuova legge*

Appare opportuno richiamare per brevi cenni le vicende politiche e parlamentari che hanno portato all'attuale assetto della normativa.

L'art. 41-*bis* della legge di ordinamento penitenziario (26 luglio 1975 n. 354) reca la disciplina del regime di massima sicurezza applicabile ai detenuti e agli internati per reati di particolare gravità, indicati dall'art. 4-*bis* della stessa legge. La disposizione viene introdotta, in via temporanea, dall'art. 19 del D.L. 8 giugno 1992 n. 306; essa riprende l'abrogato art. 90 dell'ordinamento penitenziario, norma che tante polemiche aveva suscitato per le ingiustificate limitazioni dei diritti dei detenuti operate in relazione ad accadimenti non riferibili alla istituzione penitenziaria.

La concreta ed efficace applicazione dell'istituto in questi anni è stata garantita dalle numerose sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale, che hanno orientato entro binari di legittimità le prassi giurisprudenziali e la linea applicativa dell'Amministrazione penitenziaria e del Ministro della Giustizia.

La caratteristica precipua del regime di detenzione previsto dall'originaria formulazione dell'art.41-*bis* è stata quella della temporaneità: la sua vigenza, infatti, è stata assicurata per quasi dieci anni da ripetuti provvedimenti legislativi di proroga.

Con l'approssimarsi della scadenza del 31.12.2002 furono presentati in Parlamento distinti disegni di legge. Quelli proposti dall'opposizione (on. Fassino e altri, Atto Camera 2781, e sen. Angius e altri, Atto Senato 1440), accanto ad istituti di maggiore garanzia e di diversificazione dei regimi di detenzione, si caratterizzavano per la proposta di stabilizzare nell'ordinamento giuridico il regime detentivo speciale.

Anche il disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia Roberto Castelli (Atto Senato 1487) era connotato da un impianto di garanzia che recepiva le indicazioni della Corte Costituzionale (determinazione legislativa dei contenuti del regime, garanzie procedurali, coerenza con la finalità rieducativi, etc.) ma non prevedeva la stabilizzazione dell'istituto, poiché fissava la data finale di efficacia della normativa al termine della legislatura.

1.2 *L'intervento della Commissione Parlamentare Antimafia*

La scelta della definitiva stabilizzazione nell'ordinamento giuridico dell'istituto di cui all'art. 41-*bis* è stata affermata per la prima volta in sede parlamentare da questa Commissione.

All'esito di un dibattito impegnato e approfondito, infatti, la Commissione, in data 18.7.2002, ha approvato all'unanimità un documento di indirizzo che ha positivamente orientato il Parlamento nella definizione della riforma del regime detentivo differenziato.

Questi i principi essenziali stabiliti dalla Commissione nel documento:

1. stabilizzazione della previsione dell'istituto del regime di massima sicurezza nell'ordinamento giuridico; così da evitare l'anomalia della temporaneità della disposizione, certo non funzionale alla sua efficacia intimidatoria;
2. più adeguata e garantita disciplina dell'istituto, con la specificazione per legge delle regole e dei contenuti del regime detentivo differenziato;
3. estensione del termine di validità del decreto e delle proroghe e definizione dei presupposti per la prima applicazione e per le proroghe;
4. compiuta regolamentazione del controllo giurisdizionale, sia con riferimento alla legittimazione al reclamo, estesa al difensore, sia con riguardo all'autorità giudiziaria competente;
5. ridefinizione dei presupposti applicativi del regime speciale relativamente ai soggetti destinatari, con l'estensione della sua applicabilità ad altre categorie di pericolosi criminali, come i trafficanti di esseri umani.

Il documento, dunque, afferma principi e linee di riforma della normativa, entro le cui coordinate il Parlamento ha potuto delineare una disciplina equilibrata e stabile del regime di detenzione speciale, mirata a garantire, ad un tempo, le esigenze di sicurezza e di prevenzione del cri-

mine e i diritti del cittadino detenuto alla stregua degli insegnamenti affermati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Con legge 23.12.2002, n. 279, il Parlamento ha infine approvato a larga maggioranza – e in tempi significativamente rapidi – la riforma della normativa concernente il trattamento penitenziario differenziato, facendo proprio l'impianto indicato dalla Commissione.

1.3 Le vicende applicative della nuova legge

L'entrata in vigore della nuova legge ha determinato la proposizione di un maggior numero di ricorsi rispetto al passato, proprio in relazione alle maggiori opportunità offerte dalla legge n. 279 del 2002.

E, tuttavia, nel corso dell'intero anno 2003 l'andamento delle decisioni dei Tribunali di sorveglianza sui reclami proposti avverso i decreti ministeriali segnalava un altissimo e preoccupante numero di declaratorie di inefficacia. Una siffatta situazione determinava un'iniziativa della Commissione volta a valutare la congruità della nuova normativa, l'adequatezza dell'azione dei pubblici poteri interessati e, dunque, le cause di un così alto numero di annullamenti.

In questa prospettiva, agli inizi di gennaio del 2004, il Presidente della Commissione ha avviato un monitoraggio delle decisioni della magistratura, richiedendo a tutti i Tribunali di sorveglianza e alle Procure Generali una rassegna degli eventuali profili problematici derivanti dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2002, n. 279.

Anche al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è stato richiesto di riferire in ordine alla situazione determinata dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.

Disposta l'acquisizione della documentazione, il sen. Alberto Mariati, già relatore del citato documento di indirizzo approvato dalla Commissione nel luglio 2002, nella seduta del 23 marzo 2004 ha svolto una relazione illustrativa delle prassi applicative della nuova legge, individuando e proponendo al dibattito della Commissione le questioni sulle quali appariva necessaria l'espressione di un indirizzo da parte dell'organismo parlamentare.

In esito alla discussione è stata deliberata l'audizione del Procuratore Nazionale Antimafia dott. Piero Luigi Vigna (svoltasi nella seduta del 4 maggio 2004), del Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dott. Giovanni Tinebra, e del Direttore Generale dell'Ufficio dei Detenuti e del Trattamento del DAP, dott. Sebastiano Ardita (entrambi auditi nella seduta dell'11 maggio 2004).

1.4 Il quadro delle risposte degli uffici giudiziari di merito

Prima di affrontare il merito degli importanti contributi offerti, appare opportuno dare atto in questa sede del quadro emerso dall'esame delle relazioni e delle note illustrative inviate alla Commissione da tutti i Tribunali di sorveglianza e dalle Procure Generali, cui era stato richiesto di ri-

ferire in ordine alle problematiche applicative dell'istituto di cui all'art. 41-bis dell'o.p. e, in particolare, delle eventuali criticità indotte dall'entrata in vigore della legge n. 279 del 2002.

ANCONA

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, che nel 2003 ha definito con ordinanza 75 ricorsi su 79 presentati:

1. esprime perplessità sul fatto che i nuovi decreti applicativi predisposti dal Ministero non riguardino solo figure apicali ma anche chi «*sia in grado di veicolare all'esterno le disposizioni ... dei capi*»;

2. rileva che la riconosciuta possibilità dell'autonoma impugnabilità del silenzio - rigetto dell'Amministrazione, a fronte dell'istanza di revoca del decreto, possa determinare una duplicazione di giudizi;

3. pone questioni di rilievo eminentemente applicativo in relazione a: modalità di fruizione dei colloqui per i detenuti con prole minore di età; vetro divisorio; pacchi;

4. rileva l'incongruenza della competenza del magistrato di sorveglianza, che poco conosce della situazione «criminale» esterna del detenuto;

5. rileva che il Tribunale deve decidere nel termine di dieci giorni dalla presentazione del reclamo con la procedura di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p., norme, tra l'altro, che prevedono l'obbligo dell'avviso al difensore «almeno dieci giorni prima della udienza in camera di consiglio».

BOLOGNA

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha disapplicato il decreto in sei casi: tre per ragioni di salute e tre per espiazione della pena, previo scioglimento del cumulo; difetto di motivazione del ruolo direttivo; mancato invio da parte del DAP di documentazione probatoria indicata nel decreto.

La Procura Generale di Bologna riferisce di aver impugnato uno dei sei provvedimenti di cui sopra. In ordine ad altri 18 provvedimenti del Tribunale, che dichiaravano inefficaci talune disposizioni del decreto (per colloqui e pacchi), ha proposto ricorso per Cassazione, ottenendo l'annullamento dei provvedimenti del Tribunale sul punto delle limitazioni.

Sulla questione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (della quale più avanti meglio si dirà), l'orientamento del Tribunale è nel senso che è sufficiente che essa risulti in fatto dalla motivazione pur se manca la contestazione formale dell'aggravante.

Per l'ipotesi di pene concorrenti, il Tribunale esclude l'applicabilità del regime detentivo speciale quando, sciogliendosi il cumulo, siano già state espiate le pene relative ai reati che legittimano il regime differenziato.

TRIESTE

Nel 2003, il Tribunale ha emesso 19 ordinanze, rigettando tutti i ricorsi e nello stesso tempo manifestando un giudizio sostanzialmente positivo sulla legge.

CATANIA

Riferisce i dati statistici relativi ai procedimenti scaturiti dai reclami, dal 1988 al 2003. Rileva l'effetto positivo della stabilizzazione della normativa. Non segnala alcuna criticità, salvo il problema del termine dei dieci giorni per la decisione, che contrasta col termine a difesa di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p.

L'AQUILA

Nel 2003, su 148 reclami 81 sono stati respinti, 11 sono stati accolti, 5 accolti parzialmente, 51 sono in via di definizione. Segnala la difficoltà della prova da parte del detenuto dell'avvenuta cessazione della capacità di collegamento (e richiama l'eccezione di incostituzionalità sollevata sul punto dal Tribunale di sorveglianza di Napoli); rileva che il comma 2 *quater* del novellato art. 41-*bis* o.p. non prevede il controllo della magistratura in ordine alla autorizzazione dei colloqui telefonici da parte del Direttore del carcere; rileva la genericità della disposizione sui colloqui dei difensori e, infine, il problema del termine di dieci giorni per la decisione sul reclamo, incompatibile con il termine a difesa.

MESSINA

Il Tribunale non si è occupato della materia perché nel Distretto non vi sono Istituti con detenuti sottoposti al 41-*bis*. Prospetta, tuttavia, una serie di interessanti considerazioni sulla materia.

La DDA di Messina, riferendo a quella Procura Generale, prende in esame gli annullamenti di decreti relativi a taluni esponenti della criminalità di quel distretto e «smonta» efficacemente i rilievi, con motivazioni collimanti con quelle del DAP.

NAPOLI

Solleva eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto agli artt. 3, 13, 24, 27, 97 e 113 della Costituzione dell'art. 41-*bis*, comma 2-*bis* o.p., come novellato dall'art. 2 della legge 23.12.2002 n. 279, laddove prescrive che i provvedimenti di proroga del regime differenziato *ex* 41-*bis* o.p. sono prorogabili, «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali terroristiche o eversive sia venuta meno».

PERUGIA

Della legge di riforma, il Tribunale sottolinea positivamente, tra l'altro, la «stabilizzazione» e la più rigorosa individuazione dei presupposti e del contenuto del decreto, il rifiuto dell'automatismo tra titolo del reato e applicazione del regime differenziato. I reclami nel 2003 sono stati 155, dei quali accolti 26; accoglimenti parziali n.100 (in relazione alla disposizione limitativa della ricezione dei «pacchi»); negli altri casi: insussistenza dei fatti indicati ovvero mancanza, in fatto, dell'aggravante *ex art. 7* dell'agevolazione o della finalità mafiosa del delitto, non desumibile dalla motivazione della sentenza ovvero decreto emesso per delitto non rientrante tra quelli indicati dalla prima parte del primo comma dell'art. 41-*bis* o.p. dopo lo scioglimento del cumulo o del reato continuato.

ROMA

Non evidenzia problemi applicativi di rilievo. Segnala la maggiore adeguatezza della motivazione dei decreti. Esprime perplessità circa la prova da produrre per dimostrare la cessazione della capacità di mantenere contatti con l'organizzazione criminale (richiama l'eccezione sollevata dal Tribunale di Napoli).

TORINO

Nel 2003 sono state decise dal Tribunale di sorveglianza 167 ricorsi: 12 sono stati accolti, 153 sono stati respinti, salvo la rimozione di uno dei punti restrittivi. Segnala il problema del termine (ordinatorio) di dieci giorni previsto per la decisione del Tribunale, in contrasto con il termine a difesa.

Rileva che il Ministero non si avvale mai della possibilità di prevedere la durata biennale del decreto. La durata annuale è posta in discussione con istanze di revoca sulle quali il Ministero resta silente, così consentendo il ricorso ben prima della scadenza annuale. Suggerisce una previsione normativa che consenta al Ministro (o al Presidente del Tribunale, *de plano*) di dichiarare inammissibile l'istanza se non è fondata su dati specifici. Segnala la problematicità, sul piano organizzativo, della partecipazione all'udienza del detenuto.

Bari, Cagliari, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Palermo, Potenza, Trento: non hanno trattato procedimenti o hanno respinto i ricorsi; non segnalano criticità ed esprimono apprezzamento per la stabilizzazione.

1.5 I dati complessivi del 2003. Le questioni interpretative della legge

Procedendo ora ad una valutazione di sintesi, anche alla luce delle informative del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, si può osservare che:

- alla data del 30 settembre 2003 il numero dei detenuti *ex art. 41-bis* o.p. era pari a 637. Si tratta di una presenza che si è mantenuta costante nel corso degli anni, con un andamento in lieve crescita;

- nel corso del 2003, dopo l'entrata in vigore della legge 23.12.2002 n. 279, sono stati dichiarati inefficaci dai Tribunali di sorveglianza 72 decreti di applicazione del regime *ex art. 41-bis* co. 2 o.p.. Il numero è in lieve aumento rispetto al passato, anche per le maggiori occasioni di ricorso che la legge offre;

- quasi unanimemente la magistratura di sorveglianza ha apprezzato la nuova legge e, in particolare, la stabilizzazione dell'istituto, il prolungamento a due anni del periodo di applicazione del regime (anche se quasi mai, rilevano i giudici, il Ministero si avvale della durata massima), l'estensione e la definizione delle garanzie procedurali;

- molti Tribunali, come si è visto, hanno rilevato una dissonanza nella legge perché, da un lato (art. 2, comma 2 *sexies*) si prevede che il Tribunale decida nel termine di dieci giorni dalla presentazione del reclamo e, dall'altro, gli artt. 666 e 678 c.p.p. pongono l'obbligo dell'avviso al difensore «*almeno dieci giorni prima della udienza in camera di consiglio*». Il problema, tuttavia, è stato correttamente risolto dai giudici ritenendo ordinatorio il termine per la decisione, che, infatti, è sprovvisto di sanzione.

Passando ora alle motivazioni maggiormente ricorrenti nelle pronunce di annullamento della magistratura di sorveglianza, esse possono riportarsi a due categorie.

La prima attiene a motivi formali ineccepibili: ciò accade quando l'annullamento del decreto deriva dalla scarcerazione del detenuto disposta dalla magistratura giudicante ovvero da particolari ragioni sanitarie ritenute incompatibili con il regime differenziato. Il DAP ha contato sei casi di questo genere, non suscettibili normalmente di impugnazione.

Sul punto degli accertamenti sanitari la Commissione richiama l'attenzione dell'Amministrazione penitenziaria e delle forze di polizia, posto che dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia è risultato che proprio in questo settore si registrano numerose iniziative delle associazioni criminali volte alla elusione del regime mediante l'utilizzo di metodi intimidatori e/o pratiche corruttive verso i sanitari.

La seconda categoria, per la quale sono stati individuati n. 65 casi, rimanda a questioni interpretative di stretta competenza dell'autorità giu-

diziaria. Sono diversi i profili delle motivazioni di annullamento, già accennati nella rassegna delle risposte delle AA.GG.:

1. - Scioglimento del cumulo delle pene, al fine di individuare i reati che consentono l'applicazione del regime speciale.

Nelle ipotesi di condanna per più reati, taluni Tribunali hanno ritenuto che il regime detentivo speciale debba permanere solo fino a quando il detenuto non abbia scontato la quantità di pena relativa ai delitti che costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'art. 41-*bis*.

Per dare esecuzione a questo principio hanno proceduto allo scioglimento del cumulo delle pene, allo scopo di individuare quelle relative ai delitti indicati dall'art. 4-*bis*, annullando il regime per la parte di pena relativa ad altri reati (ad esempio omicidio) che non rientrano nella categoria dei delitti "mafiosi" o, come tra breve si vedrà, per i quali non sia stata formalmente contestato il metodo o la finalità mafiosa.

Questa impostazione trova la sua giustificazione nella interpretazione estensiva data ad una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 30.06.1999, Ronga, emessa sotto il precedente regime normativo dell'istituto in esame, nella quale è affermato che nel corso della esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che non ne impediscono la concessione e sempre che il condannato non abbia avuta irrogata una pena relativa a delitti ostativi.

La estensione degli effetti di questa decisione all'istituto di cui all'art. 41-*bis* non è condivisa dalla Commissione, perché una tale interpretazione muove da considerazioni fondate sul diritto penale sostanziale ed ispirate alla regola del *favor rei*, con particolare riguardo al nesso che intercorre tra la condotta penalmente sanzionata del detenuto e l'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, in costanza di detenzione o in alternativa alla stessa.

Il dibattito svolto in Commissione ha evidenziato che, applicando per via analogica quel principio giurisprudenziale - dalla materia dei benefici penitenziari al regime dell'art. 41-*bis* o.p. - l'interprete incorre in un errore di valutazione della natura e delle finalità che il legislatore ha inteso conferire all'istituto carcerario del regime speciale. Questo, infatti, non ha una funzione punitiva ulteriore, una sorta di meccanismo retributivo supplementare rispetto alla semplice espiazione della pena detentiva, bensì una reale finalità di prevenzione.

La materia disciplinata dall'art 41-*bis* o.p. è volta a regolare tutt'altra situazione, che non riguarda certo i principi retributivi del diritto penale sostanziale bensì la funzione preventiva propria delle misure di prevenzione e cioè impedire la consumazione di ulteriori reati. L'istituto del regime speciale, rispetto alle misure di prevenzione, ha inoltre la caratteristica di essere certamente commisurato all'attività del singolo ma altresì alla situazione dinamica relativa all'attività dei gruppi mafiosi presenti sul territorio.

In altri termini, le minori opportunità di contatto con l'esterno, determinate dallo stato di carcerazione in regime speciale, consentono di evitare il flusso delle ordinarie comunicazioni tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza.

Appare allora evidente l'errore di interpretazione nella scelta di scioglimento del cumulo, perché il regime previsto dall'art. 41-*bis* non riguarda il delitto in espiazione bensì la «mafiosità» del detenuto, *rectius*, la sua pericolosità, intesa come volontà e capacità di mantenere il collegamento con l'associazione criminale di appartenenza o altre operanti all'esterno della struttura carceraria.

Al regime speciale del 41-*bis*, in definitiva, non si soggiace per il solo motivo di avere consumato un determinato tipo di delitto, essendo esclusa la sua funzione retributiva, ma al solo scopo di prevenire la consumazione di ulteriori reati.

Rispetto a tale finalità è del tutto incongruo che il detenuto debba spiare in regime speciale solo la porzione di pena relativa al delitto di cui all'art. 4-*bis*, proprio perché quel regime non ha alcun carattere retributivo.

2. – Una causa di annullamento del regime speciale ricorrente nella giurisprudenza dei Tribunali ha poi riguardato la valutazione del titolo del reato presupposto. A tal riguardo si osserva che, accanto all'indicazione tassativa di una serie di figure delittuose che consentono l'applicazione del 41-*bis*, la norma indica i delitti commessi «*avvalendosi delle condizioni*» previste dall'art. 416-*bis*, «*ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni in esso previste*».

La previsione di legge, come può osservarsi, riproduce i contenuti dell'aggravante di cui all'art. 7, anche se la circostanza non è espressamente indicata dall'art. 41-*bis* e, tanto meno, la legge richiede la contestazione formale di essa.

Orbene, nonostante sia chiaro il riferimento della legge alle caratteristiche «mafiose» del reato e non alla effettiva contestazione dell'aggravante, diversi tribunali hanno annullato (in 17 casi) l'applicazione del regime perché nel titolo di detenzione mancava l'espressa indicazione dell'aggravante e ciò anche nei casi in cui dalla motivazione e dalle altre informazioni risultava che i reati erano caratterizzati esplicitamente dalla «modalità» o dalla «finalità» mafiosa.

Un tale orientamento è stato giustamente criticato con diverse osservazioni di ordine tecnico-giuridico (la legge non richiede la contestazione formale dell'aggravante; restano ingiustificabilmente esclusi – attesa la finalità preventiva del 41-*bis* – i fatti «mafiosi» commessi prima del d.l. n. 203 del 1991 ecc). Lo stesso Procuratore Nazionale Antimafia, nel corso della sua audizione, ha ricordato come la stessa aggravante, a parere di tantissimi operatori, non fosse tecnicamente contestabile in relazione a reati puniti con l'ergastolo ma solo a quelli in astratto punibili con la reclusione, sicché l'interpretazione di quei Tribunali finiva per escludere l'applicazione del regime speciale proprio per i più gravi delitti.

Le conseguenze di siffatta interpretazione sono aggravate quando, contestualmente, il Tribunale procede al c.d. scioglimento del cumulo delle pene; per cui, ad esempio, il regime speciale è applicato solo per la pena – ad es. 6 anni – inflitta per il delitto di cui all'art. 416-*bis* e non già per quella – l'ergastolo – relativa al connesso omicidio di mafia e tuttavia mancante della formale contestazione dell'aggravante (com'è accaduto per una pronuncia relativa a detenuto condannato all'ergastolo per la strage di Via D'Amelio).

Sulla base della documentazione inviata dal DAP in data 23 settembre 2004 anche nel 2004 i tribunali hanno continuato ad annullare decreti quando, previo scioglimento del cumulo, il detenuto abbia già scontato la parte di pena relativa ai delitti che consentono l'applicazione del 41-*bis*.

3. – Si registrano poi ben 24 casi di annullamento relativi a decreti di proroga.

Alcuni tribunali, nonostante la nuova formulazione della legge, ritengono sia tuttora necessaria *«la prova specifica della sussistenza di attuali collegamenti tra il detenuto ed i sodalizi criminali che operano all'esterno del carcere»*.

Sul punto le posizioni espresse dal DAP e, in particolare, dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento sono condivisibili, perché la lettera e lo spirito della norma sono in linea con le stesse pronunce della Corte Costituzionale: ciò che la legge richiede è «la capacità» (che significa possibilità, probabilità, quindi pericolo del «contatto» con l'esterno; capacità e pericolosità, desunte ovviamente da «fatti» che devono essere oggetto di accertamento da parte delle forze di polizia specializzate e dalla magistratura) non la sussistenza attuale di contatti reali con l'esterno che, come tali non sarebbero possibili, salvo che l'applicazione del regime detentivo previsto dall'art. 41-*bis* a quel detenuto risulti inefficace.

La questione è di particolare delicatezza e peraltro il Tribunale di Napoli, come già detto, ha sollevato eccezione di incostituzionalità delle norme di cui alla legge n. 279 del 2004 per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

Va tuttavia osservato che la nuova normativa del regime speciale ha tenuto in debita considerazione l'indirizzo fornito in materia dalla Corte Costituzionale, che già con la sentenza n. 306 del 1993 aveva affermato il principio secondo cui *«dalla commissione di delitti di criminalità organizzata discende una presunzione di persistenza dei collegamenti con quella, salva la dimostrazione della loro rottura mediante condotta collaborativa o condotta comunque evidenziante la dissociazione»*. Ed ancora la Corte di Cassazione ha affermato in varie occasioni che *«la mera detenzione non è sufficiente ad interrompere la permanenza del vincolo associativo risultando che, pur nella restrizione degli affiliati, l'organizzazione riesce a perseguire il programma associativo, non soltanto mantenendo costanti contatti con l'esterno, e con gli altri affiliati in particolare, ma giungendo a realizzare specifici progetti delittuosi»*.

A seguito della riforma questa interpretazione giurisprudenziale è stata formalmente recepita dalla legge che, nel disciplinare la durata dei provvedimenti, così recita: «...*non superiore a due anni e non inferiore ad uno...e che la prorogabilità dei provvedimenti, nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche od eversive sia venuta meno*».

Nel catalogo delle motivazioni con cui è stata dichiarata l'inefficacia del regime del 41-*bis*, va fatta menzione della decisione del Tribunale di sorveglianza di Torino, che, addirittura, ha annullato un provvedimento di applicazione del regime, dando credito ad una presunta dissociazione di un esponente della 'ndrangheta calabrese. La Commissione esprime preoccupazione per decisioni di questo tipo poiché trova spazio, sia pure in un caso isolato, una soluzione che richiama un istituto, quello della dissociazione, che non è previsto dalla legge ed è stato, in tempi recenti, prospettato pericolosamente da taluni *boss* mafiosi come grimaldello di una inammissibile trattativa con lo Stato.

È significativo rilevare che in quel caso, secondo le informazioni acquisite dalla Commissione, l'atteggiamento processuale assunto dal detenuto era del tutto strumentale. Trova così smentita, anche sul piano dei fatti, una ipotesi che contrasta con i principi di una efficace lotta alle mafie, ripetutamente affermati da questa Commissione parlamentare.

A tal proposito la Commissione ha sollecitato l'iniziativa delle istituzioni competenti ad accertare e valutare ogni profilo della vicenda, onde chiarire le ragioni di siffatti provvedimenti e indicare le conseguenti responsabilità nelle sedi competenti.

1.6 *L'atteggiamento processuale delle Procure Generali*

La Commissione rileva con preoccupazione la condotta di molte Procure Generali della Repubblica, che non hanno proceduto nella prima fase di applicazione della nuova legge alla impugnazione avverso le declaratorie di inefficacia adottate dai Tribunali di sorveglianza, se non in casi sporadici, nonostante le sollecitazioni del DAP e della DNA. Nel 2003 vi sarebbero state solo n. 9 impugnazioni sulle 65 ordinanze che, secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, meritavano il vaglio di legittimità della Suprema Corte di Cassazione.

Proprio per superare tale gravissimo atteggiamento la DNA si è fatta carico di inviare a tutti i Procuratori Generali, in relazione ad ogni annullamento segnalato dal DAP, una nota con la documentazione e la indicazione delle ragioni militanti a favore dell'applicazione del regime di cui all'art. 41-*bis*.

Va poi menzionata la circostanza significativa che, a fronte di allegazioni delle Procure successive agli annullamenti, taluni Tribunali abbiano adottato provvedimenti di sospensione cautelare delle ordinanze, sia in relazione a sopravvenienze investigative, sia a seguito di rinnovata valuta-

zione in diritto delle medesime risultanze, per la riconosciuta possibilità di un orientamento differente della Suprema Corte.

1.7 *L'indirizzo della Cassazione*

Giova osservare che le valutazioni critiche espresse dalla Commissione sulle decisioni di taluni Tribunali di sorveglianza hanno trovato riscontro nelle prime pronunce della Corte di Cassazione.

Anzitutto, sulla questione dello scioglimento del cumulo e dell'interpretazione estensiva della sentenza 30 giugno 1999 (relativa ai soli benefici penitenziari), vale bene ribadire che l'art. 41-bis è norma speciale dalle chiare finalità di prevenzione, sicché la sua revoca non può essere inquadrata nella categoria dei benefici penitenziari, che sono destinati solo a migliorare il normale trattamento penitenziario.

Quanto al problema interpretativo dell'aggravante di cui all'art. 7, l'erroneo indirizzo di taluni Tribunali di sorveglianza è stato posto in rilievo dalla Corte di Cassazione che ha chiarito che «*l'art. 4-bis ord. pen., che anche nel testo novellato costituisce il parametro di riferimento del successivo art. 41-bis agli effetti dell'applicazione del trattamento penitenziario differenziato, menziona, tra gli altri, non soltanto il delitto di cui all'art. 416-bis, ma anche i delitti commessi avvalendosi ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste: categoria che, nella sua lata estensione, comprende, oltre a quello associativo, i delitti comuni, purché specificamente qualificati dal contesto o dalla finalità*».

Purtroppo, nonostante il chiaro pronunciamento e l'altrettanto chiaro disposto della legge – che non richiede la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 – il Tribunale dell'Aquila, con decisione dell'11 giugno 2004, ha revocato il decreto applicativo del 41-bis a persona condannata, tra l'altro, per l'omicidio del giudice Livatino, sul presupposto, erroneo, che i due ergastoli inflitti per più omicidi non sono aggravati poiché «*la sentenza non prevede l'aggravante in questione*».

Anche sul delicato tema delle condizioni per la proroga del decreto sono intervenute decisioni della Corte di Cassazione. Com'è noto i decreti sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a un anno, «*purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali terroristiche o eversive sia venuta meno*».

Una decisione della Suprema Corte del gennaio 2004 dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma perché essa non comporta affatto l'inversione dell'onere della prova, posto che permane l'obbligo del giudice di dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento che la capacità di cui sopra non sia venuta meno.

Con altra sentenza la Corte chiarisce che «*nel procedere all'emissione del provvedimento di proroga, il Ministro dovrà ora verificare la sussistenza delle condizioni che giustificarono la prima imposizione del*

trattamento differenziato nonché l'assenza della prova positiva sopra indicata».

Un tale orientamento di giurisprudenza è stato considerato «sufficientemente confortante» dal Procuratore Nazionale Antimafia; analogo giudizio positivo è stato espresso a questa Commissione dai vertici del DAP.

Va segnalato, poi, che l'impianto generale della legge ha trovato ulteriore conferma nelle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 417 del 13-23 dicembre 2004, ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Napoli.

1.8 Il problema della uniformità di trattamento

Nel corso della loro audizione, il dott. Giovanni Tinebra e il dott. Sebastiano Ardita hanno richiamato la necessità di garantire criteri di uniformità nel governo della popolazione carceraria ristretta con il regime speciale. Il rischio di una applicazione eterogenea dell'istituto derivava dagli interventi di taluni Tribunali di sorveglianza, che hanno modificato il contenuto di singole disposizioni dei decreti di applicazione del regime.

È del tutto evidente che l'adozione di misure uguali per tutti gli interessati risponde a principi di buona gestione penitenziaria. L'applicazione differenziata dell'istituto, infatti, rischia di creare un canale per le comunicazioni con le realtà criminali esterne per ciascuno dei detenuti ristretti in quel circuito, mediante l'intermediazione dei soggetti beneficiati di un trattamento più favorevole.

Le prescrizioni del regime speciale sono definite in concreto direttamente dalla legge e non possono quindi subire modellamenti soggettivamente differenziati in virtù della entità del reato e del singolo profilo di pericolosità. Quando ciò accade, ci si allontana, ancora una volta, dalla finalità di prevenzione propria della misura, per assumere parametri propri di una funzione retributiva estranea all'istituto del regime detentivo speciale.

Si crea, inoltre, una disparità di trattamento, frutto solo di diversi orientamenti giurisprudenziali, foriera di tensioni all'interno degli istituti di pena e priva di presupposti fondati su elementi obiettivi ma, soprattutto, normativi.

L'uniformità del trattamento dei detenuti soggetti al regime del 41-bis, necessaria a connotare di effettività il sistema, deve essere ricercata anche attraverso l'adeguamento delle strutture penitenziarie, mediante la creazione di sezioni specializzate. La loro adeguatezza, infatti, condiziona fortemente la possibilità di perseguire le finalità della normativa, cioè garantire che chi è ristretto non comunichi con l'esterno. L'intervenuta stabilizzazione della normativa sul 41-bis costituisce motivo ulteriore per affrontare il problema in termini di sistema, anche dal punto di vista degli investimenti finanziari. Occorre dunque una politica di edilizia carceraria, che programmi e realizzi strutture idonee a questo tipo di detenzione.

1.9 Le indicazioni emerse dalle audizioni

Le questioni di ordine interpretativo che hanno dato luogo alle numerose scarcerazioni nel corso dell'anno 2003 sembrano oggi trovare soluzione nella fisiologia della dialettica processuale.

E tuttavia «il danno» recato alla convivenza civile «è fatto», come ha commentato il direttore del DAP, dott. Tinebra, dinanzi alla Commissione.

Quali le ragioni del danno?

Anzitutto la Commissione sottolinea come l'orientamento che si va affermando nella giurisprudenza della Cassazione esalti ancora di più la gravità dell'atteggiamento inerte di quelle Procure Generali che, in un numero davvero troppo grande di casi, hanno ommesso di esercitare l'impugnazione contro i provvedimenti di annullamento dei decreti di applicazione o di proroga del regime detentivo differenziato. Una motivata e generalizzata impugnativa delle decisioni avrebbe ben potuto – al di là degli esiti del ricorso per Cassazione, peraltro prognosticamente favorevoli – indurre mutamenti tempestivi nella stessa giurisprudenza dei Tribunali di sorveglianza.

Le scelte delle Procure Generali, pur nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, destano particolare preoccupazione nella Commissione, specie ove si tenga conto della osservazione del Procuratore Nazionale Antimafia, secondo cui *«le Procure Generali partecipavano alle udienze dei tribunali di sorveglianza senza essere pienamente a conoscenza dei fatti»*.

La legge n. 279 del 2002 ha ribadito che il Ministro ha un ruolo centrale di presidio e di vigilanza della corretta applicazione dell'istituto del regime speciale di detenzione per i mafiosi.

Il Ministro della Giustizia, infatti, dispone degli apparati di rilevazione e valutazione dell'andamento delle verifiche giudiziali. E poiché risulta dall'elenco inviato alla Commissione dal PNA in data 5 maggio 2004 (Doc. 1020) che le revoche intervenute alla fine del mese di luglio del 2003 ammontavano già a ben 54 (erano 30 a fine aprile e 49 a fine giugno 2003), avrebbero dovuto attivarsi ulteriori iniziative politiche e istituzionali per dispiegare ogni energia in direzione del contenimento del fenomeno.

La valutazione s'impone con riferimento ad una particolare attività di indagine e vigilanza, da parte delle competenti istituzioni, dei detenuti che tornavano al regime detentivo normale nonché ad un'opera di speciale attenzione investigativa verso i gruppi criminali di riferimento esterno di quei detenuti.

E non può certo ritenersi esaustiva, a fronte della gravità della situazione e della tempestiva informazione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la sola autorizzazione alle attività già programmate dal DAP per fare fronte alle conseguenze delle pronunce dei Tribunali di Sorveglianza.

Il coinvolgimento tempestivo delle altre istituzioni, da questa Commissione alle Procure Generali presso le Corti d'Appello, ai Tribunali di sorveglianza, avrebbe ottenuto la necessaria sensibilizzazione al tema da parte degli organi pubblici impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata; a non voler considerare la possibilità di modifiche legislative anche urgenti.

La Commissione sollecita, inoltre, una riflessione sulla scelta politica del Ministro di contenere nel minimo (un anno) la durata dei decreti di applicazione del regime differenziato emessi nel corso del 2003, laddove la nuova legge consente una durata pari al doppio. Nel senso della maggiore durata si è opportunamente espresso il Procuratore Nazionale Antimafia nel corso della sua audizione.

Va invece dato atto al DAP e conseguentemente al Ministro della meritoria iniziativa che ha attivato un proficuo circuito informativo e di coordinamento – che ha coinvolto la D.N.A. e le D.D.A. –, finalizzato a porre le condizioni per difendere adeguatamente innanzi al Tribunale di sorveglianza i decreti ministeriali, informando il Procuratore Generale competente di tutte le risultanze investigative e giudiziarie a carico del destinatario del decreto *ex art. 41-bis*.

Così come deve riconoscersi al DAP il merito specifico della predisposizione delle note di approfondimento tecnico-giuridico che, condivise dalla D.N.A., hanno orientato la linea di tutela sociale sottesa all'applicazione e alla proroga del decreto; linea accolta, stando alle prime pronunce, dalla stessa Corte Suprema di Cassazione.

Su questi temi e sulle altre questioni poste in luce dal lavoro della Commissione dovrà svilupparsi l'interlocuzione con il Ministro della Giustizia, che ha la responsabilità politica dell'attuazione del regime detentivo differenziato, al fine di dare risposta alle numerose questioni sollevate nel corso del dibattito e segnalate nella presente Relazione.

Nel corso della discussione svoltasi nelle sedute del 13 e 20 luglio 2004, dopo le audizioni del Procuratore Nazionale Antimafia e dei vertici del DAP, sono state avanzate dai Commissari una serie di questioni, più direttamente attinenti alla gestione concreta dell'istituto di cui all'*art. 41-bis* e alla ordinaria applicazione delle regole in sede amministrativa.

Tra queste, vanno ricordate quella relativa ai gruppi di socialità, quella concernente il ruolo di collegamento svolto da detenuti stranieri – albanesi, in particolare – nelle sezioni del *41-bis*; vi è poi la questione relativa alla proposizione di modelli di gerarchia criminale tra i detenuti al *41-bis* e i problemi relativi alla gestione dei pacchi e della corrispondenza.

Sono state ricordate nel dibattito i problemi attinenti alle politiche di gestione del personale, in particolare dei GOM, adottate dal Ministero ma anche la questione dell'idoneità delle strutture penitenziarie deputate a garantire effettivamente il regime differenziato del *41-bis*.

Al centro della discussione la Commissione ha posto l'intera serie di strumenti attraverso cui la criminalità organizzata può tentare di avviare una strategia tesa a realizzare in sede applicativa un'elusione delle nuove regole del regime differenziato, stabilite dalla legge del 2002.

Su tali questioni si è attivato il potere di inchiesta della Commissione.

Si è osservato che i detenuti sottoposti al regime differenziato comunicano con l'esterno e tra di loro, in modo continuo e ordinario, e si è dunque sottolineata la necessità di un'azione organica e programmata per individuare i punti critici del sistema sul piano operativo e consentire all'Amministrazione penitenziaria di intervenire efficacemente.

In questa prospettiva il Procuratore Nazionale Antimafia si è riservato di promuovere un monitoraggio delle innumerevoli forme di tentata elusione del regime speciale di detenzione, delle quali, peraltro, ha parlato diffusamente un collaboratore di giustizia.

Con nota pervenuta in data 27 settembre 2004, il Procuratore Nazionale antimafia, sciogliendo la riserva, ha riferito dettagliatamente – sulla scorta delle risultanze delle indagini e delle dichiarazioni di collaboratori già ristretti *ex art. 41-bis* – le modalità praticate dai detenuti per eludere il regime differenziato e comunicare con altri sodali mafiosi, liberi o detenuti, mediante varie metodologie, peraltro prontamente scoperte e neutralizzate da parte dell'Amministrazione penitenziaria. Si registra una costante ricerca di nuove vie di comunicazione da parte dei detenuti ed una altrettanto costante attività di contrasto da parte del DAP.

Seppure non sarà possibile l'interdizione assoluta delle relazioni con l'esterno, occorre far seguire in sede applicativa una linea di rigore, che si intende ribadire sul piano politico e normativo.

Occorrerà, ad avviso della Commissione, rivedere l'organizzazione dell'efficacia del *41-bis* alla luce dei risultati degli accertamenti richiesti alla D.N.A. e al DAP, al fine di evitare smagliature nel sistema.

La Commissione esprime forte preoccupazione per la possibilità che la gestione difettosa delle diverse opportunità concesse dalla nuova legge (socialità, numero di colloqui, di telefonate, etc.) possa determinare, al di là della inadeguatezza di singole previsioni, un indebolimento dell'efficacia operativa del presidio del *41-bis*.

Riguardo a questo aspetto, occorre innanzitutto fornire adeguato rilievo ai fenomeni che hanno accompagnato il periodo di discussione e di approvazione in Parlamento della legge n. 279 del 23 dicembre 2002, con ciò facendo riferimento sia ai fenomeni di protesta, sia alla cessazione di tali proteste. Di seguito, bisogna esplicitare le prescrizioni in cui si è sostanziata l'applicazione pratica della citata legge n. 279, al fine di comprendere se non risiedano proprio in esse i motivi della cessazione delle proteste dei detenuti.

Con tale finalità, non è inutile ricordare il proclama fatto il 12 luglio 2002 da Leoluca Bagarella davanti ai giudici della Corte d'Assise di Trapani (*«Parlo a nome di tutti i detenuti ristretti all'Aquila sottoposti al regime del 41-bis, stanchi di essere strumentalizzati, umiliati, vessati e usati come merce di scambio ... Siamo stati presi in giro... Le promesse non sono state mantenute... Intendiamo informare anche questa corte che dal primo luglio abbiamo avviato una protesta civile e pacifica che comprende la riduzione dell'ora d'aria e del vitto»*) o il messaggio-proclama

firmato nel 2002 da Cristoforo «Fifetto» Cannella, anch'egli ristretto con il regime dell'art. 41-*bis*, ma nel carcere di Novara («*Dove sono gli avvocati delle regioni meridionali che hanno difeso molti degli imputati per mafia e che ora siedono negli scranni parlamentari e sono nei posti apicali di molte commissioni preposte a fare queste leggi?*»), o ancora gli altri tentativi di aprire una «trattativa» con lo Stato, tra i quali v'è stata la proposta di Aglieri per una soluzione morbida del regime di cui all'art. 41-*bis*.

Né si possono dimenticare le proteste che nell'estate del 2002, quando si avvicinava il momento della decisione sul rinnovo del regime di detenzione e già si discuteva dell'opportunità di stabilizzare il sistema, condussero circa 300 detenuti soggetti al regime del 41-*bis* in varie carceri (Spoleto, Novara, L'Aquila, Ascoli Piceno, Rebibbia, Viterbo etc.), rifiutando il vitto dell'Amministrazione penitenziaria e riducendosi l'ora d'aria; o, ancora, lo striscione con la scritta «Uniti contro il 41-*bis*. Berlusconi dimentica la Sicilia», esposto da tifosi della squadra del Palermo allo stadio della Favorita il 22 dicembre 2002, nel corso dell'incontro di calcio Palermo-Ascoli, tenuto conto che le successive indagini condotte dalla Questura di Palermo sul conto di Giuseppe Urso, cognato del boss Cosimo Vernengo (condannato all'ergastolo per la strage di via D'Amelio), hanno consentito di accertare che furono i boss di Brancaccio ad ordinare l'esposizione dello striscione.

Ed, inoltre, lo striscione esposto allo stadio il 12 gennaio 2003 con cui i tifosi ultras del Bologna esprimevano solidarietà agli ultras del Palermo con la scritta «Per la libertà di espressione solidarietà agli ultras palermitani».

Questo accadeva prima che venisse emanata la legge che, nel 2002, ha riordinato il regime dell'art. 41-*bis*.

Poi, è calato il silenzio, sono cessate le proteste violente ed eclatanti, non ci sono stati più proclami, né tentativi di «trattativa».

Viene, anzi, da sottolineare la controversa questione, emersa anche nel corso della missione svolta a Trapani, relativa alle indagini condotte in ordine agli equivoci messaggi di congratulazioni che il boss mazarese Mariano Agate, ristretto in regime di 41-*bis*, avrebbe inviato all'esterno del carcere all'indirizzo di coloro che avevano modificato la legge.

Ebbene, la Commissione non sa se tali messaggi fossero ironici, come sostenuto dal Procuratore di Palermo, o di effettivo apprezzamento. Resta il dato oggettivo rappresentato da un capo di Cosa Nostra come Mariano Agate che tiene sotto osservazione costante l'andamento della legge di modifica del 41-*bis*; tale dato non può non stimolare a porre in essere tutti gli approfondimenti necessari ad evitare di venire inopinatamente incontro alle aspirazioni dei mafiosi.

Ciò impone la massima attenzione da parte della Magistratura, dell'Amministrazione penitenziaria e delle Forze di polizia. Da questo punto di vista occorre garantire la massima osservanza delle disposizioni contenute nella circolare emanata dal DAP nell'ottobre 2003, quando, evidentemente, erano in atto prassi non conformi alla nuova legge n. 279 del

2002 (come per la socialità, permessa addirittura per gruppi superiori a 5 o per i soggetti ammessi ai colloqui etc.).

Accanto ad una disciplina applicativa adeguata è indispensabile poi assicurare un costante monitoraggio delle forme sempre diverse che le organizzazioni mafiose non smettono di ricercare e di praticare per mantenere i rapporti con i boss detenuti.

Nel corso del dibattito della Commissione è stato posto in risalto il numero e la qualità delle segnalazioni di tentativi di elusione praticati in molti istituti penitenziari

Dal canto suo la Direzione Nazionale Antimafia ha riferito, in esito al monitoraggio richiesto dalla Commissione, le numerose e ricorrenti modalità utilizzate dai detenuti per vanificare le restrizioni imposte dal regime detentivo di cui al 41-*bis*.

Il quadro descritto evidenzia la necessità di rafforzare l'azione dell'Amministrazione, al fine di garantire costantemente la corretta e uniforme applicazione delle regole contenute nella legge di riforma.

Le informazioni pervenute alla Commissione dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria richiedono una fase ulteriore di analisi in ordine alle attuali modalità di concreta applicazione del regime differenziato, anche in relazione alle eventuali criticità derivate dalle modifiche normative introdotte dalla legge n. 279 del 2002.

Resta dunque alta l'attenzione della Commissione sui temi del regime penitenziario differenziato, sia dal punto di vista delle soluzioni normative necessarie per rendere più efficaci e praticabili i presidi indicati dalla nuova legge, sia dal punto di vista della interlocuzione con i soggetti pubblici – Ministro, Forze di polizia, Magistratura – impegnati sul versante applicativo della legge.

E, infatti, il positivo orientamento che sembra affermarsi nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione non mette certo definitivamente al riparo le esigenze di tutela della collettività da esiti interpretativi che possono vanificare gli sforzi del contrasto alla criminalità mafiosa, sul delicatissimo versante del rapporto tra il carcere e le associazioni criminali operanti sul territorio.

La Commissione, poi, ritiene che, allo stato, sia prematuro intervenire sul piano legislativo in ordine alle questioni – cumulo, aggravante, proroga – che hanno determinato gli annullamenti.

La corretta interpretazione delle norme affermata dalla Cassazione e l'orientamento della Corte costituzionale dovrebbe, infatti, consolidare un'interpretazione capace di assicurare le esigenze di tutela della collettività nel rispetto delle garanzie.

E, peraltro, i dati concernenti gli annullamenti comunicati dal DAP alla data del 17 settembre 2004 (26, per mancanza di attualità della pericolosità o scioglimento del cumulo), se da un lato costituiscono un campanello di allarme che impone al Ministro e all'Amministrazione penitenziaria la massima allerta, dall'altro sembrano indicativi di una tendenza al ripristino di un rapporto fisiologico tra provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie di annullamento.

Del tutto aperto, invece, è lo spazio per un intervento che indichi le linee di rafforzamento delle attività di coordinamento investigativo e giudiziario mirate all'accertamento delle situazioni di fatto, in grado di consentire l'efficace applicazione del regime speciale e la sua permanenza nel tempo ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Si inquadra in questo ambito la proposta del miglioramento della organizzazione delle forze di polizia in questo settore e la integrazione del procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, con la previsione della possibile partecipazione all'udienza del p.m. del luogo in cui operano le associazioni criminali di riferimento del detenuto soggetto al 41-bis.

1.10 La questione della competenza

Proprio in ordine alla competenza a decidere sul reclamo avverso il decreto applicativo del regime differenziato, il dibattito svoltosi in Commissione ha registrato particolare attenzione alla ipotesi che essa possa attribuirsi al Tribunale delle misure di prevenzione del luogo in cui si manifesta la pericolosità del detenuto *ex art. 41-bis*, in virtù dell'esistenza dell'organizzazione criminale di riferimento o della commissione di delitti.

Milita a favore di questa soluzione la considerazione della natura giuridica dell'istituto, chiaramente caratterizzato – come più volte si è detto – dalla finalità preventiva.

Si è affermato che dovendosi procedere ad una valutazione della pericolosità del detenuto nella sua proiezione esterna all'area penitenziaria, la competenza del Tribunale di sorveglianza, specializzato nel trattamento individuale, non sarebbe del tutto consona in riferimento alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime.

Da altro punto di vista si è pure sostenuto che la lontananza fisica del giudice della sorveglianza rispetto ai luoghi in cui opera la consorterìa criminale di riferimento, comporta una scarsa sensibilità e conoscenza del *background* criminale del detenuto e delle esigenze di tipo preventivo. L'utilità di una soluzione che privilegi la competenza del giudice vicino ai luoghi in cui si manifesta la pericolosità, peraltro, è stata richiamata dallo stesso Procuratore Nazionale Antimafia nel corso della sua audizione.

Il dibattito nella Commissione ha evidenziato, sulla scorta degli insegnamenti della Corte Costituzionale, come l'applicazione dell'art. 41-bis costituisca una particolare modalità di applicazione della pena, che implica una limitazione ulteriore della già ristretta libertà personale. E non v'è dubbio che, innestandosi sull'esecuzione della pena (presidiata dalle garanzie previste dalla Costituzione), anche il controllo del momento genetico di quelle restrizioni – oltre che l'adeguatezza del loro contenuto – debba essere affidato al giudice che il nostro ordinamento giuridico designa, a motivo della sua specializzazione, per la valutazione del rispetto delle prerogative di legalità che devono sempre accompagnare l'esecuzione della pena.

Né la competenza della magistratura di sorveglianza può essere messa in discussione dalla finalità preventiva che caratterizza l'istituto.

Tale funzione è certamente analoga – anche se differenti sono gli ambiti applicativi – a quella che l'ordinamento assegna alle misure di prevenzione. Ma una tale analogia è riscontrabile anche per le misure di sicurezza.

Com'è noto, queste ultime condividono con le misure di prevenzione la finalità preventiva e il giudizio di pericolosità sul destinatario e si differenziano perché le prime presuppongono la commissione di un reato e sono applicate dal giudice mentre le seconde possono prescindere dalla realizzazione del reato e sono rimesse alla iniziativa dell'Autorità amministrativa.

L'istituto di cui all'art. 41-*bis* appare influenzato dai caratteri di entrambe le predette categorie: come per le misure di prevenzione l'iniziativa è riconosciuta all'Amministrazione mentre condivide con le misure di sicurezza il presupposto della commissione di un reato.

Così, nel regime detentivo speciale, la prognosi di pericolosità (*recitius*: capacità di mantenere il collegamento con l'associazione criminale) è ancorata alla realizzazione di uno dei reati indicati dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Nella materia delle misure di sicurezza l'ordinamento individua in modo esclusivo la competenza del Tribunale di sorveglianza quanto alla valutazione della pericolosità del sottoposto: e si tratta di giudizio che attiene a profili di pericolo esterni alla realtà carceraria vera e propria.

Le ragioni di ordine sistematico appena indicate, favorevoli alla competenza della magistratura di sorveglianza, sembrano poi confermate dall'osservazione più generale che, anche nella materia dei benefici penitenziari, la valutazione della pericolosità dei detenuti è un presupposto costante dell'attività di quei giudici; tanto nella fase di ammissione, quanto durante la fruizione del beneficio e dunque anche in ambiente esterno.

D'altro canto, la magistratura di sorveglianza ha assicurato in oltre dodici anni di vigenza della legge un'applicazione complessivamente coerente dell'istituto in questione, acquisendo specializzazione e competenza che non possono essere poste in discussione da talune discutibili decisioni di merito, peraltro smentite dalla Cassazione.

Il problema della vicinanza del Tribunale ai luoghi ove maturano i fatti che consentono l'applicazione del regime, infine, è certamente importante ma non sembra risolutivo.

La questione non può rilevare per il suo aspetto meramente geografico e fisico: quel che conta, infatti, è che al giudice sia assicurata la migliore conoscenza dei documenti e dei fatti posti a base del decreto applicativo. Non pare essenziale la conoscenza personale delle vicende criminali di un certo territorio, quanto la conoscenza documentale dei fatti accertati da specifiche indagini che possono dare conto del contesto criminale in cui opera l'organizzazione criminale e della pericolosità del detenuto.

Il problema deve dunque trovare soluzione nella conoscenza effettiva e completa di tutte le evidenze acquisite, che deve essere garantita al Tribunale della sorveglianza e al Procuratore Generale. Nella situazione attuale, occorre evidenziare che le attività d'inchiesta svolte dalla Commissione hanno acclarato l'assenza di una efficace attività investigativa mirata all'accertamento delle condizioni richieste dall'art. 41-*bis*, così come non del tutto adeguato è apparso il coordinamento investigativo e giudiziario.

Non a caso, ad una tale attività hanno dato meritoriamente corso il DAP e la DNA, a fronte di pronunce di annullamento dei decreti emesse in procedimenti nei quali non erano state acquisite tutte le risultanze utili ovvero erano stati rilevati difetti di comunicazione tra le varie autorità interessate.

Lo stesso Procuratore Nazionale Antimafia sembra confermare il problema quando afferma, nel corso della sua audizione, che «*le informazioni provenienti dal territorio... sono spesso deludenti*».

1.11 *Le proposte della Commissione*

Come si è detto, i problemi interpretativi di applicazione della nuova legge sono in via di soluzione nella fisiologia della dialettica processuale: la Corte di Cassazione ha ribadito l'erroneità delle interpretazioni dei Tribunali di sorveglianza in punto di scioglimento del cumulo; contestazione dell'aggravante mafiosa *ex art. 7* legge n. 203 del 1991; presupposti per la proroga del decreto. La Corte costituzionale ha ribadito la legittimità costituzionale della legge, rigettando le eccezioni avanzate in questi anni.

La Commissione, tuttavia, annette particolare importanza all'attività di aggiornamento professionale dei magistrati di sorveglianza, oggi svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura, ai fini di un indirizzo giurisprudenziale uniforme e debitamente «informato» nonché allo scopo di evitare pronunce non rispondenti agli atti e alla «ratio» della legge.

Ma l'esame delle vicende applicative della nuova legge condotto dalla Commissione nell'ambito della inchiesta ha evidenziato carenze dell'apparato di contrasto preventivo e repressivo al crimine organizzato, specie in relazione all'adeguatezza delle attività investigative e al coordinamento giudiziario.

Accade, infatti, che dopo la condanna inflitta agli appartenenti alle varie organizzazioni criminali l'attenzione investigativa verso il detenuto venga attenuata perché l'impegno di indagine è rivolto verso le attività criminali attuali, sistematicamente consumate dai nuovi adepti ai sodalizi criminali e da quelli che residuano in stato di libertà.

Il criminale mafioso, pure fatto oggetto di uno speciale trattamento all'interno del carcere, non è più destinatario di una specifica e, soprattutto, stabile verifica sulla persistenza di suoi legami con l'organizzazione all'esterno. A fronte di tale situazione fa invece riscontro il mantenimento del vincolo delle organizzazioni criminali con gli associati detenuti.

Come rilevava il documento della Commissione parlamentare antimafia del luglio 2002, «*lo stato di carcerazione ordinaria non impedisce tut-*

tora ai capi e ai gregari delle associazioni criminali, di continuare a svolgere – talvolta anche con rafforzata ferocia e capacità intimidatorie – le funzioni di comando e direzione in relazione ad attività criminali eseguite all'esterno del carcere, ad opera d'altri criminali in libertà.

L'agire mafioso dei singoli e il vincolo associativo che li avvince nella organizzazione sono fondati su di un modo di intendere e di vivere il patto associativo che non prevede il carattere della temporaneità del rapporto criminale».

E, in forza di tale realtà, l'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, grazie alla legge 23.12.2002 n. 279, è divenuto previsione stabile e non più transitoria dell'ordinamento. Ma proprio per questo occorre che la realtà socio-criminale presupposta da quella norma sia oggetto di una attenzione costante e di un intervento specifico di analisi e di investigazione, per acquisire correttamente ed efficacemente gli indici rivelatori della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'applicazione e, soprattutto, per la proroga del decreto *ex* 41-*bis* o.p..

Accade, invece, che nella realtà quotidiana si proceda alla verifica dei collegamenti nel contesto di indagini «nuove», per attività criminali che attualmente si svolgono sul territorio: e non è detto che rispetto ad esse emergano i collegamenti, o meglio, «i fatti» comprovanti «la capacità di collegamento» con l'associazione esterna del detenuto al 41-*bis* o.p..

D'altro canto, tale ricerca è compito di particolare difficoltà, che non può svolgersi incidentalmente; esso richiede preparazione e professionalità specifiche di forze dell'ordine destinate a quella particolare missione.

Il compito appare delicato, giacché presuppone la conoscenza dei fatti oggetto di comportamenti spesso non concretizzati in ipotesi di reato.

Nonostante l'alto livello di controlli cui è sottoposto il detenuto in stato di regime speciale quasi sempre, come dimostrato dalla realtà, residuano rapporti anche solo indiretti o mediati con gli altri componenti della organizzazione di appartenenza.

Seguire l'evolversi di un simile, spesso assai ben «protetto», rapporto è praticamente impossibile per il personale addetto alla custodia ed al controllo del detenuto all'interno del circuito carcerario. E, tuttavia, occorre continuare a ricercare anche all'interno del carcere ogni elemento utile ad identificare la persistenza del vincolo al fine di assicurare la effettiva vigenza del regime detentivo speciale.

La individuazione e l'acquisizione di tutti gli elementi che possano attestare la capacità del detenuto e dell'internato *ex* art. 41-*bis* di mantenere i contatti con i sodalizi operanti all'esterno del circuito carcerario, ovvero la permanenza del vincolo associativo, devono costituire oggetto di una specifica attenzione da parte delle forze di polizia specializzate nel contrasto al crimine organizzato e della stessa Polizia penitenziaria – di cui vanno valorizzate le attribuzioni investigative nella materia *de qua* –, adottando al riguardo ogni opportuna iniziativa organizzativa utile a rendere efficace e stabile l'impegno in questo settore.

Un'attività di questo genere, oltre che utile ai fini specifici della procedura, risponde ad una evidente finalità di prevenzione generale.

In tale ottica, la Commissione ritiene che l'eventuale coordinamento centrale delle fonti informative e documentali debba essere affidato alla Direzione Nazionale Antimafia che, ai sensi della normativa in vigore, può avvalersi della Direzione Investigativa Antimafia, al fine di unificare le fonti informative e documentali e sollecitare e sviluppare specifiche indagini dirette e indirette, personali e patrimoniali per tutte le vicende successive alla detenzione.

L'affidamento alla DIA di questo compito trova ragione nell'alto grado di conoscenza della materia e nella sperimentata capacità di acquisire e ben utilizzare dati, notizie ed informazioni anche dalle altre forze specializzate nel contrasto al crimine organizzato di tipo mafioso.

La Commissione ritiene opportuna l'eventuale individuazione di una sezione della Procura Nazionale, che si occupi stabilmente di promuovere, indirizzare e coordinare le attività in materia di corretta applicazione e di violazione del regime del 41-*bis*, con il coinvolgimento delle D.D.A.

Siffatto livello centrale di coordinamento appare utile per mettere insieme tutte le fonti informative e documentali, in vista di una gestione unitaria delle notizie in possesso dei vari corpi e con la possibilità di sviluppare o sollecitare specifiche indagini dirette e indirette, personali e patrimoniali per tutte le vicende successive alla detenzione.

Deve infine trovare sanzione legislativa l'esperienza vissuta sul campo dalla D.N.A., dalle D.D.A. e dal D.A.P.: tra le dette istituzioni si è infatti stabilito un circuito di raccolta dei dati informativi concernenti i detenuti soggetti al 41-*bis*, allo scopo di mettere il Procuratore Generale competente per territorio nella migliore condizione di conoscenza degli atti e del contesto criminale di riferimento del detenuto e di consentirgli di esercitare le attribuzioni di legge a fronte di annullamenti palesemente erronei dei decreti di applicazione del regime del 41-*bis*.

A tal fine è essenziale che il Procuratore Generale presso il Tribunale di sorveglianza competente, in vista della udienza avverso il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41-*bis*, richieda alla D.N.A. il materiale comprovante la sussistenza dei fatti significativi della «capacità» del detenuto di mantenere i contatti con l'organizzazione criminale operante all'esterno.

In aggiunta, deve prevedersi un più diretto coinvolgimento dell'Ufficio del Pubblico Ministero che ha condotto le indagini, ipotizzando la possibilità che possa partecipare al procedimento giudiziale instaurato avverso l'applicazione del decreto ovvero la proroga di esso, unitamente al P.G. del luogo, che a sua volta deve tempestivamente avvisarlo per consentirgli di intervenire in udienza o fornire tutte le informazioni aggiornate sul detenuto *ex art.* 41-*bis* e sull'associazione criminale di appartenenza.

1.12 Conclusioni

La Commissione è consapevole che le conclusioni della presente Relazione non esauriscono il quadro delle questioni individuate nel corso del dibattito.

La riforma voluta nel 2002 dal Parlamento ha direttamente disciplinato i contenuti del regime restrittivo. Non pare necessario, a tal riguardo, sollecitare allo stato nuovi interventi legislativi, alla luce degli orientamenti applicativi espressi dalla magistratura e dalla Corte Costituzionale. Accanto a maggiori garanzie e opportunità per i detenuti la legge ha fissato canoni certi di sicurezza, la cui rigorosa attuazione deve essere garantita in sede applicativa dal Ministro della Giustizia e dall'Amministrazione penitenziaria.

In tale prospettiva, la Commissione dovrà dedicare particolare attenzione agli orientamenti interpretativi proposti dalla giurisprudenza, al fine di cogliere ogni utile indicazione per assicurare l'esatta osservanza dei principi normativi affermati in tema di contrasto alle organizzazioni criminali e mafiose.

Deve, infatti, acquisire nuovo slancio e carattere di continuità l'azione mirata a cogliere e comprendere con tempestività i segnali e i percorsi di una possibile strategia che le organizzazioni mafiose – fallito il proposito di abolire l'istituto – potrebbero porre in essere per conseguire lo svuotamento sul piano amministrativo e dell'applicazione concreta del regime detentivo speciale. La nuova fase dell'attività di inchiesta della Commissione dovrà incentrarsi sul sistema di violazioni della legge sul regime detentivo speciale e sulla crisi di effettività di quel regime. A tal proposito, le risposte date alle tante questioni evidenziate dalla presente inchiesta non consentono di ritenere esaustivi i risultati acquisiti.

Una nuova tappa nell'attività della Commissione appare indispensabile per comprendere fino in fondo il disegno realizzato dalle mafie allo scopo di mantenere, come dimostrano i risultati di recenti investigazioni, i collegamenti con i quadri intermedi e i capi reclusi della criminalità organizzata, privando di efficacia sul piano della gestione l'istituto in questione.

L'approntamento delle misure in grado di restituire il massimo di effettività al regime detentivo speciale potrà avvenire attraverso un'analisi approfondita delle modalità, delle cause e delle responsabilità dell'attuale preoccupante situazione, anche attraverso sopralluoghi e verifiche dirette delle soluzioni strutturali e funzionali adottate in sede applicativa; nella positiva interlocuzione con i soggetti istituzionali impegnati nel contrasto della criminalità organizzata e mafiosa.

Il raggiungimento degli obiettivi di giustizia indicati dalla legge di riforma del 2002 possono conseguirsi attraverso la corretta e rigorosa applicazione delle sue prescrizioni, individuando e colpendo le pratiche criminali di elusione e le prassi applicative difformi.

Su questi temi, nel prossimo futuro, la Commissione deve svolgere la sua riflessione e la sua proposta al fine di richiamare e orientare i pubblici poteri competenti e il Parlamento all'adozione di scelte amministrative e di politiche legislative che, rafforzando la disciplina vigente, garantiscano l'efficacia del sistema con l'obiettivo prioritario di conseguire la massima effettività all'istituto di cui al 41-bis o.p.

2. ANALISI RAGIONATA DELLE SCARCERAZIONI, DURANTE LA FASE CAUTELARE, DI SOGGETTI DETENUTI NEL REGIME CARCERARIO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 41-BIS, COMMA 2, DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

2.1 *Premessa*

Con nota n. 1373 dell'11 luglio 2002 venivano richieste ai Procuratori Distrettuali Antimafia informazioni circa il numero e la situazione cautelare (con riferimento alla data di scadenza del titolo detentivo) degli imputati e dei condannati con sentenza non definitiva per reati di tipo mafioso e sottoposti al regime carcerario previsto dall'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario.

Venivano, altresì, richieste notizie circa il numero delle scarcerazioni disposte nell'ultimo triennio – sempre in relazione a procedimenti concernenti i reati di tipo mafioso – per decorrenza dei termini e circa le ragioni che le avevano determinate.

Le informazioni di interesse venivano sollecitate alle Procure Distrettuali con nota del 17 ottobre 2002.

Pur non potendosi ritenere esaustive le informazioni pervenute, è comunque possibile iniziare a tracciare un quadro di insieme.

L'approfondimento conoscitivo muove dal verificarsi di episodi eclatanti di scarcerazioni di persone imputate di gravissimi reati o, addirittura, già condannate con sentenza non ancora definitiva e ritenute particolarmente pericolose in relazione al reato loro contestato e alla permanenza dei collegamenti con i gruppi criminali operanti all'esterno degli istituti penitenziari.

Si è posta, in altri termini, la necessità di verificare le ragioni – normative e organizzative – per le quali si era determinata la scarcerazione di soggetti, cui l'autorità giudiziaria aveva attribuito gravi indizi di colpevolezza (o già raggiunti da sentenza di condanna) e considerati particolarmente pericolosi (tanto da essere destinatari di misura cautelare detentiva e di trattamento penitenziario differenziato) e di accertare la sussistenza di un rischio più generalizzato di remissioni in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Così delineato l'ambito dell'indagine, risulta evidente come esuli da essa ogni finalità specificamente orientata verso singoli casi, dovendosi viceversa ritenere che essi debbano essere presi in considerazione in quanto valgano a illustrare gli aspetti (patologici) del più complessivo fenomeno in esame.

La descritta natura ricostruttiva del presente rapporto, se può in qualche misura tollerare l'inevitabile protrarsi della raccolta dei dati in un arco ragionevole di tempo (pur imponendosi, al riguardo, un più complesso lavoro di raccordo e comparazione), risulta menomata dalla incompletezza e dalla non omogeneità dei dati stessi.

Non tutti gli uffici giudiziari, infatti, sono stati in grado di fornire le informazioni specificamente richieste, segnalando ad esempio indistinta-

mente il numero di tutti i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o. p., ancorché già condannati in via definitiva (e, quindi, fuori dell'ambito della problematica della decorrenza della custodia preventiva); in altro caso, la rilevazione è stata originariamente operata con riferimento ai detenuti, sottoposti al regime di cui al citato art. 41-*bis*, ristretti in istituti penitenziari ricadenti nel Distretto giudiziario di competenza, piuttosto che in relazione a soggetti nei cui confronti quella D.D.A. aveva proceduto penalmente; in altri casi, infine, è stata segnalata la mancata disponibilità dei dati e si è fatto rinvio a diversi organi, individuandoli come detentori delle informazioni richieste (Autorità giudiziarie giudicanti e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia).

2.2 I dati richiesti

Per l'acquisizione delle informazioni di interesse, promananti da una pluralità di fonti, atteso il carattere diffuso dell'organizzazione giudiziaria, si è ritenuto di individuare i Procuratori Distrettuali Antimafia quali organi destinatari delle richieste (unitamente al Direttore del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia), in quanto funzionalmente preposti in ambito distrettuale al coordinamento delle attività giudiziarie contro la criminalità organizzata. E non può non convenirsi che l'effettiva e completa conoscenza delle situazioni processuali (anche con riferimento ai gradi successivi di giudizio), quantomeno relativamente ai più rilevanti esponenti della delinquenza organizzata di tipo mafioso (per di più sottoposti allo speciale regime penitenziario richiamato), costituisce un presupposto indefettibile per un'efficace, incisiva e organica direzione delle indagini.

Si è, quindi, chiesto – sulla base del convincimento dell'esistenza, presso ogni Direzione Distrettuale Antimafia, di accurate metodologie di raccolta e aggiornamento dei dati più rilevanti per l'esercizio delle rispettive funzioni – di comunicare, limitatamente agli imputati e ai condannati non definitivi sottoposti al regime *ex art. 41-bis*, comma 2, o.p., con particolare riguardo ai procedimenti per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e per quelli connessi:

- a) il numero complessivo;
- b) per ciascuno, la data di scadenza della detenzione;
- c) ogni utile elemento informativo.

Quanto specificato al punto a) non sembra presentare particolari spunti problematici.

Viene richiesto il dato bruto del numero dei soggetti nei cui confronti la Direzione Distrettuale Antimafia abbia promosso l'azione penale e sia in corso il relativo procedimento senza che si sia ancora pervenuti a sentenza definitiva, per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. ovvero per quelli ad esso connessi e che siano detenuti e sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p..

Si tratta, dunque, di imputati e condannati in procedimenti direttamente (attraverso il Pubblico Ministero di udienza – anche designato *ex art. 51, comma 3-ter, c.p.p.* – se pendenti in primo grado) o indirettamente (per la rilevanza criminale dei soggetti, ma anche per i riflessi che la situazione detentiva degli stessi e gli esiti processuali dei gradi ulteriori comportano sulle indagini concernenti i gruppi criminali di rispettiva appartenenza) ricadenti nella sfera di conoscenze della Direzione Distrettuale Antimafia anche se in fasi diverse da quella delle indagini preliminari.

Per quanto attiene all'indicazione *sub b)*, essa consiste nella specificazione, per ciascuno dei soggetti individuati *sub a)*, della data di scadenza del titolo custodiale detentivo.

L'individuazione di tale termine finale è atto prettamente giurisdizionale e si traduce nell'applicazione dell'articolata normativa di cui agli artt. 303 e segg. c.p.p..

La richiamata natura della valutazione da operare e la necessità di ancorarla, caso per caso, allo specifico percorso processuale di ciascun imputato (si pensi ai casi di sospensione della decorrenza dei termini ovvero a quelli di regressione del procedimento) conducono a escludere che organi diversi dall'Autorità giudiziaria procedente e dal relativo Pubblico Ministero siano in condizione di fornire il dato richiesto.

In particolare, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - nell'attuale assetto normativo - non è posto in condizione di conoscere gli elementi di rilievo processuale che incidono sulla determinazione della durata della custodia cautelare.

Esso, pertanto, è chiamato a fornire una mappatura generale, su base distrettuale, dei soggetti sottoposti al regime di cui al citato art. 41-*bis*, comma 2, che possa fungere da raccordo agli omologhi e più specifici dati in possesso delle Procure Distrettuali.

Con la richiesta specificata *sub c)* si intendeva sollecitare la comunicazione di elementi fattuali e di valutazioni, da parte degli organi giudiziari in prima linea nell'applicazione delle norme antimafia, allo scopo di enucleare dal sistema vigente i punti critici e di consentire a questa Commissione di elaborare nuove e diverse soluzioni.

La lettera inviata ai Procuratori Distrettuali si chiudeva con l'ulteriore invito a trasmettere indicazioni circa il numero di scarcerazioni disposte nell'ultimo triennio, con riferimento a imputati del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e di quelli connessi, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, con la sommaria indicazione delle ragioni che le avevano determinate.

È evidente la *ratio* ricognitiva verso un fenomeno, la cui estensione si pone in termini concettualmente antitetici rispetto alle finalità cautelari della carcerazione preventiva.

L'esame, qui, richiede l'acquisizione di una più vasta base di dati (sempre con riferimento a soggetti imputati di fatti delittuosi di criminalità organizzata di tipo mafioso ma indipendentemente dal regime carcerario loro applicato) e, soprattutto, un più esteso *range* temporale (un triennio)

allo scopo di valutare le eventuali variazioni correlate alle innovazioni legislative in materia.

In proposito, con la missiva di sollecito inviata agli uffici di Procura che alla data del 17 ottobre 2002 non avevano ancora fatto pervenire la risposta si invitavano i Procuratori Distrettuali ad acquisire, ove necessario, ogni dato utile presso gli uffici giudicanti del rispettivo distretto.

2.3 *Gli elementi conoscitivi forniti*

ANCONA

Il Procuratore di Ancona informa che, alla data del 26 agosto 2002, non risultano presso quell'ufficio elementi di interesse ai fini delle richieste formulate da questa Commissione.

BARI

Il Procuratore di Bari comunica che, alla data del 18 dicembre 2002, in relazione ai procedimenti penali pendenti presso quell'ufficio, 16 imputati o condannati (non viene specificato se si tratta di sentenze definitive) sono sottoposti al regime previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2, o.p..

Dei 16 menzionati soggetti, solo 9 risultano imputati («o indagati» e ciò lascerebbe intendere che nel computo siano state incluse anche persone nei cui confronti non risulta ancora promossa l'azione penale) del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. ovvero di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

Nessuna ulteriore informazione o specificazione viene offerta.

Non viene fornito alcun elemento relativo alla scadenza del periodo di detenzione, in quanto – riferisce il Procuratore – dagli atti dell'Ufficio non è possibile estrarre dati utili allo scopo.

Neppure con riferimento alle scarcerazioni disposte nell'ultimo triennio per decorrenza dei termini l'Ufficio dispone di notizie che - secondo il Procuratore - potrebbero essere fornite «soltanto da tutti gli uffici giudicanti del distretto nonché dalla Corte d'Appello e dalla stessa Corte di Cassazione».

Viene, ancora, segnalato che «ulteriori informazioni potrebbero essere richieste al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria».

BOLOGNA

La Procura di Bologna segnala, in data 2 ottobre 2002, che l'unico imputato sottoposto al regime carcerario speciale di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o. p., non risulta detenuto per il procedimento che lo vede imputato, innanzi alla Corte di assise di Modena, dei reati di omicidio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Comunica, inoltre, che nell'ultimo triennio vi sono stati tre casi di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare per imputati di cui all'art. 416-*bis* c.p. e reati connessi.

Precisa che la ragione del decorso dei termini risiede nell'accertata mancata tempestiva notifica dell'avviso dell'udienza preliminare ai difensori (uno del foro di Crotone, l'altro del foro di Catanzaro) e che due dei predetti imputati sono poi stati assolti mentre il terzo è stato condannato per omicidio e assolto per il reato associativo.

BRESCIA

Il Procuratore distrettuale, con nota del 20 luglio 2002, informa che presso quell'Ufficio non risultano indagati né imputati sottoposti al regime carcerario speciale e che non sono state disposte in quell'ambito distrettuale scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare con riferimento a indagati o imputati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e per quelli connessi.

CAGLIARI

Il Procuratore distrettuale, con nota del 26 luglio 2002, comunica che negli istituti carcerari della Sardegna non vi sono detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p..

Con successiva nota del 29 ottobre 2002, fornisce informazioni circa il procedimento penale nel quale era stata per la prima volta promossa l'azione penale per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p..

In particolare tutti i 10 imputati sono stati assolti dal reato associativo e 9 di essi sono stati condannati per i reati connessi; tre dei condannati sono poi stati scarcerati per decorrenza dei termini custodiali. Segnala, peraltro, che detti termini decorreranno a breve anche per tutti gli altri condannati; non tutti, però, saranno posti in libertà in quanto già colpiti da altre condanne.

Nessuno degli imputati per i quali la Procura di Cagliari ha promosso l'azione penale in relazione ai reati di cui all'art. 416-*bis* c.p. e connessi risulta sottoposto al regime previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

CALTANISSETTA

Il Procuratore distrettuale di Caltanissetta, con nota del 25 settembre 2002, trasmette un consistente elenco di detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., in seguito a proposta di quella D.D.A., senza specificare se si tratti effettivamente di soggetti per i quali non sia stata pronunciata sentenza definitiva.

L'esame del prospetto, contenente 80 nominativi, lascia invero ritenere che si tratti, per la quasi totalità, di condannati colpiti da sentenze

passate in giudicato: l'indicazione di previsioni di scarcerazioni per date molto avanzate nel tempo (laddove non vi sia addirittura la dicitura «ergastolo») appare indicativa del superamento della fase nella quale la custodia avviene a titolo provvisorio e cautelare.

Non è, quindi, possibile trarne alcun dato utile al monitoraggio del rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini custodiali.

Viene, altresì, fornito un dettagliato prospetto delle scarcerazioni (51 casi) nell'ultimo triennio¹. L'elenco è corredato anche da una raccolta di alcuni provvedimenti giudiziari, dai quali è possibile conoscere le motivazioni formali di singole remissioni in libertà (mancata emissione del decreto che dispone il giudizio entro un anno dall'inizio dell'esecuzione della custodia cautelare; casi di «contestazioni a catena» regolati dalle disposizioni di cui all'art. 297, comma 3 c.p.p.).

Il Procuratore, nella citata risposta, a tale riguardo fa riferimento generale alla «gravosità dei procedimenti» e alla «complessità del rito processuale che prolungano oltremodo il tempo di definizione di ciascun processo».

CAMPOBASSO

Il Procuratore distrettuale comunica che, alla data del 12 luglio 2002, non risultano imputati, né condannati con sentenza non definitiva, sottoposti al regime carcerario *ex art. 41-bis*, comma 2, o. p., in riferimento a procedimenti pendenti innanzi a quella Procura o da essa in precedenza trattati.

Negativo è anche il dato relativo a scarcerazioni nell'ultimo triennio per decorrenza dei termini custodiali in riferimento a soggetti imputati di reati di tipo mafioso.

CATANIA

Il Procuratore distrettuale, con comunicazione del 7 ottobre 2002, trasmette un elenco di 221 «*soggetti sottoposti al regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis o.p.*», senza specificare se si tratti anche di condannati in via definitiva. Aggiunge che «si potranno acquisire più precise informazioni tramite il D.A.P. che è in possesso delle notizie richieste per ciascun nominativo».

¹ In diversi casi si tratta di declaratorie parziali di inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini, ossia con riferimento solo ad uno o più titoli di reato, fra quelli contestati, per cui il soggetto concretamente rimane ristretto in virtù della permanenza della misura cautelare per le residue ipotesi di reato.

Non è in grado di riferire neppure in ordine alle scarcerazioni nell'ultimo triennio, in quanto il sistema informatico Re.Ge. (registro generale informatico) – dal quale avrebbe ritenuto possibile ricavare tali dati – «non è connesso con altri uffici (AA.GG. requirenti) situati nell'ambito di competenze» di quella Procura distrettuale.

A tale riguardo segnala che *«solo a far data dal 2 gennaio 2000 è stata istituita la connessione del Re. Ge.»* di quella Procura *«con il sistema informatico del Tribunale penale in sede»*.

Nondimeno, neppure con riferimento a tale periodo (gennaio 2000-ottobre 2002) e al solo circondario del Tribunale in sede vengono offerti i dati ipoteticamente ricavabili dal citato sistema informatico.

CATANZARO

Il Procuratore distrettuale, con nota dell'8 novembre 2002, fornisce l'elenco dei 22 detenuti, sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, o. p., di competenza di quella D.D.A., con l'indicazione dei singoli magistrati referenti.

Dalla documentazione inviata è, altresì, possibile individuare 7 soggetti già colpiti da condanna definitiva (Musacco Antonio, Musacco Mario, Patitucci Francesco, Perna Francesco, Ruà Gianfranco, Carelli Santo, Marinaro Pietro Giovanni). Tra i rimanenti 15, vanno segnalati i casi di Calvano Romeo e Dedato Vincenzo, scarcerati per decorrenza dei termini custodiali, ma ugualmente ristretti in carcere in forza di diverso titolo cautelare. Relativamente agli altri detenuti non viene comunicato il termine di scadenza cautelare, neppure dai parte dei Sostituti Procuratori appositamente investiti della questione.

Più in generale, con riferimento alla tematica delle scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare, relativamente all'ultimo triennio vengono indicati 12 casi di scarcerazioni (sette persone sottoposte a indagini nel procedimento scaturito dall'operazione «Squarcio» e cinque nel procedimento derivante dall'operazione «Piranha») dovute alla mancata definizione dell'udienza preliminare entro i termini previsti, poiché l'azione penale risulta promossa in prossimità della scadenza del termine massimo, in ragione della *«particolare complessità e difficoltà delle indagini afferenti dinamiche delittuose ampie e coinvolgenti più clan operanti in zone diverse, con ritardi fisiologici della P.G. nell'evasione delle deleghe e nella trascrizione di centinaia di intercettazioni telefoniche e ambientali da cui, all'esito, sono emerse altre fattispecie di reato ... per cui si sono rese necessarie ulteriori indagini e riscontri»*.

Inoltre, a fronte di attestazioni di vari Sostituti Procuratori circa la mancanza, nell'ultimo triennio, di scarcerazioni per decorrenza dei termini custodiali limitatamente alla fase delle indagini preliminari, vengono allegate le ordinanze della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 23 e

del 30 aprile 2002, con le quali si dispone – per ragioni di decorrenza dei termini – la scarcerazione di Antonio Torcasio, Pasquale Torcasio e Pasquale Cerra, ciascuno dei quali condannato in primo grado a 30 anni di reclusione (sentenza depositata in data 11 giugno 2001, con trasmissione del fascicolo al giudice di appello il 27 febbraio 2002 e dei sottofascicoli dell'esecuzione – su richiesta di quest'ultimo – solo in data 18 aprile 2002).

Il Procuratore distrettuale segnala, peraltro, a tale ultimo riguardo che il Pasquale Torcasio è stato, poi, raggiunto da nuovo provvedimento cautelare per altri fatti.

FIRENZE

Il Procuratore distrettuale comunica che, alla data del 2 ottobre 2002, non risultano presso quell'Ufficio giudiziario soggetti imputati del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. o di reati connessi ovvero persone condannate con sentenza non ancora definitiva e sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p.

Informa, altresì, che nell'ultimo triennio non risultano disposte scarcerazioni per decorrenza dei termini con riferimento a imputati per i predetti reati.

GENOVA

La Procura di Genova comunica che, alla data del 16 luglio 2002, sono 3 i condannati (il processo è al vaglio della Cassazione) per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p.

Nell'ambito del medesimo procedimento (n.1563/98/21) si rinven-
gono le posizioni di altri 4 imputati (a piede libero) che risultano sottopo-
sti al regime carcerario speciale (evidentemente in forza di titolo detentivo
nell'ambito di altro procedimento instaurato da diversa Autorità Giudizia-
ria).

Non si segnalano scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.

L'AQUILA

Il Procuratore distrettuale comunica, in data 25 luglio 2002, che non
ricorrono casi di sottoposizioni al regime speciale detentivo né casi di
scarcerazioni disposte nell'ultimo triennio nei confronti di imputati per
il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e per quelli connessi.

LECCE

La Procura di Lecce comunica l'elenco dettagliato – aggiornato al 15 luglio 2002 – dei detenuti sottoposti al regime carcerario speciale ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 2, o.p.

Si tratta di 25 soggetti, ciascuno dei quali risulta «di norma» ristretto in virtù di più titoli di detenzione *«conseguenti sia all'esecuzione di sentenze irrevocabili di condanna, sia all'applicazione di misure di custodia cautelare in carcere spesso anche di Magistrature diverse»*.

Deve, pertanto, ritenersi che nell'elenco siano inclusi anche condannati con sentenza definitiva, tanto più alla luce della precisazione che la data di scadenza della «detenzione» risultante dalla cosiddetta «posizione giuridica» può essere fornita dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Anche in ordine alle scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare viene fornita un'articolata risposta.

Nessuna scarcerazione è intervenuta, a far data dal gennaio 2000, in procedimenti – per delitti di cui all'art. 416-*bis* c.p. e connessi – in fase di indagini preliminari.

Viene, invece, fornito un prospetto sintetico dei casi di scarcerazioni avvenute nelle successive fasi processuali: nell'ambito di 19 procedimenti pendenti innanzi a vari organi giudicanti del distretto risultano 82 imputati detenuti posti in libertà per il decorso dei termini di custodia cautelare.

Tra questi, vengono segnalati i casi di imputati condannati all'ergastolo in primo grado per omicidi di mafia (nel brindisino), quello degli imputati del processo cosiddetto «Orrilo» (associazione di tipo mafiosa e finalizzata al traffico di stupefacenti nel tarantino) e quello relativo a imputati condannati con rito abbreviato per omicidio e associazione di tipo mafioso nel leccese.

MESSINA

Il Procuratore distrettuale comunica, in data 18 luglio 2002, che i 5 detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., su proposta di quella Direzione antimafia sono già raggiunti da sentenza definitiva.

Informa che nell'ultimo triennio sono state scarcerate, per decorrenza dei termini custodiali, 9 persone sottoposte a indagini per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. nell'ambito di un medesimo procedimento.

A tale riguardo, precisa che *«a causa della particolare complessità delle indagini, non è stato possibile definire [il procedimento] in tempo utile»*.

MILANO

La Procura di Milano, in data 23 ottobre 2002, trasmette l'analitico elenco delle persone (46) sottoposte al regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., specificando i casi di non definitività della pena (6).

Viene indicata, quale data di scadenza della restrizione carceraria, il 31 dicembre 2002 indifferenziatamente per tutti i detenuti: ci si riferisce, con ogni probabilità, a quello che risultava il termine di vigenza provvisorio dello speciale regime carcerario prima della novella che ne sancisse la definitiva permanenza nel sistema normativo.

Non vengono, pertanto, fornite notizie circa i tempi della custodia cautelare dei 6 soggetti per i quali la condanna irrogata non ha acquisito il valore di *re giudicata*.

Viene comunicato, infine, che nell'ultimo triennio non sono state disposte scarcerazioni per decorrenza dei termini di imputati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e per quelli connessi.

NAPOLI

Il Procuratore distrettuale, in data 23 novembre 2002, ha trasmesso l'elenco dei 43 detenuti di competenza della D.D.A. napoletana sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., con stato giuridico di imputato o condannato con sentenza non definitiva.

Segnala che la ricognizione è stata operata sulla base dell'incrocio dei dati ricavati dai registri D.D.A. e quelli forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Per nessuno viene indicata la data di scadenza della custodia cautelare e solo per alcuni dei condannati viene fornito il mero titolo del reato.

Con riguardo alle scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare nell'ultimo triennio, viene trasmesso un sintetico elenco relativo a 5 soggetti, con l'indicazione degli estremi del provvedimento giudiziario ma senza alcuna specificazione delle ragioni dell'intervenuto superamento dei termini predetti.

Il ridotto dato numerico offerto, peraltro, lascia supporre che esso si riferisca alle sole scarcerazioni disposte durante la fase delle indagini preliminari.

PALERMO

Il Procuratore distrettuale informa che, alla data del 2 agosto 2002, sono 47 i detenuti non ancora raggiunti da sentenza definitiva sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., in relazione a procedimenti penali instaurati da quell'Ufficio.

Non viene specificato se si tratti di un dato che comprenda anche gli indagati per i quali ancora non sia stata promossa l'azione penale.

Non vengono fornite ulteriori informazioni né notizie circa le date di scadenza dei titoli detentivi che dipendono *«dai provvedimenti di competenza dei Giudici presso i quali pendono i procedimenti penali a carico dei detenuti in questione e che peraltro sono – notoriamente – in corso di svolgimento avanti Autorità Giudiziarie diverse da quelle del Distretto di Palermo»*.

Viene segnalato che tale dato *«potrebbe, con maggiore precisione, essere fornito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria»*.

Analogamente, con riferimento alle scarcerazioni intervenute nell'ultimo triennio per decorrenza dei termini, viene precisato che l'Ufficio di Procura non è in possesso dei dati richiesti che potranno essere forniti dai Dirigenti dei competenti Uffici Giudicanti.

Invitato – con nota del 17 ottobre 2002 – ad acquisire i dati necessari anche presso gli uffici giudicanti del distretto, il Procuratore di Palermo faceva pervenire, per conoscenza, copia di richieste che, in data 4 novembre 2002, aveva inoltrato ai Presidenti della Corte di Appello e del Tribunale di Palermo, nonché al Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

PERUGIA

Con nota del 24 ottobre 2002, il Procuratore distrettuale segnala che, a tale data, sono 2 gli imputati del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. che risultano sottoposti al regime carcerario speciale.

Precisa che essi sono detenuti nell'ambito del procedimento n. 1213/97 D.D.A., noto come «Operazione Windshear», che è incardinato, per la fase dibattimentale, innanzi al Tribunale di Perugia.

Specifica che i termini di custodia cautelare sono sospesi, *ex art.* 304, comma 2, c.p.p., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Comunica, infine, che nell'ultimo triennio non vi sono state scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare, con riferimento a procedimenti per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

POTENZA

Il Procuratore distrettuale comunica che, alla data del 22 ottobre 2002, 7 detenuti risultano sottoposti al regime di cui al citato art. 41-*bis*, comma 2, «su richiesta» di quell'Ufficio (tale espressione deve intendersi, ovviamente, quale mera sollecitazione dei poteri attribuiti al Ministro della Giustizia; nondimeno, residua il dubbio che altri soggetti nei cui confronti la Procura distrettuale di Potenza abbia promosso l'azione penale siano sottoposti al richiamato regime carcerario per impulso diretto del Ministro competente).

Vengono fornite dettagliate informazioni circa le imputazioni e lo stato dei relativi procedimenti nonché in ordine agli ambiti criminali di appartenenza (al clan Zito-Buonpastore i primi quattro e al clan «Basili-schi» gli altri).

Non vengono precisate le epoche di scadenza della custodia cautelare: per i primi quattro il procedimento risulta concluso in primo grado (sentenza della Corte di Assise di Potenza); per gli altri tre, si deduce che dovrebbero essere detenuti in relazione a procedimento pendente innanzi al Tribunale di Matera.

Con riferimento alle scarcerazioni nell'ultimo triennio, viene segnalata la decorrenza dei termini di custodia cautelare per ben 75 imputati del procedimento cosiddetto «Basilischi» innanzi al Tribunale di Potenza, in quanto il dibattimento, iniziato nel 2001 e dopo l'articolata acquisizione delle numerosissime prove richieste dalle parti, dovrà essere nuovamente celebrato *ab initio*, «a seguito di ricusazioni e modifiche dei componenti il collegio giudicante».

Allarmante appare la constatazione che molti degli imputati scarcerati – tra i quali anche i promotori e gli organizzatori della consorteria – hanno immediatamente ripreso la loro «operatività criminale»; essa risulta solo parzialmente temperata dalla precisazione del Procuratore relativa agli ulteriori interventi cautelari attuati, nell'ambito di diversi procedimenti, dopo le predette scarcerazioni.

REGGIO CALABRIA

La Procura di Reggio Calabria, con note del 23 luglio 2002 e del 22 ottobre 2002, trasmette l'elenco di 161 soggetti sottoposti al regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis, comma 2, o.p., con la specificazione della rispettiva condizione processuale (indagati, imputati e condannati non raggiunti da sentenza passata in giudicato).

Il consistente numero dei predetti soggetti, peraltro, induce a ritenere che l'elenco sopra citato si riferisca in realtà alle persone sottoposte ad indagine o condannate per reati *ex art. 51 comma 3-bis c.p.p.*

La Procura distrettuale di Reggio Calabria, nel rappresentare l'avvenuta istituzione, per ciascuno dei citati nominativi, di apposito «fascicolo» contenente le notizie in possesso dell'ufficio, comunica l'impossibilità di fornire indicazioni circa la data di scadenza della custodia cautelare «dovendosi ricavare tale dato, in assenza di appositi registri, dall'esame dei singoli procedimenti, la maggior parte dei quali ha già superato la fase delle indagini preliminari, per cui i relativi fascicoli si trovano nella disponibilità di altri organi giudiziari».

Per quanto concerne le scarcerazioni disposte nell'ultimo triennio per decorrenza dei termini, all'esito di un'articolata attività di acquisizione di informazioni presso i Tribunali del Distretto e presso la Corte di Appello, avviata autonomamente fin dalla ricezione della prima richiesta di questa Commissione, viene fornito un dettagliato e approfondito quadro della situazione.

In particolare, per quanto afferisce al circondario di Reggio Calabria, risultano 17 scarcerazioni nella fase delle indagini preliminari (per lo più ascrivibili a ritardato o mancato esercizio dell'azione penale ovvero per declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio); vengono, an-

cora, segnalate 15 scarcerazioni in procedimenti pendenti innanzi alla Corte di assise e 16 in processi incardinati presso il Tribunale. Di queste ultime vengono forniti tutti i provvedimenti giudiziari pertinenti e, in diversi casi, anche l'istanza difensiva e il parere formulato al riguardo dal Pubblico Ministero².

Una consistente parte dei casi riportati riguarda scarcerazioni disposte dopo la statuizione di primo grado, essendo stata esclusa – con la sentenza – la ricorrenza di una o più aggravanti precedentemente contestate e fondanti l'originario provvedimento cautelare³.

Con riferimento al circondario di Palmi, vengono segnalati 11 casi di scarcerazioni per decorrenza dei termini nell'ultimo triennio relativi a imputati innanzi alla Corte di assise; pur risultando allegate le ordinanze dispositive della scarcerazione, non vengono fornite indicazioni circa le «sommarie ragioni» dell'avvenuta decorrenza dei termini custodiali.

Con riguardo al circondario di Locri, deve registrarsi il dato positivo dell'assenza di scarcerazioni, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, di imputati per il reato di associazione mafiosa nell'ultimo triennio.

La Corte di appello di Reggio Calabria, infine, comunica i dati relativi alle scarcerazioni per decorrenza dei termini custodiali disposte da quell'ufficio nell'ultimo triennio.

Si tratta di 7 casi (1 nel 2000, 2 nel 2001 e 4 nel 2002) ascrivibili, secondo le indicazioni fornite, alla complessità dei processi, concernenti gravi reati e caratterizzati da numerosi imputati nonché ad annullamenti di sentenze di secondo grado (con conseguente computo del periodo impiegato per il giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione) ovvero a trasmissione del processo in appello nell'imminenza della scadenza dei termini custodiali.

ROMA

Il Procuratore di Roma, in data 29 ottobre 2002, invia – per conoscenza – copia di una missiva trasmessa al direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia affinché fornisca a questa Commissione i dati richiesti nella prima parte della nota del 17 ottobre 2002 (ossia quelli concernenti la scadenza della custodia cau-

² Dalla documentazione allegata si può evincere come, anche in questo caso (v. *supra* quanto rilevato con riferimento alle informazioni fornite dalla Procura di Caltanissetta), talvolta si tratti di caducazioni parziali dei titoli detentivi cautelari, cui non consegue – pertanto – la materiale scarcerazione del detenuto.

L'esame dei provvedimenti giudiziari, peraltro, permette di rilevare come uno dei 16 casi indicati non possa riferirsi tecnicamente all'applicazione della normativa in tema di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

³ La pena edittale per la semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1, c.p.) è costituita dalla reclusione da tre a sei anni; la sussistenza o meno di circostanze aggravanti (v. art. 278 c.p.p.), pertanto, determina il superamento (o meno) della soglia di sei anni quale pena massima individuata, sul piano processuale, quale discrimine significativo tra i vari casi nei quali si articola la durata della custodia cautelare (art. 303 c.p.p.).

telare per i soggetti detenuti, sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, o.p.).

La medesima missiva risulta pure trasmessa ai presidenti dei Tribunali circondariali ricadenti nel distretto di Roma, fatta eccezione per il Tribunale capoluogo, affinché comunicino a questa Commissione «gli eventuali dati utili» indicati nella seconda parte della menzionata nota del 17 ottobre 2002 (ossia quelli riguardanti le scarcerazioni nell'ultimo triennio).

Per quanto attiene ai procedimenti trattati dal Tribunale di Roma, viene allegata una «nota parziale», nella quale il responsabile delle statistiche della Procura di Roma è in grado di fornire una scarna indicazione relativa al numero di registro generale di tre *«procedimenti per reati di cui all'art. 416-bis per i quali sia stata disposta la scarcerazione per decorrenza dei termini su richiesta del PM, nell'ultimo triennio»*.

Non viene indicato il numero dei soggetti scarcerati; non ne viene comunicato l'elenco né vengono fornite altre informazioni utili ai fini della presente indagine conoscitiva (in quale fase è avvenuto il decorso dei termini? Quali ne sono state le ragioni? ecc.). La rilevazione è, inoltre, limitata ai casi di scarcerazioni disposte su richiesta del Pubblico Ministero.

Successivamente, con nota del 17 febbraio 2003, il Procuratore distrettuale trasmette, a corredo di quanto già inviato, ulteriore documentazione fornitagli dal Presidente del Tribunale di Roma. Vi si rinviene la comunicazione relativa a 3 detenuti sottoposti al regime detentivo speciale e oggetto di giudizio innanzi alla X sezione penale di quel Tribunale (Salvatore Sibio, Agostino Ponzio e Rolando Taglietti, imputati del delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e di altro, nell'ambito del processo alla cosiddetta «banda della Marranella») per i quali viene indicato il termine di scadenza di custodia cautelare (18 mesi dal decreto che ha disposto il giudizio, in data 4 luglio 2002); nonché comunicazione del Presidente della III Corte di Assise di Roma relativa ad altro detenuto sottoposto al regime speciale (Giovanni Farina) nei cui confronti, in data 29 marzo 2001, è stata pronunciata sentenza di condanna (partecipazione al sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni dell'imprenditore Giuseppe Soffiantini) in primo grado (viene allegata la sentenza).

SALERNO

Il Procuratore distrettuale, con missiva del 28 febbraio 2003, trasmette l'elenco dei 13 detenuti, di competenza della DDA salernitana, sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, o.p., indicando per ognuno il sostituto procuratore di riferimento.

Relativamente a uno dei detenuti (Francesco Matrone) viene indicato che risulta scarcerato e si fa rinvio a documentazione del carcere di Tolmezzo, datata 10.11.01, non allegata.

Si riserva di comunicare le rispettive date di scadenza della custodia cautelare.

TORINO

La Procura, con nota del 3 novembre 2003, trasmette copia delle informazioni, già inviate al Ministero della Giustizia-DAP-Ufficio centrale detenuti e trattamento settore 41-*bis*, relative a tre detenuti in vista del rinnovo del decreto di sottoposizione al regime speciale detentivo *ex art. 41-bis* o.p..

Poiché si tratta di detenuti (Salvatore Belfiore, Gavino Chessa e Tommaso De Pace) già raggiunti da condanna divenuta definitiva in data 14 febbraio 2002, in assenza di ulteriori precisazioni deve desumersi una risposta sostanzialmente negativa al primo quesito (circa la presenza di sottoposti al citato regime detentivo speciale in forza di titolo custodiale cautelare).

Non vengono offerti elementi conoscitivi in relazione agli ulteriori aspetti della ricerca (scarcerazioni nell'ultimo triennio e ogni utile elemento informativo).

TRENTO

La Procura, con nota del 18 luglio 2002, segnala che, con riferimento alle informazioni richieste, non ricorrono casi di interesse.

TRIESTE

Il Procuratore distrettuale comunica, in data 30 settembre 2002, che presso quella Direzione Distrettuale Antimafia non si rilevano dati afferenti la casistica di interesse.

VENEZIA

Il Procuratore distrettuale comunica che, alla data del 18 luglio 2002, nell'ambito dei procedimenti trattati da quell'Ufficio, nessuno degli indagati o degli imputati si trova sottoposto al regime carcerario previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2, o.p.. Parimenti, segnala che nel decorso triennio non si sono verificate scarcerazioni, per decorrenza dei termini, di indagati o imputati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p..

IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Il Capo del Dipartimento, con nota del 21 febbraio 2003, comunica i dati richiesti, nei limiti imposti dai programmi informatici di cui risulta dotato.

In particolare, nell'ambito dei 667 detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., 223 sono quelli in regime di custodia cautelare perché non raggiunti da sentenza definitiva.

AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE	DETENUTI IN CUSTODIA CAUTELARE SOTTOPOSTI AL REGIME 41-BIS
CATANIA	36
CALTANISSETTA	7
PALERMO	34
NAPOLI	59
REGGIO CALABRIA	29
TRAPANI	1
SIRACUSA	2
CATANZARO	7
GELA	1
SANTA MARIA CAPUA VETERE	1
POTENZA	5
RAGUSA	1
LECCE	4
VIBO VALENTIA	1
MILANO	2
LUCERA	1
PALMI	4
AVELLINO	2
BARI	9
VICENZA	1
GENOVA	4
TORRE ANNUNZIATA	2
ROMA	3
NOCERA INFERIORE	1
LATINA	1
BRINDISI	1
LOCRI	1
MESSINA	1
CROTONE	1
FIRENZE	1

Con riferimento alle scarcerazioni dell'ultimo triennio, viene fornito un dato annuo complessivo, che comprende tutti i casi di cessazione della detenzione: dall'esaurimento della pena per avvenuta espiazione alla revoca della misura cautelare per mancanza di gravi indizi a carico ovvero per mancanza o cessazione delle esigenze cautelari, all'estinzione della misura disposta per esigenze probatorie, all'estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, fino alla declaratoria di perdita di efficacia della misura per decorrenza dei termini custodiali.

Anche estrapolando dal novero delle scarcerazioni quelle relative ai soli soggetti colpiti da una contestazione relativa al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (v. la tabella appresso riportata), il dato resta scarsamente significativo ai fini del presente rapporto.

ANNO	TOTALE SCARCERAZIONI	SOTTOPOSTI A INDAGINI PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 416-BIS c.p.	% SU TOTALE SCARCERAZIONI
2000	87.366	1.458	1,7
2001	83.083	1.366	1,6
2002	88.239	1.711	1,9

2.4 Le conclusioni

L'incompletezza e la disomogeneità dei dati offerti – già richiamate nella premessa del presente rapporto – impediscono di formulare motivate osservazioni in ordine al tema centrale dell'indagine conoscitiva avviata: esiste il pericolo di scarcerazioni, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, di persone sottoposte al regime detentivo speciale *ex art. 41-bis*, comma 2, o.p.? E, in caso affermativo, quanto è esteso tale rischio, a quali realtà territoriali è riferibile, quali ne sono le ragioni normative e/o organizzative?

In altri termini, verificare – sulla scorta dell'esperienza concreta dell'ultimo triennio e in chiave prospettica per il futuro – l'adequatezza delle disposizioni vigenti e la congruità delle prassi applicative.

Nondimeno, l'esame degli elementi raccolti permette di trarre alcune considerazioni generali in ordine a questioni rilevanti sul tema oggetto di indagine.

In primo luogo, va osservato che la distribuzione «geografica» dei soggetti sottoposti al regime penitenziario speciale – tenuto, ovviamente, conto del Distretto giudiziario competente in relazione al *locus commissi delicti* – conferma le linee di espansione territoriale della criminalità organizzata, rappresentata dai centri di interessi illeciti individuati dall'*élite* dei vari sodalizi.

Accanto a zone di tradizionale interesse mafioso (tutti i distretti siciliani, campani, calabresi e pugliesi), risultano contrassegnati dalla presenza di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, in relazione a condotte delittuose ivi realizzate, anche i distretti di Genova, Milano e Torino (area nord ovest) nonché, più marginalmente, quelli di Perugia e Bologna.

Non sorprende neppure che anche la Procura Distrettuale di Potenza abbia segnalato alcuni casi di imputati sottoposti al citato regime penitenziario: la collocazione geografica della Basilicata, al centro di tre regioni fortemente caratterizzate dal fenomeno della criminalità organizzata, sembra esporla a infiltrazioni malavitose e a evoluzioni del tessuto delinquenziale locale verso modelli di tipo mafioso.

AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE	DETENUTI IN CUSTODIA CAUTELARE SOTTOPOSTI AL REGIME 41-BIS	TOTALE MACRODISTRETTI
CATANIA	36	83
CALTANISSETTA	7	
PALERMO	34	
TRAPANI	1	
SIRACUSA	2	
GELA	1	
RAGUSA	1	
MESSINA	1	
NAPOLI	59	65
SANTA MARIA CAPUA VETERE	1	
AVELLINO	2	
TORRE ANNUNZIATA	2	
NOCERA INFERIORE	1	
BRINDISI	1	15
LUCERA	1	
LECCE	4	
BARI	9	
GENOVA	4	4
MILANO	2	3
VICENZA	1	
ROMA	3	4
LATINA	1	
FIRENZE	1	1
POTENZA	5	5
CROTONE	1	43
PALMI	4	
LOCRI	1	
REGGIO CALABRIA	29	
CATANZARO	7	
VIBO VALENTIA	1	

Con riferimento alla problematica delle scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare (sempre in relazione a procedimenti di rilevanza mafiosa), può osservarsi - nei limiti dei dati parziali offerti dalle Procure distrettuali - che essa riguarda ancora una volta tutti i distretti delle cinque regioni meridionali (anche se le Procure di Palermo, Catania e Bari non hanno fornito dati in proposito) ma anche il distretto di Roma.

In questo caso l'analisi deve muovere dalle specifiche ragioni (quasi mai illustrate dalle Procure distrettuali) che, nell'ambito di ciascun procedimento penale, hanno determinato la decorrenza dei termini custodiali.

Entrano, però, certamente in gioco valutazioni più complesse che, travalicando il dato meramente formale endoprocessuale, attengono alla distribuzione delle risorse del sistema giustizia e al loro più efficiente impiego, tenuto conto del diverso tasso di criminalità delle varie regioni e delle peculiarità investigative proprie di ciascuna tipologia di reati.

L'altra considerazione di carattere generale, che può trarsi allo stato dall'esame della documentazione acquisita, concerne la constatazione di una oggettiva difficoltà per le Procure distrettuali antimafia di reperire e fornire dati aggiornati, ancorché relativi a soggetti e situazioni processuali di rilevante interesse per le funzioni giudiziarie esercitate, in quanto funzionalmente preposte, in ambito distrettuale al coordinamento delle attività giudiziarie contro la criminalità organizzata. E non può non convenirsi che l'effettiva e completa conoscenza delle situazioni processuali (anche con riferimento ai gradi successivi di giudizio), quantomeno relativamente ai più rilevanti esponenti della delinquenza organizzata di tipo mafioso (per di più sottoposti allo speciale richiamato regime penitenziario), costituisce un presupposto indefettibile per un'efficace, incisiva e organica direzione delle indagini.

Si è dovuto, invece, prendere atto a titolo di esempio che praticamente nessuna delle Procure distrettuali con imputati detenuti sottoposti al regime penitenziario speciale è in grado di comunicare le date di scadenza della custodia cautelare. Eppure, l'approssimarsi del termine finale della carcerazione cautelare di un esponente apicale di un'organizzazione di tipo mafioso appare un elemento per nulla trascurabile sotto il profilo dell'intensificazione degli strumenti investigativi, dell'accelerazione dell'attività di indagine ma anche con riguardo all'acquisizione di spunti interpretativi di eventi delittuosi e paradelittuosi collegati – sempre a mero titolo esemplificativo – al suo imminente rientro sulla scena criminale.

È auspicabile che la conoscenza dei citati dati, per quanto non disponibile con immediatezza in ambito di coordinamento distrettuale (per la mancata utilizzazione di metodologie di raccolta – anche informatica – e di aggiornamento), sia – soprattutto nelle Procure caratterizzate da Direzioni antimafia di maggiori dimensioni – comunque assicurata, in forma «dispersa», tra i vari sostituti procuratori più specificamente competenti in relazione a ciascun clan delinquenziale. E, tuttavia, in tal caso non può non rilevarsi una palese incapacità di coordinamento complessivo e di raccolta dati, anche all'interno di un singolo ufficio, assai negativa per gli intuibili riflessi sul suo funzionamento e sulla attività giudiziaria.

Sembra, in proposito, auspicabile l'istituzione – presso ciascuna Procura distrettuale – di un sistema informatizzato e stabile di raccolta e rilevamento delle notizie relative alla scadenza delle misure cautelari: se ne avvantaggerebbe, l'ordinata ed efficace programmazione delle attività di indagine.

Esso costituirebbe un prezioso strumento conoscitivo per ogni altro potere od organo dello Stato, le cui valutazioni – nell'ambito delle rispettive attribuzioni – necessitano di un quadro aggiornato e realistico della situazione.

Deve, infine, registrarsi come sia rimasto sostanzialmente inascoltato l'invito, pure rivolto contestualmente alla richiesta di comunicazione dei dati sopra menzionati, alla trasmissione di valutazioni da parte degli organi giudiziari in prima linea nell'applicazione delle norme antimafia utili ad enucleare nel sistema vigente – in tema di custodia cautelare – i punti

critici e di consentire a questa Commissione di elaborare nuove e diverse soluzioni.

3. PROBLEMATICHE CONCERNENTI IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE E DESTINAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

La Commissione ha affrontato nelle sedute dell'8 e 15 febbraio, 12 e 19 aprile, 3 maggio 2004 i temi della gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali in relazione al riordino della relativa disciplina.

3.1 *L'audizione del direttore dell'Agenzia del Demanio*

Nella seduta del 27 settembre la Commissione ha proceduto all'audizione – di seguito riassunta – dell'architetto Elisabetta Spitz, direttore dell'Agenzia del Demanio sulle attività svolte in merito ai beni confiscati alla criminalità organizzata.

La costituzione dell'Agenzia, secondo l'architetto Spitz, ha introdotto in tutti i settori di competenza, e dunque anche nella gestione dei beni confiscati, fattori di dinamismo e un approccio di tipo manageriale, orientato ad una gestione per progetti e al raggiungimento di risultati. Questo approccio è ora esaltato dalla trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico, con avvio operativo dal 1° gennaio 2004, che ha permesso di poter disporre dell'autonomia gestionale e di tutte le leve organizzative necessarie ad attuare al meglio i compiti istituzionali.

La legge affida all'Agenzia del Demanio la gestione dei beni dopo la confisca definitiva e in vista della loro destinazione alle finalità tassativamente indicate dalla legge stessa. I risultati finora raggiunti, pur se rilevanti, non sono risolutivi, anche a causa del peso dello *stock* di arretrato accumulato negli anni precedenti. La fase attuale vede, quindi, il rilancio di un progetto che muove su diversi piani: in primo luogo, un programma straordinario per l'eliminazione dello *stock* inevaso; in secondo luogo, la definizione di linee guida per la gestione, orientate da una visione strategica, innovativa e complessiva piuttosto che da un approccio burocratico e parcellizzato; infine, il riassetto del modello organizzativo e dei processi, anche in funzione del loro migliore inserimento nel macroprocesso delle misure di prevenzione patrimoniale.

Per quanto riguarda gli immobili, dalle risultanze della banca dati dell'Agenzia emerge che dal 1983 ad oggi sono stati confiscati 6.556 beni, di cui 2.962 destinati. L'84 per cento degli immobili confiscati è localizzato in Sicilia, Calabria, Campagna e Puglia, con una netta prevalenza della prima regione. Le percentuali relative ai beni destinati per regione sono tuttavia inferiori al *trend* delle confische, determinando in tal modo un più forte accumulo dello *stock* di immobili non destinati.

Analizzando l'andamento anno per anno delle confische definitive, si può rilevare che nei primi dieci anni esse hanno riguardato solo un limitato quantitativo di beni (624). A partire dal 1993 si registra un incremento progressivo delle confische, che si attestano, nel secondo quinquennio degli anni Novanta, in media sui 400 immobili per anno, per raggiungere il picco di circa 1.000 unità nel 2000 e nel 2001. Dal 2002 l'andamento torna ai valori precedenti.

Per quanto riguarda invece le destinazioni effettuate, il relativo flusso evidenzia un diverso andamento. Fino al 1997, infatti, i beni destinati ammontano nel totale ad appena 146, il che ovviamente determina l'accumulo di uno *stock* di arretrato. Dal 1998 al 2000 si assiste ad una progressiva accelerazione del flusso di smaltimento: i beni destinati raddoppiano di anno in anno fino a raggiungere, a partire dal 2000, valori sostanzialmente costanti attorno alle 400-500 unità per anno.

È opportuno rilevare che nel complesso gli immobili destinati nel periodo 2001-2005 assommano a 2.083. Ciò significa che il 70 per cento delle destinazioni è stato effettuato nei cinque anni di gestione dell'Agenzia, rispetto al 30 per cento effettuato nei quindici anni precedenti.

In conseguenza degli andamenti fin qui descritti, fino al 2002 si è accumulato un crescente *stock* di arretrato: in quell'anno si registra un picco massimo di quasi 4.000 unità. Il peso degli arretrati accumulati negli anni precedenti alla costituzione dell'Agenzia ha complicato in modo assai rilevante la gestione ordinaria, in quanto l'esistenza di situazioni che risalgono indietro nel tempo ha richiesto e continua a richiedere uno sforzo supplementare sia per la ricostruzione dei dati informativi sia per la conservazione dei beni.

Passando ad un approfondimento sulle destinazioni effettuate nel quinquennio 2001-2005 si rileva che prevalgono nettamente quelle ad uso abitativo nonché i terreni. Sul complesso dei beni destinati, l'89 per cento è stato trasferito al patrimonio dei comuni per fini istituzionali o sociali e la restante parte è rimasta allo Stato per finalità di giustizia. I comuni hanno privilegiato finalità socio-assistenziali: in 130 casi appartamenti o fabbricati sono stati concessi ad associazioni. I 214 immobili restati al patrimonio dello Stato sono stati utilizzati in netta prevalenza per alloggi di servizio e per finalità di ordine pubblico.

Restano le difficoltà legate a tre fattori costituiti dai gravami ipotecari, dalle comproprietà e dalle occupazioni degli immobili da destinare. Di fatto, nel 25 per cento dei casi sono stati rilevati mutui, ipoteche e altri gravami che comportano in genere una riluttanza da parte dei possibili destinatari alla loro presa in carico. Nel 6 per cento dei casi i beni risultano confiscati solo *pro quota*, il che comporta la necessità preliminarmente di gestire anche in via giudiziaria lo scioglimento della comunione. Nel 35 per cento dei casi le unità immobiliari risultano occupate. Per la metà di tali immobili l'occupazione è abusiva, mentre negli altri casi sorgono comunque contestazioni perché l'immobile costituisce l'abitazione del prevenuto o dei suoi familiari, ovvero perché esiste contratto di locazione stipulato prima della confisca. L'Agenzia si trova nella necessità di provvedere

allo sfratto amministrativo e alle procedure di sgombrò coattivo, caricandosi di responsabilità suppletive che sconfinano nel campo della tutela dell'ordine pubblico.

Nel piano straordinario di smaltimento l'Agenzia focalizzerà il proprio impegno sulla celere destinazione della residua massa di beni costituita da almeno 400 unità immobiliari il cui *iter* è in molti casi avanzato, ma è ostacolato, in altri, da difficoltà derivanti dalla effettiva idoneità dei beni a soddisfare le esigenze dei destinatari, per esempio, per la consistenza, la localizzazione o lo stato di conservazione. È indubbio che permarrà uno *stock* di arretrati difficilmente smaltibili, per il quale è indispensabile sancire, anche solo in via amministrativa, l'accertamento dell'impossibilità di destinarli, fermo restando l'impegno dell'Agenzia ad assicurarne lo stato di conservazione e a destinare eventuali frutti per le finalità di legge.

Per quanto riguarda la gestione delle aziende, negli anni di applicazione delle misure di prevenzione risulta che delle 671 aziende confiscate circa il 35 per cento è localizzato in Sicilia, ma quote significative si registrano in Campania (27 per cento), in Lombardia (16 per cento), e nel Lazio (11 per cento). Per le aziende le possibilità di destinazione dettate dalla legge sono sostanzialmente diverse da quelle degli immobili. La linea guida è quella di verificare in primo luogo la possibilità di continuare, anche incrementando, la loro produttività in modo da garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e lo sviluppo economico del territorio in cui hanno sede.

Il 74 per cento delle aziende che risultano ancora da destinare è localizzato in due sole regioni: Sicilia e Campania. Per avviare l'intervento straordinario per l'abbattimento dello *stock*, si è proceduto ad una classificazione delle aziende giacenti, basata, in primo luogo, sul loro effettivo stato di salute. Si è così definitivamente accertato che per 231 aziende l'Agenzia non ha, attualmente, alcun impegno gestionale, ma esclusivamente la cura di seguire il processo di chiusura. Infatti, per 100 aziende è stata rilevata l'esistenza di una procedura concorsuale; 84 risultano già chiuse; per 41 sono già state attivate le procedure di liquidazione; in 6 casi si registrano incidenti di esecuzione o altri impedimenti giudiziari a causa dei quali è impossibile procedere a qualsiasi iniziativa gestionale.

Le restanti 213 aziende sono state classificate sulla base dello stato di attività rilevato per ciascuna: aziende attive (54), aziende inattive con patrimonio (130), aziende inattive senza patrimonio (29).

Tra le 159 aziende inattive occorre operare una distinzione tra quelle con o senza patrimonio. Nel primo caso, per quanto inattive, la presenza di beni e/o altre partite da liquidare determina, ai fini della chiusura, azioni amministrative quali l'attivazione della liquidazione, la cessione delle quote di minoranza e altre ancora, i cui tempi possono prolungare la procedura. Nel secondo caso, invece, sarà avviata nell'immediato un procedimento di chiusura.

L'insieme delle analisi sulla gestione degli immobili e delle aziende ha consentito di mettere a fuoco le problematiche generali e le criticità, distinguendo fra quelle esterne, cosiddette perché derivano dal modo in cui la fase di gestione si inserisce nel macroprocesso di applicazione delle misure di prevenzione, a quelle su cui l'Agenzia può incidere autonomamente.

Buona parte dei ritardi e delle difficoltà di gestione derivano dalle modalità con cui è raccordata la fase di destinazione a quella giudiziaria. A prescindere dai non infrequenti ritardi nella comunicazione delle confische, le imprecisioni e le incompletezze nella individuazione dei beni e delle loro peculiarità costringono l'Agenzia ad accertamenti tecnici defatiganti. In alcuni casi la situazione risulta addirittura pregiudicata, quando, ad esempio, l'intempestività di taluni adempimenti formali consente, nella fase del sequestro, la sottrazione dei beni da parte dei prevenuti. È in realtà l'inadeguatezza della figura dell'amministratore giudiziario che va messa in evidenza. Manca nella legislazione attuale l'aggancio ad un centro unificante dotato di efficaci capacità, poteri, strumenti e metodologie collaudate nell'ottica dell'intero processo delle misure di prevenzione.

La proposta governativa indica una strada feconda, cioè l'affiancamento dell'Agenzia all'autorità giudiziaria fin dal momento del sequestro, con specifiche responsabilità. Le conseguenze sarebbero assai rilevanti su vari piani: la collaborazione tecnica all'autorità giudiziaria verrebbe irrobustita, perché fornita da un unico soggetto pubblico in grado di accumulare e generalizzare specifiche esperienze e professionalità. Una visione già orientata all'utilizzazione del bene, anziché soltanto alla sua sottrazione al circuito economico della criminalità, consentirebbe inoltre di anticipare una conoscenza dei beni, certificata e approfondita. Infine, un ente pubblico, dotato di un compito ben definito, aumenterebbe la possibilità di attivare tutte le misure di salvaguardia per la conservazione e la valorizzazione del bene. E ciò fin dal momento del sequestro, quando più frequenti sono i tentativi di sottrarre o creare pregiudizi alla funzionalità del bene stesso. Questo vale per gli immobili, ma anche per le aziende, dato che, come l'esperienza dimostra, la grande maggioranza di esse giungono alla confisca definitiva svuotate di capacità operativa. Naturalmente per la gestione delle aziende occorrerebbe continuare ad affidarsi a professionalità specialistiche esterne all'Agenzia, ma ciò che muterebbe significativamente è l'attribuzione della responsabilità generale in capo ad una ben individuata funzione amministrativa.

Sul piano operativo, il censimento accurato dei dati rende possibile l'accorpamento dei beni in pacchetti omogenei, con la conseguenza di poter attuare progetti di destinazione unitari, ovvero una gestione comune delle criticità attraverso azioni generali e trattative centralizzate. L'orientamento è quello di rendere sempre più consapevole ed attivo il ruolo dell'Agenzia nella gestione del processo di destinazione. L'Agenzia non si può limitare ad un ruolo di proposizione generica. Occorre invece puntare su misure di promozione e di attivazione di risorse, anche in collaborazione con enti di livello regionale o nazionale, realizzare funzioni attive

di stimolo, di raccordo e di alta consulenza per agevolare l'effettivo utilizzo dei beni confiscati. Sul piano strategico il metodo da adottare è quello di raccordare la rilevazione delle esigenze che possono essere soddisfatte e i programmi dei Comuni con l'analisi della possibile evoluzione delle confische.

Queste linee guida valgono sia ai fini della attuazione del piano straordinario per l'abbattimento dello *stock*, sia per le direttive generali della gestione a regime.

È necessario perciò razionalizzare in un insieme organico regole omogenee, sulla diffusione generalizzata di modelli e di pratiche di eccellenza, sulla promozione di contatti con enti a livello regionale e nazionale che possano essere coinvolti in progetti integrati, sulla creazione di tavoli permanenti di lavoro nei comuni con un elevato numero di confische, su un utilizzo spinto delle varie forme di collaborazione istituzionale.

3.2 *Il documento della Commissione*

Nella seduta del 19 ottobre 2005 la Commissione ha approvato il seguente documento sul progetto di legge C. 5362, recante delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, tuttora all'esame della Camera dei Deputati.

3.2.0 *Premessa*

Le linee ispiratrici del disegno di legge in oggetto affondano le loro radici nell'esperienza - non sempre caratterizzata da efficienza del metodo ed efficacia del risultato - fin qui maturata nel settore delle misure di prevenzione, in particolare delle misure d'impronta patrimoniale, applicate ai sensi della legge n. 575 del 1965 recante disposizioni contro la mafia.

Se un senso deve attribuirsi alla prevenzione patrimoniale, ossia all'espropriazione dei patrimoni sospetti alle organizzazioni criminali, esso non può che scorgersi nella garanzia dell'imprescindibile tendenzialità dei beni stessi, una volta sottratti al crimine, verso forme di conversione che facciano salva la finalità di restituirli al circuito economico lecito; in altri termini, che ne assicurino una «mutazione genetica» che valga a cicatrizzare la lesione profonda all'ordine economico, cagionata dal marchio criminale di loro origine.

La struttura policentrica del sistema legislativo concernente in genere le misure di carattere patrimoniale - rinvenibili, queste ultime, in più ambiti normativi e con finalità non sempre coincidenti (si pensi, ad esempio, ai vincoli nascenti dalle procedure concorsuali, a quelli propri del processo penale e del procedimento di prevenzione) - la pluralità di organi deputati alla loro applicazione ed ancora la «fumosità» di una prassi gestionale che, anche per l'assenza di una significativa disciplina unitaria, non è mai riuscita, in concreto, a dare effettività alla fruizione sociale dei beni definitivamente acquisiti al patrimonio pubblico, fondano il bisogno di ri-

modellare la materia, superando la disomogeneità dell'esistente, in un *corpus* normativo che il disegno di legge si ripromette di rappresentare.

Una legge esauriente ed agile sul delicatissimo terreno dell'aggressione patrimoniale alle associazioni mafiose e similari è la risposta più attenta al proliferare delle ricchezze criminali: essa offre alla magistratura uno strumento più moderno e snello quanto a procedure di applicazione e definizione dei sequestri e delle confische; tende a formare ed informare funzionari amministrativi più motivati e consapevoli in vista delle finalità concrete da perseguire; mira, al contempo, a coniugare le pressanti esigenze di sicurezza sociale con la necessità altrettanto primaria – sovente ingiustamente sacrificata – di salvaguardare i diritti e le aspettative dei terzi in buona fede coinvolti nei meccanismi ablativi propri dei procedimenti giudiziari.

E la scelta dello strumento legislativo della «delega» corrisponde in pieno al correlato bisogno di meditare nell'arco dell'intervallo di un anno una disciplina di dettaglio congrua ed onnicomprensiva.

3.2.1 *Sequestri e confische: esigenze di snellimento ed omogeneizzazione normativa. Nuovi organi e competenze*

Il variegato atteggiarsi dei sequestri in generale e delle modalità, di volta in volta distinte e talvolta in conflitto, della loro concreta esecuzione ha indotto il disegno di legge a contemplare, intanto, nella previsione della delega, una «*disciplina omogenea avuto riguardo all'esecuzione del sequestro*» (cfr. art. 1, comma 1, lett. a), con disposizioni all'uopo specifiche riferibili ai «*beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, azioni, quote sociali e strumenti finanziari*» (cfr. art. 1, comma 1, lett. b).

L'esigenza è quanto mai avvertita dal momento che, allo stato della normativa vigente, la ben possibile coesistenza di un sequestro – giudiziario o preventivo che sia – disposto nell'ambito di un'indagine di mafia ed un analogo sequestro adottato invece in seno alla procedura di prevenzione determina sul medesimo bene una duplicazione disomogenea di vincoli: la materiale apprensione del bene, accompagnata, se del caso, dall'apposizione di sigilli, nella prima ipotesi (artt. 260 c.p.p.; 104 disp. att. c.p.p.); la trascrizione del provvedimento (per gli immobili ed i mobili registrati) o l'adozione delle forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore (per i mobili e per i crediti), nel secondo caso (art. 2-*quater* legge n. 575/65).

E se nel tempo non fosse intervenuta un'attenta dottrina ed una prudente giurisprudenza ad affermare che, nel procedimento di prevenzione, sui beni registrati sequestrati ai sospettati mafiosi dovesse procedersi, oltre che alle prescritte formalità di trascrizione, anche all'effettiva sottrazione da chi ne abbia possesso e godimento, la formalistica prescrizione dell'art. 2-*quater* avrebbe finito per lasciare i beni nella disponibilità dei destinatari della misura, perseguendo così l'interesse stesso dei medesimi.

Analogamente per il caso di sequestro di azienda – oggi opportunamente contemplato in delega – è solo in via di interpretazione che nella prassi si è pervenuti, sino ad ora, a fare uso dello strumentario esecutivo proprio del sequestro giudiziario disciplinato dall'art. 677 del codice di procedura civile.

La *recondutio* ad un *unum* omogeneo, come il disegno di legge prospetta, è dunque obiettivo normativo che gioverà alla chiarezza ed allo snellimento delle procedure esecutive in materia di sequestro di ricchezze e patrimoni illeciti.

Costituisce, poi, una novità assoluta l'allineamento di disciplina, che il titolo del disegno di legge già enuncia ed il testo ribadisce in modo articolato, tra sequestri e confische disposti nel processo penale e gli omologhi provvedimenti adottati nella procedura di prevenzione.

I due ambiti giudiziari, benché ispirati a criteri differenti – di repressione, il primo, di prevenzione del delitto, la seconda – se riguardati in relazione al tipo di criminalità qui considerata – quella propria delle organizzazioni mafiose e similari – finiscono tuttavia per ricongiungersi nel fine, che è quello di sottrarre alle medesime associazioni la loro linfa più vitale, ossia il denaro, i beni e qualsiasi altra utilità di cui esse dispongano, di valorizzarne le potenzialità economiche e produttive in vista della loro restituzione al circuito collettivo lecito.

Di questa comunanza di obiettivo prende atto il disegno di legge in argomento, accorpono direttive e principi per ambedue le misure ablativo, di modo che la gestione *medio tempore* dei beni in sequestro e quella successiva al provvedimento di confisca facciano capo entrambe al medesimo soggetto, nella specie un soggetto pubblico specialistico per eccellenza quale l'Agenzia del Demanio.

Quest'ultima, nelle articolazioni di livello centrale e periferico, assumerà su di sé i compiti e le responsabilità della «*custodia, amministrazione, gestione, destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali*» (cfr. art. 2, comma 1, lett. a). Anche per il tramite di «*apposite deleghe*», l'Agenzia si avvarrà all'uopo di amministratori «*aventi la qualifica di pubblico ufficiale*» nell'esercizio delle loro funzioni, revocabili in ogni tempo, «*di regola scegliendoli tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni, previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente sino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, ed in ogni caso con comunicazione al Prefetto ed al Procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente*» (cfr. art. 2, comma 1, lett. d, punto 2.). È contemplata l'eventualità che tali amministratori possano essere affiancati da «*ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali*», designabili anch'essi con le procedure ed alle medesime condizioni prescritte per i primi (cfr. art. 2, comma 1, lett. g).

L'Agenzia, inoltre, assolverà i suoi compiti, conformandosi «*a criteri di efficienza, economicità ed efficacia ed al perseguimento delle finalità pubbliche*»; ed ancora, «*la gestione delle attività e dei beni sia ispirata a criteri di imprenditorialità e tenda, ove possibile, all'incremento della*

loro redditività» (cfr. art. 2, comma 1, lett. b). Per finalità di coordinamento e di analisi, ma altresì con funzioni di monitoraggio e controllo sul punto dell'operato dell'Agenzia del Demanio è poi concepita l'istituzione di una *Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali*, composta da autorevoli soggetti pubblici di livello centrale (*rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché della Procura nazionale antimafia*) (cfr. art. 1, comma 1, lett. e).

L'Agenzia resterà tenuta ad inviare alla Commissione «una relazione semestrale sullo stato dei beni e delle attività sequestrate o confiscate ad organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi».

La struttura soggettiva del sistema prevederà, quindi, una concentrazione nell'Agenzia del demanio degli oneri di custodia e gestionali con pressoché totale attrazione nel «pubblico» dei compiti concreti di amministrazione; contemplerà inoltre un meccanismo di vigilanza centralizzato, con funzioni anche di indirizzo e di impulso nonché un raccordo permanente con l'Autorità giudiziaria istituzionalmente dedicata all'area criminale interessata.

L'obiettivo primario e finale della gestione consisterà nella valorizzazione ed utile destinazione dei beni acquisiti, in conformità a criteri, snelli e concreti, di pura imprenditorialità.

Una novità assoluta dal momento che a tutt'oggi:

– la vicenda gestionale dei sequestri adottati nel procedimento penale (indiscriminatamente identica qualunque sia il reato per il quale si procede e dunque tale anche per i vincoli apposti a presunti patrimoni di mafia) è regolata dal codice di procedura penale (artt. 259 e ss.; 321 e ss. c.p.p.; 81, 82, 104 disp. att. c.p.p.): la nomina del «custode» è subordinata a meri requisiti di capacità giuridica e di illibatezza giudiziaria (ai sensi dell'art. 120 c.p.p. richiamato dall'art. 259, comma 1, cit., non possono essere nominati custodi i minori infraquattordicenni, le persone palesemente affette da infermità mentale, gli ubriachi conclamati ed i tossicodipendenti nonché coloro che risultino sottoposti a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione); solo in via di prassi il custode ha compiti di amministrazione, agendo pur sempre sotto la diretta supervisione dell'organo giudiziario che lo ha nominato. Si consideri che, alla luce del sistema vigente, per i delitti di criminalità organizzata – primo fra tutti l'art. 416-bis c.p. per il quale è prescritta l'obbligatorietà della confisca per l'appunto «*delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego*» (cfr. comma 7) – l'attuale disciplina del sequestro penale (nella specie, potrà indifferentemente adottarsi il sequestro probatorio, in quanto beni costituenti corpo del reato ex art. 253, comma, 2 c.p.p., che quello preventivo, stante la previsione della loro confisca, giusta disciplina dell'art. 321, comma, 2 c.p.p.) comporta che i compiti di una difficile e complessa gestione economica talvolta di immensi patrimoni mobiliari ed immobiliari sono rimessi a soggetti non necessaria-

mente attrezzati sul piano esperienziale specifico, scelti con criteri di sostanziale arbitrio che determinano una frammentazione di incarichi sul territorio nazionale, non garantiti da una affidabile immunità rispetto all'area criminale sulla quale pende l'accertamento penale;

– la disciplina, a sua volta, dei sequestri disposti nel corso del procedimento di prevenzione è sostanzialmente analoga: l'art. 2-*sexies* della legge n. 575 del 1965 (aggiunto dall'art. 1 del d.l. n. 230/89, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1989 concernente disposizioni per l'amministrazione dei beni confiscati, successivamente modificato dall'art. 1 della legge n. 109 del 1996 recante disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati) importa la designazione di un amministratore *«scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modificazioni»*. I requisiti di nomina sono d'intensità appena superiore a quelli anzidetti concernenti i sequestri penali e non assicurano comunque l'impermeabilità assoluta dell'incaricato rispetto a vicinanze e pressioni mafiose: *«Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione»*. L'amministrazione procede oggi sotto la *«direzione»* di un giudice delegato alla procedura, e così anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione (cfr. art. 2-*sexies*, comma 1, della legge n. 575 del 1965). Nessun raccordo – se si eccettua l'incomprensibile attribuzione al presidente del tribunale (e non del tribunale della prevenzione) della competenza specifica a disporre la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore allorquando quest'ultimo intervenga *«nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.»* – è contemplato dalla normativa vigente tra sequestri di prevenzione antimafia e gli analoghi vincoli – non di rado cronologicamente e funzionalmente coevi – disposti nel corso del processo penale per reati di criminalità organizzata. Una generale subalternità degli atti ablativi (sequestro e confisca) disposti nel procedimento di prevenzione rispetto agli analoghi provvedimenti adottati nel processo penale è prevista al comma 9 dell'art. 2-*ter* della legge n. 575 del 1965: la radicalità di siffatta disciplina è destinata ad un temperamento operativo grazie alla lett. d) del comma 1 dell'art. 3 del disegno di legge che si preoccupa, ragionevolmente, di salvaguardare comunque *«le esigenze di tutela della parte civile costituita nel giudizio penale»*.

Verrà meno, dunque, sia l'arbitrarietà e la frammentazione delle nomine dei custodi/amministratori, sia la direzione dell'Autorità giudiziaria nel corso delle procedure di gestione dei compendi patrimoniali, fin dal loro sequestro – frutto, invero, di un'accentuazione «ipocrita» delle prerogative di onniscienza del giudice – residuando, quanto ad ingerenza dell'A.G., un più che opportuno potere di «*nulla osta*», sino alla definitività della confisca, in ordine alla nomina e revoca degli amministratori da parte dell'Agenzia del demanio (cfr. art. 2, lett. d, punto 2) nonché il diritto dell'organo giudiziario ad essere informato, anche con rendiconti periodici, circa la gestione dei beni (cfr. art. 2, lett. d, punto 3).

I momenti di partecipazione giudiziaria al procedimento comporteranno inoltre l'obbligo di comunicazione anche al Procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente dei suddetti provvedimenti di nomina e revoca (cfr. art. 2, lett. d, punto 2); la previsione di una «*autorizzazione*» dell'A.G. (prevista come *reclamabile*, contrariamente al vigente principio dell'inoppugnabilità in generale dei provvedimenti concernenti l'amministrazione dei beni sequestrati in sede di prevenzione) per il compimento, sui beni in sequestro e su quelli attinti da confisca non ancora definitiva, di atti di straordinaria amministrazione potenzialmente idonei a determinare pregiudizio per il procedimento in corso o per creditori e terzi (cfr. art. 2, lett. f). La garanzia della presenza giudiziaria nell'espressione delle sue più specifiche competenze connesse alla criminalità organizzata è poi assicurata, a monte – come sopra si è già accennato – dalla partecipazione *ex lege* del Procuratore nazionale antimafia alla Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali; a valle, dalla norma del disegno di legge (art. 3, comma 1, lett. f) che coinvolge anche il Procuratore distrettuale antimafia nella composizione di un «*apposito comitato provinciale*» chiamato a decidere, in ultimo, sull'assegnazione, destinazione e revoca dei beni confiscati e sull'adozione di procedure forzose per assicurare efficacia dell'azione dell'Agenzia e sicurezza dei beni sequestrati o confiscati.

E non v'è dubbio che il riferimento ai cespiti patrimoniali riferibili alla generica locuzione «*organizzazioni criminali*», presente nel titolo del disegno di legge e in più punti del suo testo, tenderà a coagularsi, in sede di esecuzione della delega, nella previsione degli ambiti delittuosi d'impronta associativa espressamente previsti all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. attribuiti, com'è noto, alla cognizione investigativa delle Direzioni distrettuali antimafia.

La peculiarità di disciplina concernente i sequestri e le confische di tabacchi, stupefacenti ed armi – a sua volta giustificata dalla particolarità intrinseca dei beni in discorso – rettamente impone che essa sia fatta salva e dunque esclusa dall'ambito della delega prevista dal disegno di legge allorché quei provvedimenti siano adottati in conseguenza di attività di contrasto al contrabbando ed al traffico di droga e di armi. Al riguardo, basti citare che, per ciò che concerne il contrabbando di T.L.E., le disposizioni delle leggi speciali (legge. n. 907/42, DPR n. 43/73, legge n. 415/78, d.lgs. n. 375/90, legge n. 92/2001) già disciplinano modalità di custo-

dia e di destinazione delle cose sottoposte a sequestro in deroga alle relative norme del codice di procedura penale, sottraendo all'A.G. le potestà che le sono attribuite dagli artt. 259, 260, commi 2 e 3, 264 c.p.p. ed affidando all'Amministrazione finanziaria il ruolo di custode necessario, con facoltà di delegare tale compito ad un privato.

Tuttavia, la storica ed ancora attuale propensione delle organizzazioni mafiose e similari a lucrare enormi profitti – se non più e non tanto dall'importazione di T.L.E. – anche e soprattutto dal traffico di stupefacenti e di armi non potrà non determinare un aggiustamento in sede delegata del principio troppo perentoriamente affermato nella delega.

Vengono fatte in ogni caso salve – art. 2, comma 1, lett. m) – le norme speciali a tutela dei beni d'interesse culturale ai sensi del d. lgs n. 42/04.

3.2.2 Attività gestionali: criteri, destinazione e assegnazione dei beni, tutela dei terzi

1. Il disegno di legge-delega dedica gran parte del suo dettato all'enucleazione dei criteri cui improntare l'azione dell'Agenzia del Demanio in ordine alla custodia, amministrazione, gestione e destinazione dei beni ad essa affidati: «efficienza», «economicità», «efficacia», «perseguimento delle finalità pubbliche» ed «imprenditorialità» devono necessariamente ispirare l'attività dell'Agenzia che deve tendere «ove possibile, all'incremento della loro redditività» (cfr. art. 2, comma 1, lett. b).

Per il vero, l'attuale disciplina dell'art. 2-sexies, comma 1, legge n. 575/65 già enuncia l'obiettivo della custodia/amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, specificandolo nel «fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni», ma l'esclusiva astratta enunciazione rischia di restare del tutto inattuata – come sovente è accaduto nella pratica gestionale di complessi immobiliari ed aziendali di rilievo – finendo così per identificarsi in una mera petizione di principio, una formula vuota non seguita da una disciplina di dettaglio che valga a conferire rilievo di sostanza a quella determinante finalità.

La pratica «viva» delle condotte di amministrazione, specie nelle regioni del sud connotate da un alto radicamento criminale mafioso, ha indirizzato infatti i giudici delegati ad «improvvisare» indirizzi e direttive, sforzandosi di rendere in termini di efficienza e di imprenditorialità oneri gestionali in vista dei quali erano obiettivamente impreparati; né il radicamento di una multiforme casistica giurisprudenziale è stata d'ausilio per colmare le vistose lacune della legge.

Oggi, il disegno di legge in argomento cataloga una serie, ovviamente non esaustiva né vincolante, di possibili adempimenti consentiti all'Agenzia del Demanio che abbia in carico la responsabilità gestionale di beni sottratti a presunti mafiosi.

Conformandosi a quei criteri sopra richiamati, essa dunque specificamente potrà:

- attivarsi per la modificazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato; ciò anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e fatti salvi comunque i vincoli di inedificabilità (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, punto 1);
- fruire di una latitudine d'intervento assai estesa sulle attività imprenditoriali (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, punti 2, 3). Oltre ai poteri di prosecuzione, attivazione, riconversione di imprese non irreversibilmente disestate, l'Agenzia potrà anche attivarsi per lo scioglimento da obbligazioni contrattuali di ogni tipo, ineseguite o parzialmente eseguite, fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti e dei locatari di immobili in buona fede. Al riguardo, è però auspicabile che la previsione si spinga fino ad annoverare la possibilità, per l'Agenzia del Demanio, di attivarsi anche per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.), non di rado accadendo che, all'atto del sequestro, pendano preliminari di contratti destinati a generare obbligazioni redditizie per l'imprenditore;
- impugnare le delibere societarie di più rilevante effetto (trasferimento di sede sociale, trasformazione, fusione ed estinzione) ed in ogni caso quelle ritenute pregiudizievoli per gli interessi dell'amministrazione (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, punto 4);
- chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, punto 7);
- tenere conto della possibilità di realizzare un programma di ristrutturazione economica e finanziaria che possa ricondurre *in bonis* l'attività aziendale, scongiurando clamorose perdite di capacità produttive e di posti di lavoro, contenendo così il rischio che la criminalità organizzata possa trarre alimento e consenso da situazioni di dissesto aziendale apparentemente «cagionate» dalle procedure di aggressione giudiziaria. Il modello cui la previsione si ispira è quello, recentissimo, del d.l. n. 347/03 convertito con modificazioni nella legge n. 39/04 che disciplina le misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza; modello che ovviamente sarà oggetto di specifico «adattamento» alle esigenze e finalità qui ricorrenti (cfr. art. 2, comma 1, lett. i);
- godere, quanto ai beni sequestrati, di una soggezione fiscale specifica e di agevolate procedure di versamento dei proventi derivanti dall'attività di gestione di quelli confiscati (cfr. art. 1, comma 1, lett. d; art. 2, comma 1, lett. d, punto 4, e lett. l, punti 1, 2, 3; art. 3, comma 1, lett. q).

2. Parimenti innovativo è il disegno di legge in punto di assegnazione o destinazione dei beni confiscati.

Attualmente le procedure di devoluzione dei beni confiscati - disciplinate dagli artt. 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies*, 2-*duodecies* della legge n. 575/65, introdotti dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati) -

fanno evidenziare un duplice appesantimento: da un lato, l'assenza di strutture pubbliche appositamente dedicate ad esse, con prevalente distribuzione di competenze all'Ufficio del Territorio, al Prefetto, al Direttore centrale del demanio e con compiti di controllo dell'amministrazione demandati al Ministero delle Finanze in caso di pluralità di competenze territoriali; dall'altro, il regime dei tempi normativamente previsti per i numerosi e complessi snodi procedurali non giova alla celerità del complessivo *iter*, finendo per ritardare – se non addirittura annullare – il traguardo finale che è quello di un'utile e proficua destinazione del bene. Va qui opportunamente richiamato, al riguardo, il costante invito alla «*trattazione rapida e conclusiva delle pratiche di confisca*» rivolto con Circolare n. 206 del 22/10/1999 della Direz. Centrale del demanio del Ministero delle finanze sul monitoraggio dei beni confiscati.

La legge in cantiere, invece, prevede sostanzialmente due soli soggetti all'uopo deputati: l'Agenzia del Demanio, operante sotto la supervisione della Commissione di alta vigilanza, e il Comitato provinciale; appare fondato peraltro prevedere che la disciplina di dettaglio dovrà contemplare tempi tecnici assai brevi, dovendosi uniformare al connotato di *rapidità* enunciato, quanto alle procedure di assegnazione e destinazione dei beni confiscati, alla lett. f) del comma 1 dell'art. 3 del disegno di legge-delega.

Nessuna profonda diversità caratterizza l'ambito dei criteri cui uniformare l'assegnazione o la destinazione dei beni confiscati.

Resta ovviamente rimarcata la priorità, già in parte vigente (art. 2-*undecies* legge n. 575/65), in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. E' ampliato rispetto alla normativa in vigore (art. 2-*undecies* cit.) il ventaglio dei possibili diretti destinatari/assegnatari dei beni che, come previsto al punto f), comma 1 dell'art. 3 del disegno di legge, annovera adesso anche le Regioni, gli Enti pubblici non economici, i Consorzi di Enti locali.

Del tutto nuova e destinata a rendere concreta la garanzia di riconversione sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata è la previsione – riconducibile alla lett. g), comma 1 dell'art. 3 – della revocabilità della loro assegnazione o destinazione; essa è giustificata dal «*mancato uso da parte dell'assegnatario*» o dalla «*loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione*». L'eventualità della revoca e le immaginabili responsabilità anche contabili degli infedeli destinatari concorreranno senz'altro a responsabilizzare questi ultimi assicurando, nel contempo, un'opera di monitoraggio permanente sulla rispondenza alle finalità indicate negli atti di assegnazione.

Il disegno di legge prevede poi un allargamento delle procedure di distruzione o demolizione dei beni confiscati rispetto a quelle già previste dalle norme vigenti, limitate ai soli beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati (cfr. art. 2-*undecies*, comma 1, lett. a, legge n. 575/65).

L'innesto normativo, che nella generalizzata previsione del disegno di legge-delega andrebbe quindi ad attingere ogni tipo di bene confiscato,

si ripropone di colmare l'evidente *deficit* di risultato sovente registratosi, connesso alla presa d'atto dell'inutilizzabilità del bene acquisito. La previsione si ispira a criteri di concretezza ed economicità che non possono non suggerire, nei casi siffatti, la migliore via dell'eliminazione fisica del bene piuttosto che una sua conservazione simbolica ma in perdita.

Opportunamente, la lettera della delega (cfr. art. 3, comma 1, lett. i) contempla i casi di possibile distruzione/demolizione del bene anche «*per motivi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*», favorendo in tal guisa un'elasticità operativa finora sconosciuta nell'ordinamento in vigore.

Altrettanto innovativo è ancora il principio del «*divieto generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente*» (cfr. art. 3, comma 1, lett. h).

Salvi i casi, espressamente individuati «*per la tutela del compendio aziendale e dei terzi in buona fede*», l'annunciata preclusione risponde all'avvertita esigenza che la criminalità organizzata, attraverso gli acquisti dalla mano pubblica – operazioni il cui carico procedurale è spesso inversamente proporzionale al grado di attenzione verso le infiltrazioni ed i condizionamenti mafiosi riferibili alla parte acquirente – possa rientrare in possesso, direttamente o indirettamente, di cespiti sottratti ad essa.

Il divieto in parola è peraltro coerente ed esattamente speculare all'ampliamento delle possibilità di eliminazione fisica del bene.

Verrebbe a cadere, quindi, la praticabilità di una vendita finale dei cespiti confiscati, oggi configurabile con riguardo sia ai beni mobili anche registrati, che ai beni immobili (con destinazione risarcitoria in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, *ex* art. 2, comma 1, lett. c, legge n. 512/99) ed alle aziende (art. 2-*undecies* legge n. 575/65).

3. Particolare attenzione riserva il disegno di legge alla tutela dei terzi coinvolti nella procedura ablativa.

Oltre alla già richiamata eccezionale possibilità di vendita di beni confiscati per ragioni di tutela dei terzi di buona fede – ipotesi che può ragionevolmente compendiarsi anche nell'esigenza che possa darsi luogo alla vendita in esecuzione di contratti preliminari anteriormente stipulati con promittenti acquirenti di buona fede – è particolarmente rimarcata, nel testo del progetto normativo, la salvezza delle posizioni lavorative (allo stato delle norme vigenti, rinvenibile sotto forma di mero *privilegio* quanto a *soluzioni che garantiscano il mantenimento dei livelli occupazionali*; cfr. art. 2-*undecies*, comma 3, lett. a) della legge n. 575/65) e di quelle dei locatari di beni, quale clausola di temperamento delle possibilità concesse all'Agenzia del Demanio nell'amministrazione di attività imprenditoriali di sciogliersi da obbligazioni d'ogni tipo.

Significativa (e del tutto inedita) tutela è riservata ai comproprietari rispetto a beni in comunione attinti da sequestro o confisca: è previsto che l'amministratore sia chiamato, sentite le parti, alle funzioni di amministrazione giudiziale disciplinate dal codice civile e che, in caso di pre-

giudizio derivante dalla gestione pubblica del bene comune, gli altri comproprietari ne siano giustamente indennizzati (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, punto 6).

Strettamente collegata agli anzidetti criteri di salvaguardia ed ispirata all'esigenza di scongiurare stalli e tracolli imprenditoriali determinati da una brusca interruzione dei flussi finanziari da parte di istituti bancari preoccupati, per un verso, di vedere annullate le garanzie creditizie su beni sottoposti a vincolo e, per altro verso, di sentirsi contaminati e coinvolti in procedure attinenti a contesti mafiosi, è la previsione del principio per cui è lo Stato a garantire i debiti che le imprese poste sotto sequestro di prevenzione contraggono con il sistema creditizio per esigenze di sana gestione; i crediti così garantiti saranno suscettibili, poi, di essere soddisfatti in prededuzione *ex art.* 111, comma 1, n. 1 della legge fallimentare (cfr. art. 2, comma 1, lett. h).

L'urgenza – più volte sollecitata dalla Consulta e dalla Corte di cassazione (Corte Cost., sent. 11/5/1994 n. 190; Cass., Sez. I, 21/3/2003 n. 13081) – di approdare ad un intervento legislativo chiarificatore in punto di rapporti tra sequestro/confisca di prevenzione e procedure fallimentari, procedure esecutive individuali e diritti reali di garanzia di terzi ha ispirato inoltre la previsione di una delega specifica, ravvisabile nel testo del disegno di legge alla lett. n) del comma 1 dell'art. 3.

Tale testo, nel rimettere al legislatore delegato il compito di regolamentare i rapporti in questione, detta già un principio risolutore, affermando la *prevalenza* delle misure di prevenzione patrimoniale sulle procedure esecutive e stimolando, nel contempo, l'adozione di «*regole per la salvaguardia delle ragioni dei terzi creditori di buona fede*».

Nulla di tutto ciò è ravvisabile nelle norme attualmente in vigore ed il regime dei rapporti in argomento – da sempre ostici e dal sapore odioso, specie per i terzi creditori di buona fede – è frutto di mera elaborazione giurisprudenziale caratterizzata, peraltro, da soluzioni ermeneutiche non uniformi.

E così, sul fronte relazionale tra misure patrimoniali e diritti reali di garanzia, secondo un primo orientamento (da ultimo, Cass., Sez. pen. I, 21/3/2003 n. 13081) sono destinate a prevalere le prime (al riguardo si fa leva sull'art. 41 Cost. per il quale, in caso di conflitto tra iniziativa economica privata ed utilità sociale, la prima è senz'altro soccombente); a mente di una distinta opinione (da ultimo, Cass., Sez. civ. III, 20/6/2003 n. 16227) si è sostenuto, di contro, che il provvedimento ablativo pronunciato ai sensi dell'art. 2-ter legge n. 575/65 nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa o similare non possa pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento acquisitivo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore dei terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo.

Sull'analogo versante dei rapporti tra fallimento e sequestro/confisca di prevenzione è stata pressochè unanimemente affermata in giurisprudenza la priorità della procedura di prevenzione rispetto a quella fallimen-

tare (*ex plurimis*, Cass., Sez. I, 14/11/97 n. 5840, Cifuni; Cass., Sez. I, 23/3/98 n. 1947, Commisso), tanto più – si è anche sostenuto – che la posizione dei creditori di buona fede dell'azienda appartenente ai proposti dichiarati falliti può essere tutelata anche mediante la procedura di prevenzione, più in particolare ai sensi del disposto dell'art. 2-*septies* legge n. 575/65 per il quale è riconosciuta all'amministratore dei beni, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, la facoltà di compiere attività di straordinaria amministrazione «*anche a tutela dei diritti dei terzi*, dovendosi intendere per *terzi*, non solo i titolari dei diritti di proprietà o di altri diritti reali sui beni in sequestro, ma anche quei soggetti che in buona fede vantano pretese creditorie nei confronti dell'azienda appartenente ai proposti dichiarati falliti (Cass., Sez. I, Commisso, *cit.*).

Come ben si vede, è dunque quanto mai urgente legiferare su tali specifici contesti relazionali ed il disegno di legge in oggetto se ne fa carico, rimettendo al legislatore delegato il compito di *organizzare* il settore, dando così seguito e rilievo normativo al bisogno di tutela dei terzi creditori di buona fede rispetto al prevalente interesse di sicurezza sociale sotteso alla procedura prevenzionale.

3.2.3 Esigenze di integrazione e correzione della legge n. 575 del 1965

Il disegno di legge-delega mira altresì a correggere alcune palesi disfunzioni della legge n. 575/65 e di quelle ad essa collegate, rese evidenti dalla pratica delle procedure di prevenzione e dalla speciosità di alcuni vincoli che hanno finito, talvolta, per ostacolare il raggiungimento degli obiettivi propri della normativa in esame.

1. Si propone, intanto, l'*estensione* al Procuratore distrettuale antimafia dell'azione di prevenzione e l'*attribuzione* al Procuratore nazionale antimafia del potere d'impulso e coordinamento dell'attività dei Procuratori distrettuali per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Quanto al primo punto, esso tende a completare la cognizione delle D.D.A. in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare, attribuendo alle stesse la titolarità del potere di proporre le misure di prevenzione nei confronti di tutte le persone dimoranti nel distretto di competenza. Resta nell'ovvio – data la natura di organo inquirente/requirente propria della Procura distrettuale antimafia – che l'annunciata modifica innescherà altresì il ritocco della disciplina concernente i poteri prodromici di indagine che in tal guisa andrebbero parimenti ad estendersi alle D.D.A., introducendo la conseguente possibilità – connessa alla latitudine distrettuale dell'organo – che, nel corso del procedimento innanzi al Tribunale della prevenzione, le funzioni di pubblico ministero siano assunte da magistrati appartenenti alla Direzione distrettuale proponente.

Così come da tempo e da più parti auspicato, è del tutto ragionevole porre mano a siffatta modifica che avrà il pregio di emendare sul punto l'attuale anomalia del sistema.

Quest'ultimo, infatti, è il confuso risultato di un susseguirsi farraginoso di novelle legislative, contemplando:

– la competenza – concorrente a quella del questore del luogo – a proporre la misura di prevenzione ex legge n. 575/65 del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona (art. 2 legge n. 575/65). Inizialmente, invero, nel testo originario del citato art. 2, nulla era detto circa la specificazione del p.m. territorialmente competente, sicché, dal momento che la competenza dell'organo requirente nel c.p.p. del 1930 non era autonomamente attribuita bensì era riflessa e derivata da quella dell'organo giurisdizionale presso il quale esercita le sue funzioni, ne conseguiva che il potere di proposta spettava esclusivamente al p.m. presso il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione, ossia al tribunale con sede nel capoluogo di provincia ove la persona ritenuta pericolosa dimora, con esclusione, cioè, del pubblico ministero presso ogni altro tribunale della medesima provincia. Con il nuovo c.p.p. è stata poi espressamente attribuita la funzione di p.m. al procuratore della Repubblica presso il giudice competente (art. 51, comma 3, c.p.p.). In seguito, con l'avvento della d.l. n. 152/91 (in particolare, l'art. 20) convertito con modificazioni nella legge n. 203/91 è stato sostituito il testo dell'art. 2 legge n. 575/65, riconducendolo agli attuali termini secondo cui la titolarità della proposta compete anche al procuratore della Repubblica «*presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona*»: in ogni provincia, dunque, le funzioni di proposta competono ora a tanti uffici del p.m. quante sono le Procure radicate nel territorio. Limitatamente al punto in esame, la norma è rimasta inalterata anche dopo l'ulteriore sostituzione operata dall'art. 22 d.l. 8 giugno 306 convertito con modificazioni nella legge n. 356/92. Ne è risultato, pertanto, un sistema per cui le funzioni di p.m. nel procedimento giurisdizionale davanti al tribunale competente (che è quello con sede nel capoluogo di provincia – art. 4 legge n. 1423/56) vengono esercitate dal pubblico ministero presso lo stesso tribunale, ossia da un organo che, qualora il proposto dimori in un circondario distinto da quello di detto tribunale, è diverso dal p.m. che ha formulato la proposta: in taluni casi, si assiste dunque ad una *scissione* di funzioni in capo al pubblico ministero nel procedimento di prevenzione;

– l'ulteriore concorrente competenza del Procuratore nazionale antimafia a proporre le misure di prevenzione ex legge n. 575/65 nei confronti dei soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e similari. La previsione di tale titolarità è frutto della novella di cui all'art. 22 comma 1 del d.l. n. 306/92 convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992. Per detto organo, che svolge le sue funzioni su tutto il territorio nazionale, non si pone naturalmente alcuna problematica circa la competenza territoriale. In relazione alla peculiare figura dell'organo, così come normativamente delineata, è ragionevole tuttavia dedurre che la D.N.A., pur godendo di poteri d'iniziativa di prevenzione, difetti al riguardo di prerogative di investigazione;

– l'attribuzione della titolarità dell'azione di prevenzione anche al direttore della D.I.A. (Direzione investigativa antimafia). Essa altro non è che il risultato finale di un innesto normativo – l'art. 2 della legge n. 486/1988 – che aveva inizialmente esteso all'allora Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa il potere di azionare le misure di prevenzione *ex* legge n. 575/65. Una volta cessate, al 31 dicembre 1992, le funzioni dell'Alto commissario, esse sono transitate (a far data dal 1° gennaio 1993) al Ministro dell'Interno con facoltà di delega ad organi dello stesso ministero (art. 2, comma 2-*quater*, d.l. 29/10/1991 n. 345, convertito con modificazione nella legge 30/12/1991 n. 410; comma poi sostituito dall'art. 1, comma 3, legge n. 356/92). La delega di legge è stata conferita in via permanente al direttore della D.I.A., una prima volta con d.m. 23 dicembre 1992 per l'esercizio del potere di proposta delle misure personali; successivamente, con d.m. 30 novembre 1993, la delega è stata estesa alle iniziative patrimoniali.

Dal sistema sopra delineato emerge, quindi, a chiare lettere il paradosso di una carenza di potere d'azione proprio del Procuratore distrettuale antimafia, ossia del titolare dell'ufficio cardine in tema di indagini antimafia.

Nel colmare siffatta lacuna, tuttavia, il legislatore delegato non potrà sottrarsi dall'articolare una disciplina di relazione tra le concorrenti titolarità del potere di proposta, specie con riferimento ai rapporti tra i due uffici requirenti – quello territoriale (i singoli procuratori circondariali) e quello distrettuale (le D.D.A.) – al fine di coordinarne le iniziative.

In ordine al secondo punto, concernente l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia del potere di impulso e di coordinamento in materia di misure di prevenzione, nel segnalare che trattasi di funzione del tutto inedita rispetto all'esistente, è auspicabile che essa, limitata nel disegno di legge all'attività dei Procuratori distrettuali, vada invece estesa anche ai Procuratori circondariali, assicurando in tal guisa una visione globale ed unitaria dell'intero sistema in punto di azione di prevenzione di origine giudiziaria.

2. La lett. b), comma 1, dell'art. 3 del disegno di legge-delega enuncia un principio assolutamente innovativo in materia di misure di prevenzione: esso introduce la possibilità di un disallineamento tra misura personale e provvedimenti patrimoniali e di una, per certi versi, autonoma trattazione delle due fattispecie, fino ad oggi considerate e mantenute in rapporti di intima accessorialità: è così rimesso al legislatore delegato il compito di articolare una disciplina integrativa e/o modificativa della legge n. 575/65 e di quelle ad essa collegate nel senso che resti consentita la prosecuzione del procedimento per l'applicazione di misure patrimoniali ancorché la misura personale sia estinta o revocata.

Il caso più diffuso sembra essere quello del decesso del proposto e delle conseguenze riflesse in tema di misure patrimoniali.

A quest'ultimo riguardo, nel silenzio della legge vigente, le variegate opinioni di fonte giurisprudenziale hanno spaziato su soluzioni varie, tal-

volta aspramente divergenti, generatrici comunque di un contrasto mai sopito e che neppure la Corte costituzionale, direttamente ed indirettamente investitane (sent. 28/12/1993 n. 465; sent. 8/10/1996 n. 335), è stata in grado di definitivamente dirimere.

Significativo discrimine è stato attribuito al punto relativo alla definitività o meno del provvedimento applicativo della misura personale.

Da un lato, è stata esclusa la caducazione della confisca allorquando il decesso sopraggiunga in costanza di definitività della misura: una volta rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato o imputato ad appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, le finalità perseguite dal legislatore non prescindono dalla preesistenza del soggetto ma neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua persistenza in vita, dal momento che la *ratio* del provvedimento di applicazione della confisca è quella di colpire con tale misura ablativa beni e proventi di natura presuntivamente illecita per escluderli dal circuito criminoso collegato ad attività e soggetti criminosi (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 4/3/1999 n. 5830, Marchese).

Per altro verso, una diversa, e per certi aspetti opposta, impostazione giurisprudenziale ha tentato di accreditare il principio di una *immunizzazione* della confisca dal rischio della sua caducazione, determinato dalla morte del proposto sopraggiunta prima della definitività del provvedimento di prevenzione: siffatta tesi poggia sull'argomentazione che intravede nella confisca di prevenzione caratteri e finalità analoghe a quelle della confisca penale; misura di sicurezza, quest'ultima, suscettibile di intervenire anche a prescindere dalla condanna dell'imputato (cfr., per tutte, S.U., 3/7/1996 n. 18, Simonelli).

La prospettata modifica contenuta nel disegno di legge insegue quindi l'obiettivo di far finalmente chiarezza sul tema, disancorando la pronuncia patrimoniale da quella personale nel caso di caducazione di quest'ultima (estinzione o revoca). La soluzione adottata richiede, tuttavia, per il positivo esito della sola misura patrimoniale, la necessità di una valutazione circa l'esistenza dei requisiti di pericolosità del proposto («...*purché a carico del soggetto proposto siano evidenziati, per l'epoca di acquisizione dei beni, indizi circa l'appartenenza ad associazione mafiosa ed i beni risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica in rapporto al tempo dell'acquisizione*»).

La modifica sul punto si spinge ancora oltre fino a considerare possibile che nei casi suindicati possa procedersi ad un'integrazione delle misure patrimoniali «*in relazione ai beni successivamente individuati*» (cfr. art. 3, comma 1, lett. c); possibilità finora ammessa esclusivamente a condizione che sia stata applicata la misura personale e comunque «*...prima della sua cessazione*» (cfr. art. 2-ter, comma 6, legge n. 575 del 1965).

Coerentemente, poi, la lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del disegno di legge detta l'innovativa previsione secondo cui la sola prosecuzione del

procedimento a fini patrimoniali, per l'avvenuto decesso del proposto, avvenga nei confronti degli eredi e/o legatari.

3. Altra rilevante modifica che la legge n. 575/65 destina al legislatore delegato concerne l'introduzione formale dell'istituto della revisione con riferimento ai provvedimenti di confisca.

La previsione è quella di cui all'art. 3, comma 1, lett. m, articolata a sua volta in più punti volti a stabilire, sia pure in un generico dettaglio, i principi di sostanza e di rito di operatività dell'istituto.

I punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 del n. 1 riproducono esattamente i quattro casi di revisione previsti all'art. 630 c.p.p., adeguandoli terminologicamente alla pronuncia relativa alla confisca. Viene in tal guisa allineata la garanzia propria della revisione delle sentenze di condanna all'ambito della prevenzione patrimoniale, introducendo la medesima tassatività propria della prima.

Anche il procedimento è modellato sulla falsariga del rito disciplinato dal codice di procedura penale: la competenza al giudizio di revisione è attribuita alla Corte d'appello nel cui distretto è ricompreso il giudice che ha disposto in primo grado la confisca (punto n. 2); è assicurato il contraddittorio tra le parti (punto n. 3); l'eventuale pronuncia di inammissibilità è ricorribile avanti alla Corte di cassazione (punto n. 4); in caso di accoglimento dell'istanza di revisione, competente al nuovo giudizio sarà altra sezione dello stesso Tribunale che aveva deciso la confisca (punto n. 5).

Sensibile divergenza si coglie invece quanto all'individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta. Diversamente che per la revisione penale (art. 632 c.p.p.) – in cui la titolarità (oltre che al Procuratore generale) compete al condannato, ad un suo prossimo congiunto, al soggetto-tutore nonché, in caso di avvenuto decesso del primo, all'erede e al prossimo congiunto – nel disegno di legge si avanza la prospettiva che la procedura di revisione sia proponibile «*ad istanza di chiunque vi abbia interesse*».

In verità, la maggiore ampiezza della formula utilizzata è giustificata dalla latitudine di interessi che il provvedimento patrimoniale della confisca è suscettibile di attingere, con la conseguenza che sarebbe stato, dunque, profondamente discriminatorio limitare la doglianza al solo titolare del bene confiscato ed ai suoi prossimi congiunti.

Anche con riguardo all'introduzione dell'istituto della revisione il disegno di legge-delega provvede a far chiarezza su un punto assai controverso.

Non è nuovo, infatti, il quesito circa l'applicabilità della revisione alle misure di prevenzione, pur in considerazione della loro condizione di provvedimenti *rebus sic stantibus*.

In difetto di una esplicita previsione normativa ma in ossequio all'esigenza concreta di attribuire agli interessati un rimedio esperibile *ex post* avverso le statuizioni di prevenzione nell'insorgenza di situazioni inconciliabili, una volta divenute definitive quelle statuizioni, si era inizialmente radicato un orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto applicabile

in via analogica l'istituto della revisione nel caso in cui un decreto di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali fosse fondato su fatti incompatibili con circostanze poste a base di una sentenza penale di proscioglimento divenuta irrevocabile (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 21/5/1990, Fiarè; altresì sul punto, Cass., Sez. I, 14/9/1988, Olivieri).

Successivamente, due pronunzie, ambedue con riferimento alla misura della confisca, hanno escluso l'applicazione analogica della revisione in tema di misure di prevenzione: la prima (Cass., Sez. I, 10/6/1997, Greco), ritenendo operante l'istituto della revoca *ex art. 7 L. n. 1423/56*; la seconda (Cass., Sez. VI, 4/6/1997, Scuderi), optando anch'essa per la revoca nel solo caso, però, in cui le nuove prove mirino ad elidere la pericolosità sociale, privilegiando invece il rimedio dell'incidente di esecuzione nell'ipotesi in cui, ferma la pericolosità sociale, le nuove prove tendano soltanto a comprovare la legittima provenienza dei beni confiscati.

Il contrasto a favore dell'impraticabilità dell'istituto della revisione – sia pure nel limitato ambito delle misure di prevenzione personale, tuttavia agevolmente estensibile ai connessi provvedimenti patrimoniali – è stato poi deciso da Cass., Sez. Un., 10/12/1997 n. 18, Pisco, ove è dato risalto alla revoca di cui all'art. 7 cit., definita quale strumento senz'altro idoneo a sovvertire decisioni ingiuste; revoca con effetto sia *ex nunc* che *ex tunc*, ossia rimuovendo, in quest'ultimo caso, all'origine il *decisum* ritenuto ingiusto.

La previsione del disegno di legge-delega circa l'introduzione normativa dell'istituto della revisione ha il pregio dunque di elevare il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale al medesimo livello di garanzie e rimedi propri del processo penale ed al contempo fa segnare un ulteriore passo in avanti nel progressivo cammino di giurisdizionalizzazione del relativo procedimento applicativo.

4. In funzione dell'effettività della prevenzione, particolarmente avvertita è stata da tempo l'esigenza di apprestare delle procedure specifiche atte ad incidere giuridicamente sugli atti di disposizione finalizzati all'elusione delle misure, specie laddove quest'ultime agiscono con effetti inibitori sul patrimonio del sottoposto.

Il disegno di legge se ne occupa apertamente (cfr. lett. o) del comma 1 dell'art. 3), collegando inoltre a tale previsione l'individuazione di fattispecie sanzionatorie a carico di coloro, persone fisiche o giuridiche, che di quegli atti sottrattivi si rendano autori.

L'ordinamento vigente, al momento, è in clamoroso difetto, figurando soltanto fattispecie disomogenee che, pur prevedendo conseguenze penali a carico dei responsabili degli atti elusivi, non contemplano meccanismi processuali incidenti sulla rilevanza giuridica degli atti posti in essere a quel fine.

Tali figure possono individuarsi:

nell'art. 12-*quiquies* d.l. n. 306/92 convertito, con modificazioni, in L. n. 356/92 (Trasferimento fraudolento di valori: «...chiunque attribui-

sce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali...è punito...»);

nell'art. 24 L. n. 152/75 («La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita...»);

negli artt. 30 e 31 L. n. 646/82 («Le persone... già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiori ai venti milioni di lire...» – «Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito...»).

5. L'analogia tra l'ambito della prevenzione patrimoniale e l'istituto della confisca c.d. antimafia di cui all'art. 12-*sexies* d.l. n. 306/92 convertito, con modificazioni, nella legge n. 356/92 (*Ipotesi particolari di confisca*) impone – giusta previsione della lett. p) dell'art. 3 del disegno di legge-delega – di rendere più omogenea possibile la rispettiva disciplina.

Pertanto, già adesso il comma 4-*bis* della disposizione citata opera un richiamo esplicito, quanto a gestione e amministrazione dei beni sequestrati o confiscati, alla disciplina delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/65.

3.2.4 *Esame degli altri disegni di legge in materia*

Ulteriori disegni di legge in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati risultano presentati nel corso della XIV legislatura.

Qui di seguito i medesimi verranno esaminati con riguardo agli aspetti di immutazione rispetto all'esistente normativa, sia – in armonia con quanto fin qui argomentato – in relazione alle rilevanti modifiche portate dal disegno di legge-delega diffusamente esaminate in precedenza, così da marcarne criticamente eventuali dissonanze o anche apprezzarne rilievi integrativi e complementari.

Disegno di legge n. 600 - sen. Schifani ed altri

Il disegno di legge in parola opera un ritocco della normativa sulle misure di prevenzione antimafia di cui alla legge n. 575/65, in particolare degli artt. 2-*decies* e 2-*duodecies*.

Con la prima modifica, si vorrebbe, intanto, sostituire l'Autorità competente a disporre la destinazione dei beni immobili e aziendali dalla com-

petenza del Direttore centrale del Demanio del Ministero delle Finanze a quella del Prefetto territorialmente competente.

L'*iter* amministrativo innovato prevedrebbe l'adozione del previo parere del Comune interessato e dell'Agenzia del Demanio che in tal guisa transiterebbe da organo dispositivo ad organo meramente consultivo.

Del tutto pretermesso – giacchè non più contemplato dal nuovo testo dell'art. 2-*decies* – è il parere, originariamente previsto, dell'amministratore del compendio sottoposto a vincolo; circostanza che, nel contesto di una disciplina destinata a rimanere immutata nel resto, ha invero scarso senso.

Diversamente, nel disegno di legge-delega esaminato in precedenza, l'adozione del provvedimento di destinazione (come quello di assegnazione) è rimesso (lett. f dell'art. 2) all'Agenzia del Demanio su decisione di un apposito organo (il Comitato Provinciale) composto, oltre che dal Prefetto che lo presiede, dal Procuratore Distrettuale Antimafia e dal Direttore della Filiale dell'Agenzia del Demanio, ovverossia l'organismo (quest'ultimo) che, con le sue strutture appositamente dedicate e con l'ausilio di amministratori «di regola» appartenenti a pubbliche amministrazioni, custodisce, amministra e gestisce i beni fin dal momento del sequestro (lett. a) e lett. d) n. 2 dell'art. 2).

Il ritocco all'art. 2-*duodecies* è soltanto formale quanto alla prolungamento del termine triennale, ivi previsto, in quello di sei anni. Trattasi del termine entro il quale le somme versate all'ufficio del registro, provenienti dai beni confiscati, affluiscono in un «fondo» istituito presso la prefettura competente.

Si prevede inoltre – con altro innesto sempre al comma 1 – che, tra le destinazioni di quel fondo, figurino anche *«l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che, confiscati ai sensi della presente legge, sono destinati a servizi e finalità dell'amministrazione della giustizia, di sicurezza pubblica, di protezione civile e di difesa nazionale»*.

L'ultima parte dell'art. 2 del disegno di legge in argomento prevede infine l'adozione di un «regolamento» sulle modalità di gestione delle somme destinate alle opere di manutenzione di cui al comma 1, integrato come sopra. La competenza per l'adozione di tale disciplina regolamentare è attribuita al Ministro dell'interno con decreto concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il ddl in oggetto opererebbe, in buona sostanza, una modificazione del tutto marginale ed impercettibile, innestandosi peraltro in una disciplina che, da tempo e da più parti, dimostra ormai di non essere più adeguata ai bisogni ed alle finalità cui deve tendere la normativa sulle misure patrimoniali.

Disegno di legge n. 2140 - sen. Buongiorno ed altri.

Il ddl mira a velocizzare – oltre che a sveltire, sfrondandoli di passaggi onerosi in termini di tempo e di farraginosità burocratica – il seg-

mento amministrativo connesso alla gestione e destinazione dei beni confiscati a soggetti ed organizzazioni criminali.

Esso, diversamente dal precedente, non crea «innesti» normativi sull'impalcatura della legge n. 575/65 che, pertanto, resterebbe inalterata, salvo le incompatibilità con le novità che il disegno tende ad introdurre.

Viene intanto prevista l'istituzione di un organismo *ad hoc* – l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati – che, tuttavia, inedita è fino ad un certo punto, dal momento che «*le competenze e l'organizzazione*» altro non sono che quelle del (oggi soppresso) Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali nominato ai sensi dell'art. 11, comma 2, L. n. 400/88.

Viene contemplata una diretta dipendenza dell'istituenda Agenzia dal Ministero dell'interno.

Merita specifica sottolineatura quell'aspetto, tuttavia troppo indiretto, del ddl che, stigmatizzando la devoluzione obbligata allo Stato dei beni confiscati (art. 2), sembra escluderne la vendita. In tal senso, il progetto normativo si pone in modo uniforme rispetto ad una delle linee ispiratrici del disegno di legge-delega diffusamente analizzato in precedenza; per l'appunto il divieto generalizzato di vendita dei beni confiscati onde scongiurare possibili rientri di essi nelle mani degli stessi soggetti attinti dall'ablazione.

Mantiene vigore la disciplina sulla nomina e sul bacino di scelta dell'amministratore di cui all'art. 2-*sexies* della legge n. 575/65, con la peculiarità che sull'attività del medesimo è previsto il controllo dell'Agenzia. L'amministratore è suscettibile in ogni tempo di revoca.

Particolarmente snellita è la procedura deliberativa di destinazione: è l'Agenzia che vi provvede, al massimo entro 30 giorni dalla ricezione dell'obbligatorio (ed unico) parere del Prefetto del luogo di allocazione dei beni; parere da formularsi a sua volta entro il termine perentorio di 30 giorni, scaduto il quale, il silenzio si consolida in forma di assenso.

La deflazione burocratica si coglie invero in modo evidente sol che si rifletta sul fatto che, allo stato attuale della normativa, il provvedimento di destinazione è emesso dal direttore centrale del demanio, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'art. 2-*sexies*.

L'Agenzia viene investita di poteri di revoca e sostitutivi nei confronti dei soggetti beneficiari dell'assegnazione «*in caso di loro inerzia nella gestione dei beni*».

L'art. 5 del ddl istituisce un «fondo speciale», gestito dall'Agenzia, per il finanziamento degli interventi di recupero funzionale dei beni confiscati destinati ad attività socialmente utili, volti a creare occupazione e formazione per soggetti disagiati.

La disciplina in cantiere prevede infine l'adozione di un regolamento di dettaglio sul funzionamento dell'Agenzia.

Il ddl, a ben vedere, non immuta granchè quanto all'attuale assetto normativo della L.n. 575/65, limitandosi a forme di snellimento e di semplificazione amministrativa che finirebbero per non incidere affatto – se non in misura assai ridotta – sugli obiettivi di efficacia e di efficienza che il legislatore deve invece porsi, a fronte di vistosi cedimenti ed incongruenze applicative dalla disciplina in vigore.

Tra l'altro, l'esperienza del Commissario straordinario del Governo – le cui competenze ed articolazioni si vuol far transitare su un piano di maggiore coinvolgimento nella gestione e destinazione dei beni confiscati – ha, nel corso della sua non lunga storia operativa, contribuito ben poco ad agevolare i compiti e le finalità della normativa di settore, di guisa che è su piani del tutto nuovi ed agili, ma funzionali e adeguati alla multiformità degli interessi in gioco, che una riforma sul punto deve muovere.

Agendo peraltro con radicale rinnovamento della materia.

Disegno di legge n. 2349 - sen. Florino ed altri

Il ddl si iscrive nel medesimo solco riformatore del ddl n. 600 sopra osservato.

Esso prevede l'attribuzione al prefetto, previo parere del comune interessato e dell'Agenzia del Demanio, della competenza a disporre la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali, operando in tal guisa un esatto ribaltamento dell'*iter* attuale.

L'art. 1, modellato sulla falsariga dell'analoga norma del ddl n. 600, «stringe» i tempi tecnici del procedimento, attribuendo 30 giorni di tempo per i pareri ed altrettanto per l'adozione del provvedimento finale prefettizio.

All'unisono con quel ddl, anche quello in esame prevede all'art. 2 il prolungamento del termine triennale dell'art. 2-*duodecies* L. n. 575/65 nonché l'ampliamento delle finalità d'impiego delle somme affluenti al «fondo» *ex* art. 2-*duodecies* citato.

Anche qui è prevista l'adozione di norme regolamentari di dettaglio.

Proposta di legge n. 3470 - on. Ascierto ed altri

I. – L'articolato, rispetto ai precedenti sopra esaminati, presenta una struttura innovativa complessiva ed organica.

La sua portata modificativa si dirige non soltanto al corpo della legge n. 575/65, in particolare alle disposizioni inerenti le misure di impronta patrimoniale, ma si estende all'area della «gestione» – allo stato della normativa pressoché assente – del sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 del codice di procedura penale.

Il testo non trascura altresì di porre mano anche all'autonoma disciplina della c.d. confisca antimafia di cui all'art. 12-*sexies* della legge n. 356/92 e successive modificazioni e, con essa, altresì a quella appena precedente dell'art. 12-*quinqies* della medesima normativa.

L'organica disciplina in cantiere presenta inoltre la peculiarità di costituire l'approdo ultimo del gruppo di studio costituito in seno all'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (organo che, al momento ha cessato di operare ed i cui compiti, com'è noto, erano stati attribuiti con DPR 19/1/2001, tra i quali quello di formulare proposte normative), gruppo composto da tecnici del settore scelti tra accademici e magistrati.

II. – La proposta in esame analizza innanzitutto e completa la (oggi estremamente carente) disciplina dell'oggetto del sequestro di prevenzione.

Il nuovo testo dell'art. 2-*quater* si preoccupa di sceverare il catalogo più ampio possibile delle *res* attingibili dalle misure, non mancando di estendere la propria sonda illustrativa anche ai c.d. «strumenti finanziari dematerializzati» ivi compresi i titoli del debito pubblico, sempre più spesso rinvenuti tra le masse sequestrabili.

Assai conveniente ed utile è anche – compito qui assolto dal comma 2 dell'art. 4 del testo – fissare in termini chiari ed univoci il termine di decorrenza dell'anno di vigenza del sequestro, individuandolo nell'atto di immissione in possesso dei beni in capo all'amministratore giudiziario, previa apprensione degli stessi anche a mezzo della polizia giudiziaria.

Si consideri che, ad oggi (comma 3 dell'art. 2-*ter* L. n. 575/65), detto termine è selezionato con la vaga ed ambigua locuzione della «data dell'avvenuto sequestro».

La proposta afferma la qualifica pubblica dell'amministratore e si preoccupa anche di disciplinare le modalità di determinazione delle decisioni allorquando ad operare sia un collegio di amministratori, accennando sul punto il potere di direzione del giudice delegato alla procedura.

Resta sostanzialmente identico il novero dei soggetti nominabili quali amministratori, esigendosi tuttavia maggior rigore motivazionale («...*con provvedimento motivato*») ai casi di nomina di persone non qualificate professionalmente ma attrezzate «sul campo», per pregressa esperienza, a gestire patrimoni illeciti.

In ogni caso i requisiti di professionalità ed onorabilità degli amministratori sono cristallizzati da norme regolamentari di conio ministeriale.

Viene altresì giustamente estesa, rispetto al presente, l'area delle incompatibilità, allargandola ad una rosa più consistente di pene accessorie che non fosse soltanto quella odierna dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

La proposta di legge prosegue (cfr. nuovo art. 2-*septies* L. n. 575/65) in una dettagliata quanto opportuna specificazione dell'ambito dei poteri conferiti all'amministratore. Precisa, intanto, cosa debba intendersi residualmente (ossia, al di là di quelli nominativamente contemplati) per «atti di straordinaria amministrazione» a lui consentiti, curandosi di chiarire all'uopo che tali vanno comunque intesi gli «atti di straordinaria amministrazione...di valore superiore a 15 mila euro», limite soggetto a re-

visione triennale (va qui ricordato che il tetto dei 15.000 euro è mutuato dal ddl, atto Senato n. 1243, riguardante la c.d. miniriforma della legge fallimentare).

Essa inoltre garantisce una maggiore trasparenza alle operazioni di gestione; ciò tramite oneri tecnico-formali (tra i quali, la tenuta di appositi registri, la presa in carico delle scritture contabili e dei libri sociali relativi ad aziende sequestrate, alcuni obblighi di annotazione, di inventario e di tempestivo deposito di somme in istituti postali o bancari autorizzati, in uno alle modalità, dall'A.G.), in alcuni casi sanzionati con la revoca dell'incarico, ed oneri d'informazione (presentazione, entro un mese dalla nomina, di una relazione particolareggiata sull'identificazione, stato e consistenza del patrimonio sequestrato; obbligo di periodici aggiornamenti informativi e di segnalazione di eventuali ulteriori beni sfuggiti al vincolo). Estremamente positiva appare la previsione che tali informazioni contemplino le possibili difformità tra lo stato cartolare e quello reale, le eventuali pretese di terzi, le prospettive di utilizzo e di redditività dei beni.

In relazione a tali adempimenti, stante la loro rilevanza e delicatezza, è previsto che l'amministratore interagisca non già con il giudice delegato bensì con il tribunale della prevenzione; previsione che si iscrive nell'articolazione normativo-funzionale propria della procedura fallimentare, già evocata dall'impianto originario della L. n. 575/65.

I novellati artt. 2-*nonies* e 2-*decies* analizzano ulteriormente le funzioni, i poteri ed i compensi dell'amministratore. In particolare:

- egli sta in giudizio nelle controversie concernenti i beni sequestrati;
- i suoi atti sono coperti da segreto d'ufficio e sono suscettibili di decretazione a cura del giudice delegato ma non oltre la data di fissazione dell'udienza camerale. A tal specifico riguardo è introdotta la sanzione – tipica invero del giudizio di cognizione e qui particolarmente incongrua – dell'inutilizzabilità di quegli atti che siano rimasti segreti, e dunque occulti alle parti, oltre quel termine;
- i suoi atti sono sottoposti a reclamo innanzi al giudice delegato che decide entro un termine perentorio; a loro volta, tali decisioni sono reclamabili al collegio (senza la partecipazione del giudice delegato decidente in prima istanza), i provvedimenti del quale sono ricorribili in cassazione per sola violazione di legge ed «...in caso di lesione di diritto soggettivo»;
- è introdotto il nesso di *referibilità* ai beni in sequestro per quanto riguarda le somme da cui attingere in ordine alle spese necessarie ed utili per la conservazione ed amministrazione dei beni;
- è formalmente riconosciuto il diritto dell'amministratore al trattamento di missione, equiparata la sua qualifica a quella del «*dirigente di prima fascia*»;
- è estesa (oltre che all'amministratore) al pubblico ministero ed all'obbligato al pagamento la possibilità di proporre ricorso alla corte d'appello avverso il provvedimento di liquidazione. Il procedimento, a dif-

ferenza della situazione attuale, è garantito da un contraddittorio pieno di tutti gli interessati e la decisione della corte diventa ricorribile in cassazione per violazione di legge.

Regole di dettaglio sono poi introdotte in ordine alla procedura relativa al «*conto della gestione*».

Al pari della procedura fallimentare ed esecutiva in genere, viene introdotto un sistema di innesco e soluzione delle eventuali controversie «interne» al rendiconto ed alla sua approvazione, rimesso ad apposito contenzioso giudiziario curato dal giudice delegato che, sotto il governo della disciplina processualcivilistica, diventa «istruttore» delle cause la cui pronuncia è provvisoriamente esecutiva, ancorché soggetta agli ulteriori gradi di gravame.

In seno al nuovo art. 2-*duodecies* L. n. 575/65 (novellato dall'art. 11 della pdl), di seguito al provvedimento di confisca, emergono le competenze dell'Agenzia del Demanio con funzioni di sensibile controllo dell'operato dell'amministratore. La disciplina è sostanzialmente immutata rispetto all'esistente ad eccezione – come si è appena detto – del nuovo organismo pubblico che, com'è noto, sostituisce l'originario ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

Mantiene vigore, quanto all'iter di destinazione dei beni immobili ed aziendali, la farraginosa procedura dispositivo-consultiva prevista dall'art. 2-*decies* dell'impianto originario, oggi invece precipitata nell'inedito art. 2-*terdecies* (provvedimento dell'agente del demanio, su proposta non vincolante del dirigente della competente filiale, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dalla medesima filiale, acquisiti pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'art. 2-*sexies*).

È qui contemplato il potere di «*subentro*» al comune destinatario dei beni, in caso di sua inerzia, da parte dell'agente del demanio.

Gli artt. 2-*quaterdecies* e 2-*quinquiesdecies* corrispondono, nel testo riformatore arricchitosi di regole di maggior dettaglio, agli attuali artt. 2-*undecies* e 2-*duodecies* che restano sostanzialmente invariati.

Il primo di essi ridisciplina – in termini, come si è detto, del tutto analoghi – i momenti terminali della procedura, relativi al versamento delle somme provenienti dalla vendita dei beni mobili e dal recupero dei crediti all'ufficio del registro ed alla destinazione dei beni immobili ed aziendali.

La seconda disposizione si occupa, come in precedenza, del transito delle somme versate dall'ufficio del registro al «fondo» destinato all'erogazione di contributi a fini istituzionale, sociali e di pubblico interesse nonché ad altre specifiche attività (che non si discostano dall'attuale assetto normativo).

La proposta di legge in esame, attraverso mirate «correzioni» normative motivate da prassi concrete, coinvolge altresì la possibilità di decidere la sospensione, ad istanza del pubblico ministero, della revoca del sequestro da parte del giudice dell'appello allorquando detta revoca sia stata di-

sposta (oltre che per decisione del tribunale, così come in atto normativizzato) dalla medesima corte d'appello. Si tratta, in buona sostanza, di una modifica tendente a «sanare» una incongruente disparità sul piano dell'operatività e degli effetti dell'istituto della sospensione del provvedimento di revoca del sequestro (disparità in ordine alla quale la corte di cassazione si era invero dimostrata insensibile).

Nell'ambito del medesimo art. 3-ter della legge n. 575/65 viene inoltre opportunamente «calata» l'introduzione, per il giudizio d'appello, del termine annuale di efficacia del sequestro, prorogabile di un ulteriore anno. Trattasi di una previsione, allo stato vigente e operante per il solo primo grado, che ha avuto senz'altro il pregio – ed è appunto ciò che si vuole parimenti garantire nella fase dell'appello – di velocizzare ed esaurire i giudizi di primo grado in breve tempo, non alterando oltre misura gli assetti proprietari e di circolazione dei beni in un ambito non prettamente giurisdizionale qual'è quello di prevenzione.

III. – Come si è detto all'inizio, la proposta di legge tende altresì a rinnovare l'istituto della confisca antimafia (art. 12-sexies della legge n. 356/92). Al riguardo:

- ne estende il meccanismo operativo alla fase esecutiva della pena, adeguandosi sul punto alla sentenza Cass. S.U. 30 maggio 2001, Derouach che aveva già concluso in tali termini;

- introduce un termine (5 anni) di decadenza, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che sancisce la responsabilità dell'interessato per uno dei reati previsti dalla norma, entro il quale può disporsi la confisca. In tal guisa si frapponе un legittimo freno all'applicazione indiscriminata nel tempo dell'invasiva misura di ablazione reale;

- realizza un contraddittorio esteso anche ai «terzi» coinvolti nella vicenda patrimoniale;

- disciplina meglio e nel dettaglio la praticabilità del sequestro preventivo orientato a tal tipo di confisca obbligatoria (l'istituto è quello previsto dall'art. 321 comma 2 del c.p.p.);

- introduce un parallelismo normativo con la disciplina della legge n. 575/65 sulla misure di prevenzione antimafia; ciò con riferimento alle regole ivi previste (e modificate dalla medesima pdl) in punto di esecuzione del sequestro e della confisca ed amministrazione dei beni.

IV. – Va sottolineato peraltro che analogo richiamo di disciplina, questa volta in termini generalizzati, la legge in cantiere si preoccupa di inserire all'art. 104 disp. att. c.p.p., disponendo così che per tutti i casi di sequestro preventivo consentiti dal codice le norme da osservare in tema di modalità esecutive e gestione dei beni siano quelle della legge n. 575/65 in materia di prevenzione antimafia. Legge che in tal guisa assume valore paradigmatico in ordine a tutte quante – e dunque anche quelle tipiche del procedimento penale – le esigenze di prevenzione.

Ancora va rilevato (ma la proposta in esame se ne occupa con la prima disposizione di cui all'art. 1) che essa estende la configurazione cri-

minosa dell'art. 12-*quinquies* legge n. 356/92 (trasferimento fraudolento di valori) anche alle finalità di eludere (oltre le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando) quelle in materia di confisca penale e di prevenzione.

Il regime di sospensione e di estinzione degli effetti del sequestro e della confisca di prevenzione di cui al comma 9 dell'art. 2-*ter* della legge n. 575/65 viene inoltre completato dalla proposta in esame, stabilendosi adesso che analoga sospensione si ha nel caso in cui i beni vengano sottoposti successivamente a sequestro penale e che conseguentemente gli effetti dei vincoli di prevenzione si estingueranno ove dovesse frattanto intervenire la confisca penale.

V. – In conclusione, la proposta esaminata contiene aspetti di reale rilevanza tecnica, assumendosi l'importante compito di riportare ad un regime di coerenza tecnica e di ragionevolezza operativa l'impianto delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale che, però, restano iscritte e mantenute nel medesimo solco della legge n. 575/65.

Essa risente tuttavia di eccessivi scrupoli tecnici, a discapito di un respiro innovativo concreto che dia nuova vitalità ad un impianto normativo che non ha dato buona prova di sé.

Si coglie, intanto, in essa la «velleità» di condurre in porto una riforma sul complesso tema della gestione e destinazione dei beni oggetto di prevenzione patrimoniale in termini di normazione diretta (non invece con il sistema della legislazione delegata, più acconcio invero agli infiniti aspetti di principio e di dettaglio che una riforma sostanziale del settore impone).

Ed ancora, manca nell'impianto riformatore uno spirito-guida che orienti i pratici sull'intero panorama dei sequestri e delle confische, ivi compresi quelli, di varia ed articolata natura, disseminati in vari luoghi del codice di rito ed in più leggi speciali. Un'esigenza di omogeneizzazione che, di contro, va apprezzata nel ddl governativo che ha cura per l'appunto di esordire con una delega di ampio respiro, orientata a dare compiutezza e «sistema» all'intero bacino dei provvedimenti di natura reale.

Difetta altresì la condivisione di principi indeclinabili, qual è ad esempio quello – non toccato dal progetto di riforma Ascierio – del divieto generalizzato di vendita dei cespiti staggiti; divieto che si pone in diretta dipendenza e soddisfazione con l'altrettanto «vitale» principio della scongiurabilità in termini perentori ed assoluti di un rientro illecito dei beni una volta venduti nel libero mercato.

Infine, merita senz'altro maggior credito una disciplina (e quella di impulso governativo appunto lo è) che sappia risolvere in radice l'annoso problema della gestione dei beni in costanza di sequestro, sottraendone le competenze all'A.G. ed affidandole invece direttamente e subito all'Agenzia del Demanio, istituzionalizzando così un sistema separato ed autonomo (salvi i momenti necessari di interferenza valutativa) di gestione rispetto a quello giudiziario di decisione nel merito.

Ma ciò che è fortemente assente nell'articolato della pdl sopra esaminata e che, a sua volta, costituisce invece uno dei cardini innovativi del ddl n. 5362 di fonte governativa, è l'inaugurazione normativa del principio secondo cui il procedimento di prevenzione patrimoniale va «scongelato» dal suo innesto genetico col procedimento di prevenzione personale; in altri termini, finalmente in quel ddl prende forma e si accentua l'autonomia del procedimento patrimoniale rispetto a quello personale, con la conseguenza, fra le altre, che, ove venga ad estinguersi il secondo, il primo sia suscettibile di continuare, semprechè sussistano le condizioni di pericolosità richieste dalla legge.

Proposte di legge n. 3577, n. 3578, n. 3579 - on. Lumia ed altri

Il trittico di proposte in esame s'indirizza rispettivamente ad un allargamento delle competenze in materia di azione di prevenzione antimafia, ad una riorganizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali ed alla regolamentazione degli effetti delle misure patrimoniali di prevenzione nei confronti dei terzi.

I. – (pdl n. 3577) La condivisibile discrasia registrabile in punto di competenza ad agire sul piano della prevenzione antimafia (già abbondantemente e criticamente sopra esaminata a proposito del ddl governativo) induce i proponenti ad una corretta integrazione – in senso estensivo – dei poteri d'azione al Procuratore della Repubblica costituito presso il capoluogo del distretto (ossia il titolare dell'ufficio della D.D.A.) nonché, completandone le attribuzioni già irrisoriamente figuranti nel testo della L. n. 575/65, al Procuratore nazionale antimafia.

Resta pertanto immutata la concorrente competenza del Procuratore della Repubblica del luogo ove dimora la persona (ossia il Procuratore circondariale), del Questore e del Direttore della D.I.A..

È da evidenziare che soprattutto l'estensione della gamma d'azione di prevenzione al D.N.A. fa sì che debba riconoscersi all'organo medesimo – conseguenza indotta sul piano normativo dall'integrazione terminologica operata dalla pdl al comma 1 dell'art. 2-bis della legge n. 575/65 – una prerogativa di necessaria investigazione. E questa è una novità assai significativa nell'assetto statutario che caratterizza appunto la Direzione Nazionale Antimafia nel nostro ordinamento, com'è noto priva di poteri d'indagine.

La proposta inoltre, nell'opera di allineamento ai valori costituzionali dell'art. 111 Cost., si preoccupa di «immunizzare» il giudice della prevenzione da compromissioni decisorie quali quella connessa alla possibilità di integrare indagini carenti, così come oggi continua a prevedere l'art. 2-ter comma 1 della legge n. 575/65. Non più, quindi, possibilità per il Tribunale di procedere «...ove necessario, ad ulteriori indagini», bensì, con calibrata evocazione del sistema delineato dalla legge n. 479/99 (c.d. legge Carotti) a proposito dell'udienza preliminare, possibilità invece di «...indicare al pubblico ministero ulteriori indagini, oltre quelle già compiute ai

sensi dell'art. 2-bis, fissando il termine entro il quale devono essere svolte».

L'art. 1 della proposta introduce a sua volta due novità fondamentali:

- individua e sancisce l'obbligatorietà e la procedibilità d'ufficio dell'azione di prevenzione;

- estende il ventaglio degli «indiziati» suscettibili di azione di prevenzione alla gamma criminosa già individuata all'art. 12-*sexies* della legge n. 356/92 e successive modificazioni e integrazioni. Da registrare al riguardo che il mancato richiamo agli artt. 416, comma 6, 600, 601 e 602 c.p., rispetto al testo dell'art. 12-*sexies*, è giustificato dal fatto che tale innesto (nel corpo dell'art. 12-*sexies*) è conseguente all'entrata in vigore della legge n. 228/03, successiva alla pdl in esame. Tuttavia, il richiamo è in ogni caso recuperato attraverso l'indicazione residua che il nuovo testo della pdl fa agli «...*altri reati indicati all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale*», oggi modificato proprio da quella legge con l'estensione a quegli specifici delitti.

II. – (pdl n. 3578) La proposta in argomento, nella quasi totalità delle previsioni di riforma della legge n. 575/65, replica i contenuti della pdl n. 3470 (on. Ascierto ed altri) esaminata in precedenza. E la ragione risiede nel fatto che, al pari di quella, anche questa proposta muove dal patrimonio d'esperienza e su impulso del lavoro svolto dall'ufficio del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, in adempimento dei compiti attribuitigli dal DPR 19 gennaio 2001.

In sostanza, i testi articolati agli artt. da 4 a 14 della proposta Ascierto sono assolutamente identici a quelli relativi agli artt. da 2 a 12 della presente pdl. Se ne discostano, invero, per dettagli del tutto marginali e che qui di seguito si compendiano:

- nel rinnovato enunciato dell'art. 2-*sexies* della legge n. 575/65, rispetto alla pdl Ascierto, viene altresì contemplato il compito dell'amministratore dei beni sequestrati di programmarne «...*l'utilizzo successivo alla confisca. A tal fine l'amministratore può affidare l'impresa o i beni in sequestro a taluno dei soggetti indicati all'art. 2-quaterdecies, comma 2, lettera b)*»;

- tra gli enti destinatari dei beni immobili confiscati, la presente proposta annovera, accanto al comune ove l'immobile è sito, altresì la provincia analogamente individuata;

- in difformità dal testo dell'art. 2-*quinqüesdecies* della proposta Ascierto – a sua volta riproduttivo con modificazioni dell'originario art. 2-*duodecies* della legge n. 575/65 – l'istituzione del «fondo» destinato a ricevere le somme versate all'ufficio del registro (ossia quelle provenienti dalla vendita e/o dall'affitto o liquidazione dei beni) viene ricondotto e regimine – quindi istituzionalizzato – e non invece sottoposto a quella sola vigenza triennale prevista all'origine (prorogata dalla pdl Ascierto fino al termine dell'esercizio finanziario 2006).

A sua volta, l'art. 1 della proposta in esame riproduce la medesima previsione portata dall'art. 3 della pdl Ascierto nella rinnovata disciplina dei rapporti tra sequestro e confisca di prevenzione e gli omonimi provvedimenti adottati in sede penale.

Valga, dunque, quanto all'analisi della pdl n. 3578 on. Lumia ed altri, la somma delle considerazioni sopra evidenziate a proposito della pdl on. Ascierto n. 3470.

III. – (pdl n. 3579) La peculiarità della presente proposta riguarda intanto il fatto che essa non ha portata formalmente innovativa della legge n. 575/65, bensì si pone come disciplina autonoma seppure complementare ed integrativa rispetto a quella principale ora citata.

Essa – come si legge nella relazione introduttiva – mira ad una regolamentazione equilibrata del conflitto fra la pretesa dello Stato di avocare a sé i patrimoni illecitamente costituiti e le esigenze di tutela di quanti abbiano avuto rapporti giuridici con l'indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, confidando senza colpa nel suo patrimonio.

La proposta tende pertanto ad apprestare tutela effettiva ai terzi di buona fede, pur non obliterando i rischi che i mafiosi possano avvalersi di prestanome, intestatari fittizi di beni sottoposti a misure patrimoniali, onde riottenerne disponibilità e controllo.

Nel suo complesso articolato normativo, assai percepibile è l'obiettivo della proposta di legge di riportare ad equilibrio il potenziale conflitto tra interessi di carattere generale ed interessi privatistici, quantunque giuridicamente e socialmente rilevanti.

La pdl è strutturata in quattro capi. Il primo destinato alla regolamentazione degli effetti sui terzi del sequestro e della confisca di beni non costituiti in azienda; il secondo di quelli invece costituiti in azienda; il terzo capo tratta del sequestro di azienda e fallimento successivo dell'impresa; il quarto, infine, del fallimento anteriore al sequestro di azienda.

Composto di sei articoli, il primo capo, dopo avere provveduto alla enunciazione dei diritti dei terzi meritevoli di tutela, a condizione però che l'atto da cui il credito deriva non sia «...funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare dimostra di averne ignorato senza colpa il nesso di funzionalità» (art. 1), introduce e disciplina nel dettaglio il procedimento (*rectius* il *sub*-procedimento) mercè il quale quella tutela possa effettivamente realizzarsi. Merita rilievo richiamarne qui i principi più salienti, precisando subito che le garanzie e le procedure riecheggiano quelle previste dalla legge fallimentare:

- l'*iter* è giurisdizionalizzato e la competenza appartiene al giudice delegato dal tribunale della prevenzione;
- è sanzionata in termini di delitto la condotta di colui che agisca per un credito fraudolentemente simulato;
- le azioni esecutive individuali intraprese precedentemente all'adozione del sequestro restano sospese ed in caso di confisca si estinguono;

- in caso di confisca è lo Stato a soddisfare i creditori procedenti e quelli intervenuti anteriormente al sequestro;
- se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, il terzo che sia parte del giudizio deve essere chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione;
- a seguito della confisca divenuta definitiva, il giudice delegato procede alla verifica delle domande dei terzi, indicando i crediti che ritiene di ammettere e di non ammettere;
- formazione dello stato passivo, pubblicità dello stesso ed opponibilità da parte dei creditori esclusi;
- decisione camerale delle opposizioni e ricorribilità in cassazione;
- esecutività dello stato passivo e previsione che lo Stato risponde delle obbligazioni accertate nei limiti del valore dei beni confiscati;
- redazione, a cura dell'amministratore giudiziario, di un progetto di graduazione dei crediti e di determinazione della quota di riparto spettante a ciascun creditore, in considerazione del valore dei beni confiscati;
- possibilità per i creditori di presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti nonché sul valore delle aziende e dei beni confiscati;
- determinazione, sempre a cura dell'amministratore e previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del piano di riparto finale;
- possibilità per i creditori di fare opposizione innanzi al giudice civile;
- intervenuta la definitività del piano di riparto finale, pagamento senza indugio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
- previsione di commissariamento ai fini dell'adempimento in caso di inottemperanza nei pagamenti entro il termine prescritto;
- esclusione assoluta che i beni immobili confiscati possano essere sottratti ai procedimenti di destinazione sociale previsti dalla legge n. 575/65 e successive modificazioni.

Il capo II riproduce in gran parte il medesimo *iter* riguardante l'adozione dei vincoli reali sui beni non costituiti in azienda, esclusi taluni passaggi specificamente disegnati per i beni non aziendali.

Qui, invece, trattandosi di misura reale che attinge un compendio aziendale, lo scopo conservativo del sequestro innesca l'esigenza di proseguire l'attività imprenditoriale, anche nel rispetto dei diritti dei finanziatori, fornitori e lavoratori dipendenti dell'impresa in data anteriore al sequestro.

Una siffatta, avvertita e condivisibile esigenza comporta pertanto che:

- il procedimento di verifica dei crediti abbia luogo d'ufficio in base alle risultanze delle scritture contabili;
- il termine di efficacia del sequestro resti sospeso durante l'*iter* del procedimento incidentale e fino al momento di esecutività dello stato passivo;

- ove l'amministratore ritenga che l'attività d'impresa possa proseguire e riprendersi, non possa farsi luogo alla dichiarazione dello stato d'insolvenza prima che il *sub*-procedimento venga definito;
- in tali casi, venga aperto il procedimento di verifica dei crediti innanzi al giudice delegato il quale si avvale all'uopo dei poteri inquisitori di cui all'art. 2-ter della legge n. 575/65;
- sia possibile, nella fase giurisdizionale del sequestro (ma non oltre la chiusura del procedimento di verifica dei crediti), distribuire acconti ed effettuare riparti parziali ai creditori, pur nel rispetto delle cause legittime di prelazione; ciò nell'ovvia esigenza di paralizzare il più possibile la potenziale crisi dell'impresa che solitamente consegue al sequestro del relativo compendio aziendale;
- divenuta definitiva la confisca, l'intera situazione (lo stato passivo e l'elenco dei riparti e degli acconti prestati) sia comunicata – al pari della disciplina del precedente capo – al Ministero dell'economia e delle finanze;
- delle obbligazioni accertate rispondano l'affittuario e l'acquirente dell'azienda e, in via sussidiaria, lo Stato, nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponda lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa;
- in ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudichino le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

Il capo III raggruppa nove disposizioni disciplinanti l'ipotesi del fallimento che segua il sequestro totalitario dell'azienda. Esse curano di risolvere tutte le spinose problematiche sorte nella prassi nell'ambito del complesso rapporto tra fallimento e provvedimenti patrimoniali di prevenzione.

L'art. 12 della pdl individua nel curatore fallimentare il soggetto abilitato a gestire i beni in sequestro.

Gli articoli che seguono, dal 13 al 18, regolano poi l'*iter* procedurale, sottolineandosi, tra l'altro, l'opera di ausilio che l'amministratore giudiziario può essere richiesto di dare alla curatela.

La presenza del pubblico ministero è individuata come meramente facoltativa.

È previsto che l'accertamento dei diritti di credito avvenga ai sensi della disciplina fallimentare soltanto laddove il sequestro sia frattanto revocato.

Residuerà all'Erario (art. 19) quel solo ricavato della vendita dopo che siano stati soddisfatti i creditori.

La proposta condivide inoltre il principio secondo cui resta impregiudicata ogni ragione verso il debitore, malgrado sia intervenuto il rigetto delle dichiarazioni di credito.

La pdl conclude disciplinando opportunamente uno dei nodi più spinosi del rapporto tra procedura concorsuale e prevenzione patrimoniale:

regola cioè l'ipotesi di un sequestro di prevenzione che intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento del mafioso.

3.2.5 Considerazioni all'esito del dibattito e delle osservazioni pervenute alla commissione sul d.d.l. governativo (Cam. Dep. N. 5362)

Lo svolgimento in Commissione del dibattito sul contenuto del ddl governativo (*delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali*) ha dato luogo ad una serrata analisi dei profili del testo normativo, accompagnata altresì da documenti illustrativi ampi e minuziosi, che non può che definirsi assai proficua in vista di un varo legislativo consapevole ed efficace per i riflessi di indubbio spessore sociale che la materia dei provvedimenti ablativi in pregiudizio delle organizzazioni criminali riveste nel più ampio panorama delle attività di contrasto al crimine organizzato.

La molteplice ed articolata convergenza di rilievi critici scaturita dal confronto impone dunque un'altrettanto analitica valutazione dei medesimi, a preambolo della quale occorre tuttavia svolgere alcune considerazioni di carattere generale, in risposta ad obiezioni altrettanto generali sulle premesse metodologiche e sulle linee portanti dell'annunciata riforma.

I. – La straordinaria importanza del ruolo delle misure di prevenzione di contenuto patrimoniale è attestata, nell'esperienza giudiziaria italiana, dal rilevantissimo numero di sequestri e di confische eseguiti nel Paese, specie nel mezzogiorno d'Italia ove è più avvertita e vigorosa la morsa delle organizzazioni criminali.

La concentrazione, in termini di pubblica gestione giudiziaria, di patrimoni di mafia ammontanti a valori miliardari (si pensi che nella sola Palermo la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale rischia concretamente d'identificarsi come il maggiore imprenditore della città) e le complesse, sovente ostiche, procedure di gestione e destinazione finale dei numerosissimi cespiti rendono ormai urgente provvedere ad una rivisitazione organica della materia, all'avvertito scopo di produrre un testo operativamente agevole, sfrondata, ove possibile, dalle innumerevoli pastoie e passaggi burocratici che allo stato impantanano l'*iter* amministrativo consequenziale al sequestro ed alla confisca e che, al contempo, sappia fare premio dell'eccezionale esperienza maturata sul campo che, com'è noto, pone l'Italia all'avanguardia nell'area dei paesi dell'Unione Europea nel settore delle misure di aggressione ai patrimoni mafiosi e della prevenzione criminale in genere.

Fine comprimario del ddl in argomento è anche quello di proiettarsi come modello agile e convincente per il contesto europeo ed internazionale, stimolando l'attivazione di un circuito virtuoso di assimilazione normativa che veda l'Italia, rispetto agli altri Paesi membri dell'U.E., capofila

di un *monito di legalità*, persuasivo e condiviso, contro le organizzazioni criminali e mafiose.

È ormai dato di unanime comprensione come, nell'ambito delle strategie moderne di lotta alla criminalità organizzata, il tema delle misure patrimoniali stia assumendo una sempre maggiore centralità, sia sul piano della realtà giudiziaria che su quello del dibattito giuridico.

Ed è una centralità che si manifesta, in contemporanea e con uguale forza, sia nella dimensione locale, sia in quella europea e internazionale.

Il complesso strumentario di cui si avvale la prevenzione patrimoniale e l'attitudine che essa ha ad incidere sulla fisionomia economica delle realtà locali e ad attivare meccanismi di cooperazione istituzionale a diversi livelli dà attuazione concreta al progetto ideale secondo cui l'azione di contrasto alla mafia, per essere veramente efficace, deve divenire un patrimonio comune al mondo istituzionale e alla società civile.

Ma si tratta anche – come da più parti osservato – di un settore *di frontiera* del diritto penale, su cui si appunta una crescente attenzione nelle sedi di produzione normativa sopranazionali ed internazionali, come pure nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed in quella di altri Paesi destinatari di richieste di collaborazione giudiziaria internazionale.

È significativo che, tanto nell'ambito europeo quanto in quello dell'ONU, la elaborazione di strumenti specificamente intitolati alla lotta contro la criminalità organizzata sia stata accompagnata, o addirittura preceduta, dalla adozione di norme in materia di misure patrimoniali.

Questa linea di tendenza riflette l'esigenza di adeguare l'azione di contrasto e la relativa cooperazione tra gli Stati alla natura transnazionale e alla dimensione economica che la criminalità organizzata viene sempre più ad assumere nell'epoca della globalizzazione.

In un sistema nel quale le dinamiche patrimoniali e finanziarie trascendono i confini nazionali, orientano le strutture criminali secondo criteri di razionalità imprenditoriale e le rendono largamente insensibili all'identità ed alle vicende giudiziarie dei singoli componenti, una valida strategia di lotta alle mafie – di qualsiasi matrice etnica – deve incidere con forza sulle basi economiche del crimine organizzato, cioè su quella vastissima rete di beni e rapporti economici destinati alla conservazione ed all'esercizio dei poteri criminali.

Ed è proprio questo l'obiettivo cui si ispirano le tendenze evolutive presenti, sin dagli anni '70, negli ordinamenti più esposti all'emergenza rappresentata dalle forme di inquinamento dell'economia connesse all'intreccio tra associazioni delittuose e mondo delle imprese, con i gravissimi riflessi che ne discendono sul piano della gestione del potere pubblico e della formazione del consenso politico.

Va sempre più affermandosi, a livello europeo ed internazionale, l'orientamento tendente ad introdurre o a rafforzare forme di «confisca allargata», basate su meccanismi di semplificazione probatoria che alleggeriscono l'onere dell'accusa nel dimostrare l'origine illecita dei patrimoni appartenenti a soggetti inseriti in organizzazioni criminali.

Nei diversi ordinamenti nazionali tendono a riprodursi forme «moderne» di confisca, caratterizzate dall'espansione dell'oggetto dei provvedimenti, dalla sintomaticità dei presupposti, dalla semplificazione dell'onere probatorio gravante sull'accusa.

Alla confisca «classica» si affiancano nuovi tipi di confisca, che non restano limitati al profitto ottenuto in virtù del singolo reato, ma che si ricollegano a forme sintomatiche di pericolosità ed intervengono su centri di ricchezza che, per la loro origine o destinazione sospetta, legittimano forme penetranti di controllo.

Se dunque può riconoscersi che nel contesto internazionale ed in specie europeo forti fermenti spingono verso l'individuazione e l'adozione di meccanismi normativi di incidenza sull'accumulazione patrimoniale da parte del crimine organizzato, sul piano della cooperazione internazionale permangono tuttavia esperienze diversificate e strumenti giudiziari distinti, ancora assai lontani dalle forme moderne di confisca di cui dispone lo Stato italiano.

Quelli che appaiono come i «punti di forza» delle confische operanti all'interno dell'ordinamento italiano finiscono, tuttavia, per generare ostacoli difficili da superare sul piano della collaborazione giudiziaria internazionale, in relazione alla esigenza – sempre più attuale ed avvertita per la crescente *transnazionalizzazione* delle organizzazioni criminali – di sottoporre a sequestro e confisca beni situati all'estero.

Nell'ambito europeo la cooperazione giudiziaria in materia di sequestro e di confisca è disciplinata dalla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, alla quale l'Italia ha dato esecuzione con la legge n. 328 del 1993.

L'art. 7 della Convenzione prevede che gli Stati parte cooperino fra loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca dei proventi e degli strumenti di reato ed adottino tutte le misure necessarie per consentire l'esecuzione delle richieste di confisca di beni specifici costituenti provento o strumento nonché di «*confisca di proventi consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi*».

Nell'art. 1 della Convenzione sono fissate alcune specifiche definizioni che circoscrivono l'ambito della cooperazione:

a) il provvedimento di confisca deve consistere in una sanzione o misura diretta a privare definitivamente di un bene e ordinata dall'Autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati;

b) per provento si intende ogni vantaggio economico derivato da reati;

a) gli strumenti comprendono qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere reati.

L'ambito di operatività della convenzione di Strasburgo resta quindi circoscritto all'ordine di confisca contenuto in una decisione giudiziaria che: a) sia emessa a seguito di un procedimento per fatti costituenti reato,

b) abbia ad oggetto proventi o strumenti di reato, ovvero somme di denaro pari al valore dei proventi.

Da più parti sono state prospettate ampie riserve sulla possibilità di fare ricorso alla Convenzione di Strasburgo in relazione alla confisca ordinata nel procedimento di prevenzione, sulla base del rilievo che tale procedimento non è finalizzato all'accertamento della responsabilità penale per la commissione di un reato, ma viene promosso *ante o praeter delictum* per l'accertamento della pericolosità del soggetto, e che i beni costituenti oggetto della predetta misura patrimoniale non costituiscono provento o strumento del reato.

Forti riserve sono state avanzate anche in ordine alla possibilità di avvalersi della Convenzione di Strasburgo per dare esecuzione all'estero alla confisca «allargata» prevista dall'art. 12-*sexies* cit., perché in tal caso, pur essendo l'ordine di confisca contenuto in una sentenza penale di condanna o in una ordinanza adottata all'esito del procedimento di esecuzione, i beni confiscati non sono legati da alcun vincolo pertinenziale al reato per il quale è intervenuta condanna, e non rappresentano quindi il provento o lo strumento di esso.

Le medesime osservazioni hanno condotto la dottrina ad escludere – con riferimento sia al sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione sia al sequestro finalizzato alla confisca *ex art. 12 sexies* cit. – l'applicabilità della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio.

Com'è noto, tale decisione quadro applica al settore dei sequestri e delle confische internazionali il principio del mutuo riconoscimento, principio che costituisce la «pietra angolare» (tale formula lessicale è riconducibile per la prima volta al deliberato del Consiglio europeo di Tampere del 1999) della cooperazione giudiziaria rafforzata tra gli Stati membri della Unione europea, attraverso la quale si intende promuovere la costruzione di uno «spazio comune» di sicurezza, libertà e giustizia.

L'obiettivo della decisione quadro è quello di superare il modello di assistenza giudiziaria «rogatoria», considerato come causa di procedure incerte tanto nei tempi, quanto nei risultati, con evidenti ripercussioni sulla effettività dell'esercizio dell'azione penale e possibile pregiudizio degli obiettivi di sicurezza e giustizia.

Quando gli Stati membri avranno conformato i propri ordinamenti giuridici alla decisione quadro, la esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro adottati dalle autorità giudiziarie per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova sarà sottratta alla procedura della rogatoria internazionale e darà luogo ad una procedura prevalentemente giudiziaria, caratterizzata dalle relazioni dirette tra autorità giudiziarie, dalla tipicità e tassatività dei motivi di rifiuto, dal venir meno dei poteri di impulso e di interdizione tradizionalmente attribuiti alle autorità centrali.

In proposito, occorre tenere presente che la Decisione quadro all'art. 2, lett. d), dopo avere definito il concetto di «bene», precisa che esso deve essere il prodotto di uno dei reati di cui all'art. 3 o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto, oppure costituire lo strumento o l'oggetto di tali reati. Ed in dottrina si è rilevato che si tratta di condizioni di applicabilità che mancano sia nel sequestro di prevenzione sia nel sequestro finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12-*sexies* legge n. 356/92.

La ricostruzione che precede in punto di situazione europea circa l'attivazione di meccanismi di aggressione patrimoniale, se da un lato induce a riflettere su quanto sia avanzata la soglia di normazione conquistata dall'Italia su tale fronte di contrasto, per altro verso denuncia una situazione di stallo in ordine ai sistemi di cooperazione internazionale *in subiecta materia*, inevitabilmente determinata dalla disomogeneità degli omologhi istituti operanti nei rispettivi ordinamenti interni, finendo così per affermare e consolidare, allo stato, una sostanziale limitazione della capacità apprensiva del nostro Paese ai soli beni presenti nel territorio interno.

Ma tale disamina rende al contempo evidente, annullando l'obiezione articolata da «Libera» nel documento critico fatto pervenire alla Commissione ed afferente in particolare al testo dell'art. 1, comma 1, lett. a) del ddl, che l'auspicabile assimilazione normativa in campo europeo degli strumenti di ablazione reale avverso il crimine organizzato debba risolversi in una coraggiosa «presa d'atto» e in un «coerente sforzo omologatorio» rispetto al sistema italiano da parte degli altri Stati membri, piuttosto che in una, senz'altro prematura e ad oggi irrilevante, previsione nel disegno di legge-delega di non chiare «disposizioni attuative dei nuovi strumenti europei di aggressione alle ricchezze delle mafie internazionali».

Pertanto, a corollario di quanto fin qui detto, va rammentato come il quadro del «diritto vivente» sia stato frattanto efficacemente innovato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione francese, che appare densa di conseguenze sul futuro della collaborazione giudiziaria internazionale e che, dunque, si pone in compatibile sintonia con l'esigenza, appena enunciata, di un pur graduale riconoscimento da parte degli altri Stati membri dei risultati, legislativi e giudiziari, raggiunti dallo Stato italiano nel settore d'interesse.

La sentenza emessa in data 13 novembre 2003 dalla *Cour de Cassation, Chambre Criminelle*, ha rigettato il ricorso proposto da Biagio Crisafulli e dalla moglie Lucia Triolo avverso la decisione del 19 dicembre 2002 della Corte di Appello di Aix en Provence, che aveva autorizzato l'esecuzione sul territorio francese del decreto del 17 dicembre 1999 del Tribunale di Milano, il quale, in un procedimento di prevenzione, aveva ordinato la confisca di un immobile sito ad Antibes, appartenente alla moglie del Crisafulli e considerato il prodotto del riciclaggio di capitali provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti.

La Corte di Cassazione francese ha rilevato che ricorrevano le condizioni in presenza delle quali l'esecuzione della richiesta di confisca risulta obbligatoria secondo le previsioni della Convenzione di Strasburgo e della susseguente legislazione nazionale; che la decisione di confisca era defini-

tiva ed esecutiva; che il bene sarebbe stato suscettibile di confisca in circostanze analoghe secondo la legge francese (in particolare, secondo gli artt. 131-21 e 324-7 c.p.); che non si riscontrava alcuna lesione dell'ordine pubblico interno.

Va notato che, nel caso in esame, la misura di prevenzione patrimoniale era stata adottata nei confronti di una persona già condannata nel parallelo processo penale per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Sembra, quindi, che la decisione dell'autorità giudiziaria francese sia stata guidata dalla considerazione che l'accertamento della responsabilità penale per i traffici di stupefacenti, ai cui proventi era stata indiziariamente ricondotta la disponibilità dell'immobile confiscato, rappresenti una sorta di condizione di sostanziale equipollenza tra il decreto di confisca del giudice della prevenzione e la confisca che, secondo il diritto francese, può seguire soltanto a un giudizio penale.

Lo scenario che si apre è quello di un «doppio binario» nell'esecuzione all'estero delle misure di prevenzione patrimoniali, sulla base di un *discrimen* costituito dalla concreta individuazione dei presupposti e dell'oggetto dell'intervento ablativo, e non sull'astratta natura della procedura attivata.

In questa prospettiva, possono avvalersi degli strumenti apprestati dalla Convenzione di Strasburgo quei provvedimenti di sequestro e di confisca che, pur essendo adottati nel corso di un procedimento di prevenzione, si fondino su un parallelo accertamento di responsabilità operato nel corso di un giudizio penale, ed abbiano ad oggetto beni costituenti il provento o lo strumento dei reati cui attiene la condanna inflitta al medesimo soggetto.

Al contrario, restano al di fuori dell'ambito di applicazione della Convenzione di Strasburgo le misure di prevenzione patrimoniali adottate nei confronti di soggetti per i quali non sia intervenuto alcun giudizio di colpevolezza in sede penale, ovvero incidenti su beni che non possano essere considerati come il vantaggio economico derivato da reati o come gli strumenti utilizzati per la realizzazione di attività criminali.

Un analogo discorso può essere sviluppato con riferimento all'esecuzione all'estero della confisca «allargata» prevista dall'art. 12-*sexies* cit.: può ammettersi il ricorso alle previsioni della Convenzione di Strasburgo in tutti i casi in cui i beni confiscati costituiscano, in concreto, il provento o lo strumento del reato per cui l'imputato ha riportato la condanna nel processo penale, ovvero l'equivalente di tale provento. L'accertamento sulla pertinenzialità del bene rispetto al reato, se appare del tutto superfluo ai fini della decisione di confisca, assume invece una precisa rilevanza ai fini della sua esecuzione nel territorio di un altro Stato europeo.

Le stesse argomentazioni sopra svolte consentono di delineare un «doppio binario» – con le predette articolazioni – anche con riferimento all'applicabilità della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, per quanto attiene al sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione ovvero alla confisca *ex art.12-sexies* cit..

Sembra, quindi, che l'approccio non formalistico operato dalla giurisprudenza di legittimità francese apra una nuova strada capace di rafforzare sensibilmente l'efficacia delle forme «moderne» di confisca introdotte nell'ordinamento italiano anche sul piano del contrasto all'accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata transnazionale.

Uno degli aspetti su cui si è maggiormente soffermata l'attenzione della Corte di Cassazione francese consiste nel fatto che il bene sia suscettibile di essere confiscato in circostanze analoghe secondo la legge francese.

Questo aspetto rinvia, evidentemente, al tema della armonizzazione delle legislazioni, che, con ogni probabilità, riceverà un forte impulso dalla recentissima decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell'Unione Europea, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato; deliberato, quest'ultimo, destinato ad integrarsi in un sistema unitario con altra decisione quadro, di prossima – si spera imminente – adozione, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Tale decisione quadro, che tende a *«assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata»*, all'art. 1 individua una nozione ampia sia del provento, come *«ogni vantaggio economico derivato da reati»*, sia della confisca, intesa come *«una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati»*, ed all'art. 3 disciplina i *«poteri estesi di confisca»*, prevedendo, tra l'altro, che *«gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l'autore del reato del godimento del bene»*. Si tratta di un insieme di previsioni normative che sembrano perfettamente applicabili all'ipotesi della confisca adottata nell'ambito di una procedura di prevenzione a seguito della condanna riportata dall'imputato nel parallelo procedimento penale⁴.

II. – Merita appena un cenno il rilievo avanzato nel documento Lumia-Sinisi-Ceremigna-Zancan in ordine all'asserita inadeguatezza dello strumento della legge-delega ad incidere normativamente con soluzioni che si prospettino rilevanti ed urgenti per la società civile penalizzata dalla pressione mafiosa e dai suoi fattori antagonisti sull'economia di mercato.

Pur vero è che i tempi sempre più stringenti della legislatura in corso comprimeranno gli spazi per il completamento dell'*iter* legislativo – ossia l'adozione dei consequenziali decreti delegati – ma altrettanto condivisibile appare l'esigenza di frazionarne il percorso in un momento prelimi-

⁴ Per la redazione del capo I un contributo utile è stato tratto da Antonio Balsamo, *«Le misure patrimoniali nelle realtà locali e nel processo di integrazione giuridica europea»*, relazione tenuta all'incontro di studi sul tema *«Le misure di prevenzione patrimoniali»*, C.S.M., Palermo 19 maggio 2005.

nare «delegante», idoneo a consolidare le linee portanti della riforma, rimettendo poi alla normazione delegata la regolamentazione di dettaglio, con compiti anche «correttivi» e «specificativi» che possano soddisfare nel concreto i punti di criticità che dovessero emergere in corso di dibattito parlamentare della legge-delega.

In altri e più semplici termini, si tratta di pensare ad una risposta la più completa e stabile possibile, onde fugare le disarmonie e gli scompensi di un impianto legislativo risalente all'anno 1965 ma con fisionomia ormai «travisata» da innesti normativi non sempre coerenti ed efficienti sul piano dei risultati.

III. – Merita altresì risposta l'obiezione, proveniente da più parti, riguardante la necessità di realizzare un testo unico della normativa in tema di sequestro e confisca dei beni di origine mafiosa.

Pur condividendo in astratto l'esigenza di unificare in un solo corpo normativo materie attinenti a tematiche di particolare delicatezza e che esigono inoltre uniformità di approccio e di risultato, quale quella riconducibile ai sequestri e alle confische, non può non rilevarsi, tuttavia, che la eterogeneità delle fonti da cui le diverse discipline promanano rende assai problematico, se non del tutto impedito, l'auspicato accorpamento.

È noto infatti che, nella specie, la normativa attinente alle anzidette misure ablativo nei riguardi della criminalità organizzata e mafiosa rinvia una regolamentazione specifica e rilevante sia nel codice penale (si pensi, a titolo di esempio, all'art. 416-bis, comma 7, c.p.) che in leggi speciali (il più immediato riferimento è alle LL. n. 575/65 e 356/92), con la conseguenza che un eventuale testo unico avrebbe l'effetto di estrapolare dal codice, in modo senz'altro inopportuno, discipline che ad esso inevitabilmente attengono e, allo stesso tempo, «amputare» il testo di più leggi speciali di punti e aspetti qualificanti, alterandone organicità e consequenzialità.

L'obiettivo che il ddl rincorre è invece di sostanza. Esso tende invero – così come recita la lett. a) del comma 1 dell'art. 1 – all'omogeneizzazione della disciplina relativa all'esecuzione dei sequestri, in tutte le ipotesi previste dai codici e dalle leggi speciali, nonché di quella concernente l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, sia nel processo penale che nel procedimento di prevenzione. L'analogia delle tematiche e l'identità finalistica che caratterizza tutti indistintamente gli strumenti ablativi giustifica appieno il proposito di armonizzazione suindicato e ne impone la più celere attuazione.

IV. – Le maggiori critiche si sono invero appuntate sulla figura dell'Agenzia del Demanio quale organismo centrale in ordine alle responsabilità e ai compiti di custodia, amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali (lett. a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 2).

I rilievi muovono, da un lato, dalla ritenuta inadeguatezza istituzionale dell'Agenzia ad affrontare tali compiti; ciò sia per la asserita incapa-

città di affrontare positivamente i rischi di «recupero» mafioso del bene, stante la scarsa padronanza cognitiva dell'ente in materia di associazioni mafiose, sia per la necessità, insita nella peculiare attività di gestione intimamente connessa con i fini dell'amministrazione delle entrate, che quest'ultima non coincida soltanto con una corretta amministrazione dei beni in termini di finanza pubblica. Si è anche polemicamente sostenuto che l'Agenzia non è minimamente attrezzata sul fronte della gestione dei beni mobili, registrati e non, e delle imprese, difettando di struttura professionale e di esperienze al riguardo. Peraltro, una proiezione sulle garanzie di efficienza operativa da parte dell'Agenzia – è stato anche sostenuto – darebbe probabilmente risultati negativi, stante l'eccessiva burocratizzazione dell'organismo, incapace dunque di adeguarsi velocemente ed agilmente alle molteplici esigenze gestionali cui l'Agenzia è chiamata a rispondere in modo pressoché esclusivo.

Dal complesso dei rilievi a diverso titolo avanzati è emersa tuttavia una comune linea propositiva, secondo la quale, per i delicatissimi scopi della riforma, sarebbe preferibile prevedere ed introdurre un organismo *ad hoc* capace di assumere in modo altamente specializzato ed esclusivo i compiti di gestione e «restituzione» alla società civile dei beni sottratti alla criminalità mafiosa.

Ora, pur condividendo lo spirito costruttivo che ha mosso tutti gli anzidetti rilievi, si ritiene che la competenza ed il ruolo dell'Agenzia del demanio, così come delineati dalla riforma in esame, vada mantenuto energicamente fermo.

Si rammenti, al riguardo, che, allo stato della legislazione vigente, l'amministrazione delle Finanze, per il tramite del demanio, ha sempre conservato un ruolo attivo e decisivo nella fase successiva alla confisca e che i disguidi e le lungaggini, piuttosto che all'organismo, vanno fatti risalire alla eccessiva lacunosità e inadeguatezza della disciplina che appunto il ddl si propone di emendare.

Pur vero è che l'Agenzia è stata fino ad ora chiamata per legge a «gestire» i soli beni immobili confiscati, mancando dunque di adeguata esperienza in materia di beni mobili e di aziende, ma altrettanto vero è che l'Agenzia del Demanio, quale oggi è chiamata ad occuparsi «globalmente» e fin dal sequestro della gestione dei patrimoni illeciti, andrà a configurarsi come un organismo del tutto rinnovato, potenziato e rivitalizzato, lasciando soltanto al nome l'identità minimale che fino ad oggi ha mantenuto.

Alla luce del progetto normativo in cantiere, va infatti urgentemente affrontato e risolto il nodo della funzionalità dell'Agenzia e su tale punto va espressa pertanto piena concordia alla sostanza degli interventi critici insorti nel corso della discussione.

Va senz'altro implementato l'organico, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo (il punto, dunque, valga anche come risposta ai rilievi di «Libera» circa la paventata emorragia di personale idoneo); va ulteriormente operata una rigida selezione, accompagnata da una preparazione specialistica per i funzionari addetti alla struttura appositamente dedicata

ed articolata sia a livello centrale che periferico. E quest'ultimo livello è poi quello maggiormente sensibile ai rapporti con le problematiche gestionali concrete e quotidiane, ai contatti con l'Autorità giudiziaria, al delicatissimo ambito dei rapporti con i soggetti e i diritti interessati dai provvedimenti ablativi, temporanei e definitivi.

Né occorre obliterare che l'Agenzia non è organo sempre e direttamente impegnato nella gestione; tra i suoi compiti milita quello di curare la nomina e la revoca degli amministratori, scegliendoli di regola – locuzione, quest'ultima, che attesta una indubbia flessibilità del testo normativo sul punto – tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni e che la stessa procedura di nomina mira a coinvolgere il prefetto e il procuratore distrettuale competente per territorio (art. 2, comma 1, lett. d) n. 2); l'A.G., fino alla definitività della confisca, è peraltro direttamente chiamata ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione (lett. f).

Si rammenti, ancora, che l'Agenzia del Demanio è competente ad emettere l'atto finale di assegnazione o destinazione del bene confiscato ma sulla base di una decisione presa dal comitato provinciale, cui partecipa (art. 3, comma 1, lett. f) anche il Procuratore distrettuale antimafia competente.

L'opera dell'Agenzia, per quanto autonoma nei compiti di gestione, è poi soggetta al ruolo di controllo esercitato dalla Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali (art. 1, comma 1, lett. e) mediante l'esercizio dei poteri di indirizzo e di impulso in materia di assegnazione e destinazione di quei beni. Giova qui rammentare che di tale Commissione è chiamato a far parte, tra gli altri, il Procuratore Nazionale Antimafia; e ciò a garanzia di una funzione conoscitiva sinergica che tenga conto dell'importante patrimonio conoscitivo in tema di mafia proprio della DNA.

L'obiezione (sen. Bobbio) che vorrebbe ricollocata tale Commissione presso il Ministero dell'interno, piuttosto che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha ragion d'essere stante che, per lunga prassi amministrativa, le Commissioni con compiti siffatti hanno avuto sempre sede presso il maggior consesso amministrativo, rappresentato appunto dall'ufficio del Capo del Governo, idoneo a costituire un osservatorio polivalente su tutti i soggetti e le attività coinvolte nelle varie branche ministeriali.

Oltre alle suindicate considerazioni, militano poi altre ragioni che sconsigliano il varo di un ulteriore organismo costituito *ad hoc*.

Esse sono ragioni legate alle competenze, tese soprattutto ad evitare ulteriori spese derivanti dalla creazione di un nuovo organismo, destinato peraltro a sovrapporsi in rilevante misura all'Agenzia del Demanio, non potendosi in nessun caso disancorare l'ambito gestionale e di destinazione dei beni ablati dalle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, va detto, di contro, che effettivamente convince l'obiezione dell'on. Sinisi, fatta propria nel documento di sintesi anche a lui ri-

feribile nonché nella sinossi di rilievi scritti provenienti da «Libera», circa la necessità che, in punto di amministratori, figurì nel testo maggiore previsione normativa quanto a rigore selettivo e controllo funzionale. Nulla osta, quindi, che fin d'ora il ddl venga chiosato con la previsione di un istituendo specifico albo degli amministratori con indicazione di compiti di vigilanza e di adeguate sanzioni – sulla cui portata disciplinare, civile o penale andrà esercitata la più opportuna riflessione – nel caso di cattiva amministrazione o di comprovata malafede.

L'innesto potrebbe invero figurare nell'enunciato del n. 2 della lett. d) del comma 1 dell'art. 2 del ddl, laddove è contemplata la prerogativa di scelta degli amministratori da parte dell'Agenzia, rimettendosi poi ai decreti delegati, o ancor meglio ad un regolamento attuativo, la disciplina di dettaglio sull'articolazione e tenuta dell'albo, sui suoi compiti di vigilanza e sulle corrispondenti sanzioni.

Ugualmente corretta e condivisibile è la costruttiva obiezione proveniente dal sen. Florino in ordine al rischio di una reiterazione di incarichi sempre alla stessa rosa di amministratori. La garanzia di una rotazione, a ben vedere, potrebbe utilmente collegarsi alla previsione di uno specifico albo e ai connessi poteri di vigilanza, ferma ogni ben possibile indicazione normativa di una tale esigenza di trasparenza, da attuarsi fin d'ora con un ulteriore ritocco del testo del citato n. 2.

Appena il caso, infine, di rilevare la pretestuosità di un ripristino dell'ormai cessato organo dell'Alto Commissario per i beni confiscati; al riguardo la strutturazione articolata degli enti coinvolti nell'*iter* di gestione e destinazione dei patrimoni sottratti alla criminalità mafiosa, così come prevista dal ddl in esame, e, in particolare, le attribuzioni della Commissione di alta vigilanza saranno idonee ad assicurare i fini cui era ispirato l'ufficio dell'Alto Commissario, la cui eredità – giova ricordarlo – non è andata affatto dispersa nell'opera di devoluzione amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disposta dalla normativa di soppressione.

Di contro, va condiviso il suggerimento avanzato da «Libera» circa il potenziamento dei compiti e delle finalità della Commissione di alta vigilanza. È più che opportuno, infatti, che essa sia messa in grado di programmare e promuovere l'inserimento dei beni confiscati, armonizzandone l'utilizzo – specie per quelli aziendali e produttivi – all'interno delle politiche di sviluppo del Paese e, in particolare, nel Mezzogiorno d'Italia. Ciò anche al fine di scongiurare duplicazioni ed altresì per individuare agevolazioni fiscali e incentivi per i soggetti (operatori sociali, cooperative e quant'altro) che materialmente andranno ad occuparsi della gestione di tali beni.

Del pari va tributato pieno favore alla proposta di attribuire alla Commissione il compito di garantire la funzionalità ed operatività della nuova banca-dati sui beni sequestrati e confiscati che è in fase di realizzazione grazie al c.d. progetto SIPPI.

Sulla obiezione, inoltre, sollevata dall'on. Sinisi circa la gestione dei beni mobili registrati, non sarebbe fuori luogo ipotizzare un meccanismo

analogo alla disciplina in materia di contrabbando o, ancor meglio, al dettato dell'art. 100 T.U. sulle sostanze stupefacenti (DPR n. 309/90) che destina tali beni ad un uso orientato da parte delle forze di polizia, fin dal momento del sequestro.

Nulla quaestio, infine, sulla formalizzazione, alla lett. c), comma 1 dell'art. 2 del ddl, dell'obbligo di trasmissione della relazione semestrale, oltre che alla Commissione di alta vigilanza, anche a questa Commissione parlamentare antimafia affinché questa ne sia opportunamente informata e, con essa, il Parlamento nazionale.

V. – Si sostiene ancora, sempre in termini critici, che la devoluzione immediata dei compiti di gestione e amministrazione dei beni sequestrati all'Agenzia del Demanio, con conseguente «espropriazione» della magistratura di tali incombenze, non soddisfa l'esigenza di assicurare quel grado massimo di attenzione che il momento delicato di prima apprensione dei beni mafiosi richiede; attenzione e solerzia che – si afferma – soltanto il magistrato può garantire e non certo l'Agenzia, disponendo, il primo, di mezzi e sistemi adeguati al controllo.

Ora, se risponde al vero che l'attività investigativa propria della magistratura inquirente non può essere supplita dai pur auspicabili scrupoli accertativi dell'Agenzia del Demanio, altrettanto vera e non obliterabile è la duplice constatazione che, da un lato, non è affatto il magistrato a «governare» sul piano concreto la gestione del patrimonio in sequestro, bensì essa è compito dell'amministratore nominato dall'A.G. che di volta in volta orienterà quest'ultima nelle decisioni informative sulle scelte gestionali del caso; dall'altro, la previsione, contenuta nell'art. 2 del ddl, esprime un *iter* gestionale a cura dell'Agenzia che si articolerà nella scelta di amministratori di prevalente estrazione pubblica, sulla cui selezione fin d'ora va manifestato un favorevolissimo avviso circa la costituzione di un apposito albo.

Nulla toglie, inoltre, che, a fronte di qualsivoglia dubbio di infiltrazione o di condizionamento, la magistratura inquirente non sia immediatamente chiamata in campo per i necessari accertamenti, attribuiti per legge. Così come sarà ben possibile, ed anche auspicabile, che tra la A.G. e l'Agenzia si instauri un clima di ampia collaborazione istituzionale con reciproco scambio di informazioni e di indicazioni.

Si tenga conto, peraltro, che la designazione dell'amministratore del compendio in sequestro avviene «previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente», che è come dire che per il suo varo è imprescindibile l'adesione del giudice, ed ancora che l'atto di designazione deve essere «comunque» comunicato al procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente (art. 2, comma 1, lett. d, n. 2). Anche per i beni in sequestro, poi, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria» (art. 2, lett. f).

Va, dunque, con convinzione qui respinta la tesi che vuole scorgere nell'anticipata attribuzione all'Agenzia del Demanio di siffatti compiti di gestione dei beni sequestrati i segnali di una marginalizzazione o peg-

gio di un (ennesimo) intento di delegittimazione della magistratura, mentre va ribadita *a contrario* l'esaltazione partecipativa di quest'ultima nei momenti effettivamente cruciali e negli snodi più sensibili del relativo *iter* amministrativo-gestionale.

VI. – Convincono appieno le obiezioni avanzate dall'on. Lumia e riportate poi nel documento Lumia-Sinisi-Ceremigna-Zancan circa la rivisitazione della disciplina concernente il potere di proposta di prevenzione antimafia, oggi distribuito in modo diffuso tra tutte le Procure circondariali del Paese e che va invece più opportunamente concentrato nelle prerogative specializzanti delle D.D.A.

Appare del tutto condivisibile, infatti, «completare» la visione specifica e strategica propria delle direzioni distrettuali antimafia, attribuendo loro la titolarità in via esclusiva dell'azione di prevenzione nei confronti della criminalità mafiosa. E tanto più acconcia risulterà la proposta modifica dell'art. 3, comma 1, lett. a) del testo del ddl se si riflette sul fatto – rettamente messo in evidenza in sede di rilievo critico – che l'attuale parallelismo applicativo (tra D.D.A. titolari delle indagini antimafia e Procure circ.li titolari dell'azione di prevenzione) è idoneo a creare disarmonie collaborative e ad innescare, talvolta, anche disguidi operativi del tutto perniciosi all'azione di contrasto antimafia globalmente intesa.

A tale condivisa obiezione si aggiunge l'altrettanto coerente impulso ad omologare i poteri e le attribuzioni della D.N.A. alla stessa stregua di quelli assegnatile per legge ai sensi dell'art. 371-*bis* c.p.p.

Parimenti opportuna appare, inoltre – così come prospettato nel corso del dibattito in Commissione – l'estensione dell'ambito applicativo della normativa in tema di prevenzione patrimoniale a tutti i delitti contemplati all'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p.; novero, invero, ormai pacificamente riproduttivo dell'area criminale alla quale il codice ed alcune leggi speciali riservano un sistema processuale diversificato (c.d. «doppio binario»).

Estendere in tal modo l'operatività delle misure ablative consentirebbe di attingere gli illeciti arricchimenti anche presso le c.d. «zone grigie», ossia l'area della contiguità mafiosa che trae, anche indirettamente, profitto dalle attività illecite dell'organizzazione mafiosa.

L'esigenza di razionalizzare meglio e più ampiamente le *chances* di aggressione reale nei confronti della criminalità organizzata è stata peraltro specificamente segnalata anche dal sen. Bobbio e da «Libera».

Sul piano sistematico, inoltre, l'esigenza di una espressione normativa chiara sui possibili casi di ablazione patrimoniale antimafia avrebbe anche il pregio di mettere ordine in una frammentaria legislazione che, oltre alla normativa generale di cui alla legge n. 575/65, annovera altri casi di prevenzione patrimoniale qual è quello della «confusa» previsione dell'art. 14 legge n. 55/90, più volte interpolata da novelle succedutesi negli anni 1992, 1996 e 2003.

Nella rivisitazione generale del sistema normativo dei sequestri vanno tuttavia mantenute ferme, per la peculiarità delle loro discipline, le ecce-

zioni concernenti i tabacchi, gli stupefacenti e le armi di cui al comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge.

Qualche perplessità desta invece l'invito, anch'esso oggetto di specifico rilievo, a formalizzare nel testo legislativo, senza null'altro prevedere, il principio di obbligatorietà dell'azione di prevenzione.

Com'è noto, la necessaria attivazione dell'azione attiene, per dettato costituzionale (art. 112 Cost.), al processo penale. Ciò non vuol dire che l'iniziativa di prevenzione non sia altrettanto doverosa allorquando gli estremi di pericolosità del soggetto siano così evidenti da imporne l'attivazione. Tuttavia, inaugurarne *sic et simpliciter* l'obbligatorietà per legge significherebbe, al momento, introdurre un principio «nudo», monco di un sottosistema normativo atto a prevedere la possibilità di un'archiviazione *ante iudicium* e a contemplare tutti quei meccanismi procedurali, di controllo anche surrogatorio, compatibili col regime che si vuol delineare.

In linea di principio convince, di contro, la ventilata integrazione degli strumenti d'indagine a disposizione delle Procure; in particolare il prospettato accesso alle intercettazioni telefoniche ed ambientali al fine di individuare i cespiti patrimoniali «infetti». In concreto occorrerà però ben disciplinarne i termini di utilizzazione, escludendo che i loro esiti possano valere a fini d'indagine penale e salvaguardando pur sempre i diritti dei terzi indebitamente coinvolti nei servizi d'ascolto. Al riguardo, stante la notoria onerosità di tali strumenti anche in relazione al prevedibilissimo diffuso uso che ne discenderebbe, potrebbe pensarsi ad una copertura finanziaria dei costi, attingendo ai patrimoni acquisiti grazie a tali servizi.

VII. – Il documento Lumia-Sinisi-Ceremigna-Zancan individua inoltre, quale punto fortemente critico, la previsione di una disciplina della revisione che non tiene conto dell'effettivo interesse di chi possa proporla, lasciando in tal guisa pericolosamente aperta – con la troppo generica legittimazione figurante nel testo del ddl – la via ad una possibile denegata retrocessione dei beni al mafioso attinto dalla confisca.

Su fini analoghi si pone il documento di «Libera», lamentando, per altro verso, l'assenza nell'ordito normativo di una disciplina che, in caso di revoca, tenga fermo e stabile il sequestro fino al provvedimento definitivo della cassazione; così come – osserva sempre «Libera» – occorre prestare somma attenzione all'eventualità che la revoca intercetti il bene allorquando esso risulti già destinato ad un uso sociale.

Entrambe le obiezioni appaiono invero pienamente condivisibili.

E così, come pare senz'altro rispondente a criteri di certezza attendere il definitivo pronunciamento sulla revoca del sequestro onde evitare perniciose e potenzialmente irreversibili restituzioni *ante tempus*, parimenti meritevole di più incisiva specificazione è la previsione – invero pericolosamente generica – della lett. m), comma 1 dell'art. 3 (interventi correttivi) del ddl per quanto riguarda la problematica della revisione. Occorre allora senz'altro restringere l'interesse del potenziale ricorrente, riqualificando la terminologia utilizzata («*chiunque ne abbia interesse*»)

con una formula più intensa del tipo «*chiunque ne abbia un interesse giuridicamente accertato, attuale e meritevole di tutela*».

Sul problema, poi, dell'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento rispetto a quelli accertati con una sentenza penale passata in giudicato, altro non si è fatto che far transitare la medesima formula presente nel codice di procedura penale in tema di revisione di sentenze di condanna.

Ciò che qui occorre puntualizzare – e, se del caso, se ne farà oggetto di discussione in sede di lavori d'aula nell'*iter* legislativo di approvazione della riforma – è che la pretesa inconciliabilità non riguarda la responsabilità penale del soggetto bensì, come pare corretto interpretare, la liceità della possidenza dei beni oggetto di ablazione.

Sia in caso di revoca che di revisione, nel maggior rigore auspicato, sembra tuttavia corretto, tutte le volte che ciò sia possibile (ed al riguardo occorrerà riflettere meglio sui rapporti che possano intercorrere tra «rientro» del bene e già avvenuta sua destinazione a fini sociali), ripristinare il possesso in capo al titolare indebitamente espropriato, apparendo incostituzionale riservare a costui soltanto un ristoro economico pari al *tantumdem* del valore di quel bene.

VIII. – Conformemente ai rilievi provenienti da «Libera», la distruzione del bene va ritenuta l' *extrema ratio* e in tal senso può disporsi che essa possa conseguire solo e comunque allorquando nessuno dei soggetti interessati sia disponibile ad acquisire il bene. Così come altrettanto giustificata deve scorgersi una possibile distruzione del bene allorché la sua «identità» non sia legittima (opportunamente si ricorrerà alla distruzione, cita ad esempio «Libera», quando l'immobile sia stato costruito abusivamente ed esso non sia in nessun modo sanabile).

Va rammentato che la procedura deliberativa di distruzione contempla una partecipazione complessa che vede rimessa al Comitato provinciale la decisione della distruzione/demolizione e all'Agenzia del Demanio il compito di adottare tale decisione.

Quanto all'asserito difetto, segnalato dall'on. Sinisi, di una disciplina puntuale delle possibilità di distruzione dei beni in relazione alle finalità pubbliche da considerare, merita qui rilevare che l'enunciazione del principio di eccezionale residualità della distruzione, contemplato alla lett. i), comma 1 dell'art. 3 del ddl ed ulteriormente riconsiderato sulla scorta dei rilievi come sopra condivisi, darà agio ad una più che completa e puntuale disciplina di dettaglio in seno ai decreti che seguiranno alla presente legge delega (come peraltro dal ddl espressamente annunciato al n. 5, lett. e), comma 1 dell'art. 2, nonché alla lett. i), comma 1 dell'art. 3).

IX. – Ulteriori critiche sono state indirizzate verso la previsione del divieto di vendita dei beni immobili definitivamente confiscati; in particolare – ha sostenuto «Libera» – l'assolutezza del divieto va ricondotta in un ambito di estremo rigore, evitando formule vaghe e «aperte», suscettibili di dotare le organizzazioni criminali di salvacondotti legali per conseguire il rientro dei beni sottratti. Al riguardo, al pari dei suggerimenti concer-

nenti l'ipotesi della distruzione, si prospetta il riconoscimento, in alternativa, di un indennizzo esclusivamente per la tutela dei terzi di buona fede e si invita, al contempo, a riflettere sui «tempi» di trascrizione dei provvedimenti di vincolo (sequestro e confisca) onde evitare che la vendita possa sopraggiungere nelle more di tali adempimenti.

Orbene, sul punto ben vengano i suggerimenti, specie se mossi dal nobile intento di scongiurare in ogni modo che la mafia si riappropri dei beni ad essa sottratti, ma, al pari di tale supremo interesse, va ugualmente considerato quello dei terzi di buona fede che, a nostro fermo avviso, non può che doversi mantenere in ogni caso immune da forme surrogatorie di ristoro che non siano parametrate fedelmente al pregiudizio economico (e morale) sofferto.

Sicché, è parso ai compilatori del ddl – e decisamente pare a chi scrive – che la previsione in parola, pur contemplando un divieto di carattere generalizzato, debba mantenere aperta la possibilità che alla vendita possa giungersi nell'esclusivo interesse dei terzi di buona fede.

In ogni caso, anche in ordine alla tutela dei comproprietari di buona fede di beni caduti in sequestro o confisca, si concorda pienamente sul fatto che debba essere meglio dettagliato il concetto di «buona fede», completandolo anche terminologicamente – nel testo del punto 6 della lett. e), comma 1 dell'art. 2 e così pure della lett. h), comma 1 dell'art. 3 – con un attributo di maggior rigore quale, ad esempio, il riferimento ad una «buona fede evidente ed accertata».

Ulteriore clausola di salvezza rispetto al divieto di vendita è poi riferibile alla «tutela del compendio aziendale» confiscato, apparendo evidente a tutti che, in una corretta e proficua gestione aziendale, debba riconoscersi anche la possibilità di alienare beni che ne facciano parte. Si tratta ovviamente di una vendita «utile» e, come tale, andrà ponderata all'interno dei meccanismi di controllo e di tutela che il ddl assegna al legislatore delegato.

Tuttavia, può fin d'ora concordarsi su un possibile ritocco, a fini di maggior chiarezza, del testo normativo, precisando che il divieto ovviamente attenga ai beni immobili confiscati allorquando gli stessi non siano stati già assegnati e che la vendita, dunque, possa intervenire successivamente previo interpello del Comitato provinciale.

Sempre con riguardo ai rischi che la vendita sprigionerebbe sul possibile «rientro» del bene all'organizzazione, merita seguito il rilievo avanzato da «Libera» circa la previsione che la vendita non abbia luogo nel caso di parallela procedura concorsuale.

Può disporsi all'uopo che dette procedure restino quindi sospese fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione patrimoniale. Su tale punto la delega espressa alla lett. n), comma 1 dell'art. 3 è sufficientemente esplicita e darà spazio per la regolamentazione di dettaglio sollecitata.

X. – Quanto ai Comitati e al loro funzionamento, anch'essi fatti oggetto di proficua analisi critica da parte soprattutto di «Libera», essendo

essi destinati all'assegnazione e destinazione del bene, sembra opportuno prevedere che, all'interno del meccanismo di funzionamento, sia previsto un momento consultivo nei riguardi dei rappresentanti degli enti locali interessati nonché dell'area dell'associazionismo e della cooperazione sociale. Diversamente dal suggerimento di «Libera» che ne vorrebbe una partecipazione istituzionale all'interno del Comitato, può ipotizzarsi un analogo interpello del giudice della prevenzione, pur tenendo conto che l'organo già contiene nella sua composizione un'importante articolazione dell'A.G. qual è il Procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente.

Inoltre, non appare incongruo ipotizzare anche un più pregnante controllo dell'attività di gestione dell'Agenzia del Demanio da parte del Comitato, stante la caratura istituzionale «alta» di quest'ultimo, al cui interno figura, oltre la citata A.G., anche il Prefetto che lo presiede.

XI. – I colleghi senatori Florino e Zancan hanno posto l'accento sulle lungaggini del procedimento di prevenzione, prospettando rispettivamente la praticabilità di un'accelerazione dei tempi intercorrenti tra sequestro e confisca e l'introduzione di un termine prescrizionale *in subiecta materia*. Altresì l'on. Sinisi ha invitato a riflettere sull'intervallo intercorrente tra i due provvedimenti ablativi. «Libera» ha poi evidenziato la necessità di introdurre un termine di decadenza dell'efficacia del sequestro specificamente per il giudizio d'appello.

Sul punto va osservato che già la legge n. 575/65 in vigore (art. 2-ter, comma 3) prevede il termine di un anno, prorogabile fino al doppio, entro il quale al sequestro deve seguire necessariamente il provvedimento di confisca. Nella prassi applicativa, poi, detto termine è già considerato alquanto stringente e, se si considera l'entità e la complessità dei cespiti patrimoniali e dei conseguenti procedimenti, specie nel mezzogiorno d'Italia, apparirebbe invero oltremodo oneroso ridurne ulteriormente la durata. Piuttosto che l'auspicata accelerazione del rito, pena ne sarebbe la decadenza indiscriminata dei provvedimenti di sequestro.

Altrettanto inappropriato sarebbe introdurre forme di prescrizione in materia prevenzionale e non perché si è convinti che nel Paese non vi siano aree di indolente, se non addirittura mancante, conduzione dei procedimenti di prevenzione. Ciò che va invece ragionevolmente ponderato è il rischio che strettoie normative sui tempi del rito possano vanificare restrizioni reali in pregiudizio della criminalità mafiosa che verrebbe così a lucrare ingiustificati e facili «rientri» del proprio patrimonio.

XII. – Assai più delicato e denso di inferenze giuridico-sociali è il punto – agitato dal sen. Zancan – circa la possibilità, in caso di decesso del proposto, di far proseguire il procedimento di prevenzione per i soli aspetti patrimoniali, a condizione però che, nei confronti del medesimo soggetto, sia intervenuta una pronuncia di merito sulla sua pericolosità.

La questione non è di poco momento ed essa, anzi, ha costituito materia e spunto per persistenti diatribe giurisprudenziali, invero mai risolte

neppure di seguito all'intervento di pronunce delle Sezioni Unite (cfr., tra le altre, Cass, Sez. Un. n. 18/1996, Simonelli).

Il ddl in esame tenta una via risolutiva, ispirandosi al principio secondo cui, con la prevenzione reale, s'intende colpire ricchezze inquinate all'origine, così che il bene finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi, pericoloso *ex se*; l'azione di contrasto deve pertanto incentrarsi sul bene, pur collegato al soggetto.

Alla luce dei suddetti criteri – peraltro assunti *in toto* in una tra le ultime decisioni della S.C. per l'appunto in tema di avvenuto decesso del proposto nelle more del procedimento d'appello (Cass. Sez. II, n. 1995/2005, Bruno) – torna comprensibile ed assai giustificabile la previsione della lett. e), comma 1 dell'art. 3 del ddl, laddove, nel dettare interventi correttivi alla disciplina esistente, si afferma che «in caso di morte del proposto, il giudizio per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prosegue nei confronti degli eredi e legatari».

Peraltro tale previsione, lungi dal disincagliare del tutto il giudizio sui beni da quello sulle persone – la prosecuzione disgiunta è infatti pur sempre collegata ad un giudizio sulla «mafiosità» di chi ne abbia la disponibilità, valutata all'epoca di acquisizione dei beni (cfr. al riguardo la disposizione complementare di cui alla lett. b), comma 1 dell'art. 3) – ha il pregio di non esigere una pronuncia formale, prodromica, attinente alla pericolosità del soggetto, quale invece il collega Zancan vorrebbe introdurre.

XIII. – Sulle problematiche legate alla sottrazione di beni vigila il prefetto, che ha il potere di tutelarli e di evitarne la vandalizzazione e l'alienazione.

Ha ragione l'on. Sinisi quando rileva l'assenza di sistemi pratici ed economici per sopperire alla «devastazione» dei beni da parte dei criminali obbligati al rilascio. Ai fondi comunitari del PON Sicurezza, cui finora si è fatto ricorso, potranno aggiungersi, ed eventualmente anche sostituirsi, dotazioni specifiche al cui studio può senz'altro rinviarsi in sede di decretazione delegata.

Quanto al mutamento della destinazione urbanistica o d'uso del bene, che il ddl consente al prefetto su *input* dell'Agenzia del Demanio (lett. e), n. 1, comma 1 dell'art. 2), va espressa piena consonanza al suggerimento proveniente da «Libera» e dal sen. Bobbio.

Occorre infatti correggere la legge per quanto attiene tale aspetto: il mutamento di destinazione non può avvenire in effetti che dopo la confisca definitiva perché in caso di revoca del sequestro il destinatario ha diritto ad ottenere il bene nella destinazione originaria. Di ciò occorrerà tenere conto in concreto, eliminando il participio «sequestrato» al n. 1, lett. e), comma 1, dell'art. 2 del ddl.

XIV. – Per ciò che concerne la problematica sollevata dall'on. Sinisi sull'art. 2 lett. h) – ossia sulla soddisfazione in prededuzione dei debiti contratti con le istituzioni creditizie – si tratta soltanto di debiti contratti

e garantiti dallo Stato per la gestione delle imprese, la riattivazione e il completamento di impianti nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Si tratta invero di crediti accesi esclusivamente per tale fine e quindi successivamente al momento del sequestro, proprio per mantenere il bene nel migliore stato possibile, sia per consegnarlo al titolare, se sarà il caso, sia per farlo pervenire alla mano pubblica e quindi agli enti locali, alle cooperative sociali, nello stato migliore. Altro non sono, dunque, che una serie di crediti che vengono accesi successivamente e che si ritiene opportuno vengano comunque soddisfatti in prededuzione, trattandosi di crediti in accrescimento o mantenimento conservativo del bene. È quindi del tutto aliena qualsivoglia forma di favore verso le banche per quanto riguarda la vicenda creditizia; anzi, sotto questo profilo è prevista una valutazione di tutta la problematica creditizia, ossia della buona fede e del fondamento dell'accensione dei crediti, dell'erogazione di mutui, con l'assoluta tutela dei terzi di buona fede ma con la possibilità del venir meno per annullamento di tutti quei crediti che evidentemente sono stati accesi per ottenere denaro liquido o comunque per evitare la possibilità che tali beni possano essere in ogni caso fruiti adeguatamente dall'ente locale, dalle cooperative sociali, a causa degli importi che gravano su di loro.

La garanzia stabilita per legge in capo allo Stato (lett. h), comma 1 dell'art. 2) sui debiti contratti con gli istituti creditizi non può né deve stupire – come invece sostenuto dal sen. Florino – dal momento che essa appare l'unico strumento valido per assicurare la miglior tranquillità di gestione di cespiti notoriamente privi di «favore» bancario ai fini dei finanziamenti necessari per la loro gestione.

Un disagio che nasce nella prassi applicativa è poi quello, segnalato da «Libera», del mancato accesso, da parte delle cooperative sociali e delle associazioni impegnate nella gestione di beni immobili confiscati, agli strumenti creditizi e finanziari di sostegno per le attività svolte. Si aggiunge al riguardo che la concessione del bene in comodato d'uso gratuito non costituisce, infatti, un titolo sufficiente per avvalersi dei finanziamenti previsti dal sistema creditizio. Utile soluzione – suggerisce «Libera» – potrebbe essere quella di prevedere un comma aggiuntivo all'art. 2, limitato alle imprese a ai beni aziendali, attraverso il quale istituire anche un fondo di garanzia *ad hoc* pure per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dalla legge n. 109/96.

Il rilievo è meritevole di attenzione; occorre infatti ipotizzare una situazione di maggiore stabilizzazione nei confronti dei soggetti che a vario titolo potranno in generale utilizzare i beni affinché siano messi in grado di programmare le loro attività. Stabilizzare potrebbe, ad esempio, volere significare che detti beni, per legge, possano essere attribuiti con contratti di locazione, di cessione, di comodato o altro che abbiano almeno una durata minima garantita (decennale?), in modo da evitare condizioni di scarsa programmazione delle attività ad essi collegate.

L'esigenza di accelerare al massimo l'intervallo tra confisca e acquisizione dei beni da parte degli enti destinatari (sen. Florino) ed estendere

l'ambito dei concessionari, quali le o.n.l.u.s. e le associazioni di promozione sociale («Libera»), merita vivo interesse.

Su entrambi i punti, invero, l'ampio respiro della delega autorizza senz'altro a potere legiferare in sede di decretazione secondo indicazioni che ulteriormente potranno aggiungersi alle odierne.

Anche in ordine, poi, ad aspetti di dettaglio sollevati dall'on. Sinisi e da «Libera», concernenti:

- l'assenza di una disciplina sulla accessione civilistica con riguardo ai beni confiscati;
- l'assenza della possibilità di condono fiscale per i beni ablati nonchè di una «fiscalità di vantaggio» nei confronti dello Stato che riavvia un'azienda sequestrata e confiscata;
- la incomprensibile limitazione della tutela alla sola parte civile costituita nel processo penale e non invece estesa anche alla medesima vittima che sceglie di adire la parallela via dell'azione civile;
- l'esigenza di maggiore trasparenza nella gestione e destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati;
- una migliore specificazione di criteri e modalità di revoca dell'assegnazione e della destinazione e le eventuali possibilità di ricorso;
- l'esigenza che regolamenti comunali prevedano bandi pubblici per l'assegnazione;
- la previsione di nuovi schemi contrattuali di comodato gratuito che riconoscano, ad esempio, gli interventi migliorativi effettuati dai soggetti cui è affidata la gestione del bene;
- la delega è in grado di consentire un congruo e condiviso sviluppo nella successiva decretazione.

In ultimo, il bisogno che lo strumento processuale contemplato all'art. 12-*sexies* della legge n. 356/92 sia reso maggiormente operativo e con risultati di concreta effettività – lo ha sostenuto «Libera» – non fa affatto difetto nell'impianto del ddl, essendo prevista, alla lett. p), comma 1 dell'art. 3, un'estensione dei principi della prevenzione a quello specifico ambito applicativo. Al riguardo, si pensi che già l'annunciato allargamento del bacino oggettivo dei delitti nel settore della prevenzione si propagherà inevitabilmente sulla disciplina dell'art. 12-*sexies*, trasformandolo, per ciò solo, in uno strumento più agile ed efficace.

XV. – Di particolare rilevanza deve ritenersi il contributo conoscitivo offerto alla Commissione dal Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio, architetto Spitz, nel corso dell'audizione del 27 settembre 2005.

All'Agenzia, infatti, sin dall'anno della sua costituzione (2001), risulta affidata la gestione dei beni confiscati.

L'ampia relazione svolta, gli analitici dati statistici allegati e i chiarimenti forniti in sede di audizione attestano l'efficacia del consistente sforzo diretto a razionalizzare l'azione dello Stato in tale settore, al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva utilizzazione dei beni confiscati.

In particolare, i risultati raggiunti sotto il profilo organizzativo (creazione di una banca dati per la gestione delle aziende e degli immobili confiscati, programmazione con criteri manageriali delle linee guida per l'eliminazione del relevantissimo *stock* di procedure arretrate accumulate negli anni precedenti e per una gestione non burocratica e frammentata, bensì caratterizzata da una innovativa ed efficiente visione strategica che sia in grado di «dialogare» proficuamente con il sistema delle misure di prevenzione in tutte le sue fasi) inducono a formulare un giudizio positivo in ordine alle capacità tecniche dell'Agenzia e, quindi, alla sua piena adeguatezza a ricoprire il ruolo gestionale previsto dal D.D.L. governativo.

D'altra parte, anche nel settore della gestione dei veicoli confiscati in via amministrativa, che viene oggi svolta dall'Agenzia del Demanio in collaborazione con il Ministero dell'Interno, a fronte della catastrofica situazione determinatasi per le inadempienze della società concessionaria alla quale i servizi erano stati affidati con gara europea nel 1999 (pendenze di oltre 80.000 veicoli da gestire e oneri di custodia non corrisposti alle depositerie per più di 130 milioni di euro), si è provveduto a dare attuazione alle procedure eccezionali previste dalla legge, semplificando le procedure e abbattendo i costi di custodia.

Proprio le metodologie innovative impiegate dall'Agenzia nell'approccio al settore dei beni confiscati (partendo da un «censimento straordinario» si è giunti ad una analisi dei flussi di smaltimento delle procedure, opportunamente diversificate quanto ad oggetto – beni immobili, aziende, veicoli –, quanto a stato – beni confiscati e beni destinati –, nell'ambito di una scansione cronologica globale) hanno consentito l'emersione di profili di criticità ai quali già si è posto rimedio, ove possibile, in via amministrativa.

Ulteriori aspetti di funzionali sono stati segnalati dall'Agenzia al legislatore: dai ritardi nella comunicazione all'Agenzia dell'emissione dei provvedimenti di confisca alle imprecisioni nella individuazione dei beni e della loro consistenza, all'inadeguatezza della figura dell'amministratore giudiziario, alla limitatezza della platea degli enti ai quali è possibile destinare i beni.

Le problematiche sollevate e le soluzioni indicate confermano la validità dell'impianto normativo del D.D.L. governativo, il cui indirizzo risponde a pieno alle esigenze prospettate.

Si pensi all'affiancamento dell'Agenzia all'Autorità giudiziaria sin dalle prime fasi del sequestro del bene al fine di garantirle un supporto tecnico qualificato e preveniente da un soggetto pubblico, già portatore di specifica professionalità delle capacità e delle esperienze dell'amministrazione dello Stato. Oppure, all'ampliamento delle tipologie di Enti ai quali affidare i beni confiscati.

4. RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Non sono mancati, nel corso dell'ultimo anno, specifici interventi normativi diretti a potenziare l'azione di contrasto alla criminalità sotto il profilo investigativo, giudiziario e sanzionatorio.

Proprio i risultati delle inchieste e degli approfondimenti operati da questa Commissione hanno posto in luce la necessità di integrare e modificare talune disposizioni processuali e di diritto penale sostanziale. Le esigenze prospettate nel corso delle numerose audizioni effettuate, con riferimento alle indagini e ai procedimenti per gravi fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso, hanno costituito la doverosa base di riflessione e di stimolo che ha condotto alle puntuali innovazioni legislative.

Nell'ambito delle modifiche degli strumenti procedurali tese al miglioramento dell'efficienza del sistema, si è proficuamente intervenuti su di uno specifico aspetto attinente al settore delle prove e, in particolare, alle intercettazioni di comunicazioni, per sanare una lacuna normativa.

La tematica oggetto dell'intervento è quella dell'acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni e conversazioni telefoniche, ma estranei al contenuto delle stesse: il riferimento è ai cosiddetti «tabulati» riportanti gli elementi identificativi della comunicazione (apparecchio di provenienza e di destinazione) e delle sue caratteristiche estrinseche (epoca di effettuazione, durata, localizzazione degli apparati in caso di telefonia mobile, ecc.), in possesso dei gestori dei servizi di telefonia.

Dopo qualche oscillazione della giurisprudenza, la questione relativa alla normativa applicabile nel caso di specie sembrava chiarita alla luce della sentenza n. 6 del 23 febbraio 2000, con la quale la Corte Suprema di Cassazione, a sezioni unite, aveva affermato che ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il più limitato livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne discende, l'osservanza delle disposizioni relative alle intercettazioni di cui agli artt. 266 e segg. del codice di procedura penale.

Nondimeno, il successivo intervento del legislatore in materia di protezione dei dati personali (articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dall' art. 3 della legge n. 45 del 2004), in un'ottica di accentuata salvaguardia della *privacy*, ha inteso ricondurre espressamente anche l'acquisizione dei predetti tabulati nell'alveo delle attività che necessitano di un'autorizzazione da parte del giudice.

Il mancato coordinamento, però, della citata norma con la complessiva disciplina in tema di intercettazioni ha condotto al paradossale risultato che, mentre per la captazione del contenuto delle comunicazioni (costituente certamente il nucleo più interno e privato del diritto alla riservatezza ed inviolabilità delle comunicazioni sancito dall'art. 15 della Costituzione), accanto all'ordinario meccanismo costituito dalla richiesta del

pubblico ministero di attivazione di una intercettazione e dal correlativo provvedimento autorizzatorio del giudice, si rinvia (art. 267, comma 2, c.p.p.) la possibilità di intervento d'urgenza del pubblico ministero (salva convalida entro termini brevissimi da parte del giudice), nel caso di acquisizioni dei «tabulati» (che sicuramente attengono a dati di minore incidenza nella riservatezza) tale possibilità non era prevista.

Ne consegue che lo strumento tecnico dell'acquisizione di tali dati, che pure presenta una rilevanza spesso decisiva sul piano investigativo, con particolare riferimento a fatti di criminalità organizzata e a sequestri di persona (allorquando la tempestività della disponibilità di siffatte informazioni può risultare determinante per l'esito dell'indagine), era parzialmente precluso.

La modifica introdotta dall'art. 6 della legge n. 155 del 2005 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»)⁵ estende alla acquisizione dei tabulati la menzionata disciplina già prevista, nei casi di urgenza, per il contenuto delle comunicazioni, eliminando l'inopportuno vincolo all'azione di indagine del Pubblico Ministero.

Direttamente orientato al rafforzamento dei presidi sanzionatori antimafia, in chiave manifestamente preventiva e dissuasiva, è l'intervento attuato con l'approvazione delle norme modificative delle pene edittali (in senso accrescitivo delle stesse) con riguardo ai delitti previsti dagli articoli 416-bis, 418 e 644 del codice penale⁶.

⁵ La legge 155/2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005 e, all'art 6 così recita: «Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico» – Comma 1. (omissis) – Comma 2. (omissis) - Comma 3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «al traffico telefonico», sono inserite le parole: «*inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta*»;

b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: «*mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi*»;

c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «*inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta*»;

d) al comma 2, dopo le parole: «*per ulteriori ventiquattro mesi*», sono inserite le seguenti: «*e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi*»;

e) al comma 3, le parole: «*giudice su istanza del pubblico ministero o*» sono sostituite dalle seguenti: «*pubblico ministero anche su istanza*»;

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati».

⁶ Disegno di legge 3247-B, approvato definitivamente dal Parlamento il 29 novembre 2005 e ora legge n. 251 del 2005.

La disposizione incriminatrice di cui all'art 416-*bis* del codice penale riveste, come è noto, una posizione centrale nel sistema normativo penale antimafia: ad oltre venti anni dal suo inserimento nel catalogo dei delitti previsti dal codice, essa conferma la sua validità nell'esprimere il rilevante disvalore sociale verso le organizzazioni criminali connotate dal metodo mafioso.

È sembrato, peraltro, non più rinviabile un deciso irrobustimento del trattamento sanzionatorio di tutte le condotte delinquenziali ivi paradigmaticamente previste.

L'elevazione dei minimi e dei massimi edittali in misura così ragguardevole, con riferimento a ciascuna delle figure delineate dalla norma, costituisce un concreto strumento di ampliata valenza repressiva, offerto all'autorità giudiziaria deputata a proporzionare la sanzione alla gravità dello specifico fatto-reato.

Essa rappresenta, soprattutto, un chiaro e univoco segnale dello Stato, volto ad affermare il rigore e l'intransigenza che occorre impiegare per combattere, senza remore né incertezze, un fenomeno criminale così pericoloso per le sue capacità mimetiche e pervasive dei settori dell'economia, della finanza e della politica da diventare un rischio per lo stesso assetto democratico del Paese.

Se per i «semplici» partecipi dell'associazione per delinquere di tipo mafioso la pena della reclusione, originariamente prevista nell'ambito della forbice «da tre a sei anni», dovrà spaziare, con la modifica in esame, «da cinque a dieci anni», per i promotori, i dirigenti e gli organizzatori dell'associazione il minimo della pena passa da quattro anni a sette e il massimo passa da nove a dodici. Analogamente, sempre attraverso un incremento di due terzi della pena originaria, quando l'associazione è armata, le pene per i partecipi dell'associazione vengono ricomprese tra sette e quindici anni di reclusione (a fronte della precedente previsione di una sanzione da quattro a dieci anni), mentre la pena per i soggetti investiti dei ruoli di cui al secondo comma dell'art. 416-*bis* c.p. è fissata nell'arco da dieci a ventiquattro anni di reclusione (a fronte di una pena precedentemente individuata nella misura da cinque a quindici anni).

Ancora più incisivo, sotto il profilo sanzionatorio, è l'intervento operato con riferimento alla ipotesi di assistenza agli associati (articolo 418 c.p.), giacché la pena della reclusione originariamente fissata in un massimo di due anni viene sostituita con la previsione di un minimo edittale (due anni), che prima costituiva il massimo della pena irrogabile e di un massimo, pari a quattro anni, ossia al doppio della pena precedente.

Recente, per quanto già risalente a diversi anni, è la constatazione dell'interesse mostrato dalla criminalità organizzata per l'area criminale del credito usurario: sottosistema nel quale far refluire eccedenze di liquidità provento dei delitti fonte tradizionale del gettito illecito (estorsioni, commercio di stupefacenti, contrabbando ed altro) e, al contempo, strumento di fagocitazione di attività imprenditoriali legali.

Ebbene, gli interventi normativi già prodotti in materia hanno ricevuto un significativo potenziamento e un tempestivo aggiornamento in

funzione dell'esperienza maturata negli ultimi anni e dell'elaborazione dottrina e giurisprudenziale.

Accanto al disvalore etico del delitto usurario, va sottolineata soprattutto la terribile incidenza che siffatto fenomeno delittuoso sta assumendo, non solo nelle regioni tradizionalmente interessate dalla delinquenza di tipo mafioso, nei rapporti finanziari degli imprenditori e nel sistema economico nel suo complesso.

L'usura può essere considerata, quando non è direttamente controllata dalle associazioni mafiose, un primo stadio di aggressione alle imprese da parte dei circuiti della criminalità organizzata: al rapporto meramente «creditizio» si sovrappongono la minaccia e la violenza, che in concorso con le pressioni estorsive dei clan spianano la strada al subentro nelle attività imprenditoriali.

È sorta, pertanto, la necessità di una più rigida risposta sanzionatoria, sul piano sostanziale: il trattamento punitivo per il delitto di cui all'articolo 644 del codice penale originariamente prevedeva una sanzione variabile da un minimo di un anno e un massimo di sei anni di reclusione (oltre alla multa da euro 3.098 a euro 15.493); la novella ha portato la pena detentiva da un minimo di due anni ad un massimo di dieci anni di reclusione, aumentando anche la pena pecuniaria (euro 5.000 nel minimo e 30.000 nel massimo).

5. L'APPORTO CONOSCITIVO DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

A poche settimane dall'insediamento al vertice della Direzione nazionale antimafia del nuovo Procuratore nazionale, la Commissione ha ritenuto opportuno raccogliere, attraverso una apposita audizione, le sue prime indicazioni in ordine agli aspetti organizzativi e programmatici dell'ufficio nonché le sue considerazioni in relazione ai più rilevanti e attuali aspetti dell'azione antimafia.

Ne è scaturito un quadro ricco di spunti assai positivi che lasciano fondatamente ritenere che la Direzione nazionale antimafia saprà ulteriormente affinare le già consolidate capacità di analisi e di coordinamento, confermando – attraverso l'evoluzione dei suoi moduli operativi – l'idoneità a interpretare, con crescenti livelli di efficienza, il ruolo centrale che la legge le affida nel sistema giudiziario antimafia.

L'esposizione del Procuratore Nazionale Antimafia ha posto in evidenza il convinto impegno all'insegna della continuità, utilizzando strumenti e schemi relazionali messi a punto dalla Direzione nazionale antimafia in oltre un decennio di proficua attività, non disgiunto dalla consapevolezza della necessità di adeguare – con equilibrio e misura – strategie e risorse alle nuove esigenze di contrasto e prevenzione della criminalità antimafia.

Un primo, importante connotato del profilo gestionale adottato è la condivisione delle scelte programmatiche, da parte del procuratore nazionale, pur nell'ovvio rispetto degli specifici ruoli di responsabilità istituzio-

nale di ognuno, con i Procuratori aggiunti e con i Sostituti del suo ufficio: una linea posta come premessa atta ad assicurare forza ed efficacia a tutte le iniziative della D.N.A..

Un ufficio coeso e motivato a raggiungere obiettivi comuni. Un ufficio nel quale, senza rinunciare alle «specializzazioni» tematiche dei «dipartimenti» e dei «servizi»⁷ – che pure andranno riordinati e ridotti di numero –, troveranno sempre più spazio le riunioni interdipartimentali, per consentire a tutti i magistrati di avere cognizione dei vari fenomeni criminali sotto profili diversi e coglierne i collegamenti sul piano nazionale e su quello internazionale.

Nei rapporti con la rete delle Direzioni distrettuali antimafia viene ribadita, in linea con le più autentiche finalità della legge istitutiva della D.N.A., la natura di struttura di servizio di questo organo: il *turn over* obbligatorio dei magistrati addetti alla direzioni distrettuali, previsto dalle disposizioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ha determinato la necessità di un costante e affidabile sistema di supporto per il recupero di conoscenze sui gruppi criminali indagati ma anche e soprattutto di una collaborazione integrativa in relazione ai procedimenti caratterizzati da particolare complessità e per le attività di indagine, processuali e tecniche che richiedano uno specifico contributo di esperienze e di professionalità. La D.N.A. punta a utilizzare la visione globale dei fenomeni criminali, favorita dall'osservatorio privilegiato di cui dispone, al fine di fungere da sostegno agli uffici territoriali antimafia per una maggiore completezza e razionalizzazione delle indagini.

In tale senso, anche l'istituto della «applicazione» dei magistrati della D.N.A. presso le Direzioni distrettuali, per cooperare in ordine ai procedimenti penali ivi incardinati, sembra destinato a trovare modalità realizzative più direttamente orientate a criteri selettivi: riguarderà indagini strategiche e sarà funzionale alla conoscenza delle dinamiche aggiornate della criminalità organizzata. Le applicazioni saranno di breve durata e potranno coinvolgere anche più Sostituti, in maniera da fornire alle Direzioni distrettuali un apporto potenziativo consistente e proporzionale al problema contingente da risolvere, sia esso dovuto alla straordinarietà del carico di lavoro che alla necessità di un contributo di particolare esperienza nelle indagini.

Nell'ambito della disamina delle plurime attività di coordinamento alle quali la D.N.A. non fa mancare il suo contributo (con i servizi centrali ed interprovinciali delle forze di polizia e con le Direzioni distrettuali antimafia) anche attraverso l'importante strumento dei «protocolli», il Procuratore nazionale antimafia ha posto in evidenza le difficoltà promananti dalla assegnazione alla competenza delle Direzioni distrettuali antimafia

⁷ I «dipartimenti» riguardano le mafie tradizionali (cosa nostra, 'ndrangheta, camorra, criminalità pugliese e nuove mafie). I «servizi» riguardano la cooperazione internazionale, l'informatica, gli studi e la documentazione, le operazioni sospette, i sequestri di persona, le comunicazioni, il supporto tecnologico alle attività di indagine, le misure di prevenzione, i pubblici appalti, la criminalità organizzata nel settore agricolo, le stragi e le «ecomafie».

del reato di tratta degli esseri umani e non anche dei reati in materia di immigrazione clandestina, affidati alla competenza delle Procure ordinarie.

Se il ricorso allo strumento del protocollo organizzativo, sottoscritto anche con le Procure Generali presso le Corti di Appello, ha consentito di ovviare – in parte – alla lacuna denunciata, risulta oggettivamente condivisibile la soluzione, pure prospettata dal P.N.A., di una modifica normativa, eventualmente da inserire nella procedura di ratifica della Convenzione O.N.U. sul crimine organizzato sottoscritta a Palermo il 2 dicembre 2000: in tale solenne documento viene affermato proprio il collegamento tra immigrazione e tratta degli esseri umani e l'estensione alla prima degli strumenti di contrasto previsti per quest'ultima figura criminosa⁸.

Il sistema informativo SIDDA-SIDNA resta il presidio tecnologico indispensabile per la gestione e per l'analisi delle informazioni: garantisce la circolarità delle notizie e assicura la funzione di coordinamento. Strumento tra i più avanzati d'Europa, è stato adottato anche da EUROJUST proprio al fine di attuare il coordinamento a livello internazionale rientrando nelle attribuzioni di tale organismo.

Le dotazioni di *hardware* di tutte le Direzioni distrettuali antimafia, presupposto materiale per l'efficace funzionamento del sistema, sono state opportunamente aggiornate e potenziate; l'inserimento dei dati risulta completo e tempestivo mentre continuano a registrarsi rallentamenti nelle attività di analisi, affidate esclusivamente agli operatori informatici della polizia giudiziaria⁹.

La Direzione Nazionale Antimafia continuerà, attraverso la partecipazione dei suoi magistrati alle apposite commissioni e agli specifici organismi¹⁰, ad assicurare il proficuo apporto delle proprie conoscenze ed esperienze a quei settori nei quali rileva l'importanza di un apparato conoscitivo e di analisi in grado di consentire una lettura unitaria delle dinamiche proprie dei fenomeni criminali complessi.

Ancora più intenso sarà l'impegno della D.N.A. sul piano delle relazioni e delle strutture internazionali di prevenzione e contrasto alla delin-

⁸ Il Procuratore nazionale antimafia, nell'audizione del 22 novembre 2005, con riferimento al ritardo con il quale il nostro Paese si appresta a procedere alla menzionata ratifica, ha sottolineato anche l'esigenza di realizzare i presupposti normativi per la più completa utilizzazione dello strumento delle squadre investigative comuni, composte da forze di Polizia di più Stati, in relazione ai crimini transnazionali.

⁹ Il P.N.A. ha anche chiarito che la banca dati si è notevolmente arricchita, in virtù di cospicui inserimenti di documentazione da parte delle Direzioni distrettuali antimafia. Anche se occorre ulteriormente spingere verso un più tempestivo inserimento degli atti (esso, di solito, è coevo alla utilizzazione dell'atto in una richiesta o in un provvedimento), la circolarità delle informazioni in essi contenute, che costituisce l'obiettivo principale, avviene efficacemente – anche attraverso la lettura degli atti a verbale – sia attraverso la partecipazione dei magistrati della D.N.A. incaricati del collegamento investigativo alle riunioni delle distrettuali antimafia, sia mediante rapporti diretti con i vari Sostituti che dirigono le indagini.

¹⁰ La Commissione centrale per i collaboratori e testimoni di giustizia, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in tema di appalti, il Comitato di sicurezza finanziaria, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il Gruppo di lavoro relativo alla banca dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

quenza organizzata¹¹: nel nostro Paese, da tempo, l'evoluzione delle forme di manifestazione della criminalità di tipo mafioso non solo ha determinato un'espansione da sud a nord sul territorio nazionale ma – nell'ambito della globalizzazione dei mercati anche criminali – ha imboccato una prospettiva internazionale e transnazionale, attraverso collegamenti e saldature operative con organizzazioni delinquenziali di altri Stati.

Vanno, pertanto, giudicate molto positivamente le iniziative che il Procuratore nazionale ha prospettato in tale settore e che possono trovare la loro realizzazione nell'ambito delle regole formali che governano la partecipazione del nostro Paese alla comunità internazionale: razionalizzazione dell'analisi dei fenomeni criminali esistenti nel nostro Paese e riconducibili alle varie etnie, estensione dell'approfondimento nei Paesi di origine e instaurazione di rapporti privilegiati a fini investigativi e giudiziari anche al fine di monitorare i cittadini italiani, che, all'estero, risultano in collegamento con organizzazioni criminali del luogo e con gli stranieri che dimorano in Italia.

E, ancora, valorizzazione – soprattutto con riferimento ai settori legati ai traffici di sostanze stupefacenti e al riciclaggio – della collaborazione con la Direzione centrale dei servizi antidroga, allo scopo di rafforzare le funzioni di coordinamento e di impulso della D.N.A., e intensificazione del rapporto con il Ministero della Giustizia in tema di cooperazione internazionale nonché con la Procura Generale della Corte di Cassazione, che ha costituito un proprio ufficio di affari internazionali.

Sul versante interno, meritano apprezzamento le direttrici d'azione preannunciate dal P.N.A con riferimento alla necessità di assicurare un preminente impegno della D.N.A nel campo del contrasto patrimoniale al crimine organizzato: le misure di prevenzione, il controllo e l'individuazione dei beni provento di delitti con il riciclaggio e lo strumento dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 richiedono un'elevata specializzazione del pubblico ministero e la specifica capacità di gestire indagini patrimoniali particolarmente complesse. La Direzione nazionale antimafia deve essere chiamata a fornire il proprio contributo di coordinamento e supporto tecnico-professionale delle singole indagini ma anche a favorire la diffusione di sensibilità e abilità investigative verso questo tipo di indagini¹².

Analogamente, appare condivisibile l'intento di potenziare e accelerare le indagini conseguenti alle segnalazioni per operazioni finanziarie sospette, anche attraverso il ricorso a strumenti di comunicazione telema-

¹¹ La Direzione Nazionale Antimafia partecipa alla Rete giudiziaria europea, al Gruppo multidisciplinare sulla criminalità organizzata costituito presso il Consiglio dell'Unione europea, al Gruppo orizzontale droga (GHD) costituito presso l'Unione europea, al Gruppo presso le Nazioni Unite (l'Ufficio droga e crimine organizzato di Vienna); inoltre, è corrispondente nazionale di EUROJUST.

¹² Il Procuratore nazionale antimafia ha anche sottolineato l'opportunità di ampliare l'operatività degli strumenti legislativi vigenti, con l'estensione dell'ambito applicativo della normativa in tema di prevenzione patrimoniale in relazione a tutti i delitti contemplati dall'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p.

tica in grado di avviare immediatamente, da parte della Direzione investigativa antimafia e della Guardia di finanza, l'elaborazione delle informazioni.

Così come degna di considerazione è l'ipotesi di assegnare alla D.N.A. un ruolo di coordinamento molto più marcato nell'ambito delle attività di cattura dei latitanti, con evidente limitazione ai soggetti di maggiore rilevanza e pericolosità, al fine di imprimere un indirizzo concretamente sinergico all'operato di tutte le forze di polizia¹³.

Va, infine, apprezzato l'orientamento volto a rivolgere una particolare attenzione a taluni particolari settori che rappresentano canali nuovi o già consolidati per gli interessi economici della criminalità organizzata: ad esempio, il traffico di sostanze dopanti e l'infiltrazione economica delle imprese da parte della criminalità organizzata, in relazione ai finanziamenti previsti dalla legge n. 488 del 1992¹⁴.

Opportunamente, il P.N.A. ha sottolineato, concludendo la prima parte della sua audizione, la discrasia ordinamentale che, a fronte di una nozione di criminalità organizzata comprendente, a livello internazionale, anche i fenomeni legati al terrorismo, vede, nel nostro Paese, l'esclusione di tale settore dalla competenza della Direzione nazionale antimafia.

Eppure gli stessi risultati a cui vanno pervenendo non solo le indagini ma anche i lavori di vari organismi internazionali, attestano che i canali di riciclaggio utilizzati dalla criminalità in genere e dalle varie forme di delinquenza organizzata spesso sono coincidenti; per cui se ne servono sia la criminalità associativa di tipo tradizionale che il terrorismo.

Del resto, proprio sulla base di tale constatazione, in ambito di cooperazione internazionale, gli strumenti di prevenzione sotto il profilo economico-criminale sono necessariamente comuni ai due settori: il modello europeo, ormai, ha inserito a pieno titolo, nel quadro della criminalità organizzata anche l'aspetto della criminalità terroristica.

La ponderata soluzione proposta dal P.N.A. per rimediare a questa oggettiva deficienza ordinamentale merita attenzione e rappresenta un valido ausilio alla riflessione già in corso sul punto: piuttosto che creare *ex novo* una struttura e una banca dati specifica, sarebbe più semplice ed economico creare, nell'ambito della D.N.A., una sezione apposita con alcuni magistrati esperti e/o un procuratore aggiunto che li coordini, al fine di assicurare anche alle indagini in materia di criminalità organizzata di tipo terroristico il coordinamento sul piano giudiziario.

¹³ A tale riguardo il P.N.A., ricordando le esperienze maturate sulla cattura dei latitanti e di Provenzano in particolare, ha illustrato come, indagando sul latitante, si è scoperto il più ampio e complessivo contesto mafioso che va oltre la cerchia delle persone che più direttamente lo hanno favorito, fornendogli, ad esempio, l'alloggio: ci si è imbattuti in territori, in professionisti, in politici e quindi in un intero sistema che è già mafioso. L'indagine per la cattura del latitante si trasforma in investigazione che giunge a costituire un vero «termometro delle dinamiche evolutive» dell'organizzazione mafiosa.

¹⁴ Ma anche i settori di «acqua, rifiuti e sanità», ritenuti da sempre punti centrali di interesse della criminalità organizzata, poiché caratterizzati da ingenti flussi di finanziamenti e interventi economici, che costituiscono obiettivi naturali dell'azione delinquenziale di tipo mafioso, nonché da un elevatissimo tasso di redditività.

Con specifico riferimento all'analisi delle più attuali e rilevanti manifestazioni della criminalità organizzata nel nostro Paese, il Procuratore nazionale antimafia, rispondendo a svariate domande e sollecitazioni dei commissari, ha puntualizzato lo stato aggiornato delle indagini, svolgendo le proprie opportune considerazioni al riguardo.

Per quanto attiene alla Calabria, riconosciuta la estrema gravità della situazione (anche alla luce dell'eclatante omicidio in danno dell'on. Fortugno) la D.N.A., nel sottrarsi alla tentazione di disporre un intervento improntato a finalità di mera immagine, ha inteso fondare un processo che sostituisca alla logica emergenziale un apporto ordinario, costante e concretamente adeguato alle drammatiche necessità di quella regione.

Niente affrettate e simboliche applicazioni di Sostituti della D.N.A. presso gli uffici giudiziari calabresi ma piuttosto un immediato e intenso lavoro di coordinamento strategico e informativo con la convocazione di tutti i servizi interprovinciali e centrali delle forze di polizia (ROS, Servizio centrale operativo, GICO, DIA e DCSA – per le indagini sugli stupefacenti –), per fare il punto della situazione: ne sono scaturite analisi e ipotesi attendibili, intorno alle quali si è investito in uomini e mezzi; le migliori energie investigative e di *intelligence* disponibili in Italia sono state inviate sul territorio calabrese. Sono attesi in tempi brevi dei risultati.

Con altrettanta chiarezza, il P.N.A ha posto in evidenza che l'enorme sforzo investigativo dispiegato in relazione al caso Fortugno, seguito passo passo anche dalla Direzione nazionale antimafia, non deve esaurire l'azione complessiva dello Stato, chiamata a fronteggiare in quella regione una situazione ben più vasta e complessa¹⁵.

Sconcertante e indicativa dell'esistenza di prassi giudiziarie e organizzative meritevoli quantomeno di severi approfondimenti è risultata la notazione relativa alla circostanza che su ventitré omicidi commessi a Locrì negli ultimi anni non si è raggiunto alcun risultato investigativo né giudiziario: solo con riferimento a uno dei ventitré omicidi sono state arrestate due persone!

E solo alcune di queste indagini sono state seguite dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria «perché nella fase esecutiva non veniva fuori in maniera evidente il collegamento con la criminalità organizzata»¹⁶.

In termini più generali, si rileva l'inutilità di procedere a graduatorie di pericolosità basate sul numero o sulla eclatanza degli episodi criminali

¹⁵ E, talvolta, anche distorta nella sua rappresentazione più superficiale e incline a sommarie generalizzazioni: il dato relativo ai 340 attentati subiti nell'ultimo anno da parte dei pubblici amministratori in Calabria va esaminato, secondo il Procuratore nazionale antimafia, nel dovuto dettaglio. Pochi di quegli episodi sono riconducibili alla criminalità organizzata. Il fenomeno va, quindi, opportunamente ricondotto alle sue effettive proporzioni, senza enfattizzazioni, per rilevare che ci sono dei motivi personali che rappresentano la causa di tanti di quegli attentati.

¹⁶ Il Procuratore nazionale antimafia ha aggiunto che, in seguito a uno *screening* appositamente disposto in ordine a questi omicidi, con riferimento ad alcuni di essi sono emersi elementi di mafiosità che, utilmente seguiti sotto il profilo investigativo, hanno determinato l'instaurazione dei procedimenti presso la D.D.A. di Reggio Calabria.

(la 'ndrangheta sarebbe stata sottovalutata quando invece è più pericolosa della mafia), anche in considerazione del fatto che spesso proprio le situazioni di calma apparente (o di *pax* mafiosa) costituiscono il pericolo maggiore per l'ordine pubblico, giacché indicative di un'operatività in tutti i campi e in piena concordia delle organizzazioni mafiose.

Piuttosto, partendo da un'analisi socio-storica degli eventi criminali, deve osservarsi – sia pure paradossalmente – come in Calabria non ci siano state le stragi che hanno caratterizzato gli ultimi decenni della vita siciliana. Queste stragi, in Sicilia, hanno determinato una rivolta morale e culturale, favorendo la nascita di un risveglio partecipativo intorno a temi come la lotta antimafia e le battaglie per la legalità diventati patrimonio di vasti strati sociali e generazionali.

Ciò rende evidente l'insufficienza di una risposta solo repressiva.

La riflessione del Procuratore nazionale coglie in pieno uno degli aspetti primari dell'azione antimafia in Calabria: *«devono funzionare bene tutte le istituzioni sul territorio, sia le emanazioni del Governo centrale (e penso che ce ne siano), che regionale, provinciale e comunale. Non si può pensare che ci sia una Polizia dello Stato che sta lì e una polizia municipale che invece fa altro. Le forze dello Stato si devono coordinare e devono agire concordemente tutte insieme per ristabilire la legalità altrimenti sarà molto difficile fare passi avanti. Lo stesso discorso vale per la sanità e le ASL. Tutte le istituzioni devono ristabilire nei loro settori un controllo di legalità. Solo così, con questa attenzione generale da tutte le parti, non solo sotto il profilo repressivo, si può forse intravedere qualche risultato in futuro».*

Uno Stato, insomma, presente e attivo attraverso tutte le sue articolazioni.

E, sulla stessa lunghezza d'onda, a proposito del costruendo Ponte sullo stretto di Messina, a chi gli chiedeva se non fosse il caso di rinunciare a un'opera destinata ad attirare inevitabilmente le mire e gli interessi illeciti delle organizzazioni mafiose dell'isola e della penisola, il Procuratore nazionale antimafia – reduce proprio da una riunione presso il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, deputato a individuare le misure idonee a prevenire le infiltrazioni nei lavori del predetto Ponte – ha risposto con estrema chiarezza, rivendicando una posizione ferma già coerentemente espressa: *«in zone in cui vi è carenza di strutture ed infrastrutture non si può porre un limite allo sviluppo sostenendo che si ha paura della criminalità organizzata e quindi è meglio non procedere alla realizzazione di un'opera. Non lo credo nel modo più assoluto. Bisogna piuttosto realizzare le opere, finanziarle e poi vigilare al massimo grado. Questa è la soluzione. Vale sia per il ponte sullo stretto che per altre opere pubbliche».*

La criminalità organizzata, dunque, non può essere un alibi per negare occasioni di sviluppo proprio alle aree territoriali più degradate e marginalizzate del Paese.

Essa costituisce, piuttosto, un fattore ambientale negativo che condiziona e inquina i rapporti sociali ed economici: occorre, allora, proseguire

nell'accorta opera di predisposizione attorno ai progetti a più elevata appetibilità criminale di un sistema protettivo (sul piano normativo, ispettivo, giudiziario) atto a scongiurare interferenze e manovre illecite.

Una attenzione che occorre assicurare, più in generale, al rapporto perverso tra mafia e imprenditoria: se l'imprenditore rappresenta il necessario snodo di collegamento tra finanziamento pubblico, da un lato, e pretese mafiose, dall'altro, allora egli diviene il punto debole, sottoposto alle pressioni intimidatorie o corruttive.

L'indicazione, sul piano pratico-operativo, proveniente dal Procuratore nazionale antimafia è quella di un potenziamento dei controlli. A cominciare dai cantieri, per verificare l'effettiva identità delle imprese operanti (problematica dei *sub* appalti e delle associazioni temporanee di imprese) e vanificare gli «scambi» di maestranze tra imprese del Nord aggiudicatarie di appalti al Sud e imprese del Sud aggiudicatarie di appalti al Nord.

La rassegna dei temi affrontati dal Procuratore nazionale antimafia prosegue con i dubbi espressi, in merito alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, circa l'idoneità delle strutture dell'Agenzia del Demanio, a cui tale attività sarà affidata secondo le disposizioni normative in via di definitiva adozione.

Tali perplessità, fondate su ragioni di ordine funzionale, strumentale e ordinamentale, si estendono alla introduzione nel procedimento di confisca dell'istituto della revisione, ritenuto in grado di determinare una situazione di incertezza nei rapporti giuridici, che vanificherebbe sostanzialmente la stessa destinazione del bene.

La soluzione offerta dal P.N.A. è desunta dal principio generale della Costituzione, che prevede l'espropriabilità della proprietà privata nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo per motivi di interesse generale. Informando la legislazione relativa alla confisca di prevenzione antimafia a tale principio, si potrebbe sostituire alla restituzione del bene (nell'eventualità dell'emersione di situazioni di terzi meritevoli di tutela giuridica) la corresponsione di un indennizzo, equivalente al valore effettivo del bene al momento del sequestro.

Non si registrano rilievi critici in ordine alla normativa diretta a favorire il rientro dei capitali dall'estero giacché la Commissione ha ricevuto conferma, nel corso dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dalla collaborazione avviata in tale settore tra l'Ufficio italiano cambi e la D.N.A. e degli accertamenti che ne sono conseguiti: il risultato dell'attività di monitoraggio di tali operazioni (opache solo a fini fiscali, ma permeabili alle investigazioni penali) consistito in circa sessanta filoni di indagini, trasmessi alle varie Procure territorialmente competenti per le ulteriori elaborazioni.

Vanno, infine, segnalate le considerazioni espresse in tema di prescrizione dei reati (è stata avanzata la proposta di ancorare i termini di prescrizione all'azione, anziché al reato), di intercettazioni telefoniche (piuttosto che pensare di limitare il numero delle intercettazioni, delle quali peraltro i magistrati dovrebbero essere chiamati a fare un uso pertinente alle

effettive esigenze investigative, occorrerebbe intervenire sul sistema delle convenzioni con i gestori delle reti di telefonia e con le imprese specializzate nelle forniture di tecnologie per i servizi di captazione ambientale, calmierando i costi per le attività d'intercettazione e per i noleggi dei macchinari) e di colloqui investigativi (giudicato uno strumento importante per entrare in contatto, a fini investigativi, con la realtà carceraria, ma da utilizzare con oculatezza: deve essere mirato e corrispondere ad una esigenza specifica; non è pensabile disporre colloqui investigativi «a tappeto»).

6. COLLABORATORI E TESTIMONI DI GIUSTIZIA

6.1 *Le nuove disposizioni di legge*

La materia dei collaboratori di giustizia ha conosciuto negli ultimi anni tre momenti differenti:

a) nel periodo antecedente al 1991-1992 la collaborazione – cui si collegava il concetto di «pentimento» – non aveva effetti diversi da quelli dell'applicazione delle attenuanti ordinarie e la protezione veniva definita di volta in volta;

b) nel periodo iniziato con il decreto legge n. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge n. 82 del 1991, e soprattutto con le significative novità introdotte nell'estate del 1992, alla collaborazione è seguita l'applicazione di diminuenti di pena significative, l'estensione e la fruizione anticipata dei benefici dell'ordinamento penitenziario e l'inserimento del collaborante nel sistema di protezione, appositamente costituito;

c) il terzo periodo ha preso le mosse dalla legge n. 45 del 2001 che, dopo un lungo e approfondito esame da parte del Parlamento, ha fatto tesoro delle esperienze applicative del decennio di legislazione trascorso, nei suoi aspetti positivi e negativi, e ha innovato profondamente la precedente normativa.

La riforma del 2001 si fonda sul presupposto che soltanto un'attività di collaborazione tempestiva e genuina possa consentire la fruizione delle misure di protezione, delle attenuanti e dei benefici. In quest'ottica elimina qualsiasi automaticità per i benefici penitenziari, che peraltro si possono conseguire solo se il condannato ha espiato almeno una porzione di pena (art. 16-*nonies*, comma 4).

In particolare:

Art. 9 del D.L. n. 8 del 1991 rinnovato:

a. destinatari delle speciali misure di protezione:

– le persone che versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune condotte di collaborazione;

– coloro che convivono stabilmente con tali soggetti o altri che risultano esposti a grave e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con costoro;

b. presupposti per la loro applicazione:

– la collaborazione è riferita ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. o ai delitti di terrorismo ed eversione;

– la collaborazione e le dichiarazioni devono essere rese nel corso di un procedimento penale;

– le dichiarazioni devono avere carattere di intrinseca attendibilità, novità e completezza;

– il pericolo per il dichiarante deve essere grave, attuale e concreto.

Art. 10:

a. disciplina la composizione della Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione;

b. introduce il segreto d'ufficio per una serie di atti dei quali la Commissione è destinataria o firmataria;

a. detta alcune regole in materia di ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 11:

a. soggetti che possono avanzare proposta di ammissione alle speciali misure:

– il Procuratore della Repubblica che procede o che ha proceduto su fatti indicati nelle dichiarazioni;

– se sui fatti procede o ha proceduto la D.D.A. e ad essa non è preposto il Procuratore Distrettuale, la proposta è avanzata da un delegato di quest'ultimo;

– nel caso di più uffici di P.M. competenti, la proposta è formulata da uno di essi, d'intesa con gli altri; in mancanza di intesa, procede il Procuratore Nazionale Antimafia;

– se si tratta di fatti di eversione o terrorismo, è necessaria l'intesa tra i Procuratori Generali interessati;

– il Capo della Polizia, previo parere del Procuratore della Repubblica.

b. sia il proponente che la Commissione possono richiedere il parere della Direzione Nazionale Antimafia o dei Procuratori Generali.

Art. 12 della legge n. 82 del 1991, che, nella nuova veste, prevede gli impegni cui il collaboratore deve sottoporsi; tra questi assumono rilievo:

a. la sottoscrizione di un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;

b. il divieto di qualsiasi contatto, diretto o indiretto, con persone dedite al crimine o, salva l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, con altri collaboratori di giustizia;

c. l'obbligo di indicare dettagliatamente tutti i beni posseduti e di versare, dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, il denaro frutto di attività illecite (tale obbligo non riguarda ovviamente i testimoni di giustizia).

Art.13:

d. disciplina i meccanismi con cui la Commissione delibera sulle proposte di applicazione delle speciali misure;

e. non prevede più le misure urgenti, autorizzate, nella passata disciplina, dal Capo della Polizia, in attesa del programma di protezione deliberato dalla Commissione;

f. introduce, in sostituzione di queste ultime, il piano provvisorio di protezione, disposto dalla Commissione, della durata di 180 giorni, rinnovabili, in attesa che vengano definite le speciali misure.

Art. 14, con riferimento alla riorganizzazione del Servizio Centrale di Protezione e dei Nuclei Operativi di Protezione, riarticolati, a livello centrale e periferico, sulle due distinte sezioni per i collaboratori di giustizia e per i testimoni di giustizia.

Artt. 16-*bis* e 16-*ter* della legge n. 82 del 1991:

a. il primo definisce per la prima volta la figura del testimone di giustizia, non prevista espressamente dalla precedente disciplina, per la cui sottoposizione a programma di protezione non è necessario che le relative dichiarazioni riguardino, a differenza di quelle del collaboratore di giustizia, delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione o i delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del c.p.p.;

b. il secondo elenca una serie di misure, non previste per il collaboratore di giustizia, che, in aggiunta a quelle applicate a quest'ultimo, differenziano il trattamento dei testimoni, in considerazione della loro assoluta estraneità a contesti criminali.

In sostanza, la nuova legge punta a una selezione più seria dei collaboratori di giustizia e un più elevato livello di affidabilità, completezza e novità delle dichiarazioni mediante le seguenti misure:

– imposizione del termine di sei mesi, entro i quali devono essere rese le dichiarazioni collaborative;

– aggravamento della sanzione penale per il delitto di calunnia commesso da un «pentito»;

– revoca delle misure tutorie in caso di mancato rispetto delle «condizioni» previste dalla legge;

– possibile revisione dei processi in caso di collaborazione «infedele».

La separazione del momento tutorio da quello premiale deriva dalla netta distinzione fra la figura del «testimone», soggetto ad attività e logiche illegali, dal «collaboratore», al contrario integrato in contesti criminali.

6.2 I decreti attuativi della legge n. 45 del 2001

L'attività dell'attuale Commissione Centrale, nominata con decreto del 4 ottobre 2001, è iniziata l'8 ottobre 2001, cioè pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 45 del 2001.

La Commissione Centrale ha operato, pertanto, avendo come riferimento la rinnovata disciplina legislativa ma, nella prima fase, in assenza dei necessari Regolamenti di attuazione, emanati successivamente. Si illustra di seguito il flusso temporale delle relative determinazioni:

1. istituzione, nell'ambito del Ministero dell'Interno, di una Commissione Centrale¹⁷ per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione (art.10, comma 2, della legge n. 82 del 1991, come modificata dall'art. 3, comma 1, lett. c) della legge n. 45 del 2001), adottato in data 4 ottobre 2001

2. decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, concernente la quota dei beni sequestrati e confiscati da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione, e per le elargizioni previste dalla legge n. 302 del 1990, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. (previsto dall'art. 17-bis, comma 3) D.M. 24 luglio 2003 n. 263;

3. decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri delle Finanze, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, della Giustizia e della Difesa, sulle norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera e), legge n. 82 del 1991, nonché sulle norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'articolo 12-*sexies*, commi d, 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive

¹⁷ Legge n. 45 del 2001, art. 3, comma 2-bis: «La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terrorista-eversivo». Ai lavori della Commissione presenziano il Direttore del Servizio Centrale di Protezione e i dirigenti, all'interno dello stesso Servizio, delle sezioni relative ai collaboratori di giustizia e ai testimoni, al fine di avere a disposizione informazioni immediate sui singoli casi sottoposti all'esame, ma anche di intervenire con prontezza allorché l'esame medesimo faccia emergere dei problemi, così come è avvenuto in passato.

modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonché di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità (previsto dall'art. 17-bis, 3° comma) D.M. 24 luglio 2003 n. 263;

4. decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale, concernente *«i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette»* (previsto dall'art. 17-bis, legge n. 82 del 1991) D.M. 23 aprile 2004, n. 161;

5. decreto emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e sentiti gli altri Ministri interessati, concernente la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio, secondo le forme e le modalità in grado di assicurare la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, e per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione (previsto dall'art. 13) D.M. 13 maggio 2005, n. 138;

6. istituzione, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Servizio centrale di protezione, deputato alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione Centrale (art. 9, c. 1, lett. b);

7. decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, sui *«presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della legge 26 luglio 1975; n. 354, e successive modificazioni, e dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2»* (previsto dall'art. 17-bis, comma 2).

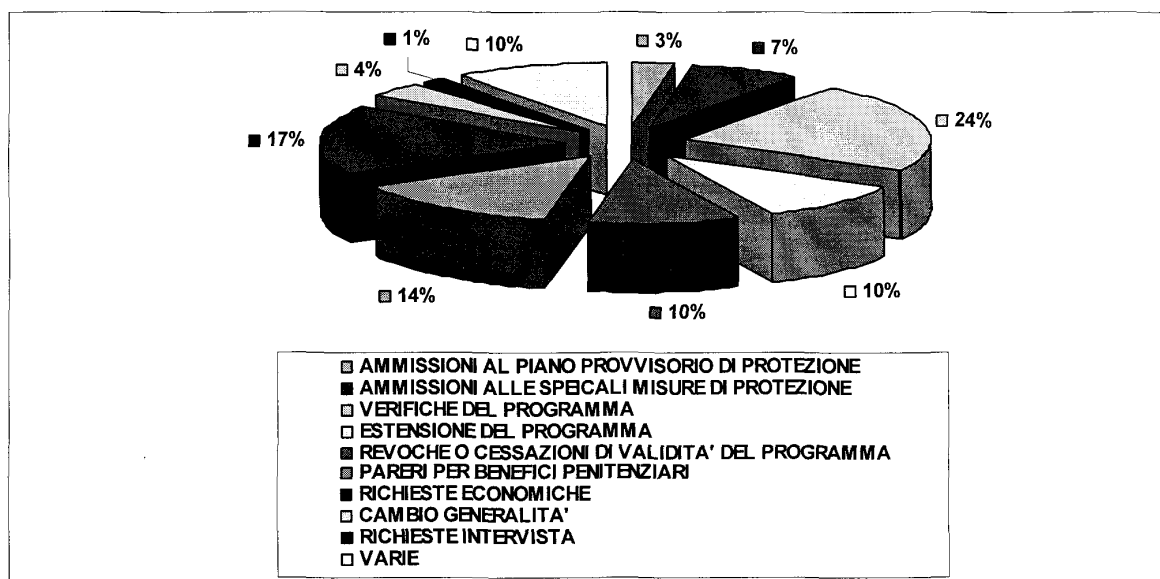
Come si vede, la piena attuazione della disciplina introdotta dalla legge n. 45 del 2001 ha richiesto una rilevante legislazione secondaria, alla quale, peraltro, la Commissione Centrale ha inteso fornire ogni possibile impulso, tramite i competenti uffici ministeriali. In particolare, la Commissione Centrale ha ripetutamente esaminato, conformemente a quanto previsto dalla legge, lo schema di regolamento di cui all'art. 17-bis, comma 1, della legge n. 82 del 1991. La stessa Commissione – pur in assenza di una esplicita previsione in tal senso – ha esaminato anche gli schemi dei regolamenti relativi al versamento e al trasferimento del denaro e dei beni di provenienza illecita e le modalità per la conservazione del posto di lavoro.

6.3 Attività svolta dall'8.10.01 all'08.10.05

In base ai dati forniti l'attuale Commissione Centrale, nominata il 4 ottobre 2001, ha iniziato i suoi lavori in data 8 ottobre 2001.

All'inizio dei lavori erano pendenti 1.444 provvedimenti da esaminare:

AMMISSIONI AL PIANO PROVVISORIO DI PROTEZIONE	40
AMMISSIONI ALLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE	104
VERIFICHE DEL PROGRAMMA	334
ESTENSIONE DEL PROGRAMMA	144
REVOCHE O CESSAZIONI DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA	144
PARERI PER BENEFICI PENITENZIARI	202
RICHIESTE ECONOMICHE	251
CAMBIO GENERALITÀ	58
RICHIESTE INTERVISTA	21
VARIE	146
TOTALE	1.444



	8 ottobre 1997 7 ottobre 2001	8 ottobre 2001 7 ottobre 2005
SEDUTE	148	245
FASCICOLI TRATTATI	Dato non disponibile	4531
PROVVEDIMENTI ADOTTATI	Dato non disponibile	3722
CAPITALIZZAZIONI	181	833
Testimoni	38	53
Collaboratori	143	506
Nuclei familiari	/	274
AUDIZIONI	46	110 *
Testimoni	//	57
Collaboratori	//	5
Magistrati	//	17
Altri	//	31
NUOVE AMMISSIONI AL SISTEMA TUTORIO	479	515
Testimoni	24	72
Collaboratori	455	443

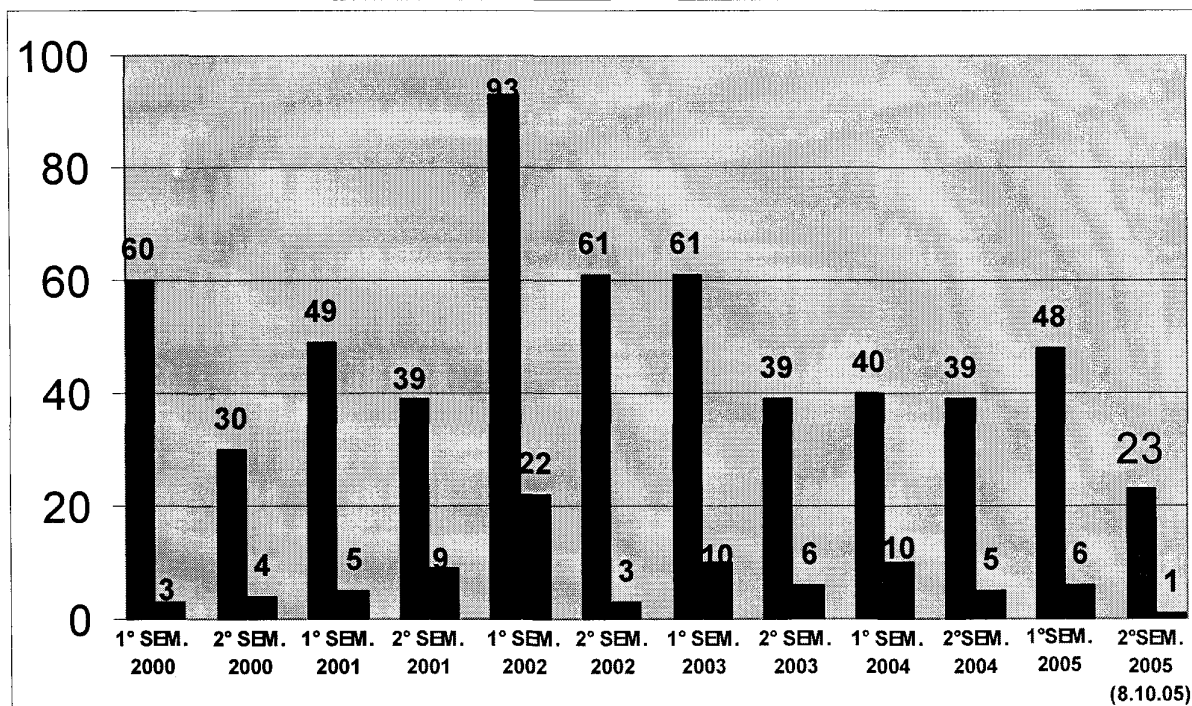
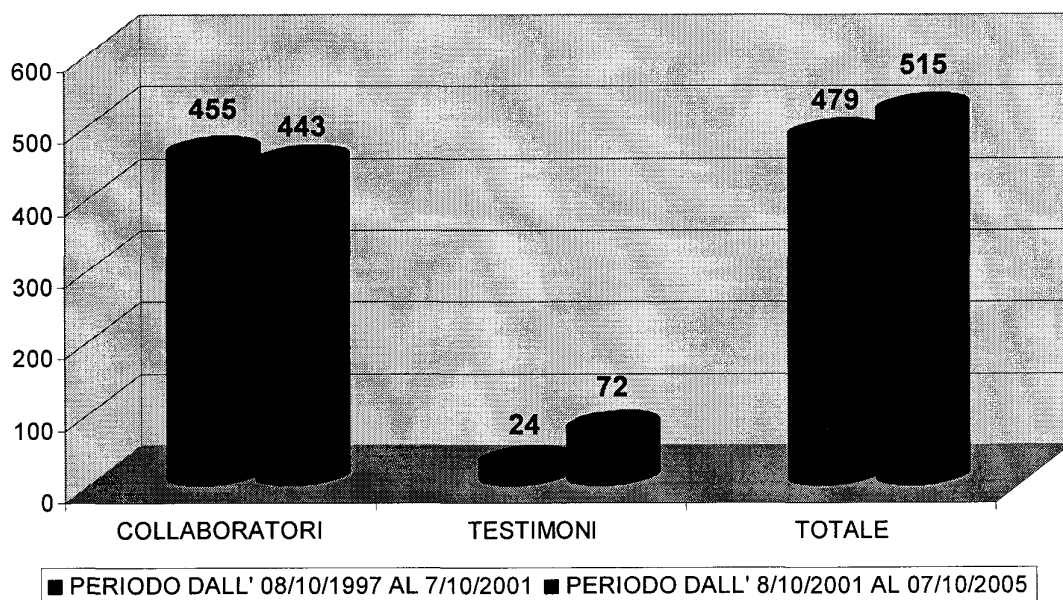
*) molti testimoni sono stati ascoltati in Commissione più volte, per un totale di **207 audizioni**

Le «capitalizzazioni», indicative del «reinserimento socio-lavorativo», come previsto dalla legge, sono in aumento (833) rispetto al passato, con diversi effetti positivi:

– il raggiungimento di un obiettivo posto dalla legge, costituito dalla «restituzione» ai collaboratori e testimoni di una «vita normale», reinseriti in un tessuto sociale nuovo;

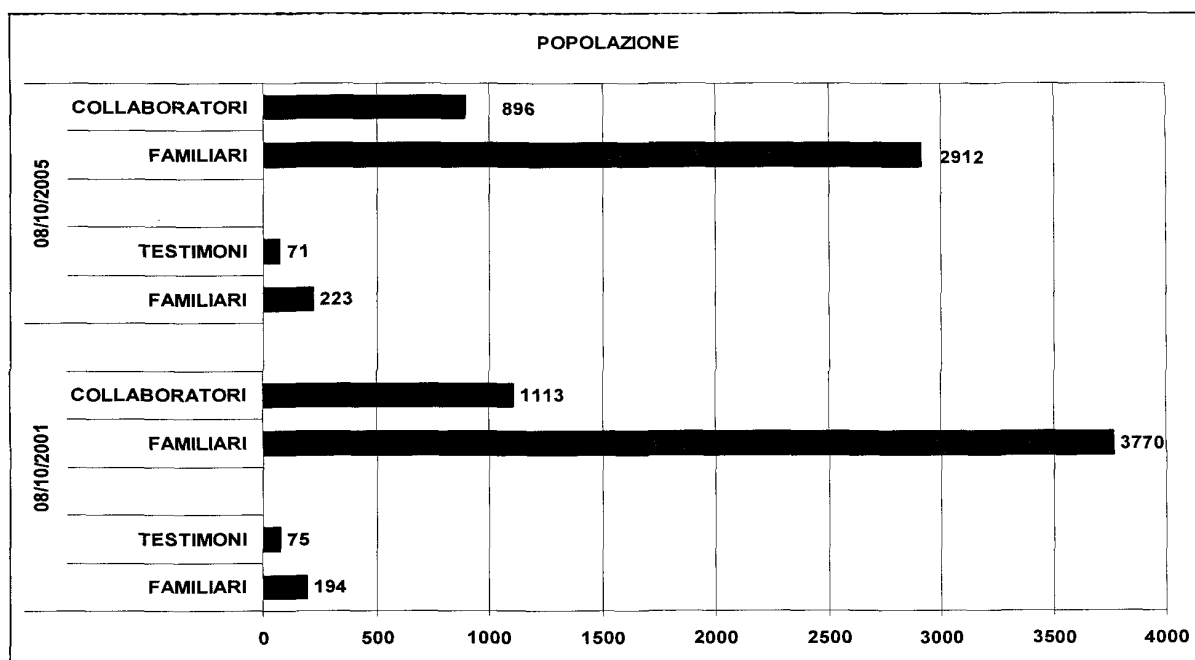
– lo sgravio per l'Amministrazione pubblica degli ingenti oneri connessi alla tutela ed assistenza di queste persone, derivante dalla riduzione della popolazione protetta; si consideri che ad ogni testimone o collaboratore è annesso quasi sempre un nucleo familiare.

Le «nuove proposte» formulate dalle Procure a favore del potenziale collaboratore / testimone, dopo l'esame della Commissione possono portare all'ammissione nel sistema tutorio dello stesso.

COLLABORATORITESTIMONI**AMMISSIONI**

Questi dati dimostrano come il fenomeno collaborativo, almeno nella sua quantità, non sia affatto in crisi, anzi si assiste ad un incremento delle ammissioni al sistema tutorio dei testimoni, proprio in coincidenza con l'applicazione della legge n. 45 del 2001, che, entrata in vigore agli inizi del 2001, è stata di fatto applicata con l'avvento dell'attuale Commissione.

Appare significativo l'incremento dei testimoni, perché indicativo della maggiore fiducia verso l'attuale sistema di protezione ed assistenza. Diversa appare la situazione dei collaboratori, che sono mossi da logiche improntate principalmente alla premialità prevista dalla norma, che consente loro di avere sconti di pena.



La riduzione della popolazione protetta non è affatto indicativa del decremento di collaborazioni ma dimostra i risultati positivi dell'impegno profuso dalla Commissione Centrale per incentivare il reinserimento socio-lavorativo. Infatti, se questi dati si raccordano con il sistema delle «capitalizzazioni» e con le «ammissioni», è evidente come la popolazione si sia ridotta (- 1050 unità) per effetto del forte impulso dato al reinserimento socio-lavorativo, con numerose fuoriuscite dal sistema compensate solo in parte dalle nuove ammissioni, che, comunque, risultano in incremento rispetto al recente passato.

Il Procuratore Nazionale Antimafia Dr. Grasso – nell'audizione del 22.11.2005 – ha offerto il suo contributo di analisi: «ritengo che oggi ci sia una crisi del fenomeno dei collaboratori di giustizia che è data da un sistema che ha messo ordine. Io stesso ho collaborato nella redazione della legge che ha modificato la materia, anche se poi è stata modificata con emendamenti che non erano organici ai nostri lavori preparatori fatti in una commissione che lavorava al Ministero della giustizia. Però certo che quando oggi si hanno degli strumenti per cui i benefici, chi non collabora, tra rito abbreviato, patteggiamento allargato e l'intera legislazione, riesce ad ottenerli lo stesso, la crisi si manifesta. Se il soggetto ha un buon avvocato e si consiglia, quello gli dice: "Ma perché devi collaborare se ottieni le stesse cose?". Quando collabori devi comunque

stare un quarto della pena in carcere. In più devi dare tutto quello che hai, anche se è lecito perché anche questa è norma, e devi dire tutto e subito. Si hanno sei mesi di tempo per poter fare dichiarazioni. Giusto il discorso delle dichiarazioni a rate, che non sono ammissibili. Giusto il discorso della completezza delle dichiarazioni. Tutti principi cui noi ci atteniamo e che riteniamo validi per poter gestire, parola brutta, questa realtà. Però non c'è una legislazione incentivante. Lo vediamo con le difficoltà, ma non tanto per la legislazione sui collaboratori di giustizia, che ha l'unico vero neo della privazione di qualsiasi cespite patrimoniale, anche lecito, anche ereditario, perché la legge non specifica, quanto per altro. Mentre al mafioso, con le misure di prevenzione, gli si devono restituire le cose di cui non si riesca a dimostrare l'illegittima provenienza, al collaboratore di giustizia si toglie tutto. Ma nell'idea del legislatore la previsione era che i beni, che comunque restavano nel territorio di origine, il collaboratore non li avrebbe più potuti gestire perché distrutti dalla mafia. Quindi lo Stato li avrebbe dovuti prendere, cambiare in valore e usare per il reinserimento sociale dello stesso collaboratore. Ma naturalmente questo è un meccanismo che non si è riusciti a far partire».

Pur rilevando che – per quanto attiene il patteggiamento allargato – il legislatore è intervenuto nel 2003 a rendere tale istituto inapplicabile ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater¹⁸, e che l'asserita crisi delle collaborazioni dovrebbe tenere conto della puntuale analisi statistica in precedenza illustrata, la Commissione ritiene non priva di interesse la sostanza dell'osservazione del Procuratore Nazionale Antimafia in merito ad un pesante influsso degli istituti procedurali finalizzati ad accelerare il processo, quale il rito abbreviato, che si pongono in una dimensione fattualmente premiale anche per coloro che permangono in atteggiamenti totalmente antagonisti con la giustizia.

Per dovere di completezza si deve dare conto anche di posizioni nettamente contrarie all'interno della discussione esistente nel mondo giuridico, che sono sintetizzabili nell'assunto in base al quale *«agli imputati di gravi reati, si pensi a quelli per mafia o per strage, conviene dilatare quanto possibile il tempo del processo e sperare che qualche testimone si rifiuti di rispondere o cada in contraddizione in dibattimento, oppure confidare nella sorte favorevole e attendere qualche incidente che prolunghi i tempi di accertamento fino alla fine dei termini massimi di custodia cau-*

¹⁸ Legge n. 14 del 2003, «Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria"».

telare... A questo punto appare logico pensare che l'opzione "giudizio abbreviato" sarà scelta da chi possiede le seguenti caratteristiche: 1) non essere imputato di gravi reati, rientranti nella previsione dell'art. 72 c.p., a cui conviene comunque celebrare il dibattimento ed allungare i tempi del processo; 2) non avere concrete possibilità di vincere la causa e di conseguenza puntare alla sconto di pena dato come premio per la scelta di questo rito. In conclusione una critica, tra le tante, si può muovere al legislatore italiano che si è occupato del giudizio abbreviato modificandone la disciplina innumerevoli volte: non è possibile utilizzare, come è stato fatto in questi anni, la legislazione per decreto per disciplinare la scacchiera delle regole del processo penale»¹⁹.

Nel contesto di un riesame integrato della legislazione potrebbe anche essere meglio precisata la norma di cui all'art. 5 della legge n. 45 in merito «*all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità*» indicati dal collaboratore.

Da questo quadro composito risulta la necessità di un doveroso approfondimento della complessa materia che non mancherà di costituire un elemento di attenzione per i lavori futuri della Commissione.

¹⁹ http://www.leostilo.com/diritto/abbreviato_2001.html.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 8

STUDI, RICERCHE E MONITORAGGIO

1. MONITORAGGIO E ANALISI DI IMPATTO

La Commissione, anche nell'ultimo anno, ha proseguito la verifica dell'incidenza che innovazioni o modifiche legislative (ma anche disposizioni amministrative) possano anche indirettamente avere sul sistema delle previsioni antimafia e, più in generale, sull'impianto delle regole giuridiche che contribuiscono a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata.

La delicatezza e la complessità della prospettiva tematica, orientata a fornire un giudizio di adeguatezza degli strumenti normativi e ad ipotizzarne limiti e lacune anche nella pratica applicativa futura, rende indispensabile il ricorso ad un'impostazione metodologica caratterizzata da rigore analitico e valorizzazione dei più qualificati contributi conoscitivi istituzionali.

Se gli esiti della riflessione critica svolta, in materia, nella precedente relazione annuale risultano tuttora validi ed attuali, la ragione va rinvenuta nell'elevato livello di approfondimento plurisetoriale operato, strumento garante – anche con riferimento alle considerazioni appresso svolte – di un'analisi che rifugge da strumentalizzazioni ideologiche ed enfattizzazioni approssimate.

Con riferimento alla legge n. 248 del 2002, all'esito della precedente ricognizione questa Commissione registrava una limitatissima incidenza delle nuove norme nei processi per reati di criminalità organizzata (venivano segnalati solo tre casi) e un intervento della Corte di Cassazione che, a sezioni unite, escludeva la sussistenza dei presupposti per invocare la censura costituzionale nei confronti dell'estensione del novero dei presupposti legittimanti la rimessione del processo penale anche ai casi di motivi di «legittimo sospetto».

Ciò consentiva di delineare un quadro, pur meritevole di ulteriore costante attenzione, assai differente dalle allarmate previsioni pure formulate da varie parti al riguardo.

Il bilancio più aggiornato, per un verso, permette di considerare in via di assoluto consolidamento l'irrelevanza del dato numerico, che attesta la sostanziale ininfluenza delle nuove norme rispetto al regolare svolgimento dei processi per reati di mafia: le informazioni richieste al Primo Presidente della Corte di Cassazione attestano che, successivamente ai tre casi di sospensione segnalati con nota del 4 aprile 2003, non risulta essere stato sospeso – ai sensi della normativa in questione – alcun altro

processo per fatti riconducibili all'attività di organizzazioni di stampo mafioso o similare¹.

Ma ancora più significativa deve ritenersi, per altro verso, una recentissima pronuncia della stessa Corte di Cassazione.

Con ordinanza n. 27048, depositata il 16 giugno 2004, la prima sezione penale della Suprema Corte ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura penale nella parte in cui non include il terzo danneggiato tra i soggetti che possono avanzare richiesta di rimessione del processo.

La Corte di Cassazione, dunque, non solo conferma la coerenza con i principi costituzionali delle nuove norme sulla rimessione – inclusa quella che introduce il «legittimo sospetto» – ma ne invoca l'applicazione anche a tutela dei diritti della parte civile, sottolineando trattarsi di materia concernente le *«imprescindibili garanzie di imparzialità, indipendenza e terzietà del giudice, e di conseguenza effettività del diritto di difesa, le quali, poste a fondamento dell'istituto della rimessione, giustificano la deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge»*.

Appare, inoltre, doveroso segnalare come la Corte nella citata ordinanza affermi la rilevanza positiva della normativa in tema di rimessione in quanto integratrice del valore dell'imparzialità del giudice, alla quale è assegnato *«un posto centrale tra i principi del giusto processo secondo gli artt. 111, comma 2, della Costituzione, 6 comma 1, della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e 14 comma 1 del Patto internazionale per i diritti civili e politici»*.

In altri termini, alla nuova disciplina della rimessione viene riconosciuta la finalità di tutela più avanzata dell'imparzialità del giudice, principio che viene definito anche attraverso il richiamo alle sentenze n. 155/96 e n. 131/96 della Corte Costituzionale *«connaturato all'essenza della giurisdizione»*.

* * *

Nonostante le univoche risultanze della verifica operata, sotto il profilo teorico e con riguardo alla sua applicazione pratica, nella prima relazione annuale di questa Commissione², la presunta permeabilità all'azione ed agli interessi mafiosi dei meccanismi per il rimpatrio del denaro e delle altre attività finanziarie detenute all'estero ha continuato ad alimentare il dibattito sugli aspetti dell'aggressione patrimoniale alla criminalità organizzata.

¹ Note del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dott. Nicola Marvulli, del 5 febbraio 2004 e del 17 settembre 2004. Il dott. Marvulli inoltre, con nota del 5 dicembre 2005, trasmetteva il prospetto statistico aggiornato al 25 novembre 2005 da cui emerge che nell'anno 2005 risultano rimessi alla Corte di Cassazione 4 procedimenti per reati di mafia. Nessuna sospensione viene segnalata.

² Cfr. capitolo 8, paragrafo 7, pp. 377 e 378 della Relazione annuale approvata dalla Commissione nella seduta del 30 luglio 2003.

Benché il Procuratore Nazionale Antimafia avesse chiarito³ che le richiamate disposizioni in tema di rientro dei capitali non costituiscono ostacolo all'azione giudiziaria (in materia di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo) e, in ogni caso, risultano soccombenti rispetto alle preminenti disposizioni in materia di riciclaggio di cui al decreto legge 143/1991 (v. art. 17 DL 350/2001⁴), non sono mancati interventi che segnalavano, con sincera preoccupazione, il rischio che la normativa in questione (il cosiddetto «scudo fiscale»), grazie all'anonimato garantito alle operazioni, si traducesse in un sistema agevolativo del riciclaggio di capitali mafiosi.

Il tema è stato, dunque, nuovamente affrontato, con l'intento di procedere ad una disamina ancora più approfondita e scrupolosa, che – fatta chiarezza sulle effettive modalità di funzionamento dei menzionati meccanismi – ponesse in luce anche la più remota possibilità di una loro utilizzazione a fini criminali.

È, allora, emerso con ogni evidenza che lo «scudo» ha valore esclusivamente nei confronti delle pretese fiscali dell'amministrazione dello Stato: gli interessati sono tenuti a predisporre, in base alla modulistica appositamente istituita, e a consegnare all'intermediario finanziario (canale obbligatorio per avvalersi della disciplina in esame) una dichiarazione «riservata» delle attività rimpatriate o regolarizzate.

Tale dichiarazione deve necessariamente contenere (quadri A e B) i dati identificativi del soggetto (o del legale rappresentante) che procede

³ Audizione del 9 aprile 2002.

⁴ Art. 17 DL 350/2001: Disposizioni in materia di antiriciclaggio

1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per se elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma restando la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.

2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.

al rimpatrio o alla regolarizzazione: codice fiscale, cognome e nome o denominazione, data di nascita, sesso, comune di nascita, residenza.

Siffatta dichiarazione, a cui non può essere riconosciuta – per le anzidette ragioni – la qualificazione di «anonima», viene definita «riservata» in quanto l'intermediario finanziario è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria esclusivamente con riguardo alle attività rimpatriate regolarizzate e alle somme dovute all'erario, omettendo qualunque riferimento alla identità del fruitore dello scudo (fiscale).

L'intermediario è, peraltro, indubitabilmente nelle condizioni di procedere alle doverose segnalazioni⁵ allorquando le operazioni che gli vengono richieste presentino le caratteristiche sospette secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

Ma v'è di più. Non paga della verifica sul modello astratto di funzionamento del sistema, la Commissione ha esteso la sua indagine agli effetti concreti dell'applicazione della normativa introdotta dal decreto legge n. 350 del 2001, convertito nella legge n. 409 del 2001, e succ. mod. in relazione alle cautele antiriciclaggio.

È il Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Vigna, a comunicare⁶ in proposito che le movimentazioni di rientro dei capitali hanno determinato, da parte del sistema dei centri di intermediazione finanziaria, ben 60 segnalazioni relative ad operazioni sospette.

Si è anche appreso che la Direzione Nazionale Antimafia le ha prontamente acquisite presso l'Ufficio italiano cambi ed ha già avviato l'istruttoria preliminare su ciascuna di esse, al fine di accertare la sussistenza di spunti di rilevanza penale da affidare alla valutazione delle Direzioni Distrettuali Antimafia competenti.

Deve, pertanto, escludersi l'aggirabilità della normativa antiriciclaggio attraverso l'utilizzazione della disciplina emanata per favorire il rimpatrio del danaro e delle altre attività finanziarie detenute all'estero.

Giova, peraltro, segnalare la temporaneità della disposizione e l'avvenuto decorso dei termini per accedere alle menzionate e descritte procedure di rimpatrio dei capitali.

* * *

Il carattere transnazionale dell'azione della criminalità organizzata e l'estendersi, al di là dei confini di un solo Stato, delle condotte delinquenti e delle loro conseguenze (si pensi ai profili del riciclaggio e del reinvestimento del danaro provento dei delitti di mafia) hanno determinato una accresciuta attenzione della Commissione verso le problematiche della cooperazione investigativa e giudiziaria interstatuale.

⁵ Ex art. 3 decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in legge n. 197 del 1991 e successive modifiche.

⁶ Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Piero Luigi Vigna, in Palermo, 30 marzo 2004.

È proseguita, sul punto, la verifica dell'impatto sull'attività processuale delle modifiche apportate al codice di procedura penale, in tema di rogatorie, dalla legge n. 367 del 2001.

Anche l'ulteriore periodo di monitoraggio consente di escludere il paventato intralcio alle verifiche dibattimentali, per la ipotizzata inutilizzabilità del materiale raccolto all'estero nell'ambito di procedure rogatorie attive.

Le nuove norme, che assicurano regole certe per la validità dei documenti trasmessi dalle Autorità giudiziarie di altri Stati a seguito di rogatoria e destinati a fondare il convincimento del giudice penale italiano che non ha conoscenza dei relativi atti originali, interpretate nell'alveo dei principi costituzionali non risultano aver cagionato alcun effetto negativo nell'attività giudiziaria impegnata nella valutazione di fatti ascrivibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Nessuna delle Autorità giudiziarie, su esplicita richiesta nel corso delle attività di questa Commissione, ovvero in occasione dell'invio di relazioni, ha segnalato aspetti critici derivanti dalla citata normativa.

Il Procuratore Nazionale Antimafia, che già nel marzo e nell'aprile 2002, nel confermare l'assenza di effetti nocivi della legge in esame sulle attività processuali, aveva sottolineato taluni aspetti particolarmente positivi delle medesime disposizioni legislative, nel corso di una recente audizione⁷ ha escluso di essere a conoscenza di implicazioni problematiche in relazione alla nuova disciplina sulle rogatorie.

Ha aggiunto, fornendo in tal modo riscontro concreto al giudizio positivo che della normativa in questione aveva già dato nel 2002 in chiave ipotetica e prospettica, che era compiutamente operativo il sistema, propiziato dalla novella legislativa, di trasmissione alla Direzione Nazionale Antimafia di copia di tutte le rogatorie attive e passive concernenti delitti di mafia, nella sua estesa accezione di cui all'art. 51 c.p.p.

Ha precisato che, in forza del citato strumento normativo, aveva già tenuto una riunione con tutte le Procure distrettuali antimafia, nel corso della quale era emersa l'opportunità che il felice meccanismo introdotto fosse esteso anche al delitto di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione illegale.

Invitato a precisare se il suo giudizio positivo riguardasse esclusivamente l'applicazione futura delle norme sulle rogatorie ovvero se fosse anche in grado di trarre un giudizio di non interferenza tra dette norme e l'ordinato svolgersi dei processi già in atto, ha escluso che la nuova normativa abbia posto problemi nella fase cosiddetta «transitoria» giacché l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza ha evitato l'insorgere di problematiche al riguardo.

A quest'ultimo proposito, è opportuno sottolineare come l'esegesi in questione non ha assolutamente stravolto la norma e non ne ha «corretto»

⁷ Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Piero Luigi Vigna, in Palermo 30 marzo 2004.

profili distorsivi, secondo alcune tesi di chiara matrice politica. Non si è, cioè, pervenuti ad una disciplina nel concreto differente rispetto al testo della legge. Si è, invece, avuta un'applicazione consonante alla *ratio* ed al testo.

2. ANALISI SPAZIALE E TEMPORALE DELLE SENTENZE DI CONDANNA PER IL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO

La fattispecie criminosa dell'associazione per delinquere di tipo mafioso viene introdotta nel nostro ordinamento, attraverso la formulazione dell'art. 416-*bis* del codice penale, con la legge n. 646 del 1982 (in G.U. 14 settembre 1982 n. 253).

Questa disposizione normativa deriva dalla unificazione di due disegni di legge di iniziativa governativa e di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, concernenti un più complesso quadro di interventi contro la criminalità organizzata e comprendenti anche disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale.

Inoltre, essa al capo IV istituisce una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Il dibattito e il confronto parlamentare, che subirono una decisa accelerazione in seguito al tragico assassinio mafioso del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, danno conto della consapevolezza conseguita dal legislatore in ordine alla delicata situazione del Paese e dei fini che esso si propone di perseguire.

Si intendeva varare un articolato strumento innovativo e migliorativo delle già vigenti misure di carattere penale e preventivo per combattere la criminalità mafiosa, che costituisse una adeguata risposta alla gravità e alla dimensione assunte dal fenomeno mafioso e alla « *spregiudicatezza dei criminali che ad esso danno vita* »⁸.

Il paradigma criminale preso in considerazione è quello mafioso, nella configurazione risultante dalle conoscenze investigative, giudiziarie, storiche e sociologiche dell'epoca⁹: una associazione gerarchicamente ordinata che ha il fine di perseguire, con violenza, illecite utilità e che - agendo attraverso la forza intimidatrice di cui è portatrice - « *si avvale anche di silenzi e condiscendenze* »¹⁰.

Nell'evoluzione omicida, ma non ancora stragista, diretta anche contro importanti autorità dello Stato, viene letto il segno di cambiamenti più profondi e ascrivibili al rinnovarsi degli obiettivi criminali: « *dall'ambiente rurale di un tempo la mafia si è inoltrata nei moderni settori dell'economia, accrescendo la spietatezza del suo operare* »¹¹.

⁸ L'espressione è del senatore Valiante, relatore per la Commissione Giustizia.

⁹ Solo l'elaborazione successiva valorizzerà una interpretazione della mafia come impresa: l'agire mafioso si concretizza in una razionale combinazione di mezzi e di fini volta al perseguimento di scopi di arricchimento.

¹⁰ Senatore Valiante.

¹¹ La considerazione è ancora formulata dal senatore Valiante.

Nondimeno, risulta prevalente l'analisi secondo la quale il fenomeno mafioso è frutto di cause essenzialmente sociali ed economiche, risolte le quali esso si dissolverà¹²; la sua prevalente sicilianità viene desunta dalla considerazione che certi fenomeni trovino maggiore facilità di sviluppo in quella regione, *«ove interi paesi popolati da vecchi e da bambini presentano un tessuto debole di cui la criminalità organizzata approfitta»*¹³.

Non manca, peraltro, il tentativo di fondare la nuova disciplina su basi conoscitive più solide e approfondite: i rimedi e gli strumenti che l'ordinamento appronta per combattere e sradicare una realtà criminale che «si pone, sotto taluni profili, come un vero e proprio potere organizzato all'interno del corpo sociale e contro di esso e la sua struttura istituzionale» devono tenere conto delle caratteristiche intrinseche di tale realtà, delle forme comportamentali dei soggetti che la esprimono, dei vincoli e dei condizionamenti ambientali, della sua *«capacità di diffusione anche al di fuori del contesto storico-geografico tradizionale»*, delle sue *«relazioni con gli apparati pubblici»* e con *«i centri di potere economico»*¹⁴.

Dunque, la nuova fattispecie associativa ha lo scopo dichiarato di affinare e migliorare le risorse giuridiche utilizzabili dalla magistratura e dalle forze di polizia per *«un'azione più penetrante e incisiva sulle strutture della criminalità mafiosa e per colpirle alle fonti stesse del loro potere perverso»*¹⁵.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, va sottolineato che al testo poi approvato si è pervenuti superando le perplessità di coloro i quali non dividevano l'equiparazione, nell'individuazione dei fini che si prefigura l'associazione di tipo mafioso, tra quello di commettere delitti e quello di commettere altre azioni non delittuose di per sé (acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti o servizi pubblici; realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).

Tale impostazione, piuttosto, appare funzionale a estendere l'area della repressione penale, oltre i ridotti ambiti applicativi della norma incriminatrice già vigente *ex art. 416* del codice penale, ritenuta appunto inadeguata a fronteggiare la specificità dell'atteggiarsi dell'agire mafioso: non sempre nell'ambito delle attività dell'associazione mafiosa vengono commessi fatti autonomamente rilevanti sul piano del diritto sanzionatorio.

È l'esistenza stessa dell'associazione, infatti, che consente a chi ne fa parte di imporre o pretendere determinati comportamenti al fine di controllare attività economiche o altro.

L'associazione mafiosa che intende raggiungere e mantenere il controllo di un'area produttiva o di un'attività economica o, comunque, con-

¹² Così il senatore Pecchioli, che conviene sulla necessità – in attesa della risoluzione delle richiamate problematiche – di una severa ed intransigente repressione degli aspetti criminali.

¹³ Senatore Coco.

¹⁴ Dalla relazione al disegno di legge 2982, presentato il 20 novembre 1981.

¹⁵ Ibidem.

seguire un'egemonia economico-politica, si avvale della medesima forza intimidatrice del vincolo che impiega quando commette azioni delittuose: *«il presupposto è sempre la forza intimidatrice, anche quando essa non si esprime in figure criminose»*¹⁶.

D'altra parte le numerose sentenze di assoluzione, con riferimento al delitto di cui all'art. 416 c.p., che avevano caratterizzato il decennio precedente l'epoca di elaborazione della norma in esame, spesso si basavano sulla constatazione dell'inesistenza di uno specifico programma delinquenziale (non essendo possibile riconoscere tale qualità ad una preordinazione «genericamente» rivolta a obiettivi acquisitivi di controllo economico, ancorché contraddistinta dall'approfittamento di una condizione di assoggettamento sistematico e di omertà).

Verificati i limiti di quella norma, occorreva costruire una nuova fattispecie che, accanto al programma delinquenziale già previsto dall'art. 416 c.p., enunciasse anche finalità in sé lecite che divengono meritevoli di sanzione penale in ragione del metodo illecito (mafioso) adoperato per realizzarle.

Se, da un lato, si è determinato un allargamento dell'area della punibilità ad associazioni che hanno come obiettivo il compimento di azioni non costituenti reato, dall'altro, rispetto alla previsione incriminatrice dell'associazione «semplice», la nuova norma risulta applicabile al più ridotto novero di sodalizi caratterizzati da uno specifico metodo operativo (l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo mafioso) che produca determinate conseguenze nella comunità sociale (condizione di assoggettamento e omertà).

Così sinteticamente riassunte le premesse in forza delle quali è stata introdotta la norma di cui all'art. 416-bis del codice penale, va richiamata l'elaborazione giurisprudenziale sul punto che, nel ventennio di applicazione, tra l'altro, ha progressivamente svalutato gli aspetti strutturali e funzionali dell'associazione, valorizzando il profilo del metodo adoperato dall'organizzazione: la forza di intimidazione, consistente nella capacità di indurre nei cittadini il convincimento di essere esposti permanentemente a concreti pericoli (personali e reali) laddove si determinassero a ostacolare o interferire con le azioni e i progetti dell'associazione criminale; e nella conseguente rinuncia a qualunque forma di contrasto, ribellione e persino di denuncia delle prevaricazioni subite.

Orbene, è lecito e opportuno domandarsi, a venti anni dall'entrata in vigore della descritta norma incriminatrice, quale concreta applicazione essa abbia ricevuto nell'ordinamento giuridico, in quale misura sia risultata idonea a colpire i fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, quale spazio operativo abbia conquistato nell'ambito dell' «arsenale» dei mezzi di contrasto alle associazioni criminali.

¹⁶ Dall'intervento dell'on. Martorelli, relatore per la Commissione giustizia della Camera dei Deputati.

L'avvio di una riflessione in proposito è scaturito da un dato raccolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare in occasione di una delle missioni svolte in Calabria: da parte di una delle personalità audite veniva, infatti, riferita una indicazione numerica complessiva delle sentenze definitive per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale - relative a uno dei Distretti giudiziari - che appariva veramente esigua.

Si è proceduto, pertanto, a estendere la rilevazione a livello nazionale, ottenendo dagli uffici del Ministero della Giustizia la mera indicazione numerica di tutte le sentenze definitive per il reato di associazione di tipo mafioso dal 1982 al 2001¹⁷, suddivise per distretti (e, nell'ambito di questi, per circondario).

La Direzione Nazionale Antimafia, pure destinataria di specifica richiesta sull'argomento, forniva i dati relativi a 805 soggetti condannati per il reato anzidetto a far data dal 29 luglio 1988 e sino al 18 aprile 2002, comprensivi dell'indicazione dell'identità dei condannati, oltre ai riferimenti all'organo giudiziario autore del provvedimento¹⁸.

Nell'esaminare le informazioni raccolte, si impongono, peraltro, due osservazioni preliminari di carattere metodologico.

In primo luogo, la rilevazione operata investe, allo stato, dati meramente quantitativi: è possibile verificare quante persone siano state condannate - per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. - nel nostro Paese in un certo anno, ovvero quante dall'Autorità giudiziaria di un determinato distretto, ovvero ancora con riferimento al circondario giudiziario.

Non vengono presi in esame, però, gli aspetti contenutistici della decisione: non è nota l'identità dei condannati, né il loro ruolo nell'associazione; non è rilevato l'arco temporale al quale si riferisce la condotta sanzionata, né il numero degli eventuali concorrenti nel reato condannati contestualmente; non è possibile realizzare una «mappatura» dei condannati in relazione ai clan di appartenenza.

Pur nella consapevolezza che solo la valutazione dei più dettagliati elementi conoscitivi appena descritti può condurre alla realizzazione di una articolata e approfondita elaborazione in grado di fornire risposte coerenti e attendibili alle domande poste innanzi, devono ritenersi ugualmente significativi - quantomeno al fine di offrire indicazioni di massima - i risultati offerti dalla più modesta ricerca qui svolta.

Questi ultimi, peraltro, costituiscono un'utile traccia, densa di stimoli interessanti, per orientare le ulteriori indagini ricognitive, con particolare riferimento alle risultanze contrastanti con i più ovvi e consolidati convinimenti.

¹⁷ È stato anche fornito un dato parziale per l'anno 2002, da ritenersi non utile a fini comparativi.

¹⁸ L'incompletezza del campione e la sua non sovrapponibilità al dato generale fornito dal Ministero della giustizia, induce a prescindere da tali dati, ancorché contenenti informazioni utili anche in vista di successive elaborazioni.

La seconda osservazione preliminare attiene a un ulteriore e diverso limite della ricerca che, tuttavia, non ne contraddice la proficuità.

Oggetto delle presenti riflessioni è la norma che sanziona penalmente le associazioni criminali di tipo mafioso.

È fin troppo ovvio rilevare che siffatta disposizione, lungi dal costituire esaustivo strumento di contrasto alle organizzazioni mafiose e similari, costituisce piuttosto - nella più frequente esperienza giudiziaria - un punto di arrivo di complesse indagini prioritariamente indirizzate alla individuazione degli autori dei «reati mezzo» dell'associazione.

In altri termini, la più gran parte dell'azione giudiziaria e investigativa è necessariamente ¹⁹ rivolta al perseguimento dei singoli fatti criminali dei quali le associazioni di tipo mafioso si alimentano o attraverso i quali espandono la propria azione criminale: estorsioni, traffico di stupefacenti e armi (ma anche tratta di esseri umani, prostituzione, contrabbando, contraffazioni, ecc.), nonché omicidi.

La ricostruzione dei vari tasselli, corrispondenti ai segmenti di interesse criminale dell'organizzazione, permette, comunque, di pervenire al quadro d'insieme del programma associativo, sino alle sue estensioni economiche e imprenditoriali.

Inoltre, accanto al rimedio penale, l'ordinamento colloca il dirompente strumento delle misure di prevenzione che, nella loro declinazione patrimoniale, costituiscono un formidabile cuneo nei vitali aspetti economici del crimine organizzato.

Dunque, sarebbe del tutto fuorviante pretendere di misurare la capacità o, peggio, l'impegno, nell'azione giudiziaria contro le associazioni di tipo mafioso dell'intero sistema o di pezzi di esso, esclusivamente sulla base del numero delle sentenze di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.

Nondimeno, la norma in esame rappresenta il nucleo centrale della strategia penalistica antimafia: lo sforzo definitorio del tipo mafioso di associazione, l'elevazione del metodo mafioso a elemento criminalizzante anche di condotte prive di autonomo rilievo penale, la previsione di specifici interventi ablativi di beni e interruttivi di rapporti di concessione e similari disegnano un organico tentativo normativo destinato a fungere da punto di riferimento per l'intera legislazione antimafia ²⁰.

Ne discende la rilevanza di una ricognizione i cui esiti possono costituire un punto fermo nelle riflessioni del legislatore, come del giurista e dell'operatore del diritto.

¹⁹ Per la naturale esigenza di fronteggiare con immediatezza gli episodi criminosi che incidono pesantemente nella vita dei consociati: basti pensare al corollario di eventi aggressivi proprio di un'attività estorsiva, dai danneggiamenti, agli incendi, alle minacce, sino alle lesioni personali.

²⁰ *In primis*, l'art. 7 della legge 203/91, che prevede circostanze aggravanti speciali collegate al metodo delle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolarne l'attività; ma anche tutto il sistema delle misure di prevenzione.

Un'ultima avvertenza riguarda la suddivisione temporale delle decisioni esaminate: essa è operata con riferimento alla data della sentenza in grado di appello.

Tenuto conto di una durata media delle fasi processuali - per le fattispecie associative di tipo mafioso - pari a circa tre anni, deve reputarsi che il dato della sentenza definitiva corrisponda a un procedimento avviato circa 4 anni prima.

2.1 Una sorpresa: la mafia non è (solo) siciliana

Anno decisione	Napoli	Bologna	Salerno	Torino	Catanzaro	Palermo	Reggio Calabria	Roma
1982	1							
1983	10							
1984	34	3	2	1				
1985	120		15		3	8	1	1

I primi anni di applicazione della norma che introduce la nuova fattispecie associativa fanno registrare un consistente numero di sentenze di condanna per il nuovo delitto in un'area imprevedibilmente diversa da quella tradizionalmente ritenuta come la naturale destinataria della novella legislativa.

Ciò rende paradossale la preoccupazione del legislatore del 1982, esplicitata nell'ultimo comma dell'art. 416-*bis* c.p., laddove viene espressamente chiarito che le disposizioni - sostanzialmente modulate sul tipo di associazione mafiosa siciliana - si applicano «anche» alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che adoperano mezzi analoghi e conoscono fini corrispondenti a quelli delle predette organizzazioni mafiose²¹.

Non è facile, sulla base del mero dato numerico, comprendere le ragioni di una più lenta gestazione, in questa fase iniziale, di procedimenti per associazioni mafiose proprio in Sicilia, sulle cui esigenze era stata confezionata la norma.

È verosimile ritenere che fattori di condizionamento ambientale abbiano reso, in quella regione, ancora più ardua l'attività di indagine diretta alla individuazione degli innovativi tratti criminali, sintomatici dell'agire mafioso, come delineati dall'art. 416-*bis* c.p.

²¹ Nel dibattito parlamentare, invero, non mancò chi sottolineò l'inutilità della precisazione dell'ultimo comma (on. Gargani, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia), ma prevalse l'opinione dei relatori della Commissione Giustizia (Martorelli) e della Commissione Interni (Fiori), per i quali la norma, di carattere strettamente interpretativo, aveva lo scopo di evitare incertezze applicative agli operatori del diritto.

Il nuovo paradigma normativo, invece, non sembra incontrare difficoltà applicative nell'area campana, dove anzi trova ripetuta consacrazione in numerose sentenze.

La sua struttura mostra, altresì, fin dall'inizio, di poter essere agevolmente adoperata in relazione ai fenomeni criminali di tipo mafioso, ovunque essi abbiano luogo, senza incontrare limiti di applicabilità solo ad alcune porzioni del territorio statale: lo attestano le condanne di Bologna, Torino e Roma.

2.2 *L'articolo 416-bis del codice penale colpisce la camorra*

Anno decisione	Napoli	Salerno	Torino	Catanzaro	Palermo	Reggio Calabria	Roma	Genova	Messina	Catania	Bari	Lecce	Milano
1986	390	20	7	14	2	25	10	7	2	3			
1987	193	44	1	40	9	4					3		
1988	37	2	2		5	9							
1989	24	10			11	2							3

Il secondo quadriennio di applicazione della norma conferma la validità dello strumento, attestata dall'incremento delle condanne e dalla loro diffusione in un maggior numero di aree regionali.

In Campania, in particolare, si raggiungono vette quantitative annuali mai più eguagliate in quel distretto e nel resto del Paese sino ad oggi.

Anche nei distretti calabresi diviene più consistente il ricorso all'incriminazione per il delitto associativo di tipo mafioso, avvalorata da decisione di condanna definitiva.

Mentre la nuova fattispecie associativa conosce nuove occasioni di applicazione in zone tradizionalmente interessate solo marginalmente dal fenomeno mafioso (Genova, Milano, ancora Torino) e comincia a porre in luce la sua idoneità a sanzionare anche la realtà criminale che va affermandosi in Puglia, sembra dar luogo ancora a difficoltà nella sua utilizzazione con riferimento a Cosa Nostra.

Nei sette anni dalla sua emanazione, in Sicilia, solo 40 persone sono state condannate definitivamente per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale.

2.3 Condannate le associazioni mafiose in Sicilia

Anno decisione	1990	1991	1992	1993
Napoli	20	20	37	22
Salerno	18	10	2	14
Torino	3	5	1	27
Catanzaro	1		1	
Palermo	150	26	5	15
Reggio Calabria	13	38		12
Roma		2		1
Messina		1	8	4
Catania	2	10	33	58
Bari		15		
Lecce	9	2	70	7
Milano		16		4
Caltanissetta			4	3
Firenze			1	4
L'Aquila				2

Nel terzo quadriennio preso in esame spicca il dato relativo al distretto di Palermo, indicativo dell'elevato grado di efficacia della nuova norma proprio con riferimento al fenomeno mafioso in senso stretto.

Ad esso si accompagnano le positive indicazioni che si ricavano dal numero di sentenze emesse negli altri distretti siciliani, e in quello di Catania in particolare.

Se la realtà criminale calabrese continua, specie nel versante reggino, a richiedere l'applicazione della norma in questione, degna di nota è la tendenza che emerge nell'area pugliese: è il distretto di Lecce quello nel quale risulta più frequentemente pronunciata condanna per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Nell'ambito delle zone diverse da quelle tradizionalmente afflitte dal fenomeno mafioso, le plurime condanne emesse nel distretto di Torino appaiono indicative di una significativa e non più episodica presenza di comportamenti associativi criminali di tipo mafioso.

Qualche segnale deve essere registrato anche con riferimento a regioni dell'Italia centrale (Firenze, l'Aquila).

GLI EFFETTI DELLA ISTITUZIONE DELLA D.N.A. E DELLE D.D.A.

Anno decisione	1994	1995	1996	1997
Napoli	54	80	89	60
Bologna			1	
Salerno	14	17	3	17
Torino	1	2	18	3
Catanzaro	20	25	19	34
Palermo	38	44	83	143
Reggio Calabria	55	3	33	21
Roma			3	
Genova			1	
Messina	10	2	4	10
Catania	108	89	135	129
Bari	6	2	5	35
Lecce	11	59	65	80
Milano	1	4	16	18
Caltanissetta	26	10	2	54
Firenze	14	15	18	
L'Aquila	1	4		
Venezia	1	2	13	1
Potenza	15	3	28	
Cagliari		1		

Il quarto quadriennio è complessivamente contrassegnato da un rilevante incremento delle condanne per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Esse, inoltre, risultano pronunciate da autorità giudiziarie di ben 21 distretti differenti e ciò attesta, pur con la ovvia concentrazione delle sentenze nelle aree ad alto tasso di mafiosità, la universalità dello strumento normativo, impiegato con esiti soddisfacenti da un estremo all'altro del Paese.

Va, peraltro, sottolineato che il periodo in esame comprende - in ragione della già richiamata sfasatura temporale tra il tempo delle indagini e la data di definizione del processo - le sentenze di condanna emesse nei procedimenti penali affidati al sistema di coordinamento delle Direzioni distrettuali e della Direzione nazionale antimafia.

È fin troppo agevole leggere, nella estensione della applicazione della più volte citata norma di cui all'art. 416-*bis* c.p., la spinta verso un'azione antimafia più organica e sistematica nell'individuazione delle più appropriate strategie anche sotto il profilo della catalogazione giuridica delle fattispecie.

Viene, inoltre, da ritenere che anche gli accentuati strumenti di coordinamento nella fase delle indagini, offerti dalle norme processuali con-

nesse alle modifiche ordinamentali che condussero alla istituzione della Direzione nazionale e delle Direzioni distrettuali antimafia, abbiano reso più celere ed efficace il progredire delle fasi processuali verso la pronuncia giudiziale definitiva, prevenendo intralci e rallentamenti attribuibili a incertezze sulla competenza.

In Campania, il numero di condanne per associazione di tipo mafioso appare sostanzialmente stabilizzato su valori ben più alti rispetto a quelli del quadriennio precedente.

In Sicilia: se nel distretto palermitano si rinvergono risultati attestanti il rinnovato esteso ricorso alla norma in esame, con un picco ragguardevole di condanne nell'ultimo anno, merita attenta considerazione il dato relativo al distretto di Catania, rappresentativo di un *trend* in consistente e costante ascesa fin dal quadriennio precedente. L'elevato numero di condanne - in assoluto e in rapporto all'intera regione - sembra costituire un concreto segnale di allarme circa la densità del fenomeno mafioso in quella zona, ma anche l'indice di una fattiva e vigile azione antimafia degli organi dello Stato.

In Puglia, l'incremento delle condanne nel distretto di Lecce conferma quell'area come l'epicentro del fenomeno mafioso della regione.

In Calabria, infine, le condanne che cominciano a essere registrate anche nel distretto di Catanzaro rappresentano una situazione di equilibrio, quanto a distribuzione infraregionale delle associazioni per delinquere di tipo mafioso, rispetto ai dati relativi al distretto di Reggio Calabria.

Nell'ambito delle regioni tradizionalmente «non mafiose», accanto al dato di Torino e di Milano, in linea con le preoccupanti premesse dei quadrienni precedenti, vanno sottolineati gli esiti della ricognizione relativa a Firenze - il cui distretto risulta ancora infestato da importanti fenomeni associativi di tipo mafioso - e a Venezia, nel cui distretto compare una presenza mafiosa non trascurabile.

Le dinamiche delle influenze criminali mafiose delle regioni limitrofe non potevano certo risparmiare la Basilicata: anche nel distretto giudiziario di Potenza vengono emesse decine di sentenze di condanna per associazione di tipo mafioso.

2.4 *L'associazione di tipo mafioso è un delitto stabile nel panorama nazionale*

Anno decisione	1998	1999	2000	2001
Napoli	81	75	71	65
Salerno	1	9	26	15
Torino	5		27	1
Catanzaro	10	35	1	1
Palermo	80	121	87	22
Reggio Calabria	16	70	18	23
Roma	1			
Genova			3	
Messina	4	8	13	
Catania	113	110	121	105
Bari	45	4	10	17
Lecce	21	123	32	29
Milano	6	18	3	
Caltanissetta	11	35	34	14
Firenze		5	8	
L'Aquila		2	2	3
Venezia		1		
Potenza	1		1	1
Trieste			1	

L'ultimo quadriennio presenta un andamento sostanzialmente analogo a quello precedente: i punti di attenzione del fenomeno mafioso sembrano stabilizzati, anche se si assiste ad un generale lieve decremento del numero di condanne per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* c.p.. In Calabria, questa volta prevalgono le condanne inflitte nel distretto di Reggio Calabria; in Puglia, particolarmente eclatanti rimangono i dati relativi al distretto di Lecce; in Sicilia, l'area catanese si conferma destinataria del più gran numero di condanne per associazione mafiosa.

2.5 I dati su base regionale

CAMPANIA

Anno decisione	Napoli	Salerno
1982	1	
1983	10	
1984	34	2
1985	120	15
1986	390	20
1987	193	44
1988	37	2
1989	24	10
1990	20	18
1991	20	10
1992	37	2
1993	22	14
1994	54	14
1995	80	17
1996	89	3
1997	60	17
1998	81	1
1999	75	9
2000	71	26
2001	65	15
Totali	1483	239

SICILIA

Anno decisione	Palerm o	Messin a	Catania	Caltanisset ta
1982				
1983				
1984				
1985	8			
1986	2	2	3	
1987	9			
1988	5			
1989	11			
1990	150		2	
1991	26	1	10	
1992	5	8	33	4
1993	15	4	58	3
1994	38	10	108	26
1995	44	2	89	10
1996	83	4	135	2
1997	143	10	129	54
1998	80	4	113	11
1999	121	8	110	35
2000	87	13	121	34
2001	22		105	14
Totali	849	66	1016	193

CALABRIA

Anno decisione	Catanzaro	Reggio Calabria
1982		
1983		
1984		
1985	3	1
1986	14	25
1987	40	4
1988		9
1989		2
1990	1	13
1991		38
1992	1	
1993		12
1994	20	55
1995	25	3
1996	19	33
1997	34	21
1998	10	16
1999	35	70
2000	1	18
2001	1	23
Totali	204	343

PUGLIA

Anno decisione	Bari	Lecce
1982		
1983		
1984		
1985		
1986		
1987	3	
1988		
1989		6
1990		9
1991	15	2
1992		70
1993		27
1994	6	11
1995	2	59
1996	5	65
1997	35	80
1998	45	21
1999	4	123
2000	10	32
2001	17	29
Totali	142	534

2.6 I dati complessivi

Anno decisione	NA	BO	SA	TO	CZ	PA	RC	RM	GE	ME	CT	BA	LE	MI	CL	FI	AQ	VE	PZ	CA	TS	TOT
1982	1																					1
1983	10																					10
1984	34	3	2	1																		40
1985	120		15		3	8	1	1														148
1986	390		20	7	14	2	25	10	7	2	3											480
1987	193		44	1	40	9	4					3										294
1988	37		2	2		5	9															55
1989	24		10			11	2						6	3								56
1990	20		18	3	1	150	13				2		9									216
1991	20		10	5		26	38	2		1	10	15	2	16								145
1992	37		2	1	1	5				8	33		70		4	1						162
1993	22		14	27		15	12	1		4	58		27	4	3	4	2					193
1994	54		14	1	20	38	55			10	108	6	11	1	26	14	1	1	15			375
1995	80		17	2	25	44	3			2	89	2	59	4	10	15	4	2	3	1		362
1996	89	1	3	18	19	83	33	3	1	4	135	5	65	16	2	18		13	28			536
1997	60		17	3	34	143	21			10	129	35	80	18	54			1				605
1998	81		1	5	10	80	16	1		4	113	45	21	6	11				1			395
1999	75		9		35	121	70			8	110	4	123	18	35	5	2	1				616
2000	71		26	27	1	87	18		3	13	121	10	32	3	34	8	2		1		1	458
2001	65		15	1	1	22	23				105	17	29		14		3		1			296
TOT	1483	4	239	104	204	849	343	18	11	66	1016	142	534	89	193	65	14	18	49	1	1	5443

3. Spunti di riflessione sulla criminalità minorile

L'eziologia del fenomeno criminale minorile è da svariati decenni oggetto di notevole attenzione anche in considerazione degli studi che sembrano accreditare una significativa tendenza dei comportamenti devianti a comparire e ad aumentare proprio in età puberale – raggiungendo il culmine tra i 20 ed i 25 anni – e non di rado in età inferiore.

Sono dunque più che mai validi e perentori i richiami ad azioni precoci di prevenzione del disadattamento e della devianza al fine di evitare il manifestarsi ed il consolidarsi di comportamenti che finiranno poi per connotarsi come penalmente rilevanti.

Si deve infatti tenere conto del fatto che – per effetto dei mutati contesti di vita – la devianza minorile, tradizionalmente ritenuta collegata a fattori socio-economici e culturali, si va arricchendo di nuove forme di disagio giovanile che tagliano trasversalmente tutte le fasce sociali e aprono la strada al formarsi, per lo più in ambito scolastico o di quartiere, di «gruppi» composti da appartenenti a contesti sociali e familiari problematici.

Nel Rapporto sulla Sicurezza per l'anno 2005 il Ministro dell'Interno scrive:

«In tale contesto, assai frequenti e significativi sono i comportamenti delinquenziali riconducibili ad azioni di gruppo, consistenti generalmente in atti di vandalismo nelle scuole, negli stadi, nei parchi pubblici, in reati contro la persona e in furti o rapine. In analogo ambito è da collocare il

fenomeno delle «baby gang» – affermatosi principalmente nel Nord Italia ma che si sta espandendo anche nelle regioni meridionali – le cui condotte ricorrenti risultano essere principalmente azioni violente di «difesa del territorio», atti di violenza negli stadi, lanci di sassi contro mezzi pubblici di trasporto ed attacchi «dimostrativi» nei confronti delle Forze di polizia».

Se il diritto penale minorile, sin dai suoi albori, ha sempre perseguito il principio del recupero realizzato anche attraverso l’inserimento in idonee strutture, è stato giustamente osservato da più parti – suscitando anche immotivate ed eccessive critiche di natura apoditticamente ideologica più che sostanziale – che l’eccessiva dilatazione degli spazi di sostanziale impunità concessi dal quadro giuridico (perdono giudiziale, sospensione della pena) o, meglio, una loro applicazione disequilibrata e distonica vanno spesso fattualmente a tradursi in un incentivo alla malavita, specie quella organizzata che si serve efficacemente dei giovani ragazzi sia come utile manovalanza sia come terreno di arruolamento.

Vi è da dire che l’analisi particolareggiata dell’andamento degli indicatori statistici contenuti nell’ultimo Rapporto sullo Stato della Sicurezza in Italia per l’anno 2005 ha individuato un coinvolgimento nella criminalità organizzata piuttosto marginale relativamente alle segnalazioni a carico di minori per reati connessi alla associazione a delinquere.

Nei periodi in argomento, infatti, l’incidenza media dei reati di associazione per delinquere e di associazione per delinquere di stampo mafioso sul totale delle segnalazioni a carico di minori corrisponde, rispettivamente, allo 0,3% e allo 0,03% (rispettivamente, 215 e 19 su 84.283 nel luglio 2001-giugno 2005; 169 e 23 su 82.176 nel luglio 1997-giugno 2001; 289 e 23 su 91.616 nel luglio 1993-giugno 1997).

Nel periodo luglio 2001-giugno 2005 l’incidenza dei minori sul totale delle denunce per associazione per delinquere si attesta al 0,5%, rispetto allo 0,6% del luglio 1997-giugno 2001 e allo 0,8% del luglio 1993-giugno 1997; costante, invece, sullo 0,2% il medesimo indicatore statistico riferito al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso nei quadrienni in esame.

Il dato è sicuramente confortante ma rischia di apparire eccessivamente ottimistico qualora non si tenga conto che il ruolo dei minori quali attori di reati quasi sempre si traduce in attività collaterali di supporto che finiscono col tessere una invisibile ma compatta trama di indispensabile operatività come il trasporto o lo spaccio di droga nonché di armi.

Risulta anche acclarata la notevolissima incidenza dell’ambiente familiare e sociale nelle zone ad alta densità delinquenziale nell’attrazione dei minori verso comportamenti di natura delinquenziale.

Il citato rapporto contiene una puntuale analisi dei comportamenti criminali ascrivibili ai minori, che non manca di esternare luci ed ombre per l’immediato futuro.

Nel dettaglio, la criminalità minorile presenta, negli ultimi anni, alcune caratteristiche comuni rispetto alla delittuosità in genere, con una

prevalenza di denunce per reati contro il patrimonio, in particolare dai c.d. «reati predatori» (furti e rapine).

L'incidenza dei minori denunciati in rapporto alla totalità delle persone denunciate nel periodo luglio 2001-giugno 2005 è lievemente in crescita rispetto al quadriennio precedente (3,1% contro il 2,7% del luglio 1997-giugno 2001) e tendenzialmente in linea con il medesimo indicatore statistico rilevato nel quadriennio luglio 1993-giugno 1997 (3%).

Nel quadriennio luglio 2001-giugno 2005 si rileva, inoltre, una preoccupante tendenza all'aumento della delittuosità minorile rispetto al precedente periodo ed una marcata flessione in confronto al periodo luglio 1993- giugno 1997.

Infatti, nel quadriennio in argomento sono stati denunciati 84.283 minori, con un incremento del 2,6% rispetto al precedente periodo luglio 1997-giugno 2001 (82.176) ed una riduzione dell'8% rispetto al luglio 1993-giugno 1997 (91.616).

Come si accennava in precedenza, nei quadrienni in esame, i cd. «reati predatori» hanno costituito, in media, circa il 43% delle denunce rilevate a carico di minorenni.

L'incidenza percentuale dei minori sul totale delle persone denunciate per tali reati nel quadriennio luglio 2001-giugno 2005 si presenta in crescita: 10,8%, valore più alto rispetto all'8,8% rilevato nei quadrienni precedenti.

Le denunce a carico di minori per furti risultano in aumento del 1,4% rispetto al periodo luglio 1997-giugno 2001 ma in diminuzione del 15,8% rispetto al periodo luglio 1993-giugno 1997.

Per le rapine, l'incremento del 41,6% che emerge dal confronto con il periodo luglio 1997-giugno 2001 conferma l'aumento già rilevato in quest'ultimo quadriennio rispetto al precedente luglio 1993-giugno 1997 (+39,2%).

L'incidenza del coinvolgimento dei minorenni nella commissione di furti, stabile sull'8,8% nei periodi luglio 1993-giugno 1997 e luglio 1997-giugno 2001, è salita all'11,3% nel periodo luglio 2001-giugno 2005; quella relativa alle rapine è progressivamente aumentata, nei tre quadrienni considerati, dal 6,3% al 7% circa.

Tra le singole fattispecie di furto, i furti in abitazione, i furti in esercizi commerciali, i furti di autoveicoli ed i borseggi risultano essere quelli maggiormente perpetrati dai minori nei tre periodi in esame.

Nell'ultimo quadriennio si confermano i *trend*, registrati nei periodi precedenti, in flessione per i furti in abitazione e di autoveicoli e in crescita per i furti in esercizi commerciali.

Le denunce per borseggi a carico di minori registrate nel periodo luglio 2001-giugno 2005 hanno subito un decremento del 2% rispetto al quadriennio precedente, caratterizzato, invece, da un aumento del 17,9% in rapporto al luglio 1993-giugno 1997.

Per i delitti connessi agli stupefacenti, che nei periodi in esame rappresentano, in media, circa il 7% dei reati commessi da minorenni, il numero delle denunce a carico di minori registrate nel periodo luglio 2001-

giugno 2005 è inferiore dell'8,1% rispetto al quadriennio precedente, che era stato caratterizzato invece da un aumento del 25,4% in rapporto al quadriennio luglio 1993-giugno 1997.

Il medesimo andamento si rileva per l'incidenza dei minori sul totale delle denunce per tali reati censite dalle Forze dell'ordine, con una contenuta riduzione nel quadriennio luglio 2001-giugno 2005 rispetto al precedente luglio 1997-giugno 2001 (2,9% circa contro il 3,4%) in cui, invece, tale incidenza risultava più alta in confronto al luglio 1993-giugno 1997 (2,9%).

Per quanto attiene agli omicidi gli indicatori statistici rilevati nel corso dei quadrienni in esame, in termini di valori assoluti, risultano trascurabili ai fini dell'incidenza sul totale delle denunce a carico di minori. Non si può, però, sottacere il risalto che taluni eventi omicidiari commessi da minori hanno avuto negli ultimi anni sia in ragione dell'efferatezza dei fatti sia in ordine ai moventi che hanno evidenziato un retroterra di totale sterilità morale da parte degli autori quando non anche preoccupanti *background* di sapore sadico. Uno studio criminalistico approfondito di tali eventi si impone anche per comprendere l'aspetto delle suggestioni esterne, culturali e di gruppo che possono aver inciso sulle determinazioni omicidiarie.

L'analisi dei dati, invece, riferita all'incidenza dei minori sul totale delle persone denunciate per omicidio volontario denota, nei quadrienni in esame, un *trend* in leggera ascesa: infatti, il dato registrato nel corso del periodo luglio 2001-giugno 2005 (3% circa) non si distacca di molto da quello rilevato nel quadriennio precedente (2,2%) e ancor meno da quello relativo al periodo luglio 1993-giugno 1997 (2,4%).

Significativa risulta anche l'analisi effettuata su un'altra tipologia delittuosa, le lesioni dolose che, nei periodi considerati, hanno riguardato, in media, il 3,5% delle denunce a carico di minori, con il valore massimo del 4,9% nell'ultimo quadriennio.

L'andamento della delittuosità minorile relativa a tale fattispecie risulta nei periodi in esame in progressiva crescita: del 60,4% nel quadriennio luglio 2001-giugno 2005 rispetto al luglio 1997-giugno 2001 e del 17,5 in quest'ultimo rispetto al luglio 1993-giugno 1997.

Il quadro sinora delineato, con particolare riferimento a quelle tipologie delittuose che incidono in misura maggiore nella delinquenza minorile, trova ulteriore riscontro nella lettura dei dati relativi agli ingressi nei Centri di Prima accoglienza e negli Istituti Penali per Minorenni.

Infatti, l'analisi del dato riferito agli anni 2001-2004 ha evidenziato che gli ingressi nei CPA hanno riguardato, in media, per oltre il 70% circa dei casi, soggetti responsabili di reati contro il patrimonio; il 18% circa degli ingressi è stato determinato dalla commissione di reati connessi agli stupefacenti.

Il dato delle presenze negli IPM al 31 dicembre 2004 evidenzia parimenti che la maggioranza dei reati commessi dai minori detenuti è costituita dai furti e dalle rapine, nonché dai reati connessi agli stupefacenti e, in misura minore, da omicidi e reati contro la persona in genere.

Dall'esame congiunto dei tre quadrienni nei quali sono raggruppati gli indicatori statistici della criminalità minorile (1993-1997, 1997-2001, 2001-2005), nel medesimo citato Rapporto spicca un *trend* di crescita relativo ai reati di estorsione che vanno ad affiancarsi ai classici furti e borseggi, spazio privilegiato di azione legato alla occasionalità e alla iniziativa individuale o di piccole bande; l'interesse crescente per le estorsioni lascerebbe intravedere una tendenza della criminalità minorile a congiungersi a quella «adulta» nelle modalità di esplicazione sempre meno estemporanee e assumendo invece caratteri inquietanti di sistematicità e reiterazione.

Tale dato, nei quadrienni in argomento, ha inciso marginalmente sul totale delle denunce a carico dei minori, anche se, complessivamente, la delittuosità minorile relativa a tale reato presenta un *trend* in crescita negli ultimi quadrienni: le denunce a carico di minori registrate nel periodo luglio 2001-giugno 2005, infatti, sono aumentate del 21% circa in rapporto al quadriennio precedente (701 contro 580), caratterizzato a sua volta da un incremento del 8,8% rispetto al luglio 1993-giugno 1997 (580 contro 533).

Per questa fattispecie, nei quadrienni in esame è comunque emerso un *trend* sostanzialmente stabile dell'incidenza dei minorenni sul totale delle persone denunciate per estorsione (3,5% nell'ultimo quadriennio, 3,3% e 3,1% nei due precedenti).

Questo salto qualitativo criminale, se confermato e diffuso, potrebbe comportare nel tempo violazioni delle leggi penali sempre più gravi a carico di una popolazione giovanile potenzialmente recuperabile.

Per ora il fenomeno è solo adombrato grazie al ruolo subordinato che i minori rivestono all'interno delle organizzazioni criminali nelle quali entrano spesso a pieno titolo una volta adulti.

Relativamente ai minori stranieri i bassi indici di delittuosità, sostanzialmente stabili nell'ultimo decennio, confermano purtroppo la caratteristica autoctona della criminalità minorile.

Dall'analisi degli indici di delittuosità dei minori stranieri relativi alle principali etnie coinvolte, si rileva un aumento della devianza dei minori di origine rumena mentre per quanto riguarda i minori di origine marocchina ed albanese si rileva una positiva flessione.

Posto che la configurazione generale dei fenomeni risulta dalla entità e consistenza delle devianze prodotte o in qualche modo consentite dalla società in cui si manifestano, non possono essere trascurate nuove forme di disagio giovanile a carattere «endemico» e trasversale rispetto alle classi sociali e quindi non solo derivanti o connesse a situazioni di degrado.

Formazione di bande giovanili, diffusione del bullismo, aggregazione in *baby gang*, azioni di violenza negli stadi, lanci di sassi, azioni di disturbo e di ostentata provocazione verso le forze dell'ordine ed anche sporadici efferati delitti di sangue, sono fenomeni che impongono serie riflessioni e fondamentali interrogativi sulle trasformazioni della società per la cui analisi non risulta più adeguato il classico parametro interpretativo del disagio materiale o della deprivazione culturale.

Preme sottolineare al proposito che la Commissione – nel corso della sua ultima missione negli Stati Uniti – ha avuto modo di percepire l'estrema gravità dei fenomeni delle bande criminali giovanili che agiscono nei contesti sociali metropolitani assumendo tutte le caratteristiche del crimine organizzato anche soppiantando, per caratteri di maggiore violenza e controllo territoriale, le tradizionali consorterie criminali.

Analogamente, anche i rapporti annuali di Europol evidenziano notevole attenzione – che in Italia risulta difficile condividere anche a livello di studio – per le bande giovanili di motociclisti²². Una riflessione sui gravi incidenti e sulle aggressioni provocati nel quartiere Vomero a Napoli da bande giovanili nell'ottobre 2005 potrebbe inclinare a più pertinenti indagini e ad accreditare la profondità di talune notazioni specifiche sul disagio giovanile e sulla progressiva occupazione di spazi da parte di gruppi violenti espresse da esponenti della Commissione in sede di audizione nella città partenopea²³.

Attesi gli scenari presenti e consolidati all'estero, vi è da porre estrema attenzione all'evoluzione dei fenomeni in Italia ed è necessario interrogarsi sul fatto che il controllo ed il contenimento attuato attraverso gli strumenti usuali, sia in senso punitivo-correttivo che rieducativi, rischiano di non offrire adeguate garanzie se non quella di contribuire ad un sostanziale stabilizzarsi del fenomeno che sta comunque sfaccettandosi in modo ancora poco chiaro e prevedibile per gli analisti criminali interessati ai problemi di evoluzione gangsteristica dei contesti prima caratterizzati dalla prevalenza di strutture criminali organizzate.

Va complicandosi il tradizionale nesso causa-effetto che interpreta la devianza e la criminalità minorile principalmente se non esclusivamente come fenomeni distorsivi e degenerativi radicati in special modo nei territori ad alta concentrazione di criminalità organizzata.

Le strutture criminali di stampo mafioso sono certamente elementi chiave in aree ancora caratterizzati da sacche di arretratezza economica e di ambiguità del contesto politico locale ma ciò sembrerebbe incidere in modo marcato soprattutto sul dato da cui si evince una stretta relazione tra devianza minorile e reati connessi agli stupefacenti che inevitabilmente

²² <http://www.europol.eu.int/publications/SeriousCrimeOverviews/2004/OverviewMotorVehicleCrime2004.pdf>

²³ Per quanto di diversa connotazione, il problema della violenza giovanile tocca anche altre città come dimostrano gli atti teppistici ripetutamente posti in essere in Piazza Campo de' Fiori in Roma, dove addirittura è stata perfezionata una metodica di provocazione alla rissa, definita «*vaiolance*» (sic), senza che si riesca ad arginare efficientemente il fenomeno.

rimandano ad un aumento della partecipazione a tali attività specifiche gestite quasi esclusivamente dalla criminalità organizzata almeno a partire dai livelli più elevati della rete di vendita.

Il diffuso malessere giovanile riscontrato anche in altri paesi della Unione Europea che sfocia sempre più frequentemente in azioni spesso eclatanti di teppismo e prevaricazione in contrasto sempre più netto con le regole di convivenza civile, non risulta quindi necessariamente appannaggio di giovani individui inseriti in situazioni di emarginazione; appare invece sempre più consistente la partecipazione di minori provenienti dalla media borghesia.

Consolante ma ancora variamente interpretabile il dato che evidenzia una più bassa percentuale di minori denunciati in Italia rispetto ad altri paesi europei all'interno delle varie tipologie di reato.

«*Cuori violenti*» sembrano davvero quelli che battono nel petto di quei giovani che costituiscono l'oggetto di indagine nel viaggio all'interno della criminalità minorile condotto da Paolo Crepet²⁴; ma a fronte della preoccupante e forse troppo ripetuta immagine di una infanzia ferita e vittima del mondo adulto appare in chiaroscuro anche quella della violenza dei minori e in tale guisa l'istintiva propensione all'accoglimento affettuoso del mondo infantile e giovanile da parte di quello adulto si stempera in un crudo realismo in qualche modo simile a quello indotto dalle ambigue e terrifiche immagini dei «bambini guerrieri» impegnati in varie conflitti locali, soprattutto in territorio africano.

Anche nel nostro contesto non mancano scenari «bellici» e le nostre «guerre» di camorra rendono tristemente famosi, attraverso le impietose immagini dei media, i bambini dei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano.

La formazione di una forte cultura civile che conduca al rispetto delle regole e alla assunzione spontanea di comportamenti legali appare come l'unica strada percorribile accanto ad interventi speciali e mirati nelle aree particolarmente connotate da condizioni favorevoli la devianza giovanile.

In questo senso appare decisivo il compito della famiglia e delle istituzioni scolastiche nella direzione di suscitare, favorire e stabilizzare nel tempo comportamenti giovanili consapevolmente tendenti a creare un contesto sociale più stabile e regolato; appare essenziale la compartecipazione di tutte le strutture associative allo sforzo educativo che spesso è reso difficile da sacche culturali di forte resistenza, così come promana dalle frustranti testimonianze rese da molti operatori napoletani del sociale alla Commissione nel corso delle loro audizioni del dicembre 2004.

Non sono mancati gli sforzi istituzionali per la prevenzione dei fenomeni legati alla «devianza» minorile: la stessa Commissione ha sentito simbolicamente la necessità di promuovere e sostenere iniziative di forma-

²⁴ P. Crepet, *Cuori violenti. Viaggio nella criminalità minorile*, Feltrinelli, Milano 1996.

zione alla legalità presso talune Scuole Medie di Napoli, mediando anche l'erogazione al proposito di fondi PON. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si è avvalso dell'opera delle articolazioni territoriali delle Forze di polizia per contribuire alla diffusione della cultura della legalità tramite incontri informativi e divulgativi nelle scuole, funzionali anche alla percezione di specifici segnali di disagio che possono costituire un terreno di cultura per le devianze.

Vengono altresì pianificati mirati servizi di vigilanza e controllo presso le scuole ed i luoghi di abituale ritrovo giovanile, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Una delle problematiche affrontate nell'anno scolastico 2004-2005, in particolare a Roma, è stata l'integrazione degli studenti immigrati, promossa mediante iniziative e incontri presso gli istituti scolastici per sensibilizzare il mondo della scuola al dialogo interculturale.

Ulteriori iniziative, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con l'Unicef, sono state intraprese nell'ambito del Progetto di Educazione alla Legalità: nel 2004 è stato programmato il concorso «*Il coraggio di dire no*», che intende spronare i giovani ad effettuare scelte personali e responsabili, per evitare quegli atteggiamenti conformistici di adeguamento al «gruppo», che potrebbero portare all'uso di droga, alcool, tabacco o a comportamenti violenti; nel 2005, il concorso dal titolo «*...m'ama non m'ama...come riconoscere chi ci vuole bene*», che affronta il tema dell'educazione all'affettività nei rapporti dei minori con la famiglia, gli amici e più in generale gli adulti.

Altra recente iniziativa è consistita nella diffusione di un videogioco, «*Antonio e il corno magico*», prodotto in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca dal Programma Operativo Nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il CD Rom contenente il videogame (scaricabile da internet), di cui è protagonista un ragazzino che si trova ad affrontare problemi come la droga, il bullismo, la violenza minorile, è stato distribuito il 24 novembre 2004 agli studenti delle scuole elementari e medie di Catanzaro.

Anche in ambito provinciale sono state di recente realizzati progetti a tutela dei minori rivolti ai ragazzi a maggiore rischio di devianza, finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità, in collaborazione con gli istituti scolastici ed istituzioni locali.

Tali iniziative, per quanto lodevoli, non devono però porsi come fenomeni eccezionali rispetto al *continuum* educativo esperito dalla famiglia, dalla scuola e da tutte le realtà intermedie del sociale.

Se esiste uno specifico ed innegabile nesso criminologico che lega in modo evidente il disordine e il disorientamento alla comparsa di devianza prima e di criminalità minorile poi, tale circuito deve essere disattivato in tutte le sue possibili diramazioni attraverso un'opera educativa e di recupero costante che metta al primo posto di ogni riflessione la tutela delle giovani generazioni come pegno ineludibile del futuro della nazione.

Questo comporta innanzitutto un'estrema serietà nella formazione delle giovani coscienze e nella pratica di tutte le possibili attività formative proprio nel segno di voler rimuovere le radici dell'utopia che vuole una vita facile nel dispregio di ogni regola di sana convivenza e tenta di sostituire i legami vitali ed impegnativi della famiglia, della scuola, dello sport e dell'ambiente di lavoro con le logiche massificanti del gruppo anodino e soccombente alle mode del qualunquismo violento e nichilista, spesso presentato come spazio libertario da taluni «cattivi maestri» anche del mondo politico.

Vi è da dire che la virtualizzazione estrema del mondo reale che la tecnologia tende a trasformare in una sorta di eterno policromo *reality show* e la diffusione del «pensiero debole» – a fronte delle disillusioni collezionate dalle ideologie del XX secolo – depongono per la creazione di vaste sacche dove al disorientamento, al disimpegno culturale e alla massificazione delle mode fa da contrappeso la tentazione di assumere comportamenti devianti per percepire una qualche nota forte in un *continuum* esistenziale reso assai deludente e piatto. Questo spiega talune forme di devianza reattiva che, esperite inizialmente in forma individualistica, possono poi trovare un più ampio supporto ed una più radicata accoglienza nel ruolo facilitatore di gruppi più o meno caratterizzati. Si ha una sorta di passaggio dall'ottusità di un'esistenza priva di riferimenti polari e di senso dello scopo verso la sulfurea iperattività del gesto criminale che desume dagli stimoli emotivi dell'azione stessa una illusoria e transeunte sensazione di affermazione personale.

Sulla base di questa lettura del possibile percorso di trapasso verso la devianza come paradossale ricerca di significati e significanti esistenziali, va recuperato il senso dell'impegno vero dei giovani, in primo luogo opponendosi ad una strisciante e pervasiva sottocultura – tangente a tutte le classi sociali – che li vuole sottrarre il più a lungo possibile alla presa di contatto con le difficoltà dell'esistenza e con le necessità di creare tangibili basi psicofisiche per il proprio futuro individuale e civico, licitando e/o sminuendo al contempo ogni eventuale dissolutezza con interpretazioni ottimistiche e riduzionistiche sulla gravità intrinseca di taluni comportamenti quasi che alla giovane età tutto sia lecito.

In questo sconcertante rigetto delle responsabilità educative – in una sorta di amorfo «limbo» cognitivo ed emotivo della riflessione adulta sul futuro dei figli – si devono classificare gli stupefacenti comportamenti, emersi all'attenzione della stampa e giustamente censurati dal Prefetto Serra, di genitori che hanno dimostrato di nulla sapere (e di ritenere, peraltro, normale tale volontaria astensione cognitiva) sulla movimentata vita notturna, anzi antelucana, dei figli minori che avevano barbaramente aggredito, per solo gusto sadico, un indifeso cittadino extracomunitario in Roma senza poi dimostrare alcun significativo pentimento. Allo stesso modo vanno classificati gli incredibili, leggiadri vuoti di conoscenza delle famiglie, e anche di talune autorità scolastiche, sul fenomeno delle c.d. «discoteche pomeridiane» dove giovani minori venivano chiaramente uti-

lizzate e mercificate in pose ai limiti del pornografico allo scopo di attirare la massa dei coetanei.

Del resto qualunque operatore del settore potrebbe testimoniare come – nei casi di tossicodipendenza dei minori – i genitori non infrequentemente vadano soggetti ad una sorta di «miopia selettiva» che non li mette in grado di percepire segnali di una chiarezza altrimenti ineludibile.

Se situazioni di disadattamento sociale in ambienti ad alto indice criminogeno possono essere compresi, anche se mai giustificati, in considerazione della profondità delle loro radici storiche, non è invece possibile creare alcun alibi di contesto alla stoltezza educativa che si appoggia non sulla tragedia dell'emarginazione e del reale bisogno ma sui portati psicologici ed intellettuali di una pseudocultura fatua, egoista, irresponsabile e falsamente libertaria.

Educare i minori alla vera libertà interiore – che è libertà essenzialmente *per* fare e non solo *di* fare – e alla cosciente e sempre vigilante autodisciplina è attività che comporta il dispendio di notevoli energie e di impegno costante nell'ambito familiare e scolastico; tuttavia – per quanto si voglia scandagliare la tumultuosa psicologia giovanile e si intendano evocare i ruoli e le colpe della politica, dell'economia e della sociologia dominanti – solo la vitale comunicazione di un modello comportamentale e quindi la posa in essere di un amorevole progetto educativo sono i primi reali presidi per una profonda opera preventiva contro il diffondersi della devianza giovanile.

CAPITOLO 9

IL NETWORK CULTURALE E SOCIALE
DELLA CONSAPEVOLEZZA ANTIMAFIA

1. PROTOCOLLI D'INTESA

La Commissione ha avvertito l'esigenza di avviare, al fine di svolgere compiutamente i compiti assegnati dall'art. 1 della legge istitutiva, un articolato percorso di approfondimento, di ricerca e di studio in ordine alle varie forme di manifestazione del fenomeno mafioso e ai suoi processi evolutivi, anche sul piano della nuova dimensione transnazionale che esso ha assunto.

Si è rilevata, infatti, la necessità di sostituire, all'episodico e frammentario rapporto con taluna delle realtà universitarie in qualche modo attente alle problematiche di interesse antimafia, un organico piano di lavoro comune che consentisse di sfruttare le sinergie, sul terreno dell'elaborazione scientifica, dell'interpretazione giuridica e della catalogazione fenomenica, tra la Commissione e le migliori intelligenze preposte alla ricerca in campo giuridico-economico-storico-sociale degli Atenei di tutto il Paese.

Lo strumento adottato per realizzare tale iniziativa, che per ampiezza di partecipazioni e profilo metodologico può definirsi autenticamente innovativa, è costituito dal Protocollo d'intesa, sorto da un fecondo rapporto di collaborazione originariamente avviato con l'Università degli Studi Federico II di Napoli¹.

PROTOCOLLO D'INTESA**TRA**

l'Università degli Studi , con sede in ,
. ,
codice fiscale – nel prosieguo citata come
«UNIVERSITA» – rappresentata dal Rettore Prof

¹ In particolare, promotore e animatore del progetto è stato il prof. Vincenzo Patano, pro-rettore dell'università federiciana e ordinario di diritto penale presso quell'ateneo.

E

la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Criminalità Organizzata Mafiosa o Similare – rappresentata dal Senatore Dott. Roberto Centaro.

PREMESSO

– che la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Criminalità Organizzata Mafiosa o Similare ha tra i suoi compiti istituzionali quelli indicati all'art. 1 della legge n. 386 del 19/10/2001;

– che l'UNIVERSITA', per i fini istituzionali delle proprie strutture didattiche e scientifiche, è interessata ad approfondire le tematiche di competenza della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Criminalità Organizzata Mafiosa o Similare e segnatamente quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 1 della citata legge;

– che, pertanto, tra l'Università degli Studi e la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Criminalità Organizzata Mafiosa o Similare si intende instaurare una collaborazione scientifico culturale finalizzata a:

1. promuovere ricerche ed organizzare convegni, seminari ed incontri di studio sui problemi della legalità nella società contemporanea e sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata a livello nazionale ed internazionale.

2. sensibilizzare istituzioni, gruppi sociali e società civile sui risultati dei propri studi e ricerche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**art. 1.**

Gli Enti di cui sopra si impegnano a collaborare nei termini sotto specificati ai fini di approfondire le conoscenze e le tematiche attinenti al fenomeno della criminalità organizzata nei suoi aspetti economici, giuridici e sociali sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, gli Enti in parola si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, ai seguenti scambi di collaborazione:

a) specifici programmi di ricerca di comune interesse che prevedano la collaborazione, insieme con consulenti e membri della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Criminalità Organizzata Mafiosa o Similare, di docenti, ricercatori e studenti della Università interessata;

b) organizzazione e partecipazione a seminari, convegni su temi specifici e su tematiche di comune interesse promossi singolarmente o congiuntamente dagli Enti;

c) organizzazione e partecipazione ad attività didattiche e formative su temi riconosciuti di comune interesse e rientranti fra le finalità della convenzione;

d) pubblicazione delle ricerche comuni curata dai due Enti.

art. 2.

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Interno della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Criminalità Organizzata Mafiosa o Similare, possono essere affidati specifici incarichi di ricerca e collaborazione anche alle strutture universitarie, nel rispetto delle procedure autorizzative ed attuative di ciascuna parte.

art. 3.

Alla presente convenzione potranno aderire anche altre Università.

art. 4

Ai fini della attuazione della presente convenzione si riterrà referente per la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Criminalità Organizzata Mafiosa o Similare il suo Presidente pro tempore, attualmente nella persona del Senatore Dott. Roberto Centaro, e per l'Università degli Studi il Prof, Rettore.

art. 5.

La presente convenzione avrà termine allo scadere della XIV legislatura.

L'avvio del progetto (23 aprile 2004) è stato partecipato a tutte le istituzioni universitarie del Paese, con l'invito ad aderirvi allo scopo di ampliare la base scientifica dei lavori ed estendere la ricerca ad un maggior numero di aspetti di interesse antimafia.

In data 22 luglio 2004, nella sala Pannini del Senato della Repubblica, alla presenza del suo presidente, sen. Marcello Pera, e del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Letizia Moratti, il protocollo è stato sottoscritto da altre otto Università (Basilicata – Potenza, Bergamo, Calabria, Molise, Roma Tre, Salerno, Urbino – Carlo Bo) che hanno condiviso con la Commissione parlamentare antimafia l'impegno a promuovere ricerche ed organizzare convegni, seminari ed incontri di studio sui problemi della legalità nella società contemporanea e sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale.

In quella occasione, fu rilevata l'estrema positività di un rapporto più stretto dei centri di ricerca universitari con le necessità del territorio, con il mondo dell'associazionismo e del volontariato, con la rete dei servizi e con il mondo produttivo: «una virtuosa *contaminazione* tra quelle che sono le istanze sociali e il patrimonio di cultura, di scienza, di professionalità dei singoli atenei».

Il protocollo realizza, nella più concreta delle sue accezioni, un rapporto di collaborazione tra Università e Commissione parlamentare antimafia, finalizzato alla produzione di analisi, studi ed elementi di conoscenza circa le tematiche attinenti al fenomeno della criminalità organizzata nei suoi aspetti economici, giuridici e sociali sia a livello nazionale che internazionale: l'obiettivo è quello di conseguire un risultato utile a tutte le istituzioni impegnate nel contrasto di un fenomeno così drammaticamente diffuso nel nostro Paese.

Ma i suoi scopi si spingono nel più vasto terreno dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza: la sensibilizzazione della società sui risultati degli studi come contributo alla formazione di una coscienza civica e alla responsabilità del vivere civile. E, ancora, lo studio multidisciplinare della mafia fornirà ai ragazzi, che si stanno avvicinando a professioni che hanno a che fare con la giurisprudenza e l'attività politica, una conoscenza adeguata del problema.

Il protocollo, avente natura "aperta" alla adesione di ulteriori atenei, è stato siglato, nell'ultimo anno anche dalle Università di Perugia (8 ottobre 2004), di Catania (16 ottobre 2004), di Palermo (21 ottobre 2004), di Torino (31 gennaio 2005), di Pisa (17 febbraio 2005), di Trento (17 marzo 2005), di Messina (29 aprile 2005). Anche l'Università di Pavia ha deliberato l'adesione che sarà perfezionata nelle prossime settimane, mentre l'Università Parthenope di Napoli ha preannunciato il proprio interesse ad aderire.

Varie sono state le attività di studio e di confronto pubblico scaturite dalla collaborazione così avviata: numerosi convegni e dibattiti ai quali hanno partecipato autorevoli esponenti del mondo accademico, ma anche delle istituzioni e della politica, nonché centinaia di studenti delle università².

Sul piano della ricerca sono stati individuati i tre filoni principali attorno ai quali raccogliere gli sforzi speculativi:

- Organizzazioni criminali e forme del fiancheggiamento esterno (contiguità). Le forme della «contiguità» mafiosa e la sua rilevanza penale, anche alla luce della Convenzione di Palermo.
- Flussi finanziari e utilizzazione dei proventi criminosi.
- Misure extrapenali di contrasto alla criminalità organizzata.

Ciascuna delle Università ha individuato la Facoltà (o i dipartimenti di queste) chiamata ad offrire un contributo in relazione a tutti o ad alcuni dei temi, sulla base delle ricerche già avviate e delle esperienze specifiche

² Alcuni di questi incontri si sono caratterizzati per l'elevatissimo livello scientifico raggiunto dal dibattito su questioni giuridiche attuali e complesse: il 21 ottobre 2004, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, sul tema "Le attuali problematiche della normativa antimafia"; il 12 novembre 2004, ancora presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, sul tema "Rilevanza penale della contiguità alla mafia"; il 6 maggio 2005, presso l'Università degli Studi di Palermo.

già maturate o in corso di formazione e risultano intrapresi i percorsi di approfondimento.

Risulta pure programmata l'istituzione di un dottorato consortile di ricerca su «Criminalistica. Teoria e prassi nella repressione del crimine organizzato», articolato su tematiche interdisciplinari, con il contributo di studiosi ed esperti di diritto amministrativo, criminologia, diritto bancario, diritto dell'economia: il progetto, ideato presso l'Università di Napoli, prevede un carattere itinerante, nel senso che le attività didattiche e di ricerca dovrebbero svolgersi in più sezioni, in momenti diversi e presso le singole sedi consorziate. Le altre Università che, al momento, hanno fatto conoscere la disponibilità a partecipare all'iniziativa risultano quelle di Palermo, di Catania e di Firenze.

Va, altresì, aggiunto, con riguardo alle attività di ricerca avviate, un riferimento all'accordo di cooperazione scientifica sottoscritto dalla Commissione parlamentare antimafia con l'Università degli Studi di Perugia e con l'Università di Alicante (Spagna), volto alla realizzazione di progetti comuni di ricerca nei seguenti ambiti:

- Traffico internazionale di stupefacenti;
- Riciclaggio di denaro proveniente da reato;
- Impiego di denaro, proveniente da attività di traffico di stupefacenti, in attività economico-finanziarie.

1.2 Protocollo con l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della Pubblica Amministrazione

La Commissione ha salutato con interesse l'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della Pubblica Amministrazione, facente parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, e reso esecutivo con D.P.R. 6/10/2004 n. 258.

Le funzioni della nuova struttura consistono nella sorveglianza e monitoraggio (indagini conoscitive, elaborazione ed analisi di dati, controllo su procedure contrattuali di spesa e su comportamenti conseguenti) dell'attività amministrativa della pubblica amministrazione per tali fini specifici, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome. L'Alto Commissariato deve anche monitorare i pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della Pubblica Amministrazione.

In questo contesto la Commissione ha accolto la proposta dell'Alto Commissario di sottoscrivere un protocollo di interscambio e di collaborazione informativa, che consenta un potenziamento delle rispettive analisi sui contesti corruttivi caratterizzati da inquinamento mafioso. Il protocollo è stato siglato il 1° dicembre 2005 fra l'Alto Commissario e il Presidente della Commissione.

In esso si conviene:

1. di procedere ad uno scambio continuativo delle informazioni e della documentazione riguardanti i pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della Pubblica Amministrazione, reciprocamente consentito alla stregua della normativa che disciplina i poteri e l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della Pubblica Amministrazione e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare;

2. di utilizzare le singole informazioni per i fini istituzionali secondo la normativa vigente e nel rispetto delle norme vigenti di tutela del segreto;

3. di utilizzare un consulente della Commissione, con l'incarico di assicurare i flussi informativi oggetto di scambio e le relative analisi, nonché la continuità dei collegamenti tra la Commissione e l'Alto Commissario, avvalendosi anche di locali e attrezzature dell'Ufficio dell'Alto Commissario.

2. GLI ORGANISMI DI CONTRASTO ALLA ILLEGALITÀ MAFIOSA ISTITUITI DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI

Nella precedente relazione annuale (2003) si dava conto di una iniziativa, appena avviata dalla Commissione, che scaturiva dalla constatazione del diffondersi del positivo fenomeno della istituzione da parte delle Regioni e degli enti locali – in particolar modo nel meridione – di organismi e articolazioni istituzionali volti a potenziare le aree di vigilanza e di intervento preventivo nell'azione di contrasto alle illegalità di tipo mafioso.

Venivano esaminate le significative realizzazioni costituite dalle Commissioni consiliari regionali antimafia, istituite dall'Assemblea regionale siciliana, dal Consiglio regionale della Campania e, sulla spinta di una sensibilizzazione alla diffusione della cultura antimafia in cui favore questa Commissione parlamentare ha speso non poche energie, dal Consiglio regionale della Calabria. Venivano pure analizzate le similari iniziative adottate dal Consiglio regionale della Puglia e quelle, su temi più specifici, intraprese dal Consiglio regionale della Liguria e del Lazio.

Veniva, infine, rappresentato il particolare interesse che rivestiva l'esperienza, in tema di gestione dei beni confiscati alla mafia, del Consorzio «Sviluppo e legalità», formato da alcuni comuni siciliani.

È sembrato rilevante, sotto il profilo dei compiti assegnati dalla legge istitutiva alla Commissione parlamentare antimafia, raccogliere, attraverso un censimento ragionato, i dati relativi alle multiformi esperienze realizzate sul territorio, per dare vita non solo ad una catalogazione ma anche ad una riflessione sui diversi strumenti che ciascun Ente ha ritenuto di

adottare per potenziare i meccanismi di difesa dalla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Presupposto necessario per il perseguimento dei fini descritti è, innanzitutto, la completezza della ricerca conoscitiva: si è ritenuto di estendere le rilevazioni, investendo le prefetture, all'intero Paese, nella convinzione dell'importanza di una verifica che prenda in esame le peculiarità di ciascuna realtà territoriale, le sensibilità da esse poste in campo e le soluzioni tecniche preferite (commissioni permanenti, assessorati, osservatori, sportelli, protocolli, ecc.).

In secondo luogo, si rinviene la necessità, non meno rilevante, che la ricerca si traduca in un serio approfondimento del materiale raccolto, anche attraverso lo specifico esame degli aspetti tecnici e normativi propri di ciascuna soluzione, di cui occorre provare a fornire una valutazione di efficacia in termini prospettici nonché di risultati raggiunti.

La raccolta dei primi dati ha raggiunto una percentuale sostanzialmente pari al 50% del totale e non consente, allo stato, di trarre giudizi significativi, anche in considerazione dell'ovvia preponderanza – in questa fase iniziale – di comunicazioni provenienti da realtà nelle quali è ridotta o nulla la presenza di organismi di interesse per la ricerca.

Nondimeno, è possibile iniziare a delineare, fatti salvi gli aggiustamenti imposti dalla valutazione dell'intero materiale informativo in via di acquisizione, tre macro-categorie rappresentative dei diversi approcci che le realtà provinciali del Paese adottano con riferimento all'opportunità di dotarsi di strumenti autonomi per il potenziamento dell'azione di contrasto contro l'illegalità mafiosa.

Una prima categoria comprende gli Enti esponenziali di territori storicamente afflitti dalla criminalità organizzata di tipo mafioso: la forza inquinante e condizionante della violenza mafiosa viene avvertita in tutta la sua drammatica negatività e ad essa vengono contrapposti strumenti più o meno stabili che si fanno carico di cooperare con le altre istituzioni dello Stato nell'affermazione del valore della legalità, nella diffusione di meccanismi di ausilio e sostegno alle vittime della criminalità organizzata, nella attivazione di procedure di monitoraggio preventivo e successivo dei flussi economici (con particolare riguardo agli appalti pubblici, in tutte le fasi realizzative), onde garantirne la trasparenza e l'impermeabilità ai potenziali interessi mafiosi.

Non sempre, invero, si tratta di iniziative coordinate e, in ogni caso, occorre verificarne concretamente l'efficacia attraverso l'analisi dei risultati conseguiti (in termini, ovviamente, compatibili con la natura dell'azione intrapresa dalla P.A.).

In una seconda macroarea concettuale vanno ad iscriversi, per converso, gli Enti Locali che escludono qualsivoglia compromissione o tentativo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso ai danni del territorio rispettivamente amministrato: l'asserita inesistenza del fenomeno nell'ambito spaziale di diretta competenza (affermazione talvolta prudenzialmente mitigata dal riferimento temporale «allo stato»)

esclude la necessità di istituire appositi strumenti di contrasto delle illegalità mafiose.

Possono ritenersi rientranti nella medesima categoria anche le situazioni cosiddette *border line*, con riferimento a zone ove il pericolo di espansione della illegalità mafiosa, pur affermato, non viene ritenuto tanto elevato da esigere l'approntamento di iniziative autonome e locali né l'adozione di specifici strumenti di controllo: il contrasto e la prevenzione restano sostanzialmente affidati alle attività info-investigative delle forze dell'ordine.

La terza macro-categoria ricomprende una grande parte degli Enti locali in relazione ai quali sono state raccolte sinora informazioni: vi è consapevolezza della capacità penetrativa della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo economico e sociale e degli effetti nefasti della sua azione sullo sviluppo delle popolazioni amministrate.

Tuttavia, l'azione di contrasto all'illegalità mafiosa viene rimessa all'efficacia di strumenti più generali: protocollo d'intesa in materia di sicurezza locale e di politiche integrate per la sicurezza, opera di sollecitazione e sensibilizzazione svolta dalle Prefetture nei confronti delle forze dell'ordine, degli enti locali e degli altri organismi operanti sul territorio, al fine di accrescere la conoscenza del fenomeno, con particolare riferimento alla comunicazione di elementi informativi in merito alla percezione di eventuali infiltrazioni di tipo mafioso, sia nell'ambito amministrativo che nel tessuto socio-economico, nonché degli interventi promossi dallo Stato a tutela delle vittime del crimine organizzato.

Non manca, nell'ambito di siffatte cautele generali, l'attenzione volta a preservare il settore degli appalti pubblici, segnalato come particolarmente appetibile per le mire e i condizionamenti della criminalità di tipo mafioso e similare: significativo è il ricorso allo strumento del protocollo di intesa tra enti pubblici e stazioni appaltanti, in genere su impulso e sotto l'egida della Prefettura, volto a prevedere specifiche modalità di controllo e monitoraggio delle varie fasi della realizzazione delle opere.

Pure richiamata è la costituzione, presso le Prefetture, di Gruppi Interforze Antimafia.

Talvolta emerge, infine, il riferimento – ancora più in generale – agli strumenti normativi in materia di certificazione antimafia e di controllo sugli appalti.

RISPOSTE RICEVUTE

PREFETTURA	Sommatoria indicazione strumenti censiti
1. CHIETI	Non sono presenti organismi del tipo oggetto dell'indagine.
2. RIETI	Non risultano istituiti da parte degli enti locali organismi per potenziare l'intervento preventivo nei confronti della criminalità organizzata, fenomeno che risulta, allo stato, estraneo rispetto al territorio provinciale.
3. CATANZARO	Legge regionale 50 del 27.12.2002 Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria (vi è anche regolamento interno); protocollo di intesa tra Prefettura e comune di Soveria Mannelli.
4. REGGIO EMILIA	Non si rilevano iniziative, da parte degli enti locali, rientranti nelle tipologie oggetto dell'indagine. La provincia, per mentalità e spirito civico è poco permeabile a tentativi di infiltrazione di stampo mafioso e il relativo fenomeno, in siffatta realtà territoriale, risulta assolutamente marginale.
5. RIMINI	Al fine di prevenire infiltrazioni criminali nel settore dei servizi pubblici, ed in particolare dell'edilizia pubblica, è stato sottoscritto, in data 30.5.2003, il "Protocollo di intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti, forniture e nei servizi pubblici" (Prefettura, Provincia, Regione, Comuni, Direzioni INPS e INAIL, Casse edili, AUSL, Camera di Commercio, organizzazioni rappresentative di prestatori e datori di lavoro).
6. NOVARA	Non esistono strutture del tipo oggetto dell'indagine. Nell'ambito provinciale il fenomeno della criminalità organizzata risulta inesistente.
7. PIACENZA	Non è avvertita, da parte degli enti locali, la necessità di avviare iniziative del tipo oggetto dell'indagine, poiché la provincia non è interessata da una presenza diffusa e radicata di organizzazioni criminali. Risultano, peraltro, essere state condotte rilevanti operazioni da parte delle Forze dell'ordine: la Polizia di Stato ha avviato indagini nei confronti di 34 persone, provenienti dalla Bielorussia, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alle estorsioni, ai sequestri di persona a scopo estorsivo ed altro (per 19 di essi sono stati eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere); i Carabinieri, nell'ambito degli sviluppi delle attività investigative sulla cellula operativa affiliata alla cosca cutrese "Dragone- Grande Aracri" che ha ramificazioni nei territori di Brescia, Verona, Novara, Cremona e Piacenza, hanno proceduto all'arresto di 31 persone, alla denuncia di altri 29 soggetti nonché al sequestro di armi e sostanze stupefacenti. Per tutti i 60 sottoposti alle indagini è stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio.
8. VERONA	Comitato di consultazione e gruppo tecnico presso Prefettura per monitoraggio appalti per infiltrazioni criminalità organizzata (hanno aderito, con protocolli di intesa, il comune di Verona e "numerosi enti locali della provincia").
9. UDINE	Nessuno degli enti locali ha posto in essere organismi, strutture o intese del tipo oggetto dell'indagine.
10. SONDRIO	Attesa l'assenza del fenomeno, non sono stati istituiti, a cura degli enti locali, organismi del tipo oggetto dell'indagine.
11. NUORO	Non risulta l'esistenza di organismi istituiti dalla Regione e dagli

		enti locali per il potenziamento delle aree di intervento preventivo nell'azione di contrasto alle illegalità di tipo mafioso.
12. LUCCA		2 centri di ascolto prevenzione usura Volontariato Arciconfraternita di Misericordia. L'inesistenza di altre iniziative è determinata dall'assenza di manifestazioni delle fenomenologie criminose di stampo mafioso.
13. ROMA		Regione Lazio: all'interno dell'assessorato agli affari istituzionali e Enti locali è istituita la Direzione regionale per la sicurezza, suddivisa in aree Polizia locale, rapporti istituzionali, programmi e progetti, antiracket e antiusura; è stata istituita la Commissione consiliare speciale sicurezza ed integrazione sociale lotta alla criminalità; è stato istituito, con legge 15/2001, l'osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza. Provincia di Roma : assessorato alle politiche per la sicurezza Comune di Roma: assessorato alle politiche per la sicurezza; commissione consiliare permanente politiche della sicurezza-polizia municipale; ufficio di coordinamento antiusura con due sportelli sul territorio.
13. VERBANO CUSIO OSSOLA		Non sono presenti organismi del tipo oggetto dell'indagine.
14. ISERNIA		Non risultano costituiti, da parte della Regione e degli enti locali, organismi specifici di contrasto alle illegalità di tipo mafioso. Nell'ambito provinciale non si sono verificate infiltrazioni di soggetti mafioso-camorristici, nonostante la vicinanza con le zone del casertano e del frusinate, ove la presenza della criminalità organizzata è molto più evidente.
15. PESARO e URBINO		Non è stata finora ravvisata, da parte degli enti locali, la necessità di attivazione di organismi e di iniziative concrete finalizzate al contrasto dell'illegalità di tipo mafioso. La Regione Marche, con legge 11 del 24.7.2002, ha previsto la creazione dell'osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza; protocollo di intesa tra la regione marche e il ministero dell'interno in materia di sicurezza locale e politiche integrate per la sicurezza.
16. ASCOLI PICENO		Gli enti locali non si sono dotati di apposite articolazioni per potenziare la vigilanza e l'intervento preventivo nell'azione di contrasto all'illegalità di natura mafiosa in quanto, allo stato, non sono presenti fenomeni riconducibili direttamente alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
17. L'AQUILA		Non sono stati istituiti organismi del tipo oggetto dell'indagine. Ripetutamente, nel corso di riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza è stata confermata l'assenza di radicamento sul territorio della criminalità organizzata di stampo mafioso.
18. MODENA		La Prefettura, nel 1999, ha siglato un protocollo di intesa (Amministrazione provinciale, comune di Modena, Direz. Prov. Lavoro, ecc.) in materia di appalti pubblici e privati (utile al contrasto dei fenomeni di violazioni contributive, previdenziali, contrattuali e lavoro nero); a seguito del menzionato protocollo, nel maggio 1999 è stato costituito l'Osservatorio provinciale sugli appalti pubblici-QUASAP - società consortile a livello regionale per la verifica degli appalti pubblici; nel luglio 2000 è stato istituito, presso la Prefettura, l'Osservatorio provinciale sugli appalti pubblici, al fine di contrastare ogni illegalità nel settore, con

		specifico riferimento alla infiltrazione della criminalità organizzata ed al riciclaggio; contratto di sicurezza Prefettura e comune di Modena 27.3.2000; nel 2001 la Prefettura ha siglato un protocollo d'intesa con l'amministratore delegato T.A.V. spa per il controllo delle aziende aggiudicatrici di appalti e subappalti di lavori forniture e servizi, finalizzato alla prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle opere di realizzazione del progetto "Alta Velocità"; nel 2003 l'Osservatorio provinciale è stato integrato dal "Gruppo interforze per l'alta sorveglianza delle grandi opere", costituito a seguito del decreto interministeriale 14.03.2003
19. TERAMO		Non sono stati istituiti organismi od articolazioni atti a intervenire per contrastare fenomeni di tipo mafioso, atteso che tale tipo di criminalità non è diffusa sul territorio provinciale.
20. SAVONA		Nessun ente locale ha istituito organismi né ha intrapreso stabili iniziative in ordine all'attività di contrasto alle illegalità del tipo mafioso.
21. TREVISO		Non sussistono progetti od organismi finalizzati alla prevenzione delle illegalità di tipo mafioso.
22. PAVIA		Non risultano organismi ed articolazioni degli enti locali preordinati a svolgere interventi preventivi nell'azione di contrasto alle illegalità di tipo mafioso, anche in ragione dell'assenza di segnali che attestino la presenza di tale tipo di criminalità.
23. CAGLIARI		Non risultano in atto, ad opera della regione Sardegna ovvero degli enti locali, iniziative inerenti l'azione di contrasto alle illegalità di tipo mafioso.
24. AVELLINO		Non sono stati istituiti, dagli enti locali, organismi impegnati nell'azione di contrasto alle illegalità di tipo mafioso.
25. TORINO		Non si rileva l'istituzione, da parte degli enti locali, di specifici organismi del tipo oggetto dell'indagine avviata. Nondimeno vanno segnalati il Protocollo di intesa adottati da Prefetture, Regione, Provincia, Comune di Torino, delegazione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia, Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali e Compartimento ANAS di Torino, in relazione agli appalti per le Olimpiadi invernali 2006; nonché il Protocollo di intesa siglato dalla Prefettura e dalla T.V.A. spa, per la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Milano. Va, ancora, menzionato l'osservatorio regionale sull'usura, istituito in attuazione della legge regionale 11/2000.
26. POTENZA		Non risultano nel territorio regionale organismi riconducibili alla tipologia oggetto dell'indagine. Tuttavia, è utile rappresentare che la Provincia di Potenza ha stabilito forme di collaborazione con il CeStRiM (centro studi e ricerche sulle realtà meridionali) che persegue finalità di assistenza delle vittime dei reati estorsivi ed usurari. La Giunta regionale Basilicata, inoltre, ha istituito -nel 1996- l'"osservatorio su ambiente e legalità" presso il dipartimento ambiente della regione; tale osservatorio (al quale partecipano rappresentanti di tutte le forze di Polizia, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro, delle Prefetture e delle Province di Potenza e Matera, di associazioni sindacali e ambientaliste) punta a svolgere un ruolo di coordinamento, nell'impostazione delle politiche di gestione e smaltimento rifiuti, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di infiltrazioni e sviluppo di organizzazioni dedite al traffico di rifiuti.

27. BENEVENTO	La Provincia ha insediato, nel 2002 la Consulta provinciale del volontariato (circa 50 associazioni) che, tra le attività che si è impegnata a realizzare, annovera campagne di educazione alla legalità nelle scuole; si è, altresì, riunita la Conferenza provinciale sulla sicurezza locale (ex art. 4 legge regionale n.12 del 13 giugno 2003). Il Comune di Pietrelcina (unitamente ai comuni aderenti al PIT "Padre Pio") e la Provincia di Benevento hanno sottoscritto, nel luglio 2003, un protocollo di legalità per il monitoraggio degli appalti pubblici; il Comune di S.Angelo a Cupolo, nel luglio 2003, ha previsto l'istituzione di un Osservatorio sulla sicurezza e sulla criminalità.
28. CREMONA	Non risultano costituiti particolari organismi incaricati di attivare una precipua vigilanza sul fenomeno mafioso che, peraltro, non ha -allo stato- interessato il territorio provinciale.
29. BERGAMO	Non risultano essere stati costituiti, presso gli enti locali, organismi di vigilanza per la prevenzione e il contrasto delle illegalità di tipo mafioso.
30. REGGIO CALABRIA	Vengono segnalate, tra le molteplici iniziative adottate dagli enti locali: a. il Protocollo di legalità e sviluppo sottoscritto dalla Prefettura e 56 comuni su 97 della provincia in materia -tra l'altro- di contrasto ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura, di legalità in materia di affidamento di appalti ed esecuzione di opere pubbliche b. il contratto d'area di Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando, finalizzato a favorire lo sviluppo industriale e sociale della piana di Gioia Tauro e del suo circondario, impedendo l'insorgere di ogni tipologia di fenomeni che potrebbero ostacolare il normale insediamento e sviluppo delle attività imprenditoriali c. i consorzi: "piana sicura", "impegno giovani" ed "evoluzione", volti alla promozione della cultura della legalità nonché alle realizzazioni di iniziative nel settore della sicurezza e in quello della cultura di impresa d. i comitati di indirizzo, istituiti presso 9 comuni, costituenti osservatori permanenti in grado di monitorare le cause di malessere sociale, assicurando -nel contempo- un'attività di prevenzione nel settore della sicurezza urbana e dell'ordine sociale e. ufficio del garante e ufficio di controllo dei cantieri presso comune di Rosarno; f. legge regionale n. 50 del 27.12.2002 (vedi CZ), istitutiva della Commissione contro il fenomeno della mafia: risultano avviati, nell'ambito dell'attività della Commissione, vari rilevamenti (nel dicembre 2003 e nel febbraio 2004) presso gli enti e gli organismi locali al fine di verificare il rispetto della legalità nelle gare d'appalto e nei concorsi espletati, nonché al fine di monitorare il fenomeno della "esternalizzazione" di taluni servizi pubblici e di accertare le procedure seguite per l'individuazione delle ditte e per il reclutamento di personale; nel dicembre 2003 è stato, inoltre, sottoscritto il Protocollo di intesa tra Commissione e Dirigenza scolastica regionale al fine di prevenire il grave fenomeno della dispersione scolastica che spesso si tramuta in devianza o finisce per alimentare le fila della criminalità organizzata; nel febbraio 2004 è stato

		sottoscritto dalla Commissione un protocollo di intesa con Prefettura, Questura e CSA per la promozione dell'educazione alla legalità in seno agli istituti scolastici superiori.
31. VICENZA		Non risultano istituiti organismi del tipo oggetto dell'indagine.
32. GENOVA		La scarsa incidenza della fenomenologia criminosa di tipo mafioso, che si manifesta in maniera del tutto marginale e con il carattere di assoluta episodicità, ha indotto gli enti locali a non assumere iniziative in materia. La pur capillare diffusione del materiale informativo relativo ai benefici previsti dalla legge 512/99 in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso non ha determinato la presentazione di nuove richieste di accesso al Fondo istituito dalla citata legge.
33. VERCELLI		Non risulta che gli enti locali abbiano istituito organismi del tipo oggetto dell'indagine.
34. LATINA		Non risultano iniziative del tipo oggetto dell'indagine; va tuttavia, segnalato il Protocollo di intesa tra il Comune di Roccasecca dei Volsci e l'AIRP - Associazione italiana riabilitazione protestati prevenzione usura e fallimenti (già convenzionata con Provincia di Roma).
35. ASTI		Non esistono apposite strutture del tipo oggetto dell'indagine; è in fase di costituzione il Gruppo Interforze Antimafia, per il monitoraggio dell'attività delle imprese aggiudicatrici di appalti riguardanti opere pubbliche di carattere strategico.
36. MATERA		Gli enti locali non hanno avviato alcuna iniziativa concernente gli organismi oggetto dell'indagine, in quanto il numero degli episodi delittuosi da ascrivere alla criminalità di tipo mafioso non è rilevante e non assume connotazioni e caratteristiche di fenomenologia.
37. ASSARI		Nessuna iniziativa del tipo oggetto dell'indagine risulta adottata dagli enti locali.
38. CAMPOBASSO		Non risulta che gli enti locali abbiano o siano dotati di organismi o articolazioni finalizzati al potenziamento della vigilanza e dell'intervento preventivo contro le illegalità di tipo mafioso. Presso la Prefettura operano il Gruppo di lavoro misto che sta monitorando tutte le imprese affidatarie di lavori pubblici e privati connessi alla ricostruzione post sisma (eventi del 31 ottobre e del 1° novembre 2002), nonché il Gruppo Interforze Antimafia, al quale è demandato il compito di vigilare sulle infrastrutture e sugli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "Grandi Opere" di cui alla cosiddetta "legge Obiettivo", al fine della prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
39. BELLUNO		Non risultano istituiti organismi del tipo oggetto dell'indagine: il fenomeno delittuoso di tipo mafioso è attualmente inesistente.
40. LA SPEZIA		Non risultano istituiti organismi del tipo oggetto dell'indagine.
41. ENNA		Non risulta che gli enti locali abbiano dato luogo alla costituzione di organismi del tipo oggetto dell'indagine. La generalità degli enti ha, tuttavia, fatto presente di aver aderito alle seguenti iniziative in tema di legalità, promosse dalla Prefettura: Protocollo di legalità in materia di appalti e opere pubbliche; istituzione dell'associazione antiracket e antiusura provincia di Enna; istituzione del Consorzio per tutela beni archeologici nel PON sicurezza; previsione dello sportello unico per le attività produttive in forma associata a livello provinciale.
42. FIRENZE		Legge regionale 11/99 educazione alla legalità e lotta alla

		criminalità organizzata; centro di documentazione cultura legalità democratica; protocollo di intesa Regione- Direzione scolastica - Libera e associazione "Avviso Pubblico"; protocollo tra Regione e Arciconfraternita della misericordia di Siena per antiusura; osservatorio regionale sugli appalti che collabora con DIA, Questura e GDF; protocollo (ottobre 1997) tra regione, associazioni regionali enti locali e parti sociali per trasparenza appalti e lotta lavoro nero e irregolare.
43. FORLÌ CESENA		Nessuna amministrazione ha attivato organismi né articolazioni specifiche per l'intervento preventivo nell'azione di contrasto alle illegalità di tipo mafioso.
44. PERUGIA	Vi è riserva di ulteriori comunicazioni	La Provincia e 27 Comuni hanno comunicato di non aver istituito alcun organismo del tipo oggetto dell'indagine. Il Comune di Nocera Umbra ha istituito l'osservatorio sulla ricostruzione post terremoto del settembre 1997.
45. TRIESTE		Non risultano istituiti organismi del tipo oggetto dell'indagine.
46. ORISTANO		Non si evidenziano iniziative regionali o degli enti locali atte a potenziare le aree di vigilanza e di intervento preventivo a contrasto di eventuali distorsioni od anomalie nelle attività correnti della Pubblica Amministrazione e, segnatamente, delle illegalità di tipo mafioso di cui finora, localmente, non sono emersi segnali di presenza.
47. BOLZANO	Vi è riserva di ulteriori comunicazioni	45 Comuni hanno comunicato di non aver istituito alcun organismo del tipo oggetto dell'indagine.
48. VENEZIA		Non è stata segnalata l'adozione di organismo od interventi preventivi di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare.
49. TRENTO		Non sono stati istituiti organismi specifici per contrastare illegalità di tipo mafioso, non risultando elementi -allo stato attuale- che ne possano far presupporre l'esistenza nel territorio.
50. LODI		Non risultano istituiti organismi del tipo oggetto dell'indagine.
51. PRATO		Non risultano istituiti organismi del tipo oggetto dell'indagine. Nondimeno viene segnalata la costituzione di un'Unità operativa, in seno alla Polizia municipale del Comune di Prato, per il monitoraggio del fenomeno della massiccia presenza di immigrati extracomunitari.
52. NAPOLI	Vi è riserva di ulteriori comunicazioni	Alcuni comuni (9) hanno sottoscritto, con la Prefettura, Protocolli per la legalità contenenti disposizioni finalizzate a contrastare l'eventuale insorgenza di fenomeni mafiosi nelle attività di conferimento di appalti di opere pubbliche, di forniture di beni e di prestazione di servizi; alcuni comuni (7) hanno aderito al patto di legalità per l'ambiente; alcuni comuni hanno istituito commissioni o assessorati a cui è affidata l'azione di contrasto delle illegalità anche di tipo mafioso (Napoli: assessorato alla tutela del cittadino dal racket e dall'usura; Casavatore: assessorato al dialogo per la legalità; Volla: assessorato alla trasparenza; Grumo Nevano: Commissione alla trasparenza; Castellammare di Stabia: Consulta per la legalità); alcuni comuni hanno sottoscritto il contratto per la sicurezza urbana (2); il Comune di Afragola ha istituito la Consulta anticamorra. Il Comune di Napoli ha promosso la costituzione del Coordinamento per la sicurezza dei pubblici appalti (basato su un

		protocollo di intesa sottoscritto dalle organizzazioni ed associazioni di categoria più rappresentative dell'economia cittadina, con la funzione di monitorare l'andamento delle opere pubbliche appaltate dal comune, per prevenire e denunciare tentativi di estorsione), la costituzione di tre associazioni di commercianti antiracket (nelle aree di Pianura, Bagnoli e S. Giovanni a Teduccio); ha, altresì, istituito l'osservatorio per la trasparenza del commercio e dell'artigianato (sulla base di un protocollo di intesa con le associazioni più rappresentative del commercio e dell'artigianato) che ha avviato un monitoraggio delle licenze commerciali, diretto ad individuare fenomeni di penetrazione della camorra nella gestione degli esercizi commerciali; ha promosso l'attivazione di uno sportello anti-usura (è prevista, a breve, l'apertura di altri due sportelli); ha istituito l'osservatorio permanente sul carcere, organismo del quale fanno parte le istituzioni e le associazioni operanti nella realtà penitenziaria, con compiti -tra gli altri- di prevenzione della criminalità, attraverso l'individuazione di percorsi diretti alla reintegrazione sociale dopo la detenzione.
53. CATANIA	Vi è riserva di ulteriori comunicazioni con riferimento a 58 Comuni della provincia	Non risultano istituiti organismi del tipo oggetto dell'indagine.
54. BOLOGNA		Non risultano istituiti organismi del tipo oggetto dell'indagine. Le Amministrazioni comunali di Anzola dell'Emilia e di San Giovanni in Persiceto sono aderenti alla associazione "Avviso Pubblico" che riunisce gli Enti Locali per la formazione civile contro le mafie.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 10

MAFIA E POLITICA

1. LO SCIoglimento DEI CONSIGLI COMUNALI PER INFILTRAZIONI E CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO

L'intervento statutale nei confronti delle amministrazioni comunali che risultino condizionate dalla mafia rappresenta l'*extrema ratio* di fronte alle variegate forme di penetrazione poste in essere dalla criminalità organizzata nel tessuto istituzionale e amministrativo del nostro Paese.

Esso offre una risposta (incompleta ed emendabile) all'esigenza di interrompere alla radice il perverso rapporto che la criminalità mafiosa intrattiene con pezzi non marginali della politica e della struttura amministrativa per realizzare i suoi fini lucrativi ed affaristici.

La natura parassitaria della mafia spinge i suoi protagonisti a ricercare e sviluppare canali di collegamento con l'organismo della cui linfa vitale intende nutrirsi e con la quale intende alimentare i propri affari: non si contrappone allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione, ma mira a controllarne stabilmente gli snodi gestionali e le fonti erogatrici di spesa.

Punta, in altri termini, a conseguire il controllo socio-economico e «politico» della comunità: decidere, cioè, chi può trovare una occupazione lavorativa, chi può esercitare un'impresa (e a quali condizioni), chi può essere chiamato a far parte delle assemblee rappresentative della collettività.

La mafia ha imparato a sfruttare ogni più sottile spiraglio: spesso l'intreccio mafia-politica diviene secondario rispetto al connubio preferenziale che si determina con l'apparato burocratico, sempre più direttamente arbitro dei processi decisionali della Pubblica Amministrazione e meno soggetto, rispetto a chi è investito di ruoli elettivi, a rischi di ricambio o rotazione.

Ed allora, una valutazione approfondita e serena, che abbia come suo scopo quello di esplorare i legami effettivi tra mafia e politica, di esaminarne la portata eversiva delle regole democratiche oltre che dell'assetto economico e produttivo, senza intenti meramente strumentali e vanamente declamatori, passa necessariamente attraverso la rassegna delle amministrazioni comunali sciolte in Italia per infiltrazione o condizionamento mafioso.

I 157 comuni e la ASL sciolti dal 1991 al 2005 – nella quasi totalità nel Mezzogiorno del Paese – rappresentano la dimensione di un fenomeno cospicuo ed allarmante: nelle realtà amministrative locali si annidano i

luoghi ove corruzione, minacce e violenza condizionano ed influenzano le pubbliche decisioni, mentre si consolidano i poteri illegali.

I dati relativi al più recente periodo mostrano come i tentacoli della piovra mafiosa non abbiano predilezioni ideologiche né partitiche: la mafia per farsi potere ha bisogno del rapporto con chiunque rappresenti il potere.

Su questo terreno più che la predicazione antimafia impiegata per la demonizzazione dell'avversario politico, occorre realizzare la sinergia delle forze sane del Paese che sappiano resistere, sostenendosi l'un l'altra – se necessario –, alle intimidazioni ed alle lusinghe della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Solo una politica forte, che si avvalga di un fronte coeso nella lotta all'avversario comune (quell'avversario che corrompe le classi dirigenti e inquina le Istituzioni), potrà aver ragione della mafia.

Ogni altro tentativo si infrangerà contro le strumentalizzazioni di parte che hanno come prima conseguenza la delegittimazione dell'agire politico di tutti.

La Commissione ha già avuto modo di approfondire le questioni relative allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso nel documento approvato all'unanimità nella seduta del 12 luglio 2005, che si riporta di seguito. Il documento muoveva dall'esigenza di indicare al Parlamento le modifiche necessarie a rendere efficace l'attuazione concreta dell'istituto, da un lato, e a colmare alcune lacune che si erano appalesate nell'esperienza concreta, dall'altro. Senza ripercorrere diffusamente le argomentazioni ivi svolte, appare comunque utile proseguire nell'opera di monitoraggio ed analisi delle emergenze oggettive che anche successivamente all'approvazione del suddetto documento sono state portate all'attenzione degli organi istituzionali competenti.

Nel 2005, infatti, emergono due elementi di primario rilievo ed al medesimo tempo di novità rispetto agli anni dal 2000 al 2004. Il primo elemento di novità è rappresentato dallo scioglimento di un consiglio comunale in una regione finora non interessata da tale situazione ossia la regione Lazio. Il dato non rappresenta una sorta di eccezione rispetto alla statistica degli scioglimenti che finora avevano interessato le regioni Campania, Sicilia, Puglia, e solo in modo rapsodico le regioni Basilicata e Piemonte, bensì la conferma di un allarme da tempo emerso in Commissione sulla pressante infiltrazione delle organizzazioni criminali nella regione Lazio medesima ed in particolare lungo il litorale. In altri termini, questo dato di novità rappresenta una sorta di conferma di come le organizzazioni criminali non considerino la regione Lazio solo un luogo di transito occasionale per i propri affari, bensì una sorta di luogo non secondario nella articolazione e gestione del proprio potere in ambito nazionale e transnazionale.

Il secondo elemento inedito, finora assente nella prassi dell'istituto in parola, riguarda invece lo scioglimento di una azienda sanitaria locale nell'*hinterland* napoletano. Anche questo secondo aspetto permette di con-

fermare l'analisi che considera quale oggetto privilegiato del condizionamento mafioso non solo l'ente politico in sé considerato, ma anche e in misura non inferiore l'apparato servente ovvero l'amministrazione in senso tecnico.

La regione più colpita di recente dai meccanismi di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sui consigli comunali e provinciali, da un lato, e sulle strutture amministrative, dall'altro, è rappresentata dalla Campania.

La Commissione non può che rimarcare la seria preoccupazione circa la tenuta di un parametro di legalità adeguato per tutte quelle realtà laddove la compromissione del buon andamento, dell'imparzialità, dell'efficienza dell'attività amministrativa rischiano di incrinare lo stesso significato del confronto e del momento elettorale.

Rispetto a quanto già osservato nella precedente relazione, ed alla luce delle novità sopra evidenziate, ossia l'estensione dell'istituto dello scioglimento alla regione Lazio e ad una Azienda sanitaria locale della Campania, si possono ulteriormente dettagliare i tratti sintomatici della contiguità mafiosa: oltre all'inefficienza dei servizi in generale alla scarsa osservanza del diritto in tutte le manifestazioni della convivenza civile alla rete di parentele, affinità, amicizie, frequentazioni tra amministratori ed esponenti delle organizzazioni criminali locali, appaiono sempre più decisivi i meccanismi di assunzione del personale con metodi clientelari ancor più ampliati in prossimità delle competizioni elettorali, nonché l'alterazione dolosa o colposa della regolarità amministrativa nelle procedure di gara per gli appalti di fornitura di beni, servizi e per la realizzazione di opere pubbliche.

Sempre con maggiore frequenza il rapporto tra mafia e politica non si limita ai rappresentanti dei partiti, ma si estende con una frequenza preoccupante e crescente agli apparati, ai dirigenti, ai *manager*.

Per le ragioni sopra esposte si conferma anche in questa sede la necessità di ulteriore affinamento delle tecniche di intervento e delle modalità di contrasto attraverso l'adeguamento della normativa in materia di scioglimento secondo le direttive tracciate nel documento approvato dalla Commissione.

Si riportano infine i dati concernenti il numero degli scioglimenti relativi al triennio 2003-2005.

Consigli comunali sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

	2003	2004	2005	Totale
CALABRIA				
Catanzaro	2			2
Crotone	2			2
Reggio Calabria	3	1		4
Vibo Valentia	1		1	2
Totale	8	1	1	10
CAMPANIA				
Napoli		2	6	8
Salerno	1			1
Caserta			1	1
Totale	1	2	7	10
SICILIA				
Agrigento		1	1	2
Caltanissetta		1		1
Catania	1			1
Messina			1	1
Palermo	1	1	2	4
Trapani	1			1
Totale	3	3	4	9
LAZIO				
Roma			1	
Totale			1	1
Totale Generale	12	6	13	31

Decreto proroga gestione commissariale

	2003	2004	2005	Totale
CALABRIA	1		2	3
CAMPANIA	1	1		2
SICILIA	2	1	1	4
Totale Generale	4	2	3	9

Negli ultimi tre anni sono stati sciolti i seguenti consigli comunali:

– 2003:

Pantelleria (TP), Briatico (VV), Misilmeri (PA), San Giovanni la Punta (CT), Botricello (CZ), Isola Capo Rizzuto (KR), Strongoli (KR), Monasterace (RC), Roccaforte del Greco (RC), Africo (RC), Guardavalle (CZ) e Montecorvino Pugliano (SA)

– 2004:

Niscemi (CL), Villabate (PA), Marano (NA), Canicattì (AG), Volla (NA) e Calanna (RC)

– 2005:

Burgio (AG), Nicotera (VV), Vicari (PA), Tufino (NA), Crispano (NA), Casoria (NA), Torre del Greco (NA), Torretta (PA), Nettuno (RM), San Tammaro (CE), Terme Vigliatore (ME), Pozzuoli e Melito (NA)

2. PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA RELATIVA NORMATIVA SULLO SCIoglimento DEI CONSIGLI COMUNALI

Il 12 luglio 2005 la Commissione ha approvato il seguente Documento di sintesi della discussione sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

2.1 Premessa

La pressione esercitata dalla criminalità organizzata sul libero esercizio dell'azione amministrativa degli enti locali, rende necessario apportare modifiche alle norme già esistenti in materia di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, nelle ipotesi di collegamenti o di condizionamenti causati dalla presenza della criminalità organizzata nell'ottica di un'esigenza, sempre più attuale, di contrapporre validi strumenti a tutela di interessi fondamentali. Tale operazione va condotta con l'obiettivo di fornire maggiore efficacia ed incisività ai provvedimenti adottati dallo Stato a salvaguardia del regolare svolgimento della vita delle comunità locali.

È noto che le norme che disciplinano l'intervento antimafia negli enti locali sono relativamente recenti.

Fu, infatti, il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, ad aggiungere l'art. 15-*bis* alla legge n. 55 del 1990 introducendo un'ipotesi di scioglimento nuova rispetto a quelle previste dalla legge sulle autonomie locali promulgata nel 1990.

Prima di allora, la legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, consentiva lo scioglimento dei Consigli comunali in caso di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di leggi, nonché per gravi motivi di ordine pubblico. Il decreto-legge n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, modificato ed integrato con legge n. 108 del 1994 di conversione del D.L. 529/1993, disponeva che i Consigli comunali e provinciali potessero essere sciolti quando, in seguito all'esercizio dei poteri ispettivi del Prefetto, fossero accertati elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o forme di condizionamento degli amministratori tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon an-

damento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Le norme in materia attualmente in vigore risiedono negli articoli 143 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale sono state praticamente trasfuse le previsioni dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, contenente l'originaria disciplina in materia di scioglimento di Consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

A pochi giorni dall'entrata in vigore delle norme che modificavano la legge sulle autonomie locali del 1990, con due decreti del Presidente della Repubblica del 2 agosto 1991 vennero sciolti per infiltrazioni mafiose, su proposta rispettivamente del Prefetto di Reggio Calabria e del Prefetto di Napoli, i Consigli comunali di Taurianova (RC) e di Casandrino (NA).

L'applicazione di dette norme, che pure rivestono un'importanza fondamentale nel più ampio contesto della strategia di contrasto alla criminalità organizzata, non ha fornito sempre i risultati sperati, poiché spesso lo scioglimento non ha rappresentato, per gli enti locali interessati da condizionamenti o da infiltrazioni di tipo mafioso, occasione di rinnovamento e di sottrazione dal giro che la criminalità organizzata impone con il controllo delle attività amministrative.

Le cause di tali insuccessi sono molteplici ed in relazione ad esse è opportuno operare alcune considerazioni in vista di opportuni adeguamenti della disciplina, resi altresì necessari dalla presenza delle norme sulla dirigenza pubblica e delle norme sull'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della provincia, introdotte nel nostro ordinamento successivamente alla legge 8 giugno 1992, n. 142, sull'ordinamento degli enti locali e contenute proprio nel decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'esperienza applicativa di oltre un decennio, unita alla presenza di questi due elementi nel nostro ordinamento, nuovi rispetto alle norme sullo scioglimento, spinge la Commissione ad assumere collegialmente un'iniziativa che, intervenendo ancora prima della relativa proposta di legge, possa esprimere un atto di impulso nell'approntamento degli strumenti di contrasto del crimine mafioso.

È necessario ancora premettere che la giurisprudenza formatasi in seno alla Corte Costituzionale ed al Consiglio di Stato, in sede di applicazione della normativa, fornisce un quadro preciso nel quale inserire lo specifico intervento dello Stato a tutela delle comunità locali di fronte all'influenza della criminalità organizzata.

Il potere straordinario di scioglimento degli organi elettivi conferito all'autorità amministrativa si caratterizza in misura rilevante per l'aspetto di prevenzione sociale al quale si ricollega un potere che, pur restando discrezionale, appare ancorato alla ricorrenza di situazioni di fatto in connessione con conseguenze ritenute pregiudizievoli. La ricorrenza di tali situazioni e la logicità del ragionamento seguito dall'Amministrazione dell'Interno per giungere alle conclusioni resta oggetto delle valutazioni del

giudice amministrativo in sede di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di scioglimento.

Ciò posto, resta in ogni caso da precisare che l'ambito di intervento delle norme in materia di scioglimento degli organi degli enti locali occupa uno spazio extrapenale e, dunque, gli elementi posti a base delle motivazioni delle misure adottate dall'Amministrazione dell'Interno non sfociano necessariamente in un procedimento penale, ben potendo rimanere circoscritti all'ambito originario di prevenzione e di difesa sociale in presenza di fenomeni di criminalità organizzata.

L'assunto trova conferma in una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4467 del 2004), ove si evidenzia che la *ratio* sottesa allo scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è da ritenere collegata con un istituto di natura preventiva e cautelare inteso ad evitare che gli indizi raccolti in ordine all'esistenza di un'infiltrazione della criminalità organizzata possano compromettere il regolare e legittimo andamento della *res* pubblica. Detta *ratio*, quindi, non tende a stroncare la commissione di illeciti, ma si inquadra nel sistema preventivo del controllo generale riservato allo Stato in ordine a fatti che, per consistenza ed effettività, si reputano idonei a determinare uno sviamento dell'interesse pubblico.

In altra pronuncia (sentenza n. 3386 del 2002), il Consiglio di Stato mette in rilievo come l'adozione del provvedimento di scioglimento sia da ricondurre all'esercizio di un potere politico-amministrativo posto a tutela delle libertà democratiche dei cittadini, in situazioni in cui la presenza della criminalità organizzata consente al legislatore di disegnare istituti di eccezione rispetto al quadro generale dell'ordinamento.

L'adozione di strumenti di tale rigore, per non trasformarsi in arbitrio, deve fondarsi su fatti e circostanze plausibili che non è necessario che assumano la consistenza di prove in senso tecnico giuridico, né che assumano i connotati che legittimano l'applicazione di misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; tali elementi devono consentire di configurare una situazione nella quale l'interferenza con la libera determinazione degli organi di autogoverno locale sia collegabile all'esistenza di fenomeni, certi ed accertati, di criminalità organizzata che sono ragionevolmente riconducibili agli esponenti politici locali oggetto del provvedimento.

2.2 Responsabilità nella gestione dell'ente locale

Il citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha veicolato all'interno degli ordinamenti degli enti locali le norme previste per la dirigenza pubblica statale, contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza. Il principio fondamentale cui è stato uniformato l'ordinamento degli enti locali è il principio di separazione dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di

governo, dai poteri di gestione amministrativa, finanziaria e contabile, di competenza dei dirigenti.

Diretta conseguenza è il passaggio alla competenza dei dirigenti di una lunga serie di atti riguardo ai quali gli amministratori esercitano solo un compito di indirizzo politico e di controllo con l'ausilio di strumenti e formule di carattere generale.

Da tale considerazione scaturiscono due conclusioni alle quali è necessario uniformarsi nell'adeguamento della normativa in materia di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

La prima di esse è costituita dalla necessità di salvaguardare l'Amministrazione che, pur evidenziando nella propria gestione elementi di compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione, non manifesti responsabilità del livello politico; l'altra conclusione è costituita dalla necessità che il livello dirigenziale, responsabile della gestione, sopporti le conseguenze della propria condotta che, sebbene immune da rilievi di ordine penale, fondi, o concorra a fondare, la proposta di scioglimento formulata dal Prefetto.

In tale ottica, è necessario introdurre alcune modifiche alle norme vigenti attraverso le quali prevedere la separazione della possibilità di commissariamento della struttura politica ed amministrativa dell'ente locale da quella dell'area gestionale-tecnica; il commissariamento dell'area gestionale potrà realizzarsi mediante la nomina di un commissario straordinario che svolga le funzioni del direttore generale con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati.

È necessario, inoltre, prevedere norme che regolino le misure da adottare nel caso in cui emergano precisi elementi a carico del personale e dei dirigenti. Pur non dimenticando la funzione di controllo che l'organo di gestione politica continua a svolgere sull'operato di coloro che sono responsabili della gestione amministrativa, finanziaria e contabile, è opportuno che all'accertamento di elementi atti a fondare lo scioglimento del consiglio a carico di questi ultimi consegua un momento chiaro di revisione, e se necessario di rescissione, del rapporto con la Pubblica Amministrazione, con un regime diverso in base alla categoria di appartenenza del soggetto. Nello specifico, l'accertamento di elementi precisi a carico dell'operato di dirigenti deve poter comportare la risoluzione del rapporto di diritto pubblico o privato instaurato con l'ente, per il venire meno del rapporto fiduciario sottostante.

In particolare per gli incarichi fiduciari disposti dal Sindaco, dal Presidente della provincia o dal legale rappresentante dell'ente, se da un lato è necessario evitare che scaturisca una presunzione di responsabilità nei confronti dell'autorità che ha affidato l'incarico, ovvero disposto la nomina, è altresì opportuno che questi abbia in ogni momento il potere di rescindere il rapporto qualora emergano, a carico di questi ultimi, elementi conoscitivi riguardanti la insorgenza delle cause che potrebbero contribuire o condurre allo scioglimento dell'ente.

Ne consegue che il mancato esercizio di tale potere sarebbe suscettibile di valutazione in sede di accesso e sarebbe, altresì, idoneo a rafforzare

le determinazioni in ordine alla esigenza di promuovere lo scioglimento dell'ente.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, invece, l'accertamento dei predetti elementi deve poter determinare la sospensione dall'impiego e l'avvio del procedimento disciplinare per l'accertamento degli elementi che costituiscono giusta causa del licenziamento ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti in materia di pubblico impiego; è evidente, infatti, che in siffatte circostanze assuma autonomo rilievo la violazione dei doveri di diligenza, fedeltà e correttezza, con specifico riguardo alla peculiarità del rapporto che prioritariamente postula il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'attività amministrativa.

2.3 Verifica dei requisiti per la richiesta del decreto di scioglimento

Uno degli aspetti che merita particolare attenzione concerne la necessità che il Prefetto nomini una commissione di indagine per l'accesso presso l'ente locale, mediante la quale accertare, con l'esercizio dei poteri del Prefetto delegati dal Ministro dell'interno all'atto della cessazione delle funzioni dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, la consistenza degli elementi sui quali fondare la proposta di scioglimento, rappresentati dai vizi e dalle anomalie dell'azione amministrativa dell'ente.

In relazione a tale specifico aspetto, la normativa attualmente in vigore prevede l'ipotesi dello scioglimento del Consiglio nei casi in cui, tra le altre cose, risulti compromesso il buon andamento dell'ente, ove per buon andamento si intende, solitamente, il dovere, o l'onere, del funzionario pubblico di svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune al fine dell'efficienza, dell'efficacia, della speditezza, dell'economicità.

Se la verifica del buon andamento dell'amministrazione fa riferimento al riscontro del rispetto dei parametri efficienza ed efficacia, non bisogna, però, dimenticare un altro principio cardine dell'attività amministrativa: il principio di imparzialità, sancito dagli articoli 3 e 97 della Costituzione ed equivalente, in buona sostanza, alla necessità che ogni atto della Pubblica Amministrazione sia posto in essere senza alcuna discriminazione, poiché la P.A. deve sempre porsi in posizione di estraneità rispetto agli interessi particolari e deve trattare questi ultimi in maniera sostanzialmente uguale.

La necessità di apportare oculte modifiche allo specifico punto delle norme vigenti scaturisce dalla ovvia considerazione che l'azione amministrativa di un ente locale che risulti improntata al rispetto dei criteri riasumibili nel principio di buon andamento, non è necessariamente, né automaticamente, un'azione amministrativa connotata anche da imparzialità, poiché può ben accadere che un atto, pur non ledendo i principi di efficacia, efficienza, speditezza ed economicità, abbia leso quello di imparzialità. Ciò è tanto più vero quando si versi in situazioni di condizionamento

mafioso dell'attività amministrativa e le cronache giornalistiche e giudiziarie forniscono facile prova della fondatezza di tali affermazioni; non è stato, infatti, infrequente incontrare, ad esempio, appalti aggiudicati sì al prezzo più basso, in tempi celeri e senza spreco di risorse pubbliche, ma assegnati favorendo un'impresa mafiosa: non si può pensare che, in siffatti eventi, l'interesse dell'amministrazione pubblica non sia stato leso.

L'assoluta necessità di verificare che l'attività amministrativa degli enti interessati da fenomeni di condizionamento mafioso sia improntata all'imparzialità, oltre che al buon andamento, impone di prevedere che i controlli delle commissioni di accesso e di indagine vertano anche su tale aspetto e che la violazione di tale principio, se causata da fenomeni di infiltrazione o condizionamento, costituisca giusta causa dello scioglimento del consiglio dell'ente, oltre che causa di risoluzione del contratto con il dirigente che ha posto in essere, o ha agevolato, la condotta lesiva; tutto ciò, fermo restando l'interesse alla maggiore specificazione delle ipotesi ed alla concretezza dei rilievi sulla base dei quali può fondarsi la proposta di scioglimento.

Le connessioni tra la sfera politica e quella amministrativa sono state tratteggiate in precedenza, nel disegno di rendere autonome le previsioni normative, distinguendo tra lo scioglimento dell'ente ed il commissariamento delle funzioni gestionali.

Pur tuttavia va tenuta presente e disciplinata la eventualità che un autonomo accertamento su condizionamento della struttura burocratica possa far emergere analoghe compromissioni della sfera politica.

In tal caso va prevista la possibilità di sovrapporre al commissariamento delle funzioni gestionali il commissariamento dell'ente.

È evidente che, qualora accada il contrario, i poteri conferiti alla gestione commissariale dell'ente, che consentono di operare anche sui rapporti fiduciari e di dipendenza all'interno dell'ente medesimo, non richiedono specifiche previsioni al riguardo.

Infine, va prevista la eventualità che le indagini svolte dalla commissione di accesso possano condurre all'accertamento di compromissioni individuali non interferenti con la vita amministrativa dell'ente.

In tal caso, la proposta legislativa deve disciplinare autonomi poteri amministrativi di sospensione e decadenza dalla funzione svolta, ancorché elettiva.

Tali poteri possono essere conferiti al Prefetto, ma solo in via di urgenza, mentre per la decadenza andrebbe prevista la medesima procedura prevista per lo scioglimento dell'ente, incluse le garanzie giurisdizionali.

2.4 Termini per l'esecuzione delle indagini

Al fine di evitare un'eccessiva dilatazione dei tempi di intervento dell'azione statuale, che potrebbe compromettere ulteriormente la funzionalità dell'ente oggetto dell'indagine, è necessario che la norma preveda termini massimi entro i quali la commissione di accesso concluda l'attività

d'indagine ad essa delegata e riassume in un documento formale l'esito della propria attività.

Si ritiene, pertanto, congruo fissare il termine di tre mesi entro il quale la commissione dovrà ultimare l'attività di accesso, fissando altresì nei successivi tre mesi il termine entro il quale dovrà essere emanato il provvedimento definitivo che potrà essere di scioglimento, ovvero di commissariamento delle funzioni gestionali, ma anche di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per adottare i relativi provvedimenti.

2.5 Consultazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

È opportuno, inoltre, prevedere con legge che il Prefetto abbia facoltà, nel corso del processo decisionale di sua competenza, di consultare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio.

La ragione di tale proposta risiede nella prospettiva di fornire al Prefetto la migliore conoscenza possibile della realtà oggetto di indagine con riferimento ai fattori criminali potenzialmente inquinanti e condizionanti; inoltre, la presenza del rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero competente per territorio nel predetto Comitato può contribuire a conferire maggiore solidità argomentativa alle motivazioni poste a base delle decisioni adottate dall'Amministrazione dell'Interno nell'ambito della propria autonomia.

2.6 Gestione straordinaria

L'emanazione del decreto di scioglimento pone in rilievo un ulteriore aspetto da esaminare: la gestione straordinaria.

Il sistema vigente è stato spesso caratterizzato da gestioni, da parte delle commissioni straordinarie, rivolte per lo più alla revoca degli atti emanati dagli organi colpiti dal decreto di scioglimento o, al massimo, al ripristino della situazione preesistente; gestioni raramente distinte per l'azione propulsiva e di proposta tesa al recupero effettivo delle condizioni generali dell'azione amministrativa secondo il dettato della Carta costituzionale. In considerazione di ciò, appare necessario introdurre una modifica alla norma vigente che consenta di vedere evidenziati, sin dalla relazione del prefetto allegata alla proposta di scioglimento, i punti critici dell'azione amministrativa che, se da un lato generano la necessità di un intervento statuale di scioglimento degli organi consiliari e di sostituzione nella gestione, dall'altro richiedono anche adeguate soluzioni di recupero di ogni aspetto della legalità dell'azione amministrativa condotta nell'interesse della collettività.

L'individuazione di tali punti critici deve rappresentare l'inizio di un percorso che gli organi deputati alla gestione straordinaria devono condurre a termine con l'individuazione di soluzioni concrete ai casi specifici di anomalia che affliggono la gestione dell'ente.

Inoltre, poiché la gestione non deve rappresentare mero traghettamento dell'ente locale verso nuove consultazioni elettorali, bensì momento di arricchimento e di crescita per la dirigenza dell'ente, nonché occasione di rinascita per la collettività amministrata, è opportuno che la gestione straordinaria sia affidata a professionalità specificamente formate per la funzione, che si dedichino in via esclusiva alle funzioni commissariali, individuate nel ruolo dei Commissari Straordinari da istituire presso il Ministero dell'Interno e nel quale far confluire dirigenti in possesso di comprovate capacità di gestione di situazioni complesse, quali quelle che si presentano ordinariamente agli organi incaricati della gestione straordinaria. Preliminarmente, nel predetto Ruolo potrebbe confluire l'aliquota di prefetti individuata dall'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345 convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Accanto alle doti di professionalità e di conduzione manageriale richieste ai commissari incaricati della gestione straordinaria, si ritiene opportuno introdurre una norma che disponga la provenienza di essi da territorio esterno alla provincia in cui opera l'ente, e la presenza costante nelle amministrazioni interessate dallo scioglimento per tutto il tempo della gestione straordinaria, al fine di garantire la massima efficacia all'intervento.

Inoltre, nella medesima ottica, i poteri della commissione straordinaria devono ispirarsi a principi di promozione della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, e devono essere caratterizzati da una maggiore incisività concessa, anche in deroga alle norme vigenti nei singoli comparti, in ragione del carattere di eccezionalità che le esigenze di contrasto alle infiltrazioni mafiose rendono necessaria.

Sul versante degli appalti, dei servizi e delle forniture, la maggiore incisività si deve estrinsecare nella possibilità di stipulare contratti a trattativa privata anche in deroga alle norme di contabilità pubblica, fermi restando ovviamente i limiti posti dalle assegnazioni dell'ultimo bilancio approvato e la congrua motivazione, nella considerazione che si tratta comunque di uno strumento in deroga da adottare solo quando non si possa accedere con la stessa efficienza e celerità agli ordinari strumenti offerti dalle norme in vigore in materia di evidenza pubblica.

Nella medesima ottica debbono essere previste delle forme di facilitazione nell'accesso al credito che, senza risultare una opzione di vantaggio che in definitiva trasformi lo scioglimento dell'ente in una convenienza amministrativa, consentano di procedere con efficacia al ripristino della qualità dei servizi negata dalla amministrazione soggetta al condizionamento mafioso.

La commissione straordinaria, inoltre, nel corso delle attività condotte nell'esercizio delle attribuzioni conferite con il decreto di scioglimento, deve procedere alle necessarie verifiche in ordine all'aggiudicazione di appalti di opere, di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, nonché in ordine al ri-

lascio di concessioni edilizie, di autorizzazioni amministrative in genere e di incarichi professionali.

La richiesta di maggiore incisività della gestione straordinaria si riverbera anche sul fronte della gestione del personale. Fermo restando, infatti, che i rapporti fondati su base essenzialmente fiduciaria, come l'assegnazione di incarichi ai dirigenti, potranno conoscere la propria risoluzione *ope legis* per effetto del decreto di scioglimento, è opportuno che gli organi incaricati della gestione straordinaria approntino ed attuino le modifiche ritenute necessarie per il conseguimento dell'interesse pubblico in ordine a spostamenti del personale, anche in deroga alle norme in materia di contrattazione e concertazione con le organizzazioni sindacali nei confronti delle quali, a fronte dell'eccezionale interesse dello Stato al ripristino della legalità nello svolgimento dell'azione amministrativa gravemente compromessa dall'infiltrazione mafiosa, residuerà un obbligo di mera comunicazione preventiva dei provvedimenti adottati.

Anche alla luce dei cambiamenti relativi alla composizione degli organi commissariali, va previsto un potere di vigilanza del Prefetto della provincia, che si può estrinsecare attraverso forme di convocazione dei commissari, insieme a forme di relazione a richiesta del prefetto medesimo ed a consuntivo dell'attività svolta.

Il potere di vigilanza va rafforzato dalla possibilità concessa al Prefetto di richiamare i componenti degli organi commissariali all'osservanza dei doveri, nonché, nei casi più gravi, dalla possibilità di formulare al Ministro la richiesta di sostituzione degli stessi organi o dei singoli commissari.

2.7 Ineleggibilità

L'analisi degli effetti derivanti dall'applicazione della vigente normativa ha consentito di rilevare che spesso i risultati prodotti dalla gestione straordinaria risultano ulteriormente compromessi dalla rielezione al turno successivo dei soggetti che in precedenza avevano determinato l'infiltrazione ed il condizionamento dell'attività amministrativa dell'ente.

Tale risultato impone di ricercare nuove forme e modi, atti ad individuare concretamente la responsabilità degli amministratori alla cui condotta sia direttamente imputabile l'insorgere della cause che hanno determinato l'adozione del provvedimento di scioglimento, allo scopo di introdurre una norma che, con effetti limitati e temporanei – nel rispetto dei limiti posti dalla Carta costituzionale e nella considerazione che non dovrà trattarsi di uno strumento di interdizione che si sovrapponga ai provvedimenti di interdizione propri dell'Autorità giudiziaria –, impedisca a tali amministratori la rielezione nel turno di elezioni amministrative immediatamente successivo.

L'indicazione delle condotte e degli autori di esse dovrà essere immediatamente ed univocamente rilevabile dalla proposta di scioglimento

redatta dal Prefetto e riportata nello stesso decreto di scioglimento dell'organo rappresentativo dell'ente.

2.8 Tutela giurisdizionale

In ordine alla tutela giurisdizionale, ferme restando le regole generali in materia di ricorribilità degli atti amministrativi ed in considerazione della necessità di ottenere l'uniformità di trattamento giudiziario delle vicende relative allo scioglimento degli enti locali, si ritiene opportuna l'introduzione di una deroga ai principi generali in materia di competenza dei Tribunali amministrativi regionali con riferimento alla territorialità dell'evento.

Detta deroga dovrà prevedere la devoluzione al Tribunale amministrativo regionale con sede a Roma la competenza a decidere sui ricorsi avverso i decreti di scioglimento dei Consigli degli enti locali, nonché la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti ministeriali di nomina del commissario straordinario per le funzioni gestionali ed amministrative dell'ente. In considerazione dell'Autorità che emana il decreto di scioglimento, tale scelta appare ragionevole e dotata di preciso fondamento giuridico.

Onde evitare la cristallizzazione della giurisprudenza potrebbe essere suggerito un principio di rotazione tra le sezioni del medesimo TAR, coinvolgendo le responsabilità organizzative del suo vertice, analogamente a quanto accade presso la Suprema Corte di Cassazione per i procedimenti concernenti la criminalità organizzata di tipo mafioso.

2.9 Conclusioni

Su tali proposte la Commissione fornisce un indirizzo al Parlamento in ragione dell'assoluta delicatezza degli interessi coinvolti, che attengono al rispetto delle condizioni di legalità necessarie per il regolare svolgimento dell'azione amministrativa; l'inderogabilità dei principi di libere elezioni, di rappresentatività e di libero esercizio dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi costituzionali, infatti, costituisce indefettibile presupposto per un sano sviluppo civile ed economico delle collettività amministrate dagli enti locali.

Resta il fatto che lo scioglimento degli enti elettivi rappresenta un evento traumatico, quantunque necessario, per il sistema democratico; ma l'analisi di tale strumento deve servire ad affrontare con maggiore cognizione di causa soluzioni preventive che, sin dall'origine, mettano al riparo la politica, e le stesse comunità amministrate, dalla presenza di soggetti capaci di condizionare il libero svolgimento delle elezioni e delle attività politico-amministrative.

3. I PROCESSI ANDREOTTI

1.0 Premessa

La lettura dei processi di Palermo che hanno visto come imputato il senatore Andreotti è paragonabile, sotto il profilo dell'ermeneutica, all'analisi progressiva di nuclei informativi discreti che sono stati estratti da strati più o meno profondi di un *continuum* storico di eventi che si muove come un fiume carsico nell'asse temporale dalla seconda metà degli anni '50 al 1992.

Per quanto il materiale probatorio che ha resistito al dibattimento sia stato documentalmente organizzato in modo tendenzialmente organico, la struttura stessa dell'indagine non ha potuto che fare costante riferimento al rilevamento di specifiche – quasi atomiche – situazioni che il Pubblico Ministero aveva ritenuto efficienti ed efficaci per il suo quadro accusatorio e delle quali non sempre si riesce a cogliere a prima vista un'immediata sistemazione.

La lettura dei capitoli della sentenza di primo grado, ad esempio, pone l'osservatore dinanzi ad un insieme, tendenzialmente disomogeneo e non sempre temporalmente scandito, di eventi, tra loro lontani e differenziati anche in ragione dell'oggettivo contenuto fattuale seppure sempre significanti un contesto relazionale tra l'imputato e i maggiori esponenti di Cosa Nostra.

In tesi il processo inferenziale di valutazione degli eventi offerti a supportare il *thema probandum* dovrebbe rimanere logicamente connesso al mutare storico delle situazioni se si vuole evitare la mera ostensione di un coacervo magmatico di plurimi fatti retto da una monocorde interpretazione ripetitiva, circostanza questa che ha afflitto significativamente il meccanismo probatorio del Pubblico Ministero ed ha costituito, come vedremo, il motivo primario del parziale rigetto della sua architettura accusatoria. E' quindi necessario saper rievocare i precisi connotati delle istituzioni e delle dinamiche sociali del tempo per poter meglio comprendere i comportamenti dei vari protagonisti delle vicende evocate.

Per converso, un sistema severamente analitico di tutto il patrimonio informativo raccolto non è destinato a produrre un approccio più esaustivo e tende a compartimentare l'ottica interpretativa in una serie di «*monadi*» processuali non relazionate tra loro, come se ogni evento specifico potesse vivere di vita propria e costituisse un capitolo processuale autonomo e autoreferente.

Il criterio di tenere la dinamica temporale dei fatti ancorata all'evoluzione storica di Cosa Nostra e della politica aiuta anche nella valutazione della qualità e dell'attendibilità delle fonti di prova che non vivono in una dimensione separata ed ovattata solo per irrompere occasionalmente nel processo ma subiscono – talvolta in modo pesante – l'eco mediatico della vicenda, che costituisce un rumore informativo spesso inquinante che va filtrato nell'analisi cognitiva dei contributi. Non a caso la

Corte d'Appello di Palermo rilevava una sorta di patologia nelle dichiarazioni di diversi testimoni che – a prescindere sicuramente da atteggiamenti dolosi – dimostravano di essere stati suscitati non da motivazioni neutre ma da orientate posizioni di natura ideologica o dal desiderio di giocare un proprio ruolo in un evento mediatico di eccezionale rilevanza.

Il problema del rumore informativo è stato elevatissimo nella vicenda processuale in esame anche in ragione della reale complessità del materiale esaminato e della quantità delle fonti di informazione.

Non sempre la mole documentale dei riferimenti è infatti prodromica ad una chiarezza finale, non solo nella prassi investigativa e giudiziaria ma anche in quella dell'analisi strategica dei fenomeni che – con un maggiore grado di libertà interpretativa – attiene in modo speciale alla Commissione Antimafia.

Tale consapevolezza ermeneutica inizia ad emergere nei più recenti studi di taluni osservatori del fenomeno mafioso, come traspare chiaramente dalla seguente notazione dello storico John Dixie a proposito dei lavori della prima Commissione d'inchiesta sul fenomeno mafioso, che entrò in funzione immediatamente dopo la strage di Ciaculli:

«Le carte dell'Antimafia sono una vastissima, ricchissima fonte di materiali per gli storici; una fonte tanto vasta e tanto ricca che le sue migliaia di pagine finirono con l'occultare la "polveriera" delle rivelazioni sulle collusioni politiche...Fu durante i lunghi anni dell'Antimafia che l'Italia postbellica conobbe per la prima volta la sindrome dello sfinimento da mafia»¹.

La Commissione – onde evitare la ripetizione di antichi errori nel porre in essere un approccio destrutturato e decontestualizzato alla vicenda – ritiene opportuno premettere alla necessaria esposizione di dettaglio delle risultanze processuali dei tre gradi di giudizio e alle considerazioni finali un sintetico quadro di fondo sui singoli aspetti principali della storia politica siciliana affrontati nei processi e sulle specifiche modificazioni strutturali e funzionali di Cosa Nostra intercorse nello specifico arco di tempo, per meglio comprendere il ruolo e il peso dei personaggi via via evocati e per meglio percepire il rapporto dialettico del sodalizio criminale con il mondo politico, sociale ed economico.

Si tenterà dunque una descrizione di tipo dinamico-funzionale, che tenga conto dell'atteggiarsi del sodalizio criminale in rapporto ai mercati illeciti transnazionali e a tutti quei «fattori chiave» (struttura, organizzazione, penetrazione nel tessuto economico e politico, uso della violenza, capacità di riciclaggio, etc.) che costituiscono i capisaldi della moderna analisi criminale dei contesti associativi e che sono ampiamente ripresi sotto il profilo metodologico in altre parti della presente Relazione.

¹ John Dickie, *Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana*, Laterza, Bari 2005. Lo stesso concetto è presente anche nell'opera di Salvatore Lupo, *Storia della Mafia*, Donzelli, Roma 1993.

1.1 Le trasformazioni strutturali di Cosa Nostra

Gli aspetti più pregnanti del circuito criminale sono costituiti dalla profonda trasformazione della struttura organizzativa di Cosa Nostra con la creazione dell'organismo di vertice denominato la «*Commissione*» e dalla espansione delle sue relazioni transnazionali attraverso i rinnovati legami con Cosa Nostra americana.

Sotto il profilo dell'espansione dei mercati criminali Cosa Nostra entra in quegli anni nel traffico dell'eroina tra l'Europa e gli Stati Uniti, così come si inserisce nella gestione illecita degli appalti del settore edilizio: gli stupefacenti diverranno la leva economica primaria del potere mafioso mentre gli appalti nell'edilizia costituiranno la cerniera con il mondo politico ed imprenditoriale.

Nel 1957 Giuseppe Bonanno, detto *Joe Bananas*, fuggito dall'Italia negli anni '20 e capo della famiglia Bonanno di Brooklyn, decise di ritornare in Italia per una vacanza e venne accolto, come egli stesso racconta nel suo libro autobiografico², con tutti gli onori da politici e mafiosi locali: durante gli incontri correlati con questo viaggio la mafia siciliana maturò l'idea di creare una *Commissione* sul modello newyorkese e Cosa Nostra americana autorizzò i sodali siciliani a gestire il traffico di eroina.

Giuseppe Bonanno venne in Sicilia in un momento assai delicato per Cosa Nostra americana, che emergeva da esperienze criminali variegata nella vendita illegale di alcoolici, nel racket, nel gioco d'azzardo e nella gestione illegale dei sindacati dei lavoratori ma doveva adesso affrontare il nuovo e più impegnativo mercato criminale degli stupefacenti proprio mentre gli organi federali elevavano il grado di attenzione sulle attività illecite mafiose e adottavano pene assai più severe per punire il narcotraffico³.

Le attività investigative negli USA avevano conseguito risultati assai efficienti sulle famiglie Bonanno e Lucchese, che si videro costrette a concepire un nuovo piano strategico che consentisse di attirare nel mercato nuove energie criminali fuori dal contesto statunitense e di reperire un'affidabile base logistica in Sicilia stante anche la periclitante situazione cubana derivata dalla caduta del regime di Batista.

Il controllo del territorio esperito dai gruppi mafiosi in Sicilia e l'esperienza mutuata nel contrabbando di sigarette consentivano di progettare un nuovo e più efficiente sistema per la gestione internazionale del narcotraffico.

A tale fine si svolse nell'ottobre del 1957 un *summit* ad alto livello di rappresentanti di Cosa Nostra italiana ed americana presso il *Grand Hotel et des Palmes* di Palermo, con la partecipazione dei maggiori esponenti della famiglia Bonanno e della famiglia Magaddino di Buffalo, di Lucky

² Joseph Bonanno, *Uomo d'onore. Joseph Bonanno*, Milano 1992.

³ Narcotics Control Act del 1956.

Luciano che viveva a Napoli e di Giuseppe Genco Russo che era succeduto a Calogero Vizzini e che – sia pure solo formalmente – appariva essere in quel momento il principale rappresentante dei gruppi criminali siciliani.

In tale circostanza emerse chiaramente che il nuovo mercato avrebbe aperto forti rivalità tra le famiglie siciliane e che quindi era necessario creare un organo di governo e di risoluzione delle controversie simile alla *Commissione* mafiosa americana.

Il progetto di stilare le regole della *Commissione* fu portato avanti da Gaetano Badalamenti, sottocapo della famiglia di Cinisi, Salvatore Greco della famiglia di Ciaculli e Tommaso Buscetta della famiglia di Porta Nuova, dando origine alla struttura organizzativa che Buscetta stesso potrà poi delineare dettagliatamente nelle sue dichiarazioni successive di collaborante.

Buscetta intendeva ritagliare nel nuovo ordinamento di Cosa Nostra uno spazio di mediazione e di raccordo tra coloro che espletavano la carriera criminale attraverso il radicamento nelle strutture territoriali della mafia ed esprimendo il c.d. *power syndacate* e quegli *uomini d'onore* che come lui non trovavano e non desideravano una collocazione fissa ma spaziavano con larga autonomia operativa e di movimento nei mercati illeciti transnazionali.

La peculiare caratteristica operativa e personale del Buscetta dà conto delle ragioni per le quali il medesimo – pur essendo un semplice «soldato» nella gerarchia formale della mafia – potesse contare su un enorme «rispetto» nella compagine criminale, fosse in grado di accedere alle informazioni più riservate e fosse stimato e temuto anche dai suoi avversari.

La *Commissione*, nata come mero strumento di moderazione che non avrebbe dovuto incidere sull'autonomia degli uomini d'onore nei lucrosi traffici degli stupefacenti, si trasformerà poi progressivamente negli anni in un'architettura gerarchica di comando e infine in un organismo totalitario in mano alla nuova dirigenza corleonese.

Vi è anche da rilevare che Cosa Nostra statunitense aveva probabilmente progettato un ruolo subalterno della controparte siciliana nel mercato della droga, mentre i nuovi arrivati si dimostrarono assai abili a gestire con forza e determinazione il traffico dell'eroina negli anni '70 divenendone progressivamente i principali attori.

Da queste vicende sinteticamente ricapitolate deriva l'importanza di tenere presenti i rapporti transnazionali di Cosa Nostra per poter comprendere a fondo le dialettiche siciliane del sodalizio che altrimenti rischiano di divenire assolutamente incomprensibili.

1.2 Le vicende politiche della corrente andreottiana in Sicilia

Sotto il profilo della storia politica siciliana è significativa la genesi della corrente andreottiana della DC che si incardina nella figura di Salvatore Lima come personaggio di «cerniera» tra Cosa Nostra ed il mondo politico.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo offre una sintesi della carriera politica del prefato esponente:

«Salvatore Lima fu eletto per la prima volta Consigliere comunale di Palermo nel 1951. Nel 1954 aderì alla corrente fanfaniana ("Nuove Cronache"). Nel 1956 fu eletto nuovamente al Consiglio comunale di Palermo ed assunse quindi le cariche di Vice Sindaco e di Assessore ai Lavori Pubblici ed all'Urbanistica. Ricoprì la carica di Sindaco di Palermo dal 7 giugno 1958 al 6 novembre 1960, dal 4 aprile 1961 al 28 gennaio 1963, e dal 21 gennaio 1965 al 1° luglio 1966. Dal 1961 al 1968 assunse l'incarico di Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana di Palermo. Nelle consultazioni politiche del 19 maggio 1968 fu eletto alla Camera dei Deputati per la circoscrizione della Sicilia Occidentale (comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani), nelle liste della Democrazia Cristiana; egli, in questa occasione, ottenne 80.387 voti di preferenza. A seguito delle elezioni politiche del 1968, l'on. Lima, entrato in contrasto con l'on. Giovanni Gioia, lasciò la corrente fanfaniana ed aderì a quella facente capo al senatore Andreotti, nella quale rimase inserito fino alla propria morte.».

Dalle dichiarazioni processuali rese al Tribunale di Palermo dall'on. Mario D'Acquisto, dall'on. Attilio Ruffini e dal collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino si evince che l'ingresso nella corrente andreottiana dell'on. Lima (che fece seguito direttamente alla frattura tra costui e l'on. Giovanni Gioia verificatasi nel 1968 per ragioni connesse all'esito delle elezioni politiche) avvenne per effetto della mediazione svolta dall'on. Evangelisti e comportò – insieme al successivo ingresso dell'on. Drago – un notevole rafforzamento della «presenza andreottiana» in Sicilia. Infatti a quel tempo Salvatore Lima era un'esponente di rilievo esclusivamente regionale della DC.

Scrivono il Tribunale di Palermo⁴: *«Tra il senatore Andreotti e l'on. Lima si instaurò un rapporto fiduciario, in forza del quale il primo uomo politico si avvaleva del secondo per dirigere la sua corrente in Sicilia. Al riguardo, sono significative le seguenti dichiarazioni rese dal teste D'Acquisto all'udienza del 19 giugno 1996: "nel caso specifico c'era senza dubbio un rapporto fiduciario dell'Onorevole Andreotti con l'Onorevole Lima e quindi l'azione di guida, di direzione politica dell'Onorevole Andreotti nei confronti della corrente si esplicitava e si esprimeva soprattutto attraverso l'Onorevole Lima, che quindi era in definitiva il destinatario di questa opera che io chiamo di direzione politica"».*

L'on. Ruffini esplicitava nella sua testimonianza gli equilibri della crescente «degenerazione correntizia» all'interno della Democrazia Cristiana in Sicilia: *«Lima era il leader, il capo della Corrente Andreottiana in Sicilia, cioè era l'uomo di riferimento del Presidente Andreotti in Sicilia (...). l'onorevole Lima enfatizzava un pò questa leadership, questa vicinanza insomma, sottolineava questo rapporto privilegiato che aveva con*

⁴ Sentenza emessa in Palermo il 23.10.1999.

il Presidente Andreotti e poi questo gli serviva anche per mantenere un maggior prestigio, una maggiore autorevolezza a quel livello dato che (...) l'onorevole Lima non è che faceva particolare vita di partito nel senso che facesse comizi, conferenze, assemblee (...) allora siamo nella fase intermedia della degenerazione correntizia...io l'uomo di Piccoli... Gioia era l'uomo di Fanfani, Lima era l'uomo di Andreotti...».

L'on. Giuseppe Campione ha specificato che l'on. Lima «finiva con l'essere il titolare di questa grande egemonia, titolare di una corrente tutta personale sua, che doveva dare conto soltanto ad Andreotti e nel rapporto con Andreotti c'era soltanto lui, non c'erano i numeri due, non parlavano con Andreotti, ogni tanto qualcheduno riusciva ad immaginare i colloqui con Cirino Pomicino, con altri eccetera, ma lo stesso Lima parlerà con alcuni dei luogotenenti di Andreotti, quando Andreotti appunto si collocava un po' al di sopra di queste cose, però di fatto era lui, lui l'unico interlocutore di Andreotti, gli altri erano soltanto dei numeri due, dei numeri tre. E quindi in questo modo lui aveva questo grande potere sancito da Roma anche, che poi si diffondeva anche sugli altri che avevano riferimento di minore rilievo, che non fosse il riferimento che aveva Lima».

Il ruolo politico di spicco a livello regionale espresso da Salvatore Lima doveva poi ampliarsi a livello nazionale dopo l'ingresso nella corrente andreottiana.

L'on. Lima nelle consultazioni politiche del 7 maggio 1972 fu eletto nuovamente alla Camera dei Deputati con 84.755 voti di preferenza.

Nel corso della sesta legislatura ricoprì la carica di Sottosegretario alle Finanze nel secondo governo Andreotti, nel quarto governo Rumor, nel quinto governo Rumor, e la carica di Sottosegretario al Bilancio nel quarto governo Moro e nel quinto governo Moro. Il 20 giugno 1976 fu eletto per la terza volta alla Camera dei Deputati con 100.792 voti di preferenza.

Il 10 giugno 1979 l'on. Lima fu eletto per la prima volta al Parlamento Europeo, con 305.974 voti di preferenza; entrò quindi a far parte della Commissione per il regolamento e le petizioni.

Nel 1984 e nel 1989 fu rieletto al Parlamento Europeo e fu confermato alla Commissione per il regolamento e le petizioni.

La forza politica acquisita dal deputato siciliano dopo la sua adesione alla corrente andreottiana è evidenziata dalle circostanze riferite nel processo dal prof. Paolo Sylos Labini, che fu per circa sette anni componente del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, dimettendosi poi nel 1974 a seguito della nomina dell'on. Lima a Sottosegretario al Bilancio. Ministro del Bilancio, all'epoca, era il senatore Andreotti.

Prima di porre in atto una simile decisione – maturata in esito allo studio delle richieste di autorizzazione a procedere formulate alla Camera dai giudici penali di Palermo nei confronti dell'on. Lima – il prof. Sylos Labini invitò il prof. Andreatta a domandare al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Moro, se fosse possibile sostituire l'on. Lima nella carica

di Sottosegretario al Bilancio. Il prof. Andreatta comunicò al prof. Sylos Labini la risposta dell'on. Moro, che è stata così riferita in sede dibattimentale a Palermo: *«Moro, attraverso Andreatta, mi mandò a dire che si rammaricava se io davo le dimissioni (...). Ma che non si sentiva di fare un'azione per togliere di mezzo Lima, e sostituirlo, mettendosi d'accordo nei modi che lui poteva vedere, (...) perchè disse: "Lima è troppo forte, ed è troppo pericoloso"».*

Nella sua lettera pubblica di dimissioni il prof. Sylos Labini rilevava quanto segue: *«Le mie speranze hanno ricevuto un nuovo duro colpo, quando ho appreso che l'onorevole Salvatore Lima è stato chiamato a ricoprire la carica di sottosegretario al Bilancio, carica che comporta, di diritto, anche quella di segretario del CIPE. L'operato dell'onorevole Lima nella gestione del comune di Palermo è stato tale da attirare ripetutamente l'attenzione del giudice penale; gli indizi raccolti dal magistrato inquirente sono talmente consistenti da indurre la Camera ad accordare per ben quattro volte l'autorizzazione a procedere. I dichiarati propositi di moralizzazione avrebbero dovuto, a mio parere, impedire di attribuire una responsabilità governativa a una tale persona, soprattutto in un momento di crisi gravissima, in cui il governo chiede sacrifici a tutto il paese.*

Ho meditato a lungo nei giorni scorsi. La decisione che ti comunico, perciò, può essere criticata e non condivisa, ma certamente non è avvenuta... Voglio sperare che questo mio «no» possa servire per il futuro; ma probabilmente, ancora una volta, mi illudo».

La lettera fu trasmessa, attraverso il prof. Parravicini, al senatore Andreotti, il quale rispose in data 4 febbraio 1975, esprimendo al prof. Sylos Labini il proprio rammarico per le sue dimissioni ed aggiungendo: *«pur rispettando le Sue valutazioni sulla formazione del Governo, da un approfondimento del caso specifico penso che avrebbe trovato validi elementi di tranquillizzazione».*

L'on. Campione evidenziava nella sua testimonianza che dopo le elezioni europee del 1984 l'on. Lima svolse consapevolmente il ruolo di «portavoce» del senatore Andreotti all'interno della Direzione nazionale della Democrazia Cristiana:

«... Lima era consapevole di avere questo ruolo di portavoce all'interno della direzione, portavoce dell'on.le Andreotti all'interno della direzione del partito, tra l'altro ormai Evangelisti si andava appannando».

Per meglio comprendere le ragioni soggiacenti al sempre crescente ruolo di Lima è necessario ricordare che la ristrutturazione fanfaniana della DC come partito moderno ebbe nel Mezzogiorno e specialmente in Sicilia una particolare lettura, con la nascita di una classe di giovani ed invasivi burocrati di partito - detti *«Giovani Turchi»* - e con l'implementazione di una rigida struttura di controllo dei tesseramenti che influiva direttamente sull'elezione dei dirigenti e dei delegati che poi selezionavano i candidati alle elezioni. Quanti più iscritti, anche fittizi, si poteva contare, tanto più crescevano i delegati e la corrispettiva fetta di potere nazionale e, in modo speciale, della corrente di riferimento in seno al

partito: così nasce di fatto la speciale importanza della regione siciliana per la Democrazia Cristiana e prendono corpo le patologie che diverranno motivo dell'ampia critica del coraggioso esponente Piersanti Mattarella.

In questo contesto particolarmente rilevante era l'apporto numerico fornito dagli aderenti siciliani alla corrente andreottiana sul piano nazionale come evidenziato nel processo di primo grado dalle deposizioni testimoniali dell'on. Sergio Mattarella: *«la corrente andreottiana aveva il suo nucleo più forte nel Lazio. Per lungo tempo da quando sorse nel '54, in realtà fu una corrente incentrata nel Lazio con qualche piccola compagine, poi cominciò ad espandersi, via via (...) fino a diventare piuttosto cospicua negli ultimi anni '80, presente anche nelle regioni in cui mai lo era stata (...). L'apporto della componente siciliana (...) se non ricordo male era il secondo dopo quello del Lazio, cioè nell'ambito della corrente andreottiana il contributo congressuale della corrente siciliana è come se fosse dopo quella del Lazio, la più forte».*

Analogamente – secondo le dichiarazioni processuali dell'on. Campione – nell'ambito della corrente andreottiana il «peso» numerico della componente siciliana era, tra quelli delle varie regioni italiane, uno dei più rilevanti, restando inferiore soltanto a quello della componente laziale e a quello della componente campana.

Scrive a tale proposito il Tribunale di Palermo:

«Per quanto attiene al «peso» della corrente andreottiana sul piano nazionale, un attendibile punto di riferimento è costituito dalle indicazioni fornite dal teste prof. Vittorio Vidotto (coordinatore della Sezione scienze storiche dell'Istituto per l'Enciclopedia Treccani), il quale ha riferito di avere ricevuto dal senatore Andreotti, tramite la figlia di quest'ultimo, un appunto da cui si desumeva che la corrente facente capo al medesimo esponente politico aveva «oscillato tra il 13,0% (1980) e il 17,8% (1989) dei rappresentanti congressuali»...»

L'on. Attilio Ruffini ha chiarito durante il processo che *«la corrente andreottiana in Sicilia (...) era la seconda, quanto meno la seconda se non la prima .. corrente in Sicilia e aveva una percentuale di voti certo superiore alla (...) percentuale di voti nazionali della corrente andreottiana....- grosso modo mi pare di ricordare che la corrente del Presidente Andreotti sul piano nazionale era (...) dal 12 al 15% ecco, mentre sul piano provinciale e regionale era sul 25%».*

Si deduce dai prefati riscontri informativi che la percentuale dei voti congressuali detenuti dalla corrente andreottiana nella regione siciliana e nella provincia di Palermo era molto superiore alla percentuale nazionale e che per tale ragione l'on. Lima aveva acquisito una forte posizione di potere politico, ben nota ai più elevati rappresentanti delle istituzioni.

Tale ruolo dominante era specialmente visibile nella Provincia di Palermo, come si evince dalle testimonianze nel processo di primo grado dell'on. Vito Riggio e dell'on. Sergio Mattarella; a Palermo la corrente andreottiana non solo deteneva la maggioranza relativa dei voti congressuali, ma riusciva a conseguire la maggioranza assoluta attraverso la conver-

genza con esponenti politici appartenenti ad altre correnti, esprimeva fino al 1984 il segretario provinciale del partito e collocava propri rappresentanti al vertice di alcuni dei più importanti enti pubblici, tra i quali la Provincia, l'Ospedale Civico e il Teatro Massimo.

È interessante comprendere – attraverso le dichiarazioni di Tommaso Buscetta⁵ confermate da quelle del collaborante Gioacchino Pennino – le modalità semplici con le quali Cosa Nostra assicurava praticamente l'appoggio elettorale alle componenti politiche «vicine»:

«Prima dovrei spiegare la maniera che si ha di aiutare, i politici molte volte distribuiscono i fac-simili, li lanciano dalla macchina, io non ricordo di aver mai fatto questo. Io ricordo che quando si proponeva l'aiuto al candidato, o il candidato richiedeva l'aiuto di un determinato rione, ci si recava in quel determinato rione in compagnia del candidato, e sempre si trovava il rappresentante di Cosa Nostra della borgata per prendere un caffè, nient'altro, perché la gente potesse vedere che il rappresentante di quel rione aveva ricevuto la visita del Sindaco o del prossimo candidato, e quindi i voti andavano a quel candidato che noi volevamo.... io dovrei far capire a questa Corte che cosa significa a Palermo, il rappresentante della borgata, cosa significa per l'umile palermitano il rappresentante della borgata. Significa il Presidente del Tribunale, significa il Presidente dello Stato, significa la legge, significa l'uomo che può amministrare nel bene e nel male la vita di quel rione, perlomeno in quei tempi. Quindi, quando si andava a cercare l'aiuto per il politico da candidare, era al rappresentante della borgata che ci rivolgevamo, era il rappresentante della borgata che si faceva trovare dove noi poi arrivavamo, anche se separati, insieme al sindaco o al candidato che noi portavamo, per far notare che quel rappresentante o quella persona nota a tutti, era l'uomo a cui si doveva fare il favore di votare per quel signore... la curiosità nella borgata, arrivando delle macchine, arrivando personaggi a livello di La Barbera, noti malauguratamente alla cronaca nera, arrivando il sindaco Lima, o arrivando il dottore Barbaccia, era fonte di gente che vedeva come se fossero comizi...PM Quindi Lima chiedeva a voi? RISPOSTA -Chiedeva a noi di recarci in quella zona insieme a lui, dove lui avrebbe potuto dimostrare di essere amico degli amici, così è la parola. DOMANDA -Amici degli amici cosa intende? Traduciamolo bene. RISPOSTA -Gli amici sono gli uomini d'onore, amico degli amici è l'amico dell'uomo d'onore, però anche se questo è occulto, è solo l'atteggiamento, è solo la maniera di chi è vissuto, di chi è nato

⁵ Nel verbale di assunzione di informazioni del 1° luglio 1993, davanti al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, l'on. Evangelisti precisò: «confermo, altresì, che Salvo Lima mi disse – una volta – di conoscere Buscetta Tommaso e che quest'ultimo era stato iscritto ai gruppi giovanili della Democrazia Cristiana.

Quando io chiesi a Salvo Lima che cosa pensasse di Buscetta egli disse: «è un mio amico, è uno che conta». Lima non aggiunse altro; egli era uno che parlava poco, anzi si può dire che parlava con le sopracciglia (...) precisò che io chiesi a Salvo Lima «non cosa pensasse di Buscetta, ma chi fosse Buscetta».

in Sicilia che può capire che cosa intendo dire con questa frase. Amico degli amici è uno che può esternare a chi osserva che lui è vicino alle persone che contano... Però era una cosa che si contava, e addirittura facevamo conti ancora prima che si andasse a votare veramente...DOMANDA – Presidente, ripeto la domanda di poco fa: a questo tipo di incontri, di apparizioni, come lei l'ha definito, oltre a lei, quali altri uomini d'onore partecipavano accompagnando Lima? RISPOSTA – Io credo di averlo detto, La Barbera, io stesso, Gioacchino Pennino, l'uomo d'onore del posto, ed altri uomini d'onore del posto, anche della borgata, non è che veniva solo il rappresentante. Logicamente non erano masse, erano numeri, ma era l'importante perché questo numero così limitato poi a sua volta aveva i suoi 50 familiari o i 20 familiari che avrebbero votato secondo quello che stavano vedendo».

Sull'entità numerica reale dei voti gestiti con tali procedure si avrà motivo in seguito di esperire puntuali rilevazioni in accordo con le sentenze di riferimento.

Attraverso le testimonianze del collaboratore Angelo Siino è invece possibile comprendere a fondo gli obiettivi economici del rapporto mafia-politica che ruotavano essenzialmente nel controllo dei pubblici appalti.

Come già evidenziato nelle indagini del ROS Carabinieri nei primissimi anni '90, Siino era figura di elevatissimo piano nel controllo illecito degli appalti.

I penetranti servizi tecnici degli operatori del ROS dimostrarono i contatti di Siino con Carmelo Gariffo⁶, nipote di Bernardo Provenzano, e con Giuseppe Lipari, andando così ad avvalorare la tesi del collegamento di Siino con gli ambienti corleonesi. I servizi di pedinamento su Lipari permisero di verificare i contatti del medesimo con diversi imprenditori e con Giuseppe Abbate, reggente della famiglia mafiosa di Corso dei Mille. Al contempo, le intercettazioni dimostrarono i contatti di Lipari con il noto mafioso Antonino Buscemi, il quale risultava socio di diverse imprese, tra le quali anche la *Finsavi* s.r.l., della quale la metà del capitale sociale risultava sottoscritto dalla *Calcestruzzi* S.p.A. di Raoul Gardini.

La *Calcestruzzi* S.p.A. controllava anche la predetta *Cisa* di Udine, che si unirà con la *Farinella* Cataldo per l'esecuzione di affari in Sicilia: *Farinella*, infatti, era parte della stessa organizzazione di Siino e di Buscemi, il quale non poteva essere considerato personaggio di secondo piano, non solo per esser fratello di Salvatore Buscemi, referente di Salvatore Inzerillo, Rosario Gambino e Gaetano Badalamenti, ma anche per essere socio dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, nell'impresa *Etna Costruzioni* S.p.A. Risultavano inoltre diversi versamenti bancari ef-

⁶ Il rapporto giudiziario dell'Arma dei Carabinieri contro Gariffo Carmelo + 29 del 10.04.1984 viene citato come illuminante dal Prefetto di Palermo per avere evidenziato in tempi ormai lontanissimi il sistema di infiltrazione economica di Provenzano.

fettuati da Ciancimino sul conto corrente intestato a Buscemi presso il Banco di Roma⁷.

La dimostrata capacità di interagire con colossi industriali di primo piano, quali la *Calcestruzzi* di Gardini, rivela con tutta evidenza la potenza che Cosa Nostra sapeva esprimere a livello economico nazionale⁸ alla fine degli anni '80⁹.

Appare al proposito interessante il controesame di Siino all'udienza del 18 dicembre 1997 dinanzi al Tribunale di Palermo:

«AVV. COPPI: Quindi, lei ha detto che stiamo parlando del settore provincia, perchè il settore provincia era quello gestito da LIMA personalmente?

SIINO A.: Sì, la provincia è mia, e se la gestiva lui. Cioè praticamente dice: «Questa qua non me la deve toccare nessuno». (...) SIINO A.: (...) Io ero un avvicinato prima. Poi nel 1987 ho avuto modo di mettere a punto un congegno che determinò l'accordo mafia-appalti ... tra l'Onorevole Lima e la mafia.

AVV. COPPI: Prendo atto di questa sua precisazione che, se quindi ho ben capito, sta a significare questo, che dal 1987 in poi lei ha prestato in favore della mafia questa sua attività nel campo degli appalti.

SIINO A.: Sì.

AVV. COPPI: Prima però lei già in qualche modo era inserito, sia pure, d'ora in poi quando dico inserito lo intendo secondo la sua precisazione, quindi non iniziato formalmente ma ...

SIINO A.: Avvicinato.

⁷ Si sottolinea che il 1/10/2002 si concludeva a Palermo, con 26 condanne all'ergastolo, uno dei processi ai mafiosi ritenuti responsabili della guerra di mafia degli anni '80. Condannato all'ergastolo per la prima volta Antonino Buscemi, che avrebbe tradito il capomafia Salvatore Inzerillo, ucciso nell'81. Secondo Giovanni Brusca il patrimonio di Inzerillo sarebbe finito nelle mani dei Buscemi, in particolare di Antonino, diventato un imprenditore fedelissimo di Riina e di Provenzano. Nell'agosto 2001 ad Antonino Buscemi sono stati confiscati beni per milioni di euro

⁸ Il 23/11/2000 veniva pubblicata sul "Corriere della Sera" un'intervista a Angelo Siino, secondo cui Bernardo Provenzano continuava ad essere il capo di Cosa Nostra e a controllare gli appalti. Secondo Siino, Raoul Gardini si sarebbe suicidato, non perché temeva una incriminazione dalla Procura di Milano, ma "per le pressioni sempre più insistenti del gruppo mafioso sul carro nel quale era stato costretto a salire, quello dei fratelli Nino e Salvatore Buscemi, legatissimi a Totò Riina". Dichiarava Siino: "Quando si doveva assegnare l'appalto per la strada San Mauro-Ganci, Nino Buscemi mi disse che il 60% dei lavori doveva essere assegnato alle imprese del gruppo Ferruzzi. E so anche che Gardini si rivolse alla mafia per recuperare la salma di suo suocero".

Da citare che, secondo Sergio Cusani, ex collaboratore di Gardini, la ricostruzione di Siino sarebbe falsa: i rapporti con i Buscemi sarebbero stati tenuti autonomamente da Lorenzo Panzavolta, che decise di comprare, "in buona fede", la "Calcestruzzi" dei Buscemi.

⁹ Non appare allora illogica la dichiarazione di Antonino Giuffrè avanti la Corte d'Assise d'Appello di Catania secondo la quale «una indagine dei carabinieri mise a nudo il legame strettissimo tra Cosa Nostra, il mondo imprenditoriale e quello politico per la spartizione delle commesse pubbliche. Falcone e Borsellino capirono subito l'importanza di questo legame che di fatto diede un'accelerazione nell'ideazione delle stragi» (Fonte ANSA).

AVV. COPPI: Certo, non inserito formalmente ma comunque vicino a cosa nostra, quindi lei già prima dell'87 comunque aveva questi contatti e questi rapporti con Cosa Nostra?

SIINO A.: Sì.

AVV. COPPI: Però lei si occupava di appalti anche prima del 1987.

SIINO A.: Sì.

AVV. COPPI: Allora mi spiega perchè solo a partire dal 1987 la mafia si accorge di lei, di questa sua competenza nel campo degli appalti, e decide di servirsi di lei nel campo degli appalti solo a partire da questa data?

SIINO A.: Professore Coppi, non è che la mafia si accorge della mia competenza proprio nell'87. È stato un caso, erano venuti a mancare quelli che erano i cardini su cui si basava la gestione dell'appalto mafioso che non era un fatto solo mio; c'era stato l'arresto di Vito Ciancimino, proprio quando io ho avuto il primo contatto per questo affare con l'Onorevole Lima, e lui mi disse che non c'era nessuno dei palermitani in grado di potere gestire adeguatamente il settore degli appalti, riferendosi che invece ad Agrigento c'erano dei personaggi che già gestivano degli appalti.

AVV. COPPI: Sì, le devo fare però due domande. Innanzitutto lei ricorda però che l'arresto di Ciancimino, se ricordo bene, se non cado in errore, è del 1984? Non nel 1987. Quindi son passati ...

SIINO A.: Ma c'è stata una vacatio evidentemente, Professore, perchè in quel momento c'era un modo di gestire degli appalti che era stato demandato verso altre città della Sicilia e verso altri personaggi. C'era stato l'eclissarsi della stella Ciancimino e c'erano stati nuovi astri che stavano per nascere che già gestivano gli appalti».

Nella successiva udienza del 19 dicembre 1997 il Siino aggiungeva di avere ottenuto, in occasione delle elezioni politiche del 1987 (quando il vertice di Cosa Nostra dette indicazione di votare per candidati del P.S.I.), una deroga in favore di Girolamo Di Benedetto (già Presidente della Provincia di Palermo); sul punto, il collaborante ha esplicitato: «per quella particolare situazione inerente un collegio senatoriale di Palermo io avrei fatto votare per Di Benedetto. Perché l'ho chiesto? Mettendo subito un cambio, attenzione quello è stato Presidente della Provincia e ci è prezioso. Di Benedetto non sapeva esattamente come era organizzata la situazione Provincia, però era al corrente di determinate situazioni».

Siino forniva le seguenti precisazioni:

«P.M.: Ora intanto Di Benedetto era un andreottiano? (...)

SIINO A.: Sì sì, era un andreottiano, era un andreottiano...

P.M.: Vuole esplicitare un attimo meglio cosa significa che era prezioso?

SIINO A.: Prezioso nel senso che presiedendo la Provincia poteva... debbo dire che nell'accordo Provincia, accordo mafia-Provincia, che riguardava l'Ente Provincia, il Di Benedetto sapeva qualcosa, però non sa-

peva effettivamente come era strutturato. Per esempio, non sapeva che dietro di me c'era la mafia e per molto tempo non sapeva che dietro di me c'era anche l'Onorevole Lima. Una volta l'Onorevole Lima, su istanza del Di Benedetto, fece un appuntamento con me e poi mi disse di non andarci, infatti io piantai il Di Benedetto e non ci sono andato. Poi dietro le reiterate insistenze del Di Benedetto, Lima (...) organizzò un altro finto appuntamento con me, dove addirittura il Di Benedetto mi si presentò.

PRESIDENTE: La domanda era perché era prezioso?

SIINO A.: Era prezioso perché era Presidente della Provincia e per questo poteva determinare delle situazioni di ordine amministrativo, che potevano essere preziose per l'accordo mafia e appalti.

(...) P.M.: Il fatto oggettivo. Lei dice «poteva determinare», poteva determinare perché e su input di chi?

SIINO A.: Mio.

P.M.: Soltanto suo?

SIINO A.: Sì, perché praticamente il Di Benedetto, pure avendo chiesto se io ero una persona affidabile, non sapeva esattamente come l'accordo era strutturato, andò a chiedere «ma è venuto questo Siino...

P.M.: Andò a chiedere a chi?

SIINO A.: A Lima.

P.M.: A Lima?

SIINO A.: È persona affidabile? Sì sì. Cioè praticamente era un discorso dove tutti sapevamo e facevamo finta di non sapere niente.

P.M.: Mi scusi un attimo. Perché Di Benedetto chiese a Lima se lei era affidabile?

SIINO A.: Perché Lima mi aveva mandato dal Di Benedetto e mi aveva detto di discutere su fatti di appalti.

P.M.: E perché Lima l'aveva mandato da Di Benedetto?

SIINO A.: Perché non si voleva scoprire con Di Benedetto, perché mi disse letteralmente «io mi fido, ma non tanto, perché questo signore qualche giorno se ne va con Orlando», letterale.

P.M.: Ho capito. Quindi ricapitolando, Lima le dice «vai da Di Benedetto per problemi di appalti», però vuole restare dietro le quinte.

SIINO A.: Certo.

P.M.: Di Benedetto, quando lei va da lui, chiede a Lima se lei è una persona affidabile...

SIINO A.: Sì.

P.M.: E Lima gli risponde affermativamente.

SIINO A.: Sì.

P.M.: È giusto?

SIINO A.: No, guardi, quello che rispondeva Lima era letterale, quello che sto per dire «mah, mi pare, sì, m'hannu dittu ca è un picciottu bonu, si ci può aviri a chi fari». Ma non è che anche in altre occasioni, anche per altri personaggi a lui vicini, lui esprimesse il suo... più di tanto la sua cosa, questo era il suo modo per... diceva e non diceva, parlava e non parlava, cioè era un modo di esprimere (...) se mi permette di dire mafiosesco.

P.M.: Ho capito. La domanda che io le vorrei fare è questa: per quale motivo Di Benedetto, che era Presidente della Provincia e, quindi, era titolare di una carica pubblica, si rivolgeva a Lima, che invece era un parlamentare europeo e, quindi, non aveva nessun rapporto con la Provincia di Palermo?

SIINO A.: Era il suo capo corrente e parlamentare di riferimento. (...) Era il suo capo corrente. La Provincia era un Ente che era stato assegnato agli andreottiani, mentre il Comune era stato assegnato a Orlando, ai mattarelliani allora, perché allora Orlando faceva riferimento a Mattarella.»

L'attività svolta da Siino, per conto di Cosa Nostra, ai fini dell'illecito controllo delle gare di appalto bandite dalla Provincia di Palermo, il cui Presidente era l'esponente andreottiano Girolamo Di Benedetto, trovava puntuale conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza del 29 luglio 1997 del medesimo processo da Giovanni Brusca, il quale aggiungeva di essersi interessato, unitamente a Siino, anche degli appalti della S.I.R.A.P. S.p.A., nella quale aveva un ruolo importante l'ing. Ciaravino (indicatogli dall'ing. Giuseppe Zito come «uomo di Lima»).

Brusca specificava di avere appreso da Zito che l'on. Lima sarebbe stato «la persona giusta» per ottenere il finanziamento dei lavori di pertinenza della S.I.R.A.P. S.p.A., e di essersi quindi rivolto ad Ignazio Salvo per ricevere aiuto in tal senso. Ignazio Salvo suggerì a Brusca di inviare l'imprenditore Cataldo Farinella a discutere dell'argomento con l'on. Lima, e si impegnò a comunicare al medesimo uomo politico che i predetti lavori interessavano a soggetti che erano suoi amici (e quindi ad «uomini d'onore»). Conseguentemente, su invito del Brusca, Farinella e Siino si recarono a conferire con l'on. Lima, il quale si attivò, con esito positivo, per ottenere il finanziamento dei lavori, e diede precise indicazioni sul modo di risolvere gli imprevisti che sarebbero insorti.

Brusca ha confermato che le tangenti riscosse da Siino sui lavori pubblici venivano corrisposte in parte ad esponenti di Cosa Nostra ed in parte ad uomini politici ed ha chiarito che Farinella ottenne l'aggiudicazione, oltre che di un appalto della Provincia di Palermo relativo alla realizzazione della strada tra San Mauro Castelverde e Gangi, anche di un appalto della S.I.R.A.P. S.p.A. concernente lavori da eseguire in località Madonnuzza.

Le principali dichiarazioni rese da Brusca al Tribunale di Palermo sull'argomento sono di seguito riportate e rendono chiaro – più di ogni altra complessa analisi – il sistema corruttivo soggiacente agli appalti sul tema dell'esistenza di comitati politico-imprenditoriali ai quali si erano unite sinallagmaticamente l'attività di Cosa Nostra e anche l'iniziativa autonoma di singoli «uomini d'onore» quali Brusca e di personaggi «avvicinati» come Siino.

Viene anche ben individuato il particolare ruolo di mediazione dei Salvo e si comprende da un passo delle dichiarazioni come le somme tratte dall'inquinamento degli appalti fossero destinate al supporto logistico di Cosa Nostra per sopperire alle necessità del sodalizio.

Siamo quindi in presenza di un sistema complesso e spesso tortuoso di reciproci supporti, che spazia su tutto il ciclo di vita degli appalti dalle fasi di attivazione progettuale degli enti pubblici e di erogazione dei finanziamenti sino alla finale spartizione delle tangenti: il flusso funzionale dell'ormai noto «tavolino di Siino» spiega chiaramente il ruolo essenziale dei politici siciliani e dà conto anche delle enormi risorse trattate come nel caso degli appalti SIRAP di cui alla specifica dichiarazione di Brusca:

«P.M.: E cosa faceva in questa attività di illecito condizionamento alle gare di appalto pubbliche?»

BRUSCA G.: Ma io, assieme ad Angelo Siino, gestivo gli appalti della Provincia, poi ma man mano andava crescendo... cresceva la nostra posizione e poi (...) ci siamo interessati per gli appalti della SIRAP.

P.M.: Che cosa è sta SIRAP?

BRUSCA G.: La SIRAP è un ente, non so come è stata costruita, è un ente che faceva parte alla Regione.

P.M.: Siciliana? Regione Siciliana?

BRUSCA G.: Sì, Regione Siciliana, sì.

P.M.: E in che senso vi siete interessati, lei e Siino, di questi appalti SIRAP?

BRUSCA G.: Dunque, allora io rientrando da Linosa (...) mi comincio a interessare con Angelo Siino di appalti, cominciamo a gestire gli appalti della Provincia, l'amministrazione Provinciale di Palermo. Dove il Presidente è... Vito... Vito... Di Benedetto. Anche costui andreottiano.

P.M.: Vito o Mimmo Di Benedetto?

BRUSCA G.: Mimmo Di Benedetto, chiedo scusa, Mimmo Di Benedetto. Al che poi, bene o male (...) a Palermo e in Sicilia conoscevano a livello imprenditoriale e a livello di gente normale comune e Cosa Nostra, sapevano che quelli che gestivamo gli appalti (...) in Sicilia o per la Provincia eravamo io e Angelo Siino. A un dato punto viene un paesano nostro, un mio paesano, Giuseppe Zito. Sapeva che io mi interessavo di appalti, dice guardi io ho avuto l'incarico progettuale da parte della SIRAP di realizzare molte aree industriali in Sicilia. Al che dice perché non vedete di poterli fare finanziare e poterli fare andare avanti? Perché siccome lui aveva interesse di (...) farli finanziare in maniera che lui (...) allora facesse la progettazione (...) per poi prendersi la sua parcella. Al che mi dà le indicazioni, sia quale era il quadro della situazione, più mi dà la strada chi poteva dare... cioè chi mi poteva aiutare al finanziamento. Cioè per fare finanziare questi lavori. Al che mi faccio dare tutti gli estremi, e si parlava di lavori a un certo livello, cioè non erano lavoretti da un miliardo, due miliardi, tre miliardi, erano lavoretti di dieci, venti, trenta, quaranta miliardi e che poi nel tempo andavano crescendo. A un dato punto io mi faccio dare tutti gli estremi e mi dice che per potere finanziare questi lavori dice la persona giusta sarebbe l'onorevole Lima. Al che dico, va bene Pippo, me la sbrigo io, cioè Giuseppe Zito. Mi rivolgo... vado da Ignazio Salvo, mi rivolgo a Ignazio, ci dico mi può dare possibilità, mi può dare aiuto in tal senso a... perché io avrei bisogno di andare

avanti in quanto ero interessato (...) sia nella gestione e sia nell'appalto direttamente. Dice guarda... dice io con Salvo Lima non abbiamo mai parlato di appalti, non mi sono mai interessato di appalti e poi se ci vado io per questo tipo di fatti, dice da me mi viene più difficile potergli dare soldi, parcelle in nero per il... come si suol dire il pizzo, quella che era la tangente...

P.M.: A Lima?

BRUSCA G.: A Lima, sì. (...) Però mi dà la strada e mi dice... tu non conosci imprenditori, non ne conosci imprenditori che stanno bene con Lima senza che c'è bisogno del mio intervento? Dice... gli dico sì, ci dico Cataldo Farinella. Va bene dice, tu fagli parlare da Cataldo Farinella, dice che io (...) gli faccio arrivare un messaggio all'onorevole Lima, dice in maniera che tu ti puoi fare la strada bella tranquilla senza nessun tipo (...) di problema. Va bene, al che io parlo con Angelo Siino e con Cataldo Farinella, e gli dico di andare dall'onorevole Lima per fare finanziare questi lavori. Al che il Farinella dice ma... dice una cosa così grossa... ci dico tu vacci, cioè io... voi andateci da... dall'Onorevole Lima e vedete cosa vi dice.

P.M.: Mi scusi, lei dice al Farinella vacci a nome mio da Lima? Cioè digli che ti mando?

BRUSCA G.: No, andate voi per i fatti vostri, cioè... il rapporto tra imprenditore (...) e contatto politico. (...) Però già io (...) ho la riassicurazione da parte di Ignazio Salvo che lui avrebbe parlato (...) a Lima dicendo che questi interessi erano da parte di amici, quindi di dare manforte, cioè nel potere portare a buon fine (...) questi lavori.

P.M.: Allora, mio scusi, vediamo se ho capito, Ignazio Salvo si è impegnato a parlare a Lima, quindi a anticipargli che sarebbero venuti gli amici, tra virgolette, per chiarire....

BRUSCA G.: No gli amici, ci sarebbero andate delle persone, quindi appaltatori per questi lavori, però Lima sapeva che interessavano a degli amici.

P.M.: Cioè gli amici cosa intende lei?

BRUSCA G.: Cioè (...) amici a Ignazio Salvo, quindi uomini d'onore, cioè persone vicine a Ignazio Salvo.

P.M.: Ho capito. E quindi che cosa succede?

BRUSCA G.: Succede che io chiamo Angelo Siino e a Cataldo Farinella e li faccio andare (...) da Lima per cominciare a lavorare per ottenere il finanziamento di questi lavori. Al che, come gli ho detto poco fa, all'inizio erano un poco titubanti, invece poi ci sono andati e hanno avuto il risultato positivo.

P.M.: Cioè che vuol dire il risultato positivo?

BRUSCA G.: Il risultato positivo che l'onorevole Lima (...) si è attivato nel fare finanziare (...) questi lavori. Ma nel frattempo (...) oltre a farci finanziare questi lavori ci da l'indicazione dove noi possiamo avere (...) degli intoppi o (...) degli imprevisti a livello regionale per dire appena cominciano a spuntare questi miliardi ci saranno le altre correnti politiche che vi bloccheranno in qualche modo perché loro non hanno avuto

(...) nessuna parcella, cioè nessuna tangente su questi lavori, quindi vi creeranno qualche problema perché sicuramente vorranno qualche cosa.

P.M.: E quindi che succede?

BRUSCA G.: Al che, effettivamente quando i finanziamenti arrivano alla Regione, la Regione poi li confluisce alla SIRAP, però in questo... io tecnicamente non glielo so spiegare, perché tecnicamente li seguiva Angelo Siino e Cataldo Farinella, tecnicamente cioè, man mano che c'erano degli imprevisti cercavamo di risolvere.

P.M.: Chi è che cercava di risolvere gli imprevisti che sorgevano?

BRUSCA G.: Quando erano di roba minima li risolveva Angelo Siino e Cataldo Farinella, però quando erano di un certo livello, che poi è spuntato un grosso problema di un certo livello intervenivo io in prima persona.

P.M.: Interveniva lei, e Lima che faceva quando sorgevano imprevisti?

BRUSCA G.: Lima ci dava le indicazioni come potere risolvere questo problema.

P.M.: Senta, ma in questa gestione illecita degli appalti, Siino era il portatore di interessi di Cosa Nostra, il portatore di interessi propri, il portatore di interessi politici, ci fa capire Siino che ruolo aveva in questo...

BRUSCA G.: Inizialmente (...) interessi di portatore di Cosa Nostra, però anche per interessi nostri personali, il mio e il Siino. (...) Strada facendo diventano interessi di Cosa Nostra, ma anche personali, perché poi noi ci appaltavamo anche qualche lavoro. (...) Strada facendo ci appaltavamo anche qualche lavoro, cioè nella gestione degli appalti.

P.M.: Ci appaltavamo chi?

BRUSCA G.: Il Siino si appaltava qualche lavoro.

P.M.: Ma praticamente il Siino che faceva?

BRUSCA G.: Il Siino faceva gestione degli appalti, cioè dall'ente pubblico li divideva alle imprese, nello stesso tempo riscuoteva il pizzo per la zona...

P.M.: Il pizzo per conto di chi?

BRUSCA G.: Per i vari mandamenti, per i vari paesi.

P.M.: Quindi per Cosa Nostra?

BRUSCA G.: Sì, per cosa nostra, però riscuoteva anche quella parte per i soldi per i politici, che noi in parte davamo ai politici e in parte ci tenevamo.

P.M.: Scusi, vediamo se ho capito bene, Siino riscuoteva sui lavori pubblici...

BRUSCA G.: Sì.

P.M.: Una tangente che andava a finire a Cosa Nostra...

BRUSCA G.: Sì.

P.M.: E una... e poi veniva suddivisa tra i vari mandamenti e una parte di tangenti che andava a finire ai politici?

BRUSCA G.: Sì, una parte... cioè una parte ai politici e una parte a me e a Angelo Siino e una parte li consegnavo a Salvatore Riina, a mio

padre che poi con questi soldi noi compravamo armi, li davamo a chi di bisogno, cioè tutta l'attività per Cosa Nostra, quali erano i bisogni del... di quel momento.

P.M.: Quindi scusi, lei e Siino avevate una quota personale in tutto questo giro?

BRUSCA G.: Noi avevamo... nella quota personale, cioè quando dovevamo dare i soldi ai politici, non glieli davamo tutti ma ce li trattenevamo noi, perché noi avevamo dei problemi e ce li siamo risolti (...) in questa maniera».

Attraverso questo sistema di illecito controllo degli appalti pubblici, nel quale assumeva un ruolo determinante l'on. Lima, si realizzò quindi una significativa interazione tra Cosa Nostra e la corrente andreottiana nella provincia di Palermo, attivamente cooperanti nella realizzazione di un accordo criminoso che assicurava loro ingenti disponibilità finanziarie.

In questi obiettivi remunerativi, pratici e di natura localistica si impernia essenzialmente il rapporto mafia-politica.

Vi è poi da rilevare che, mentre questo tipo di relazione tra il circuito mafioso e quello politico-imprenditoriale produceva notevoli ricadute positive di arricchimento e di controllo territoriale per la compagine criminale, tutte le altre mediazioni richieste alla sfera politica – in specie tendenti ad aggiustare specifiche situazioni processuali¹⁰ – sembrano non avere ottenuto risultati apprezzabili come si può evincere dalla attenta lettura delle sentenze. L'idea che la politica potesse risolvere ad alto livello i problemi giudiziari era più una credenza diffusa nel circuito criminale che una realtà dimostrata; anzi in taluni casi costituiva una vera e propria apodittica arma psicologica di potere dei vertici mafiosi nei confronti degli associati di basso livello, pur dovendosi affermare che la generica ma costante disponibilità dei politici costituisse un reale strumento di consolidamento del sodalizio mafioso indipendentemente dai suoi risultati reali.

Le sentenze dei processi al senatore Andreotti dimostreranno anche come gli interventi dei politici diretti ad utilizzare Cosa Nostra o comunque sue singole componenti come strumento di attività *extra ordinem* (vedasi le vicende del sequestro Moro e del c.d. «Golpe Borghese») non abbiano mai raggiunto risultati concreti e abbiano anzi evidenziato notevoli divisioni strategiche sotto il profilo decisionale all'interno del sodalizio (vedasi la famosa frase attribuita a Calò secondo la quale il problema Moro era «Cosa Loro e non Cosa Nostra»).

Peraltro, come verrà meglio illustrato nelle conclusioni, esistono precisi riscontri sulla mancanza di una vera strategia politica da parte di Cosa

¹⁰ In sede processuale, Siino ammise che nel marzo del 1991 avrebbe dato 400 milioni all'on. Salvo Lima per evitare l'arresto nell'ambito dell'inchiesta 'Mafia e appalti, ma che finì ugualmente in carcere. La testimonianza è nel processo "Borsellino ter". "Lima mi disse che bisognava ungere le mani di qualcuno - ha riferito il collaborante -, ma mi arrestarono malgrado il denaro che io gli diedi. Mia moglie, poi, chiese spiegazioni a Lima e lui rispose che "c'erano addosso gli occhi di quel cane rognoso" riferendosi a Falcone».

Nostra¹¹, soprattutto acriticamente interessata al mantenimento di uno *status quo* dell'azione di contrasto tipica degli anni precedenti al 1989.

È opportuno anche segnalare che le indagini sugli appalti a seguito delle citate informative del ROS subirono un forte depotenziamento in sede giudiziaria e condussero a risultati marginali¹².

Gli esiti di tutte queste indagini furono compendiate in tre distinte informative:

la prima relativa all'omicidio di Giuseppe Taibbi;

la seconda relativa all'illecita manipolazione degli appalti (Siino + 43), che venne depositata presso la Procura di Palermo in data 20.02.1991;

la terza, datata 03/09/1992, contenente l'approfondimento investigativo sulla Società SIRAP – Siciliana Incentivazioni Reali per Attività Produttive – S.p.A. di Palermo, giusta la delega di indagine della Procura di Palermo del 26/07/1991.

La seconda informativa di cui sopra conflui nel procedimento penale già pendente n. 2789/90 RGNR: da questo originario procedimento erano

¹¹ Si deve per completezza citare la ricorrenza storica di talune vaghe aspirazioni politiche mafiose nel campo del secessionismo regionalista. La radice di queste prospettive è tracciabile in riscontri documentali dell'OSS statunitense, assunti dalla Commissione Stragi. Sono due rapporti, con classifica di segretezza, inviati dal console generale degli Stati Uniti a Palermo, Alfred T. Nester, al Segretario di Stato il 21 e il 27 novembre 1944. Il titolo del primo è "*Meeting of Maffia Leaders with General Giuseppe Castellano and formation of group favoring autonomy*". Il secondo documento ha per titolo: "*Formation of group favoring Autonomy under direction of Mafia*". Altre dichiarazioni in tal senso di Angelo Siino avanti al PM di Firenze riguardavano presunti rapporti di Leoluca Bagarella – di concerto con i Graviano – con tale Massimo Berruti a sua volta in contatto con Totò Di Ganci (rappresentante della famiglia di Sciacca) in ordine all'esecuzione di attentati eclatanti contro il patrimonio artistico nazionale al duplice fine di orientare la Sicilia verso una prospettiva indipendentista – grazie al movimento «*Sicilia Libera*» e di sconvolgere l'assetto politico italiano (vedasi il Decreto di Archiviazione n. 1370/98 RGNR del GIP di Caltanissetta del 3.05.2002).

¹² La vicenda condusse nel 1997 il Cap. De Donno a denunciare alla Procura della Repubblica di Caltanissetta con due note del 20 e 22 ottobre 1997 il contenuto delle propalazioni confidenziali a lui rese da Angelo Siino nelle quali sostanzialmente si accusavano taluni magistrati della Procura palermitana di aver rivelato i contenuti del rapporto del ROS. Siino avrebbe inoltre aggiunto che i procuratori Giammanco e lo Forte avrebbero propalato le notizie in virtù dei loro rapporti con uomini politici come gli onorevoli Lima, D'Acquisto, Vizzini e Nicolosi e per aver percepito forti somme di denaro. Siino, dopo aver appreso dell'informativa depositata, si sarebbe rivolto all'on. Lima, che si era mostrato preoccupato del coinvolgimento della Tor di Valle, il cui titolare Piero Catti era genero del noto statista Alcide De Gasperi: se le utenze romane di Catti fossero state sotto controllo, sarebbero infatti emersi gli illeciti del titolare con numerosi esponenti politici. A dire del Siino, secondo il racconto del Cap. De Donno, l'on. Lima era stato contattato dal senatore Andreotti allo scopo di evitare il coinvolgimento di Catti: il dott. Lo Forte avrebbe rassicurato l'on. Lima sulle predette utenze romane, ma l'on. Lima avrebbe percepito che l'arresto di Siino fosse inevitabile, consigliando al proposito di non collaborare e promettendo, in cambio, un intervento sulla Procura. Angelo Siino negherà di avere reso tali dichiarazioni (peraltro compatibili almeno in parte con le registrazioni di taluni suoi colloqui riservati con il Ten. Col. Meli) pur evidenziando la sostanziale correttezza dei carabinieri ed ammettendo che ci potevano essere state da parte sua «*parole in libertà*» e la vicenda verrà conclusa dal GIP di Caltanissetta con una totale per quanto sofferta archiviazione delle posizioni degli accusati e degli accusatori con ordinanza n. 958 e 959/98 GIP del 15.03.2000.

poi scaturiti diversi stralci, tra i quali il 1365/92 RGNR a carico di Angelo Siino +5, definito con sentenza irrevocabile nell'aprile 1997.

Nei confronti dei restanti indagati (tra i quali Claudio De Eccher, Giorgio Zito, Paolo Catti De Gasperi, Giuseppe Lipari, Antonino Buscemi), il PM di Palermo, in data 13/22 luglio 1992, avanzava richiesta di archiviazione, accolta dal competente GIP con decreto del 14.08.1992. Solo per alcune posizioni, le indagini venivano successivamente riaperte, a seguito della collaborazione offerta da Li Pera Giuseppe.

In sostanza, in esito all'attività del 1991, la Procura chiese ed ottenne, in data 9 luglio 1991, l'emissione di provvedimenti restrittivi per il 416-*bis* ed altro solo nei confronti di Angelo Siino, Giuseppe Li Pera, Cataldo Farinella, Serafino Morici e Alfredo Faletta e, in data 17.09.1992, Vito Buscami e Rosario Cascio.

Nel capitolo conclusivo si potrà osservare che la descritta architettura delle interazioni localistiche tra Cosa Nostra e la politica è coerente con il modello funzionale astratto che le moderne teorie socio-economiche hanno esplicitato per spiegare i fenomeni corruttivi.

Rimandando alla sintesi delle sentenze per quanto attiene l'analisi di dettaglio dei rapporti tra l'on. Lima e Cosa Nostra, ulteriori notazioni sul rapporto mafia-politica possono essere tratte dall'analisi sintetica della figura di Vito Ciancimino.

Ciancimino, componente del Consiglio Comunale di Palermo dal 1956 al 1975, ricoprì le cariche di assessore alle Aziende Municipalizzate dal 18 giugno 1956 al 1957, di assessore alle Aziende Municipalizzate, alle Borgate ed al Lavoro dal 1957 al 4 aprile 1961, di assessore ai Lavori Pubblici dal 5 aprile 1961 al 30 giugno 1964, di sindaco dal 25 novembre 1970 al 27 aprile 1971.

La partecipazione del Ciancimino¹³ all'associazione mafiosa Cosa Nostra è stata accertata con la sentenza emessa il 17 gennaio 1992 dal Tribunale di Palermo, nella quale si evidenziavano i legami del medesimo soggetto con i «corleonesi», il rilevante ruolo da lui assunto nell'ambito della vita politica palermitana, gli illeciti interventi da lui realizzati in favore di individui facenti parte del sodalizio, i suoi rapporti con Francesco Caltagirone, il clima di diffusa intimidazione e generale compiacenza che aveva circondato il suo agire politico e la gestione del suo patrimonio.

Il 25 luglio 1984 Tommaso Buscetta interrogato dal Giudice Istruttore, dott. Falcone, riferiva testualmente:

«Quando sono andato a trovare a Roma Pippo Calò, dopo di essermi allontanato da Torino, quest'ultimo, al quale esternai la mia volontà di abbandonare tutto e di tornare in Brasile, insistette moltissimo perché io rimanessi facendomi presente che c'era la possibilità di guadagnare moltissimo a Palermo essendo in corso l'operazione di risanamento dei

¹³ Tommaso Buscetta nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore il 25 luglio 1984 dichiarava che Ciancimino era "nelle mani di Totò Riina", braccio destro di Luciano Leggio, latitante da oltre vent'anni.

quattro quartieri o meglio mandamenti; operazione, questa, gestita da Vito Ciancimino...»

Successivamente il 10.11.1984 sempre al Giudice Istruttore Buscetta dichiarava: *«... come ho appreso da Stefano Bontate, il Martellucci mercè la intermediazione dei Salvo, aveva accettato che Ciancimino gestisse il risanamento dei mandamenti di Palermo. Quando, dunque, venne fatto esplodere un ordigno nella villa del Martellucci il Bontate era particolarmente adirato perché non si capiva cosa volessero ancora Ciancimino e i corleonesi...».*

Tali dichiarazioni erano riscontrate da quelle di Marino Mannoia che riferiva al Giudice Istruttore: *«Stefano Bontate invece aveva molta stima nei confronti del Sindaco Martellucci, ma ignoro quali rapporti vi fossero fra i due se non che il Bontate diceva del Martellucci che questi era una persona seria. Stefano Bontate, invece, non nutriva nessuna stima nei confronti di Vito Ciancimino del quale diceva che era legatissimo a Totò Riina e a Pippo Calò e che contava di fare affari molto lucrosi con il risanamento di quella parte del centro storico di Palermo comunemente intesa come zona di Piazza Magione».*

Dalle dichiarazioni dei collaboranti si deduce che sussisteva per Cosa Nostra la prospettiva di fare lucrosi affari con il risanamento e che tale prospettiva si sarebbe concretizzata allorchè la disponibilità garantita da Ciancimino a Cosa Nostra nella gestione del recupero del centro storico avrebbe avuto concreta attuazione.

Nel 1960 con successive delibere vennero approvate centinaia di osservazioni al P.R.G., che solo formalmente vennero sottoposte all'esame del Consiglio comunale, giacchè è intuitivo che in poche sedute tale Consiglio non potè esaminarle singolarmente, limitandosi a ratificare quanto l'assessore Ciancimino aveva proposto.

L'approvazione in massa di tali osservazioni comportò la drastica riduzione delle zone di verde pubblico e l'aumento della densità edilizia in un vastissimo comprensorio; modifiche che vennero a stravolgere totalmente il P.R.G., dando inizio a quel fenomeno ormai storicamente noto come *«il sacco»* di Palermo.

Se Ciancimino non può essere considerato l'unico autore del prefato «sacco», egli ne fu però certamente il protagonista poichè nella sua veste di assessore competente fu lui a proporre l'approvazione delle osservazioni dei privati a discapito dei pubblici interessi.

L'indubbia abilità del Ciancimino, la sua specifica competenza e la sua stessa personalità lo resero il *dominus* dell'edilizia negli anni cruciali dell'espansione urbanistica di Palermo e rivestendo tale ruolo non si limitò ad agire genericamente nell'interesse di speculatori privati, poichè, in modo più specifico, riuscì ad avvantaggiare abilmente personaggi mafiosi a lui vicini.

La c.d. «Commissione Bevino» – istituita dalla Regione nel 1963 – accertò che le licenze di costruzione concesse dal novembre 1959 al novembre 1963 e, cioè, nel periodo nel quale Ciancimino aveva ricoperto l'incarico di assessore all'edilizia, (complessivamente in numero di

4.205) erano state rilasciate per l'80% in favore di cinque persone e, precisamente, Salvatore Milazzo (1653), Michele Caggegi (702), Francesco Lepanto (447), Lorenzo Ferrante (447) e Giuseppe Mineo.

Ad eccezione del Lepanto che era ingegnere, i prefati «*magnifici cinque*» erano dei semplici manovali che vivevano in modeste condizioni economiche ed erano fattuali prestanomi dei veri costruttori, tra cui i Moncada che erano imprenditori a forte connotazione mafiosa come poi acclarato in futuro. Infatti, nel settembre 1973 Girolamo Moncada veniva sottoposto dal Tribunale di Palermo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per tre anni.

Ciancimino dimostrava anche – per il tramite della moglie Epifania Silvia Scardino – di essere coinvolto in partecipazioni nella società I.S.E.P. (Istituto Sovvenzioni e Prestiti).

Tale società venne costituita il 24 gennaio 1951 da tali Davide Boselli, Giovanni Boselli e Salvatore Cappadonia. Dopo appena nove giorni dalla sua costituzione Giovanni Boselli e Salvatore Cappadonia trasferirono le loro quote a Susanna Di Bella, moglie di Antonino Sorci e a Angelo Di Carlo.

Fin da giovanissimo il predetto Sorci aveva gravitato in ambienti mafiosi, essendo stato notato anche in compagnia di «*Lucky*» Luciano e riuscendo ad accumulare un enorme patrimonio che gli valse il soprannome di Nino Sorci «*u riccu*».

Ed infatti, il 14.11.1964, la Polizia Tributaria di Palermo riferiva che egli aveva realizzato lucrose speculazioni nel campo edilizio perchè nel periodo 1950-1961, investendo la somma di 35 milioni di lire, era riuscito a ricavare un utile di 95 milioni di lire e ad assicurarsi una considerevole proprietà immobiliare.

Anni dopo sia Tommaso Buscetta che Francesco Marino Mannoia lo indicheranno come il capo della «*famiglia*» mafiosa di Villagrazia, in un primo tempo strettamente legato a Stefano Bontate e poi transitato ai corleonesi vincenti anche se tale scelta di campo non servì a salvargli la vita, perchè venne ucciso il 12.4.1983, nell'ambito della guerra di mafia, unitamente al figlio Carlo.

Di Carlo, nato a Corleone nel 1891, dimostrava di possedere un'analogia caratura criminale. Già condannato nel lontano 1930 per associazione a delinquere, venne diffidato nel 1964 e tratto in arresto nuovamente per associazione per delinquere (in concorso, tra gli altri, con Luciano Leggio) ma decedette nel 1967.

Cugino del noto capo mafia di Corleone Michele Navarra, egli fu socio di Luciano Leggio nell'attività armentizia di «Piano di Scala» in Corleone e nella gestione dell'Ippodromo della Favorita in Palermo, divenendo poi il bersaglio di richieste di denaro dallo stesso Leggio allorchè intraprese, unitamente a Sorci, l'attività di concessione di prestiti con la I.S.E.P.

La natura di impresa mafiosa della I.S.E.P. non emergeva soltanto dalla qualità dei personaggi che erano interessati ad essa, poichè la stessa attività della società era finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente dal

narcotraffico di personaggi ben correlati con la famiglia americana dei Bonanno, quali il Francesco Garofalo, uno dei partecipanti al citato *summit* mafioso presso il *Grand Hotel et des Palmes* in Palermo nel 1957.

Altro episodio che rivela come Ciancimino usasse la sua influenza per favorire indebitamente individui appartenenti a cosa nostra e trarre vantaggio dall'attività dell'organizzazione è quello relativo al mafioso Giuseppe Marsala, «*Capo Mandamento*» di Vicari e membro della *Commissione*. Nonostante il Marsala risiedesse a Vicari e fosse colà proprietario di case e terreni, risultò assegnatario di un appartamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, mercè l'intervento di Vito Ciancimino in ragione dell'appoggio elettorale fornito dall'esponente mafioso.

Risultavano anche pagamenti effettuati da imprenditori sui conti di Ciancimino che non potevano essere spiegati come semplici contributi al partito ma erano in realtà tangenti versate sotto l'intimidazione espressa dal politico in virtù dei suoi agganci mafiosi.

Diversi esponenti politici palermitani avevano tentato di contrastare Ciancimino con esiti negativi sia sul piano politico che personale.

A tal riguardo vanno sottolineati gli episodi relativi a Salvatore Galante ed Alberto Alessi; entrambi Consiglieri comunali all'epoca in cui Ciancimino fu Sindaco di Palermo avevano votato contro la sua elezione a Sindaco, facendo di tale voto contrario dichiarazione pubblica in seno al Consiglio comunale.

A seguito di tali dichiarazioni Alessi era stato denunciato ai probiviri del partito; gli era stata tolta la tessera e per due legislature gli era stato impedito di partecipare alle relative competizioni elettorali causa l'esclusione dalle liste del partito.

Dopo la sua audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia aveva anche ricevuto telefonate anonime di minaccia.

Galante aveva riferito che, qualche tempo dopo il voto contrario manifestato nei confronti di Ciancimino, aveva subito l'incendio della propria autovettura.

Analoghe minacce anonime vennero rivolte, anni dopo, a Giuseppe Insalaco, anche lui sentito dalla Commissione Antimafia in ordine ai suoi rapporti con Ciancimino.

Non può poi tacersi il fatto che sia Insalaco che Martellucci, che avevano con la loro azione politica mostrato di voler ostacolare la realizzazione degli interessi di cui Ciancimino era espressione (soprattutto nella vicenda del rinnovo degli appalti della I.C.E.M. e della L.E.S.C.A.), subirono entrambi gravi «avvertimenti» consistenti nell'incendio dell'autovettura di Insalaco (16.10.1984) e nell'attentato dinamitardo che distrusse la casa di villeggiatura di Martellucci (16.12.1980).

Nel 1970, l'elezione di Ciancimino a Sindaco del Comune di Palermo fu osteggiata - tra gli altri - dall'on. Lima.

Nel ricostruire le reazioni alla candidatura di Ciancimino a Sindaco di Palermo l'on. Alberto Alessi riferiva al Tribunale di Palermo di avere preso parte ad una riunione con il sen. Achille Occhetto (allora capogruppo del P.C.I. nel Consiglio comunale di Palermo) e con l'on. Lima

(che «*si opponeva in modo determinato contro la candidatura di Ciancimino*»), nel corso della quale si decise che alcuni componenti del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana e tutti quelli appartenenti al gruppo consiliare del Partito Comunista durante dichiarazioni di voto avrebbero presentato le loro dimissioni. Questo proposito non venne, però, messo in atto.

Anche dalla deposizione testimoniale resa all'udienza del 19 giugno 1996 dall'on. Mario D'Acquisto si desumeva che la corrente andreottiana nel 1970 si oppose alla candidatura di Ciancimino a Sindaco di Palermo per ragioni di opportunità politica, essendosi già sviluppata un'accesa polemica attorno a tale personaggio. A seguito delle insistenze di Michele Reina e di Rosario Nicoletti, anche il senatore Andreotti e l'on. De Mita rilevarono l'inopportunità dell'elezione di Ciancimino a Sindaco di Palermo e – conseguentemente a tale clima – Ciancimino rimase in carica soltanto per un brevissimo periodo.

Alcuni anni dopo, tuttavia, i rapporti tra Ciancimino e la corrente andreottiana erano destinati a mutare profondamente.

Infatti, intorno alla seconda metà degli anni '70, quando la posizione dell'on. Gioia divenne minoritaria all'interno della Democrazia Cristiana, Ciancimino, il quale per lungo tempo aveva aderito alla corrente fanfaniana, formò un gruppo autonomo, che instaurò rapporti di collaborazione (di tipo «federativo») con l'on. Lima.

Ciancimino aderì alla corrente andreottiana intorno al 1976, rimanendo comunque a capo di un gruppo autonomo in ragione del fatto che l'on. Lima era arrivato alla conclusione che si potesse realizzare un accordo stante il pregresso graduale riavvicinamento di Ciancimino.

L'on. Lima informò l'on. D'Acquisto che l'ingresso di Ciancimino, sia pure con un suo gruppo autonomo, nella corrente andreottiana, avveniva senza alcuna contropartita, che tuttavia Ciancimino chiedeva l'assenso del capo della corrente e che conseguentemente egli avrebbe cercato di organizzare un incontro di Ciancimino con il senatore Andreotti affinché quest'ultimo prendesse atto di tale situazione verificatasi in Sicilia.

L'on. D'Acquisto prese parte a questo incontro, svoltosi a Roma, nel corso del quale l'on. Lima sostenne l'opportunità di accogliere Ciancimino nella corrente ed il senatore Andreotti ne prese atto, dicendo: «*se siete d'accordo voi va bene anche per me*».

Ciancimino – che affermava di essere vittima di una macchinazione politica – consegnò al senatore Andreotti, allo scopo di essere tutelato, un promemoria nel quale esponeva le sue ragioni. Il senatore Andreotti prese atto delle tesi sostenute da Ciancimino e gli riferì «*che avrebbe esaminato questo dossier e avrebbe cercato di accertare come stavano le cose*».

In questa circostanza il senatore Andreotti affidò la valutazione sull'opportunità dell'ingresso di Ciancimino nella sua corrente all'on. Lima, del quale egli «*si fidava ciecamente*». L'on. Lima insistette perché venisse realizzata questa operazione e il senatore Andreotti ne prese atto e prestò il suo assenso.

Le motivazioni addotte dall'on. Lima per giustificare l'opportunità dell'operazione consistevano essenzialmente in ragioni tattiche legate alla situazione del Comitato Provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana: una ulteriore rottura con Ciancimino avrebbe infatti comportato il rischio di perdere la maggioranza all'interno del Comitato Provinciale del partito.

In seguito, Ciancimino riferì di avere incontrato il senatore Andreotti anche a Gioacchino Pennino, specificando di ritenere inaffidabile l'on. Lima e di considerare il senatore Andreotti un «grande garante».

Pennino ha precisato di essere entrato a far parte del gruppo capeggiato da Ciancimino nel 1977, in quanto Salvatore Bronte gli propose di assumere l'incarico di Presidente della Cassa di Soccorso e Malattia per i dipendenti dell'A.M.A.T.

Al riguardo, il collaborante ha aggiunto di avere accettato l'invito e di essersi recato quindi a conferire con Ciancimino, il quale gli comunicò che avrebbe dovuto parlare del progetto con l'on. Lima per chiedergli il suo assenso. In seguito Ciancimino riferì a Pennino di avere ricevuto l'assenso dell'on. Lima, il quale si era mostrato «felicissimo» per il riavvicinamento di Pennino «alle posizioni del partito». Pennino ricevette quindi il predetto incarico.

A conclusione della campagna elettorale per le elezioni europee del 1979, il 7 giugno 1979 il senatore Andreotti tenne, presso il cinema Nazionale di Palermo, un discorso di sostegno alla candidatura dell'on. Lima.

Ciancimino si trovava sul palco, vicino al senatore Andreotti, ed esprimeva il proprio consenso al discorso del Presidente del Consiglio sorridendo e plaudendo alle sue parole. In proposito, il giornalista Antonio Calabrò, nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 21 novembre 1996 ha riferito: *«la cosa che ci colpì tutti quanti non era tanto il tipo di discorsi perché poi in campagna elettorale i discorsi sono sempre quelli, ci colpì una presenza, che era quella... sul palco, alle spalle di Andreotti, (...) di Vito Ciancimino. Perché ci aveva colpito? Perché il processo di rinnovamento (...) aveva avuto come cardine l'allontanamento di Ciancimino da una serie di responsabilità e di rapporti politici e la corrente che più insistentemente aveva lavorato per la emarginazione di Ciancimino era quella dell'onorevole Lima. Con grande sorpresa, dunque, prendemmo atto che c'era Ciancimino, e leggemo questo come una sorta di ricomposizione degli equilibri all'interno della D.C. Volendo dirla molto più malignamente, anche una conseguenza dell'omicidio Reina. (...) Comunque quello che mi colpì moltissimo era la presenza di Ciancimino e mi ricordo che nel pezzo che scrissi questo era l'elemento politico fondamentale. La presenza di Andreotti a Palermo, in appoggio del Lima e la presenza di Ciancimino».*

Il rilevante ruolo politico acquisito da Ciancimino attraverso le descritte mediazioni non era sfuggito al Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, il quale alla fine del 1979 aveva deciso di chiedere al Segretario nazionale del partito, on. Zaccagnini, il commissariamento del Comitato Provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana, anche

in ragione del fatto che aveva visto *«ritornare con forte influenza Ciancimino»*, convincendosi per tale via che nella posizione dell'on. Lima vi fossero *«rapporti con ambienti mafiosi»*.

In quel periodo il Comitato Provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana era dominato dall'on. Lima, il quale, pur non avendo la maggioranza assoluta, disponeva del pieno controllo del partito in virtù dell'intreccio di relazioni con gli altri gruppi.

Piersanti Mattarella aveva potuto assumere una simile decisione in virtù del credito personale derivato dal modo in cui aveva esercitato le sue funzioni di Presidente della Regione Siciliana e in ragione del suo accresciuto «peso» politico a livello nazionale.

L'intesa di Ciancimino con la corrente andreottiana si interruppe poco tempo dopo: nel Congresso Nazionale del 1982 della Democrazia Cristiana Ciancimino appoggiò, con i propri delegati, la lista capeggiata dall'on. Mazzotta.

In proposito, il collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino ha precisato che intorno alla fine del 1981 Ciancimino, nel corso di una riunione organizzata presso la sua villa a Mondello, comunicò di avere deciso di interrompere i rapporti con la corrente andreottiana e con l'on. Lima e di ritornare in una posizione di autonomia.

Pennino espresse il proprio dissenso da questa decisione prima a Giuseppe Di Maggio e poi a Michele Greco. A seguito del colloquio con Michele Greco, Pennino venne condotto da Vincenzo Savoca in un magazzino sito in territorio di Bagheria, dove incontrò il noto boss mafioso corleonese Bernardo Provenzano, il quale gli intimò di restare fedele a Ciancimino e di non fomentare alcuna ribellione all'interno del gruppo facente capo a quest'ultimo.

Questa separazione dalla corrente andreottiana aveva fatto seguito ad un periodo di forti contrasti tra Ciancimino e l'on. Lima, i quali, per tentare di superare i loro dissidi, si erano rivolti ad esponenti mafiosi, come si evince dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta e Francesco Di Carlo.

Nell'estate del 1980 l'on. Lima, incontrando a Roma Buscetta, si lamentò dei problemi creati da Ciancimino e delle eccessive pretese di costui, allo scopo di fare comprendere al suo interlocutore *«che i Corleonesi gli davano molto fastidio (...), che non lo lasciavano vivere e che questo avveniva attraverso Ciancimino»*. Dopo l'incontro, Antonino Salvo spiegò a Buscetta: *«i Corleonesi fanno la vita impossibile a Lima, attraverso Ciancimino, perché Ciancimino è indomabile ed è appoggiato incondizionatamente dai Corleonesi»*.

L'on. Lima e Antonino Salvo volevano, quindi, avvalersi dell'aiuto di Buscetta nella gestione dei rapporti con i «corleonesi».

Tali colloqui dimostrano inequivocabilmente l'inestricabile intreccio venutosi a creare nelle relazioni tra esponenti politici e mafiosi per effetto del rapporto di stabile collaborazione, rispettivamente, instaurato da Ciancimino con lo schieramento «corleonese» e da Lima con lo schieramento contrapposto ma danno contemporaneamente conto di attriti profondi tra

le due sfere di relazioni, che assumeranno un'enorme importanza anche nella valutazione esperita dai giudici sul permanere di rapporti diretti tra gli esponenti di vertice di Cosa Nostra e il senatore Andreotti dopo i primi mesi del 1980.

Secondo le dichiarazioni del Di Carlo – in una riunione tenutasi intorno al Natale del 1979 o del 1980 –, Antonino Salvo, in presenza di Stefano Bontate, manifestò a Di Carlo il convincimento che sarebbe stata opportuna un'iniziativa di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano diretta a limitare l'influenza di Vito Ciancimino; evidenziò che i rapporti tra quest'ultimo e Salvo Lima erano spesso assai problematici, ed aggiunse: *«Ciancimino è una palla al piede per noi, è mal visto in politica, nell'ambiente politico, non ha più un elettorato. Noi siamo all'altezza con strade dirette a Roma con qualsiasi corrente»*, e specificò: *«abbiamo le strade di arrivare a Roma di manipolare anche la politica a Roma e ancora (...) ci andiamo a tenere un piccolo assessore, un piccolo consigliere comunale, che poi era ex, e che poi è mal visto sia pubblicamente (...) come opinione pubblica e sia dentro la politica palermitana»*.

Di Carlo suggerì ad Antonino Salvo di desistere da simili propositi. Nella stessa occasione, Antonino Salvo riferì a Di Carlo che in precedenza i «corleonesi» tramite i Greco gli avevano chiesto di adoperarsi perché Ciancimino fosse ricevuto dall'on. Andreotti così da recuperare la propria immagine e da inserirsi nella corrente andreottiana. Antonino Salvo aveva promesso che si sarebbe recato, insieme all'on. Lima, ad incontrare l'on. Andreotti per cercare di conseguire il risultato richiesto.

In seguito Di Carlo apprese da Stefano Bontate, da Salvatore Greco e da Antonino Salvo che l'on. Andreotti aveva rifiutato di ricevere Ciancimino ed aveva sconsigliato un avvicinamento di quest'ultimo alla sua corrente.

In occasione del Congresso Regionale di Agrigento della Democrazia Cristiana, svoltosi nel 1983, il Segretario Nazionale del partito, on. De Mita, esprime chiaramente la necessità di allontanare Ciancimino.

In proposito, il teste on. Giuseppe Campione (il quale fu eletto segretario regionale della Democrazia Cristiana proprio nel Congresso di Agrigento), escusso all'udienza del 17 luglio 1996, ha dichiarato che l'on. De Mita manifestò l'esigenza che Ciancimino non potesse più trovare spazio all'interno del partito in Sicilia.

In prossimità del Congresso di Agrigento, Sergio Mattarella pose la condizione che venissero presentate liste separate, invece di una lista unica. Questa condizione fu accettata dall'on. Gullotti.

L'on. Lima, preoccupato per le pressioni che Ciancimino avrebbe esercitato su di lui per essere inserito nella sua lista, cercò invano di ottenere un rinvio del congresso e si adoperò perché venisse ridotto il *quorum* previsto per l'elezione dei rappresentanti; se ciò fosse avvenuto, Ciancimino avrebbe potuto ottenere l'elezione di persone inserite in una lista da lui presentata.

Per effetto della regola secondo cui non potevano entrare negli organi collegiali del partito le minoranze che non raggiungessero la «soglia di

sbarramento» del 10% dei voti in sede congressuale, il gruppo facente capo al Ciancimino (il quale aveva una cospicua presenza a Palermo, ma era assente nelle altre province siciliane) era destinato a restare escluso dal Comitato Regionale della Democrazia Cristiana. Neppure l'on. Lima, al quale si indirizzavano le richieste del Ciancimino, intendeva includerlo nella sua lista.

Nelle riunioni preliminari venne quindi avanzata dall'on. Gullotti, ed appoggiata dall'on. Lima, la proposta di formare una lista unitaria, nella quale sarebbero state ricomprese tutte le correnti; ciò avrebbe consentito al Ciancimino di essere rappresentato nel Comitato Regionale. Questa operazione, però, non fu portata a termine a causa dell'opposizione dello stesso Mattarella, cui si unì poi l'on. Mannino.

Ogni corrente quindi presentò una propria lista ed il gruppo facente capo al Ciancimino, non avendo raggiunto il *quorum* del 10%, fu escluso dal Comitato Regionale del partito.

In questa circostanza l'on. Lima non voleva confondersi con Ciancimino inserendolo nella propria lista, ma non voleva neppure che Ciancimino restasse escluso dal Comitato Regionale della Democrazia Cristiana (come, invece, avvenne per effetto della decisione di non presentare una lista unitaria).

Nel congresso regionale di Agrigento Ciancimino riuscì, comunque, a fare eleggere alcuni componenti del suo gruppo come delegati al Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana: i tre delegati al congresso nazionale del gruppo capeggiato dal Ciancimino, per volontà di quest'ultimo, espressero il loro voto a favore della corrente andreottiana.

L'ulteriore affermazione del Pennino, secondo cui, dopo il suo primo incontro con il senatore Andreotti, Ciancimino attendeva dall'imprenditore romano Caltagirone il versamento di una somma di denaro da destinare al pagamento delle quote relative al «pacchetto di tessere» da lui gestito, è risultata coerente con la relazione di perizia redatta dal dott. Giuseppe Bray e dal dott. Antonio Vellella su incarico del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo dott. Giovanni Falcone nel procedimento penale instaurato nei confronti dello stesso Ciancimino.

Dalla relazione in esame, infatti, si desume che furono versati su un libretto di risparmio al portatore di pertinenza dei Ciancimino, presso l'Agenzia B di Palermo del Banco di Roma, due assegni bancari, dell'importo di £. 20.000.000 ciascuno, recanti rispettivamente la data del 14 marzo 1977 e quella del 18 maggio 1977, tratti e girati in bianco da Gaetano Caltagirone sul proprio conto corrente intrattenuto presso la Succursale n. 21 di Roma del Banco di Santo Spirito, e quietanzati da Giovanni Ciancimino (figlio di Vito Ciancimino).

In sostanza Ciancimino stabilì, di volta in volta, legami politici con diverse correnti della Democrazia Cristiana e, in un periodo in cui era stato raggiunto da pesanti accuse in sede politica ed in cui era ampiamente nota la sua vicinanza con ambienti mafiosi, instaurò rapporti di collaborazione con la corrente andreottiana, sfociati poi in un formale inserimento in tale gruppo politico.

A ciò fecero seguito – pur tra alterne vicende – ulteriori manifestazioni di cointeressenza, sia sotto il profilo dei finanziamenti finalizzati al pagamento delle quote relative al «pacchetto di tessere» gestito dal Ciancimino, sia sotto il profilo dell'appoggio dato dai delegati vicini al Ciancimino alla corrente andreottiana in occasione dei congressi nazionali del partito svoltisi nel 1980 e nel 1983.

Ciancimino e Lima erano principalmente artefici del controllo del circuito economico degli appalti degli Enti Locali e Regionali.

Essi ad esempio ricoprirono importanti cariche politiche nel periodo del *boom* edilizio palermitano, che venne gestito con meccanismi oligarchici di assegnazione fittizia delle licenze nei relativi appalti, addittatura ripescando norme del 1889 che consentivano di assegnare licenze edilizie anche a imprese prive di ingegneri ma dotate di un «*capomastro*» o di un «*appaltatore competente*». ¹⁴

Queste finalità vennero perseguite attraverso una sapiente gestione degli emendamenti ai piani regolatori proposti e dei condoni sulle violazioni compiute ¹⁵.

Naturalmente la concessione di licenze era anche subordinata al pagamento di tangenti alle ditte privilegiate in un circuito ben blindato che – come già esplicitato – verrà messo compiutamente alla luce tardivamente al principio degli anni '90.

Si deve rilevare che l'investimento incontrollato in Sicilia e in generale nel mezzogiorno non aveva solo ricadute locali ma creava un indotto correlato di ricchezza anche per l'imprenditoria del Nord Italia e che tale circostanza andava a limitare le nascenti lamentazioni generali sull'evidente spreco delle risorse pubbliche, anche nell'ottica di un diffuso fatalismo assistenziale. In questo senso si spiega anche la compromissione di primari gruppi industriali italiani con apparentemente trascurabili imprese mafiose.

Cosa Nostra iniziò la propria penetrazione impegnandosi in funzioni limitate, quali la guardiania dei cantieri e il subappalto dei materiali e del bracciantato dei lavoratori ma l'aspetto qualitativo dell'influsso criminale era destinato a crescere rapidamente da una prospettiva meramente parasitaria ad un'ottica imprenditoriale. Si creavano in quegli anni lontani i primi aspetti prodromici del *network* occulto capace di legare in una spirale evolutiva negativamente virtuosa funzioni pubbliche, politica, imprenditoria e mafia: tale rete di relazioni illegali andava consolidando un potere che si sarebbe espanso a livello regionale e sarebbe durato decenni; se

¹⁴ John Dickie, *Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana*, cit.

¹⁵ Dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo all'udienza del 30 maggio 1996 presso il Tribunale di Palermo: «*i palermitani sanno che per costruire a Palermo e in certe aree ci sono stati diciamo magari dei palazzi che si poteva costruire al settimo piano, al dodicesimo piano. C'erano dei mafiosi fin d'allora, tipo La Barbera, Salvatore Moncada ed altri, i Graziano, che questi erano mafiosi che purtroppo costruivano grazie diciamo all'intervento dell'On. Lima per cui per esempio in un'area dove magari si poteva costruire fino al quinto piano, però con l'interessamento dell'On. Lima allora Sindaco Lima si poteva costruire fino a undicesimo piano*».

si tiene conto della sostanziale impunità goduta lungamente da determinati soggetti, che si evince con chiarezza dalle storie personali di Ciancimino e di Lima.

1.3 La prima guerra di mafia

Il vivace contesto corruttivo caratterizzato dall'inquinamento degli appalti e l'apertura dei nuovi mercati criminali non mancarono di indurre gravi frizioni nel tessuto mafioso siciliano, che già si era suddiviso – da un punto di vista di cultura e di approccio criminale – tra una «vecchia mafia» di boss terrieri ed una «nuova mafia» di aggressivi esponenti più giovani legati al mercato della droga e al controllo degli illeciti nell'edilizia.

Per quanto questa distinzione non debba essere assunta in modo acritico – costituendo alle volte un pericoloso e disinformativo luogo comune – si può paradigmaticamente evocare in questo senso il confronto dialettico che emerse tra Salvatore Greco, esponente della vecchia dinastia mafiosa, e Angelo La Barbera e il di lui fratello Salvatore, *uomini d'onore* che si erano creati dal nulla una forte caratura criminale gestendo le speculazioni edilizie e i rapporti con la politica locale sino ad arrivare al dominio della zona di Palermo Centro.

Tra gli alleati di Greco figurava Luciano Leggio che aveva assunto il controllo della famiglia di Corleone mentre a sostenere La Barbera si poneva Pietro Torretta, Capo Famiglia dell'Uditore, personaggio già al seguito di Salvatore Giuliano.

Nel 1962 i La Barbera e i Greco avevano cofinanziato una spedizione di eroina dall'Egitto verso New York sul transatlantico «*Saturnia*» che dette origine a proteste da parte delle famiglie americane poiché la quantità dello stupefacente era risultata minore del pattuito, nonostante un rappresentante del gruppo dei Greco, tale Di Pisa, avesse ispezionato preventivamente il carico.

I La Barbera non si dichiararono soddisfatti della decisione assolutoria sul conto del Di Pisa espressa dalla *Commissione* e il 26 dicembre del 1962 il predetto venne ucciso dando origine alla c.d. *prima guerra di mafia* che vide ulteriori omicidi in pregiudizio di uomini d'onore legati ai Di Pisa, l'eliminazione di Salvatore La Barbera, l'attentato dinamitardo alla casa di Salvatore Greco e la risposta omicidiaria contro alcuni killer della famiglia La Barbera.

I La Barbera tentarono di continuare la guerra con ulteriori attentati ma il 25 maggio 1963 Angelo La Barbera veniva sorpreso in una via di Milano e gravemente ferito.

La risposta a tale attacco fu la nota strage di Ciaculli del 30 giugno 1963, con l'esplosione di una Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo, con tutta evidenza destinata ai Greco ma che, lasciata abbandonata a causa della foratura di un pneumatico, uccise quattro Carabinieri, due militari del Genio ed un poliziotto durante le operazioni di bonifica.

Tommaso Buscetta – che inizialmente faceva parte dello schieramento di La Barbera – ebbe a suggerire come interpretazione razionalmente possibile dei fenomeni che la prima guerra di mafia fosse stata scatenata da un'alleanza di mafiosi ostili al ruolo della *Commissione*, tra cui Michele Cavataio, che erano esterni agli interessi delle famiglie in lotta.

La lettura degli eventi non può però prescindere dal piano globale degli assetti di Cosa Nostra.

Vi è da sottolineare che la rottura degli equilibri in Sicilia si verifica quando Lucky Luciano muore e Angelo La Barbera resta privo del suo referente; al contempo Cosa Nostra americana subisce una pesante offensiva investigativa da parte di Robert Kennedy, nominato nel 1961 General Attorney. Nel 1962 si ha la collaborazione di Joseph Valachi che induce una intensificazione del lavoro dell'FBI su Cosa Nostra, lavoro che sino a quel momento era stato oggettivamente assai limitato.

Tali problematiche endogene del fronte criminale americano indussero una minore attenzione sulle questioni italiane e indubbiamente facilitarono le prospettive di forze centrifughe di elevata tendenza predatoria e conseguentemente opposte all'idea tendenzialmente «pacificatoria» della *Commissione*.

Il gravissimo attentato di Ciaculli generò una forte reazione delle forze di polizia con un notevole numero di arresti: nel 1963 la *Commissione* decise di sciogliersi in attesa di tempi migliori, la pressione estorsiva in Palermo si arrestò, i delitti di mafia scesero quasi a zero e gli esponenti mafiosi di spicco, come Tommaso Buscetta e Salvatore Greco, emigrarono all'estero.

Nel 1968 venne celebrato a Catanzaro il processo a centodiciassette elementi mafiosi protagonisti della prima guerra di mafia.

Un numero limitato di esponenti mafiosi riportò condanne pesanti ma la maggioranza degli imputati riuscì a cavarsela con pene miti e con l'assoluzione, a testimonianza di come il sistema penale fosse fragile ed impotente nei confronti dei contesti criminosi organizzati, a causa anche dell'impossibilità giuridica di contestualizzare singoli delitti in un quadro complesso con il mero supporto di inutilizzabili fonti confidenziali.

Soccorrevano certamente la caratura criminale degli indagati e le procedure minatorie esperite contro i testimoni ma non era condivisa l'esistenza reale di una sola organizzazione piramidale e di norme e criteri comuni segreti imposti a regolare i comportamenti delittuosi.

L'idea dei giudici di Catanzaro era quella dell'esistenza di una galassia di molti gruppi criminali indipendenti che si muovevano sullo sfondo di una cultura individualista e assai negativamente reattiva nei confronti dello Stato: la generale illegalità del tessuto sociale siciliano tendeva a coprire l'occulta struttura mafiosa che finiva per restare del tutto incomprensibile con gli strumenti interpretativi del tempo.

Questa sostanziale incapacità a comprendere l'unità sostanziale del fenomeno dà anche conto dell'*humus* culturale e delle ragioni oggettive per le quali non si fosse giunti alla produzione di un quadro legislativo più aderente alle specifiche strutturali ed operative del contesto criminoso

e non si fosse riusciti a mettere in campo sino alla fine degli anni '80 un'azione di contrasto più sinergica e realmente efficace.

L'ultimo atto postumo della prima guerra di mafia fu l'uccisione di Michele Cavataio a Palermo il 10 dicembre 1969, alla quale avevano preso parte *killer* corleonesi tra i quali Bernardo Provenzano. Tale omicidio venne realizzato presso un'impresa dei Moncada che abbiamo visto essere profondamente legati al Vito Ciancimino.

1.4 La seconda guerra di mafia

Nei processi che hanno visto il senatore Andreotti come imputato viene data una rilevante importanza alla crisi della dirigenza Badalamenti-Bontate e all'ascesa del potere corleonese per effetto della c.d. «*seconda guerra di mafia*».

Per comprendere le motivazioni di tale prevalenza sino a pervenire alla guida di Cosa Nostra, è necessario osservare come i Corleonesi siano stati capaci nel tempo di sviluppare all'interno del contesto mafioso una rudimentale ma vincente strategia di dominio.

È particolarmente penetrante la seguente notazione di John Dikie:

«In un certo senso i Corleonesi diventarono in seno all'organismo di Cosa Nostra ciò che Cosa Nostra era in seno all'organismo della Sicilia: un occulto letale parassita».

Si deve innanzitutto sgomberare il campo da una falsa visione dicotomica dei gruppi mafiosi in ordine all'uso della violenza, che ancora oggi tende a voler suddividere gruppi e personaggi con asserite prospettive «*imprenditoriali*» meno violente da controparti che sarebbero essenzialmente più proclivi a tendenze chiaramente militaristiche nell'impiego di mezzi di offesa: non è il ricorso tematico alla violenza che distingue i gruppi poiché questo carattere appare essere storicamente comune a tutte le fazioni studiate¹⁶.

Le strutture di filiazione corleonese si contraddistinsero per una sorta di totale invisibilità operativa correlata ad una feroce violenza che venne concepita come lo strumento privilegiato e quasi unico per tutte le occasioni ove la compagine criminale entrava in fibrillazione per cause esterne o doveva affrontare un cruciale bivio decisionale.

Questo *modus operandi* – sicuramente correlato anche ai profili psicologici e comportamentali individuali degli esponenti di vertice – venne strettamente legato ad una conduzione totalmente occulta delle cose di

¹⁶ Le deliberazioni di stampo stragista non sono improvvisamente sorte nel 1992, ma fanno parte del patrimonio genetico dell'agire mafioso. Vedasi la dimenticata strage del «Rapido 904» del 23 dicembre 1984, ove venne accertata l'attività di Giuseppe «Pippo» Calò, ma anche in precedenza, il 27/9/83 con l'attentato a Chinnici, il 13/6/83 con l'attentato al Cap. D'Aleo, il 3/9/82 con l'attentato al Pref. Dalla Chiesa, il 16/6/82 con l'agguato alla traduzione di Alfio Ferito, il 30/4/82 con l'attentato a Pio La Torre e ancora con una lunga scia di sangue sino alla Strage di Ciaculli del 30/6/63 e a quella di Portella della Ginestra del '47.

mafia perpetrata da uno stato di latitanza che compartimentava necessariamente in modo assoluto anche i contatti e le relazioni operative lasciando visibili solo gli effetti violenti della sua politica criminale. La storia delle famiglie mafiose corleonesi dà conto del predetto assunto.

Negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale si ebbe una forte *escalation* di omicidi di mafia a Corleone ad opera di Luciano Leggio, un piccolo delinquente sanguinario che era stato reclutato da Michele Navarra, medico, che era il capofamiglia di Corleone.

Tra questi omicidi si ricorda come particolarmente efferato quello in pregiudizio del sindacalista Placido Rizzotto, eseguito il quale Leggio si dette alla latitanza per essere catturato nel 1964.

La lunga latitanza di Leggio (si eclissò nuovamente nel 1970 per essere riarrestato nel 1974) è tipica della psicologia operativa corleonese e dette origine ad una sorta di mito di imprendibilità del soggetto, il quale, invece, afflitto da notevoli problemi di salute, godeva di protezioni che lo mettevano in grado di frequentare impunemente costose stazioni termali.

Non ci si può esimere da cogliere determinate analogie di queste lontane vicende con l'attuale conduzione della latitanza da parte di Bernardo Provenzano.

Nel 1958 Leggio riusciva ad eliminare il capofamiglia di Corleone Michele Navarra, che rappresentava il tipo storico del vecchio mafioso orientato a mantenere una rituale facciata pubblica di «*padrino*» e a governare la stabilità dei rapporti del contesto criminale con la società esterna, essendo inserito a pieno titolo nella vita politica e sindacale del paese tanto da essere chiamato dai contadini del luogo «*U patri nostru*». Navarra godeva anche di notevoli contatti negli Stati Uniti.

L'offensiva scatenata da Leggio non si fermò e condusse all'eliminazione plateale di altri «*soldati*» della famiglia di Navarra che si protrasse per cinque anni e avrebbe condotto con ogni probabilità all'annientamento totale degli avversari se non fosse intervenuta la repressione poliziesca a seguito della strage di Ciaculli che fece arretrare tutte le attività mafiose in essere in una dimensione di prudente ovattamento.

Nel 1969 venne celebrato un processo sulla guerra di mafia tra le famiglie Leggio e Navarra che terminò con l'assoluzione di tutti gli imputati; quando venne ricostruita la *Commissione* lo *status* di Leggio era ampiamente cresciuto sulla base del suo potere militare ed egli poteva essere finalmente annoverato insieme a Gaetano Badalamenti e a Stefano Bontate nella triade di personaggi che gestivano Cosa Nostra.

Nella sua rinnovata versione la Commissione non era più una mera «*camera di compensazione*» tra i capi delle famiglie e gli *uomini d'onore*, secondo le prospettive preconizzate dal Buscetta: la Commissione divenne progressivamente una struttura reale di comando con una forte dimensione architettuale di tipo gerarchico e si trovò ad essere pienamente operativa nel 1974.

Negli anni '70 il settore più cospicuo della crescita economica di Cosa Nostra siciliana si appoggiava totalmente sul traffico di stupefacenti e quello di tabacchi lavorati esteri e si poteva assistere alla costante ri-

cerca di risorse finanziarie da riciclare in tale mercato¹⁷: tali traffici divennero le attività primarie intorno alle quali far ruotare tutti gli altri illeciti. La gestione illecita degli appalti e la pratica dell'estorsione erano invece rivolte alla sfera di supporto dell'organizzazione mafiosa in tutte le sue necessità primarie.

Per quanto attiene il mercato del contrabbando di tabacchi la *Commissione* decise di iniziare in Cosa Nostra esponenti di spicco della Camorra campana – quali ad esempio Michele Zaza – allo scopo di aumentare il loro controllo.

Sotto il profilo delle rotte del narcotraffico la chiusura delle raffinerie di eroina marsigliesi facilitò il diretto contatto tra trafficanti turchi e Cosa Nostra e la conseguente crescita del ruolo della Sicilia come snodo logistico e punto di raffinazione dello stupefacente tramite laboratori inizialmente gestiti da specialisti marsigliesi¹⁸: questa espansione del mercato della droga gestita da parte di Cosa Nostra fece crescere in maniera spaventosa il numero di tossicodipendenti in Europa occidentale e in Nord America, come indirettamente dimostrato dall'enorme incremento dell'eroina sequestrata su scala mondiale che, tra il 1974 e il 1982, crebbe di sei volte e mezzo.

Cosa Nostra siciliana gestiva non solo la raffinazione e l'*import-export* della morfina base e dell'eroina ma anche le reti di distribuzione diretta dello stupefacente negli Stati Uniti arrivando a controllare circa l'80% del relativo mercato illegale: questa situazione garantiva un nuovo ruolo di potere ai mafiosi siciliani dotandoli di una larga crescente autonomia rispetto ai sodali statunitensi che ne vedevano con preoccupazione l'ascesa, come ben documentato nella nota indagine «*Brasco*» dell'FBI di cui si dà atto in altra parte di questa Relazione.

I legami tra le due sponde dell'Atlantico si rinsaldarono tramite l'instaurazione di relazioni di tipo familiare specialmente tra le *famiglie* Bonanno e Gaetano Badalamenti e tra Salvatore Inzerillo – capo famiglia di Passo di Rigano – e i Gambino.

Come emerge chiaramente in altri capitoli di questa Relazione – specialmente in merito alle recenti indagini *Igres* e *Decollo* - la struttura del narcotraffico presuppone l'esistenza di reti internazionali ove siano presenti differenti competenze criminali che non possono certamente coincidere *in toto* con l'architettura di Cosa Nostra: questa circostanza abilitava l'autonomia degli *uomini d'onore* nel narcotraffico – come emergerà anche all'interno delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta di interesse per il processo Andreotti- e chiaramente tendeva ad aumentare la possibilità dell'insorgenza di forti contrasti che dovevano essere mediati dalla *Commissione*, la quale agiva ancora come una sorta di consorzio di imprese criminali e non come un unico organo di monopolio.

¹⁷ I corleonesi effettuarono anche sequestri di persona per finanziare l'attività primaria nel narcotraffico.

¹⁸ Si veda in altra parte della Relazione il ruolo del trafficante turco Mussululu.

La ricaduta di notevoli capitali provenienti dal narcotraffico produsse un aumento sensibile delle locali ricchezze mafiose e generò la parallela necessità di attivare canali finanziari efficienti di riciclaggio dapprima in una pletera di banche private e cooperative siciliane e poi in strutture più articolate del sistema bancario italiano e internazionale.

La vicenda Sindona – che tanta parte avrà nei processi contro il senatore Andreotti – è appunto leggibile in questo contesto operativo, se si tiene presente il fatto che il suo finto sequestro venne organizzato dalle famiglie Inzerillo-Gambino-Spatola-Bontate allo scopo di fare leva sugli *ex* alleati politici del bancarottiere per salvare le sue banche e – quindi – il denaro di Cosa Nostra in esse riciclato.

Del resto anche la morte di Roberto Calvi nel 1982 sembra – accanto ad altre ipotesi investigative sicuramente da scandagliare sui reali fruitori in positivo del tracollo del Banco Ambrosiano – poter anche essere letta come «punizione» per aver compromesso nel suo collasso finanziario – semioticamente analogo a quello del Sindona – i fondi del narcotraffico dei Corleonesi.

Le predette vicende illuminano i particolari legami tra Cosa Nostra e il mondo dell'alta finanza e spiegano anche la crescita storica dei rapporti tra mafia e massoneria, rapporti che erano iniziati negli anni '70 con l'affiliazione massonica di diversi *uomini d'onore* alla ricerca di contatti discreti e fattivi con personalità del mondo economico, della pubblica amministrazione e della politica. Nella duplice appartenenza settaria gli interessi di Cosa Nostra erano e sono evidentemente prioritari.

La dialettica delle fazioni in ordine a confliggenti volontà egemoniche sui mercati criminali in essere dette origine alla seconda guerra di mafia del 1981-83.

La strategia di attacco al *power syndacate* condotta dalla fazione corleonese si era espressa inizialmente attraverso un progressivo e silenzioso svuotamento delle famiglie legate al Badalamenti e al Bontate, comprando la complicità dei loro «*soldati*» e sminuendone la loro autorità criminale con atti diretti – pianificati da Salvatore Riina il vice di Leggio – quali il sequestro dell'imprenditore Vassallo legato ai predetti e al sequestro e all'uccisione del suocero di Nino Salvo senza che Stefano Bontate fosse neppure capace di recuperare la salma della vittima.

Nel 1977 Gaetano Badalamenti viene espulso da Cosa Nostra dai Corleonesi con l'accusa di essersi arricchito con i proventi della droga a discapito degli altri capi. Al suo posto venne nominato Michele Greco detto «*il Papa*» come segno della solida alleanza tra la più potente dinastia mafiosa della Sicilia e i nuovi aggressivi protagonisti «*viddani*» di Corleone.

I Corleonesi imposero progressivamente il loro dominio nella Sicilia Centrale ed eliminarono «*Pippo*» Calderone, sostituendolo con il loro alleato «*Nitto*» Santapaola e andando così a consolidare un largo potere sulla maggioranza delle realtà mafiose importanti dell'isola.

Per quanto la fazione rivale degli Inzerillo, dei Bontate e dei Badalamenti conservasse solidi legami con la politica, enormi ricchezze deri-

vate dal narcotraffico ed eccellenti legami con Cosa Nostra americana e con la Massoneria, tutto questo potere si situava esternamente al circuito mafioso mentre i Corleonesi erano riusciti a raggiungere il controllo interno della struttura e specialmente delle sue componenti militari tanto da essere pronti a sferrare un micidiale attacco per prenderne il comando.

Nella primavera del 1981 vennero uccisi Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo senza che venisse opposta nessuna valida reazione: come si è detto le *famiglie* perdenti erano state preventivamente infiltrate dai Corleonesi che avevano creato un esercito occulto di devoti sicari capace di uccidere ben duecento uomini di onore della fazione Inzerillo-Bontate. La guerra si estese anche negli Stati Uniti e il fratello di Inzerillo venne ucciso nel New Jersey.

Tutti i personaggi legati ai *clan* perdenti di cui non si possedeva adeguata certezza di futura fedeltà furono eliminati insieme ai loro familiari e ai loro soci in affari, come avvenne per coloro che erano vicini a Tommaso Buscetta e a Salvatore Contorno.

Questo meccanismo di costante, brutale eliminazione dei possibili nemici divenne il fattore chiave del potere corleonese come fase suprema della più radicale *Weltanschauung* mafiosa: la visione militarista del potere criminale – totalitariamente espresso in forme violente di relazione ed incapace di intessere gli antichi legami politici del «*principe*» Bontate – costituirà la molla decisionale più forte del comportamento di Cosa Nostra sino a tutta la stagione delle stragi. Solamente dopo i duri colpi giudiziari sofferti a causa dell'azione di contrasto dello Stato negli anni '90, Cosa Nostra dovrà constatare l'inefficienza sostanziale della sua precedente strategia di scontro sul lungo periodo e cercherà di «*rimettere il giocattolo in piedi*» con una logica di inabissamento che perdura sino ai nostri giorni.

L'errore strategico era stato quello di applicare le prospettive brutali delle «guerre di mafia» al confronto con lo Stato ritenendo di poter piegare la volontà politica con la minaccia di stampo terroristico sulla base di valutazioni alquanto rozze, alle quali poi taluni analisti hanno voluto surrettiziamente applicare una coloritura tanto più sofisticata quanto sostanzialmente evanescente ed ultronea al reale contesto; come dimostra un'attenta lettura delle numerose sentenze intercorse sulle stragi degli anni '90 perpetrate da Cosa Nostra.

2.0 La sentenza di primo grado

Il Tribunale di Palermo, con sentenza pronunciata il 23 ottobre 1999, «*assolveva, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., con la formula "perché il fatto non sussiste", il sen. Giulio Andreotti dal delitto di associazione per delinquere aggravata (art. 416, commi 1, 4 e 5 c.p.), commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra) ed in altre località da epoca imprecisata e fino al 28 settembre 1982, e dal delitto di associazione mafiosa aggravata (art. 416 bis, commi 1, 4, 5 e 6, c.p.), commesso, in Palermo*

(luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra) ed in altre località a partire dal 29 settembre 1982, reati a lui ascritti per avere messo a disposizione dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed all'espansione dell'associazione medesima».

Le principali condotte illecite contestate dal Pubblico Ministero consistevano nel:

- partecipare personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell'organizzazione (in particolare, gli incontri svoltisi in Palermo ed in altre località della Sicilia nel 1979 e nel 1980);
- intrattenere rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite soggetti di rilevante posizione politica ed imprenditoriale in Sicilia (in particolare l'on.le Salvo Lima ed i cugini Salvo Antonino e Salvo Ignazio);
- rafforzare la potenzialità criminale dell'organizzazione, determinando negli esponenti di vertice di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la diffusa consapevolezza della disponibilità del senatore Andreotti ad influenzare, a vantaggio del sodalizio mafioso, individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello Stato.

2.1 Le motivazioni della sentenza

Le motivazioni della sentenza, depositate il 16 maggio 2000, venivano articolate in una notevole massa documentale suddivisa in diciannove capitoli.

Nella sintesi seguente si utilizzerà – ai fini di estrema sintesi – come riferimento testuale la puntuale ed organica ricapitolazione della sentenza offerta dai giudici di appello¹⁹.

Nel primo capitolo il Tribunale dava risoluzione alle questioni preliminari sollevate dalla difesa dell'imputato ed attinenti alla competenza (sotto i profili dell'incompetenza territoriale e di quella per materia e funzionale), respingendo innanzitutto il rilievo in merito alla possibile qualificazione come «*ministeriali*» dei reati ascritti all'imputato, con conseguente violazione degli artt. 6, commi 2 e 8, della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, dell'art. 1 della legge 5 giugno 1989 n. 219 e dell'art. 4 c.p.p.

La Difesa dell'imputato aveva rilevato che le condotte contestate a titolo di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso erano tutte

¹⁹ Sentenza n. 1564 del 02/05/2003.

funzionalmente connesse alle funzioni ministeriali quasi ininterrottamente esercitate nei periodi di riferimento dal senatore Andreotti; veniva quindi desunta dai difensori la competenza del Collegio per i reati ministeriali e conseguentemente la nullità del decreto di citazione a giudizio per la dedotta incompetenza per materia e funzionale del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo.

Il Tribunale risolveva anche il consistente problema di connessione – sollevato dalla Difesa – del procedimento in essere con altro in corso di trattazione dinanzi alla A.G. di Perugia, ove, con richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore della Repubblica di Perugia in data 20 luglio 1995, era stata promossa l'azione penale nei confronti del senatore Andreotti in ordine al delitto di omicidio pluriaggravato, in concorso con altri soggetti, in pregiudizio di Carmine Pecorelli, consumato in Roma il 20 marzo 1979.

Il Tribunale, con ordinanza emessa nella udienza del 6 ottobre 1995, rigettava le eccezioni di incompetenza per territorio, per materia e funzionale e dichiarava inammissibile l'eccezione di incompetenza derivante da connessione.

Per il resto il capitolo I dà conto del complicato *iter* del processo e del lungo lavoro dialettico delle parti, che si è articolato attraverso ben 180 udienze.

Nel capitolo II dell'elaborato di sentenza i primi giudici si occupavano di definire con ampi richiami di giurisprudenza la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa e la configurabilità della fattispecie del «concorso eventuale» nel reato associativo qualificando giuridicamente le possibili tipologie di rapporti illeciti tra esponenti politici ed associazioni di tipo mafioso e distinguendo quattro diverse ipotesi:

– *la formale affiliazione dell'esponente politico alla organizzazione mafiosa con posizione stabile e predeterminata all'interno della struttura criminale*: in tal caso veniva considerata pacifica la configurabilità del reato previsto dall'art. 416-bis c.p.;

– *una non formale affiliazione all'organizzazione mafiosa con l'instaurazione però di un rapporto di stabile e sistematica collaborazione*, realizzando comportamenti che avevano arrecato vantaggio all'illecito sodalizio: anche in tale caso veniva integrata la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, poiché lo scambio di favori ripetuti nel tempo tra l'organizzazione criminosa e il referente politico abituale che godesse del suo sostegno elettorale si risolveva in un continuativo contributo, rilevante sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio mafioso. «*Il movente autonomo dell'uomo politico su cui si fondava il rapporto di scambio si intreccia e si confonde con le finalità associative; l'uomo politico, infatti, finiva con il perseguire anche la realizzazione degli scopi dell'illecito sodalizio e dimostrava di condividere, orientandola a proprio vantaggio, la logica intimidatoria dell'associazione mafiosa.*» In proposito veniva citato il pronunciamento della Su-

prema Corte²⁰ che aveva rilevato che «ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, comune o di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, «ab origine», ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura giuridica del cosiddetto «concorso eventuale esterno» del singolo nella associazione per delinquere»;

– il comportamento del candidato che, «per la prima volta nella sua carriera politica o, comunque, in modo occasionale, avesse contrattato con esponenti della associazione mafiosa il procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui, in cambio dell'offerta di sistematici favoritismi verso l'organizzazione criminale.» Tale patto integrava gli estremi di una partecipazione all'associazione criminale, qualora fosse possibile in concreto fondare un nesso causale con reali obiettivi di consolidamento dell'illecito sodalizio. Secondo i primi giudici, la conclusione di un accordo per lo scambio di favori reciproci, qualora fosse accompagnata e seguita da circostanze tali da lasciare ragionevolmente prevedere che esso si sarebbe concretizzato in una sistematica collaborazione, «rappresentava un fatto di per sé idoneo ad ingenerare negli associati una fondata fiducia sulla loro possibilità di condizionare a proprio vantaggio l'attività della pubblica amministrazione; una simile situazione, avuto riguardo alle concrete caratteristiche del contesto sociale di riferimento, appariva, secondo l'id quod plerumque accidit, effettivamente suscettibile di potenziare la capacità di inserimento dell'associazione mafiosa nel tessuto sociale, di favorire nuove affiliazioni, di incentivare l'espansione delle attività illecite del sodalizio criminoso.» I primi giudici facevano rilevare che il condizionamento della pubblica amministrazione rientrava nell'ambito dei compiti dell'organizzazione mafiosa, «sicché la seria disponibilità ad attivarsi in tal senso, con l'assunzione del relativo ruolo, era sussumibile nella fattispecie della partecipazione (invece che in quella del concorso esterno)»;

– episodiche condotte compiacenti, concretantisi, ad esempio, nella concessione di singoli favori. «Simili comportamenti, rientranti nel concetto di «contiguità mafiosa» (intesa come compiacente vicinanza derivante da condizionamenti di natura socio-culturale o ambientale), non in-

²⁰ Sez. I sent. n. 2331 del 1995, ric. Mastrantuono.

tegravano gli estremi della partecipazione all'associazione di tipo mafioso, difettando l'affectio societatis. Essi, tuttavia, potevano ricondursi alla diversa fattispecie del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso qualora si risolvessero nella effettiva realizzazione di almeno un apporto che avesse causalmente contribuito alla conservazione o al rafforzamento della struttura criminale (anche in uno specifico settore), consentendole di superare una situazione di anormalità».

Nel III capitolo della sentenza il Tribunale esaminava gli aspetti fondamentali sulla prova del reato associativo e, in particolare, sui criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Il Tribunale concludeva che, nel caso di concorso esterno, *«alla diversa configurazione della condotta punibile corrispondeva una maggiore specificità del thema probandum, che si sostanzia nell'accertamento dell'effettiva realizzazione, ad opera dell'imputato, di almeno un intervento che avesse contribuito ad assicurare l'esistenza o il rafforzamento dell'associazione di tipo mafioso in una fase «patologica», o, comunque, particolarmente difficile della vita del sodalizio».*

Era quindi necessario che le fonti di prova costituite da dichiarazioni di collaboratori di giustizia convergessero su specifici e ben individuati comportamenti storici, idonei a mantenere in vita o a rafforzare l'organismo criminale e non semplicemente si limitassero a informare su una generica «vicinanza» dell'imputato all'associazione mafiosa o a taluni suoi esponenti.

Questo criterio sarà di capitale importanza nella decisione dei primi giudici su tutte le questioni nodali suscitate nel processo.

Nel capitolo IV della sentenza il Tribunale esaminava i rapporti del senatore Andreotti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo, con l'on. Salvatore Lima e con Vito Ciancimino, argomenti complessi che richiedevano la suddivisione della trattazione in tre sezioni distinte.

La prima sezione, concernente i cugini Salvo, consta di 10 paragrafi.

Nel primo paragrafo venivano trattati l'inserimento dei cugini Antonino e Ignazio Salvo, ricchi e potenti esattori di Salemi, in Cosa Nostra ed i loro rapporti con i diversi gruppi e schieramenti del sodalizio: al riguardo, richiamando, in particolare, le indicazioni fornite da Tommaso Buscetta, Antonino Calderone, Salvatore Cucuzza, Vincenzo Sinacori, Francesco Marino Mannoia, Francesco Di Carlo, Gioacchino Pennino e Gaspare Mutolo, tutti collaboratori di giustizia già appartenuti a Cosa Nostra, e dell'ex ministro on. Virginio Rognoni, il Tribunale dava per dimostrati i seguenti fatti: *«i cugini Salvo erano organicamente inseriti nell'associazione mafiosa Cosa Nostra sin da epoca anteriore al 1976, così come riferito dal Buscetta, dal Calderone e dal Di Carlo;*

Ignazio Salvo era «sottocapo» della «famiglia di Salemi (dichiarazioni del Buscetta, del Calderone, del Cucuzza, del Sinacori e del Pennino);

Antonino Salvo per un certo periodo aveva rivestito la carica di «capodecina» della stessa cosca mafiosa (affermazioni del Buscetta, del Calderone, del Cucuzza);

i cugini Salvo in un primo tempo erano stati particolarmente vicini ad esponenti dello schieramento c.d. «moderato» di Cosa Nostra, come Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate (dichiarazioni del Buscetta, del Calderone, del Cucuzza, del Sinacori, del Marino Mannoia, del Di Carlo);

dopo l'inizio della «guerra di mafia», i cugini Salvo erano passati dalla parte dello schieramento «vincente», che faceva capo a Salvatore Riina (dichiarazioni del Cucuzza, del Sinacori, del Marino Mannoia, del Di Carlo);

diversi esponenti di Cosa Nostra si erano rivolti ai Salvo per cercare di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali (dichiarazioni del Sinacori, del Di Carlo, del Mutolo, nonché quelle di altri collaboranti, menzionate in altri capitoli della sentenza);

i cugini Salvo manifestavano ad altri esponenti mafiosi i loro stretti rapporti con l'on. Lima (dichiarazioni del Buscetta, del Calderone, del Di Carlo, del Pennino, del Mutolo);

i cugini Salvo, nei loro colloqui con diversi esponenti mafiosi, evidenziavano i loro rapporti con il senatore Andreotti (indicazione fornita dal Buscetta, dal Di Carlo, dal Pennino);

per alcuni anni l'appartenenza dei Salvo a Cosa Nostra era stata resa nota solo ad alcuni degli associati (precisazione del Marino Mannoia, del Di Carlo e del Mutolo)».

La mafiosità dei Salvo non era comunque un fatto ignoto alla storia della giustizia penale e delle investigazioni se si ricordava che:

dalla sentenza del 16 dicembre 1987 della Corte di Assise di Palermo nel c.d. maxiprocesso si desumeva, comunque, che *«da tempo erano stati avanzati sospetti sull'inserimento dei cugini Salvo nel sodalizio criminale»;*

sui problemi relativi alle esattorie ed ai cugini Salvo si era concentrata, nel 1982, la attenzione del Prefetto di Palermo gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale ne aveva sinteticamente informato il Ministro dell'Interno on. Virginio Rognoni;

«del coinvolgimento dei cugini Salvo nelle vicende relative a Cosa Nostra era convinto il Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo dott. Rocco Chinnici, come si desumeva dalle dichiarazioni rese il 4 agosto 1983 al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dal dott. Paolo Borsellino».

Nel secondo paragrafo venivano trattati la influenza politica dei cugini Salvo ed i loro rapporti con la corrente andreottiana della Democrazia Cristiana. Il Tribunale rilevava la loro enorme disponibilità economica e la loro capacità di incidere profondamente sull'esito delle competizioni elettorali e sulle decisioni che potevano essere assunte in sede istituzionale, essendo stati anche in grado di impedire la rielezione all'Assemblea Regionale Siciliana di un *ex* Presidente, l'on. Giuseppe D'Angelo. Tra i

Salvo e l'on. Lima si era stabilita una relazione stabile di tipo personale e politico. I Salvo sostenevano elettoralmente esponenti di diverse correnti della DC ma avevano un rapporto privilegiato con l'on. Lima.

Il Tribunale concludeva che *«i cugini Salvo avevano offerto un sostegno aperto, efficace e costante (seppure non esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello stretto rapporto di collaborazione e di amicizia personale instaurato da lungo tempo con l'on. Salvo Lima»*.

Il terzo paragrafo veniva dedicato al regalo fatto dal senatore Andreotti in occasione delle nozze della figlia maggiore di Antonino Salvo in quanto elemento di riscontro al rapporto personale negato dall'imputato.

Il complesso degli elementi probatori raccolti, fondati prevalentemente sulle confidenze fatte ai dichiaranti da Gaetano Sangiorgi, dimostrava che il senatore Andreotti aveva inviato, in occasione del matrimonio tra lo stesso Sangiorgi ed Angela Salvo (figlia di Antonino Salvo), un dono nuziale consistente in un vassoio d'argento.

L'aver offerto un regalo presupponeva necessariamente la preventiva instaurazione di intensi rapporti, anche sul piano personale, quanto meno con Antonino Salvo anche tenendo conto del fatto che non risultavano relazioni amichevoli dirette del senatore Andreotti con gli sposi ovvero con la famiglia di origine del Sangiorgi.

«Nessuna indicazione in tal senso era stata fornita dal senatore Andreotti, che nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 15 dicembre 1995, si era limitato a sostenere (nel quadro di una completa negazione dei propri rapporti con i Salvo) di non avere ricevuto alcun invito o partecipazione per il suddetto matrimonio e di non avere inviato regali né telegrammi».

Il quarto paragrafo veniva dedicato all'incontro tra il senatore Andreotti e Antonino Salvo presso l'Hotel Zagarella in data 7 giugno 1979.

In proposito, a parte le acquisite fotografie che ritraevano l'imputato insieme al Salvo, venivano citati gli apporti di diversificati testi e anche le dichiarazioni dell'imputato.

Secondo il Tribunale, dagli elementi raccolti era emerso che Antonino Salvo aveva posto in essere nella circostanza condotte inequivocabilmente inquadrabili in una attività di deciso e aperto sostegno alla candidatura dell'on. Lima per le imminenti elezioni europee del giugno 1979.

«Chiaramente sintomatico era, poi, il fatto che fosse stato lo stesso Antonino Salvo ad ordinare il banchetto ed a sostenerne successivamente il costo... Il contegno effettivamente serbato da Antonino Salvo denotava, invece, la reale natura del suo intervento, palesemente finalizzato all'organizzazione ed al finanziamento di un incontro conviviale assai costoso e strettamente connesso al comizio conclusivo della campagna elettorale dell'on. Lima. Tale essendo il ruolo disimpegnato da Antonino Salvo, tenuto conto degli intensi rapporti (di carattere politico e di amicizia personale) che lo legavano all'on. Salvo Lima, appariva assolutamente illogico che, in presenza di quest'ultimo, lo stesso Antonino Salvo fosse stato presentato al senatore Andreotti esclusivamente come proprietario del-

l'Hotel Zagarella...Era, quindi, perfettamente conforme alla realtà la sensazione manifestata dai testi De Martino e Conte, i quali, sulla scorta delle modalità dell'incontro, avevano ritenuto che Antonino Salvo ed il senatore Andreotti già si conoscessero. Le argomentazioni sviluppate inducevano, quindi, a ritenere che l'imputato avesse deliberatamente travisato il reale svolgimento dell'episodio, al fine di negare la sussistenza di ogni rapporto personale e politico con Antonino Salvo».

Nel quinto paragrafo veniva trattato l'episodio concernente la telefonata effettuata nel settembre 1983 per conto del senatore Andreotti allo scopo di informarsi sulle condizioni di salute di Giuseppe Cambria, socio dei cugini Salvo.

«Dall'insieme degli elementi di convincimento illustrati, secondo il Tribunale, era possibile desumere che Giuseppe Cambria, già nel 1983, era fortemente legato ai cugini Salvo sia sotto il profilo dell'esercizio delle comuni attività imprenditoriali, sia sotto il profilo dell'incisiva influenza esplicata sul piano politico-istituzionale, e manteneva, al pari di loro, intensi rapporti sia con autorevoli esponenti siciliani della corrente andreottiana, sia con soggetti organicamente inseriti in cosche mafiose facenti capo allo schieramento dei «corleonesi»...Sul punto doveva, infatti, osservarsi che la comunicazione telefonica, sebbene materialmente compiuta da un soggetto appartenente alla segreteria personale del senatore Andreotti, esprimeva inequivocabilmente un preciso interessamento dello stesso uomo politico per le condizioni di salute di una persona strettamente legata ai cugini Salvo ...Non si ravvisava, poi, secondo i primi giudici, il benché minimo motivo che potesse indurre una qualsiasi persona inserita nella segreteria del senatore Andreotti a telefonare per informarsi sulle condizioni di Giuseppe Cambria in mancanza di una iniziativa proveniente dall'imputato».

E ancora:

«Quanto alle ragioni dell'interessamento palesato dal senatore Andreotti, per il tramite di un componente della sua segreteria personale, nei confronti di Giuseppe Cambria, veniva rilevato che le stesse non apparivano riconducibili a rapporti diversi rispetto a quelli che legavano l'imputato (sotto il profilo personale e sotto il profilo politico) all'importante centro di potere economico-politico facente capo ai cugini Salvo ed ai soggetti loro vicini».

Il sesto paragrafo veniva dedicato alla annotazione del numero telefonico del senatore Andreotti in un'agenda sequestrata ad Ignazio Salvo.

Posto che l'agenda in questione, sequestrata in occasione dell'arresto dei cugini Salvo avvenuto il 12 novembre 1984, non era stata più rinvenuta e, dunque, non era stata acquisita agli atti, il Tribunale riteneva provata la circostanza sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali in proposito sia della vedova del Comm. Antonino Cassarà, sia di colleghi di lavoro del medesimo, tra i quali il Dott. Francesco Forleo. In proposito, però, il Tribunale rilevava che l'annotazione del numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella rubrica sequestrata al Salvo non valeva a di-

mostrare l'esistenza di rapporti diretti tra quest'ultimo ed il senatore Andreotti: *«era, infatti, ben possibile che il possesso di tale numero telefonico si ricollegasse all'attività di lobbying svolta a vasto raggio da Antonino Salvo in funzione dei propri interessi economico-imprenditoriali».*

Nel settimo paragrafo il Tribunale si occupava della utilizzazione, da parte del senatore Andreotti, di autovetture blindate intestate alla SATRIS S.p.A.

Il fatto veniva ritenuto provato sulla scorta di una serie di apporti testimoniali e da dichiarazioni dello stesso imputato.

Nei viaggi effettuati dal 5 all'8 luglio 1980 e dal 15 al 18 giugno 1981 il senatore Andreotti aveva utilizzato, per i suoi spostamenti, un'autovettura blindata intestata alla SATRIS S.p.A. (società esattoriale appartenente alle famiglie Salvo, Cambria, Iuculano e Corleo), chiesta in prestito dall'on. Lima ad Antonino Salvo, e condotta da Francesco Filippazzo (già autista dell'on. Salvo Lima), il quale, in entrambe le circostanze, era rimasto a disposizione dell'imputato per diversi giorni.

L'affermazione dell'imputato di avere ignorato a chi appartenessero le autovetture da lui utilizzate nel corso dei suddetti viaggi in Sicilia non era, secondo il Tribunale, verosimile tenendo conto che non era credibile che il senatore Andreotti non fosse stato informato dall'on. Lima della cortese e costosa disponibilità che Antonino Salvo aveva manifestato nei suoi confronti.

Nell'ottavo paragrafo il Tribunale accennava brevemente alle relazioni dei cugini Salvo con Claudio Vitalone, che riteneva comprovate dagli apporti probatori acquisiti.

Il nono paragrafo veniva dedicato alla valutazione delle deposizioni dei familiari dei cugini Salvo. Nel corso della trattazione venivano citate, altresì, dichiarazioni di Antonino Salvo, del prof. Francesco Cavalli e di Gaetano Caltagirone.

«Il Tribunale non riteneva di riconoscere alcuna valenza probatoria alle negative indicazioni dei predetti familiari dei Salvo circa la conoscenza, da parte di costoro, del senatore Andreotti e ciò sul rilievo che gli stessi avevano manifestato un ridottissimo patrimonio conoscitivo in ordine alle relazioni politiche ed economiche dei propri congiunti».

Nel decimo paragrafo infine, i primi giudici traevano da tutte le precitate analisi di eventi specifici le conclusioni sui rapporti Andreotti-cugini Salvo:

– i cugini Salvo, profondamente inseriti in Cosa Nostra, erano stati più volte interpellati da persone associate all'illecito sodalizio per cercare di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali, avevano manifestato a diversi «uomini d'onore» i loro stretti rapporti con l'on. Lima e, nei colloqui con una pluralità di esponenti mafiosi, avevano evidenziato le loro relazioni con il senatore Andreotti;

– i cugini Salvo, sul piano politico, avevano offerto un sostegno aperto ed efficace (seppure non esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello stretto rapporto di collaborazione e

di amicizia personale che essi avevano instaurato da lungo tempo con l'on. Lima;

– tra il senatore Andreotti ed i cugini Salvo si erano sviluppati anche diretti rapporti personali. I fatti a supporto erano il regalo di nozze per la figlia di Antonino Salvo, l'incontro all'Hotel Zagarella, la telefonata della segreteria del politico per informarsi dello stato di salute del Cambria, l'uso di vetture dei Salvo e la presenza del numero telefonico nell'agenda in sequestro a Ignazio Salvo.

L'affermazione dell'imputato di non avere intrattenuto alcun rapporto con i cugini Salvo era inequivocabilmente contraddetta dalle risultanze probatorie anche se il Tribunale poteva osservare come *«gli elementi di convincimento raccolti non erano tali da dimostrare che l'imputato avesse manifestato agli stessi Salvo una permanente disponibilità ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri della associazione mafiosa, o, comunque, avesse effettivamente messo in atto, su richiesta dei medesimi, specifici interventi idonei a rafforzare l'illecito sodalizio. Ad avviso dei primi giudici, la circostanza che i Salvo avessero evidenziato i loro rapporti con il senatore Andreotti nei colloqui con diversi esponenti mafiosi, giungendo anche ..a specificare che l'interlocutore avrebbe potuto rivolgersi a loro qualora avesse avuto bisogno del senatore Andreotti (come specificato dal Pennino), non era sufficiente a provare che l'imputato avesse espresso la propria adesione al sodalizio criminoso mettendosi a disposizione di esso, ovvero avesse prestato un contributo causalmente orientato ad agevolare l'associazione».*

Il Tribunale osservava che – a causa della loro intrinseca genericità – non si poteva pervenire alla conclusione che l'imputato avesse effettivamente instaurato una stabile collaborazione con l'illecito sodalizio per la realizzazione del programma criminoso dello stesso sulla base delle dichiarazioni *de relato* di alcuni collaboratori di giustizia, secondo le quali:

– i capimafia Badalamenti e Bontate avevano avuto rapporti con il senatore Andreotti tramite i Salvo;

Riina aveva acquisito la disponibilità di tutte le amicizie dei cugini Salvo tra cui quella con il senatore Andreotti (come affermato da Sinacori);

Antonino Salvo poteva rivolgersi al senatore Andreotti che gli aveva manifestato la propria concreta disponibilità in alcune occasioni (secondo quanto ha riferito Di Carlo).

Sempre per una intrinseca non sufficiente specificità non assumevano decisivo rilievo neppure le affermazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo secondo cui – per ottenere una pronunzia favorevole agli imputati del processo per l'omicidio dell'agente Cappiello – Ignazio Salvo si era impegnato a sottoporre il caso all'on. Lima, il quale, a sua volta, avrebbe dovuto rivolgersi all'on. Andreotti.

In sintesi il Tribunale rilevava che il pertinace atteggiamento del senatore Andreotti nel negare i rapporti con i Salvo era di significato ambi-

valente e poteva disvelare una precisa consapevolezza del carattere illecito di questo legame personale e politico così come prendere avvio dalla mera certezza che la pubblicità di tali relazioni avrebbe appannato seriamente la sua immagine.

«Doveva, pertanto, ritenersi che la accertata esistenza di diretti rapporti personali e di un intenso legame politico tra il senatore Andreotti ed i cugini Antonino e Ignazio Salvo non era sufficiente a provare la partecipazione dell'imputato alla associazione mafiosa Cosa Nostra, o la realizzazione, da parte del medesimo, di condotte sussumibili nella fattispecie del concorso esterno».

La seconda sezione del capitolo IV, dedicata ai rapporti tra il senatore Andreotti e l'on. Salvatore Lima, veniva divisa in tre paragrafi.

Nel primo paragrafo veniva ricostruito lo sviluppo della carriera politica di Salvatore Lima e veniva focalizzata la adesione del predetto – dopo le elezioni politiche del 19 maggio 1968 – alla corrente andreottiana della Democrazia Cristiana. L'on. Lima proveniva dalla corrente fanfaniana ma attraverso la mediazione dell'on. Evangelisti aveva rotto i rapporti politici con l'on. Giovanni Gioia e aveva fatto ingresso nella corrente andreottiana rafforzandola significativamente sul territorio siciliano.

Nel secondo paragrafo il Tribunale si occupava dei rapporti intrattenuti da Salvatore Lima con esponenti mafiosi, che riteneva comprovati dagli elementi di prova acquisiti. La sua stabile collaborazione con Cosa Nostra (il padre era *«uomo d'onore»* della famiglia di Palermo Centro) era vigente anche prima del suo ingresso nella corrente andreottiana.

Il Tribunale si soffermava, altresì, sulle valutazioni dell'*ex* Prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa (assassinato in un agguato mafioso nel settembre del 1982) in merito alla situazione della Democrazia Cristiana siciliana e la contiguità con ambienti mafiosi di esponenti della stessa: al riguardo, a parte le annotazioni del diario del generale, venivano citati gli apporti forniti dall'on. Virginio Rognoni, dal sen. Giovanni Spadolini, dal sen. Fernando Dalla Chiesa e da Maria Simona Dalla Chiesa (figli del Prefetto assassinato), nonché alcune dichiarazioni spontanee rese sul punto dall'imputato.

«Alla luce anche degli altri elementi acquisiti, secondo il Tribunale, poteva affermarsi con certezza che il Gen. Dalla Chiesa individuava nella corrente andreottiana il gruppo politico che, in Sicilia, presentava le più gravi collusioni con la mafia. Egli, dopo avere inizialmente creduto alla buona fede del senatore Andreotti, ritenendolo responsabile di semplici errori di valutazione ed offrendogli, quindi, con piena lealtà istituzionale il proprio contributo conoscitivo in merito agli aderenti alla sua corrente in Sicilia, era giunto, nel corso della sua permanenza nella carica di Prefetto di Palermo, ad ipotizzare che il medesimo esponente politico facesse «il doppio gioco».

Tuttavia, a chiusura del paragrafo, il Tribunale evidenziava che tale asserzione, così come era stata riportata dal figlio Fernando, non risultava accompagnata dalla esplicitazione dei motivi che avevano indotto il gen. Dalla Chiesa a formulare il suesposto giudizio.

Con il terzo e conclusivo paragrafo il Tribunale rilevava che erano rimasti dimostrati i seguenti fatti:

- il forte legame sviluppatosi, sul piano politico, tra il senatore Andreotti e l'on. Salvatore Lima si era tradotto in uno stretto rapporto fiduciario tra i due soggetti;

- l'on. Lima era solito mettere in evidenza il suo rapporto fiduciario con il senatore Andreotti allo scopo di accrescere la propria autorevolezza;

- l'on. Lima aveva assunto il ruolo di capo della corrente andreottiana in Sicilia ed aveva raggiunto una posizione di rilevante forza politica rispetto agli altri esponenti del partito ed ai rappresentanti delle istituzioni, sia in sede locale che a livello nazionale;

- l'on. Lima aveva attuato, sia prima che dopo la sua adesione alla corrente andreottiana, una stabile collaborazione con Cosa Nostra, ed aveva esternato all'on. Evangelisti la propria amicizia con un esponente mafioso di spicco come Tommaso Buscetta, esprimendo, altresì, una chiara consapevolezza dell'influenza di quest'ultimo;

- il problema dei rapporti esistenti tra la corrente andreottiana siciliana e la organizzazione mafiosa era stato portato alla attenzione del senatore Andreotti dal Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa nell'aprile 1982.

Tuttavia il Tribunale decideva che la circostanza che l'imputato fosse il capo della corrente in cui era inserito l'on. Lima non era sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa ovvero per quello di concorso esterno nella stessa, non essendo rimasto sufficientemente provato che il senatore Andreotti, nell'ambito dei predetti accertati rapporti politici, avesse posto in essere una condotta di inserimento organico nella struttura dell'associazione mafiosa ovvero avesse effettivamente realizzato specifici interventi univocamente diretti ed idonei ad assicurare l'esistenza o il rafforzamento di Cosa Nostra in una fase patologica della sua esistenza.

Per contro, l'emanazione e la conversione in legge del D.L. 12 settembre 1989 n. 317, che aveva disposto l'allungamento dei termini di custodia cautelare per evitare la scarcerazione di svariati imputati nel c.d. maxiprocesso, era un fatto significativo che aveva visto l'impegno dell'imputato nella lotta alla mafia specie tenuto conto del particolare contesto politico in cui il precitato decreto era stato approvato: se il senatore Andreotti avesse voluto agevolare la associazione mafiosa Cosa Nostra, avrebbe potuto limitarsi a presentare in Parlamento il D.L. senza reiterarlo a seguito della sua mancata conversione avvenuta per il contrasto delle forze politiche di opposizione e di una parte della stessa maggioranza di governo.

Il Tribunale tuttavia rilevava che *«tale atteggiamento dell'imputato e le ulteriori misure legislative successivamente promosse dal Governo da lui presieduto non avevano.. impedito alla organizzazione mafiosa di appoggiare alcuni candidati aderenti alla corrente andreottiana nelle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana, svoltesi nel giu-*

gno 1991: ciò..denotava che il sostegno elettorale offerto da Cosa Nostra alla corrente andreottiana in Sicilia poteva prescindere dalla adozione, ad opera dell'imputato, di specifici provvedimenti favorevoli all'illecito sodalizio...In conclusione, doveva riconoscersi che il quadro probatorio acquisito non era sufficiente a dimostrare che l'imputato avesse personalmente contribuito, in modo concreto ed effettivo, ad indirizzare tale influenza politica verso specifici obiettivi immediatamente funzionali all'esistenza ed al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa».

La terza sezione del capitolo IV veniva dedicata ai rapporti tra il senatore Andreotti e Vito Ciancimino.

Vito Ciancimino era un esponente della Democrazia Cristiana di Palermo con uno stabile rapporto di collaborazione con l'ala corleonese di Cosa Nostra; nel 1976 aveva stabilito rapporti con la corrente andreottiana e vi era entrato formalmente nel 1980 per poi distaccarsene a seguito di contrasti insorti con Lima. L'on. Lima – nel congresso regionale DC di Agrigento – aveva appoggiato una lista unitaria nella quale sarebbero state incluse tutte le correnti, ivi compreso il gruppo di Ciancimino: tale progetto venne respinto per l'opposizione dell'on. Mattarella. Risultavano provati almeno tre incontri del senatore Andreotti con Ciancimino a Roma nel 1976, nel 1978 e nel 1983.

Dopo essersi diffusi sulla personalità, sulla carriera politica e sulla vicinanza ad ambienti mafiosi del Ciancimino ed aver evidenziato le sue, spesso conflittuali, relazioni con l'on. Salvo Lima, i primi giudici rilevavano che, *«pur potendosi convenire che nel corso del tempo lo stesso Ciancimino aveva stabilito, di volta in volta, legami politici con diverse correnti della Democrazia Cristiana, gli elementi di prova acquisiti dimostravano che il predetto, in un periodo in cui era stato raggiunto da pesanti accuse in sede politica ed in cui era ampiamente nota la sua vicinanza ad ambienti mafiosi, aveva instaurato rapporti di collaborazione con la corrente andreottiana del partito, sfociati in un formale inserimento in tale gruppo politico, e che i medesimi rapporti avevano ricevuto, su richiesta dello stesso Ciancimino, l'assenso del senatore Andreotti nel corso di un incontro appositamente organizzato a tale scopo».*

Le risultanze del dibattimento non avevano dimostrato che il senatore Andreotti, nell'ambito dei rapporti politici sviluppatisi con Ciancimino, avesse espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell'organizzazione mafiosa, ovvero avesse compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra: *«il complessivo contegno tenuto dall'imputato nei confronti del Ciancimino denotava certamente la indifferenza ripetutamente mostrata dal medesimo rispetto ai legami che notoriamente univano il suo interlocutore alla struttura criminale, ma non si traduceva inequivocabilmente in una adesione all'illecito sodalizio»*, come peraltro si desumeva anche dalla dichiarazione del collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino, che – pur avendo avuto una diretta conoscenza del modo di operare del Ciancimino in sede politica – non aveva indicato alcuna richiesta rivolta da quest'ultimo al senatore Andreotti per il perseguimento degli interessi di Cosa Nostra.

Nel capitolo V della sentenza il Tribunale si occupava del presunto incontro tra il senatore Andreotti ed il noto mafioso «Frank» Coppola, avvenuto in Roma nel 1970.

I primi giudici tratteggiavano la personalità criminale del Corniglia, che definivano soggetto appartenente alla malavita milanese con collegamenti anche internazionali, il quale aveva fatto parte a lungo della banda capeggiata dall'italo-argentino Osvaldo Cocucci. Il predetto aveva iniziato a collaborare con l'A.G. di Milano nel giugno del 1997 ed aveva accennato il 3 luglio 1997 all'episodio in esame: come ammesso dallo stesso, la sua collaborazione era stata ispirata a mere ragioni di convenienza, direttamente collegate ad una serie di pesanti condanne subite.

«Il complessivo quadro probatorio emerso induceva i primi giudici ad affermare esplicitamente che il Corniglia, sfruttando il ricordo di occasionali e casuali incontri con l'on. Andreotti presso la barbieria di via San Basilio, di cui l'imputato era stato cliente abituale, aveva ricostruito, inventandolo in maniera piuttosto maldestra, il riferito abboccamento tra l'imputato medesimo e Frank Coppola».

Nel capitolo VI della sentenza il Tribunale prendeva in esame i rapporti tra il senatore Andreotti ed il finanziere siciliano Michele Sindona.

Venivano ricordati gli intimi legami del Sindona con alcuni capi di Cosa Nostra (segnatamente, con Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo), dei quali lo stesso Sindona aveva gestito e riciclato ingenti somme di denaro.

I primi giudici prestavano speciale attenzione alla vicenda del finto rapimento del Sindona – da lui stesso inscenato – ed alla clandestina permanenza del predetto in Sicilia nel corso della estate del 1979.

Al riguardo veniva riportata la trascrizione testuale di un lungo stralcio della sentenza resa a carico del Sindona in relazione all'omicidio dell'avv. Giorgio Ambrosoli, Commissario Liquidatore della Banca Privata Italiana, dalla Corte di Assise di Milano il 18 marzo 1986, stralcio nel quale, tra l'altro, si faceva cenno a vaghe minacce dirette contro il senatore Andreotti.

Inoltre, veniva dato conto dei tentativi di salvataggio della Banca Privata messi in opera, anche a mezzo del suo legale, avv. Rodolfo Guzzi, dal Sindona e delle minacce contestualmente pervenute all'avv. Ambrosoli, di cui, in parte, era stato autore Giacomo Vitale, cognato del boss Stefano Bontate.

Secondo il Tribunale, *«il Vitale, esternando al Siino la propria convinzione che il Sindona intendesse, in realtà, perseguire non un (irrealizzabile) progetto separatista, ma un disegno ricattatorio, funzionale ai propri interessi, nei confronti del senatore Andreotti, aveva manifestato di essere a conoscenza sia della esigenza del Bontate di recuperare le somme di denaro precedentemente affidate al Sindona, sia dell'intento del finanziere siciliano di sfruttare, a proprio vantaggio, taluni documenti suscettibili di assumere una valenza compromettente rispetto a parte del mondo politico».*

Il Vitale si era astenuto per prudenza dal rendere noto al Siino il collegamento esistente tra il Sindona ed il Bontate in relazione al riciclaggio dei proventi del narcotraffico.

Appariva, poi, assai significativo il fatto che il Vitale attribuisse al Sindona l'intento di ricattare il senatore Andreotti proprio nello stesso periodo in cui il finanziere siciliano – indirizzando all'avv. Guzzi le lettere recapitate rispettivamente il 27 agosto e il 12 settembre – iniziava ad esercitare precise pressioni su esponenti del mondo politico e finanziario, dai quali attendeva aiuti economici ovvero interventi a sostegno dei progetti di salvataggio.

«Tuttavia, il Tribunale osservava che – ferma restando la esattezza del nucleo essenziale di quanto dal Vitale riferito al Siino in ordine ai reali obiettivi del Sindona – non vi era certezza sulla identificabilità nel senatore Andreotti del soggetto di nome Giulio, al quale lo stesso Sindona aveva telefonato da un impianto pubblico in presenza del collaboratore, rivolgendogli, in particolare, la frase «Giulio, tu non mi puoi fare questo», percepita e riferita dal Siino: era, infatti, ben possibile che il Vitale fosse pervenuto a tale identificazione semplicemente in via deduttiva, partendo dalla premessa che il Sindona mirava ad esercitare pressioni ricattatorie sul senatore Andreotti».

Pur non essendo rimasto dimostrato con certezza che il Sindona avesse telefonato all'imputato, secondo il Tribunale non era dubbio che il senatore Andreotti fosse stato uno dei destinatari del disegno ricattatorio del finanziere siciliano, disegno teso ad assicurare il recupero di ingenti capitali agli esponenti dello schieramento c.d. «moderato» di Cosa Nostra, che si erano avvalsi del Sindona per il riciclaggio dei proventi del narcotraffico.

Tale correlazione, infatti, spiegava il costante sostegno offerto al Sindona in tutta la vicenda relativa al finto rapimento del medesimo, al suo viaggio in Europa ed al suo ritorno negli U.S.A., da una pluralità di soggetti strettamente legati alla organizzazione mafiosa, sostegno che non trova ragioni nell'appoggio ad una risibile causa separatista.

Chiariti il ruolo e la caratura dello scomparso finanziere mafioso, il secondo paragrafo del capitolo VI veniva dedicato all'esame dei rapporti tra il senatore Andreotti e Michele Sindona.

All'esito della disamina degli elementi acquisiti, che venivano puntualmente rassegnati, il Tribunale riteneva che:

– il senatore Andreotti aveva adottato reiteratamente iniziative idonee ad agevolare la realizzazione degli interessi del Sindona nel periodo successivo al 1973, incontrando anche i soggetti che operavano per conto del finanziere e manifestando interessamento per i suoi più rilevanti problemi di ordine economico e giudiziario;

– tra tali iniziative, avevano assunto particolare rilevanza quelle aventi come destinatari finali i vertici della Banca d'Italia ed il Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, i quali si opponevano ai progetti di «sistemazione» della situazione della medesima Banca Privata Ita-

liana caldeggiati dal Sindona. *«In particolare, veniva sottolineato che se gli interessi del Sindona non avevano prevalso, ciò era dipeso, in larga misura, dal senso del dovere, dall'onestà e dal coraggio dell'avv. Ambrosoli, il quale era stato ucciso, su mandato dello stesso Sindona, proprio a causa della sua ferma opposizione ai progetti di salvataggio elaborati dall'entourage del finanziere siciliano, a favore dei quali, invece, si erano mobilitati il senatore Andreotti, taluni altri esponenti politici, ambienti mafiosi e rappresentanti della loggia massonica P2»;*

– il significato essenziale dell'intervento dispiegato dal senatore Andreotti era conosciuto dai referenti mafiosi del Sindona.

A seguito di tale quadro conoscitivo il Tribunale ancora una volta osservava che *«le condotte poste in essere dal senatore Andreotti nei confronti del Sindona potevano integrare la fattispecie della partecipazione all'associazione di tipo mafioso soltanto qualora fosse possibile attribuire loro – per le caratteristiche intrinseche – significatività e concludenza in termini di affectio societatis, e denotassero, perciò, l'adesione dell'imputato al sodalizio criminoso. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, era, invece, rimasto non sufficientemente provato che il senatore Andreotti, nel momento in cui aveva posto in essere comportamenti suscettibili di agevolare il Sindona, fosse stato consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano ad alcuni autorevoli esponenti dell'associazione mafiosa. Non vi era, per contro, prova certa che, nel momento in cui aveva adottato detti comportamenti, l'imputato fosse in possesso di informazioni tali da ingenerare in lui la consapevolezza che gli effetti del suo operato avrebbero potuto assumere una notevole importanza per gli esponenti mafiosi per conto dei quali il Sindona svolgeva attività di riciclaggio».*

E ancora: *«In particolare, non era stata fornita dimostrazione sufficiente che l'imputato fosse venuto a conoscenza del rapporto con il quale, in epoca anteriore al 1977, l'ambasciatore italiano a New York, Roberto Gaja, aveva rappresentato al Ministero degli Affari Esteri le ragioni per cui non aveva partecipato ad una celebrazione in onore del Sindona ..., ritenendolo in stretto contatto con ambienti di natura mafiosa... Del pari, non vi era prova sufficiente che l'imputato avesse avuto consapevolezza dei sospetti emersi, anteriormente al 1974, sui collegamenti tra il Sindona ed ambienti mafiosi... Per quanto concerneva, poi, il periodo successivo alla data (23 febbraio 1979) in cui l'avv. Guzzi aveva riferito all'on. Andreotti che erano state rivolte minacce nei confronti dell'avv. Ambrosoli e del dott. Cuccia, restava incerta la effettiva valenza causale degli interventi sollecitati al senatore Andreotti, o da lui promessi nelle conversazioni con altri soggetti. Non erano state, infatti, definite in termini sicuri le modalità delle «istruzioni» che l'imputato aveva comunicato all'avv. Guzzi di avere impartito con riferimento alla sollecitazione ricevuta in ordine al problema delle indagini relative alla Franklin Bank. Era, inoltre, rimasto indeterminato il ruolo effettivamente assunto dal senatore Andreotti rispetto all'intervento asseritamente realizzato dalla Grattan nei*

confronti di un esponente del Dipartimento di Stato degli U.S.A. e gli elementi di convincimento raccolti non permettevano di stabilire se l'interessamento mostrato dal senatore Andreotti avesse realmente influito sui tempi della procedura di estradizione».

Il Tribunale di Palermo sembra voler datare solo molto successivamente un'approfondita conoscenza da parte del senatore Andreotti del collegamento del Sindona con lo schieramento mafioso c.d. «moderato», desumendola dalle espressioni usate dall'imputato nell'incontro del 5 aprile 1982 con il Gen. Dalla Chiesa.

«Infatti, nella circostanza il senatore Andreotti aveva fatto riferimento all'omicidio di Pietro Inzerillo (ucciso il 15 gennaio 1982 a Mont Laurel nel New Jersey – U.S.A.) ed allo stato in cui si trovava il suo cadavere (effettivamente rinvenuto con cinque dollari in bocca e un dollaro sui genitali, secondo un macabro rituale tendente ad accreditare la tesi che la vittima aveva sottratto denaro all'organizzazione ed era «un uomo da poco» ... riconnettendo tale episodio alla vicenda di Michele Sindona (il quale, in realtà, aveva intrattenuto intensi rapporti con Salvatore Inzerillo, fratello di Pietro Inzerillo). Si trattava, però, di una conversazione ampiamente successiva al periodo cui risalivano gli interventi realizzati dall'imputato in favore del Sindona, sicché era ben possibile che i medesimi interventi fossero stati motivati non da una partecipazione dell'imputato alla organizzazione criminale alla quale il Sindona era strettamente collegato, bensì da ragioni politiche (connesse, ad esempio, a finanziamenti erogati dal Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana), ovvero da pressioni esercitate sul senatore Andreotti da ambienti massonici facenti capo al Gelli. In conclusione, non poteva configurarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso eventuale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., non essendovi prova sufficiente che il senatore Andreotti avesse agito con la coscienza e la volontà di apportare all'associazione di tipo mafioso un contributo causalmente rilevante per la conservazione o il rafforzamento della sua organizzazione».

Tuttavia lo stesso Tribunale non si esimeva di sottolineare criticamente che l'imputato, anche nei periodi in cui rivestiva le cariche di Ministro e di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, si era adoperato in favore del Sindona, nei cui confronti l'Autorità Giudiziaria italiana aveva emesso sin dal 24 ottobre 1974 un ordine di cattura per il reato di bancarotta fraudolenta.

Il capitolo VII della sentenza veniva dedicato al presunto intervento del senatore Andreotti in favore dell'imprenditore Bruno Nardini, uno degli episodi che, secondo la Accusa, provava la esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e l'imputato.

«Detto intervento si sarebbe estrinsecato, secondo la Accusa, nella efficace utilizzazione, quale tramite, del più volte citato capomafia Stefano Bontate perché si adoperasse presso la 'ndrangheta calabrese affinché cessassero le azioni estorsive poste in essere, in quel territorio, ai danni dell'imprenditore petrolifero Bruno Nardini, grande elettore dell'imputato nel Lazio».

Sullo specifico vi è da dire che Antonino Mammoliti – figlio di Francesco (deceduto nel 1955), già capomafia della zona della piana di Gioia Tauro –, il quale costituiva l'unica fonte probatoria relativa alla vicenda in esame, aveva riferito che:

- era disponibile a rendere testimonianza in ordine ai rapporti esistenti tra l'on. Mancini, l'on. Andreotti ed uomini dei vertici di Cosa Nostra e della *'Ndrangheta*;

- faceva parte di una famiglia rispettata negli anni '70 da Girolamo «*Mommo*» Piromalli, a quei tempi il «*personaggio di maggiore influenza mafiosa*» nella fascia tirrenica calabrese, con il quale aveva personalmente un ottimo rapporto da lungo tempo;

- andava spesso nell'abitazione del Piromalli con il quale era solito intrattenersi come con «*una persona di famiglia*», esistendo tra loro «*stima reciproca*» e «*grande confidenza*»;

- in un periodo che egli non era in grado di precisare, collocabile, comunque, nella «metà degli anni '70», si erano verificati nella zona tirrenica danneggiamenti ed estorsioni agli impianti di proprietà del petroliere Nardini di Roma;

- egli aveva personalmente assistito ad un incontro a casa del Piromalli tra quest'ultimo e due soggetti «*emissari del boss Stefano Bontate di Palermo*» (uno di circa 50 anni a nome Teresi e l'altro a nome «*zio Pippo*»), i quali avevano chiesto al primo, a nome del Bontate, di interessarsi perché facesse cessare gli attentati e le richieste estorsive ai danni del Nardini (che era «*cognato o socio, ora non ricordo bene del Presidente Giulio Andreotti*»);

- la «cosa» stava particolarmente a cuore al Bontate in quanto, secondo le affermazioni dei due emissari, il Presidente Andreotti era «*cosa loro*» al punto che essi si erano dichiarati disponibili persino a pagare le somme necessarie per fare cessare i danneggiamenti;

- i due individui avevano, altresì, precisato Piromalli di avere appreso «*tramite i servizi segreti*» che le telefonate estorsive partivano dal distretto telefonico di Palmi;

- il Piromalli aveva assicurato i suoi interlocutori che avrebbe provveduto personalmente ed infatti aveva incaricato Mammoliti di convocare presso di lui tale Gaetano Parrello «*capo riconosciuto del circondario di Palmi*»;

- al cospetto di Piromalli il Parrello era stato informato del contenuto del precedente incontro con gli emissari siciliani e delle richieste di Bontate;

- subito dopo quell'incontro con Parrello erano effettivamente cessati sia i danneggiamenti che le telefonate estorsive.

Nuovamente interrogato dal PM di Reggio Calabria il 1° agosto successivo, Mammoliti era tornato sull'argomento ed aveva aggiunto al suo racconto una parte assai rilevante, inspiegabilmente taciuta nel precedente interrogatorio.

Egli, infatti, aveva riferito che – circa una settimana dopo l'incontro con Carrello – Piromalli lo aveva incaricato di recarsi a Palermo per comunicare personalmente a Stefano Bontate l'esito positivo del suo interessamento.

Il dichiarante aveva descritto tutte le modalità del suo viaggio a Palermo e dell'incontro con Bontate il quale, appresa la notizia, aveva esPLICITATO in presenza del Mammoliti tutta la sua soddisfazione rivolgendosi ai presenti ed esclamando di avere *«fatto un altro grande favore al Presidente Andreotti ed ai suoi amici»*.

Anche in questo secondo interrogatorio Mammoliti non aveva fornito una precisa collocazione temporale dell'episodio e si era dovuto attendere il dibattimento perché il predetto indicasse con estrema precisione l'anno 1977.

Neppure il riconoscimento fotografico dell'immobile era stato soddisfacente: la villa asseritamente riconosciuta presentava numerose difformità rispetto allo stato dei luoghi rammentato dallo stesso Mammoliti, difformità in relazione alle quali le indagini svolte non avevano consentito di verificare se la descrizione del luogo fornita dal dichiarante corrispondesse alla reale situazione – nel 1977 – della villa ritratta nella immagine fotografica.

I due emissari indicati come *«Teresi»* e *«zio Pippo»* non erano stati individuati fotograficamente dal Mammoliti.

La circostanza che suscitava nel Tribunale particolari riserve era la dichiarazione del Mammoliti secondo cui egli – che si professava estraneo alla *'Ndrangheta* e semplice frequentatore della casa del Piromalli a mero titolo di amicizia – solo in quella unica occasione (ed in un'altra non meglio precisata circostanza riguardante l'on. Mancini, a carico del quale aveva deciso di deporre) era stato coinvolto dallo stesso Piromalli in un contesto così delicato e degno della massima riservatezza.

I primi giudici davano conto che le indagini svolte avevano condotto alla individuazione dell'imprenditore romano vittima dell'estorsione, identificato in Bruno Nardini, proprietario di numerose società che gestivano oltre 90 impianti di distribuzione di carburante, molti dei quali proprio nella provincia di Reggio Calabria.

Era stato accertato, altresì, che effettivamente Nardini nel 1977 era stato vittima di alcune richieste estorsive, nonché di danneggiamenti in cinque dei suoi impianti in Calabria (ubicati a Palmi ed a Vibo Valentia), immediatamente e regolarmente denunciati ai carabinieri di Viterbo, città di residenza del predetto.

Nel corso delle indagini si era, quindi, accertato che le telefonate provenivano dalla zona di Palmi e che venivano effettuate tramite allacciamenti volanti alla rete telefonica.

In occasione di uno dei controlli erano stati anche fermati due fratelli, tali Cagliostro – parenti del citato Gaetano Parrello –, i quali non avevano giustificato in modo convincente le ragioni della loro presenza nella zona dalla quale era partita l'ultima telefonata estorsiva.

La dichiarazione del Mammoliti era stata, dunque, riscontrata sostanzialmente solo nella parte riguardante la esistenza di una estorsione patita dall'imprenditore Bruno Nardini nell'anno 1977.

Ad avviso del Tribunale, tale conoscenza da parte del Mammoliti poteva trovare origine nel fatto che proprio Girolamo Piromalli era stato il soggetto che aveva riscosso alla fine il prezzo, pur ridotto, di quella estorsione.

Per contro, dall'esame del Nardini e dalle altre risultanze acquisite al dibattimento, il Tribunale concludeva che non erano emersi gli essenziali elementi di riscontro che avrebbero potuto asseverare la deposizione del Mammoliti.

Nardini aveva dichiarato che dopo le vane indagini dei carabinieri si era convinto ad aderire alle ridotte pretese dei suoi estortori pagando personalmente diverse decine di milioni di lire (tra 60 e 80 milioni di lire) proprio nelle mani di quel Girolamo Piromalli che, secondo la versione del Mammoliti, accogliendo il favore chiestogli dal Bontate, avrebbe operato, invece, da intermediario per fare cessare le richieste estorsive.

Sull'esito della vicenda e sul reale ruolo svolto dal Piromalli era dunque emerso un contrasto assolutamente radicale tra le due versioni: secondo il Mammoliti l'intervento del Piromalli aveva prodotto l'immediata cessazione delle richieste estorsive e degli attentati, mentre Nardini aveva affermato con assoluta chiarezza di avere pagato una somma di 60 o 80 milioni di lire e che la stessa somma era stata da lui personalmente versata proprio nelle mani di Girolamo Piromalli.

Ad ulteriore smentita delle affermazioni del Mammoliti, il Tribunale rimarcava che il 19 gennaio 1978 era pervenuta al Nardini una ulteriore telefonata di contenuto palesemente minaccioso, nella quale gli ignoti estortori avevano manifestato chiaramente la loro intenzione di proseguire la loro attività delittuosa.

La versione del Nardini aveva trovato conferma, sia pure parziale, nel contenuto delle intercettazioni: da esse effettivamente si evinceva una progressiva riduzione - da un miliardo a trecento milioni di lire - della somma richiesta dagli ignoti estortori. Nardini si era offerto di pagare solo 150 milioni di lire ed i malviventi, dopo avere inizialmente opposto un netto rifiuto, avevano finito per accettare.

Ne conseguiva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Accusa, almeno a quella data gli estortori si erano determinati ad accettare, senza intervento di alcuno ed esclusivamente all'esito della trattativa condotta dal solo Nardini, il pagamento di 150 milioni di lire rispetto alla ben più consistente somma inizialmente richiesta.

Il concordato pagamento, tuttavia, era sfumato a causa dell'intervento dei carabinieri e della magistratura che avevano intimato al Nardini di non pagare alcuna somma: ciò aveva provocato la reazione degli estorsori, che il 20 ottobre avevano eseguito un nuovo attentato ad un distributore ed il 26 ottobre successivo avevano troncato i loro contatti con la vittima.

L'ipotesi finale più credibile è quella secondo la quale Nardini si fosse poi deciso a trovare un accordo riservato con Girolamo Piromalli,

sottostando alla richiesta di versargli personalmente la somma da lui indicata.

In conclusione, il Tribunale esprimeva un giudizio nettamente negativo sulla conduzione delle dichiarazioni del Mammoliti, non solo a fronte di legittime riserve sul dichiarante ma specialmente a causa delle pesanti discrasie emerse nella sua versione dei fatti.

Nel capitolo VIII della sentenza il Tribunale esaminava le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia riguardanti il presunto regalo di un quadro fatto al senatore Andreotti dai capimafia palermitani Stefano Bontate e Giuseppe Calò alla fine degli anni '70.

L'episodio era emerso per la prima volta nel corso dell'interrogatorio reso da Francesco Marino Mannoia al magistrato inquirente in sede di commissione rogatoria internazionale, il 3 aprile 1993 negli Stati Uniti.

Il collaboratore, infatti, nel corso di quella deposizione, aveva spontaneamente affermato: *«con riferimento a Giulio Andreotti ora mi sono ricordato un quadro particolare. Impazziva per questo quadro. Alla fine Stefano Bontate e Pippo Calò sono riusciti a procurarglielo tramite un antiquario romano (che lavorava a Roma) amico del Calò. Non riesco a ricordare la natura del quadro, vale a dire che tipo di quadro fosse»*.

Nelle udienze dibattimentali del 4 e 5 novembre 1996 Marino Mannoia era tornato sull'argomento, chiarendo che:

- aveva appreso della vicenda durante una conversazione con Stefano Bontate vertente su precedenti furti su commissione di quadri di valore, perpetrati dallo stesso dichiarante e da altri «uomini d'onore»;
- in quell'occasione Bontate gli aveva chiesto se poteva interessarsi per l'acquisto di un quadro che aveva destato l'interesse del senatore Andreotti. Trattavasi di un'opera di un autore italiano, tale Grassi o Rossi;
- dopo qualche tempo Bontate gli aveva detto di non interessarsi più della cosa in quanto il quadro era stato reperito tramite un antiquario amico di Pippo Calò ed era stato fatto avere al senatore Andreotti.

In sede di controesame la difesa aveva sottolineato che Marino Mannoia, all'epoca della commissione rogatoria internazionale (3 aprile 1993), aveva esplicitamente affermato di non rammentare la natura del dipinto, né aveva accennato all'autore o almeno alla sua nazionalità, mentre al dibattimento aveva subito dichiarato che il quadro era di un pittore italiano, tale «Grassi» o «Rossi», aggiungendo anche che si trattava di un paesaggio.

Il Tribunale sottolineava la assoluta genericità dei ricordi del dichiarante su tutti gli aspetti essenziali della vicenda (tipologia dell'opera, attività intraprese per reperirla e referenti attivati).

Dopo le dichiarazioni del Marino Mannoia, un professionista fiorentino, l'avv. Antonino Filastò, si era presentato spontaneamente al magistrato inquirente di Firenze, il quale lo aveva indirizzato al PM di Palermo, che, a sua volta, lo aveva sentito il 28 giugno 1993.

L'avv. Filastò aveva ritenuto di riferire quanto a sua conoscenza dopo aver letto su un settimanale la notizia in merito alla dichiarazione di un

pentito nella quale si faceva riferimento all'interesse del senatore Andreotti per un quadro successivamente procuratogli dalla mafia: ciò aveva suscitato il ricordo del racconto fattogli anni prima da una sua cliente, tale Angela Sassu, inducendolo a presentarsi al PM di Firenze.

Il teste aveva conosciuto la Sassu nel 1990 e – nell'ambito di tale rapporto professionale – la donna gli aveva riferito che molti anni prima essa si era occupata dell'allestimento di una mostra di pittori veneti, tra i quali Gino Rossi.

In quel periodo, attraverso la mediazione di un religioso, padre Gabriele di Bologna, la Sassu sarebbe stata interpellata da Franco Evangelisti e sollecitata ad interessarsi di un quadro del prefato pittore avente ad oggetto un paesaggio, quadro che interessava in modo particolare al senatore Andreotti.

La Sassu si era effettivamente recata a Roma presso un gallerista a visionare il dipinto ma qualche tempo dopo aveva appreso, da Padre Gabriele, che la faccenda era stata risolta perché il senatore aveva ottenuto quel quadro per altre vie.

L'avv. Filastò aveva ipotizzato che l'antiquario mediante il quale il quadro era stato rintracciato per farne un regalo ad Andreotti potesse essere identificato in Guido Cercola, in rapporti con Giuseppe Calò.

Egli chiariva che inizialmente aveva taciuto il nome della Sassu su di lei richiesta e che soltanto in un momento successivo la sua cliente lo aveva autorizzato ad indicarla all'A.G.

A commento della deposizione dell'avv. Filastò, il Tribunale osservava che il teste, al momento dell'esame dibattimentale, aveva mantenuto ricordi molto incerti circa il contenuto della conversazione avuta con la Sassu, laddove all'atto della deposizione resa nel corso delle indagini preliminari, quando erano trascorsi solo pochi mesi dal colloquio con la donna, le sue dichiarazioni erano state indubbiamente più sicure e precise in ordine all'ubicazione della galleria, alla somma fissata dall'Evangelisti e ad altri particolari non secondari della vicenda quali il valore reale del quadro.

Angela Sassu confermava che nella primavera del 1980 aveva allestito una mostra di pittori veneti, tra i quali Gino Rossi, e proprio in concomitanza con detta mostra un religioso suo conoscente, Padre Gabriele dell'Antoniano di Bologna, le aveva comunicato che l'on. Franco Evangelisti desiderava incontrarla, essendo interessato ad un quadro del suddetto pittore.

Recatasi a Roma nella sede della D.C., l'on. Evangelisti le aveva detto che era interessato ad un quadro di Gino Rossi che aveva già visto in una galleria di Roma e che piaceva al Presidente Andreotti e la aveva accompagnata a piedi presso quella galleria, ubicata nei pressi di via del Babbuino e piazza di Spagna, chiedendole di informarsi sul prezzo del dipinto per poi riferirglielo.

Il quadro del Rossi che essa aveva visto era un paesaggio ed presentava l'*expertise* del critico d'arte veneziano Marchiori per un prezzo di 70 milioni di lire. Riferita la notizia all'on. Evangelisti gli aveva anche fatto

presente che poteva procurargli un altro quadro di Gino Rossi a prezzo migliore ma le era stato risposto che al «Presidente» interessava proprio quel dipinto; qualche mese dopo padre Gabriele le aveva confermato che il quadro era stato regalato al Presidente Andreotti.

Era poco chiara per il Tribunale la ragione per cui un esperto d'arte come Franco Evangelisti avesse ritenuto di richiedere ad un'oscura gallerista la prestazione descritta e consistente in una mera richiesta di prezzo, così come emergevano molteplici contrasti tra la versione della Sassu e quella dell'avv. Filastò. Inoltre la teste non era stata in grado di individuare la galleria d'arte presso la quale aveva visionato il dipinto in questione e il quadro visto dalla Sassu non era stato mai individuato, neppure nel catalogo generale delle opere di Gino Rossi, acquisito nella udienza del 4 gennaio 1997.

Parimenti emergevano perplessità sulla circostanza che Marino Mannoia soltanto dopo le dichiarazioni della Sassu all'A.G. e le anticipazioni sulla stampa che ne erano seguite, avesse ricordato alcuni dettagli del dipinto – identici a quelli riferiti dalla donna – in ordine ai quali, a distanza di oltre 13 anni dal fatto, non aveva saputo inizialmente fornire la pur minima indicazione: *«era del tutto evidente che l'interessamento dell'imputato per un paesaggio dipinto dal Rossi, desumibile dalle dichiarazioni della Sassu, avrebbe assunto ben altro rilievo probatorio, quale riscontro delle dichiarazioni del collaboratore, se quest'ultimo avesse fin dall'inizio precisato che il quadro che il Bontate gli aveva dato incarico di ricercare e procurare era del pittore Rossi ed aveva per soggetto un paesaggio»*.

A definire la lacunosità del compendio probatorio il Tribunale ricordava, infine, che l'on. Evangelisti (le cui dichiarazioni erano state acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 512 c.p.p., essendo il predetto nelle more deceduto) aveva affermato: *«non conosco Padre Gabriele dell'Antoniano di Bologna, conosco il valore del pittore Gino Rossi, di cui però non ho alcun quadro, non mi sono mai interessato dell'acquisto di quadri per conto del Presidente Andreotti»*.

Alla stregua delle risultanze, il Tribunale concludeva rilevando la incompletezza e la insufficienza della prova dell'assunto accusatorio concernente l'omaggio di un quadro che esponenti di Cosa Nostra avrebbero fatto all'imputato.

Nel capitolo IX il Tribunale si occupava del presunto incontro a Roma tra il capomafia Gaetano Badalamenti, uno dei cugini Salvo, Filippo Rimi e l'on. Andreotti in relazione al processo a carico di Vincenzo Rimi e del figlio, Filippo Rimi (capimafia di Alcamo), precisando che il preteso «aggiustamento» di detto processo, celebratosi nei vari gradi di giudizio tra Roma e Perugia tra il 1968 ed il 1979, costituiva uno degli elementi di fatto addotti dalla Accusa a fondamento della tesi dell'esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e l'imputato.

Con sentenza della Corte di Assise di Perugia del 16 febbraio 1968 Vincenzo Rimi e Filippo Rimi erano stati condannati alla pena dell'ergastolo perché ritenuti colpevoli del delitto di omicidio premeditato in danno di Giovanni Giangreco, ucciso il 5 settembre 1960 in Villabate, e del de-

litto di omicidio premeditato, in concorso con Rocco Semilia, anch'egli condannato all'ergastolo, in danno di Salvatore Lupo Leale, ucciso a colpi di arma da fuoco il 30 gennaio 1962 in una via di Palermo. Lupo Leale era figlio adottivo di Serafina Battaglia e di Stefano Lupo Leale, anch'egli assassinato a Palermo il 9 aprile 1960.

Il 18 marzo 1969 la sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte di Assise di Appello di Perugia.

Le due Corti di merito avevano posto a fondamento della pronuncia di condanna le dichiarazioni di accusa della madre della vittima, Serafina Battaglia, la quale aveva riferito una serie di fatti in parte conosciuti direttamente ed in parte a lei confidati da altri soggetti appartenenti alla mafia.

Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, l'omicidio di Salvatore Lupo Leale era stato deciso e commissionato dai Rimi perché il giovane meditava nei loro confronti propositi di vendetta, ritenendoli i mandanti dell'uccisione del padre.

Tali propositi di vendetta si erano positivamente concretizzati in una spedizione punitiva ad Alcamo per sopprimere i Rimi che il giovane Salvatore Lupo Leale aveva organizzato in una notte dell'estate del 1960: l'attacco non aveva sortito esiti a causa del tradimento di qualcuno dei correi che aveva per tempo rivelato ai Rimi il progetto di vendetta.

A seguito del ricorso proposto dagli imputati, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 3 dicembre 1971, aveva annullato per difetto di motivazione la condanna di Vincenzo e Filippo Rimi, disponendo il rinvio del processo ad altra Corte di Assise di Appello.

Il procedimento si era, quindi, concluso con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 13 febbraio 1979, con la quale Filippo Rimi era stato assolto per insufficienza di prove (il padre Vincenzo era deceduto nel 1975): la sentenza era diventava definitiva il 5 febbraio 1982, allorquando la Corte di Cassazione aveva rigettato i ricorsi di Filippo Rimi e del Procuratore Generale.

Il primo a parlare di un presunto intervento del senatore Andreotti per «aggiustare» il predetto processo era stato Tommaso Buscetta nel corso dell'interrogatorio reso il 6 aprile 1993 ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo in sede di commissione rogatoria internazionale negli Stati Uniti.

In quell'occasione Buscetta aveva riferito che:

– nel 1982/83, mentre si trovava in Brasile, nel contesto di una conversazione vertente sull'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli intrattenuta con Gaetano Badalamenti, costui gli aveva confidato di essersi personalmente incontrato con Giulio Andreotti a Roma *«in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione riguardante Rimi Filippo»*, cognato dello stesso Badalamenti;

– Rimi era stato *«nella fase di merito del processo condannato all'ergastolo, ma poi in effetti il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui favorevole»*;

– Badalamenti, Rimi ed uno dei cugini Salvo (ma Buscetta non ricordava quale dei due) si erano recati nell'ufficio del senatore Andreotti, dove lo avevano incontrato;

– Badalamenti aveva riferito al Buscetta che il senatore gli aveva manifestato tutta la sua stima dicendo che di uomini come lui *«ce ne voleva uno per ogni strada di ogni città italiana»*.

Il Tribunale evidenziava che le dichiarazioni di Buscetta sin dall'origine apparivano viziate da una estrema contraddittorietà e da una manifesta genericità in quanto, dopo avere affermato che l'incontro a Roma con Giulio Andreotti era avvenuto *«in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione riguardante Filippo Rimi»*, nel contesto del medesimo verbale, aveva affermato che il Badalamenti gli aveva parlato dell'incontro avuto personalmente a Roma con l'imputato *«allo scopo di interessarlo per il processo riguardante Filippo Rimi»*.

Era evidente, pertanto, che già il 6 aprile 1993 il collaboratore, al di là delle rettifiche e precisazioni successive, sia nella fase delle indagini preliminari che nei dibattimenti di Palermo e Perugia, non era stato in grado di precisare – a causa di un ricordo assai approssimativo del dialogo con il Badalamenti – se l'incontro avesse avuto come scopo il ringraziare il senatore Andreotti per un interessamento già positivamente esplicitato ovvero quello di «interessarlo» affinché si attivasse per aggiustare un processo ancora da celebrare.

L'approssimazione nelle dichiarazioni di Buscetta trovava conferma nelle sue successive dichiarazioni quando:

– al PM di Roma, dopo meno di due mesi (il 2 giugno 1993), aveva riproposto alternativamente le due versioni affermando che *«l'incontro era finalizzato ad interessare Andreotti per un processo che riguardava Rimi o per ringraziarlo per un interessamento già avvenuto»*;

– solo in occasione delle dichiarazioni rese, il 24 aprile 1995, nell'ambito del procedimento a carico degli autori dell'omicidio dell'on. Salvo Lima, egli aveva abbandonato le precedenti incertezze scegliendo definitivamente la tesi del «ringraziamento».

I primi giudici sottolineavano che proprio in occasione di quest'ultima deposizione Buscetta aveva spontaneamente aggiunto un particolare che assumeva significativo di rilievo ai fini della valutazione della attendibilità della sua propalazione.

Il Tribunale ricordava che la incertezza dei ricordi di Buscetta, almeno nella fase iniziale delle sue dichiarazioni, non aveva riguardato solo il fine del preteso incontro con il senatore Andreotti, ma aveva investito anche la fase processuale nella quale il presunto interessamento era avvenuto o avrebbe dovuto avvenire e che era stata definita espressamente come *«un processo in Cassazione riguardante Filippo Rimi»*.

La indicazione del Buscetta circa una decisione della Corte di Cassazione che aveva ribaltato l'esito del giudizio di merito aveva originariamente orientato la collocazione temporale dell'incontro di Badalamenti con il senatore Andreotti nel 1971 o 1972 (a seconda che si scegliesse la tesi dell'interessamento o del ringraziamento), risalendo al 4 dicembre 1971 la pronuncia dei giudici di legittimità che aveva annullato con rinvio la condanna all'ergastolo inflitta ai Rimi nel processo di appello definito con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia del 18 marzo 1969.

Posto ciò, veniva evidenziato che nella deposizione del 24 aprile 1995 il collaboratore, dopo avere precisato che il Badalamenti gli aveva parlato *«di un incontro avuto nello studio del senatore Andreotti per ringraziarlo per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione»*, aveva aggiunto significativamente che era stato *«costretto a correggere»* la sua dichiarazione sul punto a causa delle dichiarazioni rese dal medesimo Badalamenti.

Il Tribunale rimarcava che nell'occasione Buscetta aveva ribadito che Badalamenti gli aveva riferito di avere ringraziato il senatore Andreotti *«per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione»*, cosicché la tesi del PM, secondo cui detto ringraziamento, collocato nel 1979, aveva riguardato esclusivamente Filippo Rimi (essendo Vincenzo Rimi deceduto il 28 marzo 1975) confliggeva irrimediabilmente con le testuali parole del collaboratore, che aveva fatto menzione di un'unica sentenza di «assoluzione» pronunciata dai giudici di legittimità nei confronti di entrambi i Rimi, intervenuta nel dicembre del 1971.

A seguito dell'interrogatorio reso dal Buscetta il 6 aprile 1993, il PM di Palermo aveva sentito Badalamenti ed era emerso come la ricostruzione del collaboratore fosse in insanabile contrasto con le date: risultava, infatti, del tutto illogico che l'incontro fosse avvenuto, come successivamente avrebbe affermato categoricamente Buscetta, nel 1979 in relazione ad un interessamento o ad un ringraziamento riferibile all'aggiustamento di una sentenza pronunciata nel dicembre del 1971 e, dunque, circa otto anni dopo.

Inoltre, ove l'incontro fosse stato collocato in data vicina alla sentenza della Cassazione verso la fine del 1971, lo stesso non avrebbe potuto avere luogo proprio perché Badalamenti – così come gli stessi Rimi – all'epoca era detenuto (Badalamenti aveva ottenuto la libertà provvisoria solo in data 15 febbraio 1972 ed era ritornato in carcere un anno dopo).

Buscetta, per giustificare i reiterati, espliciti riferimenti al processo in Cassazione, aveva asserito che Badalamenti, nel riferirgli in Brasile l'episodio, non aveva fatto alcun cenno alla Cassazione, essendosi limitato a parlare di un processo a Roma. Era stata, pertanto, solo frutto di una deduzione dello stesso Buscetta (*«dovuta alla poca esperienza per quanto riguarda i Fori»*) la dichiarazione inerente la Corte di Cassazione (perché *«essendo Roma la sede della Cassazione, per me è la Cassazione»*).

Questo assunto veniva ritenuto assai dubitabile in quanto dall'esame delle dichiarazioni rese dal Buscetta il 6 aprile 1993 emergeva che il pre-

detto era perfettamente a conoscenza dell'*iter* del processo subito dai due Rimi, tanto che aveva precisato che Filippo Rimi era stato condannato all'ergastolo nelle fasi di merito e che il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui favorevole.

Del resto, Buscetta ancora nell'aprile del 1995 aveva continuato a parlare di un incontro in occasione del quale Badalamenti aveva ringraziato il senatore Andreotti *«per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione»*.

Gaetano Badalamenti, in un interrogatorio reso al PM di Palermo il 14 dicembre 1994, aveva fatto rilevare che dal mese di febbraio del 1979 egli era rimasto immobilizzato a causa della frattura di una gamba e della conseguente ingessatura, situazione che gli avrebbe impedito di partecipare ad un incontro di ringraziamento a Roma con il senatore Andreotti dopo la sentenza del 13 febbraio 1979.

In dibattimento Tommaso Buscetta, a parziale rettifica delle versioni precedentemente fornite, aveva riferito che:

- egli era a conoscenza *«dell'aiuto»* che l'onorevole Andreotti aveva fornito *«al cognato di Gaetano Badalamenti nel processo dove lui era imputato»*;

- Gaetano Badalamenti gli aveva riferito di tale aiuto *«in Brasile nel 1982»* aggiungendo che aveva ricevuto *«l'elogio del Senatore, perché di gente come lui l'Italia ne aveva bisogno uno per ogni strada d'Italia»*;

- Badalamenti gli aveva confidato che era andato a trovare il senatore Andreotti *«nel suo ufficio a Roma»* insieme ad uno dei Salvo ed al cognato Filippo Rimi *«per ringraziarlo perché ha ottenuto quella sentenza che sperava per il cognato e per ringraziarlo»*;

- *«il cognato di Badalamenti, insieme al padre, negli anni '60, alla fine degli anni '60, era stato condannato in primo grado ed anche in appello alla pena dell'ergastolo insieme al padre... per l'omicidio di un ragazzo, credo che si chiamasse Leale»*;

- *«nel 1971 incontrando il Rimi all'Ucciardone mi dicono che stanno aspettando per una sentenza che possa andare in Cassazione e prosciogliersi per questa cosa»*;

- aveva in seguito appreso che erano stati *«prosciolti dall'omicidio»* e che poi dovevano *«essere nuovamente processati»*;

- Badalamenti gli aveva detto che era andato a *«ringraziare l'onorevole Andreotti ... negli anni 1979»*.

Nella versione fornita al Tribunale di Palermo Buscetta qualificava in modo meno circostanziato l'asserito incontro e affermava che Badalamenti gli aveva confidato di aver ringraziato nel 1979 l'imputato, perché aveva *«ottenuto quella sentenza che sperava per il cognato»*, senza più alcun riferimento né ad una sentenza della Cassazione, né ad un ringraziamento per l'assoluzione del padre di Filippo Rimi.

Nel corso dell'interrogatorio reso al PM di Roma il 2 giugno 1993 Buscetta aveva esplicitamente affermato di non sapere *«dire in quale*

epoca sia avvenuto l'incontro, forse anche prima del '79», offrendo una ulteriore conferma della incertezza dei propri ricordi.

Per contro, già nel corso dell'esame reso al dibattimento per l'omicidio di Salvo Lima, Buscetta aveva riferito che Badalamenti gli aveva detto espressamente e chiaramente che era andato a trovare il senatore Andreotti nel 1979.

Il Tribunale evidenziava, ancora, che Buscetta, nel corso dell'esame reso il 9 gennaio 1996, aveva, tra l'altro, dichiarato che aveva incontrato i Rimi all'Ucciardone nel 1971: era però risultato documentalmente provato che Buscetta non avrebbe potuto colloquiare in carcere con i Rimi prima della sentenza della Cassazione intervenuta il 4 dicembre 1971 in quanto il medesimo non era a quell'epoca detenuto.

Buscetta – latitante sin dal giugno del 1963 – era stato arrestato dalla Polizia di Brooklyn il 25 agosto 1970 e rimesso in libertà il 4 dicembre successivo; si era reso subito irreperibile per la Polizia statunitense e si era reso latitante per la Polizia italiana dopo l'emissione a suo carico dell'ordine di cattura n. 20/71 R.O.C. della Procura della Repubblica di Palermo del 21 luglio 1971. Successivamente era stato:

- arrestato dalla Polizia brasiliana solo il 3 novembre 1972;
- estradato in Italia il 3 dicembre successivo;
- tradotto all'Ucciardone il 5 dicembre 1972.

I predetti riscontri dimostravano inconfutabilmente che l'episodio era almeno da considerarsi frutto di un errato ricordo.

Secondo il Tribunale, la comprovata propensione del Buscetta a trasformare in certezze anche ricordi sfocati o incerti era confermata da ulteriori rilievi sulle notevoli contraddizioni del medesimo in ordine al luogo ove si sarebbe svolto il prefato incontro.

«Ma la prova più eloquente della assoluta incertezza del ricordo mantenuto dal Buscetta sul contenuto del colloquio avuto con Badalamenti in termini di semplici cenni, gesti e ammiccamenti era offerta, secondo i primi giudici, dalla deposizione resa nel dibattimento di Perugia, laddove il collaboratore era giunto a smentirsi nel volgere di pochi secondi».

Nel corso del controesame da parte della Difesa, subito dopo avere ancora una volta affermato – nonostante tutte le precedenti spiegazioni e rettifiche – che l'interessamento del senatore Andreotti era avvenuto per favorire il processo «a livello di Cassazione» – e dunque un processo la cui sentenza del dicembre 1971 aveva interessato entrambi gli imputati Vincenzo Rimi e Filippo Rimi –, aveva dichiarato che l'interessamento in questione era avvenuto in favore di uno solo dei Rimi «*perché l'altro era morto*».

Nel tentativo di sostenere le dichiarazioni di Buscetta il PM aveva ritenuto di trovare taluni riscontri in altri collaboranti escussi al dibattimento.

Il solo dato comune a tutte le dichiarazioni raccolte era, infatti, costituito dalla conoscenza, da parte di molti «*uomini d'onore*», della pressante

attività che Cosa Nostra aveva svolto nel tempo nel tentativo di conseguire l'«aggiustamento» del processo a carico dei Rimi.

Il Tribunale analizzava gli apporti dei collaboratori Salvatore Cancemi, Vincenzo Sinacori, Antonino Calderone, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Cucuzza, Francesco Di Carlo e Giovanni Brusca, rilevando che i predetti, sebbene avessero parlato della vicenda del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi e del presunto «aggiustamento» intervenuto, non avevano addotto alcun elemento di supporto alla dedotta conoscenza tra Gaetano Badalamenti e l'imputato ed all'asserito accordo intervenuto tra i due ai fini della «sistemazione» del processo.

L'unico dato acquisito in termini di ragionevole certezza era quello di una consistente attività posta in essere dai capimafia al fine di conseguire l'«aggiustamento» del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi, in stato di detenzione e con una condanna all'ergastolo confermata in appello.

In proposito veniva richiamata la dichiarazione del Cucuzza, secondo cui si era fatto di tutto per non fare morire in carcere il Rimi, con un chiaro riferimento alla fase anteriore al dicembre del 1971, quando i Rimi erano detenuti.

La «svolta» del processo era intervenuta proprio in quella fase processuale, allorché, in luogo della definitiva conferma delle condanne all'ergastolo, i giudici di legittimità avevano adottato una pronuncia di annullamento «*per difetto di motivazione*», con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Roma per nuovo esame, rilevando «gravi omissioni e contraddizioni» ed argomentazioni «poggiate su circostanze di fatto non dimostrate».

Era stata proprio la Corte di Cassazione, nel dicembre del 1971, a mettere in discussione sul piano logico la credibilità della versione dei fatti offerta dalla Battaglia e soprattutto delle sue fonti *de relato*, con la conseguenza che la Corte di Assise di Appello di Roma, quale giudice di rinvio (dinanzi alla quale il processo si era celebrato otto anni dopo), si era limitata a prendere atto delle vincolanti indicazioni dei giudici di legittimità, sviluppando proprio l'analisi critica sui punti oggetto di censura da parte della Suprema Corte.

Il giudice di rinvio aveva concluso che le affermazioni della Battaglia «*postulano le più ampie riserve*» e che – in riferimento all'omicidio di Salvatore Lupo Leale – le varie indicazioni della donna non si presentavano affatto precise e concordanti, ma assai problematiche.

Riepilogando, il Tribunale rilevava che le dichiarazioni – tutte *de relato* – di Tommaso Buscetta erano *intrinsecamente contraddittorie, in più punti inattendibili e smentite da varie risultanze processuali e dalle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori escussi nel corso del processo*.

Nel capitolo X della sentenza il Tribunale si occupava delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta sul caso Moro e sull'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli.

In occasione dell'interrogatorio reso il 6 aprile 1993 al PM di Palermo in sede di commissione rogatoria internazionale negli Stati Uniti,

il predetto, oltre a riferire quanto a sua conoscenza sul processo Rimi, aveva rivelato ulteriori circostanze che prefiguravano il coinvolgimento del senatore Andreotti nell'omicidio Pecorelli.

Dal complesso di tali dichiarazioni era emerso un asserito intreccio tra i segreti del caso Moro, l'assassinio del giornalista Carmine Pecorelli (commesso in Roma il 20 marzo 1979) e quello del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa (perpetrato in Palermo il 3 settembre 1982).

In particolare, in occasione del menzionato interrogatorio Buscetta aveva riferito che:

– il «*referente politico nazionale cui Lima Salvatore si rivolgeva per le questioni di interesse di Cosa Nostra che dovevano trovare una soluzione a Roma era l'onorevole Giulio Andreotti*»;

– aveva appreso tali informazioni in carcere dal 1972 in poi da molti «*uomini d'onore*» e gli era stato riferito esplicitamente dai cugini Salvo;

– l'on. Lima non gli aveva riferito direttamente alcunché sul suo rapporto con l'on. Andreotti «*relativamente a Cosa Nostra*»;

– il livello del rapporto esistente tra Cosa Nostra e l'on. Andreotti poteva comprendersi nel quadro delle vicende riguardanti gli omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa;

– nel 1979, su incarico personale di Stefano Bontate, aveva contattato durante la comune detenzione nel carcere di Cuneo il brigatista rosso Lauro Azzolini chiedendogli «*se le B.R. avrebbero rivendicato l'attentato se qualcuno avesse ucciso Dalla Chiesa*». L'Azzolini aveva risposto negativamente affermando che essi rivendicavano solo gli attentati cui almeno uno di essi avesse effettivamente partecipato e tale risposta era stata dal Buscetta comunicata fuori dal carcere;

– successivamente, nel 1980, tornato in libertà, aveva incontrato Stefano Bontate e gli aveva chiesto quali fossero le intenzioni di Cosa Nostra nei confronti di Dalla Chiesa e gli era stato risposto che si sospettava che il Generale, dopo i successi ottenuti nella lotta al terrorismo, volesse diventare capo dello Stato italiano con un'azione di forza;

– nel corso di altra conversazione nello stesso anno Bontate gli aveva anche confidato che l'omicidio di Carmine Pecorelli era stato eseguito da Cosa Nostra, «*più in particolare da lui e da Badalamenti, su richiesta dei cugini Salvo*»;

– nel 1982/83 anche Badalamenti gli aveva parlato di tale vicenda in «*termini assolutamente coincidenti*» a quelli del Bontate, sicché l'omicidio Pecorelli era stato un «*delitto politico voluto dai cugini Salvo, in quanto a loro richiesto dall'on. Andreotti*»;

– secondo quanto riferitogli dal Badalamenti, sembrava che Pecorelli stesse appurando «*cose politiche*» collegate al sequestro Moro e che il senatore Andreotti era preoccupato che potessero trapelare segreti sul sequestro dell'on. Moro che anche il gen. Dalla Chiesa conosceva;

– durante il sequestro dell'on. Moro una parte di Cosa Nostra si era attivata per cercare di ottenerne la liberazione e Buscetta personal-

mente, mentre si trovava al carcere di Cuneo, era stato *«intervistato»* da Ugo Bossi, il quale gli aveva chiesto di adoperarsi contattando i brigatisti rossi detenuti;

– il futuro collaboratore aveva accettato chiedendo di essere trasferito al carcere di Torino in quanto a Cuneo non vi erano in quel periodo brigatisti di rilievo, presenti invece nel capoluogo torinese ove era in corso un processo a loro carico;

– il trasferimento, per il quale il Bossi si era impegnato, in realtà non era mai intervenuto e solo dopo l'uccisione di Moro Buscetta era stato tradotto, dopo una breve permanenza a Milano, al carcere di Napoli;

– durante il sequestro dell'on. Moro anche Stefano Bontate, per il tramite della moglie o del figlio del Buscetta, lo aveva incaricato di interessarsi per la liberazione dello statista;

– nel 1980 Stefano Bontate, alla richiesta del Buscetta di notizie su Moro, aveva seccamente risposto che ormai era *«acqua passata»*;

– secondo Buscetta, a chiedere a Bontate di interessarsi per Moro *«non potevano essere stati altri che i Salvo e quindi Giulio Andreotti»*.

Durante l'esame dibattimentale, svoltosi nelle udienze del 9 e 10 gennaio 1996, Buscetta era ritornato a parlare di tali vicende ed, in particolare, di quanto a lui confidato dai cugini Salvo in ordine al loro rapporto di amicizia con l'on. Andreotti, precisando che gli stessi Salvo non gli avevano mai rivelato *«cose specifiche»*: la assoluta genericità di dette confidenze fatte dai cugini Salvo al Buscetta era poi emersa con tutta chiarezza nel corso del controesame della difesa.

Lo stesso Buscetta aveva fatto riferimento alle conferme che aveva tratto dalle rivelazioni del Badalamenti e del Bontate in relazione alle due specifiche vicende del processo Rimi e dell'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli, con i risvolti connessi al sequestro Moro ed al delitto Dalla Chiesa.

La duplicazione dei processi per vicende delittuose indubbiamente connesse – e non solo sotto il profilo soggettivo – era stata conseguenza della tardiva formulazione, da parte della difesa dell'imputato, della eccezione di incompetenza per connessione, dichiarata inammissibile dal Tribunale con la ordinanza del 6 ottobre 1995.

In ragione della ripartizione esistente, il Tribunale di Palermo si occupava del delitto Pecorelli esclusivamente ai limitati fini della verifica della refluenza di tali vicende sulla sussistenza o meno del reato associativo.

Buscetta aveva espressamente escluso di sapere se Bontate e l'Inzerillo si fossero attivati per la liberazione di Aldo Moro di loro iniziativa o su istigazione di personaggi politici, anche se in occasione dell'esame reso a Perugia il medesimo aveva confermato che lo stesso Bontate si era attivato per la liberazione di Moro avendo per referenti Salvo Lima e Rosario Nicoletti, senza, peraltro, fare alcun accenno ad un preteso ruolo dell'on. Andreotti e dei Salvo.

Rilevato che anche sul riferito attivarsi di Lima e del Nicoletti Buscetta si era contraddetto nel volgere di pochi minuti, il Tribunale riteneva che fosse di incontestabile evidenza che la ricostruzione delle complesse vicende in esame da parte del collaboratore fosse *quanto mai approssimativa, contraddittoria, ondivaga, oltre che fortemente condizionata, come peraltro ammesso dallo stesso dichiarante, dalla sovrapposizione tra ricordi personali e notizie apprese da fonti pubbliche.*

Il Tribunale richiamava la attenzione sulla circostanza che il predetto, che pure al G.I. di Palermo dott. Falcone aveva parlato sin dal 4 dicembre 1984 della richiesta del Bossi di attivarsi per la liberazione di Moro, aveva, invece, del tutto taciuto dell'analoga richiesta fattagli pervenire in carcere nello stesso contesto temporale da Stefano Bontate e da Salvatore Inzerillo: lo stesso collaboratore non era riuscito a spiegare efficacemente tale stranissima dimenticanza se non con l'affermazione di aver volontariamente taciuto per molti anni sui rapporti mafia-politica determinandosi a rompere il silenzio serbato solo dopo le stragi del maggio e del luglio del 1992.

L'affermazione era stata sostanzialmente confermata anche dinanzi alla Corte di Assise di Perugia, avendo Buscetta precisato in quella sede che effettivamente il 20 novembre 1992 aveva parlato al PM di Roma di Nicoletti e di Lima proprio perché aveva ormai deciso di superare la pregressa reticenza sui rapporti tra mafia e politica.

«Singolare era, secondo il Tribunale, la risposta data dal Buscetta alla conseguente richiesta di chiarire i motivi per i quali nel ricordato interrogatorio del 20 novembre 1992 non aveva citato anche il nome del senatore Andreotti tra i politici collegati a Cosa Nostra assieme ai menzionati Lima e Nicoletti (cosa che non aveva fatto neppure l'11 settembre 1992 dinanzi al PM di Palermo, cosicché si era dovuto attendere sino al 6 aprile dell'anno successivo perché egli parlasse dell'imputato): il collaboratore, invero, dinanzi alla Corte di Assise di Perugia era giunto ad affermare che il 20 novembre 1992 non aveva parlato di Andreotti solo perché "i poliziotti americani andavano di fretta" e per affrontare l'argomento occorreva del tempo. Allorché si era chiarito che tale spiegazione poteva, semmai, riguardare altro interrogatorio (quello reso al PM di Palermo a Washington l'11 settembre 1992), laddove le dichiarazioni contestate erano state rese in Italia nel novembre successivo al PM di Roma, Buscetta non aveva saputo fare altro che rifugiarsi dietro un "non ricordo"».

I primi giudici concludevano sullo specifico contesto che le stragi del 1992 e la morte del giudice Falcone non erano state affatto determinanti sul piano motivazionale per Buscetta – così come egli aveva voluto far credere – poichè il predetto aveva continuato a tacere in merito ancora per quasi un anno sino all'aprile del 1993.

In ogni caso, il presunto ruolo dell'on. Andreotti nelle vicende e nelle trattative condotte da Buscetta, anche su sollecitazione di esponenti di Cosa Nostra, per la liberazione di Aldo Moro era legato solo ad una mera deduzione, come tale priva di qualsivoglia apprezzabile efficacia probatoria.

Tommaso Buscetta era stato assolutamente esplicito nell'affermare che l'eliminazione di Pecorelli era stato un *«delitto politico voluto dai cugini Salvo, in quanto a loro richiesto dall'on. Andreotti»*, con un chiaro ed espresso riferimento, dunque, ad un mandato omicidiario da parte dell'imputato.

Su questa chiarezza del collaborante Buscetta verterà tutto l'assunto della condanna del senatore Andreotti nel procedimento di Assise di secondo grado in Perugia.

Il riferimento operato dal Buscetta, nel corso dell'esame del PM, alla nota frase del Badalamenti *«Noi l'abbiamo fatto su richiesta da parte dei cugini Salvo e su interessamento dell'on. Andreotti»*, aveva posto l'ineludibile esigenza di chiarire, al di là di ogni possibile residuo equivoco, cosa specificamente risultasse al collaboratore sul punto: la relativa indagine aveva fatto ancora una volta emergere che Buscetta aveva soltanto operato una mera deduzione sulle dinamiche decisionali rappresentate.

Rispetto alla iniziale dichiarazione resa nelle indagini preliminari, secondo cui vi era stata una esplicita richiesta dell'imputato rivolta ai Salvo per l'omicidio di Pecorelli, al dibattimento (ed anche dinanzi alla Corte di Assise di Perugia) era definitivamente emerso che in realtà Badalamenti e Bontate non avevano riferito nulla al Buscetta in merito ad un mandato esplicito del senatore Andreotti ai Salvo per la soppressione del Pecorelli, neppure in ordine a lamentele sulla condotta del giornalista espresse da parte dell'imputato ai cugini Salvo: si trattava solo di una deduzione, espressa peraltro dal collaborante in forma ipotetica.

L'affermazione di Buscetta secondo cui l'omicidio era stato richiesto a Badalamenti ed a Bontate dai cugini Salvo *«nell'interesse del Senatore Andreotti»* era anch'essa solo una deduzione, seppure direttamente scaturita dalla presunta causale del delitto ricollegata dai due esponenti mafiosi al fatto che Pecorelli *«stava facendo delle cose che non gradivano alla persona dell'on. Andreotti»*, ed *«aveva dei documenti scottanti che avrebbero potuto attentare alla vita politica dell'on. Andreotti»*.

Ma proprio con riferimento a tale dichiarazione dibattimentale di Buscetta il Tribunale rilevava come nel corso delle indagini preliminari il collaboratore fosse stato molto più generico e soprattutto non avesse fatto il minimo accenno a pretesi *«documenti scottanti»* in possesso del giornalista, essendosi limitato a riferire in termini solo ipotetici e probabilistici (*«sembra che...a quanto pare...»*) che Pecorelli stava, forse, *«appurando cose politiche collegate al sequestro Moro»* ed era a conoscenza, come Dalla Chiesa, di *«segreti»* che *«infastidivano»* l'on. Andreotti.

Nel corso dell'interrogatorio reso al PM il 6 aprile 1993 Buscetta aveva soltanto parlato di non meglio precisati *«segreti»* e *«cose politiche»* collegate al sequestro dell'on. Moro, mentre al dibattimento il predetto aveva per la prima volta riferito di *«bobine»* (poi *«documenti»*) che erano pervenute al giornalista Pecorelli, intenzionato a renderne pubblico il contenuto.

In sostanza:

- Pecorelli voleva «*far uscire fuori*» e «*pubblicare*» documenti riguardanti il sequestro Moro «*che erano stati trovati*» in una località ignota;
- Bontate attraverso i Salvo sapeva che i documenti erano in possesso del gen. Dalla Chiesa;
- tali bobine/documenti erano stati consegnati a Pecorelli da qualcuno («*non si sa da chi*»);
- non gli risultava che i documenti fossero stati consegnati a Pecorelli dal Gen. Dalla Chiesa.

A complicare il quadro estremamente confusionario delle successive ricostruzioni, nel corso dell'interrogatorio reso al PM il 6 aprile 1993 Buscetta aveva precisato che i segreti erano a conoscenza di Pecorelli e del gen. Dalla Chiesa «*separatamente l'uno dall'altro*», affermazione questa che deporrebbe a statuire che la sorgente informativa dei medesimi segreti sarebbe stata del tutto autonoma e differente per i predetti.

Dopo queste incerte premesse, nel corso del controesame condotto dalla difesa, il predetto, contraddicendosi in maniera del tutto evidente, aveva affermato espressamente che i documenti che Pecorelli intendeva pubblicare erano stati invece consegnati al giornalista proprio dal Dalla Chiesa, secondo quanto riferitogli espressamente da Gaetano Badalamenti.

Successivamente Buscetta, deponendo dinanzi alla Corte di Assise di Perugia, aveva rettificato nuovamente le dichiarazioni rese a Palermo pochi mesi prima, precisando di ignorare se i documenti inerenti al sequestro Moro fossero stati consegnati a Pecorelli dal gen. Dalla Chiesa.

Il problema di questo itinerario bustrofedico delle dichiarazioni del Buscetta non è di poco momento. Infatti:

- i generici «*segreti*» del Pecorelli erano diventati «*documenti scottanti*»;
- il ruolo del Calò durante il sequestro Moro era stato prima dettagliatamente riferito e poi negato;
- la esplicita affermazione in ordine ad una «*richiesta*» fatta dal senatore Andreotti ai Salvo per l'omicidio Pecorelli era stata disconosciuta, divenendo solo una mera deduzione fondata esclusivamente sui rapporti di amicizia tra l'imputato ed i predetti Salvo;
- i presunti segreti forse potevano essere persino già noti al pubblico (circostanza che rende incomprensibile su che cosa dovesse dunque vertere il «*segreto*»);
- i documenti, secondo una versione, erano stati consegnati al Pecorelli dal Dalla Chiesa mentre, secondo successive dichiarazioni, erano pervenuti al giornalista «*non si sa come*»;
- la tesi secondo cui il giornalista e Dalla Chiesa sarebbero stati a conoscenza di «*segreti*» del caso Moro «*separatamente*» l'uno dall'altro (6 aprile 1993) veniva modificata negli interrogatori successivi, allorché Buscetta aveva affermato che i documenti erano stati consegnati dall'uno al-

l'altro (dibattimento a Palermo), fino alla elaborazione di una terza versione secondo cui, in realtà, era stata solo una mera opinione del Badalamenti che le carte fossero state date al Pecorelli dal Dalla Chiesa (*«Il Generale Dalla Chiesa era colui che possibilmente poteva, secondo Badalamenti, che avrebbe potuto dare i documenti a Pecorelli il giornalista»*) .

Una ulteriore incongruenza concerneva la circostanza in cui, a dire del Buscetta, Badalamenti gli aveva parlato della vicenda relativa all'omicidio Pecorelli.

Si fa riferimento al fatto che quando Badalamenti gli aveva esplicitato il suo ruolo nel delitto Pecorelli, egli aveva inizialmente pensato si riferisse a tale Pecorella, scomparso assieme al figlio diciassettenne di Salvatore Inzerillo nel corso della guerra di mafia, nell'agosto del 1981.

Osservavano, al riguardo, i primi giudici che se nel 1980 Buscetta aveva appreso da Stefano Bontate la notizia del coinvolgimento del senatore Andreotti, uno dei più noti ed influenti uomini politici italiani, addirittura nell'omicidio di un giornalista a nome Pecorelli organizzato da esponenti di Cosa Nostra, tra i quali Gaetano Badalamenti, egli ben difficilmente avrebbe potuto equivocare banalmente.

Ma, a parte ciò, confermava la inattendibilità sul punto del Buscetta il fatto che egli era venuto a conoscenza della scomparsa di Giuseppe Inzerillo, figlio di Salvatore Inzerillo, e del Pecorella proprio da Gaetano Badalamenti, secondo quanto si evinceva dalla lettura della sentenza di primo grado del maxiprocesso.

Era stato Badalamenti a raccontare al Buscetta, in Brasile, i particolari di quell'uccisione, voluta ed eseguita dai *clan* mafiosi vincenti, rivelandogli che esecutore materiale era stato Giuseppe Greco, detto *«scarpuzzedda»*, il quale aveva tagliato un braccio al giovane Inzerillo per punire efferatamente l'intenzione del ragazzo di vendicare il padre, ucciso pochi mesi prima.

La affermazione del Buscetta vertente sul presunto, iniziale equivoco diventava, poi, ancora più incomprensibile in quanto il predetto non era riuscito a chiarire in maniera lineare e coerente in quale contesto Badalamenti gli aveva improvvisamente confidato un fatto di così capitale importanza.

Nel dibattito di Perugia Buscetta aveva dapprima riferito che la conversazione in Brasile con Badalamenti sul delitto Pecorelli era avvenuta contestualmente alla visione di un servizio televisivo relativo all'omicidio del Prefetto Dalla Chiesa; successivamente, però, tale collocazione era divenuta solo possibile ed, infine, il discorso era stato correlato alle rivelazioni dello stesso Badalamenti sulla soppressione del Pecorella e del figlio di Salvatore Inzerillo nell'ambito della guerra di mafia dei primi anni '80.

Peraltro – nel racconto di Buscetta – Badalamenti era stato parco in informazioni e avrebbe soltanto pronunciato poche parole (*«u ficimu nua-tri Pecorelli, io con Stefano»*).

«A fronte delle così frequentemente altalenanti, generiche e, talora, contraddittorie dichiarazioni del Buscetta, il PM aveva, comunque, ritenuto di avere individuato ed offerto al Tribunale adeguati riscontri, idonei a confermare la attendibilità del complessivo racconto del dichiarante.

Tali riscontri erano costituiti principalmente dalle dichiarazioni dell'ex maresciallo degli Agenti di Custodia Angelo Incandela e dell'on. Franco Evangelisti».

Il Tribunale riepilogava le dichiarazioni del M.llo Incandela, escusso nella udienza del 15 gennaio 1997, precisando che il medesimo aveva riferito che:

– aveva instaurato un rapporto di grande fiducia e collaborazione con il gen. Dalla Chiesa sin dai tempi in cui il sottufficiale era riuscito a convincere Patrizio Peci, detenuto al carcere di Cuneo (ove l'Incandela prestava servizio dalla fine del 1978), a collaborare con la Giustizia;

– su incarico del Dalla Chiesa egli registrava illecitamente le conversazioni dei detenuti in carcere e provvedeva a consegnargli periodicamente le relative bobine;

– aveva avuto occasione di partecipare ad un incontro avvenuto nei primi giorni di gennaio del 1979 tra il gen. Dalla Chiesa ed il giornalista Carmine Pecorelli. L'incontro si era svolto con modalità riservate alla periferia di Cuneo all'interno di una vettura ove prendeva posto alla guida uno sconosciuto che l'Incandela aveva inizialmente creduto fosse l'autista del Dalla Chiesa. Il Generale in quell'occasione gli aveva detto che nel carcere di Cuneo si trovavano documenti riguardanti il sequestro Moro che, a dire dell'altra persona presente al colloquio, erano stati introdotti attraverso le finestre dei locali in cui sostavano i parenti dei detenuti in attesa della perquisizione prima di essere ammessi ai colloqui. Tali documenti, destinati al detenuto Francis Turatello, avrebbero dovuto essere recuperati dall'Incandela. Ad un certo momento, durante quel colloquio, il Generale aveva acceso la luce interna all'abitacolo della vettura per chiedere un numero telefonico o un indirizzo ed egli aveva avuto così occasione di vedere in viso lo sconosciuto che poco prima si era spostato sul sedile posteriore della vettura accanto a lui e che parlava con accento romano. Lo sconosciuto aveva risposto al Dalla Chiesa che non aveva con sé l'agenda, rimasta forse in «*redazione*», e da queste parole il teste aveva compreso che si trattava di un giornalista;

– quando alcuni mesi dopo era stato assassinato il giornalista Carmine Pecorelli egli, vedendo le fotografie della vittima pubblicate sui giornali, aveva immediatamente riconosciuto la persona che quella sera aveva partecipato all'incontro con il Dalla Chiesa;

– tre giorni dopo quell'incontro, egli aveva nuovamente incontrato presso la stazione dei carabinieri di Cuneo il generale che gli aveva ribadito che quelle carte del sequestro Moro dovevano essere assolutamente ritrovate, aggiungendo, altresì, che il sottufficiale avrebbe dovuto scoprire anche se nel carcere vi fossero carte nelle quali si menzionava l'on. Andreotti;

– dopo circa quindici giorni di ricerca egli aveva, in effetti, ritrovato un involucro, avente la forma di un «salame» avvolto con nastro isolante da imballaggio, contenente circa un centinaio di fogli, e lo aveva consegnato al generale, il quale, tuttavia, si era detto insoddisfatto, invitandolo a cercare ancora altre carte;

– qualche tempo dopo egli aveva avuto occasione di incontrare nel carcere di Pianosa Turatello, il quale gli aveva detto di essere stato trasferito lì da Cuneo a causa di certi «*scritti riguardanti il caso Moro e Andreotti*», di cui l'Incandela era a conoscenza.

Il Tribunale di Palermo esplicitava chiaramente una valutazione decisamente negativa sulla attendibilità dell'Incandela.

Il primo elemento di dubbio risiedeva nel fatto che egli non avesse ritenuto per oltre 20 anni di riferire ad alcuna Autorità le notizie in suo possesso.

Il teste si era determinato a rivelare i fatti a sua conoscenza solo dopo essersi deciso a pubblicare un libro di «memorie» sulle sue attività e sui suoi rapporti con il gen. Dalla Chiesa, scritto in collaborazione con il giornalista Nicotri.

Il Tribunale osservava che, se la consegna del silenzio asseritamente imposta dal generale Dalla Chiesa poteva avere senso immediatamente dopo l'omicidio del Pecorelli, tale atteggiamento non sarebbe stato più spiegabile dopo l'omicidio dello stesso generale, avvenuto a Palermo il 3 settembre 1982, che avrebbe, anzi, dovuto costituire per il m.llo Incandela motivo decisivo per riferire ciò di cui era a conoscenza sulle due vittime e sui loro rapporti.

Sullo specifico il m.llo Incandela aveva affermato che, in violazione del segreto impostogli da Dalla Chiesa, egli, riconosciuto Carmine Pecorelli attraverso le foto pubblicate sui giornali dopo l'omicidio, ne aveva parlato anche ai suoi superiori che, però, non hanno confermato la circostanza.

Gianfranco Pala – vicedirettore del carcere di Cuneo dal 1986 al 1989 – aveva riferito di non ricordare rivelazioni dell'Incandela riguardanti il giornalista Carmine Pecorelli, mentre Tommaso Contestabile, direttore della Casa Circondariale di Cuneo nel 1981, a sua volta, aveva radicalmente escluso di avere mai appreso dall'Incandela circostanze riguardanti il giornalista Pecorelli ed il gen. Dalla Chiesa.

Solo il teste Angelo Zaccagnino – direttore del carcere di Cuneo dal 1981 al 1985 – aveva confermato di avere appreso dall'Incandela, ma solo nel 1991, l'episodio dell'incontro notturno tra Dalla Chiesa ed uno sconosciuto, riferendo anche che l'Incandela non era poi così certo del riconoscimento del Pecorelli al momento della sua testimonianza.

Il Tribunale propendeva a sospettare la tendenza del teste Incandela ad aggiungere nel tempo dettagli o particolari prima mai riferiti sulla vicenda.

A riprova di questa tesi veniva evidenziato che a proposito di un colloquio con Buscetta in carcere – colloquio peraltro mai citato dal collabo-

rante – l’Incandela aveva parlato nel giugno del 1994 di un riferimento dello stesso Buscetta al senatore Andreotti, sul quale egli poteva «contare», riferimento di cui il teste aveva, invece, taciuto nel gennaio del 1993: il fatto che il teste avesse rammentato, a distanza di oltre 20 anni dal fatto, un particolare di tale rilevanza che appena un anno prima non ricordava minimamente, e che lo avesse fatto solo dopo che l’imputato era stato notoriamente coinvolto nell’inchiesta, risultava oltremodo non credibile e minava la sua complessiva attendibilità.

Tali incertezze e contraddizioni rendevano – secondo i primi giudici – complessivamente poco credibile tutto il racconto dell’Incandela che era anche difficilmente collocabile nei primissimi giorni del gennaio 1979 a fronte dell’analisi effettuata sui movimenti del gen. Dalla Chiesa in quel periodo, secondo le annotazioni contenute nel diario manoscritto dell’alto ufficiale e le indicazioni fornite dal figlio, sen. Fernando Dalla Chiesa; all’esito di tale indagine il Tribunale concludeva che emergeva con chiarezza come i movimenti del generale nel periodo indicato dal teste non «*davano contezza di una presenza compatibile con un incontro notturno nella zona di Cuneo, seguito dopo appena tre giorni da altro incontro svoltosi sempre nella stessa città*».

Peraltro, i primi giudici osservavano che non era stata neppure acquisita la prova certa di una effettiva conoscenza tra il gen. Dalla Chiesa e il giornalista Carmine Pecorelli, richiamando al proposito le negative indicazioni dell’on. Carenini, amico comune del Dalla Chiesa e del Pecorelli, che aveva smentito di aver fatto da tramite fra i predetti. Il ruolo presunto del Carenini era emerso da una interpretazione data da Franca Mangiavacca – collaboratrice di Pecorelli nella redazione della rivista OP – di una annotazione rinvenuta nella agenda del Pecorelli sotto le date del 19 settembre e del 4 ottobre 1978 – «*Carenini (Dalla Chiesa)*».

Al riguardo venivano richiamate le dichiarazioni di Santo Sciarrone, collaboratore per lunghi anni dell’on. Carenini, e le indicazioni fornite dal colonnello dei carabinieri Angelo Tadeo, uno dei più stretti collaboratori del gen. Dalla Chiesa sin dagli anni ‘60 (era stato addetto alla sua segreteria dal maggio 1977 al gennaio 1980), che escludeva – sia pure poco chiaramente – un rapporto di natura riservata tra i due.

I primi giudici dedicavano molte riflessioni al fine di bonificare il processo dal presunto tessuto relazionale tra Pecorelli e Dalla Chiesa, sostenendo che a tal fine non soccorrevano le dichiarazioni meramente congetturali della Mangiavacca e che la stessa aveva anche riferito che tra i due esistevano attriti a causa degli attacchi giornalistici pubblicati sulla rivista OP.

Di seguito il Tribunale evidenziava che, secondo la tesi di accusa – fondata principalmente sul tentativo di riscontrare positivamente le dichiarazioni del Buscetta – l’omicidio del giornalista Pecorelli trovava la sua causale nella intenzione di costui di pubblicare parti inedite del memoriale Moro che contenevano passi ritenuti pregiudizievoli per l’on. Andreotti: qualcuno – forse proprio il gen. Dalla Chiesa – all’atto dell’irruzione nel covo di via Montenevoso nel 1978, aveva sottratto alla pubblicazione

parti del memoriale al fine di agevolare l'imputato; le medesime parti erano state, infine, ritrovate e pubblicate solo 12 anni dopo.

In base a tale prospettiva le risultanze istruttorie avrebbero dovuto inconfindabilmente dimostrare che le nuove parti pubblicate nel 1990 contenevano passaggi e riferimenti particolarmente pregiudizievoli per l'on. Andreotti e tali da costituire addirittura la causale dell'omicidio del Pecorelli.

Per contro, secondo i primi giudici, l'esame degli atti consentiva di concludere proprio nel senso opposto a quello prospettato dall'accusa per l'assoluta mancanza, nelle parti pubblicate solo nel 1990, di rivelazioni aventi quel contenuto gravemente pregiudizievole per l'imputato che stava alla base dell'ipotesi accusatoria.

Di seguito il Tribunale operava una approfondita disamina delle carte rinvenute, nel 1978 e nel 1990, raffrontando i contenuti delle due diverse documentazioni.

Emergeva che alcune parti del memoriale, inedite fino al 1990, erano caratterizzate da un tono talora addirittura meno polemico nei confronti dell'on. Andreotti e che la immediata ed integrale pubblicazione degli atti e soprattutto dell'originale del manoscritto (rinvenuto ed edito solo nel 1990) avrebbe consentito di evidenziare subito persino alcune palesi alterazioni e manomissioni operate dai brigatisti nella trascrizione dello scritto dello statista ucciso.

Il Tribunale si soffermava, quindi, sulla ipotesi avanzata dal PM in merito all'esistenza di parti del memoriale Moro non ancora rinvenute e pubblicate, osservando che si trattava di una mera congettura priva di ogni apprezzabile riscontro che ne consentisse una utile verifica.

I primi giudici evidenziavano che la mancanza di prova in ordine alla sottrazione di documenti compromettenti per l'imputato dal covo delle B.R. refluiva negativamente sulla pretesa causale dell'omicidio Pecorelli. Difettava, invero, la minima prova che Pecorelli fosse in possesso di carte inedite, che, peraltro, nel corso delle perquisizioni operate dopo il suo omicidio, non erano mai state rinvenute.

Veniva anche respinta la tesi dell'accusa secondo cui gli articoli scritti dal Pecorelli sul notiziario OP, per il loro contenuto, costituivano la prova che egli era riuscito ad entrare in possesso di parti del memoriale diverse da quelle rese pubbliche: in realtà, secondo il Tribunale, Pecorelli si era limitato, non diversamente da altri giornalisti, a formulare ipotesi circa l'esistenza ed il contenuto di brani del memoriale ancora inediti, riprendendo e rilanciando spesso notizie o tesi anticipate da altri quotidiani o settimanali.

In conclusione, a parere dei primi giudici, in mancanza di ulteriori elementi atti a suffragare la tesi accusatoria, la ricostruzione del PM si era rivelata solo una mera ipotesi, priva di adeguati riscontri.

Da ultimo veniva evidenziato come l'ipotesi di occultamento di parti del memoriale per una subdola e ricattatoria operazione che sarebbe stata messa in atto dal gen. Dalla Chiesa fosse del tutto smentita da ogni altra risultanza processuale acquisita al dibattimento.

Il Tribunale, in chiusura del capitolo, osservava che alla stregua delle esposte considerazioni doveva ritenersi che la disamina delle risultanze acquisite non comprovava la tesi dell'accusa, principalmente fondata sulle vaghe, contraddittorie ed altalenanti dichiarazioni di Tommaso Buscetta, tutte peraltro *de relato*, concernenti un perverso intreccio tra l'omicidio di Carmine Pecorelli, i presunti segreti del caso Moro e l'omicidio del gen. Dalla Chiesa.

Nessun rilievo decisivo assumeva, ad avviso del Collegio, la circostanza che Tommaso Buscetta avesse fatto cenno dei rapporti tra il senatore Andreotti e la mafia nella primavera del 1985, a Richard Martin, all'epoca in servizio presso la Procura Federale del Distretto Meridionale di Manhattan, nell'ambito del processo statunitense sulla cd. *pizza connection*.

Si trattava di una circostanza, riferita dal Buscetta, che poteva ritenersi sufficientemente provata proprio sulla scorta delle dichiarazioni sostanzialmente concordi rese dal Martin e dall'agente del F.B.I. Anthony Petrucci nel corso del dibattimento.

Il Tribunale ribadiva che restava esclusivamente demandato alla Corte di Assise di Perugia il giudizio in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in relazione all'omicidio del Pecorelli e concludeva che – ai limitati fini della propria competenza in ordine all'esistenza del reato associativo – la prospettata causale non aveva trovato elementi di prova certi ed univoci nel dibattimento.

Il capitolo XI veniva dedicato alle dichiarazioni di Benedetto D'Agostino sugli incontri tra il senatore Andreotti ed il noto capomafia Michele Greco nella saletta riservata dell'Hotel Nazionale a Roma.

Benedetto D'Agostino, noto imprenditore palermitano e proprietario della SAILEM, era stato tratto in arresto alla fine di novembre del 1997 con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa: il medesimo, nel corso del suo primo interrogatorio reso al GIP la mattina del 28 novembre aveva esplicitato l'intenzione di rendere al PM di Palermo dichiarazioni che riguardavano il senatore Andreotti, cosicché nel pomeriggio dello stesso giorno era stato sentito dal magistrato inquirente, riferendo per la prima volta l'episodio del quale era stato diretto protagonista.

Nel dibattimento il predetto aveva riferito che:

- aveva conosciuto Michele Greco verso il 1977 nell'ambito delle amicizie e frequentazioni coltivate dal padre, Sebastiano D'Agostino, cavaliere del lavoro e fondatore della SAILEM, deceduto il 25 giugno 1978;

- agli inizi del 1980 in un periodo di continui scioperi aerei aveva incontrato casualmente sulla nave che lo conduceva da Palermo a Napoli il suddetto Michele Greco ed aveva accettato il passaggio in automobile che costui gli aveva offerto per raggiungere Roma a bordo di un'autovettura Ferrari Dino 3000 di colore blu;

- nel corso della conversazione intrattenuta durante il viaggio in autostrada Greco gli aveva, tra l'altro, chiesto dove fosse alloggiato a Roma ed avendo appreso che si recava all'Hotel Nazionale di piazza Mon-

tecitorio, gli aveva detto che conosceva bene quell'albergo in quanto qualche volta vi si era recato la domenica pomeriggio per incontrare il Presidente Andreotti, che affermava di conoscere bene;

– Greco aveva, altresì, aggiunto che il senatore Andreotti si recava in quell'albergo per visionare dei film in proiezione privata all'interno di una saletta sita nello scantinato dell'albergo e che egli stesso aveva qualche volta assistito alle proiezioni, trattenendosi al termine a chiacchierare con l'uomo politico. Sempre secondo Greco, l'on. Andreotti richiedeva i film da visionare direttamente al cav. Gemini, proprietario dell'albergo Nazionale, nonché presidente di una associazione di distribuzione di pellicole a livello nazionale;

– Greco gli aveva anche riferito di avere una volta chiesto consigli al predetto cav. Gemini per aiutare il proprio figlio (Giuseppe Greco) che intendeva girare un film.

Il discorso aveva incuriosito D'Agostino, cosicché, giunto in albergo, aveva chiesto della saletta ad uno dei portieri, Antonio Di Forti: costui gli aveva confermato l'esistenza della piccola sala di proiezione privata ed aveva precisato che, in effetti, l'on. Andreotti, la domenica pomeriggio, solea, con il cav. Gemini, farsi proiettare dei film. Di Forti si era meravigliato che egli fosse al corrente *«di tale fatto che aveva natura riservata»*.

L'esistenza della saletta veniva riscontrata, così come il fatto che il senatore Andreotti fosse stato solito frequentarla per assistere a proiezioni private, organizzate la domenica pomeriggio dal cav. Italo Gemini.

Poiché le proiezioni avvenivano di domenica, le indagini di p.g. avevano accertato la presenza di Michele Greco a Roma in una sola data compatibile con la predetta ricostruzione dei fatti (4 marzo 1979), giorno nel quale non figurava nell'agenda del senatore Andreotti alcuna annotazione relativa ad una sua presenza all'Hotel Nazionale; tale fatto limitava la portata delle affermazioni di Michele Greco, il quale, invece, aveva con estrema sicurezza vantato, secondo le parole riportate dal D'Agostino, di essersi intrattenuto in quella saletta con il senatore Andreotti più di una volta, soffermandovisi anche a chiacchierare con lui al termine delle proiezioni.

Sulla vicenda il Tribunale rilevava come emergesse con estrema chiarezza che il D'Agostino, piuttosto che averlo appreso esplicitamente da Michele Greco, aveva dedotto che quest'ultimo ed il senatore Andreotti avevano parlato tra loro, tanto che il PM nel corso di quell'interrogatorio aveva avvertito l'esigenza di evidenziare al dichiarante la differenza che esiste tra il mero vedere una persona in una sala e l'intrattenere, invece, con essa un rapporto o una conversazione.

Il Tribunale rimarcava, ancora, che era stato accertato che sin dalla fine degli anni '70 D'Agostino era stato un abituale frequentatore dell'Hotel Nazionale e che la esistenza della saletta per proiezioni private era notizia conoscibile a chiunque frequentasse l'albergo, se era vero che tra i

servizi offerti ai propri clienti e pubblicizzati nel *depliant* dell'Hotel Nazionale vi era anche l'uso di tale sala.

Ne conseguiva, secondo il Tribunale, che la esistenza della sala e la presenza del senatore Andreotti la domenica pomeriggio in quel luogo per visionare dei film poteva essere nota a chiunque avesse occasione di frequentare, con una certa assiduità, l'Hotel Nazionale.

Se Greco aveva ritenuto di vantarsi con una persona non ben conosciuta come D'Agostino della conoscenza personale del senatore Andreotti, logica vorrebbe che altrettanto avrebbe dovuto fare con i suoi principali referenti in seno a Cosa Nostra: della esistenza di un diretto e personale rapporto tra Michele Greco ed il senatore Andreotti non aveva però fatto alcun cenno nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia esaminati e una generica dichiarazione di Giovanni Brusca – citata dal PM – non poteva essere decisiva come riscontro.

Infatti, nell'udienza del 28 luglio 1997, Giovanni Brusca aveva effettivamente riferito che prima della guerra di mafia del 1981 suo padre, Bernardo Brusca, e Salvatore Riina avevano in più occasioni manifestato la loro avversione nei confronti di Stefano Bontate, di Gaetano Badalamenti e dello stesso Michele Greco perché considerati «*tutti una persona*» con il senatore Andreotti, ma tale manifesta genericità non consentiva la minima utile verifica.

«*Era, del resto, quanto mai significativo che Brusca aveva espressamente chiarito nel corso del suo esame che l'affermazione secondo cui «erano tutti una cosa ... tutti una persona» era una deduzione conseguente ai discorsi percepiti ("Cioè per come parlavano loro li mettevano tutti assieme, cioè come se erano tutti una persona che uno portava all'altro per avere tutti un collegamento tra di loro ... con riferimento l'Onorevole Andreotti a Roma")*».

In conclusione, non essendo stata adeguatamente riscontrata, la dichiarazione *de relato* del D'Agostino doveva considerarsi insufficiente a comprovare la esistenza di rapporti diretti e personali tra il senatore Andreotti e Michele Greco.

Il capitolo XII della sentenza veniva dedicato alle dichiarazioni di Vito Di Maggio sull'incontro, avvenuto a Catania nel 1979, tra il senatore Andreotti ed il noto capomafia catanese Benedetto Santapaola, al quale aveva partecipato anche l'on. Salvo Lima, dichiarazioni addotte dalla accusa a riprova dei rapporti intrattenuti dall'imputato con esponenti di Cosa Nostra nella primavera – estate del 1979.

Vito Di Maggio, operatore turistico ed alberghiero, si era presentato spontaneamente nel marzo del 1995 per riferire al PM quanto a sua conoscenza, dopo averne parlato, due o tre giorni prima, all'ex Questore di Palermo Arnaldo La Barbera.

Il teste nel dibattimento aveva riferito che:

– dall'aprile del 1977 al 31 marzo 1979 egli aveva svolto la propria attività come responsabile dei servizi di ristorazione e bar presso il

complesso alberghiero Hotel Perla Jonica di Catania, di proprietà dei fratelli Carmelo e Pasquale Costanzo;

- successivamente, dall'1 maggio al 31 agosto del 1979, aveva svolto un incarico direttivo presso l'Hotel Nettuno di Catania, gestito con il proprio cugino, Stefano Ridolfo;

- presso tale albergo «Nitto» Santapaola *«era di casa»*: vi si recava spesso, anche due volte al giorno, consumava pasti senza pagare;

- con Santapaola si era creato un rapporto di «relativa confidenza», nonostante Giovanni Gallenti (gestore dell'Hotel Perla Jonica) gli avesse suggerito di «dargli tutto ciò che voleva», ma di «tenerlo ad una certa distanza»;

- in una occasione Santapaola gli aveva detto che in quel periodo lo volevano conoscere tutti e che quel giorno stavano arrivando anche *«persone da Roma»* aggiungendo subito dopo che si trattava di *«un pezzo grosso»*, l'on. Andreotti;

- dopo circa un quarto d'ora era giunto in albergo l'on. Urso, uomo politico catanese, il quale gli aveva comunicato che stava per arrivare anche l'on. Salvo Lima;

- in quel momento era presente in albergo anche Ridolfo, che si era trattenuto a conversare nella *hall* con l'on. Urso;

- dopo un po' era sopraggiunto anche l'on. Lima che Di Maggio aveva salutato cordialmente ed al quale aveva chiesto se dovesse preparare una sala per una eventuale riunione;

- l'on. Lima gli aveva detto che stavano solo aspettando una persona e che sarebbero subito dopo andati via;

- effettivamente era giunta poco dopo una autovettura Alfa Romeo di colore scuro, targata Catania, condotta dall'autista del cav. Costanzo, che si era fermata con la parte posteriore verso l'ingresso dell'albergo e nel cui sedile posteriore era seduta una persona;

- avvicinatosi allo sportello posteriore della vettura, aveva a quel punto notato l'on. Andreotti accanto al quale si era seduto l'on. Lima mentre l'on. Urso aveva preso posto nel sedile anteriore, al fianco del conducente;

- la vettura era subito dopo ripartita proprio mentre il Santapaola aveva preso posto, a sua volta, sulla vettura dell'on. Urso, una Lancia di colore scuro, condotta dall'autista di questi, descritto come una persona menomata a causa di un braccio più corto dell'altro.

Esaminando il contenuto di tali dichiarazioni, il Tribunale evidenziava che Di Maggio aveva affermato di essere riuscito a vedere l'on. Andreotti seduto all'interno della vettura, piegandosi ad osservare verso l'abitacolo proprio mentre l'on. Lima prendeva posto accanto all'imputato, cosicché la osservazione doveva essere durata appena qualche secondo se si considerava che il predetto non era riuscito neppure a stringere la mano del Lima, che lo aveva salutato con un semplice cenno poiché aveva già richiuso lo sportello.

Inoltre, veniva evidenziato che l'unico dei protagonisti dell'episodio, presenti nell'occasione, che aveva preannunciato al Di Maggio l'arrivo dell'on. Andreotti, era stato Nitto Santapaola, nulla avendogli detto al riguardo né l'on. Urso, né l'on. Lima.

Occorreva, dunque, verificare il livello di attendibilità della specifica dichiarazione concernente l'avvistamento, sia pure per pochi secondi, dell'on. Andreotti; al riguardo, i primi giudici esaminavano due precedenti episodi concernenti presunti riconoscimenti di persona operati dal teste, nei quali il medesimo aveva dimostrato, incorrendo in evidenti errori, di non essere attendibile o, comunque, aveva fatto sorgere più che fondati dubbi sulla sua credibilità.

Ritenevano i primi giudici che Di Maggio, spinto dalla sua volontà di rendersi utile alle forze di polizia ed alla magistratura, aveva riferito come certezze quelle che si erano rivelate soltanto vaghe ed errate impressioni.

Al riguardo veniva ricordato che nel corso del suo esame dibattimentale Di Maggio, pur con qualche tentennamento, era stato, infine, in grado di precisare che l'episodio in questione era avvenuto in un arco di tempo compreso tra il 20 ed il 30 giugno del 1979 in un orario tra le 15.30 e le 16.30.

I primi giudici esaminavano approfonditamente i movimenti del senatore Andreotti in quel periodo di tempo, dando atto che, in sede di dichiarazioni spontanee, l'imputato aveva escluso categoricamente di essere stato in Sicilia in quel periodo e che le sue affermazioni rivestivano pregnante rilievo anche con riferimento all'altro episodio, riferito da Francesco Marino Mannoia, del presunto incontro avvenuto, sempre a Catania, presso la tenuta «La Scia» dei Costanzo, anch'esso collocabile, alla stregua delle dichiarazioni di Angelo Siino, in un periodo coevo (tra la fine di giugno ed i primi di luglio del 1979).

I dati relativi agli spostamenti ed agli impegni del senatore Andreotti nel periodo specifico venivano tratti dal Tribunale dai documenti prodotti dall'imputato nella udienza del 29 ottobre 1998, nonché dalla agenda del medesimo, dal libro «*Gli anni della solidarietà - Diari 1976-79*» e dalla documentazione sui viaggi trasmessa dall'Arma dei carabinieri: sulla scorta di tali documenti il PM aveva ritenuto di individuare alcuni giorni (esattamente sette) nei quali l'imputato avrebbe potuto «*effettuare un breve viaggio Roma-Catania-Roma*», che poteva risolversi «*nell'arco di sole tre ore*».

Il Tribunale procedeva ad una minuziosa analisi degli spostamenti e degli impegni dell'imputato in ciascuno dei giorni dal 20 giugno all'1 luglio 1979, concludendo, in sostanza, che gli stessi fossero incompatibili con un viaggio in Sicilia.

In quel periodo l'attacco del terrorismo alle Istituzioni dello Stato aveva raggiunto elevati livelli e i servizi segreti avevano segnalato personalmente all'on. Andreotti la possibilità di un'azione terroristica ai danni suoi e di Zaccagnini elevando le misure di tutela; in tale contesto rilevavano anche le testimonianze dell'ambasciatore Riccardo Sessa sulle modalità di effettuazione di viaggi da parte dell'imputato, prima come Ministro

degli Esteri e poi come Presidente del Consiglio, in relazione ai sistemi di sicurezza approntati a tutela sin dalla metà degli anni '70.

Proprio con riferimento ai servizi di scorta veniva evidenziato che erano stati individuati ed indicati dal PM nell'arco di poco meno di un ventennio soltanto 4 viaggi asseritamente compiuti dall'imputato senza scorta: il 20 novembre 1988 ad Algeri; dal 31 agosto al 10 settembre 1989 a Nizza; dal 30 marzo al 2 aprile 1991 a Nizza; dal 23 agosto al 4 settembre 1991 a Nizza.

Il Tribunale evidenziava che non era stato individuato alcun viaggio dell'imputato in Italia senza scorta e che una tale eventualità, contrariamente a quanto prospettato dalla accusa, era stata esclusa dal teste Sessa.

L'ambasciatore Sessa, invero, non aveva escluso la possibilità che venissero individuati ulteriori altri viaggi senza scorta dell'on. Andreotti ma che tale circostanza a suo parere poteva essere plausibile solo per eventuali viaggi all'estero.

L'ambasciatore Sessa faceva peraltro rilevare anche le questioni concernenti il dovere di ininterrotta reperibilità che gravava su un Presidente del Consiglio.

A seguito di tale quadro il Tribunale concludeva che l'imputato non poteva essere e non era a Catania dinanzi all'Hotel Nettuno in quel pomeriggio di fine giugno del 1979 in cui il teste Vito Di Maggio aveva riferito di averlo visto, sicché si doveva statuire che il teste era incorso ancora una volta in un errore.

Il Giovanni Gallenti aveva ammesso le frequenti presenze all'Hotel Perla Jonica sia di Benedetto Santapaola che di Giuseppe Calderone, quest'ultimo presentatogli come una «*persona per bene, di riguardo*» dai fratelli Costanzo ed aveva perfino riferito che alla morte di Calderone gli era stato comunicato da Carmelo Costanzo che proprio Nitto Santapaola ne aveva preso il posto al vertice della mafia.

A fronte di una simile dichiarazione, non si comprendeva per quale ragione il teste avrebbe dovuto, invece, tacere sulla presenza del predetto anche presso l'Hotel Nettuno se ne avesse avuto conoscenza.

Peraltro, anche il teste Stefano Ridolfo (socio al 50% del Gallenti nella gestione dell'Hotel Nettuno dall'apertura nell'aprile del 1979 fino a settembre–ottobre di quell'anno) aveva smentito Di Maggio, negando recisamente sia di avere mai visto Santapaola nell'albergo, sia di essersi intrattenuto quel pomeriggio con l'on. Urso, che gli avrebbe presentato in quell'occasione l'on. Lima.

Alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, i primi giudici concludevano che le risultanze dibattimentali dimostravano inconfutabilmente che l'incontro nel giugno del 1979 tra l'on. Andreotti e Nitto Santapaola, riferito dal teste Vito Di Maggio, non era mai avvenuto.

Nel capitolo XIII della sentenza il Tribunale prendeva in esame l'omicidio del Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella e i connessi, presunti incontri del senatore Andreotti con Stefano Bontate ed altri esponenti di Cosa Nostra a Catania e Palermo.

Ricordato che, secondo la ricostruzione del PM, sussisteva una stretta relazione tra:

- l'omicidio del Presidente della Regione Siciliana, on. Piersanti Mattarella, avvenuto a Palermo il 6 gennaio del 1980;

- due incontri del senatore Andreotti con esponenti di primo piano di Cosa Nostra, tra i quali, in particolare, Stefano Bontate;

il fatto che l'uccisione del Mattarella era stata preceduta alcuni mesi prima dall'assassinio di un altro uomo politico, Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, soppresso a Palermo il 9 marzo 1979;

- il Tribunale esponeva che l'assunto accusatorio si fondava principalmente sulle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso al PM in sede di commissione rogatoria internazionale il 3 aprile 1993 negli Stati Uniti, aveva riferito di essere venuto a conoscenza, perché rivelatogli da Stefano Bontate, di un primo incontro avvenuto, in un periodo solo approssimativamente indicato (primavera-estate del 1979), in una riserva di caccia sita in una località imprecisata della Sicilia, tra il sen. Giulio Andreotti, l'on. Salvo Lima, indicato come «uomo d'onore» «riservato» della famiglia mafiosa di viale Lazio, i cugini Salvo, Stefano Bontate ed altri esponenti di vertice di Cosa Nostra per discutere del problema Mattarella;

- Marino Mannoia aveva affermato che lo stesso Paolo Bontate aveva intrattenuto rapporti con Bernardo Mattarella (padre di Piersanti), il quale era «*assai vicino a Cosa Nostra*» e che il figlio Stefano Bontate attraverso il canale rappresentato dai cugini Antonino e Ignazio Salvo, aveva stretto «*intimi rapporti*» anche con Piersanti Mattarella, mentre altri «*uomini d'onore*», come Salvatore Riina e Giuseppe Calò, avevano «*rapporti di intimità*» con lo stesso Lima e con Vito Ciancimino.

La ragione dell'omicidio di Mattarella sarebbe stata da configurarsi nel fatto che il predetto «*dopo avere intrattenuto rapporti amichevoli con i cugini Salvo e con Bontate Stefano, ai quali non lesinava i favori, successivamente aveva mutato la propria linea di condotta*».

Mattarella era entrato in «*violento contrasto*» con Rosario Nicoletti ed intendeva «*rompere con la mafia*» mediante l'avvio di «*una azione di rinnovamento del partito della Democrazia Cristiana in Sicilia, andando contro gli interessi di Cosa Nostra e dei vari cugini Salvo, ingegner Lo Presti, Maniglia e così via*».

Bontate, informato dal Nicoletti, aveva fatto mettere al corrente anche l'on. Andreotti, attraverso l'on. Lima, del mutato atteggiamento di Piersanti Mattarella e il senatore Andreotti, quindi, era «*sceso a Palermo*» e si era incontrato con Stefano Bontate, i cugini Salvo, l'on. Lima, Nicoletti, Gaetano Fiore ed altri in una riserva di caccia sita in una località della Sicilia, che Marino Mannoia non ricordava.

Di tale incontro aveva parlato al Mannoia lo stesso Stefano Bontate in un periodo compreso tra la primavera e l'estate del 1979, comunque in epoca successiva all'omicidio di Michele Reina, confidandogli che tutti i

presenti si erano lamentati con il senatore Andreotti del comportamento di Mattarella; lo stesso Bontate aveva commentato gli esiti dell'incontro usando le parole *«staremo a vedere»*.

Alcuni mesi dopo era stato deciso concordemente da tutta la *Commissione* di Cosa Nostra l'omicidio di Piersanti Mattarella, materialmente eseguito, secondo quanto rivelatogli dal Bontate, da Salvatore Federico, Francesco Davì, Antonino Rotolo, Santino Inzerillo ed altri.

Dopo l'omicidio Mattarella vi era stato un secondo incontro di Stefano Bontate con il senatore Andreotti, svoltosi a Palermo in una villetta intestata ad *«un Inzerillo, zio di Salvatore»*, cui il Marino Mannoia aveva stavolta personalmente assistito.

Il Tribunale rilevava che il collaboratore, assai generico sull'epoca del fatto – collocata tra la primavera e l'estate del 1979 – inizialmente non era stato in grado di precisare il luogo dell'incontro, essendosi limitato ad affermare che il senatore Andreotti *«scese a Palermo»* e che la riunione era avvenuta in una *«riserva di caccia sita in una località della Sicilia»* che egli non ricordava, aggiungendo, comunque, che si trattava *«della stessa riserva di caccia in cui altre volte si erano recati Bontate Stefano, i cugini Salvo, Calderone Giuseppe e Pizzuto Gigino»*.

La genericità dei riferimenti del Marino Mannoia aveva indotto il PM ad estendere i suoi accertamenti a tutte le riserve di caccia esistenti in Sicilia frequentate da esponenti di Cosa Nostra con esiti negativi.

Marino Mannoia in sede dibattimentale (novembre del 1996), era poi riuscito a ricordare ben due particolari di quella conversazione con il Bontate, risalente al 1979, che tre anni e mezzo prima (aprile del 1993) non aveva rammentato: si trattava di due dati essenziali per la giungere alla localizzazione del luogo del presunto incontro e, cioè, la titolarità della riserva di caccia e la zona ove la stessa era ubicata.

Nel corso delle udienze del 4 e 5 novembre 1996 il collaboratore aveva, infatti, riferito per la prima volta che la riserva di caccia di cui aveva parlato era di proprietà dei Costanzo e si trovava nel *«catanese»*.

I primi giudici ritenevano poco comprensibili le giustificazioni offerte dal Marino Mannoia nel tentativo di spiegare l'espressione utilizzata dinanzi al PM (*«Andreotti scese a Palermo»*), rispetto alla palese correzione operata al dibattimento con l'indicazione di un incontro verificatosi, invece, a Catania (*«Riunita la commissione, diciamo, decisero di, diciamo, si decise di far venire il senatore Andreotti a Palermo. Quando io dico a Palermo, intendo in Sicilia»*).

Venivano richiamate anche le dichiarazioni del collaboratore Gaspare Mutolo, il quale aveva menzionato varie riserve di caccia dove Stefano Bontate ed altri noti esponenti mafiosi, sia palermitani che catanesi (come Michele Greco e Nitto Santapaola), erano soliti recarsi, come la tenuta del Principe Vanni di San Vincenzo (sita in territorio di Alia, come si desumeva dalla sentenza del cd. maxiprocesso *bis*), o quella di Farinella o la riserva di Antonino Ferro nella zona di Caltanissetta.

La riserva di Giuseppe Farinella era sita a Pastonello, tra Ganci e San Mauro Castelverde, ove anche Angelo Siino aveva dichiarato di essersi recato a caccia proprio con Stefano Bontate.

Anche Antonino Calderone, fratello di Giuseppe Calderone, che il Marino Mannoia aveva menzionato tra gli accompagnatori di Bontate, aveva evidenziato come il Bontate frequentasse, oltre a «La Scia», anche altre riserve di caccia.

Altre riserve di caccia frequentate dal Bontate erano state indicate da Angelo Siino e, precisamente, una ubicata nei pressi di Caltagirone (di Alfio e Cirino Longo) ed un'altra a Mappa, nei pressi di Mussomeli, mentre Giuseppe Pulvirenti aveva, a sua volta, citato un altro sito nel catanese frequentato da Nitto Santapaola.

Venendo alla generica collocazione temporale dell'episodio indicata dal collaboratore, il Tribunale osservava che non si era riusciti neppure ad individuare almeno il mese o i due-tre mesi nei quali circoscrivere la ricerca.

Un imprevisto aiuto alla ricerca del periodo nel quale collocare l'episodio era venuto dalla sopravvenuta collaborazione con la giustizia di Angelo Siino, il quale aveva riferito di aver stabilito un'intensa amicizia con Stefano Bontate e di averlo frequentemente accompagnato nel corso dei suoi viaggi, spesso destinati proprio a battute di caccia, loro passione comune, in Toscana ed in Calabria. Tra le battute di caccia cui aveva partecipato accompagnando Stefano Bontate ne ricordava una che gli era rimasta particolarmente impressa in quanto era accaduto un evento inusuale, che gli era tornato alla mente proprio dopo avere letto sulla stampa le dichiarazioni rese sul punto da Marino Mannoia.

Al riguardo, Siino aveva dichiarato che:

- un giorno Stefano Bontate gli aveva detto di prepararsi per l'indomani ad una battuta di caccia cui avrebbero partecipato assieme;
- il giorno dopo effettivamente Bontate si era recato a prelevare a casa con la sua vettura ed egli aveva notato una sua inusuale eleganza («da cacciatore signorotto») oltre che uno strano nervosismo;
- erano stati costretti a cambiare auto a causa di un incidente e si erano, quindi, diretti a Catania con la vettura del Siino;
- ivi giunti, avevano trovato ad attenderli un gruppo di persone che li aveva condotti in una azienda di proprietà dei Costanzo, denominata «La Scia»;
- si trattava di un'azienda agricola comprensiva di un'area recintata destinata alla caccia, nella quale si trovavano numerosissime lepri;
- sul posto ad attenderli vi erano anche altri palermitani ed il Bontate era quasi subito sparito mentre Siino aveva cominciato la sua battuta di caccia;
- verso le ore 10–10,30 era giunto sul posto anche Benedetto Santapaola, che aveva salutato da lontano raggiungendo subito le case della tenuta ma poco dopo era andato via;

– d'improvviso si era udito il rombo di tre o quattro vetture che «sgommando» si erano fermate proprio all'interno della tenuta, ma egli non aveva visto nulla ed aveva semplicemente sentito gli sportelli delle auto che venivano chiusi;

– una «specie di guardia giurata» che lo accompagnava e che veniva chiamata con il soprannome di «u' cchiu'» o «u' sciu'», alla sua domanda su cosa stesse succedendo, aveva risposto che c'era Andreotti;

– dopo tale affermazione, che aveva suscitato in lui stupore ed incredulità, egli aveva continuato la sua battuta di caccia ed il pranzo, che di solito in queste occasioni si svolgeva verso le ore 14,00, aveva subito un ritardo di circa mezz'ora;

– poco prima del pranzo, infatti, egli aveva nuovamente sentito il rombo e lo «sgommare» di alcune vetture che si allontanavano e dopo 5 o 10 minuti aveva rivisto Bontate, il quale aveva anche sparato per un po' alle lepri, seppure senza il suo consueto entusiasmo per la caccia;

– era seguito, poi, il pranzo durante il quale aveva notato la presenza di numerosi esponenti mafiosi catanesi e palermitani;

circa mezz'ora dopo il pranzo aveva preso la strada del ritorno con il Bontate e durante il viaggio scherzosamente gli aveva chiesto se era vero che Andreotti fosse stato presente;

– il suo compagno di viaggio gli aveva mollato due scappellotti affettuosi invitandolo a farsi, diciamo così, i fatti suoi.

Siino precisava che l'evento era avvenuto prima del viaggio di Sindona in Sicilia, dopo l'uccisione di «Cannarozzo», dopo l'omicidio di Michele Reina e prima della sua partecipazione ad un *rally* automobilistico svoltosi nei giorni 14 e 15 di luglio.

L'episodio narrato dal Siino coincideva con quello riferito dal Marino Mannoia, non potendo immaginarsi due distinte e ravvicinate presenze del senatore Andreotti in una riserva di caccia dei Costanzo nel catanese per incontri con Bontate e i cugini Salvo, nel medesimo contesto temporale (primavera-estate del 1979 per Marino Mannoia, fine giugno o primi giorni di luglio del 1979 per Siino).

Sempre sulla scorta delle indicazioni del Siino, il Tribunale stabiliva che, sia pure con un comprensibile margine di approssimazione, l'arrivo delle autovetture e la presunta presenza del senatore Andreotti erano avvenuti verso le ore 11,00/11,30 o 12,00 di quella mattina e che l'uomo politico si era trattenuto fino a poco prima del pranzo che, anzi, proprio per quella causa, era stato ritardato di circa mezz'ora rispetto all'orario consueto, che coincideva con le ore 14,00.

Dunque, doveva ritenersi che la permanenza del senatore Andreotti a «La Scia» si fosse protratta per circa due ore/due ore e mezza, tra le ore 11,30-12,00 e le ore 14,00 circa.

Richiamando l'indagine sugli spostamenti dell'imputato con riferimento al periodo 20 giugno-1 luglio 1979, i primi giudici, alla stregua delle indicazioni del Siino, estendevano l'accertamento anche ad alcuni

giorni precedenti e successivi, prendendo, in definitiva, in considerazione l'arco temporale compreso fra il 15 giugno e l'8 luglio del 1979.

All'esito di tale indagine, che specificamente si incentrava su quattro giorni (domenica 17 giugno 1979, lunedì 18 giugno 1979, lunedì 2 luglio 1979, domenica 8 luglio 1979), oltre che su quelli fra il 2 ed il 7 luglio 1979, selezionati dai sette indicati come possibili dal PM – i primi giudici concludevano che nessuno di detti giorni fosse compatibile con l'ipotizzato viaggio a Catania dell'imputato.

Ne derivava che la presunta presenza del senatore Andreotti restava legata esclusivamente a quella che lo stesso Siino aveva valutato come una *boutade*, pronunciata da un soggetto («u' cchiu'») che era rimasto del tutto ignoto, precludendo, dunque, ogni possibile doverosa verifica.

Peraltro, che per Siino quella del misterioso «*cchiu'*» sull'arrivo di Andreotti fosse davvero solo una *boutade* era confermato dal fatto che egli, non prestandovi alcun credito, non aveva ritenuto neppure di avvicinarsi per verificare che effettivamente fosse giunto in quel posto addirittura il Presidente del Consiglio in carica, né aveva chiesto a qualcuno nel corso di quella giornata conferma di tale arrivo: il solo con il quale aveva ritenuto di ritornare sull'argomento era stato proprio Stefano Bontate, al quale, sulla via di ritorno per Palermo, aveva confidato quanto gli era stato detto.

A conferma della palese incompletezza della prova del fatto in questione il Tribunale osservava che la stessa causale dell'incontro riferita da Marino Mannoia suscitava non poche perplessità.

Se, infatti, il motivo del presunto incontro, che aveva imposto una vera e propria convocazione del senatore Andreotti a Catania, era quello di fare intervenire l'importante uomo politico su Piersanti Mattarella, non esisteva alcun elemento che potesse fare ipotizzare che l'on. Piersanti Mattarella fosse un soggetto da lui influenzabile, né risultavano elementi che potessero, comunque, dimostrare un incontro o contatto tra i due esponenti democristiani dopo il presunto incontro a Catania e prima dell'omicidio dell'uomo politico siciliano.

Non era un caso che proprio Marino Mannoia, consapevole della incongruenza di tale causale, aveva riferito che, in base alle sue pur non approfondite conoscenze politiche, Mattarella era un andreottiano, circostanza del tutto destituita di fondamento giacché lo stesso Mattarella, mormiteo, non militava e non aveva mai militato nella corrente che faceva capo al senatore Andreotti.

In definitiva, le risultanze testimoniali e documentali esaminate dimostravano, ad avviso del Tribunale, che l'ipotizzato incontro nel 1979 tra l'on. Andreotti e numerosi esponenti di Cosa Nostra, di cui avevano parlato (entrambi *de relato*) Francesco Marino Mannoia ed Angelo Siino, non aveva trovato i necessari riscontri probatori.

Passando a considerare la seconda parte delle rivelazioni di Francesco Marino Mannoia, i primi giudici ricordavano che il collaboratore aveva riferito di essere stato testimone diretto di un secondo incontro del sen. Andreotti con il Bontate.

Mannoia, sempre nel corso della menzionata commissione rogatoria negli Stati Uniti del 3 aprile 1993, dopo avere riferito delle confidenze ricevute dal Bontate in merito all'incontro con il senatore Andreotti nella riserva di caccia nella primavera-estate del 1979, aveva aggiunto che:

– alcuni mesi dopo l'omicidio del Mattarella si era recato con Stefano Bontate e Salvatore Federico in una villetta, intestata (almeno così ricordava) ad un Inzerillo, zio di Salvatore Inzerillo;

– all'interno della villetta avevano trovato Salvatore Inzerillo, Michelangelo La Barbera, Girolamo Teresi e Giuseppe Albanese, cognato di Giovanni Bontate: il dichiarante non ricordava se fosse presente anche Santino Inzerillo;

– circa un'ora dopo il loro arrivo era sopraggiunta un'Alfa Romeo blindata di colore scuro, con i vetri scuri, a bordo della quale si trovavano ambedue i cugini Salvo e l'on. Andreotti. La vettura in questione apparteneva ai Salvo o, comunque, era nella disponibilità dei medesimi, poiché più volte il collaboratore aveva visto l'uno o l'altro dei due cugini utilizzarla;

– secondo quanto aveva appreso, l'on. Andreotti proveniva da Trapani, nel cui aeroporto era giunto a bordo di un aereo privato affittato dai Salvo o, comunque, per conto dei Salvo;

– Marino Mannoia non aveva assistito al colloquio che si era svolto tra le indicate persone, poiché era rimasto in giardino con Salvatore Federico, Angelo La Barbera e (sempre che fosse presente) Santino Inzerillo: aveva, però, sentito chiaramente delle grida provenire dall'interno della casa;

– al termine dell'incontro l'on. Andreotti era andato via con i cugini Salvo a bordo della predetta autovettura blindata, mentre gli altri erano rimasti nella villa: Bontate, Inzerillo, Albanese e Teresi si erano soffermati ancora un po' a discutere tra loro, appartati;

– lasciata la villetta, lungo il tragitto, Bontate aveva raccontato al dichiarante ed al Federico che l'on. Andreotti era venuto per avere chiarimenti sull'omicidio di Mattarella: Bontate gli aveva risposto che *«in Sicilia comandiamo noi, e se non volete cancellare completamente la D.C. dovete fare come diciamo noi. Altrimenti vi leviamo non solo i voti della Sicilia, ma anche quelli di Reggio Calabria e di tutta l'Italia meridionale. Potete contare soltanto sui voti del nord, dove votano tutti comunista, accettatevi questi»*. Lo stesso Bontate aveva aggiunto di avere diffidato l'on. Andreotti dall'adottare interventi o leggi speciali, poiché altrimenti si sarebbero verificati altri fatti gravissimi;

– alla riunione aveva preso parte anche Salvo Lima, che si trovava già sul posto, con l'Albanese ed il Teresi, quando il dichiarante era giunto insieme al Bontate ed al Federico;

– dopo che l'on. Andreotti era andato via con i cugini Salvo, Lima era rimasto ancora con Bontate e gli altri a discutere, appartato con loro; quindi era andato via insieme all'Albanese ed al Teresi;

– l'onorevole Andreotti era arrivato nella mattinata, all'incirca verso le 10,00/11,00: il dichiarante non ricordava con esattezza. La riunione con lui si era protratta al massimo per tre quarti d'ora;

– il dichiarante aveva visto personalmente l'onorevole Andreotti in occasione di detto incontro nella villa: essi si trovavano in quel luogo per aspettare proprio l'arrivo del predetto, esplicitamente preannunciato dal Bontate;

– allorché avevano sentito il suono del clacson di un'autovettura si erano precipitati ad aprire il cancello: la macchina era entrata ed il cancello era stato immediatamente richiuso. L'auto si era diretta verso la casa e si era fermata più o meno al centro della proprietà;

– il senatore Andreotti era sceso, scrutandosi intorno, ed era subito entrato nella villa, come del resto lo invitavano a fare Stefano Bontate e gli altri;

– il dichiarante aveva rivisto l'on. Andreotti quando, alla fine dell'incontro, era uscito dalla casa ed era risalito sull'autovettura: se non ricordava male era vestito di scuro, non aveva cappotto o impermeabile, anche perché *«eravamo in un periodo caldo»*.

Nel dibattito Mannoia aveva confermato quanto prima esposto.

La villa menzionata dal collaboratore era stata individuata nel corso delle indagini in quella sita in località Altarello di Baida ed alla quale si accedeva dalla via Micciulla, una traversa della via Pitrè. L'immobile, del quale era stata acquisita documentazione fotografica, pur se intestato a Filippo Piraino, indiziato mafioso ed imparentato con Salvatore Inzerillo (in quanto sposato con Maria Concetta Inzerillo, nipote di Pietro Inzerillo, zio di Salvatore Inzerillo), era risultato effettivamente nella disponibilità di quest'ultimo, inteso *«Totuccio»*, ucciso l'11 maggio 1981. Ciò era comprovato dal fatto che il preliminare di vendita dell'immobile era stato sottoscritto proprio dal fratello di Salvatore Inzerillo (Rosario) e l'acconto era stato pagato con un assegno di 50 milioni di lire a firma del noto Rosario Spatola, mentre il resto del prezzo era stato corrisposto con assegni tratti da Alessandro Mannino, risultato un mero prestanome di Salvatore Inzerillo. Il contratto di fornitura dell'energia elettrica era stato, poi, stipulato a nome di Filippa Spatola, moglie dello stesso Inzerillo.

Tuttavia, l'esattezza della descrizione della villa e delle ulteriori indicazioni costituiva semplicemente conferma della esistenza dell'immobile stesso e non poteva rappresentare parametro discriminativo della attendibilità del racconto, in quanto lo stesso Marino Mannoia aveva ammesso di essersi recato in quel luogo in più occasioni.

Non poteva, poi, ritenersi utile riscontro il fatto che i Salvo disponessero effettivamente di una vettura del tipo indicato dal collaboratore, atteso che il medesimo aveva precisato che aveva già visto in più occasioni la stessa vettura utilizzata nella circostanza presso il fondo Magliocco di Stefano Bontate.

In buona sostanza, il Marino Mannoia poteva aver descritto situazioni e cose che gli erano già note sulla base di altre e pregresse occasioni di conoscenza.

Proseguendo nella valutazione delle dichiarazioni del Marino Mannoia, i primi giudici rimarcavano che il racconto difettava di un elemento di primario rilievo, quale era l'epoca dell'episodio, che il collaboratore non era stato in grado di indicare neppure con un comprensibile margine di approssimazione, limitandosi a collocarlo in periodo successivo (alcuni mesi dopo, in stagione non fredda o quasi calda) all'omicidio di Piersanti Mattarella: la circostanza assumeva particolare pregnanza se si considerava che quella riferita dal Marino Mannoia sarebbe stata la prima ed unica occasione nella quale egli aveva personalmente visto l'importante uomo politico.

La ricerca finalizzata alla individuazione di un atterraggio a Trapani nella primavera del 1980 di un aereo recante a bordo l'on. Andreotti aveva trovato ostacoli insormontabili soprattutto nel fatto che non esisteva più la documentazione relativa all'aeroporto militare di Trapani Birgi, essendo stata la stessa distrutta, secondo quanto prescritto dalla relativa normativa. Al riguardo veniva ricordato che l'aeroporto militare di Trapani Birgi, aperto al traffico civile, presentava caratteristiche particolari:

- il monopolio dei dati sul traffico aereo era gestito dai militari sui quali gravava l'obbligo della distruzione della relativa documentazione dopo novanta giorni;
- il personale civile in servizio nello scalo riceveva dai militari le informazioni relative al traffico aereo civile;
- nella zona dello scalo aeroportuale riservata ai militari era consentito l'atterraggio di velivoli privati che trasportavano personalità politiche;
- tale zona non era visibile al personale civile che era allocato in una struttura assai distante dalla zona militare.

Secondo il PM, peraltro, alla prescritta distruzione era casualmente sfuggito un documento di essenziale importanza: si trattava di una statistica concernente atterraggi e decolli di tutti i voli civili e militari redatta mensilmente dall'Ufficio informazione voli militari e relativa proprio al periodo gennaio 1980 - aprile 1981. Più precisamente, era un prospetto mensile degli aerei che in quel periodo avevano effettuato atterraggi e decolli all'aeroporto di Trapani Birgi, ma in esso non era riportata la sigla dell'aereo, ma semplicemente il tipo di aeromobile che era atterrato (ad esempio DC9, SA330, BO105, DA20, F104, etc.), nonché la «*statistica tipi avvicinamento*», ovvero le modalità con le quali l'atterraggio era avvenuto. Con riferimento al prospetto statistico relativo al mese di aprile del 1980 il PM aveva evidenziato che risultavano atterrati, tra gli altri, anche alcuni aerei civili e, precisamente, due velivoli del tipo DA20, uno del tipo *Lear Jet 35* ed uno del tipo PA20.

La registrazione di tali voli doveva essere stata curata dal personale civile dell'aeroporto in quanto lo Stato Maggiore dell'Aeronautica aveva

espressamente escluso di avere mai avuto in uso velivoli del tipo DA20 (o *Mystere 20*), PA20 o LR 35. Una verifica nei registri aeroportuali civili aveva consentito di accertare che non vi era traccia di due dei suddetti quattro voli e precisamente dell'atterraggio di un PA20 e di un DA20.

Come evidenziato dal PM, la sigla DA 20 identificava il velivolo tipo *Mystere 20*, ovvero lo stesso tipo di aereo utilizzato dai Salvo e talora anche dal senatore Andreotti.

Sempre il PM aveva sottolineato che l'imputato il 14 marzo 1981 aveva utilizzato, per un viaggio da Ciampino ad Aviano, lo stesso aereo (*Mystere 20*, con la sigla I-EDIM) e pilota (Guiducci) che tre mesi prima (dicembre 1980) avevano trasportato i familiari di Tommaso Buscetta a Palermo, con un volo organizzato dai cugini Salvo tramite Carmelo Gaeta.

Particolarmente analitiche ed approfondite erano state le indagini svolte dal PM al fine di ricostruire i viaggi aerei compiuti dal senatore Andreotti, il quale aveva effettuato innumerevoli voli utilizzando aerei di ogni tipo (privati nazionali e stranieri, militari del 31° Stormo dell'Aeronautica, della CAI) ma non avevano avuto esito positivo proprio quegli accertamenti che sarebbero stati necessari per individuare i due velivoli PA20 e DA20 che nel mese di aprile del 1980 avevano effettuato un atterraggio a Trapani senza essere registrati dal personale civile dell'aeroporto.

In particolare, non erano stati individuati gli aerei di quel tipo che erano in circolazione nell'aprile del 1980 ed i relativi titolari, né erano stati eseguiti i conseguenti accertamenti che avrebbero potuto consentire di verificare, sia pure con qualche approssimazione, anche attraverso i libretti di volo dei relativi piloti, se effettivamente quei velivoli avevano effettuato in quel periodo atterraggi all'aeroporto di Trapani Birgi.

Per contro, l'indiretta individuazione dell'atterraggio nel mese di aprile del 1980 di due aerei di tipo privato (PA20 e DA20) di cui non era stata data comunicazione alla Direzione Civile dell'aeroporto non era da sola sufficiente, ad avviso del Tribunale, a riscontrare adeguatamente le affermazioni del Marino Mannoia.

Posto ciò, il Tribunale si soffermava sulla causale dell'omicidio Mattarella indicata dal Marino Mannoia in un presunto, intollerabile «*voltafaccia*» del predetto, che aveva, in passato, coltivato rapporti «*intimi*» e «*amichevoli*» sia con i cugini Salvo che con Stefano Bontate, ai quali «*non lesinava i favori*».

In proposito veniva evidenziato che il Marino Mannoia non era stato in grado di specificare la natura di tali, amichevoli rapporti e, soprattutto, i «*favori*» che Piersanti Mattarella non aveva «*lesinato*» ai cugini Salvo ed al Bontate, mentre la affermazione del collaboratore, era stata smentita dalle risultanze processuali, non essendo emerso alcunché in ordine a pregressi rapporti di Piersanti Mattarella con i cugini Salvo o con Stefano Bontate, né tantomeno in merito ai favori che costui avrebbe dispensato ai predetti.

Attraverso le dichiarazioni dell'on. Sergio Mattarella era stata invece acquisita la prova di una costante conflittualità tra i cugini Salvo e Pier-

santi Mattarella, la cui azione politica e di rinnovamento contrastava insabilmente gli interessi economici e politici dei potenti esattori di Salemi.

Anche sotto l'aspetto considerato, quindi, la ricostruzione di Marino Mannoia appariva del tutto priva dei necessari riscontri.

Significativi profili di contraddittorietà emergevano, peraltro, anche nelle dichiarazioni del Marino Mannoia riguardanti i mandanti dell'omicidio Mattarella e la identità degli esecutori materiali del grave fatto delittuoso.

Rilevava il Tribunale che nel corso dell'esame dibattimentale i ricordi del Marino Mannoia in ordine alla identità degli esecutori materiali dell'omicidio erano incomprensibilmente svaniti, al punto che egli aveva affermato di non sapere nulla in merito.

All'inizio della sua collaborazione, il G.I. dott. Giovanni Falcone, che indagava sull'omicidio di Piersanti Mattarella, lo aveva interrogato proprio su tale fatto delittuoso ma non aveva ottenuto risposte: il Marino Mannoia aveva ammesso di avere mentito al dott. Falcone riferendogli di non sapere nulla sull'omicidio di Piersanti Mattarella se non che Stefano Bontate era «infuriato», ed aveva aggiunto di avere assunto tale atteggiamento in quanto aveva intuito che ormai il G.I. era *«definitivamente orientato nel senso di concludere le indagini ritenendo sussistente la responsabilità di Fioravanti Valerio»*.

Per contro, nella versione offerta nel processo, Stefano Bontate era divenuto il principale protagonista di tutti i fatti assurgendo anche al ruolo di mandante del delitto, alla cui deliberazione egli aveva concorso al pari di tutti gli altri componenti della commissione di Cosa Nostra.

I primi giudici concludevano, dunque, che l'analitica disamina delle risultanze processuali acquisite aveva rivelato una palese incompletezza ed insufficienza del quadro probatorio offerto a riscontro delle dichiarazioni del Marino Mannoia in ordine al presunto incontro nella primavera del 1980 tra l'on. Andreotti e Stefano Bontate: l'episodio era quindi solo «possibile», ma non adeguatamente provato.

Nel capitolo XIV della sentenza il Tribunale si occupava delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Costa, concernenti l'intervento che sarebbe stato compiuto dall'on. Lima e dal senatore Andreotti per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell'anno 1984.

Costa, esaminato nella udienza dibattimentale dell'11 marzo 1997, aveva riferito di avere appreso da Leoluca Bagarella di un interessamento esplicito dal senatore Andreotti e dall'on. Lima per consentire il trasferimento di un gruppo di detenuti siciliani dall'istituto penitenziario di Pianosa a quello di Novara.

Il Tribunale succintamente esponeva le dichiarazioni del predetto concernenti:

– la sua adesione, fin dal 1972, alla organizzazione della 'ndrangheta calabrese facente capo alla «famiglia» Piromalli;

- la progressiva scalata gerarchica del medesimo nell'ambito della associazione criminosa, culminata nel ruolo di capo di una «famiglia» messinese, strutturalmente collegata alla stessa 'ndrangheta;
- lo stato di detenzione in cui aveva versato dal 1975 al 1995, salvo un breve periodo di evasione, ed i rapporti da lui intrattenuti in diverse occasioni con esponenti di Cosa Nostra;
- la conoscenza, avvenuta nel 1982, di Leoluca Bagarella, con il quale aveva instaurato un rapporto di amicizia e di stima: grazie all'intervento del Bagarella, Costa, dopo essere giunto nell'istituto penitenziario di Pianosa, era stato rinchiuso nella cella del medesimo ed aveva evitato in tal modo un periodo di isolamento.

Costa aveva riferito che nel corso o, comunque, in prossimità delle festività natalizie del 1983, presso il carcere di Pianosa alcuni detenuti, che stavano organizzando una rivolta per far cessare i soprusi cui erano sottoposti, lo avevano invitato ad aderirvi. Egli ne aveva parlato con Bagarella, il quale gli aveva consigliato di restare calmo in quanto i detenuti siciliani presto sarebbero stati trasferiti in un altro istituto penitenziario precisando che si stavano interessando persone come l'on. Lima, dietro il quale c'era il senatore Andreotti (indicato con l'espressione dispregiativa «*il gobbo*») ed aveva aggiunto che «*quindi siamo coperti*».

Il collaboratore aveva, conseguentemente, persuaso gli altri detenuti ad attuare soltanto una forma di protesta più blanda, consistente in uno «sciopero della fame».

Dopo uno o due mesi, dieci o quindici detenuti siciliani erano stati trasferiti al carcere di Novara: tra di loro vi erano, oltre a Bagarella ed a Costa, Santo Mazzei, Rosario Condorelli, Antonio Anastasi, Giuseppe Alticozzi, Nino Marano, Adolfo Scuderi, Gaetano Quartararo ed un individuo di nome Rosario.

Successivamente al trasferimento, Bagarella aveva invitato Costa a comunicare all'esterno dell'ambiente carcerario che a Messina occorreva indirizzare il consenso elettorale verso la Democrazia Cristiana e, in particolare, verso la corrente andreottiana, cosicché il dichiarante aveva fatto pervenire tale messaggio a Domenico Cavò, che era uno dei responsabili della sua «famiglia».

I riscontri avevano accertato la codetenzione di Costa e di Bagarella nell'istituto penitenziario di Pianosa e che in quel periodo gli esponenti della mafia siciliana avevano cercato di «*creare nuovi adepti all'interno delle carceri*» per rafforzare il loro schieramento, che si trovava in una situazione di forte conflittualità con quello camorristico capeggiato dal noto Raffaele Cutolo.

Il Tribunale concludeva che le dichiarazioni di Costa erano dotate di un elevato grado di attendibilità intrinseca, presentando un contenuto ricco di indicazioni dettagliate e di riferimenti descrittivi, una genesi del tutto spontanea, una assoluta costanza, una salda coerenza logica, una completa assenza di contraddizioni interne.

Infatti non mancavano ragioni suscettibili di motivare un intervento del senatore Andreotti in favore di un autorevole esponente della c.d. «mafia vincente», intervento che il senatore Andreotti, benché ricoprisse in quel periodo la carica di Ministro degli Affari Esteri, avrebbe potuto agevolmente effettuare con la sua influenza politica.

Inoltre non si percepiva un motivo razionale che avesse potuto indurre Bagarella a mentire ad un esponente di primario rilievo della criminalità organizzata, a lui legato da un rapporto di stima ed amicizia.

A parte la evidenziata, intrinseca attendibilità del Costa, il Tribunale rilevava che le dichiarazioni del predetto erano corroborate da numerosi riscontri estrinseci, che confermavano in termini univoci le modalità oggettive dell'episodio da lui riferito.

Il fonogramma che abilitava i trasferimenti, trasmesso il 3 febbraio 1984, recava la firma del consigliere Giovanni Selis, magistrato di Corte d'Appello, che era stato assegnato all'Ufficio detenuti il 28 gennaio 1984 ed era stato nominato direttore dell'Ufficio detenuti con decreto ministeriale del 4 Febbraio 1984 (cioè del giorno successivo al fonogramma da lui sottoscritto nella qualità di direttore dell'Ufficio). Il fonogramma, diversamente da quanto avveniva in via generale, non conteneva alcun riferimento ad una richiesta o ad una segnalazione informale o ad una particolare esigenza che costituisse la motivazione del trasferimento dei detenuti e non era stato possibile rinvenire un atto che potesse costituire il presupposto logico del trasferimento, neppure nei fascicoli riguardanti gli Istituti nel loro complesso e in quelli riguardanti i singoli detenuti.

Pochi anni dopo il trasferimento dei suddetti detenuti, il consigliere Selis si era suicidato.

Era evidente la assoluta anomalia del provvedimento: tale anomalia, che non poteva essere nota al Costa trattandosi di un atto trasmesso riservatamente dal Ministero di Grazia e Giustizia alla direzione della Casa di reclusione di Pianosa, costituiva un preciso riscontro a quanto il collaboratore aveva affermato di avere appreso dal Bagarella.

Tuttavia, i primi giudici rilevavano che non erano stati acquisiti riscontri estrinseci, dotati di carattere individualizzante, da cui potesse trarsi prova sicura della esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato, cosicché non poteva ritenersi sufficientemente provato il personale coinvolgimento nell'episodio in esame del senatore Andreotti.

Il capitolo XV della sentenza veniva dedicato al colloquio riservato tra il senatore Andreotti e Andrea Manciaracina, svoltosi presso l'*Hotel Hopps* di Mazara del Vallo il 19 agosto 1985.

Il 19 agosto 1985 il senatore Andreotti (allora Ministro degli Affari Esteri) si era recato a Mazara del Vallo, dove aveva assistito ad una seduta del Consiglio comunale riguardante la situazione tesa dei rapporti intercorrenti tra la Sicilia e la Tunisia con riferimento alla pesca nel Canale di Sicilia; quindi, si era portato presso l'*Hotel Hopps*.

All'interno dell'albergo, il senatore Andreotti aveva avuto un incontro con il giovane Andrea Manciaracina, come aveva riferito il sovrinten-

dente capo di P.S. Francesco Stramandino, che nella circostanza aveva espletato servizio di ordine pubblico nel medesimo luogo.

Il verbale di assunzione delle informazioni fornite dallo Stramandino al magistrato inquirente in data 19 maggio 1993 era stato inserito nel fascicolo per il dibattimento in quanto atto irripetibile, essendo lo stesso Stramandino, allora malato terminale, deceduto il 31 maggio successivo.

Stramandino, le cui dichiarazioni venivano testualmente riportate nella sentenza, nella circostanza aveva riferito che:

«...L'on. Andreotti, provenendo dal Consiglio comunale, giunse all'Hotel Hopps ove tenne un breve discorso in una delle sale. Dopo di ciò, io notai.. l'on. Andreotti, il Sindaco di Mazara del Vallo Zaccaria, ed un giovane che riconobbi in Manciaracina Andrea. Riconobbi il giovane perché l'avevo già visto in Commissariato e sapevo che era uno dei figli di Manciaracina Vito...Ebbene, notai – come ho detto – i tre insieme, e vidi che Zaccaria presentava il giovane Manciaracina all'on. Andreotti, che gli strinse la mano. Ricordo che rimasi un po' sorpreso di ciò, poiché pensai che l'on. Andreotti trattava cortesemente una persona del tipo di Manciaracina, e magari poi a noi della polizia neanche ci guardava. Dopo la presentazione, l'on. Andreotti e Manciaracina Andrea entrarono nella saletta di cui ho detto, e chiusero la porta. Il Sindaco Zaccaria rimase invece fuori della stanza, davanti alla porta chiusa, senza muoversi...Dopo 10 minuti circa, quindi, la porta si riaprì, il giovane Manciaracina uscì, e si introdusse nella stanza il Sindaco Zaccaria, che richiuse la porta dietro di sé...Ricordo che – mentre l'on. Andreotti e il giovane Manciaracina erano chiusi in quella saletta – io vidi il dott. Germanà, e gli dissi: «Dottore, lo sa chi c'è lì dentro con Andreotti? Uno dei figli di Manciaracina»; vede, tante volte a noi non ci calcolano, e poi ricevono queste persone». Il dott. Germanà non fece alcun commento».

Dalla deposizione intrinsecamente attendibile dello Stramandino si desumeva che l'incontro tra il senatore Andreotti ed Andrea Manciaracina aveva avuto un carattere di particolare riservatezza, tanto che il Sindaco di Mazara del Vallo non vi aveva preso parte ed era rimasto davanti alla porta della saletta, nella quale non era entrata nessun'altra persona.

Non era dubbio che nella circostanza al Manciaracina (il quale aveva soltanto 23 anni) fosse stato usato un trattamento di assoluto riguardo, essendogli stato consentito di intrattenersi in un colloquio di circa dieci minuti con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, con modalità idonee a garantire il mantenimento del segreto sul contenuto della conversazione.

Una simile cautela trovava la propria logica spiegazione nella particolare delicatezza dell'oggetto del colloquio, cui, evidentemente, era opportuno che non presenziasse neanche il Sindaco di Mazara del Vallo, che pure aveva appena presentato il Manciaracina al senatore Andreotti.

La rilevanza e la delicatezza del colloquio dovevano essere ben note al Sindaco, poiché quest'ultimo non aveva avuto difficoltà ad attendere, immobile, fuori della porta della saletta, la fine del colloquio.

Era, poi, assai significativo che, secondo il ricordo dello Stramandino, a nessun'altra persona fosse stata offerta, in quella circostanza, la possibilità di incontrare in modo riservato il senatore Andreotti.

Restava, pertanto, da verificare quali ragioni potessero giustificare le particolari modalità con le quali si era svolto l'incontro.

In ordine alla caratura criminale di Andrea Manciaracina, il Tribunale ricordava che era stato formalmente affiliato alla organizzazione mafiosa Cosa Nostra nel 1985 o nel 1986 (e, dunque, in un periodo pressoché contestuale o, comunque, di poco successivo all'incontro con il senatore Andreotti), e nei primi mesi del 1992 era stato nominato «reggente» del «mandamento» di Mazara del Vallo, unitamente a Vincenzo Sinacori.

Il Sinacori, il quale aveva iniziato a collaborare con la giustizia alla fine del mese di settembre 1996, aveva precisato che la attribuzione della carica di «reggente» del «mandamento» ad Andrea Manciaracina era disposta da una scelta di Salvatore Riina, che riponeva una particolare fiducia nel predetto, tanto che costui ed il padre, Vito Manciaracina, ancor prima di divenire «uomini d'onore» erano tra le poche persone a conoscere il luogo dove Riina conduceva la sua latitanza e ad avere la possibilità di incontrarlo direttamente presso la sua abitazione, anche perché erano intestatari fittizi di terreni appartenenti allo stesso Riina; il rapporto tra la famiglia Manciaracina e Riina si protraeva da almeno vent'anni.

Vito Manciaracina era stato amministratore unico della società «Stella d'Oriente», per la quale avevano prestato la propria attività lavorativa lo stesso Sinacori e Pietro Giambalvo (anch'egli «uomo di fiducia» di Salvatore Riina).

Dalla deposizione del Sinacori si desumeva che Andrea Manciaracina, nel momento del suo incontro con il senatore Andreotti, era già legato da un rapporto di fiducia particolarmente stretto con il capo di Cosa Nostra, Salvatore Riina.

Sinacori aveva, inoltre, riferito che egli stesso ed Andrea Manciaracina, nella loro qualità di «reggenti» del «mandamento» di Mazara del Vallo, intorno alla fine del 1993 avevano partecipato ad una riunione di esponenti mafiosi della provincia di Trapani (tra cui il capo del «mandamento» di Castelvetro, Matteo Messina Denaro, il capo del «mandamento» di Trapani, Vincenzo Virga, un rappresentante del «mandamento» di Alcamo e tutti i componenti della «famiglia» di Salemi, capeggiata da Gaspare Casciolo), riunione organizzata in un fondo rustico ubicato in territorio di Salemi per dirimere alcuni contrasti di natura economica insorti tra Gaetano Sangiorgi (genero di Antonino Salvo) ed Antonio Salvo (nipote di Ignazio Salvo), entrambi «uomini d'onore» della «famiglia» di Salemi.

Il Tribunale, quindi, si soffermava sulla intrinseca attendibilità del Sinacori, che valutava positivamente, ed osservava che il raffronto tra le circostanze riferite dal collaboratore e gli ulteriori elementi di prova acquisiti consentiva di formulare un giudizio di sicura affidabilità, anche estrinseca, delle sue dichiarazioni.

Infatti il ruolo di Andrea Manciaracina nella organizzazione mafiosa ed i rapporti da lui intrattenuti con Salvatore Riina trovavano puntuale conferma nelle circostanziate deposizioni rese da Gioacchino La Barbera e da Baldassare Di Maggio, così come nelle testimonianze del dott. Francesco Misiti e del m.llo Francesco Salvatore Borghi, i quali confermavano che nel periodo in cui era avvenuto l'incontro con il senatore Andreotti, Vito Manciaracina era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. ed era stato destinatario di un provvedimento di sequestro dei beni con decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 19 luglio 1985.

Ciò posto, il Tribunale osservava che *«le particolari modalità dell'incontro con il senatore Andreotti erano perfettamente spiegabili se si teneva conto dello stretto rapporto fiduciario che già allora intercorreva tra Andrea Manciaracina e Salvatore Riina: la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una persona che godeva dell'appoggio del capo di Cosa Nostra era stata idonea ad ingenerare nel Sindaco di Mazara del Vallo un forte timore reverenziale, inducendolo ad aderire prontamente alla richiesta di presentargli il senatore Andreotti, a consentirgli un colloquio riservato con quest'ultimo e ad attendere pazientemente fuori della porta della saletta in cui si svolgeva l'incontro, per evitare che altri potessero farvi ingresso»;*

«non si comprendeva quale altra ragione potesse aver spinto il Sindaco della città ad adoperarsi per permettere esclusivamente al Manciaracina di intrattenersi a colloquio con il senatore Andreotti, ad astenersi dal partecipare al loro incontro ed a garantirne nel contempo la segretezza, manifestando la più ampia disponibilità e condiscendenza e giungendo a porsi in uno stato di sostanziale soggezione, nei confronti di un soggetto che – se si prescinde dal suo collegamento con il vertice di una pericolosa organizzazione criminale – era allora semplicemente un giovane dell'età di 23 anni, operante nel settore della pesca»;

«se si fosse trattato di una semplice richiesta di intervento o di aiuto rivolta al senatore Andreotti dal Manciaracina in relazione alla sua attività lavorativa o alle sue esigenze personali e familiari, non si vedeva perché il Sindaco avrebbe dovuto astenersi dal presenziare al colloquio, dopo averlo favorito: anzi, in questa ipotesi, l'intervento del Sindaco avrebbe, ovviamente, rafforzato l'efficacia ed il «peso» politico della richiesta formulata dal Manciaracina»;

«era evidente che, qualora l'interessamento del Sindaco fosse dipeso semplicemente dal suo intento di non scontentare un possibile elettore (eventualmente disposto ad adoperarsi attivamente per fini propagandistici in successive competizioni elettorali), analoghe ragioni clientelari avrebbero determinato una moltiplicazione degli incontri di persone del luogo con il senatore Andreotti in occasione della sua presenza presso l'Hotel Hopps: il fatto che, invece, la possibilità di avere un colloquio diretto e riservato con il senatore Andreotti fosse stata concessa al solo Manciaracina costituiva un significativo indice della assoluta peculiarità delle motivazioni di un simile trattamento di riguardo, comprensibile

solo alla luce del rapporto che legava il giovane al capo di Cosa Nostra, allora latitante e dotato, oltre che di una enorme capacità di intimidazione, anche di una forte influenza sui più vari settori della vita sociale, economica e politica della Sicilia».

I primi giudici rilevavano che lo stesso imputato si era reso conto della delicatezza della situazione in cui si era posto a seguito del fatto che l'incontro con il Mangiaracina fosse stato percepito e relazionato dallo Stramandino, come risultava dalla deposizione resa nella udienza del 19 maggio 1998 dal teste Baldassare Pernice. (sacerdote, già parroco della Parrocchia di Cristo Re di Roma).

Il teste, dopo avere premesso di avere conosciuto il senatore Andreotti intorno al 1980-81 in occasione di alcune trattative sindacali da lui condotte mentre espletava il mandato di segretario esterno del sindacato regionale della C.I.S.L. Metalmeccanici, aveva precisato di essere zio di Vincenzo Sinacori, essendo quest'ultimo figlio di una sua sorella.

Pernice aveva riferito di avere appreso, in data 19 aprile 1993, attraverso la consultazione del «Televideo», che la Procura della Repubblica di Palermo aveva depositato alcuni atti relativi alla presenza del senatore Andreotti, seduto accanto ai parenti del Sinacori, in occasione della consacrazione della Parrocchia di Cristo Re, avvenuta il 27 novembre 1987.

Successivamente, la moglie di Vincenzo Sinacori, indicata con il diminutivo di «Nuccia», gli aveva telefonato accennando ad una dichiarazione dello Stramandino – eseguita a causa del suo stato di salute assai grave «...morendo non avrebbe più potuto dire niente, questo penso» – della quale bisognava riferire al senatore Andreotti. Il Pernice si era recato dal senatore Andreotti riferendogli: «Nuccia la moglie di Vincenzo Sinacori che è latitante (...) mi ha telefonato chiedendomi di dirti questo»; il senatore Andreotti aveva risposto che ne avrebbe parlato con i suoi avvocati per vedere di che cosa si trattava.

In occasione di un secondo incontro svoltosi verosimilmente nel corso di quella stessa settimana e, comunque, nel maggio 1993, il senatore Andreotti gli aveva fatto presente che il telefono della sua parrocchia «era sotto controllo»: Pernice aveva precisato di non avere domandato da quale fonte il senatore Andreotti avesse appreso questa notizia, specificando che la cosa non gli interessava in quanto non aveva «problemi di segretezza».

Osservava il Tribunale che l'attivo interessamento esplicito dalla moglie del Sinacori, latitante mafioso, al fine di trasmettere al senatore Andreotti la notizia del probabile, imminente decesso dello Stramandino e della eventualità che costui rendesse la propria deposizione, presupponeva necessariamente la chiara consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli che avrebbero potuto scaturire dalla stessa deposizione con riguardo alle vicende processuali dell'imputato.

Pienamente consapevole della portata delle dichiarazioni dello Stramandino e delle ragioni dell'interessamento spiegato dalla moglie del Sinacori, era stato, secondo i primi giudici, il senatore Andreotti, il quale, pochi giorni dopo avere appreso dal Pernice le ricordate notizie, lo aveva avvertito della attività di intercettazione in corso sull'utenza telefonica

della sua parrocchia, all'evidente scopo di indurlo a mantenere la massima cautela in occasione di eventuali, successive conversazioni telefoniche aventi analogo contenuto.

Le giustificazioni dell'imputato sulla vicenda venivano giudicate dal Tribunale del tutto inattendibili e anzi tali da far ritenere la sua piena consapevolezza del peculiare significato attribuibile all'incontro con il Manciaracina, tenuto conto delle concrete circostanze che lo avevano accompagnato.

Per tali ragioni il Tribunale osserva che era ben possibile che nel corso dell'incontro con il Mangiaracina fossero stati trattati argomenti che in qualche modo rientravano nella sfera di interessi della organizzazione mafiosa ma che la vicenda non era pienamente atta a dimostrare la partecipazione del senatore Andreotti ovvero il suo concorso nella associazione mafiosa, in mancanza totale di ulteriori elementi che consentissero di ricostruire il contenuto del colloquio.

Secondo il Tribunale il singolo incontro, di contenuto indeterminato, con un soggetto legato al vertice di Cosa Nostra, non poteva denotare la instaurazione di un rapporto di stabile e sistematica collaborazione con la organizzazione criminale, attuato attraverso comportamenti che avessero arrecato vantaggio all'illecito sodalizio.

Nel capitolo XVI della sentenza il Tribunale si occupava del presunto incontro tra il senatore Andreotti e Salvatore Riina, episodio che, nella prospettiva del PM, assumeva primario rilievo ai fini della dimostrazione della esistenza anche negli anni '80 di intensi rapporti tra l'imputato e Cosa Nostra.

La fonte probatoria principale era costituita dalle dichiarazioni di Baldassare Di Maggio, il quale aveva riferito di aver accompagnato Riina presso la abitazione di Ignazio Salvo (a quell'epoca sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari), dove aveva assistito personalmente, alla presenza del padrone di casa, al saluto fra lo stesso Riina, il senatore Andreotti e l'on. Lima e dove si era svolto il colloquio fra i predetti, la cui conclusione egli aveva atteso in un diverso vano dell'appartamento.

Il Tribunale ricordava che le dichiarazioni del Di Maggio erano state piuttosto articolate e spesso contraddittorie sia nel corso delle indagini che al dibattimento, anche in ragione del fatto che il predetto all'inizio della sua collaborazione aveva volutamente taciuto quanto a sua conoscenza sull'incontro *de quo*.

«In epoca contestuale e successiva al suo primo esame dibattimentale (risalente al dicembre 1996), peraltro, la complessiva attendibilità dello stesso Di Maggio – nuovamente tratto in arresto nell'ottobre del 1997 per gravissimi reati, tra i quali anche omicidi – era stata messa in discussione, essendo state accertate varie dichiarazioni menzognere, talora ammesse dallo stesso interessato, una determinazione più volte esplicitata alla calunnia e progetti (realizzati) di inquinamento di processi attraverso deposizioni concordate con altri collaboratori».

In occasione delle prime dichiarazioni ai Carabinieri del 9 gennaio 1993 – dopo l'arresto – Di Maggio aveva riferito di avere fatto da tramite

tra Riina e Ignazio Salvo *«per combinare un incontro con Lima Salvo per discutere del maxiprocesso»*, incontro collocato genericamente negli anni «86/87»: nell'occasione il collaboratore aveva chiarito la causale dell'incontro affermando che *«si doveva discutere il passaggio del processo ad altra sezione perché in quel frangente vi erano giudici a latere (o popolari) non disponibili ad essere contattati»*.

Di Maggio aveva aggiunto di avere personalmente avuto contatti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo in due occasioni verificatesi a distanza di circa due mesi l'una dall'altra, avendo provveduto ad accompagnarli ad incontri con Bernardo Brusca e Salvatore Riina, all'epoca latitanti, avvenuti in contrada Aquino di Monreale e in località «Ammuse» (*rectius*, Dammusi), e che in seguito non aveva più visto i Salvo.

Il 18 gennaio 1993 Di Maggio era ritornato sull'argomento ed aveva riferito al magistrato inquirente che:

- in una occasione era stato personalmente incaricato da Riina di recarsi da Ignazio Salvo per chiedergli di rivolgersi all'on. Salvo Lima affinché costui contattasse il *«nostro comune amico»* – al quale dovevano essere portati anche i saluti di Riina – che avrebbe dovuto interessarsi *«dell'andamento del maxiprocesso»*, le cui prime battute suggerivano un corso non positivo per gli imputati;

- egli a quell'epoca conosceva già Ignazio Salvo, che gli era stato presentato come «uomo d'onore» da uno dei Brusca (*«forse Giovanni»*) in una precedente occasione in cui aveva accompagnato quest'ultimo nella abitazione del Salvo medesimo, *«sita nei pressi della Statua di via Libertà»*;

- aveva eseguito l'incarico di Riina recandosi a casa di Ignazio Salvo, all'epoca agli arresti domiciliari, accompagnato da Emanuele Brusca, alla cui presenza aveva riferito il messaggio al suo ospite, che aveva garantito che avrebbe provveduto;

- non aveva saputo più nulla del seguito della vicenda;

- l'incontro a casa di Ignazio Salvo era stato organizzato da Emanuele Brusca, al quale aveva fatto da tramite un parente dei Salvo, conosciuto come *«il nipote dei Salvo»*, «uomo d'onore» originario di Salemi, che successivamente Di Maggio precisava essere Paolo Rabito.

Nel corso dell'interrogatorio del 18 gennaio 1993 Di Maggio aveva riferito di una riunione convocata da Riina alla vigilia delle elezioni politiche nazionali del giugno del 1987 (nella quale Cosa Nostra aveva deciso di votare per il P.S.I. per *«dare uno schiaffo alla D.C.»*) e aveva precisato che la stessa riunione era avvenuta *«in epoca posteriore»* all'incontro con Ignazio Salvo nel corso del quale egli gli aveva comunicato il messaggio del Riina.

Il 17 febbraio 1993 Di Maggio, contrariamente a quanto avrebbe riferito successivamente, aveva escluso di avere mai conosciuto l'on. Salvo Lima e soltanto il 16 aprile 1993, infine, il propalante aveva parlato compiutamente e per la prima volta dell'incontro, cui aveva assistito, tra l'on. Andreotti, Salvo Lima e Salvatore Riina in casa di Ignazio Salvo; il me-

desimo era, poi, ritornato sull'argomento soltanto nel successivo interrogatorio del 16 dicembre 1993.

Nel corso dell'interrogatorio reso al magistrato inquirente il 16 aprile 1993, Di Maggio aveva, infatti, dichiarato che:

- nell'occasione in cui Riina lo aveva mandato da Ignazio Salvo lo stesso gli aveva rivelato che il «*comune amico*» si identificava nell'on. Andreotti;

- Riina lo aveva, altresì, incaricato di comunicare nella medesima occasione ad Ignazio Salvo che egli voleva un appuntamento per incontrare l'on. Andreotti;

l'incontro era effettivamente avvenuto, circa 15 giorni dopo, nella casa di Ignazio Salvo e Di Maggio aveva nell'occasione accompagnato Riina, che aveva prelevato verso le ore 14,30 di un giorno che non ricordava presso un magazzino prossimo al pollaio ubicato dietro la Casa del sole;

- egli aveva condotto il capomafia a bordo della propria autovettura sino al cancello che immetteva nel garage dell'edificio ove era ubicato l'appartamento del Salvo ed in quel luogo i due avevano trovato Paolo Rabito il quale aveva aperto il cancello e, a mezzo di un ascensore, li aveva accompagnati al piano attico, direttamente all'interno della abitazione di Ignazio Salvo;

- quest'ultimo li aveva fatti accomodare all'interno di un salone ove Di Maggio aveva immediatamente visto e riconosciuto l'on. Andreotti e l'on. Lima, i quali si erano alzati e avevano salutato lui e Riina;

- Riina, in particolare, aveva salutato con un bacio tutti e tre i presenti (Andreotti, Lima e Salvo);

- subito dopo egli si era recato in una «*stanza da pranzo*», ove aveva atteso in compagnia di Paolo Rabito per un intervallo di tempo di circa tre ore o tre ore e mezza;

- successivamente, Ignazio Salvo li aveva chiamati e Di Maggio aveva salutato le persone ancora presenti nel salone, allontanandosi, quindi, insieme a Riina;

- durante il viaggio di ritorno Riina non gli aveva rivelato nulla in merito al contenuto del colloquio che si era appena svolto, anche se Di Maggio aveva dedotto che si era parlato del maxiprocesso;

- non ricordava in quale fase fosse il dibattimento del maxiprocesso, che, tuttavia, stava assumendo una «*tendenza sfavorevole per gli imputati*»;

- escludeva che si ponesse ancora un problema di cambio della giuria come, invece, appariva dal verbale del 9 gennaio 1993, risultato impreciso in molti altri punti;

- non riusciva a ricordare il periodo esatto in cui si era verificato l'incontro anche se riteneva che fosse avvenuto in concomitanza con l'omicidio di tale Dragotta o «forse un poco prima» e, comunque, mentre Ignazio Salvo era sottoposto agli arresti domiciliari.

Il 16 dicembre 1993 Di Maggio era ritornato sull'argomento e, secondo quanto emerso nelle successive contestazioni operate al dibattimento, aveva, in particolare, riferito che:

- Ignazio Salvo aveva accolto lui e Riina nel salone ed aveva salutato entrambi con un bacio;

- l'incontro si era verificato sicuramente dopo la riunione nella quale Riina aveva dato ordine di votare P.S.I., ed anche dopo le elezioni di quell'anno (giugno 1987), forse *«qualche mese dopo»*;

Di Maggio in dibattimento aveva riferito che:

- nel 1987, uno o due mesi prima delle elezioni politiche, Riina aveva convocato, in una casa ubicata alle spalle della casa di cura Villa Serena, una riunione di *«capi famiglia»*, alla quale il dichiarante aveva preso parte: nell'occasione Riina aveva dato ordine di votare in favore del Partito Socialista per dare uno *«schiaffo alla D.C.»*, che non si *«interessava»* più per il maxiprocesso;

- aveva conosciuto i cugini Antonino ed Ignazio Salvo, che nel 1984 aveva accompagnato personalmente ad un incontro con Bernardo Brusca in contrada Aquino;

- su incarico di Salvatore Riina, dopo le elezioni del 1987, si era recato, insieme ad Emanuele Brusca, a casa di Ignazio Salvo (che a quell'epoca era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari), dove i due erano stati accolti da Paolo Rabito, il quale li aveva accompagnati all'interno dell'appartamento del Salvo;

- nell'occasione era stato accompagnato da Emanuele Brusca in quanto si trattava della prima volta in cui si recava a casa di Ignazio Salvo;

- nella stessa occasione, alla presenza del Brusca, egli aveva riferito ad Ignazio Salvo il primo dei due messaggi affidatigli dal Riina, consistente nella richiesta di salutare l'amico comune, l'on. Andreotti, che non si interessava abbastanza del maxiprocesso in corso;

- fatto allontanare Brusca, Di Maggio aveva riferito al Salvo il secondo messaggio affidatogli dal Riina, consistente nella richiesta di fissare un appuntamento per un incontro con l'on. Andreotti;

- qualche tempo dopo l'incontro era effettivamente avvenuto ed egli aveva accompagnato Riina a casa di Ignazio Salvo, anche in questa occasione trovando sul posto Paolo Rabito, il quale li aveva fatti salire fino all'appartamento tramite un ascensore interno che partiva dal garage dell'edificio;

- giunti nella abitazione di Ignazio Salvo, costui li aveva accolti ed accompagnati nel salotto dove avevano trovato l'on. Andreotti e Salvo Lima, i quali erano stati entrambi salutati con un bacio dal Riina che, quindi, aveva presentato anche esso Di Maggio (*«questo è Balduccio»*);

- subito dopo egli si era recato in cucina ad attendere in compagnia di Paolo Rabito fino a quando, dopo circa due o tre ore, Ignazio Salvo era venuto a chiamarlo;

– dopo avere salutato i presenti, egli e Riina erano andati via e lungo la strada del ritorno Riina gli aveva raccomandato di mantenere il segreto su quanto accaduto (*«mi ha detto questo discorso, di tenerlo abbastanza chiuso»*).

Di seguito, il Tribunale esaminava nel dettaglio i temi toccati dalle contraddittorie dichiarazioni del Di Maggio, iniziando da quello concernente i rapporti e gli incontri del medesimo con i cugini Salvo.

Ricordato che il collaboratore aveva inizialmente (il 9 gennaio 1993) parlato di due soli incontri avvenuti in contrada Aquino ed in località Dammusi precisando che successivamente egli non aveva mai più visto i Salvo, i primi giudici rilevavano come, tuttavia, nella stessa occasione il predetto avesse riferito, altresì, di essere stato il tramite tra Ignazio Salvo ed Riina *«per combinare un incontro con Lima Salvo per discutere sul maxiprocesso (anno 86/87)»*: dal contesto di detta deposizione si desumeva, dunque, che, a parte i due incontri di Dammusi ed Aquino, vi era stata una terza occasione di contatto con Ignazio Salvo, avvenuta tra il 1986 ed il 1987.

Ed infatti, in occasione dell'interrogatorio del 18 gennaio 1993 Di Maggio aveva precisato (rettificando quanto riferito il 9 gennaio precedente) che, effettivamente, su incarico di Riina, egli si era recato a casa di Ignazio Salvo accompagnato da Emanuele Brusca e che nella circostanza aveva riferito al Salvo la richiesta di Riina di sollecitare l'on. Lima per incaricarlo di «contattare» il «loro comune amico», affinché si interessasse «dell'andamento del maxiprocesso».

In tale deposizione Di Maggio aveva riferito che egli era già stato nella abitazione di Ignazio Salvo mentre nel corso di interrogatori successivi aveva chiarito in modo specifico che egli era stato accompagnato da Emanuele Brusca proprio perché era la prima volta che si recava a casa di Ignazio Salvo.

Solo il 16 aprile 1993, allorché aveva parlato dell'incontro tra Andreotti e Riina, Di Maggio aveva ammesso anche un quarto (ed apparentemente ultimo) incontro con Ignazio Salvo.

I primi giudici rilevavano che nel corso di circa tre mesi il collaboratore aveva modificato le proprie dichiarazioni passando da due a più di tre incontri ed approdando, infine, ad una quarta ed ultima occasione di incontro con Ignazio Salvo (con ritrattazione di quello avvenuto alla presenza di Giovanni Brusca).

Peraltro, veniva rimarcato come neppure quella fornita al dibattimento poteva considerarsi l'ultima e definitiva versione del Di Maggio, giacché nel corso dell'esame reso a Perugia nell'ambito del processo per l'omicidio Pecorelli (udienza del 13 febbraio 1998), egli aveva aggiunto una quinta occasione di incontro con Ignazio Salvo, questa volta in compagnia del solo Giovanni Brusca.

Molteplici analoghe contraddizioni si coglievano anche nelle dichiarazioni del Di Maggio concernenti l'occasione in cui i Salvo gli erano stati presentati come «uomini d'onore» si da convincere i primi giudici che le

reiterate discordanze rendessero le affermazioni del predetto in più punti del tutto inaffidabili in quanto prive del requisito essenziale della attendibilità intrinseca.

Analoghe problematiche si ponevano anche nella ricostruzione dei rapporti tra Di Maggio e l'on. Lima

I primi giudici così ricostruiscono la sequenza temporale dei fatti contenuta nelle deposizioni del Di Maggio:

- uno o due mesi prima delle elezioni del 14 giugno 1987 (dunque tra aprile e maggio del 1987) vi è la riunione in cui Riina ordinò di votare per il PSI;

- due o tre mesi dopo le elezioni del 14 giugno 1987 Di Maggio va da Ignazio Salvo con Emanuele Brusca e comunica riservatamente al primo che Riina vuole fissato un incontro con Andreotti (dunque tra agosto e settembre del 1987);

- quindici giorni o un mese dopo avviene l'incontro con Andreotti (tra settembre e la prima metà di ottobre), comunque prima della sentenza di primo grado del maxiprocesso che è del 16 dicembre 1987.

È però opportuno sottolineare che le indicazioni fornite in proposito dal collaboratore nel corso delle indagini preliminari erano state tutt'altro che precise e costanti e che nelle stesse si coglieva una incomprensibile oscillazione temporale.

Anche nel corso dell'esame reso dinanzi alla Corte di Assise di Perugia il 13 febbraio 1998 il predetto, contrariamente a quanto affermato il 16 aprile 1993 ed anche dinanzi al Tribunale, aveva affermato di non essere più sicuro che l'incontro in questione si fosse verificato dopo le elezioni del giugno del 1987.

Pertanto, secondo i primi giudici proprio le rettifiche operate nel corso dell'interrogatorio reso al PM il 16 aprile 1993 avevano ulteriormente accentuato la contraddittorietà dei riferimenti temporali del Di Maggio, specie in relazione al tentativo di situare l'evento *«all'incirca nello stesso periodo, e forse un poco prima, dell'omicidio di certo Dragotta»*.

Ed infatti, l'omicidio del Dragotta era stato commesso il 22 settembre 1988, laddove il primo grado del maxiprocesso, iniziato il 10 febbraio 1986, era stato definito con la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Palermo il 16 dicembre 1987.

Era vero che il 13 dicembre 1993, nuovamente interrogato dal magistrato inquirente, il collaboratore aveva abbandonato del tutto il riferimento all'omicidio Dragotta ed alla stagione (*«fine primavera»*) ed aveva con certezza collocato l'incontro dopo le elezioni del giugno 1987, forse *«qualche mese dopo»* ma, come era successivamente emerso nei dibattimenti di Palermo e di Perugia, le richiamate indicazioni del dicembre 1993 erano tutt'altro che sicure.

La assoluta confusione che caratterizzava i ricordi del Di Maggio sull'epoca dell'incontro era stata, peraltro, confermata nel corso della deposizione resa dinanzi alla Corte di Assise di Perugia il 13 febbraio 1998: il

predetto, infatti, aveva fornito indicazioni del tutto incompatibili tra loro, dapprima ritornando a dichiarare che l'incontro era avvenuto nello stesso periodo dell'omicidio Dragotta. Ancora a Perugia Di Maggio aveva perfino inizialmente escluso di avere mai parlato di una stagione dell'anno (laddove il 16 aprile aveva menzionato la fine della primavera), ed aveva rimesso in discussione la collocazione dell'incontro dopo le elezioni del giugno 1987.

In definitiva, secondo il Tribunale l'unica conclusione possibile era che Di Maggio non era assolutamente in grado di precisare, neppure in termini approssimativi o con riferimento al solo anno, la collocazione dell'episodio.

In proposito, poi, non poteva soccorrere il riferimento all'oggetto del colloquio tra l'imputato ed il capomafia in quanto anche su tale aspetto le dichiarazioni del Di Maggio erano caratterizzate da una palese e reiterata inattendibilità intrinseca, risultando continuamente contraddittorie.

Secondo i primi giudici, se poteva credersi che Di Maggio, in occasione della prima deposizione resa ai Carabinieri il 9 gennaio 1993, che si era protratta per un'intera nottata, fosse stato, come aveva riferito al dibattimento, stanco, confuso ed approssimativo, al punto da essersi inventato – come poi ammesso – la storia del «cambio di sezione» essendo i «*giudici non disponibili ad essere contattati*», era, tuttavia, incontestabile che il medesimo, il 18 gennaio successivo, al suo quarto interrogatorio dinanzi ai magistrati inquirenti di Palermo (egli era già stato interrogato a lungo il 13, il 14 ed il 15 gennaio 1993), alla esplicita richiesta di confermare, precisare o rettificare le affermazioni in questione, non aveva affatto avvertito che le stesse erano del tutto inventate e le aveva sostanzialmente confermate, limitandosi soltanto ad aggiungere qualche elemento più specifico sul ruolo di «tramite» svolto in quella circostanza.

Non era, dunque, per nulla persuasiva l'affermazione dibattimentale del Di Maggio secondo cui solo il 9 gennaio 1993 egli era stato confuso laddove successivamente era stato sempre «*perfetto e preciso*»

La sola, possibile conclusione, dunque, era che Di Maggio non sapeva nulla del contenuto del presunto colloquio e che ogni indicazione da lui fornita al riguardo era frutto di deduzioni o mere ipotesi, come il medesimo aveva, infine, ammesso:

«sì, perché, loro volevano sapere il motivo e per me era un'ipotesi. Oggi, qua, siamo in un Tribunale, e gli do la risposta precisa, che io non sapevo della conversazione che aveva Riina e l'Onorevole Andreotti».

Anche con specifico riferimento alle modalità ed ai tempi dell'episodio non erano mancate contraddizioni ed incertezze che, ad avviso dei primi giudici, influivano negativamente, insieme a quanto già esposto, sulla attendibilità intrinseca del collaboratore.

In particolare, il Tribunale ricordava, tra gli aspetti che erano stati oggetto di contestazione nel corso del controesame del Di Maggio, il luogo ove Ignazio Salvo si trovava all'atto dell'ingresso dello stesso Di Maggio, del Riina e del Rabito nel suo appartamento e la descrizione della

stanza dove il collaboratore era, a suo dire, rimasto ad attendere durante il colloquio.

Queste discordanze evidenziate contribuivano a legittimare un complessivo giudizio di scarsa affidabilità e di minima credibilità di un propalante più volte colto in contraddizione.

Prima di passare all'esame specifico del racconto del Di Maggio, il Tribunale rilevava che, nonostante le illustrate, plurime incertezze e contraddizioni del teste, il PM aveva ritenuto di individuare la data dell'incontro collocandola in termini di certezza nel mese di settembre del 1987 e concentrando, in particolare, l'attenzione sul 20 settembre 1987, giorno in cui l'imputato, che si trovava a Palermo per partecipare alla festa dell'Amicizia che ivi si era svolta dal 19 al 27 settembre 1987, si era sottratto, secondo l'Accusa, ad ogni controllo, congedando la sua scorta proprio nelle ore in cui era avvenuto l'incontro con Riina.

Al riguardo i primi giudici rimarcavano innanzitutto che:

- al di là delle incertezze in merito all'anno di riferimento, Di Maggio non aveva mai indicato specificamente ed espressamente il mese di settembre;
- malgrado il 20 settembre 1987 fosse una domenica, giorno facilmente memorizzabile, mai il collaboratore aveva riferito che l'incontro era avvenuto in una giornata domenicale.

Alla stregua delle indicazioni del Di Maggio, dunque:

- il predetto e Riina erano giunti a casa di Ignazio Salvo in orario compreso tra le 14,30 e le 15,00;
- l'incontro si era protratto a lungo, da un minimo di due ore ad un massimo di tre ore e mezza, cosicché l'imputato si era trovato in casa del Salvo fino ad un orario compreso tra le 16,30/17,00 e le 18,00/18,30.

Definito, pertanto, sia pure in termini piuttosto approssimativi, che la presunta presenza del senatore Andreotti a casa di Ignazio Salvo si era protratta da due a tre ore e mezza e che l'orario relativo aveva coperto un arco temporale che si estendeva tra le 14,30/15,30 e le 16,30/19,00, il Tribunale passava a verificare se detti tempi e orari fossero compatibili con i movimenti e gli impegni dell'imputato del pomeriggio del 20 settembre 1987.

Il Tribunale precisava che l'imputato era giunto in aereo nel capoluogo la mattina del 20 settembre 1987, scortato dal m.llo Zenobi, e che dall'aeroporto era stato condotto direttamente allo Stadio delle Palme (ove era in corso la manifestazione), arrivandovi alle ore 10,36.

Dopo aver partecipato al dibattito sul tema «*L'Europa, la Sicilia e i paesi del bacino del Mediterraneo*» ed essersi trattenuto fino alle 12,30 circa, era stato accompagnato in albergo – Hotel Villa Igiea – alle ore 12,40, dove si trovava ancora alle ore 18,00 secondo il foglio di servizio redatto dalla pattuglia della Polizia Stradale.

Il dibattito fissato per il pomeriggio aveva avuto inizio alle ore 18,33 e l'imputato aveva preso la parola alle ore 18,41: egli era, dunque, rimasto

in albergo dalle ore 12,40 fino almeno alle ore 18,00 e durante tale arco di tempo aveva congedato la propria scorta, avendo in tale modo l'ipotetica possibilità di recarsi ad un appuntamento senza essere controllato.

Il Tribunale, però, escludeva tale eventualità anche soltanto sulla base della assoluta e palese incompatibilità tra la versione del Di Maggio e quella del teste Alberto Sensini, all'epoca dei fatti inviato ed editorialista del quotidiano «Il Gazzettino di Venezia», che aveva intervistato l'imputato nel corso del pomeriggio del 20 settembre 1987.

Il Tribunale esaminava la possibilità che il riferito colloquio tra il senatore Andreotti e Riina a casa di Ignazio Salvo fosse avvenuto in altra data.

Al riguardo veniva evidenziato che non poteva non prendersi atto della, già sottolineata, genericità e vaghezza dei riferimenti di natura temporale offerti dal Di Maggio, che rendevano pressoché impossibile individuare – contrariamente alle cadute certezze del PM – persino il periodo o la stagione, se non addirittura l'anno, del presunto incontro in questione.

Inoltre, per accogliere la ipotesi accusatoria avrebbe dovuto ipotizzarsi che l'imputato si fosse recato a Palermo con un volo di cui non era rimasta traccia documentale, circostanza questa priva di riscontri in analogia a quanto già precedentemente discusso sullo stesso argomento dal Tribunale.

Il PM aveva ritenuto di poter riscontrare l'avvenuto incontro sulla base di vari elementi:

- dalla esatta descrizione, da parte del dichiarante, della casa di Ignazio Salvo e delle modalità riservate di accesso ad essa, nonché dalla riferita presenza di Paolo Rabito, «uomo d'onore» di Salemi che, secondo lo stesso Di Maggio, aveva curato di introdurre lui stesso e Riina nella abitazione;

- dal contenuto intercettato di una conversazione telefonica avvenuta alle ore 13,08 del 13 maggio 1993 tra lo stesso Rabito e la di lui madre;

Il Tribunale faceva presente che Di Maggio era già stato all'interno dell'abitazione di Ignazio Salvo per almeno due volte, accedendovi, peraltro, a mezzo del Rabito ed attraverso lo stesso percorso seguito in occasione del presunto incontro tra Andreotti e Riina: questa pregressa esperienza dei luoghi poneva il dichiarante nelle condizioni di conoscerli perfettamente e – in conseguenza – non si poteva porre come riscontro dell'avvenuto incontro la sua precisione descrittiva.

Sia Giovanni Brusca che Vincenzo Sinacori avevano chiarito come il Rabito fosse solito farsi trovare *in loco* quando Ignazio Salvo riceveva a casa esponenti della associazione mafiosa e che quindi il medesimo svolgesse abitualmente il compito di accompagnare gli «uomini d'onore»; al Rabito non poteva sfuggire il fatto che specifiche dichiarazioni fatte in merito ad incontri mafiosi nella casa del Salvo avrebbero finito con ogni probabilità per coinvolgerlo. Questo spiega il contenuto della conversazione intercettata tra il Rabito e la di lui madre alle ore 13,08 del 13

maggio 1993, a seguito di un servizio televisivo dedicato alla discussione in corso al Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere inoltrata nei confronti del senatore Andreotti in relazione alla inchiesta giudiziaria sfociata nel procedimento in oggetto.

Il Rabito aveva manifestato interesse per quel servizio televisivo che riguardava il caso Andreotti, a carico del quale la accusa principale, proveniente proprio dal Di Maggio, era quella di avere incontrato Salvatore Riina a casa di Ignazio Salvo, ben sapendo che il racconto dettagliato di un incontro avvenuto a casa di Ignazio Salvo non poteva che vederlo coinvolto avendo egli sempre svolto questa funzione in occasione di precedenti incontri di quel tipo, cui lo stesso Di Maggio (e numerosi altri esponenti di Cosa Nostra, come Giovanni Brusca e Vincenzo Sinacori) aveva partecipato.

Posto ciò, i primi giudici osservavano che il valore indiziario della suddetta conversazione telefonica non era idoneo a colmare le già esposte rilevanti carenze della accusa, la quale, pertanto, continuava a restare priva di validi riscontri.

Il Tribunale aggiungeva che Di Maggio aveva ammesso di avere coltivato propositi calunniosi, che aveva dimostrato ampiamente di sapere mentire – e lo aveva fatto ripetutamente anche dinanzi al Tribunale –, accreditando di sé l'immagine di persona ormai lontana dal crimine e dal suo ambiente delinquenziale mentre nello stesso periodo della sua deposizione era già coinvolto nella ripresa di gravi attività criminose proprio a San Giuseppe Jato.

Di Maggio aveva svolto attiva opera di inquinamento processuale, riuscendo a coinvolgere altri due collaboratori (Giacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo) nell'«aggiustamento» di un processo che coinvolgeva un suo correo, Giuseppe Maniscalco, il quale era stato assolto soltanto in ragione della concertata deposizione dei tre in suo favore.

L'assoluzione e la scarcerazione del Maniscalco erano state prodromiche all'inserimento del medesimo in un gruppo mafioso che Di Maggio aveva ricostituito e al coinvolgimento del predetto in gravissimi atti criminali, tra i quali anche omicidi, che il Maniscalco stesso, tratto in arresto, aveva, infine, confessato.

Lo stesso Di Maggio aveva persino ipotizzato di utilizzare le dichiarazioni accusatorie già rese a carico del senatore Andreotti come una sorta di «salvacondotto» a garanzia della impunità per i gravissimi delitti che egli aveva ripreso a commettere approfittando della libertà riacquistata a seguito della sua collaborazione, così come risulta dai collaboratori Giacchino La Barbera ed Angelo Siino e anche da ammissioni dello stesso Di Maggio.

In conclusione, secondo il Tribunale, tutte le esposte considerazioni in ordine alla inattendibilità intrinseca del racconto del Di Maggio, pieno di palesi contrasti e reiterate contraddizioni, ed alla carenza di adeguati ed univoci riscontri oggettivi, inducevano a ritenere che il fatto posto a fondamento della accusa (l'incontro tra Andreotti e Riina) non fosse stato sufficientemente provato.

Venivano poi analizzate le varie dichiarazioni, predibattimentali e dibattimentali, rese dai fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca, inerenti all'episodio dell'incontro dell'imputato con Riina, riferito da Baldassare Di Maggio, dichiarazioni addotte dalla accusa a conferma delle propalazioni di quest'ultimo.

Il 19 ottobre 1996 lo stesso Enzo Salvatore Brusca aveva riferito circostanze attinenti al racconto di Baldassare Di Maggio, fino ad allora rimasto isolato, concernente il noto incontro dell'imputato con Salvatore Riina.

La fase iniziale della collaborazione di Enzo Salvatore Brusca era stata preceduta e caratterizzata da reticenze, menzogne e perfino progetti, concordati con il fratello Giovanni, di inquinamento di processi.

Ricordato che il dichiarante non aveva ancora acquisito lo *status* di collaboratore e che nel processo c.d. «Agrigento», nel quale era accusato anche di omicidio, la Corte di Assise di Palermo gli aveva inflitto la pena di diciassette anni di reclusione, il Tribunale osservava che la circostanza imponeva particolare cautela nella valutazione delle propalazioni del medesimo.

I primi giudici rilevavano la singolarità della genesi dei riferimenti, contenuti nel verbale di interrogatorio del 19 ottobre 1996, al processo a carico del senatore Andreotti: Brusca, infatti, come aveva chiarito al dibattimento, si era, a suo dire, letteralmente lasciato «sfuggire» un accenno alle sue conoscenze concernenti il senatore Andreotti in quanto in una pausa dell'interrogatorio, nel corso del quale si era parlato anche del Di Maggio, il difensore, mentre si procedeva alla stesura del verbale riassuntivo, aveva informalmente commentato l'ormai nota vicenda del «bacio», esprimendo la sua incredulità al riguardo. Poiché Brusca a quel punto aveva replicato affermando che, invece, era tutto vero, il PM lo aveva immediatamente sollecitato a riferire quanto a sua conoscenza sulla vicenda.

Brusca aveva raccontato, falsamente, che Di Maggio gli aveva personalmente confermato che l'incontro tra Riina ed il senatore Andreotti era veramente avvenuto e che egli vi aveva personalmente assistito; per contro, come lo stesso Brusca aveva ammesso nei suoi successivi interrogatori, egli non aveva mai parlato con Di Maggio di quell'incontro, ma la sua conoscenza della vicenda derivava dall'ascolto di alcuni colloqui intervenuti in carcere tra il di lui fratello Emanuele ed il padre Bernardo, all'epoca detenuto.

Per giustificare quella iniziale menzogna, Brusca aveva spiegato che egli non aveva voluto riferire la verità temendo che l'ammettere che il fratello Emanuele aveva fatto da tramite tra il padre detenuto e Riina potesse incidere negativamente sulla posizione processuale del congiunto, il quale nell'ambito del processo c.d. Agrigento era imputato di concorso in omicidio proprio per avere portato fuori dal carcere messaggi e mandati di morte provenienti dal genitore.

L'esame del verbale indicava invece che era stato Brusca, di sua iniziativa, nel contesto di ben altro discorso, ad introdurre la vicenda che ri-

guardava il senatore Andreotti, che era stata citata proprio testualmente a titolo di «esempio» .

Poiché la esposizione dei fatti da parte del Brusca era stata in quella occasione tutt'altro che chiara, il magistrato inquirente, consapevole della diversa ricostruzione del Di Maggio – a dire del quale l'incontro era stato successivo alle elezioni del 1987 -, aveva rivolto al predetto una domanda oggettivamente suggestiva ma questi aveva ribadito di essere sicuro che il voto ai socialisti in dette elezioni era stato proprio una reazione per l'atteggiamento assunto dal senatore Andreotti nel corso dell'incontro.

Anche l'iniziativa dell'incontro, che, secondo Di Maggio, era stata assunta dal Riina, il quale aveva sollecitato un appuntamento tramite Ignazio Salvo, nella prima versione del Brusca era stata attribuita all'imputato.

Brusca al dibattimento aveva ammesso che tutte le accennate dichiarazioni erano false, così come aveva spontaneamente riconosciuto in occasione dell'interrogatorio del 3 gennaio 1997: al riguardo, però, il Tribunale rilevava che lo stesso Brusca, nuovamente interrogato sull'argomento il 9 novembre 1996 anche dal titolare delle indagini a carico del senatore Andreotti, aveva avuto l'occasione per ritrattare la menzogna ed aveva, invece, continuato a mentire.

Solo il 3 gennaio 1997 Brusca si era deciso a confessare la sua iniziale menzogna precisando di avere appreso particolari in ordine all'incontro tra Riina e l'imputato esclusivamente attraverso i colloqui in carcere tra il fratello Emanuele ed il padre Bernardo, cui aveva assistito.

Il predetto aveva, pertanto, dichiarato che:

- più o meno nel periodo in cui il padre Bernardo aveva reso l'interrogatorio nel corso del dibattimento di primo grado del maxiprocesso, Andreotti aveva sollecitato un incontro con Salvatore Riina, il quale, utilizzando come canale Emanuele Brusca, aveva voluto interpellare lo stesso Bernardo Brusca per una sorta di parere;

- quest'ultimo era apparso piuttosto sospettoso in quanto temeva che si trattasse, in realtà, di una trappola per fare arrestare Riina, anche perché non comprendeva il motivo per il quale Andreotti non comunicava ciò che gli interessava tramite i soliti canali (Lima ed i Salvo);

- in un colloquio successivo, avvenuto dopo qualche mese, Emanuele Brusca aveva riferito al padre che l'incontro sarebbe avvenuto in casa di una persona che si trovava agli arresti domiciliari e che vi erano alcuni soggetti che facevano da garanti;

- alle perplessità del padre su possibili controlli da parte della Polizia, Emanuele Brusca aveva replicato affermando che gli agenti adibiti al controllo solitamente si limitavano a fermarsi sulla soglia di casa;

- per quanto riguardava la scorta del senatore Andreotti, lo stesso Emanuele Brusca aveva riferito che non vi sarebbero stati problemi in quanto l'imputato si sarebbe chiuso in albergo a riposare un paio di ore nel primo pomeriggio, congedando la scorta, e così avrebbe avuto la possibilità di uscire;

- in occasione di un terzo colloquio il fratello Emanuele aveva riferito al padre di avere incontrato casualmente Baldassare Di Maggio insolitamente vestito in maniera elegante e che questi gli aveva rivelato di aver ricevuto l'ordine di indossare un vestito per andare a Palermo;
- da ciò Emanuele Brusca aveva tratto la convinzione che l'incontro si era svolto ed il padre si era mostrato contrariato per il fatto che Riina avesse scelto proprio Di Maggio per farsi accompagnare;
- dopo qualche mese, infine, Emanuele Brusca aveva fatto al padre il resoconto dell'incontro, precisando che Andreotti si era giustificato di non essere utilmente intervenuto per il maxiprocesso in quanto aveva ricevuto «*poca pressione*» da due persone, una delle quali era Ignazio Salvo;
- Bernardo Brusca aveva ritenuto tale giustificazione di Andreotti una presa in giro ed aveva palesato la sua ira esclamando che Riina avrebbe dovuto «*tirargli il collo*».

Esaminato al dibattimento nella udienza del 28 luglio 1997, Brusca aveva reso una versione in più punti difforme rispetto alle pregresse dichiarazioni, avendo dichiarato che:

- aveva sentito parlare per la prima volta di Andreotti in occasione di un primo colloquio svoltosi in carcere tra il fratello Emanuele ed il padre;
- detto primo colloquio era avvenuto nel periodo in cui il padre aveva reso il suo interrogatorio al maxiprocesso;
- in quella occasione il fratello Emanuele aveva comunicato al padre che Andreotti voleva incontrare Riina e che quest'ultimo voleva, al riguardo, un parere da Bernardo Brusca;
- il padre si era mostrato perplesso anche perché l'incontro doveva avvenire a casa di una persona agli arresti domiciliari e temeva, quindi, controlli della Polizia;
- Emanuele aveva replicato spiegando che la Polizia non costituiva un problema perché si limitava a controllare la presenza a casa del detenuto e non procedeva a perquisizioni;
- il genitore aveva motivato le sue perplessità anche in ragione del fatto che Andreotti era costantemente seguito dalla sua scorta;
- Emanuele Brusca aveva allora spiegato che Andreotti, con il pretesto di pranzare in camera, si sarebbe procurato un paio d'ore a disposizione («*c'ha la scusa che mangia in camera ed ha un paio d'ore di spazio*»);
- dopo qualche mese vi era stato un secondo colloquio ed Emanuele aveva riferito al genitore che Riina aveva deciso di accettare l'incontro e che si sarebbe fatto accompagnare da Baldassare Di Maggio;
- Riina aveva, tuttavia, preteso che Di Maggio non venisse a sapere del fatto che i Brusca erano stati informati della prevista presenza del Di Maggio stesso all'incontro con Andreotti;

- Emanuele aveva effettivamente incontrato Baldassare Di Maggio vestito elegantemente in un giorno lavorativo ed aveva intuito che proprio in quel giorno avrebbe dovuto svolgersi l'incontro tra Riina e Andreotti;
- in occasione di un terzo colloquio, infine, Emanuele Brusca, che ne era stato messo al corrente dal Riina, aveva fatto al genitore il resoconto dell'incontro, precisando che Andreotti aveva comunicato che per il primo grado del maxiprocesso non avrebbe potuto fare nulla «perché aveva ricevuto poca pressione», ma aveva garantito che tra l'appello ed il giudizio di Cassazione il processo sarebbe stato *«mezzo smontato»*;
- il padre aveva reagito a tale riferita giustificazione affermando: *«Dobbiamo aspettare dieci anni?»* ed aggiungendo che Riina avrebbe dovuto approfittare della occasione per strangolare Andreotti perché lo aveva preso in giro;
- egli non aveva mai parlato con Di Maggio dell'incontro.

Brusca era sempre stato costante nel riferire che il colloquio in occasione del quale era stato richiesto al padre un parere sull'incontro con Riina sollecitato dal senatore Andreotti era avvenuto proprio in concomitanza con l'interrogatorio che il genitore aveva reso nel dibattimento del maxiprocesso, iniziato il 10 febbraio del 1986.

Se si considera che gli interrogatori degli imputati in quel procedimento erano stati acquisiti prevalentemente nel marzo del 1986 e che, comunque, la istruttoria dibattimentale era stata dichiarata chiusa dal Presidente il 7 marzo 1987 doveva concludersi che l'interrogatorio di Bernardo Brusca fosse stato reso sicuramente in epoca antecedente al marzo 1987.

Se ne doveva dedurre che già a quell'epoca – ben prima, dunque, delle elezioni del giugno del 1987 e senza alcun riferimento all'esito delle stesse, come, invece, assumeva il PM – il senatore Andreotti aveva sollecitato un incontro con Riina ed aveva fatto sapere che avrebbe approfittato del riposo per il pranzo per congedare dall'albergo la scorta e presentarsi all'appuntamento.

Per evidenziare ancor meglio la palese incompatibilità di tale versione con le dichiarazioni del Di Maggio era sufficiente rammentare che secondo quest'ultimo era stato Riina, tramite lo stesso Di Maggio, a chiedere ad Ignazio Salvo la fissazione di un appuntamento con il senatore Andreotti e che l'incontro era, in seguito, effettivamente avvenuto, dopo quindici o trenta giorni.

Proseguendo nella sua deposizione, Brusca aveva riferito in ordine a quanto aveva ascoltato nei colloqui successivi, svoltisi *«a diversi mesi di distanza dal primo»*.

Nel corso del secondo colloquio, il fratello Emanuele aveva riferito al genitore:

che Riina gli aveva preannunciato che si sarebbe fatto accompagnare da Baldassare Di Maggio, il quale, tuttavia, non doveva essere informato del fatto che i Brusca ne erano a conoscenza;

che effettivamente egli aveva incontrato Di Maggio *«vestito da cerimonia»*, nonostante fosse un giorno di *«settimana lavorante»*, il quale,

seppure richiesto, non aveva dato alcuna spiegazione al riguardo «No, perché, uno non si può vestire così? ...Oggi mi andava di vestirmi così e mi sono vestito così»;

che egli aveva, invece, intuito che proprio quel giorno si era svolto l'incontro, anche se Di Maggio aveva ritenuto di non dirgli alcunché.

Anche con riferimento al contenuto di tale, secondo colloquio, doveva sottolinearsi un primo dato che confliggeva insanabilmente con la tesi principale della accusa: posto che il PM sosteneva che l'incontro era avvenuto quasi certamente il 20 settembre 1987 – una domenica – in occasione della presenza del senatore Andreotti a Palermo per la Festa dell'Amicizia della D.C., Brusca aveva invece riferito di avere sentito il proprio fratello parlare del casuale incontro con Di Maggio «*vestito da cerimonia*» in un giorno lavorativo».

Una ulteriore, rilevante divergenza tra le dichiarazioni del Brusca al PM e la versione dibattimentale concerneva l'atteggiamento assunto dal Di Maggio in occasione del casuale incontro con Emanuele Brusca.

Al PM, infatti, Enzo Salvatore Brusca aveva riferito di avere sentito dal fratello Emanuele che Di Maggio, alla richiesta dei motivi per i quali era vestito elegantemente, aveva replicato dicendo che gli avevano detto di «mettersi il vestito» e di «andare a Palermo» («*Dici unni stai ennu, nientri mi rissiru i mittirimi u vistitu (inc.), di vistirimi elegante e ghiri in Palermo, non so dove*»).

Al dibattimento, per contro, Brusca aveva mutato versione affermando di aver sentito che Di Maggio, in quell'occasione, aveva eluso la domanda del fratello Emanuele, affermando che non vi era una ragione particolare.

Quanto al terzo e ultimo colloquio, Brusca aveva riferito al dibattimento che nell'occasione il fratello aveva fatto al padre il resoconto dell'incontro tra il senatore Andreotti e Riina, secondo quanto appreso da quest'ultimo, precisando che:

- l'incontro era avvenuto;
- Andreotti non aveva potuto comunicare mediante i soliti canali perché ciò che doveva dire non poteva riferirlo «*tramite quelli*»;
- durante l'incontro Andreotti aveva detto al Riina che non si era potuto impegnare per il maxiprocesso in quanto aveva ricevuto poca pressione;
- comunque, l'imputato si era impegnato ad intervenire per il maxiprocesso nei successivi gradi di giudizio («*in appello l'avrebbe mezzo smontato il processo e in Cassazione l'avrebbe eliminato del tutto*»).

Sottolineato che si trattava dell'unico colloquio nel corso del quale Enzo Salvatore Brusca, a suo dire, aveva udito pronunciare il nome «Salvo», peraltro con esclusivo riferimento alla identità di coloro mediante i quali il senatore Andreotti non poteva comunicare al Riina ciò che doveva riferirgli, il Tribunale considerava la evidente stranezza di un incontro che era finito per svolgersi proprio in casa di Ignazio Salvo e, cioè,

della persona che non poteva fare da tramite e che era oltretutto responsabile di aver esercitato *«poca pressione»*.

Per prevenire il possibile rilievo, Brusca al dibattimento aveva escluso di avere sentito il luogo in cui era avvenuto l'incontro (egli sapeva solo che si era svolto presso qualcuno sottoposto agli arresti domiciliari) ma si era palesemente contraddetto, atteso che al PM (il 3 gennaio 1997) aveva, invece, riferito di essere *«sicuro al mille per mille»* che l'appuntamento era *«con uno dei Salvo che era agli arresti domiciliari»*.

Brusca al dibattimento aveva aggiunto un particolare di cui non aveva neppure accennato nel corso degli interrogatori resi dinanzi al magistrato inquirente: il senatore Andreotti non si era limitato a giustificarsi per il mancato intervento per il maxiprocesso ma aveva anche assunto precisi impegni per i successivi gradi di giudizio. Nell'interrogatorio del 3 gennaio 1997, per contro, il dichiarante si era limitato ad affermare che il senatore Andreotti aveva fatto solo riferimento alla *«poca pressione ricevuta»*, senza alcun accenno ad impegni futuri.

La disamina globale delle dichiarazioni di Emanuele Brusca faceva emergere contrasti e divergenze profonde ed insanabili tra le versioni dei due fratelli e tra queste ed il racconto del Di Maggio.

Il Tribunale ricordava che appena un mese e mezzo dopo la deposizione di Enzo Salvatore Brusca al dibattimento (28 luglio 1997) il fratello Emanuele, nelle more scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, si era deciso a riferire la sua *«verità»* in ordine alle vicende di cui aveva parlato il congiunto; il predetto, aveva chiesto e ottenuto di essere sentito, cosicché il 25 settembre 1997 aveva riferito al PM di Palermo che nel tardo pomeriggio di un giorno del settembre 1987 aveva effettivamente incontrato Baldassare Di Maggio *«vestito a festa»*; lo stesso Di Maggio, chiamatolo in disparte, gli aveva recato i saluti di Salvatore Riina, che poco prima si era incontrato con il senatore Andreotti.

Di tale confidenza, che aveva suscitato la sua *«incredulità»*, egli aveva fatto *«un accenno»* al padre nel corso di un colloquio in carcere di poco successivo all'incontro ed al quale era presente il fratello Enzo Salvatore; il padre aveva commentato l'accaduto affermando che l'on. Andreotti stava prendendo in giro Riina e che non era il caso che questi perdesse del tempo con lui.

Ecco le dichiarazioni di Brusca Emanuele:

«... Per quanto concerne l'incontro con Andreotti io ricordo che, un giorno, nel tardo pomeriggio, c'era ancora il sole, incontrai Baldassare Di Maggio vestito «a festa». Era un fatto rarissimo per cui gli chiesi se si fosse vestito così per un matrimonio o una qualche festa. Lui mi chiamò in disparte e mi disse che mi salutava lo «zio» (Salvatore Riina), il quale - aggiunse Di Maggio - si era appena incontrato con Andreotti. Espressi la mia incredulità dicendogli «vero mi dici?», ma Di Maggio mi confermò quanto mi aveva appena detto. In base ai miei ricordi la data di questo fatto è proprio quella che si è letta sui giornali, vale a dire un giorno del settembre 1987. ... Di quanto ho oggi raccontato (incontro con Di

Maggio nel settembre 1987) feci un accenno a mio padre (detenuto o ricoverato in un reparto ospedaliero, ma sempre detenuto) in un colloquio che, se non ricordo male, fu di poco successivo all'incontro stesso. A questo colloquio era presente mio fratello Enzo che può aver sentito qualcosa.... mio padre, se ben ricordo disse che Andreotti stava prendendo in giro Riina e che non era il caso che quest'ultimo perdesse del tempo con lui».

L'assoluta carenza di ricordi su particolari essenziali rendeva evidente come tutta la deposizione di Emanuele Brusca fosse stata sicuramente condizionata dalla lettura dei resoconti giornalistici su quanto era già emerso nel corso del processo.

Ed infatti Brusca, nelle sue prime dichiarazioni, non aveva fatto il minimo cenno di quanto era avvenuto prima del suo incontro con Di Maggio, affermando che fino a quel momento egli non sapeva nulla di ciò che Di Maggio gli aveva confidato in quella occasione, tanto da riferire la sua espressa «incredulità».

Era incontestabile, secondo i primi giudici, che Brusca – che si era determinato a riferire quanto a sua conoscenza sulle vicende in esame e che era informato, per sua stessa ammissione, del contenuto delle dichiarazioni rese dal fratello, che avevano ricevuto ampia eco sui giornali – per essere credibile avrebbe dovuto ricordare immediatamente assai di più che la semplice data dell'incontro e rammentare importanti particolari che, invece, erano stati oggetto delle sue successive deposizioni ed erano emersi solo a seguito della specifica contestazione di ciò che aveva riferito Enzo Salvatore.

Emanuele Brusca nel suo primo interrogatorio (reso il 25 settembre 1997 successivamente alle sue precedenti dichiarazioni spontanee) aveva confermato di non avere saputo alcunché prima dell'incontro con Di Maggio («D.R.: Seppi dell'incontro tra Riina e Andreotti solo quando me ne parlò Di Maggio nella circostanza che ho prima riferito»).

In palese contraddizione, appena pochi giorni dopo, Emanuele Brusca aveva però riferito che:

- era stato proprio Salvatore Riina in persona ad annunciargli che avrebbe incontrato Giulio Andreotti su espressa richiesta di quest'ultimo;
- egli ne aveva parlato più volte con il padre in carcere prima ancora che l'incontro avvenisse;
- al genitore aveva detto che l'incontro si sarebbe svolto a casa di Ignazio Salvo, il quale avrebbe fatto da garante contro il rischio di una trappola organizzata dall'uomo politico per fare arrestare Riina;
- egli attendeva di essere chiamato dal Riina per accompagnarlo all'incontro con l'Andreotti.

Si trattava, dunque, di una versione che contrastava in modo assoluto e stridente con quanto riferito nella prima dichiarazione, le cui omissioni erano del tutto inspiegabili, soprattutto in un soggetto che aveva dimostrato nel primo interrogatorio di ricordare persino il mese e l'anno del-

l'asserito incontro: le stesse omissioni minavano fortemente la complessiva attendibilità intrinseca del Brusca, inducendo a ritenere che le dichiarazioni successive del medesimo fossero niente affatto spontanee e credibili.

Ne costituiva riprova il fatto che al dibattimento Emanuele Brusca, il quale fino a quel momento aveva parlato dell'incontro con Di Maggio collocandolo nel settembre del 1987, aveva improvvisamente ricordato persino che era la fine di quel mese.

Per una migliore comprensione delle predette problematiche di credibilità del collaborante, il Tribunale riepilogava il contenuto dei successivi interrogatori di Emanuele Brusca.

Soltanto la lettura delle diverse e più articolate dichiarazioni del fratello Enzo Salvatore aveva, a dire di Emanuele Brusca, «risvegliato» improvvisamente una memoria fino allora sopita sicché egli aveva potuto ricordare una imponente serie di fatti, fino allora asseritamente dimenticati:

«Ora ho ricostruito meglio i miei ricordi. Già prima delle elezioni del 1987, vi era stata una serie di segnali dai quali si coglieva il disinteresse di Lima per le sorti del maxi-processo. Tale disinteresse si era manifestato anche in altri episodi, concernenti il mancato impegno di Lima per alcune richieste riguardanti l'assetto di consigli di amministrazione (ad es. quella del Civico di Palermo) e candidature. Per questo motivo, alle elezioni politiche del 1987 ci fu l'impegno di Cosa Nostra, sin dalla campagna elettorale, per il P.S.I. Fu in questo contesto temporale che Riina, nel corso di un colloquio, mi disse: «u viri ca ora ad Andreotti ci vinni a 'ntisa di 'ncuntrarimi?». Riina mi disse, cioè, che ad Andreotti era venuto l'interesse di incontrarlo. Non rammento se in quella circostanza mi precisò anche che dovevano incontrarsi a casa di Ignazio Salvo. Certo è che pochi giorni dopo io ne parlai a mio padre, dicendogli che l'incontro doveva svolgersi nell'abitazione di Ignazio Salvo. Mio padre manifestò la preoccupazione che potesse trattarsi di una trappola. ... Mio padre mi disse: «ma la garanzia chi gliela dà? non facciamo che questo lo fa arrestare?». Al che io gli dissi che Ignazio Salvo era il garante. Non ricordo se, prima del mio incontro con Di Maggio di cui dirò, vi sono stati altri colloqui con mio padre su questo argomento. Certo è che io aspettavo che Riina mi comunicasse la data dell'incontro. Un giorno di settembre del 1987, come ho già riferito, nel tardo pomeriggio incontrai Di Maggio, insolitamente vestito in modo che può definirsi elegante, il quale, alla mia domanda se per caso si stesse recando o venisse da una festa, mi diede i saluti dello «zio» (cioè del Riina) e mi disse che Riina si era incontrato con Andreotti in casa di Ignazio Salvo. Io manifestai la mia incredulità, perché aspettavo di conoscere dal Riina la data dell'incontro, ed invece apprendevo dal Di Maggio che l'incontro si era già svolto. Tra me e me mi chiesi: «ma a che gioco sta giocando Riina?». In un successivo colloquio, riferii a mio padre quanto mi era stato detto dal Di Maggio. Gli manifestai le mie perplessità sul fatto che Riina fosse andato all'appuntamento con Andreotti, facendosi accompagnare dal Di

Maggio invece che da me. Gli chiesi anche perché mai noi dovevamo darci tanto da fare per contattare persone al fine di influire sul maxi-processo, quando Riina aveva la possibilità di fare intervenire direttamente Andreotti. Mio padre registrò le mie opinioni e, se non ricordo male, non si sbilanciò in commenti. Successivamente, ma prima della sentenza in 1° grado del maxi, io ebbi un altro incontro con Riina. In questa circostanza, Riina mi disse di comunicare a mio padre che per il 1° grado del maxi non c'erano speranze, e che vi sarebbe stato invece un intervento nei gradi successivi del processo. Io riferii a mio padre, il quale mi disse che secondo lui Andreotti stava prendendo in giro Riina».

Nella udienza del 18 novembre 1997 Emanuele Brusca aveva reso dichiarazioni dibattimentali sostanzialmente conformi.

Il Tribunale passava, quindi, alla disamina della attendibilità intrinseca di Emanuele Brusca, in quanto egli aveva deposto come imputato di reato connesso.

Al riguardo veniva rimarcato, innanzitutto, che il predetto non era un collaboratore di giustizia, non avendo reso dichiarazioni di particolare rilievo ai fini della individuazione di reati e degli autori degli stessi e nel corso del suo esame aveva escluso di avere reso al PM altre dichiarazioni oltre quelle aventi ad oggetto i fatti di interesse nel presente processo.

Anche nel dibattimento del processo di Perugia Brusca aveva espressamente respinto l'etichetta di «pentito» o di collaboratore di giustizia.

Nel luglio 1997 Brusca era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare ed era rientrato a San Giuseppe Jato, che proprio in quel periodo era al centro di una cruenta guerra di mafia tra la cosca locale ed il gruppo criminale ricostituito da Baldassare Di Maggio, il quale aveva preso di mira proprio gli esponenti del *clan* facente capo ai Brusca.

Proprio dopo uno di tali omicidi Brusca era stato invitato dagli organi di p.g. a collaborare e, il 25 settembre 1997, come già ricordato, aveva chiesto di conferire con i magistrati della Procura della Repubblica, rendendo le già illustrate dichiarazioni spontanee.

Dal complesso delle dichiarazioni rese emergeva, secondo il Tribunale, il costante tentativo del Brusca di sminuire e ridimensionare il proprio ruolo in seno al sodalizio mafioso e, soprattutto, quella funzione di tramite, anche in relazione alla disposizione di omicidi, tra il padre detenuto e gli esponenti mafiosi in libertà, che gli era stata attribuita e contestata a seguito delle accuse di Baldassare Di Maggio.

Nella azione mirante al ridimensionamento del proprio ruolo in seno a Cosa Nostra e, soprattutto, alla dimostrazione della sua estraneità a fatti di sangue gli avevano offerto un contributo decisivo le dichiarazioni dei due fratelli, Enzo Salvatore e Giovanni Brusca, che avevano sostanzialmente neutralizzato le precise accuse del Di Maggio, il quale aveva esplicitamente riferito che Emanuele Brusca era il canale di collegamento con il padre detenuto per le decisioni sulla vita e sulla morte degli avversari della cosca e dei traditori.

Di Maggio, infatti, aveva più volte parlato proprio ad Emanuele Brusca dei problemi del «*mandamento*» che egli, quale reggente e sostituto del capofamiglia, doveva risolvere, anche affinché Brusca medesimo ne riferisse al padre, il quale, ancorché detenuto, continuava a dirigere dal carcere gli affari della cosca.

L'intervenuta decisione dei due fratelli di Emanuele Brusca di collaborare con gli inquirenti aveva, dunque, consentito al primo di neutralizzare le precise e gravi accuse formulate a suo carico dal Di Maggio, avendo i predetti escluso categoricamente che il congiunto fosse stato mai coinvolto in delitti di sangue in quanto direttamente ed esclusivamente impegnato nella gestione degli affari economici e degli interessi della famiglia e nell'«aggiustamento» di processi che interessavano Cosa Nostra.

Emanuele Brusca aveva affermato non solo che egli non aveva mai fatto da tramite con il padre per reati di sangue e non aveva mai partecipato ad altre attività criminose di rilievo, ma addirittura che il genitore, da quando era stato arrestato e ristretto in carcere, si era totalmente disinteressato di ogni affare della «*famiglia*» mafiosa.

Tali negazioni, secondo il Tribunale, inducevano a dubitare della reale volontà di collaborare e, dunque, della attendibilità delle presunte rivelazioni del predetto.

Il profondo e generalizzato contrasto emerso tra le dichiarazioni dei due fratelli Brusca non poteva risolversi, come proponeva il PM, riconoscendo un maggior credito all'Emanuele, diretto interlocutore del padre e, dunque, diretto protagonista dell'intera vicenda, rispetto ad Enzo Salvatore, mero ascoltatore occasionale di discorsi altrui.

La sola conclusione possibile, secondo i primi giudici, era che i due fratelli Brusca avevano reso di un medesimo episodio versioni non solo del tutto contrastanti tra loro, ma anche e soprattutto divergenti rispetto a quanto riferito da Baldassare Di Maggio, delle cui dichiarazioni, pertanto, non potevano ritenersi utile riscontro.

La affermazione di Emanuele Brusca secondo cui egli, proprio il giorno in cui era appena avvenuto l'incontro tra il senatore Andreotti e Riina, aveva incontrato Baldassare Di Maggio il quale gliene aveva parlato era stata, infatti, radicalmente smentita in primo luogo proprio dallo stesso Di Maggio.

Quest'ultimo, sia nella fase delle indagini preliminari che nel corso della sua prima articolata deposizione dibattimentale (12 e 13 dicembre 1996), non aveva minimamente accennato al fatto di avere confidato a qualcuno di avere presenziato a quell'incontro anche perché Riina gli aveva imposto il totale segreto su quanto accaduto. La eventualità che egli ne avesse, invece, parlato ad Emanuele Brusca costituiva una così grave violazione dell'ordine impartitogli dal Riina che ben difficilmente il collaborare, consapevole del gravissimo rischio cui si era esposto con quella trasgressione, se ne sarebbe dimenticato.

A ciò doveva aggiungersi che Di Maggio era ben consapevole dei rapporti particolarmente intimi esistenti tra Bernardo Brusca e Salvatore

Riina, cosicché forte era il rischio che Riina venisse a conoscere la sua trasgressione.

La conferma di tale inverosimile versione di Emanuele Brusca si traeva proprio dalle esplicite dichiarazioni rese in merito dal Di Maggio in occasione del suo secondo esame allorché aveva negato detta presunta confidenza, escludendo sostanzialmente di aver parlato con alcuno dell'incontro tra Andreotti e Riina al quale aveva presenziato.

Pur nelle divergenti versioni fornite, i Brusca avevano riferito che la iniziativa dell'incontro era stata del senatore Andreotti laddove Di Maggio aveva sempre dichiarato che era stato personalmente incaricato dal Riina di procurare, tramite Ignazio Salvo, l'appuntamento con l'imputato, richiesto e voluto, pertanto, dal capomafia.

All'esito della illustrata disamina, il Tribunale riteneva, in modo piuttosto categorico, contraddittorie ed in più punti intrinsecamente inattendibili le deposizioni dei fratelli Brusca; le stesse, inoltre, erano insanabilmente incompatibili anche con la ricostruzione dell'intero episodio fornita in maniera altrettanto confusa e contraddittoria, dallo stesso Di Maggio.

Il Tribunale concludeva la trattazione degli elementi addotti dal PM in merito all'ipotizzato incontro fra il senatore Andreotti e Riina prendendo inizialmente in esame le indicazioni, indirette, fornite da Gioacchino La Barbera, Antonio Calvaruso e Tullio Cannella; quindi, si occupava dei tentativi posti in essere nel corso delle indagini preliminari e del dibattimento per indurre Baldassare Di Maggio a ritrattare le accuse formulate a carico dell'imputato.

I primi giudici iniziavano la trattazione escludendo che il già descritto quadro probatorio, definito «*ricco solo di reiterati contrasti, versioni differenti e divergenze insanabili*», potesse ritenersi colmato dalla sopravvenuta dichiarazione di Gioacchino La Barbera.

La Barbera, tratto in arresto perché coinvolto nei nuovi progetti criminali posti in essere dal Di Maggio, con il quale aveva da tempo ripreso i contatti, aveva, tra l'altro, riferito che lo stesso Di Maggio gli aveva rammentato un incontro tra loro avvenuto ad Altofonte proprio nel giorno in cui si stava recando da Salvatore Riina per accompagnarlo all'incontro con il senatore Andreotti, ovvero per organizzare tale incontro.

Dopo aver testualmente riportato le affermazioni del La Barbera, il Tribunale rilevava che la prima dichiarazione del predetto sembrava indicare che l'incontro del medesimo con Di Maggio fosse avvenuto proprio nel giorno in cui quest'ultimo si era, quindi, recato con Riina in casa di Ignazio Salvo, dove aveva incontrato il senatore Andreotti.

Senonché veniva rimarcato come nella fase delle indagini preliminari La Barbera avesse collegato detto incontro con Di Maggio ad un momento precedente, nel quale quest'ultimo con Riina doveva ancora organizzare l'incontro: ciò era già sufficiente a smentire La Barbera, in quanto Di Maggio non aveva mai parlato di pregressi contatti con Riina in vista della organizzazione dell'appuntamento con il senatore Andreotti a casa di Ignazio Salvo; inoltre, non si comprendeva la ragione per la quale Di Maggio avrebbe dovuto vestirsi, come riferito da La Barbera, insolita-

mente elegante per uno dei numerosi e consueti incontri che egli aveva con Riina.

Del resto, la riprova della infondatezza dell'episodio riferito da La Barbera si traeva, secondo il Tribunale, dalla circostanza che lo stesso Di Maggio nel giorno in cui aveva, a suo dire, accompagnato Riina all'incontro con il senatore Andreotti era stato convocato senza sapere cosa sarebbe accaduto e con l'unica indicazione di vestirsi in modo elegante.

Ulteriori perplessità suscitavano, poi, le dichiarazioni di La Barbera anche nella parte in cui avevano precisato l'epoca del riferito incontro con Di Maggio: nel corso delle indagini il dichiarante non era stato neppure in grado di indicare l'anno, mentre al dibattimento la collocazione temporale dell'episodio era divenuta precisa e coincidente con la tesi dell'accusa (fine settembre 1987).

Infine, veniva evidenziato come proprio Di Maggio avesse smentito categoricamente La Barbera deponendo nella udienza del 27 gennaio 1998.

Ancora una volta, quindi, ci si trovava in presenza dell'ennesimo radicale ed insanabile contrasto tra le fonti di prova, che confermava la palese contraddittorietà ed insufficienza degli elementi addotti al fine di dimostrare l'ipotizzato incontro tra l'imputato e Salvatore Riina.

Ad avviso del Tribunale, il quadro probatorio non veniva irrobustito neppure dalle dichiarazioni degli imputati di reato connesso: Antonio Calvaruso e Tullio Cannella.

Il primo aveva spontaneamente raccontato un episodio che, secondo la ricostruzione accusatoria, era idoneo a confermare, a posteriori, l'incontro tra l'imputato e Salvatore Riina.

Esaminato nella udienza del 24 aprile 1997, Calvaruso aveva, infatti, riferito che nell'estate del 1994, mentre era in compagnia di Leoluca Bagarella, che egli all'epoca assisteva durante la di lui latitanza, era apparsa in televisione l'immagine dell'imputato: Bagarella, a quel punto, aveva manifestato il proprio risentimento («*si accigliò*») nei confronti del senatore Andreotti, esclamando, altresì, che se il cognato (e, cioè, Salvatore Riina) gli avesse dato retta «*quel giorno gli avrebbe rotto le corna*»; invece Riina si era fatto «*riempire la testa*» di chiacchiere. Calvaruso aveva reso tale dichiarazione spontanea circa un anno dopo avere intrapreso la collaborazione con la giustizia attribuendo il suo lungo silenzio al timore di vendette ed attacchi giornalistici: il Tribunale osservava che le giustificazioni addotte non apparivano del tutto convincenti se si considerava che alla data in cui Calvaruso aveva iniziato a collaborare (gennaio 1996) il processo a carico del senatore Andreotti era già giunto alla fase dibattimentale ed erano state, quindi, acquisite numerose dichiarazioni di altri collaboratori tra i quali Buscetta e Marino Mannoia. La pluralità delle fonti di accusa già acquisite avrebbe dovuto indurre Calvaruso alla completa collaborazione, non aparendo remora sufficiente il mero timore di attacchi giornalistici e politici che anche gli altri collaboratori avevano senza sostanziali conseguenze.

In ogni caso, le propalazioni di Calvaruso non erano, comunque, suscettibili della minima verifica e non potevano, a loro volta, fungere da riscontro idoneo e sufficiente a supportare un quadro probatorio del quale era già stata ampiamente evidenziata la contraddittorietà e la lacunosità.

Ad eguali conclusioni il Tribunale perveniva sulle dichiarazioni di Tullio Cannella, escusso al dibattimento nella udienza del 18 giugno 1996.

Il Cannella aveva parlato del senatore Andreotti con considerevole ritardo rispetto all'inizio della sua collaborazione con la giustizia e al dibattimento aveva riferito circostanze specifiche sul conto dell'imputato che non aveva ricordato in precedenza; i primi giudici, venendo al merito delle rivelazioni, evidenziavano che il medesimo aveva riferito solo *de relato*, avendo affermato di avere appreso da Leoluca Bagarella verso la fine del 1993:

- che Salvo Lima e Ignazio Salvo non avevano mantenuto gli impegni assunti e non si erano attivati adeguatamente per l'«aggiustamento» del maxiprocesso;

- che ciò era avvenuto perché essi avevano compreso che era mutato il clima politico e *«per non farsi arrestare»*;

- che essi, pertanto, avevano avuto quel che si meritavano (essendo stati entrambi uccisi nel marzo e nel settembre del 1992);

- che anche l'on. Andreotti aveva tradito Cosa Nostra perché *«non aveva fatto niente»* e si meritava anch'egli di essere ammazzato;

- che dopo l'arresto del Riina il quale era stato troppo buono con i politici, le cose sarebbero cambiate giacché con Bagarella non si poteva più scherzare;

- che Andreotti aveva fatto pervenire la giustificazione secondo cui sarebbero stati Lima e Salvo *«a non dare quelle garanzie e quell'incentivo a lui affinché si adoperasse»*.

La asserita giustificazione che il senatore Andreotti aveva fornito della sua inerzia appariva incongrua, non riuscendo a comprendersi quali «garanzie» l'imputato avrebbe dovuto pretendere da Salvo Lima e da Ignazio Salvo.

Inoltre, anche la riferita mancanza di adeguate pressioni sul senatore Andreotti affinché questi si attivasse per l'«aggiustamento» del maxiprocesso era oggettivamente incomprensibile ed alquanto singolare se si considerava che certamente l'imputato era ben consapevole della rilevante importanza dell'esito del procedimento per Cosa Nostra, i cui vertici erano tutti coinvolti in quel processo e rischiavano pene elevatissime.

Veniva, ancora, rilevato come tale giustificazione fosse logicamente infondata giacché il presunto incontro tra Riina e il senatore Andreotti – che avrebbe lamentato la «poca pressione» ricevuta – era avvenuto in un momento storico (settembre del 1987) nel quale era ancora ben possibile attivarsi per l'«aggiustamento» del maxiprocesso, la cui sentenza di primo grado era stata pronunciata solo il 16 dicembre 1987.

Infine, veniva rimarcato che il Cannella, per sua stessa ammissione, non era mai stato *«uomo d'onore»*, il che rendeva improbabile che Bagarella

rella gli avesse fatto confidenze aventi ad oggetto il riservato tema dei rapporti di Cosa Nostra con esponenti politici e con il senatore Andreotti.

In ogni caso, il Tribunale osservava che le dichiarazioni *de relato* del Cannella non erano, comunque, idonee a colmare la insufficienza del quadro accusatorio.

Da ultimo il Tribunale si occupava dei tentativi volti ad indurre Baldassare Di Maggio a ritrattare le accuse formulate a carico dell'imputato.

Al riguardo prendeva in esame gli apporti di Angelo Siino, Michelangelo Camarda, Baldassare Di Maggio, Giuseppe Maniscalco, Giovanni Simonetti, Domenico Farinacci, Fabio Sbianchi, Giovanni Brusca e Vincenzo Chiodo, nonché una conversazione che si era svolta il 27 maggio 1997 tra Di Maggio ed il Ten. Col. Giovanni Carlo Meli (registrata dal Meli all'insaputa dell'interlocutore).

I primi giudici concludevano che, a prescindere dai numerosi contrasti ravvisabili tra le diverse dichiarazioni acquisite, non fosse stato dimostrato che erano riconducibili all'imputato le pressioni rivolte a Di Maggio dall'avv. Ganci; peraltro lo stesso Di Maggio aveva chiarito che né l'avv. Ganci né i due individui da lui incontrati in altra occasione gli avevano fatto il nome del senatore Andreotti o avevano specificato da chi fossero stati mandati.

Inoltre, la motivazione dell'invito che l'avv. Ganci aveva rivolto a Di Maggio - e cioè quella di rendere dichiarazioni calunniose in pregiudizio dei magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero - concerneva la forte determinazione con cui la Procura della Repubblica di Palermo aveva perseguito una ampia pluralità di persone (testualmente: «*la Procura di Palermo sta distruggendo a tutti*»): essa non riguardava esclusivamente la posizione del senatore Andreotti, ma poteva essere ricollegata agli interessi dei più diversi ambienti mafiosi o economico-politici colpiti dall'azione di contrasto alla criminalità organizzata svolta da quell'Ufficio requirente.

Ancora, veniva evidenziato che era rimasta del tutto indimostrata l'esistenza di rapporti diretti tra l'avv. Ganci ed il senatore Andreotti, essendo emerse, invece, dalle dichiarazioni dello stesso Sbianchi, di Giuseppe Maniscalco e di Giovanni Simonetti risalenti a relazioni fra lo stesso Ganci e Fabio Sbianchi, segretario particolare del genero dell'imputato, on. Marco Ravaglioli: nulla comprovava, però, che i contatti intercorsi tra l'avv. Ganci e lo Sbianchi avessero rappresentato un possibile canale per concordare con il senatore Andreotti un intervento diretto ad interferire illecitamente sul processo.

Una tale conclusione non era, poi, autorizzata dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca, il quale aveva riferito che nel luglio 1997, mentre coltivava il progetto di screditare Di Maggio escludendo l'esistenza di rapporti tra i cugini Salvo ed il senatore Andreotti, ne aveva reso partecipe l'avv. Ganci, il quale aveva manifestato il proprio entusiasmo.

Brusca aveva invitato l'avv. Ganci a recarsi a Roma per conferire con altre persone allo scopo di verificare se tale progetto trovasse consensi: il suo intento era quello di far sì che l'avv. Ganci prendesse direttamente o

indirettamente contatti con il senatore Andreotti ed assicurasse allo stesso Brusca le garanzie occorrenti per portare avanti il progetto senza subire attacchi.

Nella prima settimana del mese di agosto 1997 Brusca aveva nuovamente parlato con l'avv. Ganci, il quale, con riferimento alle garanzie richieste, gli aveva riferito testualmente: *«vai avanti che non ci sono problemi»*.

Brusca aveva specificato di ignorare con chi avesse parlato l'avv. Ganci, ma aveva aggiunto che il predetto, allo scopo di ottenere il mutamento di destinazione urbanistica del terreno di sua proprietà, cercava un aggancio con *«una persona molto vicina all'Onorevole Andreotti e si parlava del figlio o del genero»*.

Il Tribunale considerava che le dichiarazioni del Brusca, non offrendo alcuna indicazione in ordine alla identità del soggetto con cui l'avv. Ganci aveva preso contatti prima di invitare il proprio cliente a persistere nel suo piano di screditare Di Maggio, erano inidonee a dimostrare il coinvolgimento del senatore Andreotti, o di persone a lui legate per vincoli di parentela o affinità, nel presunto tentativo di interferenza sul processo: il riferimento del Brusca alla *«persona molto vicina all'Onorevole Andreotti»* con cui l'avv. Ganci cercava di instaurare rapporti ineriva non al piano coltivato dallo stesso dichiarante, bensì ad altri interessi direttamente pertinenti al professionista e privi di accertata connessione con il tema in trattazione.

Ad analoghe conclusioni i primi giudici pervenivano in relazione ad un altro episodio, del quale sarebbe stato protagonista l'imprenditore Baldassare Migliore, in passato Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato.

Il Migliore, secondo quanto riferito dal Camarda per averlo appreso dal Di Maggio, aveva invitato quest'ultimo a ritrattare le dichiarazioni in precedenza rese a carico del senatore Andreotti e ad rivelare di essere stato sollecitato ad accusarlo dai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo.

Di Maggio, da parte sua, aveva riferito che nell'estate del 1995 il Migliore si era recato a Pisa per incontrarlo e che, nel corso del colloquio, il medesimo gli aveva prospettato, in via ipotetica, la possibilità che qualcuno prendesse contatto con il senatore Andreotti; nella circostanza lo stesso Migliore aveva aggiunto che, qualora lo stesso Andreotti avesse versato una somma di denaro pari ad alcuni miliardi di lire, Di Maggio avrebbe potuto *«ribaltare»* il processo pendente nei confronti del medesimo esponente politico e si sarebbe *«sistemato bene»*; il Migliore, inoltre, aveva sostenuto di essere in contatto con persone che *«potevano arrivare»* al senatore Andreotti.

Di Maggio aveva precisato che detto discorso non era stato ripreso nei successivi incontri con il Migliore.

Dunque, dalle dichiarazioni rese da Camarda e da Di Maggio non emergeva alcun riferimento a pregressi accordi raggiunti dal Migliore con il senatore Andreotti per indurre il secondo a ritrattare le sue accuse.

Peraltro, veniva osservato che i rapporti direttamente ed indirettamente intercorsi tra il Migliore ed il senatore Andreotti risalivano ad un periodo sensibilmente anteriore a quello del suddetto colloquio con Di Maggio, mentre mancava del tutto la prova del fatto che nel 1995 lo stesso Migliore avesse preso contatti con l'imputato e che tali contatti fossero finalizzati ad invitare Di Maggio a modificare le proprie dichiarazioni accusatorie: la iniziativa asseritamente assunta dal Migliore non poteva, dunque, essere ricondotta alla volontà dell'imputato.

In conclusione, ad avviso del Tribunale non era rimasto in alcun modo dimostrato che il senatore Andreotti avesse tentato di interferire sul processo avvalendosi dell'opera del Ganci e del Migliore per ottenere una ritrattazione da parte del Di Maggio.

Il capitolo XVII della sentenza veniva dedicato ai tentativi di «aggiustamento» del maxiprocesso ed ai rapporti tra il senatore Andreotti e Corrado Carnevale.

Il Tribunale ricordava, innanzitutto, che numerosi collaboratori escussi nel corso del dibattimento avevano riferito in merito alle aspettative, diffuse in seno a Cosa Nostra, di un sicuro «aggiustamento» del maxiprocesso, che sarebbe intervenuto grazie alla ritenuta disponibilità da parte del dott. Corrado Carnevale, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, cui sarebbe spettata, in base agli ordinari criteri di ripartizione degli affari, la trattazione del processo nella fase di legittimità.

Secondo l'accusa, sarebbe esistito un illecito patto tra il dott. Carnevale e l'on. Andreotti, che avrebbe dovuto condurre all'annullamento della sentenza di condanna pronunciata a carico di numerosi esponenti del sodalizio mafioso.

Al riguardo veniva ricordato che, secondo Emanuele Brusca, Salvatore Riina aveva mandato a dire a Bernardo Brusca che per il maxiprocesso in primo grado non c'erano speranze e che, invece, vi sarebbe stato un intervento nei gradi successivi del processo.

Nella diversa versione di Enzo Salvatore Brusca il messaggio che Riina aveva fatto pervenire in carcere a Bernardo Brusca, utilizzando come tramite il figlio Emanuele, era che per il maxiprocesso il senatore Andreotti non poteva fare niente (a causa della «poca pressione» ricevuta), ma che aveva assunto l'impegno che in appello avrebbe *«mezzo smontato il processo e in Cassazione l'avrebbe eliminato del tutto»*.

Poiché proprio nel capo di imputazione formulato a carico del senatore Andreotti si contestava a quest'ultimo di avere rafforzato la potenzialità criminale della organizzazione determinando, tra l'altro, nei capi di Cosa Nostra ed in altri affiliati la consapevolezza della sua *«disponibilità a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio della associazione mafiosa, individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello Stato»*, era essenziale esaminare, in particolare, sulla base delle acquisite risultanze dibattimentali, la natura dei rapporti intrattenuti dal senatore Andreotti con il Carnevale,

che, secondo la concorde versione dei due, erano stati meramente formali o occasionali.

Il Tribunale osservava che, in mancanza di ulteriori, specifici riferimenti ad altri processi che, per il tramite dell'on. Andreotti, sarebbero stati oggetto di interventi su sollecitazione di esponenti di Cosa Nostra, restava da esaminare la vicenda del maxiprocesso, sulla quale convergevano le innumerevoli dichiarazioni dei collaboratori escussi nel dibattimento, molte delle quali accomunate dalla affermazione secondo cui in seno al sodalizio mafioso era nota e diffusa l'attesa di un esito favorevole del giudizio in Cassazione, fondata su un riferito, preteso impegno di intervento assunto da parte dell'imputato.

Venivano citate le indicazioni provenienti da Gaspare Mutolo, Leonardo Messina, Salvatore Cancemi, Francesco Marino Mannoia e Gaetano Costa e veniva evidenziata la apparente corallità di riferimenti alla diffusa certezza dell'«aggiustamento» del maxiprocesso in Cassazione grazie all'intervento da parte dell'on. Andreotti sul presidente Corrado Carnevale.

Ed infatti, riepilogando, era stato affermato che:

- a Roma Carnevale avrebbe *«buttato a terra»* il processo, perché Lima parlava ad Andreotti che ha un'amicizia particolare con il predetto magistrato (Mutolo);

- il processo sarebbe stato una *«fesseria»* in Cassazione perché alla Prima Sezione Penale c'era Carnevale *«uomo di Andreotti»* (Messina);

- vi era un impegno di Salvo Lima e di Andreotti per aggiustare il maxiprocesso e tutto sarebbe finito *«a farsa»* ed in *«una bolla di sapone»* (Messina);

- Lima e Andreotti dovevano intervenire e fare annullare il maxiprocesso (Cancemi);

- Riina aveva comunicato che aveva preso accordi con Lima, che quest'ultimo aveva, a sua volta, preso accordi con Andreotti e che Carnevale era una persona che *«sentiva la redinata»* ed era in rapporti diretti con l'imputato cui era molto legato (Cancemi);

- Andreotti e Carnevale facevano tanto per i mafiosi (Cancemi);

- Riina più volte aveva riferito che per questo processo si stavano interessando i cugini Salvo *«e quindi Lima e Andreotti»* (Cancemi);

- Lima si era effettivamente «mosso» presso Andreotti (Cancemi);

- alcuni imputati del processo scarcerati erano stati dissuasi dal darsi alla latitanza alla vigilia del giudizio di Cassazione dal Riina che voleva evitare che si creasse un «clima negativo» e li aveva assicurati che *«il Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione»* (Cancemi);

- tramite Carnevale sarebbe stato trovato *«un vizio, un difetto processuale, dibattimentale»* (Marino Mannoia);

- Carnevale era in ottimi rapporti con (il capomafia) Ciccio Mado-
nia (da Vallelunga) e con il figlio di costui, (il capomafia) Giuseppe Ma-
donia (Marino Mannoia);

– in Cosa Nostra si vociferava che c'era questo legame tra Andreotti e Carnevale e che il primo *«aveva in mano»* l'alto magistrato (Costa);

– Andreotti era *«molto amico ed intimo con Carnevale»* e *«se occorreva si poteva utilizzare questa fonte»* (Costa);

– alcuni «uomini d'onore» scarcerati per decorrenza termini nel 1991 avevano avuto assicurazioni dal Riina che *«il Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione»* (Costa).

A fronte di tali indicazioni esistevano numerose altre dichiarazioni rese da membri altrettanto influenti del sodalizio mafioso, alcuni dei quali (Sinacori, Giovanni Brusca, Cucuzza) avevano per anni svolto funzioni di vertice nella organizzazione, che divergevano, anche su punti essenziali, da quella che apparentemente sembrava una prospettazione unanime.

Era emerso che:

– il senatore Andreotti, ben prima della sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992), era divenuto già un obiettivo per Cosa Nostra, soprattutto dopo l'emanazione del decreto legge che aveva ricondotto in carcere numerosi capimafia, scarcerati nel febbraio del 1991 per decorrenza dei termini di custodia cautelare in forza di una decisione della Prima Sezione Penale della Cassazione presieduta da Corrado Carnevale (Sinacori);

– Riina già verso la fine del 1991 diceva che Andreotti, Falcone e Martelli avevano *«fatto il maxiprocesso»*, avevano *«indirizzato il Presidente»*, avevano *«fatto una Corte in Cassazione dura»* (Sinacori);

– non risultava affatto che Carnevale fosse contattato da Cosa Nostra per il tramite di Andreotti, né che questi contattasse magistrati della Suprema Corte (Marino Mannoia);

– Salvo Lima *«era la persona che aveva il tramite con Andreotti»* e, sebbene incaricato di interessarsi per il maxiprocesso, non lo aveva fatto adeguatamente atteso che il giudizio era finito male (Sinacori);

– già nel corso del processo di primo grado si attendeva fiduciosamente una sentenza favorevole, al punto che si riteneva che il processo non sarebbe neppure giunto in Cassazione (Cucuzza);

– *«quello che ... facevano sapere da fuori»* era appunto di stare calmi *«perché ... c'era più speranza nel primo grado che nell'appello»* (Cucuzza);

– in Cosa Nostra si era *«già abbastanza soddisfatti di com'erano andate le cose dopo il primo grado»* anche se qualcosa *«non aveva funzionato al cento per cento»* (Cucuzza);

– i vertici di Cosa Nostra non avevano mai fatto pervenire agli imputati detenuti del maxiprocesso l'ordine di *«stare tranquilli»* (come affermato dal Mutolo) perché *«il processo sarebbe finito molto male, ma poi le cose si sarebbero raddrizzate in seguito»* (Cucuzza);

– nessuno dall'esterno aveva fatto sapere *«guardate che avete le bastonate e poi vediamo in Cassazione»* (Cucuzza);

- Giovanni Brusca, su esplicito incarico del Riina, si era recato ripetutamente, durante tutte le fasi ed i gradi del maxiprocesso, da Ignazio Salvo per sollecitarlo ad un intervento tramite Lima e Andreotti (Giovanni Brusca);
- le risposte di Ignazio Salvo erano state sempre sostanzialmente evasive, se non del tutto negative (Giovanni Brusca);
- il Salvo, quindi, aveva fatto apparire che *«si doveva dare da fare, faceva finta che diceva vediamo quello che posso fare, però realmente poi faceva e non faceva non lo so»* (Giovanni Brusca);
- ciò aveva indotto Riina a decretare la morte di Ignazio Salvo creando disagio nel Brusca che andava a trovarlo pur sapendo che ormai era condannato (Giovanni Brusca);
- i Salvo dicevano che Andreotti non si voleva impegnare ma era anche possibile che essi non gli avessero neppure parlato e quindi l'uomo politico non ne sapesse nulla (Giovanni Brusca: *«può darsi pure che non glielo vanno a dire e quello non sappia niente»*);
- Riina era convinto che Ignazio Salvo non si sarebbe adoperato per il maxiprocesso (Giovanni Brusca);
- la *«goccia che aveva fatto traboccare il vaso»* era stata la firma di Andreotti sul decreto che aveva fatto tornare in carcere gli imputati del maxiprocesso scarcerati per decorrenza dei termini e quelli già agli arresti domiciliari (Giovanni Brusca);
- mai Riina aveva fatto riferimento, direttamente e personalmente con Giovanni Brusca, ad impegni di intervento per il processo assunti da Andreotti (Giovanni Brusca);
- le notizie provenienti da Ignazio Salvo e da Emanuele Brusca erano coincidenti in ordine al fatto che il maxiprocesso in Cassazione stava andando male (Giovanni Brusca);
- già dall'inizio del maxiprocesso (*«fine '85 inizio '86»*) non vi erano più notizie positive per Cosa Nostra da parte di Ignazio Salvo *«e quindi dall'onorevole Lima, quindi dall'onorevole Andreotti»* (Giovanni Brusca);
- già prima delle elezioni del 1987 vi era stata una serie di segnali dai quali si coglieva il disinteresse di Lima per le sorti del maxi-processo (Emanuele Brusca).

La evidente divergenza, talora anche radicale, tra le numerose dichiarazioni esaminate induceva a concludere che in seno a Cosa Nostra, in realtà, circolava una vera e propria ridda incontrollata di voci, notizie, indiscrezioni ed aspettative di ogni genere.

Era rimasta del tutto isolata la dichiarazione di Francesco Marino Mannoia sulla esistenza di un ottimo rapporto tra l'alto magistrato ed il capomafia di Vallerlunga Francesco Madonia, nonché con il di lui figlio Giuseppe Madonia, con il quale gli stessi rapporti si erano addirittura *«rafforzati»* e *«fortificati»*.

Il quadro complessivo, dunque, era estremamente confuso e contraddittorio, ma esso non esimeva dall'esaminare analiticamente ciò che era

emerso al dibattimento in riferimento ad eventuali manovre poste in essere per l'«aggiustamento» del maxiprocesso nella fase del giudizio di Cassazione e l'eventuale coinvolgimento in esse dell'imputato.

In particolare, occorre esaminare analiticamente due aspetti dell'intera vicenda:

- la natura dell'intervento e delle specifiche attività svolte dal presidente Carnevale in relazione al maxiprocesso;
- l'esistenza di elementi probatori che attestassero o meno l'effettività di un intervento da parte dell'on. Andreotti sull'alto magistrato al fine di ottenere l'«aggiustamento» del maxiprocesso.

Il Tribunale si soffermava sulle fasi anteriori alla fissazione del giudizio di legittimità seguito alla sentenza di appello del 10 dicembre 1990, giudizio che si sarebbe svolto, secondo i consueti criteri di competenza interna della Suprema Corte, dinanzi alla Prima Sezione Penale della Corte, il cui presidente, Corrado Carnevale, si sarebbe, pertanto, occupato della composizione del Collegio incaricato della relativa trattazione.

Ancor prima che venisse depositata la motivazione della sentenza (luglio 1991), dunque, il dott. Carnevale aveva cominciato ad occuparsi dei molteplici e complessi adempimenti legati alla trattazione di un processo così complesso.

I primi giudici ricordavano che proprio nei primi mesi del 1991 e sempre per questioni legate al processo in esame, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ed il suo presidente, in particolare, erano stati al centro ancora una volta di accese polemiche seguite ad una pronuncia che, sulla base di una contestata interpretazione dell'art. 297 c.p.p., aveva condotto alla scarcerazione di numerosi imputati per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Tale pronuncia, tra l'altro, aveva indotto il Governo presieduto dall'imputato alla adozione di un decreto legge – n. 60 dell'1 marzo 1991, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1991 n. 133 – di interpretazione autentica dell'art. 297 c.p.p., in forza del quale i capimafia scarcerati, dopo appena pochi giorni, erano stati nuovamente arrestati, suscitando fortissime reazioni in seno a Cosa Nostra.

Le forti reazioni suscitate dal citato provvedimento della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione presieduta dal dott. Carnevale avevano costituito uno dei motivi che avevano indotto il dott. Antonio Brancaccio, Primo Presidente della Suprema Corte, ad introdurre il criterio della rotazione tra le quattro sezioni nell'assegnazione dei processi aventi ad oggetto imputazioni di mafia e criminalità organizzata, criterio che, tuttavia, era divenuto operativo solo dal gennaio del 1992 e che non era stato applicato per il maxiprocesso.

Dopo essersi soffermato sulle vicende concernenti la scelta dei componenti e del presidente del collegio giudicante operata dal Carnevale, il Tribunale evidenziava che non si erano verificati fatti che avrebbero impedito allo stesso Carnevale, ove avesse voluto o «dovuto» presiedere quel processo per illeciti «accordi» precedentemente assunti, di assumere

egli stesso, che già conosceva gli atti, la incombenza in luogo del dott. Valente, il quale era stato assegnato alla Prima Sezione soltanto nell'ottobre del 1991.

Passando a valutare se fossero stati effettivamente acquisiti apprezzabili ed univoci elementi probatori che dimostrassero l'esistenza di un illecito accordo tra l'imputato ed il dott. Carnevale, il Tribunale prendeva le mosse dalla verifica della natura dei rapporti esistenti tra i due.

Veniva, infatti, ritenuta premessa indispensabile di ogni ulteriore valutazione la prova della esistenza di relazioni di tale intensità e vicinanza da supportare credibilmente la tesi accusatoria.

In proposito veniva evidenziato che non era stata dedotta dal PM alcuna prova concretamente idonea a dimostrare una consuetudine di frequentazione e di rapporti tra l'imputato ed il dott. Carnevale, ma soprattutto di intimità tale da fare fondatamente ipotizzare la possibilità di uno scambio illecito di favori.

Il PM aveva, infatti, evidenziato che la prova di tali rapporti si traeva essenzialmente:

- dal fatto che sia Andreotti che Carnevale non avevano accennato ai contatti avuti in occasione delle riunioni del Premio Fiuggi ed al presunto interessamento del primo in occasione del concorso per il posto di Presidente della Corte di Appello di Roma, cui aspirava il secondo;

- dal presunto intervento dell'on. Andreotti sull'allora Ministro di Grazia e Giustizia Virginio Rognoni affinché non venisse promosso un procedimento disciplinare a carico del dott. Carnevale a seguito di un esposto presentato dal magistrato Claudio Lo Curto;

- dalle relazioni indirette mantenute per il tramite del dott. Claudio Vitalone, già sostituto procuratore presso la Procura di Roma e successivamente senatore DC nella corrente andreottiana, considerato dalla accusa la *«longa manus di Andreotti negli ambienti della magistratura ed il suo tramite privilegiato con la Corte di Cassazione, ove aveva molti amici, tra i quali lo stesso Carnevale e il dott. Paolino Dell'Anno, consigliere della Prima Sezione penale della Cassazione e fedelissimo di Carnevale»*.

Il Tribunale riteneva documentalmente ed oggettivamente provato che il dott. Carnevale non aveva goduto dell'appoggio del senatore Andreotti in occasione del concorso citato: se ne traeva conferma non solo dall'incontestabile esito dello stesso, che aveva visto la scelta del CSM cadere sul dott. Mauro Boschi ma anche dalle stesse considerazioni formulate dal dott. Carnevale nel corso della intercettazione ambientale relativa ad una conversazione da lui avuta con Tito Bajardi.

Era, poi, evidente che, se fosse fondata la esistenza di un patto di scambio di favori tra l'imputato e l'alto magistrato, il primo certamente non avrebbe perso l'occasione per svolgere nel luglio del 1991 il massimo impegno a favore del dott. Carnevale proprio sei mesi prima che il maxi-processo venisse deciso in Cassazione (gennaio 1992), così da legittimare la pretesa del ricambio del favore reso.

Dalle indagini svolte era emerso che la Fondazione Fiuggi per la Cultura, avente scopi prettamente culturali, era presieduta dal senatore Andreotti e presentava un consiglio alquanto pletorico con oltre 50 membri, sicché le relative riunioni (mai più di 2 o 3 all'anno, nel 1991 solo una) erano particolarmente affollate, come aveva confermato il teste Giuseppe Ciarrapico, vice presidente della fondazione.

Secondo la accusa, la designazione del dott. Carnevale quale componente del consiglio generale della Fondazione era stata personalmente operata dall'imputato e ciò confermava la esistenza di rapporti privilegiati tra i due.

Tuttavia, valutando le testimonianze di Ciarrapico, di Battistina Fumagalli Carulli, ex componente del CSM e membro del consiglio generale della Fondazione dal 1986 al 1991, e di Vittorio Sgroi, Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, anch'egli all'epoca componente del consiglio generale della Fondazione Fiuggi, il Tribunale escludeva particolari rapporti fra l'imputato ed il Carnevale, mentre dall'esame dei verbali delle riunioni del consiglio generale della Fondazione si evinceva che lo stesso Carnevale era rimasto assente alla prima seduta del 22 febbraio 1986 e che era stato, invece, presente in occasione delle due sedute successive del 5 luglio e del 19 dicembre del 1986.

Al di là di dette presenze del 1986, vi era prova certa della partecipazione del dott. Carnevale solo ad un'altra seduta del consiglio generale, quella del 2 luglio 1991, che si era svolta a Palazzo Farnese a Roma: nell'occasione si era svolta la cena d'onore per festeggiare la nomina a senatore a vita dell'on. Andreotti, alla quale avevano partecipato circa 450 invitati e tra essi figuravano anche numerosi magistrati, compreso il dott. Carnevale, che era, peraltro, già convocato quella sera per la seduta del consiglio generale della Fondazione.

Complessivamente, quindi, si annoveravano solo 3 presenze certe e documentate del Carnevale nell'arco di oltre un quinquennio (due nel 1986 ed una nel 1991).

Secondo il Tribunale, la esiguità delle occasioni di incontro e le modalità degli incontri stessi non potevano avvalorare la tesi dell'accusa.

Per contro, ben altra consistenza avrebbe avuto, ove provato, l'ipotizzato intervento di «salvataggio», asseritamente operato dall'imputato in favore del dott. Carnevale, che rischiava di essere sottoposto ad un procedimento disciplinare promosso dal Ministro di Grazia e Giustizia dell'epoca, on. Virginio Rognoni, a seguito dell'esposto del dott. Claudio Lo Curto, già giudice istruttore presso il Tribunale di Caltanissetta.

Lo Curto aveva, in sostanza, riferito di aver appreso che il suo esposto contro il dott. Carnevale era stato archiviato in quanto l'on. Andreotti era intervenuto in favore dello stesso Carnevale presso il Ministro Rognoni; il dott. Almerighi aveva confermato tale versione, precisando che la circostanza gli era stata comunicata dal dott. Casadei Monti, già membro della Sezione Disciplinare del CSM ed all'epoca capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, on. Rognoni.

Ma la circostanza era stata recisamente negata dal dott. Casadei Monti e tale versione era stata autorevolmente avvalorata dalla deposizione dell'on. Virginio Rognoni, che aveva precisato di non essere stato mai al corrente dell'esposto presentato dal giudice Lo Curto nei confronti del dott. Carnevale, avendone appreso solo in occasione dell'audizione da parte dei PM di Palermo del 17 gennaio 1995.

La netta ed insanabile contrapposizione tra la versione dei fatti esposta dal dott. Almerighi e dal dott. Lo Curto e quella riferita dal dott. Casadei Monti e dall'ex Ministro Rognoni, salvo il riconoscimento della buona fede dei protagonisti della vicenda, veniva risolta dal Tribunale in favore della seconda, non senza dolersi della omessa, immediata acquisizione di un confronto tra l'Almerighi ed il Casadei Monti e dell'omesso approfondimento della vicenda con l'esame del dott. Pietro Brignone, il quale, secondo la versione del dott. Casadei Monti, era stato l'istruttore della relativa pratica, l'aveva siglata «per chiusura» ed aveva concordato con il capo di gabinetto la decisione di archiviare l'esposto perché ritenuto infondato.

Tornando ai rapporti tra l'on. Andreotti ed il dott. Carnevale, il Tribunale evidenziava che l'accusa aveva particolarmente valorizzato le dichiarazioni rese da Vittorio Sbardella, da cui, secondo il PM, si potevano dedurre *«interessamenti giudiziari di Andreotti per tramite del dott. Claudio Vitalone»*.

Al riguardo, però, veniva rimarcata la palese genericità delle espressioni utilizzate dallo Sbardella, emersa in maniera netta nel corso del controesame svolto dai difensori dell'imputato e del sen. Vitalone durante l'incidente probatorio del 6 aprile 1994 dinanzi al GIP del Tribunale di Perugia: era evidente che il giudizio del teste era disancorato da concreti elementi e non si basava su episodi suscettibili di verifica processuale.

Il solo caso concreto citato dal teste Sbardella era stato quello del processo a carico dell'ex Sindaco di Roma Amerigo Petrucci alla fine degli anni '60: era stato già rilevato che la indicazione dello Sbardella non era stata sottoposta a quella verifica che sarebbe stata necessaria in quanto, pur essendo deceduto il predetto presidente Bernardi, sarebbe stato sufficiente individuare ed esaminare gli altri componenti del Collegio.

Inoltre, era stato evidenziato come, in ogni caso, lo stesso Sbardella, sentito il 16 settembre 1993, si era limitato ad affermare che *«Claudio Vitalone, sfruttando la sua posizione di magistrato e le sue relazioni nell'ambito della magistratura, con un eccesso di zelo ed a mio avviso andando ben oltre le possibili intenzioni di Andreotti, si adoperò per nuocere a Petrucci sul piano giudiziario»*, prefigurando un probabile eccesso di zelo del Vitalone, che era andato ben oltre le intenzioni del senatore Andreotti e neppure accennando ad un ruolo di «mandante» di quest'ultimo.

Si trattava, per di più, di una vicenda risalente agli anni '70, alla quale era del tutto estraneo il dott. Carnevale.

Richiesto, poi, di riferire sulla esistenza di rapporti di conoscenza tra il senatore Andreotti ed il dott. Carnevale, lo Sbardella, confermando la

manifesta genericità delle sue conoscenze, dopo avere risposto di non sapere nulla, nemmeno su eventuali relazioni del magistrato con altri aderenti alla corrente andreottiana, aveva tuttavia aggiunto che lo stesso Carnevale era stato nominato membro dell'I.S.V.A.P. e che tale nomina «è di designazione politica», alludendo a possibili raccomandazioni di tipo politico. L'imputato, peraltro, aveva protestato la sua assoluta estraneità a tale designazione, laddove il dott. Carnevale aveva spiegato nel dettaglio la origine e le modalità della sua nomina all'ISVAP - alle quali era del tutto estraneo l'on. Andreotti - senza che le sue affermazioni avessero trovato nel processo la minima smentita.

Secondo il Tribunale, in definitiva, il fatto che il sen. Vitalone, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare, avesse effettivamente coltivato buoni rapporti con il dott. Carnevale non poteva, in mancanza di specifici e concreti elementi di prova, autorizzare a ritenere che egli avesse fatto da tramite tra l'alto magistrato ed il senatore Andreotti ai fini dell'«aggiustamento» di processi o, comunque, per un illecito scambio di favori.

Quello che, a giudizio del Tribunale, poteva ritenersi provato sulla base di tali dichiarazioni era che effettivamente Cosa Nostra, dai vertici alla base dell'organizzazione, nutriva indubbia fiducia in un esito almeno parzialmente favorevole del maxiprocesso in ragione della ormai nota giurisprudenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione presieduta dal dott. Corrado Carnevale, le cui innumerevoli pronunzie di annullamento di sentenze dei giudici di merito, anche e soprattutto in processi di criminalità organizzata, oltre che avere avuto ampia eco nel Paese a causa delle aspre polemiche spesso derivatene, legittimavano fondatamente l'aspettativa di una ennesima sconfessione del lavoro dei giudici di Palermo.

Si trattava di un orientamento condiviso da magistrati della più varia formazione culturale ed ideologica e tra essi figuravano anche un ex senatore del PCI ed alcuni appartenenti alla corrente più progressista della magistratura, spesso attestati su posizioni persino più «garantiste» di quelle del dott. Carnevale.

Il Tribunale evidenziava che dall'esame delle dichiarazioni rese dai magistrati della Prima Sezione della Suprema Corte non erano emersi elementi che inducessero a ritenere che le decisioni nelle camere di consiglio fossero adottate, in maniera anomala, illecita o, comunque, difforme rispetto alle ordinarie modalità di lavoro di qualsiasi altro Collegio.

Anche il dott. Mario Garavelli, che pure aveva sollecitato il proprio trasferimento ad altra sezione non condividendo gli indirizzi giurisprudenziali della Prima Sezione, ritenuti troppo formalistici, aveva dato atto della estrema correttezza dell'operato del dott. Carnevale e della assoluta normalità delle discussioni in camera di consiglio.

Era proprio nell'ottica del consolidamento di condivisi indirizzi giurisprudenziali che avevano caratterizzato per anni le decisioni della Prima Sezione Penale della Suprema Corte che dovevano conclusivamente valutarsi sia le aspettative diffuse in seno a Cosa Nostra, sia, soprattutto, i

commenti che sulla sentenza del maxiprocesso del 30 gennaio 1992 erano stati espressi da molti giudici di quella sezione.

In conclusione, il Tribunale, nel ribadire che non era stata acquisita alcuna prova di concrete attività poste in essere dal senatore Andreotti per favorire un esito del maxiprocesso di segno positivo per le aspettative di Cosa Nostra, evidenziava come fosse, invece, ampiamente documentata e provata la serie di interventi legislativi che avevano efficacemente inciso nei vari momenti della lunga vicenda processuale, soprattutto in materia di termini di custodia cautelare degli imputati detenuti; provvedimenti che avevano evitato la scarcerazione di costoro o addirittura ripristinato la custodia in carcere.

Oltre a richiamare il D.L. n. 60 dell'1 marzo 1991, che il Governo aveva emesso per ricondurre in carcere gli imputati del maxiprocesso scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare in forza di una discussa decisione della Prima Sezione Penale della Cassazione presieduta da Corrado Carnevale, il Tribunale ricordava, in proposito, la adozione, da parte del Governo, sempre presieduto dall'on. Andreotti (Ministro di Grazia e Giustizia l'on. Vassalli), del D.L. n. 370 del 13 novembre 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 410 del 1989 che aveva prolungato i termini di custodia cautelare per quella fase processuale, impedendo la scarcerazione, nel corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del maxiprocesso.

Inoltre, veniva rammentato l'ulteriore provvedimento legislativo di modifica dell'art. 275 comma 3 c.p.p. (D.L. 9 settembre 1991 n. 203, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 1991 n. 356), emesso sempre dal Governo presieduto dall'imputato, con il quale, ad appena pochi mesi dalla pronuncia della sentenza definitiva del 30 gennaio 1992, era stata ripristinata la custodia in carcere per tutti quegli imputati (e tra essi molti componenti della *Commissione*) che avevano goduto fino a quel momento degli arresti domiciliari.

Dalla disamina delle risultanze processuali non emergeva la prova concreta di un coinvolgimento dell'imputato nel tentativo di pilotare il maxiprocesso verso un esito gradito a Cosa Nostra, essendo stato, per contro, accertato che il senatore Andreotti era stato artefice in più occasioni dell'adozione di rilevanti provvedimenti legislativi che avevano inciso sull'iter del medesimo processo sconsigliando le scarcerazioni di quegli esponenti mafiosi che sarebbero stati, infine, condannati.

Nel capitolo XVIII della sentenza venivano prese in considerazione le risultanze probatorie relative al presunto intervento, richiesto da Licio Gelli al senatore Andreotti, volto alla revisione della condanna dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo.

Il 24 gennaio 1991, su disposizione del PM presso il Tribunale di Taranto, aveva avuto inizio una intercettazione delle comunicazioni tra persone presenti all'interno del deposito «*Pulito Carni di Pulito Annamaria & C. s.a.s.*», ubicato a Pulsano, in provincia di Taranto.

Il 26 gennaio 1991 era stata intercettata una conversazione intercorsa tra Marino Pulito, Alfonso Pichierri, Anna Quero (convivente di Riccardo

Modeo) ed un altro individuo: nella circostanza il Pulito aveva riferito agli interlocutori di essersi incontrato il giorno precedente o due giorni prima con Licio Gelli, aveva preannunciato un futuro incontro presso la villa del Gelli (sita ad Arezzo), aveva affermato che *«quello potrà arrivare a Andreotti, potrà arrivare a Cossiga»* ed aveva chiesto al Pichierri di indicargli sinteticamente quale intervento fosse necessario compiere.

Il Pichierri aveva fatto riferimento ad un processo nel quale erano coinvolti due individui di nome Carmine e Gianfranco ed aveva affermato: *«Noi abbiamo quest'arma! De Mita e Andreotti»*.

Il Pulito, inoltre, aveva menzionato la disponibilità, per qualsiasi processo, di un *«avvocato della P2»*, il quale svolgeva attività difensiva in favore del Ciancimino .

Il 27 gennaio 1991 era stata intercettata una conversazione tra Pulito, la Quero, un soggetto di nome Enzo (identificabile in Vincenzo Serraino) ed un quarto individuo. Nella circostanza il Serraino aveva chiesto una copia del fascicolo processuale al fine di sottoporla, il martedì successivo, all'avv. Lanari, il quale avrebbe redatto una sintesi da consegnare a Licio Gelli.

Lo stesso Serraino aveva aggiunto che *«il mio referente a livello nazionale è Licio Gelli, che è la persona più protetta del mondo»* ed aveva specificato di avere procurato l'incontro tra il Pulito e *«questa persona»* che aveva manifestato la propria disponibilità nei loro confronti.

Ancora, aveva fatto riferimento al senatore Andreotti ed al Ministro Scotti come soggetti che sarebbero stati in grado di intervenire in vicende giudiziarie ed aveva affermato che: *«mio suocero appartiene al giro: Baiamonte (rectius Baiamonte: n.d.e.) di Bagheria»*.

In altra conversazione avvenuta il 20 marzo 1991 tra Marino Pulito, Vincenzo Serraino, Lucia Santoro (moglie di Gianfranco Modeo), Alfonso Pichierri, Annunziata Murianni ed Anna Quero, quest'ultima aveva parlato di una comunicazione al Gelli ed aveva riferito che il giudice incaricato del processo di revisione nei confronti dei soggetti di nome Riccardo e Gianfranco si chiamava Petrucci ed abitava a Lecce. Serraino aveva fatto riferimento alla futura presentazione di un'istanza ed, essendogli stato domandato dal Pulito se fosse necessario il pagamento di somme di denaro, aveva risposto negativamente, precisando che si trattava di un problema politico.

Il 14 maggio 1991, infine, era stata intercettata una ulteriore conversazione, intercorsa tra il Pulito ed il Serraino, avente ad oggetto la promessa di un futuro sostegno elettorale da parte del primo.

Il Tribunale dava conto delle ampie dichiarazioni rese sulla vicenda dall'imputato di reato connesso Marino Pulito, esaminato nella udienza del 23 aprile 1997.

Pulito, in particolare, aveva riferito che egli ed anche il Pichierri facevano parte di una organizzazione criminale operante a Taranto, capeggiata dai fratelli Gianfranco, Riccardo e Claudio Modeo e dedita alla commissione di reati di estorsione, omicidio, traffico di armi e traffico di stupefacenti.

Tratto in arresto nel 1991, il predetto aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria nel 1992.

Secondo il racconto del collaboratore, le sue conversazioni con Pichierri e con Serraino in merito all'incontro con Gelli avevano fatto seguito all'incarico, ricevuto dal Pulito, di interessarsi per ottenere la revisione della condanna dei fratelli Riccardo e Gianfranco Modeo per l'omicidio Marotta.

I Modeo avevano, infatti, incaricato Pulito di *«trovare delle amicizie (...) per aggiustare il processo»* e, a questo fine, dopo alcuni tentativi rimasti vani, il predetto, nel 1991, aveva preso contatto con il giornalista Vincenzo Serraino, il quale era un esponente – così come Gelli e l'avv. Lanari – della Lega Meridionale.

Serraino aveva risposto che *«non c'erano problemi»* e che sarebbe stato possibile intervenire attraverso Gelli richiedendo in cambio di procurare 4000 voti per la Lega Meridionale in Calabria, dove Gelli intendeva presentare la propria candidatura.

Pulito aveva avuto due incontri con Gelli.

In una prima occasione il predetto, insieme a Serraino, avevano incontrato Gelli in un albergo sito a Roma, in Via Veneto. Gelli aveva annunciato che si sarebbe rivolto al senatore Andreotti, precisando che *«non ci dovrebbero essere problemi»* e aveva sollecitato la trasmissione del fascicolo processuale. Poiché il Serraino insisteva nella richiesta di sostegno elettorale, il Pulito aveva sollecitato ai suoi interlocutori una garanzia che *«il processo va a terra»*.

Per essere sicuro di poter garantire il chiesto sostegno elettorale, Pulito si era recato in Calabria dove aveva incontrato il prof. Salvatore Sigilli (esponente della 'Ndrangheta), al quale aveva chiesto di procurare 4000 voti per la Lega Meridionale, ricevendo la risposta che *«non ci sono problemi»*.

Circa due mesi dopo il primo incontro con Gelli ne era stato organizzato un secondo, nello stesso albergo, al quale avevano preso parte Pulito, Serraino e Sigilli.

Nell'occasione Gelli aveva confermato che era competente a decidere sulla revisione la Corte di Appello di Lecce (e non la Corte di Cassazione), ed aveva assicurato che *«non c'erano problemi»*, aggiungendo di avere già parlato di ciò con un'altra persona. Pulito, da parte sua, aveva garantito di poter procurare 4000 voti in Calabria ed aveva chiesto conferma dell'impegno assunto dal Gelli per la revisione della condanna. Quest'ultimo aveva ripetuto che *«non ci sono problemi, perché a Lecce è tutto a posto»* ed aveva fatto una telefonata nella quale si era rivolto al suo interlocutore dicendo *«Giulio allora tutto a posto, mi hanno confermato»* aggiungendo *«non ci sono problemi, ci garantiscono i quattromila voti»*. A questo punto Pulito aveva domandato al Serraino chi fosse l'individuo di nome Giulio con il quale Gelli comunicava mediante il telefono e lo stesso Serraino e Gelli avevano precisato che si trattava di Giulio Andreotti.

Gelli, inoltre, aveva specificato che *«quando poi, ci ridobbiamo rincontrare, ci incontriamo a... da me, alla villa mia (...) tu vieni con Serraino e faccio trovare anche lui (...) e vedete... così sistemiamo (...) te lo presento e ti faccio dare conferma»*, al che il Pulito aveva risposto: *«Va bene (...) allora, fissate 'sto appuntamento, perché io vi dò già di oggi l'impegno per i quattromila voti, voi fissate l'appuntamento, io ci vengo all'appuntamento e mi garantite al cento per cento il fattore (...) della revisione del processo»*.

In seguito, Pulito aveva delegato Pichierri, la Quero e la Santoro di recarsi all'incontro con Gelli e con il senatore Andreotti, comunicando loro: *«siamo rimasti d'accordo che noi ci dobbiamo vedere alla villa di... di Licio Gelli, però (...) senza che vengo io, che vengo a fare? Ormai il grosso l'ho fatto, non c'è bisogno, io gli ho garantiti i quattromila voti, (...) andate voi è inutile che vengo io, che devo venire a fare io, andate presenziate, diciamo, la presenza quando viene... quando vi fissa l'appuntamento con Licio Gelli, con Andreotti e mi fate confermare che loro sono all'altezza di buttare a terra il processo»*.

Nei mesi seguenti, però, Serraino aveva riferito al Pulito che l'incontro non aveva potuto essere organizzato a causa degli impegni di Gelli e, successivamente, lo stesso Pulito e i suoi complici erano stati tratti in arresto.

Durante l'esame dibattimentale, il collaboratore aveva precisato che la conversazione intercettata il 26 gennaio 1991 presso il suo deposito, nella quale si faceva riferimento alla futura riunione presso la villa di Gelli, si era svolta successivamente al suo secondo incontro con quest'ultimo; in seguito, tuttavia, il predetto si contraddiceva sostenendo che tale colloquio intercettato era posteriore soltanto al primo incontro con Gelli.

Il collaboratore aveva chiarito che nella medesima conversazione, parlando di un avvocato che difendeva Ciancimino, intendeva riferirsi all'avv. Lanari.

Il Tribunale osservava che, per quanto ineriva al secondo incontro con Gelli, le dichiarazioni di Pulito, oltre ad essere disomogenee, apparivano assai imprecise sul piano cronologico, giacché Pulito non era stato in grado di individuarne la collocazione temporale rispetto all'intercettazione del 26 gennaio 1991, in cui, pure, egli aveva riferito di essersi incontrato con Licio Gelli; le stesse dichiarazioni venivano ritenute logicamente carenti, non essendo verosimile che Pulito, dopo avere assicurato al Gelli che sarebbe stato presente in occasione del successivo appuntamento con il senatore Andreotti ad Arezzo, avesse poi incaricato altre persone di partecipare ad una riunione di tale importanza.

Nelle conversazioni intercettate erano anche contenuti plurimi riferimenti – inspiegabili sulla base della ricostruzione dell'accaduto offerta dal Pulito – ad esponenti politici diversi dal senatore Andreotti ed indicati come persone in grado di intervenire nella vicenda processuale in cui erano coinvolti i fratelli Modeo.

Le prefate dichiarazioni trovavano una conferma soltanto parziale in quelle rese dal collaboratore di giustizia Alfonso Pichierri, che si discosta-

vano dalla versione dei fatti di Pulito su due aspetti di rilevante importanza: il numero degli incontri tra Pulito e Gelli (uno soltanto, secondo Picchierri) e l'episodio, riferito dal Picchierri, della consegna, da parte del Pulito, di un biglietto recante un numero telefonico che lo stesso Picchierri avrebbe dovuto utilizzare per prendere contatto con Gelli allo scopo di fissare un appuntamento con quest'ultimo, senza alcuna precisazione relativa alla prevista partecipazione del senatore Andreotti a tale futura riunione.

Anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Annacchia si discostavano da quelle di Pulito su un aspetto di essenziale rilevanza, concernente le modalità della conversazione telefonica tra Gelli ed il senatore Andreotti.

Il collaboratore di giustizia Gaetano Costa aveva semplicemente riferito di avere appreso da Riccardo Modeo, durante un periodo di codetenzione nell'istituto penitenziario di Livorno, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, che Pulito aveva preso contatti con Gelli per il tramite di un esponente politico locale della zona di Taranto ed, attraverso Gelli, stava adoperandosi per ottenere la revisione della sentenza con cui i fratelli Modeo erano stati condannati alla pena di 22 anni di reclusione per un omicidio.

Il Modeo, nella circostanza, aveva aggiunto che *«dietro Gelli vi era l'Onorevole Andreotti, e che quindi vi erano buone possibilità a ottenere la revisione»*.

Gli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento, che venivano illustrati dal Tribunale, confermavano numerose circostanze riferite dal Pulito, ma non offrivano alcuno specifico riscontro in merito al fatto che il senatore Andreotti fosse stato effettivamente interpellato dal Gelli per ottenere un esito favorevole del procedimento di revisione della condanna riportata dai fratelli Modeo. Inoltre tale esito non era intervenuto, avendo la Corte di Appello di Lecce, con ordinanza del 27 dicembre 1991, dichiarato inammissibile la istanza di revisione presentata da Riccardo Modeo il 25 novembre 1991.

In particolare, veniva osservato che gli elementi di convincimento desumibili dalle intercettazioni ambientali, dalla deposizione del teste Pulizzotto e dalla documentazione acquisita inducevano a ritenere che Pulito avesse incontrato, insieme al Serraino, Gelli a Roma presso l'Hotel Ambasciatori in data 24 gennaio 1991. In detto giorno, infatti, Gelli aveva alloggiato nel predetto albergo fino alle ore 19.30 ed il Pulito aveva pernottato a Frascati; l'agenda del Gelli recava, altresì, la annotazione «Serraino» in corrispondenza delle ore 16.30 del 24 gennaio 1991.

L'episodio non corrispondeva, peraltro, alla descrizione fornita dal Pulito nella sua deposizione dibattimentale in ordine al suo primo incontro con Gelli: in tale circostanza, infatti, Pulito era partito da Pulsano nella mattina dello stesso giorno in cui aveva avuto luogo l'incontro (e non nella mattina del giorno precedente), aveva pernottato in un albergo di Frascati (e non in un'abitazione privata sita a Roma) ed era stato accompagnato dalla propria moglie.

Lo stesso episodio non coincideva neppure con la ricostruzione fornita dal Pulito circa il suo secondo incontro con Gelli: ciò si desumeva inequivocabilmente dal contenuto della conversazione intercettata il 27 gennaio 1991, nella quale Serraino aveva chiesto una copia del fascicolo processuale, al fine di sottoporla all'avv. Lanari, laddove il Pulito aveva specificato che la consegna della predetta documentazione era avvenuta anteriormente al secondo incontro con Gelli.

Veniva, inoltre, rilevato che non erano stati acquisiti specifici elementi atti a confermare il racconto del Pulito per quanto ineriva alla comunicazione telefonica tra Gelli ed il senatore Andreotti.

Il Tribunale rassegnava alcuni elementi di prova inerenti ai rapporti fra Licio Gelli e Giulio Andreotti:

- le annotazioni, contenute in due rubriche telefoniche sequestrate al Gelli, concernenti tre numeri di telefono dell'imputato, due dei quali, peraltro, nel 1991 non erano più attivi;

- la deposizione testimoniale resa dal giornalista Roberto Fabiani, il quale aveva riferito che Gelli, da lui ripetutamente incontrato tra il 1973 ed il 1981, gli aveva rivelato che frequentava regolarmente il senatore Andreotti, precisando «che lo andava a trovare, che si consultavano» e che si recava a fargli visita circa due volte alla settimana, anche senza preavviso. In una occasione, nel 1978, Fabiani era salito a bordo dello stesso taxi con Gelli, il quale si era fermato a Palazzo Chigi, affermando che andava a discutere con il senatore Andreotti del rinnovo dei vertici militari;

- le indicazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Nobile, il quale aveva dichiarato di avere appreso da Salvatore Spinello (Gran Maestro dell'obbedienza massonica di Piazza del Gesù), tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990, che Gelli aveva rapporti stretti, significativi, costanti ed attuali con il senatore Andreotti.

Secondo i primi giudici era possibile desumere che il senatore Andreotti avesse intrattenuto rapporti con Gelli, ma non poteva trarsi la conclusione che tali relazioni si fossero protratte con una significativa intensità fino al 1991; la stessa circostanza che Gelli non avesse più annotato nella propria rubrica le variazioni dei numeri telefonici del senatore Andreotti, intervenute nei mesi di aprile e maggio 1989, era chiara al proposito.

Infine, dalle dichiarazioni del teste m.llo Antonio Pulizzotto e del consulente tecnico Armando Frallicciardi emergeva la possibilità che Gelli, nei periodi in cui alloggiava all'Hotel Ambasciatori, utilizzasse una linea telefonica attivata mediante uno dei collegamenti esterni che non passavano attraverso il centralino dell'albergo e sfuggivano ad ogni controllo: non vi era, tuttavia, alcuna prova che una simile linea telefonica fosse stata effettivamente utilizzata per chiamare il senatore Andreotti nel 1991.

Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Tribunale concludeva che gli elementi di convincimento acquisiti non valevano a dimostrare che il senatore Andreotti avesse ricevuto da Gelli una richiesta di intervenire

per assicurare l'esito positivo del processo di revisione della condanna riportata dai fratelli Riccardo e Gianfranco Modeo, né, tantomeno, che l'imputato avesse effettivamente posto in essere una attività volta a conseguire tale risultato.

Nel XIX ed ultimo capitolo della sentenza il Tribunale traeva le conclusioni finali dagli elementi già analizzati, ripercorrendo sinteticamente tutti i singoli fatti addotti dal Pubblico Ministero.

In particolare, oltre a reiterare le valutazioni negative sulla compiuta dimostrazione di una serie di episodi o comportamenti valorizzati dalla accusa, rilevava che anche quando l'assunto accusatorio aveva trovato supporto nei dati processuali (rapporti dell'imputato con Salvo Lima, con Vito Ciancimino e con Sindona; episodio del trasferimento di Leoluca Bagarella ed altri mafiosi dal carcere di Pianosa a quello di Novara; episodio dell'incontro riservato dell'imputato con Andrea Manciaracina), non era però *«emersa sufficiente prova di un coinvolgimento del senatore Andreotti nelle vicende della associazione mafiosa ovvero della commissione da parte del predetto di comportamenti illeciti volti a favorire la organizzazione mafiosa»*.

Passando alla valutazione dei soli fatti ritenuti provati, i primi giudici ribadivano che la eventuale esistenza di rapporti personali diretti e di un intenso legame politico tra il senatore Andreotti ed i cugini Antonino e Ignazio Salvo non era sufficiente a provare la partecipazione dell'imputato a Cosa Nostra o la realizzazione, da parte del medesimo, di condotte suscumbibili nella fattispecie del concorso esterno.

Anche la circostanza che l'imputato fosse il capo della corrente in cui era inserito l'on. Lima non era sufficiente ai fini della affermazione della responsabilità penale del medesimo in mancanza di ulteriori elementi, idonei a dimostrare inequivocabilmente che, nell'ambito di tale intenso legame di tipo politico, il senatore Andreotti fosse attivamente intervenuto per consentire al sodalizio criminale di raggiungere le sue illecite finalità.

«... la soglia minima del contributo partecipativo penalmente rilevante era ravvisabile nella manifestazione di impegno con cui il singolo metteva le proprie energie a disposizione della organizzazione criminale, ampliandone la potenzialità operativa... Applicando tali principi al caso di specie, doveva ritenersi che non fosse rimasto sufficientemente provato che l'imputato, nell'ambito dei suesposti rapporti politici con l'on. Lima, avesse posto in essere una condotta di inserimento organico nella struttura dell'associazione mafiosa, ovvero avesse effettivamente realizzato specifici interventi idonei ad assicurare l'esistenza o il rafforzamento di Cosa Nostra in una fase patologica della vita del sodalizio».

Analoghe considerazioni venivano formulate a proposito dei rapporti dell'imputato con Vito Ciancimino. *«Il complessivo contegno tenuto dal senatore Andreotti nei confronti del Ciancimino denotava certamente la indifferenza ripetutamente mostrata dall'imputato rispetto ai legami che notoriamente univano il suo interlocutore alla struttura criminale, ma non si traduceva inequivocabilmente in una adesione all'illecito sodalizio»*.

Quanto alle relazioni dell'imputato con Michele Sindona, era rimasto non sufficientemente provato che l'imputato, nel momento in cui aveva posto in essere comportamenti suscettibili di agevolare il Sindona, fosse consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano all'associazione mafiosa.

Era possibile che tali interventi fossero stati motivati non da una comune partecipazione alla organizzazione criminale, bensì da ragioni politiche ovvero da pressioni esercitate da ambienti massonici facenti capo al Gelli.

Con riguardo al trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell'anno 1984, veniva ribadito che gli elementi probatori acquisiti offrivano un puntuale riscontro alle dichiarazioni rese dal collaborante Gaetano Costa e che era emersa la assoluta anomalia del relativo provvedimento.

Tuttavia, veniva rimarcato che non erano stati acquisiti riscontri estrinseci, dotati di carattere individualizzante, da cui potesse trarsi il sicuro convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato.

Quanto all'incontro con Andrea Manciaracina, ribadito che lo stesso era stato adeguatamente comprovato, il Tribunale osservava che era possibile che, nel corso del suddetto incontro, fossero stati trattati argomenti di interesse della organizzazione mafiosa ma che mancava qualsiasi elemento che consentisse di ricostruire il contenuto del colloquio.

Difettava dunque *«la prova della incidenza causale assunta dal comportamento dell'imputato rispetto alla esistenza o al rafforzamento dell'associazione mafiosa (nel suo complesso o in un suo determinato settore), in una fase «patologica», o, comunque, anormale e particolarmente difficile della sua vita.*

Non poteva, infatti, escludersi la eventualità che il senatore Andreotti avesse opposto un rifiuto alle richieste avanzate dal Manciaracina (eventualità, questa, che precludeva la configurabilità di una condotta punibile ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p.).

La inverosimile ricostruzione dell'episodio offerta dall'imputato poteva, inoltre, ricollegarsi non alla coscienza dell'illiceità del contegno da lui serbato in tale circostanza, bensì, semplicemente, al suo intento di non offuscare la propria immagine pubblica ammettendo di avere incontrato un soggetto strettamente collegato alla criminalità organizzata e di avere conferito con lui in modo assolutamente riservato.

Non poteva, poi, affermarsi che un singolo incontro, di contenuto indeterminato, con un soggetto legato al vertice di Cosa Nostra, denotasse, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di stabile e sistematica collaborazione con l'illecito sodalizio».

Nel ribadire che non vi era alcuna prova concreta di attività poste in essere dal senatore Andreotti per favorire un esito del maxiprocesso positivo per le aspettative di Cosa Nostra, il Tribunale evidenziava come fosse stata, per contro, ampiamente documentata e provata la serie di interventi legislativi che avevano efficacemente inciso nei vari momenti della lunga

vicenda processuale, soprattutto in tema di termini di custodia cautelare degli imputati, di cui era stata evitata la scarcerazione o addirittura ripristinata la detenzione in carcere.

Sulla scorta di tali considerazioni, i primi giudici concludevano che era emerso un quadro probatorio caratterizzato complessivamente da «*contraddittorietà, insufficienza e, in alcuni casi, mancanza delle prove*» in ordine ai fatti di reato addebitati all'imputato.

Ne conseguiva che il senatore Andreotti doveva essere assolto dalle imputazioni ascrittegli, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste.

3.0 L'appello del Pubblico Ministero

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo chiedevano la riforma della sentenza con affermazione della responsabilità dell'imputato. Veniva depositata allo scopo una compendiosa mole documentale di rilievi che praticamente eccepiva sin nei minimi dettagli su tutte le risultanze del processo.

Sotto un profilo generale i PM appellanti evidenziavano che il Tribunale avrebbe violato i principi giurisprudenziali concernenti sia gli elementi costitutivi dei fatti di prova sia l'apprezzamento delle prove con specifico riferimento ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e in specie di quelle *de relato*:

«... anziché procedere ad una valutazione unitaria degli elementi di prova... i primi giudici avevano poi proceduto non già semplicemente ad una analisi atomistica degli stessi elementi, ma addirittura ad una destrutturazione del compendio probatorio, che si era articolata:

nella analisi isolata di ciascun elemento di prova (atomizzazione);

nella asserzione aberrante della necessità, per ciascun elemento isolatamente considerato, di riscontri che, in realtà, sarebbero state prove autonome e dirette del fatto contestato;

nella sistematica e inspiegabile omissione della considerazione, per ciascuno degli elementi esaminati, dei riscontri che erano, in realtà, emersi nel dibattito ed erano costituiti da fatti ritenuti pienamente provati in altre parti della motivazione (destrutturazione)».

A fronte di questo incedere metodologico «... il Tribunale aveva operato una inammissibile frammentazione, una isolata considerazione ed una consequenziale svalutazione degli elementi di accusa, che, se fossero stati complessivamente valutati e reciprocamente coordinati, avrebbero condotto, sul piano della verifica probatoria concreta, alla affermazione di responsabilità dell'imputato».

I PM appellanti ritenevano di poter tracciare la predetta logica di svalutazione degli elementi di accusa sia nelle valutazioni espresse sui fatti ritenuti provati nella sentenza impugnata sia nell'analisi degli eventi ritenuti non provati e quindi espunti nelle conclusioni.

Stando soltanto ai fatti accertati sui rapporti tra il senatore Andreotti, i cugini Salvo, l'on. Lima, Vito Ciancimino, Michele Sindona etc., si poteva concludere che il medesimo aveva avuto la consapevolezza di trattare con ambienti e persone mafiosi per chiedere sostegno elettorale e che era possibile configurare nei suoi comportamenti se non il dolo specifico dell'«*affectio societatis*» almeno il dolo generico, consistente nella consapevolezza di dare un contributo, anche prescindendo – e disinteressandosene, magari, completamente – dall'efficacia del proprio contributo alle fortune della associazione.

Era evidente per i PM appellanti che senza il contributo del senatore Andreotti non sarebbero stati raggiungibili mediante il ricorso alle normali relazioni degli associati gli obiettivi legati alla conservazione ed al consolidamento della organizzazione mafiosa, della forza politica, economica e di potere che Cosa Nostra aveva acquisito in Sicilia utilizzando come struttura di servizio la corrente andreottiana dell'on. Lima.

L'esistenza del reato di partecipazione (ovvero – quanto meno – il reato di concorso esterno) in associazione mafiosa era stata ammessa dallo stesso Tribunale, che aveva qualificato la rilevanza penale di un determinato tipo di rapporto mafia-politica ove *«tra l'uomo politico e l'organizzazione mafiosa viene ad instaurarsi un rapporto clientelare di scambio stabile, continuativo e fortemente personalizzato, che presenta una valenza di cooperazione e di vantaggio reciproco, ed implica di fatto il riconoscimento di un ruolo dell'uomo politico in termini di espletamento sistematico di prestazioni di vario genere, legate direttamente o indirettamente alla sua particolare posizione, in favore del sodalizio mafioso, interessato ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici, oltre che a sfruttare qualsiasi vantaggio derivante dall'esercizio dei poteri pubblici. Il movente autonomo dell'uomo politico che sta a fondamento del rapporto di scambio si intreccia e si confonde con le finalità associative; l'uomo politico, infatti, finisce con il perseguire anche la realizzazione degli scopi dell'illecito sodalizio e dimostra di condividere, orientandola a proprio vantaggio, la logica intimidatoria dell'associazione mafiosa»*.

Secondo i PM appellanti per affermare la responsabilità del senatore Andreotti sarebbe stato sufficiente applicare i principi richiamati ai fatti provati, poiché – attraverso i duraturi e consapevoli rapporti con i cugini Salvo, con l'on. Lima, con Ciancimino, con Sindona etc, e, soprattutto, attraverso la struttura di servizio fornita a Cosa Nostra con la sua corrente – non si potevano revocare in dubbio che:

Andreotti, pur non essendo formalmente affiliato alla organizzazione mafiosa, avesse instaurato con essa un rapporto di stabile e sistematica collaborazione, realizzando comportamenti che avevano arrecato vantaggio all'illecito sodalizio;

Andreotti era divenuto il referente politico abituale di Cosa Nostra, godeva del suo sostegno elettorale: ciò si risolveva in un continuativo con-

tributo, rilevante sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento dell'illecito sodalizio;

tra Andreotti e Cosa Nostra era venuto ad instaurarsi un rapporto clientelare di scambio stabile, continuativo e fortemente personalizzato, che presentava una valenza di cooperazione e di vantaggio reciproco, ed implicava di fatto il riconoscimento di un ruolo dell'uomo politico in termini di espletamento sistematico di prestazioni di vario genere, legate direttamente o indirettamente alla sua particolare posizione, in favore del sodalizio mafioso.

Secondo i PM appellanti il senatore Andreotti perseguiva vantaggi suoi personali, rispetto ai quali il vincolo associativo poteva assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale.

Venendo alla violazione, da parte del Tribunale, dei principi giurisprudenziali concernenti la valutazione delle prove, i PM appellanti lamentavano che i primi giudici avevano sistematicamente violato le regole di giudizio, con riferimento:

- in generale, ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
- in particolare, alla valutazione delle c.d. dichiarazioni *de relato* e alla valutazione sintomatica delle menzogne dell'imputato.

La specifica regolamentazione dettata dall'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., aveva condotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere che le dichiarazioni dei soggetti indicati dalla medesima disposizione avevano natura di prova, e non di mero indizio; il riscontro probatorio estrinseco non doveva pertanto avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza: «*La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 2654 del 1991, ric. Caniggia) ha esplicitato che «alla chiamata di correo, secondo il tenore dell'art. 192, comma terzo, nuovo codice di procedura penale, va riconosciuto valore di prova e non di mero indizio..., mentre il riscontro probatorio estrinseco non occorre che abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata».*

Posto ciò, i PM evidenziavano che il Tribunale:

- aveva sistematicamente omissso di procedere ad una valutazione unitaria delle dichiarazioni di ciascun collaborante con le dichiarazioni degli altri, ovvero con gli elementi di riscontro estrinseco;
- aveva proceduto, invece, (illegittimamente) ora ad una analisi atomistica delle dichiarazioni di ciascun collaborante, ora (addirittura) ad una destrutturazione del compendio probatorio;
- aveva affermato (in modo illegittimo e aberrante) la presunta necessità, per ciascuna dichiarazione isolatamente considerata, di riscontri che, in realtà, avrebbero assunto la fisionomia di prove autonome e dirette del fatto contestato;

– aveva omissso (in modo illegittimo e inspiegabile) di indicare, per ciascuna dichiarazione, i riscontri, in realtà, emersi nel dibattimento e costituiti da fatti pure ritenuti pienamente provati in altre parti della motivazione (destrutturazione);

– aveva omissso (in modo illegittimo e inspiegabile) di indicare, per ciascuna dichiarazione, i riscontri risultanti dalle accertate menzogne di Andreotti, palesemente sintomatiche del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità;

– aveva omissso (in modo illegittimo e inspiegabile) di indicare, per ciascuna dichiarazione, i riscontri risultanti dalla rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze con soggetti profondamente coinvolti nella organizzazione mafiosa;

– aveva omissso (in modo illegittimo e inspiegabile) di indicare, per ciascuna dichiarazione, i riscontri risultanti dai rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il reato di associazione per delinquere, ed altre persone indagate per il medesimo reato.

3.1 I rapporti con i Salvo

La corretta regola di giudizio era stata completamente disattesa dal Tribunale nel caso della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori concernenti quanto dai medesimi appreso dai cugini Antonino ed Ignazio Salvo, ovvero da Stefano Bontate, in merito agli incontri di costoro con l'imputato, pur non spiegando le ragioni per cui i Salvo avrebbero dovuto mentire – a costo di gravi rischi per la loro vita – ai più importanti esponenti di Cosa Nostra sull'oggetto dei loro incontri con il senatore Andreotti (riguardanti, ad esempio, richieste di interventi dell'uomo politico in vicende giudiziarie).

Non si poteva, poi, ad avviso degli appellanti, seriamente ipotizzare che i Salvo fossero degli imprudenti millantatori e, quindi, si doveva concludere che il senatore Andreotti era stato effettivamente destinatario, nel corso degli anni, di molteplici richieste di favori e di interventi sollecitate dai cugini Salvo per conto di numerosi esponenti di Cosa Nostra.

Non potevano, poi, nutrirsi dubbi sul fatto che il senatore Andreotti fosse consapevole della appartenenza alla associazione mafiosa dei soggetti autori delle richieste di interessamento, soddisfatte o meno che fossero state, come risulta dalle sistematiche menzogne dell'imputato sulla effettiva natura dei suoi rapporti con i cugini Salvo e con l'on. Lima.

Del resto le richieste si erano protratte ininterrottamente per quasi un ventennio e a tali richieste erano seguiti talora risultati positivi (come nel caso del trasferimento di Bagarella), ovvero comunque un interessamento fattivo con esiti negativi (come nel caso del salvataggio delle banche di Michele Sindona).

Cosa Nostra per quasi un ventennio aveva concretamente sostenuto la corrente andreottiana in tutta la Sicilia (e non soltanto la corrente palermitana che faceva capo all'on. Lima), cosa che non avrebbe avuto nessuna

ragione di fare se non avesse avuto ben fondati motivi di scambio di favori della più varia natura.

Richiamate ed elencate le reiterate occasioni in cui l'imputato aveva reso dichiarazioni menzognere sui vari argomenti (sui suoi effettivi rapporti con i cugini Salvo, sull'effettivo oggetto di un colloquio da lui avuto con il gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa il 5 aprile 1982, sui suoi effettivi rapporti con l'avv. Raffaele Bevilacqua, esponente della mafia di Enna e candidato della corrente andreottiana nelle elezioni regionali del 1991, sulla reale natura dei suoi rapporti con Vito Ciancimino, sulla reale natura dei suoi rapporti con Michele Sindona, su circostanze di essenziale rilievo inerenti al suo incontro del 1985 con il *boss* corleonese Andrea Manciaracina), i PM appellanti lamentavano che, a fronte di tale sistematico ed accertato comportamento mendace sui temi più rilevanti del processo e, talora, su episodi assai gravi, il Tribunale, sorprendentemente, con la sola eccezione delle menzogne sui cugini Salvo, aveva omesso di motivare sulla rilevanza probatoria delle menzogne, così determinando un'ulteriore destrutturazione del compendio probatorio acquisito nei confronti dell'imputato.

Per meglio illustrare la gravità del denunciato vizio della sentenza, gli appellanti PM sono ritornati nel dettaglio su alcune delle menzogne del senatore Andreotti, iniziando da quelle sulle quali il Tribunale aveva sorvolato senza trarne le logiche conseguenze concernenti la vicenda di padre Baldassare Pernice.

Allo stesso modo il senatore Andreotti aveva mentito allorché aveva negato di essere stato consapevole dei legami mafiosi della sua corrente in Sicilia.

Ed infatti, il Tribunale - dopo avere ricordato che, nel corso di un colloquio svoltosi il 5 aprile 1982, il gen. Dalla Chiesa aveva portato alla attenzione del senatore Andreotti il problema dei rapporti esistenti tra la corrente andreottiana siciliana e la organizzazione mafiosa e l'imputato, tuttavia, non aveva manifestato alcuna significativa reazione volta a prendere le distanze dai soggetti collusi con Cosa Nostra - aveva riconosciuto che anche su questo il predetto aveva certamente mentito, sia quando era stato sentito come teste nel maxiprocesso (udienza del 12 novembre 1986), sia quando aveva reso dichiarazioni spontanee nel processo a suo carico (udienza del 29 ottobre 1998).

Come riconosciuto dal Tribunale, l'imputato aveva mentito due volte (la prima deponendo in qualità di testimone), non esitando a tacciare di fantasticherie il gen. Dalla Chiesa e di falso il figlio di quest'ultimo.

Da ultimo, i PM appellanti hanno considerato il gravissimo e reiterato mendacio del senatore Andreotti in ordine ai suoi rapporti con i cugini Antonino ed Ignazio Salvo.

In questo solo caso il Tribunale aveva ritenuto di dover motivare sulle menzogne dell'imputato, pervenendo, peraltro, a conclusioni palesemente irrazionali, che i PM hanno riepilogato, sostenendo, quindi, che la argomentazione dei primi giudici era errata e rasentava l'assurdo.

Ed infatti:

- Andreotti aveva negato il suo rapporto con i cugini Salvo fin da quando era stata inoltrata, nel marzo del 1993, la richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti;
- aveva continuato a negare per tutta la durata del processo;
- una parte rilevante delle fonti di prova indicate dalla difesa dell'imputato già nella lista depositata prima dell'inizio del dibattimento era volta ad escludere l'esistenza di tale rapporto.

Ipotizzare, dunque – come aveva fatto il Tribunale – che Andreotti avesse negato nel 1993, nel 1994 e nel 1995 i suoi rapporti con i cugini Salvo perché questi ultimi erano stati coinvolti nell'omicidio del dott. Rocco Chinnici da dichiarazioni rese da Giovanni Brusca solo dopo il mese di luglio del 1996 denotava la totale infondatezza della argomentazione.

Per dare una misura della gravità delle omissioni contenute nel capitolo dedicato alla vicenda del maxiprocesso, è stato evidenziato che il Tribunale era giunto al punto di non menzionare neppure gli eventi che rappresentavano il tragico epilogo di tutto quanto era avvenuto in precedenza, gli omicidi dell'on. Lima e di Ignazio Salvo.

Su tali omicidi, sulle loro modalità esecutive, sulle loro causali, sull'iter della loro decisione erano stati escussi numerosi collaboratori, tra cui anche gli esecutori materiali e un componente della Commissione che aveva deliberato l'omicidio dell'on. Lima: tutti avevano concordemente riferito che l'on. Lima e Ignazio Salvo erano stati assassinati a causa del mancato adempimento degli obblighi assunti in precedenza di aggiustare il maxiprocesso tramite il senatore Andreotti e che l'omicidio dell'on. Lima era stato commesso anche per punire il predetto del suo tradimento.

Un altro esempio del denunciato metodo di destoricizzazione del compendio probatorio era individuabile nella indebita equiparazione delle dichiarazioni dei collaboratori, che aveva omesso di tener conto del periodo temporale al quale erano riferite le informazioni che i collaboratori medesimi avevano appreso e, quindi, riferito in dibattimento.

Il Tribunale, in sostanza, aveva selezionato brani delle dichiarazioni di un collaboratore riguardanti la prima fase del maxiprocesso e brani delle dichiarazioni di un altro collaboratore concernenti, invece, la fase finale (quando la situazione era radicalmente mutata per una serie di eventi frattanto verificatisi) e mettendole a confronto, le aveva definite contraddittorie e ne aveva svalutato la rilevanza probatoria.

Tuttavia – nel riportare tali dichiarazioni – il Tribunale aveva omesso di evidenziare un dato essenziale, costituito dalle affermazioni degli stessi collaboratori (in particolare, Mutolo e Messina) secondo cui la fiducia nell'«aggiustamento» del processo era perdurata fino al settembre del 1991, allorché avevano saputo che la situazione si era capovolta e le cose sarebbero andate male: amputate in tal modo le dichiarazioni acquisite, i primi giudici avevano elencato una selezione di brani di altri collaboratori che, apparentemente, smentivano i primi.

Tale asserita contraddizione era, in realtà, il risultato perverso della sommatoria della omissione di parte delle dichiarazioni del Mutolo e del Messina e dell'avvenuto riscontro delle medesime, in quanto era stato successivamente accertato che nel settembre del 1991 il Presidente della Corte di Cassazione dott. Brancaccio aveva sostanzialmente determinato la designazione, quale Presidente del Collegio del *maxi*, del dott. Arnaldo Valente (modificando la precedente designazione compiuta dal dott. Carnevale), e che sempre il dott. Brancaccio fino a quella data aveva taciuto al dott. Carnevale la sua intenzione di operare tale sostituzione.

Per contro, secondo i PM appellanti, la conclusione del Tribunale contrastava con le risultanze processuali e portava irrazionalmente a concludere che non solo l'on. Lima ed Ignazio Salvo erano stati assassinati a causa di una ridda di voci incontrollate, ma anche che lo stesso senatore Andreotti era stato concreto oggetto della vendetta di Cosa Nostra per un colossale equivoco: nella prospettazione del Tribunale il medesimo diveniva un acerrimo nemico dell'organizzazione mafiosa ed erano, invece, «*preda di una allucinazione collettiva*» tutti gli esponenti di vertice dei vari schieramenti di Cosa Nostra, i quali per un ventennio erano stati convinti esattamente del contrario; cioè che egli era il maggior referente politico della organizzazione e che alla fine aveva tradito.

La «*tecnica della destoricizzazione*», secondo gli appellanti PM, permeava tutta la sentenza. Ne era derivato che i momenti di frizione nel rapporto tra l'imputato ed i «corleonesi» (che avevano in ostaggio la vita dei Salvo e dell'on. Lima, e anche la stessa sorte del senatore Andreotti) erano stati erroneamente interpretati dal Tribunale come chiari indici della estraneità dell'imputato a Cosa Nostra.

Non era comprensibile come il Tribunale, all'interno dei vari capitoli (ciascuno blindato in sé stesso ed autoreferenziale), avesse potuto coerentemente ritenere provato – senza, poi, trarne le univoche, dovute conclusioni sul piano generale – il fatto che il corleonese Bagarella dapprima disprezzasse il senatore Andreotti chiamandolo «*il gobbo*» – sapendolo sodale a Bontate – e poi lo chiamasse «*zio*» quando era riuscito ad ottenere il trasferimento dal supercarcere di Pianosa a quello di Novara con un provvedimento abnorme.

Esemplare, al riguardo, era la vicenda di cui il collaboratore Francesco Marino Mannoia era stato testimone oculare: l'incontro tra il senatore Andreotti, l'on. Lima, i cugini Salvo, Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo ed altri «*uomini d'onore*» in una villa nella disponibilità dell'Inzerillo, avvenuto a Palermo nella primavera del 1980, dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella, incontro che aveva avuto per oggetto la richiesta di spiegazioni da parte del senatore Andreotti in merito al grave fatto di sangue.

Marino Mannoia non si era limitato a raccontare il fatto nella sua materialità, ma aveva anche riferito le dinamiche causali e le motivazioni che avevano portato a quel grave delitto.

Il Tribunale – all'interno del capitolo dedicato all'episodio – aveva ommesso perfino di menzionare le numerose deposizioni testimoniali:

- sull'omicidio del Presidente Mattarella;
- sul timore da questi comunicato alla propria segretaria, vincolata al segreto, di essere assassinato dopo un colloquio avuto a Roma con il Ministro Virginio Rognoni (circostanza, questa, di un colloquio segreto a Roma indicata dal Marino Mannoia come acceleratore della decisione dell'omicidio e della quale, come di tutte le altre, non vi era traccia in tutta la sentenza);
- sui motivi di tale timore;
- sulla sua intenzione di azzerare il comitato provinciale della DC per defenestrare gli uomini di Lima, da lui ritenuto contiguo alla mafia;
- sulla sua preoccupazione conseguente alla rivitalizzazione politica di Vito Ciancimino dopo che questi era entrato a far parte della corrente andreottiana.

In virtù delle lamentate omissioni, le predette dichiarazioni del Mannoia erano supportate soltanto da se stesse ed erano state «fatte galleggiare nel nulla».

Allo stesso modo, secondo gli appellanti, appariva «surreale» la rappresentazione del ruolo di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, due dei partecipanti a quell'incontro con l'on. Andreotti nella primavera del 1980.

Nell'occasione il Tribunale aveva rimosso una serie di fatti pure ritenuti accertati in altre parti della sentenza e precisamente:

- il fatto che Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo erano gli stessi esponenti di Cosa Nostra che – pochi mesi prima, nell'estate del 1979 – avevano gestito, unitamente a Giacomo Vitale (cognato del Bontate), la permanenza in Sicilia di Sindona, il quale, a sua volta, era in costante contatto con l'on. Andreotti nel suo sforzo di recuperare i capitali mafiosi affidatigli da Bontate e Inzerillo;
- il fatto che l'on. Andreotti – presente all'incontro riferito dal Marino Mannoia – era colui del quale Giacomo Vitale, cognato di Bontate, aveva parlato all'avv. Ambrosoli, commissario liquidatore delle banche di Sindona, allorché, nel 1979, nel corso di alcune telefonate minatorie, aveva affermato che l'imputato aveva indicato proprio l'Ambrosoli come l'ostacolo alla soluzione dei problemi di Sindona.

Un altro fra i tanti asseriti esempi di decontestualizzazione era anche – secondo i PM appellanti – quello che riguardava l'episodio dell'incontro tra Giulio Andreotti, Salvatore Riina, l'on. Lima ed Ignazio Salvo nella abitazione di quest'ultimo nell'anno 1987: incontro del quale avevano riferito i collaboratori Baldassare Di Maggio, Emanuele Brusca ed Enzo Salvatore Brusca.

Il Tribunale, infatti, aveva omesso di esaminare tutte le risultanze dibattimentali relative ai fatti che – ricostruiti nella requisitoria scritta del PM – avevano preceduto quell'incontro e ne avevano determinato la necessità nell'ambito di una ininterrotta catena causale.

Anche in questo caso la lamentata omissione aveva privato le dichiarazioni dei collaboratori dei riscontri desumibili dalla valutazione unitaria

del contesto probatorio ed aveva reso incomprensibili le ragioni che potevano aver determinato l'on. Andreotti, allora Ministro degli Esteri, ad un comportamento così grave (ragioni ravvisabili, per contro, nel fatto che – in quella fase – Ignazio Salvo e l'on. Lima si trovavano personalmente sovraesposti nei confronti dei vertici mafiosi, al punto che la loro stessa incolumità era in pericolo e che, pertanto, solo un intervento personale dell'on. Andreotti poteva appianare la tensione esistente in un incontro chiarificatore).

«La lamentata destrutturazione del materiale probatorio consisteva nella disarticolazione del processo in una sommatoria puramente aritmetica di singoli episodi autoreferenziali, chiusi in se stessi e privati, così, di qualsiasi connessione tra loro: attraverso tale metodo, gli stessi fatti che il Tribunale aveva ritenuto provati all'interno di determinati capitoli erano stati, poi, completamente dimenticati in altri contesti».

I PM appellanti hanno sostenuto l'assunto secondo cui la sussistenza dei reati contestati all'imputato era supportata anche dai soli fatti che il Tribunale aveva ritenuto provati e cioè: il duraturo rapporto di scambio tra il senatore Andreotti e Cosa Nostra ed i contributi specifici forniti dall'imputato al rafforzamento della organizzazione mafiosa.

3.2 I rapporti con Salvatore Lima

Una particolare importanza è attribuita dai PM appellanti ad una corretta valutazione dei rapporti tra il senatore Andreotti e l'on. Salvatore Lima, ritenuti provati dal Tribunale ma non adeguatamente richiamati nelle conclusioni:

- il fatto che l'adesione di Lima alla corrente facente capo al senatore Andreotti, nella quale era rimasto inserito fino alla propria morte, aveva comportato un notevole rafforzamento della «presenza andreottiana» in Sicilia;

- il fatto che già nel 1974 l'on. Lima era ritenuto, al livello di vertice della DC (on. Aldo Moro), un uomo pericoloso. L'on. Moro pochi anni dopo, nel 1974, aveva fatto sapere, tramite il prof. Andreatta, al prof. Paolo Sylos Labini che non si sentiva di promuovere una azione per togliere di mezzo Lima e sostituirlo in quanto *«Lima è troppo forte, ed è troppo pericoloso»*;

- il fatto che l'on. Lima, per il suo rapporto fiduciario con il senatore Andreotti e per la rilevante percentuale di voti congressuali di cui poteva disporre nell'ambito della corrente andreottiana, aveva acquisito una forte posizione di potere politico, ben nota ai più elevati rappresentanti delle istituzioni;

- il fatto che, già prima di aderire alla corrente andreottiana, l'on. Lima aveva instaurato un rapporto di stabile collaborazione con Cosa Nostra;

- il fatto che Salvo Lima aveva instaurato, sin dal periodo in cui era Sindaco di Palermo, con Tommaso Buscetta rapporti improntati allo

scambio tra appoggio elettorale e concessione di favori. Il rapporto di conoscenza e di amicizia tra Buscetta e l'on. Lima e l'importanza che il predetto uomo politico attribuiva allo stesso (qualificando Buscetta come «*uno che conta*»), emergevano chiaramente dalle dichiarazioni rese, davanti al PM di Roma ed al PM di Palermo, dall'on. Franco Evangelisti;

– il fatto che il sostegno elettorale offerto da Cosa Nostra a Salvo Lima nell'ambito di un patto sinallagmatico era emerso già dalle risultanze probatorie esaminate dalla sentenza n. 6/88 emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 16 aprile 1988 nel processo instaurato nei confronti di Abdel Azizi Afifi ed altri 79 imputati (c.d. maxiprocesso-*bis*);

– il fatto che, con riferimento al periodo successivo all'adesione di Lima alla corrente andreottiana, le dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia soggettivamente credibili – il Tribunale aveva fatto riferimento ai collaboratori Francesco Marino Mannoia, Angelo Siino, Antonino Calderone, Gioacchino Pennino, Gaspare Mutolo – convergevano nell'affermare che Lima aveva sviluppato intensi rapporti con Stefano Bontate, nonché con Michele e Salvatore Greco;

– il fatto che Andreotti era ben consapevole dell'esistenza di questo rapporto di scambio tra la sua corrente in Sicilia e Cosa Nostra;

– il fatto che tale accertato rapporto di scambio, iniziato ai tempi di Stefano Bontate e di Gaetano Badalamenti, era successivamente proseguito – tramite i cugini Salvo – con i «corleonesi»;

– il fatto che – tra le condotte idonee a rafforzare l'organizzazione mafiosa, poste in essere dopo il suo ingresso nella corrente andreottiana – Lima tra la fine del 1982 e l'inizio del 1983 si era attivato per condizionare l'operato della magistratura in senso favorevole ad un potente imprenditore vicino a Cosa Nostra (Carmelo Costanzo): l'episodio era emerso grazie alle deposizioni rese dal dott. Paolo Borsellino davanti al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 4 agosto 1983 e in data 12 giugno 1991, nell'ambito dei processi relativi all'omicidio del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo, dott. Rocco Chinnici;

– il fatto che Lima aveva realizzato, in particolare, interventi di rilevante importanza a vantaggio della associazione mafiosa attraverso il controllo, la spartizione e la gestione degli appalti pubblici banditi dalla Provincia di Palermo concretizzando un accordo criminoso che assicurava ingenti disponibilità finanziarie. Andreotti era consapevole dell'esistenza di questo specifico patto di scambio in materia di appalti tra la sua corrente in Sicilia e Cosa Nostra come risulta dalle dichiarazioni di Angelo Siino, all'udienza del 18 dicembre 1997, sul fatto che l'on. Lima lo rimproverò energicamente per il comportamento tenuto nei confronti dell'imprenditore Catti De Gasperi, il quale era stato raccomandato al senatore Andreotti da un altissimo personaggio;

– il fatto che Lima in occasione delle elezioni regionali del 1991 si fosse attivato per ottenere la candidatura nella lista della Democrazia Cristiana, per la circoscrizione elettorale di Enna, di un soggetto affiliato all'illecito sodalizio, l'avv. Raffaele Bevilacqua;

– il fatto che la candidatura del Bevilacqua era stata imposta al livello della Direzione Nazionale del partito da tutti gli esponenti andreottiani che ne facevano parte e, dunque, con la consapevolezza di Andreotti circa questo esempio concreto di patto di scambio in materia elettorale tra la sua corrente in Sicilia e Cosa Nostra;

– il fatto che aperto e visibile era stato il sostegno offerto dai massimi esponenti mafiosi della provincia di Enna all'avv. Bevilacqua nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana;

– il fatto (riferito da Leonardo Messina, collaboratore ritenuto pienamente attendibile dal Tribunale) che il senatore Andreotti aveva «fatto avere» allo stesso Bevilacqua un contributo di lire 300.000.000 per le spese elettorali e che lo stesso avv. Bevilacqua aveva riferito a lui ed a Liborio Miccichè di essere in partenza per Roma, dove avrebbe incontrato il senatore Andreotti per discutere della sua mancata elezione;

– il fatto che nel corso di una comunicazione telefonica, intercorsa in data 4 luglio 1991 tra Miccichè ed un interlocutore presente presso un'utenza telefonica di Caltanissetta, intestata a Salvatore, Cascio Miccichè avesse specificato che il Bevilacqua era direttamente in contatto con l'on. Lima ed il senatore Andreotti, i quali gli avevano assicurato che avrebbero fatto il possibile per garantire l'adempimento delle promesse da lui fatte; il senatore Andreotti, in particolare, lo aveva convocato dopo le elezioni e lo aveva invitato a non preoccuparsi;

– il fatto che la corrente andreottiana siciliana esercitava una forte influenza anche su altri partiti politici, tanto che il gen. Dalla Chiesa, in un suo colloquio con il sen. Spadolini, aveva fatto riferimento ad «una specie di poli-partito della mafia», proprio per indicare la complessità e la gravità del fenomeno.

Posto ciò, i PM lamentavano che il Tribunale aveva valutato quanto era emerso in ordine ai rapporti tra il senatore Andreotti e l'on. Lima come una «monade processuale» ed aveva ommesso di trarne le logiche conseguenze, disancorando il dato dal complessivo compendio probatorio.

Gaspere Mutolo aveva citato uno specifico episodio, concernente l'intervento di Ignazio Salvo presso l'on. Lima e il senatore Andreotti relativo al processo per l'omicidio Cappiello. In particolare, è stato evidenziato che, per quanto riguardava il progetto di aggiustamento del processo Cappiello, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che le circostanze riferite dal Mutolo erano caratterizzate da precisione e coerenza logica ed aveva, tuttavia, ritenuto che nessun elemento specifico fosse stato, invece, esposto dal collaboratore con riguardo ai successivi sviluppi del tentativo di «aggiustamento».

La conclusione del Tribunale era, però, assolutamente irrilevante alla luce dei principi giuridici riguardanti il concorso nel reato di associazione mafiosa, secondo i quali ciò che conta non è la concreta realizzazione dell'intervento in favore della associazione mafiosa, ma soltanto la disponibilità dell'uomo politico ad effettuarlo: che esistesse tale disponibilità

del senatore Andreotti risultava chiaro dal fatto che Ignazio Salvo aveva assunto l'impegno di conferire pochi giorni dopo, a Roma, con l'on. Lima affinché costui, a sua volta, prendesse contatto con il senatore Andreotti. In proposito è stato osservato che il Mutolo aveva ricevuto notizia di fatti e non di semplici deduzioni e che il Tribunale aveva dimenticato del tutto la esistenza di un imponente riscontro che confortava la affermazione del collaboratore, costituito, secondo i PM, dall'episodio riferito da Antonino Calderone, concernente il tentativo di rimuovere il dott. Cipolla, della Criminalpol di Catania, episodio che i primi giudici avevano riportato affermando la attendibilità del collaboratore di giustizia.

Un ultimo esempio di totale travisamento dei fatti doveva individuarsi nella trattazione del tema dei rapporti tra l'imputato e l'on. Giammarinaro.

I PM hanno evidenziato che il Tribunale, entrando in contraddizione, aveva riconosciuto che:

- per sostenere la candidatura del Giammarinaro si erano attivati diversi esponenti mafiosi ;

- il Giammarinaro, candidato appartenente alla corrente andreotiana il quale aveva avuto una lunga consuetudine con Ignazio Salvo, era stato sostenuto elettoralmente dallo stesso Siino e dal capo del «*mandamento*» di Mazara del Vallo, Francesco Messina;

- nelle elezioni regionali del 1991 si erano attivati per procacciare voti al Giammarinaro diversi esponenti mafiosi di Mazara del Vallo, come Pasquale Messina, Nino Riserbato, Pino Burzotta, Rino Bocina, Vito Gondola. Il Burzotta, in un colloquio con altre persone, parlando del Giammarinaro aveva specificato: «*questo è Cosa Nostra, appartiene a noi altri*»;

- la vicinanza del Giammarinaro ai Salvo era ben nota a Piersanti Mattarella, all'on. Sergio Mattarella ed all'on. Giuseppe Campione;

- l'on. Mattarella aveva discusso della cattiva reputazione del Giammarinaro con il Segretario Nazionale del partito in occasione della riunione della Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana che doveva assumere le decisioni finali sulle liste da presentare per le elezioni regionali del 1991;

- in data 11 giugno 1991 la campagna elettorale del Giammarinaro si era conclusa con una manifestazione svoltasi presso il Palagranata di Trapani, con la partecipazione dell'allora Presidente del Consiglio senatore Andreotti e dell'on. Lima. Nella circostanza erano presenti circa 2.500 persone;

- il Giammarinaro era stato eletto deputato regionale con 50.264 voti di preferenza su 109.261 voti di lista;

- dall'esame del materiale cartaceo e magnetico sequestrato al Giammarinaro in data 20 gennaio 1994 era emerso che lo stesso era in possesso di cinque numeri telefonici (tre dei quali intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) annotati sotto la voce «Andreotti Giulio», e di alcuni numeri telefonici intestati a Luca Danese (nipote dell'imputato).

I PM infine hanno evidenziato che appare inspiegabile la valutazione del Tribunale secondo la quale l'imputato non sapeva della caratura criminale del Giammarinaro malgrado:

- esistessero rapporti diretti tra Andreotti e Giammarinaro;
- per l'elezione del Giammarinaro si fossero mobilitati visibilmente tutti i più importanti esponenti mafiosi della provincia di Trapani;
- la fama negativa di Giammarinaro avesse costituito oggetto di interventi al livello della Direzione Nazionale del Partito.

3.3 I rapporti con Ciancimino

Anche sui rapporti tra il senatore Andreotti e Vito Ciancimino i PM appellanti hanno elencato i fatti richiamati dai primi giudici nel corso della esposizione, che non erano stati espressamente evidenziati e ponderati nelle conclusioni:

- il fatto che – dopo il ricordato incontro romano del 1976 con Andreotti – Ciancimino aveva riferito di avere incontrato il senatore Andreotti anche a Gioacchino Pennino, specificando di ritenere inaffidabile l'on. Lima e di considerare il senatore Andreotti un «grande garante»;

- il fatto che nell'estate del 1980 l'on. Lima, incontrando a Roma Buscetta, si era lamentato dei problemi creati dal Ciancimino e delle eccessive pretese di costui e che lo stesso on. Lima e Antonino Salvo volevano, quindi, avvalersi dell'aiuto del Buscetta nella gestione dei rapporti con i «corleonesi»;

- il fatto che – secondo il convincimento espresso dal Tribunale – il contenuto dei predetti colloqui dimostrava l'intreccio venutosi a creare nelle relazioni tra esponenti politici e mafiosi per effetto del rapporto di stabile collaborazione, rispettivamente instaurato dal Ciancimino con lo schieramento «corleonese» e dal Lima con lo schieramento contrapposto;

- il fatto che – in occasione del congresso della DC di Agrigento del 1983 – l'on. Lima e Ciancimino avevano concluso un «accordo tattico» per la confluenza verso la corrente andreottiana dei voti congressuali di cui Ciancimino poteva disporre, e che, anche in questo caso, il senatore Andreotti aveva prestato il proprio assenso ad una intesa, intervenuta tra Ciancimino e l'on. Lima, finalizzata ad una – sia pure episodica – collaborazione sul piano politico;

- il fatto che, dopo il suo primo incontro con il senatore Andreotti, Ciancimino attendeva dall'imprenditore romano Caltagirone il versamento di una somma di denaro da destinare al pagamento delle quote relative al «pacchetto di tessere» da lui gestito, circostanza riferita dal collaboratore Gioacchino Pennino e confermata dalle risultanze della relazione di perizia redatta dal dott. Giuseppe Bray e dal dott. Antonio Vellella su incarico del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo dott. Giovanni Falcone nel procedimento penale instaurato nei confronti dello stesso Ciancimino;

– il fatto che la destinazione di dette somme – ricevute dal Ciancimino dopo il suo incontro con il senatore Andreotti – al pagamento delle quote relative al «pacchetto di tessere» gestito dal medesimo esponente politico palermitano era perfettamente coerente con lo stretto rapporto di amicizia personale intercorrente tra il senatore Andreotti e Gaetano Caltagirone e il sostegno finanziario offerto da Gaetano Caltagirone alla corrente andreottiana.

Passando ad esaminare le conclusioni del Tribunale sulla rilevanza penale dei rapporti in questione, i PM hanno ricordato che i primi giudici, sulla base di argomentazioni ineccepibili, erano pervenuti alla conclusione che le relazioni tra l'imputato e Ciancimino erano di collaborazione e di cointeressenza e ciò in un periodo in cui Ciancimino era stato raggiunto da pesanti accuse in sede politica ed in cui era ampiamente nota la sua vicinanza con ambienti mafiosi.

I primi giudici avevano ancora una volta omesso di evidenziare che le menzogne del predetto sulle sue relazioni con Ciancimino si coniugavano con le menzogne sui suoi effettivi rapporti con i cugini Salvo e con Michele Sindona, sulla sua consapevolezza dei rapporti mafiosi della corrente andreottiana in Sicilia, sull'episodio del suo incontro del 1985 con il *boss* corleonese Andrea Manciaracina ed assumevano, quindi, un inequivocabile valore sintomatico.

I PM si sono soffermati sulla connessione dei rapporti tra l'imputato e Ciancimino con altri fatti ritenuti provati dal Tribunale, che dimostravano come il senatore Andreotti – dopo avere intrattenuto relazioni con gli esponenti dello schieramento moderato di Cosa Nostra (in particolare, con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti) – era rimasto a disposizione di Cosa Nostra anche dopo che il comando della organizzazione era stato monopolizzato dai «corleonesi», da sempre referenti criminali del Ciancimino.

Ancora una volta sono stati, quindi, richiamati l'episodio del trasferimento di Leoluca Bagarella e di altri detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara e l'episodio del colloquio riservato tra il senatore Andreotti ed il *boss* corleonese Andrea Manciaracina.

Leoluca Bagarella era cognato di Salvatore Riina e Andrea Manciaracina era un uomo di fiducia dello stesso Riina: ne consegue, secondo i PM appellanti, che gli episodi riguardanti Ciancimino, Bagarella ed il Manciaracina si erano verificati non casualmente a breve distanza l'uno dall'altro, *«illuminandosi reciprocamente di significati e valenze probatorie»*.

Alla luce di tali risultanze, unitariamente valutate, i contributi forniti personalmente dal senatore Andreotti per la sopravvivenza politica del «corleonese» Ciancimino acquistavano, secondo i PM, un significato ben più pregnante di quello superficialmente ritenuto dal Tribunale e costituivano un preciso riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo cui, dopo la guerra di mafia, i cugini Salvo avevano messo a

disposizione della *leadership* «corleonese» anche le loro amicizie politiche, tra cui quella con il senatore Andreotti.

3.4 I rapporti con Sindona

Anche in proposito alle vicende riguardanti Michele Sindona i PM appellanti hanno elencato alcuni fatti che i primi giudici avevano ricordato nel corso della esposizione ma non avevano espressamente evidenziato nelle conclusioni:

- il fatto che Michele Sindona svolgeva attività di riciclaggio nell'interesse dei massimi esponenti dello schieramento c.d. «moderato» di Cosa Nostra, facente capo a Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo;

- il fatto che tale attività di riciclaggio svolta dal Sindona – e riferita dai collaboratori Francesco Marino Mannoia, Francesco Di Carlo e Gaspare Mutolo – aveva trovato conferme particolarmente significative nelle risultanze probatorie relative alla Amincor Bank;

- il fatto che il collegamento di Sindona con la mafia italo-americana era ben presente, già in epoca ampiamente anteriore al simulato sequestro del medesimo, all'ambasciatore italiano negli U.S.A. Gaja;

- il fatto che gli uomini di Cosa Nostra erano intervenuti in momenti cruciali della attività di intimidazione svolta da Sindona nei confronti di coloro che il medesimo aveva individuato come soggetti che ostacolavano la soluzione dei suoi problemi;

- il fatto che Giacomo Vitale aveva effettuato telefonate intimidatorie nei confronti dell'avv. Ambrosoli, mostrando di essere al corrente in tempo reale e nei dettagli della complessa strategia posta in essere dal Sindona e chiedendo all'Ambrosoli di attuare specifici comportamenti favorevoli a Sindona medesimo;

- il fatto che Vitale aveva detto all'avv. Ambrosoli che la soluzione del caso Sindona interessava all'on. Andreotti, il quale aveva indicato proprio lui come la persona che frapponeva ostacoli, telefonando a Sindona a New York;

- il fatto che il viaggio segreto di Sindona in Sicilia nell'estate del 1979, la sua permanenza nell'isola, la simulazione del suo rapimento da parte di un sedicente gruppo estremistico erano stati gestiti da Cosa Nostra e da alcuni esponenti della massoneria. In particolare, per quanto riguardava Cosa Nostra, da Stefano Bontate, da Giacomo Vitale, cognato di questi, da Salvatore Inzerillo, da Rosario Spatola e da altri;

- il fatto che l'interesse di tali esponenti di Cosa Nostra alla sorte di Sindona era determinato dalla necessità di recuperare parte dei capitali che gli erano stati da loro affidati;

- il fatto che – dopo l'incontro a Washington nel 1976/77 – Andreotti aveva avuto un altro incontro con Sindona, avvenuto a New York tra il 1978 ed il 1979 ed organizzato da Della Grattan;

- il fatto che Sindona, alla presenza di Angelo Siino (destinato da Cosa Nostra ad accompagnarlo in tutti i suoi spostamenti in Sicilia), aveva

telefonato all'imputato chiedendogli di non abbandonarlo e che ciò aveva fatto mentre si trovava in Sicilia ed ufficialmente risultava essere stato rapito da un sedicente gruppo terroristico.

I PM passavano ad elencare le menzogne dell'imputato, il quale, secondo quanto aveva ritenuto lo stesso Tribunale, aveva mentito almeno dieci volte sulla reale natura dei suoi rapporti con il Sindona, rendendo dichiarazioni inequivocabilmente contraddette dalle risultanze probatorie. Egli, infatti aveva mentito:

- nel collocare i suoi incontri con Sindona esclusivamente negli anni anteriori al 1974;
- nel sostenere che i suoi rapporti con Sindona avevano avuto semplice carattere istituzionale;
- nella udienza del 28 ottobre 1998, quando, con riferimento al passo del «memoriale Moro» concernente la nomina del dott. Barone, aveva negato la fondatezza delle circostanze ricordate da Moro (e provate), alludendo a presunte manipolazioni dei brigatisti;
- nella successiva udienza del 17 novembre 1998 quando aveva sostenuto che era *«veramente squallido attribuire la carriera del dottor Mario Barone nel Banco di Roma ad interferenze di Fanfani e mie sollecitate da Sindona»*: il Tribunale aveva sottolineato, in proposito, che le affermazioni dell'imputato non spiegavano come mai il sen. Fanfani avesse ravvisato nella nomina del dott. Barone un atto di riconoscenza nei confronti del senatore Andreotti e come mai il Sindona avesse avvertito l'esigenza di ringraziare per la nomina entrambi i predetti esponenti politici, comunicando all'imputato che si trattava dell'inizio di una collaborazione finanziaria tra il suo gruppo ed il Banco di Roma;
- nella deposizione resa davanti alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona quando aveva ricostruito in senso riduttivo il contenuto del colloquio avuto con Philip Guarino e Paul Rao, prospettando una versione contraddetta inequivocabilmente dal contenuto delle successive affermazioni fatte dai predetti interlocutori in presenza dell'avv. Guzzi e del Gelli;
- nella udienza del 17 novembre 1998 quando aveva definito una richiesta di avviso tecnico, che non comportava alcuna sollecitazione, la attribuzione al sen. Stammati dell'incarico di esaminare e seguire gli aspetti tecnici del secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana: detto incarico, secondo il convincimento espresso dal Tribunale, rappresentava il proposito di intervenire su organismi istituzionali (in particolare, sulla Banca d'Italia) per il tramite di altri soggetti pienamente affidabili per il medesimo esponente politico ed in grado di operare efficacemente in favore del Sindona. In questa prospettiva, il carattere informale degli incarichi conferiti al sen. Stammati ed all'on. Evangelisti era finalizzato proprio ad evitare che il senatore Andreotti fosse direttamente ed ufficialmente coinvolto in un'azione di sostegno a Sindona;
- nella udienza del 17 novembre 1998 quando aveva sostenuto di avere appreso soltanto successivamente e addirittura con una certa sor-

presa di tale intervento e di avere rimproverato lo stesso Evangelisti per l'invasione di campo;

– nel corso della sua audizione davanti alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona quando aveva negato di avere letto i *memorandum* trasmessigli dall'avv. Guzzi, sostenendo che essi erano stati presi in esame e considerati non importanti dal dott. Ceccarini, addetto al suo Ufficio Stampa: ed infatti, il Tribunale aveva, in proposito, osservato che dette asserzioni erano inconciliabili con i chiarimenti forniti dall'avv. Guzzi, il quale aveva specificato che vi era una *consecutio* temporale tra i *memorandum* e le telefonate o gli incontri e che quando egli si recava a conferire con l'on. Andreotti, quest'ultimo si mostrava informato sull'oggetto del colloquio;

– nelle spontanee dichiarazioni rese nella udienza del 17 novembre 1998 quando, rendendosi conto del carattere anomalo del complessivo contegno da lui tenuto in un ampio arco di tempo successivo alla adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico del Sindona, aveva cercato di sminuire la consistenza dei propri rapporti con il finanziere siciliano negando di avere avuto relazioni e contatti con il Sindona in America o dovunque dopo la sua fuga e sostenendo che chi affermava il contrario non conosceva la realtà e diceva il falso;

– nel sostenere la propria asserita ignoranza circa la attenzione mostrata dalla Grattan per le vicende riguardanti il finanziere siciliano.

Alle dieci menzogne indicate dal Tribunale se ne doveva, peraltro, aggiungere una undicesima, non menzionata nella sentenza appellata, riguardante gli effettivi rapporti dell'imputato con l'emissaria di Sindona, Della Grattan, come emerge dalle carte processuali del processo di Perugia.

Passando a considerare le conclusioni del Tribunale, che aveva ritenuto non esservi prova sufficiente che l'on. Andreotti avesse attuato i descritti comportamenti in consapevole sinergia con Cosa Nostra, i PM ne deducevano la totale infondatezza ed il contrasto con numerose convergenti risultanze probatorie.

In primo luogo è stato richiamato l'episodio del contatto telefonico tra l'on. Andreotti e Sindona avvenuto nell'estate del 1979 alla presenza di Angelo Siino: costui aveva sentito che Sindona si rivolgeva al suo interlocutore chiamandolo Giulio ed aveva appreso da Giacomo Vitale che si trattava del predetto.

Il Tribunale aveva accantonato l'episodio rilevando che non vi era alcuna certezza che l'interlocutore di Sindona fosse proprio l'imputato e che era possibile che Vitale avesse formulato al riguardo una mera ipotesi.

In ordine al dato testuale, è stato sottolineato che il Siino aveva dichiarato che il Vitale gli aveva detto con certezza che il Giulio contattato per telefono era l'on. Andreotti.

Vitale era perfettamente informato da Sindona di tutti gli interventi che si venivano esplicando (come si desumeva in modo inequivocabile dall'azione intimidatoria che frattanto lo stesso Vitale svolgeva nei con-

fronti del dott. Cuccia e dalle telefonate che faceva all'avv. Ambrosoli): gli interventi del senatore Andreotti sulla Banca d'Italia, volti a superare il punto di resistenza finale costituito dall'avv. Ambrosoli, e le telefonate intimidatorie fatte dal Vitale allo stesso professionista erano due momenti inscindibili e sinergici di una medesima strategia che attestavano il sistema di comunicazione esistente tra l'appellato, Sindona e gli esponenti di Cosa Nostra. Per questo motivo Vitale aveva detto espressamente all'avv. Ambrosoli che l'on. Andreotti indicava lui come il principale ostacolo e lo stesso avv. Ambrosoli poi aveva avuto l'effettivo riscontro che quanto gli diceva il «picciotto» rispondeva alla realtà.

Stefano Bontate e lo stesso Vitale avevano un rilevante interesse economico personale alla soluzione del problema Sindona, sicché quest'ultimo era tenuto a raggiungerli passo passo su quel che stava facendo e sugli interventi espliciti dal senatore Andreotti, perché in quella vicenda erano in gioco i capitali affidatigli dalla organizzazione mafiosa e, di conseguenza, la sua stessa vita.

Alla luce di tali fatti, affermare che Vitale avesse semplicemente ipotizzato che il «Giulio» appellato per telefono dal Sindona fosse il senatore Andreotti urtava contro ogni logica e con tutte le risultanze processuali.

Se si considerava, poi, che – come il Tribunale aveva ritenuto dimostrato – l'on. Andreotti aveva già incontrato a New York lo stesso Sindona latitante e si inserivano tali comportamenti nel contesto complessivo, appariva chiaro che tali comportamenti non potevano essere spiegati da ragioni politiche connesse a finanziamenti erogati da Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana, né da ricatti di Sindona, né da mere pressioni di ambienti massonici facenti capo a Gelli.

Al termine della vicenda Sindona, Stefano Bontate – come lo stesso Tribunale aveva ritenuto – aveva manifestato notevoli preoccupazioni per il fatto che i «corleonesi» erano venuti a conoscenza di quanto egli aveva organizzato a loro insaputa.

I primi giudici avevano, infatti, sul punto ricordato che:

- dopo avere interrotto i propri rapporti con il Bontate nel settembre 1980, Siino aveva raccontato la vicenda, e segnatamente il progetto di colpo di Stato, a Giovanni Brusca, il quale ne aveva informato il proprio padre;

- nel periodo successivo, Siino aveva incontrato Bontate solo in una occasione, in una trattoria sita a Campobello di Mazara: nel frangente, Bontate aveva affermato di essere «stato rovinato» ed aveva specificato che la vicenda riguardante il viaggio di Sindona in Sicilia «gli aveva creato una serie di guai» con gli altri esponenti mafiosi;

- il fatto che Siino avesse riferito a Giovanni Brusca che il finto sequestro di Sindona era stato organizzato dal gruppo facente capo al Bontate trovava puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Brusca anteriormente alla deposizione dibattimentale del Siino.

Per concludere, secondo i PM, solo omettendo totalmente di considerare le risultanze processuali, il Tribunale aveva potuto ritenere dubbia la c.d. *affectio societatis* nei rapporti tra il senatore Andreotti e Sindona.

Soffermandosi, ancora, sul convincimento del Tribunale secondo cui non vi era prova sufficiente che l'imputato fosse venuto a conoscenza del rapporto dell'ambasciatore italiano a New York, Roberto Gaja, i PM hanno rilevato che i primi giudici avevano omesso di motivare su una precisa circostanza documentale, desunta dal memoriale dell'on. Aldo Moro rinvenuto nel covo delle BR in via Montenevoso.

Ed infatti, l'on. Aldo Moro – a proposito dei legami pericolosi dell'on. Andreotti – aveva scritto che il medesimo aveva voluto incontrare Sindona negli Stati Uniti sebbene lo stesso Moro e l'ambasciatore Ortona lo avessero avvertito che il Sindona non era personaggio frequentabile.

Altro punto specifico delle conclusioni del Tribunale che meritava di essere approfondito era quello secondo cui il senatore Andreotti già nel 1982 aveva dimostrato di avere una singolare, «*approfondita conoscenza*» degli *interna corporis* di Cosa Nostra, una conoscenza addirittura superiore a quella del gen. Dalla Chiesa.

Al riguardo, sono state nuovamente richiamate le considerazioni formulate dai primi giudici a proposito delle espressioni usate dall'imputato in occasione dell'incontro avuto con il gen. Dalla Chiesa il 5 aprile 1982 ed, in particolare, del riferimento all'omicidio di Pietro Inzerillo, riconosciuto alla vicenda di Michele Sindona. Il Tribunale, nel citare la circostanza, non si era chiesto come potesse l'appellato ricollegare l'omicidio nel 1982 di Pietro Inzerillo e la vicenda Sindona avvenuta nel 1979.

Vi è da premettere che, durante la sua permanenza in Sicilia nell'estate del 1979, Michele Sindona era stato ospite in una villa di Piano dell'Occhio a Bellolampo in Palermo, appartenente a Rosario Di Maggio, zio di Salvatore Inzerillo e di quel Pietro Inzerillo assassinato a New York, al quale aveva fatto riferimento l'on. Andreotti nel parlare con il gen. Dalla Chiesa di Michele Sindona.

Solo possedendo una profonda ed interna conoscenza delle vicende connesse al caso Sindona si poteva operare quel collegamento tra due fatti apparentemente disomogenei, tanto che lo stesso Dalla Chiesa non era riuscito a coglierne il senso scrivendo nel suo diario un commento totalmente fuorviato.

I PM hanno dunque lamentato che il Tribunale aveva totalmente omesso di ricordare lo specifico episodio nel capitolo della sentenza relativo al caso Sindona, ribadendo che non era stato spiegato il motivo per cui il senatore Andreotti aveva mentito al maxiprocesso sul contenuto di quella conversazione anche con specifico riferimento all'Inzerillo ed al Sindona.

3.5 Il caso Nardini

I PM appellanti lamentavano che era stata accreditata come assolutamente veritiera la versione dei fatti fornita dal Nardini, senza considerare

che costui non era un teste indifferente all'esito del processo, ma, al contrario, un soggetto particolarmente interessato a confessare di essersi avvalso di un politico colluso per fronteggiare una richiesta estorsiva.

In definitiva, Nardini non poteva essere elevato al rango di fonte probatoria cristallina e disinteressata, ma doveva essere valutato come una persona che sarebbe stata personalmente danneggiata se avesse detto il vero, così come, in diverso contesto, era stata giudicata la deposizione del teste Fabio Sbianchi, uomo dell'*entourage* di Andreotti e segretario particolare del genere.

Altro errore in cui era incorso il Tribunale era quello di aver omesso, immotivatamente, persino di accennare alle dichiarazioni del Mammoliti concernenti quel che era avvenuto subito dopo il suo incontro a Palermo con il Bontate, così trascurando una serie di essenziali riscontri esterni alle medesime dichiarazioni, strettamente pertinenti alla vicenda in questione. Il Tribunale aveva, altresì, del tutto omesso di accennare che – come derivava dalla testimonianza di Francesco Marino Mannoia – Stefano Bontate ed il Piromalli avevano consumato insieme alcune estorsioni in Calabria; il che spiegava come il primo potesse intervenire sul secondo in favore del Nardini. Anche Angelo Siino aveva descritto precisi scambi di favori tra i due gruppi criminali.

Infine, il Tribunale aveva completamente omesso di motivare sulla articolata disamina delle trascrizioni delle telefonate intercettate, svolta nella requisitoria scritta del PM, all'esito della quale era stato provato che, contrariamente a quanto affermato nella appellata sentenza, Nardini aveva detto il falso.

Ancora, il Tribunale aveva omesso di riportare i brani delle telefonate intercettate nel corso delle quali Nardini, lungi dall'atteggiarsi a pavidia vittima, aveva minacciato i suoi interlocutori addirittura di far loro la guerra. Al riguardo, era evidente, secondo i PM, che tale atteggiamento dello stesso Nardini era frutto della consapevolezza di avere alle spalle una risorsa formidabile, costituita dal suo amico Andreotti, che avrebbe saputo a chi rivolgersi per punire gli estortori.

Nardini aveva rivestito varie cariche di nomina politica: Presidente della Camera di Commercio di Viterbo dal 1987 al 1991, Presidente dell'ospedale di Acquapendente, Presidente dell'ospedale di Viterbo, Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Val di Paglia (dal 1957 al 1960), membro del consiglio dei delegati del Consorzio per la zona Vallivo Collinari. Inoltre era stato Presidente dell'Associazione degli Industriali dal 1976 al 1980.

Particolarmente significativa era la nomina di Nardini a Presidente della Camera di Commercio, giacché detto Ente – nella logica spartitoria delle cariche – era riservato alla corrente andreottiana della D.C., tanto che prima e dopo dello stesso Nardini erano stati nominati altri due andreottiani: Gastone Filippi e Silvio Ascenzi.

Durante la sua Presidenza, Nardini era stato ripetutamente denunciato per interesse privato in atti di ufficio e falso in atto pubblico, con l'accusa di avere – in diverse occasioni – commesso atti di favoritismo nei con-

fronti di imprese di sua proprietà o di suoi parenti, come, ad esempio, la società PROMART, costituita nel 1985, della quale era amministratore il figlio, Luigi Nardini, e che ogni anno organizzava a Viterbo la mostra dell'antiquariato: a causa di tali denunce, per un periodo di tempo la Camera di Commercio era stata commissariata.

Andreotti, il 5 gennaio 1988, il 30 ottobre 1991 ed il 30 ottobre 1992, si era recato a Viterbo per inaugurare le mostre organizzate dal figlio di Nardini, amministratore della PROMART.

Nel maggio del 1977 – lo stesso anno in cui era avvenuto l'episodio riferito da Mammoliti – l'imputato e Nardini avevano partecipato insieme alla inaugurazione della diga sul torrente Elvella.

È stato, poi, ricordato che lo stesso Nardini, nel corso di una intervista pubblicata il 27 giugno 1996 sul «Corriere di Viterbo» e concessa al giornalista Nicola Moncada, aveva dichiarato di essere un grande elettore dell'imputato: al riguardo, il Moncada, escusso come teste nella udienza del 9 ottobre 1996, aveva ribadito di avere riportato fedelmente tra virgolette le parole pronunciate da Nardini sul punto, che aveva trascritto in tempo reale sul suo taccuino, tant'è che lo stesso Nardini non aveva chiesto alcuna rettifica.

Alla stregua degli esposti elementi, che comprovavano che Nardini era legato al senatore Andreotti da rapporti personali e correntizi sin dagli anni sessanta, si poteva comprendere come e perché il predetto avesse in tutti i modi tentato di non danneggiare processualmente il suo protettore politico.

In merito alla vicenda estorsiva del 1977, Nardini aveva riferito che:

- gli estortori gli avevano chiesto inizialmente per telefono la cifra di un miliardo di lire;
- le indagini non avevano dato esiti e così si era rivolto a Vincenzo Riso, un suo autotrasportatore di Vibo Valentia estraneo alla 'ndrangheta, pregandolo di interessarsi perché si raggiungesse un accordo per la cifra di 80 milioni;
- il Riso lo aveva accompagnato personalmente a casa del Piromalli, al quale egli aveva personalmente consegnato detta somma;
- in tale occasione Piromalli gli aveva anche chiesto se poteva esplicitare un intervento a suo favore presso la Corte di Cassazione ricevendo una risposta negativa;
- il Piromalli nel salutarlo lo aveva baciato e lui aveva ricambiato il bacio.

Infine, i PM analizzavano le trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra Nardini e gli estortori per dimostrare la falsità della versione fornita dallo stesso Nardini, secondo cui il problema era stato risolto senza l'intervento autorevole del senatore Andreotti, ma per altre vie.

Particolarmente significative apparivano le conversazioni del 25 agosto 1977, dove Nardini aveva detto al suo interlocutore *«A me dispiace dover scendere a far la guerra, ma scenderemo a far la guerra se è necessario»* *«Le dico solo questo»* e quella del 26 ottobre 1977 nella quale

l'interlocutore aveva minacciato nuovi attentati e concluso che Nardini doveva decidersi: o pagava o smobilitava tutte le sue attività imprenditoriali in Calabria. Gli estorsori avevano capito che Nardini non voleva pagare e quindi da quella sera non avrebbe più potuto dormire tranquillo. Nardini aveva risposto che *«Allora... allora guardi, però, non dormirete tranquilli neanche voi»*.

Riepilogando, i PM hanno evidenziato come non fosse affatto vero che Nardini, come da lui dichiarato, avesse raggiunto, nel corso dell'ultima telefonata, un accordo con i suoi estorsori per pagare a saldo la somma di centocinquanta milioni: la successione delle telefonate al riguardo dimostrava chiaramente che la contrattazione aveva riguardato l'importo della prima rata e non l'intera somma (ottocento milioni di lire) pretesa.

Ancora, è stato rilevato che, tenuto conto che Nardini era pronto a pagare già la prima rata di centocinquanta milioni, non si comprendeva perché mai, come egli aveva dichiarato, successivamente la 'ndrangheta si era accontentata a saldo di ottanta milioni o ancor meno di sessanta milioni.

Nardini aveva affermato che l'accordo era stato raggiunto tramite Vincenzo Riso: costui, però, pur dichiarando che conosceva Girolamo Piromalli in quanto egli era originario di Castellace, un paesino prossimo a Gioia Tauro, aveva seccamente smentito Nardini, riferendo che quest'ultimo gli aveva effettivamente chiesto di interessarsi della vicenda, verificatasi nel 1977, ma che egli gli aveva risposto che non poteva far niente e che doveva rivolgersi ad altri.

Per rendere ancora più verosimile il racconto Nardini, dopo aver, nel corso dell'esame del 9 agosto 1995, affermato di avere consegnato a Piromalli la somma di lire 60.000.000, in sede dibattimentale aveva elevato l'importo a lire 80.000.000.

Peraltro, anche a voler credere che Nardini avesse consegnato al Piromalli sessanta o ottanta milioni e non si fosse recato, invece, ad incontrarlo solo per ringraziarlo del suo intervento in virtù del quale gli estorsori avevano desistito dalle loro pretese, era assolutamente evidente, secondo i PM, che mai un personaggio di modestissimo spessore come il Riso avrebbe potuto ottenere dallo stesso Piromalli, capo della 'ndrangheta, uno sconto superiore al 90% della cifra richiesta, *«facendo regalia»* al Nardini, uomo di enormi possibilità economiche, di più di settecento milioni di lire.

Solo un capo della statura di Stefano Bontate poteva ottenere da un altro capo della statura del Piromalli una simile, enorme «cortesia».

Inoltre, il fatto, raccontato dallo stesso Nardini – il quale evidentemente non si era reso conto della portata di tale sua affermazione –, che Piromalli gli aveva chiesto di intervenire presso la Corte di Cassazione per un processo a suo carico, confermava che lo stesso Piromalli sapeva benissimo, avendolo appreso da Stefano Bontate, che il suo interlocutore era un uomo dell'on. Andreotti e che, quindi, aveva la possibilità di rivolgersi al suo protettore politico per interventi presso la Corte.

3.6 Il caso Pecorelli

I PM appellanti ribadivano gli elementi di prova che confermavano la fondatezza delle dichiarazioni di Buscetta:

- le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia (udienza del 4 novembre 1996) circa l'esistenza di un progetto di eliminazione del gen. Dalla Chiesa, anteriore alla nomina del medesimo a Prefetto antimafia di Palermo;
- le dichiarazioni rese da Angelo Incandela che erano state riscontrate;
- la documentazione sequestrata in occasione della perquisizione effettuata dopo l'omicidio di Carmine Pecorelli (appunti manoscritti e agende);
- la documentazione costituita da vari numeri della Agenzia di stampa del Pecorelli (OP), in ordine ai molteplici motivi di conflittualità tra Pecorelli ed il gruppo politico-affaristico facente capo all'imputato;
- la ricostruzione di due vicende che coinvolgevano detto politico-affaristico: il c.d. affare "Italcasse" e la vicenda dei c.d. «assegni del Presidente»;
- la analisi della documentazione concernente le due successive versioni del c.d. memoriale Moro (quella dattiloscritta sequestrata in occasione dell'irruzione nel covo di Via Montenevoso nell'ottobre del 1978, e quella manoscritta rinvenuta nel 1990 nello stesso covo), analisi dalla quale secondo i PM appellanti risultava la esistenza di parti mancanti nell'una e nell'altra versione;
- alcune testimonianze, quali, in particolare, quelle della sig.ra Maria Antonietta Setti Carraro e del giornalista Giorgio Battistini, comprovanti l'esistenza di parti omesse del memoriale Moro riguardanti anche il senatore Andreotti.

Un rilievo del Tribunale era incentrato sulla presunta mancanza di prove circa l'esistenza di un effettivo rapporto di conoscenza tra il gen. Dalla Chiesa e Pecorelli: tale posizione, secondo i PM appellanti, era del tutto immotivata.

Nella deposizione resa alla Corte di Assise di Perugia (udienze del 30 e del 31 agosto 1996), la signora Mangiavacca, già collaboratrice di Pecorelli, aveva segnalato l'on. Egidio Carenini, con il quale Pecorelli aveva una frequentazione assidua.

Proprio per tramite del Carenini la teste aveva constatato l'esistenza di rapporti e, quanto meno, di un incontro, tra Pecorelli ed il gen. Dalla Chiesa.

Sempre al fine di porre in dubbio l'esistenza di un rapporto di conoscenza tra il gen. Dalla Chiesa e Pecorelli (e conseguentemente di svalutare la rilevanza della testimonianza dell'Incandela), il Tribunale aveva affermato che l'on. Egidio Carenini, esaminato al dibattimento a Perugia (udienza del 19 aprile 1997), aveva escluso la circostanza in modo asso-

lutamente netto, senza che fossero emerse ragioni che giustificassero la ipotesi di una menzogna del teste sul punto.).

In proposito è stato ricordato che nel dibattito di Perugia l'on. Carenini – già deputato al Parlamento per quattro legislature (dal 1968 al 1983), Presidente di una importante compagnia di assicurazioni (la Norditalia) e iscritto alla loggia P2 di Licio Gelli – aveva dichiarato che:

- egli era amico di Carmine Pecorelli, con cui aveva rapporti molto frequenti;
- egli aveva anche ottimi rapporti con il gen. Dalla Chiesa, del quale era stato amico fin dall'epoca in cui era capitano e fino alla sua morte: frequentava il gen. Dalla Chiesa sia a Milano che a Roma;
- era certo di non avere mai partecipato personalmente ad un incontro tra Dalla Chiesa e Pecorelli;
- non ricordava, ma al contempo non poteva escludere, di averli messi in contatto;
- non era in grado di spiegare il senso di due annotazioni contenute nell'agenda di Pecorelli (l'una del 19 settembre e l'altra del 4 ottobre del 1978), nelle quali il suo nome era accostato a quello del gen. Dalla Chiesa.

Secondo i PM, inoltre, non valeva ad escludere la conoscenza ed i rapporti fra Pecorelli ed il gen. Dalla Chiesa la testimonianza del col. Angelo Tateo, uno dei più stretti collaboratori del gen. Dalla Chiesa ed addetto alla segreteria del predetto dal maggio 1977 al gennaio 1980.

Da tale testimonianza si evinceva invece che:

- il gen. Dalla Chiesa acquisiva notizie dall'on. Carenini;
- lo stesso col. Tateo aveva ammesso di non poter con certezza escludere l'esistenza di rapporti intrattenuti dal gen. Dalla Chiesa e non filtrati da lui (come, del resto, era assolutamente ovvio nonostante qualche iniziale incertezza del teste nella sua deposizione).

Infine, i PM si sono intrattenuti sulla questione delle c.d. parti omesse del memoriale dell'on. Aldo Moro.

A questo proposito è stato ricordato che Pecorelli aveva pubblicato sulla copertina del settimanale «OP» del 24 ottobre 1978 un messaggio pesantemente allusivo: «Memoriali veri e memoriali falsi»; nel numero successivo del 31 ottobre 1978, poi, aveva incalzato con un nuovo titolo: «Un memoriale mal confezionato» a cui aveva fatto seguire un articolo che si apriva con le parole: «*La bomba Moro non è scoppiata. Il memoriale, almeno quella parte recuperata nel covo milanese, non ha provocato gli effetti devastanti tanto a lungo paventati.*».

Pecorelli aveva mostrato di sapere che il *dossier* pubblicato era incompleto e che ne esisteva un'altra parte, oltre a quella sequestrata: nell'editoriale dello stesso numero Pecorelli poneva, infatti, un esplicito interrogativo: «*Esiste infine un altro memoriale in cui Moro sveli invece importanti segreti di stato?*».

La tesi del PM era che effettivamente il gen. Dalla Chiesa era venuto a conoscenza (e non certo per averle sottratte, come erroneamente aveva affermato il Tribunale) di informazioni inedite tratte dal memoriale Moro e riguardanti il senatore Andreotti.

Il primo esempio di dato processuale del tutto travisato riguardava l'analisi delle due versioni del memoriale dell'on. Moro (quella dattiloscritta rinvenuta l'1 ottobre 1978 e quella manoscritta rinvenuta il 9 ottobre 1990).

In particolare, la conclusione del Tribunale secondo cui non vi era sostanziale differenza fra le due versioni del memoriale Moro ed era una mera ipotesi la esistenza di parti dello stesso memoriale non ancora rinvenute e pubblicate era totalmente contraddetta da numerose ed univoche risultanze probatorie.

Al riguardo i PM si sono soffermati sulle difformità ravvisabili nelle parti relative al c.d. affare «Italcasse» ed ai finanziamenti alla D.C.

Per quanto riguardava l'affare «Italcasse», è stato rimarcato come sullo stesso l'on. Moro, nella copia rinvenuta nel 1978, si era limitato ad una generica accusa, laddove in quella ritrovata nel 1990 aveva specificato quale fosse la sua fonte informativa ed aveva affermato in termini chiari che l'intera operazione della «*sostituzione di Arcaini*» era stata finalizzata a rendere sicura e priva di pericoli la posizione di Caltagirone, debitore dell'Istituto per centinaia di miliardi.

Lo stesso valeva per un altro tema trattato diversamente nei due memoriali: «*I finanziamenti alla Dc*».

Il manoscritto rinvenuto nel 1990 presentava una stesura assai più ampia dell'appunto dedicato allo stesso tema nel dattiloscritto e accusava l'*entourage* del senatore Andreotti (degli Arcaini, Barone, Caltagirone, Sindona) connettendolo al sistema di corruzione e dei finanziamenti della DC.

Anche in questo caso, la differenza tra le due successive versioni non era di scarsa rilevanza, soprattutto se il dato si inseriva (cosa che il Tribunale aveva totalmente omissso) nel contesto probatorio relativo al coinvolgimento dell'imputato nella vicenda Sindona.

Ma è stato ancora rilevato che quel che l'on. Andreotti poteva temere era costituito non tanto (e non soltanto) dalle parti omesse nel dattiloscritto del 1978, ma soprattutto dalle parti mancanti del memoriale Moro, assenti anche nella versione manoscritta rinvenuta nel 1990.

Secondo i PM appellanti dalle risultanze acquisite risultava con certezza il fatto che erano incompleti i documenti di Moro sequestrati in occasione dell'irruzione nel covo di Via Montenevoso nell'ottobre del 1978 e quelli incredibilmente rinvenuti dieci anni dopo nel 1990 nello stesso covo, che era stato setacciato da cima a fondo dai Carabinieri per ben cinque giorni nel 1978.

Non erano state mai state rinvenute le bobine che contenevano la registrazione degli «interrogatori» di Moro nel corso della prigionia e non era mai stato rinvenuto l'originale del memoriale.

L'analisi semantica sulle relazioni testuali interne dei memoriali permetteva ai PM di compilare un esteso elenco di tutti i rimandi ricorrenti (esplicitati dalle frasi «*come ho detto*», «*come dicevo innanzi*», «*altrove ho ricordato*», «*ho già detto altrove*», ecc.).

Da tale elenco si poteva constatare che i rimandi che non trovavano riscontro in altre parti riguardavano considerazioni sui servizi segreti e, in particolare, la loro attività internazionale: era, quindi, ipotizzabile che dal memoriale fosse stato sottratto un intero brano dedicato all'attività dei servizi segreti.

Il primo a sollevare dubbi sulla completezza degli scritti di Moro era stato Pecorelli: «*Resta da stabilire se è tutto qui il materiale raccolto dalle Br in 54 giorni di interrogatori, posto che per compilare 50 cartelle occorrono tre ore di conversazione*»: era evidente che i 419 fogli rinvenuti in fotocopia nel 1990, corrispondenti a nemmeno un centinaio di cartelle dattiloscritte, non potevano bastare a spiegare i 54 giorni di scrittura.

Ad evidenziare l'incompletezza degli scritti dell'on. Moro prigioniero era anche il fatto che domande importanti, dal punto di vista dei brigatisti rossi, erano rimaste completamente senza risposta.

Così era per uno dei principali «capi di imputazione» del «processo» brigatista enunciato nel Comunicato BR n. 2, quello degli «*omissis*» nell'inchiesta sul SIFAR: era significativo che, invece, gli «*omissis*» fossero stati rivelati nel 1992, a seguito della inchiesta parlamentare su Gladio.

Non si comprendeva perché nel memoriale – in merito alla strategia della tensione – non si rinvenisse alcun accenno sul *golpe* Borghese, mentre, ad esempio, il teste Paolo Patrizi, sentito a Perugia nell'udienza del 30 agosto 1996, aveva dichiarato che negli scritti dell'on. Moro utilizzati dal Pecorelli vi erano, invece, riferimenti al *golpe*.

Rimaneva, poi, oscuro il fatto che i brigatisti non avessero chiesto nulla sui rapporti tra DC e mafia, specialmente sulle relazioni, ripetutamente denunciate nel memoriale, tra l'on. Andreotti e Sindona.

Si poteva, dunque, pervenire, sul punto, ad una valutazione opposta a quella del Tribunale: in particolare, si poteva concludere che uno dei brani mancanti (in entrambe le versioni) del memoriale Moro riguardava il *golpe* Borghese e, cioè, proprio una vicenda in cui si erano intrecciati gli interessi della mafia (di Badalamenti e dei Rimi in special modo) con quelli di destabilizzazione della democrazia.

Secondo i PM emergeva poi un vizio ancor più grave, costituito dalla totale omissione di alcune importanti testimonianze, rese dai giornalisti Giorgio Bocca, Giorgio Battistini, Eugenio Scalfari e Giampaolo Pansa, assunte per far luce su alcune fughe di notizie sulla stampa a partire dal 6 ottobre 1978, appena cinque giorni dopo l'irruzione dei Carabinieri nel covo brigatista di via Montenevoso.

I PM hanno ricordato che il 6 ottobre del 1978, sul quotidiano Repubblica, era stato pubblicato un articolo a firma di Giorgio Bocca dal titolo «*Il generale tace il Giudice ignora*»: in esso il giornalista aveva scritto che notte tempo le carte di Moro erano state portate a Roma in visione a un personaggio politico.

Nei successivi giorni 6 e 7 ottobre del 1978, sempre sullo stesso quotidiano, erano stati pubblicati due articoli a firma del giornalista Giorgio Battistini, che, prima della divulgazione alla stampa, decisa dalle autorità di governo, del memoriale Moro nella versione ufficialmente rinvenuta l'1 ottobre 1978 nel covo di Montenevoso, avevano rivelato parti del suo contenuto.

In particolare, erano state riferite notizie inedite sul fatto che il memoriale Moro era stato portato la sera stessa della perquisizione a Roma presso un personaggio menzionato nel memoriale e che alcune parti di esso contenevano affermazioni molto gravi nei confronti dell'on. Andreotti.

Sentito nella udienza del 22 gennaio 1997, il dott. Bocca aveva riferito che in periodo posteriore (in occasione dell'intervista rilasciatagli da Dalla Chiesa e pubblicata su Repubblica il 10 agosto 1982) egli aveva trattato anche questo argomento con il Generale, il quale aveva cambiato discorso : *«In quella occasione mi disse, ma insomma non posso parlarne, non parliamone insomma, il tono era quello, se c'è stato una cosa irregolare, non è che io gliela dico a lei, mi scusi»*.

La vicenda della fuga di notizie era stata, invece, compiutamente ricostruita dal giornalista Giorgio Battistini, nonché da Eugenio Scalfari, allora direttore del quotidiano Repubblica, e dall'allora condirettore Giampaolo Pansa.

Nella udienza del 14 gennaio 1997, il Battistini aveva, tra l'altro, dichiarato che:

- nel mese di settembre del 1978 aveva tentato ripetutamente di contattare il Generale per telefono, ma non era riuscito mai a parlare personalmente con lui: gli veniva passato sempre il gen. Galvaligi²¹, che temporeggiava;

- qualche giorno dopo il ritrovamento del covo di via Montenevoso e il diffondersi di voci sul c.d. memoriale Moro, il gen. Galvaligi lo aveva raggiunto telefonicamente alla redazione di Repubblica, dicendogli che doveva parlargli e che voleva incontrarlo: gli aveva, quindi, dato un appuntamento alla Stazione Termini, davanti all'Ufficio Informazioni;

- poiché Battistini non aveva mai visto personalmente il gen. Galvaligi, costui gli aveva detto che per farsi riconoscere avrebbe indossato un impermeabile scuro ed avrebbe portato un ombrello;

- i due si erano incontrati poco dopo: il gen. Galvaligi teneva in mano un fogliettino di appunti, che nel parlare ogni tanto consultava, e si guardava spesso intorno. Il medesimo aveva preteso la assicurazione che il giornalista non avrebbe assolutamente né pubblicato né rivelato agli inquirenti che egli era la fonte delle notizie che stava per fornirgli;

- il gen. Galvaligi gli aveva, quindi, rivelato che buona parte del memoriale di Moro era ostile ad Andreotti, che si trattava di materiale esplosivo, molto forte, precisando: che lo stesso *«materiale era stato por-*

²¹ Verrà anche lui ucciso dalle BR a Natale del 1980.

tato a Roma nella notte da due carabinieri e fatto vedere a qualcuno il cui nome ricorreva nel memoriale» e che «poi era stato riportato su a Milano all'insaputa dei giudici»; che «nel materiale trovato c'era anche una videocassetta o un nastro»;

– il gen. Galvaligi non aveva voluto assolutamente fargli il nome della persona alla quale il materiale era stato portato in segreto: il medesimo non aveva aggiunto altro, ma gli aveva dato un nuovo appuntamento per il giorno successivo, nello stesso luogo;

– dopo il citato incontro il Battistini era ritornato in redazione e – stante l'importanza delle rivelazioni che gli aveva fatto Galvaligi – ne aveva parlato con il direttore, Eugenio Scalfari, nonché con Gian Paolo Pansa, con Gianni Rocca ed altri esponenti della direzione del giornale;

– Pansa aveva suggerito che – prima di pubblicare l'articolo – bisognava contattare telefonicamente il gen. Galvaligi, per assicurarsi che fosse realmente la persona incontrata alla stazione dal Battistini e ciò era stato fatto ricevendone conferma.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno il Battistini aveva incontrato nuovamente il gen. Galvaligi, che gli aveva fornito ulteriori e più dettagliate notizie sul contenuto del memoriale, precisando: che si trattava di *«una settantina di pagine dattiloscritte... in pratica la ricopiatura di un nastro registrato con le dichiarazioni di Moro»*; che erano *«affrontati 17 argomenti, dall'inizio della militanza politica di Moro nell'azione cattolica, ai rapporti internazionali, ai servizi segreti e ai misteri di Stato»*; che *«Moro attaccava pesantemente il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti e criticava il carattere di Andreotti, la sua linea politica, il suo passato e presente di uomo di Governo»*;

Qualche settimana dopo Battistini ed il gen. Galvaligi si erano incontrati nuovamente: nell'occasione il secondo aveva detto al primo che *«i rapporti fra Andreotti e Dalla Chiesa si erano in qualche modo fatti meno tesi, che c'era stato un incontro fra i due, e definì questo incontro una specie di Teano, proprio un incontro di Teano; i due si erano, evidentemente, rappacificati, intesi...; si erano visti, si erano parlati, si erano evidentemente riavvicinati...»*.

Nella sua deposizione dibattimentale del 14 gennaio 1997 Eugenio Scalfari aveva confermato le dichiarazioni del suo cronista, precisando, tra l'altro:

– che già conosceva il gen. Galvaligi, persona estremamente leale, estremamente specchiata, di pieno affidamento;

– che il gen. Galvaligi aveva una visione istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, cosicché non condivideva le ipotesi di manomissione e di utilizzazione di documenti importanti che potevano anche prendere vie non istituzionali, oppure vie istituzionali ma per scopi eventualmente non istituzionali: era questa la ragione, secondo Scalfari, per cui il gen. Galvaligi aveva fatto quelle confidenze al Battistini.

Lo stesso Scalfari aveva, inoltre, confermato quanto aveva già dichiarato il 24 novembre 1995: *«il Galvaligi mi rispose esternando la sua insoddisfazione che era stato sostanzialmente emarginato... Il Galvaligi mi disse che lui stava dalla parte del Comando Generale e che il generale Dalla Chiesa, avendo compreso tale sua posizione non lo aveva voluto più accanto a sé, a differenza che nel passato, quando invece i rapporti tra loro erano stati di stretta collaborazione»*.

Nella udienza del 19 febbraio 1997 anche il gen. Nicolò Bozzo aveva ricordato che tra i due vi erano certamente stati dei momenti di frizione, determinati dal *modus operandi* dello stesso Dalla Chiesa e che la designazione del gen. Dalla Chiesa a capo della speciale struttura antiterrorismo era stata interpretata come un segnale del fatto che lo stesso Dalla Chiesa era entrato nelle grazie del senatore Andreotti.

Una ulteriore, importante risultanza processuale, che il Tribunale aveva ingiustificatamente svalutato travisandone totalmente il significato, era, secondo i PM, la testimonianza della signora Maria Antonietta Setti Carraro, resa nella udienza del 16 gennaio 1997, che aveva dichiarato che la figlia Emanuela le aveva confidato di essere a conoscenza di importanti segreti (*«mamma io so delle cose talmente tremende, talmente grandi, non posso raccontartele perché Carlo Alberto mi ha fatto giurare, però ti assicuro che quasi tu non potresti credere perché coinvolgono queste cose persone che noi conosciamo molto bene»*) e *«che il Generale era stato chiamato a Roma per delle carte..., ed aggiunse poi quella frase: «col cucco che le ha date tutte, ha dato solo quelle che... aveva diritto ad avere». Sì come per dire... «Ma mamma non poteva dargliele tutte, non voleva dargliele tutte»; Emanuela disse anche che il Generale DALLA CHIESA aveva trattenuto per sé una parte o tutte queste carte del caso MORO»*.

3.7 Il maxi-processo

I PM appellanti riepilogavano il quadro delle dichiarazioni espresse in merito dai collaboratori di giustizia sostenendo che esse non erano state valorizzate nella loro unanime prospettazione.

Gli elementi portanti del quadro erano i seguenti:

- dopo l'incontro tra Andreotti e Riina nel 1987 si erano ricomposte le frizioni che si erano verificate a causa dell'andamento del maxiprocesso e dell'emanazione della legge Mancino-Violante;
- Riina aveva ricevuto da Andreotti l'impegno che in Cassazione la sentenza sarebbe stata annullata dal dott. Carnevale e negli anni seguenti aveva fatto affidamento su quella promessa;
- l'impegno di Andreotti era stato comunicato ad altri capi che a loro volta avevano informato gli «uomini d'onore» a loro vicini, cosicché nella tranquillità generale tutti *«cantano vittoria»*;

- dopo la sentenza di appello del maxiprocesso, Riina si era presentato a «*battere cassa*», ricordando ad Andreotti, tramite Ignazio Salvo, la sua promessa;
- le cose, però, si erano complicate: il dott. Carnevale, come aveva comunicato Ignazio Salvo, non voleva sovraesporsi perché al centro delle polemiche;
- Riina, quindi, si era adirato ed era venuto a crearsi un rapporto di tensione;
- in tale contesto, l'1 marzo 1991 era stato emanato il D.L. Martelli che aveva accresciuto la tensione;
- benché adirato, Riina non aveva deciso alcuna reazione, non avendo ancora perduto la speranza che Andreotti mantenesse l'impegno assunto, ma si era riservato di fare in prosieguo i conti con l'imputato, al quale aveva addebitato di subire l'iniziativa di Martelli e di Falcone;
- tuttavia, l'on. Lima e Ignazio Salvo erano rimasti assolutamente tranquilli quando ne erano stati informati ed avevano ostentato una assoluta sicurezza, che aveva colpito Siino;
- tale sicurezza derivava dalla consapevolezza che a quella data, prima del giugno del 1991, la situazione era sotto controllo: il collegio destinato a decidere il maxiprocesso non sarebbe stato presieduto dal dott. Carnevale e, tuttavia, lo stesso collegio era stato formato dal medesimo Carnevale scegliendo come presidente un uomo di sua fiducia, il dott. Molinari, che sarebbe andato in pensione proprio nei primi giorni del gennaio del 1992, quando sarebbero scaduti i termini massimi di custodia cautelare.

Infatti le prospettive per Cosa Nostra erano assolutamente tranquillizzanti:

- il dott. Molinari poteva non definire il processo prima della data del suo pensionamento e i detenuti sarebbero stati scarcerati per decorrenza dei termini. Non a caso nell'agosto del 1991 era stato assassinato in Calabria il dott. Scopelliti, sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, incaricato di rappresentare l'ufficio della Procura Generale presso la Corte nel giudizio del maxiprocesso, il quale stava studiando gli atti: l'omicidio, nel disegno di Cosa Nostra, avrebbe determinato un inevitabile slittamento dei tempi stante la necessità di incaricare per quel compito gravoso altri magistrati che avrebbero dovuto iniziare *ex novo* lo studio degli atti; il dott. Scopelliti, inoltre, era stato ucciso in un paese della Calabria a pochi chilometri di distanza dal paese dove trascorreva le ferie proprio il dott. Molinari, originario di quella regione, il quale non poteva certo non cogliere il significato di monito anche nei suoi confronti di quell'assassinio, qualora non fosse stata sufficiente la sua vicinanza al dott. Carnevale ad assicurare una assoluta fedeltà alla linea giurisprudenziale di quest'ultimo;
- la certezza che, comunque, il dott. Molinari, designato dal presidente Carnevale a presiedere un collegio da questi formato e composto

da magistrati che avevano condiviso in passato la linea dello stesso Carnevale, avrebbe annullato la sentenza del maxiprocesso.

La devozione del dott. Molinari nei confronti del dott. Carnevale era emersa dal fatto che egli si era preoccupato di informarlo dettagliatamente – tramite il dott. Dell’Anno – delle dichiarazioni, coperte dal segreto istruttorio, che aveva reso ai magistrati della Procura di Palermo in ordine ai motivi che avevano indotto lo stesso Carnevale a non presiedere personalmente il collegio del maxiprocesso, e ciò affinché il Carnevale «*si adeguasse*» a quanto egli aveva affermato.

Dopo la sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 la reazione di Cosa Nostra si era scatenata contro due categorie di soggetti:

- da un lato i «traditori», che dopo avere per lunghi anni usufruito dei favori di Cosa Nostra ed avere garantito che la sentenza del maxiprocesso sarebbe stata annullata, avevano, poi, disatteso le loro promesse;
- dall’altro, i nemici conclamati dell’organizzazione come Giovanni Falcone e l’on. Claudio Martelli.

Nella categoria dei traditori rientravano certamente il senatore Andreotti e l’on. Lima: tutti i collaboratori avevano concordemente riferito che il predetto si era assunto l’impegno di intervenire su Carnevale per l’annullamento del maxiprocesso.

I provvedimenti legislativi antimafia emessi nel corso degli anni erano stati tollerati dall’organizzazione solo perché erano un prezzo da pagare per la soluzione finale che passava per via giudiziaria.

Gli stessi provvedimenti erano, per un verso, attribuiti all’iniziativa di Martelli e Falcone e, per altro verso, erano considerati un’abile mossa politica dell’on. Andreotti, che doveva tutelare la propria immagine di statista agli occhi dell’opinione pubblica, creandosi una verginità antimafia nel mutato clima politico; un clima politico che dal 1989 aveva riportato alla ribalta i fantasmi del passato.

In quell’anno era stato presentato al Parlamento europeo un *dossier* («*Un amico a Strasburgo*») con il quale si accusava Lima di collusione mafiose; sempre nel 1989 era esploso il c.d. caso Pellegriti, che – prima di essere disinnescato dal dott. Giovanni Falcone – aveva fatto vacillare il senatore Andreotti, attesa la gravità delle accuse rivolte a Lima.

Era significativa la differenza di atteggiamento dei vertici di Cosa Nostra nei confronti di Martelli: nessuno dei collaboratori aveva riferito, a proposito di Martelli, di favori personali da costui resi alla organizzazione in vista dell’«aggiustamento» di processi o per altro, né di promesse che non erano state mantenute in relazione al maxiprocesso.

L’investimento di Cosa Nostra sull’on. Martelli si era consumato ed esaurito nella stagione delle elezioni del giugno del 1987, allorché era stato votato il PSI per dare una lezione al senatore Andreotti e perché si nutriva una aspettativa nei confronti dello stesso PSI, fondata sulla linea politica generale di quel partito, caratterizzata da forti venature garantiste di ordine generale, già manifestate in precedenza nella battaglia per il caso

Tortora, nella promozione del referendum per la responsabilità civile dei magistrati e nell'impegno per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Dunque, l'investimento di Cosa Nostra nel PSI era di natura politica aspecifica e non personale, tanto che, dopo la parentesi del 1987, la organizzazione aveva rifocalizzato i suoi consensi sulla corrente andreottiana.

L'on. Martelli aveva preso subito le distanze dall'ambiente palermitano, che aveva compreso essere inquinato, ed aveva stabilito un rapporto con Giovanni Falcone che si era consolidato fino al punto da chiamarlo alla direzione generale degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, creando una *equipe* che sarebbe divenuta il motore delle innovative iniziative di legge antimafia di quel periodo.

Per questo motivo Cosa Nostra considerava l'on. Martelli, a differenza di Andreotti, non un traditore ma un nemico al pari di Falcone.

Insomma, secondo i PM, la sconfitta del maxiprocesso era la sconfitta personale del Riina, prima che la sconfitta dell'organizzazione: la sconfitta di un capo che non si era mostrato all'altezza della situazione.

Da qui l'ira cieca del predetto, manifestata nel corso della riunione della commissione nella quale era stato deciso l'omicidio dell'on. Lima, ira che aveva travolto ogni considerazione razionale.

In fondo, secondo i PM, l'operazione di «aggiustamento» del maxiprocesso non era andata in porto per un imprevisto verificatosi all'ultimo momento (l'intervento del dott. Brancaccio che aveva determinato la designazione del dott. Valente come Presidente del collegio), sicché il senatore Andreotti stava per mantenere il suo impegno e Lima ed Ignazio Salvo erano assolutamente tranquilli fino al giugno del 1991, tanto da non prendere in considerazione lo sfogo personale di Giovanni Brusca e da chiedere ai vertici di Cosa Nostra di appoggiare la corrente andreottiana nelle elezioni regionali del giugno del 1991.

A proposito delle varie fasi della vicenda è stato evidenziato che:

- nei primi mesi del 1991, le roventi polemiche che da tempo si agitavano intorno alla persona del dott. Carnevale a causa del preoccupante susseguirsi di annullamenti di sentenze di condanna di esponenti mafiosi decisi da collegi da lui presieduti avevano raggiunto il culmine ed avevano cominciato a trovare uno sbocco in alcune iniziative di carattere istituzionale;

- il clima si era arroventato nel gennaio-febbraio, quando – a seguito della improvvisa scarcerazione di Michele Greco e di altri 42 esponenti di Cosa Nostra per effetto di una sentenza della Prima Sezione (presidente Carnevale, relatore Dell'Anno) – il Ministro di Grazia e Giustizia Martelli aveva disposto un nuovo monitoraggio delle sentenze emesse dalla predetta Sezione, soffermando l'attenzione sul fatto che, in gran parte dei processi di criminalità organizzata, fra i componenti dei collegi presieduti dal dott. Carnevale alcuni nominativi ricorrevano più frequentemente di altri;

- per tale attività di indagine il Ministro si era avvalso della esperienza del dott. Giovanni Falcone, nominato Direttore Generale degli Affari Penali, che già da allora aveva individuato l'esistenza di rapporti non trasparenti tra il dott. Carnevale ed alcuni avvocati;
- era stata, quindi, ufficialmente richiesta alla Corte di Cassazione copia delle sentenze e dei provvedimenti camerali emessi dalla Prima Sezione;
- il Ministro Martelli, inoltre, aveva rappresentato il problema al dott. Antonio Brancaccio, Presidente della Corte di Cassazione, sottoponendogli l'opportunità di introdurre un principio di rotazione per l'assegnazione dei processi di criminalità organizzata;
- nello stesso periodo, il Consiglio Superiore della Magistratura – al quale, peraltro, erano pervenute anche una serie di segnalazioni su asserite anomalie di comportamenti del dott. Carnevale e di altri componenti della Prima Sezione – aveva iniziato ad elaborare una circolare, con la quale si imponeva la rotazione nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata alle varie Sezioni della Corte di Cassazione;
- il «problema Carnevale» era stato discusso anche dalla Commissione Parlamentare Antimafia, dinanzi alla quale era stato convocato il Ministro Martelli;
- nel maggio del 1991, il presidente Brancaccio aveva convocato tutti i magistrati della Prima Sezione Penale ed aveva comunicato loro che sarebbe stato introdotto il principio della rotazione e che egli stesso – nella qualità di componente di diritto del CSM – avrebbe votato a favore della nuova circolare in corso di elaborazione;
- nel descritto contesto il dott. Carnevale – affrontando il problema della presidenza del collegio del maxiprocesso nel corso di discussioni con i magistrati a lui più vicini (tra i quali il dott. Paolino Dell'Anno, anch'egli oggetto di polemiche e «nel mirino» del Ministro Martelli) – si era reso conto di essere al centro del fuoco incrociato di un fronte politico-istituzionale articolato e compatto (Ministro di Grazia e Giustizia, CSM, Commissione Parlamentare Antimafia, vasti settori politici, mass-media, opinione pubblica) e di essere stato, sostanzialmente, privato di ogni sostegno anche da parte del Presidente Brancaccio (nei cui confronti, come risultava dalle intercettazioni, avrebbe iniziato a maturare sentimenti di forte avversione, arrivando al punto di definirlo un «*delinquente*»);
- il Presidente Brancaccio – preoccupato del progressivo deterioramento dell'immagine della Cassazione – già dall'aprile del 1991 aveva maturato l'intenzione di spezzare il monopolio del Carnevale, avviando un programma di rinnovamento dei quadri della Prima Sezione, programma nell'ambito del quale contava di assegnare alla stessa il dott. Arnaldo Valente, che aspirava ad un trasferimento in Cassazione;
- il dott. Carnevale si era, quindi, reso conto che, in quelle condizioni, presiedere personalmente il collegio del maxiprocesso sarebbe equivalso ad un vero e proprio atto di sfida;

– il dott. Dell’Anno si era tirato indietro, dichiarandosi indisponibile a far parte del collegio del maxiprocesso;

– era stata adottata una soluzione che sembrava poter contemperare l’esigenza di evitare insostenibili sovraesposizioni personali con quella di orientare la decisione del maxiprocesso in modo coerente con la linea dello stesso presidente Carnevale: costui aveva formato un collegio, nel quale aveva designato come presidente il dott. Molinari, come relatore il dott. Schiavotti e come componenti i dott.i Buogo, Papadia e Pompa, tutti magistrati ritenuti a lui vicini;

– l’appartenenza del dott. Schiavotti e degli altri componenti di quel collegio giudicante al gruppo dei magistrati della Prima Sezione particolarmente vicini al dott. Carnevale – oltre che essere stata ammessa dallo stesso dott. Carnevale e dal dott. Dell’Anno nel corso dei rispettivi interrogatori – era stata confermata anche dal contenuto di varie conversazioni intercettate e da alcune testimonianze;

– nel corso di una conversazione intercettata del 19 marzo 1994, il dott. Carnevale e il dott. Dell’Anno, nel commentare negativamente la sentenza del maxiprocesso emessa il 30 gennaio 1992, avevano criticato il dott. Schiavotti proprio perché non aveva avuto il coraggio di «mettersi contro»;

– la designazione come Presidente del collegio del dott. Molinari da parte del dott. Carnevale aveva suscitato motivi di preoccupazione sia nel dott. Vittorio Sgroi, Procuratore Generale presso la Corte, sia nel dott. Brancaccio, in quanto era noto che il dott. Molinari dovesse andare in pensione il 5 gennaio 1992 e vi era, quindi, il concreto pericolo che il predetto, per fatti imprevisti o a seguito di un comportamento ostruzionistico delle difese, non facesse in tempo a definire il processo prima della scadenza dei termini di custodia cautelare;

– detta preoccupazione era stata formalmente rappresentata dal dott. Brancaccio in una missiva del 27 giugno 1991, con la quale segnalava al dott. Carnevale che occorreva provvedere alla composizione del collegio *«in maniera tale da prevenire qualsiasi ostacolo che possa frapporsi ad una definizione del processo nei tempi dovuti, e da non fornire occasione per eventuali manovre ostruzionistiche o dilatorie»*;

– il problema non si era sbloccato e, fino a pochi giorni dopo l’omicidio del dott. Scopelliti, il dott. Carnevale aveva confermato allo stesso Molinari che sarebbe stato lui a presiedere il collegio.

A questo punto i PM hanno rimarcato che, all’inizio del mese di ottobre, era subentrato un fatto nuovo che aveva alterato tutte le precedenti previsioni: il presidente Brancaccio aveva, infatti, determinato la sostituzione del dott. Molinari con il dott. Arnaldo Valente, un magistrato completamente estraneo al *«partito del patriottismo della Prima Sezione»* (espressione usata dal dott. Sgroi nel corso della sua deposizione), il quale, nel frattempo, era stato trasferito in Cassazione ed era stato subito dal dott. Brancaccio assegnato alla Prima Sezione proprio per presiedere il

collegio del maxiprocesso e per spezzare l'orientamento compatto ed unilaterale di quella Sezione egemonizzata dal dott. Carnevale.

Trovavano, pertanto, un eccezionale riscontro oggettivo le dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia (Mutolo, Messina, Giovanni Brusca, Sinacori), i quali avevano riferito che appunto nell'ultima fase del maxiprocesso, e precisamente nel periodo successivo al settembre-ottobre del 1991, avevano appreso dai vertici della organizzazione che le aspettative di «aggiustamento» erano compromesse. Ad ottobre era troppo tardi per qualsiasi contromossa e l'iniziativa del presidente Brancaccio aveva definitivamente spiazzato Cosa Nostra ed i suoi referenti, che fornivano le notizie e le chiavi di lettura, che avevano promesso e non potevano più mantenere gli impegni.

I PM andavano ad analizzare la struttura di quello che il dott. Sgroi aveva definito «*il partito del patriottismo della Prima sezione*»: un gruppo di magistrati, cioè, che si caratterizzava per un «*orientamento tendenzialmente omogeneo, compatto*».

All'interno di tale gruppo vi era poi un gruppo ancor più selezionato e ristretto, costituito dai magistrati che componevano i c.d. collegi del Lunedì; coloro che lo stesso presidente Carnevale, nel corso di alcune conversazioni intercettate, aveva definito «i nostri».

Era emerso, secondo i PM, che il presidente Carnevale si avvaleva dei suoi poteri in modo ampiamente discrezionale, formando i collegi giudicanti in deroga ai criteri predeterminati con una frequenza che statisticamente toccava anche punte del 70%: ciò significava che in un elevato numero di casi i collegi giudicanti venivano costituiti in modo non rispondente alle regole prefissate, ma rispondente, invece, alle esigenze ravvisate di volta in volta dallo stesso dott. Carnevale.

Per quanto riguardava, in particolare, il c.d. «*partito della Prima Sezione*», il dott. Garavelli aveva confermato le affermazioni del Presidente Brancaccio e del Procuratore Generale Sgroi.

Il teste aveva avuto modo di constatare personalmente, durante la sua permanenza presso la Prima Sezione della Suprema Corte, che all'interno di quest'ultima si era formata una forte omogeneità di indirizzo tra il presidente Carnevale e la maggioranza dei componenti del collegio: c'era certamente un gruppo di consiglieri molto nutrito (i tre quarti, i due terzi della sezione) che quasi sempre concordava con le soluzioni giuridiche.

All'interno della stessa Prima Sezione vi erano, poi, dei collegi scelti: i cosiddetti collegi del lunedì, presieduti personalmente dal dott. Carnevale, che trattavano i processi più delicati. Si trattava dei collegi composti, secondo quanto diceva lo stesso presidente Carnevale, dai «migliori».

Presso la Prima Sezione si era, inoltre, instaurato un metodo di lavoro che aveva determinato nel dott. Garavelli dapprima perplessità e, quindi, una situazione di disagio.

Esso era basato:

– su una ricerca spasmodica dell'errore nelle decisioni di merito da sottoporre a verifica in camera di consiglio;

- su una sorta di prevenzione nei confronti dei giudici di merito;
- su una cultura dell’annullamento, che aveva portato a livelli non fisiologici il numero dei provvedimenti annullati;
- su una discutibile tendenza ad entrare nel merito delle decisioni.

Tale situazione si era determinata non già, in generale, nei collegi della Prima Sezione Penale, ma specificamente nei collegi presieduti dal dott. Carnevale, il quale esercitava un grande ascendente sui colleghi che li componevano, anche perché era una persona di grandissima capacità e conosceva benissimo gli atti.

Di conseguenza, la frequente coincidenza – all’interno di detti collegi – delle tesi del presidente con le tesi del relatore determinava una posizione, un «muro», ben difficilmente incrinabile da opinioni dissenzienti, fra l’altro difficilmente sostenibili, perché normalmente gli altri componenti non conoscevano né gli atti, né il testo dei provvedimenti impugnati.

Per quanto riguardava, poi, i motivi che nel marzo del 1989 lo avevano indotto a lasciare la Prima Sezione, il dott. Garavelli aveva precisato che erano stati determinati, in generale, da una situazione di disagio dovuta all’eccesso di annullamenti.

Peraltro, la causa determinante era stata la vicenda processuale relativa all’omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, ucciso dai sicari di Cosa Nostra a Monreale il 4 maggio 1980.

Al riguardo il teste aveva ricordato che:

- vi erano stati due annullamenti da parte della Corte di Cassazione e che per sua sfortuna egli aveva partecipato ad entrambe le decisioni;
- nella prima occasione l’annullamento era dipeso da un cavillo giuridico, costituito dalla mancata citazione di uno o due difensori in vista della estrazione dei giudici popolari: si era ritenuto che si trattasse di nullità assoluta ed egli, forse per sua colpa – era la prima udienza a cui partecipava – non aveva preso parte attivamente alla discussione, e non aveva fatto rilevare che il vizio rilevato costituiva una mera irregolarità e, quindi, non incideva sulla validità del giudizio; l’annullamento era stato deliberato con molta facilità e con molta rapidità, stante che il Presidente ed il relatore erano d’accordo, erano praticamente tutti d’accordo;
- in occasione del secondo annullamento il collegio era stato presieduto dal dott. Roberto Modigliani ed era stato composto dallo stesso Garavelli e dai consiglieri Umberto Toscani, Antonio Manfredi La Penna e Lucio Del Vecchio. Ancora prima della discussione dei ricorsi in camera di consiglio, si era verificato che il presidente Modigliani aveva detto, in modo molto esplicito: «*Ma qui non c’è niente, qui non c’è niente*»²². In camera di consiglio la discussione era stata molto accesa e lunga ed era stata molto sofferta dal Garavelli, che si era trovato in minoranza e non aveva compreso le ragioni di tale accanimento contro la sentenza e, soprattutto, le motivazioni poste a base della decisione;

²² Il dott. Modigliani – sentito come teste a discolpa nella udienza del 23 giugno 1998 – aveva sostanzialmente ammesso di avere anticipato la sua convinzione.

– ritenendo di non potere accettare tale genere di giurisprudenza, qualche giorno dopo aveva chiesto al Presidente Brancaccio di cambiare Sezione ed era stato, pertanto, trasferito alla Sesta Sezione, allora presieduta dal dott. Boschi.

In effetti la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione aveva annullato la condanna dei mafiosi imputati dell'omicidio del capitano Basile: la prima volta con la sentenza n. 488 del 23 febbraio 1987, emessa da un collegio presieduto dal dott. Carnevale e composto dai consiglieri Mario Garavelli (in sostituzione di Giorgio Buogo), Ugo Dinacci, Vitaliano Esposito (relatore) e Pietro Colonna, mentre la seconda volta la condanna degli imputati – inflitta dalla Corte di Assise di Palermo presieduta dal dott. Antonino Saetta, ucciso poco tempo dopo dalla mafia – era stata annullata con la sentenza n. 362 del 7 marzo 1989, emessa da un collegio presieduto dal dott. Roberto Modigliani e composto dai consiglieri Lucio Del Vecchio, Umberto Toscani (relatore), Antonio Manfredi La Penna e Mario Garavelli (quest'ultimo in sostituzione del dott. Schiavotti).

Anche in quest'ultimo collegio, secondo i PM, vi era già una maggioranza precostituita prima ancora che cominciasse la discussione in camera di consiglio.

Questo, dunque, era, secondo i PM, il profilo del dott. Carnevale quale era emerso all'esito delle indagini: un magistrato che – per una molteplicità di ragioni – poteva essere ritenuto, sia da politici come il senatore Andreotti, sia da avvocati, l'uomo giusto per orientare il maxiprocesso verso quel «buon esito» per cui si erano impegnati Ignazio Salvo, l'on. Lima e l'imputato.

I PM appellanti ribadivano anche la mancata valutazione da parte del Tribunale dei rapporti esistenti tra il magistrato e l'on. Andreotti a partire dalle affermazioni *a posteriori* del dott. Vitalone circa il preteso ordine impartitogli dal predetto di sostenere «*ventre a terra*» la candidatura del dott. Carnevale per giungere alla partecipazione del predetto ad una cena organizzata a villa Miani (Roma) dal notaio Salvatore Albano, amico dei cugini Salvo negli anni '60, notaio personale del senatore Andreotti e in continui rapporti epistolari con questi, per ottenere favori e raccomandazioni di varia natura; notaio rogante tra l'altro di atti per conto del noto mafioso Frank Coppola e di Luciano Liggio (il notaio Albano, inoltre, risultava essere amico personale del dott. Carnevale e nelle sue agende risultavano varie annotazioni di appuntamenti con il medesimo).

Il PM aveva contestato al dott. Carnevale la intercettazione della conversazione avvenuta il 14 maggio 1994 tra lui stesso e il dott. Tito Bajardi (magistrato con funzioni di Pretore a Roma), nella quale emergeva l'interessamento del senatore Andreotti in favore della sua candidatura, ricevendone conferma: «*E' una frase che effettivamente Vitalone mi ha riferito. Se l'ha detta per farsi bello, per dire che si era interessato di me senza mia richiesta, è circostanza che io non posso né confermare né smentire... Qualche tempo dopo la votazione del plenum a favore del collega Boschi, in occasione di una cena nella villa di campagna del Vitalone, costui mi disse che aveva avuto questa disposizione da Andreotti*».

Restava, quindi, incontestabilmente provato il fatto che l'on. Andreotti aveva dato incarico all'on. Vitalone di impegnarsi per sostenere la candidatura del dott. Carnevale e non aveva pregio la osservazione del Tribunale secondo cui il fatto che poi il CSM avesse designato a quell'incarico il dott. Boschi dimostrava che il senatore Andreotti non si era interessato: l'imputato, infatti, non era tutta la D.C. e lo stesso Carnevale – ad una obiezione fattagli dall'on. Vitalone nel corso del confronto (*«Andreotti mi ha dato un ordine, io ho fallito su tutta la linea e tu non mi chiedi niente?»*) – si era lasciato sfuggire un'altra frase rivelatrice: *«Tu sai meglio di me che non tutte le cose vanno per il verso giusto»*.

I PM appellanti trattavano l'intervento che sarebbe stato posto in essere dall'imputato per bloccare un procedimento disciplinare a carico del dott. Carnevale.

Con sentenza del 30 settembre 1986 il Tribunale di Catania aveva condannato Costa per calunnia nei confronti del giudice Lo Curto, infliggendogli la pena di un anno e sei mesi di reclusione e condannandolo, altresì, al risarcimento dei danni richiesti dal magistrato calunniato nella misura simbolica di lire mille: tale sentenza era stata confermata nei successivi gradi di giudizio ed era divenuta definitiva (il 24 ottobre 1990). Il Lo Curto aveva rilevato che, nella motivazione della Suprema Corte, si esprimevano nei suoi confronti dei giudizi che riteneva lesivi del suo prestigio e della sua serenità; giudizi che, oltretutto, coinvolgevano tutto il Tribunale di Caltanissetta ed erano stati formulati senza che la Prima sezione avesse esaminato gli atti del procedimento.

Il magistrato aveva ritenuto opportuno – a tutela della sua dignità di magistrato – presentare un esposto al CSM (in data 12 marzo 1986) ed un altro esposto al Ministro di Grazia e Giustizia, on. Mino Martinazzoli (sempre in data 12 marzo 1986), affinché valutassero se vi fossero i presupposti per l'attivazione di iniziative di loro competenza; dopo avere inviato tali esposti, era stato anche ricevuto personalmente dal ministro Martinazzoli, il quale gli aveva detto che la situazione sarebbe stata esaminata.

Il CSM aveva esaminato il caso, decidendo ulteriori approfondimenti da parte della Prima Commissione; nel frattempo, al ministro Martinazzoli era subentrato il Ministro Rognoni ed il Lo Curto aveva chiesto al dott. Mario Almerighi, suo amico ed ex componente del CSM, di acquisire informazioni presso il Ministero di Grazia e Giustizia e presso il CSM sull'esito delle note che lui aveva inviato a tali organi.

Il dott. Almerighi, dopo qualche tempo, gli aveva riferito che aveva esposto i fatti al dott. Piero Casadei Monti, allora capo di Gabinetto del Ministro Rognoni, e successivamente che il dott. Casadei Monti aveva a sua volta parlato del caso con il ministro Rognoni e che entrambi avevano ravvisato la possibilità di iniziare un procedimento disciplinare nei confronti del dott. Carnevale.

Nonostante un ulteriore dettagliato esposto del dott. Lo Curto, la vicenda non aveva avuto apparente seguito ed egli aveva chiesto informazioni al dott. Almerighi che, *«molto accigliato»*, gli aveva detto che il dott. Casadei Monti gli aveva riferito che *«non si può fare più niente per-*

ché è intervenuto l'on.le Andreotti sul ministro Rognoni dicendo che Carnevale non si tocca».

All'on. Rognoni era stato, quindi, ricordato il contenuto delle testimonianze dei magistrati Lo Curto e Almerighi e gli era stato chiesto se avesse motivo per ritenere queste testimonianze non rispondenti al vero. Il teste aveva risposto: *«Io non ho nessun elemento di fatto per argomentare un giudizio di questo genere. Sono fatti che non stanno dentro la mia memoria e non sono accaduti. Io sono venuto a sapere queste cose successivamente».*

I PM appellanti sottolineavano le contraddizioni nelle deposizioni dell'on. Rognoni sullo specifico fatto e la vaghezza di quanto riportato dal Casadei Monti. Inoltre la testimonianza dell'on. Rognoni non era affatto scevra da ogni possibile condizionamento, ma, al contrario, a priori virtualmente condizionata sia dalla delicatezza della vicenda, sia dai pregressi rapporti di amicizia e di collaborazione intrattenuti con l'imputato.

Nella valutazione positiva di tale testimonianza da parte del Tribunale sarebbe stata violata, secondo i PM, una regola di giudizio, pure affermata dalla giurisprudenza in materia di valutazione della prova. *«Molte delle deposizioni richieste dalla difesa si sono rivelate, infatti, inattendibili perché provenienti da indagati o imputati di reato connesso personalmente interessati a smentire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, altre sono risultate palesemente mendaci e molte non indifferenti in quanto viziate dagli stabili rapporti di amicizia o di pregressa collaborazione intrattenuti con l'imputato, altre ancora sono apparse del tutto irrilevanti perché fondate su generici attestati di stima, incapaci di confutare in modo specifico i temi di prova oggetto del processo».*

Anche per il dott. Casadei Monti la vicenda portata alla luce dai testi Lo Curto e Almerighi comportava – ove confermata – la sostanziale ammissione di un illecito condizionamento politico delle sue funzioni di Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e, quindi, la sua testimonianza era a priori virtualmente condizionata e tale da suscitare logica perplessità anche perché confermava tutte le circostanze già riferite dal dott. Almerighi, con l'unica eccezione di quella riguardante l'intervento di Andreotti sul Ministro Rognoni.

I PM sottolineavano anche che la essenziale rilevanza del ruolo svolto dal dott. Vitalone quale *trait d'union* tra l'on. Andreotti e il dott. Carnevale era stata inspiegabilmente sminuita dal Tribunale, che alle sue errate conclusioni era pervenuto grazie ad un evidente vizio di mancanza di motivazione, integrato dalla totale omissione di tutte le risultanze processuali (talune delle quali ritenute pienamente provate dallo stesso Tribunale in altre parti della motivazione della sentenza) che dimostravano come il dott. Vitalone avesse tutti i requisiti per svolgere detta delicata funzione.

In primo luogo, il Tribunale aveva fornito una rappresentazione solo parziale della testimonianza dell'on. Sbardella ed aveva omesso totalmente di ricordare quanto, invece, aveva evidenziato in altro capitolo (IV) della motivazione, allorché aveva esposto che *«nel verbale di testimonianza as-*

sunta il 31 marzo 1994 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo in sede di incidente probatorio, l'on. Sbardella rese le seguenti dichiarazioni: «I rapporti tra Vitalone e Andreotti risalgono ad epoca in cui il primo era Sost. Procuratore a Roma. Il Vitalone infatti si è sempre proposto verso l'ambiente politico e Andreotti aveva un ruolo di assoluto rilievo specie a Roma. (...) ricordo di tutto un comportamento del Vitalone improntato ad asseverare una sua influenza nell'ambito giudiziario in favore di politici vicini alla corrente e ciò al fine di accrescere il suo credito nei confronti della corrente medesima. Mi riferisco al periodo in cui il Vitalone era Magistrato... Le possibilità di influenza del Vitalone, secondo le manifestazioni del fratello Wilfredo riguardavano tutti gli uffici giudiziari romani con prevalenza della Procura di cui lui faceva parte. I fratelli Vitalone avevano ottimi rapporti tra loro. Mi risulta che quando Wilfredo assicurava l'interessamento detto interessamento c'era davvero. (...) La vicinanza di Vitalone alla corrente andreottiana con certezza consentì la elezione del medesimo al Senato (ad es. con la designazione di un collegio sicuro) e successivamente la nomina a Ministro».

Il ruolo dell'on. Vitalone e la sua assoluta devozione all'on. Andreotti, già dai tempi in cui esercitava le funzioni di sostituto Procuratore, erano emersi, con assoluta ed inquietante nettezza di contorni, nella vicenda Pecorelli, nonché nella vicenda «Italcasse-Caltagirone», totalmente omessa dal Tribunale nella motivazione della sentenza.

Il Tribunale aveva, ancora, omesso di evidenziare le risultanze processuali secondo cui il dott. Vitalone:

- era stato intimo amico dei cugini Antonino e Ignazio Salvo;
- era stato spesso loro ospite a Palermo e a Roma;

aveva viaggiato sui loro aerei privati e sulle loro imbarcazioni fin dai tempi in cui svolgeva le funzioni di sostituto Procuratore presso la Procura di Roma;

– era considerato la *longa manus* di Andreotti negli ambienti della magistratura ed il suo tramite privilegiato con la Corte di Cassazione, ove aveva molti amici, tra i quali lo stesso Carnevale e il dott. Paolino Dell'Anno, consigliere della Prima Sezione penale della Cassazione e fedelissimo del Carnevale;

– era diventato prima senatore e, quindi, ministro esclusivamente per il sostegno elettorale e politico di Andreotti, del quale si era conquistato i favori procurandogli risultati utili attraverso gli strumenti giudiziari (sono state richiamate, sul punto, le dichiarazioni di Vittorio Sbardella e i significativi rilievi dell'ex Ministro Attilio Ruffini).

A sintesi di tutti i precitati elementi i PM appellanti ribadivano che

– il dott. Carnevale odiava già, per proprie personali motivazioni, i dottori Falcone e Borsellino, estendendo il suo odio alla dott.ssa Francesca Morvillo;

– aveva l'abitudine di manifestare a chicchessia – colleghi ed avvocati – tale disprezzo ed anticipare l'esito delle decisioni;

- svolse gravi interferenze sull'esito del giudizio in Cassazione (devoluto ad un Collegio da lui neppure presieduto) concernente l'omicidio del Cap. dei Carabinieri Emanuele Basile;
- aveva rapporti di frequentazione con avvocati di esponenti mafiosi, talmente intensi da accreditare con i suoi colleghi le notizie, frutto di una vera e propria cultura dell'odio – da costoro apprese sul motivo per cui Cosa Nostra aveva ucciso la dottoressa Morvillo;
- era dotato di una fortissima capacità di influenza sui suoi colleghi;
- esercitava i suoi poteri discrezionali, inserendo nei collegi le persone da lui ritenute più vicine ai suoi orientamenti;
- nel caso delle sue conversazioni con i consiglieri Dell'Anno e Feliciangeli, manifestò il proprio risentimento nei confronti dei componenti del Collegio della Corte di Cassazione che avevano confermato la sentenza di condanna degli imputati, assumendo che ciò era stato un male per la giustizia.

3.8 Rapporti del senatore Andreotti con l'ala mafiosa «corleonese»

I PM appellanti sottolineavano che era indubbio – e lo stesso Tribunale lo aveva ritenuto provato in varie parti della motivazione – che i «corleonesi» (Riina, Bagarella, Bernardo Brusca) già prima della guerra di mafia nutrivano rancore nei confronti dello schieramento dei cosiddetti moderati (Bontate e i suoi uomini) perché sapevano che tale schieramento usufruiva per le proprie necessità dell'intervento del senatore Andreotti.

Non vi sarebbe stato alcun motivo di ritenere l'on. Andreotti a disposizione dello schieramento moderato, se i «corleonesi» non avessero avuto prove e cognizione di interventi svolti direttamente dal medesimo.

A questo proposito sono stati richiamati i risultati dell'analisi svolta dallo stesso Tribunale nel capitolo XIV della sentenza, all'esito della quale era stato considerato pienamente provato che:

- Leoluca Bagarella era assolutamente certo di poter fare pieno affidamento su Andreotti per ottenere il trasferimento suo e di altri detenuti appartenenti alla mafia siciliana dal carcere di Pianosa a quello di Novara;
- tale affidamento di Bagarella aveva trovato conferma nel provvedimento di trasferimento poi effettivamente adottato, del quale il Tribunale aveva sottolineato la assoluta anomalia;
- Bagarella nutriva una iniziale diffidenza verso l'imputato, diffidenza che discendeva necessariamente dalla consapevolezza delle intense relazioni precedentemente instaurate da esponenti di rilievo della corrente andreottiana con lo schieramento avversario, ormai quasi del tutto debellato nel corso della «guerra di mafia»;
- Bagarella aveva, quindi, mutato il suo giudizio su Andreotti, in dipendenza della convinzione che quest'ultimo avesse di recente manifestato una fattiva disponibilità in favore dei «corleonesi»;

– non mancavano ragioni (connesse allo stretto vincolo che legava l'on. Lima a Cosa Nostra) suscettibili di motivare un intervento del senatore Andreotti in favore di un autorevole esponente della «mafia vincente»;

– Bagarella, una volta ottenuto il trasferimento, aveva chiesto al Costa di attivarsi a vantaggio della corrente andreottiana.

Dunque, secondo i PM, Bagarella aveva la certezza, fondata su elementi conoscitivi concreti, della capacità di intervento del senatore Andreotti a favore di Cosa Nostra ed i fatti, come aveva riconosciuto lo stesso Tribunale, gli avevano dato ragione.

Lo stesso contraccambio al favore ricevuto, attuato con il convogliamento di voti controllati da Cosa Nostra sulla corrente andreottiana di Messina, dimostrava come i termini dello scambio non restassero confinati nel territorio della provincia di Palermo, dove l'on. Lima era *dominus* e gestiva il proprio potere.

I termini dello scambio (trasferimento di Bagarella contro voti alla corrente andreottiana nella Sicilia orientale) coinvolgevano interessi che travalicavano l'interesse dell'on. Lima e investivano la corrente a livello nazionale o regionale, mettendo così direttamente in campo le possibilità e le «competenze» di Andreotti, indicato da tutti i collaboratori come il referente nazionale deputato a risolvere i problemi dell'organizzazione che richiedevano un intervento romano (sono state richiamate, in particolare, le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di Gaspare Mutolo).

Non vi era, invece, alcuna prova che consentisse di ritenere che Lima, semplice parlamentare europeo e potente solo in Sicilia, avesse una capacità autonoma di intervento a Roma, senza passare attraverso il necessario intervento dell'on. Andreotti, il quale, invece, aveva il potere adeguato ed una rete di consolidate relazioni, come lo stesso Tribunale aveva riconosciuto.

Il 12 marzo 1992 l'on. Lima era stato assassinato e tale omicidio non aveva senso, posto che lo stesso Lima era stato sostenuto con tutte le risorse nel giugno 1991, se non si riteneva che fosse sopravvenuto un fatto di tale portata da indurre Cosa Nostra a ribaltare il suo atteggiamento nei confronti del predetto, di Ignazio Salvo e del senatore Andreotti: ed il solo fatto nuovo era stato la sentenza del maxiprocesso (30 gennaio 1992). Tutti i collaboratori avevano riferito che l'on. Lima e Ignazio Salvo erano stati uccisi per questo motivo.

3.9 Gli incontri in Sicilia nel 1979 e nel 1980 con Stefano Bontate ed altri «uomini d'onore»

I PM appellanti ricordavano che il collaboratore Marino Mannoia aveva reso puntuali dichiarazioni su due episodi relevantissimi, costituiti dall'incontro avvenuto a Catania, nella primavera-estate del 1979, presso una riserva di caccia appartenente ai Costanzo, tra l'imputato, Stefano Bontate, i cugini Salvo, l'on. Lima, l'on. Rosario Nicoletti e altri, e dal-

l'incontro, al quale aveva il proponente assistito personalmente, avvenuto nella primavera del 1980, a Palermo, tra l'imputato, Stefano Bontate, i cugini Salvo, l'on. Lima e altri: entrambi gli incontri avevano avuto per oggetto il «caso Mattarella», con riferimento al Presidente della Regione Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio 1980 perché aveva inaugurato una linea di fermezza e di grande rigore, destinata ad affrancare la politica e l'amministrazione pubblica dall'ipoteca del controllo mafioso.

I PM hanno lamentato a proposito delle vicende in questione il metodo della sistematica destrutturazione delle risultanze processuali seguito dal Tribunale con l'assoluta *desertificazione* del quadro probatorio.

A titolo esemplificativo delle risultanze processuali omesse, è stato evidenziato che erano state totalmente trascurate le dichiarazioni dei seguenti testi:

- on. Virginio Rognoni, Ministro dell'Interno, con il quale Piersanti Mattarella aveva avuto a Roma un colloquio riservato poco tempo prima di essere assassinato;

- dott.ssa Maria Grazia Trizzino, capo di Gabinetto di Mattarella, alla quale quest'ultimo – la sera stessa del colloquio con Rognoni – aveva confidato, vincolandola al segreto, che qualora fosse stato assassinato la causale del suo omicidio avrebbe dovuto essere ricercata nel contenuto di quel colloquio;

- sig.ra Irma Chiazze, vedova di Piersanti Mattarella, che pure aveva riferito di tale colloquio per averlo appreso dalla Trizzino;

- on. Sergio Mattarella, che pure aveva riferito di detto colloquio appreso dalla Trizzino e che aveva riferito dell'intenzione del fratello di azzerare il comitato provinciale della D.C. per defenestrare gli uomini di Lima, da lui ritenuto contiguo a Cosa Nostra. Al riguardo è stato ricordato che il Marino Mannoia aveva dichiarato che l'on. Rosario Nicoletti aveva informato Stefano Bontate che Piersanti Mattarella si era recato a Roma per parlare con qualcuno e che questo fatto aveva suscitato la forte preoccupazione di Bontate e di altri «uomini d'onore», determinando la necessità di un primo incontro con Andreotti;

- Ennio Pintacuda, che aveva riferito come Mattarella – poco prima di essere assassinato – fosse estremamente preoccupato dalla presa di distanza da parte dell'on. Nicoletti (circostanza, questa, riferita anche dall'on. Rognoni perché comunicatagli da Mattarella in occasione di quel loro incontro a Roma) e come egli temesse qualcosa di grave per la propria incolumità;

- sen. Francesco Cossiga, che aveva riferito che Piersanti Mattarella era destinato ad assumere incarichi nazionali di vertice nella D.C. se non fosse stato assassinato;

- isp. Salvatore Bonferraro (D.I.A.), che aveva riferito sui riscontri comprovanti i rapporti tra l'on. Nicoletti e Stefano Bontate;

- dott. Marcello Immordino, che aveva riferito sui riscontri comprovanti i rapporti tra l'on. Nicoletti e Leoluca Bagarella;

– on. Giuseppe Campione, che aveva riferito sullo stato di soggezione e di sudditanza manifestato dall'on. Nicoletti nei confronti dell'on. Lima, benché appartenenti a correnti diverse;

– on. Franco Evangelisti, che aveva riferito su quanto gli aveva detto Lima dopo l'omicidio Mattarella: «*quando si fanno dei patti, vanno mantenuti*»: è stato ricordato, in proposito, che Marino Mannoia aveva dichiarato che Bontate e i Salvo nutrivano rancore nei confronti di Mattarella perché questi, in precedenza, li aveva in qualche modo favoriti e, quindi, aveva completamente cambiato atteggiamento nei loro confronti, avversandoli;

– dott. Domenico Farinacci (D.I.A.), che aveva riferito sui riscontri inerenti i rapporti tra Bernardo Mattarella e vari esponenti mafiosi;

– m.llo Antonio Pulizzotto, che aveva riferito sui rapporti tra Carmelo Gaeta, titolare di una società di servizi aerei, ed i cugini Salvo, nonché su una molteplicità di specifici riscontri inerenti alcuni viaggi segreti di Andreotti.

I primi giudici, inoltre, avevano completamente omissso di accennare alle dichiarazioni dei seguenti collaboratori:

– Tommaso Buscetta, il quale aveva autonomamente riferito, così come aveva dichiarato Marino Mannoia, che Piersanti Mattarella aveva avuto in passato rapporti con uomini di Cosa Nostra e poi aveva mutato radicalmente atteggiamento;

– Angelo Siino, il quale aveva dichiarato che Piersanti Mattarella aveva avuto rapporti in passato con Stefano Bontate tramite l'on. Rosario Nicoletti e che egli stesso aveva visto insieme Piersanti Mattarella, Stefano Bontate e Rosario Nicoletti. E' stato rammentato, in merito, che Marino Mannoia aveva riferito che Stefano Bontate aveva instaurato rapporti con l'on. Piersanti Mattarella proprio grazie all'on. Nicolosi (*rectius*, Nicoletti – n. d. e. -) ed è stato evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto che dette dichiarazioni non avevano trovato alcun tipo di riscontro, nonostante l'esistenza delle citate affermazioni del Buscetta. Sempre secondo il Siino, Stefano Bontate aveva esercitato pressioni mafiose su Mattarella perché i cugini Salvo si lamentavano del comportamento di costui e volevano che lo stesso Bontate intervenisse per mediare tali contrasti;

– Francesco Di Carlo, il quale aveva riferito importantissime notizie sui fatti che avevano preceduto l'omicidio Mattarella, perfettamente coincidenti con quelle fornite dal Marino Mannoia: tra esse vi erano anche quelle concernenti il fatto, autonomamente riferito da quest'ultimo, che Cosa Nostra aveva appreso di un viaggio segreto di Mattarella a Roma e che tale circostanza aveva accelerato la «fine» dello stesso Mattarella;

– Giovanni Brusca, il quale aveva riferito circostanze rilevanti in merito al fatto che dopo l'omicidio di Mattarella era stato eletto alla Presidenza della Regione l'andreottiano Mario D'Acquisto: si trattava della stessa persona che il collaboratore Di Carlo aveva riferito di aver visto poco tempo prima dell'omicidio in compagnia di Antonino Salvo mentre usciva dalla tenuta di Michele e Salvatore Greco. Quest'ultimo, poi, aveva

comunicato al Di Carlo che si era deciso di uccidere Mattarella anticipandogli che al suo posto sarebbe stato eletto Presidente della Regione il D'Acquisto, persona che, aveva aggiunto, era stimata da Andreotti non meno di Lima;

– Tullio Cannella, il quale aveva riferito avere appreso da Ignazio Lo Presti che i Salvo, grazie a Carmelo Gaeta, erano in grado di organizzare voli aerei riservati per gli «amici» senza alcun problema.

Il Tribunale aveva, ancora, omesso di prendere in considerazione tutte le analitiche risultanze processuali (documentali e testimoniali) concernenti i voli segreti del senatore Andreotti, i suoi rapporti con gli uomini della scorta, il tentativo del medesimo – confessato in udienza dai marescialli Zenobi e Nobili – di inquinare le loro dichiarazioni su voli in Sicilia, il mendacio dei piloti che avevano trasportato in volo l'on. Andreotti, la alterazione dei libretti di volo.

La crescente preoccupazione dell'on. Mattarella per il clima minaccioso che gli si andava creando intorno a seguito della sua drastica e decisa attività di moralizzazione del partito emergeva da alcune testimonianze raccolte nell'ambito delle indagini espletate a seguito del suo omicidio.

Significativa era la testimonianza resa dalla dott.ssa Trizzino, la quale aveva parlato di un episodio che rappresentava una delle chiavi di lettura più importanti degli eventi che avrebbero portato all'assassinio del Presidente della Regione: *«...Verso la fine di ottobre del 1979 il presidente Mattarella di rientro da Roma con l'aereo del primo pomeriggio, venne direttamente alla Presidenza; contrariamente alle sue abitudini non era passato da casa sua. Appena in ufficio mi chiamò personalmente senza ricorrere all'usciera e con aria molto grave mi disse: «Le sto dicendo una cosa che non dirò né a mia moglie né a mio fratello. Questa mattina sono stato con il ministro Rognoni ed ho avuto con lui un colloquio riservato su problemi siciliani. Se dovesse succedere qualche cosa di molto grave per la mia persona, si ricordi questo incontro con il ministro Rognoni, perché a questo incontro è da collegare quanto di grave mi potrà accadere». ...Io non azzardai alcuna domanda perché conoscevo bene la riservatezza del Presidente, tuttavia rimasi alquanto perplessa ed incredula perché mai il Presidente si era lasciato andare ad affermazioni tanto gravi e preoccupanti.*

Il Presidente notò la mia espressione e mi disse testualmente: «Sì, ignora io le parlo seriamente». Subito dopo si parlò del lavoro corrente. Conoscevo molto bene il Presidente e sapevo che non avrebbe azzardato alcun giudizio se non avesse avuto elementi fondati e concreti. E pertanto quanto mi disse il Presidente non poteva che essere il frutto di una sua matura riflessione su quanto aveva detto al ministro Rognoni. Il presidente Mattarella mi diceva sempre che «bisognava fare pulizia nel partito e bisognava eliminare alcuni uomini che non facevano onore al partito stesso».

L'incontro con l'on. Rognoni si era rivelato per Mattarella più motivo di ulteriore angoscia che di rassicurazione a causa dell'atteggiamento del Ministro, che non aveva compreso o, forse, aveva sottovalutato la situa-

zione di pericolo in cui l'uomo politico siciliano versava, dando l'impressione di non ritenere necessario un proprio particolare intervento.

Tale senso di frustrazione si coglieva dalla testimonianza della sig.ra Irma Chiazzese, la quale dopo l'assassinio del marito aveva chiesto insistentemente alla dott.ssa Trizzino ulteriori dettagli su quanto questi le aveva confidato dopo quel colloquio con il Ministro, ricevendo precise conferme sul fatto che tale colloquio aveva avuto ad oggetto il rapporto mafia-politica all'interno del partito della Democrazia Cristiana e che, tuttavia, non aveva sortito i risultati sperati dall'on. Mattarella, rimasto profondamente amareggiato dalla tiepida reazione del Ministro: «... *La Trizzino mi disse che mio marito era particolarmente dispiaciuto perché aveva avuto l'impressione, anzi dico meglio era particolarmente dispiaciuto secondo lei perché il Ministro Rognoni non aveva dato troppo peso a quanto da lui esposto. La signora mi disse pure che mio marito era così amareggiato che lei provò un sentimento di angoscia*».

In ordine alla identità di uomini, tanto potenti da poter di sfidare lo Stato uccidendo o lasciando uccidere impunemente il Presidente della Regione, Sergio Mattarella aveva, secondo i PM, fornito la risposta: si trattava dei potentissimi cugini Salvo e dell'on. Salvo Lima, «proconsole» del senatore Andreotti in Sicilia.

«Per quanto riguarda il notorio vi fu nel '75 una inchiesta giornalistica del giornale «L'Ora». ...in tutti i numeri di questa inchiesta giornalistica si parla di Piersanti Mattarella come dell'avversario che ostacolava i Salvo. Vi è addirittura in uno di questi numeri una frase tra virgolette attribuita a Piersanti Mattarella circa l'ambizione dei Salvo a trasformarsi anche in banchieri. Piersanti Mattarella era assessore al bilancio, quindi competente come amministrazione del settore e gli viene attribuita questa frase: «Non glielo consentirò né oggi né mai». ... Nei primi del '76 fu richiesta la costituzione e autorizzazione per una cassa rurale di Salemi da parte di un gruppo di associati il cui rappresentante amministratore si chiamava Ignazio Lo Presti notoriamente vicino ai Salvo. A Ignazio Lo Presti poi fece seguito come amministratore rappresentante Giuseppe Giammarinaro, anch'egli molto vicino ai Salvo. Bene, questa richiesta nei primi del '76 non fu mai dotata di parere favorevole e non ebbe mai finché rimase Piersanti Mattarella all'Assessorato al bilancio, quindi per altri due anni e più e poi Presidente della Regione per altri due anni, non ebbe mai esito positivo. Per quel che so poi ebbe un parere favorevole a fine del 1980, dopo quasi un anno dell'omicidio di Piersanti Mattarella e poi fu bloccato dall'intervento della banca d'Italia. ...Piersanti Mattarella non dissimulava questi rapporti. ... La figlia di Piersanti Mattarella aveva una scuola una compagna di scuola che era figlia di uno dei ... Salvo. In occasione di una festa da questa indetta Piersanti chiede a sua figlia di andare a quella festa e non vi andò perché non faceva mistero di questo tipo di rapporti. ...erano rapporti chiaramente, notoriamente, palesemente di contrapposizione ... Il suo gruppo, quello moroteo, che era questo piccolo gruppo, qualche volta anche con un, secondo alcuni, eccesso di ostentazione manifestava come titolo di vanto una sorta

di «diversità» nella Democrazia Cristiana» pur sentendosi profondamente democristiano. Manifestavano una sorta di... come un titolo di vanto quella di rapporti non soltanto politici ma anche elettorali e di frequentazioni personali con persone di un ambiente circoscritto motivate e assolutamente ineccepibili».

A seguito di una situazione che riteneva ormai insostenibile, l'on. Piersanti Mattarella aveva deciso di chiedere il commissariamento del Comitato provinciale della DC di Palermo; Comitato che - grazie ad una politica di alleanze trasversalmente concordate tra la corrente andreottiana di maggioranza relativa ed i piccoli gruppi di minoranza - era sotto il pieno e totale controllo dell'on. Salvo Lima, tanto da consentire a quest'ultimo di esprimerne il segretario provinciale che, all'epoca, era il limiano Grafagnini.

Le medesime preoccupazioni del presidente Mattarella erano state manifestate da Dalla Chiesa anche al Presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini, in una lettera del 2 aprile 1982, nella quale aveva rassegnato chiaramente che la mafia non era solo delinquenza organizzata e che egli temeva soprattutto i messaggi che gli erano pervenuti dalla corrente andreottiana, definita *«la famiglia politica più inquinata del luogo»*, e la *«sottile o brutale resistenza locale quando non di rigetto da parte dei famosi palazzi»*²³.

²³ «Roma, 2.4.1982. Gentilissimo professore, faccio seguito ad un nostro recente colloquio e, se pur mi spiaccia sottrarle tempo, mi corre l'obbligo - a titolo di collaborazione e prima che il tutto venga travolto dai fatti - di sottolineare alla Sua cortese attenzione che: - la eventuale nomina a Prefetto, benché la designazione non possa che onorare, non potrebbe restare da sola a convincermi di lasciare l'attuale carica; - la eventuale nomina a Prefetto di Palermo, non può e non deve avere come "implicita" la lotta alla mafia, giacché si darebbe l'impressione di non sapere che cosa sia (e cosa si intenda) l'espressione "mafia"; - si darebbe la certezza che non è nelle più serie intenzioni la dichiarata volontà di contenere e combattere il fenomeno in tutte le sue molteplici manifestazioni ("delinquenza organizzata" è troppo poco!); - si dimostrerebbe che i "messaggi" già fatti pervenire a qualche organo di stampa da parte della "famiglia politica" più inquinata del luogo hanno fatto presa là dove si voleva. Lungi dal voler stimolare leggi o poteri "eccezionali", è necessario ed onesto che chi si è dedicato alla lotta di un "fenomeno" di tali dimensioni, non solo abbia il conforto di una stampa non sempre autorizzata o credibile e talvolta estremamente sensibile a mutamenti di rotta, ma goda di un appoggio e di un ossigeno "dichiarato" e "codificato":

- "dichiarato" perchè la sua immagine in terra di "prestigio" si presenti con uno "smalto" idoneo a competere con detto prestigio;

- "codificato" giacché, nel tempo, l'esperienza (una macerata esperienza) vuole che ogni promessa si dimentichi, che ogni garanzia ("si farà", "si provvederà", ecc.) si logori e tutto venga soffocato e compresso non appena si andranno a toccare determinati interessi. Poiché è certo che la volontà dell'on. Presidente non è condizionata da valutazioni men che trasparenti, ma è altrettanto certo che personalmente sono destinato a subire operazioni di sottile o brutale resistenza locale quando non di rigetto da parte dei famosi "palazzi" e poiché, da persona responsabile, non intendo in alcun modo deludere le aspettative del signor Ministro dell'Interno e dello stesso Governo presieduto da un esponente che ammiro e che voglio servire fino in fondo, vorrei pregarLa di spendere - in questa importantissima fase non solo della mia vita di "fedele allo Stato" - il contributo più qualificato e convinto, perché l'iniziativa non abbia a togliere a questa nuova prestazione né la componente di un'adesione serena, né il crisma del sano entusiasmo di sempre: quello più responsabile. Con ogni e più viva considerazione. Suo gen. Dalla Chiesa».

In merito all'incontro in Sicilia, nella riserva di caccia dei Costanzo, tra l'on. Andreotti, l'on. Lima, i Salvo, Stefano Bontate ed altri vertici mafiosi per discutere «il problema Mattarella», Francesco Marino Mannoia riferiva che: *«Bontate mi disse che in quella riunione, in cui ha partecipato il Senatore Andreotti, si è parlato delle lamentele nei confronti di... Mattarella...il quale aveva saputo in precedenza, diciamo Bontate, che Mattarella si era lamenta... andato a lamentare anche a Roma e quindi in quella occasione il Bontate manifestò queste situazioni, insieme agli altri, al Senatore Andreotti, e mi disse solo: «e staremo a vedere». [...] mi disse solo, come uno sfogo personale: «staremo a vedere". [...] la parola "stare a vedere" detta dal Bontate significava: stare in attesa di qualche novità».*

Posto ciò, i PM hanno osservato che le citate testimonianze concernenti il colloquio tra l'on. Mattarella e il ministro Rognoni e soprattutto sul modo in cui il predetto aveva vissuto quell'incontro, attribuendogli un rilievo decisivo per la propria vita, costituivano certamente un primo significativo riscontro al racconto di Marino Mannoia sulla partecipazione del senatore Andreotti e di altri esponenti politici (l'on. Lima, i cugini Salvo e l'on. Rosario Nicoletti) ad incontri con gli assassini del Presidente della Regione: da dette testimonianze emergeva, infatti, in modo inequivocabile che l'on. Mattarella, proprio nello stesso periodo in cui il senatore Andreotti, l'on. Lima, i cugini Salvo e l'on. Rosario Nicoletti avevano discusso con gli esponenti di Cosa Nostra delle iniziative da assumere nei suoi riguardi, si era reso pienamente conto che i pericoli per la sua persona non venivano solo da Cosa Nostra, ma anche dall'atteggiamento assunto dai referenti politici del suo partito.

Dalle testimonianze acquisite risultava che il presidente Mattarella era stato particolarmente colpito dal fatto che l'on. Nicoletti, il quale in precedenza gli era stato vicino appoggiando la sua attività e la sua esperienza di governo, aveva inopinatamente ed improvvisamente preso le distanze da lui.

A proposito delle pressioni che in quel periodo venivano esercitate dagli esponenti di Cosa Nostra sull'on. Nicoletti, è stato richiamato, per il suo significato emblematico, l'episodio riferito dal Marino Mannoia, il quale aveva ricordato un incontro tra Stefano Bontate e l'on. Nicoletti al quale egli aveva assistito, avvenuto a Palermo nel 1979, in un periodo successivo all'assassinio del segretario provinciale della DC Michele Reina: nella circostanza, il Bontate – al termine di una animata discussione – aveva confidato al Marino Mannoia che Salvatore Riina stava cercando in tutti i modi di «monopolizzare» la gestione diretta dei rapporti con l'on. Nicoletti e che se costui avesse continuato ad accondiscendere a tale situazione, egli avrebbe dovuto ucciderlo.

Con riferimento ai rapporti tra l'on. Nicoletti e i «corleonesi», è stato evidenziato che nel corso di una perquisizione effettuata nel luglio del 1979 in un appartamento sito nella via Pecori Giraldi n. 56 di Palermo, di proprietà di Antonino Marchese, «uomo d'onore» della «famiglia» di Corso dei Mille, ove risiedeva il latitante Leoluca Bagarella, era stato rin-

venuto un frammento di carta, appartenente al predetto sul quale compariva la annotazione «Adriana 233311»: tale numero di telefono, formalmente intestato ad Alicò Ferdinando (deceduto tre anni prima), in realtà corrispondeva all'utenza telefonica installata nel villino «Partanna» in cui abitava Rosario Nicoletti e dove (come era stato accertato a seguito delle indagini esperite) non aveva mai abitato una persona di nome «Adriana».

L'on. Giuseppe Campione, compagno di partito del Nicoletti, aveva spiegato che costui, pur militando in una corrente diversa da quella dell'on. Salvo Lima, viveva una sorta di vera e propria «sudditanza» psicologica e politica nei confronti del *leader* andreottiano.

L'on. Nicoletti si era suicidato il 17 novembre 1984, cinque giorni dopo l'arresto (del 12 novembre 1984) dei cugini Salvo per il reato di associazione mafiosa (nella agenda sequestrata nell'occasione ad Antonino Salvo era annotato anche il numero telefonico del medesimo).

In sostanza la causale dell'omicidio rivelata dall'on. Lima all'on. Evangelisti coincideva perfettamente con quella riferita dal collaboratore di giustizia Marino Mannoia, che la aveva appresa da Stefano Bontate, *«Le motivazioni (dell'omicidio dell'Onorevole Mattarella) sono state quelle che in un primo tempo l'Onorevole Mattarella, purtroppo, non lesinava favori a Bontate, ai Salvo, in un secondo tempo, voleva scrollarsi di dosso queste amicizie scomode, e aveva manifestato chiaramente, al Nicoletti le sue intenzioni di scrollarsi di dosso questa amicizia. Successivamente, addirittura, il Nicoletti riferì al Bontate, che Mattarella era andato a lamentarsi a Roma per, appunto, per scrollarsi di dosso queste amicizie. Voleva... portare un rinnovamento, voleva cambiare, diciamo, tutto il sistema della democrazia, portare un rinnovamento, appunto, scrollandosi di dosso queste amicizie. [...] allora da lì, naturalmente, è scaturito il bisogno di informare, di riunirsi tutta la commissione, per esaminare questo atteggiamento del... Mattarella. Riunita la commissione, diciamo, decisero di, diciamo, si decise di far venire il Senatore Andreotti a Palermo. Quando io dico a Palermo, intendo in Sicilia».*

I PM hanno osservato che solo chi aveva partecipato a quegli incontri – ed aveva un rapporto organico con Cosa Nostra – poteva conoscere la motivazione recondita di quell'omicidio e cioè che l'on. Mattarella era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che costituiva uno «schiaffo» alle lobby politico-mafiose con le quali in passato aveva avuto contatti, probabilmente ereditati dal padre Bernardo.

Cosa Nostra non poteva giustificare una nuova politica di impegno antimafia. Tutto doveva rimanere nell'immobilità di sempre, come bene espresso nelle dichiarazioni del collaborante Cucuzza: *«...fino a quel periodo, votava quel partito perché non facesse niente, cioè, questo era il problema, non che facesse qualcosa... sì, perché non si facesse nulla, ecco, perché... – PM NATOLI: "non si facesse nulla" contro chi, intanto? – CUCUZZA S.: contro Cosa Nostra. ... e nemmeno... a favore perché ci bastava già quello che avevamo, cioè, non... c'era la libertà di fare quello*

che volevamo, in quel periodo, se si considera tutti gli omicidi e non c'era nessun provvedimento, perché non ci dobbiamo dimenticare che vero è che Cosa Nostra, degli anni '70, era ritenuta, forse dal punto di vista, diciamo, romantico, non tanto pericolosa, ma gli omicidi c'erano e sono morti... il Procuratore Scaglione nel '69, sono morte personalità, cioè, quindi, questo... che le cose rimanessero per come erano, per noi era già un grosso favore, una cosa importante; poi, magari... -, questa volta chiedevamo di fare qualcosa, a favore. – PM NATOLI: e l'avete chiesto alla Democrazia Cristiana? – CUCUZZA S.: naturalmente, certo...».

I PM appellanti evidenziavano come fosse stata offerta dimostrazione del fatto che l'imputato aveva effettuato viaggi completamente ignoti al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — cui era devoluto il compito di organizzare i servizi di scorta — e dei quali non era rimasta alcuna traccia documentale: ciò era avvenuto anche in virtù della adozione di particolari accorgimenti, quali, ad esempio, la frequente utilizzazione di aerei privati — che offrivano il vantaggio di non registrare i nomi dei passeggeri per le tratte nazionali — e l'atterraggio in aeroporti militari o nelle zone militari di aeroporti militari aperti al traffico civile, nei quali, in base alla normativa esistente, la documentazione sui voli veniva distrutta dopo novanta giorni. Una situazione ideale era quella dell'aeroporto di Trapani Birgi anche in ragione della precaria struttura organizzativa degli impiegati civili — alcuni dei quali scarsamente qualificati ed altri iscritti alla stessa loggia massonica di cui facevano parte esponenti mafiosi — che non redigeva, come avveniva all'aeroporto di Palermo, le relazioni di servizio sul traffico aereo, contenenti i transiti delle personalità.

I PM hanno rilevato che l'aeroporto di Trapani aveva un'altra «preziosa» singolarità che lo rendeva ideale rispetto a quello di Palermo: le Forze di Polizia che prestavano servizio nell'area civile dell'aeroporto non restavano in sede tutto il giorno, ma vi si recavano solo in occasione dell'arrivo programmato di quei due o tre voli delle linee aeree nazionali che atterravano in quell'isolato e periferico scalo.

Inoltre, i Carabinieri di stanza all'aeroporto militare di Trapani Birgi erano talmente distratti da comunicare alla Procura della Repubblica di Palermo, come era stato documentalmente dimostrato in dibattimento, che a loro non risultava neppure che l'on. Andreotti fosse mai atterrato a Trapani in data 11 giugno 1991 (è stato richiamato il documento 81 della lista del 9 giugno 1997), occasione nella quale, invece, come era incontroverso e come risultava da vari documenti, il predetto si era recato a Trapani per un viaggio ufficiale, accolto con gran clamore da varie autorità.

Gli impiegati civili ed i militari di Trapani avevano, poi, dichiarato di non sapere neppure di atterraggi a Trapani dell'imputato negli anni successivi al 1980, in occasioni di visite ufficiali con accoglienza sottobordo da parte di varie autorità e non mancava chi aveva perfino affermato di non aver mai saputo che a Trapani fosse atterrato il Santo Padre, personalità che certo non poteva passare inosservata.

Infine, è stato ricordato, sul punto, che gli sviluppi della indagine sul disastro aereo di Ustica, verificatosi nel giugno del 1980 proprio nella zona aerea in questione, avevano evidenziato il clima di assoluta omertà che in quegli anni contrassegnava la gestione del traffico e dei relativi dati da parte delle strutture militari: ciò era noto all'on. Andreotti, che era stato, tra l'altro, per molti anni Ministro della Difesa, aveva intessuto molteplici e risalenti relazioni nell'ambiente dell'aeronautica militare e conosceva bene – anche per l'esperienza acquisita nel corso dei suoi frequentissimi viaggi – le particolari garanzie di segretezza offerte dagli atterraggi negli aeroporti militari e nelle zone militari degli aeroporti militari aperti al traffico civile, come quello di Trapani Birgi.

Inoltre il collaboratore Cannella aveva chiarito la possibilità di organizzare viaggi non controllati attraverso l'opera di Ignazio Lo Presti: *«tu in poche parole, se hai bisogno di partire, di fare spostamenti o tu o amici tuoi o qualche altro noi lo possiamo fare, in quanto abbiamo questa disponibilità di questi aerei che grazie a [...] questo Carmelo Gaeta ... possiamo permetterci tutto....possiamo permetterci di partire senza far il solito check in, senza fare biglietti, senza essere visti, e addirittura quando anche dobbiamo uscire dagli aeroporti non ti creare problemi perchè sappiamo come fare noi per uscire senza esser nè notati e nè visti da alcuno»*.

Nella sua testimonianza il col. Leonardo Gallitelli – Comandante provinciale di Roma – aveva riferito che diversi spostamenti del senatore Andreotti potevano non essere stati segnalati a causa di difformità riscontrate nell'analisi della documentazione di viaggio e di servizio della scorta limitatamente ai soli periodi citati nelle richieste del PM.

Inoltre, era stata documentata in dibattimento l'esistenza di ben 70 viaggi del senatore Andreotti dei quali non vi era alcuna traccia negli elenchi trasmessi dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, alla quale era devoluto il compito di assicurare la scorta e la vigilanza all'imputato: era stato addirittura accertato un caso nel quale da copiosa documentazione fornita da più fonti (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, Stato Maggiore dell'Aeronautica nonché i Carabinieri di stanza all'aeroporto di Torino Caselle) risultava inequivocabile che l'on. Andreotti, in data 8 ottobre 1989, era rientrato da Torino a Roma ed invece si era recato senza scorta e segretamente ad Algeri.

In dibattimento e nella requisitoria scritta dei PM erano stati, poi, analiticamente esaminati i rapporti instauratisi nel tempo tra il senatore Andreotti ed i suoi capi-scorta, talmente particolari che due di essi, il m.llo Zenobi ed il m.llo Nobili, erano stati costretti a confessare – sia nel corso delle indagini preliminari che in dibattimento – che l'imputato, prima che i predetti venissero sentiti dal magistrato inquirente, per *«rinfrancare la loro memoria»* aveva fatto segretamente avere ai medesimi lo stesso elenco dei viaggi in Sicilia da lui in precedenza consegnato alla Procura, elenco nel quale i viaggi indicati venivano rappresentati come gli unici effettuati.

Di tale subdola manovra dell'imputato, volta a depistare le indagini e a condizionare i testi, non vi era menzione nella sentenza e la stessa era stata scoperta solo casualmente dal PM: ed infatti il m.llo Nobili, sentito come teste, aveva portato con sè l'elenco in questione fornitogli in precedenza dal m.llo Zenobi, che, a sua volta, lo aveva ricevuto dal senatore Andreotti, asserendo in un primo momento di averlo redatto sulla base di ricerche effettuate personalmente. Senonché, quando il PM gli aveva fatto constatare che quella era inequivocabilmente la fotocopia dello stesso elenco dei viaggi in Sicilia redatto dal senatore Andreotti, il Nobili aveva ammesso la verità, confessando che in realtà l'elenco gli era stato segretamente fornito dal m.llo Zenobi.

Quest'ultimo, che era stato sentito poco prima del Nobili e non aveva fatto alcuna menzione dell'elenco, era stato immediatamente richiamato ed aveva confessato, invocando la clemenza e la comprensione dei PM, che l'elenco in questione gli era stato consegnato dal senatore Andreotti tramite la propria segretaria, affinché gli uomini della scorta - nella eventualità di una convocazione da parte dei PM di Palermo - si «*rinfrancessero la memoria*» prima di essere sentiti sullo spinoso tema dei viaggi del senatore in Sicilia.

Un altro capo-scorta, il m.llo Russo, si era spinto al punto di dichiarare di non aver mai visto l'on. Andreotti con i Salvo, trovandosi costretto ad operare una pronta rettifica, ammettendo di non conoscere neppure quali fossero le sembianze dei Salvo, allorché gli era stata esibita la fotografia scattata la sera del 7 giugno 1979 nell'Hotel Zagarella, che lo ritraeva alle spalle del senatore Andreotti e di Antonino Salvo.

Sulla rilevanza delle testimonianze del dott. Sessa i PM sottolineano che in realtà egli nulla era stato in grado di riferire proprio in ordine agli anni interessati, 1979 e 1980, perché dal febbraio del 1978 all'autunno del 1983 aveva cessato la collaborazione con l'on. Andreotti, essendo stato destinato ad altri uffici all'estero: di ciò il Tribunale aveva dato atto solo incidentalmente senza trarne la elementare ed inevitabile conseguenza.

In terzo luogo, è stato evidenziato che nell'aprile del 1980, data del secondo incontro citato dal Mannoia, l'on. Andreotti non era Presidente del Consiglio né Ministro, sicché non aveva alcun obbligo di reperibilità.

Allo stesso modo, non rivestiva dette cariche alla fine dell'agosto e nei mesi di settembre ed ottobre del 1979, periodo nel quale doveva collocarsi il primo incontro nella riserva di caccia dei Costanzo.

In sostanza dovevano riaffermarsi la elevatissima attendibilità del Mannoia e la articolata ricchezza dei riscontri esterni alle sue dichiarazioni. Solo successivamente all'esame dibattimentale del Marino Mannoia il collaboratore Siino, che aveva iniziato a collaborare nel luglio del 1997, aveva indicato - per la prima volta in data 12 luglio 1997 - la riserva di caccia dei Costanzo a Catania, denominata «Scia», come luogo dell'incontro in discorso e che solo per effetto di tale apporto le indagini si erano incentrate su quel sito.

Escluso, quindi, qualsiasi possibile oscuro interesse del Marino Mannoia ad adeguarsi ad inesistenti risultanze investigative, doveva ribadirsi che il Tribunale aveva erroneamente disapplicato per Marino Mannoia il corretto criterio di giudizio.

Pertanto, ulteriori elementi erano stati trascurati dai primi giudici nell'evidenziare che Marino Mannoia aveva riferito ulteriori dettagli a distanza di tre anni e mezzo dalla sua prima dichiarazione.

In primo luogo, dal 3 aprile 1993 al 4 novembre 1996 il Marino Mannoia non era stato più interrogato dal PM sulla specifica vicenda *de qua*, anche perché per svariati anni egli aveva stabilmente risieduto negli Stati Uniti: non era, dunque, esatto il rilievo del Tribunale secondo cui il Marino Mannoia aveva ricordato solo tre anni e mezzo dopo, mentre era più appropriato dire che egli tre anni e mezzo dopo l'interrogatorio del 3 aprile 1993 aveva riferito quanto aveva successivamente ricordato, senza che tale intervallo di tempo fosse a lui addebitabile.

Inoltre, degno di nota era che il collaboratore Siino, nell'indicare il periodo del 1979 nel quale si era recato con il Bontate nella riserva di caccia dei Costanzo, aveva inizialmente parlato di «*un giorno indefinito del 1979*» e solo dopo che gli era stata fornita in pubblica udienza una serie progressiva di riferimenti temporali egli aveva ritenuto di poter individuare, sempre con molta approssimazione, un più ristretto ambito temporale, peraltro incorrendo in errore (in buona fede e a causa della fallacia della sua memoria) in ordine alla data di apertura della stagione venatoria del 1979 (da lui fissata nel giugno-luglio, laddove la stessa si era aperta il 26 agosto).

Sulla scorta delle esposte considerazioni, i PM hanno concluso che la argomentazione del Tribunale era errata e che la attendibilità del Marino Mannoia era piena e che non difettava in alcun modo un elemento probatorio di primario rilievo.

3.10 Incontro tra il senatore Andreotti e Salvatore Riina nel 1987

Dopo avere rinnovato le doglianze per la sistematica destrutturazione del materiale probatorio acquisito, per la omessa considerazione di importanti risultanze processuali e per la esposizione di argomentazioni infondate, basate, talora, anche su errori di fatto, i PM hanno sottolineato che l'episodio in questione doveva ricondursi alla catena di eventi che si erano svolti nell'ambito del tentativo costante di condizionare l'andamento e l'esito del c.d. maxiprocesso, dalla fase iniziale di merito, sino alla sentenza della Corte di Cassazione: per Cosa Nostra, infatti, il c.d. maxiprocesso aveva messo in gioco non solo la sorte di singoli «uomini d'onore», ma il destino dell'intero sodalizio e l'immagine e il prestigio dei capi, con particolare riguardo per Salvatore Riina.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale «sfida» non si era affatto estrinsecata in una colossale autosuggestione collettiva degli «uomini d'onore», alimentata da un incontrollato chiacchiericcio (durato ininterrottamente dal 1986 al 1992) ed imperniata su fantasie circa le re-

lazioni tra senatore Andreotti ed il sodalizio mafioso: l'ala vincente dei «corleonesi» possedeva specifica cognizione dei concretissimi favori fatti in passato dal senatore Andreotti alla organizzazione, di cui avevano goduto in modo monopolistico i loro predecessori, gli esponenti della schiera c.d. «moderato» capeggiato da Stefano Bontate.

Gli stessi «corleonesi» avevano, poi, fatto personale e diretta esperienza dei favori che l'on. Andreotti era stato in grado di assicurare al loro stesso schieramento (v. per esempio il trasferimento di Bagarella dal carcere di Pianosa), propiziati dal transito nelle loro fila dei cugini Salvo e dell'on. Lima, «graziati», nonostante la loro pregressa compenetrazione con lo schieramento nemico, finché si erano dimostrati all'altezza di assolvere il compito di fare da tramite con l'imputato.

Non per colpa dei predetti, né per colpa del senatore Andreotti, ma per le vicende già prospettate, l'esito del c.d. maxiprocesso era stato negativo per Cosa Nostra ed aveva segnato il fallimento personale di Salvatore Riina e la perdita di prestigio del medesimo, che si era attirato anche le critiche del cognato, Leoluca Bagarella, per non avere adottato in passato nei confronti dell'on. Andreotti la linea dura dell'intimidazione fisica e per essersi fatto «prendere in giro» in occasione dell'incontro del 1987, quando costui gli aveva assicurato che le cose si sarebbero aggiustate in Cassazione.

Ne era derivata l'ira furibonda di Riina, della quale erano stati testimoni diretti Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca, contro il «traditore» Andreotti, ira che aveva determinato la soppressione di Salvo Lima e Ignazio Salvo, aveva messo allo sbando la corrente andreottiana sostenuta sino al giugno 1991, colpendo lucidamente lo stesso on. Andreotti nel momento cruciale della sua corsa finale alla Presidenza della Repubblica.

I PM appellanti, oltre a ribadire la congruità essenziale delle dichiarazioni dei collaboranti, sottolineavano che non erano emerse prove atte a dimostrare l'impossibilità dell'on. Andreotti ad allontanarsi non visto dall'albergo per partecipare al detto incontro.

In proposito è stato rilevato che era abitudine delle personalità tutelate congedare le scorte all'ora di pranzo: così era solito fare anche l'imputato, il quale anche in occasioni diverse dal settembre del 1987 si era comportato in tal modo (sono state richiamate le deposizioni dei testi Zenobi e D'Aleo).

Posto ciò, ad avviso dei PM, era ben possibile che Emanuele e Bernardo Brusca non avessero specificamente parlato delle modalità concretamente e preventivamente comunicate dal senatore Andreotti circa il modo in cui avrebbe eluso la vigilanza della scorta, ma avessero, invece, formulato semplici ipotesi in proposito: in quest'ambito, era possibile che Emanuele Brusca, il quale aveva frequentazioni con vari uomini politici, avesse fatto riferimento anche all'abitudine generalizzata di congedare le scorte all'ora di pranzo.

Nel corso delle indagini era stato assunto a s.i. Francesco Arabia, direttore di Villa Igiea, il quale aveva reso dichiarazioni circa l'ubicazione – alla data del settembre del 1987 – di tutte le uscite secondarie dell'albergo

e circa le modalità di chiusura e di apertura di tali uscite secondarie: al riguardo aveva riferito che una di tali uscite restava sempre chiusa ed un'altra veniva aperta solo due volte l'anno.

Nel marzo del 1997 l'Arabia era stato tratto in arresto con la imputazione di associazione mafiosa così rubricata: *«reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p., per avere, nella qualità di direttore dei complessi alberghieri Villa Igiea e Gran Hotel delle Palme e, comunque, di dirigente della società proprietaria delle strutture in questione – consentito a Di Giovanni Antonino di curare all'interno di Villa Igiea interessi illeciti dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed, in particolare, quelli delle famiglie mafiose dell'Acquasanta, dell'Arenella e di Resuttana, facenti capo ai Galatolo e ai Madonia così assicurando alle stesse il controllo gestionale ed operativo del complesso alberghiero denominato Villa Igiea, per il ricovero e l'ospitalità anche prolungata di latitanti; per l'organizzazione di incontri anche riservati e con finalità illecite di esponenti di Cosa Nostra fra loro e con esponenti di altre organizzazioni criminali; per l'utilizzazione di locali per la custodia di partite di droga; per l'utilizzazione di strutture ricreative e di rappresentanza per lo svago, le pubbliche relazioni ed i ricevimenti di appartenenti a Cosa Nostra; per l'assunzione di personale e per la definizione di rapporti di fornitura e di manutenzione su indicazione delle predette famiglie mafiose; utilizzando al contempo il potere intimidatorio della predetta organizzazione criminale per il controllo di gestione – oltre che dell'Hotel Villa Igiea anche del Gran Hotel delle Palme – nei confronti dei dipendenti e ricorrendo a concreti episodi di minacce e di danneggiamenti in pregiudizio di coloro che si adeguavano. In Palermo, fino al 1997»*.

Sulla scorta delle convergenti indicazioni dei collaboratori Francesco Onorato, Vito Lo Forte, Marco Favaloro ed Antonino Avitabile, di deposizioni testimoniali e di numerosi riscontri, era, infatti, emerso che, a far data dal 1986, l'Arabia aveva posto in essere le condotte di cui al capo di imputazione.

Con la sentenza del 29 settembre 1999, divenuta definitiva il 15 novembre successivo – che è stata allegata all'atto di appello con richiesta di acquisizione – all'Arabia era stata applicata la pena di anni uno e mesi sette di reclusione ai sensi degli articoli 444 e segg. c.p.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo i PM, ne derivava che nel 1987 l'albergo Villa Igiea era nelle mani di Cosa Nostra e ciò spiegava la ragione per cui Enzo Brusca aveva sentito il padre Bernardo ed il fratello Emanuele parlare di un albergo, dell'abitudine di congedare le scorte e di altri dettagli.

Tanto premesso, i PM hanno riproposto la minuziosa ricostruzione dei movimenti effettuati in quel giorno dall'imputato, assumendo che la motivazione della sentenza appellata era sul punto largamente lacunosa, avendo omesso di prendere in considerazione varie deposizioni testimoniali e risultanze investigative.

Prima, però, si sono intrattenuti sulla ricostruzione di due pericolosi tentativi di depistaggio, simili al caso della deposizione del giornalista Alberto Sensini.

Il primo caso riguardava il giornalista Vincenzo De Pasquale.

Costui, analogamente a quanto avrebbe fatto appena un mese dopo il Sensini, il 26 gennaio 1995 aveva sostenuto su un quotidiano di avere vissuto una esperienza personale che dimostrava come il senatore Andreotti non avrebbe potuto incontrare Riina nel primo pomeriggio del 20 settembre 1987.

Trovandosi a Palermo per seguire la Festa dell'Amicizia, aveva chiesto, adducendo il caldo torrido, che il dibattito del pomeriggio, al quale doveva partecipare anche l'on. Andreotti, venisse spostato dalle ore 16,00 alle ore 18,00: era, dunque, evidente che l'imputato non potesse aver programmato in precedenza un incontro con Riina nel primo pomeriggio del 20 settembre 1987 in quanto solo fortuitamente era accaduto nel corso di quella stessa mattina che il dibattito venisse spostato dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Senonché, era stato documentalmente dimostrato che lo spostamento dell'orario del dibattito dalle ore 16,00 (in realtà, dalle ore 15,00) alle ore 18,00 era stato programmato nei giorni precedenti, come risultava da ordinanze del Questore di Palermo e da altri documenti.

Fallito il tentativo del De Pasquale, erano intervenuti, con manovre fuorvianti, il giornalista Sensini e il teste Salvatore Mancuso, andreottiano e già segretario particolare dell'on. Merlino (deceduto).

Il Mancuso, in particolare, aveva riferito con ricchezza di dettagli che nel pomeriggio del 20 settembre aveva accompagnato l'on. Merlino nella stanza dell'Hotel delle Palme, dove quest'ultimo alloggiava. L'on. Merlino gli aveva dato una busta da consegnare all'on. Lima alla Festa dell'Amicizia ed egli, quindi, intorno alle ore 16,00, aveva recapitato quella busta al destinatario; quindi, era tornato all'Hotel delle Palme, dove aveva prelevato l'on. Merlino per accompagnarlo alla Festa dell'Amicizia.

Se, dunque, l'on. Lima alle ore 16,00 si trovava alla Festa dell'Amicizia, doveva escludersi che fosse nell'abitazione di Ignazio Salvo insieme all'on. Andreotti e Riina.

Anche in questo caso, però, era stata dimostrata documentalmente la falsità del teste, posto che il 20 settembre 1987 l'on. Merlino non aveva affatto alloggiato all'Hotel delle Palme. Inoltre, erano stati dimostrati i trascorsi personali del Mancuso, oberato da debiti per centinaia di milioni e autore di truffe a danni di commercianti.

Lo stesso Mancuso era stato indicato a sorpresa dall'imputato solo alla fine del dibattimento, mediante propria attestazione scritta secondo cui egli era stato informato da Mancuso di tale vicenda solo nell'ottobre del 1997: esclusivamente in forza di tale attestazione il Tribunale aveva ammesso la prova, in applicazione dell'art. 493, terzo comma, c.p.p.

Dalla deposizione del Mancuso era emerso, però, che il teste aveva, invece, informato il senatore Andreotti già alla vigilia della Pasqua del

1995, prima dell'inizio del dibattimento, sicché era rimasto accertato che l'imputato aveva attestato il falso.

L'accenno a detti episodi era utile per dare conto delle attività poste in essere al fine di inquinare le prove sui fatti del pomeriggio del 20 settembre 1987, operazione riuscita tramite il teste Sensini, la cui deposizione era stata valorizzata dal Tribunale sulla base di argomentazioni assolutamente erranee.

Era stato, altresì, escusso, nella udienza del 24 giugno 1997, il m.llo Roberto Zenobi, il quale quel giorno aveva accompagnato il senatore Andreotti a Palermo.

Richiamato quanto già esposto a proposito del grave tentativo di depistaggio del quale lo Zenobi nel corso delle indagini si era reso complice del senatore Andreotti, i PM hanno lamentato che il predetto, nonostante ciò e malgrado fosse stato indicato nella lista dei testi di accusa, aveva continuato a svolgere, così come altri suoi colleghi pure inseriti nella lista dei testi, servizio di scorta per l'imputato sino al giorno della sua deposizione dibattimentale ed anche successivamente: tutto ciò aveva sostanzialmente vanificato la *ratio* dell'art. 149 delle norme di attuazione del c.p.p.

Pertanto, è stato evidenziato che i rapporti tra l'imputato e lo Zenobi, risalenti nel tempo, andavano ben al di là di quelli professionali: era emerso dalla deposizione dello stesso Zenobi che fra i due si era creato un rapporto tale che l'on. Andreotti integrava a volte lo stipendio di carabinieri del predetto con regalie in denaro.

Il m.llo Zenobi, così come altri componenti della scorta Andreotti (per es. Buttarelli), era stato insignito della onorificenza di Cavaliere del Lavoro, nonostante che, come lo stesso interessato aveva ammesso, non risultasse dal suo stato di servizio alcuna particolare azione degna di nota. La genesi di detta onorificenza era interessante per comprendere i privilegi di cui godevano alcuni dei componenti della scorta del senatore Andreotti: «... *Una domenica, [...] il presidente Cossiga andò a trovare il senatore Andreotti allo studio e disse se si faceva un elenchino per fare il cavalierato [...] facemmo un elenco, non mi ricordo se io o il maresciallo Buttarelli di quattro o cinque persone e il presidente Cossiga fece il cavalierato*».

Ritornando al tema della Festa dell'Amicizia svoltasi a Palermo, i PM si sono intrattenuti su quanto riferito in merito dal m.llo Zenobi, rilevando che lo stesso era stato colto «*da un'amnesia che confina con la rimozione*»: di tale trasferta a Palermo il m.llo Zenobi non aveva ricordato sostanzialmente nulla.

Il teste, inoltre, aveva erroneamente affermato che egli e l'imputato erano giunti a Palermo a bordo di un aereo militare, laddove, come si era esposto, era stato utilizzato un velivolo privato della Air Capitol di Ciarrapico.

Non aveva, ancora, ricordato:

- cosa aveva fatto Andreotti durante l'ora di pranzo;
- se Andreotti era andato a riposare nel pomeriggio;
- quale fosse l'ubicazione dei luoghi a Villa Igiea;
- se a Villa Igiea vi fossero uscite secondarie.

Il teste aveva dichiarato di non potere escludere che quel pomeriggio l'imputato fosse uscito da un accesso secondario dell'albergo; non aveva ricordato nulla dei propri movimenti durante quel pomeriggio, ma aveva confermato che durante l'ora di pranzo l'on. Andreotti aveva l'abitudine di congedare le scorte quando si trovava in albergo e che egli a volte si recava a pranzare o a cenare in luoghi diversi da quelli in cui alloggiava l'imputato.

Pertanto, era possibile desumere da due elementi dove fosse e cosa avesse fatto il m.llo Zenobi durante il pomeriggio in questione.

In quel frangente Giuseppe Ciarrapico si trovava a Villa Igiea nei pressi della piscina unitamente a tutti gli altri e, avendo constatato che l'on. Andreotti era assente, aveva chiesto proprio allo Zenobi dove si trovasse; costui gli aveva risposto che l'imputato si trovava nella sua camera intento a lavorare.

In nota è stato rilevato che non era dubbio che il Ciarrapico avesse fatto riferimento al m.llo Zenobi, giacché quel giorno l'appuntato Pagliuca, sebbene fosse previsto nell'ordine di servizio, non aveva accompagnato l'on. Andreotti a Palermo, come risultava dalle dichiarazioni degli stessi Zenobi e Pagliuca e dal registro degli alloggiati di Villa Igiea: inoltre è stato rimarcato che lo Zenobi nella circostanza riferita dal Ciarrapico era solo in quanto gli uomini della scorta della DIGOS di Palermo erano stati congedati.

In secondo luogo, è stato evidenziato che lo Zenobi non sapeva nulla dell'intervista che nel corso di quel pomeriggio il senatore Andreotti aveva rilasciato al giornalista Alberto Sensini a Villa Igiea verso le ore 18, poco prima di recarsi alla Festa dell'Amicizia, dove era giunto in ritardo.

Posto ciò, era, con ogni evidenza, del tutto ininfluenza che lo Zenobi, come aveva dichiarato rispondendo alle domande della Difesa, non avesse visto l'on. Andreotti allontanarsi dall'albergo.

Tutti i rassegnati elementi dimostravano, ad avviso dei PM, che l'imputato nel pomeriggio in questione aveva la più ampia possibilità di uscire dall'Hotel Villa Igiea senza essere visto dagli uomini addetti alla sua scorta, gli unici che avevano il compito di seguirlo nei suoi spostamenti.

Il quadro probatorio era, poi, completato dalle deposizioni di tre testi qualificati, vale a dire Giuseppe Ciarrapico, Luca Danese, nipote dello stesso imputato, e l'on. Martinazzoli, compagno di partito del medesimo, i quali quel pomeriggio si trovavano a Villa Igiea e avevano concordemente affermato che l'on. Andreotti non era presente.

Riassumendo, i PM hanno osservato che dagli esposti, incontrovertibili dati di fatto e dalle testimonianze raccolte, tutte perfettamente conver-

genti, risultava che il senatore Andreotti aveva avuto la possibilità di uscire tranquillamente dalla sua stanza di albergo, atteso che il personale di vigilanza non aveva il compito di seguirlo, nonché di allontanarsi, quindi, dall'hotel o percorrendo l'ingresso principale che si trovava a pochi passi dalla sua stanza o, più discretamente, da una delle uscite secondarie.

I PM sono, quindi, passati ad occuparsi del c.d. caso Sensini, iniziando con il proporre il seguente profilo di costui, presentato come soggetto condannato, con sentenze definitive, per il reato di diffamazione, rispettivamente, in data 29 ottobre 1982 alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed in data 15 novembre 1983 alla pena di £. 500.000 di multa.

Il predetto era stato coinvolto nella vicenda della P2, la loggia massonica capeggiata da Licio Gelli; nel corso della perquisizione eseguita in data 17 marzo 1981 negli uffici di Gelli era stata rinvenuta una cartellina relativa ad iscrizioni sospese che conteneva una domanda di affiliazione firmata e vergata da Alberto Sensini e recante la data del 2 settembre 1977; nella medesima cartellina era stata rinvenuta la missiva di Gelli a Sensini, del cui contenuto il dott. Domenico Farinacci aveva dato lettura nella udienza del 18 settembre 1997: *«Egregio signore sono lieto di informarla che durante l'ultima riunione è stata presa in esame la sua domanda che è stata accolta all'unanimità, per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamento della sua posizione, provvederò a darle comunicazione il luogo il giorno e l'ora. Lieto di avere avuto il piacere di averle potuto dare questa notizia, la prego di volere l'espressione del mio migliore e più cordiale saluto. Suo Licio Gelli»*.

Nella stessa cartella si trovava un ulteriore bigliettino, recante la dicitura *«sospeso per il momento per richiesta dell'interessato 23 giugno 1978»*.

Tra i presentatori di Sensini in vista del suo ingresso nella P2 vi erano Fabrizio Trecca, capogruppo della P2, e Francesco Cosentino, amico personale di Stefano Bontate e di Giuseppe Calò.

A proposito del Cosentino, è stato ricordato che, nella udienza del 18 dicembre 1997, il collaboratore Angelo Siino, dopo aver riferito che il Bontate era un grado 33 della massoneria, aveva dichiarato: *«...Francesco Cosentino era amico di Stefano Bontate, ed era amico di personaggi romani, perchè Francesco Cosentino una volta siamo andati a cercarlo con Stefano Bontate e lo abbiamo incontrato in una villa che aveva nei pressi di Roma, non mi ricordo esattamente dove era, perchè Stefano Bontate gli andò a raccomandare una persona per questioni di scaccio. Mi spiego subito. Lo scaccio era quando si portavano gli agrumi al macero, e venivano schiacciati, e lui voleva che Cosentino si occupasse di questa cosa, ma era una cosa che ci voleva l'autorizzazione o dell'AIMA, o della Comunità europea, penso dell'AIMA, per cui lui doveva raccomandare questa cosa. Una volta ci siamo andati, me lo ricordo molto sfocato, solo per questo. ... Cosentino era un altissimo funzionario, mi pare che addirittura poi arrivò ad essere Segretario Generale della Camera, e*

non so se poi magari ebbe qualche altro incarico, ma mi pare che allora non so se fosse Segretario della Camera, ma mi pare che lo era .. Era originario di Palermo. ... alle volte veniva, veniva in occasioni di ... in certe occasioni, e frequentava salotti palermitani, circoli e cose di questo genere. ... il Cosentino, mi disse il Bontate, che era anche amico del signor Mario, alias di Pippo Calò».

Tornando al «caso Sensini», i PM hanno evidenziato che nel febbraio del 1995 (quindi un mese dopo la sortita del De Pasquale) era stato pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino di Venezia» un articolo nel quale, con riferimento alle dichiarazioni rese da Baldassare Di Maggio, si affermava che Alberto Sensini, giornalista ed editorialista di quel quotidiano, proprio nel pomeriggio del 20 settembre 1987 aveva intervistato l'on. Andreotti accanto alla piscina dell'Hotel Villa Igiea. Nell'articolo venivano indicati altri particolari, quali la presenza dell'on. Sbardella (nel frattempo deceduto) nel corso dell'intervista. Non veniva, tuttavia, indicato l'orario in cui l'intervista era stata rilasciata.

Nel titolo dell'articolo era inserita la frase *«Il nostro inviato a disposizione dell'autorità giudiziaria per precisare tempi e modalità dell'incontro con l'allora Ministro degli Esteri»*.

In effetti, in data 21 settembre 1987 sul predetto quotidiano era stata pubblicata una intervista al senatore Andreotti, a firma del Sensini, dal titolo «Il Ministro degli Esteri Andreotti ribatte alle critiche liberali» (il documento era stato acquisito al fascicolo del dibattimento nella udienza del 18 settembre 1997).

Come era stato ricostruito analiticamente nel corso del dibattimento, nella udienza del 18 settembre 1997, in data 26 aprile 1996 il Sensini era stato assunto a sommarie informazioni al riguardo, dichiarando di avere intervistato l'imputato a Villa Igiea intorno alle ore 15,00.

Nel rispondere alle domande su quella giornata, il predetto aveva consultato alcuni appunti da lui manoscritti su dei fogli di carta (anche essi erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento con ordinanza del 21 ottobre 1998).

Alla richiesta di precisare cosa avesse scritto nell'appunto che stava visionando, il Sensini aveva risposto che, per ricostruire i suoi ricordi e gli orari a distanza di otto anni, aveva consultato il quotidiano «Il Popolo» del 19 settembre 1987, da cui aveva tratto la notizia che il dibattito al quale l'on. Andreotti aveva partecipato nel pomeriggio del 20 settembre si era svolto alle ore 16,00: ed in effetti, da detto quotidiano (acquisito al fascicolo del dibattimento nella udienza del 18 settembre 1997) risultava erroneamente indicato l'orario delle ore 16,00 (non a caso, hanno osservato i PM, il De Pasquale era incorso nello stesso errore).

L'Ufficio a questo punto aveva rappresentato al teste che, in effetti, il dibattito si era svolto alle ore 18,00, cosicché era emerso che il Sensini, come egli stesso aveva ammesso, aveva indicato l'orario delle 15,00 nella erronea convinzione che l'on. Andreotti si fosse poi recato alle ore 16,00 alla Festa dell'Amicizia per partecipare al dibattito del pomeriggio.

Sgombrato, dunque, il campo dall'equivoco, al teste era stato chiesto di precisare l'ora dell'intervista, tenuto conto che il dibattito si era svolto alle ore 18,00 e non già alle ore 16,00: fatto presente che a distanza di tempo non era in grado di ricordare e che poteva solo tentare di ricostruire, il Sensini aveva operato una ricostruzione a posteriori, sulla scorta della quale aveva concluso che l'intervista fosse stata rilasciata nel primo pomeriggio.

Aveva chiesto al suo giornale ed all'Hotel Villa Igiea se fosse rimasta una traccia documentale dell'orario in cui aveva trasmesso il pezzo da lui scritto quel pomeriggio, in modo da ancorare a quell'ora la individuazione dell'ora dell'intervista, ma il tentativo era stato vano in quanto non erano rimaste tracce documentali.

Successivamente al 26 aprile 1996, parlando casualmente con il dott. Tomada, assistente dell'on. Spadolini, aveva ricordato che verso le ore 14,30 aveva pranzato a Villa Igiea con quest'ultimo e che si era trattenuto a parlare con lui per circa tre quarti d'ora: in questo modo aveva ricostruito che l'intervista al senatore Andreotti era stata da lui effettuata dopo che si era congedato da Spadolini.

Il Sensini non aveva precisato quanto tempo dopo essersi congedato da Spadolini aveva intervistato l'on. Andreotti, recandosi nella stanza dell'Hotel Villa Igiea dove quest'ultimo alloggiava: egli aveva semplicemente indicato un arco temporale intercorrente dalle ore 15,30 alle ore 17,00, specificando solo che l'intervista era stata rilasciata dopo che si era congedato da Spadolini.

È stato, quindi, rimarcato che dal brogliaccio della polizia stradale risultava che Spadolini era giunto a Villa Igiea intorno alle ore 14,30-14,40 (pag. 96 del verbale di udienza), cosicché, sommando i tre quarti d'ora di conversazione di cui aveva parlato il teste, si poteva concludere che quest'ultimo si era congedato dallo stesso Spadolini intorno alle ore 15,30.

Posto ciò, secondo i PM tre puntuali dati di fatto dimostravano chiaramente che l'intervista era stata rilasciata dopo le ore 15,30 e, più esattamente, poco prima che l'on. Andreotti si recasse alla Festa dell'Amicizia, intorno alle ore 18,00.

Il primo si traeva dallo stesso testo dell'articolo scritto dal Sensini immediatamente dopo l'intervista, che si chiudeva con la frase: *«Così senza nessun odore di zolfo ma con intorno un buon sentore di lavanda, Andreotti Belzebù si congeda va a parlare sotto i terribili tendoni del festival tormento su un tema che gli piace da morire: la politica fra pragmatismo e ideologia»*.

Al riguardo è stato ricordato che lo stesso Sensini aveva confermato in udienza che l'on. Andreotti, al termine dell'intervista, lo aveva congedato dicendogli che andava a parlare alla Festa dell'Amicizia (sono state testualmente riportate le dichiarazioni del teste Sensini di cui alla pag. 92 delle relative trascrizioni).

Il secondo elemento era costituito dal fatto che il Sensini aveva confermato di aver impiegato una ventina di minuti per scrivere il pezzo e per

dettarlo al giornale e che, quindi, si era recato alla Festa dell'Amicizia, dove era giunto in ritardo, quando il dibattito era già iniziato (sono state testualmente riportate le dichiarazioni del teste Sensini di cui alle pagg. 99 e ss. ed alla pag. 119 delle relative trascrizioni).

Posto che il dibattito alla Festa dell'Amicizia aveva preso avvio alle ore 18,33 (deposizione di Farinacci), il Sensini era giunto alla Festa dell'Amicizia dopo detto orario: tale ritardo, superiore a mezz'ora, coincideva esattamente, secondo i PM, con il tempo che il Sensini aveva affermato di avere impiegato per scrivere il testo e dettarlo al giornale, dopo essere stato congedato dal senatore Andreotti e prima di recarsi, al termine del suo lavoro, alla Festa dell'Amicizia.

In altri termini, se il predetto avesse effettuato l'intervista alle ore 15,30, non avrebbe avuto alcun motivo di giungere in ritardo, giacchè avrebbe completato e dettato il pezzo entro le ore 16,30 circa.

Infine, il terzo dato era costituito dal fatto che, contravvenendo alla sua proverbiale puntualità, l'on. Andreotti alle ore 18,00, orario in cui avrebbe dovuto già trovarsi alla Festa dell'Amicizia, era ancora a Villa Igiea ed aveva fatto attendere gli uomini della sua scorta per circa un quarto d'ora.

Alla stregua di una combinata valutazione delle esposte, tre risultanze, si otteneva, ad avviso dei PM, una perfetta e coerente ricostruzione degli avvenimenti:

- Andreotti aveva rilasciato l'intervista intorno alle ore 17,30-17,45;

- l'intervista si era protratta per circa mezz'ora/tre quarti d'ora, tanto che alle ore 18,15 circa l'imputato si trovava ancora in albergo e per questo motivo aveva fatto attendere gli uomini della sua scorta; il Sensini aveva subito redatto il suo pezzo e, rispecchiando la realtà, aveva scritto che Andreotti lo aveva congedato per recarsi alla Festa dell'Amicizia in quanto quest'ultimo era, in effetti, in ritardo ed era atteso dal personale di scorta; lo stesso Sensini aveva impiegato circa mezz'ora per scrivere e trasmettere il pezzo e per tale motivo era, a sua volta, arrivato alla manifestazione con più di mezz'ora di ritardo.

A distanza di dieci anni dagli avvenimenti, era evidente che il Sensini, in realtà, non ricordava assolutamente niente di quel pomeriggio se non che aveva intervistato l'on. Andreotti.

Ad avviso dei PM, il Sensini aveva proceduto a tentoni, per tentativi ed approssimazioni, cadendo prima nell'errore di collocare nello spazio l'intervista ai bordi della piscina – evidentemente sovrapponendo ricordi diversi – e, quindi, nell'errore di collocare nel tempo l'episodio intorno alle 16,00, ora di presunto inizio del dibattito pomeridiano alla Festa dell'Amicizia, *«il tutto mosso dalla volontà di offrire una scialuppa di salvataggio a Andreotti con il quale il teste ha rapporti tali che questi, come*

gli è scappato di dire nel corso della sua deposizione, quando lo incontra lo saluta dicendogli "ciao"».

I PM hanno rimarcato che nel corso della sua deposizione il Sensini aveva fornito altre indicazioni che erano smentite dalle risultanze processuali.

Egli aveva dichiarato che quel pomeriggio, prima di accedere alla stanza del senatore Andreotti, era stato sottoposto a controllo da agenti in borghese, seduti accanto alla porta della medesima stanza: costoro gli avevano rivolto alcune domande e lo avevano mandato in camera a prendere la tessera dell'ordine dei giornalisti.

Al riguardo, è stato rilevato che il m.llo Zenobi non sapeva nulla della visita del Sensini. Non si comprendeva, dunque, la ragione per cui il Sensini non avesse precisato agli agenti che l'on. Andreotti gli aveva dato un appuntamento e non li avesse invitati a chiedere conferma al medesimo.

Ancora, è stato rimarcato che la eventuale esibizione della tessera di giornalista e la identificazione del Sensini non sarebbe stata sufficiente a consentirgli di accedere direttamente nella stanza dell'imputato: era evidente, infatti, che prima di fare entrare un giornalista nella camera del senatore Andreotti era necessario chiedere a quest'ultimo se lo attendeva e se intendeva riceverlo.

In proposito sono tornati su alcuni temi già in precedenza trattati ed in particolare:

- sulla circostanza che nell'articolo pubblicato nel febbraio del 1995 sul quotidiano «Il Gazzettino di Venezia» era stato affermato che il Sensini aveva intervistato Andreotti accanto alla piscina dell'Hotel Villa Igiea alla presenza dell'on. Sbardella e non in stanza;

- nella udienza del 18 settembre 1997 lo Sbardella era stato nuovamente menzionato dal teste, il quale aveva dichiarato addirittura che il medesimo porgeva degli asciugamani ad Andreotti per alleviarlo dal caldo asfissiante. Attività, questa, non consona ai bordi di una piscina e assolutamente inverosimile in una *suite* di lusso dell'Hotel Villa Igiea, dotata di condizionatore d'aria.

È stata, poi, fermata la attenzione sulla riferita «nuova tessera mnemonica – intervista a Spadolini –», valorizzata dal Tribunale.

Ad avviso dei PM, sul punto il Sensini aveva mentito clamorosamente: non era vero, infatti, che il predetto aveva ricordato di avere pranzato con Spadolini solo dopo il 26 aprile 1996 grazie al dott. Tomada, giacché in detta data aveva testualmente dichiarato: *«Tornai a villa Igiea e feci colazione e quando arrivò Spadolini mi trasferii nel suo tavolo. Nel primo pomeriggio, presumo verso le ore 15,00, mi feci dire dal portiere dov'era la stanza di Andreotti e ivi mi recai».*

3.11 Nuovi motivi dei PM

I PM avevano anche depositato motivi nuovi, incentrati su due argomenti specifici, trascurati nei motivi principali:

- l’incontro fra il senatore Andreotti e Benedetto Santapaola avvenuto a Catania nel 1979, trattato nel capitolo XII della appellata sentenza;
- le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia concernenti il regalo di un quadro al senatore Andreotti da parte di Stefano Bontate e Giuseppe Calò, di cui si era occupato il capitolo VIII della sentenza appellata.

I PM esaminavano le valutazioni dei primi giudici, rilevando che la ritenuta inattendibilità delle indicazioni del Di Maggio era stata basata essenzialmente sulla presunta erroneità del riconoscimento del senatore Andreotti da parte del teste e sulla presunta inaffidabilità della collocazione temporale dell’episodio nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 giugno 1979.

La prima argomentazione del Tribunale è stata definita logicamente viziata e priva di rilievo in quanto fondata su un travisamento sostanziale delle dichiarazioni del teste, il quale nella udienza del 29 gennaio 1997 aveva spiegato le ragioni per le quali aveva erroneamente ritenuto di riconoscere Tommaso Buscetta, precisando di aver più volte visto presso lo *Speak Easy Club* Benny Buscetta ed un cugino di questi noto come «*l’americano*» che aveva ritenuto, seppure solo in termini di somiglianza, di identificare in Tommaso Buscetta quando, dopo anni, ne aveva visto l’immagine sui giornali ed in televisione.

Tale spiegazione, ad avviso dei PM, era assolutamente plausibile e non tale da lasciare descrivere Di Maggio come un soggetto che si lasciava condizionare dalla volontà di collaborare con la giustizia, rappresentando fatti talora in maniera non del tutto corrispondente alla realtà.

Per quanto riguardava, poi, il caso di Giuseppe Pulvirenti, non si poteva neppure parlare di errore del teste, come risultava dalla lettura del relativo verbale.

Tenuto conto della natura dei citati errori del teste, doveva ritenersi del tutto arbitrario trarne argomento per valutare il riconoscimento del senatore Andreotti, personaggio assai più noto del Buscetta e del Pulvirenti.

Inoltre Di Maggio aveva avvistato Andreotti dopo una conversazione nel corso della quale lo stesso Nitto Santapaola gliene aveva preannunziato l’arrivo, in un contesto (la presenza dell’on. Lima e dell’on. Urso, dal teste ben conosciuti) che non lasciava adito al benché minimo dubbio.

Passando alla questione della collocazione temporale dell’incontro, i PM hanno ricordato che, secondo la analitica esposizione del Tribunale, lo stesso non si sarebbe potuto verificare per i concomitanti impegni del senatore Andreotti nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 giugno del 1979. Tale motivazione contrastava con i principi giuridici riguardanti la valutazione della prova, avendo privilegiato le asserzioni senza riscontro di un

imputato che aveva ripetutamente mentito nel corso del processo, rispetto a quelle di un testimone di sicura probità e attendibilità.

Contrariamente a quanto era stato affermato dai primi giudici, Di Maggio non aveva mai collocato con certezza l'episodio da lui riferito nel periodo compreso fra il 20 ed il 30 giugno 1979.

Nella deposizione del 29 marzo 1995 lo stesso Di Maggio, dopo aver ricordato che aveva prestato servizio presso l'hotel Nettuno di Catania dall'1 maggio al 31 agosto del 1979 e che era stato proprio in detto arco di tempo che si era verificato l'incontro tra il Santapaola, l'on. Lima ed il senatore Andreotti, aveva aggiunto testualmente: *«Ebbene, una sera, mi pare verso la fine del mese di giugno, Nitto Santapaola era venuto»*.

La rilettura attenta delle deposizioni del teste dimostrava in modo evidente che l'unica certezza ricavabile era costituita dalla collocazione dell'episodio in epoca successiva al 15 giugno 1979 (data indicata dal Di Maggio come il giorno del suo onomastico).

Allo stesso tempo il Tribunale aveva omesso di considerare taluni elementi che dimostravano la inattendibilità della ricordata dichiarazione dell'imputato, in quanto nei documenti acquisiti agli atti non risultava la asserita visione, in data 1 luglio 1979, di un film nella saletta cinematografica dell'Albergo Nazionale.

«Ben strano» era, secondo i PM, che nell'agenda acquisita agli atti non esistesse alcuna annotazione dell'appuntamento riguardante proprio l'1 luglio 1979.

Quanto ai rapporti tra l'on. Urso ed esponenti di Cosa Nostra di Catania, tra cui, in particolare, i fratelli Giuseppe ed Antonino Calderone e Nitto Santapaola, negati dal teste in modo categorico, i PM appellanti rilevavano che tale negazione era stata totalmente smentita dalle dichiarazioni dibattimentali dei collaboratori Antonino Calderone (fratello di Giuseppe, che lo stesso on. Urso aveva ammesso di avere conosciuto), Giuseppe Pulvirenti e Angelo Siino.

Antonino Calderone – udienza del 17 settembre 1996 – aveva riferito che:

– gli «uomini d'onore» della «famiglia» di Catania ed, in particolare, egli stesso ed il proprio fratello Giuseppe Calderone avevano intrattenuto rapporti con vari uomini politici del catanese, tra i quali appunto Salvatore Turi Urso, sindaco del comune di Aci Sant'Antonio e deputato nazionale;

– l'on. Urso era un uomo di Carmelo Costanzo e più volte i fratelli Calderone lo avevano incontrato negli uffici dell'impresa Costanzo: *«i Costanzo gli facevano la campagna elettorale, lui era un deputato, lui era sempre dentro l'impresa Costanzo, ma da sempre»*;

– egli stesso aveva conosciuto personalmente l'on. Urso, *«ma non una volta, tante volte»*, ed in una occasione gli aveva chiesto di interessarsi per una pratica urbanistica riguardante un suo terreno nel comune di Aci S. Antonio;

– egli stesso e suo fratello Giuseppe Calderone avevano dato il loro appoggio all'on. Urso nelle campagne elettorali, sia perché erano amici del predetto, sia perché Carmelo Costanzo li aveva invitati a votare per lui; l'on. Urso era appunto stato il loro deputato per un certo periodo;

– l'on. Urso, quindi, conosceva sia lui che suo fratello Giuseppe Calderone *«benissimo, benissimo, benissimo»*;

– egli stesso e suo fratello avevano, quindi, avuto modo di incontrare l'on. Urso in molte occasioni (*«10, 20 volte, non lo so, in 10 anni 15 anni non glielo so dire quante volte»*).

Attesi i contrasti tra le dichiarazioni del Calderone e dell'on. Urso, si era anche proceduto – udienza del 9 ottobre 1996 – ad un confronto tra i due, dal quale era emersa la piena attendibilità del collaboratore e, per converso, la inattendibilità del teste Urso.

Giuseppe Pulvirenti – nell'udienza del 25 settembre 1996 – aveva riferito che:

– l'on. Salvatore Urso era *«un appartenente alla famiglia di Calderone, di Santapaola, perché era della vecchia stirpe insomma della politica: Urso, Drago»*;

– l'on. Urso era appoggiato nelle campagne elettorali dalla famiglia di Santapaola (*«era rinforzato della famiglia di Santapaola più voti, insomma, perché lui faceva parte della Democrazia e veniva rinforzato... Come noialtri a questi li chiamavamo a Catania, sia Paolo Arena che poi fu ucciso, questo Paolo Arena apparteneva a me e pure a... Nicotra. Che poi questi Nicotra lo hanno ucciso perché lo volevano tutto per loro... Paolo Arena, Drago e Urso questi venivano chiamati andreottiani»*);

– l'on. Urso faceva parte di un gruppo di uomini politici della Democrazia Cristiana che *«apparteneva a loro»* (*«... sempre questi nomi erano in famiglia, si discutevano questi nomi ancora. Perché la Democrazia si portava avanti e si discutevano»*);

– gli «uomini d'onore» della «famiglia» di Catania cercavano di avvicinare esponenti politici di tutti i partiti, per tutelare i loro interessi, però per le elezioni importanti appoggiavano questi esponenti politici democristiani, tra cui l'on. Urso (*«... perché poi non è che avvicinavamo solo la Democrazia! Poi, per interessi nostri nelle amministrazioni, avvicinavamo a chiunque sia, magari che era comunista. Basta che si prendevano soldi. Questo non ha importanza. Però per il partito opposto, si avvicinava per la Democrazia quando c'erano le votazioni queste grosse, si avvicinavano a questi Drago, Arena, insomma, Urso, a questi»*);

– per conto della cosca mafiosa di Catania, i rapporti con questi uomini politici erano, in particolare, intrattenuti da Nitto Santapaola e da Sebastiano Jano Ercolano, «uomo d'onore» della «famiglia» del Santapaola e parente di quest'ultimo (*«... a Drago di più l'aveva i contatti Santapaola. Però Urso l'aveva Iano Ercolano»*);

– dell'on. Urso si interessava anche Calogero Campanella, capodecina della «famiglia» di Catania.

Angelo Siino – udienza del 17 dicembre 1997 – aveva riferito che:

- aveva conosciuto a Catania l'on. Urso;
- in particolare, in occasione della inaugurazione di una cantina che aveva ripristinato in una proprietà sita nei pressi di Sigonella, aveva invitato alcuni esponenti politici del catanese, tra i quali l'on. Modesto Sardo, che successivamente era divenuto Presidente della Regione, e l'on. Urso, che era esponente di una organizzazione agricola;
- aveva invitato l'on. Urso su consiglio di Salvatore Turi Santapaola e di Pippo Ercolano, che con il medesimo erano in ottimi rapporti;
- l'on. Urso era un personaggio allegrone: spesso con i Santapaola si apostrofavano con epiteti poco graziosi tipo *«ladrone, tu sei un ladrone, tu sei più ladro di mia»* e cose di questo genere;
- in occasione della inaugurazione dell'azienda di Sigonella, egli aveva appunto visto l'on. Urso parlare molto amichevolmente con Salvatore Turi Santapaola, con il quale si dava del tu e si dava pacche sulle spalle: *«... questo signore arrivò con un... autista, che era una specie, un autista factotum, un uomo di fiducia, una persona che aveva un difetto ad un braccio... e praticamente si incontrò con u zzu Turi, si baciaronu, si abbracciarono e u zzu Turi ci disse: «Latrunazzu, ma sempre au solito sù» e cose di questo genere. Poi si appartarono anche per qualche minuto a parlare da soli. Ma erano molto ma molto in ottimi termini»;*
- l'on. Urso intratteneva ottimi rapporti anche con Pippo Ercolano: il Siino aveva visto insieme i predetti sia in occasione della inaugurazione dell'azienda di Sigonella, sia in un'altra occasione, forse presso la società Avimec di cui era titolare Pippo Ercolano;
- l'autista dell'on. Urso era un uomo ombra, una persona di fiducia che gli stava vicino anche quando il medesimo Urso parlava con personaggi quali Turi Santapaola e Pippo Ercolano.

Ad avviso dei PM, alla luce degli elementi evidenziati non ci si poteva esimere dall'osservare che le dichiarazioni del Di Maggio, contrastanti con quelle dell'on. Urso, apparivano di gran lunga più attendibili di queste ultime.

Conclusa la disamina critica delle specifiche risultanze, i i PM qualificavano le indicazioni del teste Di Maggio come riscontrate da fatti oggettivi, riconosciuti pienamente provati dal Tribunale e del tutto trascurati nella valutazione dell'episodio dell'incontro di Catania del 1979: si trattava di quei fatti che denotavano l'esistenza di rapporti normalmente intrattenuti con esponenti di Cosa Nostra dal gruppo andreottiano siciliano e dallo stesso senatore Andreotti.

I PM si occupavano delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia relative al regalo di un quadro al senatore Andreotti da parte di Stefano Bontate e Giuseppe Calò.

Al riguardo i primi giudici avevano ritenuto che le dichiarazioni del Marino Mannoia fossero significativamente incrinare sotto il profilo della genericità e sotto quello della attendibilità intrinseca.

Al contrario, secondo i PM appellanti, il Marino Mannoia aveva fornito indicazioni estremamente precise su tutti i punti nodali della vicenda, specificando:

- il tempo, il luogo e le circostanze in cui il Bontate gli aveva affidato l'incarico (dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella, nel fondo Magliocco, durante un pranzo con altri «uomini d'onore»);
- il motivo per cui il Bontate aveva incaricato proprio il dichiarante (egli si era specializzato nel furto di opere d'arte ed aveva acquisito conoscenze nel campo);
- il motivo per cui al Bontate premeva far dono di quel particolare quadro ad Andreotti (costui «impazziva» per quel quadro);
- il nome dell'autore del quadro e la descrizione del dipinto (Grassi o Rossi ed oggetto paesaggistico);
- l'esito della vicenda (Bontate lo aveva disimpegnato dal precedente incarico comunicandogli che aveva reperito il quadro tramite l'interessamento del Calò).

I PM evidenziavano che non esisteva la benché minima traccia nelle risultanze processuali delle ritenute anticipazioni di stampa sul contenuto delle dichiarazioni della Sassu, cosicché il Tribunale aveva fatto uso della propria scienza privata *extra ordinem*, violando le regole preposte alla formazione del giudizio, che legittimavano il ricorso a massime di comune esperienza o al fatto notorio, ma non a precise circostanze di fatto la cui sussistenza non fosse stata comprovata in dibattimento nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Nel caso di specie non soltanto si ignorava se dette anticipazioni di stampa vi fossero state, ma era rimasto oscuro anche il loro esatto tenore ed il loro grado di diffusione e se il Marino Mannoia fosse stato astrattamente in grado di prenderne visione.

Dal 3 aprile 1993 al 4 novembre 1996 il collaboratore non era stato più interrogato dal PM né sul caso Andreotti in generale, né sulla specifica vicenda in esame, anche perché per svariati anni egli aveva stabilmente risieduto negli Stati Uniti: non era, dunque, addebitabile al predetto se egli aveva riferito quanto aveva nel frattempo ricordato solo alla prima occasione utile e, cioè, nella udienza del 4 novembre 1996.

Era, pertanto, errato e fuorviante affermare – come aveva fatto il Tribunale – che il Marino Mannoia avesse ricordato solo tre anni e mezzo dopo.

Rilevavano anche le particolarissime condizioni nelle quali per la prima volta il Marino Mannoia aveva accennato all'episodio in questione: l'interrogatorio reso dal predetto negli Stati Uniti il 3 aprile 1993 era iniziato alle ore 10,00 del mattino ed era terminato alle ore 01.00 della notte del 4 aprile 1993 e nel corso dello stesso il collaboratore aveva riferito di tantissimi argomenti, iniziando con il confessare tutti i suoi omicidi, proseguendo nel ricostruire i rapporti tra mafia e politica in generale, parlando, quindi, delle relazioni tra l'on. Salvo Lima e Cosa Nostra e giungendo, infine, a riferire quanto sapeva sull'on. Andreotti.

Già dal corso del medesimo interrogatorio si traeva prova della progressione mnemonica del collaboratore, giacché solo nell'ultima pagina del corposo verbale (27 pagine), si leggeva: *«Si dà atto che Mannoia ha spontaneamente dichiarato quanto segue: con riferimento a Giulio Andreotti ora mi sono ricordato un quadro particolare. Impazziva per questo quadro. Alla fine Stefano Bontate e Pippo Calò sono riusciti a procurarglielo tramite un antiquario romano (che lavorava a Roma) amico del Calò. Non riesco a ricordare la natura del quadro, vale a dire che tipo di quadro fosse»*.

Parimenti errate erano, secondo i PM, le argomentazioni con cui il Tribunale aveva svalutato il rilievo probatorio delle dichiarazioni rese dalla teste Sassu.

Leggendo attentamente le dichiarazioni dibattimentali della Sassu si comprendeva come i primi giudici avessero errato nella ricostruzione della sequenza degli avvenimenti, pervenendo a conclusioni infondate.

Nella primavera del 1980 la Sassu aveva organizzato una mostra tematica sui pittori veneti, tra i quali Gino Rossi, di cui aveva venduto alcuni quadri.

Nello stesso periodo padre Gabriele, amico degli on.li Evangelisti e Andreotti, era venuto a conoscenza che quest'ultimo era interessato ad un quadro di Gino Rossi ed aveva, pertanto, colto l'occasione per organizzare di sua iniziativa un incontro tra la Sassu e l'on. Evangelisti, allo scopo di presentare all'uomo politico la sua protetta.

L'on. Evangelisti aveva ricevuto la donna più che altro per fare una cortesia a padre Gabriele, cogliendo l'occasione per incaricarla di recarsi dall'antiquario dove si trovava il quadro per visionarlo, trattarne il prezzo ed avere un parere sulla congruità dello stesso. Ciò tenuto conto che padre Gabriele gli aveva riferito che la Sassu era una esperta del pittore veneto e pochi mesi prima aveva venduto alcuni quadri del medesimo.

La Sassu, dunque, secondo i PM, era entrata nella vicenda solo casualmente e per via della benevolenza di padre Gabriele, al quale interessava creare, comunque, l'occasione di un incontro tra la stessa e l'importante uomo politico.

Per contro, il Tribunale aveva capovolto il senso della vicenda, attribuendo all'on. Evangelisti il ruolo di organizzatore dell'incontro nonché il pregnante e specifico interesse a delegare la Sassu a risolvere il caso che gli stava a cuore.

I PM rilevavano che la riconosciuta attendibilità dei testi Filastò e Sassu non consentiva di comprendere sulla scorta di quali elementi il Tribunale avesse, in modo gratuito ed infondato, ipotizzato che un sacerdote legato da profondo affetto alla Sassu potesse avere detto il falso alla stessa su una circostanza assolutamente irrilevante a quell'epoca, quale il fatto che il quadro in questione era stato regalato al senatore Andreotti.

I PM contestavano anche la semplicistica ed immotivata equiparazione della valenza probatoria della testimonianza della Sassu a quella dell'on. Evangelisti, il quale, come era noto, era stato per lunghi anni un *alter ego* dell'imputato ed a lui legato da vincoli di profonda amicizia.

Diversamente dalla Sassu, l'on. Evangelisti non era indifferente al processo e di ciò vi era precisa traccia documentale nel verbale delle dichiarazioni rese alla Procura di Roma in data 28 maggio 1993 ore 18,30, laddove si leggeva: *«Io sono assolutamente convinto che il Senatore Andreotti sia estraneo sia ai rapporti con la mafia che all'omicidio di Pecorelli»*.

Nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che al teste dott. Farinacci non risultasse che l'imputato possedesse un quadro del pittore Rossi e al fatto che il quadro non fosse stato reperito, posto che, in forza del disposto dell'art. 68, comma 2, della Costituzione non era stato possibile effettuare una perquisizione dell'abitazione e degli immobili nella disponibilità dell'imputato: ne derivava che né il Farinacci (DIA) né alcun esponente delle Forze di Polizia aveva potuto accertare se fino alla data dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione a procedere l'imputato fosse in possesso di un quadro del Rossi.

Di alcuni quadri del Rossi in catalogo si ignoravano la ubicazione ed il proprietario, mentre altri dipinti, pure autentici, non erano stati inseriti in catalogo perché ritenuti falsi (si trattava di ben 135 quadri). Di molti quadri ancora si era smarrita traccia.

Inoltre, è stato rilevato che, nella udienza dell'1 aprile 1997, il m.llo Pelella aveva riferito minuziosamente sulle indagini svolte per individuare il locale sito in Roma, all'interno del quale la Sassu, nel 1980, aveva visto il quadro del pittore Rossi: il teste aveva chiarito che dal 1980 alla data delle indagini la situazione dei luoghi era profondamente mutata giacché molti negozi di galleristi e di antiquari preesistenti erano stati sostituiti da altri esercizi di diverso genere. I dati documentali acquisiti presso la Camera di commercio non rispecchiavano in molti casi la reale situazione dei luoghi, né consentivano di ricostruire storicamente l'ubicazione di locali preesistenti, anche perché avveniva spesso che gli interessati aprissero e chiudessero gallerie e negozi senza neppure curarsi di darne notizia agli uffici competenti.

Detta variazione dei luoghi, intervenuta nel corso del tempo, spiegava, ad avviso dei PM, perché la Sassu, che non aveva mai risieduto a Roma, a distanza di tanti anni non fosse stata in grado di ritrovare il locale dove aveva visto il quadro e che probabilmente non esisteva più.

Tanto premesso, i PM hanno espresso il convincimento che le risultanze processuali comprovassero pienamente che il Bontate ed il Calò nel 1980 avevano fatto dono al senatore Andreotti di un quadro di Gino Rossi.

4.0 Il processo di appello e la peculiarità del caso Andreotti

La Corte d'Appello di Palermo, in data 2 maggio 2003, visti gli artt. 416, 416-bis, 157 e ss., c.p.; 531 e 605 c.p.p. e in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Giulio Andreotti ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui

ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la sentenza appellata.

La Corte d'Appello prendeva in considerazione gli elementi fondamentali del ricorso dei PM appellanti che avevano censurato sul piano logico-giuridico la sentenza impugnata, rilevando, in particolare, la contraddittoria violazione dei principi interpretativi programmaticamente enunciati nella prima parte dell'elaborato e la separata considerazione degli elementi di prova, che avrebbero dovuto essere valutati unitariamente, nel loro significato globale.

I rilievi degli appellanti apparivano non infondati a causa della presenza in sentenza di alcune discrasie fra le enunciazioni generali in materia di valutazione della prova e la concreta applicazione dei relativi criteri; allo stesso modo non si poteva negare la tendenziale frammentazione del quadro probatorio che caratterizzava il metodo di lettura degli eventi considerati.

La Corte d'Appello non condivideva il metodo usato dai primi giudici nell'indugiare sulla *«pedante elencazione di regole astratte di giudizio»* e riteneva *«che il solo valido metodo che il giudice deve utilizzare nel vagliare gli elementi che vengono sottoposti alla sua attenzione è quello di orientarsi secondo una ragionevole valutazione degli stessi in stretta relazione al caso concreto, dando, quindi, conto dei motivi del suo libero convincimento, che deve maturare nel rispetto inderogabile non tanto di astratti principi interpretativi di elaborazione giurisprudenziale, quanto di alcuni essenziali precetti legali, che, nel caso in cui, come in quello di specie, la gran parte delle indicazioni di prova provengano da imputati in procedimenti connessi, vanno individuati, innanzitutto, in quelli dettati dall'art. 192 c.p.p.»*.

I giudici del riesame ammettevano che il processo contro il senatore Andreotti fosse caratterizzato da estrema peculiarità e rappresentasse *«un unicum che non sempre si concilia con la pedissequa applicazione di regole interpretative generali ed astratte, ricavate dalla esperienza giurisprudenziale»*.

Veniva quindi sottolineato il fatto che la elevata caratura del senatore Andreotti come personaggio politico si era posta come elemento oggettivamente caratterizzante e – in taluni casi – perturbante il processo.

Per chiarificare l'assunto i giudici del riesame prendevano in considerazione alcune specifiche vicende.

Il caso Cormiglia

La Corte condivideva pienamente le considerazioni negative formulate dal Tribunale sulla inattendibilità del propalante Federico Cormiglia in merito al presunto incontro fra l'imputato ed il capomafia Frank Coppola. Le indicazioni del Cormiglia rappresentavano il primo caso evidente di protagonismo giudiziario oppure di *«cinico perseguimento di possibili benefici, nella consapevolezza della importanza che sarebbe stata annessa*

dagli inquirenti ad un contributo che rafforzasse il quadro accusatorio a carico del senatore Andreotti».

Il caso Pulito

Motivazioni analoghe, secondo la Corte, andavano ricercate nelle propalazioni che avevano riguardato il supposto intervento dell'imputato nel tentativo di condizionare l'esito di un procedimento di revisione che interessava i fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo. Sullo specifico veniva negata la attendibilità del collaboratore Marino Pulito, di cui i primi giudici avevano evidenziato non soltanto alcune contraddizioni interne, ma anche significativi contrasti con quelle rese da altri propalanti (Salvatore Annacondia, Alfonso Pinchierri).

Il caso Mammoliti

Antonino Mammoliti aveva narrato la vicenda dell'intervento dei mafiosi palermitani in favore dell'industriale Bruno Nardini sottoposto a estorsione da parte del *clan* Piromalli.

Mammoliti si era determinato ad offrire il suo contributo agli inquirenti esclusivamente per accusare due personaggi politici di primo piano (Andreotti e Mancini): anche in questo caso appariva evidente che la peculiarissima posizione e la fama del senatore Andreotti e la notoria esistenza di un procedimento a carico del medesimo potevano fungere da elemento catalizzatore di propalazioni accusatorie di un soggetto altrimenti assolutamente restio a collaborare pienamente con la giustizia.

Il caso dei fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca

La posizione di Emanuele Brusca era assimilabile a quella del Mammoliti: egli, infatti, non era un collaboratore di giustizia ed aveva ammesso le sue responsabilità esclusivamente in ordine alla partecipazione a Cosa Nostra, peraltro minimizzando il proprio apporto alla organizzazione criminale.

Preoccupato di difendersi da gravi accuse rivoltegli da Baldassare Di Maggio, che lo aveva indicato anche come partecipe ad alcuni omicidi, Brusca aveva narrato il suo ruolo in seno alla associazione mafiosa riducendolo a mansioni meramente «amministrative» ed alla cura dei collegamenti con il capomafia Salvatore Riina ed il padre, Bernardo Brusca, detenuto, collegamenti ai quali rimaneva rigorosamente estraneo, almeno secondo la versione del predetto e dei suoi fratelli Giovanni ed Enzo Salvatore, ogni riferimento a specifici fatti delittuosi ed, in particolare, a fatti di sangue.

Il solo rilevante apporto accusatorio era quello fornito a carico del senatore Andreotti, che gli aveva assicurato, in termini oggettivi, un notevole beneficio.

Nel periodo delle sue propalazioni accusatorie a carico dell'imputato, invero, Emanuele Brusca era sottoposto a procedimento penale anche per concorso in alcuni omicidi (ai danni di Salvatore Tortorici, Francesco Pillari, Luigi Ajovalasit e Calogero Sciortino) e – pur essendo andato assolto con la sentenza della I Sezione della Corte di Assise di Palermo del 25 luglio 1997 da quegli addebiti – pendeva, comunque, la possibilità che il PM (che ne aveva sollecitato la condanna all'ergastolo) proponesse appello. Il gravame, invece, non era stato proposto e la statuizione assolutoria era passata in giudicato (all'esito del giudizio di appello, peraltro, Brusca era stato assolto anche dalle imputazioni in materia di armi e al medesimo erano state accordate le circostanze attenuanti generiche).

Anche Enzo Salvatore Brusca aveva conseguito un notevole beneficio per le sue propalazioni a carico del senatore Andreotti: al predetto, invero, la Corte di Assise di Palermo, con la ricordata sentenza del 25 luglio 1997, aveva negato la attenuante di cui all'art. 8 DL 152/1991, irrogandogli una pena assai più severa (diciassette anni di reclusione) di quella richiesta dal PM (otto anni), attenuante che, per contro, gli era stata riconosciuta con la sentenza di appello (18 marzo 2000), ma sulla concorde richiesta – formulata *ex art. 599 c.p.p.* – delle parti.

Pure in questo caso non poteva negarsi che, anche in virtù delle dichiarazioni a carico del senatore Andreotti (rese a partire dal 19 ottobre 1996) *«gli organi requirenti abbiano consolidato nei confronti di Enzo Salvatore Brusca un atteggiamento improntato ad una benevola considerazione, superando anche il convincimento espresso dai giudici della Corte di Assise»*.

E ancora diceva la Corte:

«La vicenda delle dichiarazioni dei due Brusca costituisce una ulteriore conferma della acquisita, ampia disinvoltura con la quale imputati in procedimenti connessi hanno fornito indicazioni a carico dell'imputato, superando la remora a parlare di rapporti mafia-politica che aveva caratterizzato le propalazioni dei «pentiti» storici; inoltre, la stessa rafforza l'esposto convincimento circa la assoluta peculiarità del caso Andreotti»

Il caso degli incontri a Roma, all'interno dell'Hotel Nazionale, del senatore Andreotti con il capomafia Michele Greco

Benedetto D'Agostino, noto imprenditore palermitano, tratto in arresto alla fine di novembre del 1997 con l'addebito di concorso esterno in associazione mafiosa, in occasione del primo interrogatorio reso al GIP nella mattina del 28 novembre aveva subito sentito l'esigenza di manifestare l'intenzione di rendere al PM di Palermo dichiarazioni che riguardavano il senatore Andreotti.

«Tale atteggiamento non poteva che essere suggerito dalla immediata percezione del particolare interesse che una propalazione a carico del senatore Andreotti avrebbe assunto per lo stesso Ufficio inquirente .. e dalla

speranza che essa avrebbe assicurato qualche beneficio al medesimo, non certo animato da resipiscenza o da intenti collaborativi».

Le indicazioni del collaboratore di giustizia Camarda

Un ulteriore esempio della propensione dei collaboratori di giustizia a offrire indicazioni a carico del senatore Andreotti era costituito dalle dichiarazioni di Michelangelo Camarda, soggetto che era stato legato a Baldassare Di Maggio dopo che costui aveva iniziato la sua collaborazione con la giustizia e che dal medesimo Di Maggio avrebbe appreso notizie a proposito del noto incontro Andreotti-Riina.

Il Camarda, nel corso della sua escussione dibattimentale, rispondendo alle domande della difesa, aveva avuto modo di indicare per la prima volta che l'incontro Andreotti-Riina era avvenuto nel settembre del 1987.

Fino alla data del 13 febbraio 1998 (allorché venne interrogato a Perugia, nel corso del dibattimento per l'omicidio Pecorelli) lo stesso Di Maggio non aveva mai citato il mese di settembre del 1987 e tanto meno la presenza dell'imputato a Palermo in relazione ad un avvenimento «politico: si doveva concludere che il Camarda aveva fatto passare per una rivelazione del Di Maggio quanto aveva appreso dagli organi di stampa, così come aveva fatto, per sua stessa ammissione, con le dichiarazioni di Emanuele Brusca.

L'atteggiamento del Camarda ancora una volta «denota una spiccata propensione a fornire, senza escludere più o meno evidenti forzature, indicazioni a carico dell'imputato e rafforza l'impressione della incidenza, eventualmente inquinante, che sulle deposizioni dei collaboratori esercitava la percezione dell'importanza che per gli inquirenti rivestivano le notizie riferite, la conoscenza dei temi di prova e di altri, precedenti apporti e, infine, la speranza di ottenere benefici di vario genere».

In sostanza la Corte rilevava che:

«la nutrita schiera delle propalazioni nei confronti del predetto dimostrano che, da un certo punto in poi, si sia radicato un clima che le ha alquanto agevolate, clima che non può affatto escludersi sia stato favorito dalla consapevolezza della comprensibile importanza annessa dagli inquirenti alla investigazione a carico del medesimo.

Quanto ...impone la adozione di ogni cautela nella valutazione delle propalazioni rese a carico del medesimo da imputati in procedimenti connessi o collegati intervenute solo dopo che le indicazioni accusatorie dei collaboratori storici e le vicende cui si è fatto cenno avevano aperto la strada all'evidenziato, nuovo clima».

Un ulteriore problema in ordine alle conoscenze degli «uomini d'onore» su fatti di interesse generale, suscettibili, in astratto, di coinvolgere una personalità come quella del senatore Andreotti, derivava dal fatto che esse non potevano che scaturire da informazioni mediate, provenienti dai vertici del sodalizio mafioso, vertici che, dopo l'avvento dei «corleonesi»

in esito alla feroce faida dei primi anni '80, si identificavano, in sostanza, nella persona del famigerato boss Salvatore Riina: nella valutazione delle fonti doveva dunque essere tenuta in considerazione tutta la catena informativa e conseguentemente anche il fatto che le notizie potessero essere in realtà correlate a precisi interessi e scopi verticistici, strettamente inerenti alle esigenze di governo della organizzazione criminale e frutto anche di forzature collegate a reconditi disegni di potere.

La Corte citava le dichiarazioni di Di Maggio per ribadire *«come Riina non fosse affatto alieno, neppure con i più stretti ed intimi sodali, dall'usare la menzogna nel perseguire i suoi fini di governo del sodalizio mafioso»*.

La Corte sottolineava il fatto che il vertice di Cosa Nostra si trovava a esercitare funzioni di comando su una popolazione di affiliati (gli «uomini d'onore»), *«la cui peculiarità, come la storia ha largamente dimostrato, non riposava sul possesso di adeguati mezzi culturali, di intelligenze «raffinate» e lungimiranti e di particolari capacità strategiche, ma semplicemente sulla avidità di denaro e di potere, sulla dozzinale furberia, sulla assenza di scrupoli e sulla spietata ferocia»*.

Ne poteva conseguire che: *«In questo realistico quadro si deve riconoscere che il notorio legame politico fra il senatore Andreotti ed il defunto on. Lima e la pacifica vicinanza di costui con affiliati a Cosa Nostra ed, in particolare, con i Salvo e con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata del sodalizio mafioso.. può aver suggerito, a soggetti che, evidentemente, erano in possesso di informazioni solo indirette ed intrattenevano rapporti solo mediati, alcuni impropri collegamenti o assimilazioni, ovvero aver favorito negli stessi l'incondizionato recepimento di indicazioni provenienti dall'alto»*.

Per ultimo la Corte riteneva di non poter trascurare la possibile incidenza di inclinazioni alla mitomania e/o al protagonismo giudiziario e perfino la influenza di antipatie politiche anche su quegli atteggiamenti spontaneamente collaborativi, dai quali erano scaturite alcune, più o meno tardive, testimonianze.

La Corte portava ad esempio le dichiarazioni:

– della teste Rosalba Lo Jacono (concernente il regalo fatto dal senatore Andreotti in occasione delle nozze della figlia maggiore di Antonino Salvo), la quale soltanto nel marzo 1997 ha, per la prima volta, spontaneamente riferito quanto, secondo le sue affermazioni, aveva appreso nell'agosto del 1993;

– del teste Antonino Filastò a proposito del quadro del pittore Gino Rossi di cui alcuni boss mafiosi avrebbero fatto dono al senatore Andreotti;

– del teste Vito Di Maggio a proposito di un incontro avvenuto nel 1979 fra il senatore Andreotti ed il capomafia Benedetto Santapaola, di cui il predetto ha parlato per la prima volta nel marzo del 1995.

Si trattava di apporti cognitivi spontaneamente offerti, più o meno tardivamente, da soggetti certamente spinti a presentarsi agli inquirenti

da notizie di stampa riguardanti la esistenza e lo sviluppo della inchiesta e del procedimento medesimo.

In tale contesto meritava una valutazione approfondita la deposizione del dott. Mario Almerighi, il quale aveva riferito quanto, a sua memoria, aveva appreso dal dott. Piero Casadei Monti in ordine ad un presunto intervento attuato dall'imputato presso il collega Ministro di Grazia e Giustizia Virginio Rognoni per bloccare la promozione di un procedimento disciplinare nei confronti del dott. Corrado Carnevale a seguito di un esposto inoltrato dal dott. Claudio Lo Curto il 23 febbraio 1987.

Per la Corte apparivano scarsamente persuasive le argomentazioni con cui i PM tendevano a privilegiare la versione accusatoria del Lo Curto e dell'Almerighi assumendo il totale disinteresse di costoro e, per contro, una possibile inattendibilità de dott. Casadei Monti e dell'on. Rognoni, in dipendenza del fatto che la conferma delle affermazioni dell'Almerighi avrebbe comportato la sostanziale ammissione di un illecito condizionamento politico delle loro, rispettive, funzioni di Ministro e di Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia.

La Corte affermava che l'esposto in parola era di scarso fondamento: avvaloravano l'assunto non soltanto le congrue spiegazioni fornite da dott. Casadei Monti, il quale aveva dato puntuale conto delle ragioni per le quali egli stesso decise di archiviare dopo aver verificato che il solo profilo astrattamente perseguibile (la decisione adottata dalla Corte di Cassazione, presieduta dal dott. Carnevale, senza la previa acquisizione degli atti) era, in realtà, privo di effettiva valenza accusatoria (e il Tribunale ha, al riguardo, opportunamente richiamato l'art. 55 del previgente c.p.p.), ma, soprattutto, la circostanza che il precedente, analogo esposto, inoltrato dal Lo Curto il 12 marzo 1986 al Ministro di Grazia e Giustizia ed al CSM, non risultava aver avuto alcun effettivo seguito.

A proposito delle modalità con cui era stato condotto l'esame del dott. Casadei Monti, si evidenziava come lo stesso fosse stato condotto non in maniera neutra ma facendo preliminarmente presente che «*da acquisizioni probatorie di natura testimoniale*» erano emersi i fatti dettagliatamente esposti secondo la versione fornita dal dott. Almerighi.

La eventualità che la deposizione dell'on. Rognoni e del dott. Casadei Monti fosse «*a priori virtualmente condizionata*» aveva il valore di una mera congettura, posto che, al di là dell'appartenenza al medesimo partito politico, non constavano rapporti e legami personali dei predetti con l'imputato talmente forti da persuaderli, nella descritta situazione, a dire il falso.

«In altri termini, non si vede proprio per quale motivo il Rognoni ed il Casadei Monti avrebbero dovuto negare, contro il vero, che da parte del ministro Andreotti era pervenuta una sollecitazione a favore del Carnevale, specie se si tiene conto che gli stessi avrebbero avuto ampio agio di precisare ...che, comunque, l'esposto del Lo Curto era stato archiviato essendo stato verificato che lo stesso era privo di effettivo fondamento giuridico, cosicché non poteva prevedersi che una eventuale azione disciplinare avrebbe avuto successo».

La Corte, non sussistendo decisive ragioni per dubitare della buona fede di nessuno dei protagonisti della vicenda, condivideva il convincimento del Tribunale circa la possibilità che fra il dott. Almerighi e il dott. Casadei Monti si fosse verificato un malinteso, che lo stesso dott. Casadei Monti si era affrettato ad ipotizzare, animato dalla preoccupazione di salvaguardare la buona fede dell'amico: *«poteva essersi verificato un equivoco..quindi possono essersi verificate delle sovrapposizioni inconscie»*, addirittura giungendo a prospettare la eventualità che egli avesse *«inteso tacitare le sollecitazioni di Almerighi sull'esposto archiviato, con un argomento di tipo «politico», quando quello tecnico non l'avrebbe convinto»*.

La Corte rilevava che l'atteggiamento del dott. Almerighi male si conciliava con una personale indifferenza ideologica verso le sorti del procedimento a carico del senatore Andreotti: era ragionevole pensare che il primo non si sarebbe determinato a riferire ai magistrati inquirenti la sua versione dei fatti se fosse stato totalmente indifferente all'esito del procedimento e se non fosse stato a priori - ed in perfetta buona fede - convinto della particolare importanza della inchiesta e della fondatezza della ipotesi accusatoria, che vedeva il senatore Andreotti ed il dott. Carnevale legati da una malsana comunione illecita.

L'esistenza di ulteriori *«anomale interferenze psicologiche sull'iter di accumulazione probatoria»* veniva altresì rilevata nelle deposizioni rese da Cesare Scardulla e da Michele Vullo con riguardo alla telefonata, pervenuta alla utenza dell'Ospedale Civico di Palermo, con la quale il senatore Andreotti - tramite la sua segreteria - avrebbe palesato un interessamento per le condizioni di salute di Giuseppe Cambria, ivi ricoverato dal 5 all'8 settembre 1983, presso la divisione di cardiologia.

I primi giudici hanno evidenziato che, secondo quanto riconosciuto dal teste Gaspare Messina (sola fonte primaria, avendo personalmente ricevuto la chiamata telefonica in questione), i ricordi del medesimo erano comprensibilmente sbiaditi ed hanno ritenuto che più nitidi e sicuri apparivano quelli dello Scardulla, cosicché hanno risolto a favore di quest'ultimo (fonte solo mediata) il contrasto sui dettagli della chiamata.

Premesso che il tema centrale della prova erano i rapporti dell'imputato con i cugini Salvo e non certo i rapporti del primo con l'on. Lima o il fratello di costui o il Cambria, si era tralasciato di considerare che un interlocutore che chiamava da Roma e che non risultava aver chiesto preventivamente chi si trovasse presso il degente non potesse senz'altro pretendere che venisse all'apparecchio una specifica persona, ma avrebbe, semmai, genericamente sollecitato l'intervento generico di qualcuno dei presenti (così come effettivamente riferito dal Messina). Allo stesso modo, appariva del tutto ragionevole escludere che l'imputato avesse personalmente composto il numero telefonico ed effettuato la chiamata verso il nosocomio presso il quale era degente il Cambria, cosicché sembrava ancora una volta da accreditare la versione del Messina, il quale non si è mai espresso in termini certi sulla presenza di Andreotti all'altro capo della linea telefonica.

La Corte riteneva importante riflettere sulla deposizione del Vullo, che, a distanza di molti anni, aveva appreso dell'episodio dallo Scardulla, il quale, a sua volta, all'epoca del fatto, ne era stato informato dal Messina.

Il Vullo, esponente sindacale di spicco della CGIL, aveva dichiarato dibattimentalmente che nel corso di una conversazione nella quale si trattava, tra l'altro, *«del calo di tensione che c'era attorno ai temi della lotta alla mafia in questa città»*, aveva appreso dallo Scardulla (anch'egli iscritto alla CGIL, come, del resto, il terzo interlocutore, Claudio Clini, che avrebbe, poi, riferito il fatto alla Autorità Giudiziaria) che *«arrivò questa telefonata... e lui riferì che un suo collega aveva detto di avere ricevuto questa telefonata direttamente dall'onorevole Andreotti che chiedeva informazioni sullo stato di salute del Dott. Cambria e che poi successivamente si fece passare uno dei cugini Salvo»*.

Alla contestazione della difesa, che gli ricordava quanto aveva genericamente dichiarato il 2 maggio 1996, il Vullo modificava parzialmente la sua versione fino a contraddirsi palesemente.

Anche lo Scardulla non aveva inizialmente fatto menzione di Beppe Lima, limitandosi a citare i Salvo come gli interlocutori richiesti dall'altro capo del telefono dal senatore Andreotti malgrado reiteratamente invitato a riferire le testuali parole con le quali il Messina gli aveva riferito l'episodio. Solo in un secondo tempo, dopo specifica contestazione della difesa, confermava che l'imputato aveva chiesto dei cugini Salvo o di Beppe Lima.

Il predetto, contrariamente a quanto riferito al magistrato inquirente il 2 maggio 1996, non ricordava con precisione se l'on. Salvo Lima avesse fatto visita al Cambria, attestandosi su affermazioni piuttosto generiche.

Concludeva la Corte:

«Seguendo le premesse, non si tratta, in questa sede, di prendere posizione su un episodio piuttosto marginale e dalla, quanto meno incerta, conducenza probatoria, ma di evidenziare che i due testi, «politicamente» motivati nella lotta contro la mafia ed il malaffare, hanno inizialmente impresso alle loro deposizioni un senso spiccatamente accusatorio, indirizzandole verso una decisa conferma dei rapporti fra l'imputato ed i Salvo ed attenuando, in qualche modo, la valenza delle loro indicazioni soltanto dopo le contestazioni della Difesa; nel caso del Vullo, poi, detto atteggiamento si accompagna ad evidenti oscillazioni, che compromettono la affidabilità delle dichiarazioni del medesimo».

La Corte introduceva un'importante riflessione sulla *«interferenza, potenzialmente inquinante, derivante dalla pregressa conoscenza, da parte di vari dichiaranti, dei temi di prova e del contenuto di altre, precedenti propalazioni o acquisizioni»*.

Tale situazione privava molti apporti dell'importante requisito di genuinità garantito dalla c.d. verifica «a sorpresa» di eventi non noti al pubblico. Ad esempio, sarebbe stato senza dubbio possibile conferire una ben diversa efficienza dimostrativa alle dichiarazioni dei fratelli Emanuele ed

Enzo Salvatore Brusca in merito all'incontro fra l'on. Andreotti e Riina se le stesse fossero state rese quando i dichiaranti erano ignari delle precedenti propalazioni del Di Maggio.

Da questa considerazione la Corte traeva un importante assunto metodologico:

«Quanto considerato radica, tra l'altro, la opportunità di privilegiare, tendenzialmente, il riferimento alle originarie dichiarazioni della fonte, specie quando esse siano state rese in epoca in cui non erano noti ulteriori apporti forniti da altri sullo stesso tema di prova».

La Corte, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non considerava verosimile il fatto che la peculiare posizione dell'imputato potesse, in astratto, indurlo a nascondere relazioni non particolarmente edificanti.

«La lunghissima carriera politica del predetto lo ha talora messo a contatto, qualche volta anche assai intimo, con personaggi assai chiacchierati (si potrebbero citare Licio Gelli, Michele Sindona, Vito Ciancimino e lo stesso Salvo Lima) senza che il medesimo abbia dato mai segno della preoccupazione di nascondere o di allontanare tali frequentazioni, su alcune delle quali ha insistito, con una certa qual spregiudicatezza, anche quando si levavano voci pesantemente critiche: in buona sostanza, non esistono elementi che possano convalidare l'assunto secondo cui l'Andreotti abbia coltivato la preoccupazione di offuscare la propria immagine ammettendo alcune discutibili frequentazioni ...La questione della interpretazione degli atteggiamenti eventualmente menzogneri dell'imputato deve, piuttosto, tenere conto della peculiarità dell'accertamento giudiziale da operare: deve, infatti, riconoscersi che colui che è chiamato a rispondere di una condotta quanto mai aspecifica, quale quella associativa, e così complessa da investire una notevole serie di fatti e di rapporti snodatisi lungo svariati anni, si può prospettare la eventualità che alcuni episodi o alcune relazioni, se ammessi, possano essere interpretati in senso sfavorevole al di là del reale significato che gli stessi hanno avuto. Sarebbe, dunque, errato procedere senz'altro alla immediata applicazione di un criterio generale che attribuisca, in qualche modo, una valenza confessoria (beninteso, in relazione alla imputazione contestata) alla menzogna smascherata».

La Corte respingeva dunque un tema più volte sottolineato dai PM appellanti che avevano individuato una automatica valenza accusatoria delle menzogne dell'imputato relative a fatti o aspetti specifici, lasciando, però, *«impregiudicata la possibilità di trarre un, per quanto generico, utile elemento di valutazione dalla reiterata ed eventualmente verificata inclinazione a nascondere specifici fatti o relazioni di qualche pregnanza».*

In esito a tutte le predette considerazioni la Corte rimarcava *«la esigenza di una imprescindibile, particolare prudenza nel valutare il compendio probatorio e le singole deposizioni, di cui va verificata la concreta attendibilità e la specifica conduenza, senza interferenze preconcepite de-*

terminate dal generico, positivo giudizio sulla personale affidabilità del propalante, giudizio che non deve seguire canoni stereotipati, ma deve... saper individuare, in termini particolarmente rigorosi, quali elementi negativi, possibili inquinamenti derivanti dalla conoscenza di precedenti indicazioni probatorie, la eventuale inclinazione palesata dal dichiarante verso interessi e mire personali, specie quando non sia stata spontaneamente abbandonata, nonché la propensione a compiacere le tesi accusatorie degli inquirenti o, addirittura, la concreta capacità di mentire per assecondare le stesse che la fonte abbia messo in mostra».

Per il resto, veniva ribadito l'accoglimento pacifico del criterio della valutazione frazionata della «chiamata», stante «che la credibilità non esclude verità parziali, così come la falsità non esclude verità parziali», cosicché l'apprezzamento sulla generale attendibilità di una fonte non esclude possibili errori e falsità, come, per converso, non è precluso cogliere indicazioni veritiere anche nelle propalazioni di un soggetto generalmente poco credibile.

«Se deve, in termini generici, respingersi il metodo valutativo improntato alla frammentazione del quadro probatorio, deve, però, affermarsi la tendenziale necessità di una inevitabile, rigorosa valutazione di ciascun fatto, senza che ciò implichi, comunque, una imprescindibile, precisa conferma esterna di ogni singolo episodio».

La Corte rilevava che i PM appellanti avevano ampliato a dismisura il quadro di riferimento «con la prospettazione di connessioni fra fatti assai lontani fra loro non solo e non tanto temporalmente, ma anche per la diversità delle situazioni e delle condizioni in cui si sono svolti, e con la totale oblitterazione del reale senso dei singoli avvenimenti...Ciò ha dato luogo ad una grossolana accumulazione di fatti distinti e successivi, dal significato solo apparentemente omologo, alla stregua di una elaborazione che, oltre ad emarginare alcune importanti indicazioni, ha, di fatto, tradito la relazione del singolo episodio con lo specifico contesto, appiattendolo il mutevole quadro di riferimento attraverso la individuazione di una inesistente, unica ed immutabile situazione, che, secondo i PM appellanti, si sarebbe protratta per circa un ventennio».

Per dimostrare l'ottica interpretativa monocorde dell'Accusa, la Corte citava il fondamentale episodio dell'incontro fra l'imputato ed alcuni capimafia avvenuto a Palermo nella primavera del 1980, cui i PM appellanti correttamente conferivano il valore di una conferma delle personali relazioni fra i primo ed alcuni esponenti di Cosa Nostra, «trascurandone, però, del tutto, il pregnante, intrinseco significato e la incidenza esercitata nello sviluppo delle medesime relazioni».

La Corte appariva recisa nel respingere l'infrastruttura interpretativa del ragionamento accusatorio:

«L'inesatto ricorso alla cieca accumulazione, in un unico calderone probatorio, di episodi e condotte – ritenuti, talora, dimostrati sulla scorta di una disamina soltanto parziale e, per usare un termine caro ai PM appellanti, «atomistica» – è frutto di una operazione superficiale, che omette

di cogliere di ogni singolo aspetto in considerazione lo specifico significato ed induce a spianare ogni peculiarità, ostacolando, in definitiva, la comprensione del reale corso degli avvenimenti, snodatisi in circa tre lustri, durante i quali molte cose sono accadute senza che gli appellanti abbiano avvertito alcun sostanziale mutamento, spinti dalla esigenza di conferire ad ogni tassello un significato coerente con la assunta, perdurante ed ininterrotta disponibilità dell'imputato nei confronti di Cosa Nostra: in questo modo sono pervenuti ad affermazioni apodittiche e del tutto destituite di fondamento alla stregua dei fatti acquisiti, quale quella, particolarmente insistita, secondo cui per un ventennio l'imputato sarebbe stato Costante riferimento dei cugini Salvo per la soluzione dei problemi del sodalizio mafioso».

4.1 La partecipazione dell'imputato a Cosa Nostra

La prima figura di partecipe a Cosa Nostra è notoriamente quella del soggetto organicamente inserito nella associazione mafiosa (il c.d. «uomo d'onore»).

Nel sistema tradizionale di Cosa Nostra l'inserimento nel sodalizio mafioso e la appartenenza allo stesso erano contrassegnati in passato «da alcune peculiari regole...che rendevano immediatamente riconoscibili, all'interno della organizzazione, gli «uomini d'onore» e che nettamente li distinguevano dai soggetti di cui la organizzazione medesima eventualmente si serviva e che erano, tuttavia, privi dello status di affiliato (appunto, «uomo d'onore») e delle connesse «prerogative».

E ancora: «Il semplice status di «uomo d'onore» consentiva, tra l'altro, l'accesso a notizie riservatissime, quali quelle sulla composizione personale e sulla struttura di Cosa Nostra; lo stesso status, inoltre, permetteva, attraverso il sistema della rituale presentazione, la conoscenza diretta di altri partecipi al sodalizio e tale interscambio di informazioni, in una associazione rigorosamente segreta, non può che interpretarsi, di per sé, come un vero e proprio agire in seno alla organizzazione e per le finalità della stessa».

Quindi: «In conclusione, ad avviso della Corte, ove siano persuasive e, perciò, idonee ad integrare una adeguata dimostrazione in merito, anche le semplici indicazioni aventi ad oggetto la mera veste di «uomo d'onore» del singolo imputato concretizzavano la prova della condotta associativa....La delineata disponibilità totale dell'«uomo d'onore», da ritenere insita nella contrazione del vincolo associativo con Cosa Nostra, era tendenzialmente perpetua, salva, su quest'ultimo punto, la sopravvenienza di fatti idonei a comprovare il venir meno della stessa ovvero a radicare un ragionevole dubbio in merito».

Esperite queste premesse la Corte concludeva che «deve pacificamente escludersi che le emergenze processuali consentano di ricondurre la figura dell'imputato a quella di un «uomo d'onore», ritualmente ed organicamente affiliato a Cosa Nostra e che il predetto fosse considerato dai mafiosi alla stregua di uno di loro».

La vicenda dell'incontro del senatore Andreotti con Stefano Bontate, quale si ricava dalle stesse fonti di accusa, non poteva lasciare dubbi sul fatto che l'imputato non facesse organicamente parte del sodalizio mafioso, se si considerava che, *«malgrado la sua ipotizzata vicinanza a Cosa Nostra ed il suo peso di uomo di potere influentissimo, non è stato interpellato neppure su una decisione di importanza essenziale – anche sotto il profilo di stretta competenza politica – e potenzialmente gravida di conseguenze politico-legislative (tanto da indurre il ricordato, minaccioso atteggiamento del Bontate), quale quella di assassinare un esponente di primissimo piano del suo stesso partito»*.

Tuttavia *«...La commissione del delitto associativo può... ravvisarsi in altri, meno intimi, legami, che, quantunque non riconosciuti come legittimanti dagli stessi affiliati alla organizzazione criminale, indichino all'interprete una partecipazione alla stessa: la individuazione di tali legami, dunque, acquisisce significato essenziale... nel tentativo di colpire la c.d. fascia grigia dei fiancheggiatori della associazione mafiosa, si è venuta delineando negli ultimi anni una elaborazione giurisprudenziale che ha attratto nella sfera di punibilità forme di partecipazione «esterna» al sodalizio e, dunque, comportamenti singoli non concretizzati da una vera e propria affiliazione. La giuridica qualificazione degli stessi si profila problematica, giacché essa rinvia a situazioni spesso incerte.. che inevitabilmente rendono in larga parte opinabile il confine dell'illecito penale e che, conseguentemente, costringono l'interprete ad una ardua ponderazione dei dati processuali, divisa fra la esigenza di non lasciare impunte condotte astrattamente riconducibili alla ipotesi criminosa e quella di non ricomprendervi comportamenti che vanno, semmai, sanzionati esclusivamente in relazione a specifiche fattispecie delittuose, ovvero che sono solo moralmente vituperabili»*.

La Corte riteneva fondamentali due tipi di condotta:

– il primo caso riguarda una attività di cooperazione continuativa con il sodalizio criminale, equiparabile, sul piano sostanziale, ad una vera e propria adesione allo stesso, pure in assenza di formale affiliazione, cui deve corrispondere la consapevolezza degli affiliati di poter fare affidamento sull'apporto dell'agente;

– il secondo caso concerne non già un comportamento continuativo di adesione e cooperazione alle finalità del sodalizio, che l'agente fa proprie, ma si estrinseca in singoli e concreti contributi alla associazione mafiosa, le cui caratteristiche, però, devono essere tali da arrecare un apporto essenziale alla vita della organizzazione in vista del superamento di momenti di particolare difficoltà della stessa: in questa seconda ipotesi non è necessario che l'agente faccia proprie le finalità della organizzazione, potendo egli perseguire scopi propri, purché nella consapevolezza dell'essenziale aiuto prestato all'intero sodalizio.

La Corte procedeva nella sua argomentazione sui profili di condotta sostenendo che mentre *«non è fisiologicamente possibile una adesione circoscritta nel tempo, cosicché il vincolo associativo deve ritenersi tenden-*

zialmente perpetuo, lo stesso non può dirsi per le profilate, meno intime, forme di partecipazione, che comportano, tra l'altro, una limitata conoscenza della compagine criminale».

A questa importante dicotomia di destino segue una metodologia radicalmente diversa di valutazione dei criteri di permanenza nel vincolo criminoso:

«...in carenza di una pregnante prova contraria, può sempre affermarsi la permanenza della condotta associativa dell'affiliato, permanenza la cui prova non è legata all'aggiornato e dimostrato ripetersi di concreti apporti al sodalizio: per contro, laddove difetti un organico inserimento nella compagine mafiosa sono proprio i singoli apporti o la stabile disponibilità che definiscono la condotta associativa, che, pertanto, è ravvisabile solo fino a quando gli stessi apporti vengano arrecati o fino a quando la stessa disponibilità persiste».

In riferimento alla peculiarità del caso Andreotti appariva, infatti, di elevato momento l'interrogarsi sul fatto che la stabile partecipazione «non formale» potesse essere radicata dalla prova di una semplice, continuativa disponibilità, anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di singoli e specifici apporti.

La Corte riteneva *«che la valutazione dello stabile contributo conferito al rafforzamento della associazione criminale non può realisticamente non tenere conto della concreta posizione che, nell'ambito del potere legale, occupi l'agente: è, infatti, evidente il differente rilievo che, sotto il profilo considerato, va riconosciuto ad una inequivoca manifestazione di amicizia proveniente da un soggetto che occupi ai massimi livelli le sfere del potere per essere una eminentissima ed influentissima personalità politica di livello nazionale».*

Ne conseguiva che, pur con molti rischi di rendere atipica la condotta criminosa: *«...si può ragionevolmente ritenere che la semplice consapevolezza, da parte dei membri della organizzazione mafiosa, della amichevole disponibilità di un importantissimo personaggio politico nazionale rafforzi il sodalizio, giustificando negli affiliati il convincimento di essere protetti al più alto livello, con la conseguenza che la stessa, perdurante disponibilità sia idonea a radicare la responsabilità in ordine al reato associativo, purché il comportamento dell'agente sia stato assistito dalla consapevolezza e dalla autentica volontà di interagire con la associazione mafiosa e, dunque, sia pure con le anomale modalità delineate, di farne parte».*

4.2 Le dichiarazioni di Antonino Giuffrè e Giuseppe Lipari

La Corte procedeva alla valutazione della intrinseca attendibilità dei soggetti che solo in Appello avevano arricchito con le loro dichiarazioni il già imponente compendio probatorio.

In merito ad Antonino Giuffrè, escusso su richiesta dell'accusa nella udienza del 16 gennaio 2003, la Corte osservava di non disporre degli

esaustivi elementi di valutazione che possono promanare solo dalla sperimentata verifica giudiziale della fondatezza delle indicazioni accusatorie e si limitava ad esprimere un giudizio cautamente non negativo.

In primo luogo rimarcava la posizione di spicco (capo del «*mandamento*» di Caccamo) assunta da anni in Cosa Nostra dal Giuffrè e il fatto che al medesimo era stata effettivamente demandata la assistenza al capomafia Michele Greco, latitante nel territorio del «*mandamento*» di Caccamo, nel cui agro era stato arrestato nel febbraio 1986.

Tale ruolo del collaborante lo aveva effettivamente messo in condizione di frequentare capimafia di prima grandezza e di acquisire, in tal modo, conoscenza di importanti fatti che inerivano alla vita del sodalizio mafioso, raccogliendo, dapprima dal Greco e, quindi, dai vertici «corleonesi» di Cosa Nostra (in particolare, da Salvatore Riina e da Bernardo Provenzano), quelle confidenze che formavano l'oggetto principale del suo apporto, fondamentalmente basato su notizie *de relato*.

La Corte rilevava che:

- non constavano personali motivi di risentimento che potessero aver negativamente influito sulle indicazioni fornite a carico dell'imputato;

- nelle dichiarazioni del Giuffrè non erano ravvisabili particolari incongruenze;

- per il poco che era dato verificare – raffrontando le dichiarazioni rese da Giuffrè sullo specifico tema dei rapporti fra i vertici di Cosa Nostra ed esponenti politici – non si riscontravano significative discordanze, se si eccettua la integrazione, fornita soltanto il 16 gennaio 2003, concernente gli incontri diretti dell'imputato con il capomafia Stefano Bontate ed il contrasto verificatosi fra i due;

- Giuffrè aveva messo in mostra un atteggiamento misurato e la preoccupazione di meditare le sue affermazioni attraverso un eloquio lento e riflessivo;

- Giuffrè aveva riconosciuto lealmente di non essere in grado di fornire indicazioni dirette e specifiche sulla gran parte degli aspetti che rilevavano nel presente processo;

- Giuffrè non aveva esitato ad ammettere lealmente fatti che militavano a sfavore della tesi di accusa, quali: la declinante attenzione del Lima nei confronti di Cosa Nostra; la progressiva ed ininterrotta incisività della azione di contrasto alla mafia promossa dalle forze dell'ordine e dalla magistratura e la correlata insussistenza di concreti interventi politici che alleggerissero la pressione sul sodalizio criminale nel corso degli anni '80; la assenza di qualsivoglia riferimento del Riina all'imputato, in particolare in relazione all'auspicato «aggiustamento» del maxiprocesso.

Le positive notazioni testé formulate militavano, dunque, a favore del riconoscimento di un apprezzabile grado di intrinseca attendibilità del Giuffrè, idoneo a consentire il passaggio alla valutazione del merito dei suoi apporti.

Al contempo, la Corte ravvisava nelle dichiarazioni del Giuffrè un'estrema e, del resto, ammessa, genericità della maggior parte dei riferimenti, quasi sempre ancorati alle notizie trasmesse da terzi in termini quanto mai vaghi e non corredati dalla indicazione di fatti o situazioni dotati di un minimo di specificità.

Nelle sue propalazioni abbondavano anche giudizi di sintesi aspecifici, veri e propri «luoghi comuni» che la Corte significativamente paragonava ai «convincimenti diffusi presso certi analisti».

Un contributo originale del Giuffrè riguardava il ruolo di intermediario fra Cosa Nostra ed il senatore Andreotti che sarebbe stato svolto da Vito Ciancimino, che, comunque, veniva cautamente valutato dalla Corte.

Il prefato giudizio di genericità si estendeva anche a Giuseppe (Pino) Lipari, esaminato nella udienza del 14 marzo 2003.

La Corte sottolineava: «*Peraltro, a differenza del Giuffrè, il Lipari non ha riscosso particolare successo presso i magistrati inquirenti e nei confronti del medesimo risulta essere stata revocata la procedura di ammissione al regime previsto dalla legge per i collaboratori di giustizia (si veda la nota del 17 gennaio 2003 del Procuratore della Repubblica di Palermo, prodotta al P.G. nella udienza del 31 gennaio 2003)*».

Lipari era potenzialmente portatore di notevolissime conoscenze per via della sua accertata vicinanza con i massimi vertici «corleonesi» (in particolare, con Salvatore Riina e Bernardo Provenzano) ma aveva dato luogo a comportamenti scorretti, emersi con evidenza nel corso di alcune intercettazioni ambientali di colloqui con i familiari, comportamenti che gettavano un'ombra sulla intrinseca attendibilità del medesimo e suggerivano la possibile strumentalità dell'asserito intento di collaborare con la giustizia.

Erano significative al proposito le eloquenti espressioni usate da Lipari, nel conversare dei suoi familiari, a proposito di quanto aveva già dichiarato ai magistrati inquirenti e di quanto si proponeva ancora di riferire. Si desumeva la netta sensazione di un compiaciuto resoconto dei contenuti della sua collaborazione, vissuta come un «lavoro» da lui ben congegnato e strategicamente mantenuto ad un livello dichiarativo «alto», che non si occupava di fatti specifici che potessero incidere concretamente su alcuno e che, anzi, si proponeva deliberatamente di preservare talune persone da ogni possibile accusa e di far pervenire ad altre messaggi rassicuranti – per esempio all'on. Mario D'Acquisto, uomo politico siciliano di primo piano e già esponente di spicco della corrente andreottiana:

«... Io amo Andreotti più di mio padre, che non ho conosciuto... io so... incompr... che Andreotti non si è baciato con nessuno, non si è visto con nessuno... non esiste! Questa situazione...» (rivolgendosi a Cinzia) quando parli con Gaetano... gli dici che mi saluta a D'Acquisto... a Mario (a bassa voce) ... al vecchio... Mario D'Acquisto ... gi dici: «Pino ti saluta»... gli dici che dorma tranquillo che non ha detto niente... neanche lo conosce!... come vedi, Cinzia... vedi come lavora tuo papà?... sto volando un poco così... alto, alto... alto, alto...».

La luce negativa che tali atteggiamenti gettavano sulla attendibilità del Lipari non veniva dissipata dall'esame dibattimentale ove il medesimo in sostanza negava la esistenza di qualsivoglia interazione del senatore Andreotti con la mafia corleonese e, in particolare, precisava:

– di non essere mai venuto a conoscenza dell'incontro fra Riina e Andreotti ed aggiungendo che lo stesso Riina ad un eventuale colloquio con l'imputato si sarebbe fatto accompagnare ed assistere proprio lui;

– che Paolo Rabito, da lui conosciuto in carcere nel 1995, nel corso di una comune detenzione presso la Casa Circondariale dell'Ucciardone, ebbe a smentire, conversando con lui, l'episodio dell'incontro, parlando, in proposito di una «*montatura politico giudiziaria*». Dinanzi alla Corte, peraltro, Lipari, ritornando sull'argomento, non ha ripetuto la ricordata definizione del Rabito ma ha preferito parlare solo di «*montatura*» del solo Di Maggio;

– che Provenzano nel 1999 considerava le dichiarazioni di Di Maggio come un complotto ordito al fine di destabilizzare la DC ed il P.S.I.;

– che Ignazio Salvo aveva fatto sapere che Lima gli aveva comunicato che non poteva parlare all'imputato dell'«aggiustamento» del maxi-processo o di agevolare Cosa Nostra in quanto sarebbe stato estromesso dalla corrente andreottiana. Questa circostanza Lipari la avrebbe appresa dal Riina che era infuriato per la posizione di Lima.

Nella narrazione di Lipari non mancavano contraddizioni, anche piuttosto palesi, fra le quali:

– quella, già menzionata, concernente il tenore della confidenza da lui ricevuta dal Rabito;

– quella concernente un diretto incontro fra Provenzano, Ciancimino e l'on. Lima, di cui ha parlato dinanzi alla Corte pur non avendolo mai prima citato;

– quella concernente l'epoca dell'incontro con Provenzano nel corso del quale costui gli avrebbe espresso la sua opinione in merito all'episodio del presunto colloquio fra Andreotti e Riina. Lipari ha precisato che tale colloquio sarebbe avvenuto nel 1999 laddove ai magistrati inquirenti aveva riferito: «*Riina non mi parlò mai di questo incontro, assolutamente, non me ne ha mai parlato di questo incontro. Quindi, quando io sono uscito nel '96... il primo argomento che toccai con Provenzano – siamo nel '96, dopo il '96, io uscii nel maggio del '96 – il primo discorso che affrontai con Provenzano fu proprio questo, il processo Andreotti: ci dissi, «dimmi una cosa, Totuccio non mi ha detto nulla, mai nulla, tu ora mi devi dire come stanno le cose», Provenzano fu categorico e mi disse, «sei un ingenuo», così mi ha detto, «non vuoi capire che si è trattato di un complotto politico- giudiziario, come fu Tangentopoli al nord, che serviva a destabilizzare la Democrazia Cristiana ed il Partito Socialista, e portare il Partito Comunista al Governo, mentre nel mondo il comunismo è stato abbattuto ed a Roma noi portiamo i comunisti al Governo. Che Violante e*

Caselli, di chiara fede comunista» – è il Provenzano che parla – «di fede comunista e giustizialista», disse, avevano avuto carta bianca da D'Alema il baffino, così mi dice il Provenzano, per adoperarsi su questa via. ...».

L'impressione della Corte era che si trattasse di un più o meno sapiente *mix* di elementi informativi tratti da frequentazioni mafiose con notizie e valutazioni dedotte da fonti aperte. *«In definitiva, se tutto quanto evidenziato non esclude che i sicuri, stretti contatti del Lipari con Riina ed il Provenzano abbiano consentito al medesimo di accedere alla diretta conoscenza di fatti di rilievo o di commenti dei predetti o di altri esponenti mafiosi, e se non consente neppure di disconoscere radicalmente ogni attendibilità alle indicazioni da lui fornite, tuttavia si comprende bene come precludano la possibilità di fare pieno ed incondizionato affidamento sulle sue propalazioni la generale impossibilità di riconoscergli un sincero ravvedimento ed una genuina volontà di cooperare con la giustizia senza riserve e senza strumentali accorgimenti».*

4.3 I fatti valutabili concernenti l'epoca antecedente all'avvento dei «corleonesi» (fino all'inizio del 1981)

Gli episodi connessi con l'assassinio del Presidente della Regione, on. Piersanti Mattarella

L'incontro fra il senatore Andreotti e Stefano Bontate nella primavera del 1980: *«La Corte ritiene che la specifica indagine sulla condotta dell'imputato debba prendere le mosse da un episodio che considera essenziale nello sviluppo storico della vicenda dei rapporti fra il predetto ed esponenti di Cosa Nostra: si tratta dell'incontro con il boss Stefano Bontate ed altri mafiosi avvenuto in Palermo nella primavera del 1980, qualche mese dopo l'assassinio del Presidente della Regione Siciliana, on. Piersanti Mattarella (risalente al 6 gennaio 1980)».*

Sullo specifico evento la Corte riteneva che doveva essere riconosciuta piena attendibilità alle specifiche dichiarazioni in merito di Francesco Marino Mannoia.

Oltre alla sperimentata attendibilità personale del collaboratore ed al giudizio ampiamente positivo formulato sul tema dallo stesso Tribunale, i giudici del riesame rilevavano che il Marino Mannoia aveva superato la remora costituita dal possibile pregiudizio che avrebbero potuto arrecargli le accuse lanciate nei confronti di un personaggio della influenza del senatore Andreotti: una preoccupazione del genere era stata più di una volta esplicitata dal collaboratore in occasione della deposizione del 3 e 4 aprile 1993.

Al riguardo doveva essere sottolineato come le dichiarazioni del Marino Mannoia, a differenza di quelle di altri collaboratori, fossero intervenute quando gli elementi della indagine a carico del senatore Andreotti non avevano ancora acquisito sviluppo e notorietà, cosicché le stesse appaiono *«frutto del sincero e notevole sforzo di superare la atavica remora*

a parlare di rapporti fra Cosa Nostra ed personaggi politici, oggettivamente suscettibile di esporre il propalante e gli stessi inquirenti alle insidie multiformi degli sbarramenti che sarebbero stati opposti da ancora potenti soggetti».

In particolare, metteva conto rimarcare, in proposito, come nessuna fonte prima del Marino Mannoia avesse parlato di rapporti diretti fra il senatore Andreotti ed i cugini Salvo.

Mannoia chiariva che, per quanto a sua conoscenza, i pregressi rapporti intrattenuti dal senatore Andreotti con la fazione che faceva riferimento al capomafia Stefano Bontate (assassinato nell'aprile del 1981) non si fossero perpetuati in seguito con l'ala vincente dei «corleonesi» dopo la «guerra di mafia» dei primissimi anni '80

«In questo contesto successivo alla morte di Bontate, Riina e i suoi cercavano anche la fiducia di Andreotti. Ho sentito che non si sono trovati bene con lui, nel senso che Andreotti non è risultato disponibile come era tempo prima. Tanto è vero che fu deciso di dare una dimostrazione ad Andreotti, facendo pervenire (anche all'Ucciardone) l'ordine – per tutti gli uomini d'onore – di far votare votare, in tutta la Sicilia che si poteva avvicinare, il P.S.I. ed in particolare Martelli...».

Tali dichiarazioni venivano ribadite in sede di esame dibattimentale, aggiungendo una notazione che sarà di capitale importanza per le valutazioni della Corte sull'intero processo:

«PM NATOLI: scusi, due precisazioni. Lei ha parlato di "schiaffo" e di "scrollata". Sa per quale motivo si doveva dare uno "schiaffo", si doveva dare una "scrollata" alla Democrazia Cristiana con questa inversione, diciamo, di tendenza, nella espressione del voto, nel 1987? – MANNOIA F.: sì, la parola "schiaffo", specialmente la "scrollata", la "scrollata" riferita alla Democrazia Cristiana era soprattutto riferita ad un singolo uomo in particolare, all'Onorevole Giulio Andreotti. E in quella occasione appresi che l'Onorevole Andreotti, dopo la morte di Bontate, dopo tante cose avvenute a Palermo negli anni successivi, non si era più, diciamo, non era più disponibile nei confronti di Cosa Nostra».

Mannoia escludeva di conoscere che, anche in specifica relazione al maxiprocesso, l'imputato fosse coinvolto in disegni di «aggiustamento» e, in quest'ambito, non ha esitato ad escludere di essere a conoscenza di una comunità di intenti illeciti che legasse il senatore Andreotti al Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dott. Corrado Carnevale, e che il primo fosse il tramite di cui i mafiosi si servivano per arrivare al secondo: *«Il presidente Carnevale è stato sempre avvicinabile. [...] A me non risulta che Carnevale fosse contattato per il tramite di Andreotti».*

Marino Mannoia non aggiungeva (come sarebbe stato per lui agevole ed anche incontrollabile), neppure in termini generici, riferimenti, ancorché indiretti, a favori elargiti dall'imputato ad esponenti di Cosa Nostra e non formulava alcuna ipotesi sui legami fra l'imputato ed i «corleonesi».

La Corte ricordava che il collaborante non solo non era sospettabile di voler guadagnare benefici (essendo le sue condizioni di vita assicurate dalla competente autorità statunitense) ma non evidenziava neppure alcuna inclinazione a compiacere gli inquirenti.

Non potendosi ravvisare nelle sue specifiche dichiarazioni sull'incontro della primavera del 1980 incoerenze o incongruenze di sorta, la Corte passava a risolvere le eccezioni che i primi giudici avevano rilevato nelle propalazioni in esame su diversi punti e, in particolare:

- sulla incapacità di Marino Mannoia di collocare con precisione nel tempo l'episodio;
- sulla falsa, risalente versione secondo cui Bontate si sarebbe «infuriato» per l'assassinio del Presidente Mattarella;
- sulla erronea attribuzione al Presidente Mattarella della adesione alla corrente andreottiana della D.C.;
- sulla non riscontrata affermazione del collaboratore circa i favori elargiti dal Presidente Mattarella ad esponenti mafiosi;
- sulla pregressa, erronea affermazione riguardante la partecipazione materiale all'omicidio del Presidente Mattarella di tale Francesco Davì, in merito alla quale Marino Mannoia, nel corso dell'esame dibattimentale, si è dichiarato incerto;
- sull'esito negativo della indagine diretta ad individuare i due velivoli PA20 e DA20 che nel mese di aprile del 1980 erano atterrati nell'aeroporto di Birgi senza essere registrati dal personale civile dell'aeroporto;
- sull'esito negativo della indagine concernente l'incontro nella tenuta «La Scia» dei fratelli Costanzo, precedente logico e cronologico di quello della primavera del 1980.

Sul primo punto la Corte riconosceva come del tutto plausibile il fatto che a distanza di tanti anni non venisse serbato il ricordo della esatta data di un avvenimento che, per quanto rilevante e suscettibile di essere rammentato vividamente, non era stato così cruciale per il mondo cognitivo del collaborante – poco incline alla sensibilità per i problemi politici – e anche perché Mannoia era avvezzo alle frequentazioni del Bontate con esponenti politici di notevole caratura.

Di significato tutt'altro che decisivo appariva alla Corte la risalente, falsa versione del Marino Mannoia secondo cui Bontate sarebbe stato «infuriato» per l'assassinio del Presidente Mattarella: il mendacio, spontaneamente richiamato, ammesso e rettificato dallo stesso collaborante, allorché si è determinato a riferire quanto a sua conoscenza dei rapporti mafia-politica, trovava adeguata giustificazione nella pregressa, programmata intenzione di non affrontare tale argomento; inoltre, così come Marino Mannoia ha confermato anche nel corso dell'esame dibattimentale, Bontate non era, in ogni caso, felice di quella decisione, che aveva, comunque, concorso ad adottare. La circostanza trova pieno riscontro nelle dichiarazioni di Buscetta e indiretta indicazione nelle dichiarazioni del collabora-

tore Di Carlo concernenti il colloquio fra Bontate ed il capomafia di Ribera, Carmelo Colletti.

Il riferito atteggiamento del Bontate era coerente con il vissuto di molti mafiosi come emerge anche nelle dichiarazioni di Gaspare Mutolo:

«PM: Intendevo chiederle che cosa significò nella storia di Cosa Nostra l'omicidio Bontate? – MUTOLO G.: Significò, diciamo, il sopravvento, diciamo, la fine di un'epoca, diciamo così, di una certa cultura mafiosa e l'inizio di una cultura mafiosa aberrante e aggressiva, di quello che insomma è sotto gli occhi di tutti... insomma degli ultimi tempi insomma».

Del resto lo scopo del Mannoia al tempo del primo interrogatorio era quello di evitare di distogliere il giudice Falcone dall'erroneo indirizzo investigativo in quel momento privilegiato, indirizzo che individuava nel terrorismo di destra la matrice del delitto Mattarella.

In merito alla erronea attribuzione al Presidente Mattarella della adesione alla corrente andreottiana della D.C. ed alla affermazione del Marino Mannoia circa i favori elargiti dallo stesso Presidente Mattarella ad esponenti mafiosi la Corte faceva proprie le argomentazioni dedotte dai PM appellanti.

In particolare, la prima affermazione era chiaramente frutto di una erronea deduzione del collaboratore che confermava la sua scarsa dimestichezza con la politica: era inoltre credibile per i mafiosi che ad un uomo del prestigio del senatore Andreotti non difettassero le occasioni per influire, attraverso una opportuna attività di mediazione politica, sul collega di partito Mattarella.

Quanto alle relazioni fra Bontate, i Salvo ed il Presidente Mattarella, si poteva concedere che Marino Mannoia potesse averle interpretate, con un procedimento mentale meramente deduttivo, in favori accordati ai primi, così come rivela, del resto, la genericità del riferimento: malgrado ciò, nel rinviare alle corrette e condivisibili argomentazioni dei PM appellanti, in questa sede ci si può limitare a rimarcare come gli elementi di fatto dai medesimi richiamati – e trascurati dai primi giudici – valessero, comunque, ad escludere che sia rimasta smentita la esistenza di pregressi rapporti fra l'eroico uomo politico ed esponenti mafiosi, cosicché dalla relativa affermazione di Marino Mannoia, al di là della prova dello specifico, effettivo fondamento della elargizione di favori, non poteva però trarsi valido argomento per mettere in dubbio la attendibilità del racconto del medesimo.

La erronea, risalente indicazione di Marino Mannoia concernente la partecipazione di Francesco Davì all'assassinio del Presidente della Regione costituiva un fatto del tutto specifico e marginale, che non aveva incidenza con le dichiarazioni in esame, riguardanti l'incontro della primavera del 1980.

La Corte faceva notare che in termini logici il fallimento della ricerca di un riscontro probatorio – ricerca che nella fattispecie è stata resa ardua dal trascorrere del tempo e da circostanze del tutto peculiari, bene eviden-

ziate dai PM nel gravame – non poteva valutarsi alla stregua di una smentita ed assumersi, dunque, come indice di inattendibilità della affermazione da verificare:» *ne deriva che non può condividersi il convincimento dei primi giudici, che hanno tratto un elemento negativo di valutazione dall'esito infruttuoso della indagine diretta ad individuare i due velivoli PA20 e DA20 che nel mese di aprile del 1980 erano atterrati nell'aeroporto di Birgi senza essere registrati dal personale civile dello scalo».*

Analoga notazione poteva essere formulata a proposito della esistenza dell'incontro che, secondo quanto riferito da Marino Mannoia per averlo appreso da Bontate, era avvenuto nella primavera-estate del 1979 nella tenuta «La Scia» dei fratelli Costanzo.

Gli apporti informativi del Mannoia erano sempre stati peculiari e riguardanti argomenti estranei ai tradizionali rapporti di scambio che potevano caratterizzare le relazioni fra politici e mafiosi – quali, per esempio, gli interventi volti ad «aggiustare» processi o l'adozione di provvedimenti amministrativi compiacenti.

In altri termini, la narrazione di Marino Mannoia circoscriveva gli incontri personali fra Bontate medesimo ed il senatore Andreotti alla questione Mattarella, mentre la stessa ricostruzione del contesto suggeriva che l'on. Andreotti si fosse personalmente esposto nella questione proprio per la importanza del personaggio politico che aveva suscitato il malcontento dei mafiosi ed era, perciò, entrato nel mirino dei medesimi.

Per quanto attiene l'omicidio Mattarella, il senatore Andreotti non condivideva certamente l'operato della organizzazione mafiosa, che – sotto un profilo crudamente pratico – aveva, comunque, preservato la locale corrente politica andreottiana dalla minaccia di possibili iniziative sgradite ed aperto addirittura la strada della Presidenza della Regione ad un esponente della stessa corrente, l'on. Mario D'Acquisto (particolarmente gradita ai cugini Salvo, i quali, come ricordano i PM appellanti, ne beneficiarono ampiamente).

Il senatore Andreotti aveva manifestato il suo forte disappunto ed assunto una posizione assai critica, tanto da subire la irritata replica e le minacce del Bontate, inusitatamente alterato nei toni.

L'episodio narrato dal Mannoia veniva letto dalla Corte come un capitale momento di crisi del rapporto tra il senatore Andreotti e il gruppo mafioso facente capo al Bontate che già si trovava sulla china di un inevitabile declino.

Un riscontro alle dichiarazioni di Mannoia compariva nelle propalazioni del neocollaboratore Antonino Giuffrè (udienza del 16 gennaio 2003), il quale riferiva alla Corte di aver appreso da Michele Greco di incontri che sarebbero avvenuti tra l'imputato e il capomafia Stefano Bontate, nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due, nel contesto dei quali il boss avrebbe ammonito l'on. Andreotti:

«...tra Stefano Bontate ... e Andreotti vi erano stati dei contatti diretti, degli incontri diretti. Non so se fosse leggenda o meno, ma addirittura c'era qualcuno che diceva che ci fossero stati anche dei contrasti tra

i due e in modo particolare, per essere chiari, il discorso sulla..., non so se sia leggenda o meno, ma è un discorso che io ho sentito all'inizio degli anni '80. Che in uno di questi incontri tra Stefano Bontate e Andreotti, Stefano Bontate ha messo i puntini sulle i che in Sicilia comandava la mafia e non Andreotti.... Queste notizie importanti all'inizio degli anni '80 mi sono state riferite in linea di massima da Michele Greco e da Ciccio Intile».

Tenuto conto del fatto che l'episodio era stato oggetto di ampio dibattito nel corso del primo grado del giudizio e che, inevitabilmente, era stato riportato dai mezzi di comunicazione, si doveva riconoscere che la genericità della nuova propalazione diminuiva la efficienza dimostrativa della stessa, del resto frutto di una conoscenza solo indiretta, posto che, a tutto volere concedere, neppure il Greco, asserita fonte del Giuffrè, era portatore di cognizioni dirette, non risultando fra i presenti a quella riunione.

Peraltro, lo stesso dichiarante non esitava ad affacciare fugacemente la possibilità che le notizie *de quibus* fossero una «leggenda» che circolava in Cosa Nostra, non avendo egli preso parte direttamente alle vicende che stava narrando.

La Corte richiamava le convergenti indicazioni di Giuseppe Lipari, teste addotto dalla Difesa e certamente non sospettabile, alla stregua di quanto già precisato in relazione al complessivo tenore delle sue dichiarazioni, di essere incline a procurarsi la benevolenza degli inquirenti accusando l'imputato.

Il Lipari, confermando quanto già affermato deponendo dinanzi agli inquirenti ricordava di aver appreso, prima dell'inizio del processo Andreotti, dal noto boss corleonese Bernardo Provenzano della esistenza, nell'ambito di Cosa Nostra, di voci circa incontri di Bontate, inteso «*il principe*» (di Villagrazia, zona di Palermo nella quale esercitava il suo predominio, quale capo della «*famiglia*» di Santa Maria di Gesù), con l'on. Andreotti ed aggiungeva anche una notazione peculiare, precisando che lo stesso Provenzano rimarcava la «*prosopopea*» del Bontate, il quale si vantava di tale rapporto con l'eminente uomo politico.

La «*prosopopea*» di cui ha parlato il Lipari non indica un vacuo atteggiamento millantatore, ma semmai quello di chi si dava un'aria di importanza, tenendo ben presente il fatto che nessuno dei collaboratori che lo aveva conosciuto descriveva il Bontate come un fanfarone millantatore. L'episodio del rimprovero, riferito dal Siino, avvenuto al ritorno dalla tenuta denominata «La Scia» induce ad escludere che il defunto boss fosse un chiacchierone vanaglorioso.

Appariva, dunque, legittimo considerare le indicazioni del Giuffrè e del Lipari alla stregua di, sia pure indiretti, elementi di prova convergenti, idonei a confermare i personali contatti fra il Bontate ed il senatore Andreotti di cui ha parlato il Marino Mannoia.

La Corte teneva «... conto della già rimarcata, specialissima attendibilità che va riconosciuta a quest'ultimo e della evidenziata possibilità che le voci riferite dal Giuffrè e dal Lipari non fossero di incontrollata

origine ma provenissero specificamente dal diretto interessato, Stefano Bontate, e facendo cauto uso del criterio di giudizio secondo cui «in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune» (Cass., sez. I, 10-05-1993, Algranati)».

La Corte rilevava che una pregnante possibilità di riscontro era legata alla indicazione, da parte del Marino Mannoia, dell'atterraggio del senatore Andreotti all'aeroporto di Birgi, che, come bene evidenziato dai PM nei motivi di gravame. Tale indicazione che poteva apparire anomala – essendo lo scalo trapanese assai più distante dal luogo dell'appuntamento rispetto a quello palermitano di Punta Raisi – era invece ben giustificata dalle possibilità di riservatezza messe in luce dai successivi accertamenti.

In tale incontro l'on. Andreotti sarebbe stato accompagnato dai cugini Salvo, fatto che richiedeva, secondo la Corte, un riscontro ultimativo su:

la effettiva esistenza di rapporti fra l'imputato e quegli esponenti mafiosi;

la effettiva esistenza di legami fra i cugini Salvo e l'imputato. Se Andreotti ha ritenuto possibile negare la conoscenza con i Salvo, deve ragionevolmente ritenersi che la stessa non poteva essere notoria all'epoca delle affermazioni del Marino Mannoia e non poteva, dunque, essere sfruttabile da chiunque per una maliziosa, falsa delazione.

Sul primo punto la Corte richiamava alcuni contributi più specifici e in primo luogo le dichiarazioni del collaboratore Tommaso Buscetta.

La Corte premetteva il profilo del Buscetta:

«Quest'ultimo può essere accomunato al Marino Mannoia sia per il risalente percorso collaborativo, che solo nell'aprile del 1993 è approdato ad una franca rivelazione delle conoscenze in merito ai rapporti fra esponenti politici e Cosa Nostra, sia per la consolidata posizione di prezioso collaboratore da tempo residente fuori dall'Italia, sia per la totale indipendenza dalla autorità nazionale del proprio regime di vita – con la conseguente insussistenza di compiacenze volte a procurarsi possibili benefici –, sia per la misura delle dichiarazioni, che non si sono mai abbandonate a, sia pure indirette, indicazioni o illazioni in ordine a favori procurati da Andreotti alla mafia al di fuori di un'unica occasione, peraltro soltanto ventilata.. dalle dichiarazioni dei testi Martin e Petrucci si ricava che Buscetta ebbe già a fare cenno ad Andreotti – quale protagonista di rapporti

con mafiosi – in tempi assai risalenti, che lo pongono al riparo dal sospetto di aver coinvolto (falsamente) l'imputato solo dopo che si erano diffuse (alla fine di marzo del 1993, con l'inoltro al Senato della richiesta di autorizzazione a procedere) le notizie sulla clamorosa inchiesta giudiziaria a carico del medesimo».

Il nucleo delle sue dichiarazioni si poteva riassumere:

- nella esistenza di rapporti – ancorché intermediati da terzi ed, in particolare, dai cugini Salvo – fra la fazione mafiosa facente capo al Bontate ed al Badalamenti, da una parte, e l'imputato, dall'altra;
- nella esistenza di un incontro avvenuto in Roma, avente, comunque, ad oggetto il processo a carico di (Vincenzo e) Filippo Rimi, che aveva visto protagonista l'imputato, uno dei cugini Salvo, Badalamenti e Filippo Rimi.

La Corte non condivideva l'«esercizio esegetico talora fin troppo cavilloso» messo in atto nel processo di primo grado sulle dichiarazioni del collaborante Buscetta e tale da far «perdere di vista la realtà essenziale delle cose, alla quale si deve mirare per eludere oziosi ragionamenti, che finiscono con lo smarrire il contatto con la concreta verità processuale e con lo sconfinare nell'assolutamente opinabile».

Veniva sottolineato al riguardo che Buscetta scontava indiscutibili improprietà lessicali, suscettibili di incidere sulla formazione dei suoi pensieri e, quindi, sulla formulazione delle proprie affermazioni, rendendole involute, ambigue e di difficile comprensione.

Tali improprietà suggerivano la necessità di analizzare le dichiarazioni del predetto nella loro complessiva sostanza e sconsigliavano una indagine capillare e formale, che si soffermasse su ogni singolo passaggio e su ogni sfumatura.

Buscetta ricordava i colloqui con il Bontate ed Badalamenti e, grosso modo, l'oggetto degli stessi, ma, comprensibilmente, non manifestava precisa memoria, nel dettaglio, dei loro esatti contenuti, spesso legati, nella sua narrazione, all'uso di un termine anziché un altro (per esempio, «interessamento» e «ringraziamento»).

Le prefate oscillazioni ragionevolmente escludevano che il collaboratore avesse inventato quanto riferito poichè in tal caso assai più falsamente lineare sarebbe stata la sua condotta processuale successiva senza alcuna correzione delle sue iniziali dichiarazioni (che erano state peraltro verbalizzate in modo soltanto sintetico, metodo che non si addice alle dichiarazioni di un soggetto così involuto come Buscetta, in quanto suscettibile di tradirne l'effettivo pensiero).

Era però evidente che le indiscutibili incertezze sui dettagli non potevano che riflettersi negativamente sulla valenza probatoria in merito agli specifici contenuti dei riferiti colloqui fra Buscetta, da una parte, ed il Bontate o Badalamenti, dall'altra: ne consegue che era difficile avvalersi delle dichiarazioni in questione utilizzandole quali pregnanti elementi di prova della effettiva commissione da parte dell'imputato delle specifiche

condotte delittuose (l'effettivo intervento nell'«aggiustamento» del processo Rimi; l'effettivo coinvolgimento, quale mandante, nell'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli).

La Corte osservava come la istruzione sull'omicidio Pecorelli soffriva di apporti – sui quali insistevano i PM appellanti e che erano stati invece giustamente trascurati dal Tribunale – tutt'altro che esenti da incongruenze e contraddizioni e, in qualche caso (come le deposizioni dei giornalisti di Repubblica), scarsamente conducenti in relazione allo specifico tema di prova.

In merito all'atteggiamento del gen. Dalla Chiesa nei confronti del senatore Andreotti nel periodo precedente l'omicidio Pecorelli la Corte registrava le contraddittorie indicazioni del m.llo Incandela, che ha parlato di un particolare accanimento dell'ufficiale contro l'uomo politico, e del teste Fernando Dalla Chiesa, che negava di essere in alcun modo a conoscenza di attriti fra il genitore e l'on. Andreotti.

Conforme alla indicazione del teste Dalla Chiesa era invece la testimonianza dell'ex Ministro Virginio Rognoni, il quale riferiva che il gen. Dalla Chiesa gli aveva sempre parlato in termini positivi dell'imputato.

Più ambivalenti apparivano le indicazioni della teste Setti Carraro, la quale, nell'ambito di una deposizione non immune da incongruenze, aveva:

- da una parte, riferito che il genero, gen. Dalla Chiesa, ammirava e stimava l'on. Andreotti, che considerava addirittura il solo vero uomo politico di quel periodo;

- dall'altra parte, tardivamente indicato nell'imputato l'uomo politico che nel corso di una conversazione familiare lo stesso gen. Dalla Chiesa aveva negativamente descritto come soggetto di cui non ci si poteva fidare.

La Corte riteneva anche di cogliere una opinione non negativa del Generale sull'on. Andreotti nella pagina del diario di Dalla Chiesa riferita al 6 aprile 1982, nella quale, pur menzionando gli interessi elettorali siciliani dell'imputato, si dava atto di una sottovalutazione del fenomeno mafioso più che una maliziosa connivenza con lo stesso «[...] Sono convinto che la mancata conoscenza del fenomeno, anche se mi ha voluto ricordare il suo lontano intervento per chiarire la posizione di Messeri a Partinico, lo ha condotto e lo conduce ad errori di valutazione di uomini e circostanze».

La Corte rilevava che gli attacchi e le insinuazioni esistenti negli articoli del Pecorelli richiamati dai PM appellanti rendevano plausibile un malumore, un fastidio, una inquietudine del senatore Andreotti o, comunque, dell'entourage del medesimo.

In particolare, le dichiarazioni rese il 2 maggio 1980 al magistrato inquirente di Roma dall'on. Franco Evangelisti manifestavano che nell'ambito degli stretti sodali dell'imputato (che erano, peraltro, in rapporti con i cugini Salvo) vi fosse, quanto meno, una attenzione per Pecorelli e per le iniziative giornalistiche del medesimo.

«Non rileva, poi, in alcun modo se gli attacchi e le insinuazioni del Pecorelli avessero o meno effettivo fondamento o fossero semplici illazioni del giornalista assassinato, essendo essi, tuttavia, suscettibili di destare qualche allarme o qualche fastidio in chi veniva preso di mira o nella cerchia dei di lui sodali. Ne consegue la sostanziale inutilità di tutta la defatigante indagine vertente sulle differenze dei due diversi «memoriali» dell'on. Moro, sulla maggiore o minore lesività per la figura di Andreotti del contenuto di quello dattiloscritto dai brigatisti rossi (rinvenuto nel 1978) o di quello manoscritto dallo stesso on. Moro (rinvenuto nel 1990)».

La Corte concludeva che: *«Anche emendato dagli incerti e contraddittori apporti, il quadro delineato conferisce, comunque, plausibilità alla eventualità che qualche zelante sodale dell'on. Andreotti, che coltivava stretti rapporti con i Salvo, abbia esternato (pur, in ipotesi, senza averne ricevuto alcuna richiesta) lamentele sulla attività giornalistica del Pecorelli e che i Salvo abbiano ritenuto di agevolare l'uomo politico inducendo i loro amici mafiosi Bontate e Badalamenti a sopprimere il predetto per favorire l'imputato».*

E ancora: *«... ciò che in questa sede conta non è tanto la positiva dimostrazione della attendibilità specifica dei contenuti delle indirette ed approssimative affermazioni del Buscetta riguardanti, in particolare, le causali dell'omicidio Pecorelli, ma, appunto, la astratta plausibilità della vicenda e la conseguente assenza di elementi che possano giustificare un giudizio negativo sulla complessiva affidabilità del nucleo centrale delle dichiarazioni del collaboratore che qui interessa mettere in risalto e che deve individuarsi nei seguenti fatti: Pecorelli, nell'esercizio della sua attività di giornalista, dava o poteva dare fastidio ad Andreotti; Pecorelli è stato soppresso per ordine dei capimafia Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, su sollecitazione dei Salvo, per favorire Andreotti».*

Quanto all'eventuale condizionamento dell'esito del processo Rimi, la Corte propendeva a credere in un atteggiamento tattico tramite il quale l'on. Andreotti aveva, in ipotesi, mandato avanti il suo disegno di conseguire, senza «sporcarsi le mani», benemerienze presso gli interlocutori siciliani (analogamente a quanto, secondo la definitiva prospettazione degli stessi PM, avrebbe fatto circa dieci anni dopo, in relazione alla vicenda del maxiprocesso).

Infatti lo snodo essenziale del processo Rimi era stata la decisione di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione il 3 dicembre 1971 e non già quella emessa, in sede di rinvio, dalla Corte di Assise di Appello di Roma il 13 febbraio 1979 come bene illustrato dai giudici di primo grado.

La Corte concludeva che, se le due condotte criminose (omicidio Pecorelli e aggiustamento del processo Rimi) potevano essere dubitabili, le propalazioni del Buscetta assicuravano, in ogni caso, una autonoma conferma della esistenza di quei singolarissimi rapporti, che costituivano il

necessario presupposto dell'episodio dell'incontro Andreotti-Bontate narrato dal Marino Mannoia:

«In altri termini, sfrondate dalle parti inficiate dalle incertezze, non può dubitarsi che le dichiarazioni del Buscetta attestino, comunque, che egli ebbe ad apprendere dai più importanti capi dello schieramento «moderato» di Cosa Nostra, il Bontate ed Badalamenti, che costoro avevano intrattenuto rapporti, quanto meno indiretti, con Andreotti e che in una occasione, in relazione al processo Rimi, lo stesso Badalamenti aveva personalmente incontrato l'imputato in compagnia del cognato, Filippo Rimi, e di uno dei cugini Salvo».

Le dichiarazioni di Marino Mannoia sull'incontro, al quale aveva direttamente assistito, fra l'imputato e Bontate, agevolato dai cugini Salvo, non costituivano, dunque, una indicazione singola, che cadeva in un deserto probatorio: esse trovavano piena plausibilità e logico supporto non solo e non tanto nella diffusa conoscenza, all'interno del sodalizio mafioso, della «vicinanza» al gruppo Bontate-Badalamenti del senatore Andreotti, quanto nelle autonome dichiarazioni del Buscetta, relative ad episodi diversi, che confermavano la conoscenza, sintomaticamente negata dall'imputato, fra quest'ultimo ed i Salvo e le relazioni intrattenute dal medesimo con i capimafia della fazione «moderata» di Cosa Nostra.

Una ulteriore, indiretta conferma alle affermazioni del Marino Mannoia proveniva secondo la Corte dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca, il quale, a differenza dei primi due propalanti, non era un collaboratore della prima ora, non era astrattamente immune dal possibile condizionamento esercitato dalla diffusa conoscenza del procedimento a carico del senatore Andreotti e non era esente dal sospetto di perseguire benefici processuali e personali.

Tuttavia la Corte evidenziava che Brusca non poteva essere legittimamente sospettato di intenti persecutori nei confronti del senatore Andreotti o di interessate compiacenze verso gli inquirenti.

Dibattimentalmente ha reso tra l'altro questa dichiarazione:

«AVV. COPPI: ... Mi sa dire, che cosa avrebbe comunque ottenuto comunque in cambio il senatore Andreotti oltre i voti? ... - BRUSCA G.: Avvocato, se mi dice i fatti particolari, non so niente, Salvatore Riina, ogni volta che faceva un omicidio di un certo livello, dice: ora i "cucini", cioè i cugini Salvo se vanno da Lima, da Andreotti e si vanno a prendere il merito.»

Brusca aveva anche accennato ad un intervento per non far nominare il dott. Giovanni Falcone a capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo:

«Quando io porto la notizia a Salvatore Riina per dire si stanno interessando per non fare nominare il Consigliere Istruttore Giovanni Falcone, porto la risposta e Salvatore Riina dice "per quando vogliono loro per i fatti suoi sono in condizione di potersi risolvere i problemi quando vogliono e come vogliono, per noi non si vogliono bruciare, non si vo-

gliono mettere le mani avanti". Non so se sono stato chiaro. Cioè dice "quando loro vogliono, sono sempre in condizione di sistemarsi e aggiustarsi le cose, che a me non mi interessa che lui blocchi la candidatura di Giovanni Falcone a Capo Ufficio Istruzione, tanto io lo devo sempre uccidere, a me mi interessa che lui si interessi per sistemare il maxi processo", cosa che lui non voleva fare».

Brusca, al pari di svariati altri collaboratori, dichiarava di avere avuto indiretta conoscenza delle relazioni fra l'on. Andreotti ed il gruppo Bonitate/Badalamenti, precisando di averle apprese dai discorsi del padre e di Salvatore Riina:

«Mio padre con Salvatore Riina, cioè commentavano, io ascoltavo e sentivo per dire Don Tano, Don Stefano fanno e sfanno quello che vogliono con i cugini Salvo, con Andreotti».

Tali relazioni provocavano la irritazione ed il risentimento degli esponenti della fazione dei «corleonesi», i quali ne erano esclusi.

La Corte rilevava l'esplicito passo con cui Antonino Salvo replicò alle sollecitazioni ad interessarsi per l'«aggiustamento» del processo per l'omicidio del cap. Basile recategli dallo stesso Brusca (nell'occasione il Salvo accampò difficoltà e citò, per contro, il successo ottenuto, in altri tempi, nel processo Rimi, per il quale era riuscito a far intervenire l'on. Andreotti):

«Poi le altre volte che ho sentito parlare in prima persona dell'Onorevole Andreotti fu per l'aggiustamento del processo dei Rimi di Alcamo. Io vado da Antonino Salvo per aggiustare, allora non mi ricordavo preciso, ma oggi più vado avanti e più sono più preciso, perchè i ricordi affiorano di più, omicidio Basile, cioè omicidio del capitano Basile. Al che io vado da Antonino Salvo e gli dico di intervenire per l'omicidio del capitano Basile... [...] Nino Salvo in quella occasione, quando io gli dico di andare ad intervenire su questa persona e precisamente di andare dall'Onorevole Lima .. mi incomincia a mettere delle difficoltà, non è possibile, è possibile, per ora ci viene molto dura, il momento è brutto. Comincia a mettere come si suo dire, un pò le mani avanti. ... Però mi dice pure: "ora vediamo quello che posso fare". Al che io porto questa risposta a Salvatore Riina e gli dico: "Don Antonino" cioè Antonino Salvo "mi ha risposto in questa maniera". Al che mi ci rimanda e mi dice di subito intervenire perchè loro hanno la possibilità di potere intervenire. E io ritorno e ci dico: "Don Antonino ..." ah, e mi dice: "E se non aggiustano questo processo ce n'è per tutti" cioè significava che li avrebbe uccisi a tutti, a cominciare anche da lui. Dice: "Fai preoccupare anche lui". Cioè, per Antonino Salvo. Al che io in maniera scherzosa ci dico: "Don Antonino, veda che Salvatore Riina mi ha detto queste parole, di intervenire su questo processo in maniera molto forte, perchè mi ha detto che ce n'è pure per lei" Si mise a ridere e dice: "Anche pure per me ce n'è?" ci dissi: "Purtroppo sì, e per tutto il resto" Al che in maniera molto espressiva fa: "Mizzica, per quei disonorati, per quei pezzi di carabinieri» ... Cioè

per quei pezzi di disonorati o per quei pezzi di carabinieri, cioè dei Rimi di Alcamo, allora ho avuto la possibilità di potere fare intervenire l'Onorevole Andreotti in prima persona, e ora mi viene un pò molto più difficile. Al che io subito ci dico: "Come?" dice: "Sì, per quei disonorati io ho ... per quei pezzi di disonorati dei Rimi di Alcamo, allora hanno avuto questa possibilità, io ho avuto questa possibilità di potere far venire l'Onorevole Andreotti in prima persona. In quella occasione ha dimostrato che l'Onorevole Andreotti ha realmente le scatole". Così mi ha detto Nino Salvo».

Lo stesso episodio dava corpo all'ipotesi della affermata, generica vicinanza del senatore Andreotti alla fazione di Cosa Nostra che faceva riferimento ai *boss* Bontate e Badalamenti e, per più, avvalorava la confidenza fatta da quest'ultimo a Buscetta, ragionevolmente escludendo che la stessa fosse stata frutto di una mera millanteria.

La Corte riteneva di dover valutare in modo difforme rispetto al Tribunale l'episodio dell'intervento che il capomafia Stefano Bontate aveva attuato, su una richiesta proveniente dall'imputato, in favore dell'industriale Bruno Nardini, raggiunto da pretese estorsive provenienti da esponenti della *'ndrangheta* calabrese.

Al riguardo, nonostante le citate anomalie dell'atteggiamento processuale del Mammoliti, la Corte condivideva i rilievi formulati dai PM appellanti in omaggio al criterio di privilegiare la unitaria valutazione del materiale probatorio rispetto al preventivo giudizio sulla attendibilità della fonte.

Non poteva infatti trascurarsi la assoluta peculiarità di quanto rivelato dal propalante, il quale, in buona sostanza, non aveva riferito un episodio che vedeva collegati nell'illecito l'imputato ed i mafiosi, ma, al contrario, mostrava gli stessi protesi a bloccare la esecuzione di una attività estorsiva in corso.

La Corte riteneva dimostrata la esistenza dei rapporti del Bontate con esponenti della *'ndrangheta* (come anche ribadito dalla più recente indicazione del Lipari, il quale aveva riferito che Bontate aveva per lungo tempo favorito la latitanza del Piromalli a Palermo).

La Corte non riteneva di poter condividere il giudizio dei primi giudici, *«posto che la approfondita valutazione del quadro probatorio e, in quest'ambito, delle dichiarazioni del Nardini radica perplessità di numero e consistenza tali da giustificare la conclusione che le medesime dichiarazioni avvalorino, piuttosto che la versione del predetto, le affermazioni del Mammoliti e la ipotesi accusatoria.*

Gravano, in primo luogo, sulla personale attendibilità del Nardini i suoi incontestabili legami con ambienti politici di matrice democristiana – non potrebbero spiegarsi altrimenti gli accertati, svariati incarichi di nomina politica che sono stati affidati al predetto – ed i suoi certi rapporti con l'imputato – poco importa, con riferimento alla astratta verifica di possibili remore psicologiche del teste, che manifestazioni degli stessi

rapporti siano state acquisite per la gran parte in relazione ad episodi soltanto successivi alla attività estorsiva subita dal Nardini nel 1977 -.

In proposito non possono che apprezzarsi come sintomaticamente reticenti e, in definitiva, inverosimili le affermazioni del Nardini in ordine alla sua ignoranza circa le circostanze in cui sono maturati svariati incarichi di nomina politica, a lui affidati in una zona in cui, come riconosciuto dallo stesso Nardini, il grande politico di riferimento era Andreotti, per interessamento del quale erano stati accordati diversi contributi e finanziamenti».

La Corte riteneva poco probabile che Nardini avesse mantenuto un pieno riserbo sull'estorsione ai suoi danni con i suoi referenti politici, essendo tale circostanza smentita dalla testimonianza di altro uomo politico, il quale conosceva Nardini pur non intrattenendo legami particolarmente intimi con lui: si trattava di Antonino Murmura, già parlamentare e sindaco di Vibo Valentia.

Più rilevante delle discordanze sulla somma finale pagata, sempre sul giudizio di attendibilità del Nardini, appariva la non corrispondenza delle testimonianze del Nardini con il contenuto delle telefonate intercettate: il pagamento era stato, a tutto concedere, malvolentieri accettato dagli ignoti interlocutori del Nardini come mero acconto di un importo che avrebbe dovuto essere assai più elevato.

Un ulteriore elemento che metteva in crisi la versione del Nardini proviene dalle dichiarazioni di Vincenzo Riso, il quale aveva smentito di essersi concretamente interessato della vicenda e di avere, pertanto, preso in mano la trattativa ottenendo una riduzione, secondo i casi, a lire 60.000.000 o a lire 80.000.000 della somma da pagare agli estortori e di avere procurato l'incontro con il Piromalli in occasione del quale Nardini ebbe a consegnare il denaro al Piromalli medesimo.

Inoltre la Corte evidenziava che Nardini non era stato in grado di spiegare attraverso quali mezzi il Riso, che non constava essere individuo influente e che lo stesso Nardini escludeva facesse parte della *'ndrangheta*, avrebbe ottenuto, infine, la riferita, notevole riduzione della somma da pagare agli estortori: ne conseguiva che, a tutto volere concedere, la reticenza del Riso poteva aver investito l'interessamento per procurare l'incontro fra Nardini ed il Piromalli, ma non l'opera di intermediazione volta ad ottenere una riduzione della somma da corrispondere agli estortori.

La Corte considerava logicamente corretta la osservazione dei PM appellanti circa la mancanza di una ragionevole spiegazione della, asserita, notevolissima riduzione ottenuta dal Nardini, carenza che suggeriva un autorevole intervento esterno, idoneo a fornire valido riscontro alle affermazioni del Mammoliti ed alla ipotesi accusatoria.

Il pagamento finale al Piromalli era frutto di una dazione spontanea, cui Nardini si era determinato perché spinto, da una parte, dall'intento di «ringraziare» il capomafia Piromalli, che, peraltro, era il mafioso più importante della zona ma non l'autore della attività delittuosa, per l'opera di

mediazione prestata ed anche dall'intento di ingraziarsi il *boss* e di evitare futuri inconvenienti.

La estraneità del Piromalli alla attività estorsiva, riconducibile, secondo il Mammoliti e anche secondo precisi riscontri di p.g., al capomafia di Palmi, Gaetano Parrello, costituiva una ulteriore indicazione a favore della tesi accusatoria, posto che non si vedeva per quale ragione, diversa da quella prospettata, Nardini avesse recato la somma di denaro da lui riferita al Piromalli medesimo.

Inoltre, nel racconto del Nardini il pagamento veniva descritto come un'occasione piuttosto cordiale, nel corso della quale lo stesso Piromalli si spinse addirittura a chiedere al suo interlocutore se fosse in grado di interessarsi presso la Corte di Cassazione in relazione ad un procedimento che ivi pendeva a suo carico.

Emergeva anche che Nardini aveva chiaramente inteso assicurarsi la protezione del Piromalli per il futuro *«gli avevo dei denari per... per assistermi, per aiutarmi e per continuare a... a aiutare... aiutare... evitare insomma tutto quello che era avvenuto fin ora»*.

In conclusione, le peculiari affermazioni del Mammoliti apparivano alla Corte adeguatamente confermate.

«In conclusione, il pregnante significato delle rassegnate, attendibili indicazioni del Giuffrè, del Lipari, del Buscetta, del Brusca e del Mammoliti costituisce, ad avviso della Corte, elemento di valutazione sufficiente a confermare le relazioni del senatore Andreotti con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata di Cosa Nostra ed a riscontrare le dichiarazioni del Marino Mannoia concernenti l'incontro della primavera del 1980 al quale egli aveva personalmente assistito.

Del resto, sarebbe davvero impossibile attribuire la diffusa e tramandata consapevolezza dei mafiosi circa le relazioni dell'imputato con Cosa Nostra ed i più specifici apporti appena esaminati ad una mera coincidenza di fatti, di vanterie e di millanterie del tutto privi del benché minimo fondamento, ai quali si sono aggiunte alcune innegabili reticenze dell'imputato – quali, per esempio, quella, risalente ad epoca ben anteriore alla inchiesta a suo carico, concernente il suo colloquio con il gen. Dalla Chiesa del 5 aprile 1982 -, che non trovano adeguata spiegazione al di fuori della coscienza di pregresse, non ineccepibili ed incoffesabili condotte.

Del pari, limitandosi al sintomatico rapporto del senatore Andreotti con i cugini Salvo, si può aggiungere che, al di fuori del quadro delineato, rimarrebbe, in qualche misura, inspiegabile come il medesimo sia costantemente rimasto del tutto estraneo ai pacifici, più o meno intensi, rapporti intrattenuti con gli stessi Salvo da Salvo Lima, da Claudio Vitalone e da Franco Evangelisti, tutte persone legate all'imputato da intime relazioni».

L'incontro fra il senatore Andreotti e Stefano Bontate presso la tenuta «La Scia» nella primavera-estate del 1979

La Corte, ritenuto che la vicenda riferita da Mammoliti, l'incontro del senatore Andreotti con Badalamenti in relazione al processo Rimi ed il colloquio dello stesso Andreotti con Bontate ed altri mafiosi nella primavera del 1980 si potevano considerare sufficientemente provati, passava a valutare le dichiarazioni dello stesso Marino Mannoia riguardanti quanto appreso dal Bontate a proposito dell'incontro avvenuto in precedenza nella tenuta dei Costanzo, denominata «La Scia», ubicata nei pressi di Catania, sostenendo in primo luogo come la prova di tale episodio non fosse però fondamentale ad incidere sul quadro già acquisito.

E', però, indiscutibile che il colloquio avvenuto dopo l'omicidio Mattarella tra l'on. Andreotti e Bontate logicamente suggeriva un pregresso, personale contatto fra i due – avente ad oggetto la vicenda Mattarella –, contatto che giustificerebbe le doglianze del primo e le spiegazioni successivamente richieste al boss.

«La considerazione offre l'occasione per introdurre il tema rimarcando come la richiamata sussistenza di un pregresso contatto costituisca, comunque, una forte conferma logica della indiretta affermazione del Marino Mannoia, la quale, per quanto precisato e valutato, è impensabile sia stata mendace, così come, nel quadro ormai acquisito, appare del tutto inverosimile che sia stata falsa la presupposta confidenza del Bontate».

Il dato essenziale, rivelato da Marino Mannoia nelle sue originarie dichiarazioni del 3 aprile 1993, era che l'incontro era avvenuto in una riserva di caccia frequentata da Bontate e da altri «uomini d'onore», sita «in una località della Sicilia» che il collaboratore, in quella occasione, affermava di non ricordare.

Lo stesso Tribunale non aveva negato la astratta possibilità di un breve viaggio del senatore Andreotti a Catania di cui non fosse rimasta traccia documentale.

La Corte esprimeva un giudizio tranciante sulle dialettiche dell'accusa e della difesa in merito alla mancanza di opportuni riscontri sulla questione dei viaggi non documentati:

«Sulla questione dei viaggi dell'imputato si deve premettere che i risultati delle faticosissime indagini sul punto non possono essere utilizzati come riscontri delle dichiarazioni del Marino Mannoia, in quanto non è stata acquisita alcuna specifica conferma di un viaggio a Catania dell'imputato nel periodo interessato, specifica conferma che non può ricavarsi, ancorché in via semplicemente indiretta, da eventuali pratiche omissive (delle comunicazioni degli spostamenti) che l'imputato medesimo ed i fedeli uomini di scorta abbiano, eventualmente, adottato in altre occasioni.

La imponente documentazione acquisita e le diatribe in ordine alla lacunosità della stessa – attribuita dalla accusa alla deliberata, strumentale omissione delle dovute comunicazioni degli spostamenti e, per contro, dalla difesa alla incompletezza del lavoro investigativo ed al lungo arco di tempo trascorso – appaiono alla Corte inutili esercizi dialettici, posto

che non può conferirsi il carattere della decisività né alla tendenziale inclinazione verso pratiche omissive, né all'eventuale assoluto rispetto delle norme e delle procedure.

Ed invero, in questa sede non si discute né di una diffusa pratica poco ortodossa, né di un assoluto rispetto delle regole, ma semplicemente di un singolo viaggio in Sicilia dell'imputato, che non poteva non essere intuitivamente circondato da notevole discrezione e, dunque, non poteva evidentemente risultare da atti e comunicazioni ufficiali - il che non equivale a dire che lo stesso fosse assolutamente segreto ed eventualmente ignoto perfino agli strettissimi e fedelissimi collaboratori dell'imputato, che godevano della piena fiducia del medesimo».

E ancora: «Del pari, non sarebbe stata, a quell'epoca, compromettente la eventualità, peraltro ragionevolmente remota, che qualcuno avesse percepito la presenza dell'imputato a bordo di una autovettura insieme a cugini Salvo, che, secondo quanto rilevato dall'imputato medesimo, erano allora stimati e noti imprenditori siciliani, notoriamente vicini alla Democrazia Cristiana. ..In ordine alle indicazioni del teste amb. Riccardo Sessa - il quale, peraltro, non collaborava con l'imputato nel periodo interessato - si può brevemente richiamare quanto già evidenziato: la eventuale impossibilità di muoversi senza avvisare e senza lasciare tracce presupponeva, da parte dell'imputato e dei suoi stretti collaboratori, l'assoluto rispetto di norme e procedure. Per contro, è del tutto ragionevole pensare che nel singolo caso in esame (un breve viaggio di poche ore in Sicilia destinato a rimanere riservato) norme e procedure ortodosse non potevano che essere momentaneamente accantonate, anche con la opportuna copertura di qualche fidato collaboratore».

Fatte queste premesse la Corte si interrogava sulla eventuale incompatibilità con altre risultanze della collocazione temporale dell'incontro presso «La Scia», che era stata circoscritta non già in forza delle dichiarazioni del Mannoia, che erano rimaste piuttosto approssimative (nella primavera-estate del 1979, comunque dopo il 9 marzo 1979, data dell'assassinio del segretario provinciale della D.C. Michele Reina), ma degli elementi forniti dal collaboratore Angelo Siino.

Queste propalazioni avevano preso lo spunto proprio dalla conoscenza delle dichiarazioni del Marino Mannoia, che, come riferito dallo stesso Siino, richiamarono alla mente del medesimo il ricordo dell'episodio poi rassegnato con notevole ricchezza di dettagli malgrado il lungo arco di tempo trascorso.

Siino aveva dato scarso peso all'avvenimento, tanto da lasciarlo per tanti anni sepolto nella sua memoria ma appariva assai poco credibile che egli avesse maliziosamente pianificato un proprio falso contributo alla importante inchiesta a carico dell'imputato: se ciò fosse stato il collaborante avrebbe intanto omesso di riconnettere le sue dichiarazioni al risveglio di memoria provocato dal racconto del Mannoia e avrebbe potuto offrire un resoconto assai meno dubitativo di quello realmente reso.

A conforto dell'attendibilità personale del Siino e dell'assenza in lui di intenti persecutori nei confronti dell'imputato ovvero di una strumentale volontà di compiacere gli inquirenti, la Corte citava le dichiarazioni con cui il predetto aveva riferito della sollecitazione rivoltagli da Baldassare Di Maggio perché confermasse l'incontro fra l'on. Andreotti e Riina pur non essendone a conoscenza, nonché le misurate affermazioni con cui aveva trattato della telefonata fra Michele Sindona e l'interlocutore a nome «Giulio».

Siino inoltre aveva già parlato delle medesime circostanze prima ancora di iniziare la collaborazione con la giustizia, nel corso di informali conversazioni avute con il col. dei CC. Giancarlo Meli, conversazioni che l'ufficiale, ad insaputa dello stesso Siino, aveva registrato e che erano state successivamente trasmesse all'Autorità Giudiziaria di Caltanissetta.

Siino descriveva bene il nervosismo e la premura del Bontate prima dell'incontro sia nel liquidare in tutta fretta l'automobilista che aveva investito sia nell'insolita cura nell'abbigliamento: tali circostanze confermavano la peculiarità, per il capomafia, di quella giornata, che non era certo incentrata su una normale battuta di caccia, e costituivano, pertanto, indicazioni atte a fornire un riscontro, sia pure indiretto, all'assunto accusatorio.

La Corte non dava valenza dirimente ai dubbi dei primi giudici sulla causale dell'incontro, dubbi basati sulla ipotesi che l'eventuale successiva opera di mediazione politica dell'imputato si dovesse risolvere in un poco praticabile intervento personale e diretto sul Presidente Mattarella; era del tutto verosimile che le doglianze dei membri siciliani della corrente del medesimo e, soprattutto, degli amici mafiosi vertenti sull'operato del Presidente Mattarella, che rivestiva la maggiore carica regionale, si rivolgesero al più importante referente politico degli stessi.

La complessiva valutazione degli elementi di prova rassegnati induceva, dunque, a concludere che fosse stata acquisita valida dimostrazione anche dell'episodio costituito dall'incontro presso «La Scia».

Con riguardo alla collocazione temporale dell'episodio, la Corte concordava solo in parte con la prospettazione dei PM appellanti, che, sulla scorta della sopravvenuta individuazione nel 26 agosto del 1979 della data della apertura della caccia in Sicilia in quella stagione, ritenevano che tutta la ricostruzione del Siino fosse inesatta perché fondata sull'errore, rivelato presupposto che la attività venatoria in quell'anno fosse stata autorizzata a partire dal mese di giugno o dal mese di luglio.

Se è vero che Siino, dopo aver precisato che l'episodio risaliva ad epoca precedente l'arrivo in Sicilia del Sindona (agosto 1979), aveva fatto riferimento alla apertura della caccia nel mese di giugno o nel mese di luglio, era anche vero che le sue affermazioni erano molto oscillanti, avendo il medesimo lasciato chiaramente intendere che quella era una mera ipotesi e che, comunque, la chiusura della caccia non li distoglieva in modo assoluto dall'esercizio della attività venatoria.

Inoltre, degno di nota era il fatto che «La Scia», così come precisato dal Siino, non fosse una vera e propria riserva di caccia, ma un fondo

chiuso nel quale veniva allevata un enorme quantità di lepri, cosicché doveva ritenersi che lo stesso fondo non fosse soggetto a particolari attenzioni da parte dei guardiacaccia.

Altra indicazione che induceva ad escludere che l'incontro fosse avvenuto negli ultimi giorni di agosto o nel settembre del 1979 o addirittura più tardi si traeva dalle dichiarazioni del collaboratore Francesco Di Carlo, il quale collocava nel medesimo mese di settembre il colloquio con Totò Greco, detto «il senatore», nel corso del quale apprese che la sorte del Presidente Mattarella era ormai segnata e che il medesimo sarebbe stato ucciso.

La Corte considerava che la situazione di attesa («staremo a vedere») scaturita dall'incontro suggeriva l'esistenza di un apprezzabile scarto temporale fra l'episodio e la successiva decisione di assassinare il Presidente della Regione, rimanendo, così, impraticabile l'ipotesi che lo stesso incontro fosse avvenuto nell'arco di tempo, assai vicino, compreso tra la fine di agosto ed il mese di settembre del 1979.

La esattezza della individuazione del periodo in cui avvenne l'incontro operata ed approfondita dal Tribunale (20 giugno/8 luglio 1979) rimaneva possibile ma non certa, con la conseguenza che la ragionata esclusione della eventualità che in quell'arco temporale fosse stato effettuato dall'imputato un breve e riservato viaggio a Catania non esauriva la gamma delle possibilità, non sussistendo elementi certi per escludere che lo stesso viaggio si fosse, in realtà, verificato in altro, non lontano ma successivo, momento.

Non mancavano poi, alla stregua delle annotazioni contenute nella agenda dell'imputato e delle indicazioni desumibili dal suo libro «*Gli anni della solidarietà - Diari 1976-1979*» alcuni giorni in cui gli impegni o la assenza di impegni avrebbero consentito una rapida discesa in Sicilia; in particolare, per la Corte, appariva degna di attenzione la data 26 luglio 1979.

La Corte rilevava come l'indagine sugli impegni del senatore Andreotti e sulla compatibilità degli stessi con un rapido viaggio a Catania, con riguardo ad alcuni specifici giorni, fosse fondata esclusivamente sulle annotazioni contenute nella agenda dell'imputato e sui contenuti dei diari del medesimo, pubblicati nel citato libro «*Gli anni della solidarietà - Diari 1976/1979*»: «è, allora, sufficiente immaginare la plausibile possibilità che qualche appuntamento annotato in agenda sia stato spostato o annullato in coincidenza con l'inconfessabile viaggio in Sicilia senza apportare (deliberatamente o per mera trascuratezza, non importa) la relativa correzione per compromettere in modo radicale la conducenza del dato».

Pertanto, appariva dubitabile la assoluta precisione degli orari dei vari avvenimenti indicati nelle agende dell'on. Andreotti, ben potendo le annotazioni essere soltanto approssimative: in merito giovava ricordare che lo stesso Tribunale aveva avuto modo di rilevare almeno una, sia pure contenuta, discrasia fra gli orari di uno stesso avvenimento indicati su due diverse agende dell'imputato.

Non era logicamente obiettabile che i contenuti della agenda trovassero rispondenza in quelli dei «Diari», posto che alcune annotazioni di questi ultimi erano assolutamente laconiche e rendevano plausibile l'ipotesi di essere state semplicemente e liberamente desunte a posteriori dalle potenzialmente inattendibili indicazioni dell'agenda.

I primi giudici avevano escluso che l'incontro presso «La Scia» potesse essersi svolto il lunedì 25 giugno 1979 evidenziando che dai documenti prodotti dalla difesa si desumeva che in quel giorno, alle ore 18,00, aveva avuto luogo una seduta del Consiglio dei Ministri sotto la presidenza dell'on. Andreotti che era terminata alle ore 20,40 e che le annotazioni contenute nella agenda fossero incompatibili con un sia pure breve viaggio a Catania a causa della ristrettezza dell'arco temporale a disposizione in coincidenza con le ore centrali della giornata.

La Corte rilevava che era sufficiente ipotizzare che, rispetto alle annotazioni contenute nella agenda, il colloquio con l'on. Piccoli fosse stato annullato, rinviato o anticipato per allargare l'arco temporale e, dunque, pregiudicare tutta la ricostruzione operata dai primi giudici.

In tale quadro appariva, in qualche modo, significativa anche la laconicità della menzione, contenuta nei «Diari», dei colloqui con gli on.li Piccoli, Pietro Longo e Biasini, che non esplicitava alcun accenno, neppure fugace, all'oggetto dei medesimi mentre generalmente l'imputato era solito aggiungere quantomeno una brevissima notazione.

Alla luce delle difficoltà che il Siino aveva incontrato nella collocazione nel tempo dell'episodio riferito, non appariva per nulla persuasiva la analisi operata dal Tribunale sulla giornata di domenica 8 luglio 1979, caratterizzata dalla sola annotazione, sulla agenda dell'imputato, del nome «Solari» alle ore 10,00, annotazione astrattamente compatibile con un rapido viaggio in Sicilia, come riconosciuto dai primi giudici.

Gli argomenti con cui era stata esclusa la possibilità di individuare, in concreto, l'8 luglio come il giorno del viaggio a «La Scia» si incentravano su considerazioni fondate su semplici, generiche abitudini agonistiche del Siino e sul fatto che, essendo l'8 luglio una domenica, sarebbe stato più facile rammentarsi di tale particolare, non menzionato, invece, dal collaboratore.

Tale considerazione appariva di incerta valenza potendosi legittimamente dubitarsi che la ricorrenza festiva fosse significativa per un soggetto che, come il collaboratore, non risultava credente e praticante o impegnato in una occupazione lavorativa particolarmente disciplinata.

Quanto, poi, alla abitudine di perlustrare il percorso di una gara automobilistica nella domenica anteriore allo svolgimento della stessa, essa non era inderogabile cosicché un difforme comportamento difficilmente poteva essere ricordato dal Siino.

Non appariva alla Corte elemento decisivo di valenza negativa, il fatto che non fosse stato individuato dalla accusa, in relazione al periodo esaminato particolarmente dal Tribunale (20 giugno/8 luglio 1979), «un volo aereo «possibile» al quale ricollegare il necessario viaggio dell'imputato in Sicilia», poichè il tempo trascorso, le esigenze di riservatezza, la

astratta possibilità dello scalo nell'aeroporto militare di Sigonella con la conseguente eliminazione di ogni documentazione, rendevano il dato assolutamente non decisivo.

In merito al dibattuto problema delle scorte la Corte sottolineava il tentativo dell'imputato di condizionare la testimonianza di alcuni fedeli capiscorta facendo loro avere un elenco dei viaggi in Sicilia dell'imputato, così come rivelato dal teste m.llo Zenobi.

Sullo specifico evento dell'incontro alla «Scia» la Corte concludeva che:

«la argomentazione del Tribunale difetta nel metodo, giacché, omettendo di tener conto che sull'episodio erano stati acquisiti convergenti elementi di prova forniti da fonti diverse, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare... i primi giudici, nel vagliare la possibile confutazione incentrata sulla collocazione temporale del fatto, hanno, in qualche modo, ricercato una prova autonoma dello stesso, senza accontentarsi, come avrebbero dovuto, di constatare che le acquisizioni in merito non erano, in definitiva, idonee a smentire l'evento, la cui esistenza restava, pertanto, adeguatamente dimostrata. Concludendo, anche l'incontro presso «La Scia» e, conseguentemente, le ragioni dello stesso, possono considerarsi adeguatamente comprovati».

I rapporti fra il senatore Andreotti e i cugini Antonino e Ignazio Salvo

Tommaso Buscetta aveva chiarito l'esistenza di tali rapporti attraverso ben specifiche affermazioni:

«DOMANDA – Le chiedevo: i cugini Salvo le ebbero mai a parlare di esponenti politici? – RISPOSTA – Sì.... Mi parlarono di Andreotti, del senatore Giulio Andreotti....Come se potessero, in qualsiasi momento, poter contare sul Senatore. Me ne parlarono in termini, direi, proprio di intima confidenza».

La Corte riteneva che tali affermazioni consentissero di superare il macchinoso percorso argomentativo dei primi giudici che avevano accantonato gli apporti del dichiarante per basare la propria valutazione su dati esterni incerti, quali:

- la riferibilità all'imputato di un numero telefonico annotato su una agenda di uno dei cugini Salvo, che non è stata oggettivamente rinvenuta;
- la utilizzazione dell'autovettura della SATRIS, procurata, peraltro, dall'on. Lima che metteva a disposizione dell'imputato il suo autista;
- la impressione di familiarità tratta dai testi Vittorio De Martino e Sebastiano Conte dall'atteggiamento tenuto dall'on. Andreotti e da Antonino Salvo nel corso del ricevimento svoltosi il 7 giugno 1979 presso l'Hotel Zagarella;
- la controversa prova della vicenda del regalo del vassoio in occasione delle nozze della figlia di Antonino Salvo con Gaetano Sangiorgi,

prova fondata sulle variegata rivelazioni, riferite da terzi, dello stesso Sangiorgi, personaggio descritto come un fanfarone, il quale, per limitarsi ad una osservazione, avrebbe riferito ad una persona appena conosciuta –La Forgia – quanto avrebbe pochi giorni prima cercato di occultare agli inquirenti nascondendo il vassoio in questione;

– il già ricordato episodio della telefonata all'ospedale civico, i cui contorni apparivano quanto mai incerti.

«Degno di nota è, però, che, nel quadro della negazione della conoscenza con i cugini Salvo, la accertata conversazione con Nino Salvo presso l'Hotel Zagarella costituisca una conferma del mendacio dell'imputato che travalica il significato intrinseco dell'episodio: posto che è pacifico che i Salvo erano imprenditori noti anche a livello nazionale, che, per di più, intrattenevano intimi rapporti con persone strettamente legate ad Andreotti (Salvo Lima, Claudio Vitalone), l'imputato non avrebbe potuto dimenticare di aver conosciuto uno di loro e relegare quella, sia pure breve, conversazione ad un insignificante abboccamento con un qualunque, anonimo imprenditore alberghiero che nell'occasione aveva fatto gli onori di casa...occorre convenire che la mendace smentita di tali rapporti, insieme con altre negazioni – e, principalmente, quella, risalente all'epoca del maxiprocesso (udienza del 12 novembre 1986) e ribadita in occasione delle dichiarazioni spontanee del 29 ottobre 1998, dei contenuti del colloquio con il gen. Dalla Chiesa avvenuto il 5 aprile 1982 .. denota ragionevolmente l'intento di non rivelare fatti e relazioni in qualche modo compromettenti, che sottende la consapevolezza della connotazione virtualmente illecita degli stessi e, dunque, finisce con il corroborare l'assunto accusatorio».

Con riguardo al citato incontro del 5 aprile 1982, la Corte non condivideva le deduzioni difensive volte ad enfatizzare la differenza fra il contenuto del diario del Generale ed il resoconto con cui il figlio del medesimo, Fernando Dalla Chiesa, ha riferito di un successivo colloquio con il padre vertente sullo stesso episodio.

Allo stesso modo anche il contenuto dei diari e in particolare il proposito, comunicato apertamente dal neoprefetto all'imputato, di svolgere in Sicilia, senza remore, la propria azione di bonifica anche contro i sodali politici locali del predetto, apparivano difficilmente leggibili in senso generalistico.

I Salvo, seguendo i modi comportamentali degli «uomini d'onore», quali essi stessi erano, dovevano improntare le loro relazioni alla massima discrezione e non avevano alcun interesse a rendere pubbliche le loro personali frequentazioni, ovvero a consentire che le stesse venissero documentate: questa circostanza spiegava la ragione per cui svariati esponenti politici siciliani avessero potuto dichiarare di non sapere nulla di rapporti fra i Salvo e l'on. Andreotti.

In questo quadro trovavano scarsa credibilità le affermazioni del teste Graffagnini, già andreottiano e segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Palermo, secondo cui i cugini Salvo avrebbero respinto la pro-

posta, loro rivolta dall'on. Lima, di partecipare ad incontri conviviali con l'imputato e di essere presentati al medesimo.

Sullo specifico la difesa aveva ritenuto di esporre un argomento logico ritenuto di portata decisiva: *«E' questo un argomento, sul piano logico, assolutamente insuperabile. Perché, pur essendo certo che Andreotti non è uno sciocco, si dovrebbe pensare che Andreotti avrebbe scelto la strada della negazione della sua conoscenza con i cugini Salvo esponendosi al rischio che – durando la conoscenza da circa trenta anni – un qualche documento, un qualche testimone, una qualsiasi prova lo potesse smentire»*.

La Corte rilevava che tale considerazione era astrattamente condivisibile, ma, nel concreto, essa trascurava la possibilità che l'esigenza di respingere in termini immediati ed assolutamente categorici le gravi accuse dei collaboratori di giustizia che lo collegavano, in qualche modo, ai Salvo, avesse indotto l'imputato in sede di prima difesa a negare ogni conoscenza con i predetti, nella sicura fiducia che la inchiesta giudiziaria non sarebbe stata ulteriormente approfondita e proseguita, facendo anche affidamento sulla discrezione che aveva ammantato i suoi contatti.

La posizione originariamente assunta dall'imputato aveva poi vincolato il medesimo a mantenere tenacemente il punto di negazione, posto che nel prosieguo della inchiesta sarebbe stato evidentemente impossibile, senza compromettere la propria posizione processuale, ammettere la menzogna e spiegarne le ragioni in termini di assoluta liceità.

«Per necessaria conseguenza di quanto si è illustrato, si deve escludere che siano stati mero frutto di millanterie la conoscenza ed i contatti con l'imputato che, alla stregua di vari apporti, i cugini Salvo – ed, in particolare, Nino Salvo – vantavano presso gli «uomini d'onore» e le promesse di intercessione presso il predetto talora da essi formulate, che, peraltro, non potevano affatto garantire che Andreotti si sarebbe effettivamente attivato».

Al riguardo la Corte non condivideva la opinione dei PM appellanti secondo cui il mancato raggiungimento dei risultati sollecitati, per i quali gli stessi Salvo avessero assicurato la loro intercessione, avrebbe esposto i medesimi a severe ritorsioni.

Assicurare un interessamento presso un terzo non poteva logicamente equivalere a garantire un risultato e tale prospettata eventualità si atteggiava anche al momento di transizione, che, all'esito della guerra di mafia dei primi anni '80, indusse i Salvo a mettersi a disposizione della fazione vincente dei «corleonesi»: in quel frangente, invero, secondo la stessa, ragionevole prospettazione accusatoria, erano stati proprio i possibili collegamenti con Lima ed il senatore Andreotti a risparmiare i Salvo, cosicché si può ben comprendere come la immediata esigenza di salvarsi la vita non lasciasse spazio alla preoccupazione di subire future ritorsioni allorché sarebbe stato scoperto che gli interventi o i presunti interventi presso l'imputato non avevano sortito effetto.

I Salvo, in quel frangente, avevano interesse ad enfatizzare le loro buone relazioni con Lima e con l'imputato e, magari, a rassicurare, sia

pure in termini astratti, la persistente, buona disponibilità di quest'ultimo verso i mafiosi.

Nel delineato contesto si inserivano le dichiarazioni del Giuffrè circa alcune visite rese da Antonino Salvo a Michele Greco durante la latitanza di quest'ultimo e finché costui mantenne, almeno formalmente, la carica di «*rappresentante provinciale e regionale*» di Cosa Nostra.

Il Giuffrè ha riferito:

– di una visita resa – pare di capire durante il 1983 – al capomafia latitante Michele Greco, a quell'epoca capo della «commissione» provinciale di Cosa Nostra, da Nino Salvo: nel corso di tale visita si sarebbe parlato genericamente di appoggi che Salvo avrebbe dovuto procurare alla organizzazione mafiosa a Roma affinché venisse alleggerita la pressione esercitata dalle forze dell'ordine e dalla magistratura su Cosa Nostra;

– di una ulteriore visita resa al Greco da Salvo e da tale Gioia, fratello del più noto esponente politico e ministro democristiano, nel corso della quale, come nella prima, i tre colloquiarono privatamente: il dichiarante ha espresso la generica opinione che si fosse parlato anche della azione di contrasto dei magistrati ed, in particolare, del consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, dott. Rocco Chinnici;

– di quanto Greco avrebbe riferito dopo detto colloquio: in particolare, si sarebbe parlato dell'on. Andreotti come riferimento romano del Salvo ed il Greco avrebbe affermato che lo stesso Andreotti era la sola persona alla quale ci si poteva rivolgere con una certa fiducia; Giuffrè ha aggiunto che gli emissari del Greco venivano inviati presso Andreotti per sollecitargli interventi in favore di Cosa Nostra;

– di ulteriori incontri con Salvo ed il Gioia e di una presumibile, positiva risposta sulla disponibilità di Andreotti, che avrebbe reso Greco più ottimista.

Le affermazioni del Giuffrè in ordine al referente romano del Salvo, in un primo momento erano solo generiche «... *noi usavamo un nomignolo di un politico nostro influente di allora, u Gobbo. Quando si parlava del Gobbo si parlava di Andreotti*» ed emergeva evidente da tutto il contesto delle dichiarazioni del collaboratore la insanabile discrasia fra l'ottimismo ostentato da Greco e la totale assenza di indicazioni, anche solo vaghe, di concreti interventi dell'imputato favorevoli a Cosa Nostra e, più in generale, la totale insussistenza di segnali di un effettivo allentamento della pressione sulla organizzazione mafiosa.

Emergeva la concreta possibilità che in questa fase le generiche rassicurazioni del Salvo non trovassero, in realtà, rispondenza in un effettivo atteggiamento di disponibilità del senatore Andreotti.

Appariva degno di nota che, al consolidarsi del potere dei «corleonesi», l'atteggiamento del Salvo rivelasse un significativo, progressivo mutamento comportamentale con riferimento ad interventi per «aggiustare» importanti processi a carico di «uomini d'onore» di spicco, sollecitati direttamente da Salvatore Riina: alla disponibilità prima manifestata

era subentrata, infatti, la rappresentazione di ostacoli e difficoltà, che non avevano mancato di irritare Riina.

Al riguardo si citavano le resistenze frapposte, rispettivamente, da «Nino» e da Ignazio Salvo in relazione alle sollecitazioni volte ad adoperarsi per condizionare l'esito di due importantissimi processi contro esponenti di Cosa Nostra; quello avente ad oggetto l'omicidio del cap. Basile ed il maxiprocesso; secondo quanto riferito da Giovanni Brusca, proprio l'atteggiamento assunto nella seconda circostanza da Ignazio Salvo aveva indotto Riina a decretarne la morte ben prima della stessa conclusione del maxiprocesso.

L'incontro a Catania fra il senatore Andreotti ed il capomafia Benedetto Santapaola, riferito dal teste Vito Di Maggio

La vicenda aveva subito un negativo giudizio da parte dei primi giudici in ragione di perplessità sull'apporto del teste Vito Di Maggio, personaggio uso ad offrire la propria collaborazione agli inquirenti ma di sperimentata inesattezza in tema di capacità di individuazione di persone.

Ulteriori perplessità scaturivano dal negativo riscontro dei testi Giovanni Gallenti e Stefano Ridolfo, operatori commerciali che vivevano e lavoravano a Catania.

I predetti avevano subito taglieggiamenti da parte dei mafiosi ma tale circostanza non li aveva distolti dal confermare alcune indicazioni del Di Maggio (per esempio, le presenze presso l'Hotel Perla Jonica dei capimafia Benedetto Santapaola e di Giuseppe Calderone ed il ruolo esercitato dai due) e, in via generale, non avevano «*seri motivi per tacere*».

Contro la possibilità di riconoscere piena attendibilità alla dichiarazione del Di Maggio militava un ragionamento logico consistente nella scarsa verosimiglianza della eventualità che l'imputato avesse intrapreso, nel giro di un breve arco temporale, due distinti viaggi riservati a Catania: l'incontro presso «La Scia» si colloca, infatti, nel medesimo contesto temporale dell'episodio riferito dal Di Maggio, che, alla stregua delle, ancorché incerte, indicazioni di quest'ultimo, non poteva cronologicamente allontanarsi in modo eccessivamente marcato dalla data del 15 giugno 1979 in cui il dichiarante aveva festeggiato il proprio onomastico.

La indicazione temporale del Di Maggio, che collocava l'episodio in ora pomeridiana, non era, però, associabile, per via della incompatibilità degli orari, a quella del Siino, atteso che alla stregua delle dichiarazioni di quest'ultimo l'imputato giunse a «La Scia» in ora mattutina.

In via meramente ipotetica potrebbe ritenersi che Di Maggio avesse, in realtà, erroneamente posticipato l'orario dell'evento, che, se anticipato ad ora mattutina, finirebbe con il convergere in modo significativo con il racconto del Siino.

Siino aveva riferito che quella mattina il Santapaola raggiunse «La Scia» verso le ore 10,30 e se ne allontanò quasi subito dopo «*Naturalmente dopo, intorno alle dieci e mezza arrivò Nitto Santapaola. Arrivò Nitto con ... però ci fece un saluto da lontano: "salutiamo, salutiamo, sa-*

lutiamo" e andò verso parte di queste case. [...] Allora praticamente il Santapaola si allontanò verso il posto dove si era allontanato il Bontate. Però lo vidi andare quasi immediatamente via. ... Mi ricordo che lui mi pare avesse una Renault ... era una Renault di quelle grosse ..., mi pare che era una Renault 30, una cosa di questo genere».

La Corte soggiungeva che era difficile immaginare che Santapaola, capomafia di prima grandezza nella zona, non avesse partecipato alla riunione con l'on. Andreotti, potendo così ipotizzare che egli si fosse solo temporaneamente allontanato per svolgere l'incarico di scortare l'illustre ospite e gli altri personaggi politici menzionati da Di Maggio a «La Scia», prima di lasciare definitivamente la azienda agricola per accompagnare l'imputato ed il suo seguito.

In questo ipotetico quadro troverebbe congrua collocazione l'appuntamento presso l'Hotel Nettuno, dal quale Di Maggio, a suo dire, vide partire la appena arrivata vettura che recava a bordo l'imputato, sulla quale presero posto l'on. Lima e l'on. Urso, nonché, subito dopo, lo stesso Santapaola, che prese posto insieme all'autista sulla vettura dell'on. Urso: la testimonianza implicava che i predetti uomini politici si trasferirono in altro luogo e che Santapaola li seguì, circostanza che sembrava attagliarsi perfettamente – per molti parametri tranne l'indicazione dell'orario – al provato incontro presso «La Scia».

L'indicazione temporale data da Di Maggio non permetteva però di corroborare questo quadro accusatorio e faceva venire meno un ulteriore argomento di conferma dell'incontro presso «La Scia».

«Peraltro, quand'anche, forzando le rassegnate risultanze e facendo leva sul conforto apprestato dal più generale contesto probatorio, l'apporto del Di Maggio si volesse valutare positivamente, riconoscendo ad esso valenza dimostrativa di un autonomo episodio di contatto fra esponenti mafiosi e l'imputato ovvero di ulteriore conferma dell'incontro presso «La Scia», lo stesso, in definitiva, non aggiungerebbe nulla di decisivo alla prova già acquisita, posto che, con riferimento al periodo in questione (1979), gli amichevoli rapporti e gli incontri dell'imputato con alcuni esponenti mafiosi devono ritenersi, in ogni caso, dimostrati».

Il regalo del dipinto al senatore Andreotti da parte di Bontate

La vicenda del regalo del dipinto, che Bontate, tramite l'interessamento del Calò, avrebbe fatto al senatore Andreotti, presentava incertezze che dipendevano essenzialmente dagli approssimativi riferimenti temporali forniti da Marino Mannoia e dalla teste Sassu: se, infatti, poteva desumersi dalle indicazioni dei predetti che l'episodio andasse collocato nel corso della prima parte del 1980, rimaneva il dubbio se si fosse verificato prima o dopo l'incontro fra l'imputato e Bontate della primavera di quell'anno.

La questione appariva di rilievo non essenziale, atteso che nella seconda ipotesi la solerzia di Stefano Bontate potrebbe focalizzarsi nell'am-

bito del tentativo di ricucire relazioni dopo il burrascoso colloquio in terra di Sicilia.

Anche a ritenere che l'imputato avesse effettivamente accettato il regalo del dipinto, cedendo alla irresistibile bramosia di possederlo, rimaneva, comunque, fermo per la Corte che dopo il citato critico colloquio non si registravano *«ulteriori fatti che possano autorizzare nemmeno il sospetto di una attività dell'Andreotti a favore dei suoi tradizionali interlocutori mafiosi (Bontate e Badalamenti) e che possano, dunque, convalidare la persistente disponibilità del medesimo ad interagire con essi o, comunque, ad agevolarli. Allo stesso modo, non risultano fatti da cui desumere che l'imputato abbia, a sua volta, richiesto ai mafiosi di attivarsi per lui o per suoi amici»*.

Premesso che, nel contesto dei comprovati, amichevoli rapporti coltivati fino ad un certo punto dall'imputato con alcuni capimafia e, massimamente, con Stefano Bontate, la vicenda del quadro aggiungeva scarso contenuto al consolidato quadro probatorio, la Corte sottolineava che da essa non era comunque possibile trarre negative argomentazioni contro la credibilità di Marino Mannoia.

A proposito della negativa incidenza delle notizie di stampa sulla genuinità delle dichiarazioni acquisite, la Corte conveniva con i PM che non fosse stata raccolta prova concreta del fatto che Marino Mannoia, prima della sua deposizione dibattimentale, fosse venuto a conoscenza delle sopravvenute indicazioni del Filastò e della Sassu: tuttavia tale eventualità non poteva essere scartata, almeno per quanto riguarda la precisazione dibattimentale in merito all'oggetto e all'autore del dipinto, inizialmente non rammentati.

La Corte procedeva in merito alla seguente prudente riflessione:

«Resta fermo, però, che costui, nella ricordata deposizione dell'aprile 1993 ha spontaneamente parlato di un, non meglio precisato, dipinto, per il quale l'imputato «impazziva», che il Bontate, a mezzo del Calò, gli fece avere in regalo dopo aver incaricato il futuro collaboratore di reperirlo. Anche a non voler considerare che non consta che il collaboratore fosse per altre vie venuto a conoscenza della passione dell'imputato per l'arte pittorica, si tratta, in ogni caso, di una indicazione forse ancora più peculiare di quella – già esaminata – concernente l'incontro fra Andreotti e Bontate della primavera del 1980...la incontestabile, assoluta singolarità della medesima indicazione, che rende francamente inverosimile che essa sia stata partorita dalla estemporanea fantasia di un propalante tra l'altro affaticato da svariate ore di interrogatorio, conferiscono alla affermazione del Marino Mannoia una spiccatissima, intrinseca attendibilità e consentono di ritenere superfluo uno specifico riscontro e, per contro, sufficiente quello, sia pure indiretto, che può legittimamente ricavarsi da quanto fin qui ritenuto provato: sarebbe, invero, illogico, in relazione ad un episodio tutto sommato marginale, dubitare della parola di un collaboratore al quale è stata riconosciuta piena attendibilità con riferimento a dichiarazioni rese su fatti assai più pregnanti».

Le acquisizioni processuali e la lettura delle dichiarazioni della teste Sassu consentivano di escludere ogni possibile intento persecutorio della medesima ed ogni impropria interferenza psicologica che potesse averne influenzato il racconto: sia i rapporti personali con l'on. Andreotti, esauritisi in una singola, cortese conversazione, sia gli ambienti frequentati – la Sassu era intima di padre Gabriele dell'Antoniano di Bologna e anche dell'ex Ministro Bartolomei – inducevano ragionevolmente ad escludere che ella fosse, anche solo ideologicamente, prevenuta nei confronti dell'imputato.

La Sassu aveva semplicemente parlato dell'episodio, in periodo non sospetto, al suo legale, avv. Filastò, e non aveva certo assunto l'iniziativa di portarlo a conoscenza dei magistrati inquirenti, che ne vennero informati dallo stesso avvocato, le cui dichiarazioni indirette erano invece dense di imprecisioni e di contraddizioni, tanto da dover essere inutilizzabili.

Peraltro, la teste – allorché era stata convocata dal PM di Palermo – non aveva neppure esattamente compreso su cosa sarebbe stata chiamata a deporre ed aveva, anzi, creduto che si trattasse di una vertenza relativa all'acquisito di falsi dipinti di De Chirico, vicenda nella quale erano stati associati personaggi vicini al senatore Andreotti²⁴.

In aderenza allo stesso convincimento espresso dai primi giudici, doveva escludersi che sussistessero ragioni per dubitare della attendibilità della Sassu e non poteva essere enfatizzata la circostanza che la predetta, a distanza di circa quindici anni, non avesse rammentato il nome della via di Roma dove si apriva il negozio dell'antiquario da lei visitato o il nome della ditta.

Qualche apparente incongruenza nello svolgimento dell'episodio da lei riferito non poteva giustificare una valutazione negativa della teste: la stessa Sassu riconosceva esplicitamente di stentare a comprendere il significato dell'incarico affidatole dall'on. Evangelisti individuandola in una esagerata, bonaria esaltazione della sua competenza in materia da parte di padre Gabriele.

Era del tutto plausibile, che, nell'ambito di un intento di promozione, padre Gabriele avesse voluto presentare la Sassu all'on. Evangelisti approfittando anche del fatto che costui, a quell'epoca, era interessato – per conto dell'imputato – a un dipinto del Rossi (pittore veneto) e che la stessa Sassu aveva appena curato una mostra di pittori veneti. Non appare neppure strano che l'Evangelisti, una volta presentatagli la Sassu, volesse per compiacere padre Gabriele, volesse per acquisire la opinione di una persona presumibilmente competente in materia, le avesse affidato l'incarico di visionare il dipinto e di chiederne il prezzo ed avesse, quindi, scambiato con lei qualche parere circa la congruità del corrispettivo richiesto dal gallerista.

²⁴ E che era stata oggetto di articoli da parte di Carmine Pecorelli su OP.

In buona sostanza, posta la ricordata attendibilità della Sassu, non poteva essere assunta come rilevante la contrastante affermazione dell'on. Evangelisti, che anche la teste non riusciva a spiegarsi.

La Corte concordava con la deduzione dei PM, che avevano correttamente sottolineato come la attendibilità della dichiarazione dell'on. Evangelisti fosse negativamente condizionata dai suoi risalenti rapporti di personale amicizia e di solidarietà politica con l'imputato: in tale quadro, appariva, peraltro, significativo che egli, nel corso della medesima deposizione dell'1 luglio 1993, avesse spontaneamente aggiunto che era *«turbato per l'interpretazione che è stata data dalla stampa alle dichiarazioni da me date al PM Salvi. Io, infatti, non ho mai inteso attaccare o danneggiare il Presidente Andreotti»*.

Infine, non poteva conferirsi valore decisivo alla deposizione, richiamata dalla difesa, della teste Wilma Raimondi, già segretaria dell'on. Evangelisti, che si era dichiarata al corrente di tutte le frequentazioni del predetto ed aveva negato di conoscere la Sassu e padre Gabriele: la lettura del controesame del PM lasciava emergere chiaramente la impressione di una precostituita volontà di negare, anche senza essere specificamente interrogata sul punto, l'episodio del dipinto di Gino Rossi.

Concludeva la Corte: *«... se, come evidenziato, il racconto della Sassu deve ritenersi credibile, si può rilevare che, al di là della individuazione dell'autore e del soggetto, dallo stesso si trae conferma che nel corso della primavera-estate del 1980 Andreotti ricevette in regalo un dipinto: attesa la – già più volte evidenziata e sperimentata – spiccatissima affidabilità del Marino Mannoia e stante la elevata attendibilità della correlata, specifica indicazione del medesimo, ciò deve ritenersi sufficiente ad assicurare alla stessa adeguato riscontro e, comunque, a tutto concedere, ad escludere che il collaboratore sia rimasto smentito»*.

Sugli apporti conferiti dal senatore Andreotti a Cosa Nostra e, in particolare, agli esponenti di quella frangia del sodalizio criminale con i quali intratteneva amichevoli rapporti – Brevi cenni sulla vicenda Sindona

La Corte si dedicava ad analizzare il significato degli episodi esaminati e ritenuti probatoriamente sussistenti.

«Dagli stessi si desume, in primo luogo ed in termini inequivocabili, che l'imputato, fino all'epoca dell'ultimo episodio considerato (primavera 1980), ha effettivamente coltivato relazioni amichevoli con i cugini Salvo e con i vertici della fazione «moderata» di Cosa Nostra (Bontate e Badalamenti), presumibilmente occasionati dai legami di costoro con l'on. Lima, il più importante riferimento di Andreotti in Sicilia. E' del tutto ragionevole pensare che l'imputato sia, in tal modo, divenuto un riferimento per i predetti mafiosi, che contavano sulla amicizia del medesimo e da essa traevano prestigio all'interno della organizzazione e fra gli «uomini d'onore», provocando, come riferito da più fonti, anche le invidie ed il risentimento dei membri del sodalizio esclusi da tale rapporto.

Ciò, però, non implica necessariamente che la amichevole disponibilità di Andreotti abbia dato luogo automaticamente al coinvolgimento del medesimo in qualsivoglia, anche importante, affare la cui soluzione premesse agli ossequiosi e deferenti mafiosi, pronti a soddisfare ogni esigenza dell'illustre uomo politico per conquistarsene la benevolenza...».

Particolarmente significativa al riguardo appariva la vicenda del tentato salvataggio della Banca Italiana Privata del finanziere Michele Sindona per i correlati interessi economici illegali dei capimafia Stefano Bonitate e Salvatore Inzerillo.

Il senatore Andreotti aveva palesato un interessamento discontinuo per le sorti del Sindona e, al momento cruciale del «salvataggio» del finanziere siciliano, non si era spinto più in là di una benevola attenzione, che, si era particolarmente manifestata verso il secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana (denominato «giroconto Capisec»).

La Corte delimitava il campo della sua attenzione alla citata vicenda del salvataggio della Banca Privata Italiana, che, come accennato, assumeva effettivamente un interesse fondamentale anche per i mafiosi che avevano affidato al Sindona i loro capitali derivati dal narcotraffico, mentre appariva superfluo ripercorrere nuovamente fatti pregressi di incerta lettura.

Secondo la Corte, a parte qualche promessa di interessamento e l'incarico di esaminare il suddetto progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana conferito al sen. Gaetano Stammati ed anche all'on. Franco Evangelisti, non risultava in concreto alcun effettivo intervento dell'imputato o indebite pressioni dirette o indirette sulle autorità interessate alla gestione della vicenda.

La Corte condivideva le affermazioni dell'avv. Guzzi (principale fonte probatoria in merito all'atteggiamento mantenuto dall'imputato nel corso della lunga vicenda), il quale aveva distinto il manifestato, cortese interessamento da un effettivo e fattivo intervento:

«C'è sempre stato questo interessamento del senatore Andreotti, però vorrei distinguere tra «interessamento» e «intervento» del senatore Andreotti, perché, per quanto mi consta, il senatore Andreotti venne interessato per quanto riguardava un certo procedimento pendente avanti la Cassazione Penale per la sospensione e la revoca del mandato di cattura, procedura seguita direttamente dal professor Giuseppe Sotgiu quale difensore di Sindona in quella specifica circostanza e il risultato fu assolutamente negativo, cioè la Cassazione respinse il ricorso. Le cause che erano state portate alla attenzione del senatore Andreotti per quanto riguarda la causa di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Privata, ebbe un esito egualmente negativo. Cioè io (...) sono a conoscenza dell'interessamento dell'onorevole Andreotti. Di quello che poi l'onorevole Andreotti abbia concretamente fatto, io ho soltanto dei vaghi accenni come per esempio nel caso di quella telefonata che mi venne fatta (e che appuntai sotto un «memo») dove lui mi dice «le istruzioni sono state date»...».

La Corte osservava che l'incarico tecnico conferito in termini informali al sen. Stammati - benché a quell'epoca ricoprisse la carica di Ministro dei Lavori Pubblici e, dunque, non fosse istituzionalmente preposto all'esame della questione - era ricollegabile alla sua esperienza di questioni finanziarie: tale attribuzione non poteva dirsi arbitraria anche se rivelatrice di un incontestabile interessamento di Andreotti per il caso del Sindona.

La Corte, considerando che, come riferito dall'avv. Guzzi, l'incarico al sen. Stammati non era stato affatto gradito al Sindona, non riteneva del tutto persuasivo il convincimento dei primi giudici secondo cui le giustificazioni dell'imputato non sarebbero credibili per via della formale incompetenza del dicastero di cui lo stesso Stammati era titolare e perché il medesimo risultava iscritto, così come il finanziere siciliano, nelle liste della loggia massonica P2. A tale proposito la Corte ricordava il giudizio sullo Stammati espresso da Aldo Moro nel suo «memoriale» di prigionia, dove lo descriveva come un «*rigoroso ed intelligente tecnico*».

La Corte, invece, riteneva plausibile l'inquadramento dell'informale incarico conferito al sen. Stammati - e, successivamente, anche all'on. Evangelisti - nell'ambito del disegno del senatore Andreotti di portare a conoscenza degli organi competenti la volontà politica di aiutare il Sindona senza esporsi direttamente.

L'azione dello Stammati si esauriva in infruttuosi contatti con esponenti di vertice della Banca d'Italia e nel pregare (il 20 dicembre 1978) il dott. Carlo Azeglio Ciampi di ricevere congiuntamente l'avv. Guzzi e l'avv. Ambrosoli per valutare insieme il progetto di sistemazione: tale sollecitazione non venne accolta in quanto il dott. Ciampi ed il dott. Mario Sarcinelli, di concerto con il Governatore della Banca d'Italia, ritennero inutile l'incontro e decisero semplicemente di interpellare l'avv. Ambrosoli dopo le festività di fine anno, tanto che solo l'11 gennaio 1979 avvenne l'incontro fra lo stesso avv. Ambrosoli ed il dott. Sarcinelli.

Una indicazione in qualche modo convergente si traeva dalla annotazione contenuta nella agenda-diario dell'avv. Ambrosoli: «*Viene Guzzi e dice: le ha telefonato Ciampi? Allora mi secco e gli faccio sentire la telefonata del picciotto. E' a terra. Dice di aver detto a Sindona che Stammati gli aveva assicurato che Ciampi mi avrebbe chiamato per parlare con Sarcinelli e Guzzi: evidentemente - dice - Sindona l'ha detto al picciotto. Iniziativa che deplora. Oggi telefonerà a Sindona*».

Per quanto concerneva l'azione dell'Evangelisti, i suoi interventi sembravano essersi esauriti in un paio di colloqui con il dott. Sarcinelli ove prospettava la soluzione della vicenda e richiedeva un parere in merito.

La Corte - difformemente dal Tribunale - concordava con la difesa sul fatto che la consultazione del dott. Sarcinelli sembrava essere stato il frutto di una iniziativa estemporanea dell'Evangelisti e non di un incarico del senatore Andreotti.

La Corte sottolineava che in definitiva non si poteva trarre dalla vicenda alcun elemento certo che consentisse di ritenere dimostrato un intervento degli esponenti mafiosi apicali presso l'imputato atto a convalidare l'ipotesi che quest'ultimo avesse agito in sinergia con il sodalizio criminale nel tentativo di salvare la banca di Sindona, così come prospettato dai PM appellanti.

Non risultava neppure che fosse stato l'imputato ad informare i mafiosi degli ostacoli che si frapponevano alla sistemazione della situazione del Sindona, posto che costui era in diretto collegamento con i mafiosi medesimi ed era tenuto al corrente degli sviluppi dall'avv. Guzzi.

La sostenuta certezza della indicazione di Giacomino Vitale secondo cui il «Giulio» con il quale Sindona aveva interloquito telefonicamente era l'on. Andreotti, era fondata secondo la Corte su una lettura «atomistica» delle dichiarazioni del Siino, dalle quali, se lette nel loro complesso, scaturiva, al contrario, la sensazione che Vitale formulasse mere ipotesi.

Il predetto, infatti, semplicemente ipotizzò che il Sindona fosse arrivato in Sicilia per ricattare l'on. Andreotti e non affermò esplicitamente, ma lasciò solo intendere che lo stesso Sindona fosse in possesso di carte compromettenti, formulando, pertanto una mera ipotesi.

In merito alla sinergia di comportamenti la Corte rilevava la erroneità del rilievo dei PM secondo cui *«il Vitale era perfettamente informato dal Sindona di tutti gli interventi che si venivano esplicando a suo favore e di tutte le mosse da compiere di momento in momento (come si desume in modo inequivocabile dall'azione intimidatoria che frattanto... lo stesso Vitale svolgeva nei confronti del dott. Cuccia e dalle telefonate che faceva all'avv. Ambrosoli)»*: le intimidazioni nei confronti del dott. Cuccia, nelle quali, peraltro, non risultava un diretto coinvolgimento del Vitale, e le telefonate minatorie all'avv. Ambrosoli (gennaio 1979) non erano affatto coeve alla comunicazione telefonica in questione, ma assai più risalenti rispetto alla presenza del Sindona in Sicilia.

Dal complessivo contesto delle dichiarazioni del Siino si poteva ricavare semplicemente che Vitale, alla domanda del primo (*«Giacomo, ma chi è questo Giulio a cui telefona?»*), avesse risposto: *«Come chi è? Andreotti»*.

Rimane, però, oggettivamente dubbio se la affermazione fosse frutto di una certezza del Vitale o se fosse, anche essa, una mera ipotesi del medesimo, indotta dalla consapevolezza delle relazioni che il Sindona intratteneva con l'imputato e dell'interessamento di costui per la sistemazione del caso.

La presunta riservatezza mantenuta dal Vitale con Siino, che, secondo i primi giudici, giustificerebbe il silenzio sul fatto che il reale motivo del viaggio di Sindona in Sicilia fosse il recupero dei capitali mafiosi affidatigli, mal si conciliava con l'esplicito accenno all'on. Andreotti fatto dallo stesso Vitale: non si vedeva per quale ragione il predetto, se effettivamente avesse avvertito esigenze di assoluta riservatezza in merito al reale ed essenziale interesse che legava i mafiosi a Sindona, dovesse mettere a parte Siino dei rapporti del predetto con l'imputato lasciandogli intendere

che Sindona, in realtà, tentava di ricattare il senatore Andreotti a mezzo di presunte carte compromettenti.

Esisteva la concreta possibilità di un tentativo di ricatto ordito contro il senatore Andreotti dal Sindona, sulla base della conoscenza di possibili, pregresse e discutibili vicende, potenzialmente idonee a mettere in imbarazzo l'esponente politico, tentativo messo concretamente in moto dal finanziere siciliano allorché si rese conto che l'imputato, in realtà, al di là di mere promesse di interessamento, non si era, in effetti, adeguatamente impegnato per risolvere la situazione.

Segnali velatamente ammonitori potevano trarsi già dalla lettera, datata 28 settembre 1976, inviata dal Sindona all'imputato, nella quale *«manifestò l'intento di porre a fondamento della propria difesa anche motivazioni di natura politica e di documentare che alla base delle iniziative giudiziarie assunte a suo carico vi sarebbe stato il disegno di determinati gruppi politici di esercitare un'azione di contrasto nei suoi confronti per arrecare danno ad altri settori del mondo politico precedentemente appoggiati con atti concreti dal finanziere siciliano»*.

E ancora significativi del complessivo atteggiamento ricattatorio del Sindona erano i rilievi degli appellanti concernenti i contatti, risalenti al mese di febbraio/inizio di marzo del 1979, dell'avv. Guzzi con Della Grattan, *«la quale gli fece presente che occorre che l'on. Andreotti intervenisse sollecitamente in quanto i difensori americani del Sindona avevano deciso di far rilasciare al loro cliente, davanti all'autorità giudiziaria statunitense, importanti rivelazioni «tali da compromettere il sistema democratico in Italia e negli Stati Uniti»*.

La Corte riteneva certi i collegamenti di Licio Gelli con Sindona e presumibili anche quelli di Gelli con l'on. Andreotti, tanto che gli stessi PM ammettono che nella vicenda si era verificata una libera e volontaria sinergia tra gli interventi del senatore Andreotti e quelli di vari esponenti della massoneria: conseguentemente non si poteva escludere, come invece volevano i PM appellanti, la ipotesi che l'imputato si fosse mosso anche perché indotto da sollecitazioni di ambienti massonici facenti capo a Gelli (e, in quest'ottica, appariva invece degno di nota il fatto che il sen. Stamatì fosse iscritto alla loggia massonica P2), essendo del tutto ininfluyente che l'on. Andreotti non risultasse personalmente aderente alla Massoneria.

«Nessun conclusivo argomento, in definitiva, consente di ritenere che il non commendevole – e, in verità, non particolarmente incisivo – interessamento dell'imputato per le sorti del Sindona sia stato frutto dei rapporti amichevoli che egli intratteneva con alcuni esponenti mafiosi o agli stessi sia, in qualche modo, ricollegabile».

E ancora: *«A voler essere inclini verso le ragioni dell'Accusa, la consapevolezza, da parte dell'imputato, dei legami del Sindona con i mafiosi americani si potrebbe trarre, oltre che dalle, peraltro piuttosto indirette, indicazioni contenute nel «memoriale Moro» richiamate dai PM, soprattutto dal resoconto, riportato nei diari del gen. Dalla Chiesa, della conversazione da lui avuta con Andreotti il 5 aprile 1982»*.

Restava incerto, per esempio, se fosse stato nell'occasione il gen. Dalla Chiesa ad introdurre l'argomento Sindona ed a tratteggiare i possibili collegamenti del medesimo con la mafia o se l'imputato fosse, a sua volta, intervenuto richiamando il macabro rituale che aveva tipizzato l'assassinio di Pietro Inzerillo, provocando nell'Ufficiale la osservazione vertere sulla prevalenza, nel giudizio dell'uomo politico, del folklore e sulla incapacità di comprendere i messaggi mafiosi.

Non era quindi deducibile dal brano una speciale conoscenza da parte del senatore Andreotti degli *interna corporis* di Cosa Nostra, né una decisiva indicazione proveniva dalle mendaci negazioni dell'imputato, il quale aveva smentito in larga parte il contenuto della annotazione del gen. Dalla Chiesa già a partire dalla testimonianza resa nella udienza del 12 novembre 1986 nel corso del maxiprocesso in ragione della «...*comprensibile esigenza di negare pubblicamente ogni indicazione che potesse in qualche modo convalidare il suo (pregresso) collegamento con esponenti mafiosi, collegamento di cui egli, alla stregua di quanto evidenziato, non poteva non essere consapevole*».

In ogni caso, immaginare la consapevolezza del senatore Andreotti circa i legami del Sindona con ambienti mafiosi americani non poteva giustificare anche il convincimento che il predetto fosse cosciente delle intime relazioni e dei comuni interessi patrimoniali dello stesso Sindona con i mafiosi palermitani, con cui l'imputato intratteneva amichevoli rapporti.

Tornando, poi, alla ipotesi che l'on. Andreotti abbia interagito, in relazione alla vicenda del Sindona, con i mafiosi palermitani in dipendenza di sollecitazioni a lui fatte pervenire da costoro, alcuni elementi di valutazione inducevano a ritenere non sufficientemente provata tale eventualità.

Infatti la Corte rilevava la difficoltà logica di armonizzare la ipotesi accusatoria con l'atteggiamento reale dei vertici di Cosa Nostra ed in special modo del Bontate, il quale, pur estremamente interessato a recuperare gli ingenti capitali affidati al Sindona, non risultava essere intervenuto personalmente, facendo valere gli amichevoli rapporti con l'imputato e la «disponibilità» di quest'ultimo, ma aveva di fatto assistito inerte alle supposte manovre ricattatorie dello stesso Sindona senza fermarle sul nascere, spiegandone al finanziere l'inutilità perché, nei limiti di quanto poteva, l'on. Andreotti si sarebbe impegnato in quanto sensibilizzato direttamente dagli esponenti di vertice di Cosa Nostra.

Allargando l'argomento, la Corte si interrogava sulla ragione per la quale il Sindona avesse avventurosamente raggiunto la Sicilia al fine di «*ricattare*» il senatore Andreotti se una forte pressione su quest'ultimo poteva essere esercitata dal Bontate e dai suoi.

Sullo specifico nessuna positiva indicazione si ricavava dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche i più vicini al Bontate come Francesco Marino Mannoia. La Corte riteneva probabile che fosse stato proprio il Sindona ad avocare esclusivamente a sé tutta la gestione dei

rapporti con l'on. Andreotti, assicurando i suoi interlocutori circa la disponibilità nei suoi confronti dell'uomo politico.

«Malgrado le eventuali menzogne dell'imputato concernenti i suoi rapporti con il Sindona, contrariamente a quanto assumono i PM appellanti, il quadro probatorio delineato non autorizza, a tutto concedere, a spingersi più in là del mero sospetto che l'imputato conoscesse gli interessi dei mafiosi palermitani ed abbia agito per tutelarli, mentre è impossibile validamente respingere la conclusione dei primi giudici, che, nell'escludere che fosse stata acquisita persuasiva dimostrazione del fatto che nell'occasione il senatore Andreotti si fosse mosso con il consapevole intento di favorire i mafiosi, hanno evidenziato la concreta possibilità che gli interventi dell'imputato volti ad agevolare il finanziere siciliano «siano stati motivati non da una partecipazione dell'imputato all'organizzazione criminale cui il Sindona era strettamente collegato, bensì da ragioni politiche (connesse, ad esempio, a finanziamenti erogati dal Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana), ovvero da pressioni esercitate sul senatore Andreotti da ambienti massonici facenti capo al Gelli».

La Corte rilevava che sul caso Sindona i PM appellanti avevano decontestualizzato e destrutturato il quadro probatorio, sostenendo che l'imputato aveva proseguito i suoi rapporti con il finanziere, persistendo nelle iniziative volte a favorire illecitamente quest'ultimo, anche nell'estate del 1979, dopo l'omicidio dell'avv. Ambrosoli e nel corso del simulato rapimento del predetto, quando sapeva che costui era un assassino o era in possesso di tutti gli elementi per sospettarlo.

«Riportando le cose nella loro giusta dimensione, è corretto riconoscere che, come è confermato da una altra tragica vicenda, che ha visto l'assassinio di un altro coraggioso servitore della propria comunità (il Presidente Pier Santi Mattarella), quella certa qual spregiudicatezza che consentiva all'imputato di non avvertire particolari remore morali a coltivare rapporti con personaggi assai discussi, non si spingeva fino al punto di tollerare la soluzione delle questioni con la soppressione di chi ostacolava il raggiungimento di un obiettivo».

La Corte rilevava che – a parte la sintomaticità della vicenda Sindona – il solo pregnante episodio agevolativo di cui il processo offriva concreta traccia era quello legato al condizionamento dell'esito del processo Rimi riguardo a una manifestata disponibilità dell'imputato, rimanendo irrimediabilmente incerto se il medesimo si fosse in concreto attivato.

«Per il resto, non rimane che affidarsi alla logica ed alle generiche affermazioni legate alle voci che circolavano nell'ambito di Cosa Nostra circa la vicinanza di Andreotti al Bontate ed al Badalamenti».

In tale contesto poteva essere inquadrato il solo, ulteriore e specifico episodio di agevolazione indicato del Calderone, concernente il caso del dott. Cipolla, risoltosi nella informazione che il predetto, zelante funzionario di Polizia, avrebbe lasciato Catania per sue specifiche esigenze.

In conclusione, *«se non può escludersi che Andreotti si sia, in qualche occasione, pur rimanendo inerte, assunto «meriti» che, in realtà, non aveva, deve ritenersi certo che egli abbia manifestato ai mafiosi con cui*

era in contatto la sua amichevole disponibilità e la sua benevolenza e che con il suo atteggiamento abbia, comunque, indotto in essi il convincimento che egli fosse in alcuni casi intervenuto per agevolarli, così procurandosi e conservando la amicizia ed i favori dei medesimi, peraltro già intimamente legati ai suoi sodali, Lima e Salvo, e comunque inclini ad ossequiare e blandire l'illustre uomo politico».

Alcune considerazioni sui benefici tratti dal senatore Andreotti dagli amichevoli rapporti intrattenuti con Cosa Nostra e, più precisamente, con gli esponenti di quella frangia del sodalizio criminale con i quali intratteneva amichevoli relazioni

La Corte analizzava i benefici elettorali, dipendenti dall'appoggio concesso dai mafiosi agli esponenti siciliani della corrente andreottiana, riconoscendo che la attribuzione a Cosa Nostra di un determinante peso nell'orientamento del voto era un concetto largamente legato a luoghi comuni più che a reali riscontri.

L'orientamento mafioso del voto era molto condizionato dai vincoli locali che univano gli «uomini d'onore» ai singoli candidati e invece assai poco correlabile ad una unitaria determinazione strategica che coinvolgesse tutto il sodalizio.

La natura localistica degli stessi favori di scambio che i mafiosi chiedevano ed ottenevano dagli esponenti politici confermava l'angusto contesto nel quale fiorivano i relativi rapporti e la incidenza determinante del legame degli «uomini d'onore» non tanto con un partito o una corrente, ma piuttosto con il singolo personaggio politico di riferimento: al riguardo sono illuminanti e specifiche le dichiarazioni di Vincenzo Marsala, di Giovanni Brusca, le indicazioni del Buscetta circa la agevolazione della speculazione edilizia, nonché le seguenti affermazioni del collaboratore Gaspare Mutolo:

«... i palermitani sanno che per costruire a Palermo e in certe aree ci sono stati diciamo magari dei palazzi che si poteva costruire al settimo piano, al dodicesimo piano. C'erano dei mafiosi fin d'allora, tipo La Barbera, Salvatore Moncada ed altri, i Graziano, che questi erano mafiosi che purtroppo costruivano grazie diciamo all'intervento dell'On. Lima per cui per esempio in un'area dove magari si poteva costruire fino al quinto piano, però con l'interessamento dell'On. Lima allora Sindaco Lima si poteva costruire fino a undicesimo piano e quindi i commenti erano questi insomma».

A riprova della scarsa efficacia di Cosa Nostra nell'orientamento del voto la Corte ricordava che nel 1987 si manifestò da parte del Riina la volontà a distogliere complessivamente i consensi dal tradizionale partito di riferimento (la Democrazia Cristiana) trasferendoli al Partito Socialista.

Come risulta dall'analisi dei dati elettorali lo spostamento non fu per la stessa Democrazia Cristiana particolarmente sensibile, specie nella provincia di Palermo, più direttamente controllata dallo stesso Riina, nella

quale, anzi, in termini assoluti, quel partito incrementò il numero dei suffragi.

In proposito la Corte riportava la deposizione dibattimentale resa nella udienza del 19 febbraio 1997 dal teste isp. Salvatore Bosco: *«Allora il seggio speciale e... relativo al carcere dell'Ucciardone era annesso al seggio numero 127 del comune di Palermo... ho avuto modo di accertare presso l'ufficio elettorale del comune di Palermo che nelle elezioni politiche del 1983 la Democrazia Cristiana alla Camera, ovviamente sempre al seggio 127, ha preso 168 voti; il Partito Socialista nel 1983 ne ha presi 30, nelle elezioni successive del 1987 la DC ha preso 107 voti alla Camera, il Partito Socialista Italiano ne ha presi 122. ...Per quanto riguarda il Senato, la Democrazia Cristiana nelle elezioni politiche del 1983 ha avuto 109 voti e il Partito Socialista ne ha avuti 24; nelle elezioni successive nel 1987 il Senato ha avuto... la Democrazia Cristiana al Senato ha avuto 70 voti e il Partito Socialista ne ha avuti 76. ... E allora ho... acquisito questi dati dalla consultazione del... di un volume del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i servizi elettorali, del quale ho allegato stralcio. Per la Provincia di Palermo le elezioni del 1983, la Democrazia Cristiana alla Camera ha avuto un totale di 275.177 pari al 40,9%; nelle successive elezioni del 1987 la Democrazia Cristiana ha avuto 280.020 voti con una percentuale del 40,3; il Partito Socialista alla Camera nel 1983 ha avuto 75.211 pari all'11,2%, nelle elezioni politiche dell'87 sempre alla Camera il Partito Socialista ha avuto 106.613 voti pari al 15,4%. ... Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, nelle elezioni del 1983 la Democrazia Cristiana alla Camera ha ottenuto 70.046 voti, pari al 41,7%; nelle successive elezioni la Democrazia Cristiana alla Camera ha ottenuto... 65.722 voti, pari al 38,8%. Il Partito Socialista Italiano nelle elezioni politiche del 1983 alla Camera ha ottenuto 19.699 voti di preferenza, pari all'11,7% e nelle elezioni politiche dell'87 il PSI ha ottenuto 23.644 voti di preferenza, pari al 14%. ...Per quanto riguarda la Provincia di Trapani nelle elezioni politiche del 1983 la Democrazia Cristiana ha ottenuto alla Camera 86.123 voti di preferenza, pari al 34,7%; nelle elezioni politiche del 1987 la Democrazia Cristiana alla Camera ne ha ottenuti di voti 82.047 pari al 31,9%. Il Partito Socialista Italiano nelle elezioni politiche del 1983 ha ottenuto alla Camera 41.020 voti, pari al 16,5% ; nelle elezioni successive del 1987 il Partito Socialista Italiano ha ottenuto 42.907 voti, pari al 16,7%».*

L'analisi del dato, salvo il caso della provincia di Caltanissetta, non autorizzava a ricollegare in modo palese il decremento subito nel 1987 dalla D.C. e l'incremento conseguito nelle stesse consultazioni elettorali dal P.S.I. e deponeva invece, secondo la Corte, a leggere l'allargamento dei consensi del PSI come onda lunga del successo ottenuto su scala nazionale dal medesimo gruppo politico per precise ragioni storiche.

Il teste on. Mario D'Acquisto, nella sua deposizione dibattimentale del 19 giugno 1996, ammetteva che negli ambienti della D.C. si era avvertita una propensione della mafia ad indirizzare i voti verso il Partito Socialista, che aveva conseguito un incremento dei consensi non cospicuo

in assoluto, ma il medesimo sottolineava come il decremento dei consensi accordati dall'elettorato alla D.C. fosse stato assai contenuto e non idoneo a suscitare particolari preoccupazioni anche nei quartieri a più elevata densità mafiosa.

Lo stesso teste riferiva che *«...da parte degli ambienti mafiosi c'era una certa tendenza a valorizzare i candidati del Partito Socialista ai danni di candidati della Democrazia Cristiana... Ma c'erano alcuni amici i quali dicevano "No, ma io volantinaggio non ne faccio quest'anno, non mi voglio esporre, voglio lavorare meno." insomma si capiva che c'era uno stato d'animo di maggiore, come vorrei dire, di maggiore freddezza ecco da parte anche di coloro che di solito invece si attivavano molto per la DC. ... Ma la Sicilia rispose anche in quella occasione positivamente alla Democrazia Cristiana. Credo che la perdita complessiva sia stata intorno all'1% quindi non era una perdita che comportava analisi politiche approfondite. Sostanzialmente era una conferma e per noi si poteva parlare di una vittoria».*

L'incidenza preponderante dei legami personali fra i singoli «uomini d'onore» o i singoli gruppi mafiosi ed i candidati si evidenziava perfettamente nelle significative indicazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

In particolare, Di Maggio affermava, al riguardo, che *«posso aggiungere pure che fu in particolare Madonia Antonino a porre il problema di votare ugualmente candidati democristiani, purché amici della famiglia, e che Riina non obiettò nulla».*

A sua volta, Marino Mannoia, sempre a proposito della prescrizione di Riina di dirottare le preferenze elettorali, nel 1987, in favore del PSI, precisava che *«del resto questo spostamento fu in pratica un bluff, perché molti uomini d'onore dissero di sì, ma non si attivarono per far votare P.S.I. Ciò a cominciare da me».*

Anche Siino non si allineò completamente all'ordine di votare per il P.S.I. per ben precisi motivi di interesse, legati a situazioni meramente locali: *«Poi invece praticamente io ho chiesto una deroga in questa occasione... a Giovanni Brusca, a Balduccio, di dirci che praticamente io allora mi appoggiavo all'allora Presidente della Provincia che era Mimmo Di Benedetto, che per quella occasione si era presentato alle senatoriali in un collegio di Palermo. Insomma, mi fu data, non mi fu data, comunque io... ..Cioè rimase una cosa un po' così nel limbo. "Va bè, vedi di farla ma con molta discrezione" perchè loro capivano che anche Di Benedetto mi aiutava nella questione della situazione Provincia. - PM: Situazione Provincia, cioè appalti? - SIINO A.: Sì, appalti».*

La Corte notava che: *«Al di là della preferenza tradizionalmente accordata dagli "uomini d'onore" al partito di maggioranza relativa ovvero, più in generale, ai partiti di governo, appare, dunque, arduo individuare un atteggiamento unitario di tutta la organizzazione mafiosa in occasione delle consultazioni elettorali ed una conferma in tal senso si trae, altresì, dalle dichiarazioni rese nella udienza del 29 luglio 1997 da Giovanni Brusca, dalle quali si desumono significative indicazioni circa la precaria configurabilità di una inclinazione comune degli affiliati a Cosa Nostra*

verso l'uno o l'altro partito ovvero verso l'una o l'altra corrente di uno stesso partito, circa il prevalente peso delle situazioni locali, circa il relativo recepimento da parte degli "uomini d'onore» dell'ordine emanato dal Riina in vista delle elezioni politiche del 1987 e circa la, per quanto rilevante, tutt'altro che sovrachiarante forza di condizionamento del voto esercitata dalla organizzazione mafiosa».

Le seguenti dichiarazioni di Giovanni Brusca in merito all'omicidio dell'on. Lima apparivano illuminanti a rafforzare il convincimento circa la relativa influenza di Cosa Nostra sui risultati elettorali e circa la preponderante incidenza delle relazioni intrattenute con l'elettorato dai personaggi politici locali:

«...io il contatto per questo omicidio... i contatti li ho avuti solo ed esclusivamente con Salvatore Riina, con altri io non ne ho mai parlato, anche se in quel giorno, credo, c'erano altre persone, ma i motivi veri e propri io ne ho parlato sempre con Salvatore Riina. Dunque Salvatore Riina, questo omicidio era inquadrato sia per dare una lezione all'Onorevole Andreotti, cioè per dire per come abbiamo fatto nel passato cioè di uccidere altre persone per dare forza al tuo partito, ora ti distruggiamo diversamente, perché se gli avremmo tolto solo i voti, quindi non votare per la Democrazia Cristiana, noi non saremmo riusciti a toglierli quella forza che lui aveva, perché i voti di mafia non erano solo... cioè i voti della Democrazia Cristiana non erano solo voti di mafia, c'erano voti di tante altre persone che facevano politica, più i voti di mafia. Quindi se noi avremmo tolto solo i voti di mafia, non avremmo ottenuto quel risultato che volevamo, quindi dovevamo indebolire la corrente andreottiana in Sicilia, quindi cominciando ad uccidere l'Onorevole Andreotti per dargli... Scusi, l'Onorevole Lima... Per dargli, per toglierci questa forza e cominciarlo ad indebolire, perché si dovevano svolgere... la premura di uccidere l'Onorevole Lima era perché se c'erano le elezioni nazionali, siccome c'era in previsione la campagna elettorale e quindi la campagna elettorale era perché poi si doveva votare per dare forza all'Onorevole Andreotti, quindi corrente limiana, limiana-andreottiana. Quindi si voleva... si è ucciso l'Onorevole Lima per non farlo impegnare nella campagna elettorale che si stava svolgendo in Sicilia per le nazionali..., ne abbiamo parlato con Salvatore Riina, cioè per chiudere tutto un vecchio conto, ma l'urgenza di ucciderlo in quel momento era perché c'era la campagna elettorale, di impedirgli che l'Onorevole Lima si impegnasse nella campagna elettorale per ridimensionare la forza dell'Onorevole Andreotti».

Anche il collaboratore Gioacchino Pennino, già «uomo d'onore» ed attivo esponente locale della Democrazia Cristiana, aveva descritto una situazione piuttosto fluida, che, salvo che nel caso delle elezioni politiche del 1987, lasciava libere, beninteso nell'ambito dei partiti di governo, le inclinazioni elettorali dei singoli esponenti mafiosi: *«Tutto questo regime di libertà durò fino al 1987, epoca in cui, con mio grande stupore, ci fu in "diktat" di cosa nostra per votare, almeno, diciamo, nelle zone in cui io*

operavo, a favore del Partito Socialista. Venne da me il coassociato Giovanni Drago a parteciparmi che dalle alte sfere, che era a tutti i livelli il... la parola d'ordine di votare per il Partito Socialista, perché a suo dire, c'era un impegno dell'On. Martelli e del Partito Socialista a risolvere i problemi di cosa nostra. Tant'è che mi diffidò perché io gli ebbi a dire che non mi sentivo di votare Partito Socialista perché la mia ideologia, la mia collocazione era democristiana, quindi. E allora mi disse: "guardi, lei faccia quello che crede, però io le posso dire... la sto diffidando a non interessarsi, in quanto c'è l'ordine di scuderia di votare per il Partito Socialista". E precisamente aveva dei fac-simili che portavano una quaterna, in testa l'On. Martelli, seguita da un certo Fiorino, da Reina e da Alagna... Successivamente, invece, questo stato di cose non si realizzò più e ritornammo all'antica. Cioè di potere votare purché non si votasse per quegli ambienti che... erano politici per quei partiti che erano contro, ufficialmente e di fatto contro cosa nostra...».

Antonino Giuffrè, in occasione dell'interrogatorio del 7 novembre 2002, aveva riferito del favore sempre accordato dal *mandamento* di Caccamo alla corrente dell'on. Salvo Lima, che faceva capo al senatore Andreotti, corrente che, peraltro, non era la sola che godeva dell'appoggio della mafia in Sicilia:

«Io parlando del mio paese, diciamo che i vertici politici e mafiosi del mio paese sono andati sempre a braccetto e hanno portato sempre avanti uomini della corrente di Salvo Lima che faceva capo al Senatore Andreotti, ma non solo, diciamo che questo discorso interessava tutto il mandamento: interessava Termini, interessava Trabia, interessava Cerda, interessava Montemaggiore... Ma è un sistema, un sistema di potere ...cioè sta a dimostrare se ce ne fosse di bisogno, ma non ce n'è di bisogno, appositamente che noi mafiosi andavamo a braccetto con quei politici che facevano parte in modo particolare e specifico con la corrente di Salvo Lima che a sua volta arrivava a Roma da Andreotti, il discorso è evidente penso a parte non è che... Ed in modo particolare, più alta è la concentrazione mafiosa di un posto più alta ci troverete il discorso... a meno che non ci siano delle strategie un pochino diverse però il discorso porta tutto in un posto che non è che la corrente Lima abbia l'esclusività su Cosa Nostra a livello regionale, questo no perché poi ci sono altre che... anche altre divergenze, altri punti di riferimento sono sempre utili in modo che se c'è di bisogno di altre cose ci si arriva sempre».

Antonino Giuffrè chiariva che la decisione assunta da Riina nel 1987 di votare PSI non era stata condivisa pienamente da Provenzano; l'organizzazione dell'orientamento del voto aveva incontrato difficoltà conseguendo un risultato fallimentare raggiunto. Si doveva sul punto tenere presente che il collaborante aveva palesemente esagerato l'incremento di suffragi conseguito dal PSI per comprendere le illusioni dei mafiosi in ordine alla loro capacità di controllare e manipolare il voto:

«... Diciamo che ora mettiamo un pochina da parte a Provenzano e parliamo di Riina e che, come era abitudine sua, acchiappare il toro per le corna con una certa irruenza e decide, decide di cambiare rotta e si ha appositamente, cioè forse per la prima volta, per quello che io piccolino posso ricordare, che si ha un cambiamento di strategia politica dalla Democrazia Cristiana che un termine imperfetto, perché quando noi parliamo di Democrazia Cristiana parliamo anche, perché vengono periodicamente, come ho detto, appoggiati anche i partiti che fanno parte di questi e si chiudeva un occhio, non è che c'era una legge ben precisa in seno a Cosa Nostra che diceva che si doveva votare... Repubblicano, Socialdemocratico e Socialista; è una riunione drammatica perché giustamente andare a prendere una decisione di questo genere con tutti i riflessi che ognuno di noi in ogni singolo mandamento andavamo incontro, non era una cosa bella e purtroppo, cioè in quella riunione si è concordato che vi era un inversione di tendenza e che si doveva votare per i Socialisti. Non è stata... è stata una riunione molto sofferta, anche da parte di Riina non è che era, aveva delle sicurezze, è stata più un discorso di impulso, una reazione a questa passività, mi faccia passare il termine, dei vecchi referenti, referenti politici, in modo particolare su Lima e su Andreotti cercando di puntarsi, cioè di giocarsi tutto sui Socialisti; c'era un salto che non si sapeva dove si andava a finire e più che mai ne era convinto il Provenzano di questo, che Riina ha agito di impulso come era abitudinario fare, a volte magari senza riflettere troppo su determinate situazioni. Provenzano andava più... perché era più conoscitore del... E giustamente ognuno di noi a parte (inc.) abbiamo passato la notizia ai nostri rappresentanti locali e che, come ho detto e se ricordo bene, ci sono stati dei risvolti ancora più drammatici in alcune situazioni locali dove già vi erano, se ricordo bene c'erano delle elezioni amministrative locali che erano abbinate alle elezioni nazionali. E c'erano le liste pronte con persone vicine a noi che erano inserite nella lista della Democrazia Cristiana di allora e che l'ordine categorico era l'estromissione immediata di tutte le persone vicine a noi dalle altre liste. Era un incontro mio drammatico, è stato, se vado giusto nel periodo, con Castronuovo. - PM: Cioè il paese di Castronuovo di Sicilia. - GIUFFRÈ: Avevano, avevano le loro belle elezioni... - PM: Amministrative locali. - GIUFFRÈ: ... amministrative locali con addirittura persone, parenti di uomini d'onore, amici dei nostri, cioè persone nostre di fiducia che venivano immesse in seno al Consiglio Comunale. E immediatamente io sapevo questo discorso, la sera stessa quando... - PM: Cioè dopo la riunione. - GIUFFRÈ: ... dopo la riunione, mi sono messo di nuovo in macchina e me ne sono andato (inc.) successo, succiriu u fini i' munnu! Ma ora all'ultimo minuto, ognuno faceva tutti i commenti di stu munnu: ma perché non si ci pensava prima, ma perché... il discorso è questo, punto e basta. E altro, si sono attenuti ognuno nelle loro competenze alle disposizioni che erano uscite dalla Commissione e diciamo che abbiamo appoggiato in modo particolare il sottoscritto dei rappresentanti del Partito Socialista. Non voglio stare a dire che sia stato insuccesso o che sia stato un successo

perché penso che i discorsi sono sotto gli occhi di tutti e cioè la cosa si è aggravata ulteriormente perché poi sono subentrati fatti ancora più gravi, perché da un lato già gli esponenti Democristiani e altre diciamo persone pure nel contesto Democristiano, pure giustamente questo discorso non è che l'abbiano, l'abbiano... - PM3: Gradito. - GIUFFRÈ: ... gradito. Di contro u Partito Socialista ca magari s'avissi aspettato, signor Procuratore, u 25 o 30% - PM: Può essere che qualcuno di Cosa Nostra non aveva seguito queste indicazioni, per quello che le risulta? - GIUFFRÈ: Può essere anche successo, cioè noialtri diciamo pure che parte di Cosa Nostra un pochino di voti, diciamo, sono andati anche ai Radicali, diciamo tranquillamente lo possiamo dire quello che il signor Procuratore stava dicendo che certuni si sono un pochino astenuti, diciamo, non tutti hanno fatto come ho fatto io nel comportarmi, nel seguire perfettamente i suoi ordini, cioè i discorsi che sono usciti dall'interno della Commissione. E le posso tranquillamente dire che da quel momento si va, in modo particolare nel discorso politica, ad allargarsi la fenditura tra Provenzano e Riina, su questo apro il discorso (inc.) diciamo che tra i due da alcuni anni non è che vi erano, non si vedevano esteriormente, si vedevano un pochino poi da piccole cose e dall'interno dei buoni rapporti, tra l'altro, un discorso molto importante: buona parte della Commissione non vedeva di buon occhio Provenzano. Perché? Perché era un corpo estraneo alla Commissione, perché come ho detto, Provenzano non ha mai partecipato, in mia presenza alla Commissione. Cioè molte persone dei componenti cioè vedevano un avversario perché giustamente il nostro era Totò Riina e siccome cioè guardavano Bagheria, non si ci poteva avvicinare, il discorso era chistu. Cioè automaticamente cercavano di aizzare e di fare allargare sempre più questo contrasto tra i due: ma zu' Totò ma qua stu discorso di Bagheria».

Giuffrè analizzava la situazione maturata in conseguenza del risultato elettorale del 1987 facendo notare che errori «politici» del Riina (definito, in sostanza, un «dilettante allo sbaraglio») avevano prodotto per Cosa Nostra il consolidamento di un articolato fronte di avversari tra i quali il senatore Andreotti, Presidente del Consiglio, l'on. Martelli, Ministro di Grazia e Giustizia, ed il dott. Giovanni Falcone, Direttore degli Affari Penali nello stesso Ministero: «...successivamente quando il signor Martelli cominciò ad essere un pochino discusso, quando il signor Martelli ha visto che, cioè il suo risultato elettorale non è che poi sia stato stratosferico: e 'cca com'è che finiu? E fici marcia indietro. Nel mentre diciamo che subentra, subentrano altri discorsi e se io vado a ricordare bene, nel mentre c'è la salita a Roma dell'Onorevole, del Giudice Falcone, si ha, mi sembra che l'ho detto... c'erano state delle scarcerazioni e poi successivamente proprio il signor Martelli, se io vado sempre a ricordare bene, ha firmato il decreto di rientro in carcere, chistu come ringraziamento, giustamente al favore che la mafia gli aveva fatto e cioè questo discorso scatena, appositamente, un grandissimo putiferio; cioè troviamo da un lato il signor Andreotti come Presidente del Consiglio di allora, u signor Martelli come Ministro della Giustizia, perciò, veramente... Falcone che si

trova diciamo al Ministero (inc.) degli affari penali se io vado a ricordare bene, ora, per andare un pochino alla sua domanda diciamo che di errori ne sono stati fatti proprio come si soleva dire, una trasmissione alla televisione, "Dilettanti allo sbaraglio"...: Purtroppo io ho sempre detto che erano, in modo particolare Riina, militarmente n. 1, politicamente purtroppo non lo possiamo dire, tra virgolette. Unn'era arrivato...».

In buona sostanza, era difficile affermare che l'appoggio elettorale accordato da affiliati a Cosa Nostra ad esponenti della corrente andreottiana fosse il risultato (in qualche modo negoziato) degli amichevoli rapporti dei vertici mafiosi con l'imputato e non piuttosto il naturale ed autonomo portato dei legami intrattenuti a livello locale dal Lima, innanzitutto, e dai singoli soggetti di volta in volta candidati nei vari collegi o circoscrizioni.

Significative apparivano le seguenti dichiarazioni del collaboratore Angelo Siino, concernenti l'esito delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 1989: *«Ci fu un plebiscito per Lima, però praticamente le cose furono lasciate per quelle che erano. Cioè praticamente non si disse: - "Votate per", si lasciò votare liberamente per chi volevano votare. Comunque naturalmente, tutti quelli che erano i vecchi agganzi di Lima, essendo lasciati liberi, andavano sicuramente verso di lui, non aveva più problemi. Essendo che non c'era nessuno che diceva il contrario, tutta la parte della vecchia mafia che aveva votato sempre per Lima, continuò a votare per Lima».*

Prima dell'esito fallimentare della decisione del boss Salvatore Riina di dirottare sul Partito Socialista i consensi antecedentemente accordati alla Democrazia Cristiana, era convincimento comune dei politici la essenziale importanza di procurarsi o conservare in Sicilia l'appoggio elettorale dei mafiosi: in questo quadro si può richiamare la perentoria affermazione fatta dal capomafia Stefano Bontate in occasione del colloquio della primavera del 1980.

Dunque, almeno fino alle elezioni politiche del giugno 1987, l'appoggio elettorale degli ambienti mafiosi era, a torto o a ragione, comunemente avvertito come un assetto non trascurabile, rendendo del tutto plausibile che un uomo politico potesse machiavellicamente ritenere utile, a tale fine, coltivare amichevoli relazioni con i mafiosi.

Inoltre, si doveva tener conto che le difficoltà di distogliere gli elettori dalla tradizionale preferenza accordata alla Democrazia Cristiana erano elevate ma molto più semplice era il compito di pilotare il voto verso l'uno o l'altro candidato del medesimo partito.

L'appoggio elettorale accordato da Cosa Nostra agli appartenenti alla corrente andreottiana non era affatto esclusivo e le aderenze politiche dei mafiosi non si esaurivano certo negli esponenti andreottiani: gli stessi Salvo appartenevano alla corrente «dorotea» della Democrazia Cristiana e che Marino Mannoia ha specificamente riferito degli stretti rapporti fra Stefano Bontate e l'on. Rosario Nicoletti ed ha anche affermato che *«nelle mani di Cosa Nostra vi era, del resto, quasi tutto l'ambiente politico di Palermo, ovviamente facendo riferimento alla "fetta" delle mie co-*

noscenze. Posso ricordare ancora il nome del senatore Cerami, intimo di Sanfratello Pietro e di Capitemmino Filippo (cugino di Bontate Stefano), entrambi uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille».

Tornava utile per la comprensione del fenomeno citare le seguenti dichiarazioni del collaboratore Pennino circa l'orientamento del noto esponente mafioso Salvatore Greco, detto «il senatore» in merito alle interferenze esperite da Cosa Nostra sulla vita delle sezioni della D.C. o sui congressi provinciali della Democrazia Cristiana.

«... io fui nominato nel 1978 Segretario di Sezione di Ciaculli, della Sezione di Ciaculli. E si fece una riunione, la riunione per il congresso... uno dei congressi provinciali, e fu tenuta alla [...] Favarella. La tenuta di proprietà dei Greco. Dove, oltre a me, al Greco all'ex Segretario di Sezione Rosario Zarcone, un suo amico che non rammento le fattezze somatiche, proprio amico intimo del Greco, mi sembra che si chiamasse Gambino, c'erano altre due persone. Lui decise che delle cinque deleghe... – lui, Salvatore Greco, decise che delle cinque deleghe che spettavano alla Sezione per il quorum degli iscritti, così come previsto dalle norme statutarie del partito, tre le avvocava a sé per la corrente fanfaniana e due li dava a me per la corrente cianciminiana, perché lui faceva parte della corrente fanfaniana da sempre ed era vicino alle posizioni e dell'avv... del Sen... dell'On. Giovanni Gioia e anche dell'Avvocato Luigi Gioia che, successivamente subentrò al fratello nella gestione della corrente. E, soprattutto, era vicino a Giuseppe Insalaco. Tant'è che quelle deleghe, disse, servono per Insalaco, per fare bella figura».

La Corte soggiungeva che non poteva ritenersi esaustivamente provata la tesi accusatoria secondo la quale la forza della sua corrente siciliana stava particolarmente a cuore al senatore Andreotti in quanto gli era necessaria per agevolare la sua carriera politica e la occupazione delle cariche istituzionali e di governo, che egli preferiva a quelle di partito.

La Corte desumeva il dubbio dalle testimonianze del sen. Mancino e dell'on. Fermo Martinazzoli. Il sen. Mancino leggeva l'autorevolezza del senatore Andreotti nella DC come totalmente slegata dalla sua corrente, che, a suo parere, era stata costituita più per difesa nei confronti dei contendenti che non come punto di forza del suo *leader*.

In definitiva, la Corte riteneva che la esigenza dell'on. Andreotti di rafforzare legami – già esistenti e solidi – con esponenti mafiosi al fine di assicurarsi o di conservare benefici di natura elettorale, non poteva compiutamente spiegare le personali relazioni intrattenute dall'imputato con gli «uomini d'onore», posto che l'orientamento dei consensi, in definitiva, non dipendeva, se non in parte limitata, dal preciso riferimento alla sua persona.

A questo punto la Corte introduceva una peculiare lettura dei fatti: *«Nel tentativo di spiegare la propensione dell'imputato ad intrattenere personali, amichevoli relazioni con esponenti di vertice di Cosa Nostra, relazioni certamente propiziate dagli intimi rapporti già intrattenuti dal Lima, appare più interessante considerare la spinta determinata dalla*

possibilità di utilizzare la struttura mafiosa per interventi che potrebbero definirsi extra ordinem, ovvero per arrivare, in taluni, peculiari casi, a soluzioni difficilmente raggiungibili seguendo canali ortodossi».

In questa peculiare ottica motivazionale la Corte riusciva a ricucire la trama profonda di diverse vicende tra le quali si inseriva a pieno titolo il supporto all'imprenditore Nardini e il tentativo di interessare il Bontate al salvataggio dell'on. Moro, così come promanava dalle dichiarazioni del Buscetta.

Sulla vicenda Moro il prefato collaboratore aveva dichiarato:

«Oltre all'intervento di Bossi, ci fu anche un intervento di Bontate Stefano, il quale mi fece dire, per il tramite di mio figlio o di mia moglie (non ricordo quale dei due), di darmi da fare per quanto potevo, per favorire la liberazione di Moro. [...] Uscito dal carcere, nel 1980, chiesi di Moro a Bontate Stefano, ma egli mi disse che era "acqua passata", essendo oramai trascorsi due anni. Certo è che a chiedere a Bontate Stefano di interessarsi al caso Moro non potevano essere stati altri che i cugini Salvo, e quindi Giulio Andreotti».

Marino Mannoia aveva dato indicazioni analoghe riferendo che Bontate aveva ricevuto, in particolare, dai cugini Salvo e dall'on. Nicoletti, l'impulso ad attivarsi per la liberazione dell'on. Moro.

Nella circostanza Giuseppe Calò aveva assunto una diversa posizione, sostenendo che parte degli stessi compagni di partito di Moro non lo volevano libero:

«... sì, io appresi, successivamente dopo il sequestro dell'Onorevole Moro che vi era un forte interessamento, forti pressioni dall'ambiente politico nei confronti, diciamo, di Bontate Stefano, per poter agire nell'eventualità di potere fare qualcosa per la liberazione di Aldo Moro. [...] – P.M. LO FORTE: quando a Fondo Magliocco Stefano Bontate inizialmente chiese a lei e ad Angelo Federico di prelevare Angelo Cosentino a Roma vi spiegò dunque il motivo per il quale bisognava portare Cosentino a Palermo? – MANNOIA F.: sì, ci disse che aveva avuto alcune pressioni da parte dell'Onorevole, diciamo, della Democrazia Cristiana siciliani per intervenire, appunto, se si poteva fare qualcosa nei confronti della liberazione di... Moro. E Bontate era un forte sostenitore della Democrazia Cristiana, quindi voleva tentare in tutti i modi di poter fare qualcosa. – P.M. LO FORTE: Bontate lei disse, lei ha parlato di pressioni che Bontate aveva ricevuto per fare qualcosa per la liberazione di Moro. Le disse da chi aveva ricevuto queste richieste? Da chi precisamente aveva ricevuto queste richieste? – MANNOIA F.: erano interessati anche i Salvo, erano interessati l'Onorevole Nicoletti, non ricordo se anche Lima fosse interessato a questa... [...] – P.M. LO FORTE: ma lei ha parlato di queste lamentele di Bontate nei confronti del Cosentino, perché il Cosentino un pochino si era lasciato scavalcare, a quel che ho compreso dal Calò a Roma. Ma perché in occasione di questo incontro a Fondo Magliocco, in cui appunto, Bontate parla con Cosentino delle possibilità

o delle prospettive di un intervento per la liberazione dell'Onorevole Moro. Cosentino riferisce qualcosa concernente l'atteggiamento di Calò sul punto? - MANNOIA F.: sì, il Calò aveva riferito, aveva riferito che non c'era, diciamo, non c'era modo per poterlo liberare. - P.M. LO FORTE: perché che cosa aveva detto il Calò al Cosentino? - MANNOIA F.: il Calò aveva detto che c'erano esponenti del suo partito che non avevano intenzione di... diciamo, di muoversi per la liberazione di Moro. - P.M. LO FORTE: mi scusi, questa riunione a Fondo Magliocco, questa prima riunione a Fondo Magliocco in cui Cosentino parla con Bontate, come si colloca rispetto al sequestro Moro? A quale distanza di tempo avviene dal sequestro? - MANNOIA F.: ma, pochissimo tempo. Dieci o quindici giorni, non più di questo. - P.M. LO FORTE: successivamente visto che sono emerse queste difficoltà che provengono da Calò, che cosa succede? L'argomento viene affrontato di nuovo in un'altra sede? - MANNOIA F.: sì. Stefano Bontate chiede ed ottiene la riunione della commissione. In sede di commissione fu sentito il Calò e fu chiesto a Calò, diciamo, di voler intervenire anche lui, che era conoscitore, appunto, dell'ambiente malavitoso, criminale e di terroristi del... romani, di poter intervenire sulla liberazione di Aldo Moro. - P.M. LO FORTE: e in sede di commissione che cosa dice Calò? - MANNOIA F.: il Calò dapprima cercava di tergiversare sulle domande, sulla insistenza del Bontate, poi non potendone fare a meno si rivolse a Bontate dicendoci: "senti Stefano, è inutile che tu cerchi di insistere - dice - ma ci sono persone della... dello stesso partito, la Democrazia Cristiana, che non hanno nessun interesse alla liberazione di Moro". Allora in quella sede si... Bontate certamente non si arrese, si optò per cercare in tutti i modi di avvicinare alcuni di questi terroristi, e si fece il nome di Buscetta. Siccome Buscetta conosceva durante la sua detenzione ha conosciuto esponenti, appunto, alcuni terroristi, si disse al Calò di cercare di fare in modo di fare trasferire Buscetta per andare su, sue... su direttive del Buscetta per farlo trasferire in un carcere dove lui riteneva opportuno che potesse avere incontri con alcuni terroristi. - P.M. LO FORTE: quindi viene incaricato il Calò. Lei come apprende il contenuto di questi discorsi avvenuti durante la riunione della commissione? - MANNOIA F.: fu Bontate a dirmelo. Era molto amareggiato per questa situazione».

Un vago elemento che potrebbe confermare l'impegno del senatore Andreotti nel tentativo di liberare l'on. Moro, con il supporto di Cosa Nostra, si poteva trarre dalle dichiarazioni del sen. Francesco Cossiga, che all'epoca del sequestro dell'on. Moro rivestiva la carica di Ministro dell'Interno.

Il teste nella sua deposizione dibattimentale del 17 giugno 1998 aveva riferito che si parlò, in quei drammatici e concitati giorni, anche di avvalersi della mafia per tentare di liberare il rapito, precisando che l'idea era stata da lui recisamente bocciata e che egli, probabilmente, ne aveva parlato all'imputato (allora Presidente del Consiglio). Lo stesso sen. Cossiga ha escluso che quest'ultimo avesse fatto alcun commento

al riguardo ed ha, altresì, escluso di aver appreso di alcuna iniziativa da lui in tal senso assunta.

Ponendo in relazione le prospettive «operative» prese in considerazione ad elevati livelli dell'esecutivo dell'epoca con gli amichevoli rapporti che, come si è detto, nello stesso periodo l'imputato intratteneva con i mafiosi, la Corte rilevava che le dichiarazioni del sen. Cossiga conferivano alla originaria affermazione del Buscetta notevole plausibilità, pur senza disconoscere che la stessa, come rilevato dal Tribunale, fosse fondata, in buona sostanza, su una semplice deduzione del medesimo.

Secondo la Corte questa disponibilità di un potente assetto occulto poteva influire in modo notevole sulla sfera motivazionale profonda dell'imputato spingendolo a sottovalutarne i rischi connessi a fronte di una ipervalutazione della propria capacità di dominio sulla struttura criminale manipolata:

«Si è in presenza, in buona sostanza, del ricorso a forme di intervento para-legale, che conferisce, a chi sia in possesso dei canali che gli consentano di sperimentarle, un surplus di potere rispetto a chi si attenga rigorosamente ai mezzi legali, surplus di potere che mette in grado di ottenere, talora, risultati, di per sé non necessariamente riprovevoli, anche laddove essi non possano essere raggiunti con metodi ortodossi: una situazione, in altri termini, suscettibile di affascinare qualsiasi uomo di governo. ...Tutto ciò l'imputato ha fatto ritenendo di poter controllare a piacimento gli "uomini d'onore», forte del convincimento che essi fossero individui di non eccelsa levatura, che subivano l'ascendente di un illustre uomo politico ed erano, in definitiva, ispirati da un assoluto rispetto per la istituzione pubblica e per i suoi esponenti, specie per quelli più prestigiosi».

La crisi dei rapporti fra il senatore Andreotti e Cosa Nostra

Le certezze dell'imputato «erano fondate su una oggettiva sottovalutazione della pericolosità dei suoi interlocutori, già indotta da una visione riduttiva e, per usare le parole del diario del gen. Dalla Chiesa, folkloristica del fenomeno mafioso, secondo la quale le manifestazioni violente si limitavano, semmai, a qualche regolamento di conti tutto interno alle cosche o alla eliminazione di qualche personaggio esterno ad esse ma contiguo».

Rilevava anche al riguardo quanto aveva precisato il senatore Andreotti nel corso delle sue dichiarazioni spontanee quando aveva sottolineato che negli anni '70 il fenomeno mafioso era stato probabilmente sottovalutato anche perché lo Stato era impegnato soprattutto nella lotta contro il terrorismo ma che nei successivi anni '80 lo Stato aveva intrapreso una più energica azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Le certezze dell'imputato sul controllo di Cosa Nostra si infrangono fra la seconda parte del 1979 e l'inizio del 1980.

«Chiamato ad interessarsi della questione Mattarella, l'imputato indica nella mediazione politica la possibile soluzione, che, tuttavia, dopo alcuni mesi, viene del tutto disattesa dai mafiosi, che perpetrano l'assassinio del coraggioso Presidente della Regione.

La scelta sanguinaria sgomenta Andreotti, il cui realismo politico (abusando di un luogo comune si potrebbe più propriamente parlare di cinismo) non si spinge certo fino a contemplare l'omicidio del possibile avversario».

La Corte non riteneva di poter condividere la lettura esplicitata dai PM appellanti in merito alla manovra politica che aveva preceduto l'attentato e che palesemente ricordava un *pattern* tristemente noto di eventi tipico dei fatti di mafia - l'oppositore abbandonato a se stesso che viene colpito nella sicurezza della impunità garantita dai potenti «amici» - in quanto asseritamente tale ricostruzione finiva con l'obliterare la complessità della realtà e la peculiarità del caso in esame.

«I fatti provati, alla stregua delle indicazioni fornite dalla sola fonte diretta (Marino Mannoia), consentono serenamente di affermare che l'imputato era decisamente contrario a qualunque soluzione cruenta della questione Mattarella (pure vantaggiosa per la sua corrente e per i suoi amici Salvo, i cui precisi interessi non è affatto certo che gli fossero noti) e finiscono addirittura con il suggerire la concreta possibilità che la ragione per cui Andreotti, superando le relative difficoltà, si è determinato a "scendere" in Sicilia ed a intervenire personalmente presso i mafiosi vada individuata proprio nell'intento di evitare una soluzione cruenta, quale quella che pochi mesi prima aveva visto soccombere il segretario provinciale della D.C., Michele Reina (l'omicidio di quest'ultimo non era, ovviamente, sfuggito alla attenzione dell'imputato, come risulta dal suo libro "Gli anni della solidarietà - Diari 1976/1979", nel quale sotto la data 9 marzo 1979 risulta annotato il sanguinario evento, attribuito, peraltro, con scarsa verosimiglianza, che sembra celare una sorta di rimozione, al terrorismo politico - "Ucciso a Palermo il nostro segretario provinciale Michele Reina. La Sicilia fino ad ora era sembrata immune dal terrorismo politico"».

Al contempo la Corte non riteneva soddisfacente la chiave di spiegazione "politica" proposta dai PM appellanti, peraltro in relazione al coevo episodio riferito dal teste Vito Di Maggio, che viene ricollegato alla assunta necessità del senatore Andreotti di rafforzare, in quel particolare frangente in cui stava per uscire dall'orbita del Governo del Paese, i suoi legami con i mafiosi.

Allo stesso modo non veniva ritenuta congrua la profilata necessità del senatore Andreotti di preservare la sua corrente palermitana dalle possibili iniziative del Presidente Mattarella.

Secondo la Corte la stessa forte esigenza di un urgente incontro personale con i capi mafiosi lasciava immaginare che qualche intimo sodale dell'imputato (per es. l'on. Lima, esplicitamente chiamato in causa da Marino Mannoia: *"Attraverso l'onorevole Lima, del nuovo atteggiamento"*

mento di Mattarella fu informato anche l'onorevole Giulio Andreotti. Andreotti scese a Palermo, e si incontrò..."), al corrente dei pesanti e crescenti malumori dei mafiosi nei confronti del Presidente Mattarella, gli avesse prospettato «una situazione di pericolo per la stessa incolumità del Presidente della Regione, reo agli occhi degli "uomini d'onore" non tanto di voler scompaginare l'assetto locale del potere democristiano (è ancora lontano l'abboccamento dello stesso Mattarella con Rognoni, che il primo avvertì come sommamente pericoloso per lui), ma, secondo quanto (più volte ricordato dai PM) riferito dall'on. Evangelisti proprio per averlo appreso dal Lima, di aver tradito aspettative che, a torto o a ragione, gli stessi mafiosi coltivavano».

Quindi: «Preoccupato per tale evenienza, l'imputato, dunque, avverte la necessità di intervenire urgentemente e personalmente presso i mafiosi e si determina ad incontrarli: in occasione della riunione presso "La Scia", ne frena l'impeto, prende tempo, li rassicura additando una soluzione "politica", elude (almeno nell'immediato) ogni iniziativa cruenta, tanto che il Bontate rimane in attesa e confida al Marino Mannoia che "staremo e vedere"..».

Ne conseguiva che: «Tuttavia, con un peccato di presunzione, Andreotti erroneamente ha reputato che la mancanza di risultati della indicata via "politica", che ben presto sarebbe apparsa chiara, non avrebbe determinato alcuna conseguenza negativa per la incolumità del Presidente Mattarella, inesattamente ritenendo che i suoi solidi legami con i mafiosi ed il suo autorevole intervento che la aveva inequivocabilmente respinta avrebbero bloccato qualsivoglia soluzione cruenta.

La drammatica disillusione, la emozione suscitata dalla estrema gravità del tragico assassinio del Presidente Mattarella, soppresso alla presenza dei familiari, e lo smacco provato nell'aver visto la sua indicazione disattesa spiegano la decisione di «scendere» a Palermo e di incontrare nuovamente gli interlocutori mafiosi per chiedere chiarimenti e non certo per felicitarsi di una soluzione che pure era stata, in definitiva, foriera di rimarchevoli vantaggi per il suo gruppo politico locale e per i suoi amici Salvo.

Si può cautamente ipotizzare che se il Bontate si fosse sottomesso all'autorevole richiamo dell'eminente uomo politico e si fosse in qualche modo giustificato attribuendo la opzione sanguinaria al prevalere di spinte estremistiche di altri suoi sodali, avrebbe preservato i buoni rapporti con il medesimo: ed invero, se la scelta di "scendere" in Sicilia per chiedere chiarimenti suggerisce un atteggiamento determinato ad ottenere spiegazioni circa la decisione di assassinare il Presidente Mattarella, la stessa, però, non può che leggersi come espressione di una tendenziale volontà di verificare la possibilità di conservare (appunto, chiarendo) le buone relazioni con i mafiosi..».

Secondo la ricostruzione della Corte la posizione di Andreotti era stata tale da suscitare la irritazione e l'ira del capomafia, «il quale, abbandonato l'atteggiamento solitamente calmo e compassato, ha reagito alzando la voce e spingendosi perfino a minacciare il suo illustre interlocu-

tore di gravissime conseguenze se fossero state adottate iniziative normative contro la mafia (come si è espresso il Marino Mannoia nelle sue primigenie dichiarazioni del 3 aprile 1993: "Il Bontate aggiunse che aveva diffidato l'onorevole Andreotti dall'idea di adottare interventi o leggi speciali, poiché altrimenti si sarebbero verificati altri fatti gravissimi.")».

Sullo specifico punto i PM appellanti avevano fornito un'interpretazione del tutto diversa, suggerendo che il vertice di Cosa Nostra avesse conseguito un'ulteriore prova che l'on. Andreotti, nella drammatica scelta tra l'on. Mattarella e Cosa Nostra, aveva privilegiato ancora una volta il rapporto con l'organizzazione mafiosa, pur di non rischiare di mettere in crisi le basi del suo potere personale, fondate sull'importante apporto del «consenso» siciliano alimentato dal consenso mafioso.

Per tale via Cosa Nostra avrebbe acquisito la definitiva certezza di poter contare negli anni a venire – qualunque cosa fosse accaduta – sul silenzio, sulla complicità e sul sostegno del suo potente alleato politico.

Per dare una risposta a tale argomentazione non condivisa la Corte si interrogava sulla realtà fattuale delle conseguenze del colloquio fra l'imputato ed il Bontate della primavera del 1980 una volta che l'on. Andreotti si era reso consapevole di non poter assolutamente guidare le scelte del sodalizio criminoso.

Secondo il ragionamento della Corte, la consapevolezza della impossibilità di mantenere il controllo sulle azioni di Cosa Nostra, definitivamente maturata dopo il colloquio con il Bontate, non poteva che spingere l'on. Giulio Andreotti a rivedere radicalmente i propri rapporti con gli «uomini d'onore» ed a allontanarsene, non senza lasciarsi indietro un pesante retaggio che aveva alimentato le aspettative o la immaginazione degli stessi.

La Corte sottolineava che il percorso di allontanamento da Cosa Nostra non poteva essere né facile, né istantaneo e chiariva tale complessità prendendo a prestito dai PM appellanti talune valutazioni sull'on. Piersanti Mattarella:

«E, certamente, i rapporti non si interrompono improvvisamente e drasticamente, dalla sera alla mattina. Occorre un certo tempo per prendere le distanze; prima in modo morbido e poi apertamente, soprattutto se si considera la estrema pericolosità e la suscettibilità dei personaggi da cui occorreva prendere le distanze. Nessuno può realisticamente immaginare che, per esempio, Piersanti Mattarella potesse, da un giorno all'altro, sbattere la porta in faccia a Vito Ciancimino, che suo padre aveva appoggiato... e che di ciò era grato. È in questo processo lento che, in un crescendo di segnali di indisponibilità, un rapporto mal tollerato precipita nella conflittualità manifesta quando i mafiosi acquisiscono ormai la certezza che Piersanti Mattarella è definitivamente cambiato. Ed ancora nel corso di questo processo lento – se si resta aderenti alle stesse parole di Buscetta (condiscendenza non corruzione) – è comprensibilissimo che Piersanti Mattarella abbia potuto fare "favori" che rientravano nei limiti del lecito, nel senso di limitarsi ad agevolare o sveltire pratiche

burocratiche concernenti diritti comunque spettanti ai soggetti che gli sottoponevano le loro richieste».

La Corte sottolineava che la sua ricostruzione degli eventi, *«pur sondando, come nella occasione appare inevitabile, le difficili sfere della psiche umana, è una interpretazione di quanto avvenuto assolutamente ragionevole, strettamente ancorata ai fatti acquisiti e lontana da una riflessione puramente soggettiva ed opinabile ed, in qualche modo, "politica"...».*

Il riscontro di tale interpretazione veniva rinvenuto nelle dichiarazioni con cui Marino Mannoia aveva parlato delle difficoltà incontrate dai «corleonesi» (che di lì a poco avrebbero preso il comando incontrastato di Cosa Nostra) ad ottenere la «disponibilità» dell'imputato, e in quelle di Antonino Giuffrè, il quale ha definito espressamente la morte del Bontate (aprile 1981) come il momento in cui inizia una profonda crisi dei rapporti tra politica e mafia: *«...Ragion per cui, se noi in questo contesto poi negli anni '80 parliamo di inaffidabilità, di problemi che sono nati tra Cosa Nostra e la politica, appositamente sta a significare che qualche cosa a partire dagli anni '80 e – per essere ancora più precisi – dopo l'uccisione di Stefano Bontate, cioè qualche cosa da allora in questo rapporto si comincia ad incrinare...».*

Anche il collaborante Lipari, a proposito di eventuali interventi presso l'imputato perché si interessasse dell'«aggiustamento» del maxiprocesso, aveva riferito di aver appreso da Salvatore Riina che Lima aveva fatto sapere, tramite Ignazio Salvo, di non poter affrontare con il senatore Andreotti tali argomenti in quanto avrebbe rischiato di venir emarginato dalla corrente.

Sullo specifico la Corte concludeva che: *«Di fatto, alla stregua degli elementi acquisiti, rimane confermato che, dopo quel burrascoso colloquio della primavera del 1980, si esauriscono le, in precedenza piuttosto ricche, indicazioni (non sempre traducibili in prove piene) concernenti episodi sintomatici delle relazioni di Andreotti con i suoi tradizionali referenti mafiosi (Bontate e Badalamenti), dei quali, peraltro, come già ricordato, era già in corso la emarginazione da Cosa Nostra».*

4.4 I fatti valutabili concernenti l'epoca successiva all'avvento dei «corleonesi» (dal 1981-1982 a seguire)

La Corte evidenziava il convincimento che nella primavera del 1980 si fosse consumata una frattura nei rapporti fra il senatore Andreotti ed i suoi referenti mafiosi in ragione della vicenda dell'assassinio del Presidente Mattarella.

In Cosa Nostra era già maturata la estromissione del Badalamenti ed era già in corso il progressivo isolamento del Bontate e dell'Inzerillo, culminato, nella primavera del 1981, nell'assassinio dei due, seguito dalla decimazione degli «uomini d'onore» agli stessi fedeli.

Esisteva una sintomatica assenza di indicazioni ulteriori concernenti fatti idonei a comprovare la prosecuzione, nell'arco di tempo che va dal-

l'incontro della primavera del 1980 all'assassinio del Bontate e dell'Inzerillo ed alla presa del potere da parte dei «corleonesi», delle pregresse relazioni, a fronte del numero degli episodi significativi riferibili al periodo precedente, pur potendo ancora persistere una perpetuazione inerziale di appoggi elettorali forniti ad esponenti della corrente andreottiana, che andava comunque correttamente inquadrata nell'ambito delle dirette e personali relazioni del singolo personaggio politico locale.

La radicale modifica delle posizioni di potere all'interno di Cosa Nostra necessitava di verificare se gli elementi acquisiti consentivano di ritenere provato che gli amichevoli atteggiamenti e la disponibilità dell'imputato fossero stati manifestati anche al nuovo gruppo criminale che aveva assunto il predominio assoluto sul sodalizio mafioso, producendo prove autonome ed autosufficienti, che non potevano solamente basarsi sul riscontro della conservazione, da parte dell'imputato, di rapporti amichevoli e di solidarietà politica con l'on. Lima o dall'eventuale mantenimento di amichevoli relazioni con i cugini Salvo.

Quanto alla conservazione del legame con l'on. Lima, se si doveva prendere atto che i rapporti con costui non erano stati recisi dall'imputato pur nella consapevolezza dei legami che il medesimo intratteneva con il Bontate ed altri mafiosi, era comunque necessario rimarcare che non appariva così pacifico il fatto che l'on. Lima avesse intrattenuto con Salvatore Riina ed i «corleonesi» gli stessi, intimi e diretti legami che lo univano al Bontate.

In ordine ai rapporti fra l'on. Lima ed esponenti mafiosi nel periodo *post-Bontate* si avevano scarse notazioni, che, in definitiva, si esaurivano nella vicenda dell'avv. Raffaele Bevilacqua e nell'illecito concorso con il Siino nelle pratiche spartitorie di alcuni grandi appalti pubblici.

Secondo il parere della Corte Lima - nella spartizione degli appalti - perseguiva il proprio enorme utile che addirittura poteva entrare in conflitto con quello dei mafiosi medesimi, così come si desumerebbe da dichiarazioni del Siino:

«SIINO A.: In generale mafia-appalti, 30 miliardi. - PM: Di tangenti o di lavori 30 miliardi? - SIINO A.: No, no, 30 miliardi di tangenti, che di lavori! - PRESIDENTE: Cioè dall'86 al 1991? - SIINO A.: Sì. Solo Salamone mi dava 200 milioni al mese. - PM: Senta, e questi 30 miliardi di tangenti, li prendeva tutti Lima, oppure c'era una ripartizione? - SIINO A.: No, no, erano ripartiti. Praticamente Lima a un certo punto si trovò in condizione di nascondere parte di queste cose, perchè naturalmente c'erano i mafiosi che facevano la parte del leone. Praticamente alle volte noi eravamo diventati... - PM: La percentuale ci dica, la percentuale. - SIINO A.: La percentuale era così divisa: 2% la mafia, 2% al gruppo andreottiano, lo 0,50% era per la commissione provinciale di controllo».

La Corte riteneva una forzatura dei PM la considerazione secondo la quale l'imputato sarebbe stato ben consapevole della esistenza dello specifico patto di scambio in materia di appalti tra la sua corrente siciliana e Cosa Nostra, traendo spunto dalla affermazione del Siino circa la racco-

mandazione dell'imprenditore Catti De Gasperi rivolta (peraltro, infruttuosamente) da un altissimo personaggio al senatore Andreotti e da costui girata all'on. Lima.

Nessun importante collaboratore, salvo Di Maggio, aveva riferito di diretti contatti fra Riina e Lima e tutte le fonti sono concordi nell'affermare che i contatti con lo stesso Lima erano mediati dai Salvo e, in particolare, dato il sopravvenuto decesso di Antonino Salvo, da Ignazio Salvo.

Giovanni Brusca aveva precisato di aver sempre intrattenuto rapporti diretti con i cugini Salvo ma di non aver mai incontrato direttamente l'on. Lima.

Allo stesso modo Vincenzo Sinacori nell'intrattenersi sui tentativi di condizionamento del maxiprocesso e sulla strategia stragista voluta, dopo la conclusione dello stesso, da Salvatore Riina, a proposito dell'eventuale ruolo del Lima aveva affermato: *«io di Salvo Li... io Salvo Lima non lo conosco, non l'ho mai conosciuto. Io so i rapporti che aveva Ignazio Salvo. I Salvo avevano rapporti con Andreotti, come mi dice Matteo, e co... e come mi sostiene anche Tani Sangiorgi in quella famosa riunione, dove mi dice che bastava che Andreotti diceva che conos... come effettivamente ci conosce, bastava dire questo che per noi non avremmo preso alcun processo, e niente. Io da lì so che ci so... che i rapporti... che ci sono rapporti tra Salvo... Ignazio Salvo e Andreotti»*.

Marino Mannoia: *«dopo la morte di Stefano Bontate, Salvatore Riina si impossessò di tutte le amicizie politiche che il Bontate aveva nella sua disponibilità. Fra l'altro Riina già era in buoni rapporti con l'Onorevole Salvo Lima e anche con Vito Ciancimino. Anche i cugini Salvo passarono alle sue dirette dipendenze, nel senso che erano direttamente, diciamo, comandati da Salvatore Riina»*. Ma, secondo la Corte, non ha riferito di diretti incontri fra il parlamentare ed il capomafia.

Gaspare Mutolo, al di là delle notizie fornite sugli interventi dell'on. Lima volti a favorire le speculazioni edilizie di costruttori mafiosi, risalenti al periodo in cui il Bontate era vivo, aveva parlato in modo soltanto generico del coinvolgimento dello stesso Lima in altre attività dirette ad agevolare Cosa Nostra e, comunque, non constava che egli fosse a conoscenza sicura, se non per sentito dire in carcere o per mere deduzioni, di contatti diretti di esponenti del sodalizio con l'uomo politico, con il quale, semmai, le relazioni venivano curate, dopo la morte del Bontate, dai cugini Salvo. Del resto, richiesto di precisare, a proposito dei trasferimenti di funzionari «scomodi» per Cosa Nostra che sarebbero stati ottenuti tramite l'interessamento dell'imputato, chi aveva sollecitato all'on. Lima l'intervento di quest'ultimo, il Mutolo citava, peraltro sempre in termini generici, il Bontate o altri suoi stretti sodali (il Teresi o il Vitale), ovvero il fratello di Michele Greco.

Il fatto che i contatti fra Riina e l'on. Lima non fossero diretti ma fossero mediati dai cugini Salvo e, in particolare, dopo la morte di Antonino Salvo, da Ignazio Salvo, si ricavava anche dalle dichiarazioni del Di

Maggio, salvo quelle sul famoso incontro tra Riina ed il senatore Andreotti.

Analoga indicazione si traeva dalle dichiarazioni di Emanuele Brusca, il quale aveva fatto cenno ad una raccomandazione destinata all'on. Lima, da lui recata a Ignazio Salvo da parte di Riina.

La Corte sottolineava le dichiarazioni rese da Antonino Giuffrè a conferma del progressivo allontanamento dell'on. Lima da Cosa Nostra e dell'affievolimento dell'affidabilità del predetto politico per i mafiosi.

«...proprio Provenzano, diciamo su Lima non era molto contento del suo operato e come ben vede i due discorsi si vanno, vanno perfettamente a combaciarsi e cioè, Provenzano aveva già cominciato a capire che non, Lima era inaffidabile... Nell'87 succede una cosa molto brutta politicamente; viene fatta una seduta in Commissione specifica, con l'oggetto del giorno: politica. Si vede che i discorsi su Lima traballano, si vedono i discorsi che forse forse cominciano a traballare anche i referenti di Lima e tut... direttamente su Andreotti».

E ancora: *«... non ricordo con precisione se fosse l'88, se fosse l'89, parlando sempre di questa benedetta politica e parlando sempre di queste difficoltà che si avevano, espressamente mi ha detto che u' signor Lima, era questione di tempo, doveva sbattere.. con la testa al muro. E infatti ha sbattuto con la testa al muro e diciamo che non è stata una sorpresa, almeno per me non è stata una sorpresa per niente, diciamo, sto parlando nell'88, nell'89. ...Signor Procuratore tra, che si è defilato nell'87-'88-'89... cioè stu discorso andava sempre più aggravandosi e quando per una persona che ha i contatti con Cosa Nostra e inizia il declino... - PM: Quando? - GIUFFRÈ: ... inizia il declino per una persona o nostra o vicina a noi dentro Cosa Nostra non si ferma più, cioè il tempo gioca a suo sfavore, più tempo passa e più la vita ci si complica perché poi gliela complichiamo anche noi, perché deve andare là, non c'è più niente da fare. E già diciamo che... - PM: Quindi o sotto il profilo politico viene distrutto, delegittimato, questo intende lei o viene ucciso... - GIUFFRÈ: Ormai, ormai quello aveva le idee chiare... - PM: Quello, chi è? - GIUFFRÈ: Provenzano e altre persone, che Lima era finito, non era più da mungere, non c'era più niente da prendere...».*

La candidatura dell'on. Lima alle elezioni europee (risalente, peraltro, al 1979) era stata interpretata come un abbandono del campo:

«PM: Ma il fatto che Lima si era candidato alle Elezioni Europee come era stato interpretato? - GIUFFRÈ: Abbandono del campo di battaglia. - PM: Abbandono...? - GIUFFRÈ: Del campo di battaglia, siccome io l'ho detto che in un discorso... quando ho parlato di Ciancimino che era una persona con gli attributi e che poteva fare determinati discorsi e che ci volevano queste persone per andare a fare certi discorsi, no abbandonare il campo, signor Procuratore ed essere miserabili! ... L'inizio della fine appositamente è quello. La mafia è questo. - PM: Però fino all'ultimo poteva anche continuare a essere utile o no? C'erano altri

canali che si seguivano per... – GIUFFRÈ: Cioè nel momento in cui scatta già in una persona perché qua anche questo è un senso di preoccupazione, un senso di paura nei confronti diciamo... cioè non darà più dei risultati positivi è solo ed esclusivamente un intoppo perché poi anche parlando lui con altre persone, pur di giustificare il suo operato parlerà contro (inc.) non c'è niente da fare, è arrivato».

Per queste ragioni l'omicidio dell'on. Lima era, in qualche modo, scontato e non suscitò particolari commenti: *«... anche già in seno della Commissione non se ne parlava più di tanto perché già il discorso si era perfettamente capito e le dico altrettanto il senso perché questo discorso l'ho fatto anche in precedenza, non mi ricordo se è stata in occasione del Natale del '91 o sia stato addirittura nella riunione dopo la sentenza della Cassazione del Maxi-Processo una seduta... Salvatore Riina bello apertamente con gli occhi usciti così ha detto a tutti: non venite da me se a qualche politico succede qualche disgrazia a domandarmi il perché, perché voi lo sapete tutti. – PM: Quindi non venite a chiedermi le motivazioni, ma non fece il nome di Lima in questa... – GIUFFRÈ: Era scontato, in quella occasione non l'aveva fatto, poi dei discorsi diciamo si è... sul Lima c'erano stati tanti argomenti di discussioni cioè che già era diversi e diversi anni che se ne parlava e spesso che questi discorsi avvenivano anche in piccoli gruppetti... lo sapevamo tutti diciamo (inc.) appositamente... io l'ho saputo diciamo il discorso nell'89 ...Diciamo che in un certo qual modo lui in prima persona da Salvatore Riina è stato definito inaffidabile, miserabile e inaffidabile, perché appositamente come ho detto quando lui ha abbandonato il campo, cioè che si è defilato diciamo, ha abbandonato il discorso nazionale, per stare tranquillo era arrivato e l'identico discorso si poteva fare anche con Andreotti signor Procuratore, anche lui...».*

Dette dichiarazioni erano state ribadite dal Giuffrè nel corso dell'esame reso dinanzi alla Corte, in occasione del quale il predetto aveva precisato che il Provenzano usava un termine dialettale colorito («babbia») per definire l'atteggiamento dell'on. Lima ed il sostanziale disimpegno del medesimo, preoccupato dalle possibili attenzioni della magistratura:

«... babbia...Intendeva che si era cominciato a defilare, cioè che prendeva..., cioè che degli impegni che da diverso tempo negli anni aveva preso, ora cominciava ad affrontare i problemi con minore intensità, cioè si comportava..., anche forse per motivi di natura giudiziaria, cioè che era un pochino chiacchierato, come se espressamente, parole del Provenzano, che si scantava, che – tradotto in italiano – si preoccupava. A causa di questa sua preoccupazione, diciamo che non affrontava più i problemi e non difendeva Cosa Nostra come faceva in un primo tempo. Ed era altrettanto un'altra frase del Provenzano che quando su di un politico si cominciava ad accendere il riflettore della Magistratura, diventavano dei miserabili....».

Tale atteggiamento trovava riscontro nella dichiarazione con cui Buscetta aveva ricordato le giustificazioni addotte dall'on. Lima a proposito della sua inerzia durante il periodo di detenzione del collaboratore.

Quanto ai cugini Salvo, la negazione pervicace della conoscenza da parte dell'imputato induceva a ritenere razionale la concreta possibilità che Andreotti confidasse in un difficile riscontro dei rapporti con i predetti dovuto al fatto che essi erano molto risalenti e da tempo cessati.

I fatti successivi alla primavera del 1980, sui quali il Tribunale aveva poggiato la dimostrazione dei rapporti Andreotti-Salvo (la telefonata in ospedale e l'uso delle autovetture della SATRIS), non apparivano particolarmente probanti.

Degna di essere registrata era, altresì, la assenza di indicazioni circa le relazioni fra l'imputato ed i Salvo provenienti da eminenti andreottiani della seconda ora, come l'on. Vittorio Sbardella, il quale in occasione della deposizione resa al PM di Roma il 7 settembre 1993, a specifica domanda, aveva dichiarato che non gli risultavano rapporti tra il senatore Andreotti e i cugini Salvo.

Era collocabile tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982 l'episodio, riferito da Gaspare Mutolo, concernente l'assicurazione data da Ignazio Salvo al boss Rosario Riccobono a proposito di una sollecitazione che, a mezzo dello stesso Salvo, avrebbe dovuto farsi pervenire all'imputato in relazione al processo per l'omicidio dell'agente Capiello, che avrebbe dovuto essere trattato dalla Corte di Cassazione.

Nell'occasione Ignazio Salvo si è proposto come semplice intermediario fra Riccobono e l'on. Lima - il quale, poi, avrebbe dovuto parlare con il senatore Andreotti - e non già come interlocutore diretto dell'imputato: «...*Ignazio Salvo (incomprensibile) disse che si interessava lui, che doveva parlare con Salvo Lima e dopo Salvo Lima parlava direttamente con l'On. Andreotti.*».

Lo stesso Mutolo, del resto, non mancava di precisare che era l'on. Lima che, in quell'epoca, coltivava diretti rapporti con l'imputato:

«...*il Riccobono cerca di fare le cose regolari; chiama a Ignazio Salvo e Ignazio Salvo, insomma, ci dice: per parlare si chiama Roma, per l'intervento si chiama Roma. Doveva parlare con Lima perché quella persona che stava bene con l'onorevole Giulio Andreotti era Salvo Lima...*».

Ancora, in occasione dell'episodio specifico risalente alla fine del 1983 e l'inizio del 1984 e concernente il supposto intervento dell'imputato volto a procacciare al boss «corleonese» Leoluca Bagarella il trasferimento dal carcere di Pianosa a quello di Novara, i Salvo non venivano neppure menzionati tra coloro che avrebbero sollecitato al senatore Andreotti lo stesso intervento, giacché, secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Costa, era Lima che si sarebbe adoperato in quel senso.

Riina considerava sostanzialmente inaffidabile il Salvo, tanto che aveva deciso di eliminarlo ben prima del negativo esito del maxiprocesso,

come risulta dalle esplicite indicazioni di Giovanni Brusca a proposito delle ragioni per le quali venne decisa ed eseguita la soppressione di Ignazio Salvo: *«Il motivo era perchè... prima perchè era uomo d'onore a differenza di Salvo Lima, cioè era diversamente uomo d'onore, Salvatore Riina lo voleva uccidere da molto tempo e poi...»* – PRESIDENTE: *Perchè?* – BRUSCA G.: *Perché all'ultimo periodo non si è adoperato per attivare quelli che erano i suoi canali verso l'Onorevole Lima e Andreotti, l'ha fatto, non l'ha fatto, siccome Salvatore Riina crede che lui non si sia voluto attivare o perlomeno d'accordo con i suoi amici, l'Onorevole Lima e Andreotti, non si sono voluti attivare, o per un fatto o per l'altro fatto è stato eliminato...»*.

Significativo per la Corte il fatto che Brusca aveva ipotizzato che le sollecitazioni rivolte ai Salvo non venissero, in realtà, neppure trasmesse all'imputato: *«Sì, quello che diceva Riina, cioè a dire dei Salvo, l'Onorevole Andreotti non si voleva impegnare per il maxi processo o quanto meno, se glielo andavano a dire, può darsi pure che non glielo vanno a dire e quello non sappia niente, ma più per... la reazione di Riina fu sia per questo fatto, sia perché aveva creato la legge sui pentiti, ma proprio la goccia che fece traboccare... la goccia, diciamo, per fare traboccare il vaso fu quando l'Onorevole Andreotti fece il decreto per fare ritornare in carcere prima i... quelli che avevano avuto... erano usciti per decorrenza dei termini e poi c'è stato un altro provvedimento, tutti quelli che avevano beneficiato degli arresti domiciliari, cioè in quella occasione sono stati sia l'Onorevole Martelli che l'Onorevole Andreotti, tutti e due si erano adoperati per fare questi due provvedimenti, cioè per dire da questo momento in poi ti devo fare soffrire per come tu ci fai soffrire a noi, ad Andreotti. Invece all'Onorevole Martelli lo voleva uccidere a qualsiasi costo»*.

Il collaborante Lipari aveva dichiarato:

«: Io la chiamo emergenza... e da qui le notizie che il Salvo, i fratelli... i cugini Salvo, e poi il Salvo Ignazio, dopo la morte naturale del Nino, le notizie che portavano sul raccordo di Lima – perché Lima lo si considerava la persona più qualificata a potere dare un aiuto, un giudizio, una... era la più qualificata – queste notizie erano un poco... contraddittorie, così, non erano... a volte non erano concrete, a volte non erano attendibili, a volte non erano speranzose, ma tutto questo ha un retroscena, perché il rapporto tra Riina ed i Salvo non è stato un rapporto cementato; i Salvo subirono la nuova, come dire, la nuova... del Riina, la nuova...» – GRASSO: *Leadership?* – LIPARI: *Leadership del... grazie...* – GRASSO: *Tanto per usare un termine inglese, il nuovo assetto di vertice dell'organizzazione...* – LIPARI: *Sì, perché...* – GRASSO: *Questo, dopo la guerra di Mafia?* – LIPARI: *Sì... il concetto volevo dire, perché dopo la guerra di Mafia, infatti...* – GRASSO: *Perché i Salvo, essendo legati al...* – LIPARI: *Erano legati al Badalamenti...* – GRASSO: *Ed al Bontate, Inzerillo, questo gruppo qui...* – LIPARI: *Questo gruppo... essendo legati a questi, avevano subito, in quell'epoca, il sequestro Corleo, che era il se-*

questro di persona di un parente loro, e non riuscirono, malgrado la leadership... forte di Badalamenti, ai tempi, Bontate, ecc, non riuscirono ad avere neanche il cadavere, che gli avrebbe permesso, fra l'altro, di mettere a posto tutta la fase ereditaria».

Se, per le ragioni già esposte, la Corte conveniva con i PM appellanti che i cugini Salvo (ma soprattutto Nino Salvo), quanto alla fase precedente l'assassinio del Presidente Mattarella, non fossero stati degli imprudenti millantatori, diveniva però difficile sulla base del materiale probatorio acquisito sostenere pacificamente che Andreotti fosse stato effettivamente destinatario, anche nel corso degli anni successivi al periodo già preso in considerazione, di molteplici richieste di favori e di interventi sollecitati dai cugini Salvo per conto di numerosi esponenti di Cosa Nostra.

Tuttavia la Corte sottolineava come i comportamenti passati, la conservazione del legame con Lima ed il possibile, ma dubbio, mantenimento delle relazioni con i cugini Salvo non potevano non condizionare le azioni e le opinioni degli «uomini d'onore», non potevano non radicare in essi il convincimento della «accessibilità» dell'imputato ed indurli comprensibilmente a ritenere funzionali a riconquistare una «verginità» gli atteggiamenti del predetto che, solo a partire dal 1989, sarebbero stati inequivocabilmente e manifestamente diretti a combattere la mafia.

La indicazione di Giovanni Brusca circa un messaggio che il senatore Andreotti avrebbe fatto pervenire tramite Antonino Salvo nel corso della c.d. guerra di mafia

Il primo elemento enucleabile dal compendio probatorio era costituito dalla indicazione di Giovanni Brusca nella seguente dichiarazione:

«'81 in poi, metà '81 in poi. Dopo, ripeto, tutta questa attività comincia dopo la morte di Stefano Bontate in poi. Nel frattempo non so, credo che vi ricorderete a Palermo, con lo scoppio della guerra di mafia a Palermo ci sono 3, 4, 5, 6, 7 morti al giorno...dietro questo fatto l'Onorevole Andreotti manda a dire tramite i cugini Salvo, dice: "Fai sapere agli amici che se non si danno una calmata, sono costretto, o perlomeno non sono più in condizioni di potere mantenere qua in Parlamento, sono costretto a prendere provvedimenti per la Sicilia, con qualche legge speciale, con qualche cosa di speciale" - PM: Questo lei come lo sa? - BRUSCA GIOVANNI: Me lo dice Antonino Salvo, cioè Nino Salvo in prima persona. - PM: Ecco, ci può descrivere dove, quando, che cosa le dice esattamente Nino Salvo? - BRUSCA GIOVANNI: Guardi, me lo dice in via Ariosto dove loro... - PM: A intanto lei ci va per incarico di qualcuno o viene casualmente questo discorso? - BRUSCA GIOVANNI: Ma credo che ci vado incarico di qualche cosa. In quella occasione mi dice: "L'Onorevole Andreotti ha fatto sapere che in base a quello che succede a Palermo, sono costretto a prendere qualche provvedimento, perchè sono pressato per prendere un provvedimento per la Sicilia". Al che, io porto questo messaggio a Salvatore Riina e Salvatore Riina mi dice: "Tor-

naci" e gli racconto quello che mi è stato detto, cioè: "Antonino mi ha detto di riferire che l'Onorevole Andreotti non poteva più sostenere, in quanto in Sicilia c'erano morti giornalieri, e doveva prendere provvedimenti" Al che mi ci fa ritornare e mi dice: "vacci e ci dice che sta bello tranquillo, cioè di stare tranquillo, di non prendere nessun provvedimento, che ci lasci stare in pace, perchè noi siamo a disposizione, lo saremo sempre stati e per tutti i favori che gli abbiamo fatto". – PM: Per tutti i favori che gli abbiamo fatto, a chi? – BRUSCA GIOVANNI: All'Onorevole Andreotti, cioè ai Salvo, a Lima, cioè una corrente... Quando io parlo di Salvo, Lima, noi ci riferiamo subito all'Onorevole Andreotti e la risposta all'Onorevole Andreotti, perchè l'Onorevole Andreotti aveva mandato a dire questo particolare. – PM: Questo dialogo su questo argomento che è con Nino Salvo, dov'è avvenuto, in quale abitazione? – BRUSCA GIOVANNI: Guardi, al 99% io in quel periodo mi recavo sempre in via Ariosto numero 12. – PM: Ho capito. – BRUSCA GIOVANNI: Nell'ufficio dei Salvo, cioè di Antonino Salvo – PM: E il discorso finisce lì su questo argomento? – BRUSCA GIOVANNI: Per quella volta, sì. Poi loro si sono visti, cioè che si vedevano spesso, una volta al mese, quindici giorni. – PM: No, loro chi sono loro? – BRUSCA GIOVANNI: Cioè Salvatore Riina, mio padre, Ignazio Salvo, Antonino Salvo, poi si vedevano e chiamavano poi quando si vedevano, se c'era da riprendere questo argomento o non c'era da riprendere questo argomento».

La Corte rilevava che nulla poteva escludere il fatto che l'ammonizione attribuita al senatore Andreotti fosse, in realtà, frutto di una iniziativa personale del Salvo, volta ad ottenere la mitigazione delle violenze che in quell'epoca colpivano i mafiosi dei *clan* ai quali egli era precedentemente legato, iniziativa da inquadrare anche nell'ambito della, già ricordata, esigenza del predetto di mantenere vivo, presso i mafiosi, il convincimento circa il proprio legame con l'imputato medesimo.

Il senatore Andreotti inoltre avrebbe anche potuto commentare la situazione in atto a Palermo, formulando la fin troppo ovvia osservazione che il protrarsi della stessa avrebbe costretto alla adozione di misure eccezionali: tale osservazione in ipotesi percepita dal Salvo o a lui riferita da terzi – per esempio, dall'on. Lima – potrebbe poi essere stata strumentalmente riportata a Brusca ammantandola di accenti ammonitori.

Difficile appariva invece comprendere a quali numerosi favori accordati all'imputato Riina avrebbe fatto riferimento, posto che il medesimo ed i suoi accoliti erano rimasti esclusi dal rapporto che con l'imputato coltivavano in passato gli esponenti della fazione avversa.

Riina era persuaso che gli esponenti di spicco della fazione di Cosa Nostra da lui smantellata avessero favorito il senatore Andreotti, sicché, considerandosi, a torto o a ragione, l'erede unico anche di quella esperienza, ne rivendicava i meriti nei confronti dell'imputato medesimo, probabilmente coltivando precise aspettative in ordine ai comportamenti dell'imputato.

In buona sostanza, il quadro appariva particolarmente ambiguo e non consentiva di attribuire senza incertezze al senatore Andreotti l'invio di un messaggio destinato agli «amici» da leggere nell'ottica di un sentimento solidaristico verso i mafiosi.

I rapporti del senatore Andreotti con Vito Ciancimino, con particolare riguardo per l'«accordo tattico» concluso in occasione del congresso regionale della Democrazia Cristiana svoltosi nel 1983 in Agrigento

La Corte condivideva il giudizio finale del Tribunale, che aveva ritenuto di scarsa incidenza sulla valutazione della imputazione contestata i rapporti fra il senatore Andreotti e Ciancimino.

Di fatto, doveva escludersi che Ciancimino, a differenza dell'on. Lima, avesse mai intrattenuto un rapporto diretto e privilegiato con l'imputato, con il quale risultava essersi incontrato in appena quattro occasioni dal 1976 al 1983 (precisamente, a Roma attorno al 1976, il 20 settembre 1978 e nel 1983, ed a Palermo nel giugno 1979, in occasione del comizio tenuto al cinema Nazionale per la campagna elettorale dell'on. Lima, candidato al Parlamento Europeo).

Non risultava che il senatore Andreotti avesse giocato un ruolo propulsivo nella collaborazione della sua corrente siciliana con Ciancimino, essendosi limitato, in sostanza, a prendere atto degli accordi, più o meno tattici e più o meno episodici, che erano stati conclusi con lo stesso Ciancimino dagli esponenti locali del suo gruppo.

Alla fine del 1981, proprio all'indomani della soppressione o emarginazione dei *boss* mafiosi con i quali l'on. Andreotti coltivava amichevoli relazioni, Ciancimino, lungi dal proporsi come interlocutore fra il predetto ed i «corleonesi», nuovi padroni di Cosa Nostra, pose termine alla sua temporanea e travagliata adesione alla corrente andreottiana.

Il collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino ha riferito che verso la fine del 1981 Ciancimino, in occasione di una riunione organizzata presso la sua villa di Mondello, aveva comunicato la decisione di interrompere i rapporti con la corrente andreottiana e con l'on. Lima e di ritornare in una posizione di autonomia.

Pennino riferiva anche che, dopo aver espresso il proprio dissenso rispetto alla decisione di Ciancimino in occasione di colloqui avuti con alcuni capimafia (Giuseppe Di Maggio e Michele Greco), era stato condotto da Vincenzo Savoca in un magazzino ubicato in territorio di Bagheria, dove aveva incontrato il noto *boss* corleonese Bernardo Provenzano, che gli aveva intimato di restare con lo stesso Ciancimino e di non fomentare scissioni all'interno del gruppo facente capo a quest'ultimo.

La Corte riteneva che – al di là del censurabile tratto di disinvoltura negli accordi con un soggetto i cui legami con i mafiosi non erano un mistero – si doveva però ribadire che le relazioni dell'imputato con Ciancimino non potevano assumersi come significative di un rapporto sottostante con esponenti di Cosa Nostra.

La considerazione poteva essere estesa a quanto avvenuto attorno al congresso regionale della Democrazia Cristiana del 1983 ove si realizzò un accordo tattico tra Ciancimino e la corrente andreottiana.

L'on. Giuseppe Campione spiegava che l'on. Lima, in vista del congresso di Agrigento, si adoperò per evitare la estromissione di Ciancimino non già per favorirlo, ma, in sostanza, per scongiurare la prevedibile eventualità che il predetto esercitasse pressioni per essere inserito nella lista dello stesso on. Lima, così come chiarito anche dall'on. Sergio Mattarella.

Insomma, appariva frutto di una indubbia forzatura desumere dalle rassegnate vicende una conferma della persistenza delle relazioni dell'imputato con i mafiosi.

Il collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino, già appartenente allo stesso gruppo, aveva affermato che la *«goccia che fece traboccare il vaso è stata proprio il congresso di Agrigento, che determinò l'uccisione diciamo morale del gruppo di Ciancimino, in quanto fu completamente emarginato, poiché lo stesso era detentore di un pacchetto di tessere che, considerevole a livello provinciale, ma insufficiente a livello regionale, a determinare il quorum per poter ottenere dei rappresentanti nel comitato regionale»*.

Allo stesso modo, privo di pregnante conducenza appariva alla Corte il richiamo dei PM appellanti alle dichiarazioni mendaci dell'imputato, che nel parlare dei suoi rapporti con Ciancimino avrebbe falsamente sostenuto di avere appreso della esistenza dei finanziamenti elargiti da Gaetano Caltagirone alla corrente del predetto soltanto quando la notizia era divenuta di pubblico dominio per effetto delle ammissioni dell'on. Evangelisti ed avrebbe falsamente prospettato una riduttiva versione dei fatti al fine di negare gli autentici rapporti di collaborazione e di cointeressenza con Ciancimino.

Da ultimo, a confermare lo scarso rilievo della figura di Ciancimino nel quadro dei rapporti fra l'imputato ed esponenti mafiosi la Corte citava le stesse argomentazioni dei PM appellanti, i quali, nel capitolo del gravame dedicato al trasferimento di Leoluca Bagarella e di altri mafiosi siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara avevano testualmente dedotto:

«Che i "corleonesi" avessero ragione a ritenere Bontate e gli altri un tutt'uno con Andreotti, risulta poi dal seguente fatto che il Tribunale ha ritenuto provato: lo stesso Bontate ripeteva agli altri uomini d'onore di avere a disposizione Andreotti e che - dunque - non aveva senso tenersi quel "piantagrane" di Ciancimino. E infatti il Tribunale ha ritenuto pienamente attendibile il collaboratore Di Carlo, che ha riferito l'episodio sintetizzato dal Collegio nei seguenti termini: "In questa riunione tenutasi nel periodo natalizio, Antonino Salvo, in presenza di Stefano Bontate, manifestò al Di Carlo il convincimento che sarebbe stata opportuna un'iniziativa di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano diretta a limitare l'influenza di Vito Ciancimino, evidenziò che i rapporti tra quest'ultimo e Salvo Lima erano spesso assai problematici, ed aggiunse: "Ciancimino è una palla

al piede per noi, è mal visto sia in politica, nell'ambiente politico, non ha più un elettorato. Noi siamo all'altezza con strade dirette a Roma con qualsiasi corrente", e specificò: "abbiamo le strade di arrivare a Roma di manipolare anche la politica a Roma e ancora (...) ci andiamo a tenere un piccolo assessore, un piccolo consigliere comunale, che poi era ex, e che poi è mal visto sia pubblicamente (...) come opinione pubblica e sia dentro la politica palermitana". Il Di Carlo suggerì ad Antonino Salvo di desistere da simili propositi. In altre occasioni il Bontate, parlando con il Di Carlo, si esprime nei seguenti termini: "quando si arriva ad avere uno di Cosa Nostra, che non l'avevamo avuto mai, che può parlare a livello politico nazionale (...), ancora tengono a un Ciancimino", evidenziò che Antonino Salvo poteva rivolgersi all'on. Lima ed all'on. Andreotti, e precisò che il Presidente Andreotti "aveva dato modo a Nino Salvo e a Lima di farci vedere che era a disposizione in qualche cosa che l'avevano disturbato"...».

Sempre dall'episodio del trasferimento di Bagarella dal carcere di Pianosa a quello di Novara si ricavava una ulteriore indicazione che confermava come, anche nei convincimenti dei «corleonesi», il potenziale, presunto tramite fra i mafiosi ed il senatore Andreotti non fosse affatto Ciancimino – mai citato dal collaboratore Gaetano Costa che ha riferito dell'episodio – ma Lima.

Il predetto quadro probatorio negativo non poteva essere ribaltato – secondo la Corte – dalle generiche dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè, il quale riferiva quanto sul conto del Ciancimino aveva appreso da discorsi avuti con Bernardo Provenzano e, in qualche occasione, con Pino Lipari.

In occasione dell'interrogatorio del 7 novembre 2002, il Giuffrè aveva dichiarato che, dopo la scalata al potere in Cosa Nostra, i «corleonesi» e soprattutto il Provenzano, erano subentrati nella cura dei rapporti con i politici e che, in tale contesto, un ruolo rilevante era stato svolto dal Ciancimino:

«PM: Allora ritorniamo un attimo al periodo diciamo '84-'85 no, avevamo lasciato questo rapporto con la politica diciamo cosa succede, ci sono mandati di cattura... – GIUFFRÈ: Diciamo che appositamente diciamo cioè i corleonesi ufficialmente hanno nelle mani, per quanto riguarda Cosa Nostra, la Sicilia. – PM: Ma a sto punto responsabile che lei aveva individuato in Michele Greco diventa Riina, quindi è Riina che deve avere i contatti! – GIUFFRÈ: Michele Greco non ha più nessun ruolo. – PM: Sì ma dico, ora che c'è Riina; Provenzano; chi ha questo ruolo di difendere gli interessi generali di Cosa Nostra dall'incalzare della Magistratura? – GIUFFRÈ: Diciamo ufficialmente Riina, però diciamo che la vera persona che generalmente si era addentrata nella politica è il Provenzano, in modo particolare in questo periodo come ho detto anche in riferimento parlando di questo periodo (inc.) sempre per loro Ciancimino».

Secondo il Giuffrè gli interlocutori politici del Ciancimino dovevano individuarsi nel senatore Andreotti e in altri, non meglio specificati personaggi ministeriali: «PM: Vabbè, dico, comunque, però il referente politico, l'ambasciatore, diciamo, delle esigenze di Cosa Nostra, del vertice di Cosa Nostra rimaneva Ciancimino, secondo quello che ha detto lei. – GIUFFRÈ: Questo, su questo... – PM: Ma Ciancimino, per quello che ha potuto apprendere lei, che interlocutore aveva, cioè qual era poi il terminale di Ciancimino o l'ulteriore intermediario? – GIUFFRÈ: Ma diciamo che l'interlocutore, il fine ultimo era sempre, diciamo, il discorso su Andreotti e, se io ho capito bene, probabilmente ci sia stato anche qualche, io non l'ho visto però, appuntamento diretto tra Andreotti e Ciancimino da quello che ho capito... – PM: Ma lei, dice lei, ho capito, io ho capito... – GIUFFRÈ: Da Provenzano. – PM: ... da Provenzano? – GIUFFRÈ: Esatto. Cioè questi sono di quei discorsi che io non, su Ciancimino non... l'unica persona che io potevo parlare su Ciancimino erano, qualche parola con Pino Lipari e poi con il Provenzano, poi non ce n'erano altre, cioè non ho mai fatto altri discorsi su Ciancimino al di fuori del nostro cerchio ristretto. – PM: E con Pino Lipari o con Provenzano che tipo di discorsi riguardavano Ciancimino? – GIUFFRÈ: Appositamente perché era l'esponente politico, cioè la persona più in gamba che era in grado di portare avanti discorsi politici nel nostro interesse, appositamente legato al Provenzano da 20 anni e più avevano rapporti da sempre, possiamo dire, da quando era Sindaco se ricordo bene, Ciancimino mi pare che è stato Sindaco anche di Palermo, fino a quando diciamo, Sindaco, Consigliere, Assessore...: Dopo che c'è stata, diciamo un pochino, dopo che i corleonesi si sono, in modo particolare Provenzano, si sono messi nelle mani Cosa Nostra, diciamo che Ciancimino essendo una creatura corleonese, una creatura in modo particolare di Provenzano diciamo che gli hanno affidato di portare il discorso politico ristretto appositamente di Cosa Nostra nel gruppo ristretto senza pubblicizzare troppo il discorso onde evitare di danneggiare Ciancimino stesso, cioè Provenzano, signor Procuratore, aveva un modo di portare avanti le cose nel, diciamo un pochino nel riserbo e nello stesso tempo le persone sue si salvaguardavano le spalle da eventuali notizie che potessero uscire e che poi potessero danneggiare Ciancimino o anche altre persone. Cioè molte persone uscivano allo scoperto semplicemente quando vi era veramente di bisogno. Ne è un classico esempio Pino Lipari, per ipotesi, Pino Lipari è stato all'ombra per tantissimi tempi, Ciancimino da un lato già era un pochino diciamo... però in questo discorso strettamente diciamo importante perché si era più che altro, penso, si avevano notizie di discorsi più a livello provinciale, correnti, lotte interne a Democrazia Cristiana però niente di più ad alto livello. Le ripeto che anche lui, a livello personale, ma sempre però (inc.) questo penso che sia importante, sempre in qualità di ambasciatore, ha avuto dei contatti con, direttamente con Andreotti, ha avuto dei contatti all'interno di... cioè con persone che lavoravano in modo particolare nel, nei Ministeri di Grazia e Giustizia allora mi pare che si chiamavano, cioè quando erano e io le dico che, e

magari certe volte sono discorsi che ci scappavano un pochino al Provenzano perché non è che era tanto facile andare a fare discorsi diciamo privati loro, perché son discorsi prettamente privati tra il Provenzano e Riina; si presentava sempre nelle vesti di mandato...A Roma, ad Andreotti e ad altre persone che eventualmente lui contattava nell'ambito ministeriale perché oltre a un Sottosegretario che a volte va più di un Ministro, vi sono anche dei funzionari che a volte parino, che vanno al di sopra dei Sottosegretari, perché bene o male, vi sono dei funzionari, signor Procuratore, che sono sempre seduti dietro quella scrivania e sanno un pochino tutta la situazione, per come vanno, delle conoscenze diciamo più importanti».

La Corte rilevava che Giuffrè non era, in sostanza, in grado di circostanziare tali affermazioni : *«PM3: Possiamo concretizzare due episodi, lei ha detto si presentava come (inc.) ma questo chi glielo ha detto e quando le è stato detto, se riesce a (inc.) – GIUFFRÈ: La data non è che sia facile, dottore; il discorso viene da discorsi fatti a livello di Provenzano».*

Giuffrè sosteneva che Ciancimino era considerato da Provenzano il solo in grado di perorare la causa di Cosa Nostra presso il senatore Andreotti: *«.. Ciancimino appositamente per Provenzano è considerata la persona adatta a potere affrontare direttamente, perché viene dalla scuola corleonese, viene dalla scuola di Provenzano ed ha la qualità e gli attributi per potere affrontare questi discorsi. – PM: E quindi fa capire... – GIUFFRÈ: Appositamente mi dice ca Ciancimino è l'unica persona in grado di portare avanti discorsi direttamente con Andreotti. – PM: Quindi questo è un discorso... [...] PM: Cioè Ciancimino era considerato l'unico in grado di... Ma io perciò le avevo riferito, perciò le avevo chiesto, se c'erano degli incontri a livello diretto proprio perché sempre c'è stata nei vertici di Cosa Nostra la preoccupazione di questo annacquare dei discorsi man mano che passavano attraverso vari (inc.) – GIUFFRÈ: Avevano paura ad andare ad interloquire con una persona di un certo livello che poteva essere Andreotti o altro esponente politico molto importante e non facevano niente; invece, quando occorreva, dovevano battere il pugno sul tavolo: si deve fare, punto e basta, due parole. E ci vuole coraggio pure a fare questo. E siccome il signor Ciancimino viene dalla scuola corleonese, ha le qualità per affrontare questi discorsi».*

Secondo Giuffrè Ciancimino era subentrato all'on. Lima nel ruolo di «ambasciatore» di Cosa Nostra presso l'imputato, con il quale, secondo quanto il dichiarante aveva appreso, si sarebbe incontrato, in circostanze non specificate e per trattare temi non precisati: *«...Ciancimino si è incontrato con Andreotti, c'è un discorso che si defila, cioè ha una giustificazione in questo, signor Procuratore, perché proprio Provenzano, le ripeto che non ha più fiducia in Lima, si comincia... ma lo sta a dimostrare anche lui, diciamo perché arrivati ad un certo punto anche lui cerca un pochino di mettersi da parte. Cioè, poi si capisce abbastanza bene. Cioè e in questa circostanza e per vedere per come vanno le cose cercare di persuadersi, ma siccome sono abbastanza, ca nuatri usavamo un tempo, fra-*

dici, nel campo politico che a volte non è che sia tanto facile riuscire a capire quello che dicono o capiamoci quello che pensano, diciamo che Ciancimino essendo Provenzano, cioè la persona di Provenzano, lo mandano... giustamente Totò Riina ne è d'accordo perché ha la funzione ufficiale, di una rappresentanza ufficiale che non è semplicemente Corleone ma va ben oltre a tutti gli interessi e quelli che sono rappresentati appositamente dalla Sicilia, cioè non si va a presenta come un esponente politico, signor Procuratore, si va a presenta come un ambasciatore di Cosa Nostra da Andreotti».

Tali confuse dichiarazioni venivano sostanzialmente ribadite nella deposizione del Giuffrè resa dinanzi alla Corte il 16 gennaio 2003, in occasione della quale il collaborante aveva ripetuto di non essere in grado di riferire episodi o temi specifici sulla mediazione politica di Ciancimino.

Per di più, sintomatico della scarsa plausibilità del ruolo di intermediario attribuito a Ciancimino è l'atteggiamento dell'on. Lima, i cui intimi legami con il senatore Andreotti lo avrebbero certamente reso edotto della circostanza: secondo quanto riferito da Siino, invero, l'on. Lima ebbe addirittura a sospettare la regia del Ciancimino dietro la ricordata decisione elettorale di Riina di votare PSI.

Affermava Angelo Siino: «PM: Senta, lei ebbe modo di parlare con Lima di questo impegno di Cosa Nostra per il partito socialista? Del risultato delle elezioni del 1987? – SIINO A.: Sì, praticamente parlammo con Lima di questa cosa che aveva avuto già sentore di questa cosa, e lui pensava che fosse una alzata di ingegno di Ciancimino. – PM: Cioè? – SIINO A.: Pensava che dietro questo accordo, ci fosse Ciancimino. – PM: Accordo tra chi, scusi? – SIINO A.: Accordo tra gli amici, diceva lui, cioè che significava la mafia, e i socialisti. – PM: Pensava? – SIINO A.: Pensava che c'era Ciancimino».

Pino Lipari, deponendo nella udienza del 14 marzo 2003, aveva minimizzato le relazioni del Ciancimino con Riina, il quale lo avrebbe incontrato in una sola occasione e non avrebbe inteso più avere contatti con lui, riferendo che, al contrario, il Provenzano aveva in grande considerazione l'uomo politico, tanto da venire preso in giro per tale legame. La indicazione del Lipari trovava un riscontro nelle stesse dichiarazioni del Giuffrè, dalle quali traspare nettamente un rapporto privilegiato fra il Provenzano ed Ciancimino, nonché nel complessivo compendio probatorio acquisito, dal quale non emerge un ruolo svolto dallo stesso Ciancimino in ausilio del gruppo di comando di Cosa Nostra facente capo al Riina.

La Corte concludeva che i rapporti pregressi del senatore Andreotti con Ciancimino non aggiungevano peculiarità significative rispetto a quanto già acquisito in relazione all'epoca precedente la primavera del 1980, mentre, con riferimento al periodo successivo, non manifestavano alcuna pregnante conducenza ai fini della dimostrazione delle relazioni fra l'imputato ed il sodalizio mafioso.

L'intervento che sarebbe stato posto in essere dall'on. Lima e dal senatore Andreotti per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell'anno 1984

Fra la fine del 1983 ed il 1984 si registrava un fattivo impegno profuso dal Ministero degli Esteri, a quell'epoca retto dall'imputato, in vista del conseguimento della estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta.

Al riguardo, dall'esame del carteggio prodotto dalla difesa ed ammesso dal Tribunale con la ordinanza del 27 novembre 1995 emergono alcune indicazioni degne di segnalazione e, particolarmente:

- il contenuto della nota del 6 dicembre 1983 sottoscritta da Andreotti ed inviata al collega Ministro di Grazia e Giustizia, sen. Fermo Mino Martinazzoli, con la quale veniva lamentato che alcune, non formalmente corrette, procedure seguite in vista delle rogatorie ritardavano la esecuzione delle stesse per la opposizione delle autorità locali e si sollecitava una migliore cura degli adempimenti necessari;

- l'impegno profuso in vista del felice e favorevole superamento della concorrente richiesta di estradizione presentata, per Buscetta, dagli Stati Uniti.

Era proprio nel richiamato arco temporale che si iscriveva l'episodio in trattazione che richiamava il tema dell'attendibilità personale del collaboratore di giustizia Gaetano Costa, unica fonte probatoria addotta dalla accusa, le cui prime dichiarazioni, a differenza di quelle del Marino Mannoia e del Buscetta, erano state rese quando la inchiesta giudiziaria a carico dell'imputato era ormai ben avviata ed i temi della stessa notori.

Secondo quanto già precisato a proposito della peculiarità del caso Andreotti, dunque, le affermazioni del Costa dovevano essere valutate con particolare rigore circa il fondamentale requisito del disinteresse, non potendosi trascurare la possibilità di un condizionamento esercitato dalla volontà di compiacere gli inquirenti.

Secondo la Corte militava in favore della affidabilità del Costa la misura delle sue dichiarazioni a carico dell'imputato.

Volendo dare credito al Costa, risulterebbe riscontrata, fino all'epoca della vicenda (fine 1983/inizio 1984) da lui narrata, la fondatezza della tesi della Corte, tendente ad escludere che dopo la primavera del 1980 l'imputato avesse proseguito i suoi amichevoli e rapporti con alcuni esponenti di Cosa Nostra ovvero che li avesse in seguito, coltivati con i «corleonesi».

A supporto di questa tesi la Corte rilevava che non a caso Bagarella, nel rivelare al Costa i suoi piani, aveva usato inizialmente parole dispregiative nei confronti dell'on. Andreotti (appellato «*il gobbo*»), circostanza che confermerebbe come fino a quel momento la pregressa disponibilità dell'imputato non si fosse manifestata nei confronti dei «corleonesi».

Esplicita, conforme indicazione proviene, del resto, dallo stesso Costa, il quale ha avuto modo di precisare reiteratamente che «... *i corleonesi, in particolare, non vedevano di buon occhio Andreotti; non lo vede-*

vano perché lo sapevano vicino alla "famiglia" Bontate. [...] ... sì, è perché, in pratica, nell'ottica dei corleonesi... e loro lo sapevano vicino alla formazione avversa a loro... [...] ... non era... non era ben visto dai corleonesi il Senatore Andreotti, perché lo sapevano».

I primi giudici avevano ritenuto di individuare un esaustivo riscontro alle parole del Costa nelle dichiarazioni del teste dott. Salvatore Cirignotta, direttore dell'Ufficio Centrale detenuti e trattamento penitenziario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero di Grazia e Giustizia, dichiarazioni dalle quali hanno tratto il convincimento della «evidente» ed «assoluta» anomalia del provvedimento, comunicato con il fonogramma trasmesso il 3 febbraio 1984, con cui, senza alcuna indicazione di ragioni giustificative ed in carenza di qualsiasi atto presupposto, venne disposto nella circostanza il trasferimento dei detenuti (fra i quali gli stessi Bagarella e Costa).

La citata conclusione dei primi giudici appariva alla Corte troppo categorica e frutto di una lettura piuttosto approssimativa delle dichiarazioni del Cirignotta, che significativamente erano state semplicemente riassunte nella sentenza appellata.

Il teste non aveva confermato il racconto del Costa nella parte in cui il medesimo aveva riferito che al suo ingresso nel carcere di Pianosa, grazie ad un intervento del Bagarella, era stato rinchiuso nella stessa sua cella ed aveva evitato l'isolamento: « non si è potuto accertare, attraverso le richieste che sono state fatte all'istituto di Pianosa, se i due fossero nel, nella stessa cella, anzi risulta che siano stati in padiglioni, in padiglioni diversi».

In merito all' «assoluta anomalia» del provvedimento di trasferimento dei detenuti in questione, lo stesso dott. Cirignotta, nel prospettarla, si correggeva, precisando che lo stesso, piuttosto che anomalo, dovesse considerarsi «raro»:

«... debbo premettere che questo fonogramma, diciamo, nella sua, nel suo testo risulta abbastanza anomalo e raro, anomalo dico, più che anomalo, raro, nel senso che normalmente quasi tutte le disposizioni fanno riferimento a qualcosa, cioè perchè serva da motivazione e da giustificazione dell'atto amministrativo, oltre che poi questa è una prassi di ogni pubblica amministrazione... Dall'esame complessivo, però, della situazione di quegli anni, vi è da dire che... era un periodo in cui il terrorismo era estremamente attivo e quindi molti atti potrebbero trovare il presupposto in segnalazioni riservate, anche verbali, da, da organi che all'epoca si interessavano di... di terrorismo ed anche di criminalità organizzata, perchè poi su questi trasferimenti per esempio vi è un ampio intervento dell'allora consigliere istruttore di Palermo».

Lo stesso Costa aveva riferito di una situazione di fermento (mantenuta nei limiti di uno «sciopero della fame») che poco prima si era verificata nel carcere di Pianosa ed il dott. Cirignotta ha dichiarato che in proposito era stata rinvenuta una relazione di servizio del 30 dicembre 1983, dalla quale risultava che un brigadiere degli agenti di custodia aveva in-

terloquito in merito a detta situazione, che vedeva coinvolti svariati detenuti tra i quali il medesimo Costa, proprio con Leoluca Bagarella, Santo Mazzei e Gaetano Quartararo.

Degne di nota erano le precisazioni che il dott. Cirignotta ha fornito in sede di controesame, con le quali il medesimo non ha escluso che il trasferimento dei detenuti fosse stato disposto su iniziativa del dott. Giovanni Selis (che aveva sottoscritto il relativo fonogramma trasmesso il 3 febbraio 1984).

La Corte concludeva che era difficile concludere senz'altro che il trasferimento in questione da un carcere di massima sicurezza ad un altro carcere di massima sicurezza fosse stato del tutto privo di giustificazione e dettato da mere sollecitazioni politiche: non appariva, dunque, appropriato parlare di evidente ed assoluta anomalia e quanto meno problematica era la possibilità di desumere dalle dichiarazioni del dott. Cirignotta, che descrivevano una situazione piuttosto fluida, un sicuro riscontro alla narrazione del Costa.

Un ulteriore, possibile riscontro alle dichiarazioni del Costa avrebbe potuto essere acquisito con riferimento alla affermata disposizione di far votare a Messina per i candidati della corrente andreottiana, che il collaboratore, dopo la esecuzione del trasferimento, su impulso del Bagarella, avrebbe trasmesso al suo referente all'esterno, Domenico Cavò, che era uno dei responsabili della «famiglia» mafiosa di comune appartenenza.

A parte la assoluta genericità delle indicazioni *de quibus*, che il Tribunale aveva giustificato con la limitata cultura politica del collaboratore e con il lungo tempo trascorso, in merito non risultava acquisito alcun elemento atto a confermare che, in seguito alla vicenda in questione, si fossero svolte in Messina elezioni in occasione delle quali esponenti mafiosi si fossero impegnati a favore di candidati andreottiani, ovvero che questi ultimi avessero ottenuto un effettivo incremento dei loro suffragi.

Era stato considerato dai PM che Bagarella non avrebbe potuto rischiare di millantare un intervento politico atto a determinare il trasferimento poichè egli ben presto avrebbe visto incrinarsi la sua credibilità ed anche i suoi rapporti con Costa: l'argomentazione appariva alla Corte chiaramente artificiosa.

La Corte sottolineava che bisognava comunque occuparsi dei riscontri individualizzanti, atti a comprovare l'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella vicenda ed il suo concreto attivarsi per ottenere il trasferimento dei detenuti.

Al contempo la vicenda andava raccordata in continuità con i comportamenti pregressi per verificarne la compatibilità logica; riprendendo un tipico «cavallo di battaglia» dell'Accusa, la Corte sosteneva che una lettura non «decontestualizzata» finiva con lo smentire l'assunto accusatorio.

Costa aveva riferito di una vaga rivelazione, vaga nei confronti dell'imputato (l'on. Lima si stava interessando per ottenere il trasferimento e dietro di lui c'era l'on. Andreotti), fattagli da un terzo (Bagarella) sulla scorta di quanto quest'ultimo, a sua volta, aveva appreso da una fonte

che il dichiarante non era stato in grado di precisare a specifica domanda della difesa.

Alla stregua di quest'ultima notazione, problematica, ai sensi dell'art. 195, ultimo comma, c.p.p., appariva la stessa utilizzabilità della dichiarazione del Costa, non essendo, in definitiva, individuabile la fonte primaria rispetto alla quale verificare la attendibilità della propalazione a carico dell'imputato.

In ogni caso, era evidente l'assoluta necessità di riscontri individualizzanti più che pregnanti, che certamente non potevano attingersi da un generico contesto, che, peraltro, come più volte ricordato, non depone affatto per una disponibilità dell'imputato verso i «corleonesi».

Volendo trascurare le indicazioni del Giuffrè concernenti il disimpegno dell'on. Lima determinato dalle sue preoccupazioni per le inquisizioni della magistratura, tornava, al riguardo, utile citare testualmente quanto rassegnato nell'appellata sentenza a proposito di una vicenda in qualche modo assimilabile a quella in trattazione, che aveva visto protagonista Tommaso Buscetta:

«Al riguardo, Buscetta nel corso dell'udienza del 9 gennaio 1996 ha precisato che, mentre era detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo, negli anni 1972-77, non ebbe contatti personali con l'on. Lima. Quest'ultimo, tuttavia, continuò ad inviargli informazioni, e gli comunicò – attraverso il Brandaleone, il quale trasmetteva tali messaggi avvalendosi dell'on. Barbaccia – di essere spiacente di non potersi interessare di lui, rappresentando che un eventuale interessamento non avrebbe prodotto risultati utili per Buscetta ed avrebbe, invece, arrecato un danno allo stesso Lima, il quale sarebbe stato pubblicamente screditato... Il collaboratore di giustizia ha aggiunto che nell'estate del 1980, resosi latitante, incontrò a Roma, presso l'Hotel Flora, l'on. Lima. L'incontro avvenne per volontà dello stesso esponente politico, il quale desiderava salutare Buscetta e scusarsi con lui per non avere avuto la possibilità di operare in suo favore durante la sua detenzione; ciò fu comunicato preventivamente al Buscetta da Antonino Salvo (il quale si trovava nella capitale perché doveva essere sentito da un giudice), nel corso di una colazione svoltasi nell'abitazione romana di Giuseppe Calò. Buscetta si recò presso il suddetto albergo in compagnia di Antonino Salvo. Quest'ultimo, dopo i saluti, lasciò soli Buscetta e l'on. Lima, che si sedettero su una panca posta in un punto poco illuminato, sulla destra dell'atrio dell'albergo, e si soffermarono a discutere per circa quindici minuti. Nel corso della conversazione, l'esponente politico affermò di essere dispiaciuto di "non essersi potuto interessare" del Buscetta, e quest'ultimo non poté dargli torto, avuto riguardo alla fortissima attenzione che avevano manifestato nei suoi confronti le forze di polizia».

In questo significativo precedente storico – peraltro avvenuto in anni di minore fermento del mondo mafioso – l'on. Lima, per evitare di esporsi, si era astenuto dal venire in aiuto del suo amico Buscetta nel corso della di lui detenzione; in effetti riusciva difficile comprendere

come si potesse affermare senza ombra di dubbio che il predetto si fosse effettivamente attivato senza le usuali remore per Bagarella in un momento storico nel quale la estrema pericolosità di Cosa Nostra e dei suoi affiliati si era prepotentemente imposta alla attenzione della intera comunità nazionale.

Secondo la Corte si profilava la concreta eventualità che l'on. Lima, pressato da qualche esponente mafioso – magari tramite i cugini Salvo – avesse semplicemente promesso un interessamento e che di ciò sia pervenuta notizia al Bagarella, che ben conosceva il legame fra il senatore Andreotti ed il parlamentare siciliano.

Lo stesso Tribunale non aveva mancato di evidenziare ragionevolmente che le affermazioni del Bagarella erano dettate da suoi personali convincimenti, osservando che *«l'indicazione del Bagarella, secondo cui dietro l'on. Lima vi sarebbe stato il senatore Andreotti, tendeva a descrivere in modo sintetico le modalità in cui, a suo avviso, avrebbe dovuto esplicarsi l'intervento politico volto a sollecitare il trasferimento dei detenuti»*; in questo quadro interpretativo, a trasferimento eseguito, Bagarella era rimasto persuaso che non solo l'on. Lima, ma anche l'imputato si erano attivati per ottenerlo ed aveva, pertanto, sollecitato Costa a fare votare per esponenti della corrente andreottiana.

Apodittica appariva, poi, la affermazione secondo cui l'on. Lima non poteva intervenire nell'ambiente ministeriale romano se non attivando il senatore Andreotti.

Come esempio dell'attivazione di diversi canali ministeriali da parte di Cosa Nostra la Corte citava le dichiarazioni del collaboratore Marino Mannoia concernenti l'intervento volto ad ottenere, nel 1978, il trasferimento carcerario di Tommaso Buscetta, perché costui potesse contattare qualche appartenente alle Brigate Rosse allo scopo di ottenere la liberazione dell'on. Aldo Moro: ebbene, quel trasferimento non venne chiesto all'on. Lima ma per ottenerlo si attivarono alcuni «uomini d'onore» ed in particolare il boss Pippo Calò, il quale si avvale della compiacenza di un funzionario del ministero, che, peraltro, non comprese perfettamente la richiesta e spedì Buscetta in un carcere sbagliato.

Concludeva la Corte: *«In definitiva, la, necessariamente rigorosa, dissamina del compendio probatorio non consente di discostarsi dalle conclusioni del Tribunale, non essendo possibile, a tutto volere concedere, considerare adeguatamente provato che l'imputato sia intervenuto per propiziare il trasferimento carcerario – in ipotesi, ingiustificato – del Bagarella e degli altri detenuti siciliani»*.

Il colloquio riservato tra il senatore Andreotti e Andrea Manciaracina, svoltosi nell'hotel Hopps di Mazara del Vallo in data 19 agosto 1985

La Corte sottolineava che nel caso di specie non era in dubbio la attendibilità della sola fonte probatoria, il svr.te capo di P.S. Francesco Stramandino, e neppure, in linea di massima, la ricostruzione dei termini oggettivi del fatto da lui riferito ai magistrati inquirenti poco prima di mo-

rire: il dato di interesse era la interpretazione dell'accadimento, resa difficile dai vuoti probatori che la sola osservazione esterna dello Stramandino non poteva colmare.

In ordine alla ricostruzione del fatto la Corte puntualizzava che non valeva a smentire le indicazioni dello Stramandino il contenuto della missiva inviata al senatore Andreotti dall'ex questore di Trapani, dott. Mario Gonzales, ritenuta del tutto inaffidente.

«Può, dunque, ritenersi certo che nel tardo pomeriggio del 19 agosto 1985, trovandosi a Mazara del Vallo per assistere ad una seduta del Consiglio Comunale riguardante il tema, assai spinoso in quell'epoca, dei rapporti italo-tunisini concernenti la pesca nel Canale di Sicilia, l'imputato, allora Ministro degli Affari Esteri, su sollecitazione del Sindaco Zaccaria che glielo presentò, concesse un breve colloquio riservato ad Andrea Manciaracina, giovane rampollo di una famiglia molto legata a Salvatore Riina che di lì a pochi anni sarebbe divenuto "reggente", insieme al futuro collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori, del "mandamento" mafioso di Mazara del Vallo».

La Corte si preoccupava di comprendere il significato e il peso probatorio da attribuire al fatto, sul quale era in qualche modo sintomatico che nulla avesse riferito il citato Sinacori nel parlare diffusamente delle occasioni in cui aveva sentito parlare del senatore Andreotti.

Al riguardo deve essere, in primo luogo, evidenziato che non risultava che fra l'imputato ed il Manciaracina fosse stato concordato preventivamente un appuntamento.

Le modalità dell'incontro suggerivano, al contrario, la opposta eventualità, atteso che:

- il Manciaracina venne presentato all'on. Andreotti dal Sindaco di Mazara del Vallo, il quale presumibilmente sollecitò l'imputato ad accordare al giovane il breve colloquio riservato che seguì;

- deve ragionevolmente escludersi che l'imputato avrebbe, comunque, concordato un incontro con un emissario di Cosa Nostra in una situazione niente affatto riservata quale era quella in questione ed addirittura dinanzi a locali rappresentanti delle forze dell'ordine, in grado di conoscere la personalità e soprattutto la estrazione familiare del Manciaracina.

La Corte concludeva che l'imputato subì ignaro la iniziativa, piuttosto estemporanea, del Manciaracina, appoggiata ed agevolata dal Sindaco di Mazara del Vallo, ed accordò il colloquio senza che nessuno si fosse nella circostanza preoccupato di segnalargli la personalità e la estrazione familiare del suo interlocutore.

Peraltro, si può escludere che, all'epoca dei fatti, fosse nota alle forze dell'ordine la vicinanza al Riina di Andrea Manciaracina e del genitore, Vito Mangiaracina, posto che lo Stramandino medesimo, nel riferire dell'episodio, ha semplicemente affermato che il padre dello stesso Andrea Manciaracina si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Solo nel 1987 venne redatto nei confronti di Vito Manciaracina (ed altri) un rapporto che ipotizzava a carico del medesimo il reato di associazione mafiosa.

In ordine alle ragioni per le quali lo Zaccaria si era determinato a sollecitare il colloquio il Tribunale si era oggettivamente abbandonato a mere supposizioni in assenza di approfondimenti investigativi tesi a meglio acclearare la personalità dello Zaccaria e la natura degli eventuali rapporti che il medesimo intratteneva con i Manciaracina e/o con esponenti mafiosi.

In questo quadro assolutamente vago la Corte non comprendeva da quali elementi il Tribunale avesse desunto che il Sindaco fosse addirittura al corrente del fatto che il giovane godeva dell'appoggio del boss mafioso Salvatore Riina, quasi che la circostanza nel 1985 fosse notoria.

La profilata possibilità doveva ragionevolmente escludersi, a meno di non ritenere che lo Zaccaria fosse profondamente addentro a vicende di Cosa Nostra destinate a rimanere segretissime: al riguardo si consideri che, secondo quanto riferito dal Sinacori, i Manciaracina, anche prima di essere formalmente «combinati» «uomini d'onore», non solo erano persone di fiducia e prestanome del Riina, ma, soprattutto, erano fra i pochi a conoscere i luoghi ove costui trascorreva la latitanza ed avevano accesso diretto al medesimo, come risulta dalle propalazioni del Sinacori.

Ancora frutto di una semplice supposizione appariva la ritenuta esclusività dell'interessamento dello Zaccaria in favore del Manciaracina. Ed invero, la affermazione dello Stramandino secondo cui il senatore Andreotti nell'occasione non ebbe a ricevere nessun'altra persona non era stata formulata in termini di certezza (*«Per quanto io ricordo, non vidi l'on. Andreotti intrattenersi a parlare con nessun altro, né in quella stanza, né altrove nell'albergo.»*) e, per di più, lo stesso dichiarante riferiva che, all'uscita del Manciaracina dalla sala del colloquio, si allontanò dal suo posto per seguire il predetto, che vide uscire dall'albergo (*«Io seguii il Manciaracina, il quale si diresse verso l'uscita dell'Hotel, e andò via»*).

La Corte sottolineava che sarebbe stato quanto mai opportuno un approfondimento investigativo sull'episodio ed, in particolare, sui rapporti fra lo Zaccaria ed il Manciaracina, ma la indagine si era inspiegabilmente fermata alla acquisizione delle dichiarazioni dello Stramandino.

Non risultava essere stato sentito neppure il dott. Germanà, allora Dirigente del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, che, alla stregua delle stesse affermazioni dello Stramandino, era stato presente nella circostanza.

Non risultava neppure che su tutta la vicenda fossero stati richiesti specifici chiarimenti al collaboratore Vincenzo Sinacori, potenzialmente in grado, se opportunamente sollecitato, di riferirne qualche dettaglio per via della posizione di spicco occupata nella cosca mazarese di Cosa Nostra.

Appariva ragionevole pensare che la conversazione abbia avuto ad oggetto una o più sollecitazioni o raccomandazioni che il Manciaracina ri-

volse all'uomo politico, non essendo immaginabile nessun altro argomento su cui il predetto avrebbe potuto intrattenersi riservatamente con l'imputato anche in ragione del modo con cui l'incontro si è svolto.

«Si può, tuttavia, ammettere che la riservatezza del colloquio e la personalità e la estrazione familiare del Manciaracina nonché la vicinanza del medesimo ai vertici assoluti di Cosa Nostra rendano meno probabile la prospettata eventualità, cosicché si è indotti a preferire la concreta possibilità che il colloquio abbia avuto effettivamente ad oggetto fatti di riconoscibile natura mafiosa.

Ancorché, ad onta delle incontestabili difficoltà, si accettasse la rassegnata conclusione, non potrebbe che condividersi il giudizio finale del Tribunale.

È, infatti, evidente che non basta subire la estemporanea iniziativa di un colloquio e rimanere ad ascoltare per pochi minuti le sollecitazioni di un giovane mafioso, in ipotesi inviato al vertice di Cosa Nostra, per attribuire alla relativa condotta pregnante significato ai fini della attribuzione all'imputato di una continuativa disponibilità verso il sodalizio criminale ovvero – al di fuori ed in alternativa a tale ottica – ai fini dell'addebito al medesimo di un singolo comportamento agevolativo dello stesso sodalizio dotato di connotati sufficienti a radicare una ipotesi di concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa...».

Muovendosi all'interno di un contesto probatorio che escludeva, per il periodo successivo alla primavera del 1980, una disponibilità del senatore Andreotti verso Cosa Nostra e la sussistenza di amichevoli rapporti del medesimo con esponenti mafiosi, non esistevano tracce probatorie per affermare che la misteriosa sollecitazione del Manciaracina fosse stata raccolta e che l'imputato si fosse effettivamente attivato allo scopo di agevolare gli interessi mafiosi.

La Corte sottolineava la difficoltà di risolvere il contrasto fra le dichiarazioni di don Pernice e quelle dell'imputato concernenti le modalità con cui il primo ebbe a riferire al secondo della comunicazione telefonica con cui aveva appreso delle imminenti dichiarazioni dello Stramandino.

Allo stesso modo, non essendo state acquisite – per la opposizione della difesa – le trascrizioni delle intercettazioni sul telefono della parrocchia, era rimasto impossibile verificare compiutamente la veridicità della affermazione del senatore Andreotti secondo cui erano state effettuate chiamate di contenuto osceno e volgare, che avrebbero indotto lo stesso imputato a rivelare a don Pernice che il telefono era sottoposto a controllo.

Il Pernice chiariva di non essere a conoscenza dei modi con cui lo stesso imputato era venuto a conoscenza della intercettazione.

Il primo accenno del don Pernice al fatto sembrava indicare che l'imputato ebbe a riferire la notizia al sacerdote molti mesi dopo l'inizio delle intercettazioni sulla utenza della parrocchia Cristo Re di Roma.

La attività di intercettazione telefonica sulla utenza in questione venne intrapresa soltanto dopo il rinvenimento in casa del Sinacori delle fotografie che ritraevano la contestuale presenza presso la parrocchia di

don Pernice, fra i partecipanti alla inaugurazione della chiesa, del senatore Andreotti e del Sinacori, rinvenimento avvenuto nell'aprile del 1993, cosicché era difficile ritenere che l'imputato avesse fornito al sacerdote la informazione da lui riferita nel maggio dello stesso anno, mentre era più plausibile che lo avesse fatto in epoca assai posteriore.

Dalla lettura delle dichiarazioni di don Pernice sembrava emergere in modo piuttosto chiaro che egli aveva inusitatamente (tenendo conto della assoluta approssimazione mnemonica che si coglie da tutta la sua deposizione) ricordato che, nel comunicare al senatore Andreotti la informazione trasmessagli dalla nipote «Nuccia», ebbe specificatamente a precisare che quest'ultima era la moglie di Vincenzo Sinacori il quale era latitante, e ciò al fine di spiegargli a chi si stesse riferendo: appariva dunque mendace la affermazione dell'imputato secondo cui nella circostanza non si parlò del Sinacori e del rapporto di coniugio di costui con la nipote del Pernice.

In ogni caso, volendo ritenere che *«Andreotti abbia fornito una falsa e riduttiva rappresentazione dei fatti, si dovrebbe osservare che il valore sintomatico che avrebbe potuto essere attribuito, nell'ambito della complessiva valutazione della condotta dell'imputato, alla eventuale ammissione di un colloquio con un esponente di Cosa Nostra vertente su temi lato sensu mafiosi, poteva indurre il predetto a nascondere»*.

Allo stesso modo la negazione di qualunque accenno fatto da don Pernice al Sinacori era ragionevolmente da ricondursi ad un eccesso di ansia difensiva.

La Corte rilevava anche che *«la plausibile, descritta lettura dell'atteggiamento processuale dell'imputato non può, comunque, divenire la scorciatoia attraverso la quale pretendere di provare la esistenza di una effettiva disponibilità del medesimo verso Cosa Nostra che, in realtà, non è stata dimostrata»*.

Inoltre, la eventuale consapevolezza che don Pernice era imparentato con un esponente mafioso e la coscienza dei pregressi rapporti con i mafiosi, che sono stati accertati, potevano indurre l'imputato a temere che attraverso il telefono della parrocchia potessero svolgersi conversazioni suscettibili di danneggiare la propria posizione processuale, cosicché la indicazione, trasmessa al sacerdote, della sottoposizione della linea telefonica ad intercettazione poteva essere stata dettata da tale, vaga preoccupazione, che, tuttavia, non risultava pienamente esplicitata con un velato invito a mantenere un atteggiamento circospetto e prudente in occasione di eventuali conversazioni telefoniche di contenuto «delicato».

La Corte non condivideva il convincimento dei primi giudici secondo cui l'attivarsi della moglie del Sinacori per fare sapere all'imputato che lo Stramandino si accingeva a rendere dichiarazioni a carico del medesimo presupponesse necessariamente la chiara consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli che avrebbero potuto scaturire per l'on. Andreotti dalla deposizione, così come non condivideva l'inquadramento dello stesso interessamento nel generale orientamento della organizzazione mafiosa volto a impedire la ricostruzione dei contatti intercorsi tra persone ad essa riconducibili ed esponenti politici.

Non risultava da alcun elemento che il Sinacori o la moglie del medesimo avessero precisa consapevolezza del contenuto delle, ancora non rese, dichiarazioni dello Stramandino, che avrebbero riguardato una specifica vicenda di cui il collaboratore, almeno alla stregua di quanto si può desumere dalle sue stesse dichiarazioni, non era al corrente.

La Corte eccepiva che non fosse stato investigativamente acclarato il profilo della moglie del Sinacori – la famosa «Nuccia» – e che non si fosse approfondito il tema di come essa avesse avuto contezza del proposito dello Stramandino di rendere dichiarazioni.

La donna – secondo quanto acclarato solo dalle spontanee dichiarazioni dell'imputato medesimo – lavorava quale infermiera presso l'ospedale di Mazara del Vallo e dopo essere casualmente venuta a conoscenza dell'intenzione dello Stramandino – ricoverato perché malato terminale di cancro – aveva preso la iniziativa di comunicare telefonicamente il fatto allo zio, don Pernice, perché ne informasse il di lui buon amico senatore Andreotti.

L'iniziativa, però, sembrava da connettere al rapporto di amicizia che legava il sacerdote all'uomo politico ed alla esigenza di quest'ultimo di essere preavvisato della acquisizione delle dichiarazioni dello Stramandino, ma non già alle supposte esigenze di garantire il segreto, che certamente non potevano essere soddisfatte dalla semplice comunicazione di quella notizia ma, semmai, nella violenta logica della mafia, anticipando cruentemente il prossimo decesso del povero Stramandino.

La Corte riteneva che la medesima iniziativa della «Nuccia» non potesse essere inquadrata in un'ottica di soccorso correlato all'appartenenza a Cosa Nostra: secondo le stesse parole del Sinacori, il senatore Andreotti fin dalla fine del 1991 era stato individuato come un nemico di Cosa Nostra, tanto che erano stati perfino vagheggiati progetti di sopprimerlo.

«... prima della sentenza del Maxi-Processo o subito dopo la sentenza del Maxi-Processo, perché Andreotti era diventa... il Senatore Andreotti era diventato un obiettivo da colpire ad ogni costo, perché lo ritenevano responsabile sia della sentenza che delle... che si era inasprito molto contro di noi... Quindi era un obiettivo da colpire, tanto è vero che se parlò anche nel... nella strategia futura, successiva. Il Senatore Andreotti era un obiettivo da colpire assieme a Martelli e a Falcone».

Sostenere, dunque, come i PM appellanti, che nella fattispecie si era realizzata *«una perfetta sinergia tra il circuito mafioso e l'imputato (essendosi il primo preoccupato di coprire Andreotti, ed il secondo preoccupato di tutelare le sue fonti di informazione all'interno dell'organizzazione)»* non appariva in linea con una congrua lettura dei fatti acquisiti.

La Corte si soffermava sul valore sintomatico che poteva essere attribuito all'episodio in vista del giudizio sulla complessiva condotta dell'imputato.

«Volendo conferire al colloquio medesimo sicuro contenuto mafioso, ad un primo approccio potrebbe attribuirsi all'accesso diretto ad An-

dreotti di un giovane esponente di Cosa Nostra, legato al Riina, un significato confermativo della ipotizzata disponibilità dell'imputato verso il sodalizio criminale».

Tuttavia, tenendo conto delle rassegnate modalità di svolgimento dell'episodio, la estemporanea iniziativa del Manciaracina e dei suoi eventuali mandanti troverebbe adeguata spiegazione nel richiamo di quanto già considerato a proposito della influenza del retaggio del passato sulle opinioni e sui comportamenti degli esponenti di Cosa Nostra e sulla ritenuta «accessibilità» del senatore Andreotti anche in considerazione di una valutazione positiva del trasferimento del Bagarella dal carcere di Pianosa a quello di Novara.

Si poteva, ancora, obiettare che l'imputato, benché sollecitato, in ipotesi, su temi mafiosi, non avesse assunto la doverosa iniziativa di allontanare bruscamente il Manciaracina: il rilievo era legittimo, ma non appariva pregnante ai fini processuali anche in ragione della personalità del soggetto non certo alieno da relazioni spregiudicate, avvezzo ad ascoltare le perorazioni di tutti e, potrebbe aggiungersi, disponibile ad impegnarsi fattivamente per pochi.

«Inoltre, non deve trascurarsi il peso della consapevolezza degli errori passati, che, in qualche modo, esponevano l'imputato a sollecitazioni del genere, errori dai quali era consigliabile, per il medesimo, uscire percorrendo una, a lui congeniale, via "politica" e, dunque, non con bruschi ed anche pericolosi strappi, ma attraverso comportamenti concludenti, che gradualmente avrebbero indotto nei mafiosi la consapevolezza del venir meno della sua, ormai datata, disponibilità».

Gli elementi acquisiti, in conclusione, autorizzavano, tutt'al più, a reputare che il senatore Andreotti, sollecitato dal Sindaco di Mazara del Vallo, si fosse limitato ad accordare al Manciaracina un colloquio e ad ascoltare il predetto, ma non consentivano neppure di affermare che egli avesse formulato la benché minima assicurazione di qualsivoglia interessamento e, men che meno, permettevano di ritenere che l'imputato si fosse, in qualche modo, attivato per agevolare il perseguimento di interessi lato sensu mafiosi.

Il presunto incontro tra il sen. Giulio andreotti e Salvatore Riina a Palermo

Il quadro probatorio consolidato confermava l'indicazione di Marino Mannoia circa le difficoltà incontrate dai «corleonesi» di «agganciare» l'on. Andreotti e non comprovava una sussistente disponibilità dell'imputato verso i nuovi ed assoluti dominatori del sodalizio mafioso.

La riprova della situazione di crisi dei rapporti fra le fazioni mafiose uscite vincenti dal cruento conflitto dei primi anni '80 e la Democrazia Cristiana era la accertata decisione del Riina di orientare, alla vigilia delle elezioni politiche del giugno 1987, i voti mafiosi verso il P.S.I. per «dare

uno schiaffo» alla D.C., decisione di cui hanno parlato svariati collaboratori di giustizia.

Marino Mannoia aveva esplicitamente collegato tale decisione del Riina proprio al venir meno della disponibilità dell'on. Andreotti:

«P.M. SCARPIN.: Signor Mannoia, quando è stata l'ultima volta che ha sentito parlare di Andreotti all'interno di cosa nostra? – MANNOIA F.: l'ultima volta che sento parlare di Andreotti all'interno di cosa nostra è durante le elezioni del 1987. – P.M. SCARPIN.: da chi ne sente parlare? – MANNOIA F.: da Nenè Geraci, il quale, come avevo già detto prima, era arrivato l'ordine da Salvatore Riina, un ordine tassativo, di votare esclusivamente per io socialisti, e poiché il Senatore Andreotti non si interessava, aveva preso delle distanze e... da cosa nostra e non... non aveva, diciamo, più manifestato il suo interessamento nei confronti di cosa nostra. – P.M. SCARPIN.: questo fatto da chi lo apprende? Chi glielo dice? – MANNOIA F.: a me me lo dice personalmente Nenè Geraci, il vecchio, perché come ho già detto, noi eravamo della "famiglia" di Stefano Bontate. Dopo la sua morte la "famiglia" fu sciolta e fu creata una reggenza. E fummo aggregati alla "famiglia" di Nenè Geraci, di Partinico. E quindi Nenè Geraci era era, diciamo, la persona, il nostro referente, la persona che rappresentava a noi, diciamo, come un rappresentante, diciamo. – P.M. SCARPIN.: siamo quindi nel 1987. Dopo questa data lei sa se vi fu una continuazione dei rapporti tra Andreotti e cosa nostra oppure se questi rapporti si ruppero? Sa niente altro? – MANNOIA F.: no, io non so se i rapporti furono migliorati o peggiorarono. Io non sono in condizioni di... di riferire niente. – P.M. SCARPIN.: quindi lei si ferma al 1987. – MANNOIA F.: sì».

A fronte dell'analisi del voto del 1987 era del tutto irragionevole ritenere che i risultati di quella tornata elettorale avessero potuto influire sull'imputato e convincerlo ad incontrarsi con Riina, così come prospettato nelle dichiarazioni di Emanuele Brusca: «BRUSCA: Allora, in seguito alle votazioni politiche dell'87, quindi quando votammo per il partito socialista, in seguito ebbi modo di incontrarmi con Riina S. tra l'altro, non ricordo per quale motivo particolare mi incontrai, se era questione di affari, se era questione di interessi, nel corso del discorso mi dice "vedi che all'Onorevole Andreotti è venuto l'interesse di incontrarmi» quindi in seguito al risultato elettorale avuto dal partito socialista e quindi c'era questo interesse disse lui di incontrarsi. – PM: Mi scusi, Riina glielo disse così parlando in italiano, o glielo disse in dialetto? – BRUSCA: No, mi disse una frase in siciliano. – PM: E la vuole dire in siciliano com'è? – BRUSCA: "U viri a chiddu ci vinni a ntisa di incuntrarimi!" ad Andreott...».

Sull'esito del piano di orientamento elettorale del Riina avevano sicuramente inciso defezioni e deroghe ma si doveva riconoscere che il disegno stesso del boss era fondato su aspettative illusorie e si era oggettivamente risolto in un fallimento, posto che, ad onta di tutti i luoghi comuni, la decisione di spostare i voti mafiosi aveva, alla prova dei fatti, determi-

nato una flessione della D.C. tutto sommato modesta, specie nella provincia di Palermo, di gran lunga la più importante e popolosa della intera regione.

In controtendenza al risultato assolutamente irrilevante nel contesto generale del seggio speciale della Casa Circondariale dell'Ucciardone, nel quale, in effetti, lo spostamento era stato sensibile, i dati elettorali comprovavano che la D.C. nella provincia di Palermo aveva incrementato il numero dei consensi (da 275.177 a 280.020) ed aveva perduto in percentuale un modesto 0,6%.

Tale situazione non produceva alcuna fibrillazione nel partito, ai cui vertici, comunque, non era sfuggita la diminuzione di disponibilità attivistica di taluni iscritti nei quartieri a maggiore densità mafiosa.

Secondo le dichiarazioni di Angelo Siino l'on. Lima era ben consapevole della scelta mafiosa di appoggiare il PSI, sia pure riferendola ad una macchinazione di Ciancimino.

L'elemento informativo nuovo e fondamentale che emergeva dalla vicenda era dunque quello dell'incidenza tutt'altro che determinante e circoscritta del voto controllato dalla mafia: in tale ottica appariva alla Corte una incontestabile forzatura il sostenere che l'esito delle elezioni del 1987 poteva aver indotto Andreotti a correre ai ripari accettando di incontrare Riina.

I risultati delle votazioni del 1987 potevano, in astratto, indurre in qualsiasi esponente politico il legittimo convincimento che la influenza elettorale della mafia in Sicilia fosse stata largamente sopravvalutata e che quindi il procurarsi o conservare la benevolenza dei mafiosi non costituissero più condizioni imprescindibili per conseguire un buon risultato elettorale.

In altri termini, l'arrogante ammonizione che ad Andreotti era stata rivolta dal boss Stefano Bontate, il quale aveva condizionato al favore dei mafiosi il successo elettorale della D.C. nel Sud del Paese, aveva ricevuto sul campo una clamorosa smentita.

Dalle dichiarazioni rese dal Giuffrè il 7 novembre 2002 si ricavava l'idea che la nuova scelta elettorale fosse dipesa dalla ricerca di nuovi punti di riferimento, che si era ritenuto di individuare negli on.li Craxi e Martelli, ma che il risultato finale dell'operazione fosse stato unicamente l'allargamento della spaccatura – già presente nel *background* corleonese – fra mafia e politica:

«Il discorso era che ormai ne avevamo tutti presa coscienza, signor Procuratore, chi prima chi dopo, ormai avevamo le idee chiare che ci si incamminava in un periodo buio, brutto, era, la prova provata che diciamo iniziava un periodo brutto, la prova provata che alcune persone politicamente si cominciavano completamente a distaccare da noi diciamo e non trovavamo più diciamo quell'appoggio che si trovava prima e Totò Riina trapelava dal suo sguardo, dal suo modo di esprimersi, di parlare anche sempre con una certa arroganza perché lui era convinto che era Gesù Cristo, Dio in terra, cioè facendo questo riusciva a convincerli per-

ché appositamente lui era al di sopra di tutte le parti quello che faceva; lui era presente, era giusto che comandava lui e che poi questo doveva essere un monito a coloro che avevano orecchie da intendere, di intendere. Cioè diciamo che era una minaccia, cioè con questa mossa faceva due cose, da un lato minacciava i signori notabili della Democrazia Cristiana, dall'altro cercava di mettersi nuovi referenti. Il discorso non è che sia, in modo particolare diciamo, agganciarsi alle persone influenti di allora: Craxi e Martelli in modo particolare del Partito Socialista; solo che purtroppo, diciamo, il discorso non, la strategia non gli è riuscita e diciamo che ulteriormente anche questa spaccatura tra mafia e politica si è ulteriormente allargata perché poi successivamente troveremo una reazione sia della Democrazia Cristiana, sia dei Socialisti e poi siamo negli anni '90, appositamente contro di noi, troviamo a Martelli contro, ad Andreotti contro, cioè ce li troviamo (inc.) – PM: Ma contro in che cosa? – GIUFFRÈ: Legislativamente, cioè Martelli si schiera, si schiera pure apertamente con, appoggiando Falcone, Andreotti non so se posso usare sta frase, si fa la verginità a discapito nostro facendo dei decreti apposta per mandare tutti dentro quelli che sono, se ricordo bene, non è stato precedentemente messo agli arresti domiciliari, cioè non è stato... il così detto boomerang, cioè un colpo da k.o. sul vero senso della parola».

Nessun particolare evento poteva giustificare, anche nella fase successiva alle elezioni del 1987, una condiscendenza del senatore Andreotti verso una ipotetica richiesta del Riina di incontrarlo, richiesta che, ad ammetterne la esistenza, poteva essere stata originata dal retaggio dei precedenti comportamenti dell'imputato e del suo persistente legame con Lima e – sia pure con le riserve già esposte – con il superstite dei cugini Salvo, Ignazio.

Riina, ben prima dell'esito negativo del maxiprocesso, aveva deciso la uccisione di Ignazio Salvo: ora, tenendo conto che all'epoca indicata dal Brusca non erano ancora intaccate le speranze di un «aggiustamento» del maxiprocesso, se si ammettesse che Ignazio Salvo si era con successo attivato per ottenere che l'on. Andreotti si incontrasse con Riina, rimarrebbe scarsamente comprensibile la ragione per cui il capomafia ne avesse decretato la morte.

Per contro, la ritorsione del Riina troverebbe giustificazione se si opinasse che il Salvo non si era adoperato o, comunque, non era riuscito ad ottenere l'incontro che gli era stato espressamente richiesto.

A fronte di tutte queste considerazioni, contrariamente a quanto dedotto dai PM appellanti, la Corte riteneva che una lettura non «decontestualizzata» della situazione non confortasse affatto l'assunto accusatorio.

La Corte non riteneva possibile, data anche la peculiarità dell'eclatante episodio, trarre spunti corroborativi per le affermazioni del Di Maggio da indicazioni indirette, suggerite dal semplice contesto e concludeva che per ritenere provato l'incontro fra il senatore Andreotti e Riina si doveva trovare negli specifici apporti ad esso inerenti – e, perciò, in primo

luogo nelle dichiarazioni del prefato collaborante – adeguata e rigorosa dimostrazione.

La Corte evidenziava che la stuttura dei motivi di gravame dei PM appellanti ribaltava surrettiziamente la cronologia delle dichiarazioni dei collaboranti dando l'impressione che le propalazioni del Di Maggio si andassero ad inserire in un contesto informativo specificatamente assai denso. In realtà, le originarie e fondamentali dichiarazioni del Di Maggio – ampiamente diffuse sui mezzi di informazione – avevano esercitato un'ampia incidenza su tutte quelle successive e tale potenzialità inquinante non poteva non essere oggetto di valutazione giudiziale.

Per quanto riguardava la attendibilità personale del Di Maggio la Corte rilevava che il medesimo non poteva essere giudicato immune da consistenti rilievi a causa delle innegabili contraddizioni nelle quali era incorso nonché di una certa inclinazione a raccontare fatti inesistenti.

Tali atteggiamenti e contraddizioni non potevano essere spiegati con la sola originaria volontà di non parlare dell'eclatante episodio in trattazione, in quanto tale circostanza non dava conto anche delle successive oscillazioni nel racconto dei fatti, specialmente per quanto atteneva la collocazione temporale del riferito incontro.

Ad esempio, la Corte rilevava che la erroneità del collegamento temporale dell'asserito incontro Andreotti-Riina con l'omicidio Dragotta, consumato nel settembre 1988, non poteva essere sufficientemente giustificata dalla possibile confusione con altri fatti di sangue, avvenuti effettivamente nell'autunno del 1987 (epoca in cui, secondo l'Accusa, andava collocato l'incontro medesimo).

Il Dragotta, infatti, venne assassinato il 22 settembre 1988 e, per di più, era stato già oggetto delle attenzioni dei *killer*, avendo in precedenza – il 28 febbraio 1988 – subito un attentato, cosicché la peculiarità della sua vicenda riduce la possibilità di sovrapporla nel ricordo ad altri ed anteriori fatti di sangue consumati dal Di Maggio nel 1987, con i quali, secondo i PM, il predetto la avrebbe confusa.

I PM avevano individuato tali ulteriori fatti di sangue nell'omicidio di Emilio Di Carlo, nel tentato omicidio di Giuseppe Saputo e nel duplice omicidio dei fratelli Giuseppe e Castrenze Balsano, tutti commessi il 23 ottobre 1987: se Di Maggio avesse voluto, in realtà, indicare che l'incontro Andreotti-Riina era avvenuto nel settembre 1987, sarebbe stato naturale, – volendolo cronologicamente avvicinare a qualcuno dei numerosi fatti di sangue di cui si era macchiato –, associarlo agli episodi del 23 ottobre 1987 e non all'omicidio Dragotta.

Il falso riferimento allo spostamento del maxiprocesso – contenuto nelle dichiarazioni del collaborante – lasciava emergere secondo la Corte non solo uno scarso rigore ricostruttivo ma anche una capacità di inventare fatti eclatanti, dati ed episodi del tutto inesistenti.

La Corte sottolineava che il collaboratore aveva parlato per la prima volta del riferito incontro Andreotti-Riina soltanto il 16 aprile 1993, solo dopo aver appreso che era stata ritualmente avviata, con grande effetto mediatico, la inchiesta giudiziaria a carico dell'uomo politico.

Le resistenze ad ammettere tale particolare – particolarmente evidenti in sede di controesame della difesa – venivano ritenute sintomatiche:

«AVV. COPPI: senta, non è che per caso nella sua decisione di incominciare a fare il nome del Senatore Andreotti il 16 aprile, abbia influito il fatto che nel frattempo Mannoia e Buscetta avevano già parlato del Senatore Andreotti? – DI MAGGIO B.: no! – AVV. COPPI: lei non ne sapeva nulla di queste dichiarazioni? – DI MAGGIO B.: no! – AVV. COPPI: lei non legge i giornali? – DI MAGGIO B.: ma qualche volta sì, qualche volta no. – AVV. COPPI: qualche volta, no. La televisione?... Qualche volta sì, qualche volta no. – DI MAGGIO B.: ma, c'è mio figlio che gioca che al computer, perciò non mi fa guardare neanche il telegiornale. – AVV. COPPI: e quindi non può vedere neppure il telegiornale. Quindi lei non sapeva quando ha reso le dichiarazioni che il nome del Senatore Andreotti era già stato fatto, in relazione a Cosa Nostra? – DI MAGGIO B.: l'avrò sentito! – AVV. COPPI: come? – DI MAGGIO B.: l'avrò sentito. – AVV. COPPI: l'avrà sentito, l'avrà o lo ha sentito, perché sa questo avrà, avrà non significa niente. – DI MAGGIO B.: mah, ho sentito! – AVV. COPPI: lo ha sentito. Quindi quando lei reso le sue dichiarazioni del 16 aprile, già sapeva che il Senatore Andreotti era stato coinvolto, sia pure ingiustamente a nostro avviso, nelle cose di Cosa Nostra. – PRESIDENTE: lo sapeva o non lo sapeva? – DI MAGGIO B.: l'ho saputo tramite telegiornale... – PRESIDENTE: e allora lo vede il telegiornale, lei? – DI MAGGIO B.: sì, qualche volta lo vedo. – AVV. COPPI: ecco, e aveva visto evidentemente anche quello in cui si parlava del Senatore Andreotti. – PRESIDENTE: va be' questo è un commento Avvocato Coppi! – AVV. COPPI: no, è una domanda, dico quindi ha visto anche, ha visto quindi anche i telegiornali che riguardavano il Senatore Andreotti? – DI MAGGIO B.: eh, l'avrò visto. – AVV. COPPI: lo avrà, o lo ha... – DI MAGGIO B.: l'avrò visto».

Non poteva non gravare sul Di Maggio il sospetto di aver preso lo spunto dalla clamorosa notizia dell'avvio della inchiesta giudiziaria a carico dell'imputato per assumere un atteggiamento processuale strumentalmente compiacente verso le esigenze investigative degli inquirenti e volto ad acquisire la peculiarissima importanza che la rivelazione dell'eclatante incontro dell'imputato con Riina avrebbe presumibilmente procurato alla sua figura di collaboratore.

La Corte teneva anche conto del fatto che Di Maggio si era determinato a collaborare solo per sfuggire alla sua paventata soppressione decretata dai mafiosi, tanto che, successivamente, aveva ripreso a delinquere commettendo ulteriori, gravissimi reati, convinto che le sue propalazioni gli avessero costituito una sorta di impunità: questo comportamento rivelava un atteggiamento strumentale, attento ai benefici ricavabili dalla sua posizione di collaboratore essenziale in quella che era intuitivamente la più nota inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Palermo. In sostanza il profilo del collaborante e l'oscillazione e la discordanza delle dichiarazioni imponeva di nutrire serie riserve sulla specifica

affidabilità del predetto e di valutare con ogni circospezione il contenuto informativo delle sue propalazioni.

I PM appellanti assegnavano alle indicazioni del Di Maggio, rispetto a quelle degli altri collaboratori (i fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca, Antonio Calvaruso, Salvatore Cancemi, Tullio Cannella), la funzione di colmare la carenza di alcuni dettagli nella ricostruzione dell'incontro quali:

- i canali attraverso i quali era stato concordato l'appuntamento fra l'on. Andreotti e Riina;
- l'orario in cui l'incontro si era svolto;
- la indicazione delle persone che avevano partecipato allo stesso.

Nella ricostruzione del Di Maggio il primo punto risultava invece significativamente incompleto.

Di Maggio aveva dichiarato di avere egli stesso recato ad Ignazio Salvo la richiesta del Riina di incontrare l'on. Andreotti e, quindi, dopo circa quindici/trenta giorni, di aver ricevuto l'incarico da Angelo La Barbera di andare a prelevare lo stesso Riina e di vestirsi in modo decoroso, senza neppure essere informato specificamente del contenuto della missione, di cui – dato l'asserito riserbo del Riina – è ragionevole ritenere che neppure il latore del messaggio fosse al corrente.

Le propalazioni del Di Maggio non precisano affatto i canali a mezzo dei quali venne concordato il presunto appuntamento, atteso che egli ha esclusivamente riferito di aver comunicato al Salvo la richiesta del Riina.

La lacuna appariva particolarmente significativa, posto che non risultavano altri canali a mezzo dei quali Riina tenesse i contatti con il Salvo al di fuori dei Brusca e del Di Maggio, il cui intervento in questa fase doveva essere escluso, atteso che costoro hanno tutti collaborato con la giustizia e nessuno di essi ha parlato delle modalità con cui venne perfezionato e comunicato il presunto appuntamento.

Emanuele Brusca, a seguito di specifica domanda della difesa, aveva negato di aver ricevuto dal Riina l'incarico di prendere contatto con Ignazio Salvo con riferimento al presunto incontro con il senatore Andreotti: *«AVV.COPPI: No, lei risponda, stia attento, perchè la mia domanda è questa: Riina le disse di andare da I. Salvo e parlare di questo incontro? Lei ha avuto un incarico di questo genere? – BRUSCA: No, non credo»*.

Secondo Salvatore Cancemi era proprio Di Maggio a svolgere l'incarico di fare da tramite fra Riina ed Ignazio Salvo; inoltre, deve ragionevolmente ritenersi che Riina non avrebbe affidato la sua latitanza che ad una ristrettissima cerchia di persone nelle quali riponeva la massima fiducia, sicché doveva dubitarsi che Ignazio Salvo disponesse di canali per raggiungere Riina e per fargli pervenire una comunicazione al di fuori dei fidatissimi Di Maggio e Brusca.

Seguendo la struttura narrativa del Di Maggio rilevava l'estrema riservatezza conferita alla faccenda dal Riina che aveva imposto di non comunicare al Salvo la richiesta dell'appuntamento alla presenza di Ema-

nuele Brusca ed aveva espressamente raccomandato al collaboratore di non parlare con nessuno dell'avvenuto incontro.

Si deduceva ragionevolmente che era lo stesso Di Maggio il soggetto al quale il Salvo avrebbe dovuto fare riferimento.

Peraltro il Rabito – uomo di fiducia di Ignazio Salvo e presumibile tramite fra costui ed i mafiosi nella ipotizzata vicenda – era perfettamente in grado di reperire sia i Brusca che Di Maggio medesimo, che gli era stato «ritualmente» presentato proprio da Giovanni Brusca, circa sei mesi prima: *«.. io lo conoscevo sei mesi prima di quell'incontro, dove venne con Giovanni Brusca nella mia officina, presentandomi a Paolo Rabito come uomo d'onore e della "famiglia" di Salemi. Dice: "se avete bisogno di qualsiasi cosa, ci si mette a disposizione"».*

Ignazio Salvo ed il cugino Antonino stessi in una precedente occasione erano stati accompagnati da Giovanni Brusca presso la officina del collaboratore: *«... io incontrai, diciamo a Nino e Ignazio Salvo che vennero un giorno con Giovanni Brusca, accompagnati da Giovanni Brusca, in officina, e l'accompagnai in Contrada Dammuse.»*

Giovanni Brusca (udienza del 29 luglio 1997) aveva precisato il ruolo di intermediario ordinariamente curato dal Rabito, specificando anche che i Salvo facevano costantemente riferimento, per le loro comunicazioni, proprio alla «famiglia» di San Giuseppe Jato, alla quale, come è noto, appartenevano i Brusca e Di Maggio: *«Paolo Rabito era la persona, la principale persona che ci creava i contatti con i Salvo, cioè quello che veniva a San Giuseppe Jato e... per creare gli appuntamenti con i Salvo o che noi andavamo a Salemi per cercare i Salvo per poi andare o a Palermo o nella stessa Salemi. – PM: Questa funzione il Rabito l'ha espletata sempre o ci sono stati dei periodi, per quello che lei sa, in cui è stato sostituito da altri? – BRUSCA G.: No, sempre. Veniva sostituito da altri per... o per motivi banali o perché non si trovava al momento, ma la prima persona era lui e poi tutti gli altri. [...]PM: No, mi scusi, non sono stato chiaro nella domanda, perché non la potevo porre in maniera più esplicita. Allora gliela pongo in quest'altra maniera. Quando dovevano parlare con uomini d'onore di Palermo, informavano i rispettivi... i rispettivi capo famiglia di Salemi e capo mandamento di Mazara oppure no? – BRUSCA G.: No, no, direttamente venivano a cercare a noi di San Giuseppe Jato. Questo, credo, lo avevo... pensavo di averlo spiegato questa mattina. – PRESIDENTE: I soggetti chi sono, i soggetti? – PM: I soggetti sono gli uomini d'onore della famiglia di Salemi, dei quali ho fatto i nomi: i cugini Salvo, l'Antonio Salvo, che poi abbiamo identificato, e Paolo Rabito. Quindi si rivolgevano direttamente a voi di San Giuseppe Jato. – BRUSCA G.: Di San Giuseppe Jato. – PM: Questo per quella che è la sua esperienza di Cosa Nostra era un fatto normale o un fatto eccezionale? – BRUSCA G.: No, un fatto eccezionale che riguardava i cugini Salvo e, quindi, di riflesso Paolo Rabito o il nipote...».*

Lo stesso Emanuele Brusca aveva parlato, sia pure non ricordandone lo specifico oggetto, di alcune occasioni in cui Ignazio Salvo ebbe a contattarlo per comunicare qualche messaggio al Riina.

L'accusa stessa aveva mostrato di condividere l'evidenziato monopolio dei rapporti con il Salvo detenuto dai mafiosi di San Giuseppe Jato ed, in particolare, dal Di Maggio e dai fratelli Emanuele e Giovanni Brusca: nell'ambito di un intervento (udienza del 4 aprile 2003) teso a screditare la attendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe Lipari, il P.G. aveva rilevato come costui non avesse potuto fare a meno di ammettere che i Brusca e Di Maggio erano gelosissimi di tale funzione di tramiti fra Riina ed Ignazio Salvo.

La Corte non intravedeva, al di fuori del Di Maggio e dei Brusca, altro personaggio al quale plausibilmente attribuire la eventuale funzione di tramite fra il Salvo e Riina, ritenendo poco probabili le dichiarazioni del Cangemi sul presunto ruolo di Raffaele Ganci.

Le stesse dichiarazioni di Cangemi si riferiscono alla veridicità di quanto Di Maggio andava raccontando facendo riferimento proprio alla funzione di collegamento fra Riina ed il Salvo dal medesimo svolta:

«sì, lui ha detto proprio così, ripeto le parole che ha detto lui, si è levato gli occhiali, dice, "sta minchia", dice bugie, Salvatore... Baldassare Di Maggio, dice quello che sta dicendo, dice è la verità, perché i rapporti con i cugini Salvo, l'Onorevole Lima, e poi Andreotti, dice "U Zi' Totuccio", ci fa tenere a Balduccio Di Maggio».

Di Maggio non riusciva a precisare le modalità con cui venne fissato il presunto appuntamento e induceva ad affacciare la ipotesi che il collaboratore, magari prendendo spunto dalla richiesta del Riina da lui recata al Salvo (evento che potrebbe essere effettivamente avvenuto) e, in ipotesi, anche da una possibile visita resa dal Riina allo stesso Salvo, in occasione della quale egli lo aveva accompagnato (evento che potrebbe essere effettivamente avvenuto), avesse poi inventato l'incontro dell'imputato con il capomafia senza curare di completare il proprio fantasioso racconto corredandolo di quello snodo essenziale.

La Corte osservava che si imponeva una verifica essenziale nel merito della coerenza interna della relativa narrazione.

Di Maggio era stato testimone oculare di pochi istanti cruciali: a suo dire, infatti, egli stesso e Riina erano stati accolti dal Rabito presso il cancello che chiudeva l'ingresso secondario dello stabile in cui abitava Ignazio Salvo, erano stati condotti tramite l'ascensore interno direttamente fino al piano attico, erano stati introdotti nell'appartamento di Ignazio Salvo e, percorso un corridoio, erano entrati in una sala dove hanno trovato gli on.li Andreotti e Lima; Di Maggio aveva salutato e si era appartato in altro vano rimanendo ad aspettare in compagnia del Rabito; quindi, era stato chiamato, aveva salutato e si era allontanato con Riina.

Tale semplice flusso di eventi avrebbe comportato logicamente una narrazione costante e priva di contraddizioni, sennonché, come rilevato dai primi giudici, le dichiarazioni del collaboratore avevano oscillato subito su un particolare apparentemente secondario, ma che non mancava di incidere profondamente sulla coerenza del circoscritto racconto: la pre-

senza di Ignazio Salvo sull'uscio dell'appartamento all'arrivo del collaboratore e del capomafia, accompagnati dal Rabito.

La presenza del Salvo sull'uscio era stata:

- affermata nella prima dichiarazione del 16 aprile 1993;
- negata nella seconda dichiarazione del 13 dicembre 1993;
- riaffermata, quindi, in sede dibattimentale sia dinanzi ai giudici di Palermo che davanti a quelli di Perugia.

Inoltre, come si poteva evincere dalla narrazione, il resoconto in entrambi i casi era fluido ed articolato: il collaboratore non si era limitato il 16 aprile 1993 a collocare incidentalmente e fugacemente il Salvo sull'uscio dell'appartamento, ma, al contrario, aveva articolato il suo racconto, riferendo specificamente che lo stesso Salvo aveva accompagnato lui e Riina lungo un corridoio e li aveva introdotti nella sala dove si trovavano gli on.li Andreotti e Lima; allo stesso modo, però, il 13 dicembre 1993 il propalante non si era limitato a collocare incidentalmente e fugacemente il Salvo all'interno del salone anziché sull'uscio dell'appartamento, ma, al contrario, aveva dettagliato il suo racconto precisando specificamente che il predetto, all'ingresso nel salone dello stesso dichiarante e del Riina, era andato loro incontro e li aveva salutati entrambi baciandoli.

La palese discordanza rendeva difficile ipotizzare che l'oggettivo mendacio fosse espressione di un cattivo ricordo su quanto in effetti era avvenuto in quei pochi istanti: nel già profilato quadro di incerta attendibilità del Di Maggio la Corte era indotta a pensare che tale cattivo ricordo fosse in realtà una ricaduta incoerente di già fantasiose ricostruzioni fornite in precedenza, il che spiegherebbe in modo congruo le oscillazioni del collaboratore.

Notazioni analoghe venivano formulate a proposito della discordanza ravvisabile nelle diverse indicazioni con cui Di Maggio aveva descritto il vano della casa nel quale egli sarebbe rimasto in attesa nel corso del presunto colloquio fra l'imputato ed il capomafia.

Il collaboratore, in occasione della deposizione del 16 aprile 1993, ha parlato di una sorta di stanza da pranzo, collegando la definizione alla presenza di un grande tavolo e di alcune sedie (*«L'altra stanza dove io rimasi ad aspettare con il Rabito doveva invece essere una stanza da pranzo, dato che c'era un tavolo grande con delle sedie»*) mentre nelle successive dichiarazioni egli aveva parlato di una cucina e, in particolare, nel corso del dibattimento, sollecitato dalla difesa, aveva precisato che la stanza era corredata degli elementi strutturali e degli arredi tipici di un vano adibito a cucina.

La Corte sottolineava anche il fatto che appariva difficile da credere la circostanza secondo la quale Riina avrebbe salutato l'imputato e l'on. Lima baciandoli.

Non risultavano infatti relazioni dirette tra l'on. Lima e Riina, come si evince dalla testimonianza di Emanuele Brusca:

«AVV.COPPI: Ma a lei risulta che Riina conoscesse Lima? – BRUSCA: A me non risulta. ... AVV.COPPI: E a lei risulta... badi, lasci stare l'incontro e quello che lei ha sentito raccontare da altri, ma a lei risulta che Riina conoscesse Andreotti? A parte la questione dell'incontro su cui torneremo. – BRUSCA: A me risulta se Riina conoscesse... no, a me non risulta».

La Corte esaminava gli elementi di riscontro addotti dalla accusa, tra i quali la conversazione telefonica, intervenuta fra il già citato Rabito e la madre, Maria Scimemi, intercettata alle ore 13,08 del 13 maggio 1993, sottolineando che non mancavano di pregio le articolate deduzioni con cui i PM appellanti avevano sostenuto la efficacia confermativa della telefonata.

Le stesse deduzioni si incentravano in gran parte sulla inattendibilità delle reticenti dichiarazioni del Rabito e della Scimemi, tendenti a negare qualsiasi elemento che potesse convalidare il racconto dei Brusca e del Di Maggio, che avevano indicato Rabito come affiliato a Cosa Nostra ed uomo di fiducia di Ignazio Salvo (e, così, era stata negata perfino la conoscenza da parte del Rabito degli stessi Brusca e Di Maggio).

Secondo la Corte, gli argomenti dei PM appellanti non riuscivano però a superare la sostanziale equivocità della complessiva vicenda evidenziata dal Tribunale, che aveva correttamente osservato che, dato il ruolo pacificamente svolto dal Rabito in casa di Ignazio Salvo, il predetto poteva legittimamente attendersi che qualsiasi propalazione avente ad oggetto illeciti rapporti o incontri dello stesso Salvo avvenuti nella abitazione del medesimo lo avrebbe inevitabilmente chiamato in causa.

Ne conseguiva che, diffusasi la notizia che Di Maggio aveva iniziato a collaborare con la giustizia ed aveva anche parlato di un incontro fra il senatore Andreotti e Riina avvenuto nella abitazione dei Salvo, lo stesso Rabito non poteva che aspettarsi che il propalante avrebbe fatto inevitabilmente riferimento nel suo racconto – a prescindere dalla veridicità o meno dello stesso – alle consuete modalità riservate con cui era stato da lui più di una volta introdotto in quella casa.

Questo spiegava il fatto che Rabito, appreso del «pentimento» del Di Maggio, si fosse allontanato da Palermo e spiegava anche che egli fosse stato indotto a seguire con particolare attenzione e preoccupazione la relativa vicenda.

Era infatti impensabile che Di Maggio avrebbe potuto elaborare un racconto dotato di un minimo di attendibilità senza fare menzione delle sperimentate modalità di ingresso riservate in casa di Ignazio Salvo, che era sottoposto agli arresti domiciliari: non era infatti credibile che il senatore Andreotti e lo stesso Riina fossero entrati in quello stabile dall'ingresso principale e senza la adozione di alcuna cautela.

Il Rabito, secondo quanto riferito da Giovanni Brusca, «ne sapeva quanto lui», cioè nulla, dell'incontro in esame:

«PM: Lei di un incontro, di cui ha parlato il collaboratore Baldassarre Di Maggio, tra Riina e Andreotti, ha mai chiesto informazioni all'in-

terno di Cosa Nostra? – BRUSCA G.: No, l'unica volta che io ho chiesto informazioni di questo fatto fu quando io mi sono incontrato in prima... in una e seconda occasione con Paolo Rabito, dopo che i giornali ne avevano dato una grande diffusione ... ci dico "ma com'è questo fatto di questo incontro?" – PM: Di quale? – BRUSCA G.: Dell'incontro tra Baldassare Di Maggio e Riina a casa di Ignazio Salvo. – PM: E Andreotti quindi? – BRUSCA G.: E Andreotti, cioè a casa di Ignazio Salvo... cioè scusi, tra Riina, Andreotti a casa di Ignazio Salvo. Al che... Perchè gli dico questo? Perchè i giornali ne avevano parlato diffusamente, siccome si parlava di un ommissis e io, per mia deduzione, ci arrivo subito, per dire "ma chi potrebbe essere la persona che abbia fatto l'incontro, quello che abbia potuto aprire il cancello, quello che abbia accompagnato sopra il... Riina?" – PM: Quindi la persona il cui nome era coperto da ommissis? – BRUSCA G.: Io, siccome ero a conoscenza di tutti i particolari, ci arrivo per deduzione, per dire per me tu sei la persona che hai fatto questo... questo... ti sei adoperato per questo particolare, se realmente è avvenuto o non è avvenuto, questo poi lo sanno loro. Al che il Paolo Rabito gli dico "ma per me sei tu". Lui fa dice "dice, ma può essere". Ci dico "ma è vero questo fatto, non è vero?" Al che mi risponde "dice no, ne so quanto ne sai tu". Al che a quel punto io gli dico "Paolo, ma è possibile, non è possibile?" Al che il Paolo, per non mettermi in difficoltà e per non mettersi in difficoltà, mi dice senti dice, "io ne so quanto ne sai tu, dice non ne so più di tanto, ne so quanto ne sai tu ne so io"....».

Il Lipari aveva fornito indicazioni conformi a quelle del Brusca, riferendo di un suo colloquio in carcere con il Rabito nel corso del quale quest'ultimo avrebbe risposto negativamente al quesito rivoltagli in merito alla effettiva esistenza dell'episodio del «bacio».

La effettiva, comune detenzione nella seconda sezione della carcere palermitano dell'Ucciardone del Lipari, del Rabito e di Salvatore Miceli, che, secondo lo stesso Lipari, avrebbe presentato i primi due, risultava provata dai riscontri investigativi esperiti.

La Corte passava ad esaminare i possibili riscontri alle dichiarazioni del Di Maggio contenuti nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ad iniziare da quelle dei fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca.

I due Brusca all'epoca delle loro propalazioni – come, del resto, tutti gli altri collaboratori che hanno, in proposito, fornito indicazioni – erano già a conoscenza delle dichiarazioni del Di Maggio attraverso i media e la stampa.

Notevoli erano stati gli sforzi argomentativi profusi dai PM appellanti al fine di salvaguardare la attendibilità dei fratelli Brusca e di trovare una logica spiegazione alle svariate anomalie e discordanze evidenziate dal Tribunale, ma la Corte, al riguardo, condivideva pienamente il giudizio negativo del Tribunale, alle cui corrette considerazioni faceva rinvio.

La Corte sul punto rilevava:

- il già evidenziato, spiccato interesse dei predetti ad acquisire un benevolo trattamento processuale, certamente agevolato dalle propalazioni a carico dell'imputato;
- le enormi ed evidenti contraddizioni intrinseche ravvisabili nelle loro, rispettive, dichiarazioni, in parte dettate, secondo quanto ammesso dallo stesso Enzo Salvatore Brusca, proprio da un iniziale atteggiamento strumentale, volto a salvaguardare la posizione del fratello, che suggerivano una inclinazione a mentire per il perseguimento di un vantaggio personale;
- le palesi contraddizioni fra le rispettive propalazioni, ben evidenziate dal Tribunale, e, in quest'ambito, la addizione di particolari inesistenti;
- l'ineffabile svolgimento delle dichiarazioni di Emanuele Brusca, fonte essenziale, il quale solo dopo la completa lettura delle affermazioni del fratello ha corretto e corposamente integrato la sua originaria versione, nella quale aveva del tutto omesso la parte dei colloqui in carcere con il padre precedenti il riferito incontro dell'imputato con Riina e la, anche essa antecedente, rivelazione di quest'ultimo secondo cui Andreotti, dopo le elezioni politiche del 1987, aveva avvertito l'esigenza di incontrarlo.

Le propalazioni di Enzo Salvatore Brusca apparivano già fin dall'inizio inconciliabili con la versione del Di Maggio (a tacer d'altro, secondo costui l'incontro sarebbe stato richiesto dal Riina ed organizzato, al massimo, nell'arco di un mese) e potevano, pertanto, ritenersi frutto di una libera elaborazione personale, probabilmente basata su notizie o frammenti di notizie colti anche dai resoconti del processo forniti dai *mass media*.

Il suo sottile piano mistificatorio era stato scompaginato imprevedibilmente proprio dal fratello, il quale qualche mese più tardi, dopo aver appreso che oltre al Di Maggio, anche il congiunto aveva parlato del colloquio fra il senatore Andreotti e Riina e dopo avere, presumibilmente, colto in modo approssimativo dalle sintetiche notizie di stampa che il predetto lo aveva indicato come fonte delle sue conoscenze, derivate da un incontro con Di Maggio, non aveva resistito alla tentazione di procurarsi anche lui una notevole benemerita presso gli inquirenti e si era determinato ad offrire una parziale collaborazione, sostanzialmente circoscritta a tale essenziale episodio.

A parte l'impossibilità di conferire ai due Brusca qualsivoglia attendibilità, la Corte osservava notevoli incongruenze nel racconto, ad esempio non potendosi comprendere quale plausibile ragione potesse giustificare la meraviglia ed il disappunto del Brusca per il fatto che Riina, nello scegliere l'accompagnatore al presunto incontro, avesse preferito a lui (che non era un «uomo d'onore» particolarmente «valente», essendo versato, a suo dire, solo nel ramo, per così dire, «amministrativo») Di Maggio, il quale, per contro, era un «valente» «uomo d'onore», provetto nell'uso

delle armi, che godeva della massima fiducia del boss che gli aveva perfino affidato la «reggenza» del «mandamento» di San Giuseppe Jato.

Al proposito sono illuminanti le seguenti affermazioni del Siino: «SIINO A.: Sì, praticamente erano ottimi, cioè praticamente Di Maggio era l'uomo di fiducia di Riina, quello con cui lui aveva maggior fiducia. – PM: Ho capito. SIINO: Perché? Perché Di Maggio, se Riina gli diceva: – "Vatti a buttare da un grattacielo", lui immediatamente, ciecamente ci andava».

In conclusione, appariva ragionevolmente certo, alla stregua della narrazione del Di Maggio, fedelissimo e fidatissimo esecutore degli ordini del capomafia, che egli non avrebbe mai potuto rivelare proprio ad Emanuele Brusca l'avvenuto incontro, senza, per di più, raccomandargli – ed in modo particolarmente insistito – la assoluta riservatezza su quanto gli confidava (cosa di cui nella narrazione del Brusca non esisteva la minima traccia:

«BRUSCA: Allora un giorno di fine Settembre, era periodo di vendemmia o stava iniziando la vendemmia, incontro Di Maggio B. a San Giuseppe Jato vicino l'officina Ficarotta e lo vedo vestito a festa, elegante, cioè fatto strano perchè Di Maggio in genere andava vestito sempre in jeans maglione, non era particolarmente curato nel vestirsi, quindi mi stranizzò il fatto che lui fosse vestito così elegantemente; gli dissi "da dove vieni, da qualche matrimonio, da qualche festa?" Lui chiamandomi in disparte mi disse "ti saluta lo zio" quindi si riferiva a T. Riina "che si è incontrato con il senatore Andreotti a casa di I. Salvo" alchè io rimango sorpreso, gli dico "mi stai dicendo il vero?" mi dice "sì, sto dicendo il vero!" Praticamente il discorso finisce lì..».

Secondo le stesse parole di Emanuele Brusca, la riservatezza da mantenere sull'episodio era sottintesa per un «uomo d'onore» anche senza la necessità di una esplicita raccomandazione del Riina e la eventuale trasgressione di quel dovere, senza una espressa autorizzazione, poteva rivelarsi quanto mai pericolosa, tanto che egli, a suo dire, omise per questa ragione di parlare della vicenda al fratello Giovanni:

«PM: Ritornando un attimo al contenuto dei colloqui che lei ebbe con suo padre su questo incontro Riina Andreotti, lei di questo episodio parlò poi a suo fratello Giovanni? – BRUSCA: A mio fratello Giovanni non ne ho mai parlato, non gliel'ho mai detto. – PM: Come mai? – BRUSCA: Perché glielo dovevo dire? Cioè dire, in genere, ecco un'altra parentesi, quando Di Maggio mi disse che si era incontrato con Andreotti, cioè che ci fu l'incontro chiedo scusa, tra l'onorevole Andreotti e Riina, secondo me sbagliò a dirmelo perchè se io fossi andato da Riina a dirgli "guarda che Di Maggio mi ha detto questo" sicuramente Di Maggio avrebbe passato i suoi bei guai, quindi secondo me doveva esserci un'autorizzazione a che uno potesse parlare; anche io ho infranto sotto certi aspetti la legge o questa legge andandolo a raccontare a mio padre! Però io da parte mia mi sentivo più protetto, più garantito nel raccontarlo

a mio padre, non so se... [...] PM: Mentre a suo fratello Giovanni non lo dice perchè? – BRUSCA: Perchè non ritenevo necessario dirglielo, anzi... lui non diceva niente a me ed io non dicevo niente a lui. – PM: Quindi mi faccia capire, con suo fratello Giovanni rientra in vigore la regola di cosa nostra che lei ha accennato poco fa? – BRUSCA: Sì sì, anche perchè mio fratello pur essendo fratello poteva dire "Emanuele mi ha detto questo" avrei passato io i miei guai!».

Nel quadro delineato, che presupporrebbe una pericolosa violazione, da parte del Di Maggio, della raccomandazione alla riservatezza del Riina, non si poteva plausibilmente immaginare che il collaboratore potesse non aver compiutamente rammentato l'incontro ed il colloquio con Emanuele Brusca anche dopo che la sua memoria sulla circostanza era stata appositamente sollecitata.

Le mancate conferme alla versione dei fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca non si esaurivano nelle dichiarazioni del Di Maggio: dalla deposizione dibattimentale di Emanuele Brusca si apprende, infatti, che anche il padre, Bernardo Brusca, che, secondo la versione dei figli, sarebbe stato, a suo tempo, il destinatario delle confidenze dello stesso Emanuele, ha dichiarato di non ricordare la vicenda, e ciò non solo in occasione di un confronto con quest'ultimo ma anche allorché, detenuto insieme al medesimo Emanuele, ebbe a commentare con lui le dichiarazioni di Enzo Salvatore:

«PM: Senta, su questo argomento lei ha avuto anche un confronto con suo padre, vuole riferire cos'è successo nel corso di questo confronto? – BRUSCA: Cioè io al confronto grossomodo ho ripetuto quello che sto dicendo qua; mio padre non ricordava tutti questi eventi, però è convinto, cioè perlomeno io gli ho detto se gli avessi mai mentito o se gli avessi mai detto qualcosa di diverso da quello che poi era e lui ha dovuto confermare il fatto che io non gli ho mai mentito. – PM: Suo padre ha ammesso che lei era un uomo d'onore riservato? – BRUSCA: Sì. – PM: Che era un tramite per Riina? – BRUSCA: Sì sì lo ha ammesso. [...] AVV. SBACCHI: Prima quindi con suo padre non parlò mai di questa cosa. Non avete parlato di Di Maggio con suo padre durante il periodo della detenzione comune? – BRUSCA: Può darsi che capitasse, ma non ricordo il fatto specifico, ma sicuramente sarà capitato. – AVV. SBACCHI: Senta, suo padre che le disse in occasione del discorso su quanto detto da Enzo? Quanto detto da Enzo che lei aveva appreso, cioè circa quello che lei aveva sentito all'orecchio? – BRUSCA: Lui diceva di non ricordare. – AVV. SBACCHI: Quindi ha sempre detto di non ricordare suo padre? – BRUSCA: Sì sì...».

Il terzo e più tristemente famoso dei fratelli Brusca, Giovanni – soggetto di ben altro spessore criminale ed assai più importante nella gerarchia di Cosa Nostra – aveva dichiarato di non aver mai saputo nulla dell'incontro fra l'on. Andreotti e Riina, così profilando una situazione in cui, in modo davvero incredibile anche per il più convinto accusatore, Ema-

nuele ed Enzo Salvatore (specie quest'ultimo, che aveva strettissimi rapporti con Giovanni, insieme al quale si trovava quando entrambi furono, infine, tratti in arresto) avrebbero conservato con il proprio congiunto il segreto su un fatto di evidente rilevanza per la organizzazione criminale di comune appartenenza e ciò anche quando le eclatanti rivelazioni dell'odiato Di Maggio lo avevano reso pubblico ed avevano inevitabilmente conquistato le prime pagine dei giornali e dei telegiornali.

Giovanni Brusca, aveva perfino parlato con il fratello Emanuele proprio dei suoi disegni di depistaggio, strettamente connessi con la ferma volontà di gettare discredito sul Di Maggio, le cui indicazioni gli sembravano «deboli» proprio con riguardo all'episodio dell'incontro Andreotti-Riina:

«BRUSCA GIOVANNI: Dunque, io vorrei... Capisco lei a che cosa si riferisce. Vorrei chiarire questa posizione che spesso e volentieri me la vedo tirata in ballo. Io non avevo più intenzione di tirare questa situazione. Io comincio a leggere sui giornali le dichiarazioni di Di Maggio e nella fattispecie le dichiarazioni in questo processo, cioè il caso dell'Onorevole Andreotti. A un dato punto io comincio a vedere le dichiarazioni di Di Maggio e io guardando questa posizione del Di Maggio e in particolare modo i rapporti con i Salvo, io vedo questa posizione del Di Maggio debole....».

Giovanni Brusca aggiungeva che neppure in seguito, pur essendosi occupato in prima persona di contattare ripetutamente Ignazio Salvo per recargli le sollecitazioni, provenienti dal Riina, dirette all'aggiustamento del maxiprocesso, mai Riina medesimo ebbe ad accennare ad un pregresso impegno direttamente assunto dall'imputato e ad un incontro avuto all'uopo con quest'ultimo:

«AVV. COPPI: No no, Riina le ha mai detto che era stato il Senatore Andreotti, che proprio il Senatore Andreotti aveva chiesto un appuntamento con lui da realizzarsi a casa di Ignazio Salvo per parlare del maxi processo e in particolare delle ragioni per le quali in quel momento non se ne era interessato? – BRUSCA G.: Non ne so niente. – AVV. COPPI: Non ne sa niente. Riina le ha mai detto che il Senatore Andreotti comunque addebitava ad una carenza di informazioni da parte dei cugini Salvo il suo scarso interessamento per il maxi processo? – BRUSCA G.: Non lo so. [...] AVV. COPPI: Non glielo ha detto. Riina, quando lei gli riferì le solite risposte di Ignazio Salvo ha fatto comunque un riferimento anche lontano, anche generico ad impegni (vadi), ad impegni che il Senatore Andreotti aveva assunto con lui direttamente e personalmente di interessanti del processo? Lasciamo stare le sue deduzioni, congetture circa la famosa catena, qui si tratta di un fatto storico che io le chiedo, Riina le disse che Andreotti si era impegnato con lui direttamente, esplicitamente, espressamente per l'esito del maxi processo? – BRUSCA G.: No».

La Corte concludeva: *«In buona sostanza, quanto evidenziato esonerata dal ripetere le dettagliate e condivisibili considerazioni del Tribunale e dal soffermarsi sulle singole, pignole deduzioni dei PM appellanti, potendosi senz'altro concludere che una valutazione ispirata all'inevitabile, particolarissimo rigore che le circostanze rendono oggettivamente indispensabile, non consente, a tutto concedere, di conferire sufficiente attendibilità alle specifiche dichiarazioni dei fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca, che non possono, pertanto, assicurare alle dichiarazioni del Di Maggio il necessario, pregnante, riscontro...».*

Andava rimarcato il fatto che a nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia già affiliati a Cosa Nostra era noto l'incontro Andreotti-Riina. In particolare, non ne erano a conoscenza personaggi di primissimo piano nell'ambito della organizzazione mafiosa, quali Giovanni Brusca, Vincenzo Sinacori e lo stesso Salvatore Cancemi, il quale, peraltro, a suo dire, avrebbe appreso dal Riina dell'intervento di Lima e, quindi, dell'imputato, volto a condizionare l'esito del maxiprocesso: *«PM LO FORTE: ecco, ma, ha spiegato Riina, che cosa avrebbe dovuto fare l'Onorevole Lima per interessarsi di questo Maxi-Processo? – CANCEMI S.: sì, lui ha spiegato che doveva fare, annullare la sentenza in Cassazione, diciamo perché c'era stata la condanna in primo e secondo grado... – PM LO FORTE: e come mai, e come faceva l'Onorevole Lima a influenzare la Cassazione? – CANCEMI S.: lui, quello che ha spiegato lui, che l'Onorevole Lima, con l'Onorevole Andreotti, dovevano intervenire su persone importanti, che potevano mettere mano su questa situazione, per fare annullare la sentenza in Cassazione».*

In tale contesto le relative indicazioni del Di Maggio erano state anche oggetto di qualche commento perplesso così come Giovanni Brusca aveva riferito nella udienza del 30 luglio 1997:

«AVV. COPPI: "Sì, nel momento in cui è spuntato il fatto del bacio, subito noi abbiamo commentato la maniera, sempre che Balduccio, che ha fatto arrestare Salvatore Riina, essendo che ha fatto arrestare il capo di Cosa Nostra, essendo che ha la patente che aveva fatto arrestare Salvatore Riina, tutto quello che dice sicuramente è vero e siccome Paolo Rabito esiste, siccome la casa esiste, tutti i punti esistono, cioè non si può andare a smentire, non si può andare a smentire un fatto, cioè Ignazio Salvo, essendo che è morto, non può dire non è vero o non è vero. Non so se sono stato chiaro". Quindi che questo fu il commento che lei fece con altri uomini di Cosa Nostra? E dopo che gliel'ho letto, è in grado anche eventualmente di dire con chi lei ha fatto questo commento? – BRUSCA G.: Ma credo io questi commenti... Con chi li ho fatti? Con chi li ho fatti? Si sono fatti un pochettino con Vitale, con Di Piazza, con queste persone io potevo parlare, ne che parlavo con chiunque. – AVV. COPPI: Però ricorda che furono fatti questi commenti? – BRUSCA G.: Commenti, teoricamente, quello che uno potrebbe pensare. – PRESIDENTE: Dico queste... Questo che ha dichiarato? – BRUSCA G.: sì, sì. [...] BRUSCA G.: Avvocato, io ripeto all'ultimo periodo in cui ero lati-

tante le uniche persone che parlavo era con i Vitale, con Di Piazza, con l'altro fratello Vitale, con... – PRESIDENTE: Ne ha parlato con queste persone di questo incontro? – BRUSCA G.: Ma così però, in maniera di commenti, non di affermazioni. – AVV. COPPI: Certo, certo, lei non c'era. Senta, a lei risulta, anche per averlo appreso successivamente, che Riina avrebbe vietato a Di Maggio di parlare di questa storia dell'incontro e del bacio, dato e non concesso che sia avvenuto? A lei personalmente risulta? – BRUSCA G.: No. – AVV. COPPI: Anche per averlo appreso in questi giorni... – BRUSCA G.: No, io in questi giorni ho appreso altri particolari, dove Salvatore Riina dava ordini di non dire niente a qualsiasi persona, per quelle che ognuno aveva partecipato o aveva fatto. – AVV. COPPI: Ma con riferimento alla storia... – BRUSCA G.: No, in questo bacio non glielo so dire, ma che era stato ordinato prima, vuol dire che l'hanno rispettato. – AVV. COPPI: Se l'aveva fatto, questa è un'altra ipotesi. A me mi interessava solo sapere se a lei risulta, anche per averlo appreso dopo, che Riina, essendo accaduto questo incontro, ne ha vietato a Di Maggio la divulgazione, tutto qui. Lei mi dice di no... – BRUSCA G.: In base ad altre esperienze, può essere».

Dalle dichiarazioni del Cancemi i PM appellanti enucleavano un ulteriore, ipotizzato riscontro alle propalazioni del Di Maggio, con particolare riferimento al già citato commento di Raffaele Ganci.

La Corte ricordava che Cancemi era notoriamente uno dei più discussi collaboratori di giustizia dissociatisi da Cosa Nostra e al riguardo osservava una certa propensione del medesimo ad inventarsi confidenze di importanti esponenti del sodalizio mafioso, come si trae dalle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca nella udienza del 29 luglio 1997. Nell'occasione, infatti, Brusca, sollecitato dalla difesa, ebbe a dichiarare:

«AVV. SBACCHI: Lei il 6.11.96 ha parlato di menzogne di Cancemi, dette da Cancemi, altro collaboratore. Ieri ha fatto un esempio di menzogne di alcuni collaboratori di giustizia o di silenzi, cioè non hanno accusato questo, non hanno rilevato quest'altro, so quest'altro. Lei il 6.11.96 ha parlato di menzogne di Cancemi. Che cosa sa delle menzogne di Cancemi? – BRUSCA G.: Cancemi quando fu per la strage di Capaci, quando iniziò a collaborare, proprio sul mio conto diceva che aveva saputo da me che aveva... che aveva... io avevo ammaccato il bottone e che lui non aveva partecipato completamente alla strage. Questo per quanto riguarda notizie giornalistiche. Quindi questo è un fatto. Poi sempre Cancemi sul mio conto mi aveva accusato di fatti che non avevo mai parlato con il Cancemi, di un processo per droga a Milano. E sono due fatti. – PRESIDENTE: Queste sono menzogne? – AVV. SBACCHI: Sono menzogne? – PRESIDENTE: Questa è la domanda. – BRUSCA G.: Signor Presidente, io purtroppo le debbo dire che io di Cancemi con droga non ho mai parlato... – AVV. SBACCHI: E quindi erano menzogne di Cancemi. – BRUSCA G.: Io con... – PRESIDENTE: Insomma la menzogna per Capaci in che cosa consisteva? Questo... – BRUSCA G.: Che lui si era... si era tolto dalla strage e accusando me che gli racconto... non mi accusava ingiusta-

mente, mi accusava però dandomi un ruolo che mi vantavo di averlo... di avergli dato questa confidenza, dicendo che io mi vantavo che avevo schiacciato il pulsante ed ero felice. E lui non ha partecipato, cioè ha saputo quella notizia della strage di Capaci sotto questo punto di vista, quindi raccontando... cioè caricando su di me tutta la responsabilità e lui sottraendosi alle vere responsabilità. – PRESIDENTE: E invece aveva partecipato? – BRUSCA G.: Aveva partecipato in prima persona assieme a me, quello che poi ho raccontato per la strage di Capaci. E poi al processo di Milano, dove io ho passato un processo per droga, in quella occasione ha fatto delle dichiarazioni che completamente io con Cancemi non ci ho mai parlato. ...Mi ha accusato che io avevo avuto a che fare con lui o perlomeno che io gli avevo dato delle confidenze di droga, di traffico di droga.. Comunque io con Cancemi di questi fatti non ci avevo mai parlato...».

Il fatto che collaboratori di giustizia, notoriamente legati a Raffaele Ganci da strettissimi rapporti di parentela, quali Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Antonino Galliano, nulla sapessero dell'incontro *de quo* contribuiva ad acuire le perplessità sulla attendibilità dell'indicazione del Cancemi.

La Corte sottolineava comunque che l'intrinseco tenore del riportato commento di Raffaele Ganci lo rendeva inidoneo a corroborare l'assunto accusatorio: Ganci, infatti, alla stregua di quanto riferito dal Cancemi, aveva collegato la veridicità delle affermazioni del Di Maggio semplicemente alla circostanza, a lui nota, che lo stesso Di Maggio era adibito dal Riina alla cura dei collegamenti fra costui ed Ignazio Salvo e, quindi, gli on.li Lima ed Andreotti.

Tale affermazione del Ganci sarebbe dunque frutto non già di una precisa informazione con specifico riferimento all'incontro Andreotti-Riina, ma di una mera deduzione che il medesimo ha tratto dalla consapevolezza della funzione di tramite svolta dallo stesso Di Maggio.

Non risultava neppure provato che Riina avesse parlato dell'episodio con il cognato, Leoluca Bagarella, in quanto le rivelazioni del Calvaruso e del Cannella non erano immuni da suscitare riserve sulla loro attendibilità, essendo oltretutto insorte a dibattimento iniziato. Volendo superare le perplessità insorte sulle giustificazioni offerte al ritardo della specifica collaborazione, la Corte si soffermava ad analizzare l'intrinseco contenuto delle indicazioni dei due collaboratori vertenti sulle riferite conoscenze che ad essi, in separate occasioni, sarebbero state trasmesse dalla comune fonte, Leoluca Bagarella.

È opportuno ricordare che, secondo Calvaruso, Bagarella, in una serata dell'estate del 1994, prima di cena, avendo già consumato «*abbastanza*» vodka, che peraltro reggeva «*abbastanza bene*» avrebbe commentato il passaggio in un programma televisivo in cui compariva l'imputato: «..."*guarda, questa cosa inutile – dice – se mio cognato mi sentiva a me, quel giorno gli avrebbe rotto le corna.*" Me lo disse in siciliano, io lo dico in italiano. "*Non che si è fatto riempire la testa, piena di chiacchiere*", al

che a me mi venne spontaneo chiedergli, gli ho detto: "Signor Franco, ma 'sto Andreotti veramente amico nostro è?" Sbagliai a chiederlo, perché rischiavi di morire, comunque mi venne spontaneo di dirglielo. Lui non mi rispose in effetti a questa domanda ehm... in maniera esauriente, mi disse semplicemente, dice: "l'unica cosa buona che sta facendo era comportarsi da uomo d'onore"....».

Posto che per valere quale utile apporto confermativo dell'incontro Andreotti-Riina la riferita affermazione del Bagarella doveva recepirsi integralmente, si affacciavano due sole, possibili alternative:

– la esclamazione del Bagarella, raccolta dal Calvaruso, era intrinsecamente non veritiera e frutto semplicemente di un estemporaneo sfogo contro l'imputato ed anche di una sorta di millantata capacità profetica aganciata alle rivelazioni del Di Maggio, sfogo e millanteria provenienti da una persona che aveva già consumato una notevole dose di bevanda superalcolica;

– ovvero, ipotizzando che la stessa esclamazione fosse veritiera e che, pertanto, l'incontro Andreotti-Riina si fosse effettivamente svolto, la stessa implicherebbe un notevolissimo grado di preventiva diffidenza nei confronti dell'imputato, la cui fondatezza sarebbe stata confermata, a posteriori, dall'inganno in cui il medesimo imputato avrebbe tratto Riina.

La Corte preferiva la prima ipotesi anche a fronte del fatto che non erano emersi fino al 1987 segni tangibili di aperta ostilità dell'imputato verso Cosa Nostra e che quindi poteva essere al medesimo imputata solo una freddezza nei rapporti, circostanza questa da non giustificare addirittura il consiglio al capo di Cosa Nostra di una risoluzione omicidiaria, tanto più in considerazione del rischio che il senatore Andreotti si stava assumendo nell'accettare un incontro con Riina latitante.

Per contro, proprio Bagarella, dal suo punto di vista, aveva avuto modo di saggiare la buona predisposizione del senatore Andreotti, al quale, a seguire il collaboratore Gaetano Costa, egli aveva attribuito – a torto o a ragione – il merito dell'ottenuto trasferimento dal carcere di Pianosa a quello di Novara (inizio 1984).

In astratto – seguendo il ragionamento dell'accusa – l'imputato aveva anche offerto altri segni suscettibili di essere interpretati come di disponibilità verso i corleonesi, quali l'avallo prestato nel 1983 all'accordo tattico con Ciancimino e l'incontro avvenuto nell'agosto del 1985 a Mazara del Vallo con Andrea Manciaracina.

Una riprova della fondatezza del convincimento della Corte si traeva dalle stesse dichiarazioni del Cannella, il quale, sentito nella udienza del 18 giugno 1996, ha riferito le affermazioni del Bagarella da lui raccolte ed ha, in proposito, parlato delle doglianze di quest'ultimo a proposito del tradimento del senatore Andreotti, della approvazione delle normative sui «pentiti», della pretestuosità delle giustificazioni fornite dall'on. Lima e da Ignazio Salvo, del fatto che l'imputato aveva addotto la insufficiente «pressione» esercitata su di lui dai predetti.

Dalle notizie di terza mano riportate dal Cannella non si poteva cogliere alcuna significativa indicazione da cui ricavare la specifica conferma di un diretto contatto fra l'on. Andreotti e Riina: anzi, espressioni come *«la giustificazione che è pervenuta da parte di Andreotti»* o *«Andreotti aveva fatto sapere»* suggeriscono, semmai, una comunicazione soltanto indiretta.

Sul piano logico, infine, si apprezzava la assoluta diversità dell'atteggiamento del Bagarella riferito dal Cannella rispetto a quello delineato dal Calvaruso: allo spiccato accanimento contro l'imputato raccolto da quest'ultimo faceva riscontro, nelle parole del Cannella, la rappresentazione di un Andreotti quasi giustificato dalla mancanza di adeguate pressioni esercitate su di lui dal Lima e dal Salvo:

«ma comunque, sembra – ecco lo dico in italiano – che quei due Salvo Lima e Ignazio Salvo non si sono interessati molto nei confronti dell'onorevole Andreotti, non hanno pressato tanto quanto era necessario, sono stati loro a sminuire un poco la cosa».

Angelo Siino aveva riferito in ordine alle sollecitazioni strumentalmente rivoltegli dal Di Maggio perché confermasse l'incontro Andreotti-Riina:

«SIINO A.: Era perchè questo discorso era riferito all'Onorevole Andreotti. Bene. Ci dissi: – "Sì, questo discorso me lo hai fatto". "Ma tu non puoi dire, se io ti faccio chiamare, se ti chiamo" ... "Ma come mi chiamano"? Un ragionamento un po' particolare. Ci ho detto: – "Guarda, che se... io non posso dire assolutamente che tu ti sei incontrato con Andreotti, perchè...", dice: – "Ma Giovanni niente mai ti ha detto"? "No, non me lo ha detto mai". "Ma puoi dire che io mi sono incontrato con i Salvo"? "No, non lo posso dire, ti ho visto sempre nei dintorni, ma proprio assieme io non ti ho mai visto. Lo immaginavo che tu andavi dai Salvo, però io questo lo posso dire". "Ma ti ricordi quando io ti ho detto che conoscevo delle persone"? "Vero è, questo lo posso dire", e l'ho detto. – PM: Quindi riprendete questo discorso, meglio, Di Maggio riprende questo discorso. – SIINO A.: Sì, Di Maggio riprende questo discorso. – PM: E in che contesto? – SIINO A.: In un contesto... parlavamo di un discorso che lui diceva: – "Io ti aiuto". Debbo premettere che io ancora avevo da fare altri due, tre processi. Lui mi diceva che mi voleva aiutare nel... – PM: Scusi, da fare due o tre processi, proprio come parentesi brevissima, che significa? In che stato si trovano questi processi? – SIINO A.: Ancora alcuni debbono essere... debbono tornare al primo grado, ancora debbo essere rinviato a giudizio, ancora... alcuni si trovano in appello. Ho tre, quattro processi, uno a Caltanissetta, due a Palermo, una delega di Messina, insomma ne ho diversi, sempre per questione inerente agli appalti. – PM: Quindi, chiusa parentesi. – PRESIDENTE: Questioni? – SIINO A.: Inerenti agli appalti. – PM: Quindi Di Maggio le dice? – SIINO A.: "Io sono pronto ad aiutarti in questi due processi, dicendo che sei nessuno, che non avevi niente a che fare con noi...", che poi di-

ceva effettivamente la verità, che io praticamente non è che andassi... andavo ad avere decisioni mafiose! Appalti sapevo tutto. "Ti aiuto in questa circostanza, e tu mi dai forza dicendo che sapevi che io mi sono incontrato con Andreotti.". Dissi: – "Guarda, questo non lo posso dire perchè non è così". Mi ricordò il fatto che lei mi ha ricordato della persona più importante del mondo, che lui conosceva una persona importantissima, superimportante, e io ho detto che lui conosceva queste persone importanti. – PM: Cioè lei gli ha risposto che al massimo avrebbe potuto confermare questo? – SIINO A.: Sì, sì, questo».

Il quadro probatorio derivante dall'analisi delle specifiche propalazioni determinava secondo la Corte la sostanziale irrilevanza *«della lunga e defatigante indagine, destinata, comunque si voglia opinare, ad approdare, in ogni caso, a risultati non conclusivi, in ordine alla mera compatibilità dello svolgimento dell'incontro Andreotti-Riina con i movimenti dell'imputato nel primo pomeriggio del 20 settembre 1987, che i PM ritengono di individuare come quello in cui l'incontro medesimo sarebbe avvenuto».*

Tuttavia la Corte riteneva importante ribadire che:

- era fatto incontestabile che nessun propalante aveva mai collegato la data dell'incontro medesimo con la presenza ufficiale di Andreotti a Palermo in occasione della Festa dell'Amicizia;

- era altrettanto certo che lo stesso Di Maggio non aveva mai indicato specificamente il mese di settembre del 1987 quale quello in cui si sarebbe svolto l'incontro;

- al di là della omessa precisazione della ricorrenza festiva di quel giorno (si trattava di una domenica), induceva forti perplessità la indicazione della approssimativa durata del tragitto percorso in macchina dal Di Maggio e dal Riina per trasferirsi dalle immediate prossimità della «Casa del Sole» alla abitazione di Ignazio Salvo. Il collaboratore aveva parlato di una buona «mezz'oretta», senza in alcun modo ricordare che lo spostamento cittadino era stato particolarmente fluido per l'assenza totale di traffico. Dette indicazioni sarebbero state plausibili se il percorso cittadino fosse stato attraversato in presenza dell'intenso traffico di un'ora di punta di un giorno feriale, ma non alle ore 14,00/14,30 e, per di più, di una giornata domenicale senza intralci alla circolazione dipendenti dall'eventuale svolgimento della partita di calcio della squadra del Palermo nello stadio della Favorita, ubicato non lontano dalla abitazione del Salvo. Per compiere il percorso di circa quattro km. che separava l'Hotel «Villa Igiea» e la abitazione di Ignazio Salvo erano necessari, a seconda del tragitto prescelto, appena quattro o sei minuti, viaggiando ad una velocità media di 50/60 km/h;

- era un fatto che, malgrado l'Hotel «Villa Igiea» fosse in quel frangente intensamente sorvegliato da esponenti delle forze dell'ordine, l'accusa non era stata in grado di produrre alcun testimone che affermasse di aver notato Andreotti uscire e rientrare – in modo più o meno circospetto – dalla sua stanza e dall'albergo durante quel pomeriggio;

– allo stesso modo, non risultava alcun elemento che consentisse di affermare che Andreotti avesse preso qualche cautela al fine di coprire il suo presunto, clandestino allontanamento dall'albergo, al fine di fronteggiare la eventualità che qualcuno chiedesse di lui mentre si trovava in tutt'altro luogo;

– la prolungata durata del presunto incontro (secondo le, peraltro oscillanti, dichiarazioni del Di Maggio, lo stesso ebbe a protrarsi da un minimo di due ore ad un massimo di tre ore e mezza) mal si conciliava con le premure temporali di un allontanamento clandestino;

– nella ricostruzione proposta dalla accusa, che cercava di conciliare la intervista rilasciata da Andreotti al Sensi con l'incontro in casa di Ignazio Salvo, venivano selezionati gli orari che si adattavano all'assunto accusatorio ma veniva trascurata la possibilità di cogliere dalle propalazioni del Di Maggio gli elementi meno favorevoli (per esempio, la massima durata del colloquio);

– infine, attribuire ad Andreotti manovre di depistaggio concernenti i fatti del pomeriggio del 20 settembre 1987 appariva incongruo, solo a considerare che il fido m.llo Zenobi, in merito a quella circostanza non aveva certo reso dichiarazioni suscettibili di favorire l'imputato (egli, per esempio, avrebbe potuto in ipotesi affermare che nel corso delle prime ore del pomeriggio lo aveva visto per essere andato a trovarlo nella sua stanza per qualsivoglia motivo).

Un'ultima notazione veniva esperita dalla Corte in merito alla assoluta riservatezza sull'incontro Andreotti-Riina voluta, secondo le dichiarazioni del Di Maggio, dal capomafia, il quale, volendo accogliere senza rilievi e nel modo più favorevole le prospettazioni dell'accusa, ne avrebbe parlato solo al cognato, Leoluca Bagarella, ed al fidatissimo Raffaele Ganci.

La Corte si interrogava sulle ragioni che avrebbero potuto inclinare Riina a mantenere il riserbo sull'incontro, considerando che l'episodio era invece idoneo ad accrescere enormemente il suo prestigio di capomafia nell'ambito di una organizzazione i cui affiliati, a tutti i livelli, potevano essere particolarmente sensibili a tali suggestioni, specie in un momento critico per il sodalizio.

In particolare, poi, per restare nella ricostruzione accusatoria, non si percepiva la ragione per la quale il *boss* non avesse parlato dell'incontro ad Emanuele Brusca, al quale lo aveva preannunciato e nei confronti del quale, secondo i PM, aveva timore di pregiudicare il proprio prestigio nella ipotesi di un eventuale rifiuto del senatore Andreotti.

Altrettanto inspiegabile appariva la riservatezza mantenuta dal Riina nei confronti di Giovanni Brusca, se si considerava il reiterato incarico di sollecitare Ignazio Salvo per l'«aggiustamento» del maxiprocesso a lui demandato.

In buona sostanza, la affermazione del Di Maggio circa la assoluta riservatezza del Riina appariva alla Corte quanto mai sospetta e riferibile invece alla consapevolezza del Di Maggio di essersi inventato l'incontro

Andreotti-Riina che lo aveva reso cosciente del fatto che nessuno degli altri collaboratori di giustizia, presenti e futuri, avrebbe potuto confermarlo; egli aveva così ritenuto di giustificare preventivamente tale inevitabile evenienza (salva la, inattesa, propalazione dei fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca), adducendo una, incongrua, totale riservatezza del Riina.

La Corte escludeva che l'incontro si fosse mai verificato ma riteneva anche di indugiare in una sorta di analisi ipotetica *a contrario*, fingendo per comodità dialettica che tutti gli elementi addotti dalla accusa fossero pienamente attendibili e conducenti e che dunque l'incontro Andreotti-Riina fosse effettivamente avvenuto.

Ipotizzando il globale fondamento dell'assunto accusatorio, si doveva inevitabilmente rimarcare che:

– le indicazioni provenienti dal Bagarella, riferite dal Calvaruso, e quelle di Bernardo Brusca, riferite dai figli Emanuele e Enzo Salvatore, testimonierebbero una spiccatissima diffidenza dei predetti – due degli esponenti mafiosi più vicini al Riina – nei confronti di Andreotti, confermando la infondatezza dell'assunto secondo cui Andreotti era rimasto «a disposizione» continuativa di Cosa Nostra e dei nuovi padroni della stessa, i «corleonesi»;

– la eventuale accettazione dell'incontro dovrebbe, allora, trovare altra e diversa spiegazione, non individuabile, per le ragioni già esposte, nell'esito delle votazioni del giugno del 1987 e nella esigenza di recuperare il favore elettorale dei mafiosi;

– una motivazione ragionevolmente ipotizzabile nell'ottica accusatoria potrebbe individuarsi non già nella esigenza di coltivare amichevoli relazioni con gli esponenti di Cosa Nostra, ma in quella di venire in soccorso del suo amico Salvo Lima e di altri esponenti della sua corrente – e, forse, anche di Ignazio Salvo. La ipotesi, volendo sempre muoversi nell'ambito dell'assunto accusatorio, non era affatto arbitraria e era presente nel ragionamento degli stessi PM appellanti: «... *le ragioni che potevano aver determinato Andreotti, allora Ministro degli Esteri, ad un comportamento così grave (ragioni ravvisabili invece nel fatto che – in quella fase – Ignazio Salvo e l'on. Lima si trovavano personalmente sovraesposti nei confronti dei vertici mafiosi, al punto che la loro stessa incolumità era in pericolo, e che quindi solo un intervento personale di Andreotti poteva appianare la tensione esistente in un incontro chiarificatore al vertice*»;

– in tale contesto l'imputato, per usare la espressione del Bagarella riferita dal Calvaruso, avrebbe riempito la testa del Riina di chiacchiere, ovvero, per usare quella di Bernardo Brusca riferita dal figlio Emanuele, avrebbe preso in giro Riina («*Chistu sta pigghiannu pi fissa!*»);

– non potrebbe escludersi – nel gioco delle ipotesi – che nel corso del colloquio l'imputato avesse strumentalmente rassicurato Riina sulle sorti del maxiprocesso e si può perfino ipotizzare che il medesimo si sia spinto fino a giustificare in anticipo eventuali provvedimenti antimafia con la necessità di «rifersi una verginità».

La Corte concludeva il suo esercizio ipotetico affermando che se tutti questi elementi fossero stati dimostrati si sarebbe dovuto – proprio in ragione di essi – escludere il posizionamento dell'azione dell'imputato in un contesto di diuturna disponibilità verso la tutela degli interessi di Cosa Nostra e negare la sua reale volontà di cooperare con il sodalizio criminale, così come allo stesso modo sarebbero emerse riserve sul suo reale adoperarsi per procurare alla organizzazione mafiosa un contributo essenziale per la sopravvivenza della stessa.

Secondo la Corte la verifica dell'atteggiamento psicologico dell'imputato doveva appoggiarsi sulla analisi dei comportamenti del medesimo dopo la primavera/estate del 1980.

L'impossibilità di ravvisare una effettiva condiscendenza del senatore Andreotti nei confronti dei mafiosi traeva motivo dall'impegno profuso dal Ministero degli Esteri da lui guidato in occasione della estradizione di Tommaso Buscetta e dalla legislazione antimafia promossa tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 dal Gabinetto guidato dal medesimo.

La Corte richiamava le osservazioni del Tribunale circa l'impegno dell'imputato in vista della difficile approvazione del provvedimento che ebbe a prolungare i termini di custodia cautelare, impedendo la scarcerazione nel corso del giudizio di appello di numerosi imputati del maxiprocesso – il primo D.L., emanato il 12.9.1989 decadde ed il provvedimento venne immediatamente ripresentato (D.L. 13.11.1989 n. 370) ed, infine, convertito nella legge n. 410 del 1989 –, così come risultava dalla testimonianza peculiare dell'on. Vassalli allora Ministro di Giustizia anche dalle perplessità dell'allora Presidente della Repubblica sen. Francesco Cossiga sulle modalità di tale intervento del Governo sul quadro giuridico.

L'on. Vassalli aveva riportato il clima della Camera dei Deputati sulla conversione del decreto:

«... alla Camera la situazione era molto grave, molto grave. In Commissione Giustizia... in Commissione Giustizia il governo andò sotto. ... vinse il gruppo di coloro che non volevano la conversione del decreto, che volevano la bocciatura integrale.. venne in aula come relatore di maggioranza l'onorevole Finocchiaro Fidelbo, Anna Finocchiaro Fidelbo, la quale assunse la relazione di maggioranza, sostenendo la non conversione, il doversi non convertire il decreto legge. E la relatrice, Ombretta Fumagalli Carulli, passò a relatrice di minoranza. Questo dice l'atmosfera con cui andammo in aula. In aula erano contro... erano contro non solo tutte le opposizioni, comunisti, indipendenti di sinistra, radicali di ogni colore, verdi, verdi arcobaleno, ma erano contro anche... dunque, erano contro anche i liberali, che facevano parte della maggioranza, e uno degli oratori più vigorosi contro la conversione del decreto legge fu l'onorevole Alfredo Biondi...ci fu un serpeggiamento anche nel mio partito, nel Partito Socialista. In modo particolare si era professato contrario l'onorevole Alagna, però poi si calmarono, per rispetto verso di me, per solidarietà. ... L'onorevole Violante, che fu uno degli avversari più

forti della conversione, ma molto forte, molto duro, usò un argomento a cui mi fu facile ribattere. L'argomento era che esisteva la Legge dell'85, la Legge dell'85, che era mi pare... era anche quella un decreto legge convertito, forse poi diventato nei primi dell'86, che era quella che introdusse le misure alternative per gli... le misure postscarcerazione automatica, e cioè l'obbligo di presentarsi... per gli scarcerati per scarcerazione automatica l'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, la... l'obbligo di dimora era quello più importante, perché c'era anche il divieto di dimora, ma insomma si fondavano sull'obbligo di dimora, e quindi che c'era la possibilità di un controllo, e mi fu facile rispondere all'onorevole Violante che io proprio questo non lo vedevo, perché si sarebbero accresciute le latitanze. Ah, ecco, perché poi un altro avversario era il cosiddetto Ministro ombra della Giustizia, del Partito Comunista, cioè l'onorevole Stefano Rodotà, il quale si scagliò e ne trasse spunto per dire che era tutto colpa del governo, che il governo si dedicasse a ricercare i latitanti invece di andare facendo provvedimenti...avemmo l'opposizione dell'Associazione Nazionali Magistrati o, meglio, del suo Presidente... mi pare il senatore Bertoni, il quale per partito preso era sempre contro tutti i provvedimenti del governo in materia di giustizia [...] Comunque anche questo dà il senso dell'atmosfera; l'avere anche il Presidente dell'Associazione Magistrati che parla contro il decreto legge non era piacevole...Un sol... due soli deputati dell'opposizione alla fine voteranno a favore: di uno non ricordo il nome, di uno lo ricordo molto bene, perché è l'onorevole Aldo Rizzo. L'onorevole Aldo Rizzo, pur appartenendo all'opposizione, votò... che conosceva bene la situazione di Palermo, forse meglio di tanti altri... votò a favore della conversione in legge, insieme al governo... insieme alla maggioranza...alla Camera il gruppo missino fu fortissimo nell'avversione. L'onorevole Maceratini, che adesso è senatore, ma allora era deputato, fece dei discorsi che... del resto aveva pubblicato un articolo di fuoco sul "Secolo d'Italia" contro questo nostro provvedimento... fece anche un'opposizione... non solo lui, ma altri del suo gruppo fecero un'opposizione tenacissima alla conversione in legge anche del secondo decreto. Comunque, passò a maggioranza».

Il sen. Francesco Cossiga aveva fornito indicazioni sull'imputato conformi a quelle offerte dall'ex Ministro Vassalli, con riferimento al settennato in cui ricoprì la più alta carica dello Stato:

ha parlato dei difficili rapporti con l'imputato allorché costui ricoprì l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, per via della diffonimità di vedute che investivano anche la propensione più «garantista» del teste, con riferimento a numerosi provvedimenti legislativi volti a combattere la criminalità mafiosa emanati in quel periodo: «Perché avevamo idee profondamente diverse in ordine a quello che viene chiamato lo stato di diritto. Nel senso che io ero... secondo la considerazione dell'onorevole Andreotti un eccessivo garantista. L'onorevole Andreotti... Durante il Governo dell'onorevole Andreotti sia essendo Ministro degli... gli altri Mini-

stri dell'interno che lui ebbe... gli altri Ministri della Giustizia ma soprattutto essendo Ministro della Giustizia l'onorevole Martelli e Ministro dell'Interno l'onorevole Scotti si diede il via ad una serie di provvedimenti speciali, numerosissimi che al dire il vero non mi trovarono sempre d'accordo»;

ha ricordato, in particolare, la emanazione del D.L. del marzo 1991 «Perché io temevo che la legislazione speciale, come era avvenuto per la legislazione speciale... contro il terrorismo, di cui io fui per altro autore per molte parti anche materiale, potesse... pervadere, invadere sia il resto della legislazione, sia soprattutto la giurisprudenza assumendo principi speciali, giustificati nella lotta contro la mafia e contro la criminalità organizzata anche in relazione alla giustizia ordinaria, ciò che ritenevo pericoloso per lo stato di diritto. Su questo terreno io mi scontrai più volte, mi scontrai soprattutto due volte. Mi scontrai sul famoso decreto del primo... del primo marzo 1991 quando di fronte alla scarcerazione di eminenti imputati...»;

ha definito con colorita espressione il fervido impegno antimafia dell'imputato: «Era un assatanato in quel periodo nel concepire legislazioni speciali che io consideravo al limite della legalità o dell'opportunità costituzionale nella lotta contro la mafia...discutere di diritto con l'onorevole Andreotti non era molto facile, perché l'onorevole Andreotti aveva... probabilmente ereditato dal suo maestro, da De Gasperi, una filosofia dei fini che non teneva molto conto dei mezzi. Non so se mi sono spiegato. E quindi non portava molta attenzione a tutti i problemi a cui invece io portavo attenzione e per motivi culturali e per motivi professionali, per motivi di ufficio, che erano quelli anche delle legalità dei mezzi, convinto come sono tra l'altro che la giustizia non si può realizzare se non sono giusti i mezzi...».

La Corte – sulla base di queste emergenze – concludeva che non poteva ragionevolmente essere messa in dubbio la autenticità del particolare fervore antimafia manifestato dall'imputato nel periodo considerato, «fervore che può trovare una plausibile spiegazione psicologica anche nella volontà di rimediare agli errori passati, allorché, come illustrato in altra parte della sentenza, sottovalutando la pericolosità dei mafiosi, egli aveva interagito con essi, prima di rendersi drammaticamente conto della illusorietà della sua pretesa di mantenerne il controllo».

Il presunto intervento del senatore Andreotti volto ad «aggiustare» il maxiprocesso

L'impegno antimafia palesato dall'imputato tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 alla guida del Governo costituiva per la Corte un ostacolo logico contro la validità dell'assunto accusatorio secondo cui il predetto, di concerto con il dott. Corrado Carnevale, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, si sarebbe attivato nello stesso arco temporale al fine di condizionare in senso favorevole ai ma-

fiosi l'esito del maxiprocesso, a quell'epoca al vaglio della Suprema Corte, che lo ha definito con la notissima sentenza del 30 gennaio 1992.

La Corte dava atto del fatto che svariati collaboratori di giustizia hanno riferito di aver appreso che il maxiprocesso sarebbe stato «aggiustato» a mezzo dell'intervento dell'imputato, da esercitare di concerto con il dott. Carnevale, ma che detta informazione non era comune a tutti gli interessati.

Marino Mannoia, collaboratore di più ampia attendibilità, aveva escluso di sapere del ruolo di tramite con la Corte di Cassazione che sarebbe stato svolto dal senatore Andreotti presso il dott. Carnevale o, meno specificamente, presso magistrati che ivi operavano, aspetto, questo, espressamente menzionato nei capi di imputazione e che costituisce una delle fondamentali linee accusatorie.

Peraltro, la negativa indicazione del Mannoia appariva ancor più significativa se si considera che lo stesso collaboratore era a conoscenza delle voci che circolavano nell'ambito di Cosa Nostra a proposito della «disponibilità» del dott. Carnevale: al riguardo, il propalante ha circostanziato le sue affermazioni facendo riferimento ad uno specifico episodio, concernente il procedimento per l'omicidio del cap. Emanuele Basile, del quale gli imputati, fra i quali Vincenzo Puccio, erano stati dichiarati colpevoli dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, presieduta dal dott. Antonino Saetta, successivamente assassinato da Cosa Nostra.

Secondo la Corte non poteva asserirsi l'inconducenza delle indicazioni del Mannoia in quanto il medesimo, avendo iniziato a collaborare con la giustizia nell'ottobre del 1989, non poteva essere a conoscenza delle notizie circolate in seno a Cosa Nostra dopo tale data, così come era una mera congettura dei PM la deliberata esclusione del Mannoia dalla circolazione delle notizie più delicate, giustificata dalla originaria appartenenza del medesimo alla fazione che era stata sconfitta all'esito della c.d. guerra di mafia dei primi anni '80.

Se al Mannoia era stata risparmiata la vita (tra l'altro, anche dopo la soppressione del fratello) era certo che il medesimo venisse considerato pienamente affidabile per la organizzazione, posto che altrimenti, per intuitivi motivi, non poteva certo valere a salvarlo la semplice abilità nella raffinazione della droga.

Una indicazione che conferma la variegata natura delle voci diffuse fra gli «uomini d'onore» proviene dal Giuffrè:

«PROC. GEN.: Lei é al corrente di notizie specifiche su eventuali richieste di Cosa Nostra ai propri referenti politici per garantire il buon esito del maxiprocesso? – GIUFFRÈ: Mah, si portava avanti, e appositamente in seno a discussioni che qua sono più vaste, a Salvatore Riina un certo discorso di associazione, cioè ci si prodigava e si era ormai convinti che per le parole che in modo particolare poi in quel periodo vennero fatte direttamente da Salvatore Riina che una associazione la doveva fare, cioè non ci sarebbero stati..., cioè aveva avuto delle garanzie che non ci sarebbero state delle grosse condanne e che tra il discorso nel

suo complesso tra Primo e Secondo Grado e Cassazione, il discorso strada facendo si sarebbe mitigato e il tutto si sarebbe risolto con una associazione mafiosa, con una condanna ad associazione mafiosa. – PROC. GEN.: Lei parla, ha detto tra Primo Grado, Appello, Cassazione, quindi quanto Lei ci ha detto si riferisce a tutto l'arco di tempo in cui si svolge il maxiprocesso? – GIUFFRÈ: Queste sono le previsioni che Salvatore Riina per conto di Cosa Nostra ha fatto. – PROC. GEN.: C'è un mutamento di previsioni, che Lei ne sappia, di Riina nelle diverse fasi del processo? – GIUFFRÈ: Sono le sentenze che portano a delle novità molto eclatanti e anche a delle strategie che Riina stesso, diciamo, è costretto a prendere sia appositamente la conferma dentro Cosa Nostra che qualche cosa era... realmente in pratica cominciava a cambiare. – PROC. GEN.: Quindi, quali strategie adopera Riina? – GIUFFRÈ: Appositamente Riina cerca di adoperarsi lui direttamente in modo particolare dopo la condanna, cioè la sentenza di Primo Grado che asserisce di interessarsi sempre in prima persona e nello stesso tempo dà incarico a tutte le persone a lui vicine che possano avere delle conoscenze sia per quanto riguarda il discorso politico sia per quanto riguarda nel campo degli avvocati, di dare un contributo a tutta Cosa Nostra. Cioè diciamo che dopo il Maxi, la sentenza di Primo Grado nel Maxi 1, Riina si rende conto che non potrà mantenere gli impegni che avevano preso con Cosa Nostra ed è un pochino preoccupato e cerca dei referenti oltre alla Democrazia Cristiana, dà incarico ad altre persone di Cosa Nostra ad adoperarsi affinché laddove è possibile diano ognuno un proprio contributo, cioè portare acqua al mulino. – PROC. GEN.: Sono discorsi che Lei sente fare direttamente a Riina, che apprende da altri, in quali circostanze? – GIUFFRÈ: Questi sono discorsi fatti direttamente da Salvatore Riina in seno alla commissione provinciale. [...] AVV. COPPI: Queste garanzie, il Totò Riina diceva da chi le avrebbe ricevute? O meglio, se vogliamo, Totò Riina diceva di essere in grado di dare queste garanzie per avere ricevuto assicurazioni da parte di chi? – GIUFFRÈ: Cioè, Avvocato, Signor Presidente, in tutta onestà non è che si sia..., non ha mai fatto riferimento preciso al senatore Andreotti, si atteneva su questo discorso di avere ricevuto delle garanzie...».

Sostanzialmente conforme era l'indicazione del Lipari, il quale escludeva l'incontro fra Riina e l'on. Andreotti e la possibilità che a quest'ultimo venisse sollecitato un intervento volto ad «aggiustare» il maxiprocesso.

La Corte, sulla base delle predette dichiarazioni, rilevava la intrinseca debolezza di una tesi di accusa che fonda la sua dimostrazione, più che su fatti concreti ed accertati, essenzialmente sulla diffusione fra gli «uomini d'onore» di vaghe voci e generiche informazioni, significando inoltre che la origine degli apporti degli svariati propalanti valorizzati dai PM appellanti andava individuata in una unica fonte, da identificare, in ultima analisi, nel capomafia Salvatore Riina.

Nessuno di essi aveva, al riguardo, accesso diretto ad informazioni di prima mano, cosicché gli stessi non potevano, in modo più o meno uniforme, che ripetere quanto era stato loro comunicato dai vertici della organizzazione e, dunque, quanto veniva diffuso dal Riina, il quale, secondo lo stesso assunto dei PM, si era personalmente onerato del problema dell'«aggiustamento» del maxiprocesso.

La valutazione essenziale della vicenda doveva vertere non sulle convergenze o sulle discordanze ravvisabili fra le voci che circolavano fra gli «uomini d'onore» ma sulla veridicità di quanto Riina, il solo ad avere il diretto controllo della situazione, divulgava e faceva divulgare.

Non potendosi pensare ad una sorta di assoluta trasparenza del capomafia nei rapporti con gli altri affiliati e all'assenza di qualsivoglia atteggiamento strumentale, si doveva invece legittimamente affermare che l'inganno ed il tradimento fanno parte, tradizionalmente, dell'armamentario con il quale i *boss* mafiosi acquisiscono e conservano il loro potere essendo che Riina non recedeva dal mentire ai propri sodali per conservare il proprio predominio ed il proprio prestigio.

Con specifico riferimento al maxiprocesso ed alle macchinazioni tese ad «aggiustarlo», anche fra gli «uomini d'onore» non mancava chi era persuaso di un atteggiamento poco limpido del Riina, volto esclusivamente a salvaguardare gli interessi propri e dei vertici «corleonesi»: al riguardo gli stessi PM ricordavano i propositi di ribellione, soffocati nel sangue, coltivati da una fazione di Cosa Nostra guidata dal *boss* Vincenzo Puccio, capo del «mandamento» mafioso di Ciaculli.

La Corte ravvisava la concreta possibilità che le variegate voci raccolte, sulle quali si coagulava la tesi accusatoria, traessero origine da un atteggiamento strumentale del Riina.

Riina, consolidato capo assoluto di Cosa Nostra, si era assunto nei confronti della organizzazione e di tutti gli affiliati coinvolti nel maxiprocesso la responsabilità di gestire in prima persona il problema dell'«aggiustamento» dello stesso.

La assunzione in via esclusiva (secondo Giovanni Brusca, solo nell'estate del 1991 Riina lasciò gli affiliati liberi di tentare strade individuali) o, comunque, in termini preponderanti (se si dà retta al Giuffrè) di tale arduo ed unitario compito induceva a chiedersi per quale ragione il capomafia avrebbe dovuto mettere a repentaglio il proprio prestigio personale avventurandosi in un'impresa che, almeno all'apparenza, si poteva presentare dagli esiti incerti.

La risposta andava trovata nella indeclinabile assunzione di responsabilità che competevano, in relazione ad una vicenda che investiva la intera organizzazione mafiosa, al capo indiscusso della stessa.

A favore Riina poteva avere la ragionevole certezza di percorrere una strada piuttosto agevole: egli, infatti, poteva fare affidamento, anche sulla scorta dei pareri dei legali, sul fatto che alcune delle tesi giuridiche sulle quali si fondava l'impianto accusatorio – oggettivamente opinabili come recenti decisioni della Suprema Corte confermano – sarebbero state, infine, respinte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in quegli

anni, in materia di mafia, era affidata in via esclusiva alla ultragarantista Prima Sezione Penale, presieduta dal dott. Carnevale.

In ragione di tale analisi del rischio futuro Riina aveva investito sullo specifico la sua autorevolezza, facendo circolare la voce di aver fatto in modo che il senatore Andreotti ed il dott. Carnevale si sarebbero adoperati per il buon esito del processo in sede di giudizio di legittimità, prospettiva del resto credibile attesa la diffusa notizia dei pregressi rapporti intrattenuti dal senatore Andreotti, anche a mezzo del decisivo tramite costituito dal Lima, con esponenti della fazione mafiosa uscita perdente dalla guerra dei primi anni '80.

Sempre seguendo l'ipotesi profilata, era evidente che, nel assicurare i propri sodali nel corso delle varie fasi di svolgimento del maxiprocesso, occorreva anche giustificare i provvedimenti manifestamente avversi a Cosa Nostra e protesi, all'opposto, ad assicurare il buon esito del procedimento, adottati dai Governi presieduti dall'imputato, che avevano particolarmente riguardato alcuni imputati: lo stesso Riina tranquillizzava i suoi mettendo in giro la voce che si trattava, in realtà, di provvedimenti di mera «facciata», funzionali a ripulire l'immagine del senatore Andreotti offuscata da più o meno recenti polemiche circa suoi legami con i mafiosi.

Nell'approssimarsi della decisione della Corte di Cassazione sul maxiprocesso, tuttavia, la sicurezza del Riina doveva necessariamente vacillare, cogliendo segnali avversi provenienti da un certo clima politico, reso, peraltro, manifesto da alcuni provvedimenti legislativi quanto mai incisivi, di sicuro impatto antimafia (degnò di particolare menzione, in quest'ambito, è il già ricordato, anomalo D.L. n. 60, emanato l'1.3.1991 dal Governo guidato dall'imputato, che, smentendo una discussa decisione della Suprema Corte, presieduta proprio dal Carnevale, aveva ricondotto in carcere svariati, pericolosi mafiosi, che erano stati appena scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare): così, Riina si determinava a sollecitare reiteratamente Ignazio Salvo ad intervenire, ricavando la impressione di un atteggiamento inerte del medesimo e decretandone la morte.

Infine, per limitare i danni e non perdere del tutto la faccia nel sempre più probabile caso di una pronuncia sfavorevole, ravvisava l'opportunità di mettere in giro la voce – che il Sinacori rende nelle sue citate dichiarazioni – secondo la quale l'on. Andreotti, insieme al dott. Falcone e all'on. Martelli, aveva «fatto il maxiprocesso», aveva «indirizzato il Presidente», aveva «fatto una Corte in Cassazione dura» e che ormai la strada dell'aggiustamento era destinata all'insuccesso. Nel contempo invitava esplicitamente Giovanni Brusca a percorrere eventuali strade personali.

Significativamente convergenti a quelle del Sinacori sono le indicazioni desumibili dalle dichiarazioni rese il 7 novembre 2002 dal Giuffrè a proposito della rotazione di magistrati e dei Presidenti dei collegi della Corte di Cassazione:

«È una particolare situazione che mi sembra da ricercarsi in un altro decreto mi sembra, fatto da Martelli allora se lo inquadro bene diciamo, dietro una (inc.) di Giovanni Falcone se ben, se ben ricordo e che poi il discorso che è stato fatto non mi ricordo se da Martelli; se da Andreotti in persona, il discorso di andare a creare la rotazione penso (inc.) giustamente signor Procuratore il discorso ancora una volta..».

Lo stesso Giuffrè, nel corso della sua citata deposizione del 16 gennaio 2003, segnalava la variazione delle previsioni del Riina, determinata proprio dalla mutazione del clima complessivo: *«Sono le sentenze che portano a delle novità molto eclatanti e anche a delle strategie che Riina stesso, diciamo, è costretto a prendere sia appositamente la conferma dentro Cosa Nostra che qualche cosa era... realmente in pratica cominciava a cambiare».*

Si potrebbe obiettare che le certezze del Riina hanno vacillato solo a seguito della esclusione dal collegio giudicante del presidente originariamente designato, il dott. Pasquale Molinari, magistrato vicino per formazione giurisprudenziale allo stesso Carnevale.

Tale convincimento, che individuerrebbe non tanto nel senatore Andreotti quanto nel dott. Carnevale (e nei magistrati a lui vicini) il garante dell'«aggiustamento» del maxiprocesso, si inquadra in uno scenario nel quale il ruolo del politico si attestava come pleonastico: una volta messi fuori gioco il Carnevale ed i magistrati a lui vicini, all'imputato, ad onta della sua influenza, sarebbe rimasto del tutto precluso ogni margine di intervento agevolativo.

La ricostruzione della vicenda proposta dai PM appariva forzata alla Corte in ragione di due notazioni fondamentali.

Secondo quanto riferito da Giovanni Brusca, Riina già alla fine di agosto o all'inizio del mese di settembre del 1991 aveva confidato al pro-palante che ogni speranza di «aggiustamento» del maxiprocesso era perduta:

«Tramite Salvatore Riina e poi noi avevamo la conferma, il riscontro da parte di mio fratello Emanuele con l'amico suo Rino Lo Nigro, che la Cassazione doveva andare male. Al che quando noi, Salvatore Riina ci lascia liberi, cominciamo a vedere quale santo pregare oltre a quelli che noi fino al giorno prima, il mese prima avevamo pregato, quale l'Onorevole Lima, cioè nel senso dei Salvo, per quelle che erano le nostre conoscenze, la mia era una strada, mio fratello ne aveva un'altra. A un dato punto ci lascia liberi e noi cominciamo ad attivarci per vedere quello che c'è da fare. Siamo ad agosto.. ci cominciamo ad attivare per cercare contatti con avvocati, con personaggi che potevano darci una mano di aiuto, se potevano darci una mano di aiuto, e abbiamo contattato con quelle persone che ho menzionato poco fa, l'avvocato Lapis, l'avvocato Franz Maria Russo..».

Il dott. Arnaldo Valente aveva assunto le funzioni di presidente di sezione della Corte di Cassazione il 30 luglio 1991 e con decreto del 12

agosto successivo era stato destinato dal dott. Antonio Brancaccio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, alla I Sezione Penale, ma la designazione del medesimo alla presidenza del collegio che avrebbe trattato il maxiprocesso si può collocare – come, del resto, riconoscono i PM appellanti – tra la fine di settembre ed i primi di ottobre del 1991: ne deriva, con ogni evidenza, che fino al periodo indicato dal Brusca (fine di agosto/inizio di settembre 1991), sotto l'aspetto considerato, non si erano verificati fatti nuovi che potessero sconvolgere i piani del Riina.

Del resto, la destinazione alla I Sezione del dott. Valente non implicava in modo ineludibile che il dott. Carnevale lo designasse a presiedere il collegio che avrebbe giudicato sul maxiprocesso: al riguardo, la Corte rilevava come i PM, nel sostenere la accidentale ed imprevedibile sopravvenienza di fatti che avevano determinato il negativo esito delle manovre di «aggiustamento» del maxiprocesso, avessero obliterato la semplice ed inattaccabile considerazione del Tribunale, alla stregua della quale, malgrado la destinazione del dott. Valente alla prima sezione penale, se il dott. Carnevale avesse «dovuto» presiedere il collegio ne avrebbe avuto il pretesto ed avrebbe potuto farlo.

Volendo ipoteticamente ammettere un collegamento del dott. Carnevale con i mafiosi, non si comprendeva, poi, per quale ragione il predetto non avrebbe dovuto assicurare i suoi interlocutori circa la limitata influenza della presenza di un nuovo presidente del collegio destinato a giudicare il maxiprocesso, presenza che non era certo sufficiente a ribaltare le previsioni che potevano coltivarsi in merito alla reiezione di alcune fra le fondamentali tesi accusatorie (quale, in particolare, il noto «teorema Buscetta»).

Il collegio rimaneva composto dai magistrati designati dal dott. Carnevale e scelti fra quelli che avevano palesato con il predetto una conformità di vedute, così come, sempre secondo i PM, usualmente e deliberatamente avveniva, tanto da consentire di concludere che lo stesso Carnevale fosse in grado di orientare, con un margine di prevedibilità elevatissimo, l'esito delle decisioni per le quali egli coltivasse qualche particolare interesse.

L'orientamento «garantista» del giudizio sul maxiprocesso era così forte e palese che la decisione finale – come risultava dai commenti dello stesso dott. Carnevale e di altri componenti della I Sezione – venne accolta con stupore e valutata come una sorta di ribaltamento dei criteri interpretativi fino a quel momento seguiti.

Non si capiva dunque la ragione per cui l'ottimistica previsione del Riina dovesse tramontare per il solo fatto che al dott. Carnevale e, quindi, al dott. Molinari fosse subentrato, quale presidente del collegio, un altro magistrato dagli orientamenti peraltro non conosciuti.

Era invece assai più plausibile che Riina avesse compreso che il clima complessivo, di cui erano sintomo gli orientamenti politici resi manifesti da alcuni eclatanti provvedimenti responsabilmente assunti dal Governo, poteva influire con gravissimi riflessi per Cosa Nostra perfino sulla giurisprudenza ultragarantista della I Sezione della Corte di Cassazione.

Nell'ambito dell'ipotizzato disegno del *boss*, consequenziali al negativo esito del giudizio ed alle pregresse rassicurazioni erano l'addebito strumentale di quanto accaduto al tradimento degli on.li Andreotti e Lima e la conseguente feroce vendetta.

I PM appellanti, per contro, sostenevano che lo sviluppo della vicenda del maxiprocesso e, in particolare, le ritorsioni ordinate dal Riina dopo l'esito sfavorevole dello stesso comproverebbero che il predetto abbia effettivamente ritenuto l'imputato traditore di promesse fatte: così, la rabbiosa e feroce rappresaglia dei mafiosi aveva colpito, da un lato, i nemici e, dall'altro, i traditori.

La prospettiva accusatoria non dava conto delle ragioni atte ad indurre Riina ad opinare che il senatore Andreotti, potenzialmente candidato alla carica più alta dello Stato, non potesse essere più di alcuna utilità per lui e per il sodalizio mafioso, tanto che potevano essere recisi tutti i possibili canali di collegamento ed essere, pertanto, eliminati l'on. Lima e Salvo.

La Corte, pur ritenendo giustamente fuorviante la mitizzazione consistente nell'attribuire ai mafiosi ed al Riina in particolare spiccate capacità strategiche, non poteva però concedere che il predetto, per quanto rozzo, non avesse ben riflettuto sulle conseguenze del programma di ritorsioni promosso all'indomani della sentenza del maxiprocesso e approfonditamente considerato la importanza del passo che intraprendeva, che gli sarebbe costato la rinuncia perpetua alla ipotetica amicizia di uomini ancora potentissimi, come erano, a quell'epoca, l'on. Lima, su scala regionale, ed il senatore Andreotti, addirittura su scala nazionale.

La risoluzione violenta del Riina era stata dettata da alcune consapevolezze, che alla fine erano in lui maturate sulla scorta di una analisi dei nudi e crudi avvenimenti, sottratta ad ogni suggestione ed a ogni illusione fondata su eventuali temporeggiamenti o timide rassicurazioni di Ignazio Salvo.

Il senatore Andreotti, che sino al 1980 non aveva negato la sua amicizia ad altri esponenti mafiosi, non gli aveva mai dimostrato alcuna disponibilità e si era rivelato nel corso degli anni un avversario agguerrito di Cosa Nostra.

Le attese che il predetto proseguisse con i nuovi padroni di Cosa Nostra amichevoli relazioni erano state vane e ciò accresceva la irritazione del capomafia, messo di fronte alla sua personale incapacità di gestire utilmente i rapporti con quell'eminente personaggio, che contrastava con le, ormai mitiche, capacità relazionali del «principe» Bontate.

L'on. Lima, anch'egli un tempo amico dei mafiosi, era, ormai, inaffidabile per Cosa Nostra e su di lui da tempo non si poteva più contare, cosicché poteva essere soppresso, così come Ignazio Salvo, la cui sorte già da tempo era segnata.

Salvatore Riina vedeva come obiettivo primario l'esito finale del maxiprocesso, con specifico riferimento alla esclusione della attendibilità dei «pentiti» e, in quest'ambito, alla reiezione del c.d. teorema Buscetta, che

incideva direttamente sulla responsabilità dello stesso Riina e dei componenti della c.d. *Commissione*.

Non a caso è stato, infatti, proprio l'esito del maxiprocesso a scatenare la reazione ritorsiva del Riina, che non si era certo manifestata in occasione della legge Rognoni-La Torre (a quell'epoca da lui neutralizzata avvalendosi di svariati prestanome) o di altri provvedimenti legislativi antimafia, alcuni dei quali intervenuti nel corso dello svolgimento dello stesso maxiprocesso: questi ultimi (la legge Mancino-Violante, i decreti Vassalli e Martelli) avevano invero, evitato la scarcerazione di numerosi imputati del maxiprocesso ma, per quanto di indubbio rilievo, assumevano una limitata importanza per il latitante Riina, al quale premeva piuttosto una conclusione favorevole del processo, che preservasse la sua posizione personale.

In definitiva, la Corte concludeva che le acquisizioni processuali non offrivano alcuna conferma di un intervento del senatore Andreotti, volto a condizionare l'esito del maxiprocesso e che la contraria opinione, peraltro neppure sostenuta dai PM appellanti, si contrapponeva non soltanto al concreto ed inequivoco operare del Gabinetto guidato dall'imputato, ma perfino ai convincimenti inevitabilmente maturati, infine, negli stessi vertici di Cosa Nostra.

Alla stregua della esposta conclusione appariva perfino superfluo rimarcare che l'appoggio «*ventre a terra*» che l'imputato avrebbe sollecitato per la candidatura del Carnevale, persona che avrebbe dovuto garantire l'esito favorevole a Cosa Nostra del maxiprocesso, alla presidenza della Corte di Appello di Roma mal si conciliava con gli ipotizzati propositi di «aggiustamento», ai quali era, al contrario, funzionale la permanenza dello stesso dott. Carnevale presso la Corte di Cassazione.

Ancora una volta sembrava ravvisabile alla Corte un difetto di congruenza logica negli assunti accusatori: nell'intento di dimostrare i rapporti fra il senatore Andreotti e il dott. Carnevale, si finiva con il fornire un elemento di contraddizione rispetto al tema di prova principale, posto che, sempre secondo l'assunto accusatorio, il trasferimento ad altro incarico del medesimo magistrato era, semmai, funzionale ad un più incisivo contrasto alla mafia.

Il sen. Cossiga, allora Presidente della Repubblica, ha spontaneamente accennato che l'imputato non vedeva affatto di buon occhio il dott. Carnevale e la giurisprudenza del medesimo:

«*COSSIGA FRANCESCO: Posso dire anche una cosa, mi scusi se faccio questa... dichiarazione, per carità io non... non voglio assolutamente disattendere le... quelle che saranno diverse risultanze... se abbiamo dei Giudici, se c'erano dei Giudici in Prussia a maggior ragione abbiamo dei Giudici in Italia. – PRESIDENTE: Senta Senatore, prima di parlare, non vogliamo sue opinioni. – COSSIGA FRANCESCO: Non è mia opinione, è che una cosa che mi ha sempre meravigliato è il collegamento tra Andreotti e Carnevale, perché Andreotti era critico della giurisprudenza di Carnevale, perché a quanto mi sembrava di capire lo con-*

siderava un ostacolo, per così dire... – PRESIDENTE: Comunque non era oggetto di domanda. – COSSIGA FRANCESCO: Infatti io ho detto che... – PRESIDENTE: Non era oggetto di domanda, il testimone deve rispondere alle domande...».

Una indicazione analoga proveniva dal teste on. Mauro Mellini, il quale aveva dichiarato: *«Mi ricordo che parlò del maxi processo come di un'occasione storica e di conseguenza il dovere nostro è quello di dare ogni supporto, io dissi che i supporti si potevano dare di carattere generale non di carattere specifico, rimanemmo ciascuno sulle sue posizioni. Devo dire anche un'altra volta, non ricordo bene in relazione, in questa stessa occasione o in un'altra occasione ebbe espressione che devo dire allora ed oggi mi sento in dovere di dire che mi dispiacque, perché parlando con il Presidente Carnevale disse questa espressione... [...] Dunque disse a proposito di una necessità di un decreto legge che si riconnetteva, se ben ricordo, non vorrei sbagliare, a un provvedimento della Corte di Cassazione e comunque ad un provvedimento giudiziario intervenuto, venne fuori questa espressione, che come dico oggi non posso ricollegare né temporalmente con grande esattezza né con riferimento causale al... a questo o quel dei decreti legge, più di uno, disse "ma pure questo benedetto uomo di Carnevale... summum ius summa iniuria"...».*

La Corte – attuando un metodo inferenziale ipotetico – faceva altresì notare che il percorso logico conduceva paradossalmente a concludere che tramite l'assicurazione di un impegno per l'«aggiustamento» del maxiprocesso l'imputato avrebbe di fatto tenuto a bada per svariati anni la organizzazione criminale, i cui esponenti si erano rassegnati a pazientare ed a subire tranquilli una lunga carcerazione preventiva: *«si tratterebbe di un vero e proprio capolavoro, che, certo, non potrebbe sorprendere nel consumato uomo politico, avvezzo a trattare con i vertici della diplomazia internazionale ed al quale certamente non poteva tenere testa Riina».*

Nella prospettazione accusatoria la ragione dell'ira del Riina risiedeva nella constatazione di essere stato pesantemente raggirato.

Questo argomentare ipotetico serviva alla Corte per dimostrare il fatto che – da qualunque ottica si volessero guardare gli avvenimenti – rimaneva confermato un unico nucleo centrale concernente il fatto che l'imputato non aveva operato per condizionare, in favore dei mafiosi, l'esito del maxiprocesso, ma si era, semmai, prodigato in senso opposto, contribuendo, in definitiva, al conseguimento di un risultato talmente disastroso per Cosa Nostra da determinare la terroristica ritorsione del capomafia, che ha finito con l'avviare il potente sodalizio verso un lento, ma tangibile e graduale declino.

La logica conciliabilità con le premesse accusatorie della predetta conclusione era, in buona sostanza, riconosciuta dagli stessi PM appellanti, i quali finivano con l'ammettere che l'imputato non aveva posto in essere alcun intervento concreto per «pilotare» il maxiprocesso, ma

aveva, a tutto volere concedere, continuato a tener buoni i mafiosi con rassicurazioni, trasmesse tramite Ignazio Salvo.

Anche ad ammettere che le incerte rassicurazioni comunicate da Ignazio Salvo non fossero frutto della personale iniziativa di quest'ultimo e provenissero effettivamente dall'imputato, appare più che evidente che la artificiosità delle stesse era tanto più palese, quanto più incisivi erano gli interventi legislativi volti a garantire l'utile definizione del maxiprocesso.

Una lettura oggettiva degli avvenimenti, dunque, autorizza a confermare la conclusione della Corte: anche ad ammettere, senza concedere, che l'incontro con Riina fosse avvenuto e che il relativo colloquio avesse riguardato il maxiprocesso, *«i fatti anteriori e successivi costituiscono la riprova che lo stesso non può assumersi ad indice di una autentica disponibilità di Andreotti verso il sodalizio mafioso e, dunque, ad elemento utile per convalidare la sussistenza della contestata condotta associativa, essendo, semmai, stato l'atteggiamento dell'imputato strumentalmente teso a guadagnare tempo, a tener buoni i mafiosi, ad evitare pericolose ritorsioni, dirette, in particolare, contro i propri sodali, a danneggiare, in fin dei conti, la associazione criminale»*.

Le elezioni regionali del giugno 1991 ed i casi Bevilacqua e Giammarinaro

L'ultima riprova della persistente disponibilità del senatore Andreotti nei confronti di Cosa Nostra si traeva, secondo l'accusa, dalla vicenda delle elezioni regionali siciliane, svoltesi nel giugno del 1991, e, più in particolare, dalla travagliata candidatura dell'esponente mafioso avv. Raffaele Bevilacqua, facente parte della corrente andreottiana, e dall'appoggio personalmente prestato dallo stesso imputato al candidato Giuseppe Giammarinaro (anche lui esponente della corrente andreottiana e già legato ad Ignazio Salvo), a fianco al quale tenne un comizio presso il Palagranata di Trapani l'11 giugno 1991.

L'on. Lima aveva tenuto comportamenti idonei ad agevolare la organizzazione mafiosa in occasione delle elezioni regionali del 1991, essendosi attivato per ottenere la candidatura nella lista della Democrazia Cristiana, per la circoscrizione elettorale di Enna, dell'avv. Raffaele Bevilacqua, organicamente inserito in Cosa Nostra come si poteva desumere dalle affidabili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Leonardo Messina, Paolo Severino ed Angelo Siino.

L'avv. Bevilacqua nel 1990 era stato eletto Consigliere Provinciale di Enna nelle liste della Democrazia Cristiana e sul suo conto – secondo quanto dichiarato nella udienza del 26 novembre 1996 dal teste Giuseppe Abbate, già (dal marzo 1983 al giugno 1991) segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Enna, nonché deputato regionale ed assessore regionale – pendevano voci allarmanti in quanto il Bevilacqua aveva notorie frequentazioni con ambienti mafiosi. L'Abbate si era rivolto al Prefetto di Enna, che gli aveva mostrato un fascicolo, nel quale, a suo dire, erano in-

dicare «*le accertate frequentazioni malavitose del Bevilacqua e del Miccichè con gli ambienti della mafia della provincia*». L'Abbate aveva chiesto al Prefetto di comunicare gli elementi in questione alla Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana.

Il teste Abbate aveva aggiunto che:

– l'on. D'Angelo, che era stato nominato Presidente della commissione elettorale del partito, si era dimesso da tale incarico e non aveva presentato all'approvazione del Comitato provinciale di Enna della Democrazia Cristiana la lista per le elezioni regionali, perchè si era rifiutato di inserirvi l'avv. Bevilacqua;

– nel Comitato provinciale si era votato sui nominativi dei possibili candidati: tra essi, i primi quattro (che avrebbero dovuto essere inseriti nella lista) erano risultati l'Abbate, l'on. Salvatore Plumari, l'on. Antonino Rizzo ed il dott. Filippo Sammarco, mentre il quinto ed il sesto posto erano stati, rispettivamente, conseguiti dall'avv. Grippaldi e dall'avv. Bevilacqua, i quali, pertanto, non avrebbero dovuto essere inclusi nella lista elettorale, che poteva comprendere soltanto quattro candidati;

– l'on. Rizzo aveva rinunciato a presentare la propria candidatura, cosicché era stato necessario inserire nella lista, in sostituzione del medesimo, un altro candidato: tale decisione era di competenza della Direzione Nazionale del partito;

– egli stesso aveva chiesto all'on. Sergio Mattarella un autorevole intervento in merito alla questione delle frequentazioni mafiose dell'avv. Bevilacqua;

– in seguito il Prefetto di Enna aveva riferito all'Abbate che «*Sergio mi ha parlato, ora vediamo quello che si può fare*»;

– la Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana, tuttavia, aveva inserito nella lista dei candidati, in sostituzione dell'on. Rizzo, l'avv. Bevilacqua;

– quest'ultimo militava nella corrente andreottiana ed era sostenuto dal dott. Alerci, il quale rappresentava le posizioni politiche dell'on. Lima nella provincia di Enna;

– nel novembre del 1990 si era tenuto a Barrafranca un convegno con la partecipazione dei massimi esponenti siciliani della corrente andreottiana, tra i quali l'on. Lima, che aveva assicurato che l'avv. Bevilacqua sarebbe stato candidato nelle successive elezioni regionali.

Il Tribunale aveva ricordato che l'on. Sergio Mattarella, esaminato nella udienza dell'11 luglio 1996, aveva riferito che:

– la candidatura dell'avv. Bevilacqua era stata sostenuta con insistenza, all'interno della Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana, dall'on. Lima, mentre altri esponenti del partito (come l'on. Abbate o l'on. Lo Giudice) avevano suggerito allo stesso Mattarella di non includerlo nella lista ipotizzando che il medesimo «*avesse frequentazioni mafiose*»;

– egli ed altri dirigenti del partito si erano adoperati per evitare detta candidatura, ma non erano stati in grado di addurre elementi concreti a sostegno delle loro preoccupazioni circa le frequentazioni del Bevilacqua con ambienti mafiosi;

– gli esponenti andreottiani che facevano parte della Direzione Nazionale del partito, spinti dall'on. Lima, avevano insistito molto per la candidatura dell'avv. Bevilacqua ed avevano ottenuto il risultato perseguito.

Al riguardo del sostegno al Bevilacqua, i primi giudici avevano ricordato che il citato teste Abbate aveva riferito che a Pietraperzia, il 14 giugno 1991, si era tenuto il comizio di chiusura della campagna elettorale; nell'occasione l'avv. Bevilacqua, sopraggiunto in compagnia di Liborio Micciché e di Salvatore Saitta, era salito sul palco ed aveva tenuto un discorso, nel corso del quale aveva affermato che avrebbe conseguito un numero di voti maggiore di quello dello stesso Abbate (che era il capolista); dopo il comizio erano state danneggiate le autovetture di molti sostenitori dello stesso Abbate.

In merito a tali dichiarazioni, il Tribunale ha precisato che i collaboratori di giustizia Leonardo Messina e Paolo Severino avevano indicato nel Saitta il «*rappresentante*» provinciale di Enna di Cosa Nostra e nel Micciché il «*consigliere*» della stessa «*provincia*» mafiosa ed il «*rappresentante*» della «*famiglia*» di Pietraperzia; il Messina, inoltre, aveva aggiunto che l'avv. Bevilacqua, in occasione delle elezioni regionali del 1991, aveva ricevuto «*l'appoggio di tutta la provincia di Cosa Nostra*».

Da parte sua, il collaboratore di giustizia Angelo Siino aveva riferito che, nel corso della campagna elettorale, l'avv. Bevilacqua era stato sostenuto dall'on. Lima anche sul piano economico: il Siino, infatti, aveva consegnato, prima della campagna elettorale, su incarico dell'on. Lima, la somma di lire 100.000.000 (provento di tangenti relative ad appalti pubblici della Provincia di Palermo) a Gaetano Leonardo («*rappresentante*» della «*provincia*» mafiosa di Enna) perché costui la facesse pervenire all'avv. Bevilacqua.

In ordine al sostegno economico offerto dalla corrente andreottiana all'avv. Bevilacqua, diverse erano state le indicazioni fornite dal collaboratore Leonardo Messina, il quale aveva riferito di avere appreso, in epoca successiva alle elezioni, dall'avv. Bevilacqua e, già in precedenza, dal Micciché, che il senatore Andreotti aveva «*fatto avere*» allo stesso Bevilacqua un contributo di lire 300.000.000 per le spese elettorali. Lo stesso Messina aveva aggiunto che, nella medesima occasione, l'avv. Bevilacqua aveva comunicato a lui ed al Micciché di essere in partenza per Roma, dove avrebbe incontrato il senatore Andreotti per discutere di argomenti politici legati alla sua mancata elezione.

La circostanza che, dopo le elezioni regionali del 16 giugno 1991, l'imputato avesse incontrato l'avv. Bevilacqua, trovava, secondo il Tribunale, univoco riscontro nel contenuto di una conversazione telefonica intercettata sull'utenza telefonica della I.C.E.L.C. s.r.l. Calcestruzzi, avve-

nuta il 4 luglio 1991 tra il citato Liborio Miccichè ed un interlocutore presente presso una utenza di Caltanissetta, intestata a Salvatore Cascio.

Dopo aver trascritto il contenuto della conversazione, i primi giudici hanno evidenziato come nella parte iniziale di essa Miccichè ed il suo interlocutore avevano parlato di un candidato, da loro appoggiato, che, pur ottenendo una valida affermazione elettorale (quantificata in 19.000 voti di preferenza), non era stato eletto ed aveva, pertanto, mantenuto la carica di consigliere provinciale; inoltre, Miccichè aveva precisato che il candidato in questione era direttamente in contatto con l'on. Lima e con il senatore Andreotti, i quali gli avevano assicurato che avrebbero fatto il possibile per garantire l'adempimento delle promesse a lui fatte; il senatore Andreotti, in particolare, lo aveva convocato dopo le elezioni e lo aveva invitato a non preoccuparsi.

Le acquisizioni processuali consentivano di identificare il predetto candidato nell'avv. Bevilacqua, il quale nel 1990 era stato eletto consigliere provinciale e nelle elezioni regionali del 16 giugno 1991 era risultato il primo dei non eletti, riportando 18.916 voti di preferenza e venendo sostenuto apertamente dall'on. Lima e dal Miccichè: ne derivava, secondo il Tribunale, che l'incontro dell'avv. Bevilacqua con l'imputato era inequivocabilmente desumibile dalle affermazioni fatte dal Miccichè nel corso della conversazione telefonica del 4 luglio 1991.

Per contro, è stato osservato che non erano emersi elementi di prova idonei a confermare specificamente la corresponsione, da parte del senatore Andreotti, della somma di lire 300.000.000 all'avv. Bevilacqua.

Soffermandosi sulle dichiarazioni del collaboratore Leonardo Messina (concernenti un'ulteriore agevolazione prestata alla associazione mafiosa dall'on. Lima su richiesta dell'avv. Bevilacqua, concretizzatasi in un intervento in favore della cooperativa «La Pietrina», cui erano interessati come «soci palesi» Miccichè e l'avv. Bevilacqua) e sulla comunanza di interessi economici tra il Bevilacqua e Miccichè (confermata dalla circostanza - riferita dal teste Longi - che i medesimi avevano acquistato insieme - unitamente alle rispettive mogli - alcuni beni immobili), il Tribunale aveva ritenuto marginali le imprecisioni del propalante riguardanti la posizione formalmente rivestita dal Bevilacqua rispetto alla suddetta cooperativa ed aveva sottolineato come fosse significativa la circostanza che, dopo le conversazioni telefoniche avvenute nel settembre 1991, Miccichè avesse continuato a sostenere la corrente andreottiana, tanto che egli, nel momento in cui era stato ucciso (il 4 aprile 1992, nella piazza principale di Pietraperzia), era intento a distribuire volantini dell'on. Luigi Foti, appartenente al medesimo gruppo politico.

Secondo i primi giudici gli elementi esaminati rivelavano con chiarezza la rilevanza e la continuità del rapporto di fattiva collaborazione dell'on. Lima con Cosa Nostra ma non potevano valere a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato.

Il Messina, infatti, pur affermando di avere appreso da altri «uomini d'onore» che l'on. Lima fungeva da tramite tra Cosa Nostra ed il senatore Andreotti, non aveva menzionato precisi dati di fatto idonei a supportare

tale indicazione, mentre se si consideravano i fatti concreti, il predetto non aveva fatto alcun riferimento all'imputato in relazione alla vicenda agevolativa della cooperativa «La Pietrina».

Neppure nelle conversazioni telefoniche intercettate il 3 ed il 6 settembre 1991, avvenute fra l'avv. Bevilacqua e Miccichè, si riscontrava alcun accenno ad un eventuale coinvolgimento del senatore Andreotti nell'intervento che lo stesso avv. Bevilacqua si proponeva di richiedere all'on. Lima in relazione alle istanze rivoltegli dal suo interlocutore.

Ad avviso del Tribunale, non apparivano sufficienti a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato neppure le indicazioni dalle quali si desumeva che egli, dopo le elezioni regionali del 1991, aveva incontrato a Roma l'avv. Bevilacqua e si era impegnato per garantire l'adempimento delle promesse fatte da quest'ultimo nel corso della campagna elettorale: non era, infatti, provato con certezza che il comportamento dell'imputato fosse stato consapevolmente diretto ad agevolare Cosa Nostra in quanto gli elementi acquisiti non consentivano di affermare in modo incontrovertibile che il predetto fosse consapevole dei legami che univano l'avv. Bevilacqua al sodalizio mafioso.

Con riferimento a Giuseppe Giammarinaro, eletto deputato regionale nel 1991, il Tribunale aveva ritenuto che i rapporti intrattenuti con il medesimo dall'imputato fossero palesemente inquadrabili in relazioni di carattere politico.

È stato espressamente riconosciuto che per sostenere la candidatura del Giammarinaro si erano attivati diversi esponenti mafiosi ed, al riguardo, sono state richiamate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Angelo Siino (udienza del 18 dicembre 1997), dalle cui affermazioni si desumeva che il Giammarinaro medesimo, il quale apparteneva alla corrente andreottiana ed aveva avuto una lunga consuetudine con Ignazio Salvo, era stato appoggiato elettoralmente dallo stesso Siino e dal capo del «mandamento» di Mazara del Vallo, Francesco Messina.

A sua volta, il collaboratore di giustizia Bartolomeo Addolorato aveva riferito (udienza del 25 novembre 1997) che in occasione delle elezioni regionali del 1991 si erano attivati per procurare voti al Giammarinaro diversi esponenti mafiosi di Mazara del Vallo, come Pasquale Messina, Nino Riserbato, Pino Burzotta, Rino Bocina, Vito Gondola: in particolare, il Burzotta, nel corso di una conversazione con altre persone, parlando del Giammarinaro aveva specificato che *«questo è Cosa Nostra, appartiene a noi altri»*.

Sono state, altresì, ricordate le dichiarazioni:

– del collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino (udienza del 15 dicembre 1995), il quale aveva riferito di avere conosciuto il Giammarinaro, specificando che quest'ultimo, allorché era stato eletto deputato regionale, apparteneva alla corrente andreottiana ed aggiungendo di avere appreso che il medesimo era ben visto negli ambienti che gravitavano attorno ai cugini Salvo;

– del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca (udienza del 30 luglio 1997), il quale aveva riferito di avere sentito parlare del Giammarinaro da Ignazio Salvo e da altri «uomini d'onore» della provincia di Trapani come il Sinacori, Matteo Messina Denaro ed Andrea Manciaracina, precisando che il predetto, appartenente alla corrente andreottiana, era un uomo politico vicino a Ignazio Salvo e disponibile nei confronti di quest'ultimo e dei suoi amici.

Rilevato che la vicinanza del Giammarinaro ai Salvo era nota al Presidente Piersanti Mattarella, all'on. Sergio Mattarella ed all'on. Giuseppe Campione, il Tribunale aveva ricordato, che lo stesso on. Mattarella aveva riferito che:

– il Giammarinaro non godeva di una buona reputazione all'interno della D.C., a causa della sua vicinanza ai Salvo e dei dubbi sorti in ordine alle sue frequentazioni ed ai suoi rapporti di affari;

– il Giammarinaro apparteneva inizialmente alla corrente dorotea (la quale faceva riferimento ai Salvo) e che allorché essa, alla fine degli anni '80, si era scissa, aveva aderito alla corrente andreottiana, che in tale circostanza si era formata nella provincia di Trapani;

– il Giammarinaro, in occasione delle elezioni regionali del 1991, era stato candidato su indicazione della corrente andreottiana;

– provenendo il Giammarinaro dall'ambiente vicino ai Salvo, l'on. Mattarella aveva rilevato la inopportunità della inclusione del medesimo nella lista presentata per le elezioni regionali e, tuttavia, *«la convinzione di metterlo in lista era così forte nel suo gruppo che vi fu incluso»*;

– l'on. Mattarella aveva parlato della cattiva reputazione del Giammarinaro con il segretario nazionale del partito in occasione della riunione della Direzione Nazionale della D. C. nel corso della quale dovevano essere assunte le decisioni finali sulle liste da presentare per le elezioni regionali del 1991, ovvero negli incontri preliminari, ma non era stato in grado di addurre elementi concreti che consentissero di bocciare la candidatura;

– egli non aveva mai segnalato alcunché al senatore Andreotti, con il quale non aveva un abituale dialogo sulle questioni concernenti la corrente di quest'ultimo.

Il Tribunale aveva ancora ricordato che:

– l'11 giugno 1991 la campagna elettorale del Giammarinaro era stata conclusa con una manifestazione che si era svolta, presso il Palagranata di Trapani, alla presenza di circa 2.500 persone, alla quale avevano preso parte l'allora Presidente del Consiglio senatore Andreotti e l'on. Lima;

– il Giammarinaro era stato eletto deputato regionale con 50.264 voti di preferenza su 109.261 voti di lista;

– dall'esame del materiale cartaceo e magnetico sequestrato al Giammarinaro in data 20 gennaio 1994 era emerso che lo stesso era in possesso di cinque numeri telefonici (tre dei quali intestati alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri) annotati sotto la voce «Andreotti Giulio» e di alcuni numeri telefonici intestati a Luca Danese (nipote dell'imputato).

In merito ai propri rapporti con il Giammarinaro, il senatore Andreotti, nella udienza del 28 ottobre 1998, aveva reso le seguenti dichiarazioni spontanee:

«Quanto a Giammarinaro lo conobbi come candidato alle regionali in un comizio affollatissimo che tenni a Trapani e mi colpì il gran numero di giovani che si stringevano attorno a lui. Quando fu eletto scriveva spesso per segnalare casi umani di pubblici dipendenti che dal nord chiedevano di essere trasferiti nella loro regione di origine, un problema frequentissimo data la provenienza meridionale prevalente nell'amministrazione dello Stato. Perché fosse stato candidato lui e non altro, compreso il Consigliere uscente, non lo so ma è per lo meno ingenuo in questo come in altri casi prendere per verità tipica il giudizio risentito di chi si sia visto sconfiggere».

La Corte condivideva il convincimento del Tribunale, che non aveva ravvisato alcun elemento di prova della colpevolezza dell'imputato.

I primi giudici avevano ravvisato nell'atteggiamento del Lima, teso a non trascurare alcun possibile apporto che potesse garantire a sé ed alla sua corrente un successo elettorale, una persistente e fattiva collaborazione con Cosa Nostra.

L'estensione accusatoria della vicenda sino a coinvolgere direttamente l'on. Andreotti finiva – secondo la Corte – per operare una impropria generalizzazione di responsabilità prendendo spunto da specifiche relazioni dell'on. Lima con singoli personaggi gravitanti nell'ambiente mafioso (quali il Siino ed il Bevilacqua).

Le deduzioni con cui i PM appellanti avevano criticato le conclusioni del Tribunale apparivano alla Corte viziate da una visione «atomistica» delle risultanze processuali e da alcune forzature che si incentravano sul consapevole coinvolgimento dell'imputato nelle vicende di cui l'on. Lima era il solo regista come bene si percepiva nel caso Bevilacqua.

Il convincimento secondo cui l'appoggio elettorale degli «uomini d'onore» fosse non particolarmente incisivo sui risultati complessivi trovava una potente riprova nel caso del Bevilacqua, il quale, malgrado il pieno sostegno di tutta la mafia dell'enneese, non venne eletto.

La vicenda faceva emergere che l'appoggio mafioso era legato più ai rapporti intrattenuti, a livello locale, con il singolo candidato che ad orientamenti e considerazioni di carattere generale, riguardanti la azione politica riferibile al *leader* nazionale della corrente andreottiana, azione politica che era, a quell'epoca palesemente contraria a Cosa Nostra.

Gli elementi di fatto acquisiti deponevano per individuare principalmente nell'on. Lima il soggetto al quale attribuire la impostazione della campagna elettorale regionale, le alleanze funzionali alla stessa, i rapporti con i vari candidati, la loro scelta e la difesa della stessa nell'ambito degli organismi del partito preposti alla deliberazione delle liste.

Al proposito la Corte analizzava le motivazioni dell'impegno profuso nella campagna elettorale dal Siino.

Siino aveva riferito che in un primo momento egli desistette dal soddisfare la sollecitazione ad attivarsi per la campagna elettorale rivoltagli dall'on. Lima - con il quale intratteneva personali rapporti legati, in particolare, alla ripartizione degli appalti ed alla riscossione delle tangenti - avendo ricevuto un espresso ed inequivocabile divieto dal suo principale riferimento in Cosa Nostra, Giovanni Brusca; in seguito, era ritornato in argomento, dopo aver appreso dall'on. Lima e da Ignazio Salvo che non vi erano ostacoli, riscontrando un atteggiamento inerte, che il propalante interpretò come un via libera «PM: Ho capito, Lima le chiede di aiutarlo in che cosa? - SIINO A.: Di aiutarlo politicamente. - PM: Appunto. E che cosa fa lei? - SIINO A.: Oltre che mi ha chiesto altre cose che però penso che non è il momento di parlarne. - PM: Va bene. - SIINO A.: Praticamente mi dice: - "Aiutami per questa tornata elettorale». - PM: Cioè le regionali del 1991. - SIINO A.: Esattamente. Immediatamente io vado da Giovanni Brusca e... - PM: Scusi un attimo, va da Giovanni Brusca col quale aveva già fatto quel discorso? - SIINO A.: Quale? Quello della... sì, sì, avevamo già fatto questo discorso. - PM: Va da Giovanni Brusca e che succede? - SIINO A.: Vado da Giovanni Brusca, nel momento che Giovanni Brusca apprende da me questa desiderata di Lima, mi disse: - "Stai attento a quello che fai, perchè ti rompo tutte e due le gambe. E perchè non devi fare niente, assolutamente, non ti devi occupare di questo". Io ci dico: - "Giovanni, ma io neanche a livello personale mi posso occupare di questa cosa"? "No, perchè tu ormai sei etichettato. Quando tu ti presenti da una persona, sanno chi sei o chi non sei. Per cui evidentemente, nel minuto che tu vai a dare aiuto a questa persona, ciò significa che siamo noi che ti aiutiamo". Questa è la situazione. - PM: E cosa succede? - SIINO A.: E io mi sono bloccato finchè sono stato richiamato tempo dopo da Lima, sempre alla presenza di Ignazio Salvo, mi disse che aveva avuto l'autorizzazione, cioè praticamente erano stati autorizzati a fare votare DC da parte della mafia, cioè la mafia votava DC, era stato autorizzato il mio interessamento. Cioè il fatto che io dovevo fare questa cosa, c'era il placet dei mafiosi. Signor Presidente, debbo dire che io avevo un notevole... potevo fare un notevole apporto di voti gestendo gli appalti minuti... - PM: Aspetti un attimo, che ora diciamo quale è il suo apporto. E lei che fa? Ricevuta questa comunicazione da parte di Lima e Ignazio Salvo, si attiva subito oppure no? - SIINO A.: No, no, ci dico immediatamente: - "Ma mi deve scusare, Don Ignazio, ma a me questo non mi basta, quello che mi sta dicendo lei. Io mi rivolgo a chi sa lei, e praticamente se mi autorizzano, va bene". Infatti parlo con Giovanni Brusca e ci dico: - "Guarda che mi hanno detto questa situazione". Diciamo che Giovanni Brusca fino a un certo tempo, fino al 1991 proprio, non sapeva del rapporto che avevo io, non sapeva che il mio era un rapporto privilegiato, con chi lo avevo, a chi portavo i soldi degli appalti, non lo sapeva. Cominciò a capirlo proprio nel 1991, quando io gli dissi che avevo di questo tipo di rapporti per ragioni giudiziarie.

Praticamente Giovanni Brusca rimase agnostico, sornione, non mi disse nè sì nè no. Però io capii che, non essendoci più quella reazione violenta che aveva avuto nel primo caso, era chi tace acconsente. Non mi disse: - "Vai", ma non mi disse: - "Non vai"... Comunque io mi sono sentito autorizzato...».

Da questa specifica dichiarazione di Siino la Corte logicamente deduceva che i vertici mafiosi, con ogni probabilità politicamente disorientati anche dal fallimento della strategia del 1987, si erano determinati senza particolare entusiasmo a tollerare che, aderendo alle sollecitazioni del Lima, si appoggiassero alcuni candidati della corrente andreottiana.

A conferma dell'espresso convincimento la Corte richiamava le dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè con riferimento specifico alle elezioni regionali del giugno 1991:

«PM: Allora alle 19.15 riprendiamo l'interrogatorio dopo una pausa e riprendendo l'interrogatorio la domanda che le viene posta è la seguente: lei ha parlato di un cambiamento di... cambiamento nella scelta del referente politico nelle elezioni dell'87 dalla Democrazia Cristiana o dai partiti comunque della coalizione al Partito Socialista. La domanda è: le successive elezioni regionali del '91, che schieramento hanno visto da parte di Cosa Nostra sotto il profilo politico? - GIUFFRÈ: Se vado a ricordare bene, c'è un pochino una situazione di alti e bassi cioè in una circostanza prevale la teoria di Riina... - PM: Di...? - GIUFFRÈ: Riina; Riina, siamo nell'87, successivamente come ho detto, il Provenzano non era tanto d'accordo su questa, su questo cambiamento dell'87 dalla Democrazia Cristiana a passare, a dare i voti nostri al Partito Socialista... dopo il risultato politico ...prevale la tesi diciamo un pochino nostra e del Provenzano; nel ritornare diciamo a dare il voto alla Democrazia Cristiana e se vado bene con il ricordo, il discorso diciamo dovrebbe essere questo e diciamo che siamo... c'è un altro fatto importante, che in modo particolare nei paesi interni, molte persone per tradizione sono abituate a votare Croce, cioè Scudo Crociato. Già questo cambiamento di per sé stesso, specialmente nelle persone di una certa età, di una certa cultura, cioè c'è un handicap tra stu cambiamento di cose e questi segnali diciamo, sono stati... è stato anche un punto a favore al Provenzano diciamo e che... non solo, anche questo, questi cambiamenti diciamo così, sono un sintomo di debolezza perché giustamente c'è le idee un pochino offuscate, poco chiare perché giustamente non si hanno dei punti ben precisi (inc.) un pochino prevale un discorso e poi quello normale si ritorna allo stesso... alla Democrazia Cristiana e appositamente se ben ricordo, diciamo che noi nell'estate, giugno, maggio del '91, torniamo diciamo sui nostri passi e appoggiamo la Democrazia Cristiana nelle elezioni delle regionali».

Conforme indicazione, come già citato, proveniva anche dal collaboratore Pennino.

Secondo la Corte l'interpretazione delle vicende delle elezioni regionali del 1991 dei PM appellanti schematizzava gli avvenimenti senza pe-

netrarne il reale e più complesso significato, operando valutazioni fondate su una solo parziale ed unilaterale lettura delle risultanze probatorie dopo aver selezionato fra esse soltanto quelle utili a confortare l'assunto accusatorio e dopo avere trascurato, per esempio, che l'appoggio del Siino e di singoli gruppi mafiosi ad alcuni candidati andreottiani era stato semplicemente tollerato dai vertici di Cosa Nostra, alla stregua, quasi, di una scelta inerziale, suggerita anche dalla constatazione sul campo della niente affatto decisiva capacità di incidere significativamente sui risultati elettorali.

Allo stesso modo l'accusa trascurava il fatto che la mera tolleranza manifestata dal Brusca al Siino o l'appoggio di singoli gruppi mafiosi ai «loro» candidati andreottiani non aveva alcuna precisa connessione con la inequivoca politica antimafia di cui era protagonista il Governo guidato dall'imputato.

Il quadro delineato poteva, semmai, ipotizzare un tentativo unilaterale dei vertici di Cosa Nostra di ingraziarsi il potente uomo politico dopo il disorientamento creato dal fallimento della strategia del 1987 e dalla constatazione di possedere una forza di condizionamento elettorale di imbarazzante modestia (specie se raffrontata alla suggestione indotta dai luoghi comuni, frutto delle non sufficientemente rigorose elaborazioni di analisti che danno pressoché come scontato che il consenso elettorale in Sicilia, al pari di quanto accade in parecchie regioni meridionali, sia largamente controllato dalla criminalità organizzata).

A fronte di questi criteri la Corte condivideva il rilievo del Tribunale secondo cui il sostegno elettorale offerto da Cosa Nostra ad alcuni candidati della corrente andreottiana in Sicilia poteva prescindere dalla adozione, ad opera dell'imputato, di specifici provvedimenti favorevoli all'illecito sodalizio.

La certezza che l'imputato fosse al corrente dell'appoggio dato dagli esponenti della sua corrente alla candidatura del mafioso avv. Bevilacqua e delle resistenze palesate da altri componenti della Direzione Nazionale della D.C. era frutto di una semplice congettura degli appellanti PM.

L'on. Mattarella indicava essenzialmente nell'on. Lima il sostenitore, in sede di Direzione Nazionale della D.C., della candidatura del Bevilacqua, accennando anche ad altri esponenti andreottiani ma senza in alcun modo menzionare l'imputato. L'on. Mattarella escludeva di aver mai parlato con il senatore Andreotti della faccenda, aggiungendo che quest'ultimo, all'epoca Presidente del Consiglio, non usava frequentare particolarmente le riunioni della Direzione Nazionale del partito e che la rappresentanza della corrente andreottiana veniva esercitata da altri. L'on. Mattarella faceva presente che non erano emerse evidenze della presunta vicinanza alla mafia che consentissero di opporsi alla candidatura del Bevilacqua, accennando, altresì, al fatto che le insistenze degli andreottiani erano legate, in qualche modo, alla rivendicazione di una più equa composizione della lista, in quanto gli altri candidati appartenevano tutti alla sinistra del partito.

Tali indicazioni consentivano alla Corte di ritenere provato che l'imputato, all'epoca Presidente del Consiglio in carica, non fosse a cono-

scenza della appartenenza a Cosa Nostra del Bevilacqua e neppure che fosse al corrente che il medesimo fosse candidato alle elezioni regionali siciliane del 1991 e che la sua candidatura fosse osteggiata in sede di Direzione Nazionale del partito.

La circostanza, riferita dal collaboratore Messina per averla appresa dallo stesso Bevilacqua, che il senatore Andreotti avesse fatto avere a quest'ultimo un contributo di lire 300.000.000 per le spese elettorali veniva ritenuta assai poco credibile anche in ragione delle più pregnanti indicazioni del Siino (il collaboratore aveva indicato come sorgente dei fondi l'on. Lima e le tangenti destinate al medesimo, come, del resto, appare del tutto logico trattandosi di un contesto soltanto locale).

Il rilievo autorizzava a sospettare che il Bevilacqua avesse semplicemente millantato sui suoi rapporti diretti con il prestigioso uomo politico, capo della corrente di appartenenza.

Non a caso le notizie circa un presunto viaggio a Roma ed un incontro con il senatore Andreotti all'indomani del negativo esito delle elezioni provengono proprio dal Bevilacqua, posto che sia il collaboratore Messina, sia il Micciché nel corso della conversazione intercettata il 4 luglio 1991, ripetono informazioni loro pervenute dallo stesso Bevilacqua e non già autonome cognizioni.

Il collaborante Siino fornisce un'idea della personalità del Bevilacqua con un suo racconto: *«Io, trovandomi all'aria in compagnia di Toto' Montalto e di Raffaele Bevilacqua, ci dissi... però ero in grande imbarazzo, perchè non sapevo come presentare Raffaele Bevilacqua, perchè il Montalto sapeva che io non ero uomo d'onore, Raffaele Bevilacqua lo sapeva per cui non sapevo come dirimere la questione. Allora me ne uscì con un escamotage dicendo: - "Zio Totò, lo conosci l'Avvocato Bevilacqua? L'Avvocato Bevilacqua mi disse che è una delle persone più importanti di Enna". Essendo che l'Avvocato Bevilacqua è di bassa statura, è proprio un metro e sessanta sì e no, il Montalto se ne uscì dopo con me e mi disse: - "Ma queste sono le persone importanti della provincia di Enna"? In un senso sfottente, come a dire non mi sembra per niente importante...».*

Provata e ammessa era, al contrario, la conoscenza dell'imputato con il Giammarinaro. Dalle indicazioni del Siino e dell'Addolorato si desume che alcuni esponenti mafiosi - in particolare, di Mazara del Vallo - ebbero a sostenere la campagna elettorale del Giammarinaro, il quale risulta essere stato arrestato con la imputazione di associazione mafiosa e, secondo quanto enunciato in sede di escussione dalla difesa, successivamente assolto.

In tale quadro la Corte sottolineava come nessun chiarimento risultava richiesto al collaboratore Vincenzo Sinacori, che a quell'epoca era esponente di spicco proprio della cosca mazarese.

Il Giammarinaro non risultava organicamente inserito in Cosa Nostra, sicché, da una parte, l'appoggio elettorale accordatogli da alcuni mafiosi era fondato su un sistema di relazioni personali che non scaturivano dalla comune appartenenza al sodalizio criminale e, dall'altra, ancora meno si-

gnificativo, ai fini che qui interessano, diventa il rapporto fra il predetto e l'imputato.

Il senatore Andreotti si era limitato a partecipare alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale tenutasi, come ricordato, l'11 giugno 1991 a Trapani, ma non risultava coinvolto nella scelta del Giammarinaro quale candidato, nonché a conoscenza dei dettagli della campagna elettorale e delle manovre messe in atto dallo stesso Giammarinaro e dall'on. Lima al fine di assicurarsi anche l'appoggio di gruppi mafiosi, essendo una mera congettura dei PM appellanti la affermazione secondo cui l'imputato non poteva non sapere in quanto in favore del predetto si erano mobilitati *«visibilmente tutti i più importanti esponenti mafiosi della provincia di Trapani»*.

La Corte non comprendeva in relazione a quali dati di fatto potesse essere «visibile» per il senatore Andreotti, alla vigilia delle elezioni regionali, detta massiccia mobilitazione di tutti i mafiosi di spicco del trapanese; circostanza anche questa che appare una forzatura, posto che dalle dichiarazioni del Siino e dell'Addolorato si poteva ricavare semplicemente il sostegno elettorale di alcuni gruppi mafiosi che gravitavano attorno a Mazara del Vallo.

Il contrastato inserimento del Giammarinaro nella lista dei candidati non era direttamente riferibile al senatore Andreotti, essendo una forzatura l'assunto secondo il quale l'imputato non poteva non conoscere la cattiva fama dello stesso Giammarinaro, che *«costituì oggetto di interventi al livello della Direzione nazionale del Partito»*.

Al riguardo, sovvenivano nuovamente le indicazioni fornite dall'on. Mattarella, dalle quali non erano enucleabili elementi idonei a confermare un coinvolgimento dell'imputato nella vicenda.

In conclusione, fuori dalla suggestioni evocate dagli argomenti dei PM appellanti, la Corte decideva che neppure gli elementi raccolti in relazione alla vicenda Giammarinaro potevano puntellare l'assunto accusatorio che, contro la evidenza dell'incontestabile valenza antimafia della azione politica del Governo guidato in quel contesto dall'imputato, tentava di convalidare la persistenza della disponibilità del medesimo nei confronti di Cosa Nostra.

4.5 Conclusioni della Corte d'Appello

Il complesso delle valutazioni esperite indicava con chiarezza che la Corte ritenesse che una autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi non si fosse protratta oltre la primavera del 1980.

Le eventuali – non compiutamente dimostrate – manifestazioni di disponibilità personale del senatore Andreotti successive a tale periodo erano state semplicemente strumentali e fittizie, comunque non assistite dalla effettiva volontà di interagire con i mafiosi anche a tutela degli interessi della organizzazione criminale: anzi, in termini oggettivi era

emerso un incisivo impegno antimafia, politicamente condotto dall'imputato.

Doveva, dunque, escludersi che fosse rimasto dimostrato il fatto che il senatore Andreotti avesse, nel periodo successivo alla primavera del 1980, coltivato relazioni amichevoli con gli esponenti di Cosa Nostra, palesato una sincera disponibilità nei confronti dei medesimi, concretamente agito per agevolare il sodalizio criminale e arrecato un contributo al rafforzamento dello stesso.

«Ne deriva che, in relazione al periodo in questione, la impugnata statuizione assolutoria, che ha negato la sussistenza della contestata condotta associativa, deve essere senz'altro confermata.

Per contro, in punto di fatto i convincimenti cui sono pervenuti i primi giudici in relazione al periodo precedente sono stati, come si è visto, ampiamente rettificati dalla Corte, che ha ritenuto la sussistenza:

– di amichevoli ed anche dirette relazioni del senatore Andreotti con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l'on. Salvo Lima ma anche con i cugini Antonino ed Ignazio Salvo, essi pure, peraltro, organicamente inseriti in Cosa Nostra;

– di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e non esattamente riconducibile ad una esplicitata negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona dell'imputato; il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze – di per sé, non sempre di contenuto illecito – dell'imputato o di amici del medesimo; la palesata disponibilità ed il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell'imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi, ma anche di una effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso, dipendente da una inadeguata comprensione – solo tardivamente intervenuta – della pericolosità di esso per le stesse istituzioni pubbliche ed i loro rappresentanti;

– della travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell'imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperare il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l'atteggiamento arrogante assunto dal Bontate...».

La Corte passava dunque a valutare giuridicamente i comportamenti dell'imputato al fine di verificare se gli stessi integrassero o meno la contestata partecipazione alla associazione criminale, precisando che il delitto di associazione per delinquere era ormai estinto per prescrizione, essendo decorso, dalla primavera del 1980, un termine ampiamente superiore ai necessari ventidue anni e sei mesi.

In ordine alla maturata prescrizione la Corte precisava che la stessa dovrebbe applicarsi al reato ascritto anche se lo si considerasse commesso fino alla vigilia della introduzione nel Codice Penale del delitto di associazione mafiosa (28 settembre 1982), posto che la aggravante di cui al comma 4 della disposizione incriminatrice doveva essere esclusa, non essendo stata la stessa, in punto di fatto, ritualmente contestata.

La Corte non riteneva sufficiente a tal fine ascrivere, come era stato fatto all'imputato la appartenenza ad una associazione per delinquere genericamente armata, atteso che *«in tema di associazione a delinquere aggravata ai sensi del 4° comma dell'art. 416 c.p., perché sussista la circostanza aggravante della "scorreria in armi" è necessario che la condotta si connoti per un aumentato pericolo dell'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale; tali caratteristiche sussistono allorché gli associati "scorrono" in armi le campagne e le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi, debitamente occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo»*.²⁵

La Corte riteneva che, anche volendo dissentire dall'esposto convincimento, la incidenza delle aggravanti doveva comunque, escludersi in dipendenza della concessione delle attenuanti generiche, *«che non potrebbero non essere accordate all'imputato ad onta della gravità degli addebiti: al riguardo basterebbe, invero, considerare non solo e non tanto il composto contegno processuale, sempre mantenuto malgrado la gravità delle accuse contestate, ovvero la età avanzata del medesimo o, ancora, i relevantissimi servizi prestati al Paese nel corso della sua lunga carriera politica, ma piuttosto le indubitabili benemerienze che gli vanno riconosciute in specifica relazione alla lotta alla mafia promossa dagli ultimi gabinetti da lui presieduti, che denotano un evidente ravvedimento ed anche una sorta di intento di rimediare agli errori passati (tra l'altro, anche se si volesse ammettere, senza ovviamente concedere, che ancora fino al 1987 la condotta dell'imputato abbia integrato il delitto associativo, la inevitabile concessione delle attenuanti determinerebbe l'effetto estintivo anche di tale reato)»*.

La evidenziata estinzione per prescrizione del reato ipotizzabile fino alla primavera del 1980 – che, tenendo conto della esclusione della aggravante, era maturata perfino prima dell'avvio della inchiesta a carico dell'imputato –, secondo un autorevole indirizzo giurisprudenziale, non esimeva la Corte dalla giuridica valutazione della condotta in considerazione.

Nella fattispecie, tuttavia, al di là della formula assolutoria adottata – che nel vigente codice di rito, non poteva che essere ampia –, lo stesso Tribunale non aveva certo ritenuto del tutto destituito di fondamento l'as-

²⁵ Cass., sez. V, 03-05-2001, Madonna. In senso analogo cfr. Cass., sez. VI, 23-01-1998, Triscioglio.

sunto accusatorio, ma aveva semplicemente dubitato della sussistenza dei reati contestati, significativamente menzionando nel dispositivo il comma 2 dell'art. 530 c.p.p.: la situazione delineata non era, dunque, quella di un convincimento ampiamente liberatorio impugnato dal PM, che avrebbe reso ragionevolmente ingiustificata una pronuncia di estinzione del reato non preceduta da una approfondita valutazione circa l'effettivo fondamento del gravame.

La profonda revisione della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte rispetto a quella preferita dai primi giudici aveva modificato radicalmente ed in senso nettamente sfavorevole all'imputato il quadro probatorio che aveva dato luogo al dubitativo verdetto assolutorio; sicché la stessa revisione doveva ritenersi, di per sé, sufficiente a giustificare una rinnovata, integrale valutazione degli elementi acquisiti, alla quale non può rimanere estranea la previa verifica della applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e, dunque, della eventuale ricorrenza di una causa di estinzione del reato.

Sulla scorta di quanto esposto si concludeva per la insussistenza di un compendio probatorio di significato evidente, idoneo a supportare la conferma della assoluzione nel merito, e per la conseguente, immediata statuzione di non luogo a procedere.

La opinabilità della questione e la indubbia importanza del processo inducevano però la Corte a non sottrarsi alla valutazione di merito, nella considerazione che, in un caso complesso come quello in esame, l'interesse del senatore Andreotti era radicato principalmente nell'immagine della sua figura da tramandare alla storia.

I fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono, comunque, *«al di là della opinione che si voglia coltivare sulla configurabilità nella fattispecie del reato di associazione per delinquere, che il senatore Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, ad ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui ed a parlargli anche di fatti gravissimi (come l'assassinio del Presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all'omicidio del Presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza...»*.

La Corte continuava asserendo che: *«Di questi fatti, comunque si opini sulla configurabilità del reato, il senatore Andreotti risponde, in ogni caso, dinanzi alla Storia, così come la Storia gli dovrà riconoscere il successivo, progressivo ed autentico impegno nella lotta contro la mafia, condotto perfino a dispetto delle, rispettabili, tesi (giuridiche) di personaggi di sicura ed indiscutibile fede antimafia – e, se si volesse condi-*

vedere la ricostruzione prospettata dalla accusa, anche con notevole maestria diplomatica –, impegno che ha, in definitiva, compromesso, come poteva essere prevedibile, la incolumità di suoi amici e perfino messo a repentaglio quella sua e dei suoi familiari e che ha seguito un percorso di riscatto che può definirsi non unico (si ricordi la, già riportata, pagina dell'atto di appello nella quale efficacemente si tratteggia la parabola dell'eroico Presidente Mattarella ed il passaggio graduale dalla sottovalutazione del fenomeno mafioso alla lotta aperta allo stesso)..».

Tuttavia la Corte interpretava i fatti non come una semplice manifestazione di un comportamento solo moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ma come una vera e propria condotta partecipativa alla associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo.

I criteri di tale decisione si appoggiavano in primo luogo sul fatto che la manifestazione di amichevole disponibilità verso i mafiosi era stata consapevole ed autentica e non meramente fittizia.

Si dovevano considerare i seguenti punti:

- che l'imputato già all'epoca della vicenda Mattarella aveva dimostrato di non accettare il metodo di violenta eliminazione degli avversari politici ed istituzionali intrapreso dai mafiosi nella seconda parte del 1979 e proseguito con ancora più spregiudicata ed efferata intensità specie dopo l'avvento dei «corleonesi»;

- che tale strategia violenta aveva, *«innanzitutto, ideologicamente allontanato il medesimo imputato dai mafiosi, di cui aveva drammaticamente scoperto la pericolosità per le pubbliche istituzioni in precedenza sottovalutata rispetto al ritenuto (ed apprezzato) ruolo di controllo della criminalità, in qualche modo collaterale alla azione repressiva statuale, nonché rispetto all'utile appoggio elettorale, a quell'epoca probabilmente sopravvalutato»;*

- che, interrotte le pregresse relazioni amichevoli con i mafiosi, Andreotti aveva avuto, per di più, modo di verificare sul campo, all'esito delle elezioni politiche del 1987, la trascurabile forza elettorale della mafia, cosicché, a tutto volere concedere, egli non aveva più nulla da guadagnare a coltivare un effettivo ed autentico rapporto con i mafiosi;

- che un suo eventuale intervento presso gli stessi non poteva essere dettato dal fine di interagire fruttuosamente con essi, ma dall'esclusivo scopo di attenuarne la pericolosità e di salvaguardare la incolumità dei suoi sodali;

- che la attività politica dell'imputato e in particolare la produzione legislativa promossa dagli ultimi Governi da lui guidati dimostrano come nel periodo immediatamente successivo o concomitante con le richiamate vicende, Andreotti non stava certo dalla parte dei mafiosi.

Per contro, secondo la Corte, nel periodo fino alla primavera del 1980:

- era ancora agli albori l'attacco violento ai rappresentanti delle istituzioni ed il ricorso ai metodi sanguinari che allontanò l'imputato dai

mafiosi con i quali aveva fino ad allora coltivato amichevoli relazioni, non ostacolate da tale insuperabile pregiudiziale ideologica;

– non era ancora emersa in termini chiari la fallacità del comune convincimento circa la determinante forza elettorale di Cosa Nostra, che aveva indotto il Bontate ad ammonire il suo illustre interlocutore circa la necessità di conservare il favore della mafia e che poteva astrattamente indurre a coltivare buone relazioni con i mafiosi;

– non vi è traccia nella attività politico-istituzionale di Andreotti di un impegno antimafia che possa giustificare il convincimento che la amicizia palesata ai mafiosi fosse soltanto simulata.

Anche ammettendo la prospettata possibilità che l'imputato fosse personalmente intervenuto allo scopo di evitare una soluzione cruenta della "questione Mattarella", alla quale era certamente e nettamente contrario, appariva alla Corte evidente che egli nell'occasione non si era mosso secondo logiche istituzionali, denunciando a chi di dovere le identità dei mafiosi ed i loro disegni.

Il senatore Andreotti aveva agito per assumere il controllo della situazione critica e preservare la incolumità dell'on. Mattarella ma lo aveva fatto tragicamente dialogando con i mafiosi e attestando, pertanto, la volontà di conservare le amichevoli, pregresse e fruttuose relazioni con costoro.

A seguito del tragico epilogo della vicenda, il senatore Andreotti non si era limitato a prendere atto che le sue autorevoli indicazioni erano state inaspettatamente disattese dai mafiosi e quindi a denunciarne le responsabilità specifiche, ma era ancora una volta «sceso» in Sicilia per chiedere al Bontate conto della scelta di sopprimere il Presidente della Regione.

Anche tale atteggiamento doveva considerarsi come espressione dell'intento di recuperare il controllo sulla azione dei mafiosi riportandola entro canoni tollerabili e di salvaguardare le buone relazioni con il sodalizio, nel chiaro quadro della aspirazione alla continuità delle stesse.

Sotto altro profilo, la Corte rimarcava come la manifestazione di amichevole disponibilità verso i mafiosi, proveniente da una personalità politica così eminente e così influente, non potesse non implicare la consapevole adduzione alla associazione di un rilevante contributo rafforzativo.

Al riguardo, la Corte, per sfuggire al pericolo di incorrere in mere astrazioni, ricapitolava alcuni fatti, idonei a conferire concretezza alla prospettazione dell'effettivo rafforzamento che la palesata disponibilità dell'imputato aveva apportato al sodalizio mafioso e al prestigio degli esponenti che con lui intrattenevano amichevoli relazioni:

– la «*prosopopea*» mostrata dal Bontate nel parlare delle sue amichevoli relazioni con l'imputato, segno inequivoco del fatto che il capomafia riteneva di trarne forza e prestigio;

– la opinione, non importa se giustificata o meno, che inevitabilmente si diffondeva fra gli «uomini d'onore», secondo cui la amicizia di Andreotti assicurava al sodalizio una protezione al massimo livello po-

litico, tradotta, sia pure con un procedimento piuttosto grossolano, in una sostanziale «impunità» per usare l'affermazione del Giuffrè;

– il sentimento della forza della organizzazione indotto in Giovanni Brusca dalla notizia, riferitagli da Nino Salvo, che l'imputato era intervenuto nel processo Rimi: « *in me stesso dissi: "Mizzica, qua a posto sono" cioè mi sono sentito importante, perchè in quel periodo io avevo 22, 23 anni. Al che dissi: "Qua se succede qualche cosa c'è la possibilità di potere intervenire, personaggi di un certo livello, quali a livello dell'Onorevole Andreotti, per potere eventualmente aggiustare o intervenire in qualche problema"...* »;

– il valore sintomatico della vicenda Mattarella. I mafiosi si erano determinati ad alzare il tiro su un così eminente esponente del partito di maggioranza relativa anche perché supponevano di non incorrere in conseguenze pregiudizievoli in quanto contavano sull'appoggio di ancora più importanti personaggi politici.

In definitiva, la Corte riteneva che fosse «*ravvisabile il reato di partecipazione alla associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all'ambiente siciliano, il quale, nell'arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di una organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale nell'Isola: a) chieda ed ottenga, per conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco della associazione interventi para-legali, ancorché per finalità non riprovevoli; b) incontri ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione; c) intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti; d) appalesi autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso; e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati; f) ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi; g) dia, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e non meramente fittizi – di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa in atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento della organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale*».

La Corte – sulla base delle citate riflessioni – riteneva esistenti le condizioni per ribaltare, sia pure nei limiti del periodo in considerazione, il giudizio negativo espresso dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato e statuiva che, conseguentemente, erano nel merito fondate le censure dei PM appellanti.

5.0 Il ricorso in Cassazione

In data 15 ottobre 2004 la Seconda Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione rigettava i ricorsi del Procuratore Generale e dell'imputato Giulio Andreotti condannando quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

5.1 Il ricorso della Procura Generale

La Procura Generale aveva stigmatizzato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e processuale e del vizio di motivazione.

Veniva rilevato che la Corte aveva dato peso ai fini dell'accertamento del reato associativo a episodi risultanti sino alla primavera del 1980 mentre aveva svalutato tutti i fatti successivi utilizzando il dato probatorio negativo per desumere il recesso volontario dell'imputato dal sodalizio senza però citare – a parte l'impegno antimafia iniziato nel 1991 – coerenti ed inequivocabili segni di ravvedimento.

Sino alla fine degli anni '80 la Corte non aveva rilevato dunque segnali di recesso ma si era limitata a considerare che i fatti ascritti non erano sufficientemente dimostrativi dell'*affectio* per il sodalizio criminale.

La Corte – accomunando erroneamente l'ipotesi del partecipe a Cosa Nostra non regolarmente affiliato e quella del concorrente esterno – aveva ritenuto che la condotta associativa fosse ravvisabile solo fino a quando gli apporti venissero arrecati o fino a quando persistesse la disponibilità.

L'assimilazione delle due figure del partecipe non formalmente aggregato e la contrapposizione di entrambe a quella del soggetto affiliato per quanto attiene la durata del vincolo e la prova della permanenza non erano condivise dal PG ricorrente, che rilevava anche il contrasto di una tale ottica interpretativa con la stessa affermazione della Corte secondo la quale tra le ipotesi riconducibili alla partecipazione del non affiliato nella forma della cooperazione continuativa rientrassero anche i casi assimilabili alla partecipazione dell'affiliato.

In sostanza – se partecipazione vi era stata – il vincolo associativo si era instaurato a tempo indeterminato e dovevano essere individuati elementi espliciti che permettessero di affermare che si fosse manifestata una volontà univoca e coerente a recedere dal sodalizio criminale.

L'episodio dell'incontro con Stefano Bontate nella primavera del 1980 confermava il legame stabile dell'imputato con Cosa Nostra essendo meramente congetturale e rappresentato dal solo collaborante Marino Mannoia il fatto che l'esito sconsolante del colloquio avesse fatto maturare la definitiva consapevolezza della pericolosità del rapporto sino ad allora sottovalutata.

Il mutato assetto degli equilibri interni di Cosa Nostra a favore dell'ala corleonese era stato l'altro elemento considerato dalla Corte come decisivo per l'interruzione del rapporto ma le perduranti relazioni con

l'on. Lima e i Salvo sembravano invece per il PG dimostrare esattamente il contrario anche in ragione del ruolo perdurante di tali personaggi come referenti politici della mafia.

Apparivano essere mere congetture anche i ragionamenti sul fatto che il senatore Andreotti non avesse avuto cognizione dei nuovi rapporti dell'on. Lima con i corleonesi o sulla circostanza in base alla quale i Salvo avessero potuto offrire ai nuovi padroni del sodalizio mafioso immotivate rassicurazioni senza alcuna rispondenza nella reale disponibilità dell'imputato.

La Corte aveva dunque valorizzato il vuoto probatorio trasformandolo in prova positiva del recesso e aveva omesso la valutazione complessiva delle risultanze processuali escludendo la valenza probatoria di molti fatti portati a supporto di un perdurante e consistente quadro indiziario incorrendo in quella frammentazione della condotta tipica del reato associativo che pure aveva rimproverato alla sentenza di primo grado: l'indagine sul dolo avrebbe dovuto essere compiuta su tutti i frammenti della fattispecie complessivamente considerata e non su ciascuno dei *facta concludentia* per evitare di chiedere una sorta di *probatio diabolica*.

Inoltre la Corte non aveva applicato, secondo il parere del PG, i giusti criteri di valutazione in relazione agli elementi idonei ad esprimere la partecipazione ad associazione di tipo mafioso riferibili ad epoche antecedenti e successive all'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982: gli ultimi elementi emersi a carico dell'imputato dopo l'entrata in vigore dell'art 416-bis del codice penale dovevano essere valutati in correlazione logica e giuridica con la precedente situazione di fatto per statuire se essi deponessero nel senso della perdurante partecipazione a Cosa Nostra o nel senso di un chiaro recesso.

5.2 Il ricorso dell'imputato

Il ricorso della difesa dell'imputato veniva articolato in sette motivi.

Nel primo motivo si eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che nessuno degli schemi astratti di partecipazione non formale al sodalizio configurati dalla Corte si atteggiavano al caso concreto.

Inoltre il criterio della semplice continuativa disponibilità dell'imputato anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di singoli apporti violava – secondo la prospettazione della difesa – i principi della tipicità della condotta costitutiva del delitto associativo e della tassatività e determinatezza della fattispecie legale facendo sì che condotte equivoche potessero essere considerate penalmente rilevanti sia pure in assenza di un dolo provato.

Nel secondo motivo la difesa eccepiva che la disponibilità stabile e continuativa doveva presupporre in ogni caso almeno la piena consapevolezza del soggetto delle caratteristiche dell'associazione mafiosa mentre dalla sentenza impugnata si evinceva l'assenza di prove del compimento

di attività concrete e anzi il rifiuto dei metodi mafiosi. L'unico dato che emergeva dalla sentenza era il fatto che i mafiosi ritenessero il senatore Andreotti a loro vicino senza però che fosse dimostrato il suo effettivo coinvolgimento. Inoltre nessun beneficio per l'imputato era stato determinato dalla presunta relazione con Cosa Nostra e neppure dai rapporti con Lima.

Con il terzo motivo la difesa aveva censurato l'erronea applicazione dell'art. 530 c.p.p. in base al quale l'imputato era stato prosciolto per prescrizione dalla violazione dell'art. 416 protrattasi sino alla primavera del 1980 mentre da tale periodo in poi il senatore Andreotti avrebbe condotto una strenua battaglia antimafia. Pertanto – in relazione a tale periodo – la Corte avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado applicando il comma 1 dell'art. 530 e non limitarsi a confermare la precedente statuizione del comma 2.

Con il quarto motivo la difesa sosteneva che il fatto ascritto non sussisteva neppure per il periodo antecedente al 1980 ritenendo che la ricostruzione probatoria dei due incontri con il Bontate secondo le rivelazioni del collaborante Mannoia e quelle di Angelo Siino fossero assai carenti anche in relazione ai riscontri oggettivi sui viaggi dell'imputato. Le considerazioni valutative della Corte sugli specifici fatti venivano ritenute irrazionali, erronee ed addirittura «*acrobatiche*». Francesco Marino Mannoia era imputato di reato connesso e le sue dichiarazioni dovevano essere valutate secondo la disciplina dell'art. 192, comma 3 c.p.p., non potendo da sole essere prova. La stessa credibilità del prefato collaborante appariva essere stata sostenuta con argomentazioni non persuasive e non abili a superare la svalutazione dichiarata dal giudice di primo grado. Le dichiarazioni di Antonino Giuffrè sull'incontro venivano definite generiche e comunque tali da non supportare Mannoia. La Corte aveva minimizzato la portata probatoria delle argomentazioni della difesa sul tema dei viaggi necessitando poi di trovare riscontri in dichiarazioni confliggenti di collaboratori. Anche sulla vicenda Cardini, secondo la difesa, le dichiarazioni di Mammoliti erano state stravolte, così come quelle di taluni testi sentiti sullo specifico fatto. L'attendibilità di Tommaso Buscetta sarebbe stata valutata con criteri illogici ed illegittimi nonostante le incertezze e le ambiguità del collaborante sia sulla vicenda del processo Rimi sia sull'omicidio Pecorelli. I rapporti dell'imputato con i cugini Salvo, secondo la difesa, non sarebbero stati provati e tale mancanza probatoria sarebbe stata superata con argomentazioni illogiche. Sul merito dei rapporti con i Salvo anche la credibilità del collaborante Giovanni Brusca doveva essere ritenuta non aliena da gravi rilievi così come le sue dichiarazioni si ponevano prive di riscontri. Totalmente false, invece, si dovevano considerare le specifiche dichiarazioni del collaborante Di Carlo.

Con il quinto motivo veniva eccepita la nullità della sentenza e della ordinanza 25.10.2001 della Corte d'Appello per mancata assunzione di una prova decisiva, consistita nella produzione di ulteriore documentazione da parte della difesa concernente i movimenti del senatore Andreotti

negli ultimi mesi del 1979 per dimostrare l'assoluta impossibilità di viaggi segreti in Sicilia.

Con il sesto motivo la difesa eccepiva l'illogicità della motivazione riguardo alla partecipazione a Cosa Nostra sino al 1980 e poi al recesso secondo le modalità descritte dalla sentenza appellata specie in considerazione del fatto che non fosse dimostrato non solo alcun intervento favorevole al sodalizio criminale ma neppure alcuna utilità tratta dall'imputato dal rapporto con l'on. Lima stante il fatto che la carriera politica del senatore Andreotti non era certo dipesa dalla corrente siciliana del partito. Le motivazioni introdotte dalla Corte sulla fascinazione prodotta dal poter usare uno strumento paralegale per obiettivi non ortodossi apparivano alla difesa illogiche e paradossali.

Con il settimo motivo veniva eccepita la nullità della sentenza perché la Corte – in presenza di una causa di estinzione del reato quale la prescrizione – non aveva verificato allo stato degli atti se risultasse evidente l'innocenza dell'imputato e si era invece impegnata a dimostrarne la colpevolezza.

5.3 I motivi della decisione

La Suprema Corte dedicava largo spazio all'enunciazione di linee guida per quanto atteneva:

- alla partecipazione ad associazione mafiosa e alla permanenza in essa;
- alla valutazione dei collaboratori;
- agli oneri di motivazione del giudice di appello che riforma una sentenza di primo grado;
- ai limiti di censurabilità nel giudizio di cassazione del vizio di motivazione;
- all'assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva di reato.

Per quanto attiene alla partecipazione all'associazione mafiosa la Suprema Corte richiamava diverse sentenze in cui si distingueva il partecipante al sodalizio dal concorrente esterno, che invece non ne fa parte e che viene attivato per colmare vuoti temporanei in un certo ruolo oppure per prestare la sua opera in un momento di «fibrillazione» in cui l'associazione attraversa una fase patologica che – per essere superata – richiede il suo contributo anche limitato ad un unico intervento.

Chi entra a fare parte dell'associazione mafiosa deve essere accettato da coloro che già vi partecipano e deve dare un contributo alla vita associativa, contributo che non può esaurirsi nella mera condivisione psicologica del programma criminoso ma deve configurarsi in un preciso ruolo materiale e in un impegno costante finalizzato a perseguire i fini associativi.

La figura del partecipe non è configurabile come assunzione di uno *status* ma come apporto di un contributo reale da parte di un soggetto sta-

bilmente incardinato nella struttura, apporto il cui elemento psicologico è dato dalla consapevolezza e dalla volontà di associarsi per contribuire alla realizzazione del programma associativo.

Il concorso esterno sussiste invece in capo alla persona che non è inserita nella struttura organizzativa del sodalizio ma *«fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purchè detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso»*.

La prova del concorso esterno deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e non può prendere in considerazione *«contiguità compiacenti»* o *«disponibilità»* se non sono accompagnate da positive attività che abbiano offerto un chiaro apporto di rafforzamento e di consolidamento dell'associazione o almeno di un suo particolare settore.

La Suprema Corte dava anche atto che – in precedenza alla Sentenza 16 del 2004, Demitry, e alla 22327 del 2003, Carnevale – l'orientamento giurisprudenziale offriva un'interpretazione più libera e meno consolidata della condotta di partecipazione.

In relazione alla prova della partecipazione all'associazione l'esistenza della volontà partecipativa deve essere desunta dall'esame di insieme delle condotte criminose attraverso un ragionamento logico che vede le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati che costituiscono il programma associativo.

Costituiscono un vizio di motivazione sia la parcellizzazione della valenza significativa di ogni singola prova sia l'attribuzione di valenza neutra sul piano indiziario all'indicazione di appartenenza al sodalizio mafioso da parte di un collaborante anche se non potrà essere possibile fondare esclusivamente su tale elemento indiziario un'affermazione di colpevolezza.

Il problema della permanenza del singolo nell'associazione criminale e quindi dell'eventuale dissociazione del partecipante deve tenere conto del fatto che il vincolo associativo si intesse nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato e che il recesso volontario deve essere dimostrato attraverso la prestazione di un'attività di segno contrario a quella associativa *«consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio criminale, essendo irrilevante..un'abiura o altra forma di manifestazione di pentimento che assume carattere indicativo nel solo contesto culturale mafioso»*.

La permanenza a tempo indeterminato nell'associazione criminale appare essere in linea con il carattere permanente del reato il quale non si esaurisce all'atto in cui l'associato presta la sua adesione ma continua sino all'eventuale dissociazione.

In tema di concorso esterno si ritiene che non basti una mera vicinanza tra l'uomo politico e il gruppo mafioso ma che sia necessario un

vero patto dove l'uomo politico – in cambio di appoggio elettorale – si impegni a rafforzare e a consolidare l'organizzazione. L'esistenza di un tale *pactum sceleris* rende non necessaria per la consumazione del reato la concreta esecuzione delle prestazioni promesse in quanto il rapporto sinallagmatico esiste non tra le due prestazioni ma tra le due promesse.

La natura del rapporto tra sodalizio mafioso e uomo politico deve dunque essere configurata caso per caso non essendo risolutiva la giurisprudenza sul punto.

La problematica di partecipazione all'associazione per delinquere semplice appare semplificata, trattandosi di un reato a forma libera nel quale è possibile il concorso eventuale di persone *«che si verifica nel caso in cui taluno contribuisca al pregiudizio che l'associazione rende all'ordine pubblico, mediante un contributo materiale e morale al vincolo dei partecipi, senza che egli sia a sua volta vincolato. Ne deriva che, quando il contributo sia duraturo, la prova negativa del vincolo proviene dall'esclusione secondo regole interne dell'associazione»*.

Ai fini di configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo sia stabile essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto all'esecuzione di uno o più delitti predeterminati ed essendo sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche per un breve periodo.

Partecipante del reato associativo è quindi colui che viene accettato dal sodalizio e non si limita ad una adesione ideologica ma pone in essere attività effettive ed omogenee agli scopi associativi sino alla sua eventuale dissociazione.

La Suprema Corte affrontava il problema delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano avuto ingresso nel processo premettendo che il tema della valutazione della prova aveva raggiunto sul punto un notevole grado di definizione giurisprudenziale.

La chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato quando è stata accertata dal giudice di merito:

- l'attendibilità del dichiarante;
- l'attendibilità intrinseca della chiamata stessa;
- l'esistenza di riscontri esterni alla valutazione dei quali non si può procedere se persistono dubbi sui due criteri precedenti di attendibilità del dichiarante e della stessa chiamata.

Se tale verifica complessiva consegue un risultato positivo ed individualizzante, la chiamata in correità assurge al rango di prova pienamente valida a costituire fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

La mancanza di riscontro non vanifica completamente le verosimili affermazioni di una fonte attendibile e costituisce comunque un indizio.

Le chiamate plurime in correità che siano indipendenti e non sospette di essere viziate da accordo calunnioso possono riscontrarsi a vicenda mentre l'unica chiamata deve trovare un riscontro probatorio individualiz-

zante anche nell'ambito di rilievi logici dedotti dal giudice in modo coerente.

Il maggiore problema afferisce invece le dichiarazioni «*de relato*» ove occorre distinguere le informazioni che il collaborante sa rendere in quanto patrimonio comune di tutti gli associati da quelle ordinarie che non sono utilizzabili per integrare la prova di colpevolezza se non attraverso la procedura prevista dall'art.195 c.p.p. attraverso il supporto di adeguati riscontri estrinseci²⁶.

La chiamata in reità su dichiarazioni «*de relato*» necessita del positivo apprezzamento non solo dell'attendibilità del chiamante e di colui che ha fornito la notizia ma anche di riscontri esterni individualizzanti, cioè specifiche circostanze strettamente e concretamente richiamanti il chiamato al fatto di cui deve rispondere.

Esiste dunque il problema della valutazione dei riscontri delle dichiarazioni che possono anche essere costituiti da ulteriori dichiarazioni indipendenti, convergenti e specifiche nell'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo del fatto da decidere.

I riscontri non devono riguardare ogni singola circostanza riferita (la c.d. «*probatio diabolica*» evocata dal PG nel processo) essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso.

La sentenza della Corte d'Appello non era completamente conforme a quella del Tribunale, circostanza che lasciava scaturire l'onere da parte del giudice di secondo grado di motivare tutte le modifiche apportate a quella di primo grado, riesaminando in sintesi il materiale vagliato dal giudice di primo grado, quello sfuggito eventualmente alla delibazione e il patrimonio probatorio ulteriormente acquisito. Il giudice di appello deve anche confutare le ragioni poste alla base della sentenza riformata.

Oggetto di verifica in sede di legittimità è unicamente la sentenza di appello e alla Corte Suprema non è consentito scegliere quale delle due difformi sentenze di merito sia più rispettosa dei canoni ermeneutici, così come traspare dal disposto tassativo dell'art. 606 c.p.p.

I limiti di censurabilità in Cassazione del vizio di motivazione sono circoscritti al riscontro di un logico apparato argomentativo della decisione impugnata senza sovrapporre proprie valutazioni in ordine all'affidabilità delle fonti di prova: si tratta di stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a disposizione, se abbia dato una corretta interpretazione dando risposta alle deduzioni delle parti e se abbia correttamente applicato le regole della logica nelle sue argomentazioni decisorie.

Il vizio di motivazione deve essere dedotto dal testo della sentenza impugnata e non già dalla proposizione alternativa di una diversa ricostruzione.

Il ricorso dell'imputato aveva sollecitato la Suprema Corte a stabilire se la verifica della motivazione potesse estendersi oltre il testo e andare a controllare il processo assicurandosi che non fossero stati trascurati ele-

²⁶ Cassazione n. 43464 del 2002, Pinto

menti probatori evidenziati dalla sentenza di primo grado o segnalati dalla difesa.

La Suprema Corte riteneva di poter fare riferimento per lo «*scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato*» non solo alla sentenza assolutoria di primo grado ma anche alle memorie e agli atti proposti dall'imputato ai giudici di appello per contrastare il gravame del PM.

In presenza di una causa estintiva del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a mente del 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la non rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano in maniera assolutamente non contestabile, così da configurare più una constatazione che un apprezzamento. In altri termini, affinché l'assoluzione nel merito prevalga sulla causa estintiva del reato occorre l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato.

5.4 Il rigetto del ricorso del PG

Applicando tali principi la Suprema Corte passava ad analizzare il ricorso del Procuratore Generale.

La Corte stabiliva che sotto un profilo astratto potevano avere valenza i rilievi espressi sulla motivazione del recesso dell'imputato dall'associazione mafiosa dopo il 1980 in quanto sarebbero necessitati tangibili, coerenti e inequivocabili segni di ravvedimento incompatibili con la volontà di perpetuare il legame con Cosa Nostra.

Il ragionamento esperito dalla Corte d'Appello di Palermo non appariva irreprensibile avendo fatto riferimento ad una sorta di desistenza dell'imputato dall'associazione criminale per *deficit* probatorio in ordine a fatti ascrivibili allo stesso dopo il 1980, circostanza che non equivale al recesso come descritto nella giurisprudenza consolidata.

Tuttavia la Corte d'Appello aveva anche ritenuto di ravvisare sul piano concreto comportamenti significativi dell'imputato considerati idonei a provare il recesso (lo scontro con Stefano Bontate nella primavera 1980 e l'impegno istituzionale antimafia dopo il 1989).

I fatti prospettati dalla Procura Generale che riguardano le elezioni regionali del 1991 erano stati risolti nel merito in maniera non illogica dalla Corte territoriale che aveva ritenuto l'appoggio mafioso ai candidati Bevilacqua e Giammarinaro legato a contesti locali (Salvo Lima) e non al *leader* nazionale della corrente andreottiana.

L'incontro con Bontate avrebbe segnato un momento di crisi stante il grave disaccordo, il tono di minaccia usato dal capomafia e le reazioni indotte nell'imputato dall'omicidio Mattarella: tali considerazioni di merito non potevano essere censurabili nel giudizio di legittimità fornendo un'interpretazione alternativa delle dichiarazioni del collaborante Mannoia in quanto non si evinceva che i giudici avessero fondato il proprio libero apprezzamento su un percorso logico incoerente.

Inoltre l'episodio era stato inserito in un più vasto contesto che dava conto dello svilupparsi nell'imputato di una crescente consapevolezza della sottovalutazione da lui esperita nel passato del fenomeno mafioso.

Per quanto la ricostruzione della vicenda non fosse l'unica ipotizzabile, il suo percorso logico la rendeva immune da manifesta irrazionalità e la faceva idonea a resistere nel giudizio di legittimità.

In questo quadro dovevano essere inserite le ulteriori censure della Procura Generale concernenti la sottovalutazione degli episodi successivi al 1980, specie se si procedeva ad una attenta rilettura delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia e alle notazioni critiche espresse dai giudici di merito sulla reale valenza della ricostruzione degli episodi in esame dei quali era sicuramente possibile una diversa lettura che non era però rilevante nel giudizio di legittimità.

La Suprema Corte rilevava che l'episodio meno razionalmente motivato era quello relativo all'incontro del senatore Andreotti con Andrea Mangiaracina, al quale la Corte d'Appello aveva attribuito un qualche significato in assenza di altre logiche spiegazioni pur stabilendo che non era stata fornita prova di comportamenti concreti del politico dopo tale vicenda.

Avendo stabilito la fine della partecipazione associativa del senatore Andreotti nel 1980 gli episodi successivi dovrebbero invero essere considerati come sintomatici di una rinnovata adesione e quindi di una rinnovata partecipazione: su questo punto il giudizio negativo della Corte d'Appello non era ritenuto inficiato da manifesta razionalità e quindi tutti gli episodi riportati servivano solo a confortare la correttezza dell'assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.

Per tali ragioni il ricorso della Procura Generale *«pur essendo fondato su incontrovertibili e pacifici principi di diritto»* si rivelava carente e veniva rigettato dalla Suprema Corte.

5.5 Il rigetto del ricorso della difesa dell'imputato

La Suprema Corte riteneva che i primi due motivi di ricorso erano complementari e potevano essere congiuntamente trattati alla luce dei principi esposti sulla partecipazione al reato associativo che – in mancanza di un'affiliazione rituale – prevedevano che la prova si basasse su un contributo concreto fornito al sodalizio criminale e quindi sull'assunzione di un ruolo specifico e funzionale.

Nel caso di specie la «peculiarità» della figura del senatore Andreotti non legittimava un'interpretazione più estesa se non a rischio di violare i principi di tassatività della condotta e quelli di uguaglianza e certezza di diritto, essendo impossibile enucleare ipotesi individuali definite a seconda della personalità e della posizione del soggetto cui venivano attribuite.

La Corte d'Appello aveva affermato che nel periodo antecedente al 1980 risultava essere intercorso un rapporto di scambio consistito da una parte in un generico appoggio alla corrente andreottiana e nell'attiversi dei mafiosi per soddisfare esigenze anche non illecite dell'imputato

e dei suoi amici e dall'altra in una palesata disponibilità e nell'asserito apprezzamento del ruolo dei mafiosi.

Il senatore Andreotti aveva avuto la piena consapevolezza che i suoi referenti siciliani (Lima, i Salvo e anche Ciancimino) intrattenevano buone relazioni con gli esponenti mafiosi, aveva palesato ai medesimi disponibilità, aveva loro chiesto favori, li aveva incontrati e aveva interagito con essi nella vicenda Mattarella pur senza raggiungere il fine voluto.

In questa ultima circostanza aveva discusso di fatti gravissimi (l'omicidio del Presidente Mattarella) con tali esponenti, i quali avevano manifestato l'assoluta fiducia di non essere denunciati pur possedendo il senatore Andreotti la possibilità di fornire nei loro confronti utilissimi elementi informativi.

Tutti questi elementi erano stati valutati dalla Corte di Appello come fatti processualmente rilevanti e tali da configurare il reato contestato secondo una incensurabile valutazione di merito.

Per tale ragione, in presenza dell'assoluzione dubitativa pronunciata dal Tribunale, aveva applicato la prescrizione, essendo non evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.

La Suprema Corte ribadiva che le conclusioni della Corte d'Appello sulla vicenda Mattarella non potevano dirsi viziate sotto il profilo logico.

Per quanto attiene i benefici elettorali la Suprema Corte rileva che al tempo del ritenuto rapporto di scambio non era ancora emersa la fallacità del comune convincimento circa la determinante forza elettorale di Cosa Nostra, come peraltro si deduce dalle affermazioni del Bontate secondo le dichiarazioni di Marino Mannoia.

L'incontro tra il senatore Andreotti e il Bontate era significativo sotto il profilo della partecipazione e lo scontro tra i due verificatosi nell'occasione vale solo a dimostrare l'avvenuta dissociazione.

Anche i ragionamenti fatti dalla difesa sul «caso Sindona» per dimostrare l'assenza di richieste di interessamento del Bontate al senatore Andreotti non venivano condivisi dalla Suprema Corte che, intanto, evidenziava come l'allora Presidente del Consiglio non si fosse totalmente disinteressato della vicenda, avendo incaricato l'on. Evangelisti e il sen. Stamatì di esaminare un progetto di salvataggio delle banche del finanziere e avesse assunto per prudenza una posizione non direttamente impegnata sulla vicenda.

La mancanza della prova di un fatto non poteva comunque sostanzarsi nella dimostrazione dell'insussistenza di rapporti tra il senatore Andreotti e Bontate.

Sul rapporto tra il senatore Andreotti e la propria corrente in Sicilia rilevavano per la Suprema Corte i legami con il centro di potere rappresentato dall'on. Salvatore Lima e dai cugini Salvo che rendevano i ragionamenti esperiti dalla sentenza impugnata come manifestamente non illogici.

Sul terzo motivo del ricorrente la Suprema Corte rilevava che la formula assolutoria «*perché il fatto non sussiste*» presupponesse che nessun elemento della fattispecie criminosa risultasse provato, cosa non accaduta

nelle affermazioni della Corte territoriale che non ha ritenuto positivamente accertata la dissociazione dopo il 1980 ma ha anche giudicato carente la prova di comportamenti agevolativi del senatore Andreotti nei confronti del sodalizio criminale dopo tale data, applicando così giustamente il comma 2 dell'art. 530 c.p.p.

Per quanto riguardava il quarto motivo del ricorrente la Suprema Corte esaminava in primo luogo le problematiche evocate sugli incontri tra il senatore Andreotti e il Bontate secondo le dichiarazioni di Marino Mannoia.

La Suprema Corte ribadiva di non essere chiamata a stabilire quale fosse preferibile tra le diverse argomentazioni di merito proposte dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, bastando la verifica della logicità e della razionalità della motivazione dei giudici del riesame, i quali avevano riscontrato le dichiarazioni del Mannoia con quelle di Antonino Giuffrè, Giuseppe Lipari, Tommaso Buscetta e Giovanni Brusca.

In relazione al primo incontro la Corte d'Appello non aveva ritenuto rilevante la mancata prova del viaggio in Sicilia dell'imputato, giustificandola con carenze investigative e attribuendole significato neutro.

A tale fine la Corte aveva offerto apprezzamenti di merito su altri viaggi sicuramente effettuati dal senatore Andreotti e dei quali la documentazione era carente, prospettando che il predetto primo incontro poteva dunque essere frutto di un trasferimento di natura riservata e gestito su canali non istituzionali destinati a non lasciare tracce.

La Corte poi aveva ravvisato il necessario riscontro nelle dichiarazioni di Angelo Siino che erano state valutate secondo non illogici procedimenti di merito che la Suprema Corte dichiarava di non poter censurare.

Altrettanto razionali venivano giudicate le considerazioni della Corte d'Appello sulle risultanze dell'analisi delle agende e dei libri dell'imputato per inferirne la compatibilità dei suoi impegni con le epoche del ritenuto viaggio in Sicilia.

Per quanto atteneva il secondo incontro, la Suprema Corte rilevava che il convincimento sulla sua reale effettività era basato sulle dichiarazioni del collaboratore Mannoia e che la Corte territoriale non si era limitata ad affermare l'attendibilità del dichiarante ma aveva anche fornito riscontri desunti dalle dichiarazioni di Antonino Giuffrè e di Giuseppe Lipari, pur attribuendo ad esse un significato limitato di meri indizi.

Un terzo riscontro era stato ricercato nelle dichiarazioni di Tommaso Buscetta che valevano – a titolo di indizio significativo – a dimostrare l'esistenza di singolarissimi rapporti tra l'imputato e il Bontate che costituivano il presupposto necessario dell'episodio narrato dal Mannoia. Si era dunque in possesso di una serie di elementi non dotati di efficacia probatoria autonoma che acquisivano pregnante significato se vagliati nella connessione di un'ottica interpretativa coerente.

Il quarto riscontro veniva fornito da Giovanni Brusca sulla sua conoscenza indiretta dei rapporti tra il senatore Andreotti e il gruppo Bontate/Badalamenti, così come un quinto ed ultimo riscontro era presente anche nelle dichiarazioni di Antonio Mammoliti sul favore fatto da Stefano Bon-

tate al politico nel far cessare le estorsioni ai danni del petroliere laziale Bruno Nardini.

La Suprema Corte riteneva che i citati elementi potessero valere a confermare un quadro generale relativo all'esistenza di rapporti tra il senatore Andreotti e Bontate nel quale inserire razionalmente l'incontro in esame; in tale senso – anche in considerazione della cautela utilizzata nella valutazione delle dichiarazioni del Mammoliti e pur in presenza di talune argomentazioni non ineccepibili sui rapporti tra il senatore Andreotti e Nardini – la Suprema Corte riteneva che non apparissero vizi di motivazione nella coerenza complessiva della motivazione.

Analoghe considerazioni valevano per l'attendibilità di Tommaso Buscetta per quanto attiene il sequestro di Aldo Moro e l'asserito «aggiustamento» del processo Rimi, che la Corte d'Appello aveva valutato come vicenda non incompatibile con l'attivarsi soltanto simulato del senatore Andreotti per acquisire «*senza sporcarsi le mani*» benemerienze presso i mafiosi.

Un altro punto nodale della sentenza era costituito dai rapporti del senatore Andreotti con i cugini Salvo, rapporti pervicacemente negati dall'imputato e affermati dalla Corte d'Appello che li aveva inseriti nel quadro delle relazioni con l'ala «moderata» di Cosa Nostra.

La Corte territoriale aveva definiti pleonastici i riscontri esterni valorizzati dal Tribunale facendo invece leva soprattutto sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e – infine – sul mendacio dell'imputato.

Inoltre la Corte aveva ricordato al proposito le dichiarazioni di Antonino Giuffrè e di Giovanni Brusca per ricavare ulteriori indizi dei rapporti tra l'imputato e i Salvo ricordando che negli ambienti mafiosi ci si rivolgeva a costoro per tentare di aggiustare i processi di rilevante interesse, quali quello per l'omicidio del cap. Basile.

La Suprema Corte ricordava nuovamente che nella pratica giudiziaria è frequente il fatto che gli elementi di valutazione acquisiti al processo non forniscano indicazioni univoche e che però ciò non comporta l'esclusione automatica della veridicità del fatto che ne costituisce l'oggetto, ben potendo il libero convincimento del giudice dare credito solo a talune risultanze processuali disattendendone altre purchè fornisca una spiegazione logica della propria scelta.

In conclusione la Suprema Corte rilevava che il quarto motivo del ricorrente era costituito da tutta una serie di motivi di merito che ne determinavano la complessiva inammissibilità.

Per quanto attiene il quinto motivo del ricorrente la Suprema Corte faceva notare che la giurisprudenza aveva sempre sottolineato il carattere eccezionale e discrezionale della rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale e dell'ammissione di nuove prove se non assolutamente necessarie.

Il giudice deve quindi motivare solo nel caso in cui tale rinnovazione avvenga in base alla convinzione di non poter decidere allo stato degli atti mentre in caso di rigetto la motivazione potrà essere anche implicita e de-

sumibile dalla stessa struttura argomentativa²⁷. Inoltre il vizio di mancata assunzione di prova decisiva è configurabile solo quando la denegata prova sia di natura tale da determinare una diversa conclusione del processo ma non quando si tratta di fatto insuscettibile di incidere in concreto sul convincimento del giudice²⁸.

La motivazione addotta dalla Corte d'Appello era tale da escludere che tale prova potesse assumere valore decisivo e la Suprema Corte riteneva pertanto il motivo infondato.

Il sesto motivo del ricorrente conteneva secondo la Suprema Corte doglianze di ordine logico in merito alla sua partecipazione a Cosa Nostra che rendevano indispensabili apprezzamenti di merito e considerazioni di ordine etico e storico che esulavano dal giudizio di legittimità.

L'unica questione dotata di un minimo di specificità riguardava i vantaggi che nella prospettiva del giudice di appello il senatore Andreotti si sarebbe prefigurato in cambio della propria disponibilità nei confronti del sodalizio mafioso.

La Suprema Corte ricordava al proposito come fosse nozione comunemente acquisita sino al *test* elettorale del 1987 il fatto che non si potesse sperare in un successo elettorale in Sicilia senza il supporto di Cosa Nostra; parimenti veniva sottolineato il fatto che – per quanto atteneva i c.d. interventi para-legali – non si erano rilevate acclerate illogicità nel provvedimento impugnato.

In sostanza la Corte non aveva parlato di accertati benefici elettorali ma solo dell'opinione dell'imputato che essi si sarebbero potuti verificare, dovendo comunque sottolineare il fatto che Cosa Nostra fosse comunque in grado di spostare un sia pur non molto rilevante insieme di voti.

Il motivo del ricorrente veniva dunque ritenuto inammissibile.

La Suprema Corte dichiarava infondato anche il settimo motivo rilevando che la Corte d'Appello aveva applicato la prescrizione dopo aver compiuto una disamina tesa ad accertare la data di cessazione dell'attività criminosa e la sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, anche con riferimento alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche: in tale senso il giudizio sulla sussistenza del reato era stato un *prius* logico e giuridico rispetto alla statuizione che ne aveva dichiarato l'estinzione.

5.6 Considerazioni conclusive della Cassazione

La Suprema Corte dava atto del fatto che la Corte d'Appello di Palermo non si fosse limitata ad affermare la generica disponibilità del senatore Andreotti verso Cosa Nostra ma avesse sottolineato – in armonia con il Tribunale – i rapporti con i suoi referenti siciliani individuati nell'on. Salvo Lima, nei cugini Salvo e – con maggiori limitazioni temporali – in Vito Ciancimino per poi ritenere – distaccandosi dai primi giudici – che l'imputato fosse compartecipe dei rapporti di questi con Cosa Nostra

²⁷ Cassazione n. 8891, 2000, Callegari.

²⁸ Cassazione n. 8106, 2000, Accettala.

e avesse coltivato relazioni personali con Bontate e Badalamenti al fine di ottenere qualche vantaggio elettorale e interventi *extra-ordinem*, sinallagmaticamente correlati alla disponibilità ad incontri e relazioni e alla rinuncia a denunciare i fatti conosciuti.

Tale ricostruzione resisteva al vaglio di legittimità avendo espresso il convincimento che il senatore Andreotti avrebbe manifestato disponibilità a compiere interventi in armonia con le finalità del sodalizio ricevendone in cambio la promessa – almeno parzialmente mantenuta – di sostegno elettorale e di altri eventuali interventi; la Corte si era invece posta in contrasto logico con il concetto di partecipazione al reato associativo quando non aveva considerato che la struttura criminale presupponeva l'indeterminatezza temporale del vincolo e che si poteva recedere dalla compagine solo ponendo in essere una concreta condotta atta a provare l'irreversibile distacco.

Il giudice di appello aveva potuto risolvere questo errore in diritto solo risolvendo la questione del recesso con considerazioni di merito che la Suprema Corte riteneva insindacabili.

La ricostruzione dei singoli episodi e la valutazione delle relative conseguenze era stata effettuata in base ad apprezzamenti che potevano anche non essere condivisi e potevano presentare alternative di uguale forza logica ma che non erano mai stati manifestamente irrazionali ed erano risultati privi di fratture logiche ed omissioni determinanti.

Avendo ritenuta cessata nel 1980 la partecipazione all'associazione criminale, correttamente si era pervenuti alle decisioni sulla prescrizione e sull'applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti.

In sostanza, non potendosi concludere la manifesta illogicità delle motivazioni della sentenza in ordine all'insussistenza del fatto o all'estraneità allo stesso da parte dell'imputato, ambedue i ricorsi della difesa e del PG venivano respinti.

6.0 Il processo in primo grado per l'omicidio Pecorelli

Il processo in primo grado per l'omicidio di Carmine Pecorelli è iniziato nell'aprile del 1996 e si è concluso il 24 settembre 1999 avendo come imputati Gaetano Badalamenti, Giuseppe Calò, Giulio Andreotti, Claudio Vitalone – individuati quali mandanti dell'omicidio – e Michelangelo La Barbera e Massimo Carminati quali presunti esecutori materiali del delitto. I predetti, in concorso tra di loro e con Antonino e Ignazio Salvo, Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci – questi ultimi sei tutti deceduti – avrebbero cagionato la morte del giornalista in Roma il 23.03.1979 mediante quattro colpi di pistola. I reati contestati erano gli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3, del codice penale.

6.1 Il processo come complotto politico

La sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Perugia dedica un'ampia prefazione di ordine generale, al fine di sgomberare il campo dall'ipotesi che configurava il processo come uno «*strumento di persecuzione politica*» nei confronti di imputati – quali il sen. Giulio Andretti e l'on. Claudio Vitalone – che avevano ricoperto cariche pubbliche di altissimo livello. A tale fine, la Corte riproponeva il principio della separazione dei poteri costituzionalmente vigente e stigmatizzava l'uso del termine «*complotto*», che era stato usato per definire l'esercizio dell'azione penale, termine poi mitigato dalla difesa dell'on. Vitalone nell'accezione di un «*eccesso di zelo ambientale*».

In sostanza la Corte negava che esistesse uno scenario occulto che aveva eterodiretto l'accusa e faceva rilevare che l'ipotesi del complotto avrebbe reso necessaria «*l'opera di cospirazione delle persone informate sui fatti..come avallanti una pluralità di organi investigativi.. e una pluralità di pubblici ministeri ...di più procure... Se effettivamente fosse esistito un complotto... esso sarebbe stato ordito sicuramente meglio e non si sarebbero verificate quelle vistose smagliature che sono proprio il segno della mancanza di un previo accordo...non vi sarebbe stata migliore occasione che leggere e far conoscere a Antonio Mancini le dichiarazioni di Vittorio Carnovale e a Fabiola Moretti quelle rese da Antonio Mancini senza darne atto a verbale creando così le premesse di una solida prova basata sul riscontro incrociato delle dichiarazioni e sulla loro autonomia*».

La Corte affermava che l'indagine presentava delle evidenti carenze, che venivano attribuite non solo alla complessità intrinseca e al notevole lasso di tempo trascorso ma anche all'atteggiamento omertoso e contraddittorio di molti attori del processo.

In tale contesto l'indagine della procura di Perugia – in confronto al vuoto istruttorio «*in cui si è dibattuta per anni l'inchiesta condotta dal PM di Roma prima della riapertura delle indagini*» con significative e gravi lacune investigative – poteva comunque essere letta come «*il tentativo più serio per arrivare alla scoperta degli autori del delitto*».

6.2 L'evento criminoso e la personalità della vittima

Carminè Pecorelli era stato ucciso la sera del 20 marzo 1979 con quattro colpi di pistola sparati attraverso il finestrino anteriore sinistro dell'auto nella quale era appena entrato e che era posteggiata in via Orazio, strada parallela a via Tacito ove al civico 50 era sita la redazione della rivista «OP» diretta dal prefato giornalista. Prima dell'evento omicidiario Pecorelli era uscito dalla redazione insieme a Franca Mangiavacca e a Paolo Patrizi e i tre avevano accompagnato la donna alla sua auto parcheggiata all'angolo tra via Tacito e via Ennio Quirino, ove si erano salutati. La Mangiavacca nel percorrere l'incrocio tra via Plinio e via Orazio

aveva visto la macchina del Pecorelli con le ruote sul marciapiede e una figura vestita con un impermeabile chiaro vicino allo sportello anteriore sinistro.

Dopo essere tornata rapidamente indietro a retromarcia aveva notato all'incrocio opposto a quello in cui si trovava un'altra figura vestita di scuro. Ambedue queste circostanze sono state riferite molto tardivamente rispetto all'evento omicidiario.

La donna aveva trovato Pecorelli morente ed era ripartita alla ricerca della persona con l'impermeabile bianco ma non l'aveva più rivista mentre si era imbattuta in Paolo Patrizi, che stava uscendo da un bar ove si era recato a cambiare moneta e con lui era tornata sulla scena del delitto; sul posto transitava casualmente l'allievo carabiniere Ciro Formuso, al quale avevano chiesto aiuto. Il predetto aveva avvisato la donna di non toccare nulla ma risultava che la Mangiavacca avesse raccolto dal terreno due bossoli riponendoli poi di nuovo a terra; anche il corpo del giornalista era stato toccato e si era mosso.

Nel giro di pochi minuti erano arrivati sul posto il colonnello Cornacchia, il capitano Tomaselli, il tenente Mascia e il tenente Alfieri – tutti dell'Arma dei Carabinieri – a chiaro segno dell'importanza attribuita all'evento; a dimostrazione di ciò il colonnello Cornacchia, ritenendo che potesse trattarsi di delitto esperito dalle Brigate Rosse, rintracciava il PM Domenico Sica, che all'epoca si occupava di terrorismo di sinistra, a cena a casa di Maria Di Bernardo insieme al dott. Claudio Vitalone, al Procuratore Capo di Roma Giovanni Di Matteo, al colonnello Antonio Varisco e a Walter Bonino.

L'esame della scena del delitto e l'esame autoptico dimostravano che Carmine Pecorelli era stato attinto da quattro proiettili cal. 7,65 sparati a distanza ravvicinata dalla stessa arma, che avevano attraversato il vetro della portiera anteriore sinistra; due di tali proiettili erano di marca francese «GEVELOT» di non grande diffusione sul mercato italiano. Tale particolare risulterà di grande valore nell'ipotesi investigativa di ricondurre l'esecuzione del delitto a personaggi legati alla c.d. «Banda della Magliana».

Il fatto che la Mangiavacca non avesse udito rumore di arma da fuoco e la successiva perizia balistica deponevano per il fatto che fosse stata usata una pistola dotata di silenziatore.

La personalità della vittima era di grande rilievo nella comprensione del movente omicidiario. Pecorelli – nella ricostruzione del suo profilo professionale operata dalla Corte – era un «...vero giornalista...aveva rapporti con gli ambienti più disparati come quello dei servizi segreti, quello della politica, della magistratura, delle forze armate, dei carabinieri e della polizia...rapporti che gli permettevano di conoscere notizie riservate che si rivelavano importanti e vere, ma anche di entrare in possesso...di documenti scottanti e importanti inerenti vicende di grande interesse pubblico ...nessuna di tali importanti notizie è stata poi tenuta occulta».

La sentenza di primo grado concludeva che Pecorelli non era un ricattatore, come si poteva desumere indirettamente dalla sua situazione pa-

trimoniaie e dalle problematiche economiche che affliggevano la sua rivista. Peraltro, rilevava la Corte, Gaetano Caltagirone, più volte attaccato su OP, aveva dato somme di denaro ma aveva chiaramente escluso di essere stato mai ricattato. Pecorelli era *«aggressivo nell'estorcere informazioni ma non nell'estorcere denaro»*.

Tanto premesso si deve però doverosamente ricordare che nel pomeriggio prima di morire Pecorelli aveva manifestato alla sorella Rosina che *«la sua situazione economica doveva radicalmente cambiare e che era intenzionato a lasciare quella professione di lì a due anni»* proprio per effetto del miglioramento dei rapporti con il gruppo Andreotti, circostanza questa ripetuta sia pure in modo sfumato anche nella stessa mattinata al cugino.

La rivista OP aveva un'alta autonomia di giudizio come dimostrato dal fatto che Michele Sindona, che pure era stato oggetto di pesanti accuse, aveva trovato spazio per pubblicare uno scritto contro la Banca d'Italia, che si opponeva al salvataggio delle sue banche.

In ultimo Pecorelli aveva pubblicamente rivendicato anche la sua autonomia rispetto ai servizi segreti, di cui era stato considerato da molti un mero strumento; la Corte rilevava che i maggiori esponenti dei servizi dell'epoca erano stati equanimente criticati dalla rivista, che pure aveva sposato la difesa del Gen. Miceli dalle accuse di compromissione nel c.d. «golpe Borghese».

6.3 I moventi

Allo stesso modo l'inchiesta aveva escluso motivazioni personali ed affettive quali moventi dell'omicidio, circostanza rappresentata in una scheda anonima del servizio segreto.

Sul punto vi è da sottolineare come siano stati messi in atto numerosi tentativi di depistaggio delle indagini sia in ordine a sedicenti piste anarchiche, sia in anonimi su Licio Gelli, sia nel percorso oscuro di un più complesso episodio – posto in essere da un personaggio molto particolare, tale Antonio Chichiarelli – che aveva tentato di fornire una sorta di assai poco decifrabile suggerimento verso un legame tra l'omicidio e le attività delle Brigate Rosse.

Su questo ultimo fatto avremo modo di ritornare, significando già da subito che sul punto le indagini furono carenti e che – purtroppo o «stranamente» – Chichiarelli venne poi ucciso nel 1984.

Il movente generico era dunque chiaramente da individuarsi nell'attività di giornalista, come peraltro confermato anche dalle minacce che Pecorelli aveva ricevuto nel periodo immediatamente precedente alla sua morte in ordine agli articoli che stava scrivendo. Vale la pena di ricordare che il cugino Umberto Limongelli proprio nel giorno dell'omicidio aveva ricevuto da Pecorelli un pacco di documenti da portare in tipografia, dove erano stati presi in consegna da un personaggio rimasto ignoto; tale pacco era stato definito *«esplosivo»* dal Pecorelli, che aveva anche manifestato timori per la sua vita, pur aggiungendo che *«questo potrebbe essere l'ul-*

timo numero che esce in difficoltà economiche, forse staremo meglio tutti»; ciò lascia intendere come il giornalista fosse afflitto da preoccupazioni di vario tipo ma confidasse in un più solido futuro finanziamento a fronte di promesse, delle quali l'inchiesta ha ricostruito in parte l'esistenza.

L'inchiesta individuava le linee generali del movente nel timore della pubblicazione di una notizia potenzialmente dannosa per l'assassino o nella vendetta di persone danneggiate da notizie già pubblicate; in ragione di questa ottica, veniva ripercorso il ruolo di varie importanti vicende che avevano costituito gli ambiti chiave dell'attività giornalistica del Pecorelli.

Esse sono:

- La vicenda del processo per il c.d. «Golpe Borghese»
- La vicenda ITALCASSE
- La vicenda Sindona
- La vicenda connessa al dossier «Mi.fo.biali»
- La vicenda relativa al caso Moro.

Altre vicende quali il dossier sulla pornografia e il dossier sulla falsificazione dei quadri di De Chirico²⁹ – che avrebbe potuto chiamare in causa l'on. Franco Evangelisti – non sembrano essere dotate della potenzialità informativa dirompente atta a scatenare una volontà omicidiaria e sono state giustamente scartate sia in fase istruttoria che dibattimentale.

La vicenda giudiziaria del c.d. «Golpe Borghese» era nata dal fatto che il sen. Giulio Andreotti, Ministro della difesa dell'epoca, dopo aver ricevuto dal generale Gianadelio Maletti del servizio segreto (SID) un'informazione concernente il coinvolgimento nel piano eversivo del suo predecessore Gen. Vito Miceli, aveva trasmesso il rapporto all'autorità giudiziaria. Il responsabile dell'indagine era il sostituto della Procura della Repubblica di Roma Claudio Vitalone.

Tale vicenda era nuovamente tornata alla ribalta della cronaca in esito ai contenuti del *dossier Moro*, nella stesura conosciuta nel 1978, che era stato reperito nel covo delle Brigate Rosse scoperto a Milano nel settembre 1978 in via Montenevoso e che, secondo la Corte, *«...contiene analisi e conclusioni sul ruolo di Giulio Andreotti in relazione al c.d. Golpe De Lorenzo e al Golpe Borghese e in genere al rapporto tra Giulio Andreotti e i servizi segreti che ricalcano fedelmente le conclusioni espresse da Carmine Pecorelli nell'articolo pubblicato su OP del 28.03.1978, durante il sequestro dell'On. Aldo Moro, "Chi ha smantellato i servizi segreti" e "Il memoriale questo è vero e questo è falso" pubblicato prima che gli organi istituzionali provvedessero a rendere pubblico il memoriale Moro 1978. Segno questo che Carmine Pecorelli era in grado di arrivare a fonti diverse da quelle ufficiali»*.

Il giornalista aveva anche pubblicato una notizia secondo la quale Aldo Moro avrebbe subito nel 1975 uno strano furto, nel corso del quale

²⁹ La vicenda è stata evocata nel processo di Palermo in ordine alla valutazione della teste Sassu.

era stato sottratto un *dossier* sul caso Borghese che dimostrava i piani del sen. Giulio Andreotti nella vicenda. Pecorelli – che appunto possedeva documenti segreti al riguardo, poi sequestrati nella sede di OP dopo la sua morte – aveva preso le difese del gen. Miceli, sostenendo che il rapporto inviato dal senatore Andreotti alla magistratura era stato depurato dai nomi di molti politici e alti funzionari ed affermando che l'originario *dossier* era stato già inviato dal Miceli stesso alla magistratura, che lo aveva restituito preferendo lavorare su ipotesi minori.

Dopo l'assoluzione del gen. Miceli, Pecorelli aveva riproposto tutta la serie di articoli sulla vicenda pubblicati su OP dal 1974 e aveva sostenuto che il coinvolgimento dell'alto ufficiale era parte di un piano ordito dal senatore Andreotti, con la complicità di Claudio Vitalone, per smantellare l'architettura dei servizi segreti e porre ai vertici personaggi più manipolabili, come il giornalista argomentava fosse già successo nel 1966 quando lo scandalo SIFAR e il presunto «*golpe De Lorenzo*» erano serviti al senatore Andreotti per vendicarsi del gen. De Lorenzo, uomo ritenuto vicino ad Aldo Moro; l'azione di De Lorenzo avrebbe infatti contribuito alla decisione di Moro di allontanare il senatore Andreotti dal Ministero della Difesa per assegnargli quello dell'Industria.

Inoltre la rivista OP metteva in luce il ruolo del senatore Andreotti e non solo di Rumor nella gravissima copertura dell'appartenenza al SID di Guido Giannettini, inquisito per la strage di Piazza Fontana.

In questo contesto è oggettivamente interessante per i fini della Commissione quanto riporta la Corte di primo grado: «*Non va peraltro dimenticato che il "c.d. Golpe Borghese" ha interessato anche la mafia siciliana che era stata chiamata ad intervenire...ma che di fatto aveva rifiutato l'offerta anche se alcuni membri a titolo personale furono tra coloro che erano entrati nel Ministero degli Interni e avevano prelevato dei mitra. Si fa riferimento a quel Natale Rimi che, uomo d'onore della famiglia di Alcamo, era stato trasferito dal Comune di Alcamo alla regione Lazio ed era particolarmente interessato alla sorte della vicenda giudiziaria che vedeva il padre Vincenzo e il fratello Filippo coinvolti nell'omicidio di tale Lupo Leali... di ciò occorrerà parlare in seguito in relazione all'interessamento.. di Andreotti per le sorti del processo a carico di Rimi Vincenzo e Filippo..*».

Per quanto attiene l'imputato on. Vitalone, si sottolinea la testimonianza di Paolo Oleandri, estremista di destra, che riferiva di aver appreso da Franco Salamone il fatto che il giudice Vitalone si stava interessando e che «*non bisognava disturbarlo perché tutto sarebbe finito bene...c'era la volontà di risolvere politicamente la questione*», a riprova della pura strumentalità politica dell'azione penale denunciata dal Pecorelli nei suoi articoli.

Dalla delicatezza del passaggio politico in corso nel 1979 e dal complesso portato del Golpe Borghese – che vede anche la presenza discreta di Cosa Nostra – promana l'oggettiva pericolosità della diffusione delle tesi di Pecorelli sui fatti avvenuti come «*farsa montata da Giulio Andreotti*» e sulla copertura del ruolo di personaggi del SID alla Giannettini;

tale pericolosità mediatica era reale non solo per la credibilità di Andreotti medesimo ma anche per il suo piano politico consociativo, circostanza questa che conduce la Corte di Assise di primo grado a formulare il concetto secondo il quale *«Quanto appena detto, e cioè che Pecorelli poteva attingere a notizie riservate sul contenuto degli scritti di Moro..rende il c.d. Golpe Borghese, nell'accezione che la corte ne ha dato, un valido movente per l'uccisione del giornalista»*. Vi è però da dire che – come verrà poi illustrato nel corpo del processo – questa causale non si sarebbe dimostrata totalmente individualizzante, in quanto adombrava un circuito di personaggi che travalicava largamente il novero degli imputati.

6.3.2 Il caso ITALCASSE

Il fulcro centrale della vicenda era costituito dagli scandali di grande attualità, in quel momento storico, scandali che coinvolgevano il settore del credito pubblico pesantemente controllato dal sistema dei partiti.

Le inchieste avevano acclarato falsità contabili, con cui si erano creati sia *«fondi neri»* che servivano per finanziare illegalmente i partiti – specialmente della maggioranza governativa – sia *«fondi bianchi»* per concedere in violazione delle norme credito a imprese collegate a gruppi di potere che a loro volta favorivano i loro protettori politici.

Tra i grandi gruppi economici che avevano avuto accesso al credito presso Italcasse hanno avuto interesse per il processo il gruppo dei fratelli Caltagirone, il gruppo facente capo alla SIR di Nino Rovelli e la «Nuova Flaminia», facente capo a Lay Ravello, Domenico Balducci e Giuseppe Calò, che entrerà anche nella vicenda del tentativo di salvataggio del gruppo Caltagirone.

La struttura di Italcasse era tale da creare legami inscindibili tra potere economico e potere politico, tanto da rendere sicura l'erogazione del credito agli imprenditori che potessero muovere le leve «giuste» nei partiti.

La Corte ricordava che nel suo memoriale Aldo Moro aveva descritto l'Italcasse come *«canale avvilente di finanziamento che si ha torto di ritenere meno importante o più inestricabile degli altri»*. Ad esempio, i Caltagirone avevano beneficiato nel 1975 di duecentonove miliardi senza garanzie e senza che ne avessero titolo. Il caso SIR è ancora più complesso, in virtù della parcellizzazione delle società collegate che avevano sfruttato crediti agevolati della Cassa del Mezzogiorno attraverso i prefinanziamenti anomali dell'Italcasse per un valore di circa 290 miliardi di lire.

Pecorelli – che attingeva a fonti dirette, tra le quali la relazione ispettiva della Banca d'Italia – aveva a disposizione molti documenti (tra i quali anche la dimostrazione del finanziamento a Lotta Continua) e aveva redatto molti articoli sulle operazioni illecite condotte, ponendosi anche in parziale difesa del defunto direttore generale dell'Italcasse Arcaini sul quale il mondo politico e la magistratura cercavano di far convergere lo scandalo, tralasciando operazioni come i fondi neri ENEL serviti al finanziamento illecito dei partiti.

La Corte di primo grado rilevava giustamente l'importanza del credito illegittimo erogato alla Nuova Flaminia e all'attività di questa impresa *«nelle mani di Giuseppe Calò»* nel tentativo di salvataggio del gruppo Caltagirone.

Uno degli assegni emessi dalle società del gruppo SIR e negoziati dalla Sofint S.p.A - di fatto gestita da Domenico Balducci uomo di fiducia del Calò - era stato rinvenuto nelle tasche di Giuseppe Di Cristina, capo della famiglia mafiosa di Iesi ucciso nel corso della c.d. seconda guerra di mafia.

La Sofint medesima interverrà nel tentativo di salvare il gruppo Caltagirone. In questo salvataggio si adoperò molto anche l'on. Claudio Vitalone, all'epoca magistrato in servizio presso la Procura di Roma, con la partecipazione a riunioni in qualità di consulente insieme al suo fratello Wilfredo. La Corte concludeva che per tentare di risolvere la posizione dei fratelli Caltagirone *«sono state utilizzate le stesse persone utilizzate per la vicenda di Michele Sindona a conferma dello stesso modus operandi»*.

Altri assegni erano finiti nelle mani di politici in cambio di favori per conseguire il prestito agevolato: il sen. Giulio Andreotti aveva dapprima negato di essere stato coinvolto nel percepimento degli assegni ma aveva poi dovuto ammettere l'addebito e aveva spiegato di averli passati senza girata a Ezio Radaelli e a politici del suo partito come l'on. Franco Evangelisti. Nino Rovelli aveva poi richiesto al Radaelli di tenere fuori, se possibile, il senatore Andreotti e di riferire, se interrogato, che il contributo proveniva direttamente dalla SIR tramite l'amministratore Wagner, che era deceduto e non poteva smentire. Radaelli giustificò questa sua versione, asserendo che praticamente il PM interrogante dott. Orazio Savia aveva dettato le domande e le risposte del verbale (compreso il ruolo di Wagner) ed egli si era dunque limitato a firmare. Quando il Radaelli venne convocato dal PM Salvi, il segretario particolare del senatore Andreotti, Carlo Zaccaria, era andato a trovarlo e aveva suggerito come opportuna la tesi del ruolo di Wagner, non ricevendo però alcuna rassicurazione sul fatto che Rovelli avrebbe continuato a tacere sulla vicenda.

Il sen. Giulio Andreotti sosteneva di non aver voluto subornare il teste ma la tesi non era convincente nel giudizio della Corte, anche perché tale indebita pressione si riferiva alla grave e pesante richiesta di non coinvolgerlo in un procedimento per omicidio, ben sapendo che *«il rifiuto nei confronti di chi elargisce contributi può decretare il successo o l'insuccesso della propria attività professionale»*.

La Corte rilevava che *«il comportamento di Giulio Andreotti..trova la sua logica spiegazione non nel desiderio di evitare la pubblicità di un suo coinvolgimento nella vicenda..ma perché sapeva che instaurare un collegamento tra gli assegni ricevuti da Nino Rovelli e la morte di Carmine Pecorelli era per lui un rischio che non poteva correre perché alla base della corresponsione degli assegni vi era un comportamento illecito...non derivante...dal fatto che essi erano un finanziamento al partito, ma dal fatto che...erano il corrispettivo per favori ricevuti da politici per la concessione di crediti agevolati...»*.

La sentenza dimostrava la verità dei fatti riportati, illustrando puntualmente le fasi dell'interessamento del sen. Giulio Andreotti nella concessione del credito alla SIR tramite un parere rapidamente esteso quale responsabile del dicastero.

La Corte sottolineava anche l'importanza della vicenda in quanto dalle carte sequestrate nello studio di Pecorelli si evinceva che egli contava anche di ottenere le copie di tali assegni e di darne ampio risalto sulla rivista.

A tale proposito appare illuminante l'evento noto come la cena al circolo privato «*La famiglia piemontese*» in data 24 gennaio 1979. A tale cena erano presenti l'anfitrione Walter Bonino, il generale della Guardia di Finanza Donato Lo Prete, i magistrati Claudio Vitalone e Carlo Adriano Testi e il giornalista Pecorelli. Walter Bonino comparve nell'inchiesta sia per la vicenda della cena sia come interessato al processo per la ricerca della c.d. «*lista dei 500*» relativa ad esportatori illegali di valuta che operavano tramite Michele Sindona.

La Corte faceva notare: «*Le indagini sulla cena..rientrano in uno dei tanti buchi investigativi, di cui è pieno il processo nella prima fase delle indagini..Nessuno dei partecipanti ne parla spontaneamente e l'unico interrogato...Walter Bonino si guarda bene dall'accennare alla citata cena*».

Della cena parlava per la prima volta il 2 febbraio 1980 l'on. Franco Evangelisti, che rendeva edotto il PM dei contenuti della discussione e dell'intenzione di Carmine Pecorelli di sferrare un attacco all'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti.

«*Ma, anche dopo tali dichiarazioni, tutto tace sul fronte investigativo perché nessuno dei partecipanti viene chiamato dall'Autorità Giudiziaria procedente per avere delucidazioni. È solo dopo che la cena..diventa oggetto di campagna giornalistica..e solo dopo che il caso è approdato nell'aula del Senato, dove nel frattempo è stato eletto Claudio Vitalone, che il 18.11.1980..venivano acquisiti agli atti processuali un esposto di Claudio Vitalone...mentre Carlo Adriano Testi rendeva spontanee dichiarazioni ed erano nuovamente interrogati Walter Bonino..e Franco Evangelisti. Nessun interrogatorio veniva disposto per Donato Lo Prete*».

In sostanza, attesi gli attacchi di Pecorelli al senatore Andreotti, Vitalone e Lo Prete, si era cercato un abboccamento con il giornalista su iniziativa di Walter Bonino per «*appianare le divergenze*». La presenza di Carlo Adriano Testi era stata richiesta dal Vitalone quale moderatore poiché la discussione si preannunciava animata.

La cena era di carattere molto riservato tanto che al cuoco/cameriere era stato detto di bussare prima di entrare in sala. Gli argomenti trattati riguardarono il ritiro o il diniego del passaporto a Pecorelli, gli attacchi esperiti su OP alla Guardia di Finanza, le lamentele di Pecorelli per l'inarridarsi dei finanziamenti alla sua rivista da parte di Franco Evangelisti, una copertina relativa a degli assegni ricevuti da Giulio Andreotti e la preparazione di un articolo contro il medesimo nel numero in preparazione.

Risultava che l'on. Claudio Vitalone avesse tentato di dissuadere Pecorelli dalla pubblicazione del citato articolo, ricevendo solo vaghe assicu-

razioni. Successivamente l'on. Vitalone contattava l'on. Franco Evangelisti e gli riferiva il contenuto della discussione; l'on. Evangelisti a sua volta contattava Pecorelli che effettivamente gli mandò due copie della copertina titolata «*Gli assegni del Presidente*». Tale copertina era stata preparata prima della cena e Carmine Pecorelli era veramente entrato in possesso della notizia che gli assegni erano stati dati al senatore Andreotti da Nino Rovelli: sostanzialmente, secondo il giudizio della Corte, Pecorelli durante la cena aveva lanciato un'esca per verificare le reazioni dei presenti e far giungere la notizia al vero destinatario finale, che era il sen. Giulio Andreotti.

Il predetto negava di avere avuto cognizione della cena e del contenuto della discussione prima del processo ma tale asserzione non era credibile; come non erano credibili le ricostruzioni dell'on. Vitalone medesimo, il quale non solo aveva sempre taciuto sulla cena ma si era anche adoperato nei confronti degli altri commensali perché non rivelassero quanto a loro conoscenza.

La Corte di primo grado pronunciava parole di fuoco nello stigmatizzare tale comportamento dell'on. Vitalone che *«indica come il suo agire non sia stato consono alla deontologia professionale, in ciò accomunato dal comportamento di Carlo Adriano Testi preoccupato solo della salvaguardia della propria persona e della sua apparente dignità»* concludendo con il bisogno di *«dare sfogo all'indignazione e allo stupore per il comportamento di due alti magistrati della repubblica italiana»*.

L'on. Evangelisti si era dimostrato molto prodigo nei confronti di Pecorelli in materia di contributi e nel campo della pubblicità sulla rivista (un contratto preliminare di 300 milioni di lire era stato stipulato in data 25/26 gennaio 1979); altre promesse erano state fatte, se Rosina Pecorelli poteva ricordare che il fratello nell'ultimo giorno di vita aveva affermato di essere sereno potendo contare su contratti pubblicitari futuri e su una stampa a minore costo in esito a promesse del gruppo dell'on. Andreotti.

Peraltro la teste aggiungeva che la vittima avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare la professione di giornalista entro due anni, il che, pur gettando una luce francamente ambigua sulle transazioni in corso, fa comprendere che Pecorelli avesse avuto solide assicurazioni finanziarie se l'avvicinamento alle posizioni del gruppo politico del senatore Andreotti si fosse consolidato.

Inoltre Evangelisti aveva pagato 30 milioni di lire ad una tipografia, dove Pecorelli aveva un debito di 40 milioni; la somma pagata proveniva da Gaetano Caltagirone, che già aveva erogato al giornalista la somma di 15 milioni. Per quanto attiene le promesse di un servizio stampa a più basso costo, risultava che era stato stampato un numero «0» di OP per prova presso uno stabilimento di Giuseppe Ciarrapico.

A conclusione dell'analisi del movente Italcasse la Corte concludeva che la vicenda non solo appariva scottante sotto il profilo giornalistico, tanto da necessitare di opportune mediazioni e di successivi finanziamenti, ma anche da dover poi tacere e adoperarsi per far tacere i testimoni sulle

dazioni di assegni della SIR e sull'abboccamento in tesi pacificatorio a «*La Famiglia Piemontese*».

Infine va rimarcata ancora una volta l'inquietante presenza di personaggi legati a Cosa Nostra anche nelle vicende relative agli assegni SIR e al tentativo di salvataggio delle imprese del gruppo Caltagirone.

6.3.3 La vicenda MI.FO.BIALI

Lo strano termine indicava un dossier del SID negli anni 1974/75 su Mario Foligni, fondatore del Nuovo Partito Popolare, che intendeva contrastare la Democrazia Cristiana, degenerata perdendo gli antichi valori.

L'indagine sul predetto personaggio era stata ampliata anche a componenti della Guardia di Finanza tramite intercettazioni telefoniche ed ambientali illegali autorizzate dal Ministro della Difesa dell'epoca Giulio Andreotti, il quale negava l'addebito venendo smentito dallo stesso Governo che confermava la conoscenza del *dossier* da parte del Ministro e l'esistenza dell'autorizzazione.

Il *dossier* era pervenuto nelle mani di Pecorelli, che ne aveva dato ampi stralci alle stampe rivelando episodi di corruzione ed esportazione illegale di valuta perpetrati da alti gradi della Guardia di Finanza (in particolare dal Comandante Generale Raffaele Giudice, da sua moglie, dal segretario particolare Giuseppe Trisolini e dal Vice Comandante Generale Donato Lo Prete); emergeva anche un traffico illegale di petrolio con la Libia, a cui erano interessati Mario Foligni ma anche il fratello del *leader* maltese Dom Mintoff, petrolieri italiani, alti prelati e ancora il gen. Raffaele Giudice.

Giacomo Ubaldo Lauro, membro della 'Ndrangheta e collaborante, ha riferito che tale Tonino Saccà – un custode del museo dell'artiglieria dell'Esercito che lo ospitava da latitante – nel febbraio del 1979 gli avrebbe chiesto la disponibilità a uccidere una persona identificata in un secondo momento in Carmine Pecorelli, riferendo che il movente era da ricercare nel fastidio che il giornalista stava dando ad alti personaggi della Guardia di Finanza in combutta con Licio Gelli per lo scandalo dei petroli; la circostanza era ritenuta non attendibile in sentenza e probabilmente orchestrata dal Saccà per creare una falsa pista. Analogamente il col. Mario Obinu dichiarava di aver ricevuto da una fonte confidenziale del defunto m.llo Antonino Lombardo la notizia che l'eliminazione di Pecorelli era stata eseguita dalla mafia su commissione di alti gradi della Guardia di Finanza. Non avendo voluto rivelare la fonte, la notizia non poteva assurgere a rilievo processuale anche perché non riscontrata dalle indagini.

In ultima analisi la sentenza di primo grado rimarcava che la pubblicazione del *dossier* poteva aver costituito una potente leva di risentimento di diverse persone nei confronti del giornalista. Tra questi, ancora una volta, il sen. Giulio Andreotti, seppure in misura minore dei maggiori protagonisti degli illeciti rivelati in quanto al predetto poteva essere solo di

nocumento la rivelazione del fatto che avesse accreditato intercettazioni non previste dalla normativa vigente.

6.3.4 La vicenda Sindona

La rivista OP dedicò molta attenzione alle vicende di Michele Sindona, alle sue relazioni finanziarie e alle sue relazioni con la mafia italo/americana e con la Democrazia Cristiana, segnatamente con il sen. Giulio Andreotti.

La trattazione di queste vicende operata dalla Corte d'Assise di Perugia è significativamente differente nelle conclusioni rispetto a quanto già è stato esaminato nelle sentenze palermitane.

Il sen. Giulio Andreotti conosceva Sindona sino dai primi anni '70. Dal memoriale di Moro risulta che tra il 1971 e il 1972 il senatore Andreotti chiese un'investitura ufficiale per un viaggio negli USA nel corso della quale voleva partecipare – e poi realmente partecipò – ad un banchetto con Sindona, nonostante il parere sfavorevole dell'ambasciatore Egidio Ortona. Moro chiude il commento con la frase *«Forse non fu un gran giorno per la DC»*.

Questo legame non si interromperà mai neppure quando il Sindona diverrà latitante e quando, come scrivono i giudici di secondo grado, *«...dopo aver saputo per bocca dello stesso difensore di Sindona delle minacce fatte pervenire da costui a Giorgio Ambrosoli e..delle intimidazioni di cui era stato oggetto Enrico Cuccia e non potendo ignorare con che razza di personaggio avesse a che fare, tuttavia Giulio Andreotti continuò ad intercedere in favore di Sindona, mentre altri come Mario Sarcinelli, ...si rifiutavano addirittura di ricevere l'avvocato Guzzi»*³⁰.

Il legame di Sindona con la mafia è evidente nelle minacce a Enrico Cuccia, Presidente di Mediobanca, ma innanzitutto nell'omicidio di Giorgio Ambrosoli – commissario liquidatore della Banca Privata Italiana – perpetrato da sicari inviati dagli Stati Uniti e nel coinvolgimento di mafiosi di elevata caratura quali John Gambino, Rosario Spatola, Stefano Bontate, Giacomo Vitale, Angelo Siino e Joseph Crimi in tutta la rocambolesca vicenda del falso rapimento inscenato dal Sindona per tentare di superare la sua difficilissima situazione finanziaria.

In secondo luogo emerge il legame di Sindona con ambienti massonici italiani ed internazionali. Alla massoneria sono affiliati Paul Rao e Philip Guarino³¹ (che verranno ricevuti calorosamente dal senatore Andreotti nel 1976 nonostante il parere contrario della Farnesina) così come Rodolfo Guzzi (avvocato del Sindona e mediatore con il senatore Andreotti), Joseph Miceli Crimi (il medico che avvalorò il falso sequestro di Sindona), i generali della Guardia di Finanza Lo Prete e Lo Giudice

³⁰ Sentenza n. 4/2002 del 17.11.2002 della Corte di Assise di Appello di Perugia.

³¹ Il predetto, secondo talune fonti, sarebbe stato il capo di una *lobby* denominata *Americans for democratic Italy* e avrebbe introdotto il Gen. Miceli presso esponenti del Partito Repubblicano USA nel 1978.

(cui Licio Gelli aveva chiesto di far cessare le indagini sulla Banca Privata Italiana), Roberto Calvi (richiesto da Gelli e dal senatore Andreotti di aiutare Sindona), il ministro Gaetano Stammati (richiesto dal senatore Andreotti di visionare il progetto di salvataggio delle banche di Sindona), Fortunato Federici e Mario Barone (alti dirigenti del Banco di Roma interessati al salvataggio delle banche di Sindona), Michele Barresi, Stefano Bontate, Angelo Siino, Giacomo Vitale (tutti coinvolti nel finto rapimento di cui sopra).

Lo stesso Aldo Moro durante il suo sequestro scrisse dei rapporti del sen. Giulio Andreotti con Michele Sindona anche in relazione alla nomina di Barone ad amministratore del Banco di Roma. Tale nomina aveva necessitato addirittura di una modifica dello statuto della banca.

Michele Sindona aveva costruito la sua carriera finanziaria attraverso le relazioni con lo IOR (Istituto Opere di Religione), banca vaticana, della quale trasferiva capitali dal mercato italiano a quello internazionale e con il Banco di Roma. Parallelamente aveva creato la Banca Privata e la Banca Unione nella quale erano presenti tra i dirigenti Massimo Spada e il noto monsignor Marcinkus dello IOR; gli interessi di Sindona e dello IOR erano poi confluiti nella Finabank di Ginevra, che diverrà il fulcro del sistema sindoniano.

Nel 1971/1972 una ispezione della Banca d'Italia aveva accertato delle irregolarità ma non aveva preso alcuna determinazione, trasmettendo gli atti alla magistratura solo nel febbraio 1973.

Per risolvere tali difficoltà Sindona aveva ottenuto nel 1973 dalla consociata estera di Nassau del Banco di Roma un prestito di 100 milioni di dollari USA non autorizzato dall'Ufficio Italiano Cambi e deliberato dal Mario Barone; il Banco di Roma aveva anche tentato di assorbire delle banche del circuito sindoniano ma l'operazione non era andata in porto per l'opposizione del presidente dell'IRI che era proprietario del Banco di Roma.

Anche il tentativo di Sindona di incrementare il capitale della Finambro - una sua società - era andato in fumo per l'opposizione del comitato interministeriale del credito presieduto da Ugo La Malfa e per tali ragioni la situazione del gruppo finanziario era andata deteriorandosi con la messa in liquidazione coatta della Banca Privata Italiana, decretata dal Tribunale di Milano in data 14 ottobre 1974, cui seguiva il 24 ottobre 1974 l'emissione di un ordine di cattura nei confronti di Michele Sindona per bancarotta fraudolenta, che condusse poi alla richiesta di estradizione del medesimo inviata nel febbraio 1975 al governo degli Stati Uniti.

Si aveva notizia di un intervento del sen. Giulio Andreotti nel 1974 per far ritardare la procedura di liquidazione coatta di cui sopra così come di un intervento per sollecitare l'aumento di capitale della Finambro.

Nella vicenda del fallimento della Banca Privata Italiana assunse un ruolo di *factotum* l'avv. Rodolfo Guzzi, che non si limitò alla difesa tecnica ma ricoprì la veste di intermediario con il potere politico.

La sentenza della Corte di Assise di Milano sul delitto Ambrosoli – avvenuto a Milano il 14 luglio 1979 – dà conto delle mediazioni del Guzzi per conto di Michele Sindona (latitante) con il sen. Andreotti, Gaetano Stammati, Licio Gelli e Franco Evangelisti. Si deve tenere presente che il governo degli Stati Uniti aveva accolto la richiesta di estradizione nel 1978 ma l'aveva revocata nel 1979, in quanto Sindona doveva sopportare in territorio americano una procedura legale per il fallimento della Franklin Bank e *ad colorandum* aveva prodotto una serie di *affidavit* di «personalità» italiane (Carmelo Spagnolo, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, Licio Gelli, Flavio Orlando deputato socialdemocratico, Philip Guarino, Edgardo Sogno e l'Avv. Strina), che lo dipingevano come un perseguitato politico, personalità risultate tutte aderenti alla massoneria.

Tutti questi progetti di mediazione andarono falliti per l'opposizione di Giorgio Ambrosoli e dei dirigenti della Banca d'Italia; tale circostanza produsse il ricorso a pressioni intimidatorie nei confronti di Enrico Cuccia e di Giorgio Ambrosoli, sfociate in atti di danneggiamento nei confronti del primo e nell'uccisione del secondo.

Il sen. Giulio Andreotti ebbe contatti con Paul Rao e Philip Guarino, nonostante le informazioni negative dell'Ambasciatore Gaia, con Fortunato Federico e con Rodolfo Guzzi; aveva incaricato Stammati di seguire il progetto di salvataggio della Banca Privata Italiana e aveva tentato di mediare incontri tra il Guzzi emissario di Sindona ed i vertici della Banca d'Italia.

La Corte faceva notare che l'incontro del senatore Andreotti con Rao e Guarino non poteva essere banalizzato con il fatto che presso la comunità italiana negli Stati Uniti Sindona godesse di ottima fama e che venisse richiesto di tenere lezioni in strutture accademiche di rilievo: il senatore Andreotti sapeva benissimo che all'epoca dei fatti il predetto era un latitante che aveva causato con le sue trame finanziarie un gravissimo danno all'erario, che aveva dovuto tutelare i piccoli risparmiatori con l'emissione di titoli obbligazionari a tasso irrilevante rispetto a quelli correnti per permettere alle banche del consorzio di lucrare la differenza e quindi procedere ai rimborsi. Era quindi ovvio che il colloquio si poneva sul piano illecito di concordare azioni per evitare l'estradizione come del resto i due italo-americani avevano confermato a Licio Gelli che, per parte sua, si stava interessando per supportare Sindona.

Tale complessivo interessamento era ritenuto dalla Corte di primo grado «*non...a titolo istituzionale*» in tutte le principali fasi della vicenda.

Esistevano otto lettere, inviate da Michele Sindona al senatore Andreotti, nelle quali si sollecitavano interventi sul segretario di stato americano Warren Christopher per bloccare l'estradizione e si teneva informato il politico sulla situazione, citando come persona di riferimento tale Della Grattan, che la Corte definiva «*intermediaria tra Michele Sindona e Giulio Andreotti*».

La Corte ricordava che Michele Sindona verrà poi riconosciuto colpevole dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli per mano mafiosa e che dopo pochi giorni morirà in carcere per avvelenamento, a suggello misterioso di una oscura esistenza sospesa tra crimine organizzato e centri occulti di potere massonico-finanziari.

In sostanza, stante la criticità mediatica degli imbarazzanti rapporti tra il senatore Andreotti e Sindona, era palese che nel delitto Pecorelli:

«...la vicenda relativa a Michele Sindona e alla sorte della sua banca sia di interesse di Giulio Andreotti oltre che del gruppo mafioso facente capo a Stefano Bontate».

6.3.5 La vicenda Moro

Carminio Pecorelli si occupò moltissimo del sequestro di Aldo Moro schierandosi con la c.d. «linea della trattativa» contro la «linea della fermezza» impersonata dal governo italiano del sen. Giulio Andreotti, dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista.

Il giornalista dimostrava di essere a conoscenza di particolari riservati del carteggio di Moro, che erano stati tenuti nascosti dalle autorità all'opinione pubblica. In determinate occasioni Pecorelli pubblicò notizie che non erano a conoscenza neppure degli inquirenti, a dimostrazione del possesso di particolari riservatissime fonti informative.

Negli articoli sulle lettere segrete dell'on. Moro il giornalista attaccava ferocemente il sen. Giulio Andreotti e focalizzava il motivo del sequestro nel progetto politico che l'on. Aldo Moro avrebbe portato avanti e che prevedeva la sua elezione a Presidente della Repubblica, la nomina dell'on. Flaminio Piccoli a capo del governo e l'esautorazione del senatore Andreotti che invece, secondo Pecorelli, desiderava essere eletto a capo dello Stato dopo il settennato dell'on. Giovanni Leone.

In merito al contenuto del c.d. «Memoriale Moro 1978» ritrovato nel covo delle B.R. in via Montenevoso, la rivista OP aveva espresso dubbi sulla completezza del materiale documentale sequestrato e sulla mancanza delle bobine degli interrogatori allo statista detenuto, pubblicando anche una lettera a firma di uno pseudonimo, tale «AMEN»; nella quale si fa riferimento al fatto che un generale dei carabinieri, chiaramente individuabile in Carlo Alberto Dalla Chiesa, avesse individuato la prigionia di Moro ma fosse stato inabilitato a intervenire. Si comprendeva dagli scritti di Pecorelli come egli avesse a disposizione fonti riservate sull'argomento, che ad esempio gli permettevano di rivelare particolari sconosciuti quali il fatto che il memoriale fosse costituito da un manoscritto di 150 pagine formato *extrastrong*.

Nel gennaio e nel marzo 1979 Pecorelli aveva manifestato sulla rivista OP l'intenzione di riprendere l'esame del caso Moro e di rendere chiaro come le indagini fossero state condotte in modo lacunoso e come si fosse perseguita la chiusura delle trattative.

In questi articoli, esplicitati sotto la forma di ipotesi fantapolitiche, Pecorelli faceva riferimenti in merito a punti assai delicati dell'indagine e noti solo a pochissimi, quali il ruolo di tale «*Maurizio*» come esecutore materiale dell'omicidio dello statista, che in effetti corrispondeva a un nome di battaglia del brigatista Moretti. Il giornalista faceva anche esplicito riferimento a trattative che non erano andate misteriosamente a buon fine poiché qualcuno non aveva mantenuto i patti e che, insieme alla vicenda rappresentata da «AMEN», costituivano la prova che il potere politico non aveva voluto la salvezza di Moro.

La Corte rilevava che risultavano diversi tentativi di conoscere l'ubicazione del carcere di Moro condotti per vie non istituzionali.

Il primo tentativo ruotava intorno alla figura di Edoardo Formisano, segretario dell'on. Michelini del Movimento Sociale Italiano e legato alla malavita milanese (in particolare a Francis Turatello e al suo luogotenente Ugo Bossi) e romana (con la conoscenza di Massimo Barbieri e Danilo Abbruciati).

Formisano sin dal 1977/1978 – a seguito della gambizzazione di un consigliere regionale del Lazio dell' MSI – aveva deciso di interessarsi del fenomeno terroristico di sinistra interessando Ugo Bossi a Milano per attivare Francis Turatello che era detenuto con Tommaso Buscetta nel carcere di Cuneo: tale prospettiva otteneva un diniego da Francis Turatello – che desiderava muoversi secondo i suoi metodi violenti con il pestaggio dei detenuti delle B.R. – e un parere favorevole da Tommaso Buscetta.

Formisano, dopo l'avvenuto sequestro Moro, tentava nuovamente di saldare il filone Turatello e quello Buscetta, che si dichiarava disponibile a contattare detenuti delle B.R. per scoprire la prigionia dello statista chiedendo a tal fine di essere trasferito nel carcere di Torino, città dove si stava celebrando il processo ai capi storici della formazione eversiva; l'intenzione era quella di costringere costoro a rivelare il luogo di prigionia dell'on. Moro. Lo stesso Francis Turatello avrebbe comunicato a Alberto Franceschini durante la comune detenzione a Nuoro l'idea di far scoppiare una rivolta nel carcere di Torino e di sequestrare i detenuti B.R. a fini di interrogatorio con mezzi persuasivi.

Il tentativo di far trasferire Buscetta al centro clinico di Torino fu esperito da Formisano, tramite contatti con il colonnello Enrico Vitali e con il questore Angelo Mangano, contatti che non sono stati negati dagli interessati ma che si bloccarono per intervento del gen. Dalla Chiesa, all'epoca responsabile della sicurezza sulle carceri, che aveva conosciuto il progetto tramite intercettazioni a carico di Ugo Bossi.

Peraltro il Bossi aveva avuto anche un abboccamento con il noto boss mafioso ottantenne «*Frank tre dita*» Coppola, che aveva tentato di dissuaderlo come segno evidente che una parte della mafia era di diverso parere rispetto al piano di Formisano. Vi è da sottolineare al proposito come Stefano Bontate si fosse interessato dello stesso problema, perché sollecitato

da Rosario Spatola e dai cugini Salvo, e avesse indotto una specifica riunione della Commissione, ove Giuseppe Calò avrebbe manifestato opposizione al piano in quanto i problemi politici erano *«cosa loro e non Cosa Nostra»*.³²

Risultavano anche i rapporti di frequentazione tra Edoardo Formisano e l'on. Claudio Vitalone e la conoscenza da parte di quest'ultimo del piano per scoprire la prigione di Moro, come si evince da una lettera del giugno 1979 del Formisano stesso a Ugo Bossi in cui si lamentava il mancato riconoscimento delle loro attività nella vicenda Moro.

Un ulteriore tentativo di utilizzare la criminalità organizzata – in questo caso la 'Ndrangheta – per liberare Moro era riferibile alle attività di Benito Cazora, parlamentare della DC e del suo referente Salvatore Marrone, che avrebbe promesso di fornire informazioni in cambio di agevolazioni per sé e per i suoi familiari. Il Varrone avrebbe portato il Cazora sulla Cassia all'altezza di via Gradoli, dicendo che quella era l'area in cui si trovava il covo in cui era sequestrato l'on. Aldo Moro ma la notizia passata al questore De Francesco non aveva conseguito risultati utili.

Cazora aveva inoltre ricevuto la contrarietà dell'on. Francesco Cossiga a continuare nelle sue ricerche. Da talune testimonianze sembra che Frank Coppola si sia interessato anche di dissuadere uno dei fratelli Varone a collaborare nelle ricerche di Moro poiché quest'ultimo *«doveva morire»*.

Il terzo tentativo *extra-istituzionale* passava per i rapporti di Daniele Pifano, *leader* dell'Autonomia Operaia, con il dott. Claudio Vitalone, rapporti non tempestivamente segnalati ai magistrati titolari dell'inchiesta ma privi di alcun esito.

Un quarto tentativo era riferito da Maurizio Abbatino e avrebbe visto abboccamenti dell'on. Flaminio Piccoli con esponenti della Banda della Magliana. Tale vicenda si doveva però ritenere non provata.

La Corte riteneva dunque che tutte le possibilità ufficiose di salvare la vita dell'on. Aldo Moro fossero state lasciate cadere *«perché non si è dato credito a persone che agivano come privati cittadini per cui la linea di rigore, scelta dalle forze politiche e dal governo della repubblica italiana, non avrebbe subito alcun compromesso»*.

Concludeva la Corte che per quanto atteneva il movente omicidiario nei confronti di Pecorelli il *«tema delle trattative per la liberazione di Moro è tema che in modo diverso e per aspetti diversi interessa Giulio Andreotti e Claudio Vitalone»* anche in ragione del giudizio espresso da Moro stesso nel c.d. memoriale *«Andreotti è rimasto indifferente, livido, assente, chiuso nel suo cupo sogno di gloria»*.

Sul lavoro di Pecorelli scriveva la Corte: *«...può dirsi che non vi sia numero che non contenga un articolo relativo a Giulio Andreotti a cui sono addebitati, in particolare, di avere riarmato la Libia fornendo*

³² Nel processo di Palermo tale vicenda viene spiegata con una diversa gradazione interpretativa sugli intendimenti del Calò che avrebbe fatto notare come la stessa DC non intendesse salvare Moro.

armi nonostante il parere contrario del ministro degli esteri e del governo americano, di avere strumentalmente istruito il processo per il c.d. golpe Borghese, di avere distrutto i servizi segreti, di avere tratto giovamento, con la sua politica della fermezza, dalla morte di Aldo Moro, di avere aperto ai comunisti. Tutti argomenti questi trattati anche da Aldo Moro nei suoi scritti dalla prigione con identica valutazione dei fatti».

6.4 Valutazione dei moventi

Il pericolo essenziale dell'attività giornalistica del Pecorelli consisteva non solo nell'occuparsi di questioni politiche di elevato livello ma soprattutto nel poter disporre di fonti di informazione privilegiate che lo mettevano in condizione di entrare in possesso anche di documenti classificati come segreti.

«Concreta era dunque la possibilità che Carmine Pecorelli interrogando le stesse fonti che avevano fornito le notizie già pubblicate venisse in possesso di ulteriori notizie riservate e segrete...».

Il centro del problema, dunque, non consisteva nella pericolosità dei documenti di cui Pecorelli era entrato in possesso ma nel fatto che egli fosse in grado – in modo difficilmente controllabile – di compulsare fonti riservate e di entrare in possesso di ulteriori e forse critiche informazioni di natura riservata: il *metus* che stava alla base del movente era quindi rivolto alla sua potenzialità informativa e al fatto che egli esprimesse una forte autonomia; queste ragioni non hanno però condotto a descrivere in modo preciso i riscontri alle ipotesi evocate tanto da pesare in modo determinante sull'esito finale del giudizio in Cassazione in ragione della mancata sicura individualizzazione della causale omicidiaria.

Invero emergeva che prima della sua morte Pecorelli stesse aspettando ulteriori notizie sulla vicenda Italcasse, sulla vicenda Sindona e addirittura che egli pensasse di ottenere informazioni scottanti da un appartenente alle Brigate Rosse, circostanza questa che lo aveva preoccupato in ordine alla sua sicurezza personale una volta che si fosse deciso alla pubblicazione di tale segreto.

Agli atti dell'indagine esistevano le prove della conoscenza tra Carmine Pecorelli e il generale Dalla Chiesa, probabilmente attraverso il collegamento del comune amico Egidio Carenini; questa relazione di conoscenza è assai significativa nel delineare le citate potenzialità informative del giornalista specie in ordine al sequestro Moro.

Di tale rapporto esiste anche la testimonianza di Raffaele Cutolo in ordine alle vicende del carcere di Cuneo.

Il maresciallo Angelo Incandela, stretto collaboratore del generale, aveva testimoniato credibilmente³³ un incontro del generale Dalla Chiesa nei primi del gennaio 1979 in Cuneo con una persona riconosciuta per es-

³³ Sul punto esiste una discordanza con il giudizio dei magistrati palermitani.

sere Carmine Pecorelli. Di tale incontro il Generale avrebbe chiesto di tenere il massimo riserbo. L'incontro avrebbe riguardato le notizie che Pecorelli possedeva sulla tecniche utilizzate per far pervenire documenti nel carcere di Cuneo e sul fatto che erano stati introdotti nel braccio di massima sicurezza due involucri contenenti documenti relativi al sequestro Moro. Il maresciallo Incandela aveva verificato che la descrizione delle finestre prive di rete ed altri particolari corrispondevano a verità e dopo una ventina di giorni era anche riuscito a trovare uno degli involucri chiuso ed integro e lo aveva immediatamente recapitato al generale Dalla Chiesa.

Peraltro, il maresciallo Incandela afferma anche che nel 1981 il generale Dalla Chiesa gli aveva affidato il compito di far ritrovare nei locali del carcere di Cuneo in uso comune dei brigatisti dei documenti in modo tale da impedire l'individuazione del possessore e lo aveva pressato a tale incarico sostenendo che era uno dei tanti *«modi con cui si può servire la Patria»*; Incandela, in merito al contenuto, ricorda che il generale aveva fatto riferimento implicito al senatore Giulio Andreotti.

Questo comportamento assai irrituale viene spiegato dalla Corte come un tentativo del generale di *«rendere pubblici documenti di grande rilevanza per il paese»* ma tale considerazione, peraltro ipotetica, non potrebbe non fare riflettere sul fatto che il generale Dalla Chiesa conducesse un'autonoma e riservata strategia nell'uso di talune informazioni, a chiaro segno di quanto diffidasse delle vie ufficiali del tempo e di quanto fossero diversificati i suoi intendimenti rispetto all'esecutivo. Ciò indurrebbe all'ipotesi di una pesante dialettica segreta negli apparati dello Stato, alla quale abbiamo accennato e sulla quale ancora molto poco è stato chiarito.

Proprio in queste dialettiche ai confini della legalità si muove il contesto nel quale il giornalista Pecorelli è rimasto vittima.

6.5 I contorni del delitto

Il delitto Pecorelli era stato indubbiamente il frutto di una pianificazione operativa, che doveva passare attraverso uno studio delle sue abitudini e dei suoi spostamenti per cogliere il momento più favorevole per colpire.

In effetti risultava che Franca Mangiavacca, collaboratrice del giornalista, era stata pedinata da uno sconosciuto, poi identificato in Antonio Giuseppe Chichiarelli di cui si è già citato il ruolo di depistatore dell'indagine.

6.5.1 La figura di Antonio Chichiarelli

Chichiarelli non era solo legato a personaggi della Banda della Magliana ma anche a confidenti dei servizi segreti, presso i quali esistevano diversi appunti sui suoi propositi criminosi; il medesimo era inoltre in rap-

porti con esponenti della destra eversiva quali Massimo Sparti³⁴, «*padre putativo*» di Cristiano Fioravanti, anche se negli ultimi tempi della sua vita aveva stranamente frequentato la sede del collettivo di via dei Volsci, il cui *leader* era Domenico Pifano.

Nonostante questa caratura specifica, la sua figura rimaneva completamente sconosciuta sino alla morte nel 1984 e nessuna indagine veniva esperita sul suo conto. La Corte rilevava che il maresciallo Solinas del SISDE sapeva che il Chichiarelli era l'autore del falso comunicato delle BR sul Lago della Duchessa, che era l'autore della rapina alla Brink's Securmark e che aveva abbandonato sul taxi il borsello con le schede relative a Ingrao e Carmine Pecorelli³⁵.

Vi è però da aggiungere che Chichiarelli non si era limitato a far ritrovare il borsello in data 14 aprile 1979, ma il successivo giorno 17 aveva fatto rinvenire con una telefonata anomima al quotidiano «Vita Sera» altro materiale in una cabina telefonica e, in data 17 novembre 1980, aveva permesso il ritrovamento ad un giornalista della fotocopia delle quattro schede contenute nel borsello unitamente a proiettili cal. 7.62. Anche la rapina alla Brink's Securmark – che aveva fruttato un bottino elevatissimo di circa 35 miliardi di lire – era stata rivendicata come «esproprio proletario» delle Brigate Rosse in danno della «banca sindoniana» ed era stato platealmente firmato lasciando volutamente a terra sette proiettili cal. 7.62. Infatti, due giorni più tardi, un anonimo portavoce delle B.R. avrebbe fatto ritrovare una busta contenente tre identiche munizioni insieme a vari documenti asportati nella sede della Brink's Securmark.

Allo stesso modo si deve rilevare che – a causa delle incrociate rivelazioni confidenziali di tale Luciano Dal Bello, che era stato il finanziatore di Chichiarelli per la rapina – l'operato di Antonio Chichiarelli non poteva essere ignoto non solo al SISDE ma anche a diversi organi romani dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che possedevano sul suo conto ben precise informazioni sostanziate anche in appunti. Lo stato di sostanziale impunità – sul quale assai poco e male si è indagato – goduto dall'autore dei depistaggi sui casi Moro e Pecorelli venne percepito anche dallo stesso interessato che cessò progressivamente ogni cautela, assunse comportamenti esibizionisti e si mise a spendere irrazionalmente gli ingenti capitali raccolti nelle sue imprese criminali. Probabilmente a causa

³⁴ Si ricorda il ruolo importante della testimonianza dello Sparti nella ricostruzione accusatoria delle responsabilità di Giuseppe Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro nella Strage di Bologna. Massimo Sparti – esperite le sue accuse – uscirà di prigione nel 1982 in quanto ritenuto affetto da un male incurabile e in fase terminale, malattia alla quale, però, sopravviverà per ulteriori venti anni. Le relative cartelle cliniche sono andate distrutte in un incendio nel 1996.

³⁵ Il borsello conteneva anche schede dattiloscritte riguardanti un attentato ai danni del Procuratore della Repubblica Achille Gallucci e il sequestro dell'avv. Prisco, nonché una falsa patente, una pistola con matricola abrasa cal. 9, alcuni proiettili cal. 7,65, una testina rotante IBM di corpo 12, una cartina autostradale della zona del lago della Duchessa e un falso volantino BR insieme a un manoscritto politico. Da rilevare che il Chichiarelli – nell'agosto 1979 – fu trovato in possesso di un'altra analoga testina IBM che gli fu restituita senza che la circostanza nulla evocasse agli investigatori.

del rischio che tale situazione comportava per i suoi mandanti, Antonio Chichiarelli e la sua convivente Cristina Cirilli vennero uccisi da un individuo rimasto ignoto la notte del 28 settembre 1984.

La Corte, a tale proposito, concludeva:

«Anche in questo caso...si è avanti a un inspiegabile e grave (se non deliberato) vuoto investigativo che, se colmato a tempo debito, avrebbe permesso di arrivare con facilità ad Antonio Chichiarelli prima della sua uccisione e chiedere conto del suo operato sia in relazione al sequestro e all'uccisione di Aldo Moro che in relazione all'omicidio di Carmine Pecorelli».

Era evidente che Chichiarelli aveva studiato le abitudini della vittima, come risultava non solo dalla testimonianza della Mangiavacca ma anche dai puntuali accenni contenuti nelle schede da lui fatte ritrovare, nelle quali citava un lungo incontro del Pecorelli con un alto ufficiale dei carabinieri in Piazza delle Cinque Lune in Roma, riferendosi al luogo dove il colonnello Varisco, amico del giornalista, aveva uno studio.

La moglie di Chichiarelli, Chiara Zossolo, aveva visto il marito molto turbato per l'omicidio Pecorelli e lo aveva sentito dire che il giornalista non meritava di morire e che era stato ucciso perché conosceva segreti pericolosi e che il delitto era stato commissionato da persone di elevato livello ed insospettabili. La Zossolo aveva anche visto Chichiarelli preparare le schede poi fatte ritrovare.

I giudici di merito di primo grado avevano evidenziato questo aspetto cruciale della vicenda, che metteva ancora una volta in relazione la vicenda Moro, con i suoi depistaggi, al delitto Pecorelli.

6.5.2 Il deposito di armi della Banda della Magliana

Un altro evento investigativo importante era stato costituito dal ritrovamento di un deposito di armi presso i locali del ministero della Sanità in via Liszt, avvenuto in data 27 novembre 1981. Tale deposito – come accertato in sentenza passata in giudicato della Corte di Assise di Roma – era nelle disponibilità della c.d. Banda della Magliana ed era frequentato dagli uomini di rilievo del sodalizio quali Maurizio Abbatino, Marcello Colafigli, Franco Giuseppucci, Edoardo Toscano, Danilo Abbruciati, Claudio Sicilia, Alvaro Pompili, Antonio Mancini e Massimo Carminati, oltre che dal custode Biagio Alesse.

Il deposito era importante poiché in esso erano conservate anche le armi di Danilo Abbruciati e Massimo Carminati, dei quali erano noti i rapporti con la destra eversiva: si faceva riferimento in particolare alle pistole cal. 7,65, che non erano tipicamente utilizzate dai componenti della banda per compiere azioni delittuose ma principalmente per autodifesa.

A questo fine rilevava il fatto che Valerio Fioravanti avesse testimoniato sul fatto che i gruppi eversivi di destra avevano ceduto alla Banda della Magliana armi di minore potenziale e che nella rapina all'armeria

Omnia Sport erano stati prelevati anche proiettili di marca Gevelot, come quelli usati nell'omicidio di Pecorelli.

Munizionamento Gevelot cal. 7,65 e pistole di analogo calibro erano state rinvenute nel predetto deposito del Ministero della Sanità e almeno una di esse era stata modificata per utilizzare un silenziatore artigianale. Massimo Carminati era ritenuto esperto nel costruire silenziatori anche con materiali comuni e nei sotterranei del Ministero erano stati rinvenuti anche un tornio e dei tubi.

Nessuna delle armi in sequestro era stata usata per commettere l'omicidio Pecorelli ma ciò non escludeva che l'arma del delitto potesse essere transitata per il deposito, anche atteso il fatto che la scoperta del sito illegale datava più di due anni dal momento dell'uccisione del giornalista.

Esisteva invece una compatibilità tra i bossoli trovati sulla scena del delitto e i proiettili Fiocchi e Gevelot rinvenuti nel deposito, come rivelato dalla perizia balistica in merito alle imperfezioni di punzonatura e di stampaggio.

Se si teneva presente che i proiettili di marca Gevelot non erano molto diffusi in Italia e non erano stati neppure molto usati in azioni delittuose – come emerge nella memoria storica del perito Ugolini – si poteva ritenere che esistesse una forte probabilità che i proiettili usati per commettere l'omicidio Pecorelli provenissero dal lotto del munizionamento sequestrato nello scantinato del Ministero della Sanità.

Ambedue le vicende citate – vale a dire l'attività del Chichiarelli e il ritrovamento del deposito – condussero l'attenzione verso lo stesso ambiente criminale della Banda della Magliana ma non portarono a nessun ulteriore impulso tanto che il relativo processo pendente presso il Tribunale di Roma venne definito con sentenza di proscioglimento di tutti gli indagati.

Nel suo recente libro³⁶ il dott. Otello Lupacchini fa rilevare che *«...presso quel "deposito", risultarono custodite anche munizioni dello stesso tipo di quelle esplose contro...Pecorelli...e candelotti fumogeni del medesimo lotto di quello utilizzato dagli attentatori, in occasione dell'assassinio del colonnello dei carabinieri Antonio Varisco, "azione" rivendicata dalle Brigate Rosse e di cui Antonio Savasta, "brigatista pentito" si è assunta la responsabilità...Non soltanto è ancora oscuro – e forse destinato a rimanere tale – l'iter investigativo che propiziò, la sera del 27 novembre 1981, la scoperta del "deposito" – ma, da una pluralità di fonti, è colata la notizia che in quel "deposito" era stato custodito un "Moschetto Automatico Beretta", cal. 9 mm modello 38/44 ...modificato...in modo tale da poter apparire lo stesso che venne trovato la notte del 13 gennaio 1981 sul treno Taranto-Milano. Le rivelazioni, in proposito, di Maurizio Abbattino, che non si discostano gran che da quelle di Claudio Sicilia, inducono a tentare di ricostruire una delle più inquietanti vicende della storia dei Servizi di Sicurezza».*

³⁶ "Banda della Magliana" – op.cit.

Si fa qui, in ultimo, riferimento ai gravissimi fatti relativi alla predisposizione da parte di due ufficiali del SISMI (col. Pietro Musumeci e ten. col. Giuseppe Belmonte) di un falso ritrovamento di armi ed esplosivi – preceduto da una serie di false informative – allo scopo di depistare le indagini sulla strage avvenuta il 2 agosto 1980 alla Stazione di Bologna.

Per rimanere al contesto del delitto Pecorelli – poiché, come si esprimerà la stessa Corte di Cassazione, la vicenda Chichiarelli e il ritrovamento del deposito costituiscono i *«due soli elementi...rilevanti per l'individuazione delle persone che avevano avuto un ruolo nell'omicidio Pecorelli, entrambi convergenti verso l'ambiente della banda della Magliana»*³⁷, la Commissione rileva che l'inefficiente attività investigativa sul punto abbia poi inevitabilmente condotto ad un'architettura accusatoria debole sotto l'aspetto degli elementi di prova diretti e quindi *«complicata e controvertibile per l'intersecarsi e il sovrapporsi di più piani tra la fase dell'ideazione e quella dell'esecuzione dell'omicidio, si da essere efficacemente messa in crisi dalle difese degli imputati nel contraddittorio dibattimentale»*³⁸.

6.5.3 Le dichiarazioni di Buscetta e di altri collaboranti in ordine al delitto

In quella grave situazione di stasi investigativa intervennero nel 1993 le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Vittorio Carnevale, cui in seguito si aggiunsero quelle di Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbatino.

Buscetta fece riferimento ad un ruolo di Cosa Nostra con specifico riferimento al senatore Andreotti, ad Antonino e Ignazio Salvo, Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate. Gli altri collaboranti parlarono della banda della Magliana in collaborazione con Cosa Nostra e in particolare con Michelangelo La Barbera, mettendo in luce il ruolo di Giuseppe Calò, di Danilo Abbruciati, di Franco Giuseppucci e di Massimo Carminati.

Sul contributo dei collaboranti la Corte di Perugia concludeva: *«Nessuno di essi ha però dato una visione complessiva dell'intera vicenda»*.

Buscetta sosteneva che l'omicidio era stato richiesto a Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti nell'interesse dell'on. Andreotti, mentre gli altri avevano identificato il mandante nell'on. Claudio Vitalone, gli organizzatori in Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci, su richiesta di Pippo Calò, e gli esecutori in Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera detto *«Angiolino il biondo»*.

La Corte ribadiva il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta anche sul punto inerente il ritardo con cui sono state fatte le rivelazioni sui politici; ritardo giustificato dal fatto che il collaborante non riteneva opportuno affrontare il tema delle connessioni politiche

³⁷ Sentenza n. 45276/03 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

³⁸ Ibidem

in quanto temeva che avrebbe distolto dalla lotta all'ala militare di Cosa Nostra, che al Buscetta premeva in modo prioritario.

Del resto, sin dal lontano 1985 Buscetta avrebbe parlato dei rapporti tra mafia e politica italiana con gli inquirenti statunitensi, che però non avevano ritenuto di approfondire il tema anche in ragione delle resistenze del collaboratore³⁹.

Oltre a Buscetta, aveva dichiarato di conoscere informazioni sulla compromissione di Cosa Nostra nel delitto Pecorelli anche Salvatore Cangemi, affermando che Giuseppe Calò – del quale egli era vicecapo mandamento – gli avrebbe confidato che l'omicidio sarebbe stato commesso dalla «decina» romana di Stefano Bontate.

L'istruttoria espletata sul punto permetteva di accertare che:

- i rapporti di Tommaso Buscetta con Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate erano tali da giustificare la possibilità di avere tali rivelazioni. Buscetta aveva frequentato Badalamenti anche in Brasile nell'anno 1982/83 quando il predetto era stato espulso da Cosa Nostra e quindi era fatto divieto agli «uomini d'onore» di contattarlo;

- i rapporti di Antonino e Ignazio Salvo con Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate erano tali da consentire ai primi di chiedere come favore l'esecuzione di un omicidio come quello di Pecorelli;

- esistevano rapporti tra Antonino e Ignazio Salvo e Tommaso Buscetta, come risulta anche da intercettazioni telefoniche esperite durante la c.d. «seconda guerra di mafia» quando Ignazio Salvo cercava di convincere Buscetta a tornare in Sicilia dal Brasile per fermare l'assurda carneficina.

Il secondo punto da accertare era se gli onorevoli Vitalone e Andreotti avessero avuto rapporti con i cugini Salvo.

Nonostante gli iniziali dinieghi dell'interessato, le investigazioni dimostravano che l'on. Vitalone aveva avuto rapporti continuati nel tempo con i cugini Salvo e che tali rapporti si erano interrotti solo quando essi erano stati accusati di associazione a delinquere e tratti in arresto.

Oltre a contatti durante crociere negli anni 1977 e 1978, è interessante notare che sicuramente l'on. Vitalone aveva partecipato ad una cena con la presenza dei cugini Salvo a casa di Maria De Bernardo, la stessa che ospitava il primo e il giudice Sica quando pervenne la notizia dell'uccisione di Pecorelli.

La stessa Maria De Bernardo testimoniava in merito all'episodio dell'abbraccio tra Antonino Salvo e l'on. Vitalone su una banchina di Porto Cervo nel 1977.

«Come si vede molteplici sono gli episodi specifici che vedono insieme Claudio Vitalone e i cugini...Salvo. Essi sono la spia e il segno di rapporti che non si sono esauriti nella semplice conoscenza monda-

³⁹ Vedasi la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'Appello di Palermo.

na...essi hanno spessore ben più consistente che solo giustifica la tenacia con cui Claudio Vitalone ha negato la loro conoscenza e frequentazione».

Peraltro lo stesso Salvo Lima aveva giustificato con Vittorio Sbardella la candidatura dell'on. Vitalone, asserendo che tale circostanza era dovuta a «*vecchie frequentazioni siciliane*» e spiegando che il medesimo era buon amico dei cugini Antonino e Ignazio Salvo.

L'on. Lima avrebbe anche asserito che l'on. Vitalone era amico di certo Capuano, proprietario di una gioielleria in via Veneto e indicato poi da Gaspare Mutolo come appartenente alla *decina* romana di Stefano Bontate.

Anche Giovanni Brusca riferiva di rapporti non occasionali tra i cugini Salvo e l'on. Vitalone.

Per quanto riguarda la conoscenza dei cugini Salvo da parte di Giulio Andreotti, la Corte riteneva che:

- fosse provato l'episodio relativo ad un regalo inviato da Giulio Andreotti ad Angela Salvo, figlia di Antonino, in occasione delle sue nozze nel settembre 1976 con Gaetano Sangiorgi, «*uomo d'onore*» della famiglia di Salemi;

- fosse provato l'incontro di Giulio Andreotti e di Antonino Salvo presso l'Hotel Zagarella in occasione della chiusura della campagna elettorale per le prime elezioni europee del 1979 e che fosse provato anche l'uso da parte del politico di auto blindata della ditta «Satris» dei cugini Salvo⁴⁰.

Peraltro dei rapporti tra il senatore Andreotti e i cugini Salvo avevano parlato diversi collaboratori quali Tommaso Buscetta, Gioacchino Penino, Giovanni Brusca e Salvatore Cangemi.

I Salvo facevano parte della c.d. «*mafia perdente*» e avevano mantenuto insieme a Stefano Bontate rapporti proibiti con Gaetano Badalamenti dopo la sua espulsione da Cosa Nostra: essi avevano dunque dovuto sottomettersi e porsi «*a disposizione*» prima di Michele Greco e poi dell'ala vincente corleonese di Salvatore Riina. Essere a disposizione significa che il capo può utilizzare direttamente *l'uomo d'onore* anche senza il previo parere del rappresentante della famiglia ma questa posizione di dipendenza diretta dal Riina – che era anche dettata dalla riservatezza dei loro incarichi di giunzione con la politica – non metteva al sicuro i Salvo da possibili ritorsioni, come poi avvenuto nel 1992 per Ignazio, ucciso in quanto ritenuto responsabile di non aver saputo gestire con la politica e segnatamente con il senatore Andreotti la risoluzione del maxiprocesso.

Questo dimostrava il ruolo rilevante che veniva richiesto ai cugini Salvo e all'on. Salvo Lima nella mediazione degli interessi di Cosa Nostra con la politica nazionale.

⁴⁰ Si rileva la diversa conduzione di tali fatti rispetto al giudizio della Corte d'Appello di Palermo.

L'on. Lima era uno dei più importanti uomini politici della regione siciliana in rapporto con i massimi esponenti della DC, nella sua qualità di capo della corrente siciliana facente capo al senatore Andreotti. I rapporti dell'on. Lima con Cosa Nostra provengono non solo dalle dichiarazioni dei collaboranti ma anche dalle testimonianze dell'on. Franco Evangelisti e Vittorio Sbardella; proprio quest'ultimo ha parlato del ruolo dell'on. Lima come intermediario tra Cosa Nostra e il mondo romano della politica in ordine alle richieste di «*aggiustamento dei processi*», che era uno degli obiettivi mafiosi principali.

Tali elementi permettevano alla Corte di concludere che «*alla luce delle considerazioni fatte deve affermarsi che vi era conoscenza personale tra Giulio Andreotti e i cugini Nino e Ignazio Salvo..e che tale conoscenza permetteva, in via ipotetica, al primo di chiedere ai secondi l'uccisione del giornalista Carmine Pecorelli*».

Sarebbe lungo ripercorrere tutte le acquisizioni in merito alla banda della Magliana, sodalizio nato nel 1975 nel carcere di Regina Coeli da un accordo tra Antonio Mancini e Nicolino Selis, che progettava di realizzare un'associazione criminale sul modello della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo.

La banda della Magliana si era venuta formando dall'unione di più gruppi malavitosi già strutturati ed operanti per soddisfare interessi comuni, come quelli di Maurizio Abbattino, Franco Giuseppucci ed Enrico De Pedis, dediti a furti e rapine. I gruppi si accordavano e estendevano il *range* delle attività anche a crimini mai commessi in precedenza, quale ad esempio il sequestro Grazioli nel 1977 conclusosi con l'uccisione dell'ostaggio.

Franco Giuseppucci attivava contatti con la camorra napoletana e si univa a Nicolino Selis, che era capo-zona di Cutolo su Roma.

La principale fonte di reddito era il commercio della cocaina e dell'eroina.

Il primo grave delitto compiuto dalla nuova struttura associativa fu costituito dall'omicidio di Franco Nicolini detto «*Franchino er criminale*» nell'agosto del 1978.

Venivano instaurati rapporti con il prof. Aldo Temerari, che costituì il tramite del contatto con la destra eversiva operante in Roma; vennero decise azioni comuni per il finanziamento delle attività eversive mentre il sodalizio criminale otteneva favori nell'ambito dell'ambiente medico/legale.

In questo contesto nasce il legame con l'eversivo di destra Massimo Carminati, esperto in armi ed esplosivi, che abbandonò la politica per dedicarsi in pieno alle attività criminali, come risultava anche dalla testimonianza di Valerio Fioravanti.

Nel 1979 entravano nel sodalizio Enrico De Pedis, Danilo Abbruciati e Edoardo Pernasetti, che abilitavano un nuovo canale di stupefacenti per i contatti con Giuseppe Calò e Stefano Bontate, detti «*i siciliani*».

Danilo Abbruciati aveva nel gruppo un ruolo dominante in ragione del suo maggiore spessore criminale, della spiccata intelligenza e dei

suoi rapporti con la criminalità organizzata (Francis Turatello, Cosa Nostra, la camorra napoletana), la massoneria (Egidio Carenini, Umberto Ortolani, Francesco Pazienza e Roberto Calvi), i servizi segreti (Francesco Pazienza legato al SISMI e Giancarlo Paoletti e Mario Fabbri del SISDE) e con la destra eversiva (Massimo Carminati e Alessandro Alibrandi).

È opportuno sottolineare che i «*testaccini*» – a causa degli stretti legami con Giuseppe Calò – erano chiamati «*i mafiosi*» dagli altri gruppi della banda della Magliana. Giuseppe Marchese riferirà che Leoluca Bagarella, suo cognato, avrebbe a lui rivolto raccomandazioni di prestare assistenza a Mancini.

La Corte faceva notare che, sino a quando Abbruciati e De Pedis avevano mantenuto rapporti con personaggi di livello basso delle istituzioni, essi erano andati soggetti a lunghi periodi di carcerazione preventiva ma che, quando il livello delle relazioni era aumentato, i periodi di carcerazione erano divenuti di minore entità.

Questa necessità di mantenere buone relazioni era indicata dal collaboratore Mancini come movente per accettare la proposta di uccidere Pecorelli.

Nei primi mesi del 1980 la Banda era composta dal gruppo Abbatino/ Giuseppucci (Magliana), dal gruppo Selis/ Carnovale/ Mancone/ Toscano/ Luciola (Acilia), dal gruppo Abbruciati/ De Pedis/ Paradisi/ Pernasetti (Testaccio), da Sicilia e Sestili e altri personaggi minori.

Massimo Carminati e gli esponenti di destra avevano mantenuto rapporti con tutti i gruppi e in particolare con quello del Testaccio.

Il 13 settembre 1980 venne ucciso Franco Giuseppucci e questo costituì un forte elemento di coesione dei gruppi contro l'avversa fazione dei Proietti, ritenuti responsabili della morte del capo.

Si deve tenere presente che il legame gerarchico interno del *cluster* delinquenziale era molto tenue, che i delitti venivano autonomamente decisi e che le collaborazioni sul medesimo crimine erano estemporanee e spesso condotte all'insaputa degli altri sodali.

Questa situazione di precario equilibrio generava nel sodalizio il timore che qualcuno dei capi potesse prendere il sopravvento, per cui esisteva la regola che ogni azione rilevante dovesse almeno essere approvata dalle persone più in vista dei gruppi; l'inosservanza della regola era fiera di vendette e di propositi omicidiari.

Il potere economico della banda era elevato in ragione del traffico della droga ma anche per le attività inerenti il prestito usurario, gli investimenti immobiliari e il gioco d'azzardo.

La banda provvedeva all'assistenza legale dei detenuti per evitare delazioni ed era in grado di assicurare un adeguato livello di corruzione di periti, avvocati, personale sanitario ed anche di alcuni esponenti delle forze dell'ordine.

In ordine alla vicenda Pecorelli la Corte escludeva che i collaboranti di giustizia appartenenti alla citata banda avessero voluto mettere in atto una sorta di ritorsione contro l'on. Vitalone con le loro dichiarazioni.

Le testimonianze dibattimentali di Fabiola Moretti, invece, erano state ritenute inattendibili, essendosi la medesima «*pentita di essersi pentita*» secondo il classico codice malavitoso, per cui la donna aveva manifestato «*un'amnesia selettiva*» per tutto quanto aveva dichiarato in sede di indagini preliminari sul delitto Pecorelli.

Antonio Mancini riferiva di avere appreso particolari sull'omicidio Pecorelli da Danilo Abbruciati durante due viaggi compiuti a Milano nel periodo gennaio/febbraio 1981 e che la Corte riteneva realmente avvenuti.

Durante il primo viaggio erano andati al Tribunale di Milano, dove si celebrava il processo a Francis Turatello e a Ugo Bossi per il sequestro Nassisi, avevano preso dei documenti da una sedicente avv. Serra – sulla cui esistenza esiste un negativo riscontro investigativo – e avevano parlato con Carmelo Bossi, cugino dell'imputato, e con il suocero di Francis Turatello nella casa del predetto.

Durante il ritorno Danilo Abbruciati avrebbe rivelato che l'omicidio Pecorelli era stato voluto dal gruppo di potere massonico-giudiziario di cui faceva parte l'on. Vitalone, che aveva commissionato il delitto tramite terze persone, e che le carte prese in Milano riguardavano Francis Turatello ed erano destinate a Flavio Carboni, a Vitalone, a Edoardo Formisano, all'avv. Dipetropaolo e al giudice Bongiorno. Nel secondo viaggio, compiuto in aereo, Danilo Abbruciati era accompagnato da una bella donna sudamericana di nome Neide – poi identificata come Neide Toscano – e doveva incontrarsi a Milano con un certo giornalista Cavallo.

Ad attenderli all'aeroporto – dove la donna si era recata – era presente un signore in Mercedes, che aveva fatto presente che il Cavallo non era potuto venire. La discussione tra lo sconosciuto e Danilo Abbruciati verteva sul processo Turatello e sui personaggi cui era destinata la documentazione del viaggio precedente; veniva citata anche una «*contessa Pallavicini*» riguardo a un processo tenuto a Catanzaro. Accompagnati ad una stazione di taxi, l'Abbruciati e il Mancini si erano recati in un appartamento sito in un palazzo stile *liberty* e sede di un'associazione di cui il collaborante non ricordava il nome, dove si erano incontrati con una donna anziana (di circa 60 anni) e due giovani con accento settentrionale, ai quali era stato fatto presente la necessità di non perdere tempo ad aiutare Turatello, in quanto «*su loro richiesta si erano attivati sia per l'omicidio Pecorelli che per la faccenda Moro ed erano intervenuti senza perdere tempo anche se poi Francis Turatello aveva dovuto fare marcia indietro creandosi non poche inimicizie all'interno della mafia*».

Questa circostanza trovava riscontro in quanto già esplicitato sull'atteggiamento di Cosa Nostra in merito alla vicenda Moro e specialmente nel comportamento di Frank Coppola mentre non si era potuta riscontrare l'ubicazione del palazzo *liberty* e conseguentemente l'identità dei tre interlocutori.

Nel viaggio di ritorno all'aeroporto Abbruciati aveva voluto fare uno strano giro in taxi e si era fermato a guardare pensieroso un palazzo nei pressi del Tribunale.

Il Cavallo era identificabile in Luigi Cavallo, giornalista vicino a Michele Sindona e protagonista di una campagna di stampa contro Roberto Calvi al fine di assicurare al Sindona la somma di 500 mila dollari USA, iscritto all'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, la cui sede si trova nei pressi del Tribunale di Milano, e persona iscritta alla Loggia P2.

La Corte ricordava - per una migliore comprensione dei fatti - che Danilo Abbruciati era stato pesantemente coinvolto nella vicenda del Banco Ambrosiano e del delitto Calvi.

Secondo la Corte anche i rapporti tra l'on. Vitalone e la banda della Magliana, in particolare con Enrico De Pedis, erano provati.

Tali rapporti risultavano dalle dichiarazioni di Fabiola Moretti rese durante le indagini preliminari e poi negate in dibattimento ed erano relativi al fatto che De Pedis avrebbe ricevuto favori dall'on. Vitalone e ad incontri tra i due che la donna avrebbe materialmente supportato al tempo in cui Antonio Mancini era detenuto e il De Pedis latitante. Per ricompensare la Moretti dei suoi uffici, l'on. Vitalone le avrebbe addirittura regalato un anello, circostanza questa che la Corte riteneva un fatto provato.

Secondo la Corte tali incontri erano provati in ragione del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali esperite nell'abitazione della Moretti e nel carcere di L'Aquila per ascoltare il colloquio della donna con Antonio Mancini.

Nelle intercettazioni ambientali presso la sua abitazione la Moretti discuteva più volte sul delitto Pecorelli in ordine alle domande rivolte dal PM di Perugia e faceva riferimento al fatto che attraverso la sua eventuale testimonianza il giudice non sarebbe comunque «arrivato» al senatore Andreotti mentre avrebbe potuto conseguire tale scopo con l'on. Vitalone: *«Co' Andreotti c'ariva solo co' Vitalone...nun semo noi che ce lo potemo fa' arriva', li ce lo fa' arriva' solo Vitalone»*.

Nel colloquio con Antonio Mancini al carcere di L'Aquila la Moretti parlava ancora dei rapporti tra De Pedis e l'on. Vitalone e dei rapporti di Abbruciati con Pazienza.

Mentre il contenuto delle intercettazioni telefoniche poteva essere inquinato dal sospetto che la comunicazione fosse sotto controllo, la Corte riteneva che il contenuto delle ambientali fosse genuino perché, in riferimento a traffici di stupefacenti, esse avevano costituito prova della responsabilità penale della Moretti e anche perché il tono usato contro gli inquirenti non sarebbe stato saggio da praticare se la donna avesse avuto contezza di essere controllata.

Il problema che si determinava da queste acquisizioni informative era quello di capire se i rapporti tra l'on. Vitalone e De Pedis si fossero tradotti in reali favori.

Per quanto atteneva al trasferimento di Antonio Mancini dal carcere di Pianosa a quello di Busto Arsizio, la Corte riteneva il fatto non provato mentre invece decideva che l'evasione di Vittorio Carnovale in data 26 maggio 1986 mentre veniva trasferito dall'aula del Tribunale di Roma alle celle sotterranee *«...ha visto l'interessamento di Claudio Vitalone che era in debito per un favore ricevuto»*, come testimoniato da Antonio

Mancini che lo aveva saputo da Enrico De Pedis il quale aveva detto che *«la fuga era un favore di Claudio Vitalone come contropartita per un favore a lui fatto in precedenza, senza peraltro fare cenno al tipo di favore..anche se per altre fonti aveva saputo che si trattava dell'omicidio Pecorelli»*.

La strategia dell'accusa consisteva nel prospettare una sorta di causale comune, che fosse ascrivibile sia a Cosa Nostra (o ad una parte di essa) che alla banda della Magliana. La Corte d'Assise non riteneva di condividere questo assunto sulla base di una dettagliata valutazione degli ambienti in cui sarebbe stato deciso il delitto.

6.6 Ambienti in cui è stato deciso il delitto

Le vicende tratteggiate consentivano alla Corte di primo grado di porre l'attenzione su un ambiente massonico-politico-economico-giudiziario, nel quale sarebbe maturato il delitto.

«Iscritti alla massoneria e/o alla Loggia P2 sono risultati Carmine Pecorelli e il suo "caro amico Egidio Carenini", Carlo Alberto Dalla Chiesa, Umberto Ortolani, Michele Sindona, Francesco Pazienza, Roberto Calvi, Raffaele Giudice, Donato Lo Prete, i capi dei servizi segreti dell'epoca (Vito Miceli, Gianadelio Maletti, Grassilli, Santovito), il capo dei servizi segreti del Viminale Federico Umberto D'Amato, i mafiosi Stefano Bontate e Salvatore Inzirillo, Paolo De Stefano, capo della 'Ndrangheta, oltre ad altri personaggi legati a quel mondo quali Vincenzo Cafari, Angelo Siino, Giacomo Vitale, Tonino Saccà, i giornalisti Luigi Cavallo».

La Corte rilevava un pesante influsso nella vicenda della *«cappa della Loggia P2»* e il rapporto della medesima con il senatore Andreotti, come risultava già dall'esame delle agende sequestrate a Licio Gelli ove compare il numero riservato del politico e altre due utenze corrispondenti al suo studio in San Lorenzo in Lucina e alla abitazione in corso Vittorio Emanuele⁴¹.

Nel processo Pecorelli era emerso:

un interesse congiunto di Gelli e Andreotti nella soluzione del problema Sindona;

- comune amicizia con i massoni statunitensi Rao e Guarino;
- un interesse congiunto di Gelli, Vitalone e Andreotti per la soluzione del caso del Banco Ambrosiano;
- un interesse di Gelli per il Golpe Borghese, che aveva visto anche l'incidenza di Vitalone come PM e di Andreotti come Ministro della Difesa.

La Corte di primo grado si interrogava puntualmente sul fatto che i personaggi citati dalla testimonianza di Antonio Mancini come destinatari

⁴¹ Anche sui rapporti P2-Andreotti vi sono differenze tra il pensiero dei giudici palermitani e quello delle Corti perugine.

dei documenti su Francis Turatello potessero essere inseriti nell'ambiente «massonico-politico-economico-giudiziario» in cui era maturato il delitto.

In particolare:

– Claudio Vitalone era senatore della Repubblica al tempo del viaggio del Mancini e all'epoca della morte di Pecorelli era sostituto Procuratore, anche se agiva anche come esponente politico vicino a Giulio Andreotti;

– Flavio Carboni era un esponente del mondo dell'economia nell'ambito delle costruzioni e dell'editoria ed era soprattutto un faccendiere degli affari illegali di Roberto Calvi. Egli era in contatto con Claudio Vitalone e con il fratello Wilfredo e si era interessato con Benito Cazora per la liberazione di Moro. Era in contatto con i maggiori esponenti della banda della Magliana e con Giuseppe Calò, con cui aveva fatto affari in Sardegna;

– la figura di Edoardo Formisano come cerniera tra politica e criminalità milanese era palese;

– l'avv. Maurizio Dipietropaolo era stato difensore di Valerio Fioravanti, Francesco Pazienza, Licio Gelli, i fratelli Caltagirone (insieme a Wilfredo Vitalone) ed era in stretti rapporti con Claudio Vitalone. Francesco Pazienza riferisce che era l'emanazione del gruppo Andreotti al Palazzo di Giustizia, tanto che Gaetano Badalamenti aveva chiesto di parlargli per protestare contro l'atteggiamento della DC nei confronti dei cugini Salvo. Aveva rapporti amicali con il Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Roma Giuseppe Bongiorno;

– Giuseppe Bongiorno aveva rapporti amicali con Claudio Vitalone e con Franco Evangelisti assieme al quale aveva ricoperto cariche nella commissione giudicante della Lega Calcio. Conosceva Giulio Andreotti e suo fratello; conosceva Domenico Balducci della banda della Magliana, essendosi occupato della questione «Ponti/Loren», ed era stato imputato per corruzione in atto giudiziario, venendo poi assolto per insufficienza di prove in un processo ove tale Fabio Farre ricopriva il ruolo di corruttore. Fabio Farre era legato sia alla banda della Magliana che a estremisti di destra, come risultava da un controllo di polizia che lo aveva identificato insieme a Franco Giuseppucci, Danilo Abbruciati e a vari estremisti in un riscontro oggettivo di unione tra delinquenza organizzata e destra eversiva.

La tesi accusatoria nel processo prospettava che il delitto sarebbe stato deciso dal senatore Andreotti il quale, attraverso l'on. Vitalone, avrebbe chiesto ai cugini Salvo l'eliminazione di Pecorelli. I Salvo avrebbero attivato Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, i quali – attraverso la mediazione di Giuseppe Calò – avrebbero incaricato Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci di organizzare il delitto che sarebbe stato eseguito da Massimo Carminati e da Michelangelo La Barbera.

La catena della causalità degli eventi, alla stregua di quanto sintetizzato, era molto complessa e produceva – per la sua delicatezza intrinseca – una inevitabile conseguenza che la Corte esplicitava a chiare lettere:

«...qualora uno dei frammenti, che devono formare il quadro di insieme, non collima con gli altri, è una frattura che, se non colmabile con deduzioni logiche, fa venire meno la collocazione dei vari personaggi nel quadro di insieme».

Sarà infatti proprio la complessità dell'architettura dell'accusa – specie sulla causale comune tra i due ambiti di criminalità organizzata – a creare i presupposti per una assoluzione degli imputati perché il *thema probandum* verrà ritenuto suggestivo nell'impianto ma debole nei riscontri cruciali.

Intanto veniva chiarita la conducente dell'individuazione di Michelangelo La Barbera, detto «*Angiolino il Biondo*», come uno degli esecutori del delitto insieme a Massimo Carminati.

Di tale circostanza avevano parlato:

- Vittorio Carnevale, che lo avrebbe appreso da Edoardo Toscano, che a sua volta l'aveva appreso da Enrico De Pedis;
- Antonio Mancini, che lo avrebbe appreso direttamente dal De Pedis;
- Antonio Mancini aveva anche conosciuto «*Angiolino il Biondo*» tanto da poter procedere al riconoscimento fotografico di Michelangelo La Barbera.

Il problema che si legava a questa diretta partecipazione nell'omicidio era la circostanza che La Barbera non aveva nulla a che fare con Stefano Bontate o con Gaetano Badalamenti, essendo all'epoca dei fatti soldato della *famiglia* di Passo di Rigano facente capo a Salvatore Inzerillo, dal quale solo poteva prendere ordini.

I rapporti tra Inzerillo e Stefano Bontate erano profondi, tanto da fare sì che il primo potesse sicuramente mettere a disposizione del secondo i suoi uomini, ma non esisteva alcun riscontro nelle dichiarazioni di Buscetta e di altri sul ruolo di Inzerillo, tanto che il coinvolgimento di La Barbera nel delitto appariva definitivamente alla Corte di primo grado non suffragato da sufficienti elementi probatori.

Questo fatto costituiva un primo *vulnus*, sia pure non decisivo, all'architettura dell'accusa. Un secondo elemento critico erano i rapporti tra Giuseppe Calò, Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci.

I rapporti tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati erano provati in atti ma era anche necessario stabilire che tale relazione potesse risalire nel tempo a prima dell'omicidio Pecorelli per avere la certezza del ruolo di Calò nel delitto.

L'esame dei rispettivi periodi di detenzione escludeva la circostanza predetta e dalla testimonianza di Fabiola Moretti si evinceva invece che Abbruciati aveva iniziato a mediare rapporti con Cosa Nostra per partite di eroina solo nel 1979, al termine della lunga carcerazione subita, mentre prima trattava cocaina fornita da trafficanti colombiani.

Anche i fatti di riciclaggio che legavano l'Abbruciati e il Calò non permettevano di far risalire il rapporto tra i due anteriormente al 1979.

Una testimonianza di Francesco Marino Mannoia, secondo la quale Giuseppe Calò organizzava ai primi anni '70 rapine in Roma con malavitosi locali, era considerata troppo vaga per essere utilizzabile.

Per quanto i rapporti illeciti potessero essere intrattenuti anche senza conoscenza personale e lo stato di detenzione non fosse di ostacolo alla organizzazione di un delitto, stante lo stato di generale insicurezza delle carceri al tempo dei fatti, specie in ordine alla permeabilità informativa, la Corte faceva notare – in merito alla relazione predetta – che *«essa non deve restare a livello ipotetico ma deve trovare un sostrato probatorio da cui evincere che tali rapporti vi siano stati e che una tale richiesta da parte di Calò sia stata fatta. Una tale prova non è stata raggiunta»*.

Anche l'ipotesi che altri personaggi del gruppo dei «testaccini» della banda della Magliana avessero potuto mediare l'accordo non era stata provata.

Infatti Enrico De Pedis era detenuto al momento del delitto e l'accusa non aveva attribuito alcun ruolo a Edoardo Pernasetti. Franco Giuseppucci era descritto come organizzatore dell'azione delittuosa ma proprio per questo veniva investito di un ruolo diverso da quello di tramite tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati.

Altri intermediari avrebbero potuto essere Domenico Balducci e Ernesto Diotallevi, che avevano rapporti datati con il Calò, il quale era padrino del figlio di Diotallevi e venne arrestato in un appartamento intestato alla moglie: l'ipotesi rimaneva però sul piano astratto e senza riscontro probatorio.

Le dichiarazioni di Maurizio Abbatino sulle dichiarazioni di Franco Giuseppucci in un periodo di comune carcerazione erano per la Corte poco credibili, in quanto facevano riferimento a un episodio – la visione di una trasmissione televisiva – non potuto verificare dagli investigatori.

Il problema maggiore nell'architettura dell'accusa era comunque dato dal fatto che non era facile spiegare come Stefano Bontate avesse potuto rivolgersi al Calò – con il quale non era in buoni rapporti – per chiedere un favore che violava una regola mafiosa, quando aveva a disposizione una «decina» romana alle sue dipendenze di cui facevano parte soggetti del calibro criminale di Francesco Marino Mannoia o di Angelo Federico, noto *killer*.

La presenza della «decina», inoltre, risolveva il problema della competenza territoriale nella pianificazione e nell'esecuzione del delitto.

Per quanto attiene Gaetano Badalamenti, attesa la sua posizione di espulso da Cosa Nostra, non avrebbe potuto chiedere il citato favore a Giuseppe Calò.

La Corte concludeva: *«La conseguenza della mancanza di rapporti tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò è che a carico di costui non vi sono elementi che indichino un ruolo nell'organizzazione o nell'esecuzione dell'omicidio di Carmine Pecorelli»*.

Anche i primi rapporti di Danilo Abbruciati con Stefano Bontate venivano datati dalle testimonianze di Fabiola Moretti nella primavera/estate del 1980 per l'acquisto di una partita di eroina; così come confermato da

Maurizio Abbatino, il quale asseriva che i commerci con Bontate erano durati solo un anno sino alla morte dell'esponente mafioso avvenuta nella Pasqua del 1981.

Inoltre l'accusa nella sua architettura non aveva mai invocato un rapporto diretto tra Abbruciati e Bontate per il delitto Pecorelli.

Questo legame, comunque, avrebbe potuto sorgere tramite Angelo Cosentino, vecchio capo della «decina» romana, che però nel 1978 aveva già perso potere e contatti, come testimoniava Francesco Marino Mannoia, tanto che il gruppo era stato soppiantato in Roma da Giuseppe Calò. Non esisteva però prova di una conoscenza tra Cosentino e Danilo Abbruciati.

Un possibile elemento di contatto poteva essere proprio Michelangelo La Barbera, in ragione dell'amicizia profonda tra Inzerillo e Bontate, e questa circostanza avrebbe permesso di trovare anche una logica spiegazione del suo inserimento tra gli esecutori del delitto.

La Barbera però non era mai stato arrestato prima del 1994 e quindi non poteva aver conosciuto Abbruciati in carcere né vi erano prove che tale rapporto si fosse instaurato prima che l'Abbruciati cominciasse a trattare eroina nel 1979. Anche le deposizioni di Mancini facevano datare i contatti in Roma a dopo l'omicidio Pecorelli.

Queste difficoltà probatorie inducevano la Corte a ritenere non più percorribile la tesi di un concorso dei due sodalizi criminali romano e siciliano nel delitto per essere venuto meno l'anello di congiunzione tra le dichiarazioni di Tommaso Buscetta – che parlava dei mandanti principali ed intermedi – e le dichiarazioni degli associati alla banda della Magliana, che indicavano gli organizzatori e gli esecutori.

Si assisteva allora a quello che i primi giudici hanno chiamato un processo di «*divisione delle causali*» in due matrici distinte, onde acclarare se gli atti processuali potessero comunque consentire di pervenire ad un risultato utile ad individuare specifiche responsabilità.

Questa suddivisione costituiva però il momento massimo di crisi del castello accusatorio.

6.7 La matrice mafiosa

Cosa Nostra non era a conoscenza dell'omicidio e di esso ne parlavano unicamente Tommaso Buscetta e Salvatore Cangemi, che, però, era giudicato poco credibile. Questa mancanza di notizie sul delitto Pecorelli nel circuito di Cosa Nostra era spiegabile solo con due ipotesi:

- l'omicidio non era stato deciso da Cosa Nostra ma solo da Gaetano Badalamenti e da Stefano Bontate («*u ficimo nuatri*»), secondo le dichiarazioni di Buscetta che escludevano che la questione fosse mai stata portata all'attenzione della *Commissione*;

- Cosa Nostra era estranea ai fatti e Tommaso Buscetta aveva inventato le propalazioni di Bontate e Badalamenti oppure Bontate e Badalamenti avevano mentito al Buscetta.

La Corte non aveva dubbi sul fatto che gli incontri di Tommaso Buscetta con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti fossero realmente avvenuti e che Buscetta avesse riportato con certezza i colloqui esperiti.

Anche talune incertezze e imprecisioni del collaborante erano spiegabili in ragione della difficoltà di rendere chiaro il giro di pensiero mafioso e non intaccavano il quadro complessivo delle dichiarazioni – come accaduto per i dettagli sulla questione dell’interessamento del sen. Andreotti per le sorti processuali di Filippo Rimi – pur dovendo sottolineare che Buscetta era stato *«talvolta generico, titubante, contraddittorio»*.

Peraltro analoghe propalazioni sulla vicenda Rimi erano state effettuate anche da Giovanni Brusca.

«Alla dichiarazione di attendibilità di Tommaso Buscetta non consegue, a parere della Corte, che le circostanze siano vere dovendo l’analisi spostarsi sulla sincerità di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti..».

Gaetano Badalamenti non sempre era stato sincero con Buscetta anche in questioni importanti per la vita stessa di quest’ultimo. Infatti:

- aveva comunicato a Buscetta che questi era stato espulso dalla famiglia mafiosa di appartenenza ad opera di Giuseppe Calò, mentre Buscetta verrà poi ospitato a Roma dal Calò dopo la sua evasione dal carcere di Torino nel 1980;

- aveva negato di trafficare in stupefacenti, venendo invece arrestato in Spagna;

- aveva continuato ad avere rapporti con esponenti della fazione avversa di Cosa Nostra per il traffico di stupefacenti, come si evince dai suoi coimputati al momento dell’arresto in Spagna;

- aveva taciuto a Buscetta le vere ragioni del suo viaggio in Sicilia consistenti nel progetto di uccidere *«Scarpuzza»* Greco; progetto fallito le cui conseguenze si erano abbattute sulla famiglia di Buscetta, ritenuto partecipe della pianificazione omicidiaria perché Badalamenti aveva propalato in terra siciliana i suoi incontri con il predetto.

Del resto l’obbligo tra *uomini di onore* di dire sempre la verità sembrava essere oggetto di notevolissime trasgressioni storicamente dimostrate e tale criterio non poteva essere assunto a dimostrazione e prova di fatti ipotetici, non bastando la regola a provare anche la concreta osservanza della stessa se non in un argomentare apodittico⁴².

Per quanto atteneva le confidenze fatte a Buscetta da Stefano Bontate, la Corte faceva notare che né l’amico *«di caccia e di sport»*⁴³ Angelo Siino né Francesco Marino Mannoia sapevano del delitto Pecorelli che neppure era noto all’opposta fazione corleonese.

La Corte concludeva: *«Questi elementi sono segni indicativi della non attendibilità delle confidenze fatte sull’omicidio Pecorelli da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti»*.

⁴² Cassazione Sez.I, 14.07.1994, Buscemi, rv 1999305.

⁴³ Vedasi episodio della *“Scia”* nel processo di Palermo

La motivazione del perché esse fossero state fatte consisteva secondo la Corte nel tentativo da parte di Badalamenti di accreditarsi relazioni con il sen. Andreotti per convincere Buscetta a rientrare in Italia per cercare una soluzione di compromesso con la fazione avversa dopo l'uccisione di Bontade e dei suoi affiliati. La stessa molla psicologica avrebbe mosso il Bontade, che cercava alleati per sostenere il suo conflitto con Riina che culminò con la sua eliminazione nel 1980.

6.8 La matrice banda della Magliana

Gli elementi oggettivi di interesse che riconducono alla banda della Magliana erano la vicenda del Chichiarelli (pedinamenti e schede) e il ritrovamento del deposito di armi presso il Ministero della Sanità.

Altri elementi trasparivano nelle testimonianze dei collaboranti, sulla cui attendibilità intrinseca i primi giudici di Perugia offrivano un giudizio articolato, evidenziando specialmente che talune di esse non potessero essere dichiarate come vicendevolmente autonome e riscontrate a causa del fatto che i dichiaranti erano a conoscenza delle rispettive dichiarazioni, come nel caso del Mancini e della Moretti.

Claudio Sicilia inquadrava l'omicidio nello stretto rapporto tra la banda e gli estremisti di destra ma non era in grado di fornire elementi specifici.

Maurizio Abbatino dava informazioni sulla fonte delle sue notizie, identificandola in Franco Giuseppucci, presunto organizzatore, e citava Massimo Carminati come esecutore e Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò come mandanti. Secondo il collaboratore Franco Giuseppucci, gli avrebbe detto di essere in rapporti con l'on. Vitalone, che si prestava ad aggiustare i processi.

Tali notizie erano state riferite molti anni dopo l'inizio della sua collaborazione e a maggio del 1994 egli si era limitato a dire che aveva saputo genericamente dell'omicidio durante la detenzione a Regina Coeli. Avrebbe poi aggiunto che Franco Giuseppucci, una volta scarcerati, gli aveva presentato il Carminati, ribadendo che era stato lui ad uccidere Pecorelli.

Vittorio Carnovale riferiva unicamente circostanze apprese non direttamente da Enrico De Pedis ma *de relato* da Marcello Colafigli, da Antonio Mancini e soprattutto dal cognato Edoardo Toscano. Secondo queste confidenze De Pedis e Abbruciati avevano fatto uccidere Pecorelli da Carminati, in quanto a ciò richiesti da Giuseppe Calò e Stefano Bontate.

Il Carnovale non poteva quindi essere considerato una valida fonte di prova anche per aver indicato Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis come presenti sulla scena del delitto, circostanza questa incompatibile con lo stato di detenzione dei medesimi. Dalle testimonianze di Fabiola Moretti e di Antonio Mancini si ricavava l'unica certezza che Danilo Abbruciati era coinvolto nell'omicidio di Carmine Pecorelli ma gli stessi elementi non erano sufficienti a parere della Corte per certificare il fatto che a spa-

rare fossero stati Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera né che il mandante fosse Claudio Vitalone.

La Moretti, legata sentimentalmente prima ad Abbruciati e poi al Mancini, riferiva del legame tra Vitalone e De Pedis e sul fatto che Abbruciati le avrebbe detto di aver commissionato l'omicidio a Carminati. La donna asseriva anche di aver smontato l'arma del delitto, che era nella disponibilità di Danilo Abbruciati, e che sarebbe stata tra quelle del famoso deposito mentre Mancini asseriva che l'arma era nella disponibilità di De Pedis.

In sintesi, sulla base degli atti processuali riferibili a questa matrice, i primi giudici ritenevano che non fosse possibile provare il mandato omicidiario e non fosse altresì possibile stabilire con certezza:

- chi avesse portato i proiettili e la pistola nel deposito;
- se la pistola usata nell'omicidio fosse stata realmente nel deposito;
- chi avesse usato tale armamento.

Infatti le notizie sul conto di Carminati e La Barbera, pur essendo duplice la chiamata in reità da parte di Mancini e della Moretti, giungevano in verità dalla medesima fonte originaria, che era il Danilo Abbruciati e erano già a quello stadio *de relato* poiché l'Abbruciati si trovava in stato di detenzione all'epoca dei fatti.

Sulla difficoltà oggettiva di trovare riscontri su Michelangelo La Barbera la Corte si era già espressa. Per quanto attiene la posizione del sen. Giulio Andreotti, andava sottolineato il fatto che i componenti della banda della Magliana lo indicavano solo come componente di quel sistema «politico, affaristico, giudiziario e massonico» nel quale sarebbe maturato il delitto senza alcun riferimento specifico a mandati omicidiari.

Sul Vitalone si aveva solo la testimonianza di Antonio Mancini, che riferiva la chiamata in correatà di Danilo Abbruciati e che possedeva come riscontri un valido movente e i rapporti con il De Pedis, dai quali era scaturito un aiuto per l'evasione di Vittorio Carnovale.

Per quanto atteneva al movente, la Corte rilevava che il Vitalone non era il solo ad avere interesse per la morte di Pecorelli e suggerisce che un'analoga posizione era rivestita dalle tre persone sconosciute che l'Abbruciati aveva incontrato a Milano, oltre ad altri misteriosi personaggi adombrati nelle intercettazioni di Fabiola Moretti e posizionabili nell'area dei servizi segreti.

6.9 Conclusioni del processo di primo grado

A causa del decadere del collegamento tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati, la Corte giudicava venuta meno la prova del concorso tra la banda della Magliana – gruppo dei «testaccini» – e Cosa Nostra e mandava assolto Giuseppe Calò.

«Sempre per mancanza di idonea prova, non essendo emerso alcun coinvolgimento di Cosa Nostra nell'organizzazione dell'omicidio, né alcun

elemento probatorio, al di là della sussistenza di un valido movente, che colleghi Giulio Andreotti alla Banda della Magliana e all'omicidio Pecorelli, Giulio Andreotti va assolto per non avere commesso il fatto..».

La frase è significativa nella sua premessa minore «non essendo emerso alcun coinvolgimento di Cosa Nostra».

«Pur sussistendo un valido motivo e la prova di rapporti tra Claudio Vitalone e la Banda della Magliana in persona di Enrico De Pedis, i predetti elementi probatori non sono univoci e non permettono di ritenere riscontrata la chiamata in correità fatta nei suoi confronti».

«Pur sussistendo elementi probatori che riconducono l'omicidio di Pecorelli nell'ambito della Banda della Magliana...e che sono indicativi di rapporti tra Massimo Carminati e tale gruppo criminale, essi non sono indicativi della sussistenza di un suo collegamento..con Danilo Abbruciati e la mancanza di idonei e concreti elementi probatori..impedisce di ritenere riscontrata la chiamata in correità nei suoi confronti».

«Le confidenze fatte da Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate a Tommaso Buscetta sul loro ruolo di mandanti sono da considerarsi inattendibili in assenza di elementi che comprovino un collegamento con la banda della Magliana coinvolta nell'omicidio. Gaetano Badalamenti va...assolto»

«La mancanza di elementi probatori che indichino una presenza di Michelangelo La Barbera a Roma all'epoca dei fatti, la mancanza di elementi che lo colleghino alla banda della Magliana...comporta che la chiamata in correità è priva di riscontri. Michelangelo La Barbera va...assolto».

In sostanza la sentenza di primo grado riportava il delitto in una responsabilità generica identificabile nell'orbita della banda della Magliana, escludeva un intervento di Cosa Nostra e assolveva l'on. Vitalone in quanto non si era potuto raggiungere una prova certa del suo essere mandante, pur esistendo un valido movente.

Per quanto riguarda il sen. Andreotti, la Corte valutava l'esistenza di un movente valido ma poiché la sua posizione era collegata negli atti processuali a Cosa Nostra – il cui coinvolgimento era stato escluso – lo mandava assolto.

Per quanto atteneva gli esecutori materiali del delitto, il Carminati veniva assolto a causa della carenza probatoria specifica così come avveniva per La Barbera, sul cui coinvolgimento la Corte aveva manifestato fondati dubbi.

6.10 Il ricorso in appello

Il P.M., che aveva visto nella sentenza di primo grado la totale demolizione della sua architettura accusatoria, proponeva appello facendo notare che la Corte di primo grado, dopo aver ritenuto credibili Buscetta, Mancini, Carnovale e Moretti e dopo aver riconosciuto l'esistenza di mo-

venti per Calò, gli on.li Andreotti e Vitalone – mettendone in luce anche le menzogne in sede di accertamento dei fatti e le pressioni esercitate per tentare di inquinare le prove –, fosse pervenuta all'assoluzione generale sulla base di cinque argomentazioni basilari:

- sul fatto che Bontate e Badalamenti potessero aver mentito a Buscetta, il PM faceva notare che le dichiarazioni vertevano su un fatto molto riservato, che erano state fatte a distanza di due anni l'una dall'altra e che non esisteva prova su un accordo a mentire. Inoltre Badalamenti forniva elementi sulla causale del sequestro Moro, che erano stati riscontrati;

- la inattendibilità riscontrata nelle dichiarazioni di Abbatino, non teneva conto del fatto che esse erano state riscontrate da Raffaele Cutolo; si aggiungeva il non giusto rilievo dato al fatto che Mancini e la Moretti avevano descritto l'arma del delitto e avevano affermato che il De Pedis ne era entrato in possesso. Inoltre si rilevava l'abilità di Carminati nel fabbricare silenziatori e il fatto che la Moretti aveva parlato di un compenso al medesimo di due milioni;

- quanto alla mancanza di prova del collegamento tra Calò e Abbruciati prima del delitto, il PM rilevava la lunga storica presenza della *decina* di Cosentino a Roma e il fatto che Inzerillo, Bontate e Abbruciati si occuparono di Moro, tutti riferendosi a Turatello: Calò non era dunque l'unico canale disponibile. Tuttavia Calò e Abbruciati potevano comunque anche conoscersi prima poiché il primo era un riciclatore dei proventi delle rapine dei malavitosi romani e Balducci e Lay Ravello – a Calò collegati tanto quanto alla banda della Magliana – avevano tentato il salvataggio delle imprese di Caltagirone nel 1977; quindi l'attività di Pecorelli era un pericolo anche per gli interessi di Calò che era interno alla vicenda. Inoltre i noti assegni di Rovelli erano finiti nelle mani del gruppo Balducci-Ravello ma anche ai mafiosi Di Cristina e Faldetta, quest'ultimo della famiglia di Calò; l'Abbruciati era in possesso di un'agenda con annotato un numero di Franco D'Agostino coimputato di Calò e tale numero era presente, seppure criptato, nelle agende di Calò medesimo;

- quanto all'incoerenza dell'indicazione di La Barbera quale esecutore materiale del delitto, il PM faceva rilevare che i rapporti tra Inzerillo e Bontate erano tali che ciascuno poteva usare anche i *soldati* dell'altro e che rimaneva palese il fatto che, se l'Abbruciati aveva organizzato l'omicidio, non poteva ignorare i suoi esecutori e che Mancini, sulla base delle confidenze di Abbruciati, aveva potuto riconoscere «*Angiolino il Biondo*». Inoltre La Barbera avrebbe regalato al De Pedis l'arma del delitto, che era simile alle pistole francesi possedute dal Bontate secondo le propalazioni di Angelo Siino;

- per quanto attiene la possibilità che i rapporti di Vitalone con la malavita romana fossero legati al sequestro Moro, il PM faceva rilevare che molti parlamentari avevano ammesso attività di mediazione con criminali per il fine umanitario di salvare Moro mentre Vitalone aveva sempre negato. La testimonianza di Mancini su Abbruciati parlava di attività inerenti sia il sequestro Moro che il delitto Pecorelli e non si capiva perché

un lato di tali vicende potesse essere vero e l'altro dovesse essere ritenuto falso. Rilevava inoltre il fatto della cena alla «Famiglia Piemontese», tenuta accuratamente nascosta dal Vitalone, e la molteplicità degli incontri del medesimo con Pecorelli, anche essa negata. Il PM notava che i primi giudici avevano sostanzialmente azzerato l'efficacia probatoria della «*negazione del vero*» da parte degli imputati e altresì del principio secondo il quale la conseguita prova di circostanze ignote al momento della formulazione di un'ipotesi accusatoria possiede valenza tanto più forte quanto più sia scarsa all'inizio la probabilità che essa trovasse conferma e che questo criterio, ad esempio, valeva nel valutare i rapporti dei Salvo con Vitalone.

Il PM rilevava che i primi giudici, a fronte di un movente molto articolato ma monolitico nella sua globalità, avevano valutato frammentariamente gli indizi a carico degli imputati, disancorandosi dalla testimonianza chiarissima del Buscetta.

Il difensore di Stefano Pecorelli chiedeva la riforma della sentenza, esponendo motivi simili a quelli del PM appellante e aggiungendo che il sen. Andreotti aveva pure tentato di inquinare le prove sul rapporto tenuto con Sindona e che esistevano prove del rapporto tra Calò ed esponenti della banda della Magliana prima dell'omicidio e che dalle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia risultava che La Barbera era già stato usato in passato per eseguire un assassinio deliberato solo da Inzerillo e Bontate.

La difesa di Pecorelli ripercorreva le tesi del PM ed aggiungeva particolari sul nesso tra il delitto e il sequestro Moro, evidenziando i contenuti della lettera a firma «AMEN» sul numero 17 di OP nel quale si diceva che il Ministro degli Interni dell'epoca aveva avuto contezza del luogo di detenzione di Moro da un Generale dei Carabinieri ma aveva dovuto consultare un centro di potere occulto definito «*Loggia di Cristo in Paradiso*»; secondo l'appellante adombrava la Loggia P2, alla quale appartenevano molti componenti del gabinetto di crisi del Ministero.

Si omette l'elencazione dei motivi dell'impugnazione dell'on. Vitalone, in quanto essa verrà dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 591 c.p.p.

6.11 Le motivazioni della condanna in appello

Nonostante le integrazioni del PM appellante, la Corte di Appello si rendeva conto che l'architettura accusatoria complessa, che vedeva il concorso di Cosa Nostra e della banda della Magliana, presentava lacune probatorie difficilmente colmabili a fronte delle indagini esperite e dei riscontri anche di natura logica.

Mentre i giudici di primo grado avevano ritenuto che il venire meno di un tassello o più tasselli dell'architettura accusatoria significasse il crollo totale del tema probatorio, tanto da richiedere l'assoluzione degli

imputati, l'impostazione dei giudici di appello si manifestava come estremamente divergente e assai più ardita.

La Corte d'Assise di Appello si rifiutava a chiare lettere di sottrarsi al dovere chiaramente esplicitato di dare una risposta di giustizia alla vicenda, in quanto sentiva tale imperativo come cogente: *«Tornando al compito primario della giustizia, che è quello di impegnarsi per il recupero della legalità sull'intero territorio nazionale, non deve passare inosservato che di utopie si può anche morire, ma non ci si deve rassegnare all'idea che in Italia mafia, malaffare e malcostume politico siano destinati a restare una costante della vita quotidiana»*.

A tal fine si allontanava in modo consapevole dal tema delle ipotesi antagoniste dell'accusa e della difesa e dal puro ruolo di dirimere ciò che emergeva dal confronto dialettico delle parti.

I giudici d'appello ritenevano di poter sottoporre a verifica giudiziale un autonomo e alternativo tema accusatorio, in un contesto inferenziale che poi verrà aspramente criticato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Essi tendevano ad una radicale semplificazione dello scenario complesso e ricco di discrasie prospettato dall'accusa e pertanto attribuivano una grande importanza all'aspetto relativo al movente e all'ambiente nel quale l'omicidio ebbe le sue origini.

«Mettere a fuoco l'habitat, che favorì il sorgere di condizioni donde si pervenne al delitto, vuol dire ricostruire un avvenimento rendendone al tempo stesso note le cause, tra cui in particolare, le motivazioni umane. E ne esce così la verità che si traduce nell'animo di questa corte in un'affermazione di colpevolezza degli imputati Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti, lungamente meditata, dopo aver valutato adeguatamente la personalità degli autori in merito alle circostanze storiche, non disgiunte da "ragioni politiche" che costituiscono il momento genetico del delitto: la vera grande opera della ricerca della verità sta non già nel ricavare dalle premesse la conclusione, ma proprio nel trovare e formulare le premesse...».

Veniva immediatamente operata una radicale selezione delle motivazioni dell'accusa e si sosteneva in sentenza che le ragioni principali consistevano nelle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che faceva riferimento specifico all'azione del sen. Giulio Andreotti, Antonino e Ignazio Salvo, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti mentre – al contario dei primi giudici – veniva respinto ogni credito alle dichiarazioni dei componenti della banda della Magliana.

Anche l'aspetto del retroterra *«politico-economico-giudiziario e massonico»* veniva ampiamente delegittimato e relegato ai margini della vicenda, come oggetto forse utile per descrivere accessoriamente la grandezza del movente ma assolutamente disutile nell'individuazione dei responsabili.

Secondo la Corte d'Appello era necessario separare le due causali e salvarne una soltanto, nei termini riduttivi di individuazione dei mandanti senza certezza di esecutori; il che dava conto non solo di una profonda

discordanza dai primi giudici ma anche di un'oggettiva «schizofrenia» interpretativa, che renderà difficile la tenuta finale della pronuncia.

A tale fine veniva totalmente distrutta la residuale credibilità dei collaboranti della banda della Magliana così come emersa nel primo grado.

Vittorio Carnovale – a causa di discrasie nelle sue testimonianze e della sua propensione a mentire – non era ritenuto credibile nemmeno nella sua ricostruzione dell'evasione supportata dall'on. Claudio Vitalone, che pure era stata ritenuta acclarata dai primi giudici.

Fabiola Moretti non veniva creduta nel suo racconto in ordine agli incontri tra l'on. Vitalone e il De Pedis, in quanto erano rilevate incongruenze sulle date e sulle vetture utilizzate.

Per quanto riguarda i contenuti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, i giudici d'appello deponevano per credere che la donna si fosse resa conto del controllo in atto e quindi avesse artatamente falsato le informazioni. Anche le dichiarazioni su Carminati e sull'arma del delitto sembravano alla Corte non così univoche e comunque viziate da illogicità.

Sarebbe stata inoltre falsa la dichiarazione della donna in merito alla presenza della pistola usata per il delitto tra le armi sequestrate nel deposito presso il Ministero della Sanità, così come rilevabile dalle perizie tecniche.

Maurizio Abbatino veniva ritenuto inattendibile e la Corte dichiarava al proposito che le dichiarazioni di Cutolo non costituivano alcun riscontro reale.

Chiara Zossolo, moglie di Antonio Chichiarelli, veniva confermata teste inattendibile.

Vi è da dire che la figura di Antonio Chichiarelli – che veniva riconosciuto dalla Corte come un tassello operativo importante nel delitto – non trovava un grande rilievo nella considerazione della Corte d'Appello e veniva quindi stranamente sottovalutato e quasi sacrificato alla tesi dell'unica pista Bontate-Badalamenti.

Questo aspetto appariva costituire una criticità interpretativa di non poco momento, in quanto demoliva uno dei pochi elementi oggettivi di prova emersi nel processo.

Del resto un'analoga svalutazione veniva effettuata anche sull'importanza del deposito delle armi, in quanto il ritrovamento del medesimo era stato effettuato a distanza di oltre due anni dall'omicidio e quindi non esisteva una chiara prova di chi avesse potuto introdurre le munizioni «Gevlot» nel medesimo.

La credibilità di Antonio Mancini sui viaggi milanesi con Abbruciati veniva molto discussa dai giudici d'appello, che sembravano credere alla Neide Toscano, la quale negò la presenza del Mancini nel secondo viaggio narrato.

Mancini veniva dunque ritenuto del tutto inaffidabile. Anche i suoi riconoscimenti fotografici del La Barbera venivano pesantemente screditati in sentenza.

In sostanza tutta l'architettura accusatoria riguardante la matrice banda della Magliana, Giuseppe Calò, Michelangelo La Barbera e l'on.

Claudio Vitalone era azzerata come evidente mossa di sacrificio per lasciare il campo alle sole dichiarazioni di Buscetta, che consentivano, nel giudizio della Corte, di identificare i mandanti ma non gli intermediari e gli esecutori materiali.

In questa ottica di somma risolutezza verso la credibilità assoluta di un'unica matrice, insistere sulla posizione di Calò e della banda della Magliana avrebbe significato ricondurre il problema alle discrasie già manifestatesi in primo grado.

Per questo motivo strategico le tesi del PM appellante venivano quasi totalmente respinte ed era lasciata in piedi la pura causale mafiosa; anzi, per maggiore precisione, la sola attività di Andreotti-Badalamenti-Bontate con l'intermediazione dei cugini Salvo.

Il problema vero ed unico del processo, secondo la Corte d'Appello, era di capire se le dichiarazioni di Buscetta – le sole attendibili – fossero corrette e se le medesime potessero essere sostenute da un approccio razionale.

Ora, non solo l'attendibilità di Buscetta era stata riconosciuta in numerosi procedimenti e specialmente nella sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 nell'ambito del c.d. maxiprocesso ma – nel giudizio dei giudici d'appello – le sue dichiarazioni possedevano un'insuperabile valenza probatoria; in quanto mettevano a nudo la logica mafiosa nel rapporto con la politica, come un rapporto strumentale in uno scenario ove il bene supremo era la sopravvivenza della struttura criminale.

La Corte d'Appello ripercorreva in maniera molto analitica le relazioni di Tommaso Buscetta con Gaetano Badalamenti prima e dopo l'espulsione di quest'ultimo da Cosa Nostra, così come ricapitolava le dichiarazioni sui cugini Salvo e sui rapporti tra i predetti e Badalamenti.

Venivano nuovamente analizzate le dichiarazioni in merito alla conoscenza del Badalamenti da parte del sen. Giulio Andreotti e sul fatto che Gaetano Badalamenti avesse incontrato nel 1979 il predetto nel suo studio insieme ad uno dei cugini Salvo per ringraziarlo dell'interessamento per Filippo Rimi in un processo per omicidio.

Badalamenti – a quel tempo in Brasile – aveva anche comunicato al Buscetta che l'omicida Pecorelli era stato voluto da lui e da Stefano Bontate, a richiesta dei cugini Salvo nell'interesse del sen. Giulio Andreotti, perché il giornalista poteva entrare in possesso di documenti compromettenti detenuti dal gen. Dalla Chiesa e poteva pubblicarli. L'occasione di tale rivelazione era stata un servizio televisivo sull'omicidio del generale Dalla Chiesa.

Buscetta sosteneva che Stefano Bontate – sebbene in modo più ridotto – aveva fornito le stesse informazioni nel 1980.

Buscetta chiarì che né Badalamenti né Bontate avevano ricevuto un mandato specifico dall'on. Andreotti ma che tale suggerimento era venuto attraverso i Salvo, specificando anche che in Cosa Nostra le allusioni valgono come richieste dirette (raramente vengono esperite).

La Corte d'Appello ripercorreva i motivi che rendevano credibili gli incontri di Buscetta con Bontate e Badalamenti e le ragioni che depone-

vano per la possibilità del Buscetta di attingere dai predetti informazioni di carattere riservato. In questa ricostruzione dei fatti la Corte non si discostava da quanto già assodato dai primi giudici, aggiungendo solo qualche ulteriore particolare a supporto delle tesi esposte.

Una prima divaricazione dal pensiero dei giudici delle prime cure si aveva sul contenuto delle conversazioni con Stefano Bontate, che in primo grado erano state giudicate generiche, mentre la Corte d'Appello riteneva questa affermazione non aderente alla realtà processuale.

I primi giudici avevano opinato che fossero stati Bontate e Badalamenti a mentire, ritenendo sincero Buscetta, e a sostegno di tale tesi avevano esposto diverse ipotesi riportate più sopra in questo documento.

La Corte d'Appello non riteneva di condividere queste ipotesi e argomentava in maniera piuttosto articolata sulle ragioni che avrebbero indotto Badalamenti a non rivelare a Buscetta i suoi traffici di droga anche perché erano affari che non riguardavano in maniera precipua Cosa Nostra, salvando così la formalità della regola di non mentire sulle questioni dell'organizzazione.

Allo stesso modo la Corte d'Appello sosteneva che veramente Calò aveva deciso l'espulsione di Buscetta dalla famiglia, senza però comunicarglielo, e che quindi Badalamenti non avrebbe mentito sulla circostanza.

Anche sulla materia del tentato omicidio di Giuseppe Greco «*Scarpuzza*», il silenzio di Badalamenti poteva essere letto come riserbo nel non dire ciò che non veniva esplicitamente chiesto; per quanto l'argomentazione fosse assai poco valida, se si considerano gli effetti di ricaduta del comportamento del Badalamenti sul Buscetta ed i suoi familiari.

Quanto al fatto che sia Badalamenti che Bontate avrebbero mentito sul delitto Pecorelli, per accreditarsi relazioni potenti onde convincere meglio Buscetta a scendere in campo dalla loro parte, i giudici d'appello rilevavano che Badalamenti non si recò in Brasile per chiedere l'intermediazione di Buscetta ma per chiedergli di impugnare le armi contro i corleonesi. Inoltre, poco dopo l'arrivo di Badalamenti in Brasile nell'agosto del 1982, i corleonesi uccisero i due figli di Buscetta, Antonio e Benedetto: se nonostante questo Buscetta oppose un diniego, non era certo logico pensare che il legame con il sen. Andreotti potesse valere come strumento di persuasione efficiente.

Le problematiche sul ruolo di La Barbera come esecutore del delitto Pecorelli non intaccavano le dichiarazioni di Buscetta, in quanto provenivano da propalazioni di componenti della banda della Magliana che la Corte d'Appello giudicava inattendibili risolvendo in modo draconiano la *vexata quaestio*.

A suffragare le dichiarazioni di Bontate e di Badalamenti esisteva la loro sovrapponibilità e il fatto che simile notizia non era mai circolata nell'ambiente di Cosa Nostra, sì da rendere improbabile una referenza circolare.

I rapporti tra Pecorelli e Dalla Chiesa – testimoniati dal maresciallo Incandela – suffragavano le notizie esposte da Buscetta e non potevano

essere state influenzate le une dalle altre in quanto rese in contesti assolutamente diversi.

Anche i provati rapporti Andreotti-Salvo suffragavano le testimonianze di Buscetta e quindi erano atte a chiudere il quadro dei riscontri.

La Corte passava quindi ad analizzare se il sen. Andreotti fosse stato consapevole di avere rapporti con esponenti mafiosi e concludeva positivamente, non solo riaffermando quanto acclarato dai primi giudici ma traendo ulteriori motivi proprio dal caparbio tentativo del sen. Andreotti di negare l'addebito: poiché all'epoca dei fatti i Salvo erano ritenuti stimati personaggi della società palermitana, l'aver negato i rapporti contro l'evidenza dei riscontri dimostrava la consapevolezza dell'organica appartenenza dei medesimi a Cosa Nostra.

Anche nella vicenda Sindona-Andreotti non poteva non avere avuto certezza del livello criminale del suo interlocutore, come acclarato dai giudici di primo grado.

Analoghe considerazioni venivano esperite in merito ai rapporti del sen. Andreotti con l'on. Salvo Lima e con Vito Ciancimino, rapporti mantenuti anche quando era nota la loro compromissione in Cosa Nostra.

Risultava anche chiara per la Corte d'Appello la possibilità per i Salvo di fare uccidere Pecorelli attesi gli ottimi rapporti con Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate, che disponeva di una *decina* composta di *killer* di provata esperienza.

La Corte d'Appello si soffermava a valutare nel dettaglio lo scenario politico in cui si era verificato il delitto Pecorelli. Dopo la morte dell'on. Aldo Moro il Partito Comunista Italiano fece mancare l'appoggio esterno sul quale si reggeva il governo Andreotti che, per accordi presi nel 1976 con l'on. Enrico Berlinguer, se fosse cambiata la maggioranza avrebbe dovuto uscire di scena.

Agli inizi del 1979 ebbe inizio la crisi e l'on. Andreotti fu incaricato di formare il nuovo governo, la cui lista dei ministri era pronta il 20 marzo 1979. Il sen. Andreotti aveva a disposizione un certo numero di voti di parlamentari di Democrazia Nazionale – una compagine nata dalla scissione dal Movimento Sociale Italiano, cui non sembrano aliene manovre di personaggi legati alla P2 – ma per onorare gli impegni presi con il PCI fece allontanare due senatori democristiani dall'aula e il nuovo governo non ottenne la fiducia.

Il Presidente Pertini sciolse le Camere e il Paese andò ad elezioni anticipate, dove il PCI non solo non effettuò il sorpasso ma perse un congruo numero di seggi.

La Corte d'Appello riteneva evidente che una campagna mediatica ad alto impatto, condotta attraverso le notizie di cui Pecorelli era in possesso, avrebbe potuto procurare un forte danno non solo al sen. Andreotti ma al suo stesso partito in tale scenario politico delicato e convulso.

In tale modo il movente dell'omicidio acquistava un carattere rilevante né valeva obiettare che Pecorelli fosse stato ammansito dopo la cena alla «Famiglia Piemontese» con la promessa di finanziamenti poiché

rimaneva comunque un pericolo vagante e non bene dominabile, attesa la sua personalità di giornalista indipendente analizzata dai primi giudici.

Il problema fondamentale era quello di stabilire se il sen. Giulio Andreotti richiese ai Salvo di far uccidere Pecorelli. In proposito non vi erano alcune dichiarazioni di collaboranti e certamente ben difficilmente si sarebbe potuto verificare il contrario, atteso che in tutte le vicende analizzate (Sindona, SIR) il sen. Andreotti si era sempre mosso attraverso intermediari.

La partecipazione del medesimo politico al delitto – secondo la Corte d'Appello – si era manifestata sicuramente almeno attraverso la forma del *consenso tacito*, che è costituito dall'approvazione, seppure non manifestata espressamente ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa altrui da parte di chi ha il potere di esaminarla, deliberarne il contenuto e eventualmente di interdirne l'esecuzione.

Tale aspetto conduceva – secondo i giudici d'appello – a una prova logica «*convincente e persuasiva*»: poiché né la mafia in generale, né i Salvo in particolare avevano interesse alla morte di Pecorelli mentre tale interesse era rinvenibile in capo al sen. Andreotti; rimanendo all'interno dello scenario descritto da Buscetta, l'omicidio non poteva che essere stato richiesto, sia pure in forme mediate e tacite, che dal medesimo politico.

«Da questo punto di vista, il fondamento del concorso di persone nel reato risulta non già la casualità o l'accessorietà, ma il finalismo efficace per la realizzazione del programma criminoso».

L'iniziativa non poteva essere presa autonomamente dai Salvo poiché mancava loro il quadro generale dello scenario in cui innestare il delitto e in secondo luogo era necessario che la persona su cui ricadeva l'interesse per l'omicidio approvasse l'operazione in modo preventivo, così come lo stesso Buscetta aveva chiaramente dedotto. In questo modo i giudici d'appello ritenevano di avere concluso la catena probatoria fino ad un valido epilogo conoscitivo, che elevava le dichiarazioni di Buscetta a dato di «*insuperabile valenza probatoria*».

Vi è peraltro da sottolineare che un medesimo meccanismo inferenziale veniva anche applicato alla morte del gen. Dalla Chiesa; morte alla quale non sembrava immediatamente correlabile un interesse di Cosa Nostra ma al contrario sembrerebbero affini interessi politici ad eliminare soggetti scomodi e tenutari di segreti pericolosi.

La decisione dell'omicidio Pecorelli rientrerebbe in definitiva tra quelle di pertinenza dell'entità politica rappresentata dal sen. Andreotti, trattandosi di delitto politico anche se rispondente ad interessi mafiosi.

In base a tali criteri la Corte d'Assise d'Appello concludeva: «*In definitiva per la mafia operare ed agire nell'interesse di qualcuno è favorirne il potere, la credibilità e, quindi, il dominio anche a proprio vantaggio. Una volta dato l'appoggio ad una corrente o a un personaggio politico, non si può che "favorirne la crescita"...: chiunque impedisca questa ascesa diventa un nemico da far tacere prima e, se necessario, da elimi-*

nare. Ma se così è, non deve ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere essendo sufficiente che si faccia capire, omnibus modis, che una persona disturba o crea problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte...Tutto questo non poteva non sapere il sen. Giulio Andreotti, acuto ed intelligente conoscitore di uomini.. Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per l'ascesa di Giulio Andreotti..e Giulio Andreotti ne ha richiesto ed ottenuto la morte..».

Verificata la circostanza aggravante della premeditazione ed esclusa quella dell'art. 112 n. 1 cp, la Corte d'Assise d'Appello decideva l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, attesa l'età avanzata dei due imputati e l'equivalenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti nel mitigare il trattamento sanzionatorio: in base a tali convincimenti, riteneva adeguata una pena della reclusione per anni 24 con interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento dei danni patrimoniali ai congiunti della vittima per il sen. Giulio Andreotti e Gaetano Badalamenti mentre confermava l'assoluzione dei rimanenti imputati.

6.12 Il ricorso in Cassazione

La Suprema Corte innanzitutto stabiliva che le lacune argomentative delle motivazioni della Corte d'Appello sulla matrice banda della Magliana, lamentate dal Procuratore Generale ricorrente, risulterebbero integralmente colmabili dalla lettura dei passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, che, pur attribuendo valore ed attendibilità alle dichiarazioni dei collaboratori (ad esclusione di Maurizio Abbatino) ne hanno «*paralizzato la persuasività e l'efficacia dimostrativa per difetto di univoci elementi probatori configurabili come obiettivi riscontri esterni, sull'assorbente rilievo che la duplice chiamata in reità di Antonio Mancini e Fabiola Moretti a carico dei mandanti e degli esecutori materiali proviene in realtà da una fonte unica, Danilo Abbruciati, e neppure diretta*».

Inoltre, anche la non omogeneità dei percorsi valutativi dei primi giudici e dei giudici d'appello lasciava intatta la concorde conclusione, totalmente liberatoria per gli imputati, le cui responsabilità emergevano nella causale banda della Magliana; nel senso che, sia pure a fronte di meccanismi inferenziali discordi, le responsabilità dell'on. Claudio Vitalone, Giuseppe Calò, Massimo Carminati e Gioacchino La Barbera erano state escluse in entrambi i giudizi di merito.

La Corte di Cassazione riteneva poi prevalenti e preliminari nel giudizio di legittimità le ragioni di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dal sen. Andreotti, sotto il duplice profilo della inosservanza o erronea applicazione della legge penale e della manifesta illogicità della motivazione rilevabile nel testo della sentenza piuttosto che le ragioni invocate dalla difesa del sen. Andreotti a sostegno della tesi dell'incompletezza informativa e dell'incoerenza logico-argomentativa; terreno questo molto spinoso, specie nel contesto specifico di imputati che, assolti in primo grado e condannati in appello, fanno rilevare che entrambe le decisioni avrebbero omesso di valutare decisive risultanze probatorie.

Non a caso la Cassazione faceva rilevare che sarebbe necessario un intervento mirato del Legislatore nel ripерimеtrare le opzioni decisorie del giudice d'appello, chiamato a pronunciarsi sull'appello del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado al fine di precludere a quel giudice la possibilità di ribaltare il costruito logico del proscioglimento di primo grado, a seguito di un dibattito meramente *ex actis*:

«Nel senso cioè di qualificare in questo caso l'appello, ove non si concluda con la conferma dell'alternativa assolutoria, come giudizio di natura esclusivamente rescindente, cui debba seguire un rinnovato giudizio di primo grado sul merito della responsabilità dell'imputato, modulato sui binari tracciati dalla sentenza di annullamento...».

Le ragioni addotte dalla difesa del sen. Andreotti, attinenti sia alla violazione della regola di valutazione probatoria *ex art.* 192 c.p.p. e alla manifesta illogicità della valutazione, si articolavano sul duplice versante della inattendibilità intrinseca e dell'inesistenza di obiettivi ed individualizzanti riscontri esterni alla chiamata in reità *de relato* di Tommaso Buscetta, che era il cardine principale ed unico della sentenza di secondo grado.

Infatti, affinché una chiamata in reità di un collaboratore di giustizia possa divenire prova piena necessita non solo il positivo apprezzamento della sua intrinseca attendibilità ma anche la presenza di riscontri esterni a carattere «individualizzante»; cioè riferiti a ulteriori e specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti il chiamato al fatto di cui deve rispondere *«non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti. Con il lineare corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato ...in tanto possono integrare una prova di responsabilità in quanto..siano sorrette da convergenti e individualizzanti riscontri esterni..essendo necessario..un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo».*

La specifica chiamata in reità del Buscetta – che era stata valutata negativamente dal Tribunale di Palermo⁴⁴ *«...difettando concreti e apprezzabili elementi di riscontro»* – non risultava sorretta da alcun elemento probatorio *«circa l'identificazione dei tempi, delle forme, delle modalità e dei soggetti passivi (intermediari, sub-mandanti o esecutori materiali) del conferimento da parte di Andreotti del mandato ad uccidere Pecorelli».*

I giudici d'appello avevano valutato come riscontro esterno alle dichiarazioni del Bontate quelle analoghe del Badalamenti, fatte allo stesso Buscetta due anni dopo, ma tale criterio non ha rilievo *«per l'evidente circolarità del racconto risalente all'unica voce narrante del collaboratore».*

L'unico riscontro rimarrebbe dunque il movente delle «carte di Moro», poiché la richiesta del sen. Andreotti ai Salvo non discendeva

⁴⁴ Ma non astrattamente illogica dalla Corte d'Appello di Palermo.

da testimonianze dirette ma da «una prova logica», giudicata convincente e persuasiva perché si basava sull'interesse all'omicidio che poteva essere solo del sen. Andreotti e su comuni massime di esperienza.

Infatti la causale può divenire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto di un soggetto quando per specificità ed esclusività converge in una direzione univoca: *«tuttavia, conservando di per sé un margine di ambiguità, funge da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole d'esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto – l'attribuibilità del crimine all'imputato in qualità di mandante – soltanto a condizione che..gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti».*

La Corte di Cassazione – pur evidenziando di non voler entrare in un sindacato sui dati probatori – rilevava che i rapporti tra Pecorelli e il gen. Dalla Chiesa non sono stati affatto chiariti, specie in merito all'esistenza della documentazione di cui si era parlato nel processo; come non era chiaro se il sen. Andreotti fosse a conoscenza di tale materiale e avesse esternato ad altri i timori per la sua pubblicazione.

Venendo meno l'esistenza di un movente certo, la Corte d'Appello aveva di fatto trasformato un generico *cui prodest* in un indizio, mentre esso poteva essere solo una ragione di sospetto o una supposizione vista anche la molteplicità dei moventi esaltata nella sentenza di primo grado.

L'interesse generico dell'imputato non poteva essere, di per sé solo, qualificato come riscontro estrinseco ed individualizzante, per cui il testo della sentenza d'appello evidenziava non solo la violazione dell'art. 192 c.p.p. ma anche *«una grave frattura del ragionamento probatorio conducente all'affermazione di responsabilità dell'imputato»*, essendo le conclusioni disancorate da una seria base fattuale circa la prova del mandato ad uccidere.

Tale circostanza era poi rafforzata dalla *«conclamata resa dei giudici d'appello di fronte alla molteplicità delle ipotesi fattuali astrattamente configurabili: dal conferimento "esplicito" del mandato a quello per acta concludentia, dalla "approvazione successiva» al "consenso tacito"....»*, figura giuridica, quest'ultima, il cui uso nella specifica vicenda appariva alla Corte di Cassazione *«eccentrico»*.

«Sarebbe stato, invece, obbligo preciso del giudice di merito motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione del complice morale nella fase ideativa o preparatoria del crimine e precisare sotto quale forma essa si fosse manifestata, essendosi concretata in specifiche condotte di istigazione, determinazione, rafforzamento, agevolazione, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti».

Al contrario la sentenza *«lascia...all'immaginazione del lettore la facoltà di scegliere l'ipotesi preferibile ("...o se si preferisce...") in merito al*

mandato omicidiario» e finiva per divenire una motivazione solo apparente, per la genericità delle espressioni utilizzate.

Per quanto attiene il ricorso di Gaetano Badalamenti, la Corte di Cassazione riteneva consistente la violazione denunciata degli artt. 420-ter e quater c.p.p. in quanto *«il giudizio contumaciale di primo grado, celebrato nei confronti di imputato detenuto all'estero per reati colà commessi, la cui richiesta di presenziare al dibattimento sia stata respinta dalla competente Autorità straniera non essendone consentita l'extradizione né la consegna temporanea all'Italia, è affetto da nullità assoluta e insanabile.. Né il consenso successivamente prestato dal medesimo imputato nel giudizio d'appello allo strumento del collegamento internazionale audiovisivo e l'effettivo intervento al processo a distanza possono intendersi come l'equivalente di una «rinuncia tacita».*

Tuttavia, si palesavano prevalenti anche per Badalamenti le ragioni di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio *«testuale»* di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, che il Collegio esponeva sulle dichiarazioni del Buscetta sostenendone ancora una volta il carattere illogico e meramente congetturale.

La Corte di Cassazione si dichiarava convinta che la Corte d'Assise di Appello avesse sottoposto a verifica giudiziale un proprio *«teorema»* accusatorio *«da essa formulato in via autonoma e alternativa, in violazione sia delle corrette regole di valutazione della prova che del basilare principio di terzietà della giurisdizione...».*

L'annullamento della sentenza di secondo grado veniva pronunciato senza rinvio nei confronti del sen. Andreotti e Badalamenti in quanto si definiva *«l'impossibilità di pervenire altrimenti ad una conclusione diversa dall'assoluzione con l'ampia formula liberatoria «per non avere commesso il fatto»..non delinquendosi, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, la possibilità di rinvenire ed utilizzare ulteriori emergenze processuali».*

7.0 Alcune riflessioni sui processi Andreotti

La lettura degli esiti dei processi di Palermo e di Perugia a carico del sen. Giulio Andreotti è prodromica ad una ulteriore ed utile riflessione sulla natura dei rapporti tra mafia e politica.

Si è inteso procedere ad una sintesi dettagliata delle sentenze intercorse nei tre gradi di giudizio proprio allo scopo di volersi dotare di uno strumento di più agile referenza documentale, che rendesse praticabile una lettura compendiata ma mai monca della mole cartacea poco praticabile dei documenti originali.

Le analisi che verranno condotte di seguito poggeranno in modo totale sulle fonti di prova che hanno superato il vaglio dibattimentale, a poco valendo ogni tentativo – spesso praticato nella pubblicistica divulgativa sull'argomento – di reintrodurre surrettiziamente argomenti non validi in giudizio; siano essi di ordine accusatorio o difensivo.

La semplice analisi degli articolati motivi di gravame del Pubblico Ministero, sia in Appello che in Cassazione, dimostra che non sono stati lasciati «punti morti» dal punto di vista accusatorio; così come la Suprema Corte ha potuto dare atto, non si evincono nel processo di appello di Palermo vuoti di valutazione degli argomenti proposti dalla difesa e dall'accusa mentre – per quanto attiene l'omicidio Pecorelli – l'annullamento senza rinvio è stato riferito a insormontabili problematiche emerse nella metodologia di valutazione della prova da parte della Corte d'Assise d'Appello di Perugia.

In sostanza, l'accusa ha avuto modo negli anni di articolare un'architettura assai complessa, della quale adesso sarebbe inutile tentare una parziale rivalutazione di parti dibattimentalmente caducate, allo stesso modo in cui apparirebbe incongruo tentare di riaccreditare taluni motivi e doglianze difensivi respinti in sentenza: il metodo legittimo di procedere nell'analisi appare dunque quello connesso al fare stato delle sentenze in modo globale e di utilizzare per la riflessione strategica il cuore informativo dibattimentalmente provato che i processi hanno saputo filtrare dalla folta messe delle circostanze inizialmente evocate nello scontro delle parti.

In questa ottica, non è neppure possibile abbandonarsi ad un possibile esercizio intellettuale, che consiste nel tentativo, da taluni praticato, di provare a ricostruire una sorta di processo «chimera» effettuando in modo surrettizio il montaggio postumo di parti processuali appartenenti invece ad un ben definito apparato decisorio dello specifico giudice; ciò perché esso non può essere agilmente espunto ed estrapolato in un diverso contesto virtuale e vivente in una mera dimensione intellettuale.

La Commissione non ritiene neppure di poter esaudire nella presente relazione il compito che la Corte d'Appello di Palermo riferisce alla Storia nel seguente passaggio della sua sentenza:

«Di questi fatti, comunque si opini sulla configurabilità del reato, il senatore Andreotti risponde, in ogni caso, dinanzi alla Storia, così come la Storia gli dovrà riconoscere il successivo, progressivo ed autentico impegno nella lotta contro la mafia, condotto perfino a dispetto delle, rispettabili, tesi (giuridiche) di personaggi di sicura ed indiscutibile fede anti-mafia – e, se si volesse condividere la ricostruzione prospettata dalla accusa, anche con notevole maestria diplomatica –, impegno che ha, in definitiva, compromesso, come poteva essere prevedibile, la incolumità di suoi amici e perfino messo a repentaglio quella sua e dei suoi familiari e che ha seguito un percorso di riscatto che può definirsi non unico».

Nella declinazione di tale alto compito non si deve unicamente evocare un giudizio, peraltro corretto, di inadeguatezza ma preminenti robusti dubbi di natura intellettuale, che promanano da considerazioni di metodo scientifico e dal ruolo stesso della Commissione.

Il primo elemento consiste sicuramente nella reale difficoltà di pensare alla Storia – significativamente con la iniziale maiuscola – come

un assoluto hegeliano dotato di una intrinseca razionalità atta a disvelare *ex se* la radice buona o cattiva dei fatti accaduti⁴⁵.

Per quanto le espressioni della sentenza possano essere lette in una dimensione retorica, atta a definire unicamente l'inadeguatezza dello strumento giudiziario a chiudere in modo esaustivo il cerchio delle valutazioni su uno spaccato più che ventennale della storia politica italiana, si deve ritenere che il concetto insistente nel calamo del giudice sia riferito al giudizio degli storici più che alla Storia in sé.

È bene allora significare da subito che una tale sorta di giudizio dovrà necessariamente essere espressa in altre competenti sedi solo attraverso le rigorose categorie scientifiche del metodo storico, che non sono affatto sovrapponibili alla metodologia di analisi strategica dei fenomeni criminali che la Commissione ha inteso adottare nei suoi approfondimenti.

Il richiamo alla Storia ed alle sue valutazioni inoltre rappresenta un elemento ultroneo all'attività del magistrato, cui non spetta l'espressione di giudizi etici o politici sull'operato di un personaggio in un'ottica storica e di contesto ma solo la considerazione della sua estraneità o responsabilità rispetto ad una fattispecie di reato.

La invasione di campo operata nei processi ideologicamente o politicamente connotati dà conto della tentazione di alcuni magistrati di ergersi a giudici della società, della morale, della politica e non dei singoli fatti.

Sulla patologia conseguente a tale inclinazione non occorre spendere soverchie considerazioni, essendo sufficiente il richiamo al confronto tra la politica ed alcuni rappresentanti dell'ordine giudiziario in occasione di provvedimenti legislativi in materia sia nella presente che nella trascorsa legislatura.

Quello che interessa ricavare dalle vicende in esame non è, infatti, solo un giudizio storico sul passato ma un insieme operativo di raccomandazioni per il futuro, che servano immediatamente nell'agire politico e nelle attività esecutive della Pubblica Amministrazione a rendere minima e, se possibile, ad azzerare la continuità dei rapporti tra le organizzazioni criminali e i politici.

Poiché, come rilevava Ernst Junger, «*all'uomo non è concesso di osservare la propria epoca con gli occhi di un archeologo*»⁴⁶, l'unica analisi storica utile per i fini della Commissione appare essere quella residualmente legata al concetto classico di *historia magistra vitae*; cioè della memoria dei fatti non ideologicamente perturbata come serbatoio oggettivo di esperienza operativa e come accettazione, anche analogica, di un dissidio ancora esistente più che come valutazione complessiva della somma di bene e di male eventualmente perseguita dalle figure di spicco emergenti in un'epoca determinata.

⁴⁵ Per una critica dell'esistenza nella storia di leggi ineluttabili che vanno nel verso del costante miglioramento della condizione umana vedasi K. Popper, "Miseria dello Storicismo", Milano, Feltrinelli 2002 e anche – *si licet parva componere magnis* – M. Fini, "Sudditi", Marsilio, Venezia 2004.

⁴⁶ "L'Operaio", Guanda Editore, Parma 1991.

Nell'analisi della Commissione, il ruolo del sen. Giulio Andreotti deve essere inglobato in una riflessione assai più ampia sulle categorie di prassi politica, di cui egli è stato comunque portatore negli eventi contenuti nelle sentenze, lasciando la valutazione globale del suo specifico protagonismo personale totalmente ancorata ai giudizi penali irreformabili cui è andato soggetto ed anche al crollo totale ed irreversibile del mondo della politica che lo aveva visto crescere ed affermarsi.

7.1 La valutazione della prova

La valutazione delle condotte astratte di partecipazione al sodalizio criminoso, così come prevalenti nella giurisprudenza della Suprema Corte, si è posta come un fondamento comune per tutti i giudici e si rimanda quindi alla parte di sintesi delle sentenze per una adeguata cognizione dei relativi principi giuridici afferenti specialmente lo spinoso tema del concorso esterno con l'associazione mafiosa, di cui, comunque, sarebbe auspicabile da parte del legislatore una chiara tipizzazione; solo ad osservare i problemi di interpretazione cui sono andate incontro le varie sentenze, come desumibile dai giudizi della Cassazione.

Le citate difficoltà interpretative emergono chiaramente anche a seguito del giudizio con il quale la Suprema Corte – in data 12 luglio 2005 – ha cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo la condanna di Calogero Mannino per concorso esterno in associazione mafiosa in quanto ha evidenziato nella relativa sentenza la mancata documentazione di un patto tra il politico e il sodalizio criminale con «*contenuto serio e concreto*» che avesse «*determinato l'effettivo rafforzamento o consolidamento dell'azione mafiosa*»; tali circostanze evidenziano la necessità di uno specifico intervento del legislatore pur dovendo sottolineare che solo da pochi anni si è stabilizzata una solida giurisprudenza in merito al concorso esterno nell'associazione mafiosa, che rigetta la generica disponibilità del politico come fattore scriminante del problema e richiede invece la prova di comportamenti ben individuati ed idonei a rafforzare e consolidare il sodalizio criminoso, specie in momenti di crisi e di «*fibrillazione*», a poco valendo i semplici criteri di «*contiguità compiacente*» o di «*vicinanza*».

I processi in trattazione appaiono essere figli di un momento storico nel quale la giurisprudenza prevalente era invero più polimorfica, consentendo la prospettazione accusatoria della partecipazione ad associazione mafiosa di soggetti politici in base a ragionamenti assai più generici e meno vincolanti sul piano probatorio di quanto attualmente invece si rende necessario per superare positivamente il vaglio della Suprema Corte.

Ciò ha comportato il fiorire anche in altri processi di tesi di accusa di impostazione politico-giudiziaria, basate su concatenazioni logico-deduttive spesso indimostrate e colorite solo da una ricostruzione di un contesto ambientale monocorde e funzionale ad una visione politica palesemente sottostante.

Il prevalere di decisioni assolutorie, derivanti dall'assenza di prove giuridicamente apprezzabili, ha peraltro dimostrato la tenuta del sistema, avvalorata dalle condanne emesse in presenza degli adeguati riscontri.

I processi al senatore Andreotti di Palermo e di Perugia hanno presentato indubbiamente forti interrelazioni, se si tiene conto che la duplicità del giudizio è dipesa unicamente da cause formali preclusive di una sostanziale riunificazione: vi è però da sottolineare che la trattazione dei temi di prova comuni (quali, ad esempio, la vicenda Sindona, la vicenda Moro e i rapporti tra il senatore Andreotti, l'on. Lima e i cugini Salvo) non presenta complessivamente un quadro di totale difformità tra le Corti, se si procede ad una lettura attenta delle valutazioni che tenga innanzitutto presente il diverso obiettivo processuale soggiacente (da una parte, la dimostrazione del ruolo di mandante dell'omicidio e, dall'altra, la sola partecipazione all'associazione mafiosa) legato alla necessaria e logica dicotomia argomentativa.

Ambedue le Corti non hanno sufficientemente dimostrato la sussistenza di rapporti diretti e personali con i Salvo; così come la vicenda Sindona è stata ampiamente depotenziata in ambedue le sedi nel suo portato probatorio.

Solo la Corte di Assise di primo grado di Perugia ha inteso valorizzare – ma solo come dubbio cognitivo rimasto ampiamente insoluto – l'importanza dell'esistenza di un intreccio massonico e criminale nelle vicende in esame mentre tale contesto è stato praticamente espunto dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia e solo tangenzialmente evocato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Palermo, che ne hanno molto depotenziato la rilevanza processuale.

Per quanto attiene al c.d. «caso Moro», è stato messo in rilievo, senza eccessivi scrupoli di approfondite verifiche e di riscontri obiettivi, l'improvvido tentativo di attivare ed utilizzare strutture criminali per concorrere alla liberazione dell'ostaggio (tentativi che divengono poi strutturali al sistema di relazioni tra l'imputato e la mafia, se letti come accettazione di un metodo strumentale di potere *extra-legale*) mentre i ragionamenti dell'accusa tendenti ad accreditare l'esistenza di manipolazioni dei memoriali ritrovati e la correlativa esistenza di parti segrete atte a costituire una minaccia mediatica per il senatore Andreotti sono stati ritenuti privi di sostanziale fondamento.

Vi è anche da dire che la complessità del tema probatorio evocato dall'accusa tendeva costantemente a tracimare oggettivamente in materie che si ponevano in posizione solo contigua con il problema mafioso, andando a coinvolgere piuttosto la storia segreta di anni oscuri sul cui sfondo si muove il non ancora perfettamente chiarito ruolo dei terroristi di segno opposto e delle evanescenti «*tecnostrutture*»⁴⁷, che ne costituivano presuntivamente il misterioso collante.

⁴⁷ <http://www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/stenografici/steno50b.htm>. Una lettura molto articolata ed innovativa del terrorismo come fase di consolidamento di un potere e non solo come strumento violento di mutamenti rivoluzionari è contenuta nello

Le rivelazioni di Buscetta in merito al mandato omicidiario di Pecorelli da parte del gruppo Badalamenti-Bontate nell'interesse o per interessamento del sen. Andreotti sono state ritenute inattendibili dalla Corte d'Assise di Perugia e dal Tribunale di Palermo, in quanto viziate da eccessive contraddizioni e prive di riscontri; mentre sono state pienamente sposate dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, che ne ha fatto il cardine della sua pesante pronuncia di condanna.

La Corte d'Appello di Palermo evitava di decidere sul merito, affermando di essere interessata unicamente alla «astratta plausibilità della vicenda» e a verificare «la conseguente assenza di elementi che possano giustificare un giudizio negativo sulla complessiva affidabilità del nucleo centrale delle dichiarazioni del collaboratore», nel quadro dell'analisi a tutto campo dei rapporti tra il senatore Andreotti, Badalamenti e Stefano Bontate.

Appare importante per la Commissione spendere alcune valutazioni di fondo sulle fonti di prova utilizzate in ambedue i processi, che hanno visto un massiccio ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Tutti i giudici interessati hanno inteso inserire nelle loro sentenze un'ampia e condivisa dissertazione – fondata su sedimentate decisioni della Suprema Corte – dei metodi che dovevano stare alla base della valutazione delle propalazioni in argomento, specie se desunte *de relato*.

Nonostante le comuni statuizioni iniziali di dottrina, non sono però mancate significative difformità nell'applicazione del metodo probatorio.

Il Tribunale di Palermo è apparso più incline alla ricerca di severe conferme esterne individualizzanti a supporto delle dichiarazioni, con una metodologia condivisibile ma che ha ricevuto una censura dalle valutazioni esperite da parte della Corte d'Appello, che ha recepito in tal senso le doglianze dei PM appellanti:

«Se deve, in termini generici, respingersi il metodo valutativo improntato alla frammentazione del quadro probatorio, deve, però, affermarsi la tendenziale necessità di una inevitabile, rigorosa valutazione di ciascun fatto, senza che ciò implichi, comunque, una imprescindibile, precisa conferma esterna di ogni singolo episodio».

A tale proposito la Commissione, in accordo con le sentenze, rileva ancora sotto il profilo tecnico che la complessità del *thema probandum* esposto dall'accusa non ha aiutato i processi, introducendo una sostanziale difficoltà a muoversi in un mare di elementi distanziati nel tempo e spesso retti da un'interpretazione accusatoria monocorde nonostante il variare storico delle situazioni descritte.

studio di Romeo Pellegrini Palmieri, *Dottrina e pratica del terrore nella ideologia della Rivoluzione*, in *Cristianità*, n. 91, Piacenza 1982. L'autore, che si faceva carico al tempo di un *minority report* nell'esegesi dei fenomeni del terrorismo, riprende le considerazioni del premio nobel Igor Safarevic e le metodologie usate dalla scuola di Emile Durkheim per descrivere la "macchina del terrore" anche e soprattutto a fini consociativi.

La Corte d'Appello di Palermo metteva in luce l'eccessivo ampliamento del quadro di riferimento operato dai PM *«con la prospettazione di connessioni fra fatti assai lontani fra loro non solo e non tanto temporalmente, ma anche per la diversità delle situazioni e delle condizioni in cui si sono svolti, e con la totale obliterazione del reale senso dei singoli avvenimenti...Ciò ha dato luogo ad una grossolana accumulazione di fatti distinti e successivi, dal significato solo apparentemente omologo, alla stregua di una elaborazione che, oltre ad emarginare alcune importanti indicazioni, ha, di fatto, tradito la relazione del singolo episodio con lo specifico contesto, appiattendolo il mutevole quadro di riferimento attraverso la individuazione di una inesistente, unica ed immutabile situazione, che, secondo i PM appellanti, si sarebbe protratta per circa un ventennio»*.

I processi non hanno mancato di evidenziare la debolezza sostanziale del quadro accusatorio di fondo, che intendeva dimostrare una costante e pianificata interazione criminosa dell'imputato con i vertici di Cosa Nostra sino alla frattura verificatasi con l'omicidio dell'on. Lima o almeno con gli aspetti leggermente più risalenti della delibazione del predetto evento criminoso.

In realtà, come peraltro più volte sottolineato, la monolitica architettura concettuale del PM, che riproponeva un tema comportamentale monocorde spalmato su un arco temporale più che ventennale non ha assolutamente giocato a favore della credibilità dell'accusa; specie quando si è trovata ad utilizzare – a fronte di notevoli sforzi dialettici di risoluzione delle conclamate incoerenze – le contraddittorie e interessate dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia sull'asserito incontro del senatore Andreotti con Salvatore Riina.

La lettura delle due sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Palermo toglie ogni credibilità alla prospettata e suggestiva ricostruzione del fatto ma non manca anche di suggerire un profilo preoccupante sulle ragioni che avevano spinto diversi collaboranti a fornire false dichiarazioni, talune delle quali evidentemente pianificate in base alla conoscenza di quanto altri sodali avevano propalato precedentemente e al desiderio di ritagliarsi un ruolo meritorio poi foriero di benefici processuali sul piano personale. Ciò, a non voler ipotizzare condizionamenti o pressioni al fine di orientare le loro dichiarazioni.

Per una disamina di tali problematiche specifiche si rimanda all'attenta analisi condotta dalla Corte d'Appello di Palermo sugli interessi personali – talvolta anche solo ideologici – che minavano alla base l'attendibilità intrinseca di taluni collaboranti e anche di taluni testi.

L'utilizzo delle dichiarazioni dei collaboranti ha introdotto il problema della loro attendibilità in ordine alla circostanza che la elevata caratura del senatore Andreotti come personaggio politico si era posta come elemento oggettivamente caratterizzante e, in taluni casi, perturbante il processo, spingendo taluni a esporre dichiarazioni accusatorie nell'intento di ottenere benefici processuali; come nei casi di Federico Corniglia, Marino Pulito, Antonino Mammoliti, Enzo e Salvatore Brusca, Benedetto

D'Agostino, Michelangelo Camarda e Baldassarre Di Maggio oppure nella volontà di perseguire un proprio autonomo disegno, come nel caso di Giuseppe (Pino) Lipari.

Nel processo Pecorelli una sostanziale ambiguità era stata riscontrata dalla Corte d'Assise d'Appello nei collaboranti appartenenti alla banda della Magliana e specialmente in Fabiola Moretti.

Tali perturbazioni, ampiamente certificate nei processi in esame, non possono mancare di suggerire una riflessione generale di prudenza nella conduzione delle investigazioni e dei processi per associazione, onde evitare l'espressione di un effetto sinallagmatico tra un castello concettuale – che legge già in modo precostituito come intrinsecamente perversa una parte politica – e l'interessato progressivo allinearsi di talune collaborazioni.

L'effetto mediatico negativo della vicenda Andreotti si era propagato anche a diversi testi, tra i quali Rosalba Lojacono, Antonino Filastò, Vito di Maggio, Mario Almerighi, Michele Vullo e Cesare Scardulla, le cui dichiarazioni erano riscontrate affette da «*anomale interferenze psicologiche sull'iter di accumulazione probatoria*», che non li rendevano – sia pure per motivi diversi e situati nei limiti del lecito – trasparenti ed indifferenti all'esito del processo.

Nella sintesi delle sentenze vengono esplicitati partitamente e nel dettaglio i motivi dell'inutilizzabilità delle rispettive dichiarazioni.

Sotto un profilo tecnico la Corte d'Appello di Palermo ha anche evidenziato il problema della valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti sopravvenute su materie già divenute di pubblico dominio (vedasi dichiarazioni dei Brusca, che seguono quelle del Di Maggio) e sul fatto che molte di esse fossero affette da un sensibile grado di genericità (ad esempio Giuffrè e Cangemi), in molti casi derivante dall'essere il mero riporto delle voci circolanti all'interno di Cosa Nostra e quindi soggette in modo incontrollato anche a logiche interessate dalla possibile disinformazione voluta dai capi del sodalizio.

Esiste dunque un potente effetto di *feed-back* tra il processo giudiziario e il processo mediatico, che rende ancora più necessari i criteri selettivi precitati onde evitare l'inquinamento ideologico delle fonti di prova.

Appare anche importante sottolineare che le sentenze di Palermo hanno messo in luce, come prima accennato, l'esistenza di logiche di artata disinformazione messe in campo dai vertici di Cosa Nostra, allo scopo di mantenere un dominio psicologico sul sodalizio attraverso l'accreditamento di capacità relazionali anche non possedute; sotto questo profilo, appare paradigmatica la documentata attività di Salvatore Riina, tendente a rassicurare l'organizzazione da lui diretta sulle possibilità di manipolare gli esiti del c.d. maxiprocesso nei vari gradi pur in presenza di chiari segnali contrari provenienti dall'esterno.

In questo senso, bisogna specificare che l'eventuale «superficialità» che possa spingere un qualsiasi politico a mantenere contatti anche in via mediata o indiretta con Cosa Nostra si trasforma inevitabilmente in

una leva di consolidamento psicologico dell'organizzazione, così come bene illustrato dalla sentenza della Corte di Palermo.

Se questa notazione appare di tutta evidenza ai nostri giorni, vi è da sottolineare che – sotto il profilo storico – ha inciso profondamente sino agli anni '80 una lettura non sempre integrata e puntuale della reale natura del fenomeno mafioso; circostanza questa che con grande puntualità il gen. Dalla Chiesa rinveniva anche nei giudizi del senatore Andreotti, così come si rileva nei diari dell'Ufficiale. Per effetto di distorsioni indotte da un quadro interpretativo eccessivamente legato più agli aspetti folkloristici del fenomeno che ai dati sostanziali, la lettura dell'organizzazione mafiosa era condotta, anche processualmente, in modalità disomogenee e parcellizzate senza comprendere il sottofondo unitario criminale che governava una pletora di eventi apparentemente disgiunti. Del resto, anche il Legislatore ha potuto statuire la specificità del reato di associazione mafiosa solo dopo lunghe riflessioni nel 1982; circostanza che dà conto della precedente esistenza di una sorta di incapacità cognitiva in merito all'esistenza del crimine organizzato.

Non è dunque di poco momento valutare in modo approfondito il contesto globale e relazionale delle fonti di prova, così come è stato praticato dalla Corte d'Appello di Palermo che – per razionali ed esplicite cautele – riteneva di appoggiare il suo giudizio sulle propalazioni più risalenti ed articolate di Francesco Marino Mannoia ed Angelo Siino, che avevano offerto uno spaccato assai meno generico dei fatti non omettendo la reale incapacità di dare spiegazioni a quanto non conoscevano per via diretta (tale valutazione investe positivamente anche Giovanni Brusca): esiste infatti una tendenza inopportuna di taluni collaboranti a fornire proprie deduzioni generiche più che racconti neutri di specifiche cognizioni.

La Commissione sottolinea questo problema perdurante dell'influsso mediatico sulle collaborazioni e rileva come si debba tendere ad una sempre migliore valutazione della qualità specifica ed individualizzante delle propalazioni offerte in ordine essenzialmente alla scoperta di elementi concreti.

Per quanto attiene specificatamente al Baldassarre Di Maggio vale la pena di ricordare che il G.I.P. di Caltanissetta – nella sua ordinanza di archiviazione⁴⁸ sulle denunce reciproche De Donno-Lo Forte circa le presunte rivelazioni dei rapporti del ROS dei Carabinieri inerenti la questione mafia-appalti – dedicava un interessante capitolo al profilo del collaborante.

Il predetto GIP rilevava che dalle trascrizioni delle conversazioni ambientali tra il Siino e il col. Meli fosse agevole rilevare che Di Maggio avesse incontrato il Siino presso l'Ospedale di Pisa alla fine del marzo 1997 e gli avesse rivelato di essere il responsabile di gravi fatti criminosi nel territorio di S. Giuseppe Jato, avendo ricostruito un gruppo criminale di cui facevano parte anche Di Matteo e La Barbera. Di Maggio aveva

⁴⁸ Ordinanza n. 958-959/98 R. GIP del 15.03.2000.

chiesto a Angelo Siino di riprendere in mano la gestione degli appalti, assicurando di possedere «*coperture ad alto livello*» e di non temere un possibile arresto («*se toccano a mia, i consumi a tutti*»).

Dalle dichiarazioni rese da Gioacchino La Barbera al PM di Palermo in data 15.10.1997 si ricavava che Di Maggio aveva rassicurato La Barbera – preoccupato del fatto che la stampa avesse riportato notizie sulle dichiarazioni di Brusca in merito alla situazione di S. Giuseppe Jato – asserendo che:

«se vado in carcere, assieme a me mi porto due o tre PM del processo Andreotti...io ho le spalle coperte, c'è una persona, un professionista che ha contatti e che parla direttamente con persone per arrivare ad Andreotti...non sai quello che farebbero per avvicinarmi...ma se mi succede qualche cosa quel professionista sa quello che deve fare, hanno tutto scritto e gli vanno a dire ad Andreotti che quello che ho detto me lo hanno fatto scrivere loro».

Per quanto Di Maggio abbia negato tali circostanze, esiste in atti l'intercettazione di una sua telefonata al padre, in data 29.09.2007, ove si afferma:

«...il cervello mi fa fuoco a me. Perché ho parlato con l'avvocato di chiamare la Procura e dirci che questo bordello⁴⁹ deve finire, perché sennò succede il casino...però se toccano a lui qui succede l'opera; non è che per questo solo, per tante cose...Loro lo sanno, glielo ho mandato a dire che se succede qualcosa, qui succede l'opera, ci vanno tutte le cose a gambe all'aria...».

Per quanto poi Di Maggio abbia inteso depotenziare il portato delle sue affermazioni a mero progetto di dolosa ritrattazione di dichiarazioni veritiere, i contenuti della vicenda sono assai significativi nel gettare una luce assai inquietante non solo sui contributi processuali offerti ma anche sulle modalità di gestione complessiva del collaborante.

Si desume infatti non solo la bontà di quanto affermato dalla Corte d'Appello di Palermo sugli interessi personali di taluni collaboranti e testimoni a offrire contributi informativi orientati ma anche un simmetrico *humus* di inquietante disponibilità recettiva nell'atteggiamento dell'accusa.

L'aspetto probatorio pregnante del concorso esterno dell'imputato è infatti fornito solo dalle dichiarazioni dei collaboranti e in specie da quelle di Francesco Marino Mannoia, dovendo espungere – nella combinata analisi dei processi di Palermo e di Perugia – quelle di Tommaso Buscetta.

Nel rispetto dei limiti metodologici di questo studio non si entrerà in alcuna valutazione di merito sull'analisi probatoria, dovendo però significare il fatto che gli incontri tra Andreotti e Bontate sono stati ritenuti credibili in assenza di riscontri esterni concludenti ai fatti e che sul punto esiste una divergenza notevole di interpretazione tra i giudici di primo e di

⁴⁹ Probabilmente gli accertamenti sull'omicidio Arato.

secondo grado; su tale divergenza si sofferma significativamente anche la Suprema Corte, pur non rilevando elementi di illogicità nel ragionamento conclusivo della Corte d'Appello.

L'elemento da sottolineare consiste nel fatto che, mentre risulta fattualmente accertata la mafiosità dei Salvo e del Ciancimino e l'attività di «cerniera» tra il contesto mafioso e il mondo della politica svolta dall'on. Lima – sulla base di molteplici indicazioni investigative che promanano da una pletora di processi convergenti, specie in merito all'inquinamento degli appalti e alla corruzione della vita amministrativa delle realtà locali – le attività più significative del concorso esterno del senatore Andreotti si evincono in massima parte – si potrebbe dire *in toto* – dalle dichiarazioni di collaboranti che si supportano in modo incrociato, poiché gli aspetti provati si riferiscono, come già accennato, unicamente a profili di «contiguità compiacente» o generica «vicinanza» con alcuni dei predetti esponenti politici, tali da configurare un significativo e profondo disvalore etico ma non una partecipazione all'associazione mafiosa a titolo di concorso esterno.

Si deve, infatti, tenere conto del fatto che i secondi giudici di Palermo hanno profondamente svalutato l'importanza intrinseca di quasi tutti gli elementi probatori diretti, che tendevano a certificare in modo autonomo l'esistenza di rapporti profondi tra l'imputato e i Salvo e a derivare dalla vicenda Sindona un portato assai più ampio di quello poi residuo in sentenza.

Tale meccanismo di abreazione delle fonti dirette di prova per conferire validità unicamente alle dichiarazioni del collaboratore Tommaso Buscetta è assai più ampio – e, per certi versi, stupefacente – nell'impianto inferenziale della Corte d'Assise di Appello di Perugia, poi inevitabilmente caducato in Cassazione per evidenti profili di illogicità intrinseca delle argomentazioni.

Da queste circostanze deriva il fatto che ambedue i processi – in assenza di riscontri esterni chiari ed individualizzanti – si appoggiano unicamente sulle dichiarazioni, spesso anche *de relato*, dei collaboratori di giustizia, che hanno offerto il loro patrimonio conoscitivo specifico.

Non si intende certamente revocare in dubbio il fatto che il ruolo dei collaboratori sia decisivo proprio nell'estrinsecare gli *interna corporis* dell'associazione mafiosa, altrimenti difficilmente percepibili all'azione investigativa; resta, tuttavia, da recepire la circostanza che ambedue le sentenze di Palermo abbiano certificato la totale non conducibilità di dichiarazioni accusatorie plurime e ben articolate in merito ai rapporti asseriti tra il senatore Andreotti e i vertici di Cosa Nostra dopo la primavera-estate del 1980, mettendo in luce palesi contraddizioni, interessate falsità e mera genericità dei riporti.

La precedente notazione intende proporre non solo un giudizio di globale dubbio strutturale, che possa porsi come risalente anche alle dichiarazioni ritenute credibili in merito alle condotte del senatore Andreotti prima di tale crinale storico, ma anche un criterio generale di necessaria assoluta rigorosità nelle metodologie di assunzione dei contributi dei col-

laboranti; criterio che appare tutelato in maniera assai più pertinente ed efficace nell'attuale quadro normativo – spesso ingiustamente e apoditticamente criticato – rispetto al regime approssimativo nel quale appunto sono situabili, nella gran parte, le collaborazioni utilizzate nei processi *de quibus*. E, d'altro canto, non può non suscitarsi il dubbio di una contraddittorietà nelle valutazioni interpretative delle dichiarazioni dei collaboranti, scandita solo da uno spartiacque temporale in difetto di riscontri di altra natura. Questo rinvia agli effetti mediatico-politici del processo sui giudici di secondo grado di Palermo, a non voler pensare ad una parziale volontà di recupero delle tesi accusatorie onde evitare la loro disfatta completa.

Il difetto di alcuni interpreti di voler dar vita ad ogni costo ad un contesto complessivo di elementi, insufficiente sotto il profilo probatorio processuale ma elevandoli a dignità di prova, deriva dalla maturata convinzione di colpevolezza frustrata dall'assenza di riscontri in grado di reggere il vaglio processuale.

È tipico dei processi fondati su tesi accusatorie, che muovono da ricostruzioni storiche e d'ambiente per poi pervenire alla dimostrazione del loro fondamento solo sulla scorta di concatenazioni logiche prive di riscontro processuale adeguato.

Mentre, invece, i contesti relazionale e ambientale devono essere solo cornice di un quadro probatorio obiettivo sugli imputati e non devono determinare una forte pressione sul giudicante, anche a causa di una sorta di presunzione di colpevolezza aleggiante sul politico e difficilmente smontabile; ancorché generica e qualunquistica.

In questa ottica, senza con ciò porre in essere presunzioni di innocenza, sarebbe opportuno che i magistrati si accostassero con particolare prudenza e senza tesi precostituite difficilmente sradicabili a processi, che inevitabilmente comportano valutazioni sull'attività politica seppure in via indiretta.

Soprattutto, sarebbe il caso che le tesi accusatorie si focalizzassero sulla ricerca delle prove processualmente apprezzabili ai fini della colpevolezza sulla fattispecie reato e non sintomo solo di relazioni astrattamente criticabili in sé ma prive di rapporto diretto con il fatto contestato.

Allo scopo di fornire un esempio di contributi umbratili e suscettibili di vaglio critico, vale la pena di sottolineare che Angelo Siino parlò al Colonnello Meli, che lo registrava a sua insaputa, di «*un regalo...un riscontro a quello che ha detto Marino Mannoia su Andreotti*»⁵⁰ – riferendosi alla precisa indicazione della tenuta Scia dei fratelli Costanzo ove il politico si sarebbe incontrato con Stefano Bontade – che l'Ufficiale avrebbe dovuto trasmettere al dott. Lo Forte.

Se si tengono presenti le mielose attestazioni di stima che il Siino esprime al col. Meli sul dott. Lo Forte⁵¹ – pur avendolo al contrario de-

⁵⁰ Ordinanza citata del GIP di Caltanissetta.

⁵¹ «ci deve dire al Procuratore Aggiunto...che Angelo Siino ha fiducia solo a lei! Ce lo deve dire! ..E lui è un suo sogno..e fa bene le cose. Giustamente il Caselli sempre torinese è!...Mentre il nostro Procuratore Aggiunto se si mette a "scaviare"...».

scritto come un pericoloso corrotto al cap. De Donno⁵² – l'ovvio portato semantico e psicologico della parola «*regalo*» non può non suscitare la consapevolezza che le collaborazioni debbano essere totalmente espunte dalle dinamiche di interesse dei personaggi coinvolti attraverso un regime severissimo delle relative assunzioni e dei riscontri investigativi.

Di ben altra caratura, infatti, sono le dichiarazioni del Siino supportate dai riscontri individualizzanti delle penetranti investigazioni del ROS in materia di appalti, a testimonianza di come sia assolutamente più denso e pertinente il racconto del collaborante che si deve misurare con un parallelo ed autonomo filone investigativo in grado di perimetrarne i contesti di responsabilità e di profilarne la portata dei contributi possibili impedendo la generica divagazione.

Anche sulla tecnica di raccolta delle dichiarazioni si è recepita nelle sentenze l'espressione di taluni dubbi di metodo; ad esempio, nei confronti di Tommaso Buscetta che – per il suo particolare incedere logico e per le sue difficoltà espressive – non era soggetto da essere verbalizzato in modo sintetico, come purtroppo è invece talvolta accaduto. Si deve dunque rilevare l'importanza dell'adozione di un severo criterio metodologico di psicologia criminale nell'esecuzione degli interrogatori, che garantisca la migliore percezione del messaggio informativo reale del collaborante e la preservazione della fonte di prova nella sua originalità sostanziale. È evidente che questo criterio vale nei due sensi di relazione poiché il giudice deve essere in grado di formulare i propri quesiti in sinergia con la semantica del collaborante e con il suo peculiare modo cognitivo.

Vi è peraltro da sottolineare il fatto che la lettura attenta delle sentenze dimostra una scarsa incidenza nei rispettivi processi degli accertamenti diretti di polizia giudiziaria, innanzitutto dovuta alla difficoltà di procedere a reperire elementi oggettivi di riscontro a causa del notevole lasso di tempo trascorso tra l'attivazione delle indagini e i fatti oggetto di esame.

Si pone allora all'esame della Commissione un elemento di riflessione sulla necessità di limitare – per oggettive necessità di giustizia – talune tendenze rivolte a cancellare nell'immediatezza le tracce documentali e digitali delle transazioni e delle comunicazioni delle persone fisiche e giuridiche, per pur valutabili ragioni connesse al rispetto della c.d. *privacy*.

Senza voler entrare nell'esame di dettaglio di questo campo dottrinale e pratico assai spinoso, le difficoltà probatorie dei processi evidenziano che andrà molto pesata in futuro la priorità delle esigenze investigative rispetto ad altre considerazioni di natura certamente più personalistica; in alternativa, si dovrà comunque prendere atto dei limiti imposti al reale riscontro dei fatti alla prova del dibattimento, specie in ragione delle tra-

⁵² "quello capellone (il dott. Scarpinato NDR) è uno che non capisce niente mentre l'altro (il dott. Lo Forte NDR) è un corrotto".

sformazioni in atto dei contesti transattivi che spostano nel mondo digitale la fisicità tradizionale dei contatti.

Spesso nei processi in esame anche le fonti di prova dedotte si sono rivelate come pesantemente lacunose: basta ricordare l'incompletezza della ricostruzione delle tracce documentali degli spostamenti del senatore Andreotti rilevabili dai registri dell'Arma dei Carabinieri o dalla documentazione del traffico aereo relativo, nonostante lo sforzo di penetrazione investigativa messo in atto dai PM precedenti, i quali sono comunque riusciti a dimostrare l'inadeguatezza di talune tesi difensive più che a offrire un riscontro oggettivo alle tesi prospettate; anche in ragione della esatta determinazione temporale di talune vicende, dedotta dalla disamina di taluni particolari insiti nelle dichiarazioni, spesso confuse e contraddittorie, dei collaboranti.

In taluni casi il tempo trascorso e le trasformazioni dei luoghi non soggette a opportuna registrazione hanno impedito il riscontro, come avvenuto nel mancato rintraccio della galleria d'arte romana ove la teste Sassu avrebbe visionato il quadro che Stefano Bontate intendeva regalare, secondo la prospettiva di Marino Mannoia, al sen. Giulio Andreotti.

I processi in esame hanno anche evidenziato sostanziali e manchevoli quadri di *deficit* investigativo e dibattimentale.

Tali situazioni sono state rilevate dai giudici di Palermo, ad esempio, per:

il colloquio del senatore Andreotti con il giovane Andrea Mangiaracina, avvenuto in Mazara del Vallo il 19 agosto 1985. Poiché l'agente Stramandino aveva notato la stranezza del colloquio tra il politico e un soggetto il cui padre era già stato sottoposto a provvedimenti di pubblica sicurezza e ne aveva riferito ai suoi superiori, sarebbero stati necessari ulteriori immediati accertamenti anche sulla «mediazione» del sindaco Zaccaria, invece non esperiti;

le modalità con le quali la moglie del latitante Vincenzo Sinacori – tale «Nuccia» – era venuta a conoscenza della determinazione dello Stramandino, malato terminale, a rendere testimonianza del predetto colloquio tra il senatore Andreotti e il Mangiaracina, tanto da ritenere di dover far avvisare il politico dal sacerdote Pernice;

l'omesso confronto tra il dott. Almerighi ed il dott. Casadei Monti sull'esposto contro il dott. Carnevale e l'omesso approfondimento della vicenda con l'esame del dott. Pietro Brignone, il quale, secondo la versione del dott. Casadei Monti, era stato l'istruttore della relativa pratica, l'aveva siglata «per chiusura» ed aveva concordato con il capo di gabinetto la decisione di archiviare l'esposto perché ritenuto infondato;

l'omessa verifica di testi in merito all'asserito (da parte del teste Sbardella) aggiustamento del processo nei confronti dell'ex sindaco di Roma Amerigo Petrucci.

Per quanto attiene il processo Pecorelli, le omissioni sono state clamorose e sostanziali nelle prime indagini, sì da far parlare la Corte di Assise di Perugia di un vero e proprio vuoto istruttorio «*in cui si è dibattuta*

per anni l'inchiesta condotta dal PM di Roma prima della riapertura delle indagini».

Va evidenziato il vuoto di indagini intorno alla figura di Antonio Chichiarelli, che pure era personaggio notissimo al SISDE, tanto da far così esprimere la Corte d'Assise di Perugia: *«Anche in questo caso, a parere della Corte si è avanti a un inspiegabile e grave (se non deliberato) vuoto investigativo che, se colmato a tempo debito, avrebbe permesso di arrivare con facilità ad Antonio Chichiarelli prima della sua uccisione e chiedere conto del suo operato sia in relazione al sequestro e all'uccisione di Aldo Moro che in relazione all'omicidio di Carmine Pecorelli».*

Si ricorda che il Chichiarelli aveva pedinato la vittima prima del suo omicidio e si era reso responsabile di un'articolata operazione, peraltro mai pienamente chiarita, di depistaggio delle indagini sia del caso Pecorelli che di quello Moro.

Anche le perizie sulle armi rinvenute presso il deposito della banda della Magliana allocato in un sottoscala del Ministero della Sanità non sono apparse prive di contraddizioni e la reale confusione manifestatasi a livello di escussione testimoniale dei periti ha alimentato una loro scarsa utilizzabilità processuale.

Ancora per quanto attiene la c.d. «matrice banda della Magliana» alla radice del delitto Pecorelli, la Commissione ritiene opportuno far rilevare che – tra il materiale sequestrato nella Redazione di O.P. la notte stessa dell'omicidio – compariva anche un criptico manoscritto di sei pagine – mai pubblicato sulla rivista e giunto a compiuta trascrizione da parte degli investigatori solo nel 1996 – dove Carmine Pecorelli dimostrava di possedere articolate conoscenze sulle operazioni di riciclaggio condotte dal *network* degli usurai di Campo dei Fiori in Roma e specialmente da un personaggio che risultava centrale nel testo, tale Oberdan Spurio. Il predetto fu coinvolto in numerose indagini per associazione a delinquere ed usura, tra le quali il riciclaggio di parte del riscatto del sequestro Bulgari; risultava avere relazioni operative con Domenico Balducci e anche con Pippo Calò, Ernesto Diotallevi, Flavio Carboni, Lorenzo Di Gesù, Luigi Faldetta e Fiorenzo Ley Ravello, per citare taluni suoi coimputati nel 1985 dei quali è stato in precedenza illustrato il ruolo nelle indagini. Così come citato nel manoscritto di Pecorelli, lo Spurio era anche collegato con Enrico Rossi, detto «Jo le Maire».

Nel riconoscere l'acume del Pecorelli nel percepire, in tempi assai lontani, gli interessi e le dinamiche essenziali del riciclaggio dei proventi del narcotraffico nei circuiti criminali romani, che aprivano ai mercati della speculazione edilizia e al settore turistico, la Commissione non può fare a meno di riflettere sul fatto che il giornalista fosse a conoscenza di notizie per lui assai pericolose sui referenti dei grandi affari che collegavano gli interessi della criminalità organizzata romana a settori politico-finanziari e, direttamente, all'organizzazione mafiosa stessa di Cosa Nostra.

Di quanto fosse potente tale leva romana di riciclaggio è semplice riprova la scalata al potere di Domenico Balducci – soprannominato

«Mimmo er Cravattaro» –, che riuscì a salire a posizioni di rilievo nella finanza nazionale, tanto da gestire sino al suo omicidio nel 1981 una parte significativa del patrimonio del gruppo Cini. In questo senso, l'interesse per l'eliminazione del giornalista avrebbe potuto trovare una chiave interpretativa autonoma e non adeguatamente scandagliata dagli inquirenti.

La Corte d'Assise di Perugia aveva anche lamentato un *deficit* sostanziale di indagini in merito all'incontro di Pecorelli con l'on. Vitalone ed altri personaggi presso la «Famiglia Piemontese», ove si era discusso un aggiustamento tra le posizioni del giornalista ed il «gruppo Andreotti».

Nella sintesi delle sentenze viene dato ampio spazio ai citati ed inquietanti riferimenti, specie per quanto attiene le difficoltà di riconnettere la banda della Magliana e Cosa Nostra nell'unica causale dell'omicidio Pecorelli.

Questi elementi consentono alla Commissione di enucleare un ulteriore elemento di valutazione operativa, che consiste nella evidenza che la conduzione non corretta e non esaustiva di investigazioni nella fase delle indagini preliminari mina alla base gli esiti dei processi, quale che sia poi l'apporto conoscitivo fornito dai collaboratori di giustizia.

Ne deriva che la costante standardizzazione della qualità dei metodi investigativi delle Forze di Polizia – in termini di cultura, risorse umane e tecnologiche – rimane il primo ed impredicato presidio per la reale assicurazione della catena probatoria in un processo penale.

Un fattore elevato del dispiegamento della qualità delle indagini consiste nella c.d. «*circolarità informativa*», che sembra essere totalmente mancata tra gli organi investigativi e i servizi di informazione nella conduzione delle indagini sul delitto Pecorelli, come più sopra evidenziato, anche a causa del pesante inquinamento dovuto all'appartenenza alla Loggia P2 dei vertici dell'epoca⁵³. Questa circostanza ha prodotto un serio vuoto di investigazioni sulle ragioni che avevano spinto Pecorelli, che risultava iscritto nelle liste della citata loggia, a criticare ferocemente l'operato di personaggi istituzionali che ne condividevano la filiazione massonica specifica, sostenendone invece altri come il Miceli. Non si potrebbe neppure aprioristicamente scartare l'ipotesi che questa filiazione fosse stata per Pecorelli meramente strumentale, a meglio conseguire fini informativi, e quindi pericolosamente gestita. Essa si configura, almeno apparentemente, come un comportamento discrasico rispetto a gran parte della sua produzione giornalistica; comportamento gravido di molti e non son-dati portati, che andava illuminato in maniera più circostanziata e che non può essere risolto con la mera esplicitazione dell'autonomia professionale che avrebbe caratterizzato la sua attività.

⁵³ A capo del SISDE si trovava il gen. Giulio Grassini e a capo del SISMI il gen. Giuseppe Santovito, così come a capo del CESIS veniva posto il prefetto Walter Pelosi in sostituzione del dimissionario Gaetano Napoletano. E ancora il criminologo Franco Ferracuti che risulta nelle liste della P2 operava nel c.d. «*gruppo gestione crisi*» istituito dal Ministro dell'Interno *pro tempore* Francesco Cossiga, così come si rilevavano inquietanti presenze presso l'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno stante la presenza nelle liste della Loggia P2 di Umberto Federico D'amato e del suo vice Giovanni Fanelli.

In ogni modo, non è dubitabile che l'aspetto corruttivo dei pubblici funzionari innesca in modo assolutamente pesante la catena viziosa dell'incapacità ad offrire un contrasto reale e illumina in modo chiaro anche il problema della partecipazione dei medesimi a strutture occulte e/o semipalesi che - per quanto giudicate «legali», folkloristiche ed innocue - costituiscono un legame oggettivamente limitante di quella cristallina libertà di giudizio e di quella trasparente immagine impersonale, presupposti basilari nelle attività di chiunque sia espressione della pubblica amministrazione o ne diriga politicamente le funzioni.

7.2 Cosa Nostra e i suoi referenti politici

Il problema dei rapporti tra la mafia ed esponenti della Democrazia Cristiana in Sicilia costituisce una parte sostanziale del processo, indipendentemente dal ruolo specifico della corrente andreottiana e da quello del senatore Andreotti medesimo.

La Corte d'Appello di Palermo ha rilevato:

«Al di là della preferenza tradizionalmente accordata dagli "uomini d'onore" al partito di maggioranza relativa ovvero, più in generale, ai partiti di governo, appare, dunque, arduo individuare un atteggiamento unitario di tutta la organizzazione mafiosa in occasione delle consultazioni elettorali ed una conferma in tal senso si trae, altresì, dalle dichiarazioni rese nella udienza del 29 luglio 1997 da Giovanni Brusca, dalle quali si desumono significative indicazioni circa la precaria configurabilità di una inclinazione comune degli affiliati a Cosa Nostra verso l'uno o l'altro partito ovvero verso l'una o l'altra corrente di uno stesso partito, circa il prevalente peso delle situazioni locali, circa il relativo recepimento da parte degli "uomini d'onore" dell'ordine emanato dal Riina in vista delle elezioni politiche del 1987 e circa la, per quanto rilevante, tutt'altro che sovrastante forza di condizionamento del voto esercitata dalla organizzazione mafiosa».

Questa situazione fluida del consenso emerge come dato generale da tutte le dichiarazioni dei collaboranti e possiede alla base due dati di ragione:

l'interesse a mantenere gli sperimentati rapporti locali;

la reale incapacità mafiosa ad orientare in profondità ed in quantità assai elevate il voto elettorale.

Il primo dei punti citati è dimostrato dalla resistenza oggettiva offerta da tutta la struttura di Cosa Nostra ad accedere in modo disciplinato ed uniforme alla indicazione del suo capo Salvatore Riina di spostare i consensi verso il Partito Socialista in occasione delle elezioni politiche del 1987, come si rileva dalle concordanti dichiarazioni di Marino Mannoia, Angelo Siino, Giovanni Brusca, Antonino Giuffrè e Gioacchino Pennino.

Vale per tutti il Giuffrè: «...succiriu u fini i' munnu! Ma ora all'ultimo minuto, ognuno faceva tutti i commenti di stu munnu: ma perché non si ci pensava prima, ma perché...».

In sostanza esisteva una difficoltà a gestire i rapporti locali in modalità diversa da quanto emergeva da situazioni storicamente sedimentate. Lo dimostra il fatto che Cosa Nostra - dopo l'esperienza del 1987 - tornerà a muoversi nel 1989 per le elezioni europee sul tracciato delle antiche relazioni.

Angelo Siino chiarisce perfettamente questo punto:

«Ci fu un plebiscito per Lima...tutta la parte della vecchia mafia che aveva votato sempre per Lima, continuò a votare per Lima».

Questo aspetto di fiducia personale, che lega gli esponenti di Cosa Nostra ai loro referenti locali della politica, emerge anche nella vicenda di Vito Ciancimino.

Mentre il collaborante Di Carlo ci offre uno spaccato secondo il quale Stefano Bontade e lo stesso Bernardo Provenzano ritenevano Ciancimino «una palla al piede» per i suoi contrasti con l'on. Lima e per la sua scarsa penetrazione politica, Antonino Giuffrè ne illustra invece la sua credibilità all'interno dell'ambiente mafioso corleonese orbitante intorno al Provenzano; credibilità legata allo sperimentato rapporto con la compagine criminale:

«...perché era l'esponente politico, cioè la persona più in gamba che era in grado di portare avanti discorsi politici nel nostro interesse, appositamente legato al Provenzano da 20 anni e più avevano rapporti da sempre...Ciancimino essendo una creatura corleonese, una creatura in modo particolare di Provenzano...gli hanno affidato di portare il discorso politico ristretto...di Cosa Nostra».

La sostanziale incapacità di Cosa Nostra ad incidere significativamente sul voto è un dato assai importante, emerso proprio nel processo di appello di Palermo; in pesante controtendenza con le precedenti letture del fenomeno mafioso (tra le quali anche talune notazioni del c.d. «maxi-processo»), che ne accreditavano invece una robusta forza di pressione elettorale.

Dalle risultanze dibattimentali sembra emergere che lo scarso impatto elettorale delle determinazioni di Cosa Nostra evidenziatosi nel 1987 si fosse rivelato una sorpresa anche per i mafiosi stessi, come si rileva - uno per tutti - dal contributo informativo di Antonino Giuffrè: «...ci pareva ca nuatri eravamo i padroni del voto e se ne escono, sì, hanno raddoppiato i voti però non è che abbiano, cioè da un 7-8% sono passati a un 13-15% grosso modo, mi pare che la cifra dovrebbe essere questa, cioè è stata una situazione un pochino brutta...».

Anche Giovanni Brusca esprime un analogo concetto nel sostenere che Cosa Nostra doveva uccidere l'on. Lima per mandare un reale messaggio al senatore Andreotti, non potendo arrivare a punirlo con la sottrazione dei voti elettorali:

«...perché se gli avremmo tolto solo i voti, quindi non votare per la Democrazia Cristiana, noi non saremmo riusciti a togliergli quella forza che lui aveva, perché i voti di mafia non erano solo... cioè i voti della Democrazia Cristiana non erano solo voti di mafia, c'erano voti di tante altre persone che facevano politica, più i voti di mafia. Quindi se noi avremmo tolto solo i voti di mafia, non avremmo ottenuto quel risultato che volevamo».

In sostanza le operazioni per spostare i voti nella campagna del 1987 dimostrarono, attesi i risultati, che le velleità di Cosa Nostra erano frutto di un vero e proprio diletterismo politico:

«GIUFFRÈ: ... diciamo che di errori ne sono stati fatti proprio come si soleva dire, una trasmissione alla televisione, "Dilettanti allo sbaraglio"...: Purtroppo io ho sempre detto che erano, in modo particolare Riina, militarmente n. 1, politicamente purtroppo non lo possiamo dire, tra virgolette. Unn'era arrivato...».

La stessa incapacità reale veniva anche riscontrata nella candidatura dell'avv. Raffaele Bevilacqua – organicamente inserito in Cosa Nostra –, il quale, nonostante il pesante supporto economico del Siino su incarico dell'on. Lima e l'appoggio di tutta la mafia ennese, non venne eletto alle elezioni regionali del 1991.

Questi elementi informativi contenuti nelle dichiarazioni dei collaboranti venivano riscontrate nell'analisi statistica dei risultati delle elezioni del 1987, come risulta chiaramente nella sentenza della Corte d'Appello di Palermo:

«Per la Provincia di Palermo le elezioni del 1983, la Democrazia Cristiana alla Camera ha avuto un totale di 275.177 pari al 40,9%; nelle successive elezioni del 1987 la Democrazia Cristiana ha avuto 280.020 voti con una percentuale del 40,3; il Partito Socialista alla Camera nel 1983 ha avuto 75.211 pari all'11,2%, nelle elezioni politiche dell'87 sempre alla Camera il Partito Socialista ha avuto 106.613 voti pari al 15,4%».

Da questi dati la Corte poteva concludere: *«L'analisi del dato, salvo il caso della provincia di Caltanissetta, non autorizzava a ricollegare in modo palese il decremento subito nel 1987 dalla D.C. e l'incremento conseguito nelle stesse consultazioni elettorali dal P.S.I. e deponeva invece – secondo la Corte – a leggere l'allargamento dei consensi del PSI come onda lunga del successo ottenuto su scala nazionale dal medesimo gruppo politico per precise ragioni storiche».*

Ne deriva finalmente una lettura dei fatti storici che affranca da uno dei miti più a lungo e pervicacemente sostenuti sul preponderante potere mafioso nel decidere gli esiti elettorali siciliani.

Come si evince dalle conclusioni stesse dei giudici di Palermo, la credenza in questo mito ha costituito probabilmente uno dei punti della forza di attrazione di Cosa Nostra nei confronti dei politici; essa – unita

alla sottovalutazione del fenomeno mafioso – chiudeva il cerchio di un'interazione delittuosa, che non mancava di addurre al sodalizio criminale un potente contributo rafforzativo innanzitutto a livello psicologico della motivazione dei singoli sodali, come si deduce dalle parole di Giovanni Brusca: «...in me stesso dissi: "Mizzica, qua a posto sono" cioè mi sono sentito importante, perchè in quel periodo io avevo 22, 23 anni. Al che dissi: "Qua se succede qualche cosa c'è la possibilità di potere intervenire, per personaggi di un certo livello, quali a livello dell'onorevole Andreotti, per potere eventualmente aggiustare o intervenire in qualche problema"».

È evidente che tale continuativo rapporto interattivo e solidale della corrente andreottiana non ha mancato di far considerare attratto nel «grande gioco» anche il senatore Andreotti medesimo. Le ragioni di ciò e del distacco successivo e radicale del senatore Andreotti dall'intrattenere rapporti con il sodalizio criminale fondano larga parte del processo di appello di Palermo, alla cui lettura si rimanda per una migliore comprensione analitica del ragionamento dei giudici. E, tuttavia, non ci si può esimere dal rimarcare l'illogicità del ragionamento e delle sue fondamenta.

Se, infatti, si muove da una contiguità politica, ancorché mediata, a fini di consenso elettorale e governo del territorio, provata solo mediante le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non si comprende la svalutazione di tale fonte di prova (ugualmente esistente) dopo un certo periodo. Il solo riferimento a provvedimenti legislativi antimafia appare inadeguato giacchè essi non sono attribuibili al solo senatore Andreotti. Ritorna la chiave di lettura di una decisione basata sul «contesto» prospettato dalla accusa e non su una concatenazione di fatti debitamente ed obiettivamente dimostrati; tentazione cui alcuni giudici non fanno sottrarsi ma tipica di una metodologia di giudizio orientata da ragioni estranee al corretto modo di articolare la decisione.

Il dibattito ha altresì dimostrato che i rapporti mafia-politica avevano una connotazione principalmente localistica e che i rapporti degli «uomini d'onore» con i politici non erano diretti tanto ad un partito o ad una corrente (Giuffrè: «...non è che la corrente Lima abbia l'esclusività su Cosa Nostra a livello regionale, questo no») ma piuttosto al singolo personaggio di riferimento in base alla sua sperimentata «avvicinabilità».

Emerge un approccio essenzialmente pragmatico di Cosa Nostra alla politica, che è bene sintetizzato in una dichiarazione di Giuseppe Pulvirenti resa al processo di Palermo:

«... perché poi non è che avvicinavamo solo la Democrazia! Poi, per interessi nostri nelle amministrazioni, avvicinavamo a chiunque sia, magari che era comunista. Basta che si prendevano soldi. Questo non ha importanza».

Come chiarito nella premessa, gli obiettivi materiali di queste contiguità sono palesi solo se si presta attenzione ai rilevanti interessi economici sottesi di cui ci parla Angelo Siino:

«SIINO A.: In generale mafia-appalti, 30 miliardi. – PM: Di tangenti o di lavori 30 miliardi? – SIINO A.: No, no, 30 miliardi di tangenti, che di lavori! – PRESIDENTE: Cioè dall'86 al 1991? – SIINO A.: Sì. Solo Salamone mi dava 200 milioni al mese. – PM: Senta, e questi 30 miliardi di tangenti, li prendeva tutti Lima, oppure c'era una ripartizione? – SIINO A.: No, no, erano ripartiti. Praticamente Lima a un certo punto si trovò in condizione di nascondere parte di queste cose, perché naturalmente c'erano i mafiosi che facevano la parte del leone. Praticamente alle volte noi eravamo diventati... – PM: La percentuale ci dica, la percentuale. – SIINO A.: La percentuale era così divisa: 2% la mafia, 2% al gruppo andreottiano, lo 0,50% era per la commissione provinciale di controllo».

Le motivazioni delle relazioni mafia-politica erano quindi assai ben definite in senso localistico, chiare negli interessi economici sottesi e assai poco correlate con la volontà di incidere ad alto livello nello scenario politico generale.

Peraltro, non emerge neppure dai processi una alta visione strategica di Cosa Nostra sotto lo specifico profilo, tranne il confessato desiderio di mantenere costante la stagnazione della politica antimafia.

Solo dopo il primo grado del maxi-processo sono emerse specifiche necessità correlate all'aggiustamento dei processi, che tuttavia non consentono di qualificare Cosa Nostra come un soggetto politico se non a fronte di posizioni meramente intellettualistiche.

Del resto, anche le successive velleità di sostenere movimenti autonomisti dimostrate dal vertice corleonese nei primi anni '90 si configureranno nell'ottica del diletterismo, di cui prima si è dato conto, promanando da antiche suggestioni separatiste e da errate interpretazioni sulla caratura di taluni contatti, di cui si è sommariamente cennato in premessa.

Sono assai significative le dichiarazioni del collaborante Cucuzza:

«...fino a quel periodo, votava quel partito perché non facesse niente, cioè, questo era il problema, non che facesse qualcosa. In realtà, dagli anni... i primi anni '70 fino ad arrivare al Maxi-Processo, non si può dire che la Democrazia abbia fatto qualcosa di veramente notevole, perché se ripercorriamo tutta la storia, vediamo che gli unici... prese di posizioni di elementi dello Stato sono state o quando, spiacevolmente, muore una personalità dello Stato o quando Buscetta e Contorno... PM NATOLI: ... "votavamo Democrazia Cristiana perché non si facesse nulla". – CUCUZZA S.: sì, perché non si facesse nulla, ecco, perché... – PM NATOLI: "non si facesse nulla" contro chi, intanto? – CUCUZZA S.: contro Cosa Nostra. – PM NATOLI: contro Cosa Nostra. – CUCUZZA S.: e nemmeno... nemmeno a favore perché ci bastava già quello che avevamo, cioè, non... c'era la libertà di fare quello che volevamo, in quel periodo, se si considera tutti gli omicidi e non c'era nessun provvedimento».

7.3 Mafia e corruzione delle pubbliche funzioni

Il concetto di corruzione nella vita pubblica non può essere compreso solo attraverso il filtro di lettura delle norme incriminatrici. Appare ovvio che lo Stato espliciti la sua autorità non solo mediante la capacità di formulare leggi, di farle rispettare nonché di amministrare la cosa pubblica con efficienza e con un ridotto tasso di burocrazia ma anche attraverso il controllo della corruzione e l'assicurazione della trasparenza delle procedure.

Vi è poi chi si interroga senza infingimenti se si possa o meno identificare un tasso o addirittura un ruolo di accettabile tolleranza della corruzione e della contiguità criminale dei singoli politici nella fisiologia della cosa pubblica, alla stregua di una sorta di variabile negativa ma tollerabile; almeno sino a determinati livelli di intensità di espressione.

La domanda non è retorica per l'analista dei fenomeni criminali, in quanto si appoggia da un lato su una constatazione statistica di profonda sfiducia dei cittadini nella reale trasparenza delle istituzioni e dall'altro sul fatto che permane in molte letture accreditate una sorta di velato giustificazionismo a sfondo machiavellico dell'operato dei politici in nome di una gestione superiore di obiettivi strategici sottratta in qualche misura alla normale valutazione etica.

Si possono trovare echi di questo «tunnel della mente» anche nelle valutazioni esperite dalla Corte d'Appello di Palermo sulle motivazioni del rapporto intrattenuto dal sen. Andreotti con Cosa Nostra:

«Nel tentativo di spiegare la propensione dell'imputato ad intrattenere personali, amichevoli relazioni con esponenti di vertice di Cosa Nostra, relazioni certamente propiziate dagli intimi rapporti già intrattenuti dal Lima, appare più interessante considerare la spinta determinata dalla possibilità di utilizzare la struttura mafiosa per interventi che potrebbero definirsi extra ordinem, ovvero per arrivare, in taluni, peculiari casi, a soluzioni difficilmente raggiungibili seguendo canali ortodossi...Si è in presenza, in buona sostanza, del ricorso a forme di intervento para-legale, che conferisce, a chi sia in possesso dei canali che gli consentano di sperimentarle, un surplus di potere rispetto a chi si attenga rigorosamente ai mezzi legali, surplus di potere che mette in grado di ottenere, talora, risultati, di per sé non necessariamente riprovevoli, anche laddove essi non possano essere raggiunti con metodi ortodossi: una situazione, in altri termini, suscettibile di affascinare qualsiasi uomo di governo. ...Tutto ciò l'imputato ha fatto ritenendo di poter controllare a piacimento gli «uomini d'onore», forte del convincimento che essi fossero individui di non eccelsa levatura, che subivano l'ascendente di un illustre uomo politico ed erano, in definitiva, ispirati da un assoluto rispetto per la istituzione pubblica e per i suoi esponenti, specie per quelli più prestigiosi».

L'item citato («situazione...suscettibile di affascinare qualsiasi uomo di governo») lascia presupporre nel ragionamento del giudice una preesi-

stente lettura degli scopi della politica, che risente di un fondamentale giudizio relativistico di disvalore etico. Lo stesso si avverte anche nel giudizio che la Corte di Palermo ha dato sulle modalità di recesso dell'imputato dal continuare ad intessere legami con il sodalizio criminoso dopo la primavera del 1980:

«Occorre un certo tempo per prendere le distanze; prima in modo morbido e poi apertamente, soprattutto se si considera la estrema pericolosità e la suscettibilità dei personaggi da cui occorreva prendere le distanze».

Tali affermazioni possono interpretare la storicità del ragionamento attribuito all'attore ma non possono essere tratte a giustificazione di un comportamento che avrebbe invece necessitato aperte denunce alla Magistratura dei responsabili del delitto Mattarella; come poi peraltro la stessa Corte si troverà costretta ad esprimere chiaramente al momento delle conclusioni della sentenza.

Ed ancora, sul modo con cui si potrebbe supporre che il sen. Andreotti abbia messo in mora per lungo tempo Cosa Nostra nella ipotetica promessa di aggiustare il maxiprocesso, la Corte arriva a scrivere: *«si tratterebbe di un vero e proprio capolavoro, che, certo, non potrebbe sorprendere nel consumato uomo politico, avvezzo a trattare con i vertici della diplomazia internazionale ed al quale certamente non poteva tenere testa Riina».*

L'irritualità non certamente voluta della frase – peraltro all'interno di un ragionamento ipotetico – dà conto comunque del pensiero del giudice, che vede la politica come un mondo sostanzialmente staccato dal normale e condiviso sistema di valori ed essenzialmente fondato sul concetto «diplomatico» di mediazione.

Sembrerebbe, infatti, esistere un pensiero reale della società civile e degli ordinamenti, nel quale la contiguità con la mafia è negativamente connotata e punita senza possibilità di invocare mediazioni, e un pensiero politico che invece la potrebbe ipoteticamente configurare come un agiuntivo *instrumentum regni*, cui anche attribuire, se efficace, il segno di un vero capolavoro diplomatico.

In tale visione il rapporto mafia-politica diverrebbe una delle tante strategie possibili per mantenere equilibri di forza e per gestire situazioni in modo para-legale, sia pure affrontando il rischio di «sottovalutare» la pericolosità intrinseca dello strumento evocato ed utilizzato.

Vi è da dire che queste realtà umbratili derivavano anche dal contesto storico assai complesso in cui si è trovata a vivere la nostra nazione dopo il secondo conflitto mondiale e che è stato bene descritto nella sentenza istruttoria di rinvio a giudizio del Tribunale di Roma per i fatti di Ustica, che esamina le relazioni internazionali nei primi sei mesi del 1980 ma con un respiro storico assai più lontano:

«I conflitti erano al tempo molteplici ed in particolare investivano l'area mediterranea, sia europea che africana soprasahariana e asiatica

del vicino e medio oriente. In questo ambito prendeva sempre più forza quello scontro, che in seguito sarà definito tra Nord e Sud, mentre permaneva pesante l'altro scontro tra Occidente e Oriente. Entrambi questi conflitti di carattere generale – e questa è la particolarità che affligge, e non da quell'anno, o solo quell'anno, per le sue particolari condizioni storiche e, di più, per la sua particolare posizione geografica il nostro Paese – determinavano fronti di attrito se non di scontro, che correivano ai limiti della penisola, anzi, sulle nostre ordinate si intersecavano, facendo della Repubblica una marca di frontiera sia dell'Occidente che del Nord in quei conflitti d'ordine planetario. Questo a dire il vero in via di approssimazione – e ciò aggravava la nostra posizione, creando conflittualità civile interna – perché quelle linee di demarcazione non passavano così nettamente lungo i confini del nostro Paese – e questa è un'altra particolarità della nostra storia di quel tempo – cioè non correvano esattamente alle sue frontiere, ma come sopra s'è scritto, lo attraversavano all'interno. Sia perché il Paese, per le sue condizioni economiche e di evoluzione sociale non apparteneva tutto al Nord e quasi l'intero Mezzogiorno poteva essere considerato – ed alcuni ne hanno tratto quasi motivo di vanto e d'orgoglio – facente parte del Sud del mondo; sia perché, per le sue scelte politiche e simpatie ideologiche, appariva diviso in una misura diversa dagli altri Paesi d'Europa tra regioni che abbracciavano scelte in pro dell'Occidente ed altre in pro dell'Est. Per cui più di un partito di massa, quanto meno prima delle grandi emorragie a causa dei fatti di Berlino, Budapest e Praga, ed anche di opinione avevano come punto di riferimento l'Unione Sovietica, discendendone così un'altra grande spaccatura interna, che determinava, a prescindere dal dettato e conseguenti divisioni di Yalta, una costante incertezza sulla scelta di campo dell'Italia»⁵⁴.

È interessante notare come tali fragili assetti politici abbiano inciso sulla genesi profonda dell'aspetto corruttivo del consociativismo storico della politica italiana.

Scrivono Giovanni Pellegrino⁵⁵: «Gli uni accettavano che i sovietici finanziassero i comunisti e gli altri che gli americani aiutassero gli anticomunisti. Faceva parte del compromesso. Del resto tutti sapevano che la politica costava molto e drenava continuamente risorse. E nella logica del bilanciamento e dell'equilibrio delle forze, anche l'aspetto finanziario aveva il suo peso. Tanto che, quando la guerra fredda cominciò ad attenuarsi e dall'estero arrivavano sempre meno fondi, gli appalti pubblici diventarono la risorsa primaria della politica. Ci fu un bilanciamento consociativo, per così dire, anche nei finanziamenti: tra i gruppi che si contendevano l'appalto, una fetta veniva sempre riservata alle cooperative rosse».

⁵⁴ Sentenza n. 266/90°.

⁵⁵ Giovanni Fasanella e Giovanni Pellegrino, "La Guerra Civile", BUR, Milano 2005.

Questa notazione non è casualmente scaturita dalla penna dell'autore che, invece, la ripete più volte all'interno della sua opera citata, criticando con pacata fermezza coloro che – nella sua stessa parte politica – hanno negato tale consociativismo⁵⁶.

Sulla difficoltà ad ammettere questo contesto corruttivo scrive puntualmente Luciano Canfora⁵⁷: *«Il trito tema della corruzione politica è...emblematico. Non perché faccia davvero scandalo che il potere economico "paghi" i partiti...ma perché non si deve sapere; quell'arcanum della democrazia parlamentare, se rivelato, può cancellare l'illusione che la democrazia parlamentare sia effettivamente una forma di democrazia. Il disagio del ceto politico nasce dunque quando affiora questa struttura profonda, il che può avere contraccolpi sul consenso, che, come sappiamo è un pilastro del sistema...Intanto l'elettore medio accetta di continuare a servirsi del voto per conferire una delega a dei rappresentanti in quanto ritiene che siano salve le regole di base della rappresentanza»*.

A riprova delle predette connivenze e per tornare ad appalti inquinati da Cosa Nostra che hanno interessato i processi in esame, si deve evidenziare che – negli interrogatori dinanzi al PM di Caltanissetta in merito alle denunce del cap. De Donno sul doloso depotenziamento delle indagini sugli appalti asseritamente esperito dalla Procura di Palermo – il Siino riferiva che la questione centrale dell'attività del ROS era rappresentata dalle vicende della SIRAP, i cui referenti politici erano, oltre al Lima, il PSDI e il PCI: per il PSDI era referente l'ing. Ciaravino mentre per il PCI tale ruolo era assicurato dall'ing. La Cavera⁵⁸.

Si deve infatti notare che l'accettazione di un meccanismo illegale del finanziamento dei partiti con la spartizione dei pubblici appalti non poteva limitarsi alla mera riscossione di tangenti ma presupponeva la progressiva creazione di strutture occulte di natura gestionale *ad hoc*; si assiste alla nascita dei comitati politico-imprenditoriali per la gestione del «tavolino», di raccordo alle iniziative di profonda turbativa delle procedure di appalto.

Il passo successivo – come ampiamente dimostrato nelle indagini e perfettamente ricostruito nelle dichiarazioni di Angelo Siino utilizzate – doveva unicamente essere l'ingresso di Cosa Nostra (e delle altre manifestazioni di criminalità organizzata in diverse regioni italiane) all'interno del meccanismo già operante, che si trasformerà nelle sue fasi finali in una struttura imprenditoriale-politica-mafiosa.

La forza intimidatrice di Cosa Nostra potenzierà l'efficienza del meccanismo illegale preesistente, garantendo anche la riduzione al silenzio de-

⁵⁶ Sulle vicende storiche ed attuali delle c.d. "cooperative rosse" vedasi il Capitolo sull'inquinamento degli appalti nella presente Relazione e anche i dati investigativi più recenti emersi all'attenzione della Commissione nelle analisi condotte in merito alle imprese edili di Favara (AG).

⁵⁷ In "Critica della retorica democratica", Roma-Bari, Laterza 2002, citato in "Sud-diti" di Massimo Fini, Venezia, Marsilio 2004.

⁵⁸ Ordinanza di archiviazione del GIP di Caltanissetta n. 958-959 R. Gip del 15.03.2000.

gli imprenditori restii a sottostare alle regole di «turnazione» e al controllo della forza lavoro sui cantieri⁵⁹.

Alla fine di questo ciclo nascerà l'impresa mafiosa, direttamente gestita dalla compagine criminale e finanziata come strumento di riciclaggio atto a pervertire profondamente il libero mercato.

Il finanziamento illecito della politica e dei singoli politici è dunque la radice profonda del processo corruttivo, del quale poi l'aggancio con la criminalità mafiosa costituirà solo un logico ed inevitabile potenziamento strumentale.

Naturalmente – all'interno di questa logica consociativa di fondo tra partiti e criminalità – non appare illogico ipotizzare l'esistenza non solo di «camere di compensazione» riservate degli interessi confliggenti ma anche di una sorta di dialettica occulta tra diversificati centri di potere per garantirsi l'egemonia in un periodo storico caratterizzato da equilibri assai precari e da una oggettivamente scarsa trasparenza della vita politica italiana, che finivano per rendere l'incertezza di campo quasi uno pseudovalore stabile della politica di governo.

In questo senso ritroviamo una precisa eco di tali assetti occulti anche nei rapporti tra mafia-politica-alta finanza e massoneria emersi nei processi Andreotti in merito alla figura di Stefano Bontade, agli esponenti di spicco della banda della Magliana e a taluni personaggi istituzionali degli anni a cavallo del 1980⁶⁰, che portano la Corte d'Assise di Perugia a dichiarare – proprio in chiusura della sua sentenza – che: «*Restano alla corte alcune perplessità derivanti dalla strana coincidenza che i due tronconi probatori presentano...la fitta rete di rapporti politici, sociali ed economici, palesi ed occulti (Loggia P2, Massoneria segreta) che legano i vari personaggi coinvolti nella vicenda. Perplessità che non consentono di colmare, neppure con criteri logici, le lacune probatorie sopra indicate*»⁶¹.

Il *framing effect* che porta inconsciamente ad attestare l'azione politica come terreno di potenziale, quasi necessaria, accettazione di sostanziale disvalore nella scelta dei mezzi di mantenimento degli assetti di potere è dunque bene incardinato non solo nella realtà storica fattuale ma anche nella valutazione della Corte d'Appello di Palermo sui comportamenti oggetto di processo.

Queste circostanze ci abilitano a percorrere un approfondimento, per scoprire se tale svalutazione della politica e dell'azione di governo sia frutto di un mero pregiudizio esperienziale o se sia inquadrabile nei termini esatti delle scienze sociali; anche in ragione dell'esistenza di studi consolidati sulla circostanza che i pubblici funzionari non differiscono da-

⁵⁹ Per una completa disamina di tali meccanismi si veda la Relazione della Commissione del 2003 nel capitolo sull'inquinamento degli appalti e delle opere pubbliche.

⁶⁰ Vedasi la Relazione del Comitato Parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di stato in http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/sis/document/xii34_1.htm.

⁶¹ Un'equilibrata disamina della materia è contenuta nella già citata opera "La guerra civile" di Giovanni Fasanella e Giovanni Pellegrino, BUR, Milano 2005.

gli altri agenti economici nel cercare di massimizzare il proprio interesse egoistico individuale⁶².

7.4 Gli aspetti strutturali della corruzione

A tale scopo, dobbiamo perseguire una definizione più strutturale e non meramente criminalistica del fenomeno corruttivo della politica, premettendo alcune necessarie argomentazioni di base sull'ambito delle funzioni dello Stato su cui la corruzione si esplica e che ultimamente sono divenute vivace terreno di discussione nell'attuale e scottante tema di configurare dottrine credibili per lo *state-building* nel quadro degli sforzi internazionali compiuti per dare un assetto stabile a diversi paesi emergenti.

La Banca Mondiale nel «Rapporto sullo Sviluppo Mondiale» del 1977 ha fornito una lista di queste funzioni, dividendole in minime (fornire beni pubblici puri, difesa, legalità, diritti di proprietà, gestione macroeconomica, sanità pubblica), intermedie (istruzione, ambiente) e massime o proattive (favorire mercati, coordinare l'attività privata).

Per ognuna di queste funzioni si può avere un grado diverso di capacità (forza) istituzionale. La qualità istituzionale è soggetta attualmente a specifiche misure dell'indice di percezione della corruzione (*Transparency International*⁶³) ed è valutabile anche tramite gli indici statistici dell'*International Country Risk Guide*⁶⁴. Indici più ampi, accettati in letteratura, includono anche quali parametri le libertà civili⁶⁵ e le caratteristiche strutturali dei regimi politici e il rispetto delle minoranze⁶⁶.

Il «barometro» sulla corruzione globale di *Transparency International* è costituito sulla base di interviste a più di 50.000 persone in 64 paesi per dare il quadro di situazione su come sia percepita in pubblico la corruzione, su quali ambiti essa si espliciti e su quali siano le aspettative per il futuro del fenomeno.

Il risultato di questi studi fornisce indirettamente una misura dell'impatto percepito degli sforzi anticorruzione espliciti a livello statale.

Nel 2004, a livello mondiale, gli studi sulla corruzione hanno rivelato che i settori maggiormente ritenuti corrotti dalla popolazione sono:

- i partiti politici (con un indice 4.0 in una scala da 1 a 5);
- i parlamenti (con un indice 3.7);
- la polizia (con un indice 3.6);
- i sistemi giudiziari (3.6);
- i «Media» (3.3).

⁶² Buchanan James, Tollison Robert, "The theory of Public Choice: Political Applications of Economics", University of Michigan Press, Ann Arbor 1972.

⁶³ www.transparency.org

⁶⁴ www.icrgonline.com

⁶⁵ Per la relativa survey del 2003 vedasi <http://www.freedomhouse.org/research/free-world/2003/foreword.htm>.

⁶⁶ Vedansi la survey 2003 e la metodologia di valutazione in <http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/report.htm>.

I «migliori» risultati sono invece stati ottenuti da:

- le Forze Armate (2.9);
- le Organizzazioni Non Governative (2.8);
- le Organizzazioni religiose (2.7).

È interessante notare che anche gli ambiti ritenuti a minore livello corruttivo superano comunque il dato medio della scala di riferimento (2.5).

Nella stessa *survey* del 2004 il 45% del campione ha asserito che la corruzione spicciola è un «grandissimo problema» e il 57% ha asserito lo stesso per la grande corruzione ai più alti livelli della società, condotta dai *leader* politici e dai maggiori gruppi finanziari ed imprenditoriali.

Gli effetti più elevati della corruzione sono stati percepiti nella vita politica (44%) e nel mondo degli affari. Solo il 20% ha asserito che la corruzione ha una larga diffusione anche nella sfera personale e familiare. Il 45% del campione pensa che la corruzione aumenterà significativamente nei prossimi tre anni.

L'Italia è considerata un paese dove la corruzione politica ha una diffusione tra il 51 e il 70%, in buona compagnia di nazioni come la Francia, la Grecia, Israele, la Nigeria, l'Argentina, il Messico etc... Il paese ritenuto meno corrotto è invece l'Olanda (10%).

In Italia l'indagine è stata condotta dalla Doxa su un campione statistico di 508 persone ed ha fornito i valori della corruzione percepita in questa scala:

- Partiti politici (4.2);
- Parlamento (3.7);
- Sistema giudiziario (3.2);
- Polizia (2.5);
- Business privato (3.5);
- Sistema fiscale (3.5);
- Dogane (2.8);
- Media (3.3);
- Sanità (3.4);
- Educazione (2.5);
- Rilascio licenze e permessi (3.5);
- Forze Armate (2.4);
- NGOs (2.4);
- Organizzazioni religiose (2.2).

In Italia, in controtendenza ai dati mondiali, le Forze di Polizia non sono percepite come altamente corrotte, il che appare un dato assai confortante.

Il sito Web di *Transparency International* ospita un *Working Paper* di Donatella della Porta (Università di Firenze) e Alberto Vannucci (Univer-

sità di Pisa) dal titolo *Corruption and political financing in Italy*⁶⁷ e uno studio monotematico sulla corruzione in Italia legata al finanziamento dei partiti di Maria Paola Ferretti dell'Università Europea di Firenze, dove si esamina la situazione politica, vengono ricapitolati i maggiori scandali avvenuti e viene fornita una sintesi dei provvedimenti legislativi sul finanziamento pubblico ai partiti.

Talune analisi critiche ivi contenute sulla indipendenza dei Pubblici Ministeri e dei Giudici si riportano testualmente alla c.d. «anomalia italiana» e alle note posizioni critiche di *The Economist*.

Nel *Global Corruption Report* per il 2005⁶⁸ sono presenti interessanti studi sul costo sociale della corruzione che dimostrano, se mai ve ne fosse stato bisogno, la totale falsità dell'assunto seguente di Vito Ciancimino nelle sue memorie recentemente ripubblicate⁶⁹: «*Se si dovessero considerare illecite, ad esempio, tutte le attività che gli economisti definiscono "sommerse", l'economia italiana crollerebbe in un solo giorno. Qualche illustre uomo politico italiano ha definito "provvidenziale" l'attività sommersa che in definitiva ha avuto e continua ad avere un peso determinante e fisiologico nel quadro dell'economia italiana*».

7.5 Un modello architetturale dei rapporti mafia-istituzioni

La Commissione ritiene che l'analisi della valutazione di impatto dei rapporti mafia-istituzioni-politica emergente dalla definizione dei processi al sen. Andreotti non possa prescindere dalla definizione di un modello architetturale di riferimento su cui calare i risultati delle inchieste.

In un suo recente saggio⁷⁰ Francis Fukuyama rifletteva sul fatto che sino a pochi anni fa le descrizioni organicistiche delle organizzazioni statuali si basavano sulla presunzione che tutte le componenti si muovessero verso uno scopo comune, cui finalizzare gerarchie e autorità in una sorta di riproposizione moderna dell'antico apologo di Menenio Agrippa.

In questo tipo di interpretazione l'aspetto corruttivo dei singoli e la contiguità degli esponenti della vita pubblica con le realtà criminali devono essere interpretate come «eccezioni» e come espressioni di una sorta di «tradimento dei chierici», per utilizzare analogicamente la nota frase di Julius Benda sulla corruzione del compito degli intellettuali nel secolo delle grandi ideologie⁷¹.

Il giudizio è quindi essenzialmente etico e criminalistico ma non strutturale: l'esito di tale analisi non riesce a dare facilmente conto della pervasività mondiale del fenomeno corruttivo, nonostante la varianza dei sistemi istituzionali ed organizzativi in cui esso si esplica, e non spiega

⁶⁷ http://www.transparency.org/working_papers/country/italy_paper.html

⁶⁸ <http://www.globalcorruptionreport.org/download.html>

⁶⁹ http://www.ilvelino.it/allegati_documenti/allegato_documento_249.pdf

⁷⁰ Francis Fukuyama, *Esportare la Democrazia*, Lindau, Roma 2005.

⁷¹ Una eco chiarissima di tale concetto è espressa nei giudizi espressi sulla stampa dai PM della DDA di Palermo sulla figura morale dei marescialli Ciuro e Riolo, definiti «traditori».

perché la mafia sia sopravvissuta alla destra e alla sinistra storiche, al fascismo, alla gestione militare alleata, ai governi di centro, di sinistra e di destra del dopoguerra.

Nella letteratura economica e sociologica attuale – in una visione assai meno ottimistica – si ritiene che le relazioni all'interno della P.A. siano le stesse che nei mercati: gli individui cooperano perché è un loro egoistico interesse farlo secondo un modello – mutuato dagli studi sulle organizzazioni aziendali – detto «agente-principale».

Il «principale» è il pubblico dei cittadini nel suo insieme e gli «agenti di primo livello» sono i rappresentanti eletti.

La struttura di relazione si riflette anche nell'alberatura interna dell'architettura statale; talché si può dire che i legislatori sono i «principali» dell'esecutivo e così a scendere per tutti i rami dell'organizzazione pubblica.

In questo modello la corruzione avviene quando l'agente mette i suoi interessi al di sopra di quelli del principale. Ne deriva il fatto che una gran parte dell'attività del settore pubblico è inevitabilmente deviata verso il parassitismo della società produttrice di ricchezza, se non si allineano gli interessi dei principali e degli agenti.

In tale dimensione essenzialmente competitiva sorgono inevitabilmente conflitti di interesse, che vanno risolti anche perché gli obiettivi dei principali non sono sempre chiari e i sistemi di controllo formali sono costosi e difficili da implementare.

Nella pubblica amministrazione vi deve certamente essere deferenza verso il principale (pubblico) ma esiste anche la tendenza a preferire gli obiettivi di chi possiede forme specifiche di conoscenza tecnica e quindi detiene un *expertise* autonomo: su queste linee si crea la giusta autonomia in talune scelte discrezionali, che però può debordare progressivamente verso una gestione tecnocratica e addirittura predatoria della società.

Questa problematica è di notevole valenza nelle analisi necessarie in merito all'infiltrazione delle realtà istituzionali, dove è ormai presente una notevole autonomia gestionale della struttura burocratica rispetto alle mere funzioni di indirizzo del livello politico, con tendenze che divengono preoccupanti nella definizione di un efficiente quadro di contrasto al crimine organizzato; specie allorché la burocrazia inquinata sopravvive pertinacemente alla pur giusta sterilizzazione dello strato politico corrotto.

La teoria moderna dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione consiste dunque essenzialmente nella creazione di meccanismi di allineamento tra gli incentivi degli agenti e gli interessi dei principali.

Monitorare il comportamento degli agenti è difficile – se non impossibile –, specie quando esiste una bassa specificità delle operazioni compiute ed un'elevata intensità transazionale: questo spiega perché la corruzione avvenga preferibilmente a livello della massa delle transazioni amministrative locali e perché la criminalità ricerchi in modo speciale il contatto con gli amministratori e i funzionari di basso livello. La massa delle transazioni nasconde l'illecito mentre ai maggiori livelli decisionali – ove la specificità degli atti è più alta e la transattività più bassa – diviene dif-

ficile mascherare l'intervento, attesa la sua rilevanza: questa è la ragione per cui Sindona non riuscì – nonostante gli interessamenti dimostrati – a risolvere il problema dell'aggiustamento della situazione delle sue banche, così come Tommaso Buscetta non venne aiutato dall'on. Lima durante la sua detenzione.

Allo stesso modo l'argomentazione dà conto – in aggiunta alle comuni massime di esperienza – del perché il collaboratore Giuffrè abbia puntualizzato il ricorso efficiente di Cosa Nostra a oscuri funzionari ministeriali per ottenere illeciti favori: *«perché oltre a un Sottosegretario che a volte va più di un Ministro, vi sono anche dei funzionari che a volte parino, che vanno al di sopra dei Sottosegretari, perché bene o male, vi sono dei funzionari, signor Procuratore, che sono sempre seduti dietro quella scrivania e fanno un pochino tutta la situazione»*.

La maggioranza delle attività statuali è difficile da misurare e, contemporaneamente, è arduo responsabilizzare tutti gli agenti: una possibilità a lungo investigata è stata l'introduzione di meccanismi di competizione darwiniana di mercato ma tale approccio si è dimostrato scarsamente applicabile ai settori vitali della PA, non congruente con molti quadri giuridici nazionali ed anche oggettivamente pericoloso.

L'altra ipotesi è data dagli approcci definiti «voice», che si basano sul fornire un maggiore accesso ai principali sulle operazioni degli agenti e sui meccanismi di responsabilizzazione di questi ultimi: tale approccio costituisce uno dei punti a favore del decentramento, delimitando localisticamente il numero delle transazioni della PA e offrendo un maggiore contatto con gli agenti locali. Un'organizzazione decentralizzata è sicuramente più flessibile rispetto al cambiamento ma ha più possibilità di corruzione.

La situazione sembrerebbe oggettivamente disperata se la moderna scienza dell'organizzazione non avesse recentemente scoperto, analizzando le *best practices* mondiali, un'insospettata e corale sorgente di fiducia nella risoluzione dei contrasti tra principali e agenti non nelle forme *hard* di controllo ma in quelle *soft* della diffusione di regole informali, come *standard* interiorizzati di comportamento che supportano efficientemente il processo di eliminazione di gran parte della necessità di un pesante monitoraggio, introducendo un percorso virtuoso e condiviso di autoregolamentazione.

Si assiste in queste nuove prospettive delle scienze sociali ad una pesante reintroduzione dell'etica, non più in quanto tale e come fonte astratta ed esterna di principi ma come componente architettuale intrinseca nel vissuto dell'organizzazione e come *background* vitale ed informale delle relazioni interne.

Fukuyama, nell'osservare che le vecchie concezioni tayloristiche di elevata «meccanizzazione» possiedono elevati costi e offrono scarsi risultati finali, indica che il radicamento delle strutture della PA in valori di gruppo informali diminuisce la necessità di monitoraggio ed aumenta la

qualità dei processi: «*Il capitale della qualità umana diviene un elaborato complesso formale di incentivi*»⁷².

La qualità diviene una forma, che offre legittimazione proprio perché trascende l'individualità del singolo in un sistema più ampio della somma delle sue parti, come un uomo è più che la somma delle sue membra, una famiglia più delle sue componenti e un popolo è più di quanto risulta da un censimento demografico: è proprio appellandosi a ciò che i comportamenti umani sanno trovare la stella polare di un riferimento che non abbisogna di regole costrittive; poiché l'energia, la ricchezza e il senso stesso della vita dei singoli dipendono in larga misura da come essi partecipano all'ordine ed anche allo scontro delle forme stesse. «*Ne deriva che l'uomo, con la forma, scopre in pari tempo la propria definizione e il proprio destino, e questa scoperta lo rende pronto al sacrificio*»⁷³.

Le norme informali devono affiancare le norme formali ed è assai interessante notare come ciò venga desunto proprio dalle qualità essenziali delle strutture militari, che, come in precedenza descritto, sono quelle globalmente ritenute più lontane dai fenomeni corruttivi in una lettura condivisa a livello planetario, in pesante controtendenza alle suggestioni che in passato avevano tentato di esorcizzare le organizzazioni legate al valore per dare spazio solo a fenomeni relazionali di tipo brutalmente economico e transattivo.

Non si tratta, con tutta evidenza, di suggerire una illogica militarizzazione della Pubblica Amministrazione ma esattamente di procedere in senso contrario, riconoscendo che il modello di coerenza ad un mondo rigoroso di regole informali – tipico dell'essere militare – è la principale causa della sua efficienza e del suo pubblico consenso e che tale paradigma può essere generalizzato, trasposto, impiantato ed insegnato anche sugli altri livelli di servizio, in quanto tutti i tentativi di mediare i rapporti in modo meccanico urtano contro la ormai incontrovertibile acquisizione che il profilo storico dell'*homo oeconomicus* non è predittivo nella scienza dell'organizzazione. Si comprende dunque che le vecchie teorie economiche – con la loro suggestione meccanicistica – hanno tentato di riscrivere nella società civile le regole ferree delle caserme, senza invece capire quale fosse l'essenza profonda, intangibile e sostanzialmente non gerarchica dell'efficienza militare.

I *leader* affermano le regole con l'esempio e con la personalità e non solo con la gerarchia formale dei rapporti: accanto alla visione weberiana del puro potere visibile e territorialmente imposto esiste sempre la *leadership* carismatica che – contrariamente a quanto creduto in passato – è un *software* suscettibile di essere insegnato e trasmesso.

Il problema consiste nel restaurare il tessuto connettivo di una cultura di principi e di valori capaci di sostenere la cooperazione all'interno della Pubblica Amministrazione e di ricreare, quindi, un substrato condiviso in

⁷² Fukuyama, op. cit.

⁷³ Ernst Junger, op. cit.

grado di differenziare il crescente anonimato massificante, che sembra ampiamente radicato non solo nelle istituzioni ma anche nei partiti politici.

Levitt e Merch⁷⁴ potevano scrivere: *«il fine...è nella costruzione di un ordine morale in cui gli individui agiscano in nome dell'istituzione, non perché è nel loro egoistico interesse farlo, ma perché si identificano con l'istituzione e sono pronti a sacrificare per essa alcuni aspetti di sé»*, in un percorso che si allontana in modo radicale da quell'eterogeneità dei fini personali costituente la base del fenomeno corruttivo.

Tali puntuali riflessioni individuano senza alcuna retorica il male storico degli sfinimenti relativistici del passato e forniscono la prospettiva di una cura che non è confinata solo nell'ambito della pur doverosa distruzione delle componenti parassite ma anche nella crescita positiva di istinti vitali.

Il *leader* istituzionale non deve essere un puro mediatore di interessi e di equilibri di potere ma deve principalmente agire come esperto nella promozione e nella protezione dei valori, se intende perseguire la qualità e l'efficienza della sua capacità di governo. In questo senso la moderna scienza sociale scopre il limite oggettivo del pensiero meramente tecnocratico, che ha dominato la seconda metà del secolo trascorso, e pone, in maniera prevalente, l'aspetto morale al centro dell'efficienza dello stesso sistema economico-produttivo.

Per fare questo la politica deve poter esprimere soggetti pubblici in possesso di una chiara forma culturale ed esistenziale, che li portino ad incarnare positivamente l'espressione concreta di un sistema positivo di valori e non il mero esito finale di una informe mediazione assoluta del consenso comunque acquisito.

In questo senso il politico – che è il primo degli agenti – deve cristallizzare il suo riconoscimento in una forma e rendere visibile questa sua appartenenza con chiarezza all'universo dei suoi principali; evitare quegli atteggiamenti spudoratamente polimorfici – per lungo tempo osannati come intelligente capacità prudenziale – costituenti invece la prima radice del non vivere la responsabilità come consapevole e rischioso banco di prova delle proprie idee e delle proprie capacità esistenziali ma come tentativo di sopravvivere con ogni mezzo, anche ai propri insuccessi, inseguendo palesemente ed occultamente solo gli obiettivi di natura individualistica.

In questo senso, ad esempio, sono stati rilevati durante i lavori della Commissione i pericoli attuali correlati al ruolo svolto in Sicilia da personaggi che si sono mossi nel tempo con una notevole spregiudicatezza, trasversalmente agli schieramenti politici, venendo accettati come fattuali serbatoi di voti, ma che hanno poi evidenziato inquietanti relazioni criminali. L'esperienza storica delle formazioni guidate dal Vito Ciancimino, di

⁷⁴ Levitt Barbara, Merch James G., *“Chester I. Barnard and the Intelligence of Learning”*, in *“Organization Theory from Chester Barnard to the Present”*, Oxford University Press, New York 1990.

cui si compravano acriticamente i favori, dovrebbe essere assolutamente illuminante, così come riportato nelle sentenze in esame.

L'essere individuabile in una forma ed annientare le scale di disvalori prodotte dallo spirito isolato in sé stesso e divenuto dispotico sembra dunque essere il presupposto ontologico, di natura sicuramente antecedente alla morale, per esprimere l'azione politica e per poi esplicitare una reale volontà operativa atta a promuovere un ciclo virtuoso condiviso dal pubblico: l'«uomo senza qualità» di Robert Musil è l'esatto contrapposto del tipo umano che si sta evocando⁷⁵.

Rifuggire dal polimorfismo significa per il politico calarsi in uno spazio configurato da una trama vitale di principi e non poter «essere tutto»⁷⁶, a seconda delle circostanze; si tratta di assumere una nuova centralità irradiante, accettando di essere precisamente individuati e, quindi, amati ed anche odiati in un irrevocabile contesto essenzialmente culturale e rifiutando senza rimpianti di giungere ad oltrepassare quel «meridiano zero dei valori»⁷⁷ oltre il quale la gestione del potere diviene mera tecnica plutonica di dominio.

È avvincente il fatto che la moderna scienza dello *state-building* abbia recuperato, sia pure a fronte di un meccanismo deduttivo di natura tecnica, il valore comunitario del «senso dello scopo», che diviene l'unica possibile istanza più alta del successo organizzativo della Pubblica Amministrazione e dell'azione di governo.

In questo nuovo dominio di chiarezza e di responsabilità si riscopre l'eco dell'antico respiro della politica come legittimità dei fini e dei mezzi, espresso nell'ideale romano del «*vir bonus dicendi peritus*» e vanno deprecate le nere alchimie consociative di cui Cinancimino ci dà vivida contezza nel suo citato memoriale e che portano inevitabilmente ed erroneamente a credere che il mantenimento del potere possa rendere lecito qualunque compromesso utile, non solo con l'avversario ideologico da avvincere in «abbracci mortali» ma anche con i poteri occulti, criminali e settari.

7.6 Prospettive

In sostanza, l'aspetto risolutivo del rapporto mafia-politica deve basarsi su un complesso processo di rigenerazione del contesto sociale ed

⁷⁵ Sull'interessante tema esistenziale della doppiezza vedasi l'interessante articolo di Francesco Sidoti su «*Gnosis*», rivista del SISDE, all'indirizzo <http://www.sisde.it/sito/Rivista10.nsf/servnavig/8>

⁷⁶ Valerio Evangelisti in un suo documentato romanzo dal titolo «*Noi saremo tutto*» (Mondadori 2004) ha esplicitato pienamente – con sommo realismo – l'idea di estrema, polimorfica plasmabilità dei comportamenti tipica della psicologia criminale dei soggetti che si muovevano nello scenario dei gruppi mafiosi americani del periodo a cavallo della seconda guerra mondiale, passando dalle artefatte battaglie sindacali – da cui il titolo tratto da un passo dell'inno «*L'Internazionale*» – sino alla commissione di atroci delitti in una costante dimensione di assoluta deprivazione etica che è contenuta nella frase «*La vita è una corsa che vince il più abile. Chi non ce la fa si arrangi*».

⁷⁷ Ernst Junger e Martin Heidegger «*Oltre la Linea*» Adelphi., Milano 1989.

istituzionale sotto il duplice profilo delle regole formali e di quelle informali.

Il monitoraggio formale – in ragione della validità dei riscontri processuali confermati dal modello architettuale fornito sul fenomeno corruttivo – si deve attestare in massima parte sulle situazioni locali, ove il numero elevato di transazioni a bassa specificità tra il sociale e la Pubblica amministrazione facilita il mascheramento degli illeciti specie nel settore dei pubblici appalti, emerso come oggettivamente il più critico non solo nelle inchieste in esame ma anche in quelle tuttora in corso.

L'azione incisiva e costante sulle realtà deviate locali – sia politiche che economico/imprenditoriali e finanziarie – consente infatti un approccio risolutivo più immediato e fruibile che non l'inseguire a distanze temporali trentennali inchieste oggettivamente elefantiache sui grandi sistemi criminali, inevitabilmente destinate a non conseguire gli esiti positivi attesi anche per la sostanziale evanescenza del quadro dei riscontri.

Peraltro, salvo residuali illusioni faziose, dovrebbe ormai essere superato il concetto di mafia come ambito nebuloso con il quale le parti politiche si insultano a vicenda⁷⁸ per lasciare il campo a un realismo politico più consapevole e fattivo.

Per quanto la tentazione possa essere suggestiva per talune esauste inclinazioni ideologiche, si deve oggettivamente ammettere – come puntualmente riportano le citate considerazioni storiche del sen. Giovanni Pellegrino⁷⁹ – che non esiste una gramsciana parte dei «migliori» totalmente immune dai fenomeni corruttivi: questa circostanza non deve però indurre una meditazione consolatoria sulla base del cinico riscontro di mali comuni ma solamente una pertinente valutazione della diffusione del problema in un'analisi realistica, senza la quale non è pensabile un territorio di impegno comune ma solo un continuo regime di reciproche accuse.

Quali specifici contributi all'incremento delle regole formali si rinvia al capitolo sull'inquinamento degli appalti della presente relazione per l'approfondimento dell'ampio modello di contrasto che la Commissione ritiene di desumere dai suoi articolati lavori, così come al documento sullo scioglimento degli Enti Locali per inquinamento o condizionamento mafioso approvato dalla Commissione con votazione unanime.

Per quanto attiene la più ampia lotta alla corruzione, la Commissione saluta con interesse l'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della Pubblica Amministrazione. Del protocollo fra la Commissione e l'Alto Commissario si è già detto nel capitolo precedente. Significativa appare in questo contesto la norma secondo la quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a collaborare con l'Alto Commissario: la mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste dell'Alto Commissa-

⁷⁸ Christopher Duggan, "La Mafia durante il Fascismo", Rubettino 1987.

⁷⁹ Op. cit.

rio è infatti segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

Per quanto attiene, invece, alle regole informali, la Commissione ritiene che debba essere stimolata la crescita organica delle organizzazioni civili (quali, ad esempio, le associazioni antiracket e antiusura) finalizzate al recupero della legalità ma anche l'educazione politica e la crescita di *leader* capaci di esprimere al meglio un chiaro riferimento personale a sfere certe di valori.

In questo senso, andrà anche potenziata la crescita culturale dei dirigenti della Pubblica Amministrazione in ottiche che non siano solo quelle dello spiccato e pur necessario tecnicismo, recuperando l'oggettivo valore dell'insegnamento delle metodologie con le quali chi ricopre posti di alta responsabilità deve saper diffondere il senso dello scopo alle strutture esecutive.

Questa capacità di evocazione del senso comunitario dovrebbe divenire il primo elemento della prevista e spesso solo formale valutazione della capacità funzionale dei quadri dirigenti. La *ratio* di questo grande respiro intellettuale – che abbiamo visto essere una leva reale e non solo retorica della gestione statuale – si disvela in una mobilitazione totale e costante contro l'anonimato passivo e pervicace di talune burocrazie locali – vieppiù facilitate nella loro permanenza dal decentramento delle funzioni amministrative – e contro le spinte di natura consociativa, che allontanano i rappresentanti della politica dalle logiche reali del corpo elettorale che li ha nominati; questo obiettivo dovrà essere perseguito anche con criteri sempre più forti e condivisi di autoregolamentazione e di trasparenza delle liste elettorali, che la Commissione ha più volte sollecitato nei suoi lavori in merito all'evidenziata compromissione di esponenti politici di ogni parte.

Il ritorno ad un ruolo alto della politica, come chiaro e responsabile agone di valori e di responsabilità, sia pure in un forte clima dialettico, appare dunque la via maestra per riacquisire quella forma culturale che è il primo assetto umano del realismo di governo – sia locale che nazionale – avulso dai relativismi, che nel passato hanno pesantemente condizionato la vita della nazione e ne hanno minato le prospettive di crescita armonica.

4. PROSPETTIVE DI MODIFICA NORMATIVA

Dalle audizioni dei magistrati è emersa l'improrogabile necessità di un effettivo potenziamento, anche dell'organico, delle Direzioni Distrettuali Antimafia anche attraverso la sperimentazione di nuove professionalità (ad esempio personale con specifica qualificazione nei settori della contabilità d'impresa e dell'informatica).

Appare inoltre necessario intervenire nel delicato settore delle misure di prevenzione, prevedendo la possibilità di promozione diretta da parte delle Direzioni Distrettuali Antimafia che svolgono le indagini preliminari

per i reati di mafia e dispongono delle giuste e necessarie informazioni. Ciò onde evitare la trasmissione degli atti al Procuratore competente in relazione al luogo di dimora del preposto, come previsto dall'attuale normativa in materia che comporta un pesante aggravio in termini di tempo, di costi e di coordinamento, modificando altresì la competenza del giudice chiamato ad applicarle; nel senso di incardinare la relativa competenza innanzi al Tribunale del Distretto della Corte di Appello.

La materia dei rapporti tra mafia e politica rappresenta un campo d'analisi particolarmente sensibile, non foss'altro perché la materia assume forme di atteggiamento estremamente varie e mutevoli, ed implica perciò il riferimento a fenomeni e vicende del tutto differenti e con diversa regolamentazione.

Certamente l'argomento – in sede di proposta e di prospettiva di integrazione dell'apparato normativo regolamentatore – deve includere le materie degli appalti, della selezione delle candidature politiche, della verifica complessiva dei pubblici funzionari, della repressione penale dei *pacta sceleris* tra politici e mafie.

La materia dei pubblici appalti è sempre rimasta sotto la lente di controllo della Commissione ed in ogni attività e missione di inchiesta ed accertamento (ed in particolar modo nei territori tradizionalmente interessati da fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso) è stato possibile accertare una, più o meno diffusa o generalizzata, attività di compromissione delle procedure di appalto con infiltrazione di associazioni mafiose.

Ciò si è verificato, come l'attività di indagine ha permesso di accertare in maniera diffusa, con due diversi e perniciosi meccanismi: o con la predisposizione, a monte, di regole di partecipazione alla gara che tendano a privilegiare un'impresa specifica; oppure, a valle, mediante l'intervento di imprese «mafiose» (ossia direttamente controllate dalla mafia e nelle quali i capitali provengono da attività di riciclaggio) o di imprese compiacenti, che realizzano accordi con altre imprese per la predisposizione di offerte concordate e volte a predeterminare l'aggiudicazione.

In tale materia appare evidente, pertanto, la necessità di intervenire con modifiche normative in entrambe le fasi.

Nella prima fase, appare opportuno ed utile allargare ed estendere previsioni normative che impongano la previsione di uffici appaltanti unici a livello provinciale e centrale (come di recente è avvenuto, anche per impulso della Commissione, in Sicilia); appare altresì necessario che tutte le regioni applichino le regole europee in tema di predisposizione dei bandi di gara e di esecuzione delle procedure (si pensi al caso della Calabria dove, come ha riconosciuto il presidente di quella Regione nel corso di recente missione della Commissione, ancora quelle regole non si applicano); appare ancora utile seguire la strada innovativa che in alcune realtà territoriali si è cercato di intraprendere (senza, peraltro, riscuotere successo pratico, come nella provincia di Trapani) di raggiungere accordi per la delocalizzazione degli uffici appaltanti nelle zone a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.

Nella seconda fase, l'intervento di aggiornamento normativo non può non partire dalle condivisibili perplessità suscitate dal sistema certificativo antimafia basato su società private – le S.O.A. – facilmente piegabili agli interessi delle mafie.

Appare assolutamente anacronistico ed inefficace che, in un sistema professionale e raffinato di controlli, la certificazione antimafia alle imprese debba essere concessa da società private (sottoposte a controlli minimi in sede di costituzione e funzionamento), con possibilità di un facile e duplice intervento delle mafie: tanto nella creazione di società certificate controllate direttamente dalle organizzazioni criminali, quanto nella pressione violenta e minatoria del crimine organizzato sulle società certificate regolarmente costituite per ottenere la concessione di certificazioni compiacenti.

Appare assolutamente necessario prevedere rigide forme di controllo dei certificatori ed attribuire loro un diverso statuto che possa farli considerare quanto meno incaricati di un pubblico servizio, con conseguente applicazione delle regole di responsabilità penale correlate.

Sul piano penale è poi assolutamente necessario trasformare in delitto l'attuale contravvenzione (subappalto senza autorizzazione) prevista dall'art. 21 della legge n. 646 del 1982, come modificato dall'art. 8 della legge n. 55 del 1990, elevando adeguatamente le pene onde consentire le intercettazioni telefoniche, poiché il controllo dei subappalti è uno dei settori di forza delle associazioni mafiose.

Analoghe considerazioni valgono sul fronte della turbativa del procedimento amministrativo di aggiudicazione della gara di appalto da parte degli stessi imprenditori che concertano le offerte poiché, per il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. è prevista, allorquando non interviene il P.U., una pena nel massimo di appena 2 anni, con la conseguenza che non sono consentite intercettazioni telefoniche, la durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari – in tale settore oltremodo complesse e lunghe – è di appena 3 mesi e lo stesso reato è destinato a prescrivere prima che la sentenza diventi irrevocabile.

Allo stesso tempo è necessario prevedere forme di incentivazione alla denuncia come detrazioni fiscali, agevolazioni amministrative, titoli di preferenza nel conseguimento di licenze o nell'assegnazione di lavori o servizi pubblici.

Diverso, anche perché involve differenti e più complessi interessi giuridici e questioni di diritto, appare il tema della selezione e controllo delle candidature politiche; questione non più prescindibile e rinviabile ed in ordine alla quale negli ultimi anni appare sempre più pressante e sentita l'esigenza di interventi regolatori, in grado di opporsi ad una mafia che cerca sempre maggiori varchi nella politica e nella amministrazione della Cosa Pubblica.

Il tema è certamente il più delicato tra quelli sollevati, perché l'imposizione di regole normative, e dunque eteronome rispetto alle formazioni politiche organizzate, può determinare complesse questioni di legiti-

timità costituzionale, almeno con riferimento ai principi sanciti dagli artt. 3 e 49 della Costituzione.

Una soluzione ponderata e mediatrice può apparire quella, indicata da diverse organizzazioni politiche e sociali, di sollecitare iniziative interne ed in termini di autonomia (intesa in un senso puro di creazione dall'interno dei movimenti politici di regole di gestione e di selezione degli interessi perseguiti) dei partiti e delle formazioni politiche, che promuovano regole di selezione dei propri iscritti e dei propri candidati volte ad escludere categoricamente soggetti collusi o indiziati di collusione con associazioni mafiose (i c.d. patti etici, che determinano una consensuale esclusione dei soggetti condannati o imputati per reati mafiosi o sottoposti a misure cautelari o di prevenzione per i medesimi reati).

In tal senso, potrebbe apparire adeguata la previsione di incandidabilità di soggetti che:

1. abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati di stampo mafioso, per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per reati di estorsione, usura e riciclaggio;
2. siano, ovvero siano stati, sottoposti a misure di prevenzione;
3. siano stati sottoposti a misure cautelari personali per i reati indicati al punto 1) – salvo che la misura sia stata annullata o revocata per difetto di elementi indiziari o cautelari, ovvero il procedimento sia stato archiviato, o sia intervenuta sentenza di proscioglimento o assoluzione.

Una proposta più radicale – che necessita però, come segnalato, di approfondita analisi giuscostituzionalistica e di un consenso sociale e politico amplissimo – prevede invece una modifica costituzionale che comporti l'espressa incandidabilità in alcuni di questi casi (es., in ipotesi di condanna) ovvero in tutti.

L'attività d'indagine della Commissione ha svelato ancora fenomeni di inefficienza, spesso generalizzati, nella scelta dei pubblici funzionari che, rappresentando la parte esecutiva delle amministrazioni pubbliche, rappresentano perciò stesso la parte più esposta alle sollecitazioni delle organizzazioni mafiose.

Da questo punto di vista, appare prioritario prevedere il miglioramento legislativo dei sistemi di selezione e di controllo (anche, soprattutto, patrimoniale) della burocrazia: in questo senso appare proficua l'invocata istituzione di un'anagrafe tributaria dei pubblici dipendenti, così come una regolamentazione generale del sistema delle scelte discrezionali dei pubblici amministratori (convenzioni, consulenze esterne, etc.).

Il primo tema necessita di un sistema di archiviazione dei dati relativi tanto al pubblico dipendente quanto a familiari (nel grado più esteso possibile) e conviventi, nel periodo antecedente, contestuale e successivo (per un lasso di tempo congruo) al servizio; necessita altresì di un adeguato sistema di elaborazione ed analisi di questi dati, per evitare che rimangano numeri vuoti, da parte di strutture professionalmente adeguate.

Il secondo tema, che coinvolge l'autonomia di scelta dell'organo politico selezionatore, può adeguatamente essere regolato attraverso la previ-

sione di diversi, specifici e più puntuali controlli – in particolare preventivi – da parte degli organi di controllo contabile.

Infine, deve essere oggetto di revisione normativa integrativa il sistema di regole repressive penali, in particolar modo sul punto della punibilità dei patti tra politici e mafiosi, più volte oggetto di discordanti interventi giurisprudenziali.

La materia è quella, mai troppo dibattuta, della fattispecie del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, di cui agli artt. 110 e 416-*bis* c.p., che non ha mai avuto esplicita e specifica previsione di legge e deriva dall'applicazione giurisprudenziale delle regole del concorso eventuale di persone nel reato associativo.

La materia, che ha conosciuto una tormentata interpretazione giurisprudenziale, è presto divenuta oggetto di ampio dibattito in campo scientifico e politico.

Al riguardo, i protocolli stipulati dalla Commissione con le Università italiane hanno consentito di ricevere importanti contributi teorici attraverso lo svolgimento di diversi convegni.

La Commissione antimafia, nell'ambito dei protocolli di studio e di ricerca stipulati con le Università italiane, ha ritenuto di dedicare a tale tematica una specifica e approfondita riflessione, allo scopo di disegnare i confini e i contenuti di un possibile intervento legislativo.

I contributi del pensiero accademico, raccolti anche attraverso occasioni di confronto dialettico in diversi convegni, hanno affrontato i plurimi punti di vista teorici, offrendo interessanti notazioni critiche in ordine alla variegata gamma di soluzioni normative praticabili.

Non vi è dubbio che, in carenza di un espresso intervento legislativo volto a determinare le caratteristiche morfologiche (soggettive ed oggettive) di tale ipotesi di reato, la giurisprudenza abbia assolto ad una funzione di supplenza, applicando peraltro regole – quelle del concorso di persone – già codificate; creando tuttavia una ipotesi di responsabilità penale nuova, e con elementi di ibridezza e di non sufficiente stabilità e determinatezza, che hanno comportato una certa mutabilità nella definizione dei caratteri della fattispecie.

Prova certa di tale ondivaghezza è data dalla ripetuta necessità di intervento avvertita dal massimo organo di nomofilachia del nostro sistema giudiziario, ossia le Sezioni Unite della Cassazione, delle quali devono essere ricordate almeno tre decisioni: la sentenza 5.10.94, Demitry; la sentenza 30.10.02, Carnevale; la recente sentenza 12.7.05, Mannino.

La configurabilità del concorso eventuale dell'*extraneus* nel reato necessariamente plurisoggettivo di associazione di tipo mafioso, è da ritenersi ormai pacifica, tanto nell'approfondimento dottrinario quanto nell'interpretazione giurisprudenziale (anche i progetti di riforma del codice penale delle Commissioni Grosso e Nordio fanno riferimento espresso a tale ipotesi), rimanendo tuttavia ancora non completamente pacifici gli elementi caratteristici di tale figura.

A seguito di contrastanti pronunce delle sezioni semplici, un primo intervento delle Sezioni Unite chiarì in parte i termini della questione.

Nella nota sentenza 5.10.1994, Demitry, le Sezioni Unite penali fissarono la seguente massima di diritto: «È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano – sia pure mediante un solo intervento – un contributo all'ente delittuoso tale da consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi (nella specie, è stato ritenuto configurabile il concorso esterno rispetto alla condotta di un soggetto che ha svolto una attività di intermediazione tra un capo camorrista e un magistrato per influire sull'esito di un processo penale a carico del primo).

La sentenza Demitry fissa così il principio secondo il quale la figura del concorso eventuale si spiega con l'esigenza di attribuire rilevanza penale a contributi significativi resi all'associazione da parte di soggetti non inclusi stabilmente in essa e privi dell'*affectio societatis*, contributi consapevolmente e volontariamente incidenti sulla conservazione o sul rafforzamento dell'organizzazione criminale.

Secondo quei giudici, l'associato è colui che pone in essere la condotta tipica e cioè contribuisce alla stabile permanenza del vincolo associativo; il concorrente eventuale è colui che apporta un contributo alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri e, quindi, rimanendo all'esterno della condotta tipica, detto contributo si manifesta «possibile» e pertanto «atipico».

Ulteriore elemento di differenziazione si coglie tra le due forme di dolo, specifico per l'associato e generico per il concorrente esterno (il quale si disinteressa, in linea di principio, alle strategie ed agli obiettivi dell'associazione alla quale consapevolmente contribuisce).

Pertanto, merito sistematico deve attribuirsi alla citata decisione anche nel chiarire la completa differenza tra il concorso esterno e le fattispecie del favoreggiamento personale aggravato ex art. 378 comma 2 c.p. (che riguarda un tipo specifico e determinato di contributo, ossia quello relativo alla sottrazione ad investigazioni o ricerche), dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 legge 203/91 e del reato di assistenza agli associati di cui all'art. 418 c.p. (che si configura come ipotesi di aiuto a taluno degli associati e non di contributo agli scopi dell'associazione intera).

Il concorrente eventuale materiale viene insomma definito come colui che interviene in via temporanea (ed anche in una sola occasione) ponendo «a disposizione» dei partecipi il proprio contributo, non stabile ma circoscritto nel tempo, al fine di colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, occupando spazi propri nei momenti di emergenza e di «fibrillazione» della vita associativa.

I principi affermati nella detta sentenza sono stati peraltro recepiti in modo pressoché costante dalla successiva giurisprudenza, con isolate eccezioni, tra le quali mette conto ricordare la nota sentenza Sez. VI 21.9.00, Villecco, con la quale la Corte prospettava un ripensamento delle materia, deducendo dal combinato disposto degli artt. 110 e 115 c.p. la preclusione di ogni ipotesi di concorso eventuale, anche morale, considerando che l'aiuto portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione inte-

grasse, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta di far parte del sodalizio criminoso.

La configurabilità della fattispecie del concorso esterno è stata tuttavia ribadita in altra decisione delle Sezioni Unite, ossia nella citata sent. 30.10.02, Carnevale, nella quale si è affermato il principio interpretativo secondo il quale «in tema di reati associativi (nella specie, associazione di tipo mafioso) è configurabile il concorso c.d. "esterno" nel reato in capo alla persona che, priva della *affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso» (nell'occasione la Corte ha anche precisato che la prova del concorso esterno nel reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e che i riscontri relativi alle chiamate in reità o correità debbono avere carattere individualizzante).

In motivazione, i giudici di legittimità, nell'affermare la natura di reati a concorso necessario di tutti i reati associativi (che sono sempre fattispecie plurisoggettive proprie), sanciscono l'applicabilità anche a tali reati delle norme sul concorso di persone (che sono norme di carattere generale) e chiariscono che, sotto l'aspetto oggettivo, l'apporto causale o strumentale del concorrente di qualsiasi reato è per definizione atipico e alla stessa maniera deve esserlo per il concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Quanto all'elemento soggettivo, non potendo sovrapporsi il dolo del partecipe e quello del concorrente, l'elemento differenziante viene rinvenuto nell'*affectio societatis*, che «arricchisce» l'atteggiamento psicologico del partecipe ed è invece elemento estraneo all'apporto del concorrente: «il concorrente esterno è l'artefice di una condotta atipica e quindi non potrà volere che la sua condotta e non la condotta tipica del partecipe: egli intende dare un consapevole contributo senza tuttavia far parte dell'associazione, e quindi in modo staccato, avulso, indipendente dalla stabilità dell'organizzazione, e sotto questo preciso angolo visuale il suo atteggiamento psicologico è completamente diverso da quello del partecipe che invece si muove con la volontà di far stabilmente parte del sodalizio: v'è nelle due condotte in raffronto coincidenza volitiva quanto all'apporto contributivo, ciò che però non ha la capacità di annullare la diversità dei due atteggiamenti psicologici dal momento che quello del partecipe è arricchito proprio dell'*affectio societatis* che invece per definizione è estraneo all'apporto del concorrente esterno».

Peraltro, in termini analoghi sull'elemento soggettivo del concorso esterno, le Sezioni Unite della Cassazione erano già intervenute – nell'ambito di un subprocedimento cautelare – con la sentenza 27.9.95, Mannino: in quella pronuncia, le SS.UU. avevano ribadito l'elemento di distinzione tra il dolo di contributo, cioè la volontà di dare un contributo propria del

concorrente esterno anche saltuario, ed il dolo di affiliazione ossia la volontà di far parte dell'associazione propria dell'associato.

La sentenza Carnevale ha ribadito poi la differenza già affermata tra concorso esterno e reati di favoreggiamento artt. 378 e 418 c.p.) ma, soprattutto, è intervenuta sul limite esterno alla configurabilità del concorso eventuale fissato dalla sentenza Demitry nella necessità di una situazione di crisi o di «fibrillazione» dell'associazione, sulla quale si innesta l'attività del concorrente.

Nella sentenza Carnevale si sostiene, in adesione ad una corrente interpretativa formatasi nelle sezioni semplici, che l'intervento del concorrente esterno debba ricondursi ad una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento, mantenimento in vita del sodalizio mafioso, in correlazione a esigenze congiunturali dell'associazione, «anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità della vita dell'associazione».

Richiamando il principio espresso dalla sent. 23.4.02, Sez. V, Apicella, le SS.UU. affermano «che non appare affatto necessario che lo stato di difficoltà o se si vuole, di fibrillazione sia tale che, senza il concorso dell'esterno, l'associazione andrebbe inevitabilmente incontro alla sua estinzione e dall'altro che non è affatto richiesto che il contributo possa venire solo da quel soggetto e da nessun altro».

In realtà, la questione qualificante viene rinvenuta dalla Corte nella individuazione del livello di intensità o di qualità idoneo a considerare il concorso dell'agente come concorso nel reato di associazione a delinquere, che secondo le SS.UU. deve essere svincolato da criteri empirici ma valutato in termini di concretezza, specificità e rilevanza del contributo a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione, non avendo rilievo decisivo la circostanza che sia stata posta in essere un'attività continuativa o comunque ripetuta, ovvero un intervento occasionale e non istituzionalizzato, rilevando solo l'idoneità a conseguire il risultato sopra menzionato (è perciò tale il caso – rilevante in quella concreta vicenda –, anche isolato, dell'aggiustamento di un processo penale che rischia di disarticolare l'ente associativo e che diventa un obiettivo privilegiato delle strategie del sodalizio che dell'impunità fa una delle sue principali prerogative).

La sentenza Carnevale individua, in conclusione, i due necessari requisiti di configurabilità del concorso esterno (e di contemporaneo disordine rispetto alla vera e propria partecipazione): l'insussistenza, dal lato soggettivo, dell'*affectio societatis* e dello stabile inserimento nella struttura associativa; la significativa rilevanza strumentale dell'apporto, dal lato oggettivo.

L'effetto di tale conclusione è che non è riconducibile all'interno dello spettro delle condotte punibili a titolo di concorso eventuale la sola «contiguità compiacente» o «vicinanza» o «disponibilità» nei riguardi del sodalizio o dei suoi esponenti anche di spicco, quando a tali atteggiamenti non si accompagnino positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di riprodurre un oggettivo apporto di rafforzamento

o di consolidamento sull'associazione o anche su un suo particolare settore; ciò che conta non è la mera disponibilità all'esterno a fornire tale contributo bensì l'effettività di tale contributo.

Altro elemento di differenza rispetto alla sentenza Demitry è quello pertinente alla struttura del dolo nella condotta di concorso esterno; richiamando la concezione monistica del reato concorsuale che postula che tutte le condotte siano eziologicamente orientate verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa, la sentenza Carnevale si orienta verso la necessità del dolo «diretto» per significare la sicura consapevolezza e dunque la volontà dell'efficienza del contributo. Occorre la rappresentazione piena e sicura dell'evento di agevolazione dell'associazione, con la consapevolezza dell'esistenza della stessa e delle sue finalità.

Su tale quadro interpretativo, interviene la sentenza delle Sezioni Unite 12.7.05, Mannino, che, nell'annullare con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva condannato per concorso esterno in associazione mafiosa l'uomo politico Calogero Mannino, specifica i confini del concorso esterno proprio in relazione alla specifica e delicata materia del patto di scambio elettorale politico-mafioso.

V'è da dire che in materia, ed è specificazione che compie da ultimo proprio la sentenza in analisi, non ha particolare e generale incidenza la previsione dell'art. 416-ter c.p., che prevede in verità un'ipotesi del tutto specifica (lo scambio voti-denaro) e lascia aperta la possibilità di contestazione del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per tutte le altre, e più ricorrenti, ipotesi di accordo.

Il problematico tema della punibilità del patto elettorale e della promessa del politico è concretamente legato all'ingerenza delle associazioni mafiose nelle competizioni elettorali, in contesti storicamente connotati da ambigue relazioni tra politica e mafia.

Anche recenti operazioni di polizia confermano peraltro la permanenza di tali perniciose relazioni.

Il coinvolgimento nelle dinamiche politiche dei gruppi mafiosi, radicati sul territorio e dotati di capacità intimidatoria, non appare dettato – secondo le acquisizioni investigative e processuali – da scelte ideologiche, ma ha come obiettivo utilitaristico quello di acquisire canali di collegamento istituzionale per ottenere l'accesso a circuiti finanziari, forme di protezione giudiziaria, controllo delle risorse pubbliche.

Una delle principali difficoltà esegetiche nella costruzione in termini di fattispecie penali del patto di scambio voti-favori riguarda, in concreto, l'individuazione della soglia minima di punibilità: se sia cioè sufficiente la mera richiesta del sostegno elettorale da parte del candidato, oppure la stipulazione di un *pactum sceleris*, ovvero ancora l'esecuzione concreta delle prestazioni promesse o concordate.

Su questo argomento, ed in radicale critica della decisione del giudice di secondo grado, è intervenuta la recente sentenza Mannino, la quale afferma di muoversi nel solco della giurisprudenza fissata dalle altre decisioni delle SS.UU. in materia e definisce il concorrente esterno come «il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'as-

sociazione mafiosa e privo dell'*affectio societatis* (che quindi non ne «fa parte»), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come «Cosa Nostra», di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima».

In applicazione coerente dei principi generali in tema di concorso, invocati da tutti i fautori della configurabilità del concorso eventuale nel reato necessariamente plurisoggettivo, le Sezioni Unite affermano la necessità che si realizzino, per la punibilità del concorrente esterno, tutti gli elementi del fatto tipico di reato, e che il contributo atipico del concorrente esterno abbia avuto una reale efficienza causale, cioè sia stato condizione necessaria (secondo un modello condizionalistico di causalità) per la realizzazione del fatto criminoso e per la produzione dell'evento lesivo.

Inoltre, secondo la Corte, la struttura della fattispecie concorsuale comporta la necessità, dal punto di vista soggettivo, che il dolo del concorrente esterno riguardi tanto gli elementi essenziali della figura tipica di reato, quanto il contributo causale portato con il proprio comportamento.

Ma è sul punto dell'individuazione della soglia minima di comportamento necessaria per la punibilità che le Sezioni Unite hanno adottato un atteggiamento rigoroso e pragmatico, volto ad eliminare ogni possibile mutevolezza interpretativa (in ciò cassando con decisione la sentenza d'appello impugnata).

La massima fissata dalla Corte è che «è configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che:

a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza;

b) all'esito della verifica probatoria *ex post* della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali».

Dunque, la Corte esclude dall'area del penalmente rilevante i comportamenti non assistiti da un dolo diretto (ed in particolare esclude la rilevanza del dolo eventuale), ma opera anche una rigorosa ricostruzione dei

requisiti di fattispecie, con particolare riguardo all'efficacia causale del contributo atipico del concorrente esterno, affermando che *«non basta la mera "disponibilità" o "vicinanza", né appare sufficiente che gli impegni presi dal politico a favore dell'associazione mafiosa, per l'affidabilità e la caratura dei protagonisti dell'accordo, per i connotati strutturali del sodalizio criminoso, per il contesto storico di riferimento e per la specificità dei contenuti del patto, abbiano il carattere della serietà e della concretezza. Ed invero, la promessa e l'impegno del politico (...) in tanto assumono veste di apporto dall'esterno alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa, rilevanti come concorso eventuale nel reato, in quanto, all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale e non già mediante una mera valutazione prognostica di idoneità ex ante (...) si possa sostenere che, di per sé, abbiano inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'organizzazione criminale, essendone derivati concreti vantaggi ed utilità per la stessa»*.

È evidente che tale impostazione particolarmente rigorosa appare escludere dall'area di rilevanza penale una serie di comportamenti di contiguità riferibili a quella che ormai viene comunemente definita «area grigia», di rapporti di vicinanza in senso lato tra associazioni mafiose ed apparati politici o burocratici, particolarmente diffusi in aree di tradizionale penetrazione mafiosa e facilmente avvertiti dalle comunità locali.

E tuttavia, le conclusioni della sentenza Mannino rappresentano il più completo sforzo della Suprema Corte di delimitare l'area della punibilità di una fattispecie spesso particolarmente eterea in concreto ed oggetto di asperre dispute ideologiche e giuridiche, nonché di evitare la confusione tra l'area del penalmente rilevante e forme di relazione e contiguità riprovevoli da un punto di vista esclusivamente etico e sociale.

Appare evidente, dunque, l'improcrastinabilità della necessità di modificare il quadro normativo, individuando con chiarezza i comportamenti vietati e sanzionati penalmente.

L'intervento potrà essere rivolto alla specificazione, nel dettato dell'art. 416-bis c.p., della previsione e della disciplina esplicita del concorso esterno, nonché alla specificazione del reato di concorso mediante patto di scambio elettorale politico-mafioso, già astrattamente ricomprendibile nell'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 416-bis c.p. (inserito dal d.l. 306/92, conv. in l. 356/92), che ha riguardo ad uno dei possibili scopi dell'associazione nel «fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

In alternativa, lo sforzo regolativo del legislatore dovrà muoversi nell'ambito della parte generale della disciplina penalistica, affrontando la problematica con riferimento alla disciplina del concorso di persone previsto dagli articoli 110 e seguenti del codice penale.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata dalla costruzione di una nuova fattispecie di favoreggiamento aggravato, proiettata nello specifico paradigma dell'agevolazione dell'attività mafiosa.

La Commissione non può che auspicare la realizzazione di un intervento modificativo che renda stabile e costante l'applicazione giurispru-

denziale della fattispecie – in applicazione del principio costituzionale di tassatività o sufficiente determinatezza del reato – e che voglia coerentemente utilizzare gli esiti del lungo approfondimento scientifico sulla materia.

In particolare, non potrà prescindere dall'applicare le conclusioni alle quali è giunta nel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità, che ha individuato restrittivi elementi qualificativi tanto del concorso esterno in generale quanto del concorso esterno del politico, nei termini già ricordati.

Appare, contestualmente necessario e urgente completare l'intervento sul piano penale per sradicare le collusioni tra politici e mafiosi sin dal momento elettorale.

A tal fine la strada maestra è quella di ampliare la condotta prevista dall'art. 416-ter c.p. con la previsione, in aggiunta a «in cambio dell'erogazione di denaro», della locuzione «anche di altre utilità».

Per completare il quadro dell'intervento penale in tale delicatissimo settore, di vitale importanza per le sorti della nostra democrazia, si potrebbe altresì prevedere una specifica fattispecie delittuosa, volta a colpire il sostegno elettorale mafioso, modulata nel senso di applicare la pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis anche al candidato in una competizione elettorale politica o amministrativa che concorda il sostegno elettorale previsto dal terzo comma del medesimo art. 416-bis, con la previsione della decadenza dell'eletto in caso di condanna.

In ogni caso, appare necessario abolire lo speciale termine prescrizionale di 2 anni previsto per i reati elettorali abrogando l'art. 100 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, applicabile per una serie di rinvii alle elezioni dei Consigli provinciali della Repubblica nonché dell'Assemblea regionale siciliana).

CONCLUSIONI

Le informazioni e le analisi contenute nelle pagine precedenti – che si pongono in sinergico aggiornamento ed ampliamento di quanto espresso nella Relazione del 2003 – consentono un vasto spettro di valutazioni sui fenomeni del crimine organizzato transnazionale e sul loro sottoinsieme, che comprende le associazioni di tipo mafioso.

La Commissione è perfettamente consapevole che – per ognuno dei temi trattati – si sarebbe potuto fornire una maggiore quantità di dati di dettaglio: questo approccio di tipo enciclopedico avrebbe però creato una difficoltà a tracciare i paradigmi essenziali sui fenomeni e avrebbe dato luogo ad una sorgente di forte rumore informativo.

Si è quindi ponderatamente scelta una via mediana che – a fronte di una robusta documentazione informativa – andasse a ricercare i "fattori chiave", le priorità di intervento e specialmente fosse in grado di tracciare i *gap* esistenti tra le necessità operative che promanano dal reale e gli istituti normativi e le prassi operative esistenti, onde emettere puntuali e sostenibili raccomandazioni al Parlamento ed al Governo per l'implementazione di nuove politiche, di nuove norme e per la modifica e l'ottimizzazione del quadro normativo esistente e dei sistemi procedurali.

Il paradigma costantemente evocato è quello della complessità dei fenomeni, non solo in ragione delle loro dinamiche funzionali interne – che riguardano una vasta gamma di illeciti realizzati nelle attività criminali – ma specialmente in esito alle relazioni nazionali e transnazionali esistenti tra i gruppi che vanno ad implementare una rete associativa in parte speculare ai fenomeni di globalizzazione del mondo moderno, con i quali si confrontano non solo le economie legali ma anche quelle illegali.

Questo fattore di ampia transnazionalità delle attività criminose – ampiamente correlato ai mercati illeciti emergenti degli stupefacenti e della tratta degli esseri umani – costituisce uno degli aspetti cardine della pericolosità del crimine organizzato e delle mafie esistenti, dei quali si è inteso fornire un'analisi fenomenologica che non andasse mai distinta da una prognosi razionale in termini di linee evolutive preconizzabili, da una diagnosi in termini di cause profonde e anche dall'indicazione di modalità terapeutiche del corpo sociale in ragione delle necessarie attività di contrasto preventive e repressive sotto il profilo normativo e sotto gli aspetti delle procedure giudiziarie, investigative, amministrative, economiche, culturali e sociali.

L'ottica interpretativa usata si è sforzata di rimanere ancorata ad una visione obiettiva e fredda dello scenario criminale di riferimento, evitando non solo sterili interpretazioni ideologiche di parte ma soprattutto le per-

turbazioni emotive di talune fascinazioni cui va spesso soggetta l'analisi del contesto specifico, quasi che le attività mafiose fossero espressione di una inarrestabile forza elementare cosmica: la mafia – come giustamente ricordava il compianto dott. Falcone parlando di Cosa Nostra – è un fenomeno umano e come tale ha avuto un inizio e avrà una fine.

Il compito delle istituzioni è solo quello di accelerare il più possibile e allo stesso tempo governare il tramonto delle realtà mafiose, evitando che esse vengano sostituite da fenomeni ancora più difficilmente contrastabili; come suggerisce purtroppo non solo la progressiva incidenza dei gruppi criminali esteri sul nostro territorio ma anche, in prospettiva, il viraggio gangsteristico del contesto criminale in Stati ad avanzata economia, dove ad una criminalità organizzata storica si è sostituito l'assai difficilmente governabile fenomeno delle bande giovanili che esprimono tutte le potenzialità di controllo territoriale e di mercato illecito delle antiche "mafie" unitamente a caratteristiche più marcate sotto il profilo della violenza barbara.

La realtà oggettiva delle osservazioni precedenti si desume non solo dalle analisi prospettiche di Europol ma anche dalla semplice osservazione dei dati statistici – dei quali si è offerta una significativa panoramica nelle pagine precedenti – sul *trend* della progressiva compromissione dei cittadini stranieri nei reati in materia di stupefacenti in Italia e sul progressivo aumento delle denunce per il reato di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, a carico di soggetti stranieri.

A questo si aggiunge l'estrema capacità di internazionalizzazione delle mafie autoctone, alcune delle quali – come la 'Ndrangheta – sembrano essere divenute le più credibili organizzazioni nel contesto mondiale del narcotraffico.

Di fatto, tutti i principali gruppi criminali nazionali ed esteri sono in possesso di una chiara dimensione transnazionale, ricercano la collusività operativa di organizzazioni analoghe e sembrano poter operare ognuno almeno su cinque differenti paesi, come risulta dalla *Pilot Survey dell'Office on Drug and Crime* delle Nazioni Unite per l'anno 2003.

Da questa prospettiva il quadro complessivo dello stato della lotta alla mafia emerge connotato da luci ed ombre, essendo doverose obiettive considerazioni sia sui progressi conseguiti – specie in materia di arresto di associati e di latitanti, stabilizzazione della normativa penale e carceraria, aggressione ai patrimoni mafiosi, ed affinamento delle reti di monitoraggio – sia sulle criticità ancora esistenti; il lato più oscuro della valutazione promana da una risposta culturale e sociale ancora insoddisfacente e dall'esistenza di talune aree dove i fenomeni sono altamente virulenti e dove il "sistema immunitario" sociale – a fronte di problematiche storiche nelle quali emerge anche una sostanziale colpa della politica nazionale e locale – sembra inadeguato a fornire un valido supporto ai sia pur validi sforzi di *empowerment* giudiziario ed investigativo.

Inoltre, costituisce un assoluto fattore di rischio la capacità dimostrata di arricchimento dei gruppi criminali, come si desume non solo dalle valutazioni espresse dalle Nazioni Unite sul valore complessivo del mercato

mondiale annuo degli stupefacenti (stimato in circa 322 miliardi di dollari) ma anche dalle cifre in merito al c.d. "fatturato" delle mafie in Italia.

Secondo l'analisi offerta dal sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati durante il convegno organizzato dall'Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata nel luglio 2004, così come riportata dai mezzi di informazione, l'ammontare criminale corrisponderebbe al 7% del Pil (Prodotto Interno Lordo) del nostro Paese. E, tuttavia, ancorché gli importi anzi cennati derivino da fonti autorevoli, devono essere valutati con beneficio d'inventario giacché sono il frutto di proiezioni prognostiche, prive di adeguato riscontro obiettivo nella loro interezza e relative a territori disomogenei considerati omogenei. Esse comunque si riferirebbero eventualmente ad introiti al lordo delle relative spese di produzione.

Non si deve credere che tale flusso di capitale sia legato solo al mercato degli stupefacenti in quanto il FATF/GAFI afferma ad esempio che già nel 2001 *«la tratta di esseri umani è stata una crescente fonte di fondi illegali»*.

La più moderna e aggiornata visione del fenomeno mafioso, frutto di un approccio multilaterale - sul piano scientifico e dell'indagine parlamentare - a una realtà oggettivamente complessa, considera un punto fermo dell'analisi svolta la constatazione che la maggiore pericolosità delle organizzazioni di tipo mafioso deriva dalla capacità economica che esse sono in grado di esprimere.

Se sotto i profili dell'allarme sociale e della sicurezza pubblica continuano a rivestire una indubitabile rilevanza le manifestazioni della violenza mafiosa, nella varia declinazione consentita dalla specifica potenza "militare" e resa necessaria dall'obiettivo da perseguire, in questi anni è andata emergendo una peculiarità del sistema criminale mafioso ancora più inquietante.

Le associazioni per delinquere di tipo mafioso, da un lato, puntano ad accrescere la propria capacità intimidatoria e di condizionamento nel contesto sociale, per assicurarsi l'assoggettamento psicologico funzionale al compimento delle attività lucrative, sia pure modulandole in relazione alle variabili ambientali (il succedersi delle strategie stragiste e di quelle che privilegiano l'inabissamento; l'adozione di modelli verticistici o caratterizzati da un policentrismo decisionale; l'alternarsi di fasi di conflittualità *inter e intra* gruppi con periodi di non belligeranza ovvero di accordi federativi, ecc.).

Dall'altro, la criminalità organizzata ha imparato a investire risorse ed energie per assicurarsi la penetrazione nel sistema economico legale.

Se l'originaria ragione di questa direttrice strategica va individuata nell'esigenza di riciclare il danaro degli enormi flussi illeciti di approvvigionamento, la conquista di posizioni nel mercato economico ha aperto nuove prospettive all'agire mafioso.

La mafia ha compreso che, se consegue fette di potere «legale», se riesce a sedersi al tavolo del mondo imprenditoriale, produttivo, finanziario, può espandersi e arricchirsi con maggiore facilità: si confonde nel tes-

suto socio-economico, mimetizzandosi agli occhi degli investigatori, e in quel contesto fa valere la specificità del suo metodo.

Un metodo che, forte di una valenza intimidatrice a torto ritenuta irresistibile, consente di fagocitare i soggetti economici più deboli, di marginalizzare sul mercato i concorrenti, di condizionare lo sviluppo dei territori, la distribuzione della ricchezza, l'accesso al credito, di alterare le regole commerciali e industriali; un metodo che permette alla mafia di divenire punto di riferimento obbligato per le iniziative imprenditoriali e per le speranze di occupazione; un metodo che inquina l'azione della Pubblica amministrazione e della politica, devianandone i fini e impoverendone l'azione.

La mafia diviene, quindi, centro di potere che cerca il confronto con gli altri poteri, pronta ad approfittare di ogni momento di cedevolezza o incapacità di questi, e pur sempre disposta a ricorrere ad atti violenti per sanzionare rifiuti troppo insistiti o promesse non mantenute.

E' evidente che un tale potere economico non solo è destinato a stravolgere l'economia legale – non solo italiana ma internazionale –, secondo meccanismi abbondantemente descritti nelle pagine precedenti, ma costituisce anche una leva assai potente per determinare l'efficienza dei meccanismi corruttivi sulla sfera pubblica e su quella privata.

Si deve dedurre da tali notazioni come l'aggressione ai patrimoni criminali debba costituire la prima attività nella lista delle priorità nell'azione di contrasto, seguita immediatamente da un rinnovato vigore nei tentativi di stroncare i traffici di stupefacenti e quelli inerenti la tratta degli esseri umani.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha inteso sempre stimolare la riflessione sulla risposta del sistema bancario e finanziario sulla formulazione delle c.d. «segnalazioni di operazioni sospette», non mancando anche di prospettare la necessità di monitorare anche i flussi finanziari che si muovono per vie alternative al sistema bancario e di cui si dà organico conto nella precedente Relazione del 2003.

Occorre, dunque, che l'azione antimafia nel terzo millennio ponga, con rinnovata convinzione, al centro del proprio bersaglio la strada del contrasto patrimoniale, individuando strumenti normativi e operativi ancora più efficaci e, soprattutto, coinvolgendo tutti i soggetti del sistema economico nazionale ed internazionale in un'operazione di vigilanza contro le infiltrazioni e le illegalità di tipo mafioso.

Va quindi stimolata in campo internazionale l'adozione di regole comuni, che agiscano sull'individuazione, il tracciamento, il sequestro e la confisca degli *asset* criminali, anche con la previsione – per certi versi dura ad essere internazionalizzata – di modalità di intervento simili a quelle contenute nell'art. 12-*sexies* della legge 356 del 1992 ma soprattutto negli artt. 2-*ter* e 2-*quater* della legge n. 165.

Ne consegue anche la necessità di un'opportuna politica di razionale ed organica allocazione dei beni confiscati, da restituire alla collettività con modalità meno disorganizzate e certamente più rapide di quelle tipiche delle precedenti metodiche gestionali.

In questo contesto di rigorosa presa d'atto della pericolosità del crimine organizzato transnazionale – senza sconti ma anche senza artate esagerazioni – la Commissione ritiene che l'attuale Relazione possa costituire un valido strumento non solo informativo ma anche formativo per tutti coloro che sono impegnati nelle istituzioni e nel sociale nella lotta alla mafia; innanzitutto come stimolo a condividere comuni definizioni del fenomeno, nella certezza che solo una semantica standardizzata possa costituire la base culturale per la cooperazione fattiva dei molti soggetti chiamati ad interagire.

L'analisi dei contributi offerti dalla letteratura esistente nel nostro Paese – in modo speciale a livello pubblicistico di massa – e gli stessi lavori di audizione svolti dalla Commissione dimostrano l'esistenza di molte confusioni terminologiche, che spesso non consentono di determinare con esattezza le differenze esistenti tra le condotte criminose e le tipologie organizzative dei gruppi, costituendo quindi un elemento negativo nella comprensione dei fenomeni e nell'elaborazione delle strategie di contrasto.

La presente Relazione – facendo proprio il lessico delle istituzioni internazionali e la giurisprudenziale consolidata delle più avanzate elaborazioni della Suprema Corte di Cassazione – ritiene di avere svolto anche un'importante opera di chiarimento dottrinale, nella certezza che solo una precisa analisi dei concetti ed un corretto linguaggio standardizzato possano condurre ad una obiettiva determinazione dei fini e dei mezzi della politica antimafia.

Come espresso nella prefazione alla Relazione, la Commissione ha preferito evitare la discussione di stampo generalistico sui fenomeni, prediligendo invece un approccio pratico che la portasse vicina alla realtà delle vittime delle mafie, specie nei contesti sociali ove si sono espressi in questi anni significativi fattori di crisi; come in Calabria ed in Campania.

A questo proposito, giova anche sottolineare come la Commissione non si sia concentrata solo sulle politiche di controllo del crimine ma anche sul costante approccio al potenziamento dei meccanismi atti a dare pieno sviluppo ai diritti dei cittadini in materia di trasparenza amministrativa, di ampliamento delle possibilità e delle libertà economiche dei singoli e delle imprese, nella certezza che una politica basata sul puro contrasto costituirebbe unicamente uno squilibrio e sarebbe frutto di una cecità imperdonabile nelle prospettive: in questa ottica, la Commissione ha inteso dare pieno credito alle istanze di autorganizzazione del sociale in materia antimafia - come risulta da quanto realizzato sul tema dell'usura e dell'estorsione nell'Assise di Siracusa -, nella consapevolezza che i problemi non possano essere completamente riportati all'ingegneria normativa ma debbano trovare la principale risposta in condivisi codici di autoregolamentazione delle varie articolazioni del corpo sociale.

Le strategie repressive – che la Commissione ha sostenuto con forza in diversificati settori – non costituiscono un valido strumento per combattere il crimine organizzato se non vengono accompagnate da parallele strategie di potenziamento di tutte le possibili e razionali misure atte a con-

sentire ai cittadini di riprendere il fattivo controllo della propria esistenza, soprattutto nella sfera economica e amministrativa dove le mafie si pongono come «*convitato di pietra*» che sovrintende ai passaggi elusivi delle procedure e in certi casi come attore che offre diritti, quali il lavoro, al contrario dello Stato che paradossalmente non è in grado sempre di farlo.

Vi è da sottolineare che la Commissione ha percepito con chiarezza come l'azione della criminalità organizzata sul sociale non sia neutra e come essa finisca per colpire maggiormente gli strati più deboli della società, che in taluni casi divengono serbatoi naturali di arruolamento: in particolare, la Commissione si è preoccupata di valutare l'impatto criminale sui minori nelle aree critiche, quali la Provincia di Napoli, suggerendo l'impellente necessità di porre in essere validi meccanismi di recupero specie sotto il profilo della scolarizzazione e dei punti di aggregazione sociale.

In vari capitoli della Relazione si è delineata la necessità di tornare a fare riferimento a codici etici condivisi, strumento che – ritenuto un tempo frutto di visioni eccessivamente intimistiche della società – si è invece prepotentemente riaffacciato nei nostri tempi alla considerazione degli studiosi dei problemi di *nation/state building*.

Analoghi concetti sono stati evocati anche sui modi per distinguere le «vittime innocenti» e le «vittime colpevoli» della mafia in materia di estorsione e su come progettare le politiche sociali in grado di produrre un decremento dell'omertà nei confronti della pressione mafiosa e minimizzare il ricorso ai meccanismi corruttivi specie nel contesto imprenditoriale.

La Commissione ritiene di dover sottolineare che l'adozione di codici etici concretamente applicabili non deve essere viziata da una sorta di astrusità formale nell'editazione di regole, che poi diverrebbero difficilmente gestibili nel reale: l'autocontrollo delle strutture sociali a base volontaristica, che esprimono leve potenti della vita pubblica – quali i partiti e i sindacati –, deve esprimersi in una dimensione sostanziale più che nel tentativo di editare fragili barriere valide solo come futile vessillo propagandistico di richiamo alla legalità.

Spesso, si è voluto giustamente paragonare il rapporto del politico con la mafia ad un «patto diabolico», pur senza trarre le adeguate conseguenze ultime di tale analogia.

La struttura nota della presunta fenomenologia dei patti diabolici – come promana dalla vasta e secolare letteratura in proposito – si basa sul tentativo di ottenere poteri *extra ordinem* dalle entità evocate senza patirne alcun conseguente danno immediato a fronte dell'esecuzione di complicati rituali che comunque sottolineano sempre il rischio soggiacente per l'operatore di credersi immune e di rimanere invece imbellesse strumento di una volontà superiore solo in apparenza disponibile e subordinata.

Nella letteratura moderna il *Faust* di Goethe illustra con somma chiarezza il percorso di potenziale perdizione nel perseguire i favori di un Mefistofele, capace – spesso solo in apparenza o per trascurabile dettaglio –

di fornire tesori, conoscenza e potenza ma che conduce inevitabilmente al delitto e alla disperazione.

Il patto di *Faust* possiede però un prodromo ben definito nella psicologia del personaggio centrale: *Faust* è uno scettico estenuato, che ha già rinunciato a seguire l'ordine naturale delle cose ancora prima della irruzione di Mefistofele e del conseguente patto. Faust è già asservito al male quando nel suo delirio proclama che «*In principio era l'Azione*»; cioè quando rinuncia a vedere il mondo come espressione di un ordine e sostituisce all'essere stabile delle cose la prospettiva dell'eterno cambiamento, della sete di potenza, della molteplice possibilità cui nulla deve essere negato in termini esperienziali.

Non interessa per la nostra analogia cogliere il problema metafisico, che potrebbe essere addirittura deviante; importa invece cogliere il paradigma di un soggetto che – pensando in modo totalmente relativistico e a questa visione informando la sua esistenza – non abbia poi remore formali idonee a contrastare la tentazione ultima dell'esperienza del contatto – visto nel dominio dell'utile – con una realtà che pure intellettualmente dovrebbe essere per lui riconoscibile come immediatamente negativa.

In questo senso, si è inteso sottolineare in altre parti di questa Relazione come la politica debba ritornare ad aspetti reali e ad una sfera servente delle prospettive umane, dovendo l'uomo politico evitare di credere di «*poter essere tutto*», se non intende imboccare un percorso inevitabilmente autodistruttivo nel concorso con un «demonio-mafia» dotato di finalità sue proprie e dal quale è poi assolutamente difficile liberarsi.

Come il demonio della teologia cristiana tende solo ad asserire il puro male – cioè l'assenza totale di bene –, la mafia non intende assolutamente costruire niente o partecipare a progetti creativi di alcuna natura: essa – come ha bene spiegato alla Commissione il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dr. Messineo – si prefigge solo di possedere e controllare gli strumenti umani che incontra sul cammino per la propria opera essenzialmente parassitaria.

Queste sono le ragioni per le quali il rapporto mafioso, nonostante le suadenti tentazioni iniziali, è autodistruttivo per il politico *in re ipsa* nel dominio della completa perdita della sua libertà individuale, a prescindere dalle eventuali conseguenze di carattere giudiziario.

Corre inoltre l'obbligo di percorrere ulteriormente il paragone analogico evocato, sottolineando che come il demonio si dice vanti poteri preternaturali solleticando l'allucinazione sensibile dei suoi devoti – che finiscono per credere ad inganni – così la mafia vanta enormi capacità di influsso spesso inesistenti sulla pubblica opinione – se non a livelli di profilo limitato – così come inequivocabilmente attestato dalle dichiarazioni dei più credibili collaboratori di giustizia sulla reale scarsa incidenza delle determinazioni di Salvatore Riina sui desiderati viraggi della politica siciliana; di tali dichiarazioni e dei relativi riscontri di indagine si è dato ampio conto – sulla base delle sentenze definitive – nell'analisi dei processi contro il sen. Andreotti.

Infine, come il demonio non riesce a creare una sua chiesa, cioè una comunità organica che vive per uno scopo creativo, così la mafia non costruisce nuovi modelli di società e si limita a vivere in un mondo settario ed umbratile, sfruttando da parassita le risorse vitali della società esistente: in questa notazione esiste il limite di chi ha voluto ipotizzare – dovendo poi riconoscere a distanza di anni e di estenuanti investigazioni l'assenza di riscontri probatori credibili – l'esistenza di grandi Sistemi Criminali alternativi, che tentavano di edificare uno Stato Mafioso in Italia: alla Mafia basta che l'attività di contrasto sia insufficiente o comunque poco incisiva e, come ogni parassita evoluto non tende alla morte dell'ospite ma anzi alla sua sopravvivenza – sia pure in condizioni di oggettivo danno e di indotta arretratezza – per estendere indefinitamente nel tempo l'opera di drenaggio delle risorse legali.

Ne risulta che l'antidoto sostanziale alla ricerca o alla tolleranza di relazioni criminose o dubbie debba trovare innanzitutto una solida radice culturale ed intellettuale nel ritorno ad una politica dei valori, senza che ciò voglia con tutta chiarezza spostare in senso unicamente privatistico la necessità di una continua vigilanza che i gruppi politici debbono effettuare al loro interno, specie nei confronti di situazioni inerenti i comportamenti troppo disinvolti di personaggi che si spostano con facilità da un settore all'altro della politica e che – pur soffondendo una naturale diffidenza – sono appetibili ed appetiti perché gestori di un pacchetto di voti fidelizzati.

Il rapporto mafia-politica, analizzato in concreto in diversi capitoli della Relazione del 2003 e di questa, soffre ancora di approcci parziali, ideologicamente condizionati e che minimizzano nel proprio campo enfatizzando nel campo avverso. Così come l'ansia della conquista del potere e di abbattere l'avversario preclude ogni valutazione su tutti i partecipanti alla coalizione. Si è assistito, anzi, e si assiste ad una demonizzazione ripetuta, cui segue un oblio se non una santificazione in caso di passaggio nel campo degli ispiratori della demonizzazione.

Ed, ancora, pensare di svolgere campagne elettorali basate solo sulla promessa di legalità e trasparenza è sinceramente solo offensivo per il corpo elettorale nel suo complesso e per la politica giacché esse sono patrimonio insostituibile di ogni forza politica e premessa ineludibile per il governo da parte di chiunque. Ciò, tuttavia, dimostra la persistenza di estremismi di stampo ideologico fondamentalista, di giacobinismi. Attesta la persistenza dei professionisti, dei predicatori dell'antimafia, incapaci di costruire nel confronto democratico e racchiusi nel loro recinto ideologico. Certifica, in buona sostanza, l'im maturità democratica, esplicitata nella strumentalizzazione di un fenomeno che invece dovrebbe costituire un terreno di incontro e di lotta comune.

Va ribadito che nella lotta alla mafia non vi sono colori ma valori!

Esperito questo doveroso approfondimento sui termini dello spesso evocato «patto diabolico» mafia-politici, è necessario tornare alle considerazioni di fondo sulle prospettive future nel contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Le nuove frontiere dell'azione antimafia si devono potentemente ancorare ad una visione diffusa di cooperazione e di coordinamento, che però necessita di un approccio multidisciplinare ed integrato tra tutte le forze in gioco.

In tale senso si muove l'iniziativa internazionale. Nel mese di novembre 2003 ha avuto luogo in Dublino la Conferenza sul Crimine Organizzato, che ha prodotto la c.d. Dichiarazione di Dublino nella quale si sottolinea la necessità di partenariato tra il settore pubblico e privato e si mette in luce la necessità di coordinare i sistemi di *intelligence* finalizzati al contrasto del crimine organizzato.

Il 29 aprile 2004 il Consiglio europeo ha approvato un modello di protocollo per l'istituzione negli Stati membri della *partnership* tra pubblico e privato per la riduzione dei danni del crimine organizzato.

Tale approccio si rende ancora più necessario in funzione della mai abbastanza sottolineata dimensione transnazionale del crimine organizzato, dovendosi superare l'antica metodica dei governi, che – concentrandosi sugli elementi localistici del problema – hanno tentato di porre in essere politiche di contrasto rivolte solo al contesto nazionale senza tenere conto del fatto che lo strumento di maggiore facilitazione in possesso delle "mafie" consiste appunto nella capacità di sfruttare i *gap* esistenti tra le normative dei vari paesi attraversati dalle attività illecite: come più volte ricordato da acuti osservatori, le frontiere tra gli Stati sono assai statiche mentre il crimine organizzato si muove con modalità spregiudicate e dinamiche.

Basta ripercorrere con attenzione le dinamiche di riciclaggio consolidate negli studi del FATF/GAFI o presenti nelle emergenze delle inchieste concluse per verificare l'assoluta pertinenza del precedente assunto.

Certamente gli anni di questa legislatura hanno visto importanti sviluppi della cooperazione internazionale, quali l'allargamento dell'Unione Europea, gli sforzi per addivenire alla costruzione di una Costituzione condivisa ed anche una crescente valorizzazione delle problematiche di sicurezza e di giustizia non solo tra gli Stati dell'Unione ma anche a livello mondiale.

In questo contesto, la Commissione ha voluto esporre il suo autorevole parere in sede internazionale, come risulta dalle azioni di cui si è dato precedentemente conto, nella consapevolezza che si profilano all'orizzonte nuovi rischi e che solo il coordinato sviluppo internazionale di una corretta coscienza anticrimine e lo sviluppo di progetti e metodi condivisi possano conseguire gli scopi a lungo termine di una politica di sicurezza.

E' già stato detto che la complessità sostanziale dei fenomeni richiede un approccio olistico, multidisciplinare ed integrato: in questo senso, la Commissione ritiene di fare propria e di generalizzare la linea di azione espressa dal Gruppo di Esperti della UE sul problema della tratta degli esseri umani: «...un approccio olistico richiede la realizzazione di azioni a differenti livelli – locale, nazionale, regionale e internazionale – e in differenti settori, inclusi quelli del diritto penale, diritto del lavoro,

legge sull'immigrazione, politiche migratorie, cooperazione allo sviluppo, etc. L'obiettivo deve essere quello di sviluppare una politica integrata capace di comprendere i differenti livelli e settori che richiedono un'azione. A questo scopo è auspicabile una stretta cooperazione di tutti gli attori coinvolti, includendo le organizzazioni della società civile»¹.

A livello nazionale la Commissione ritiene fondamentale l'implementazione di stabili reti informative ed operative, che sappiano integrare la magistratura, le forze di polizia, le varie agenzie, gli enti locali e le associazioni non solo ai fini di raccogliere ed integrare il dato spesso disperso ma anche per progettare linee di azione comuni e coordinate.

In tale dimensione di cooperazione, la Commissione ha delineato e fortemente voluto lo sviluppo della Rete di Monitoraggio sui grandi appalti – di cui si è dato precedentemente conto – e che appare un buon modello da ampliare per materia nello specifico settore e da esportare anche in altre direzioni dell'azione antimafia.

Nella stessa ottica di coordinamento e di cooperazione, la Commissione valuta assai positivamente i progetti che hanno visto un'azione corale e confederata delle varie Forze di Polizia in talune aree critiche, ove si è inteso mettere in sinergia – senza confusioni e senza sovrapposizioni – le migliori professionalità emergenti: i positivi risultati del c.d. "Progetto Calabria", in termini di arresto dei latitanti di spicco e di reale aggressione ai patrimoni criminosi della 'Ndrangheta, fanno ritenere che – sia pure a fronte di un lungo percorso e di un necessario potenziamento delle risorse in gioco – si possa implementare un ciclo virtuoso delle attività di contrasto in grado di uscire dalla logica delle antiche settorializzazioni pur nel rispetto delle preziose diversità istituzionali.

Si deve potenziare la rete di sensori diffusa sul territorio per renderla capace di una raccolta integrata e canalizzata di informazioni, che – elaborate da un processo di *intelligence* di alto profilo – possa immediatamente mettere in luce i comportamenti «fuori dall'ordinario» consentendo un'analisi preventiva capace di intervenire ai primi segnali prodromici dell'agire mafioso.

Si deve, quindi, puntare ad una maggiore efficienza anche dei controlli di natura amministrativa con la cooperazione informativa ed operativa di tutti gli enti e le agenzie deputate, allo scopo diminuire le possibilità di mimetizzazione dell'illecito e per contrastare tutte le attività terminali della catena criminosa; specie in materia di lavoro nero, di diffusione del falso e di inquinamento delle pubbliche gare.

La Commissione ha stimolato e valutato positivamente tutte le attività di monitoraggio in essere e ancora di più i protocolli di legalità, che hanno consentito su base pattizia di alimentare catene informative diversamente difficili da implementare su base normativa: la linea di ottimizzazione futura dovrà però essere puntata sull'integrazione di tutti i patrimoni di conoscenza in fase di realizzazione nelle istituzioni locali e cen-

¹ Rapporto del Gruppo di Esperti sulla tratta degli esseri umani – Capitolo Tre.

trali, nelle agenzie e anche nelle organizzazioni non governative, onde evitare che si manifesti il fenomeno della parcellizzazione delle informazioni.

A questo fine, la Commissione raccomanda il miglior uso possibile delle capacità indotte dalla leva tecnologica e specialmente un significativo passo in avanti nelle aree a rischio delle procedure di *e-government*, su cui in questi anni sono stati destinati notevoli investimenti.

Nella ricerca dell'ottimizzazione delle tecniche di contrasto a livello preventivo, la Commissione ritiene che debba essere ormai superato il vecchio concetto che vedeva la sicurezza come un beneficio intangibile e assai poco misurabile e monitorizzabile; la Commissione ritiene di condividere il concetto di «sicurezza percepita», su cui si basano le attuali analisi del Ministero dell'Interno, e ritiene che il meccanismo dello studio delle *best practices* nazionali ed internazionali debba essere perseguito come un reale strumento di vaglio e di ottimizzazione dello scenario di contrasto ai fini della migliore percezione del contorno per meglio percepire quale sia l'intorno delle migliori prassi e delle metodologie per abbattere le vischiosità organizzative residuali.

Per questo motivo la Commissione auspica che vengano determinati a tutti i livelli gli opportuni indicatori in grado di misurare in concreto non solo i risultati ma anche la qualità dei processi istituzionali in base alle risorse impiegate, ai metodi percorsi e agli effetti conseguiti.

Il funzionamento del sistema giudiziario presenta, per unanime valutazione, inefficienze strutturali e funzionali: esse, ai fini della risposta antimafia, costituiscono un'area di elevata criticità. L'intollerabile durata dei processi nel settore civile equivale a una sostanziale rinuncia alla tutela statutale dei diritti dei cittadini; in campo penale conduce a un affievolimento complessivo dell'intervento sanzionatorio dei comportamenti devianti, antisociali e offensivi dei valori costituzionali.

Complessivamente si registra il fallimento dei meccanismi di controllo della conformità al prototipo legale: gli illeciti amministrativi, le attività in violazione dei diritti altrui e i fatti costituenti reato non trovano la tempestiva correzione nell'ambito delle procedure istituzionali.

Si ampliano le sacche di impunità e le occasioni di perseguire vantaggi illeciti con il ricorso a metodi irregolari.

Tale drammatico quadro, delineato con chiarezza e lucidità dalle relazioni dei Procuratori Generali della Repubblica, che, anno dopo anno, ne precisano i connotati e le disfunzioni, è vissuto quotidianamente non solo dagli operatori della giustizia ma da tutti i cittadini.

Non occorre affatto ribadire lo straordinario impegno che la magistratura ha, negli ultimi decenni, profuso nella difficile opera di contrasto giudiziario alla criminalità anche mafiosa, tanto da divenire uno dei baluardi simbolici ed effettivi posto a difesa della legalità: la storia dell'antimafia è scandita dalle figure di magistrati che hanno generosamente e coraggiosamente svolto il loro servizio a difesa della legge e della giustizia. Alcuni, incontrando lungo la loro strada la violenza barbara e vile dei criminali che, in nome dello Stato, combattevano e stavano neutralizzando; tutti, as-

sicurando, nell'oscurità del lavoro quotidiano, la capillare e instancabile battaglia di legalità contro le mafie.

Nondimeno, sarebbe contrario ai doveri di verità e antitetico rispetto alle finalità accertative della Commissione sottacere i numerosi casi, emersi nel corso delle attività dell'inchiesta parlamentare, che evidenziano l'inappropriato esercizio della giurisdizione.

Sullo sfondo dell'irrisolto contrasto tra obbligatorietà formale dell'azione penale ed effettiva discrezionalità nell'individuazione, da parte dei magistrati del pubblico ministero, delle indagini da trattare (prima delle altre o con maggiore dispiego di energie), si stagliano i risultati assolutori o le reiterate archiviazioni che contraddicono in modo dirompente le prospettazioni che l'accusa aveva ritenuto di fondare su imponenti attività investigative.

Il doveroso contrasto alle varie e insidiose forme di contiguità mafiosa ha trovato nella interpretazione giurisprudenziale del concorso esterno nel reato associativo di tipo mafioso uno strumento insoddisfacente e caratterizzato da una indeterminatezza incompatibile con i principi dello stato di diritto.

Inadeguate scelte organizzative degli uffici, talvolta arroccate nella tutela di rendite di posizione dei singoli, hanno impedito la tempestività degli interventi cautelari del giudice, determinando un inaccettabile scollamento temporale tra il momento causativo dell'esigenza restrittiva e l'accoglimento della richiesta del pubblico ministero, vanificando, di fatto, la funzione di protezione della società e della genuinità del processo.

Comportamenti collusivi di appartenenti all'ordine giudiziario, unitamente a contatti e frequentazioni dalla dubbia opportunità tra magistrati e soggetti indagati o, addirittura, condannati per reati di tipo mafioso hanno gravemente nuociuto alla complessiva credibilità della magistratura, soprattutto nelle zone ove elevata è la capacità pervasiva e inquinante delle organizzazioni mafiose e più nitida dovrebbe essere la distanza tra coloro che difendono la legalità e coloro che la violano.

Si impone, pertanto, una attenta e complessiva valutazione della idoneità del sistema giudiziario ad assicurare un efficace contrasto al crimine organizzato.

Un esame rigoroso e scevro da pregiudizi e strumentalizzazioni, che affronti le criticità della giustizia in relazione ai vari temi che rappresentano condizioni irrinunciabili della vita sociale moderna: la legalità, la sicurezza, il contrasto alla micro e macro criminalità.

In quale misura e per quali ragioni l'anello giudiziario della catena statuale di contrasto alla criminalità organizzata presenta segni di cedimento?

Quanto è esteso il malessere giudiziario e quali conseguenze in termini di inefficacia comporta il lato oscuro dell'amministrazione della giustizia, costituito dai troppi casi nei quali la risposta giudiziaria non è pronta, non è chiara, non è tranquillizzante per i cittadini?

Se, ovviamente, esula dalle competenze della Commissione l'individuazione delle responsabilità in relazione ai singoli fatti specifici, nondi-

meno essa è tenuta a denunciare l'esistenza di aspetti gravemente problematici, la cui soluzione non può che essere rimessa ai vari soggetti competenti.

In alcune operazioni, dirette contro la criminalità organizzata, si registra una inammissibile rilevante discrasia fra il numero delle misure cautelari emesse – a volte centinaia – e il numero di quelle che resistono al vaglio del tribunale del riesame.

Quando una vicenda consimile si verifica più volte, in uno stesso contesto regionale e in più contesti regionali, essa denota l'inadeguatezza dei meccanismi applicativi e delle prassi interpretative: se non spetta a questa Commissione il giudizio sulla fondatezza delle ipotesi di accusa recepite dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla diversa valutazione operata dal tribunale del riesame, occorre tuttavia affermare che tali situazioni rappresentano una patologia dell'azione giudiziaria.

Al clamore che consegue alla esecuzione di misure cautelari per decine di indagati in relazione a reati gravissimi fa da contraltare il clamore derivante dal successivo annullamento delle stesse misure: incapacità dei pubblici ministeri nel raccogliere e valutare gli elementi di accusa? Superficialità e condiscendenza verso le richieste della Procura da parte dei giudici per le indagini preliminari? Astratto formalismo e eccessivo garantismo da parte del tribunale del riesame?

In ogni caso si determina un forte senso di smarrimento e di incertezza persino tra gli operatori del diritto. E più alto diviene il rischio che gravissimi crimini restino impuniti, mentre cittadini innocenti, coinvolti ingiustamente in vicende giudiziarie, troppo tardi vedano proclamata la loro estraneità a fatti delinquenziali.

Con la stessa chiarezza occorre constatare l'esistenza di un problema di tenuta complessiva di alcune realtà giudiziarie. La Commissione non può esimersi dal sottolineare la condizione di alcuni uffici giudiziari – il riferimento primario è relativo a certe realtà della Calabria – nei quali la conflittualità è esasperata e si traduce spesso in vicende giudiziarie intricatissime, che vedono magistrati schierati gli uni contro gli altri, con oggettivi riflessi anche sul piano disciplinare.

Sul punto si deve registrare l'intempestivo ed assolutamente inefficace intervento del Consiglio Superiore della Magistratura che pure avrebbe a disposizione strumenti efficaci per dirimere in via definitiva le frizioni interne e i fremiti di conflittualità di certi ambienti giudiziari locali, restituendo autorevolezza, prestigio ed efficienza all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Si assiste ad una sostanziale incapacità di agire del CSM a causa dei veti incrociati delle correnti dell'ANM ivi rappresentate, che mantiene le cause all'origine di pericolose faide interne con gli intuibili effetti di perpetuare veri e propri contrasti intestini alla base del malfunzionamento degli uffici.

Talvolta, addirittura, divengono occasione di contestazione e di polemiche strumentali le stesse determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura: il riferimento è relativo alla previsione di termini massimi

di permanenza presso le Direzioni Distrettuali Antimafia, osservata in tutte le DDA del Paese e contestata da alcuni magistrati della Procura di Palermo che diedero vita a un forte contrasto con il Procuratore dell'epoca, alimentando un clima di tensione, caratterizzato da echi anche nella pubblica opinione, certamente pregiudizievoli per l'istituzione giudiziaria.

Non può, infine, essere sottaciuta la pretesa da parte di alcuni magistrati di gestire gli uffici delle Procure con un assemblarismo politicamente orientato nonché di rendere partecipi di dichiarazioni o di notizie sottoposte a segreto investigativo anche componenti dell'ufficio estranei alle indagini. Il fine di ottenere un controllo «politico» della gestione è fin troppo evidente.

Va, inoltre, stigmatizzata duramente la costante ed ormai generalizzata fuga di notizie, specie se afferenti personaggi eccellenti, coperte da segreto investigativo, causa di danno alle indagini nonché di gogna mediatica.

Occorrerà guardare con attenzione alle modifiche ordinamentali recentemente approvate e non ancora in vigore, al fine di verificarne l'attitudine, in concreto, a ridurre, se non eliminare, le inefficienze e certe strutture organizzative. Occorrerà, altresì, modificare il sistema dei controlli sull'operato dei magistrati e le procedure di designazione, frequentemente segnate da ritardi intollerabili dovuti solo a profili patologici ed irresponsabili del confronto correntizio all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

Ma si impone, contestualmente, una riflessione urgente sull'idoneità del codice di rito e del codice di diritto penale sostanziale a fronteggiare la criminalità organizzata del terzo millennio, oggetto di riforme prive di effetti positivi o comunque divenute incongruenti col complesso del sistema scaturito.

L'individuazione di meccanismi acceleratori della verifica della pretesa punitiva, in un contraddittorio garantito e concreto, da un lato, e la contrazione degli illeciti penali nell'ambito dell'area dell'effettiva offensività del fatto, dall'altro, costituiscono due delle principali linee guida da seguire.

Il contrasto al crimine organizzato transnazionale deve essere condotto in maniera altamente proattiva, tenendo anche in debito conto i segnali che fanno riferimento a contesti ancora in stato di latente evoluzione ma che contengono potenzialità deleterie per gli anni futuri.

Come meglio puntualizzato in altre parti della relazione, si è diffusa in questi anni una forte riflessione sul concetto di "guerra asimmetrica", come possibile semeiotica adatta a descrivere anche contesti di aggressione agli Stati da parte del crimine organizzato; anzi, si potrebbe affermare che è necessario giungere ad un modello integrato di *intelligence*, che sappia coniugare senza vuoti conoscitivi la valutazione delle minacce per la pace internazionale così come per la pace interna delle nazioni, indubbiamente esprimibile soprattutto in termini di ordine e sicurezza pubblici.

Nelle analisi di scenario più accreditate, già riportate in altro capitolo della relazione, emerge da diversi anni l'idea che il confronto attuale contro il terrorismo e il crimine organizzato stia assumendo i connotati della sfida globale, non solo tracimando dall'antico terreno della pura devianza criminale contenuta in precisi ambiti ai margini delle società ma addirittura assumendo, specie in taluni paesi emergenti, caratteri strutturali e altamente invasivi: in questa ottica, è nato anche il concetto di *Netwar* (la guerra in rete), all'interno della quale si preconizza un progressivo impiego antistatuale delle risorse informatiche da parte dei gruppi criminali organizzati transnazionali.

Il fattore di rischio transnazionale del crimine trova una forte amplificazione nei percorsi economici illegali, ove esso penetra nei gangli dei circuiti finanziari internazionali, sfrutta la corruzione politica, cavalca i grandi problemi del mondo contemporaneo – quali i fenomeni dell'immigrazione – e tenta di espandersi anche in un "metaterritorio" senza frontiere e vincoli giuridici definiti quale è attualmente il cosiddetto *cyber-space*, vale a dire il mondo dell'informazione supportato dalle reti telematiche.

La Commissione – nel valutare il segnale di rischio contenuto nel forte aumento dei reati telematici in Italia negli ultimi anni – ha anche sottolineato il ruolo di avanguardia di taluni gruppi criminali esteri nel crescente mercato criminale del c.d. *cybercrime*, attraverso la realizzazione di vere e proprie estorsioni internazionali tramite l'uso di sofisticate metodologie informatiche di attacco ai siti *internet* di aziende, che costituiscono un segnale assoluto di interesse per l'analisi di comportamenti criminali associativi, per adesso minoritari, ma dotati di potenzialità future dirompenti.

Allo stesso modo, la riflessione dell'*intelligence* militare si è profondamente rivolta negli ultimi anni al ruolo del crimine organizzato nella valutazione del rischio per le missioni di *peace-keeping*, identificando nuovi strumenti – tra i quali primeggia il ruolo delle Unità Multinazionali Speciali (MSU) dei nostri Carabinieri – per immettere da subito nelle aree di crisi capacità di gestione investigativa e preventiva di polizia, atte non solo a sostenere lo sforzo iniziale di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici ma anche ad addestrare le risorse locali.

Atteso il ruolo geopolitico delle aree di crisi umanitaria nel rafforzamento oggettivo delle possibilità operative del crimine transnazionale e in ragione della diffusa ed accreditata presenza delle forze militari italiane nelle operazioni di *peace keeping*, la Commissione auspica la crescita di una cultura informativa, che tenga debito conto dei fenomeni e delle dinamiche criminali nel quotidiano lavoro di raccordo degli sforzi umanitari e delle operazioni di *state building*; specie attraverso la diffusione di una cultura integrata degli sforzi militari e civili nel settore della lotta generale al crimine organizzato transnazionale.

Più la situazione – per effetto di multiformi fattori non sempre facilmente governabili – si fa complessa, più l'apparato di contrasto internazionale abbisogna di chiarezza conoscitiva e di sensori idonei e diffusi, ca-

paci di operare un *fine tuning* sulle frequenze di comportamenti talora molto elusivi che costituiscono i segnali iniziali della corruzione, del crimine organizzato e del terrorismo.

Il paradigma attuale è quindi quello di *reshaping the intelligence*, ovvero di ridisegnare la cultura degli analisti in vista della comprensione di un'ottica più vasta, che trascenda le impostazioni superate della guerra fredda e si apra alla comprensione del ruolo profondo del crimine organizzato nella destabilizzazione dell'ordine planetario.

Non è possibile esplicitare seri progetti di intervento, anche nazionali, senza possedere adeguati lumi sulla catena transnazionale degli eventi che sorregge i traffici criminali.

In questo senso, è strategica la necessità di raccordo di tutte le sorgenti informative possibili, attraverso l'interscambio costante di analisi sui fenomeni e attraverso la diffusione di un'ottica interpretativa più vasta, flessibile e meno inquinata da pregiudizi ideologici.

Del resto, attesa la struttura transnazionale multilivello del crimine organizzato, appare ovvio che si debba puntare a svolgere attività di supporto alla legalità e allo sviluppo nei paesi che costituiscono il *back-end*, del fenomeno criminale – come nel caso della tratta degli esseri umani o della produzione della droga – piuttosto che pensare ad agire unicamente nelle situazioni di *front-end* che vedono il manifestarsi degli esiti finali di un lungo processo nei nostri paesi. Questo impegno remoto di risorse è assolutamente necessario, se si vuole evitare l'espandersi dei fenomeni di criminalità organizzata che tendono a tracimare dall'alveo iniziale e ad infettare i paesi contermini; come sembra avvenire per il narcotraffico della cocaina in Colombia e per la parallela industria del sequestro di persona.

Questo tipo di ottica richiede con tutta chiarezza non solo un potenziamento dei patti bilaterali e multilaterali esistenti – nel senso già positivamente percorso dal Governo italiano negli ultimi anni – ma anche una rinnovata capacità di attivare sensori di *intelligence* diffusi e dotati di spiccate capacità operative e di porre in essere un'analisi integrata del rischio internazionale del crimine organizzato con la partecipazione sinergica di tutte le agenzie civili e militari e delle organizzazioni non governative interessate.

Il vasto spettro delle attività necessarie sul fronte internazionale e la necessità di attivare un approccio olistico determinano la necessità di strumenti variegati e strutturati, che comprendono, come si è detto, direttive quadro internazionali ma anche specifiche politiche di bilancio condivise tra vari paesi, se si intende realmente pervenire alla implementazione di reti efficienti contro il crimine organizzato e capaci di concretizzare la raccolta dei dati e lo sviluppo di linee guida condivise in tema di contrasto.

Questa sinergia di sforzi è resa ancora più difficile dalla crescente informatizzazione dell'economia globale, che aumenta a dismisura le transazioni finanziarie, la mobilità della forza lavoro e la partecipazione internazionale delle imprese alle grandi opere.

La raccolta di dati sul crimine organizzato transnazionale è stata evidenziata da tutti gli osservatori come il primo presidio per costruire un'azione di contrasto efficiente, onde evitare che le decisioni vengano prese in una condizione di incertezza e su informazioni non pertinenti o frammentarie.

A questo problema si è però immediatamente riconnesso quello di assicurare il diritto fondamentale alla *privacy*, che può essere messo in pericolo specie dall'applicazione pervasiva delle nuove tecnologie informatiche.

La Commissione – pur non avendo condiviso alcune interpretazioni estreme sul diritto alla *privacy*, specie in tema della conservazione dei dati di comunicazioni telefoniche e digitali utili alle indagini – non può però non stigmatizzare l'uso disinvolto delle informazioni cui talvolta si assiste.

Tendenze di violazione della *privacy* sono anche legate all'attuale impatto dei mezzi di comunicazione e di informazione, che non rifuggono, anzi spesso stimolano, la divulgazione inappropriata di informazioni, trasformando taluni settori del contrasto antimafia in una sorta di *reality show*, in cui i diritti dei singoli sono talvolta pesantemente conculcati.

Il gruppo europeo di esperti della UE ha dedicato molte riflessioni alla necessità della tutela della *privacy* per le vittime della tratta di esseri umani ma la Commissione ritiene che analoghe considerazioni vadano espresse anche per la tutela dei soggetti che compaiono nelle indagini preliminari, a fronte di un crescente ricorso alla rivelazione del contenuto di intercettazioni telefoniche anche coperte dal segreto investigativo o alla pubblicazione delle medesime in atti giudiziari di natura provvisoria, come le ordinanze di custodia cautelare, senza che si possa onestamente ravvisare la necessità logica e giuridica di tali propalazioni, che – in virtù della deformazione prospettica del grande pubblico – vanno a costituire una sorta di pregiudicato di condanna del tutto insostenibile.

La Commissione ritiene che le attività investigative debbano sottrarsi al gioco mediatico – cui spesso sottendono inconfessati e plurimi interessi personali, politici ed anche economici – e si debbano riattestare nel pieno rispetto della normativa vigente a tutela del segreto e della *privacy*; specie in considerazione della circostanza che quanto più si potenzierà lo scambio internazionale dei dati tanto più dovranno essere severe le misure di protezione dei dati stessi.

Allo stesso modo, la Commissione non ritiene che le esigenze di cautela antimafia debbano incidere in modo pesantemente ostativo sulle libertà individuali dei singoli e anche sulle libertà di impresa e sullo sviluppo economico della nazione, come sembra invece promanare da talune interpretazioni viziate da cecità ideologica.

Come ricordato dal Procuratore nazionale antimafia Dr. Grasso a proposito del Ponte sullo Stretto di Messina, lo sviluppo economico delle aree sensibili non deve essere osteggiato ma protetto e la responsabilità della prevenzione ricade sulle istituzioni, che devono essere in grado di implementare gli interventi per una bonifica dal crimine e per mettere in piedi

valutazioni di impatto in grado di affinare in tempo reale gli strumenti normativi ed operativi contro le sfide emergenti.

È, infatti, indubbio che il crimine organizzato transnazionale sia un fenomeno in costante evoluzione, che modifica gli strumenti organizzativi e i *modus operandi* in vista di un progressivo adattamento all'ambiente globalizzato: il *focus* dell'azione di contrasto si pone nella creazione di un meccanismo di eguale flessibilità ed adattabilità degli schemi preventivi e repressivi, che tenga conto anche delle necessità formative degli operatori istituzionali e di una diffusione di cultura adeguata e veritiera nell'opinione pubblica.

La formazione diviene un elemento chiave per le strategie antimafia e dovrebbe essere fondata sul coinvolgimento di un vasto spettro di attori, che il gruppo di esperti UE sulla tratta degli esseri umani così descrive:

«...i magistrati, gli investigatori, le forze dell'ordine di vario ordine e grado, gli ispettori del lavoro, i sindacalisti, i giornalisti, gli psicologi, gli assistenti sociali, i dottori, gli insegnanti, gli operatori delle organizzazioni internazionali, governative e non governative, il personale militare e di polizia impegnato nelle operazioni di peace keeping, il personale consolare e i funzionari delle pubbliche amministrazioni»².

La formazione dovrà non solo riguardare gli aspetti tecnici dei singoli ruoli ma anche gli aspetti della cooperazione reciproca e fornire gli elementi specifici di motivazione anche ai più bassi livelli, in modo tale che l'azione di contrasto non debba essere sentita come riguardante solo la piccola cerchia degli «specialisti antimafia» in una chiusura elitaria che spesso ha prodotto e continua a produrre incomprensioni e deviazioni operative.

In tale contesto, l'interscambio aperto delle migliori prassi a livello internazionale dovrebbe costituire un elemento di interesse primario.

Le attività della Commissione per stilare protocolli di intesa con il mondo universitario – di cui si dà conto nelle pagine precedenti – va appunto nel solco delle prefate considerazioni strategiche.

Il fenomeno della corruzione ha rappresentato un settore di grande rilievo per i lavori della Commissione, che ha anche stilato un protocollo di interscambio informativo dei dati e delle analisi con l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

Si è, dunque, inteso riflettere approfonditamente sull'impatto del fenomeno corruttivo, dando anche conto di quanto esso sia percepito dai cittadini e dei più moderni modelli socio-economici atti a spiegarlo e a definirne i contorni, in una prospettiva non limitata al mero contesto penale.

A livello macro la corruzione è facilitata da diversi fattori economici, tra i quali l'aumento dei contatti tra pubblico e privato nella gestione degli affari economici. A ciò si aggiunge, specie in Italia, una farraginosità delle norme, che non manca di esplicitare – nonostante i ripetuti interventi di

² Rapporto citato

revisione – possibili falle utili a nascondere e facilitare i meccanismi corruttivi.

In questo senso, si è dato atto che una forte semplificazione amministrativa – pur contornata da un ferreo regime di controlli incrociati – sarebbe un buon presidio per eliminare molti presupposti della domanda e dell'offerta corruttive.

In ultimo, come già evidenziato, anche il venire meno di valori etici e di codici di comportamento accettati, nonché «*il crescente individualismo e materialismo e il decrescente senso civico*»³ portano alla corruzione e ancora peggio al tollerare tali condotte senza attribuire loro una soverchia gravità; quasi fossero una sorta di «*olio atto a lubrificare*» la macchina complessa della burocrazia, secondo una recente felice definizione dell'Alto Commissario dott. Tatozzi.

A livello medio, le cause della corruzione si individuano nella mancanza di trasparenza delle regole dei servizi e delle organizzazioni che li erogano, in collegamento con situazioni di sofferenza economica degli operatori che trovano nella corruzione fonti alternative di reddito.

Spesso la corruzione è anche effetto delle scarse capacità di indirizzo e di controllo della dirigenza, che per incapacità si affida totalmente ai livelli esecutivi più bassi senza intervenire sui comportamenti scorretti e senza mai sanzionarli in modo esemplare, nascondendosi dietro i meccanismi delle difficoltà burocratiche e dei possibili ricorsi giurisdizionali.

A livello micro la corruzione si appoggia sulle tendenze negative dei singoli e anche sulle loro condizioni di vulnerabilità economica.

Gli approcci al contrasto alla corruzione dovrebbero essere di tipo integrato e multidisciplinare, promanando da uno studio molto particolareggiato delle vulnerabilità delle singole organizzazioni e dei loro dipendenti ed evitando che lo sforzo si riduca solo alla repressione di casi singoli eclatanti, terminata la risonanza dei quali il livello corruttivo ritorna elevato, anzi forse più elusivo ed accorto.

La politica deve farsi carico di un progetto anticorruzione integrato, innanzitutto facendo sì che le istituzioni si assumano competenze specifiche e verificabili e incrementando la trasparenza amministrativa ad ogni livello.

Come dato di assoluto rilievo si pone, però, l'implementazione di robuste procedure indipendenti di verifica e di controllo, specie a fronte di sistemi complessi quali quelli della Pubblica Amministrazione moderna o del circuito degli istituti di intermediazione finanziaria e di credito.

Gli studi sulla corruzione hanno evidenziato che i valori massimi del fenomeno si pongono laddove esiste un numero elevato di transazioni con il pubblico mentre le condotte sono più esigue nei settori dove le transazioni sono numericamente minori e qualitativamente più significative in quanto è assai più difficile nascondere l'influsso illecito su fatti destinati ad una inevitabile forte risonanza pubblica.

³ Rapporto citato sulla tratta degli esseri umani.

Ne risulta che anche l'attività corruttiva del crimine organizzato si pone principalmente ai livelli medio bassi della Pubblica Amministrazione, dove la massa delle operazioni mimetizza il caso inquinato e dove è più semplice trovare referenti abordabili; tale dato è coerente con le dichiarazioni specifiche dei collaboratori di giustizia, che hanno sempre sottolineato la prevalenza attuale del lato localistico delle attività corruttive, specie in materia di appalti pubblici e di autorizzazioni.

Queste notazioni hanno costituito il patrimonio condiviso della Commissione nell'indicare il pericolo della sopravvivenza della burocrazia intoccabile nelle procedure di scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa e per suggerire al Parlamento opportune contromisure sostenibili. Questa consapevolezza deve dunque condurre l'azione di contrasto a ritenere che debba essere esperita una specifica selezione e formazione dei pubblici funzionari, evitando che personaggi storicamente «dubbi» siano ammessi e/o conservati nelle funzioni amministrative.

La Commissione ha anche sottolineato l'importanza di una sorta di anagrafe patrimoniale dei pubblici dipendenti, che possa rilevare fenomeni incongrui di arricchimento.

Allo stesso modo, si dovrebbe incidere con una forte formazione dei funzionari e degli impiegati sotto il profilo etico e dei codici deontologici, formazione che dovrebbe essere più volte ribadita nel corso della carriera professionale in modo da stimolare il senso di appartenenza istituzionale e di cultura dell'organizzazione e della trasparenza.

Sotto l'aspetto organizzativo devono essere stimulate tutte le analisi di vulnerabilità e le opportune verifiche ispettive – preventive e susseguenti agli atti intrapresi –, che costituiscono un elemento irrinunciabile dell'attività dei dirigenti, insieme alle tempestive misure amministrative e disciplinari nei confronti dei dipendenti infedeli.

La valutazione dei dirigenti prevista dalla legge dovrebbe prendere in seria considerazione le capacità espresse nel diffondere il senso di appartenenza istituzionale e nel reprimere i fenomeni corruttivi.

L'azione antimafia del terzo millennio trova innanzi a sé notevoli sfide da affrontare e notevoli nodi ancora irrisolti nell'omogeneizzazione internazionale delle strategie di contrasto e nell'implementazione, a livello dei singoli stati, della totale trasparenza amministrativa e politica e del fluido funzionamento delle pubbliche amministrazioni e del sistema imprenditoriale e finanziario.

La strategia deve puntare a creare una lista credibile e sostenibile delle priorità di intervento e a gestire le attività di contrasto in maniera non parcellizzata: si dovrà sempre più tentare di seguire progetti definiti e di non limitarsi ad inseguire la dolorosa e mutevole scia delle emergenze.

Il primo obiettivo deve comunque essere riferito ad una conoscenza non perturbata, corretta ed esaustiva dei fenomeni e delle loro cause profonde, cui solo potrà seguire la progettazione razionale e pertinente delle strategie di contrasto che devono vedere la sinergia di tutti gli attori sociali ed istituzionali.

In questa ottica, la Commissione ha operato con i toni misurati e prudenti di chi non pretende di avere tutte le soluzioni finali di un problema complesso e punta invece ad un meditato *working in progress* su linee progettuali flessibili e correlate alla razionale comprensione del rischio globale, più che alle sollecitazioni ancorate all'aspetto emotivo delle contingenze e alla ricerca delle luci effimere del consenso mediatico.

La politica antimafia esplicitata dalla Commissione ha il giusto approfondimento analitico sul presente ma guarda lontano e vuole andare lontano con passo misurato e cadenzato.

L'attuale relazione finale costituisce il portato di un approccio freddo ma non spiritualmente arido alla riflessione ed esperito sulle linee guida condivise dalla comunità internazionale; essa è in tal modo lontana anni luce dalle diatribe di basso profilo, che spesso hanno inciso sul dibattito antimafia, non pretende di porre un suggello definitivo alle grandi questioni dei nostri giorni e si pone quale strumento di ulteriori analisi, aperto a tutti i possibili confronti e ai corretti e leali arricchimenti di ordine logico ed informativo.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE IN SEDE PLENARIA

29 novembre 2001	Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.
15 gennaio 2002	Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 2001, n. 386. Comunicazioni del Presidente e conseguente dibattito.
22 gennaio 2002	Dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 15 gennaio 2002.
29 gennaio 2002	Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 15 gennaio 2002.
5 febbraio 2002	Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 15 gennaio 2002.
12 febbraio 2002	Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 15 gennaio 2002.
19 febbraio 2002	Svolgimento della replica del Presidente.
26 febbraio 2002	Esame della proposta di costituzione dei Comitati di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 19 ottobre 2001, n. 386.
5 marzo 2002	Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna.
12 marzo 2002	Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna.
9 aprile 2002	Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna.
24 aprile 2002	Discussione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche (atto Senato n. 1246) con riguardo ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa.
6 maggio 2002	Audizione dei Procuratori distrettuali antimafia di Reggio Calabria, dottor Antonino Catanese, e di Catanzaro, dottor Mariano Lombardi.
7 maggio 2002	Audizione del Procuratore distrettuale antimafia di Napoli, dottor Agostino Cordova.
13 maggio 2002	Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche (atto Senato n. 1246) con riguardo ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa.

- 14 maggio 2002** Audizione del Procuratore distrettuale antimafia di Palermo dottor Pietro Grasso e del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia dottor Gabriele Chelazzi.
- 28 maggio 2002** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche (atto Senato n. 1246) con riguardo ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa.
- 6 giugno 2002** Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta dottor Francesco Messineo, del procuratore aggiunto dottor Francesco Paolo Giordano, del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dottor Giovanni Tinebra.
- 2 luglio 2002** Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna, e del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, dottor Gabriele Chelazzi, sulle stragi del 1992 e 1993.
Comunicazioni del Presidente sulla revisione e sulla pubblicazione del resoconto stenografico dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Agostino Cordova.
- 8 luglio 2002** Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dottor Giovanni Tinebra, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).
- 9 luglio 2002** Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
- 15 luglio 2002** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
- 16 luglio 2002** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.

- 17 luglio 2002** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
- 18 luglio 2002** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
- 1 ottobre 2002** Audizione del Prefetto Mario Mori, Direttore del SISDE.
- 3 ottobre 2002** Seguito dell'audizione del Prefetto Mario Mori.
- 8 ottobre 2002** Audizione del Ministro dell'interno, onorevole Giuseppe Pisanu.
- 15 ottobre 2002** Determinazioni in ordine al regime di pubblicità del resoconto stenografico delle audizioni svolte innanzi alla Commissione nella missione a Lamezia Terme il 20 settembre 2002; esame del regolamento sull'attività dei Comitati; comunicazioni del Presidente sulla costituzioni dei Comitati.
- 17 ottobre 2002** Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Giuseppe Pisanu.
- 14 novembre 2002** Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, su questioni emerse in sede di applicazione della normativa concernente il trattamento dei collaboratori di giustizia e sul termine per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nel testo modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.
- 26 novembre 2002** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, su questioni emerse in sede di applicazione della normativa concernente il trattamento dei collaboratori di giustizia e sul termine per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nel testo modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.
- 27 novembre 2002** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, su questioni emerse in sede di applicazione della normativa concernente il trattamento dei collaboratori di giustizia e sul termine per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nel testo modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.
- 5 dicembre 2002** Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sui difensori dei collaboratori di giustizia.

- 4 febbraio 2003** Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, on. Alfredo Mantovano, sulle attività svolte dalla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia e dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.
- 11 febbraio 2003 (antimeridiana)** Esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.
- 11 febbraio 2003 (notturna)** Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, on. Alfredo Mantovano, sulle attività svolte dalla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia e dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.
- 25 febbraio 2003** Seguito dell'esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.
- 4 marzo 2003** Seguito dell'esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.
- 6 maggio 2003** Audizione del Prefetto di Roma dottor Emilio Del Mese, del Questore di Roma dottor Nicola Cavaliere, del Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma generale Umberto Pinotti, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma colonnello Giuseppe Mango e del Capo del Centro operativo DIA di Roma colonnello Vittorio Tomasone.
- 13 maggio 2003** Audizione del Procuratore della Repubblica di Roma dottor Salvatore Vecchione accompagnato dal Procuratore aggiunto responsabile del coordinamento della DDA dottor Italo Ormanni e da sostituti procuratori della DDA di Roma, nonché dal sostituto procuratore della DNA dottor Luigi De Ficchy, sull'azione di contrasto alla criminalità organizzata nella Capitale, alle associazioni criminali di nazionalità straniera ivi operanti e ai fatti criminosi del litorale laziale.
- 27 maggio 2003** Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica di Roma dottor Salvatore Vecchione accompagnato dal Procuratore aggiunto responsabile del coordinamento della DDA dottor Italo Ormanni e da sostituti procuratori della DDA di Roma, nonché dal sostituto procuratore della DNA dottor Luigi De Ficchy, sull'azione di contrasto alla criminalità organizzata nella Capitale, alle associazioni criminali di nazionalità straniera ivi operanti e ai fatti criminosi del litorale laziale.
- 10 giugno 2003** Seguito dell'esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.
- 30 luglio 2003** Seguito dell'esame e votazione della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.

2 dicembre 2003	Discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo.
9 dicembre 2003	Seguito della discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo.
20 gennaio 2004	Seguito della discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo.
28 gennaio 2004	Costituzione dell'Ufficio di Presidenza: Elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.
3 febbraio 2004	Seguito della discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo.
17 febbraio 2004	Seguito della discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo.
16 marzo 2004	Audizione del Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato dottor Lucio Carluccio, del Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri generale Giampaolo Ganzer, del Comandante del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità della Guardia di Finanza generale Sergio Bosco, e del Direttore Generale della DIA dottor Achille Dello Russo.
23 marzo 2004	Seguito della discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo. Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41- <i>bis</i> dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).
20 aprile 2004	Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41- <i>bis</i> dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279). Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulla relazione Piemonte e Valle D'Aosta.
4 maggio 2004	Audizione Procuratore Nazionale Antimafia Dott. Piero Luigi Vigna sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41- <i>bis</i> dell'ordinamento penitenziario.
11 maggio 2004	Audizione Dott. Giovanni Tenebra, Direttore generale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41- <i>bis</i> dell'ordinamento penitenziario.
6 luglio 2004	Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulla relazione Piemonte e Valle D'Aosta. Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41- <i>bis</i> dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).

- 13 luglio 2004** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulla relazione Piemonte e Valle D'Aosta.
Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).
- 20 luglio 2004** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).
- 23 novembre 2004** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).
- 30 novembre 2004** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).
- 25 gennaio 2005** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).
Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata.
- 8 febbraio 2005** Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).
Seguito della discussione sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata.
Discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
- 15 febbraio 2005** Seguito della discussione sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata.
Seguito della discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
- 8 marzo 2005** Votazione sul documento concernente le questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).

<i>12 aprile 2005</i>	Seguito della discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
<i>19 aprile 2005</i>	Seguito della discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
<i>3 maggio 2005</i>	Chiusura della discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
<i>17 maggio 2005</i>	Discussione di un documento sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata.
<i>14 giugno 2005</i>	Discussione del documento sul testimone di giustizia Giuseppe Masciari.
<i>6 luglio 2005</i>	Audizione dei rappresentanti sindacali di Caltanissetta. Audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli industriali e del CONFIDI di Caltanissetta.
<i>12 luglio 2005</i>	Votazione del documento sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata. Discussione del documento su Napoli.
<i>14 luglio 2005</i>	Seguito della discussione del documento su Napoli.
<i>20 luglio 2005</i>	Seguito della discussione del documento su Napoli.
<i>27 settembre 2005</i>	Audizione dell'architetto Elisabetta Spitz, direttore dell'Agenzia del demanio.
<i>19 ottobre 2005</i>	Determinazioni in ordine al regime di pubblicità di documenti e resoconti stenografici della Commissione. Seguito dell'esame e votazione del documento sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
<i>22 novembre 2005</i>	Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia dott. Pietro Grasso.
<i>13 dicembre 2005</i>	Esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.
<i>15 dicembre 2005</i>	Seguito dell'esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.
<i>16 dicembre 2005 (antimeridiana)</i>	Seguito dell'esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.
<i>16 dicembre 2005 (pomeridiana)</i>	Seguito dell'esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.
<i>19 dicembre 2005 (antimeridiana)</i>	Seguito dell'esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.

19 dicembre 2005 (pomeridiana)	Seguito dell'esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>h</i>), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.
20 dicembre 2005	Elezione dei Segretari della Commissione.
9 gennaio 2006	Seguito dell'esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>h</i>), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.
10 gennaio 2006 (antimeridiana)	Seguito dell'esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>h</i>), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.
10 gennaio 2006 (pomeridiana)	Seguito dell'esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>h</i>), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.
18 gennaio 2006	Seguito esame e votazione della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>h</i>), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.

NOTA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Dopo l'approvazione della relazione conclusiva la Commissione ha tenuto le seguenti sedute:

31 gennaio 2006 (antimeridiana)	Audizione del dott. Felice Di Persia, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli.
31 gennaio 2006 (notturna)	Audizione del dott. Giovanni Corona, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Napoli.
2 febbraio 2006	Audizione del dott. Luigi Apicella, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, e del dott. Maurizio Cardea, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Salerno.
10 febbraio 2006	Seguito dell'audizione del dott. Felice di Persia e del dott. Giovanni Corona Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Napoli.

ALLEGATO 2

AUDIZIONI SVOLTE NEL CORSO DELLE MISSIONI

30 gennaio 2002:

missione a **Caltanissetta** e **Gela** con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Battaglia, Ruvolo, Vizzini e dei deputati Bricolo, Burtone, Drago, Fatuzzo, Lumia, Misuraca, Napoli e Sinisi.

Audizioni:

Caltanissetta:

Dr. Giuliano Lalli, Prefetto

Dr. Santi Giuffrè, Questore

Ten. Col. Agostino Carone, Comandante Provinciale Carabinieri

Col. Salvatore Bellia, Comandante Provinciale Guardia di Finanza

Col. Domenico Bonavita, DIA

dr. Renato Di Natale, Procuratore Repubblica DDA ff.

dr. Francesco Giordano, sostituto procuratore DDA

dr. Paolo Pardi, sostituto procuratore DDA

dr. Raimondo Genco, Presidente Tribunale di Gela

dr. Angelo Ventura, Procuratore della Repubblica Tribunale Gela

dr. Mario Amato, procuratore della Repubblica Tribunale Gela
dott.ssa Sabrina Di Taranto, sostituto procuratore della Repubblica di Gela

avv. Francesco Gallo, Sindaco di Gela (dimissionario)

dott.ssa Elisa Nuara, Vice Sindaco di Gela

prof. Filippo Collura, Presidente Provincia Regionale

Gela:

sig. Michele Pernaci, Presidente Camera di Commercio

dr. Pietro Stella, Vice Presidente Vicario Unione Prov. Agricoltori

rag. Calogero Parrinello, Presidente Federaz. Prov. Coldiretti

sig. Giuseppe Valenza, Presidente Confederazione Italiana Agricoltori

sig. Lillo Randazzo, Presidente Federazione Prov. Confesercenti

sig. Angelo Petruzzella, Presidente Confederazione Nazionale Artigiani

rag. Beniamino Tarcisio Sberna, Presidente Confartigianato

Sig. Giuseppe Russo, Presidente Ass. Prov. Artigianato

Ing. Pietro Di Vincenzo, Presidente Associazione Industriali

Ing. Fabrizio Lisciandra, Presidente Provinciale API

Sig. Siciliano, in rappresentanza del Segretario regionale CISL

Sig. Nicola Masuzzo, Segretario generale CGIL

Sig. Salvatore Pasqualetto, Segretario generale UIL

Sig. Loreto Ferrara, Segretario provinciale regg. UGL

Sen. Antonio Michele Montagnino

Sen. Liborio Ognibene

On. Giacomo Angelo Rosario Ventura

- Deputazione dell'Assemblea regionale: On. Giuseppe Galletti, On. Salvatore Morinello, On. Alessandro Pagano, On. Calogero Speciale*
Consiglieri provinciali di Gela
Assessori Comune di Gela
- 21, 22 e 23 maggio 2002:** missione a **Palermo** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Ayala, Brutti, Cirami, Curto, Dalla Chiesa, Ruvolo, Vizzini, Zancan e dei deputati Ceremigna, Cristaldi, Leoni, Lumia, Misuraca, Palma, Sinisi e Vendola.
- Audizioni:** 21 maggio:
Dr. Giovanni Tinebra, Direttore Generale Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP)
Dr. Francesco Messineo, Procuratore DDA Caltanissetta
Dr. Renato Di Natale, Procuratore Aggiunto DDA Caltanissetta
Dr. Francesco Paolo Giordano, Procuratore Aggiunto DDA Caltanissetta
22 e 23 maggio: Partecipazione alle iniziative previste in occasione dell'anniversario delle stragi del 1992
- 10, 11, 12 e 13 giugno 2002:** missione a **Napoli** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Calvi, Curto, Dalla Chiesa, Florino, Manzione, Novi, Peruzzotti, Sodano, Zancan e dei deputati Ceremigna, Cicala, Cristaldi, Diana, Gambale, Lumia, Maran, Minniti, Sinisi, Vendola, Vitali.
- Audizioni:** *Dr. Carlo Ferrigno, Prefetto di Napoli*
Dr. Nicola Izzo, Questore di Napoli
Col. Marcello Mazzuca, Comandante Provinciale Arma Carabinieri di Napoli
Col. Clemente Santillo, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Napoli
Col. Rosario Apolito, Comandante del GICO di Napoli
Dr. Guido Longo, Dirigente DIA di Napoli
Gen.Div. Vittorio Barbato, Comandante Regionale Arma Carabinieri
Gen.brg. Mauro Michelacci, Comandante Regionale Guardia di Finanza
Dr. Raffaele Numeroso, Presidente della Corte d'Appello Napoli
Avv. Giovandomenico Lepore, Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello Napoli f.f.
Dr. Giovanni De Rosa, Presidente del Tribunale di Napoli
Dr. Renato Vuosi, Presidente Ufficio G.I.P. Napoli
Dr. Stefano Trapani, Presidente Tribunale dei minori Napoli
Dr. Agostino Cordova, Procuratore Capo della Repubblica di Napoli
Dr. Felice Di Persia, Procuratore aggiunto coordinatore DDA di Napoli
Dr. Lucio Di Pietro, Procuratore aggiunto della DNA
Dr. Federico Cafiero de Raho, dr. Luigi Alberto Cannavale, dott.ssa Maria Di Addea, dr. Giuseppe Lucantonio, dr. Salvatore Sbrizzi, dr. Francesco Curcio, dr. Domenico Airoma, sostituti procuratori DDA di Napoli
D.ssa Angelica Di Giovanni, Presidente del Tribunale di sorveglianza Napoli
Dr. Vincenzo Lomonte, magistrato dell'Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Napoli

Dr. Mariano Maffei, Procuratore della Repubblica del il Tribunale di Santa Maria C.V.

On. Antonio Bassolino, Presidente Regione Campania

Prof. Amato Lamberti, Presidente della Provincia di Napoli

On. Rosa Russo Jervolino, Sindaco di Napoli

On. Ermanno Russo, Presidente Commissione regionale antimorra, accompagnato dalla dott.ssa Gabriella Cundari, vice presidente, e dai consiglieri Francesco Specchio, Luigi D'Amore e Benedetto Lombardi

Sig. Pietro Russo, vicario Ascom-confcommercio

Dr. Mario De Miranda, presidente Confesercenti

Ing. Emilio Alfano, presidente Associazione piccole e medie industrie

Dr. Tommaso Iavarone, presidente dell'Unione industriali

Dr. Riccardo Giustino, ANCE

Sig. Sergio Fedele, Presidente Associazione piccoli industriali

Sig. Pietro Micillo, presidente Unione provinciale agricoltori

Sig. Marcello De Simone, direttore Federazione provinciale Coldiretti

Dr. Vincenzo Califano, presidente Confederazione italiana agricoltori

Dr. Paolo Magliulo, consulente legale Fondazione Moscati

Dr. Giuseppe Fiorenza, referente regionale per la Campania di "Libera", coordinatore Associazione "Giancarlo Siani"

Sig. Tiberio Sauro, presidente SOS imprese Campania

Dr. Carlo Del Gaudio, presidente Associazione riabilitazione protestati antiracket e antiusura

Sig. Michele Gravano, segretario provinciale CGIL

Sig. Amorosini, rappresentante CISL

Sig. Enzo Femiani, segretario provinciale UGL

19 luglio 2002:

missione a **Palermo** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Battaglia, Bobbio, Cirami, Dalla Chiesa, Vizzini e dei deputati Lumia e Sinisi, in occasione della commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino.

**16, 17, 18, 19, 20 e
21 settembre 2002:**

missione a **Reggio Calabria, Lamezia Terme e Locri** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Calvi, Curto, Gentile, Maritati, Nocco, Novi, Veraldi e dei deputati Ceremigna, Cristaldi, Diana, Lumia, Minniti, Napoli e Vendola

Audizioni:

Reggio Calabria:

Dr. Goffredo Sottile, Prefetto di Reggio Calabria

Dr. Biagio Giliberti, Questore di Reggio Calabria

*Col. Claudio Curcio, Comandante provinciale Arma Carabinieri
Magg. Agatino Sarrafiore, Comandante provinciale Guardia di finanza reggente*

T.Col. Gaetano Scillia, Capo centro f.f. DIA

Gen.B. Emilio Borghini, Comandante regionale Arma Carabinieri

Gen. B. Domenico Achille, Comandante regionale Guardia di Finanza

Dr. Ennio D'Amico, Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria

Dr. Giovanni Marletta, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria

*Dr. Giuseppe **Lopresti**, Presidente del Tribunale di Reggio Calabria*
*Dr. Filippo **Leonardo**, Responsabile Ufficio G.I.P. f.f.*
*Dr. Giacomo **Foti**, presidente di sezione per le misure di prevenzione della Corte d'assise di Reggio Calabria*
*Dr. Giuseppe **Carbone**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Reggio Calabria*
*Dr. Roberto **Di Bella**, presidente tribunale dei minori f.f. di Reggio Calabria*
*Dr. Marcello **Scordo**, Presidente del Tribunale di sorveglianza*
*Dr. Antonio **Catanese**, Procuratore Distrettuale antimafia*
*Dr. Vincenzo **Macrì**, Sostituto Procuratore della Repubblica DNA*
*Dr. Alberto **Cisterna**, Sostituto Procuratore della Repubblica DNA*
*Dr. Vincenzo **Lombardo**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi*
*Dr. Giuseppe **Verzera**, sostituto procuratore della Repubblica a Reggio Calabria*
*Dr. Santi **Cutroneo**, sostituto procuratore della Repubblica DDA a Reggio Calabria*
*Dr. Francesco **Mollace**, sostituto procuratore della Repubblica DDA Reggio Calabria*
*Dr. Roberto **Pennisi**, sostituto procuratore della Repubblica a Reggio Calabria*
*Dr. Francesco **Scuderi**, procuratore aggiunto DDA a Reggio Calabria*
*Dr. Nicola **Gratteri**, sostituto procuratore della Repubblica DDA a Reggio Calabria*
*Dr. Bruno **Giordano**, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palmi*
*Dr. Fulvio **Filocamo**, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri*
*Dr. Vincenzo **D'onofrio**, sostituto procuratore della Repubblica DDA a Reggio Calabria*
*Dr. Giuseppe **Chiaravalloti**, Presidente Regione Calabria*
*Ing. Pietro **Fuda**, Presidente della Provincia di Reggio Calabria*
*Dr. Giuseppe **Scopelliti**, Sindaco di Reggio Calabria*
*Prof.ssa Augusta **Frisina**, Presidente comitato permanente antimafia per l'educazione alla legalità*
*Rag. Pasquale **Mauro**, Presidente associazione industriali*
*Sig. Attilio **Funaro**, direttore generale Confcommercio*
*Sig. Demetrio **Battaglia**, Confartigianato*
*Sig. Vincenzo **Luddeni**, Presidente Confederazione nazionale artigiani e piccola impresa*
*Dr. Antonino **Marcianò**, Presidente Confesercenti*
*Sig. Giovanni **Aricò**, segretario generale unione provinciale artigiani Casartigiani*
*Prof. Francesco **Mazza Labocetta**, Presidente unione provinciale agricoltori*
*Sig. Demetrio **Costantino**, Presidente coltivatori diretti*
*Sig. Antonio **Gurnari**, segretario generale regionale della Coopagri*
*Ing. Vincenzo **Iacono**, Amministratore delegato della Medcenter Container Terminal*

Don Pino De Masi, Rappresentante associazione "Libera"
Dr. Mario Nasone, presidente del centro comunitario "Agape"
Sig. Ruggero Pacifico, Presidente associazione antiracket ed antiusura di Gioia Tauro
Sig. Domenico Cammisotto, Presidente "A.C.T." di Taurianova
Sig. Mario Romeo, tesoriere "SOS Impresa"
Sig. Luigi Molina, Presidente "A.C.I.P.A.C." di Cittanova
Avv. Antonio Cavo e Giovanni Fiamingo, fondazione antiusura "Santi medici Cosma e Damiano"
Sig. Antonino Costantino, Segretario generale CGIL comprensorio unificato di Locri - Reggio Calabria
Sig. Pasquale Larosa, Segretario generale CGIL comprensorio di Gioia Tauro
Sig. Cosimo Piscioneri, Segretario generale CISL di Reggio Calabria
Dr. Giuseppe Zito, Segretario generale UIL di Reggio Calabria
Sig. Domenico Fedele, Segretario provinciale aggiunto UGL di Reggio Calabria
Sig. Antonio Minniti, Segretario provinciale CISAL
Lamezia Terme:
Sen. Ida D'Ippolito
Dr. Corrado Catenacci, Prefetto di Catanzaro
Dr. Matteo Cinque, Questore di Catanzaro
T.Col. Raffaele Fedocci, Comandante Provinciale Arma Carabinieri Catanzaro
T.Col. Luigi Melara, Comandante Provinciale Guardia di Finanza
T.Col. Luigi Marra, Capo Sezione DIA di Catanzaro
Dr. Domenico Pudia, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro
Dr. Mariano Lombardi, Procuratore DDA
Dr. Vincenzo Calderazzo, Procuratore aggiunto DDA
Dr. Giulio Sandro Garofalo, Presidente del Tribunale di Lamezia Terme
Dr. Raffaele Mazzotta, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme
Avv. Pasquale Scaramuzzino
Dr. Carlo Iabella, presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme
Avv. Nicola Garagozzo, presidente Gruppo Alleanza nazionale nel Consiglio comunale di Lamezia Terme
Avv. Mario De Grazia, presidente Gruppo Democratici di sinistra nel Consiglio comunale di Lamezia Terme
Locri:
Incontro con il sindaco di Locri – Dott. Carmine Barbaro
Incontro con il Presidente del Comitato dei Sindaci della Locride – Prof. Giorgio Imperitura
Incontro con il rappresentante dell'Associazione "Libera" di Locri Sig. Francesco Rigitano
Incontro con Monsignor Giancarlo Maria Bregantini Vescovo di Locri e Dr. Pietro Schirripa Presidente cooperativa "Valle del Bonamico"

28, 29, 30 e 31
ottobre 2002:

missione a **Torino, Bardonecchia ed Aosta** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Calvi, Dalla

Chiesa, Peruzzotti, Zancan, e dei deputati Ceremigna, Diana, Lumia, Napoli e Vendola.

Audizioni:**Torino:**

*Dr. Achille **Catalani**, Prefetto di Torino*

*Dr. Alessandro **Fersini**, Questore di Torino*

*Col. Nicolò **Paratore**, Comandante Provinciale Arma Carabinieri*

*Ten. Col. Domenico **Pellecchia**, Comandante Provinciale Guardia di finanza*

*Col. **Riccardi**, Comandante Nucleo Reg. polizia tributaria Guardia di finanza*

*Ten. Col. Giovanni **Setragno**, vice comandante Nucleo Reg polizia tributaria Guardia di finanza*

*Dr. Vito **Cunzolo**, Dirigente Centro operativo DIA*

*Dr. Mario **Novità**, Presidente Corte d'Appello*

*Dr. Giancarlo **Caselli**, Procuratore Generale*

*Dr. Mario **Barbuto**, Presidente del Tribunale (anche per i profili relativi alle misure di prevenzione)*

*Dr. Francesco **Gianfrotta**, Presidente Aggiunto Sezione GIP*

*Dr. Marcello **Maddalena**, Procuratore Distrettuale antimafia*

*Dr. Maurizio **Laudi**, Procuratore Aggiunto DDA*

*Dr. Francesco **Saluzzo**, Procuratore Aggiunto DDA*

*Dr. Carlo **Visconti**, Sostituto Procuratore della Repubblica DNA*

*Dr. Antonio **Patrono**, Sostituto Procuratore della Repubblica DNA*

*Sig. William **Casoni**, vice presidente giunta regione Piemonte*

*Sig.ra **Ferrero**, assessore ai lavori pubblici*

*Dr. Giovanni **Gamba**, vice presidente della provincia di Torino*

*Sig.ra Silvana **Accossato**, assessore al turismo, sport - coordinamento programmi olimpici*

*Ing. Mauro **Fegatelli**, dirigente dei servizi pianificazione viabilità*

*Ing. Dario **Masera**, dirigente dei servizi pianificazione viabilità*

*Arch. Franz Ivan **Rastaldo**, assessore alla viabilità*

*Sig. Sergio **Chiamparino**, sindaco di Torino*

*Sig. Gian Luigi **Bonino**, assessore Polizia municipale, contratti, appalti, economato, tributi*

*Sig. Carlo **Bongiovanni**, segretario particolare del sindaco*

*Avv. Roberto **Cota**, presidente consiglio regionale e presidente Osservatorio regionale antiusura*

*Don Luigi **Ciotti**, presidente Associazione "Libera"*

*Dr. Domenico **Arcidiacono**, direttore generale Agenzia Torino 2006*

*Dr. Valentino **Castellani**, presidente Comitato organizzatore Olimpiadi Torino 2006*

Aosta:

*Prof. Dino **Vierin**, Presidente Giunta Regionale Valle d'Aosta*

*Dr. Claudio **Proietti**, Questore di Aosta*

*T.Col. Giancarlo **Giustetto Borgnino**, Comandante Territoriale Arma Carabinieri*

*Col. Roberto **Visintin**, Comandante Regionale Guardia di Finanza.*

*Dott.ssa Maria **Del Savio Bonaudo**, Procuratore della Repubblica di Aosta*

*Dr. Massimo **Guglielminotti Gaiet**, vice sindaco di Aosta*

Bardonecchia:

dr. Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia

sig. Salvatore Sergi, capogruppo di maggioranza

sig. Mario Rossetti, capogruppo di minoranza

18, 19 e 20

novembre 2002:

missione a **Cosenza** e **Cassano Ionio** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Curto, Gentile, Greco, Nocco, Veraldi e dei deputati Ceremigna, Diana, Lumia, Napoli e Vendola.

Audizioni:**Cosenza:**

Dr. Diego D'Amico, Prefetto di Cosenza

Dr. Romolo Panico, Questore di Cosenza

Col. Domenico Pùteo, Comandante provinciale Arma Carabinieri (accompagnato dal Comandante della Sezione anticrimine di Catanzaro)

Col. Antonio Lupia, Comandante provinciale Guardia di finanza

T.Col. Falvo, Capo Centro DIA f.f.

Magg. Giovanni De Chiara, comandante ROS sezione anticrimine dei Carabinieri di Catanzaro

Dr. Antonio Madeo, Presidente del Tribunale di Cosenza accompagnato da:

D.ssa Carmela Ruberto, Dirigente Ufficio GIP del Tribunale di Cosenza

Dr. Renato Greco, Presidente I Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza

D.ssa Maria Antonietta Onorati, Presidente II Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza

Dr. Giovanni Tartaro, Presidente del Tribunale di Castrovillari

Dr. Mariano Lombardi, Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro accompagnato da:

Dr. Vincenzo Calderazzo, Procuratore aggiunto coordinatore DDA

D.ssa Carla Canaia, Sostituto Procuratore DDA

Dr. Salvatore Curcio, Sostituto Procuratore DDA

Dr. Eugenio Facciolla, Sostituto Procuratore DDA

Dr. Emilio Le Donne, Sostituto Procuratore della Repubblica DNA di Catanzaro

Dr. Alfredo Serafini, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Dr. Agostino Rizzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari

Prof. Antonio Acri, Presidente della Provincia di Cosenza

Prof.ssa Evelina Catizzone, Sindaco di Cosenza

Don Salvatore Bartucci, Presidente Fondazione antiusura "Don Carlo de Cardona"

Cassano Ionio:

Dr. Roberto Senise, Sindaco di Cassano Ionio:

Capigruppi consiliari:

Sig.ra Valeria Greco, SDI

Sig. Federico Carlucci DS

Sig. Marco Valerio Lufrano, Misto

Sig. Luigi Serra Cassano, AN

Sig. Giuseppe Graziadio, FI

Sig. Francesco Guzzo, FT

Dr. Vittorio Martucci, Presidente Consiglio comunale

Don Attilio Foscaldi, Presidente Fondazione antiusura "S. Matteo Apostolo"

2, 3 e 4 dicembre 2002: missione a **Salerno** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Florino, Gentile, Manzione, Maritati, Novi, Sodano e dei deputati Ceremigna, Cristaldi, Diana, Gambale, Lumia e Vitali.

Audizioni:

Dr. Alfonso Andria, Presidente della Provincia di Salerno

Dr. Enrico Laudanna, Prefetto di Salerno

Dr. Luigi Merolla, Questore di Salerno

Col. Gilberto Murgia, Comandante provinciale Arma Carabinieri

Col. Alfredo Sanfelice, Comandante provinciale Guardia di finanza

Ten. Col. Gabriele Sensales, Capo Sezione operativa DIA

Dr. Domenico Nastro, Presidente Corte di Appello

Dr. Vincenzo Verderosa, Procuratore Generale presso la Corte di Appello

Dr. Francesco Vitiello, Presidente del Tribunale di Salerno

Dr. Vittorio Perillo, Dirigente Sezione GIP del Tribunale di Salerno

Dr. Luigi Apicella, Procuratore distrettuale antimafia

Dr. Antonio Centore, sostituto procuratore DDA Salerno

Dr. Corrado Lembo, Sostituto Procuratore della Repubblica DNA

Dr. Domenico Romano, Procuratore della Repubblica Tribunale di Nocera Inferiore

Dr. Alfredo Greco, Procuratore della Repubblica Tribunale di Vallo della Lucania

Dr. Aniello Vincenzo Barone, Procuratore della Repubblica Tribunale di Sala Consilina

Dr. Mario Pasquale De Biase, Sindaco di Salerno

Sig. Fausto Morrone, Segretario Provinciale CGIL

Sig. Pietro Ciotti, Segretario Provinciale CISL

Sig. Riccardo Fiore, Segretario Provinciale UIL

Sig. Franco Bisogno, Segretario Provinciale UGL

Sig. Raffaele Izzo, Segretario Provinciale CISAL

Ing. Roberto Mastrangelo, A.N.A.S. Ente Nazionale Strade, Ufficio per l'autostrada SA-RC

**13, 14, 15, 16
e 17 gennaio:**

missione a **Foggia** e **Bari** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Calvi, Curto, Gentile, Greco, Manzione, Maritati, Nocco, Novi e dei deputati Ceremigna, Diana, Lumia, Sinisi, Vendola e Vitali.

Audizioni:

Foggia:

Dr. Fabio Costantini, Prefetto

Dr. Domenico Masi, Questore

Col. Marco Fornasini, Comandante provinciale Arma Carabinieri

Col. Francesco Paolo Rampolla (accompagnato dal Magg. Giacomo Ricchitelli, Comandante GICO), Comandante provinciale Guardia di finanza

Prof. Antonio Pellegrino, Presidente della Provincia

Avv. Paolo Agostinacchio, Sindaco di Foggia

Av. Francesco Paolo Campo, Sindaco di Manfredonia

Dr. Nicola Biscotti, Presidente Assindustria

*Dr. Matteo **Biancofiore**, Presidente Confcommercio*
*Dr. Corrado **Lo Curcio**, Pres.te UPAC Confartigianato*
*Sig. Antonio **Calvio**, Presidente Confesercenti*
*Dr. Onofrio **Giuliano**, Presidente Confagricoltori*
*Sig. Pietro **Salcuni**, Presidente Coldiretti*
*Sig. Michele **Colangelo**, Presidente CIA*
*Ing. Giuseppe **Cavaliere**, V. Presid. Fondazione contrasto all'usura "Buon Samaritano"*
*D.ssa Anna **Marino**, Associazione antirackett di Capitanata*
*Sig. Ottavio **Severo**, S.O.S. Impresa*
*Sig. Mimmo **Di Gioia**, Referente provinciale di "Libera"*
*Sig. Giuseppe **Marcucci**, Segretario Provinciale CGIL*
*Dr. Giulio **Colecchia**, Segretario Provinciale CISL*
*Sig. Sante **Ruggiero**, Segretario Provinciale UIL*
*Dr. Alberto **Zazza**, Segretario Provinciale UGL*
Bari:
*Dr. Tommaso **Blonda**, Prefetto*
*D. Giuseppe **Zannini Quirini**, Questore*
*Col. Aldo **Visone**, Comandante provinciale Arma Carabinieri*
*Col. Giuseppe **Alineri**, Comandante provinciale Guardia di finanza*
*Col. Francesco **Fontanarosa**, Capo centro operativo DIA (accompagnato dal comandante dei ROS di Bari, Domenico **Ruscigno**)*
*Dr. Emilio **Marzano**, Procuratore DDA*
*Dr. Giovanni **Colangelo**, Procuratore aggiunto coordinatore DDA*
*Dr. Antonio **Laudati**, Sostituto Procuratore DNA*
*Dr. Alessandro **Galli**, Procuratore presso il Tribunale di Foggia*
*Dr. Antonio **Lavenuta**, Procuratore presso il Tribunale di Lucera*
*Dr. Nicola **Barbera**, Procuratore presso il Tribunale di Trani*
*Dr. Vincenzo Maria **Biceglia**, Procuratore presso Tribunale dei minori Bari*
*Dr. Pasquale **Drago**, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Trani (accompagnato dai sostituti procuratori della DDA di Bari dottori Alessandro Messina, Angela Tomesicchio, Elisabetta Pugliese, Michele Emiliano, Giuseppe Scelsi e Giovanni Giorgio)*
*Dr. Raffaele **Fitto**, Presidente Regione Puglia*
*Avv. Marcello **Vernòla**, Presidente della Provincia di Bari*
*Dr. Simeone **Di Cagno Abbrescia**, Sindaco*
*Dr. Tommaso **Affinita**, Presidente autorità portuale*
*Ing. Michele **Vinci**, Presidente Comitato piccole industrie e Associazione industriali*
*Sen. Giuseppe **De Gennaro**, Presidente Confcommercio*
*Dr. Vincenzo **Petruzzelli**, funzionario Confartigianato*
*Sig. Giuseppe **Garibaldi Lo Pane**, Presidente Confesercenti*
*Dr. Giuseppe **De Pascale**, direttore provinciale Confederazione nazionale Artigianato*
*Dr. Riccardo **Magni**, Vice Presidente Federcommercio*
*Dr. Umberto **Bucci**, Confagricoltori*
*Dr. Alfonso **Guerra**, Coldiretti*
*Dr. Giuseppe **Maccario**, vicepresidente CIA*
*Dr. Emanuele **Sannicandro**, Pres. Comm.ne regionale studio per la legalità e la sicurezza*

Sig. Giuseppe **Savino**, Segretario Provinciale CGIL
Sig. Nicola **Tatone**, Segretario Provinciale CISL
Sig. Vincenzo **Posa**, Segretario Provinciale UIL
Sig. Cosimo **Caputo**, Segretario Provinciale UGL
Sig. Luca **Schiavone**, Referente Provinciale "Libera"
Avv. Fabio **Cassano**, rappresentante Ass. prov. antiracket e antiusura di Terlizzi
Sig. Giuseppe **Chiefa**, Presidente "Libera associazione uniti per l'affermazione della legalità Gravina in Puglia"
Sig. Francesco **Filannino**, Presidente "Libera associazione uniti per l'affermazione della legalità di Barletta"
Don Alberto **D'Urso**, Presidente Fondazione "S. Nicola e Santi Medici"

**17, 18, 19, 20 e 21
febbraio 2003**

missione a **Lecce** e **Brindisi** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Curto, Gentile, Greco, Maritati, Nocco, Novi e dei deputati Ceremigna, Diana, Lazzari, Lumia, Sinisi, Vendola e Vitali.

Audizioni:

Lecce
Dr. Giovanni **D'Onofrio**, Prefetto di Lecce
Dr. Vincenzo **Caso**, Questore di Lecce (accompagnato dal capo della sezione anticrimine di Lecce Dr. Massimo Gambino)
Col. Sergio **Raffa**, Comandante Provinciale Arma carabinieri (accompagnato dal comandante reparto operativo della provincia di Lecce, Magg. Antonio Buccolino)
Col. Antonino **Maggiore**, Comandante Provinciale Guardia di finanza (accompagnato dal Comandante del G.I.C.O. Cap. Giulio Rocco Schito)
Dott. Leonzio **Ferretti**, vice Capo sezione operativa DIA
Gen. Franco **Papi**, Comandante Nucleo di frontiera marittima G.d.f. distaccato in Albania
Dr. Alessandro **Santoro**, Ufficio di collegamento interforze a Tirana
Dr. Rosario **Colonna**, Procuratore della Repubblica DDA di Lecce (accompagnato dai Sostituti De Castris, Capoccia, Cataldi, D'amato)
Dr. Cataldo **Motta**, Procuratore aggiunto coordinatore DDA di Lecce
Dr. Francesco **Mandoi**, Sostituto Procuratore DNA
Dr. Aldo **Petrucci**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
Dr. Luigi **Molendini**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi
Dr. Franco **Gustatane**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Lecce
Avv. Lorenzo **Ria**, Presidente della Provincia di Lecce
Prof.ssa Adriana **Poli Bortone**, Sindaco di Lecce
Dr. Salvatore **De Riccardis**, Presidente associazione Industriali
Sig. Antonio **De Salvo**, Presidente A.P.I.
Sig. Giuseppe **Aresta**, Presidente Confesercenti
Rag. Corrado **Iurlano**, vice Presidente Ascom Confcommercio
Dr. Salvatore **Longo**, Presidente Associazione Commercialisti
Sig. Luigi **Solito**, Presidente della Confederazione nazionale artigiano
Sig. Nicola **Vantaggio**, Presidente Artigiani USPAS

Geom. Renzo Valente, Presidente Artigiani Salentini
Sig. Vito Bergamo, Presidente Associazione calimarese esercenti e artigiani
Dr. Mario De Pascalis, Presidente Unione Provinciale Agricoltori
Dr. Vito Murrone, Presidente Confederazione Italiana Agricoltori
Sig. Vincenzo Tremolizzo, Presidente Coltivatori Diretti
Sig.ra Maria Isernia Filigrana, Presidente Associazione Vivere Insieme
Sig. Carlo Miccoli, Presidente Associazione "Antiracket Lecce"
Don Raffaele Bruno, Referente Regionale "Libera"
Dr. Biagio Malorgio, Segretario Provinciale C.G.I.L.
Sig. Franco Surano, Segretario Provinciale C.I.S.L.
Dr. Salvatore Giannetto, Segretario Provinciale U.I.L.
Sig. Luigi Ratano, Segretario Provinciale U.G.L.

Brindisi

Dr. Giuseppe Amoroso, Prefetto di Brindisi
Dr. Pietro Ieva, Questore di Brindisi (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Angelo Loconte)
Ten. Col. Sebastiano Comitini, Comandante Provinciale Arma Carabinieri di Brindisi
Ten. Col. F. Saverio Manozzi, Comandante Provinciale Guardia di finanza di Brindisi
Sig. Giovanni Antonino, Sindaco di Brindisi
Sig. Nicola Frugis, Presidente della Provincia di Brindisi
Dr. Luigi Giannini, Presidente Autorità portuale di Brindisi
Dr. Stefano L'Abbate, Presidente Associazione Industriali
Dr. Teodoro Malcarne, Presidente Confcommercio
Sig. Cesare Scagliarini, Presidente Confesercenti
Sig. Antonio Ignone, Presidente Unione Provinciali Artigiani
Sig. Cosimo Convertino, Presidente C.N.A.
Sig. Valerio Perrone, Coordinatore Provinciale Associazione Antiracket
Sig.ra Maria Djalta Dentice Di Frasso, Presidente Unione Provinciale Agricoltori
Sig. Angelo Candita, Presidente Confederazione Italiana Agricoltori
Sig. Francesco Guglielmi, Presidente Federazione Coldiretti
Sig.ra Concetta Somma, Segretario Provinciale CGIL
Sig. Teodoro Di Maria, Segretario Provinciale CISL
Sig. Antonio Licchello, Segretario Provinciale UIL
On. Fedele Pampo, Segretario Provinciale UGL

17 e 18 marzo 2003

Missione a **Vibo Valentia** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Massimo Brutti, Curto, Gentile, Manzione, Veraldi e dei deputati Bova, Ceremigna, Lumia, Minniti, Napoli e Vitali.

Audizioni:

Dr. Gianfranco Casilli, Prefetto di Vibo Valentia
Dr. Umberto Vecchione, Questore di Vibo Valentia (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Rodolfo Ruperti)
Ten. Col. Paolo Cerruti, Comandante Provinciale Arma CC. Vibo V. (accompagnato dal comandante sezione anticrimine di Catanzaro Magg. Giovanni Di Chiara)
Ten. Col. Franco Melicchio, Comandante Provinciale G.d.f. di

Vibo V. (accompagnato dal comandante G.I.C.O. Magg. Aurelio Rizzo)

*Ten. Col. Luigi **Marra**, Capo sezione operativa DIA Catanzaro*

*Dr. Mariano **Lombardi**, Procuratore Capo della Repubblica DDA*

*Dr. Patrizia **Nobile**, Sost. Proc. DDA competente per il circondario di Vibo Valenzia*

*Dr. Pierpaolo **Bruni**, Sost. Proc. della Repubblica applicato alla DDA di Catanzaro*

*Dr. Sandro **Dolce**, Sost. Proc. DDA competente per il circondario di Crotone*

*Dr. Emilio **Ledonne**, Sostituto Procuratore DNA*

*Dr. Alfredo **Laudonio**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valenzia*

*Dr. Franco **Tricoli**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone*

*Sig. Gaetano Ottavio **Bruni**, Presidente della Provincia di Vibo Valenzia*

*Dr. Elio **Costa**, Sindaco di Vibo Valentia*

7, 8, 9 aprile 2003

missione a **Venezia** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Calvi, Curto, Dalla Chiesa, Greco, Maritati, Peruzzotti e dei deputati Ceremigna, Diana, Lumia, Palma, Vendola e Vitali.

Audizioni:

*On. Giancarlo **Galan**, Presidente Regione Veneto (accompagnato dal dott. Raffaele Zanon, assessore alla sicurezza e dal dottor Adriano Rasi Caldogno, segretario generale alla programmazione)*

*Dr. Giuseppe **Leuzzi**, Prefetto di Venezia (accompagnato dalla dott.ssa Provvidenza Raimondo, vice prefetto vicario, dal dott. Antonino Wjan, capo di Gabinetto della Prefettura, dal dott. Enrico Caterino, responsabile dell'ufficio antimafia della prefettura, dal dott. Domenico Lione, funzionario del Gabinetto della prefettura e segretario del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza)*

*Dr. Salvatore **Presenti**, Questore di Venezia (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Diego Parente) Comandante Provinciale Arma CC. Venezia*

*Col. Ilio **Ciceri**, Comandante Provinciale G.d.f. di Venezia (accompagnato dal Comandante della sezione anticrimine di Padova Magg. Francesco D'Auria)*

*Ten. Col. Francesco **Capasso**, comandante provinciale della Guardia di finanza (accompagnato dal Comandante del G.I.C.O. di Venezia Magg. Cesare Maragoni)*

*Col. CC Angelo **Carano**, Capo centro operativo DIA di Padova*

*Dr. Vittorio **Borraccetti**, Procuratore Capo della Repubblica DDA e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*

*Dr. Michele **Dalla Costa**, Procuratore Aggiunto DDA*

*Dr. Carlo **Visconti**, Sostituto Procuratore DNA*

*Dr. Gustavo **Sergio**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia*

*Dr. Pietro **Calogero**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova*

*Dr. Guido **Papalia**, Procuratore della Repubblica presso il Tri-*

bunale di Verona

*Dr. Giovanni Francesco **Cicero**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (sost. f.f.)*

*Dr. Antonio **Fojadelli**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza*

*Dr. Gianni **Griguolo**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno (agg. f.f.)*

*Dr. Lorenzo **Zen**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo*

*Dr. Mario **Milanese**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa*

*Dr. Luigino **Busatto**, Presidente della Provincia di Venezia (accompagnato dall'Assessore alla sicurezza dr. Bruno Giuseppe Moretti e dal Direttore Generale della Provincia dr. Gabriele Marziano)*

*On. Prof. Paolo **Costa**, Sindaco di Venezia (accompagnato dal Capo di Gabinetto dr. Marco Agostani)*

*Gen. Massimo **Iadanza**, Comandante Regionale Arma dei Carabinieri (accompagnato dal Ten. Col. Marco Rocchi, Capo ufficio OAIO Regione Carabinieri Veneto)*

*Gen. Michele **Adinolfi**, Comandante Regionale Guardia di finanza*

14 e 15 aprile 2003

missione a **Rimini** del II e VI Comitato della Commissione, con la presenza dei senatori Brutti, Calvi, Curto, Dalla Chiesa, Peruzzotti e del deputato Vitali

Audizioni:

*Dr. Umberto **Calandrella**, Prefetto di Rimini*

*Dr. Francesco **Zonno**, Questore di Rimini (accompagnato dal dirigente della squadra mobile dr. Sabato Riccio)*

*Ten. Col. Carlo **Tartaglione**, Comandante Provinciale Arma dei carabinieri di Rimini (accompagnato dal Comandante della sezione anticrimine di Bologna ten. col. Alfredo Gaballo)*

*Ten. Col. Michele **Persiani**, Comandante Provinciale Guardia di finanza di Rimini (accompagnato dal Comandante del G.I.C.O. di Bologna col. Guido Pieri)*

*Dr. Armando **Nanei**, Dirigente della squadra mobile di Bologna*

*Dr. Enrico **Di Nicola**, Procuratore della Repubblica DDA di Bologna (accompagnato dalla d.ssa Morena Plazzi e dal dr. Paolo Giovagnoli)*

*Dr. Giovanni **Melillo**, Sostituto Procuratore DNA*

*Dr. Franco **Battaglino**, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Rimini*

*Dr. Pierfrancesco **Casula**, Presidente del Tribunale di Rimini (accompagnato dalla d.ssa Rossella Talia Presidente della Sezione penale)*

*D.ssa Lorena **Mussoni**, Coordinatore dell'Ufficio GIP*

*Dr. Ferdinando **Fabbri**, Presidente della Provincia di Rimini*

*Dr. Alberto **Ravaioli**, Sindaco di Rimini (accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale dott. Domenico Gallo)*

*Sig. Pierpaolo **Bernardi**, Responsabile soc. aeroportuale di Rimini*

*Don Oreste **Benzi**, Associazione Papa Giovanni XXIII*

*Don Renzo **Gradara**, Responsabile Caritas*

*Dr. Adriano **Aureli**, Presidente Assindustria*

*Sig. Maurizio **Ermeti**, Presidente associazione italiana alberga-*

tori, sede di Rimini

Sig. Stefano **Venturini**, Presidente Ascom

Dr. Manlio **Maggioli**, Presidente CCIAA

Sig.ra Meris **Soldati**, Segretario Provinciale CGIL

Sig. Giuseppe **Di Fino**, Vice Segretario Provinciale CISL

Sig.ra Rita **Baldini**, Segretario Provinciale UIL

23, 24 e 25
giugno 2003

missione a **Catanzaro e Crotone** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Curto, Gentile, Veraldi, e dei deputati Bova, Ceremigna, Cristaldi, Lumia, Minniti, Napoli, Taormina e Vendola.

Audizioni:

Catanzaro:

Dr. Corrado **Catenacci**, Prefetto di Catanzaro

Dr. Matteo **Cinque**, Questore di Catanzaro (accompagnato dal dirigente della squadra mobile dr. Leonardo Papaleo)

Col. Raffaele **Fedocci**, Comandante Provinciale Arma dei carabinieri (accompagnato dal comandante della Sezione anticrimine Magg. Giovanni Di Chiara)

T. Col. Luigi **Melara**, Comandante Provinciale Guardia di finanza

T. Col. Luigi **Marra**, Capo Sezione DIA di Catanzaro

Dr. Mariano **Lombardi**, Procuratore Distrettuale antimafia

Dr. Gerardo **Dominjanni**, Coordinatore DDA

Dr. Emilio **Le Donne**, Procuratore della Repubblica DNA

Dr. Sandro **Dolce**, Magistrato delegato DDA per il Distretto di Crotone

Dr. Roberto **Giglio**, Presidente del Tribunale di sorveglianza

Dr. Antonio **Baudi**, Titolare Ufficio G.I.P.

Dr. Vincenzo **Pisano**, Presidente Commissione Regionale antimafia accompagnato da una delegazione della Commissione (accompagnato dai vice presidenti Damiano Gagliardi e Maddalena Basile e dai consiglieri segretari Franco Pacenza e Francesco Galati)

Dr. Michele **Traversa**, Presidente della Provincia di Catanzaro

Sig. Sergio **Abramo**, Sindaco di Catanzaro

Crotone:

Dr. Piero **Mattei**, Prefetto di Crotone

Dr. Aniello **Sciavicco**, Questore di Crotone (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Antonino De Santis)

T. Col. Ettore Maria **Mastrojeni**, Comandante Provinciale Arma dei carabinieri

T. Col. Salvatore **Paglino**, Comandante Provinciale Guardia di finanza

Prof. Carmine **Talarico**, Presidente della Provincia di Crotone

Prof. Pasquale **Senatore**, Sindaco di Crotone

19, 20, 21 e
22 ottobre 2003

missione a **Bari, Foggia, Brindisi e Taranto** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Calvi, Curto, Gentile, Manzione, Maritati, Nocco, Novi, e dei deputati Ceremigna, D'Alia, Lazzari, Lumia, Napoli, Sinisi, Vendola e Vitali.

Audizioni:**Foggia:**

Dott. Fabio Costantini, Prefetto di Foggia

Dott. Stefano Cecere, Questore di Foggia (accompagnato dal capo della squadra mobile dr. Antonio Caricato)

Col. Marco Fornasini, Comandante provinciale Arma Carabinieri (accompagnato dal comandante del reparto operativo Ten. col. Claudio Palella e dal comandante sezione anticrimine magg. Domenico Ruscigno)

Col. Francesco Paolo Rampolla, Comandante provinciale Guardia di Finanza (accompagnato dal comandante di sez. del gruppo investigativo criminalità organizzata del Nucleo polizia tributaria di Bari)

Bari:

Dr. Tommaso Blonda, Prefetto di Bari

Dr. Giuseppe Zannini Quirini, Questore di Bari (accompagnato dal capo della squadra mobile dr. Luigi Liguori)

Col. Aldo Visone, Comandante Provinciale Arma Carabinieri (accompagnato da comandante rep. Operativo ten. col. Aldo Iacobelli)

Col. Carmine Lopez, Comandante provinciale Guardia di Finanza (accompagnato dal comandante del gruppo operativo antidroga magg. Raffaele Mele e da addetto GICO di Bari magg. Giacomo Ricchitelli)

Col. Francesco Fontanarosa, capo centro operativo DIA

Dr. Emilio Marzano, Procuratore Distrettuale Antimafia (accompagnato da sostituti DDA: Domenico Seccia, Eugenia Puntassiglia, Elisabetta Pugliese, Giuseppe Scelsi, Desiree Di Geronimo, Alessandro Messina e Gianrico Carofiglio)

Dr. Giovanni Colangelo, Procuratore aggiunto coordinatore DDA

Dr. Antonio Laudati, Sostituto Procuratore della Repubblica DDA

Dr. Alessandro Galli, Procuratore presso il Tribunale di Foggia

Dr. Rosario Colonna, Procuratore distrettuale antimafia

Dr. Cataldo Motta, Procuratore aggiunto Coordinatore DDA

Dr. Francesco Mandoi, Sostituto procuratore DNA

Dr. Luigi Molendini, Procuratore presso il Tribunale di Brindisi

Dr. Aldo Petrucci, Procuratore presso il Tribunale di Taranto

Brindisi:

Dr. Cesare Ferri, Prefetto di Brindisi

Dr. Pietro Ieva, Questore di Brindisi (accompagnato dal capo della squadra mobile dr. Angelo Loconte)

Col. Costantino Squeo, Comandante provinciale Arma dei Carabinieri

(accompagnato dal comandante del Reparto Operativo Fernando Sicuro e dal comandante della sezione Anticrimine magg. Vincenzo Molinese)

Col. Vincenzo Papuli, Comandante Guardia di Finanza

Taranto:

Dr. Giancarlo Ingrao, Prefetto di Taranto

Dr. Nicola D'Agostino, Questore di Taranto (accompagnato dal capo della squadra mobile dr. Antonio Calcagno)

Col. Marco Picone, Comandante provinciale Arma dei Carabinieri (accompagnato dal comandante del reparto Operativo magg. Antonino Russo)

*Col. Stefano **Polo**, com. provinciale Guardia di Finanza di Taranto (accompagnato dal comandante del GICO di Lecce cap. Giulio Rocco Schito e dal comandante del nucleo polizia Tributaria Sergio Napoletano)*

*Col. Achille **Foggetti**, Capo Sezione DIA di Lecce*

*Prof. Avv. Domenico **Rana**, Presidente provincia Taranto*

*D.ssa Rossana **Di Bello**, Sindaco di Taranto (accompagnata dal Vice Sindaco dott. Michele Tucci)*

19 e 20 novembre 2003 missione a **Prato** del VI Comitato della Commissione, con la presenza dei senatori Calvi e Curto.

Audizioni:

*Dr. Giuseppe **Badalamenti**, Prefetto di Prato*

*Dr. Giacomo **Dentici**, Questore di Prato (accompagnato dal dirigente della squadra mobile dr. Francesco Nannucci)*

*Ten. Col. Giuseppe **Buongiorno**, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri*

*Col. Marcello **Montella**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza*

*Dr. Maurizio **Dale Mura**, Capo centro DIA di Firenze*

*Dr. Luca **Turco**, Sostituto Procuratore della Repubblica DDA di Firenze*

*Dr. Francesco **Fleury**, Procuratore aggiunto DDA di Firenze*

*Dr. Giovanni **Melillo**, Sostituto Procuratore nazionale antimafia*

*Dr. Beniamino **Deidda**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato*

*Sig. Fabrizio **Mattei**, Sindaco di Prato (accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale Dr. Marco Neri e dal responsabile Centro immigrazione del Comune prof. Renzo Rastrelli)*

*Sig. Daniele **Mannocci**, Presidente della Provincia di Prato (accompagnato dal dott. Giancarlo Mattei assessore alle politiche e progetti comunitari della provincia)*

*Sig. Gian Luca **Bigagli**, Presidente Unione Industriali*

*Sig. Franco **Bigagli**, Presidente Unione Commercianti*

*Sig. Leonardo **Angeletti**, Presidente CNA Confartigianato*

*Dr. Luca **Rinfreschi**, Presidente CCIA (accompagnato dal sig. Paolo Baroni segretario ff. CCIA)*

*Sig. Pierluigi **Galardini**, Presidente Confartigianato*

*D.ssa Michelina **Trezza**, Vice Direttore Provinciale INPS (accompagnata dall'Ispettore INPS Luciano Cardinali)*

*D.ssa Lucia **Izzo**, Direttore Provinciale del lavoro*

**9, 10 e 11
febbraio 2004**

missione a **Caserta** della Commissione, con la presenza del presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Curto, Florino, Gentile, Manzione, Novi, Sodano e dei deputati Ceremigna, De Francisci, Diana, Gambale, Lumia, Napoli, Sinisi, Taormina e Vendola

Audizioni:

*Dr. Carlo **Schilardi**, Prefetto di Caserta*

*Dr. Vincenzo **Roca**, Questore di Caserta (accompagnato dal dirigente della squadra mobile dott.ssa Olimpia Abate)*

*Ten. Col. Paolo **Pelosi**, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri (accompagnato dal comandante del nucleo operativo Cap. Ottavio Oro)*

*Col. Giancarlo **Pezzato**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza. (accompagnato dal comandante del G.I.C.O. Ten. Col. Giovanni Castrignanò)*

Dr. Girolamo Lanzillotto, Capo Centro DIA Napoli

Dr. Mariano Maffei, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (accompagnato dal Procuratore aggiunto dr. Paolo **Albano** e dal Sostituto Procuratore Dr. Sandro **D'Alessio**)

Dr. Lucio Di Pietro, Procuratore Nazionale antimafia aggiunto
Dr. Felice Di Persia, Procuratore aggiunto coordinatore DDA di Napoli

Dr. Raffaele Cantone, sostituto Procuratore DDA di NA con incarichi su Caserta

Dr. Francesco Curcio, sostituto Procuratore DDA di NA con incarichi su Caserta

Dr. Carlo Alemi, Presidente del Tribunale S. Maria Capua Vetere

D.ssa Antonella Vertaldi, Presidente Sezione misure prevenzione e Corte Assise

Dr. Luigi Falco, Sindaco di Caserta

Prof.ssa Maria Luisa Chirico, Vice Sindaco di S. Maria Capua Vetere

Avv. Giorgio Magliocca, Sindaco di Pignataro Maggiore

Dr. Domenico Ciaramella, Sindaco di Aversa

Prof. Filippo Fecondo, Sindaco di Marcianise

Dr. Franco Lombardi, Sindaco di Maddaloni

**29, 30, 31 marzo
e 1° aprile 2004**

Missione a **Palermo** con la presenza del presidente Centaro, dei senatori Ayala, Battaglia, Bobbio, Calvi, Ciramì, Curto, Dalla Chiesa, Gentile, Maritati, Nocco, Novi, Ruvolo, Vizzini, Zancan e dei deputati Burtone, Catano, Ceremigna, D'Alia, Diana, Drago, Leoni, Lumia, Minniti, Misuraca, Napoli, Sinisi, Vendola e Vitali

Audizioni:

Dr. Giosuè Marino, Prefetto di Palermo

Dr. Francesco Cirillo, Questore di Palermo (accompagnato dal dirigente della squadra mobile dr. Giuseppe Cucchiara)

Col. Riccardo Amato, Comandante Provinciale Arma Carabinieri

Col. Nunzio Antonio Ferla, Comandante Provinciale Guardia di Finanza (accompagnato dal Ten. Col. Giuseppe Antonio D'Angelo comandante GICO di Palermo)

Col. Luigi Terrazzano, Capo Centro DIA di Palermo

Dr. Pietro Grasso, Procuratore della Repubblica DDA presso il Tribunale di Palermo (accompagnato dal sostituto Procuratore dr. Paolo Giudici)

Dr. Sergio Lari, Procuratore della Repubblica aggiunto

Dr. Guido Lo Forte, Procuratore della Repubblica aggiunto

Dr. Alfredo Morbillo, Procuratore della Repubblica aggiunto

D.ssa Annamaria Palma, Procuratore della Repubblica aggiunto

Dr. Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica aggiunto

Dr. Roberto Scarpinato, Procuratore della Repubblica aggiunto

Dr. Piero Luigi Vigna, Procuratore nazionale antimafia

Dr. Alberto Di Pisa, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese

Dr. Cesare Vincenti, Presidente sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo

Dr. Diego Cammarata, Sindaco di Palermo

On. Salvatore Cuffaro, Presidente della Regione Siciliana

On. Carmelo Incardona, Presidente della Commissione antimafia Regionale Siciliana (accompagnato da una delegazione della Commissione: on. Giovanni Barbagallo, on. Fabio Mancuso, on. Domenico Rotella, on. Giusy Savarino)

7 e 8 aprile 2004

Missione a **Reggio Calabria** e **Catanzaro** con la presenza del presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Crinò, Gentile, Novi, Veraldi e dei deputati Bova, Ceremigna, Lumia, Minniti, Napoli, Vendola

Audizioni:

Dr. Alberto Di Pace, Prefetto di Catanzaro

Dr. Matteo Cinque, Questore di Catanzaro

Col. Raffaele Fedocci, Comandante Provinciale Arma Carabinieri

Ten. Col. Luigi Melara, Comandante Provinciale Guardia di Finanza

Dr. Mariano Lombardi, Procuratore Distrettuale antimafia

Dr. Gerardo Dominjanni, Coordinatore DDA

Dr. Emilio Le Donne, sostituto Procuratore DNA

Dr. Alfredo Laudonio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia

Dr. Alfredo Serafini, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Dr. Giovanni D'Onofrio, Prefetto di Reggio Calabria

Dr. Vincenzo Speranza, Questore di Reggio Calabria

Col. Antonio Fiano, Comandante Provinciale Arma Carabinieri

Col. Agatino Sarrafiore, Comandante Provinciale Guardia di Finanza

Dr. Antonio Catanese, Procuratore Distrettuale antimafia (accompagnato dal dott. Sante Cutroneo, dal dott. Di Palma, dal dott. Nicola Gratteri e dal dott. Mario Andriago)

Dr. Vincenzo Macrì, Sostituto Procuratore DNA

14 e 15 aprile 2004

Missione a **Genova** del II Comitato con la presenza dei senatori Curto, Dalla Chiesa e Peruzzotti

Audizioni:

Dr. Giuseppe Romano, Prefetto di Genova

Dr. Oscar Fiorioli, Questore di Genova (accompagnato dal dirigente della squadra mobile Dr. Claudio Sanfilippo, e dal dirigente della sezione C.O. Dr. Francesco Borrè)

Col. Mariano Mossa, Comandante Provinciale Arma Carabinieri (accompagnato dal comandante del reparto operativo Ten. Col. Salvatore Graci)

Col. Flavio Aniello, Comandante Provinciale Guardia di Finanza. (accompagnato dal Comandante del nucleo regionale

Col. Renato Maria Russo e dal Comandante del GICO di Genova Magg. Dario Solombrino)

Sig. Mario Montesoro, Membro di giunta con problematiche al centro storico (Confesercenti)

Sig. Fabrizio Nanni, responsabile sicurezza Ascom Confcommercio

Dr. Francesco Lalla, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova (accompagnato dal Procuratore aggiunto Dr. Giancarlo Pellegrino con funzioni di Procuratore Distrettuale antimafia)

Dr. Antonino Di Mundo, Presidente del Tribunale di Genova

**18, 19 e 20
ottobre 2004**

Missione ad **Agrigento** con la presenza del presidente Centaro, dei senatori Brutti, Cirami, Curto, Ferrara, Ruvolo, Vizzini e dei deputati Ceremigna, D'Alia, Diana, Lumia, Misuraca, Sinisi, Vendola

Audizioni:

*Dr. Fulvio **Sodano**, Prefetto di Agrigento*
*Dr. Carmelo **Casabona**, Questore di Agrigento (accompagnato dal capo della squadra mobile dr. Attilio **Brucato**)*
*Ten. Col. Paolo **Edera**, Comandante Provinciale Arma Carabinieri*
*Ten. Col. Giuseppe **Conti**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza*
*Ten. Sabatino **Piscitello**, Capo sezione DIA di Agrigento*
*Dr. Pietro **Grasso**, Procuratore Distrettuale antimafia (con sostituti: Dr. Fernando **Asaro**, Dr. Corrado **Fasanelli**, Dr. Gianfranco **Scarfò**, Dr. Claudio **Siragusa**, Dr. Mauro **Terranova**)*
*Dr. Alfredo **Morbillo**, Procuratore Aggiunto*
*Dr. Ignazio **De Francisci**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento*
*Dr. Bernardo **Petralia** Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca*
*Dr. Vincenzo **Fontana**, Presidente della Provincia di Agrigento*
*Dr. Aldo **Piazza**, Sindaco di Agrigento*

**25, 26 e 27
ottobre 2004**

Missione a **Trapani** con la presenza del presidente Centaro, dei senatori Curto, Ferrara, Novi, Vizzini e dei deputati Ceremigna, Cristaldi, D'Alia, Drago, Lumia, Napoli, Sinisi

Audizioni:

*Dr. Giovanni **Finazzo**, Prefetto di Trapani*
*Dr. Domenico **Pinzello**, Questore di Trapani (accompagnato dal capo squadra mobile dr. Giuseppe **Linares**)*
*Col. Col. Claudio **Vincelli**, Comandante Provinciale Arma Carabinieri (accompagnato dal Magg. Francesco **Iacono** comandante reparto operativo)*
*Ten. Col. Vincenzo **Di Rella**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza*
*Dr. Matteo **Bonanno**, Dirigente sezione DIA di Trapani*
*Dr. Pietro **Grasso**, Procuratore Distrettuale antimafia*
*Dott. Alfredo **Morvillo**, Procuratore aggiunto (accompagnato dai sost. procuratori dr. Massimo **Russo**, dr. Calogero **Paci**, dr. Calogero **Piscitello**, dr. Paolo **Guido**, dr. Pierangelo **Padova**)*
*Dr. Giacomo **Bodero Maccabeo**, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani (accompagnato dal sostituto Procuratore dr. Andrea **Tarando**)*
*Dr. Antonino Silvio **Sciuto** Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala*
*Dott.ssa Teresa Maria **Principato**, Sostituto Procuratore Nazionale antimafia, magistrato addetto al coordinamento investigativo con la DDA di Palermo*
*Prof.ssa Giulia **Adamo**, Presidente della Provincia di Trapani*
*Avv. Girolamo **Fazio**, Sindaco di Trapani*
*Ing. Emilio **Barboncini**, Commissario Autorità portuale di Trapani*

17 e 18 dicembre 2004

Missione a **Napoli** con la presenza del presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Calvi, Curto, Florino, Novi e dei deputati Ceremigna, D'Alia, Diana, Gambale, Lumia Napoli

Audizioni:

Dr. Renato Profili, Prefetto di Napoli
Dr. Francesco Malvano, Questore di Napoli (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Vittorio Pisani)
Gen. Vincenzo Giuliani, Comandante Provinciale Arma Carabinieri (accompagnato dal Magg. Carlo Pieroni comandante I Sez. reparto operativo Napoli e dal cap. Fabio Cagnazzo comandante nucleo operativo di Castello di Cisterna)
Col. Giuseppe Vicanolo, Comandante Provinciale Guardia di Finanza (accompagnato dal Comandante del GICO del Nucleo Regionale Ten. Col. Giuseppe Massicci)
Dr. Girolamo Lanzellotto, Capo centro DIA di Napoli (accompagnato dal ten. col. Giacomo D'Apollonio)
Dr. Giandomenico Lepore, Procuratore Capo della Repubblica
Dr. Felice Di Persia, Procuratore aggiunto coordinatore DDA
Dr. Lucio Di Pietro, Procuratore Nazionale antimafia aggiunto
On. Rosa Jervolino Russo, Sindaco di Napoli (accompagnato dall'Assessore per la trasparenza e le politiche giuridiche Roberto De Masi e dal consulente comunale per il coordinamento delle attività antiracket-antiusura Tano Grasso)

**17, 18, 19, 20
e 21 gennaio 2005**

Missione a **Napoli** con la presenza del presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Calvi, Curto, Dalla Chiesa, Ferrara, Florino, Gentile, Manzione, Maritati, Novi, Zancan e dei deputati Cermigna, Cristaldi, De Franciscis, Diana, Gambale, Lumia, Miniti, Napoli, Sinisi, Tagliatela

Audizioni:

Dr. Renato Profili, Prefetto di Napoli
Francesco Malvano, Direttore interregionale di PS di Napoli
Dr. Oscar Fiorioli, Questore di Napoli (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Vittorio Pisani)
Gen. Vincenzo Giuliani, Comandante Provinciale Arma Carabinieri (accompagnato dal magg. Carlo Pieroni comandante I Sez. reparto operativo di Napoli, dal magg. Giovanni De Chiara comandante Sezione anticrimine di Napoli e dal Cap. Fabio Cagnazzo Comandante Nucleo Operativo Reparto territoriale Castello di Cisterna)
Col. Giuseppe Vicanolo, Comandante Provinciale Guardia di Finanza (accompagnato dal Comandante del GICO del Nucleo Regionale Ten. Col. Giuseppe Massicci)
Dr. Girolamo Lanzellotto, Capo centro DIA di Napoli (accompagnato dal dr. Giacomo D'Apollonio capo settore investigazioni giudiziarie)
Dr. Giandomenico Lepore, Procuratore della Repubblica (accompagnato dai sostituti Procuratori dott. Raffaele Marino, dott. Filippo Beatrice, dott. Giovanni Corona, dott. Nunzio Fragliasso, dott.ssa Simona Di Monte)
Dr. Felice Di Persia, Procuratore aggiunto coordinatore DDA
Dr. Piero Luigi Vigna, Procuratore Nazionale Antimafia
Dr. Lucio Di Pietro, Procuratore Nazionale antimafia aggiunto
D.ssa Luciana Izzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Napoli
Dr. Diego Marmo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
Dr. Rosario Cantelmo, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata

Dr. Adolfo Izzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
Dr. Francesco Greco, Procuratore Aggiunto Tribunale Nola
Dr. Giovanni De Rosa, Presidente del Tribunale di Napoli
Dr. Renato Vuosi, Presidente Ufficio G.I.P. di Napoli
Dr. Mario Cozzi, Presidente Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli
On. Antonio Bassolino, Presidente Regione Campania
Dr. Riccardo Di Palma, Presidente della Provincia di Napoli
On. Rosa Jervolino Russo, Sindaco di Napoli accompagnata dall'on. Tano Grasso e dal dott. Roberto De Masi assessore alla legalità del comune di Napoli
On. Gabriella Cundari, Consigliere regionali componenti Commissione regionale anticamorra
On. Benedetto Lombardi, Consigliere regionali componenti Commissione regionale anticamorra
Dr. Giovanni Lettieri, Presidente unione industriali
Dr. Pietro Russo, Presidente Ascom-confcommercio
Comm. Emilio Alfano, Presidente API (associazione piccole e medie industrie)
Ing. Ambrogio Preziosi, Presidente A.C.E.N. (Associazione Costruttori Edili Napoletani) accompagnato dall'ing. Sergio Fiore vice presidente ACEN e dal sig. Diego Vivarelli direttore ACEN
Dr. Pietro Micillo, Presidente unione provinciale agricoltori
Sig. Pasquale Imperato, Presidente federazione provinciale col-diretti
Sig. Gaetano Gargiulo, Presidente confederazione italiana agricoltori
Don Luigi Merola, Parroco del rione Forcella
Don Fulvio D'Angelo, Parroco del rione Scampia
Don Mario Ziello, Parroco del rione Quartieri spagnoli (accompagnato dal sig. Umberto Frenna componente) Sig. Luigi Cuomo, Coordinatore del coordinamento napoletano delle associazioni antiracket
Sig. Giorgio Baiano, Presidente associazione antiracket "Pianura per la legalità"
Sig.ra Silvana Fucito, Presidente associazione antiracket "S. Giovanni a Teduccio"
Don Gaetano Romano, Parroco della Parrocchia "S. Giovanni a Teduccio"
Sig.ra Antonella Cammardella, Presidente Circoscrizione Bagnoli
Padre Massimo Rastrelli, Presidente fondazione "Moscati" (accompagnato dall'avv. Magliulo)
Dr. Geppino Fiorenza, Referente regionale per la Campania di "Libera", coordinatore dell'associazione "Giancarlo Siani"
Dott. Carlo Del Gaudio, Presidente ass.ne ARPA
Sig. Antonio Coppola, Presidente associazione "Metanova Onlus"
Dr. Pasquale D'Avino, Presidente associazione "Finetica onlus"
Sig. Domenico Di Pietro, Presidente associazione "Mediterraneo onlus"
Dr. Giuseppe Errico, Segretario provinciale CGIL
Sig. Alfonso Amendola, Segretario provinciale CISL

*Sig.ra Anna **Rea**, Segretario generale UIL*

*On. Salvatore **Ronghi**, Segretario provinciale UGL*

1 e 2 febbraio 2005

Missione a **Treviso** del VI Comitato con la presenza dei senatori Calvi, Curto, Veraldi e dei deputati Bricolo e Lazzari

Audizioni:

*Dr. Natale **Labia**, Prefetto di Treviso*

*Dr. Filippo **Lapi**, Questore di Treviso (accompagnato dal dirigente della squadra mobile dr. Riccardo **Tuminia**)*

*Col. Vincenzo **Alonzi**, Comandante Provinciale Arma Carabinieri (accompagnato dal Comandante del Reparto Operativo Ten. Francesco **Spera**)*

*Col. Giuseppe **Grassi**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza (accompagnato dal comandante del G.I.C.O. di Venezia Ten.Col. Almeris **Valvason**)*

*Col. Mauro **Cerantola**, Capo centro DIA di Padova*

*Dr. Antonio **Fojadelli**, Procuratore della Repubblica di Treviso (accompagnato dai sostituti Procuratori dott. Roberto **Terzo** e dott. **De Lorenzi**)*

*Dr. Carlo **Visconti**, Sostituto Procuratore DNA*

*Dr. Giampaolo **Gobbo**, Sindaco di Treviso*

*Dr. Luca **Zaia**, Presidente della Provincia di Treviso*

*Geom. Federico **Tessari**, Presidente Camera di Commercio di Treviso*

*Dr. **Zanardo**, Consigliere Unindustria Treviso (accompagnato dal dr. Giuseppe **Milan**)*

*Sig. Patrizio **Morettin**, Direttore Confartigianato della marca Trevigiana*

*Sig. Giuliano **Rosolen**, Direttore Confederazione nazionale artigianato e della piccola media impresa*

*Sig. Piergiovanni **Maschietto**, Presidente artigianato trevigiano "Casa" (accompagnato dal sig. **Daliberti** direttore "Casa")*

*Sig. Antonio **Tommasi**, già Presidente della F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali)*

24 e 25 febbraio 2005

Missione ad Ancona del VI Comitato con la presenza dei senatori Calvi e Curto e del deputato Fallica

Audizioni:

*Dr. Giulio **Maninchedda**, Prefetto di Ancona*

*Dr. Adamo **Gulì**, Questore di Ancona (accompagnato dal dr. Luigi **Di Clemente** dirigente della squadra mobile di Ancona)*

*Col. Mauro **Cipolletta**, Comandante Provinciale Arma Carabinieri (accompagnato dal Col. Giancarlo **Scafuri** responsabile della Divisione Anticrimine di Ancona)*

*Col. Fabrizio **Cuneo**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza (accompagnato dal Col. Mario **Ortello** Comandante del Nucleo Regionale Polizia Tributaria)*

*Dr. Emilio **Russo**, I Reparto investigazioni preventive della DIA di Roma*

*Dr. Vincenzo **Luzi**, Procuratore della Repubblica DDA di Ancona (accompagnato dai sostituti Procuratori dr. Marco **Pucilli** e dr. Paolo **Gubinelli**)*

*Sig. Giampaolo **Giampaoli**, Presidente Camera di Commercio di Ancona (accompagnato dalla d.ssa Luciana **Frontini**)*

*Dott. Marco **Ricottilli**, Direttore Associazione Industriali*

*Dr. Otello **Gregoriani**, Direttore Associazione provinciale artigianato e piccola media impresa C.N.A*

*Sig. Silvano **Ferretti**, Membro del consiglio direttivo confeser-*

centi della provincia di Ancona

Dr.. Massimiliano **Polacco**, Direttore provinciale Confcommercio

Dott. Mario **Donati**, Presidente Apindustria Associazione piccole e medie industrie di Ancona e Macerata

Sig. Luca **Lucchetti**, Presidente della F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali)

Dott. Giancarlo **Sagramola**, Vice Presidente Provincia di Ancona

Comm. Fabio **Sturani**, Sindaco di Ancona

6, 7 e 8 giugno 2005

Missione a **Messina** della Commissione con la presenza del presidente Centaro, dei senatori Battaglia, Calvi, Crinò, Curto, Gentile, Vizzini e dei deputati Burtone, Ceremigna, Diana, Drago, Fallica, Grillo, Lumia, Napoli, Sinisi

Audizioni:

Dr. Stefano **Scammacca**, Prefetto di Messina

Dr. Santi **Giuffrè**, Questore di ME (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Paolo **Sirna**)

Col. Paolo Maria **Ortolani**, Comandante Provinciale Arma Carabinieri (accompagnato dal Ten. Col. Francesco **Chiaravallotti** Comandante Reparto Territoriale)

Col. Mauro **Lolli**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza (accompagnato da Ten. Col. Gianni **Cesari** Comandante Nucleo Provinciale Polizia Tributaria)

Dr. Filippo **De Francesco**, Capo centro DIA di Catania accompagnato dal Ten. Col. Gaetano **Scillia** Capo Sezione DIA di Messina

Dr. Luigi **Croce**, Procuratore Capo della Repubblica DDA di Messina (accompagnato dai sostituti Procuratori DDA: D.ssa Rosa **Raffa**, Dr. Ezio **Arcadi**, Dr. Emanuele **Crescenti**, Dr. Giuseppe **Verzera**)

Dr. Salvatore **Scalia**, Procuratore Aggiunto DDA di Messina

Dr. Rocco **Sisci**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Dr. Ettore **Costanzo**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta

Dr. Roberto **Saieva**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

Dr. Carmelo **Petralia**, sostituto Procuratore DNA applicato su Messina

Dr. Giusto **Sciacchitano**, sostituto Procuratore DNA applicato su Messina

Sig. Franco **Spanò**, Segretario generale della CGIL

Sig. Maurizio **Bernava**, Segretario generale della CISL

Sig. Maurizio **Ballistreri**, Segretario generale della UIL

16 e 17 giugno 2005

Missione a **Bari** del VI Comitato con la presenza del senatore Curto e del deputato Lazzari

Audizioni:

Dr. Tommaso **Blonda**, Prefetto di Bari

Dr. Giuseppe **Zannini Quirini**, Questore di Bari (accompagnato dal Dirigente della Squadra Mobile dr. Luigi **Liguori**)

Gen. Brg. Umberto **Pinotti**, Comandante Regionale Arma Carabinieri (accompagnato dal Comandante Provinciale Col. Sabino **Cavaliere**)

Gen. Div. Francesco Saverio **Palella**, Comandante Regionale Guardia di Finanza (accompagnato da Capo ufficio Operazioni

*del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria Cap. Domenico **Mal-
lia**)*

*Col. Domenico **Pellecchia**, Capo Centro DIA di Bari*

*Dr. Emilio **Marzano**, Procuratore Repubblica DDA di Bari*

*Dr. Giovanni **Colangelo**, Procuratore Aggiunto coordinatore
DDA di Bari*

*Dr. Antonio **Laudati**, sostituto Procuratore DNA applicato a
Bari*

*Dr. Nicola **Tupputi**, Delegato Sezione Calzaturieri dell'Associa-
zione Industriali di Bari*

*Sig. Paolo **Marinuzzi**, Presidente Prov.le Sezione tessili - abbi-
gliamento dell'Associazione Industriali di Bari*

*Dr. Giuseppe **Margotta**, Segretario regionale Confesercenti*

*Dr. Giovanni **Monelli**, Responsabile regionale Confindustria*

*Dr. Mario **La Forgia**, Direttore provinciale Confartigianato*

*Sig. Domenico **Pantaleo**, Segretario regionale CGIL*

*Sig. Domenico **Liantonio**, Delegato regionale CISL*

*Sig. Nicola **Russo**, Responsabile regionale lavoro sommerso UIL*

*Dr. Giovanni Battista **Binetti**, Coordinatore regionale della vi-
gilanza INPS*

*Dr. Camillo **Tancorre**, Direttore Regionale Ispettorato del la-
voro*

*Dr. Vincenzo **Panzarino**, Delegato ABI*

*Dr. Emanuele **Martinelli**, Assessore alla legalità Comune di Bari*

27, 28 e

29 giugno 2005

Missione a Caltanissetta della Commissione con la presenza del
presidente Centaro, dei senatori Battaglia, Cirami, Ferrara, Gen-
tile, Vizzini e dei deputati Ceremigna, Cristaldi, Diana, Grillo,
Lumia, Misuraca, Napoli

Audizioni:

*Dr. Vincenzo **Santoro**, Prefetto di Caltanissetta*

*Dr. Filippo **Piritore**, Questore di Caltanissetta (accompagnato
dal capo della squadra mobile Dr. Marco **Staffa**)*

*Col. Adolfo **Fischione**, Comandante Provinciale Arma Carabi-
nieri (accompagnato dal Comandante Reparto Operativo,
Magg. Letterio **Romeo**)*

*Col. Vito **Straziata**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza
(accompagnato dal Comandante del G.I.C.O., Ten. Nazario **Sac-
cia**)*

*Ten. Col. Domenico **Bonavita**, Capo centro DIA di Caltanissetta*

*Dr. Francesco **Messineo**, Procuratore Capo della Repubblica
DDA presso il Tribunale di Caltanissetta (accompagnato dai so-
stituiti Procuratori Dr. Santi Roberto **Condorelli** e Dr. Antonino
Patti)*

*Dr. Renato **Di Natale**, Procuratore Aggiunto coordinatore DDA
presso il Tribunale di Caltanissetta*

*Dr. Angelo **Ventura**, Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Gela*

*Dr. Carmelo **Zuccaro**, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nicosia*

*Dr. Salvatore **Cardinale**, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna*

*Dr. Gianfranco **Donadio**, Sostituto Procuratore Nazionale Anti-
mafia*

*Prof. Filippo **Collura**, Presidente della Provincia di Caltanis-
setta (accompagnato dal Dr. Giuseppe **Scozzari**, Assessore*

- con delega alla legalità e trasparenza della Provincia)*
*Dr. Salvatore **Messana**, Sindaco di Caltanissetta (accompagnato dalla dott.ssa Simona **Campanella** Assessore con delega alla legalità e trasparenza del Comune)*
- 24 e 25 ottobre 2005**
- Missione a **Catanzaro** e **Reggio Calabria** della Commissione con la presenza del presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Calvi, Crinò, Gentile, Marini, Maritati, Veraldi e dei deputati Bova, Ceremigna, Diana, Gambale, Grillo, Lumia, Minniti, Napoli, Sinisi.
- Audizioni:**
- Catanzaro:**
*On. Agazio **Loiero**, Presidente della giunta regionale Calabria con componenti giunta:*
Assessori:
*Nicola **Adamo**, vice presidente con delega all'economia*
*Mario **Pirillo**, delega all'agricoltura, foreste e forestazione*
*Doris **Lo Moro**, delega alla tutela della salute ed alle politiche sanitarie e sociali*
*Ennio **Morrone**, delega alla organizzazione e personale*
*Pasquale **Tripodi** - delega ai trasporti, alle infrastrutture e alla gestione del patrimonio immobiliare della Regione*
*Luigi **Incarnato** - delega ai lavori pubblici, alle acque ed alle politiche della casa*
*Michelangelo **Tripodi** - delega alla gestione del territorio*
*Sandro **Principe** - delega alla istruzione, cultura, alta formazione, Università ed all'innovazione tecnologica*
*Beniamino **Donnici** - delega al turismo, ai beni culturali allo sport e spettacolo ed alle politiche giovanili*
*Diego **Tommasi** - delega all'ambiente e protezione Civile*
Sottosegretari:
*Giuseppe **Nola** - politiche e azioni sull'area di Gioia Tauro*
*Vincenzo **Falcone** - sviluppo territorio, competenze sul nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, partenariato, coordinamento nella programmazione POR regionale*
*Paolo **Naccarato** - riforme istituzionali, rapporti con gli enti locali, riordino e decentramento delle funzioni amministrative, ufficio elettorale regionale, attuazione programma*
*Cav Lav. Rag. Filippo **Callipo**, Presidente Confindustria regione Calabria*
- Reggio Calabria:**
*On. Giuseppe **Bova**, Presidente del Consiglio regionale Calabria*
*On. Giuseppe **Guerriero**, Presidente della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria accompagnato dal segretario, on. Antonio **Acri**, e dal Vice presidente on. Dionisio **Gallo***
*Dott. Antonio **Catanese**, Procuratore Distrettuale Antimafia accompagnato dal sost. procuratore Giuseppe **Creazzo***
- 8 novembre 2005**
- Missione a **Locri** della Commissione con la presenza del presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Brutti, Calvi, Crinò, Curto, Marini, Novi, Veraldi, Zancan e dei deputati Bova, Ceremigna, Cristaldi, Gambale, Grillo, Lumia, Minniti, Napoli, Russo Spena, Sinisi.
- Audizioni:**
- Dott. Luigi **De Sena**, Prefetto di Reggio Calabria*
*Dott. Vincenzo **Speranza**, Questore di Reggio Calabria*
*Col. Antonio **Fiano**, Comandante Provinciale Arma Carabinieri*
*Col. Francesco **Gazzani**, Comandante Provinciale Guardia di*

*Finanza**Col. Francesco **Falbo**, Capo centro DIA**Dott. Carmine **Barbaro**, Sindaco di Locri, accompagnato dai rappresentanti della Giunta**Sen. Sisinio **Zito**, Presidente Assemblea associazione comuni della Locride**Dott. Giuseppe **Gelonese**, Presidente del Consiglio Comunale, accompagnato dai capigruppo del Consiglio Comunale***2 e 3 dicembre 2005***Missione a **Milano** del VI Comitato con la presenza dei senatori Calvi, Curto, Dalla Chiesa e dei deputati Lazzari e Parolo.***Audizioni***Dott. Fabio **Aromatici**, Responsabile area mercato impresa dell'associazione industriale Lombarda**On. Gianroberto **Costa**, Vice Segretario vicario dell'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizio della Provincia di Milano**Sig. Gianni **Barzaghi**, Vice Presidente vicario Apa Confartigianato**Dott.ssa Manuela **Porta**, membro della giunta API (associazione piccole e medie imprese di Milano e provincia)**Dott.ssa Rosanna **Penna**, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano**Dott.ssa Giuseppina **Barbara**, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.*

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Sedute	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale XIV Legislatura
Plenum	1	33	12	14	23	8	91
Ufficio di Presidenza	1	–	–	–	–	–	1
Ufficio di Presidenza integrato	1	24	17	19	14	3	78
Comitati	–	14	31	15	19	2	81

La Commissione ha svolto durante la XIV Legislatura una totale di 826 audizioni; ha effettuato 31 missioni in 32 città diverse recandosi in 12 distinte regioni.